Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 62

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

05/05/2024 - 03:20

Indice

1. DDL S. 62 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 62 4
1.2.2. Relazione 615, 62 e 273-A 9
1.2.3. Testo correlato 615, 62 e 273-A (ALLEGATO) 34
1.2.4. Testo 1 714
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO) 831
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II) 839
1.2.7. Testo 2 862
1.3. Trattazione in Commissione 979
1.3.1. Sedute 980
1.3.2. Resoconti sommari 981
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 982
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/05/2023 983
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom.) del 23/05/2023 987
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023 988
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 25/05/2023 990
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant.) del 30/05/2023 991
1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 22 (pom.) del 30/05/2023 992
1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 31/05/2023 993
1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 24 (ant.) del 01/06/2023 995
1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom.) del 06/06/2023 996
1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 06/06/2023 997
1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (ant.) del 15/06/2023 1013
1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/06/2023 1019
1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/06/2023 1023
1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 21/06/2023 1027
1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 22/06/2023 1030
1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 78 (pom.) del 22/06/2023 1033
1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 27/06/2023 1037
1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023 1118
1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (pom.) del 28/06/2023 1121

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/07/2023 1124
1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023 1171
1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (ant.) del 12/07/2023 1565
1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom.) del 12/07/2023 1570
1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (ant.) del 13/07/2023 1574
1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 18/07/2023 1579
1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (ant.) del 19/07/2023 1588
1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/07/2023 1589
1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023 1592
1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023 1602
1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/08/2023 1609
1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom.) del 02/08/2023 1614
1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant.) del 03/08/2023 1618
1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (ant.) del 03/08/2023 1622
1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023 1626
1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (ant.) del 06/09/2023 1642
1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (ant.) del 07/09/2023 1646
1.3.2.1.37. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (ant.) del 07/09/2023 1652
1.3.2.1.38. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023 1655
1.3.2.1.39. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 13/09/2023 1662
1.3.2.1.40. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 13/09/2023 1667
1.3.2.1.41. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (ant.) del 14/09/2023 1671
1.3.2.1.42. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 110 (ant.) del 14/09/2023 1677
1.3.2.1.43. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/09/2023 1681
1.3.2.1.44. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (ant.) del 27/09/2023 1687
1.3.2.1.45. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023 1688
1.3.2.1.46. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 27/09/2023 1692
1.3.2.1.47. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 117 (ant.) del 04/10/2023 1700
1.3.2.1.48. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023 1703
1.3.2.1.49. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (ant.) del 05/10/2023 1715
1.3.2.1.50. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 122 (nott.) dell'11/10/2023 1720
1.3.2.1.51. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023 1722
1.3.2.1.52. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (ant.) del 18/10/2023 1728
1.3.2.1.53. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom.) del 18/10/2023 1732
1.3.2.1.54. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 07/11/2023 1740
1.3.2.1.55. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (nott.) del 07/11/2023 1754
1.3.2.1.56. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (nott.) dell'08/11/2023 1757
1.3.2.1.57. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant.) del 14/11/2023 1761
1.3.2.1.58. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 14/11/2023 1762

1.3.2.1.59. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (ant.) del 16/11/2023 1768
1.3.2.1.60. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023 1772
1.4. Trattazione in consultiva 1779
1.4.1. Sedute 1780
1.4.2. Resoconti sommari 1781
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 1782
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024 1783
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 17/01/2024 1791
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 18/01/2024 1795
1.4.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 1800
1.4.2.2.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 50 (pom.) del 15/06/2023 1801
1.4.2.2.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 52 (pom.) del 27/06/2023 1805
1.4.2.2.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 54 (ant.) del 05/07/2023 1807
1.4.2.2.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/07/2023 1811
1.5. Trattazione in Assemblea 1814
1.5.1. Sedute 1815
1.5.2. Resoconti stenografici 1816
1.5.2.1. Seduta n. 143 del 10/01/2024 1817
1.5.2.2. Seduta n. 145 del 16/01/2024 1888
1.5.2.3. Seduta n. 146 del 17/01/2024 1937
1.5.2.4. Seduta n. 147 del 18/01/2024 2073
1.5.2.5. Seduta n. 148 del 23/01/2024 2213

1. DDL S. 62 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 62

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 62

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCIA** , **ALFIERI** , **BASSO** , **BAZOLI** , **CAMUSSO** , **CASINI** , **COTTARELLI** , **CRISANTI** , **D'ELIA** , **DELRIO** , **FINA** , **FRANCESCHELLI** , **FRANCESCHINI** , **FURLAN** , **GIACOBBE** , **GIORGIS** , **IRTO** , **LA MARCA** , **LORENZIN** , **LOSACCO** , **MALPEZZI** , **MANCA** , **MARTELLA** , **MELONI** , **MIRABELLI** , **MISIANI** , **NICITA** , **PARRINI** , **RANDO** , **ROJC** , **ROSSOMANDO** , **SENSI** , **VALENTE** , **VERDUCCI** , **VERINI** , **ZAMBITO** e **ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

Onorevoli Senatori. - L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che con legge dello Stato possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie indicate dal comma medesimo e nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 119 della stessa Carta costituzionale.

Attualmente sono quattro le regioni che, con delibere dei rispettivi consigli, hanno formalizzato richieste di autonomia differenziata, mentre altre regioni hanno comunicato l'intenzione di procedere ad analoghe istanze.

Tuttavia l'attuazione della disposizione costituzionale ha presentato criticità a causa dell'assenza di un quadro coerente di riferimento che, all'atto dell'avvio del processo di differenziazione di competenze tra le regioni, non faccia venire meno il rispetto degli obiettivi di autonomia e decentramento e, allo stesso tempo, assicuri il perseguimento degli obiettivi costituzionali volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in modo da garantire l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.

È in questo contesto che va situato il percorso attuativo della disposizione costituzionale che si intende avviare, che, nel farsi carico delle esigenze di differenziazione poste da alcune regioni, mantiene viva l'attenzione a garantirne la coerenza non solo con i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza enunciati nella Costituzione, ma anche con il più generale principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali nella sua interezza.

Il presente disegno di legge è il risultato di un ampio e complesso processo istruttorio che ha coinvolto molti soggetti istituzionali, a partire dalle regioni che avevano originariamente fatto richiesta di autonomia differenziata, ed è stato, poi, oggetto di confronto anche con le altre regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata il 28 novembre 2019.

Il 3 dicembre 2019 è stata altresì istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione di studio sui temi dell'autonomia differenziata, composta da esperti qualificati anche esterni all'amministrazione e provenienti da diverse categorie professionali, in particolare professori universitari di diritto costituzionale. La Commissione si è insediata il 10 dicembre 2019 e ha continuato i propri lavori anche durante il *lockdown* attraverso videoconferenza e comunicazioni via *mail.*

Il 5 febbraio 2020 si è svolto anche un incontro con le organizzazioni sindacali.

Dalle suddette consultazioni è emersa la necessità:

a) di subordinare il trasferimento delle funzioni relative alle materie concernenti i livelli essenziali

delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, alla previa determinazione degli stessi LEP, senza introdurre *iter* speciali per l'adozione dei LEP;

b) di far decorrere l'attribuzione di funzioni che implicano il trasferimento di risorse finanziarie alla data di entrata in vigore del relativo decreto di trasferimento;

c) del trasferimento immediato delle funzioni amministrative per le quali non occorre individuare i LEP e che non comportano il trasferimento di risorse;

d) di ribadire la necessità del rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e del principio solidaristico, con il coinvolgimento degli enti locali nel percorso riformatore, tenendo conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

e) di sottoporre lo schema di intesa preliminare a una valutazione collegiale del Consiglio dei ministri per consentire anche ai Ministeri non competenti per materia l'espressione delle proprie valutazioni, al fine di garantire il più ampio confronto in seno al Governo;

f) di definire un percorso preliminare finalizzato ad acquisire le valutazioni delle Camere prima della stipulazione dell'intesa definitiva.

Sulla base dell'ampio e complesso lavoro svolto, è stata pertanto predisposto il presente disegno di legge che è volto a definire un quadro unitario di disposizioni a cui lo Stato si conforma in sede di elaborazione delle intese con le regioni interessate, avendo riguardo sia alla sostenibilità giuridica della differenziazione richiesta - nel cui ambito la richiesta espansione della differenziazione deve risultare coerente con la necessaria unitarietà del nostro assetto regionale - sia alla sostenibilità economica del nuovo assetto, che deve muoversi all'interno dei vincoli economici e finanziari di finanza pubblica, come del resto richiesto dall'articolo 119 della Costituzione, i cui princìpi sono espressamente richiamati dall'articolo 116 della stessa Costituzione.

Si tratta di un rilevante intervento che intende fissare una cornice unitaria nazionale entro la quale possono essere inserite le intese da parte di tutte le regioni. Una cornice unica che capovolge le precedenti impostazioni.

Il presente disegno di legge stabilisce le modalità di coinvolgimento delle Camere prima dell'approvazione dell'intesa tra il Governo e le regioni, prevedendo anche termini sollecitatori, allo scadere dei quali l'*iter* procedimentale comunque deve essere concluso.

L'iniziativa si inserisce in un contesto che vede anche la proposta di istituzione di un fondo perequativo nell'ambito della legge di bilancio annuale, con relativa dotazione finanziaria; una proposta che risponde all'importante finalità strategica perequativa mirata al recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali.

Il presente disegno di legge è composto da due articoli.

L'articolo 1 stabilisce le disposizioni alle quali lo Stato deve attenersi nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, il comma 1 precisa che, al fine di assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, lo Stato, nel sottoscrivere le intese con le regioni, debba conformarsi alle seguenti disposizioni:

a) che il processo di attribuzione alle regioni delle ulteriori forme e condizioni di autonomia avvenga:

1) nel rispetto, nelle materie oggetto di attribuzione differenziata, dei LEP di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, alla cui preventiva determinazione è subordinata l'attribuzione delle funzioni nelle materie concernenti i medesimi LEP;

2) nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione e del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione. La disposizione prevede che siano sentiti gli enti locali e che si tenga conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

b) che il finanziamento delle funzioni attribuite debba essere disposto sulla base della

compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale e debba avvenire nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio stabilito dall'articolo 81 della Costituzione e dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri sancito dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in conformità con l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore dell'istituzione di un fondo di perequazione per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.

Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 prevedono un diverso criterio della decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite. In particolare è previsto che, qualora le funzioni concernenti le competenze legislative non siano correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di funzioni finanziarie, le stesse decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa. Qualora, invece, tali funzioni legislative riguardino competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative, le funzioni legislative decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse.

Alla lettera *e)* del comma 1 si prevede la facoltà da parte dello Stato, a garanzia della tenuta dei conti pubblici e considerati gli andamenti del ciclo economico, di stabilire con legge misure transitorie a carico della regione, con contestuale adozione di analoghe misure anche nei confronti delle regioni a statuto ordinario, allo scopo di assicurare, nel sistema regionale, la necessaria equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, anche in relazione al principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione.

La lettera *f)*, al fine di garantire un'ordinata successione nel tempo tra norme statali e regionali, prevede che le norme statali vigenti nelle materie oggetto di richiesta di autonomia differenziata e attribuite alle regioni dall'intesa continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la regione interessata adotterà nelle materie medesime. A tale fine si è ritenuto opportuno stabilire che, in un apposito allegato all'intesa, siano indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale.

Alla lettera *g)* viene introdotto un meccanismo di revisione delle intese volto a garantirne gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari nel corso del tempo. La norma prevede, in particolare, che lo Stato e la regione sottopongano a verifica l'intesa almeno entro dieci anni dall'entrata in vigore della stessa o nel più breve termine fissato dall'intesa medesima, che ne stabilisce le modalità di revisione; a tale revisione si dovrà, comunque, procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Si prevede, inoltre, che lo Stato e la regione potranno assumere in qualsiasi momento l'iniziativa per la revisione dell'intesa, secondo le disposizioni previste dal comma 1 in esame.

L'articolo 2 reca le norme procedurali che disciplinano il meccanismo di stipulazione e di approvazione delle intese, distinguendo a tal fine i criteri che attengono allo schema di intesa preliminare rispetto a quelli relativi allo schema di intesa definitivo.

In particolare, il comma 1 disciplina il procedimento preliminare alla sottoscrizione dell'intesa, prevedendo una prima fase governativa, cui segue una seconda fase presso le Camere. A tale fine si stabilisce che, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, lo schema preliminare di intesa sia sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri e che sia sottoscritto con il presidente della regione interessata.

Effettuata la sottoscrizione interviene la fase parlamentare, nella quale si prevede che lo schema preliminare di intesa sia trasmesso entro i successivi sessanta giorni alle Camere per le conseguenti deliberazioni delle rispettive Assemblee, che potranno essere assunte entro centottanta giorni dalla trasmissione dello schema stesso. Le deliberazioni delle Camere sono trasmesse al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere l'intesa definitiva con il presidente della regione interessata ed, entro i successivi quindici giorni, delibera la

presentazione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell'intesa.
Nel prevedere la trasmissione dello schema preliminare di intesa e del disegno di legge alle Camere, la presente proposta rimanda all'autonoma determinazione delle Camere stesse. Nel rispetto del medesimo principio e al fine di arrivare a una rapida definizione delle intese, sono previsti termini sollecitatori per la conclusione dell'*iter* procedimentale. È previsto, infatti, che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni senza che le Camere abbiano espresso deliberazioni sullo schema preliminare di intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre l'intesa definitiva al Consiglio dei ministri per la successiva presentazione del disegno di legge di approvazione dell'intesa alle Camere. Allo stesso tempo, e al fine di assicurare il più ampio confronto e l'autodeterminazione del Parlamento, non è stato tipizzato l'atto con cui il Parlamento si esprime sullo schema preliminare di intesa, trattandosi di *interna corporis*, e non sono state previste specifiche modalità procedimentali dell'*iter* parlamentare di discussione del disegno di legge di approvazione dell'intesa.
Il sistema è, quindi, delineato in modo che, quando il testo del disegno di legge arrivi alle Camere, queste abbiano già avuto modo di operare un esame attento pronunciandosi sullo schema preliminare di intesa, consentendo al Governo e alle regioni, che sottoscrivono l'intesa, di conoscere anticipatamente le indicazioni delle Camere, di cui viene valorizzato il ruolo sostanziale, al di là della forma in cui esso si esprime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti disposizioni:

a) l'attribuzione alle regioni delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve avvenire nel rispetto:

1) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tale fine, le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite solo dopo la definizione dei medesimi LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

2) dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

b) il finanziamento delle funzioni attribuite a seguito della sottoscrizione di un'intesa è garantito tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione;

c) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;

d) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;

e) lo Stato ha la facoltà, secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, di stabilire con disposizioni di rango primario, in relazione

agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;

f) le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate nelle materie attribuite alle regioni medesime e in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;

g) lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Procedimento per la stipulazione delle intese)

1. Lo schema preliminare delle intese di cui all'articolo 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti. A seguito dell'approvazione dello schema preliminare di intesa da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere lo schema preliminare di intesa con il presidente della regione interessata. Lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea di ciascuna Camera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni delle Camere sono trasmesse al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.

2. Lo schema definitivo di intesa di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere l'intesa definitiva con il presidente della regione interessata. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione dell'intesa, delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

1.2.2. Relazione 615, 62 e 273-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 615, 62 e 273-A

Relazione Orale

Relatori Della Porta *e* Tosato

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (n. 615)

presentato dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (n. 62)

d'iniziativa dei senatori **BOCCIA** , **ALFIERI** , **BASSO** , **BAZOLI** , **CAMUSSO** , **CASINI** , **COTTARELLI** , **CRISANTI** , **D'ELIA** , **DELRIO** , **FINA** , **FRANCESCHELLI** , **FRANCESCHINI** , **FURLAN** , **GIACOBBE** , **GIORGIS** , **IRTO** , **LA MARCA** , **LORENZIN** , **LOSACCO** , **MALPEZZI** , **MANCA** , **MARTELLA** , **Marco MELONI** , **MIRABELLI** , **MISIANI** , **NICITA** , **PARRINI** , **RANDO** , **ROJC** , **ROSSOMANDO** , **SENSI** , **VALENTE** , **VERDUCCI** , **VERINI** , **ZAMBITO** e **ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2023

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (n. 273)

d'iniziativa del senatore **MARTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 615

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

del signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) (n. 180)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2022

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Calandrini)
sul disegno di legge

2 agosto 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni *standard*;

con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi;

con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, come determinati in attuazione del disegno di legge, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie;

in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-Regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la Regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di Regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescinda dalla concreta individuazione delle funzioni e delle Regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle Regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapienze.

Con riguardo alla eventualità che le Regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione ex ante. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna Regione richiedente di aliquote di compartecipazione

al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le Regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove, nello specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle Regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP potranno essere eventualmente recuperati dalle singole Regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle Regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono espressamente previste dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le Regioni « stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri », in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro « dispongono di compartecipazioni » al gettito di « tributi erariali riferibile al loro territorio »: le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione;

con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle Regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse;

con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione

delle risorse che ne dovesse derivare dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009;

con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera *d)* del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP « deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente ». Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra Regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna Regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre Regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spesa non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla luce della ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle Regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre Regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale);

con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetti a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato sia espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

- in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

- in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle Regioni e degli enti locali alla

sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio;

- all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valutazione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento;

- con riguardo all'articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, si rappresenta l'esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle Regioni ad autonomia differenziata;

- all'articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l'obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento.

su emendamenti

(Estensore: Damiani)

5 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*, nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli.

(Estensore: Lotito)

6 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 2 riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.22, 2.37, 2.38, 2.42, 2.50, 2.72, 2.76, 2.80, 2.84, 2.124, 2.143, 2.144 e 2.150.
Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante." ».
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 3 alla fine.

(Estensore: Damiani)

12 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.
Sull'emendamento 3.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

4. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 3 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

6. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

7. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.
9. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
10. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5." ».
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine.

13 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 4 relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.4, 4.10, 4.15, 4.16, 4.19 e 4.26.
In ordine alla proposta 4.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, dopo le parole: "fabbisogni *standard*", aggiungere le seguenti: "nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio"; *b)* al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni" ».
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 alla fine.

13 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 5 relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.18, 5.38, 5.41, 5.42, 5.45 e 5.46.
In ordine agli emendamenti 5.6 e 5.7 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Le risorse" fino a: "sono determinate da" con le seguenti: "L'intesa stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di" ».
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 alla fine.

19 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.
Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a)*, mentre è non ostativo sulla lettera *b)*.
Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano

conferite a province, città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine.

(Estensore: Lotito)

20 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7 relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.13, 7.30, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.50 e 7.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Sull'emendamento 7.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: "Monitoraggio".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili" ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine.

(Estensore: Damiani)

20 settembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 9.7, 9.9, 9.10, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 10.16, 10.17 e 10.20.

Sull'emendamento 8.18, il parere non ostativo è condizionato alla seguente riformulazione: « Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: "3-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2 il concorso agli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro

della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea" ». L'approvazione dell'emendamento 8.18, come sopra riformulato, supera la necessità di recepire la condizione formulata dalla 5ª Commissione sul testo con riferimento all'articolo 5, comma 2.
Sull'emendamento 9.9 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *d)*, della lettera *c-bis*) con la seguente: « *c-bis)* l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi, nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica ».
Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « All'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023 n. 111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14)." ».
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.8, 9.20, 10.12 (testo 2) e 10.18.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine.

DISEGNO DI LEGGE N. 615 D'iniziativa del Governo	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione
Art. 1. *(Finalità)*	Art. 1. *(Finalità)*
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.	1. La presente legge, nel rispetto **dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì** dei princìpi di unità giuridica ed economica, **di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di** indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione **e l'accelerazione** delle procedure, **la responsabilità, la trasparenza e** la distribuzione delle competenze **idonea ad assicurare il pieno rispetto dei** princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza **di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione**, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione **e per la modifica e la revoca delle stesse**, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione**, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari**.
2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della	2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti **equamente** su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali **e** per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.	garantiti **equamente** su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, **e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119** della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti **su tutto il territorio nazionale** e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
Art. 2. *(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)*	Art. 2. *(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)*
1. L'atto di iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.	1. L'atto di iniziativa relativo alla **richiesta di** attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro **sessanta** giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato **che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**

	dell'atto di iniziativa.
2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie o ambiti di materie.	2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono **concernere** una o più materie o ambiti di materie **e le relative funzioni**. **Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa**.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.	3. *Identico*.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.	4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro **sessanta** giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro **novanta** giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito	5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di **novanta** giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. **Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.** Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo

della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.	le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro **quarantacinque** giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.	6. *Identico*.
7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.	7. *Identico*.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	8. *Identico*.
Art. 3. *(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*	Art. 3. *(**Delega al Governo per la** determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.	1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **per l'individuazione dei** livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)**, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi** di cui all'articolo 1, commi da 791 a **801-*bis*** , della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre	2. **I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di**

	concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
2022, n. 197, e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ciascuno schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.	
3. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.	3. **Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:** ***a)* organizzazione della giustizia di pace;** ***b)* norme generali sull'istruzione;** ***c)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;** ***d)* tutela e sicurezza del lavoro;** ***e)* istruzione;** ***f)* ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;** ***g)* tutela della salute;** ***h)* alimentazione;** ***i)* ordinamento sportivo;** ***l)* governo del territorio;** ***m)* porti e aeroporti civili;** ***n)* grandi reti di trasporto e di navigazione;** ***o)* ordinamento della comunicazione;** ***p)* produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;** ***q)* valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**. **4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le**

procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

	9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
	10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
	11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Art. 4. *(Trasferimento delle funzioni)* 1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.	Art. 4. *(Trasferimento delle funzioni)* 1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* **, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio**. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio **e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni**.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. *Identico*.
Art. 5. *(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali*	Art. 5. *(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di*

corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)	*conferimento)*
1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.	1. **L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di** una Commissione paritetica Stato-Regione**-Autonomie locali**, disciplinata dall'intesa **medesima**. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali**, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**.
2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.	2. *Identico*.
Art. 6.	Art. 6.
(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)	*(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)*
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione,	1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione **sono attribuite, dalla Regione medesima,** contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, **ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**.

contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.	
2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione.	2. *Identico*.
Art. 7. *(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo**. Monitoraggio**)*	Art. 7. *(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)*
1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, l'intesa può essere modificata. L'intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.	1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, **anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,** l'intesa può essere modificata. L'intesa **prevede** inoltre i casi**, i tempi** e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. **In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere**.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.	2. *Identico*.
3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa.	3. Ciascuna intesa individua, **in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa**.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del	4. *Identico*.

raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse**,** e a tal fine ne concordano le modalità operative.	
5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.	*Soppresso*
6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.	**5**. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
	Art. 8. ***(Monitoraggio)*** **1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.** **2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di**

	Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
	3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
Art. 8. *(Clausole finanziarie)*	Art. **9**. *(Clausole finanziarie)*
1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. *Identico*.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.	2. *Identico*.
3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.	3. **Per le singole Regioni che non siano parte delle** intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **è garantita l'invarianza finanziaria** nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità **e la proporzionalità** delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni**, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3**. **È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante**.
	4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 9. *(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)*	Art. **10**. *(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)*
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:	1. **Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la** promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:
a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;	*a)* l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali**, all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole,** e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;	*b) identica*;
c) l'effettuazione di interventi speciali di	*c)* l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale**, ivi**

conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	**compresi quelli finalizzati ad eliminare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,** da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**;** ***d)* l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.** **2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).**
2. Il Governo informa la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.	**3.** Il Governo informa **le Camere e** la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 10. *(Disposizioni transitorie e finali)*	Art. **11**. *(Disposizioni transitorie e finali)*
1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.	1. *Identico*.
2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	2. **Ai sensi dell'**articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche** nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.	3. *Identico*.

DISEGNO DI LEGGE N. 62

D'iniziativa dei senatori Boccia ed altri

Art. 1.

(Disposizioni in materia di attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti disposizioni:

a) l'attribuzione alle regioni delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve avvenire nel rispetto:

1) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tale fine, le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite solo dopo la definizione dei medesimi LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

2) dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

b) il finanziamento delle funzioni attribuite a seguito della sottoscrizione di un'intesa è garantito tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione;

c) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;

d) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;

e) lo Stato ha la facoltà, secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, di stabilire con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;

f) le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate nelle materie attribuite alle regioni medesime e in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;

g) lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Procedimento per la stipulazione delle intese)

1. Lo schema preliminare delle intese di cui all'articolo 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti. A seguito dell'approvazione dello schema preliminare di intesa da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a

sottoscrivere lo schema preliminare di intesa con il presidente della regione interessata. Lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea di ciascuna Camera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni delle Camere sono trasmesse al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.

2. Lo schema definitivo di intesa di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere l'intesa definitiva con il presidente della regione interessata. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione dell'intesa, delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

DISEGNO DI LEGGE N. 273

D'iniziativa del senatore Martella

Art. 1.

(Obiettivi e previsioni per l'attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia)

1. Lo Stato, in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti previsioni:

a) rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, oltre che del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

b) rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tal fine le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite alle regioni richiedenti solo dopo la definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio medesimi;

c) finanziamento delle funzioni attribuite a seguito di intesa, in termini di compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che stabiliscono l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione;

d) decorrenza delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;

e) decorrenza delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;

f) previsione, secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, della facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;

g) previsione che le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate sulle materie attribuite e che, in apposito allegato all'intesa, siano indicate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore delle

norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;

h) previsione che lo Stato e la regione sottopongano a verifica l'intesa almeno entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione da attuare comunque ogni qualvolta siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l'iniziativa per la revisione dell'intesa, da definire ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Iniziativa regionale)

1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo, è deliberato dalla regione con le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.

2. La regione trasmette l'atto di iniziativa, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La procedura di approvazione di cui al comma 1 si applica anche all'approvazione del testo dello schema di intesa, così come modificato sulla base delle determinazioni assunte dalle Camere ai sensi dell'articolo 3.

4. Sono fatti salvi gli atti di iniziativa delle regioni presentati al Governo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Procedimento di approvazione dell'intesa)

1. Lo schema preliminare di intesa è predisposto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su iniziativa della regione interessata, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2. Lo schema preliminare di intesa, deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione interessata.

2. Lo schema preliminare di intesa di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa.

3. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni. Detto schema è approvato dalla regione secondo la procedura di cui all'articolo 2 e deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; qualora l'intesa definitiva non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, prima della sua sottoscrizione, invia alle Camere una relazione contenente dettagliata motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto di non conformarsi al parere. L'intesa definitiva, deliberata ai sensi dei commi 1 e 2 e del presente comma, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione interessata.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l'intesa è trasmessa alle Camere sotto forma di disegno di legge di ratifica, che, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Art. 4.

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Qualora la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardi materie in cui vigono disposizioni legislative statali che richiamano i LEP ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, l'intesa è subordinata alla preventiva definizione dei predetti LEP, da determinare comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Profili e risorse finanziarie)

1. L'intesa di cui all'articolo 3, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, conforma il trasferimento delle competenze e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie:

a) al principio di equilibrio dei bilanci pubblici anche ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione;

b) alla tendenziale neutralità degli effetti finanziari rispetto agli equilibri della finanza pubblica;

c) all'integrale copertura delle funzioni pubbliche attribuite;

d) al criterio del periodico aggiornamento del quadro finanziario, con cadenza almeno triennale, in relazione all'evoluzione dello scenario macroeconomico ai fini della neutralità rispetto agli equilibri di finanza pubblica.

2. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e di volta in volta da un rappresentante dei Ministeri competenti, in termini di compartecipazione al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale, come stabilito dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione.

3. Nelle more della definizione dei fabbisogni *standard*, che la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui al comma 2 determina entro un anno dalla sottoscrizione dell'intesa e che costituiscono a regime il termine di riferimento, la compartecipazione dei tributi erariali maturati nel territorio della regione deve assicurare la copertura degli oneri determinati, con riferimento alla spesa a carattere permanente sostenuta dalle amministrazioni statali per l'erogazione delle corrispondenti funzioni trasferite o assegnate.

Art. 6.

(Verifiche e monitoraggio)

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie concordano con il Presidente della regione le modalità operative. La medesima facoltà di disporre verifiche è riconosciuta alla regione.

2. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, unitamente all'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, procede alla valutazione biennale degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi all'autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari delle intese e della neutralità finanziaria rispetto agli equilibri di finanza pubblica.

PETIZIONE (N. 180)

Presentata dal signor Matteo Borelli

Il signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) chiede che il Parlamento approvi quanto prima una legge-quadro che definisca le modalità di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

1.2.3. Testo correlato 615, 62 e 273-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 615, 62 e 273-A

Relazione orale
Relatori DELLA PORTA *e* TOSATO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (n. 615)

presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (n. 62)

d'iniziativa dei senatori BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, COTTARELLI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2023

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (n. 273)

d'iniziativa del senatore MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 615

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

del signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) (n. 180)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2022

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.3 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti*: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».

1.4

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti:* «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «nel rispetto» *inserire le seguenti:* «di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.6

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei» *inserire la seguente:* «preminenti».

1.7 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 2)]

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguent*i: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.8 (testo 2) [id. a 1.7 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 2)]
CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguent*i: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.9
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ed economica» *con le seguenti*: «, economica e sociale».

1.10 (testo 2) [id. a 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.11 (testo 2)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguent*i: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.11 (testo 2) [id. a 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2)]

ZEDDA, LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, GELMINI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguent*i: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.12

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» *inserire le seguenti:* «unità dei diritti fondamentali esigibili,».

1.13

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» *inserire le seguenti:* «solidarietà ed».

1.14

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità»*inserire le seguenti*: «solidarietà, coesione sociale,».

1.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» *inserire le seguenti*: «, coesione sociale,».

1.16

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" *inserire le seguenti:* "degli enti locali territoriali".

1.17

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione," *con le seguenti:* "la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e".

1.18

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «delle procedure,» *inserire le seguenti:* «responsabilità, trasparenza e».

1.19

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «la sburocratizzazione,».

1.20

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» *inserire le seguenti:* «la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,».

1.21

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» *inserire le seguenti:* «la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,».

1.22

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che meglio si conformi ai» *con le parole*: «idonea ad assicurare il pieno rispetto dei».

1.23 [id. a 1.29 (testo 2)]

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.24

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 118 della Costituzione,».

1.25

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» *inserire le seguenti:* «nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.26

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» *inserire le seguenti:* «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,».

1.27 (testo 2)

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» *inserire le seguenti:* «, la modifica e la revoca».

1.28

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» *inserire la seguente:* «temporanea».

1.29 (testo 2) (id. a 1.23)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e una Regione» *inserire le seguenti:* «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.31

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «e una Regione,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di equa ed efficiente distribuzione delle risorse e di pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.32

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche».

1.33

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, garantendo *standard* obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.36 (testo 2)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».

1.37

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.38

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è altresì consentita subordinatamente alla piena attuazione del-

la perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale.».

1.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera g) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.».

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.41

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «funzioni tassativamente indicate e».

1.42

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «specifiche funzioni».

1.43

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,»*inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,".

1.47

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle professioni,".

1.48

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della tutela della salute,".

1.49

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione dei porti e aeroporti civili,".

1.50

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,".

1.51

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,".

1.52

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione del credito a carattere regionale,".

1.53

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,".

1.54

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,".

1.55

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

BOCCIA, D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, CRISANTI, MARTELLA, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.57 (testo 2)

MATERA, RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «che devono essere garantiti», *inserire la seguente*: «equamente».

1.58

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, GIORGIS

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "devono essere garantiti" *aggiungere le seguenti*: "in modo uniforme";

b) *sostituire le parole:* "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *con le seguenti:* "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Decaduto

Al comma 2, dopo le parole: "devono essere garantiti" *aggiungere le seguenti*: "in modo uniforme".

1.60

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" *inserire le seguenti:* "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,".

1.61

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." con le seguenti "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Decaduto

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *con le seguenti*: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.63

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione".

1.64

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione".

1.65

LOMBARDO, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,» *con le seguenti:* «alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione».

1.66

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva attuazione».

1.68

FREGOLENT

Decaduto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva implementazione».

1.69

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

1.70 (testo 2)

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» *inserire le seguenti:* «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».

1.71

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

1.72

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» *inserire le seguenti:* «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.73

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione" *inserire le seguenti:* "e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.74

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla determinazione e allo stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

1.75

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.76

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» *con le seguenti*: «essenziale e imprescindibile».

1.77

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali diritti» *inserire le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

1.78

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole da:* «, per assicurare uno svolgimento» *a* «diritti civili e sociali» *con le seguenti:* «; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti

ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.».

1.79

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla loro attuazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.».

1.80

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria».

1.81

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autono-

mia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.82

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiore risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.87

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì la sua sospensione laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni.».

1.88

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.89

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

1.90

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. L'allegato I alla presente legge contiene l'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede

nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinques*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, inserire in fine le parole: «che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*»;

*b) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «*L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*.»;

c) all'articolo 2 comma 5 inserire, in fine, le parole: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*»;

*d) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «*secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» *con le seguenti:* «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*, e»;

e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» *con le seguenti: «*in ogni caso osservando i divieti di trasferimento dicui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*»;

f) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente: «Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*.»;

g) aggiungere, in fine, alla presente legge il seguente allegato:

ALLEGATO I

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnolo-

gica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'apparte-nenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresi-denza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative

legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al moni-toraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero

delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

*T*utela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con

carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le

relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educati-

vo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'os-servanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istru-zione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti

locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996

stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico; professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinisti-che (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabi-

litazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano

iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale

della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le

province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per

la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento

sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ri-compreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di tra-

sferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interpor-tuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

navigazione

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Im-

prese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvi-

gionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale mine-

rario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei co-

sti e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità

montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competen-

ti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato

istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di

sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1.91

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione denominato "Allegato A".

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende

di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117,

secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla

Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della

esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato parteci-

pano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del

lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di

reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento

di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Mi-

nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di

protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre

2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni

di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli

stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente

modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza

con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e

sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche

dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'am-

ministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale

e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio

d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché

i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di

controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmen-

te" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

1.92

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui

all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.94 (Ritirato e trasformato in G/615/8/1)

MATERA, BUCALO, RUSSO, ZEDDA, TUBETTI, MENNUNI

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-*bis*. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle materie dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, del commercio con l'estero, della tutela della salute, dell'istruzione e norme generali sull'istruzione, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'ener-

gia, può essere oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4».

1.95

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge statale sono previamente definiti:

a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad

ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.100

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».

1.0.1

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.

2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio

nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.

3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri di le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.2

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì defini-

te le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.

2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.3

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità pe quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale

politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.4

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.

2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria Generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.5

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-*bis*.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, Il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.6

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.

2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socieconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.7

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. *1*-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I principi e i criteri che deve seguire il Governo nelle negoziazioni con le regioni sono fissati con legge dello Stato.

2. Ciascuna intesa deve essere assistita da una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo della stessa, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.8

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.9

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.».

1.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di

economia di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.4

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in base al comma 2 del presenta articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.5

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: «L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.».

2.6

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «all'attribuzione», *con le seguenti:* «alla richiesta di attribuzione».

2.7 (testo 3)

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, MENNUNI

Accolto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».

2.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», *inserire le seguenti:* «di singole».

2.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *inserire le seguenti:* «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti:* «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.».

2.11

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti*: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» *con le seguenti*: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» *con le seguenti:* «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei compo-

nenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti:* «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti*: «previo accordo con province, comuni e città metropolitane».

2.16

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», *con le seguenti:* «d'intesa con».

2.17

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti*: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

FREGOLENT, GELMINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.21

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» *aggiungere il seguente periodo:* «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropoli-

tana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.22

BASSO, NICITA, MANCA, ALFIERI, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.23

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.25

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», *inserire le seguenti*: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», *inserire le seguenti*: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.29 (testo 2) [id. a 2.30 (testo 2), 2.31]

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2.30 (testo 2) [id. a 2.29 (testo 2), 2.31]

MATERA, RUSSO, ZEDDA, SALLEMI, SATTA, POGLIESE, MENNUNI

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2.31 [id. a 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2)]

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», *con la seguente:* «sessanta».

2.32

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», *inserire la seguente:* «propedeutica».

2.33 (testo 2)

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

Accolto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e le relative funzioni».

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

2.34

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», *con la seguente:* «interlocuzione».

2.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.36

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» *con le parole*: «l'interlocuzione con la Regione richiedente» *e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi

dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.37

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comunque il negoziato», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies,, della presente legge»;

b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», *inserire le seguenti*: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-*bis*, 2- *ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano»;

d) al comma 5 sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», *con le seguenti*: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

e) al comma 5, dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge»;

f) al comma 8 sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'e-

lenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4

e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999,

come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'im-

posizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici

e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A.

PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'i-

struzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'at-

tività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le

province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per

la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del

suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza

nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il

registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti

e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente

Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipa-

zione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto

che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competen-

ti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più

adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento

delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire

i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

2.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, infine, dopo le parole "comunque il negoziato" sono aggiunte le seguenti: "che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2 - bis, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge".

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma,

della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'e-

nergia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e

il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come

modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della

legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché

alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia

organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni

metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della do-

manda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si rea-

lizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)
MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)
Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);
determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo

dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la

cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realiz-

zazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento

sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali.

Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla di-

fesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito

in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;

b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le atti-

vità di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica

dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe

contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali,

anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni

in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono

essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPE-

TENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le pro-

cedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del

Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere

ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile

non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.39 (testo 2) [id. a 2.40 (testo 2), 2.46 (testo 2)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».

2.40 (testo 2) [id. a 2.39 (testo 2), 2.46 (testo 2)]

FREGOLENT, GELMINI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».

2.41

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.42

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi di servizio ad essi correlati.».

2.43

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.45

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al presente comma è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.».

2.46 (testo 2) [id. a 2.39 (testo 2), 2.40 (testo 2)]

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI,

FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».

2.47

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto è contestualmente trasmesso alle Camere.»

2.48

GIORGIS, MARTELLA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-*bis*. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la

valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.49

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.50

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.51

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.52

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.53

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.54

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.».

2.55

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.».

2.56

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.».

2.57

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.».

2.58

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.».

2.59

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.».

2.60

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.».

2.61

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.62 (id. a 2.63)

SILVESTRO, OCCHIUTO, TERNULLO

Accolto

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», *con la seguente: «concernere»*

2.63 (id. a 2.62)

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», *con la seguente:* «concernere».

2.64

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, MENNUNI, GELMINI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «una o più materie o ambiti di materie», *con le seguenti*: «le materie sorrette da un concreto e specifico interesse locale».

2.65

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «materie», *inserire le seguenti:* «, nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale».

2.66

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "materie" *inserire le seguenti:* ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.67 (testo 2) [id. a 2.73 (testo 2)]

FREGOLENT, GELMINI

Accolto

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.68

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.69

PAITA, GELMINI, SBROLLINI, LOMBARDO, FREGOLENT, SCALFAROTTO, Enrico BORGHI

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis* ».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

c) al comma 5, dopo le parole «valutato il parere della Conferenza unificata» *inserire le seguenti* «e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,».

2.70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.71

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.72

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e l'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.».

2.73 (testo 2) [id. a 2.67 (testo 2)]

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, MENNUNI, BALBONI, GELMINI

Accolto

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.74

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.».

2.75

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.».

2.76

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e decisionale. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.77

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con partico-

lare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.78

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.79

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.80

BASSO, NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) al comma 5, le parole: «degli atti di indirizzo», *sono sostituiti dalle seguenti:* «delle indicazioni delle Camere».

2.81

GELMINI, LOMBARDO

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» *aggiungere le seguenti:* «nonché di una relazione della Corte dei conti sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie attese del trasferimento delle funzioni, e di una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione».

2.82

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», *inserire le seguenti:* «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», *con la seguente:* «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.84

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», *inserire le seguenti*: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge.»

Conseguentemente,
all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni

in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui li-

velli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di

riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca

e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla compe-

titività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della norma-

tiva di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e

l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversali-

tà rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipa-

zione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto

che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competen-

ti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più

adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento

delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire

i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.85

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" *con le seguenti:* "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.91

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Decaduto

Al comma 4, sostituire le parole da: «lo schema di intesa preliminare», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera, da assumere entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni parlamentari sono trasmesse al Governo e alla regione interessata, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.».

2.92

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti*: «, recepito in un disegno di legge di iniziativa governativa,»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «lo schema di intesa preliminare», *sono sostituite dalle seguenti*: «il disegno di legge di iniziativa governativa»;

c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, che si esprimono con atti di indirizzo,», *a:* «dello schema di intesa preliminare»;

d) al comma 5, sopprimere il primo periodo;

e) al comma 5, secondo periodo sostituire le parole: «Lo schema di intesa definitivo», *con le seguenti*: «L'intesa recepita nel disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalle Camere»;

f) al comma 5, sopprimere il terzo periodo;

g) al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «Con lo schema di intesa definitivo,»;

h) al comma 6, dopo le parole: «delibera un», *inserire le seguenti:* «secondo».

2.93

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *inserire le seguenti:* «e alle altre Regioni», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il ne-

goziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.94 (testo 2) [id. a 2.111 (testo 2), 2.112 (testo 2)]

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

Accolto

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

2.95

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.», *con le seguenti:* «, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.96

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultra-

regionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.98

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti:* «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.99

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presi-

dente della Giunta regionale interessata.», *con le seguenti:* «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4*», *con le seguenti:* «*sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*».

2.100

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», *inserire le seguenti:* «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *a:* «preliminare», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.102

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.103

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», *inserire le seguenti:* «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni

espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-*bis*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-*bis* predispone lo schema di intesa definitivo.».

2.105

DE PRIAMO, BALBONI, LISEI, SPINELLI, MATERA, MENNUNI

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo approvano».

Conseguentemente:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4»;

2) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso» con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione. Lo schema di intesa approvato dalle Camere in identico testo è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» con le seguenti: «per l'esame e l'approvazione».

2.106 (testo 2)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo esaminano e votano».

2.107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», *con le seguenti*: «con potere emendativo».

2.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente:* «vincolanti»;

b) Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *aggiungere le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.109

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente:* «vincolanti»;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.110

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *aggiungere la seguente*: «vincolanti».

2.111 (testo 2) [id. a 2.94 (testo 2), 2.112 (testo 2)]

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

2.112 (testo 2) [id. a 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2)]

GELMINI, FREGOLENT

Accolto

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

2.113

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Assorbito

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», *con la seguente:* «novanta».

2.114

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», *con la seguente:* «assegnazione».

2.115

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini

temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.118 (testo 2) [id. a 2.127, 2.126 (testo 2), 2.128 (testo 2)]

GELMINI

Accolto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.119

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.120

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.121

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di sessanta giorni».

2.122

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «novanta.»

2.123

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predispone», *inserire le seguenti:* «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.124

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

b) dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», *aggiugere, in fine, le seguenti:* «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-*bis*, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della presente legge».

Conseguentemente,
all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-q*uinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni

in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui li-

velli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di

riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca

e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla compe-

titività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della norma-

tiva di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e

l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversali-

tà rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipa-

zione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto

che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competen-

ti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
le partecipazioni detenibili;
il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;
adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più

adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento

delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire

i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.».

2.125

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.126 (testo 2) [id. a 2.118 (testo 2), 2.127, 2.128 (testo 2)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Accolto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.127 [id. a 2.118 (testo 2), 2.126 (testo 2), 2.128 (testo 2)]

LISEI, PIROVANO, OCCHIUTO, BORGHESE, DE PRIAMO, SPINELLI, TERNULLO, SPELGATTI

Accolto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.128 (testo 2) [id. a 2.118 (testo 2), 2.127, 2.126 (testo 2)]

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Accolto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.129

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.130

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.».

2.131

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

2.132

PARRINI, CAMUSSO, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.133

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «definitivo», *inserire le seguenti:* «, unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,».

2.134

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «locali», *inserire le seguenti:* «ai sensi del presente articolo».

2.135

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», *con la seguente:* «quarantacinque».

2.136

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «ministri», *inserire le seguenti:* «dove risulta approvato se consegue l'unanimità.».

2.137

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.138

GELMINI, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, Enrico BORGHI, SBROLLINI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 6, sostituire le parole: «*di approvazione dell'intesa, che vi è allegata*», con le seguenti: «*che recepisce l'intesa*»;*

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,*» e sostituire le parole: «*per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*», con le seguenti: «*Il Consiglio dei ministri, pre-

via deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», *con le seguenti:* «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», *inserire le seguenti:* «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.143

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.144

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.145

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.150

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché

le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.».

2.151

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

2.154

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto re-

golatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.».

Art. 3

3.1

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

BALBONI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento, dell'entità e del riparto del fondo perequativo tra le regioni, in attuazione dell'art. 116, 3° comma, Cost., e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e

le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del fondo perequativo tra le Regioni ordinarie, in maniera da consentire la perequazione per quelle Regioni, incapaci a sostenere con il proprio gettito fiscale l'erogazione dei LEP di propria competenza;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) tener conto della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in collaborazione con le regioni, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

d) il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di avanzamento del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e presenta un rendiconto sul finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare tale trasferimento, affinché ciascuna regione trattenga il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secon-

do comma, lettera m), della Costituzione e riversi eventuali avanzi di amministrazione nel fondo perequativo di cui alla lettera a) del presente comma.».

3.4

MELONI, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti:* «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,».

3.5 (testo 2)/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, anteporre al comma 1 il seguente:*

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.5 (testo 2)/3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.5 (testo 2)/4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 1, dopo le parole:* «devono essere garantiti» *inserire le seguenti parole:* «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole*: «(di seguito LEP)» *aggiungere le seguenti:* «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli»;

b) *al comma 1, sostituire le parole da:* «il Governo è delegato ad adottare» *alle parole:* «legge 30 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.»;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* «I decreti di cui al presente articolo definiscono» *con le seguenti*: «La legge di cui al presente articolo definisce».

3.5 (testo 2)/6

MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *comma 1, dopo le parole:* «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «il Governo è delegato ad adottare» *fino a:* «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» *con le seguenti:* «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole:* «I decreti di cui al presente articolo definiscono» *con le seguenti:* «La legge di cui al presente articolo definisce».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «il Governo è delegato ad adottare» *fino a:* «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29

dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole:* «I decreti di cui al presente articolo definiscono» *con le seguenti:* «La legge di cui al presente articolo definisce».

3.5 (testo 2)/9

MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *comma 1, sostituire le parole:* «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *al comma 1, sostituire le parole:* «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti*: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;

6) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10*.

3.5 (testo 2)/11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* «finanziari» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

MAIORINO, CATALDI

Accolto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 2, sostituire le parole:* «trenta» *con* «quarantacinque» *e* «dieci» *con* «venti».

3.5 (testo 2)/20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* «di cui alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24
GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25
MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26
MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo 2)/28
MAIORINO, CATALDI

Precluso

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 3, sostituire le parole:* «con legge» *con le seguenti:* «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 3, dopo le parole:* «su tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti*: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/31

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.5 (testo 2)/32

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

TURCO, MAIORINO, CATALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

TURCO, MAIORINO, CATALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.5 (testo 2)/36

MAIORINO, CATALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragione-

ria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37
MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 6, sostituire la parola:* «annuale» *con la seguente:* «semestrale».

3.5 (testo 2)/38
GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39
GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni

regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «venti giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

MAIORINO, CATALDI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «trenta» *e la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, secondo periodo, dopo le parole*: «per il relativo parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

MAIORINO, CATALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sopprimere i commi 9 e 10.*

3.5 (testo 2)/52

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sopprimere il comma 9.*

3.5 (testo 2)/53

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/54

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a)*.».

3.5 (testo 2)/55

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 11, sostituire le parole:* «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le seguenti:* «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

TURCO, MAIORINO, CATALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le

regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-*quinquies*.

11-*quinquies*. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)/1000

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: «I LEP sono aggiornati periodicamente» *con le seguenti:* «I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

3.5 (testo 2)

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, MENNUNI, GELMINI, SPINELLI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, MENNUNI, GELMINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge delle Camere possono altresì essere indicate le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.».

3.5 (testo2)/27

OCCHIUTO, GELMINI, LISEI, BORGHESE, PIROVANO

Accolto

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.».

3.8

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'arti-

colo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.9

ALOISIO, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti», *inserire le seguenti* : «e finanziati».

3.10

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «dallo Stato o dalle Regioni e dagli enti locali interessati»;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Citta` metropolitane e Regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.11

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «fabbisogni standard sono» *inserire la seguente*: «previamente»;

b) *al comma 1, sostituire le parole*: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» *con le seguenti*: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni *standard* sono» *inserire la seguente*: «previamente».

3.14

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» *fino alle seguenti*: «o negli ambiti di materie indicati».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legge di cui al comma 1 definisce altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.15

GIORGIS, PARRINI, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «sono approvati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente,

a) *sopprimere il comma 2*;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.16

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti», *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati».

3.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» *a:* «indicati con legge» *con le seguenti:* «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente
a) *sopprimere il comma 2 ;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.18

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sono approvati con legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione».

3.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «sono approvati con legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».

3.20

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinati» *inserire le seguenti*: «, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni,».

3.21

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.22

GIORGIS, PARRINI, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA,

FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti *fino alla fine del comma con le seguenti:* «con legge o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.23

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.» *con le seguenti*: «con legge.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.24

LOMBARDO, FREGOLENT

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.25

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» *con le seguenti*: «con una legge ordinaria,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le parole: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.27

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» *con le seguenti*: «con legge».

3.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «indicati con legge» *aggiungere le seguenti*: «e con la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;

c) sopprimere il comma 3.

3.29

MELONI, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.30

GELMINI, LOMBARDO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta della Cabina di regia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, lettera *c*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più decreti legislativi, attraverso cui sono individuati, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 794, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) chiara distinzione fra le materie che implicano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materia che non li implicano; 2) valorizzazione dei principi di garanzia dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, della promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona. Lo schema di decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo» *inserire le seguenti:* «l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni nonché dopo».

3.31

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 *bis*) Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli

enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento».

3.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1 *bis*) Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.34

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.35

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, ».

3.36

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni,».

3.37

MELONI, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle Commissioni parlamentari competenti e del parere anch'esso vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.38

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante» *e, al terzo periodo, sostituire le parole:* «del parere» *con le seguenti:* «in conformità a quanto previsto dal parere».

3.39

GIORGIS, MARTELLA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».

3.40

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, Enrico BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Precluso

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*Il parere» *inserire le seguenti :«*è vincolante ed» *e, al terzo periodo, sostituire le parole:* «e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di quest'ultime» *con le seguenti: «*e recepito il parere delle Camere».

3.41

BORGHESE, LISEI, PIROVANO, OCCHIUTO, SPELGATTI, TERNULLO, DE PRIAMO, SPINELLI

Precluso

Al comma 2, nel secondo e terzo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», *con la seguente*: «sessanta».

3.42

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, periodi secondo e terzo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.43

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime,».

3.44

PIROVANO, OCCHIUTO, BORGHESE, LISEI, SPELGATTI, TERNULLO, DE PRIAMO, SPINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I costi e fabbisogni standard determinati ai sensi del comma 1 sono aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2-*ter*. I decreti di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

2-*quater*. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 2-*ter*, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto

salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2-*quinquies*. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.».

3.45

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

3.46

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a*).».

3.47

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le parole*: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.48

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.49

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.50

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* La determinazione finale dei Lep, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei Lep stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.51

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.100

I RELATORI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

3.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(*Delega sull'individuazione dei LEP in materia di Istruzione*)

1. Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le

stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»,

Art. 4

4.1

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

4.3

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO, Enrico BORGHI

Decaduto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire le parole: «*può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» *con le seguenti:* «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» *con le seguenti: «*è effettuato con la legge che recepisce l'intesa».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» *con le seguenti:* «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge, e»;

b) al comma 2, sostituire le parole. «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese», *con le seguenti:* «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge,».

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n.

18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario

a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la

formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello inter-

nazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui merca-

ti esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la

politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'arti-colo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministra-zione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competen-

za ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali

piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità

per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del

Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgi-

mento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17

agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli ac-

cessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in

materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e

della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in

materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le

opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigiona-mento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle opera-zioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programma-zione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

(ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valuta-zione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi

s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnolo-

gica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicura-zione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordina-

mento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto

comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge

24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI
Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizza-zione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circola-zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di dire-zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al

di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di

grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte

del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garan-

tendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo

svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di

controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmen-

te" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

4.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e l'attuazione».

4.7

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», *inserire le seguenti:* «e finanziamento».

4.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» *inserire le seguenti:* «ed effettiva realizzazione».

4.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «standard» *aggiungere le seguenti*: «e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio»;

b) sopprimere il comma 2.

4.10

VALENTE, CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.12

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.13

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al loro corrispondente trasferimento».

4.14 (testo 2)

DE PRIAMO, LISEI, BALBONI, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al primo periodo, dopo le parole: «*fabbisogni *standard», aggiungere le seguenti: «*nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni».

4.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

4.16

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.

2-*bis*. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.».

4.17

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» *inserire le seguenti:* «a partire da centottanta giorni».

4.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. *c)*, della legge n. 197 del 2022».

4.19

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la parola: «legge» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.20

MUSOLINO, DURNWALDER, SCALFAROTTO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso, il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.21

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.22

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

BASSO, NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO, SCALFAROTTO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, CRISANTI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.25

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.26

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.».

4.27

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale».

4.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

Art. 5

5.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

5.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

5.3

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Al funzionamento della commissione di cui al precedente periodo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

5.4

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.».

5.6 (testo 2) [id. a 5.7 (testo 2)]

GELMINI

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le risorse» *fino a:* «sono determinate da» *con le seguenti:* «L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di».

5.7 (testo 2) [id. a 5.6 (testo 2)]

PIROVANO, LISEI, OCCHIUTO, BORGHESE, SPELGATTI, DE PRIAMO, SPINELLI, TERNULLO

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le risorse» *fino a:* «sono determinate da» *con le seguenti:* «L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di».

5.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata

con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.9

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da. «una Commissione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «da una Commissione paritetica» *a:* «i corrispondenti rappresentati regionali» *con le seguenti:* «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione paritetica» *a:* «i corrispondenti rappresentanti regionali» *con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.12

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Commissione paritetica Stato-Regione» *con le seguenti:* «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «da una legge ordinaria approvata dal Parlamento»;

b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 2.

5.14

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» *con le seguenti:* «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali».

5.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.16

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.».

5.17

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» *con le seguenti:* «per ciascuna Regione».

5.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti»;

b) sopprimere il comma 2.

5.19

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.20 (id. a 5.21, 5.22, 5.23)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.21 (id. a 5.20, 5.22, 5.23)

MUSOLINO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI.»

5.22 (id. a 5.20, 5.21, 5.23)

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.23 (id. a 5.20, 5.21, 5.22)

RONZULLI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI.».

5.24

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) a*l comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.25

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dal-

l'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.27

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.»

5.28

OCCHIUTO, LISEI, BORGHESE, PIROVANO, TERNULLO, SPELGATTI, DE PRIAMO, SPINELLI

Accolto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione

paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.29

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.31

FURLAN, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione è integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile limitatamente alle parole:"Conseguentemente sopprimere il comma 2", respinto per la parte restante

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.33

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile limitatamente alle parole:"Conseguentemente sopprimere il comma 2", respinto per la parte restante

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.34

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.35

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.36

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.37

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

5.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della Regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della Regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla Regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della Regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della Regione.».

5.39

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.41

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI,

FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale» *inserire le seguenti:* «e tributi propri».

5.42

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «nonché» *con le seguenti:* «nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione e»

5.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

5.45

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Lo Stato ridetermina annualmente le aliquote di compartecipazione, in modo da garantire il finanziamento integrale del fabbisogno *standard* nazionale e il riparto di questo tra tutte le Regioni, incluse quelle cui siano state concesse ulteriori condizioni di autonomia ai sensi della presente legge.».

5.46

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi *una tantum*, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della Regione interessata.».

5.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai componenti delle Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

5.101

I RELATORI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre che di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, laddove prevedono, rispettivamente, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico».

Art. 6

6.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.3

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera a), respinto per la parte restante

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:*

«01. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. *p)* della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;

b) *sostituire le parole:* «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite, in attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione».

6.4 (testo 2) [id. a 6.5 (testo 2), 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2)]
MUSOLINO, GELMINI

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.5 (testo 2) [id. a 6.4 (testo 2), 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.6
DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.7 (testo 2) [id. a 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.8 (testo 2)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.8 (testo 2) [id. a 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.7 (testo 2)]

RONZULLI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.9

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.10

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Assorbito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.11

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a Comuni, Province e città metropolitane della medesima Regione».

6.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Assorbito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.13

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla Regione» *e le parole:* «dalla medesima Regione».

6.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Assorbito

Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Regione» *e le parole:* «dalla medesima Regione».

6.15

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Assorbito

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» *con le seguenti:* «sono di regola».

6.16

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite».

6.17

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» *con le seguenti:* «nel rispetto del principi di leale collaborazione, sussidierietà, differenziazione, adeguatezza».

6.18

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avviene con legge regionale, adottata previa intesa con gli enti locali interessati.».

6.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione».

6.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finanziarie» *aggiungere le seguenti*: «fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

.

6.21

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MARTELLA, MELONI, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.».

6.22

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

6.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede

preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

Art. 7

7.1

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.3

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione» *con le seguenti:* «il disegno di legge»;

b) *al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo*;

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, sostituire le parole:* «Ciascuna intesa» *con le seguenti:* «La legge»;

e) *sopprimere il comma 5;*

f) *al comma 6, sopprimere le parole:* «di approvazione di intese».

7.5

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinque».

7.6 (testo 2)

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », *inserire le seguenti*: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».

7.7

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «interessata» *inserire le seguenti:* «o su deliberazione delle Camere».

7.8

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» *inserire le seguenti:* «sospesa o».

7.9 [id. a 7.10 (testo 2)]

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

7.10 (testo 2) (id. a 7.9)

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, Enrico BORGHI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

7.11

RONZULLI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN

Accolto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i casi», *inserire le seguenti:* «, i tempi».

7.12

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» *inserire le seguenti:* «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.13

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Lo Stato assicura la verifica costante dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.».

7.14

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.».

7.15 (testo 2) [id. a 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2), 7.34 (testo 2)]
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.16
MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ferme restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n.131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.».

7.17 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2), 7.34 (testo 2)]
GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispo-

ne la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.18

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.».

7.19 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.25 (testo 2), 7.34 (testo 2)]

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.21

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola:* «uguale»;

b) *dopo la parola:* «periodo», *inserire le seguenti:* «non superiore al primo».

7.24

MENNUNI, LISEI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti*: «sei mesi».

7.25 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.34 (testo 2)]

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.26 (testo 2) [id. a 7.27 (testo 2), 7.29 (testo 2)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Accolto

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere effica-

cia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.27 (testo 2) [id. a 7.26 (testo 2), 7.29 (testo 2)]

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Accolto

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.28

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.».

7.29 (testo 2) [id. a 7.26 (testo 2), 7.27 (testo 2)]

MELONI, GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina un Comitato di Monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.

Agli oneri di tale Comitato provvede ciascuna Regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.».

7.31 (testo 2)

OCCHIUTO, PIROVANO, BORGHESE, LISEI, SPELGATTI, TERNULLO, SPINELLI, DE PRIAMO

Accolto

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento del-

le medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.».

7.32

MUSOLINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.33

VALENTE, CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio

è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.34 (testo 2) [id. a 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2)]
MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.35
GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.36

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art. 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.37

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle part sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis.* Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art.120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» *con le seguenti:* «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.41

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con la seguente:* «dispongono»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa rela-

tiva allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.».

7.42

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con le seguenti*: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,».

7.43

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «possono»;

b) sostituire la parola: «disporre» *con la seguente:* «dispongono».

7.44

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

ALOISIO, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

CATALDI, MAIORINO, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.50

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comma 1», *inserire le seguenti:* «, avvalendosi della Corte dei Conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le verifiche di cui al presente articolo sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali,

secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.».

7.51

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. La Conferenza unificata, entro trenta giorni, esprime parere sull'informativa. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica trasmette al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, da adottarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.52

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «bilancio», *inserire le seguenti:* «, nonché delle relative coperture finanziarie».

7.53

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», *inserire le seguenti*: «alle Camere e»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle due Camere e a seguito della valutazione annuale della Commissione paritetica di cui al comma 5, il Parlamento avvia azioni di monitoraggio sull'andamento di una o più intese, all'esito delle quali può adottare un nuovo atto di indirizzo, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, al fine di stimolare il potere del Governo a richiedere la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, dell'intesa.».

7.54

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», *inserire le seguenti:* «al Parlamento e».

7.55

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Assorbito

Al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», *inserire le seguenti:* «al Parlamento e».

7.56

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Assorbito

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce» *inserire le seguenti*: «al Parlamento e».

7.57

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Assorbito

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» *inserire le seguenti*: «e alle Camere».

7.58

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» *inserire le seguenti*: «e alla Commissione bicamerale per le questioni regionali».

7.59

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» *inserire le seguenti*: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio».

7.60

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'informativa di cui al periodo precedente è trasmessa altresì alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che, entro sessanta giorni, esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento previsto dall'articolo 2.».

7.61

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le determinazioni della commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.62

CATALDI, MAIORINO, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

7.63 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

7.64 (testo 2)

GELMINI, DE PRIAMO, PIROVANO, OCCHIUTO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. *7*-bis

1. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e ai principi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.»

7.65

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

7.66

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.67

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché le ulteriori disposizioni».

7.68

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.».

7.69

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monito-

rare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Art. 8

8.1

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

8.3

MUSOLINO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

2. Le intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non possono pregiudicare, in ogni caso, l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.».

8.4

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(*Fondo perequativo*)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.»;

b) *al comma 2 sostituire la parola:* «standard» *con le seguenti parole:* «uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio»;

8.6

PARRINI, CAMUSSO, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.7

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.9

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «pubblica» *inserire le seguenti:* «né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle camere ai fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale».

8.10

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.».

8.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.».

8.12 (testo 2)

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».

8.13

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.

4. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti princìpi:

a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

5. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

a) per le funzioni LEP, i fabbisogni *standard* sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti *standard* nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

6. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della Regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).».

8.14

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché» *con le seguenti:* «È garantito».

8.15

OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».

8.16

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.17

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.18 (testo 2)

BORGHESE, OCCHIUTO, LISEI, PIROVANO, SPELGATTI, DE PRIAMO, SPINELLI, TERNULLO

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea.».

8.0.1

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Fondo perequativo*)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.0.2

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Fondo perequativo*)

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

Art. 9

9.1

MUSOLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.3

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.4

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

9.5

MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera *m)*, e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.7

GELMINI, LOMBARDO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non con-

cludono le intese, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuovendo l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

1-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) adeguamento della disciplina del fondo perequativo, anche alla luce della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.

1-*ter*. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.».

9.8

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

9.9 (testo 3)

RUSSO, ZEDDA, LISEI, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MENNUNI, DE PRIAMO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole*: «Ai fini della promozione» *con le seguenti*: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;

b) *alla lettera* a), *dopo le parole*: «squilibri economici e sociali» *inserire le seguenti*: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;

c) *alla lettera* c), *dopo le parole*: «conto capitale», *inserire le seguenti*: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;

d) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente*:

«c-*bis*) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica».

9.10

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della promozione» *fino a:* «anche attraverso:» *con le seguenti:* «Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui agli articoli 3 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:».

9.11

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,» *con le seguenti:* «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità e per promuovere le ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,».

9.12

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà sociale» *inserire le seguenti*: »dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.».

9.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese»;

b) *dopo le parole*: «Costituzione, promuove» *inserire le seguenti:* «con legge dello Stato»;

c) *dopo le parole:* «l'esercizio effettivo» *inserire le seguenti:* «e uniforme».

9.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese».

9.16

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione».

9.17

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

9.18

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, dopo le parole. «della Costituzione», *inserire le seguenti:* «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» *e, dopo le parole:* «risorse allo scopo destinabili», *inserire le seguenti:* «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale».

9.19

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» *inserire le seguenti:* «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» *e, dopo le parole:* «risorse allo scopo destinabili», *inserire le seguenti:* «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare».

9.20

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» *con le parole*: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» *e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

9.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «previa ricognizione delle risorse», *aggiungere le parole:* «aggiuntive».

9.22

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;».

9.23

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della Costituzione», *inserire le seguenti*: «e alla partecipazione delle Regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.».

9.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «un utilizzo più razionale,» *inserire la seguente*: «equo,».

9.25

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) l'individuazione di forme perequative fra Stato e Regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché in investimenti specifici in istruzione e formazione nelle Regioni meno sviluppate.».

9.26

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a

sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.».

9.27

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le Regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.».

9.28

ALOISIO, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-*bis*) la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.».

9.29

FREGOLENT, GELMINI

Decaduto

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e i competenti organi parlamentari».

9.30 (testo 2) (id. a 9.31)

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Accolto

Al comma 2, dopo la parola: «informa», *inserire le seguenti*: «le Camere e».

9.31 [id. a 9.30 (testo 2)]

LISEI, PIROVANO, OCCHIUTO, BORGHESE, SPINELLI, SPELGATTI, TERNULLO, DE PRIAMO

Accolto

Al comma 2, dopo la parola: «informa», *inserire le seguenti*: «le Camere e».

9.32

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.33

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

9.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.35 [già em. 3.3 (testo 2)] (testo 2)

BALBONI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

Accolto

All'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).».

Art. 10

10.1

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.4

FREGOLENT, GIORGIS

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.5

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.8

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.».

10.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.».

10.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.».

10.11

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.».

10.12 (testo 2)

RUSSO, ZEDDA, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

10.13

NICITA, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA,

MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.».

10.14

NICITA, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intese preliminari da approvare nell'anno di riferimento.».

10.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.16

PATTON

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure legislative previste dagli statuti medesimi. Contestualmente al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, le predette norme definiscono, ove necessario, anche l'adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono escluse, anche con riferimento agli eventuali sistemi territoriali integrati, dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard correlati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

10.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica comples-

siva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

10.18

DURNWALDER

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome, possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

10.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

10.20

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite segnalino che i servizi civili e sociali scendano sotto ai livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tu-

tela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali.».

COORD. 1
I RELATORI

Accolto

All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: «nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica» *con le seguenti:* «nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica».

Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine*.

All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: «Determinazione dei LEP» *premettere le seguenti:* «Delega al Governo per la» *e dopo le parole:* «Determinazione dei LEP ai fini» *inserire le seguenti:* «dell'attuazione».

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: «interessati» *con la seguente:* «competenti».

All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: «*Dopo l'articolo, inserire il seguente:* "Art. 7-*bis* 1.» *con le seguenti*: «All'articolo 7-*bis*, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3.».

1.2.4. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
12 gennaio 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615, 62 e 273-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

1.4

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti:* «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.200 (già 1.6)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: "nel rispetto", *inserire la seguente:* "preminente".

1.201

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire la parola: "discriminazioni" *con la seguente:* "disuguaglianze".

1.16

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" *inserire le seguenti:* "degli enti locali territoriali".

1.202 (già 1.20)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: "favorire" *inserire le seguenti:* "la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,".

1.203 (già 1.21)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: "favorire" *inserire le seguenti:* "la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,".

1.26

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,».

1.28

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» *inserire la seguente:* «temporanea».

1.204 (già 1.32)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: "Regione" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche".

1.33

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, garantendo *standard* obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.42

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «specifiche funzioni».

1.41

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «funzioni tassativamente indicate e».

1.43

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,».

1.47

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle professioni,».

1.48

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela della salute,».

1.49

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dei porti e aeroporti civili,».

1.50

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,».

1.51

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,».

1.52

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del credito a carattere regionale,».

1.53

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,».

1.54

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,».

1.55

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO, BOCCIA

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

BOCCIA, D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, CRISANTI, MARTELLA, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.205

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: "diritti civili e sociali" *sono aggiunte le parole:* ", ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane,".

1.206 (già 1.58)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: "equamente" *con le seguenti*: "in modo uniforme";

b) *le parole*: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *sono sostituite dalle seguenti*: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.207

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire la parola: "equamente", *ovunque ricorra, con le seguenti:* "a tutte le persone".

1.60

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" *inserire le seguenti:* "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,".

1.61

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, sostituire le parole da: "subordinatamente alla determinazione," *fino a*: "princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione." *con le seguenti*: "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.66

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva attuazione».

1.69

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

1.208 (già 1.71)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, alle parole: "ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m)*" premettere le seguenti:* "ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta` metropolitane,".

1.209

MELONI, NICITA, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

*Al comma 2, dopo le parole: "*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)," inserire le seguenti:* ", tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,".

1.210 (già 1.72)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione» *inserire le seguenti*: «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.211 (già 1.73)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione» *inserire le seguenti*: «e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.75

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.76

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» *con le seguenti*: «essenziale e imprescindibile».

1.80

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria».

1.82

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti di-

sparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiore risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.88

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.92

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavo-

ro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.95

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge statale sono previamente definiti:

a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.100

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».

ORDINE DEL GIORNO

G1.200

DE PRIAMO, BALBONI, LISEI, SPINELLI, MIELI, SCURRIA, MENNUNI, PELLEGRINO, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

considerato che:

l'art. 114 della Costituzione sancisce che Roma è la capitale della Repubblica;

la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;

valutato che:

in forza del richiamato intervento legislativo sono state devolute talune competenze amministrative a Roma capitale e sono stati adottati decreti legislativi in materia di ordinamento di Roma Capitale;

è essenziale promuovere la realizzazione dello status di Roma al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;

in tale contesto, è prioritario riprendere con decisione le iniziative legislative al fine di consentire a Roma Capitale di fornire ai propri cittadini servizi sempre più efficienti, al pari delle altre metropoli e capitali europee;

ritenuto inoltre che:

Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;

tale città, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal disegno di legge di esame ed in relazione alle riforme volte alla riorganizzazione dei poteri dello Stato, ad adottare interventi normativi per il riconoscimento della centralità di Roma Capitale, con il conferimento di poteri e di risorse speciali, al fine di rafforzarne le prerogative e promuoverne il ruolo, al pari delle altre principali capitali europee.

EMENDAMENTI

1.0.8

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

2.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», *inserire le seguenti:* «di singole».

2.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *inserire le seguenti:* «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti:* «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.».

2.11

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti*: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» *con le seguenti*: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» *con le seguenti:* «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti:* «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti*: «previo accordo con province, comuni e città metropolitane».

2.16

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», *con le seguenti:* «d'intesa con».

2.17

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti*: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

FREGOLENT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.23

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.21

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» *aggiungere il seguente periodo:* «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.25

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie

locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», *inserire le seguenti*: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», *inserire le seguenti*: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.32

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», *inserire la seguente:* «propedeutica».

2.34

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», *con la seguente:* «interlocuzione».

2.200 (già 2.45)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.".

2.36

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» *con le parole*: «l'interlocuzione con la Regione richiedente» *e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.201 (già 2.41)

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il negoziato» *inserire le seguenti*: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione**,**».

2.202

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni" *e le parole:* "singola materia o ambito di materia" *con le seguenti:* "funzione o più funzioni".

2.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.41

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.43

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.48

GIORGIS, MARTELLA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-*bis*. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la

valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.203 (già 2.60)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.".

2.204 (già 2.49)

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.205 (già 2.51)

PARRINI, BOCCIA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.209

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.207 (già 2.53)

PARRINI, BOCCIA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA,

FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.206 (già 2.52)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.208 (già 2.61)

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA,

RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.210 (già 2.65)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti di materie" *inserire le seguenti:* ", nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale".

2.211 (già 2.66)

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti di materie" *inserire le seguenti:* ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.220 (già 2.68)

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.213 (già 2.55)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento".

2.214 (già 2.56)

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello stato.".

2.215 (già 2.57)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.".

2.216 (già 2.58)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.".

2.217 (già 2.59)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.".

2.212 (già 2.54)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.".

2.218 (già 2.74)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.".

2.219 (già 2.75)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.".

2.221

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia," *con le seguenti*: ", previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere,".

2.222

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis* *»*.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

*c) al comma 5, dopo le parole: «*valutato il parere della Conferenza unificata*» inserire le seguenti: «*e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,*»*.*

2.69

PAITA, SBROLLINI, FREGOLENT, SCALFAROTTO, Enrico BORGHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis »*.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

*c) al comma 5, dopo le parole «*valutato il parere della Conferenza unificata*» inserire le seguenti «*e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,*»*.*

2.70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.71

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.77

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.79

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.78

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.82

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», *inserire le seguenti:* «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», *con la seguente:* «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.85

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" *con le seguenti:* "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.93

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *inserire le seguenti:* «e alle altre Regioni», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.96

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.98

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti:* «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.223 (già 2.99)

MARTELLA, BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della giunta regionale interessata.», *con le seguenti:* «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4,», *con le seguenti:* «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.».

2.100

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», *inserire le seguenti:* «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole da: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *fino a:* «preliminare», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.102

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.103

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», *inserire le seguenti:* «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-*bis*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-*bis* predispone lo schema di intesa definitivo.».

2.106 (testo 2)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo esaminano e votano».

2.107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», *con le seguenti*: «con potere emendativo».

2.224 (già 2.108)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4, dopo le parole*: "atti di indirizzo", *inserire la seguente:* "vincolanti";

b) *Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: "e comunque una volta decorso il termine di 90 giorni";

c) *Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da*: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso" *fino a*: "Consiglio dei Ministri" *con le seguenti:* "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri."

2.225 (già 2.109)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "atti di indirizzo", *inserire la seguente:* "vincolanti";

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "e comunque non una volta decorso il termine di novanta giorni";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "trasmesso", *inserire le seguenti:* "alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei com-

petenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo".

2.110

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente*: «vincolanti».

2.226

Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Al comma 4, sostituire le parole: «*novanta giorni*» con le seguenti: «*centottanta giorni»

2.114

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», *con la seguente:* «assegnazione».

2.115

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.120

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.228 (già 2.121)

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.».

2.227

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "centoventi".

2.123

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predispone», *inserire le seguenti:* «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.229 (già 2.125)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, sostituire le parole da: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.» *fino a:* «alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.230

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: "relazione" *con la seguente:* "comunicazione" *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "seguita dal voto su apposita risoluzione."

2.231 (già 2.130)

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.".

2.232 (già 2.129)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.233 (già 2.131)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso" *fino a*: "Consiglio dei Ministri" *con le seguenti*: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri."

2.234 (già 2.133)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "definitivo" *inserire le seguenti:* ", unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,".

2.235 (già 2.132)

PARRINI, BOCCIA, CAMUSSO, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.».

2.236 (già 2.134)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "locali" *inserire le seguenti:* "ai sensi del presente articolo".

2.237 (già 2.136)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: "ministri" *inserire le seguenti:* "dove risulta approvato se consegue l'unanimità.".

2.138

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, Enrico BORGHI, SBROLLINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 6, sostituire le parole: «*di approvazione dell'intesa, che vi è allegata*», con le seguenti: «*che recepisce l'intesa*»;*

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,*» e sostituire le parole: «*per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*», con le seguenti: «*Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», *con le seguenti:* «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», *inserire le seguenti:* «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.145

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, for-

mulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.151

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

ORDINE DEL GIORNO

G2.200 (già G/615/2/1)
Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premesso che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rap-

presenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere l'articolo.

3.200

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali."

3.6

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.201 [già 3.5 (testo 2)/2)]

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la

piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.202 [già 3.5 (testo 2)/3)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.203 [già 3.5 (testo 2)/4)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "devono essere garantiti" *inserire le seguenti*: "in modo uniforme".

3.204 [già 3.5 (testo 2)/5)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «(LEP)» *aggiungere le seguenti*: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli";

b) *al comma 1, sostituire le parole da*: "il Governo è delegato ad adottare" *alle parole*: "legge 30 dicembre 2022, n. 197" *con le seguenti*: "il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Con-

ferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente*: «2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»

d) *al comma 4 sostituire le parole*: "I decreti di cui al presente articolo definiscono" *con le seguenti*: "La legge di cui al presente articolo definisce".

3.205 [già 3.5 (testo 2)/6)]

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.206 [già 3.5 (testo 2)/8)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "il Governo è delegato ad adottare" a: "di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n.197" con le parole: "tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento";

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 4 sostituire le parole: "i decreti legislativi di cui al presente articolo definiscono" con le seguenti: "La legge di cui al presente articolo definisce".

3.207 [già 3.5 (testo 2)/7)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da*: "il Governo è delegato ad adottare" *a:* "di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197" *con le parole:* "è approvata una legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale";

b) *sopprimere il comma 2*;

c) *al comma 4 sostituire le parole*: "i decreti legislativi di cui al presente articolo definiscono" *con le seguenti*: "La legge di cui al presente articolo definisce".

Conseguentemente

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.208

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti*: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'am-

bito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;

6) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»

3.209

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.».

3.210

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.211 [già 3.5 (testo 2)/13)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «del parere» *sono sostituite dalle seguenti*: «dell'intesa».

3.212 [già 3.5 (testo 2)/12)]

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.213 [già 3.5 (testo 2)/14)]

PARRINI, BOCCIA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.214 [già 3.5 (testo 2)/15)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.215 [già 3.5 (testo 2)/16)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «finanziari» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.216 [già 3.5 (testo 2)/17)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.217 [già 3.5 (testo 2)/18)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

3.218

Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.219 [già 3.5 (testo 2)/20)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.220 [già 3.5 (testo 2)/21)]

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, MARTELLA, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «con parere vincolante».

3.221 [già 3.5 (testo 2)/22)]

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» *con le seguenti*: «di cui al presente articolo».

3.222 [già 3.5 (testo 2)/23)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.223 [già 3.5 (testo 2)/24)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.224 [già 3.5 (testo 2)/25)]

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.225 [già 3.5 (testo 2)/26)]
MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.226
Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, sostituire le parole da: «nelle materie o negli ambiti di materie» *fino alla fine del comma, con le seguenti* «prima della presentazione del disegno di legge che contiene l'intesa, in maniera chiara ed esaustiva, tale da consentirne la diretta applicazione».

3.227
I RELATORI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.228 [già 3.5 (testo 2)/30)]
MAIORINO, CATALDI, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno

svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.229 [già 3.5 (testo 2)/35)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.230 [già 3.5 (testo 2)/37)]

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 6, sostituire la parola: «annuale» *con la seguente:* «semestrale».

3.231 [già 3.5 (testo 2)/38)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.232

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti "con i decreti legislativi adottati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1."

3.233 [già 3.5 (testo 2)/39)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.234 [già 3.5 (testo 2)/41)]

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «venti» *con la seguente:* «trenta» *e la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.235 [già 3.5 (testo 2)/40)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «venti» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.236 [già 3.5 (testo 2)/42)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

3.237 [già 3.5 (testo 2)/43)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.238 [già 3.5 (testo 2)/44)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI,

RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.239 [già 3.5 (testo 2)/45)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

3.240 [già 3.5 (testo 2)/46)]

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.241 [già 3.5 (testo 2)/48)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI,

RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.242 [già 3.5 (testo 2)/50)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.243

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere i commi 9 e 10.

3.244

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 9, sostituire le parole "continua ad applicarsi" con le seguenti "non trova applicazione".

3.245

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve essere conforme a quanto previsto dai decreti legislativi di cui al presente articolo."

3.246

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI

Al comma 11, sopprimere le parole da: «subordinatamente alla corrispondente» *fino alla fine del comma*.

3.247 [già 3.5 (testo 2)/55)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le seguenti:* «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.248

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.200 (già G/615/7/1)

DE CRISTOFARO, MALPEZZI, Barbara FLORIDIA, SBROLLINI, CUCCHI, D'ELIA, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che,

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli

alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che,

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

ritenuto che,

il dibattito deve curvarsi non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;

impegna il Governo

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e l'attuazione».

4.7

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», *inserire le seguenti:* «e finanziamento».

4.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» *inserire le seguenti:* «ed effettiva realizzazione».

4.200 (già 4.9)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola*: "standard" *aggiungere le seguenti*: "e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio";

b) *al comma 1, sopprimere le parole da*: "nei limiti" *fino alla fine del periodo.*

c) *sopprimere il comma 2.*

4.201

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio."

4.202 (già 4.11)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio" *con le seguenti parole*: ", e dopo lo stanziamento delle relative risorse".

4.12

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.203

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni» *con le seguenti:*«. In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni.».

4.17

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» *inserire le seguenti:* «a partire da centottanta giorni».

4.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. *c)*, della legge n. 197 del 2022».

4.22

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI,

FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

BASSO, NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC,

ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO, SCALFAROTTO, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, CRISANTI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.27

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale».

Art. 5

5.4

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.».

5.200

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti "su proposta delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e".

5.9

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.17

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» *con le seguenti:* «per ciascuna Regione».

5.201 (già 5.16)

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'Associazione nazionale dei comuni italiani" *inserire le seguenti:* ", un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ufficio parlamentare di bilancio, un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. ".

5.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.202 (già 5.31)

FURLAN, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA,

MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «sente i» *con le seguenti:* «è integrata con».

5.34

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.203 (già 5.33)

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.».

5.205

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

5.35

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.204

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «*Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti*»*.

5.29

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.36

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.206

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1*-bis. *In* coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, con la legge di bilancio per il triennio 2025-2027 si istituisce un fondo di perequazione con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed

eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025.»

5.39

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 2.

5.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

5.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200
GARAVAGLIA

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 615, recante *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*,

premesso che:

a partire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione il ruolo delle Regioni è notevolmente accresciuto, valorizzando il principio autonomista dell'articolo 5 della Costituzione;

il rafforzamento del ruolo delle Regioni, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Nazione, ha favorito le migliori scelte differenziate in risposta alle specificità territoriali;

i principi di autonomia e di differenziazione richiedono necessariamente azioni coordinate, collegate e integrate;

i progetti di riforma istituzionale, a partire dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione intendono ulteriormente valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell'ottica dell'unità e indivisibilità della Repubblica;

in attuazione del principio di leale collaborazione, il sistema delle Conferenze ha garantito la concertazione tra i diversi livelli istituzionali e ha assicurato il raccordo tra centro e periferia del Paese;

al fine di rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di comune interesse e di conferire piena espressione istituzionale alla Conferenza delle Regioni, riconoscendone il ruolo fondamentale per l'interlocuzione con il Governo, con il Parlamento e con le istituzioni comunitarie i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 6 dicembre 2022, hanno sottoscritto l'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, istituzionalizzando la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

considerato che:

l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, hanno reso del tutto superata una ripartizione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;

la nuova stagione di riforme istituzionali richiede che l'esercizio delle competenze sia informato a logiche di intensa complementarità fra centro e periferia;

occorre assicurare centralità al sistema delle Conferenze, quali sedi della cooperazione interistituzionale, anche migliorando il raccordo con il Parlamento, al fine di incrementarne la sinergia per le più rilevanti politiche pubbliche nazionali, nonché per l'effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 3, e dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato inoltre che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in quanto organismo di rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, nel solco della cooperazione interregionale, favorisce la diffusione delle migliori pratiche e dei migliori processi in funzione di composizione delle diverse istanze regionali;

impegna il Senato della Repubblica

ad individuare, d'intesa con la Camera dei deputati, in una sala dei palazzi del Parlamento la sede delle riunioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, anche alla luce dell'articolo 5 della Costituzione.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

6.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

6.22

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

Art. 7

7.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, DE CRISTOFARO, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

7.3

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.200 (già 7.4)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione" con le seguenti: "il disegno di legge";

b) al comma 1 sopprimere il secondo e terzo capoverso;

c) sopprimere il comma 2;

d) al comma 3 sostituire le parole: "Ciascuna intesa" con le seguenti: "La legge";

e) al comma 5, sopprimere le parole: "di approvazione di intese".

7.5

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinque».

7.201 (già 7.7)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "atti di indirizzo adottati" *con le seguenti:* "deliberazioni adottate".

7.8

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» *inserire le seguenti:* «sospesa o».

7.202 (già 7.18)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA,

FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni casi procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.»

7.12

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» *inserire le seguenti:* «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.205 (già 7.14 e 7.16)

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale" *con le seguenti:* "per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale,";

*b) dopo la parola: "*dispone*" inserire le seguenti: "*, previa diffida alla Regione interessata,";

*c) sopprimere le parole: "*direttamente imputabile alla Regione*" con le seguenti: "*anche parziale*";*

d) dopo le parole: "che è deliberata" *sopprimere le seguenti*: "a maggioranza assoluta":

7.203

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, al quarto periodo, sopprimere le parole da: «, conseguenti» *fino a:* «i LEP,».

7.204

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere il comma 2.

7.21

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola:* «uguale»;

b) *dopo la parola:* «periodo», *inserire le seguenti:* «non superiore al primo».

7.35

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attua-

zione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» *con le seguenti:* «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e

le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.43

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «possono»;

b) sostituire la parola: «disporre» *con la seguente:* «dispongono».

7.42

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con le seguenti*: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,».

7.44

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

ALOISIO, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

CATALDI, MAIORINO, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.206 (già 7.65)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere il comma 5.

7.207 (già 7.67)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "nonché le ulteriori disposizioni".

7.208 (già 7.68)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.".

7.209 (già 7.69)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: "5-*bis*. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.".

Art. 8

8.200 [già 7.63 (testo 2)]

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Art. 9

9.200 (già 8.17)

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

9.201 (già 8.16)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, sostituire le parole: "da destinare" *con le seguenti:* "destinate e da destinare agli enti locali e".

9.202

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « da destinare » *con le seguenti:* « destinate o da destinare agli enti locali e ».

9.203

PARRINI, CAMUSSO, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

9.204

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, sostituire le parole "resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica," con le seguenti "le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,".

Art. 10

10.200 (già 9.3)

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

10.201 (già 9.2)

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

10.202 (già 9.6)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle ma-

terie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.»

10.205 (già 9.8)

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

10.4

FREGOLENT, GIORGIS

Sopprimere il comma 1.

10.204 (già 10.9)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge«.

10.206 (già 9.12)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: "della solidarietà sociale" *inserire le seguenti*: "dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.".

10.203 (già 9.14)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m e p, della Costituzione».

10.207 (già 9.15)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese".

10.208 (già 9.17)
GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

10.209 (già 9.16)
CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: "in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione" *con le seguenti:* "previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione".

10.210

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: "in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto" *con le seguenti:* "in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

10.211 (già 9.20)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» *con le parole*: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» *e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

10.212

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per garantire la perequazione infrastrutturale di cui alla presente lettera, il Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementato di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2027 al 2033, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033."

10.213 (già 9.4)

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*. costituzione presso il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la par-

tecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

10.214 (già 9.34)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti».

10.215 (già 9.32)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

10.216 (già 9.33)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

ORDINE DEL GIORNO

G10.200 (già G/615/3/1)

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.200 (già 10.1)
CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

11.204 (già 10.2)
CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere i commi 1 e 2.

11.202 (già 10.3)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 1 e 2.

11.201 (già 10.6)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

11.205 (già 10.5)
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 1.

11.206 (già 10.10)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia."

11.207 (già 10.8)
CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.".

11.208 (già 10.11)
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.".

11.209 (già 10.13)

NICITA, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.».

11.210 (già 10.14)

NICITA, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intesa preliminari da approvare nell'anno di riferimento.».

11.211 (già 10.15)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

11.212
DURNWALDER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

11.213 (già 10.19)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

ORDINE DEL GIORNO

G11.200 (già G/615/4/1)
Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 11, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizione della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò

necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 11, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il Governo

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 11, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

———————

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
15 gennaio 2024
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615, 62 e 273-A)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*",

premesso che:

pur con le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2023 dalla Commissione Affari Costituzionali, mantiene pressoché inalterate le gravi criticità già evidenziate dalla grandissima parte degli auditi interventi durante la fase delle audizioni in Commissione. In particolare, nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità tali da imporre l'accoglimento della questione pregiudiziale proposta per evidente contrasto con il dettato costituzionale fra gli altri, degli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 Cost.;

la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare il superamento della Costituzione del 1948, delineandone una diversa e alternativa;

preliminarmente, si evidenzia l'incomprensibile ed illogica scelta della maggioranza di respingere la richiesta avanzata da tutte le opposizioni il 10 gennaio u.s. di anteporre nel calendario di Aula il disegno di legge popolare costituzionale (AS 764) presentato al Senato con 106.000 firme e a termini di regolamento già inserito nell'ordine dei lavori. È ovvio che la proposta di modificare la Costituzione (articoli 116.3 e 117) sia da anteporre logicamente all'esame dell'Atto Senato 615, e si sarebbe dovuta quindi esaminare per prima, potendo mutare, nel caso di approvazione, il quadro di riferimento costituzionale. La trattazione dell'Atto Senato 615 che tratta dell'attuazione delle medesime disposizioni costituzionali si sarebbe dovuta considerare solo successivamente; ciò anche nel rispetto della *ratio* sottesa all'art. 74 del Regolamento del Senato di recente innovato, teso a valorizzare le iniziative dei cittadini e le loro proposte;

un'altra preliminare considerazione attiene la pretesa introduzione di disposizioni che innovano in modo così pregnante l'attuale assetto istituzionale attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre modificabile successivamente ed in specie modificabile dalla legge approvativa dell'intesa tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 116.3, che potrebbe quindi volta per volta disporre diversamente. La scelta più opportuna sarebbe stata di certo quella della proposta di legge costituzionale;

la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto e evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione laddove è stabilito che "l'Italia sia una e indivisibile", dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." L'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, unico discrimine la residenza delle persone. Il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;

peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e il lavoro - lodevole - del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo

un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;

entrando nello specifico, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica risulta, nel disegno costituzionale, strettamente connesso con gli altri principi costituzionali e, in particolare, con quelli stabiliti dagli articoli precedenti, a partire dall'art. 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte cost., sent. n. 256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi». In questo senso, l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etc. È evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;

come da più parti osservato, l'art. 116, c. 3 non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti - materiali, procedurali, temporali - né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le Regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni introdotte nell'ambito dei lavori della Commissione, all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio;

il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle Regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, 3 Cost.; quella delle Regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'art. 117, 3 c., con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate - transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani - esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;

altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'art. 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei Lep, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Seppure durante la discussione in Commissione è stato superato l'originale intendimento di ridurre il Parlamento a mero organo consultivo e approvare le intese tramite DPCM, e si è infine giunti alla previsione di un decreto legislativo che concluda l'iter approvativo, si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;

il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole Regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 197/2022, articolo 1, commi dal 791-801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;

inoltre per quanto concerne la procedura per definizione ei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli. I livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non co-

stituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare - in maniera omogenea e uniforme - i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione - se non un incremento - delle disuguaglianze in essere. Un sistema così congegnato - per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva - sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle Regioni. Un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie - oltre a quelle già citate - insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;

le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio. In particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa. Il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola Regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'art. 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei Ministri;

quanto alla procedura - riscritta, nel testo posto in esame all'Aula - definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento - a Costituzione vigente - verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;

quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano. Peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti - si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania - rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli artt. 2 e 53 Cost., a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;

quanto in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 Cost. si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo di una devoluzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendola completamente allo Stato. Si ritiene particolarmente grave che fra le materie oggetto di devoluzione non sia stata esclusa l'Istruzione. Chiare ed evidenti le conseguenze negative che deriverebbero all'ordinamento scolastico, finalizzato in primo luogo all'esercizio del diritto all'istruzione degli alunni e alla libertà dell'insegnamento, fondamenti intangibili su cui si costruisce la cittadinanza, la libertà e l'unità del nostro popolo e della nostra comunità. Quanto previsto dal testo in esame del disegno di legge potrebbe radicalmente mutare il quadro, in peggio, della scuola italiana e quindi del nostro Paese. Infatti attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare "le norme generali sull'istruzione" - oggi legislazione esclusiva dello Stato - oggetto di legislazione concorrente. Altro non significa "regionalizzare" e quindi differenziare le norme che disciplinano le finalità della scuola e che - al contrario - dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola. Non solo, ma, ancora, le leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, la sua consistenza organica, la stipulazione di contratti collettivi regionali, con gravi e devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico, sul contratto collettivo nazionale e trattamento economico di docenti, Ata e dirigenti scolastici, sulla mobilità territoriale, sulla valenza di

concorsi per il reclutamento a sbarramento regionale. Inoltre la stessa autonomia scolastica costituzionalmente riconosciuta rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali. Il tutto in aperto e evidente contrasto con gli articoli 33 e 34 Costituzione che stabiliscono le caratteristiche basilari del sistema scolastico e che alle prescrizioni derivanti da tali articoli si attribuisce "valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale" rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)" (Corte cost. sentenza 24 giugno 2009, n. 200). Se è chiaro che la missione principale della scuola sia la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. "La democrazia infatti non è solo una forma di governo ma il sentire condiviso dalla comunità" è altresì pacifico che questo ruolo del sistema di istruzione statale sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica. Già oggi le Regioni godono di ampie funzioni amministrative: sulla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sulla programmazione della rete scolastica, sulla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, sulla determinazione del calendario scolastico, sui contributi alle scuole non statali, sulle iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni attribuite. Oltre queste competenze non si può e non si deve andare. Il diritto all' apprendimento dell'alunno, le finalità dell'istruzione ancorate all'esercizio della cittadinanza italiana, sono diritti dell'individuo/persona/lavoratore-lavoratrice, che devono essere esercitati e garantiti in ogni luogo del nostro Paese in quanto diritti nazionali, non regionalizzabili, ed esigibili a prescindere dai confini territoriali dei governi locali.

Da tutto quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, pone a rischio l'unità della Repubblica.

Tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
16 gennaio 2024
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615, 62 e 273-A)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*",

premesso che:

pur con le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2023 dalla Commissione Affari Costituzionali, mantiene pressoché inalterate le gravi criticità già evidenziate dalla grandissima parte degli auditi interventi durante la fase delle audizioni in Commissione. In particolare, nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità tali da imporre l'accoglimento della questione pregiudiziale proposta per evidente contrasto con il dettato costituzionale fra gli altri, degli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 Cost.;

la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare il superamento della Costituzione del 1948, delineandone una diversa e alternativa;

preliminarmente, si evidenzia l'incomprensibile ed illogica scelta della maggioranza di respingere la richiesta avanzata da tutte le opposizioni il 10 gennaio u.s. di anteporre nel calendario di Aula il disegno di legge popolare costituzionale (AS 764) presentato al Senato con 106.000 firme e a termini di regolamento già inserito nell'ordine dei lavori. È ovvio che la proposta di modificare la Costituzione (articoli 116.3 e 117) sia da anteporre logicamente all'esame dell'Atto Senato 615, e si sarebbe dovuta quindi esaminare per prima, potendo mutare, nel caso di approvazione, il quadro di riferimento costituzionale. La trattazione dell'Atto Senato 615 che tratta dell'attuazione delle medesime disposizioni costituzionali si sarebbe dovuta considerare solo successivamente; ciò anche nel rispetto della *ratio* sottesa all'art. 74 del Regolamento del Senato di recente innovato, teso a valorizzare le iniziative dei cittadini e le loro proposte;

un'altra preliminare considerazione attiene la pretesa introduzione di disposizioni che innovano in modo così pregnante l'attuale assetto istituzionale attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre modificabile successivamente ed in specie modificabile dalla legge approvativa dell'intesa tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 116.3, che potrebbe quindi volta per volta disporre diversamente. La scelta più opportuna sarebbe stata di certo quella della proposta di legge costituzionale;

la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto e evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione laddove è stabilito che "l'Italia sia una e indivisibile", dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." L'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, unico discrimine la residenza delle persone. Il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;

peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e il lavoro - lodevole - del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo

un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;

entrando nello specifico, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica risulta, nel disegno costituzionale, strettamente connesso con gli altri principi costituzionali e, in particolare, con quelli stabiliti dagli articoli precedenti, a partire dall'art. 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte cost., sent. n. 256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi». In questo senso, l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etc. È evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;

come da più parti osservato, l'art. 116, c. 3 non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti - materiali, procedurali, temporali - né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le Regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni introdotte nell'ambito dei lavori della Commissione, all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio;

il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle Regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, 3 Cost.; quella delle Regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'art. 117, 3 c., con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate - transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani - esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;

altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'art. 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei Lep, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Seppure durante la discussione in Commissione è stato superato l'originale intendimento di ridurre il Parlamento a mero organo consultivo e approvare le intese tramite DPCM, e si è infine giunti alla previsione di un decreto legislativo che concluda l'iter approvativo, si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;

il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole Regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 197/2022, articolo 1, commi dal 791-801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;

inoltre per quanto concerne la procedura per definizione ei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli. I livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non co-

stituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare - in maniera omogenea e uniforme - i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione - se non un incremento - delle disuguaglianze in essere. Un sistema così congegnato - per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva - sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle Regioni. Un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie - oltre a quelle già citate - insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;

le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio. In particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa. Il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola Regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'art. 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei Ministri;

quanto alla procedura - riscritta, nel testo posto in esame all'Aula - definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento - a Costituzione vigente - verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;

quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano. Peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti - si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania - rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli artt. 2 e 53 Cost., a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;

quanto in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 Cost. si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo di una devoluzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendola completamente allo Stato. Si ritiene particolarmente grave che fra le materie oggetto di devoluzione non sia stata esclusa l'Istruzione. Chiare ed evidenti le conseguenze negative che deriverebbero all'ordinamento scolastico, finalizzato in primo luogo all'esercizio del diritto all'istruzione degli alunni e alla libertà dell'insegnamento, fondamenti intangibili su cui si costruisce la cittadinanza, la libertà e l'unità del nostro popolo e della nostra comunità. Quanto previsto dal testo in esame del disegno di legge potrebbe radicalmente mutare il quadro, in peggio, della scuola italiana e quindi del nostro Paese. Infatti attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare "le norme generali sull'istruzione" - oggi legislazione esclusiva dello Stato - oggetto di legislazione concorrente. Altro non significa "regionalizzare" e quindi differenziare le norme che disciplinano le finalità della scuola e che - al contrario - dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola. Non solo, ma, ancora, le leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, la sua consistenza organica, la stipulazione di contratti collettivi regionali, con gravi e devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico, sul contratto collettivo nazionale e trattamento economico di docenti, Ata e dirigenti scolastici, sulla mobilità territoriale, sulla valenza di

concorsi per il reclutamento a sbarramento regionale. Inoltre la stessa autonomia scolastica costituzionalmente riconosciuta rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali. Il tutto in aperto e evidente contrasto con gli articoli 33 e 34 Costituzione che stabiliscono le caratteristiche basilari del sistema scolastico e che alle prescrizioni derivanti da tali articoli si attribuisce "valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale" rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)" (Corte cost. sentenza 24 giugno 2009, n. 200). Se è chiaro che la missione principale della scuola sia la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. "La democrazia infatti non è solo una forma di governo ma il sentire condiviso dalla comunità" è altresì pacifico che questo ruolo del sistema di istruzione statale sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica. Già oggi le Regioni godono di ampie funzioni amministrative: sulla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sulla programmazione della rete scolastica, sulla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, sulla determinazione del calendario scolastico, sui contributi alle scuole non statali, sulle iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni attribuite. Oltre queste competenze non si può e non si deve andare. Il diritto all' apprendimento dell'alunno, le finalità dell'istruzione ancorate all'esercizio della cittadinanza italiana, sono diritti dell'individuo/persona/lavoratore-lavoratrice, che devono essere esercitati e garantiti in ogni luogo del nostro Paese in quanto diritti nazionali, non regionalizzabili, ed esigibili a prescindere dai confini territoriali dei governi locali.

Da tutto quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, pone a rischio l'unità della Repubblica.

Tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

QP2

Enrico Borghi, Musolino, Paita, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 615-A recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*";

premesso che:

il disegno di legge in esame si propone di dare attuazione all'autonomia differenziata a prescindere dalla risoluzione di problematiche di non poco conto (economiche e di coesione, *in primis*), pure sollevate durante l'esame in sede referente, lasciando ancora irrisolti alcuni importanti nodi relativi all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma;

le disposizioni del disegno di legge non fugano le criticità evidenziate in merito all'impatto che può derivare dall'attuazione del regionalismo differenziato sul piano dell'unità e indivisibilità della Repubblica, tanto sul versante sociale, quanto su quello delle prospettive di crescita, posto che non sono ancora chiari gli effetti dell'attuazione sul piano dell'uniformità dell'indirizzo politico-amministrativo, aprendo a un sostanziale sfaldamento dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento giuridico, che si vedrebbe caratterizzato da regioni a statuto speciali, regioni ordinarie e regioni differenziate che potranno, a loro volta, demandare a livello locale le nuove attribuzioni;

il provvedimento non appronta sufficienti garanzie circa il coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione dell'autonomia differenziata, con sostanziale impossibilità dello stesso di intervenire nell'iter (se non in fase preliminare e su un documento provvisorio) anche se lo stesso ha ad oggetto l'esercizio della funzione legislativa e lo spostamento di ingenti risorse finanziarie;

le disposizioni in esame lasciano residuare numerose incertezze circa l'impatto della differenziazione sui conti pubblici, aprendo a pregiudizi concreti per l'armonizzazione del sistema fiscale e tributario;

il meccanismo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni non sembra fornire sufficienti garanzie circa il mantenimento dell'unità "sociale" della Repubblica, dal cui smantellamento deriva un sicuro pregiudizio per il rispetto del principio di solidarietà e di eguaglianza, rispettivamente di cui agli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione;

né il principio di equiordinazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, nonché quello di sussidiarietà sancito all'articolo 118 della stessa appare adeguatamente rispettato, denunciando un'impostazione incoerente e asistematica della prospettata modalità di attuazione del regionalismo differenziata rispetto alla Carta costituzionale;

al sistema di differenziazione tracciato nel provvedimento faranno eco prassi amministrative e indirizzi giurisdizionali necessariamente diversi e condizionati, con evidenti criticità ove si parli di investimenti che toccano

più regioni e, più in generale, in termini di burocrazia e complessità (in aperto contrasto con le raccomandazione UE sul tema e con gli obiettivi definiti anche a livello del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il previsto sistema di differenziazione, infatti, rischia di pregiudicare la capacità di realizzazione e di mantenimento delle riforme concordate a livello europeo, soprattutto in tema di tutela giurisdizionale e rispetto del principio di affidamento, spesso richiamati dalle raccomandazioni della Commissione europea;

è necessario chiarire il ruolo del Parlamento sia nella fase di definizione dei contenuti dell'intesa, sia in quella di approvazione della stessa, posto che la stessa ha ad oggetto una diversa distribuzione delle funzioni legislative, che la Costituzione attribuisce alle Camere (articolo 70) e che poi declina nell'*an* e nel *quantum* con le Regioni all'articolo 117, ferma la possibilità di differenziazione *ex* articolo 116, terzo comm. La modifica di tale riparto, che riguarda una funzione "che è parlamentare", deve perciò avvenire necessariamente col pieno coinvolgimento del Parlamento, secondo uno schema sostanziale che non è fatto proprio dal disegno di legge in esame;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 615-A.

QP3

MAIORINO, CATALDI, CASTIELLO, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*",

premesso che:

il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, presentato in data 23 marzo 2023, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso la Commissione Affari Costituzionali, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;

l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia - in modo azzardato - a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non

soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza - consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato - che si ripercuoterebbe su scala pluriennale- Logica e ragionevolezza avrebbero voluto che prima di avventurarsi un progetto frettoloso di attuazione si fosse proceduto ad una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale accumulatasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore, non potendo il nostro paese permettersi il lusso di un'avventura alla cieca che investe la struttura stessa dell'ordinamento repubblicano e la sua capacità di risposta. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza, dovevano essere i presupposti attorno ai quali costruire la disciplina attuativa, specificando un sistema di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o nel caso di riscontro di problematiche nella fase applicativa e invece, anche dopo le modifiche approvate in Commissione permangono ampi dubbi proprio sulle modalità applicative di questi criteri. La definizione dei princìpi generali andava pertanto ripensata e riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo, correzione e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento in ogni fase, in modo da garantire la indispensabile omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche. Cosa che non può verificarsi senza un previo e condiviso raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato - Parlamento compreso - e le Regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione - in ogni fase - degli organismi tecnici pubblici più qualificati e, in primis, dei cittadini. Già i negoziati dovrebbero tener conto di questi ultimi, unitamente ai corpi sociali, delle associazioni, delle forze sociali, delle imprese: questa partecipazione - entro precisi schemi normativi - dovrebbe essere assicurata in piena trasparenza per ogni passaggio successivo. La promozione di pratiche ambientalmente sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. A partire dalla fase iniziale, lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in

termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. Una legge dello Stato ad hoc dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui conformare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi costantemente della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni;

avviare un processo nel quale teoricamente - dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame - non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni - per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto - anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, con riferimento non a prestazioni teoriche ma a quelle effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di ulteriori funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni. Nell'ambito della gradualità del processo, in una prima fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia in materie di legislazione esclusiva statale come le norme generali dell'istruzione e alcune delle stesse materie di legislazione concorrente per le quali un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese. Parallelamente, la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di una legge finalizzata a predeterminare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali poter valutare limiti e modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, così da prevenire asimmetrie,

inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato - anche in termini di efficienza ed efficacia - nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole Regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale e non solo dagli interessi di una frazione territoriale. Da questo, per organizzare l'intero processo in modo logico e coerente, discende la necessità di procedere per fasi sperimentali, di individuare un numero massimo di ambiti richiedibili all'interno di un novero di materie che si rivelino, sulla base di parametri oggettivi e dell'esperienza del Titolo V meno difficili da gestire a livello sub-statale, evitando in radice che si possa richiedere simultaneamente o persino effettivamente concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili, come anche il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela. Tutti questi aspetti non tengono neppure conto della necessaria cautela che imporrebbe la delicata e controversa materia del Titolo V, già oggetto di numerosa giurisprudenza costituzionale ma anche di proposte di revisione - tuttora pendenti - sia di iniziativa parlamentare che popolare, nella cui ultima categoria va annoverato il disegno di legge n.764 recante proprio una modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rispetto al testo governativo originario sarebbe stato saggio e prudente rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la Regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema

di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;

non soltanto la fase negoziale ma la stessa possibilità di richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia manca del presupposto di una dimostrata o dimostrabile maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili ed economici dei cittadini e delle imprese su tutto il territorio nazionale. In luogo della riduzione delle esistenti disparità regionali, si avrebbe una maggiore deresponsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche nell'uso delle risorse pubbliche;

il Parlamento si trova marginalizzato non solo nelle fasi deliberative ma anche in quelle informative e conoscitive, cosa ancor più grave alla luce

del fatto che, dopo il trasferimento di funzioni, le leggi votate dalle Camere in quel dato ambito di materie avranno applicazione differente a seconda dello status differenziato o meno della regione. E, all'interno delle stesse regioni differenziate, vi saranno ricadute diverse a seconda del diverso livello di differenziazione ottenuto. Non è dato quindi sapere quale effetto tutto ciò possa avere sui tributi e sulla unità giuridica ed economica della Repubblica. Le intese raggiunte con una singola regione non dovrebbero recare, neppure indirettamente, limiti al dispiegarsi della piena potestà legislativa del Parlamento nazionale e dovrebbero assicurare, ad altro livello, anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste ultime - in termini di popolazione e di grandezze socioeconomiche - aggregati essenziali nelle varie regioni;

anche dopo le modificazioni ed integrazioni apportate in fase istruttoria, resta dubbia la configurazione di un costrutto normativo che realmente rechi un processo razionale, controllato e reversibile, secondo un metodo temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico in cui cittadini ed imprese si ritroverebbero a vivere ed operare alla fine del processo stesso. La mancanza di elementi conoscitivi e valutativi di assoluto rilievo fa apparire il testo come una sorta di scommessa o salto nel buio che l'Italia non dovrebbe affrontare con incoscienza. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

ne deriva un timore per effetti distorsivi causati da proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta` sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli inve-

stimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le Regioni le medesime opportunita` di crescita;

ciò pregiudica la consapevolezza dell'esame e comprime alla radice i necessari approfondimenti su decisioni che - una volta prese - assumeranno carattere pluriennale. Se tutti si augurano che i benefici possano essere pluriennali andrebbe però evitato che siano i danni ad essere pluriennali e per ottenere questo sarebbe stato opportuno che la norma risultante dall'esame del Parlamento sull'attuazione dell'autonomia differenziata fosse esaustiva e facesse rinvio ad ulteriori meccanismi legislativi, prevedendo una fase sperimentale tale da far soppesare su base oggettiva i diversi aspetti applicativi, a cominciare da un trattamento non omogeneo di materie e funzioni tra loro assai diversificate, essenziale per evitare confusione tra cittadini ed operatori socioeconomici;

meccanismi temporali più realistici e passaggi procedimentali più accurati avrebbero migliorato la qualità delle decisioni e la consapevolezza delle conseguenze che queste possono comportare in tempi e territori differenti. Il disegno di legge avrebbe pertanto dovuto contenere disposizioni atte alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie conferite alle regioni in ogni momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzionale. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito, che non va lasciata all'incertezza applicativa di un testo che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione e saggezza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto in tutte le diverse evenienze possibili;

da quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, è deleterio perché frantuma l'unità della Repubblica. Confonde pericolosamente la differenza - costituzionalmente radicata - tra regioni a statuto ordinario differenziate e regioni a statuto speciale. Una assimilazione delle due fattispecie di fatto che però avrebbe dovuto avere luogo ricorrendo al processo di revisione costituzionale previsto dall'art. 138 Cost., non essendo sufficiente il ricorso allo strumento legislativo ordinario per alterare in modo così profondo l'equilibro tra i soggetti di cui all'articolo 114 Cost. La categoria "legislazione concorrente", prevista dall'art. 117 Cost., verrebbe di fatto espunta dal testo costituzionale senza ricorrere alla speciale procedura di revisione della costituzione. Il divario tra Nord e Sud e quello all'interno dei diversi territori, di cui l'art. 119 Cost. imporrebbe la rimozione, per effetto del regionalismo differenziato tende, se possibile, ad inasprirsi, in

violazione del principio perequativo di cui all'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi dello art. 117 Cost. Per ambiti assai delicati quali salute, ambiente ed istruzione, il meccanismo applicativo contenuto nel testo in esame prefigura, come esito finale, la potenziale violazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3. Ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'art 119, Cost., seppur formalmente richiamato nel testo, e, come detto, gli articoli 9, 32 e 33, che tutelano ambiente, salute e istruzione. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni "sovrane", ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato art.119 Cost.. Queste modalità di attuazione del regionalismo differenziato pongono anche gli atti che, a cascata, deriveranno dalla riforma in esame, in rapporto antinomico col dettato costituzionale, sia per quanto concerne il concorso di tutti alla spesa in base alla propria capacità contributiva (art.53 Cost.) sia per il confinamento della attuazione dei LEP a mera promessa, in mancanza delle risorse indispensabili risorse, eludendo l'art. 120 Cost.;

problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni" collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

in conclusione, quello che si deve rilevare con preoccupazione è che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso. Si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 116 e non già alla sola, univoca e possibile forma di attuazione. E, più specificamente, ad un disegno di legge ordinario contenente una opzione attuativa tra le tante, che per vari motivi non sembra in linea con i principi fondamentali del nostro stesso ordinamento costituzionale. Il

testo peraltro non assicura che siano al contempo determinati e debitamente finanziati, quindi concretamente attuabili tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Particolare incertezza avvolge il futuro di materie quali tutela dell'ambiente e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; reti di trasporto, energetiche e della comunicazione; commercio e professioni; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In tutti questi campi, come anche in altri, non è chiaro quale possa essere il ruolo futuro del Parlamento e del Governo, quindi dello Stato, che dovrebbe invece poterne mantenere il controllo e la regia a garanzia di tutti i cittadini su tutto il territorio. In mancanza tutti gli elementi essenziali a prefigurare un ordinato e positivo sviluppo del modello di autonomia recato dal testo in esame ed in assenza di correttivi sufficienti applicati nella fase istruttoria, dal disegno di legge appare un quadro di incertezza ordinamentale che l'Italia non può assolutamente permettersi in questa fase;

pertanto delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

QP4

BOCCIA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, NICITA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615-A),

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità - sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi - attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni par-

ticolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che "L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni";

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di intere materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la *ratio* dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni "concernenti" le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti - così come la procedura di cui al primo comma - l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse "concernono" le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di intere materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma tacita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a mon-

te, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.";

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che "le norme generali sull'istruzione", possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del "carattere nazionale" dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli «artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); e) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.)», aggiungendo che, «dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante - ma ovviamente non tassativa - degli ambiti riconducibili al "concetto" di "norme generali sull'istruzione"»;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato «alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale», rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di

istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione»;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante "sistema nazionale" universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata - così come concepito dal disegno di legge in esame - avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso - come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia - dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una "parcellizzazione selvaggia" che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la "salute diseguale": secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste - già da decenni - a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha "dirottato" in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB "La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro.";

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa - come delineato dal disegno di legge in discussione - sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo "schema" dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante;

in sede di esame in Commissione, è stata apportata una modifica al procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione per cui "il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata";

la norma introdotta non risolve però il problema: non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia - con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali - a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

riguardo al procedimento per la determinazione dei LEP, è sicuramente positiva la modifica introdotta in sede di esame in Commissione - a seguito delle critiche unanimi di tutti i soggetti auditi - per cui i LEP non saranno più determinati da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma con decreti legislativi;

peccato che si tratti di un miglioramento "illusorio" visto che i commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 prevedono che "nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (.), ai fini della determinazione dei LEP" continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (!) e che sia "fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard", svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale" senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 615-A.

1.2.7. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
16 gennaio 2024
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615, 62 e 273-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

1.4

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti:* «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.200 (già 1.6)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: "nel rispetto", *inserire la seguente:* "preminente".

1.201

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire la parola: "discriminazioni" *con la seguente:* "disuguaglianze".

1.16

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" *inserire le seguenti:* "degli enti locali territoriali".

1.202 (già 1.20)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, dopo la parola: "favorire" *inserire le seguenti:* "la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,".

1.203 (già 1.21)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: "favorire" *inserire le seguenti:* "la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,".

1.26

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,».

1.28

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» *inserire la seguente:* «temporanea».

1.204 (già 1.32)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: "Regione" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche".

1.33

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, garantendo *standard* obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.42

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «specifiche funzioni».

1.41

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «funzioni tassativamente indicate e».

1.43

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,».

1.47

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle professioni,».

1.48

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela della salute,».

1.49

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dei porti e aeroporti civili,».

1.50

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,».

1.51

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,».

1.52

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del credito a carattere regionale,».

1.53

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,».

1.54

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,».

1.55

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO, BOCCIA

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

BOCCIA, D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, CRISANTI, MARTELLA, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.205

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: "diritti civili e sociali" *sono aggiunte le parole:* ", ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane,".

1.206 (già 1.58)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: "equamente" *con le seguenti*: "in modo uniforme";

b) *le parole*: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *sono sostituite dalle seguenti*: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.207

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire la parola: "equamente", *ovunque ricorra, con le seguenti:* "a tutte le persone".

1.60

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" *inserire le seguenti:* "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,".

1.61

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, sostituire le parole da: "subordinatamente alla determinazione," *fino a*: "princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione." *con le seguenti*: "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.66

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva attuazione».

1.69

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

1.208 (già 1.71)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Al comma 2, alle parole: "ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m)*" premettere le seguenti:* "ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta` metropolitane,".

1.209

MELONI, NICITA, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

*Al comma 2, dopo le parole: "*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m),"* *inserire le seguenti:* ", tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,".

1.210 (già 1.72)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione» *inserire le seguenti*: «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.211 (già 1.73)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione» *inserire le seguenti*: «e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.75

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.76

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» *con le seguenti*: «essenziale e imprescindibile».

1.80

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria».

1.82

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti di-

sparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiore risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.88

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.92

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavo-

ro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.99

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.95

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge statale sono previamente definiti:

a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.100

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».

ORDINE DEL GIORNO

G1.200

DE PRIAMO, BALBONI, LISEI, SPINELLI, MIELI, SCURRIA, MENNUNI, PELLEGRINO, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

considerato che:

l'art. 114 della Costituzione sancisce che Roma è la capitale della Repubblica;

la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;

valutato che:

in forza del richiamato intervento legislativo sono state devolute talune competenze amministrative a Roma capitale e sono stati adottati decreti legislativi in materia di ordinamento di Roma Capitale;

è essenziale promuovere la realizzazione dello status di Roma al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;

in tale contesto, è prioritario riprendere con decisione le iniziative legislative al fine di consentire a Roma Capitale di fornire ai propri cittadini servizi sempre più efficienti, al pari delle altre metropoli e capitali europee;

ritenuto inoltre che:

Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;

tale città, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal disegno di legge di esame ed in relazione alle riforme volte alla riorganizzazione dei poteri dello Stato, ad adottare interventi normativi per il riconoscimento della centralità di Roma Capitale, con il conferimento di poteri e di risorse speciali, al fine di rafforzarne le prerogative e promuoverne il ruolo, al pari delle altre principali capitali europee.

EMENDAMENTI

1.0.8

CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

2.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», *inserire le seguenti:* «di singole».

2.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *inserire le seguenti:* «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti:* «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.».

2.11

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti*: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» *con le seguenti*: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» *con le seguenti:* «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti:* «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti*: «previo accordo con province, comuni e città metropolitane».

2.16

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», *con le seguenti:* «d'intesa con».

2.17

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti*: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

FREGOLENT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.23

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.21

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» *aggiungere il seguente periodo:* «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.25

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie

locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», *inserire le seguenti*: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», *inserire le seguenti*: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.32

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», *inserire la seguente:* «propedeutica».

2.34

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», *con la seguente:* «interlocuzione».

2.200 (già 2.45)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.".

2.36 (testo corretto)

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» *con le parole*: «l'interlocuzione con la Regione richiedente» *e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.201 (già 2.41)

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA,

FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il negoziato» *inserire le seguenti*: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione**,**».

2.202

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni" *e le parole:* "singola materia o ambito di materia" *con le seguenti:* "funzione o più funzioni".

2.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.41

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.43

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.48

GIORGIS, MARTELLA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-*bis*. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la

valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio

dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.203 (già 2.60)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.".

2.204 (già 2.49)

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.205 (già 2.51)

PARRINI, BOCCIA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.209

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.207 (già 2.53)

PARRINI, BOCCIA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, pos-

sono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.206 (già 2.52)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.208 (già 2.61)

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.210 (già 2.65)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti di materie" *inserire le seguenti:* ", nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale".

2.211 (già 2.66)

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti di materie" *inserire le seguenti:* ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.220 (già 2.68)

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.213 (già 2.55)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento".

2.214 (già 2.56)

MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo

nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello stato.".

2.215 (già 2.57)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.".

2.216 (già 2.58)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.".

2.217 (già 2.59)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.".

2.212 (già 2.54)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna

Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.".

2.218 (già 2.74)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.".

2.219 (già 2.75)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.".

2.221

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia," *con le seguenti*: ", previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere,".

2.222

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis »*.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

*c) al comma 5, dopo le parole: «*valutato il parere della Conferenza unificata*» inserire le seguenti: «*e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,*»*.*

2.69

PAITA, SBROLLINI, FREGOLENT, SCALFAROTTO, Enrico BORGHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis »*.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

c) al comma 5, dopo le parole «valutato il parere della Conferenza unificata» *inserire le seguenti* «e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,».

2.70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.71

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.77

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con partico-

lare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.79

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.78

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.82

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», *inserire le seguenti:* «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», *con la seguente:* «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.85

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" *con le seguenti:* "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.93

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *inserire le seguenti:* «e alle altre Regioni», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.96

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.98

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti:* «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.223 (già 2.99)

MARTELLA, BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della giunta regionale interessata.», *con le seguenti:* «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4,», *con le seguenti:* «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.».

2.100

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», *inserire le seguenti:* «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole da: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *fino a:* «preliminare», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.102

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.103

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», *inserire le seguenti:* «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni

espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-*bis*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-*bis* predispone lo schema di intesa definitivo.».

2.106 (testo 2)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo esaminano e votano».

2.107

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», *con le seguenti*: «con potere emendativo».

2.224 (già 2.108)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4, dopo le parole*: "atti di indirizzo", *inserire la seguente:* "vincolanti";

b) *Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: "e comunque una volta decorso il termine di 90 giorni";

c) *Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da*: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso" *fino a*: "Consiglio dei Ministri" *con le seguenti:* "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le

forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri."

2.225 (già 2.109)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "atti di indirizzo", *inserire la seguente:* "vincolanti";

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "e comunque non una volta decorso il termine di novanta giorni";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "trasmesso", *inserire le seguenti:* "alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo".

2.110

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente*: «vincolanti».

2.226

Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni»

2.114

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», *con la seguente:* «assegnazione».

2.115

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN,

LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.120

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.228 (già 2.121)

GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.».

2.227

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "centoventi".

2.123

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predispone», *inserire le seguenti:* «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.229 (già 2.125)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, sostituire le parole da: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.» *fino a:* «alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.230

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: "relazione" *con la seguente:* "comunicazione" *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "seguita dal voto su apposita risoluzione."

2.231 (già 2.130)

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.".

2.232 (già 2.129)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.233 (già 2.131)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso" *fino a*: "Consiglio dei Ministri" *con le seguenti*: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri."

2.234 (già 2.133)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "definitivo" *inserire le seguenti:* ", unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,".

2.235 (già 2.132)

PARRINI, BOCCIA, CAMUSSO, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.».

2.236 (già 2.134)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "locali" *inserire le seguenti:* "ai sensi del presente articolo".

2.237 (già 2.136)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: "ministri" *inserire le seguenti:* "dove risulta approvato se consegue l'unanimità.".

2.138

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, Enrico BORGHI, SBROLLINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 6, sostituire le parole: «*di approvazione dell'intesa, che vi è allegata*», con le seguenti: «*che recepisce l'intesa*»;*

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,*» e sostituire le parole: «*per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*», con le seguenti: «*Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», *con le seguenti:* «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», *inserire le seguenti:* «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.145

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.151

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

ORDINE DEL GIORNO

G2.200 (già G/615/2/1)

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premesso che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere

delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere l'articolo.

3.200

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali."

3.6

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.201 [già 3.5 (testo 2)/2)]

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.202 [già 3.5 (testo 2)/3)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.203 [già 3.5 (testo 2)/4)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "devono essere garantiti" *inserire le seguenti*: "in modo uniforme".

3.204 [già 3.5 (testo 2)/5)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «(LEP)» *aggiungere le seguenti*: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli";

b) *al comma 1, sostituire le parole da*: "il Governo è delegato ad adottare" *alle parole*: "legge 30 dicembre 2022, n. 197" *con le seguenti*: "il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente*: «2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»

d) *al comma 4 sostituire le parole*: "I decreti di cui al presente articolo definiscono" *con le seguenti*: "La legge di cui al presente articolo definisce".

3.205 [già 3.5 (testo 2)/6)]
MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.206 [già 3.5 (testo 2)/8)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "il Governo è delegato ad adottare" a: "di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n.197" con le parole: "tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento";

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 4 sostituire le parole: "i decreti legislativi di cui al presente articolo definiscono" con le seguenti: "La legge di cui al presente articolo definisce".

3.207 [già 3.5 (testo 2)/7)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da*: "il Governo è delegato ad adottare" *a:* "di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197" *con le parole:* "è approvata una legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale";

b) *sopprimere il comma 2*;

c) *al comma 4 sostituire le parole*: "i decreti legislativi di cui al presente articolo definiscono" *con le seguenti*: "La legge di cui al presente articolo definisce".

Conseguentemente

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.208

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti*: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;

6) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»

3.209

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.».

3.210

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.211 [già 3.5 (testo 2)/13)]

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «del parere» *sono sostituite dalle seguenti*: «dell'intesa».

3.212 [già 3.5 (testo 2)/12)]
MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.213 [già 3.5 (testo 2)/14)]
PARRINI, BOCCIA, GIORGIS, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.214 [già 3.5 (testo 2)/15)]
MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.215 [già 3.5 (testo 2)/16)]
VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «finanziari» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali

e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.216 [già 3.5 (testo 2)/17)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.217 [già 3.5 (testo 2)/18)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

3.218

Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.219 [già 3.5 (testo 2)/20)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.220 [già 3.5 (testo 2)/21)]

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, MARTELLA, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «con parere vincolante».

3.221 [già 3.5 (testo 2)/22)]

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» *con le seguenti*: «di cui al presente articolo».

3.222 [già 3.5 (testo 2)/23)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro

trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.223 [già 3.5 (testo 2)/24)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.224 [già 3.5 (testo 2)/25)]

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.1000

I RELATORI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia» *inserire le seguenti*: «e per i profili finanziari».

3.225 [già 3.5 (testo 2)/26)]
MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.226
Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, sostituire le parole da: «nelle materie o negli ambiti di materie» *fino alla fine del comma, con le seguenti* «prima della presentazione del disegno di legge che contiene l'intesa, in maniera chiara ed esaustiva, tale da consentirne la diretta applicazione».

3.227
I RELATORI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.228 [già 3.5 (testo 2)/30)]
MAIORINO, CATALDI, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.229 [già 3.5 (testo 2)/35)]
VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.230 [già 3.5 (testo 2)/37)]
MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 6, sostituire la parola: «annuale» *con la seguente:* «semestrale».

3.231 [già 3.5 (testo 2)/38)]
GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.232
GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti "con i decreti legislativi adottati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1."

3.233 [già 3.5 (testo 2)/39)]

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.234 [già 3.5 (testo 2)/41)]

MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «venti» *con la seguente:* «trenta» *e la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.235 [già 3.5 (testo 2)/40)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «venti» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.236 [già 3.5 (testo 2)/42)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

3.237 [già 3.5 (testo 2)/43)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.238 [già 3.5 (testo 2)/44)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.239 [già 3.5 (testo 2)/45)]

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

3.240 [già 3.5 (testo 2)/46)]

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.241 [già 3.5 (testo 2)/48)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.242 [già 3.5 (testo 2)/50)]

MELONI, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI,

RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.243

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere i commi 9 e 10.

3.244

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 9, sostituire le parole "continua ad applicarsi" con le seguenti "non trova applicazione".

3.245

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve essere conforme a quanto previsto dai decreti legislativi di cui al presente articolo."

3.246

LISEI, DE PRIAMO, SPINELLI

Al comma 11, sopprimere le parole da: «subordinatamente alla corrispondente» *fino alla fine del comma.*

3.247 [già 3.5 (testo 2)/55)]

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le seguenti:* «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.248

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.200 (già G/615/7/1)

DE CRISTOFARO, MALPEZZI, Barbara FLORIDIA, SBROLLINI, CUCCHI, D'ELIA, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che,

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del

progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che,

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

ritenuto che,

il dibattito deve curvarsi non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;

impegna il Governo

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e l'attuazione».

4.7

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», *inserire le seguenti:* «e finanziamento».

4.8

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» *inserire le seguenti:* «ed effettiva realizzazione».

4.200 (già 4.9)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola*: "standard" *aggiungere le seguenti*: "e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio";

b) *al comma 1, sopprimere le parole da*: "nei limiti" *fino alla fine del periodo*.

c) *sopprimere il comma 2*.

4.201

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio."

4.202 (già 4.11)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio" *con le seguenti parole*: ", e dopo lo stanziamento delle relative risorse".

4.12

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.203

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni» *con le seguenti:*«. In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni.».

4.17

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» *inserire le seguenti:* «a partire da centottanta giorni».

4.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. *c)*, della legge n. 197 del 2022».

4.22

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costitu-

zione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

BASSO, NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, DE CRISTOFARO, SCALFAROTTO, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

D'ELIA, GIORGIS, PARRINI, CRISANTI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.27

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale».

Art. 5

5.4

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.».

5.200

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti "su proposta delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e".

5.9

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle

Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.15

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.17

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» *con le seguenti:* «per ciascuna Regione».

5.201 (già 5.16)

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'Associazione nazionale dei comuni italiani" *inserire le seguenti:* ", un rappresentante della Con-

ferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ufficio parlamentare di bilancio, un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. ".

5.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.202 (già 5.31)

FURLAN, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «sente i» *con le seguenti:* «è integrata con».

5.34

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.203 (già 5.33)

CAMUSSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.».

5.205

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

5.35

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.204

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «*Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

5.29

FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.36

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.206

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1*-bis. *In* coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, con la legge di bilancio per il triennio 2025-2027 si istituisce un fondo di perequazione con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, se-

condo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025.»

5.39

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 2.

5.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

5.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200
GARAVAGLIA

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 615, recante *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*,

premesso che:

a partire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione il ruolo delle Regioni è notevolmente accresciuto, valorizzando il principio autonomista dell'articolo 5 della Costituzione;

il rafforzamento del ruolo delle Regioni, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Nazione, ha favorito le migliori scelte differenziate in risposta alle specificità territoriali;

i principi di autonomia e di differenziazione richiedono necessariamente azioni coordinate, collegate e integrate;

i progetti di riforma istituzionale, a partire dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione intendono ulteriormente valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell'ottica dell'unità e indivisibilità della Repubblica;

in attuazione del principio di leale collaborazione, il sistema delle Conferenze ha garantito la concertazione tra i diversi livelli istituzionali e ha assicurato il raccordo tra centro e periferia del Paese;

al fine di rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di comune interesse e di conferire piena espressione istituzionale alla Conferenza delle Regioni, riconoscendone il ruolo fondamentale per l'interlocuzione con il Governo, con il Parlamento e con le istituzioni comunitarie i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 6 dicembre 2022, hanno sottoscritto l'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo

comma, della Costituzione, istituzionalizzando la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

considerato che:

l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, hanno reso del tutto superata una ripartizione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;

la nuova stagione di riforme istituzionali richiede che l'esercizio delle competenze sia informato a logiche di intensa complementarità fra centro e periferia;

occorre assicurare centralità al sistema delle Conferenze, quali sedi della cooperazione interistituzionale, anche migliorando il raccordo con il Parlamento, al fine di incrementarne la sinergia per le più rilevanti politiche pubbliche nazionali, nonché per l'effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 3, e dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato inoltre che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in quanto organismo di rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, nel solco della cooperazione interregionale, favorisce la diffusione delle migliori pratiche e dei migliori processi in funzione di composizione delle diverse istanze regionali;

impegna il Senato della Repubblica

ad individuare, d'intesa con la Camera dei deputati, in una sala dei palazzi del Parlamento la sede delle riunioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, anche alla luce dell'articolo 5 della Costituzione.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.2

CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

6.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

6.22

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

Art. 7

7.2

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, DE CRISTOFARO, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

7.3

GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o

aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.200 (già 7.4)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione" con le seguenti: "il disegno di legge";

b) al comma 1 sopprimere il secondo e terzo capoverso;

c) sopprimere il comma 2;

d) al comma 3 sostituire le parole: "Ciascuna intesa" con le seguenti: "La legge";

e) al comma 5, sopprimere le parole: "di approvazione di intese".

7.5

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinque».

7.201 (già 7.7)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "atti di indirizzo adottati" *con le seguenti:* "deliberazioni adottate".

7.8

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» *inserire le seguenti:* «sospesa o».

7.202 (già 7.18)

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni casi procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.»

7.12

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» *inserire le seguenti:* «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.204

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.205 (già 7.14 e 7.16)

MAIORINO, CATALDI, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale" *con le seguenti:* "per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale,";

*b) dopo la parola: "*dispone*" inserire le seguenti: "*, previa diffida alla Regione interessata,";

*c) sopprimere le parole: "*direttamente imputabile alla Regione*" con le seguenti: "*anche parziale*";*

d) dopo le parole: "che è deliberata" *sopprimere le seguenti*: "a maggioranza assoluta":

7.203

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 1, al quarto periodo, sopprimere le parole da: «, conseguenti» *fino a:* «i LEP,».

7.20

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere il comma 2.

7.21

PARRINI, GIORGIS, MARTELLA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI,

FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola:* «uguale»;

b) *dopo la parola:* «periodo», *inserire le seguenti:* «non superiore al primo».

7.35

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» *con le seguenti:* «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.43

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «possono»;

b) sostituire la parola: «disporre» *con la seguente:* «dispongono».

7.42

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con le seguenti*: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,».

7.44

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

ALOISIO, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

TURCO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

CATALDI, MAIORINO, TURCO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.206 (già 7.65)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, BOCCIA

Sopprimere il comma 5.

7.207 (già 7.67)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "nonché le ulteriori disposizioni".

7.208 (già 7.68)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.".

7.209 (già 7.69)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: "5-*bis*. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.".

Art. 8

8.200 [già 7.63 (testo 2)]

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Art. 9

9.200 (già 8.17)

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

9.201 (già 8.16)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, sostituire le parole: "da destinare" *con le seguenti:* "destinate e da destinare agli enti locali e".

9.202

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO,

MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « da destinare » *con le seguenti:* « destinate o da destinare agli enti locali e ».

9.203

PARRINI, CAMUSSO, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

9.204

GIORGIS, BOCCIA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, sostituire le parole "resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica," con le seguenti "le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,".

Art. 10

10.200 (già 9.3)

CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

10.201 (già 9.2)

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sopprimere l'articolo.

10.202 (già 9.6)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle ma-

terie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.»

10.205 (già 9.8)

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, PIRONDINI, CASTIELLO, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

10.4

FREGOLENT, GIORGIS

Sopprimere il comma 1.

10.206 (già 9.12)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: "della solidarietà sociale" *inserire le seguenti*: "dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.".

10.203 (già 9.14)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli

essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m e p, della Costituzione».

10.207 (già 9.15)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese".

10.208 (già 9.17)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

10.209 (già 9.16)

CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: "in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione" *con le seguenti:* "previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione".

10.210

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: "in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto" *con le seguenti:* "in attuazione dell'articolo 119 della Costitu-

zione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

10.211 (già 9.20)

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» *con le parole*: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» *e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

10.212

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, NICITA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per garantire la perequazione infrastrutturale di cui alla presente lettera, il Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementato di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 293 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033."

10.213 (già 9.4)

DAMANTE, CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*. costituzione presso il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

10.214 (già 9.34)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti».

10.215 (già 9.32)
CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

10.216 (già 9.33)
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

ORDINE DEL GIORNO

G10.200 (già G/615/3/1)

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.200 (già 10.1)
CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

11.204 (già 10.2)
CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere i commi 1 e 2.

11.202 (già 10.3)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, GIORGIS

Sopprimere i commi 1 e 2.

11.201 (già 10.6)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, GIORGIS

Sopprimere il comma 1.

11.205 (già 10.5)
MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sopprimere il comma 1.

11.206 (già 10.10)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.»

11.207 (già 10.8)
CATALDI, MAIORINO, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.».

11.250 [già 10.204 (già 10.9)]
DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata

prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge».

11.208 (già 10.11)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE, BEVILACQUA, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.".

11.209 (già 10.13)

NICITA, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.».

11.210 (già 10.14)

NICITA, MELONI, BOCCIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI,

MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intesa preliminari da approvare nell'anno di riferimento.».

11.211 (già 10.15)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, GIORGIS

Sopprimere il comma 2.

11.212

DURNWALDER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

11.213 (già 10.19)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

ORDINE DEL GIORNO

G11.200 (già G/615/4/1)

Sabrina LICHERI, MAIORINO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 11, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizione della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 11, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il Governo

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 11, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
67ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 615 e 273, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 62, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 62, a prima firma del senatore Boccia, che contempla disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario.
Esso consta di due articoli. In particolare, all'articolo 1, comma 1), lettera *a)*, si stabilisce che l'attribuzione delle ulteriori sfere di autonomia avvenga nel rispetto dei LEP di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione, nonché che l'attuazione sostanziale abbia luogo solo in seguito alla definizione degli stessi. Si precisa, altresì, che, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, oltre che al principio solidaristico, in tale iter vengano sentiti gli enti locali e si tenga conto delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
La lettera *b)* dispone che il finanziamento delle nuove attribuzioni avvenga tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale e che il criterio della spesa storica venga superato a favore di un fondo di perequazione, da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro. Inoltre, si prevede un termine di decorrenza differente a seconda che le nuove funzioni trasferite all'ente regionale riguardino competenze correlate o meno all'esercizio di funzioni amministrative: nel primo caso, decorrerebbe dall'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse, mentre nel secondo, dalla legge di approvazione dell'intesa. Inoltre, si

richiede che vengano indicate, in un allegato all'intesa, le disposizioni statali che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore della nuova disciplina regionale. Lo Stato e la Regione sono tenuti ad espletare una verifica dello stato dell'intesa entro dieci anni dalla sua legge di approvazione, se non in un termine più breve ivi contemplato, e anche a stabilire le modalità di revisione dell'intesa stessa.
L'articolo 2 reca il procedimento per la stipulazione delle intese: lo schema preliminare viene dapprima sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Questi ultimi sono autorizzati alla sottoscrizione dello schema preliminare, congiuntamente con il Presidente della Regione interessata. Tale schema preliminare viene poi trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, affinché l'Assemblea di ciascuna Camera approvi la bozza di intesa entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. A questo punto, le deliberazioni delle Camere vengono trasmesse al Governo e alla Regione, affinché il Consiglio dei ministri approvi lo schema definitivo di intesa. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione interessata, il Consiglio dei ministri delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.
Considerata l'omogeneità di materia, propone la trattazione congiunta con i disegni di legge n. 615 e n. 273, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE avverte che, nel corso delle audizioni informali che si sono tenute nell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, alcuni soggetti auditi hanno messo a disposizione dei contributi scritti. Tale documentazione verrà pubblicata sul sito *internet* della Commissione. Analogamente si procederà per il seguito delle audizioni.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(705) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con una osservazione, pubblicato in allegato.
Si passa alla votazione dello schema di parere.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo inopportuno destinare a un solo progetto una quota così elevata delle risorse destinate alle infrastrutture su tutto il territorio nazionale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), con riferimento alle competenze della Commissione, sottolinea l'insussistenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza per l'emanazione di un decreto-legge. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario sullo schema di parere.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.
(714) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di rimodulare il calendario delle audizioni sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, per consentire un maggiore approfondimento

attraverso un'interlocuzione ponderata con gli auditi, soprattutto con riferimento agli esperti del settore.

Il PRESIDENTE si riserva, se necessario, di rimodulare il numero di audizioni previste, in modo da lasciare più tempo per porre quesiti agli auditi.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 705

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- sotto il profilo dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;
- per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza legislativa concorrente "grandi reti di trasporto e di navigazione" e "governo del territorio" (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Di conseguenza, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale la cui disciplina è recata dall'articolo 3, nonché attraverso la procedura dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per la scelta dei componenti del Comitato scientifico,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso "Articolo 3-*bis*", comma 4, riguardante l'avvalimento della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con il riferimento all'articolo 223, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 714

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge, comprensivo delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, reca una pluralità di disposizioni volte a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (Capo I); fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri (Capo II); consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023 (Capo III);
- con riguardo al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del Capo I, che introducono una serie di agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica, sono riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, mentre quelle relative ad alcune forme di contribuzione diretta a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della "tutela della concorrenza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;
- le disposizioni del Capo II sono prevalentemente riconducibili alla materia "tutela della salute", di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- il Capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" e in parte alla materia "giurisdizione e norme processuali", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 2, comma 5-*bis*, si valuti l'opportunità di demandare ad un decreto

ministeriale, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il riparto delle risorse in favore dei comuni in predissesto con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti;
- in merito all'articolo 8 sul contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di precisare la portata del comma 3, in tema di rinuncia al contenzioso, con riguardo all'inclusione o meno dei ricorsi straordinari nell'ambito applicativo della norma;
- con riferimento all'articolo 10, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire la natura regolamentare o meno del decreto del Ministro della salute ivi richiamato, al quale è demandata l'elaborazione delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti;
- relativamente all'articolo 16, comma 1-*bis*, che prevede la possibilità di istituire presìdi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e private dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per garantire l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, si valuti l'opportunità di integrare il riferimento normativo anche con riguardo agli esercenti le professioni socio-sanitarie.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (pom.) del 23/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 17
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI DI PAOLO TRUZZU, SINDACO DI CAGLIARI; DI ALESSANDRO ROMOLI, PRESIDENTE UPI LAZIO; DEL PROFESSOR MARIO BERTOLISSI (GIA' ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITA' DI PADOVA); DI FRANCA BIGLIO PRESIDENTE E ROBERTO GREGORI COLLABORATORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI D'ITALIA; DI DAVIDE CARLUCCI (ASSOCIAZIONE SINDACI DEL SUD ITALIA - RETE RECOVERY SUD) E DI MARINA BOSCAINO (COMITATO RITIRO OGNI AUTONOMIA DIFFERENZIATA) INTERVENUTI SUL DISEGNO DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
68ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(17) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***
(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 23 maggio 2023 della 9ª Commissione, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Il PRESIDENTE dispone poi una sospensione della seduta per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle 9,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire le audizioni sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di martedì 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, di giovedì 1° giugno, a partire dalle ore 12, per poi concludere martedì 6 giugno alle ore 14, con l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
Si è poi concordato di svolgere le audizioni sui disegni di legge nn. 622 e 501, per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, martedì 6 giugno alle ore 12; tali audizioni avranno luogo in sede di Ufficio di Presidenza.
Riguardo al disegno di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è deciso di convocare il Comitato ristretto alle ore 9 di giovedì 1° giugno.
Infine, essendo prevista in Assemblea, alle ore 14, un'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna, si è stabilito di sconvocare la seduta già convocata per le ore 14 di oggi e di aggiornare i lavori alle ore 9 di domani, giovedì 25 maggio.
La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 24 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom.) del 25/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 20

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
PARRINI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI DI ANTONIO DE CARO (PRESIDENTE ANCI); DI MASSIMILIANO MUSMECI (DIRETTORE GENERALE ANCE); DI CHRISTIAN FERRARI (SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL); DI IGNAZIO GANGA (SEGRETARIO CONFEDERALE CISL); DI IVANA VERONESE (SEGRETARIA CONFEDERALE UIL); DI MICHELA TOUSSAN (SEGRETARIO CONFEDERALE UGL); DI ROBERTA ANGELILLI (VICE PRESIDENTE REGIONE LAZIO); DI MASSIMILANO FEDRIGA (PRESIDENTE CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME); DI ANDREA STABILE (CONFARTIGIANATO IMPRESE) E DI MARCO CAPOZI (CNA); DI MARCO VENTURELLI (ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE); DI GIUSEPPE DE MARZO (ASSOCIAZIONE LIBERA); DEL PROFESSOR CLAUDIO DE FIORES (UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"); DI LUCA BIANCHI (DIRETTORE GENERALE SVIMEZ); DI MARIA MARANO' (LEGAMBIENTE); DI VANESSA PALLUCCHI (PORTAVOCE FORUM TERZO SETTORE); DI PIERINO SILVERIO (SEGRETARIO NAZIONALE ANAAO ASSOMED), IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO).

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant.) del 30/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 21

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,30

AUDIZIONI DI VITO GRASSI, VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA; DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CALVANO (ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITA' DI ROMA UNITELMA SAPIENZA); DEL PROFESSOR UGO DE SIERVO (PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE); DELL'AVVOCATO ANNA FALCONE; DEL PROFESSOR SANDRO STAIANO (ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI); DEL PROFESSOR MASSIMO VILLONE (PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI E PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE) E DI ANNA LISA MANDORINO, SEGRETARIA GENERALE DI CITTADINANZA ATTIVA APS, INTERVENUTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 22 (pom.) del 30/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 22

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GAETANO AZZARITI (ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA"); DEL PROFESSOR ANDREA GIOVANARDI (ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO PRESSO UNIVERSITA' DI TRENTO); DELLA PROFESSORESSA ESTHER HAPPACHER (ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO PRESSO UNIVERSITA' DI INNSBRUCK); DEL PROFESSOR GIANFRANCO POSTAL (DOCENTE A CONTRATTO PRESSO UNIVERSITA' DI UDINE, GIA' MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI E DIRIGENTE GENERALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) E DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI (ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA"), INTERVENUTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 31/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023
71ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(614) ***Istituzione del Museo della Shoah in Roma***
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 30 maggio, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REDIGENTE
(282) ***CROATTI e altri. - Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza***
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 25 maggio, sono stati approvati gli articoli 1, 4 e 5, nonché gli emendamenti 2.1 e 3.100.
Sui predetti emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso, nella giornata di ieri, un parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, pone quindi in votazione l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.1.
La Commissione approva.
Successivamente, viene posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.100.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Cataldi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente ed apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.
Il PRESIDENTE dispone quindi la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce in merito alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

Si è convenuto di proseguire, nella giornata di domani, a partire dalle ore 12, le audizioni sui disegni di legge n. 615 e abbinati sull'autonomia differenziata; le successive audizioni si terranno poi nella giornata di martedì 6 giugno, per esaurirsi in tale data.

È stato confermato che, nella giornata di martedì 6 giugno, a partire dalle ore 12, si terranno, in sede di Ufficio di Presidenza, alcune audizioni informali per acquisire elementi informativi connessi all'esame del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (A.S. 622).

Le sedute della prossima settimana saranno dedicate al seguito dei provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno, oltre che all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge n. 615 e abbinati sull'autonomia differenziata. Al riguardo, è stata prospettata la possibilità, da parte dei Gruppi, di comunicare, entro il prossimo martedì 6 giugno, i nominativi dei senatori, anche facenti parte di altre Commissioni, che desiderassero intervenire in discussione generale.

Altresì, su richiesta della senatrice Pirovano, saranno inseriti all'ordine del giorno i disegni di legge n. 370 (*Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia*) e n. 346 (*Istituzione della Giornata delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*).

Si prenderanno poi contatti con la Presidenza della 3a Commissione per valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 423 (*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*) e di eventuali disegni di legge connessi.

Infine, resta confermato per le ore 9 di domani, giovedì 1° giugno, il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 57 e abbinati sulla riforma delle province.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 31 maggio, e per le ore 8,45 di domani, giovedì 1° giugno, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 24 (ant.) del 01/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 24

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2023

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 15,50

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA CAMILLA BUZZACCHI (ORDINARIA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO LA SCUOLA DI ECONOMIA E STATISTICA, UNIVERSITA' MILANO BICOCCA, RESPONSABILE OSSERVATORIO DIRITTO E INNOVAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA CABIDDU (ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO), DELLA PROFESSORESSA GINEVRA CERRINA FERONI (ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, VICE PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), DELLA PROFESSORESSA ELENA D'ORLANDO (ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD), DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE FRANCESCO ACQUAROLI, DELLA PROFESSORESSA IDA ANGELA NICOTRA (ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITA' DI CATANIA), DEL PROFESSOR ALBERTO ZANARDI (ORDINARIO DI SCIENZA DELLE FINANZE PRESSO UNIVERSITA' DI BOLOGNA, GIA' COMPONENTE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO), DI STEFANO ANTONIO SERNIA E MARCO STRADIOTTO, RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO E RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI DI SOSE (SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO) SPA, IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom.) del 06/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 26
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,10

AUDIZIONI DELL'ONOREVOLE ANNA FINOCCHIARO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA DECIDE, DEL PROFESSOR GIAMPAOLO ARACHI E DELLA PROFESSORESSA VALERIA DE BONIS, COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, MICHELE EMILIANO, DEL PROFESSOR PIER LUIGI PORTALURI, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DEL SALENTO, DEL PROFESSOR FRANCESCO PALLANTE, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 06/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 16,20.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che si è appena concluso l'ampio ciclo di audizioni svolto in Ufficio di Presidenza.
Fa presente che, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, occorre stabilire i tempi per lo svolgimento della discussione generale e fissare fin d'ora la scadenza per gli emendamenti, tenendo però conto dell'esigenza, rappresentata da diversi Gruppi, di formulare ulteriori quesiti all'Ufficio parlamentare di bilancio.
Propone innanzitutto di adottare come testo base il disegno di legge n. 615 di iniziativa governativa.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara la propria contrarietà ad assumere come testo base il disegno di legge d'iniziativa governativa, non condividendone l'impianto. Chiede quindi che la proposta del Presidente venga posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza la proposta del Presidente di adottare come testo base il disegno di legge n. 615.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, oltre alle date per lo svolgimento della discussione generale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime forte dissenso sulla proposta di fissare il termine per gli emendamenti addirittura prima di svolgere la discussione generale e senza avere ancora acquisito gli elementi informativi dall'Ufficio parlamentare di bilancio, necessari per valutare l'impatto sul bilancio

statale degli interventi destinati a ripianare le disuguaglianze sulle materie per le quali le Regioni possono richiedere il trasferimento di competenze. Sottolinea, a tale proposito, che la maggioranza si sta assumendo la responsabilità politica di approvare una importante riforma dell'assetto istituzionale, relativa al rapporto tra livello centrale e periferico, senza neanche disporre dei dati sulle sue implicazioni finanziarie.

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge in esame si limita a prevedere la cornice procedimentale entro la quale dovrà essere gestito il trasferimento di competenze alle Regioni. Ulteriori valutazioni, anche sugli oneri finanziari, saranno effettuate al momento della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che bisognerebbe affrontare prioritariamente questioni ben più importanti, piuttosto che procedere in modo affrettato, senza un approfondito esame istruttorio, a una riforma strutturale che potrebbe essere esaminata in maniera ponderata nell'arco della legislatura appena iniziata.

Il PRESIDENTE ribadisce che occorre definire in primo luogo i criteri e le regole per l'attuazione dell'autonomia differenziata, nonché il livello *standard* delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da far valere su tutto il territorio nazionale.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che sull'argomento dell'autonomia differenziata siano già stati effettuati numerosi studi e approfondimenti. Ricorda che il tema è stato affrontato per la prima volta nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata dal centrosinistra. Dopo i *referendum* regionali del 2017, il Governo Gentiloni, poco prima delle elezioni del 2018, sottoscrisse gli accordi preliminari tra il Governo stesso e i presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Inoltre, nelle legislature XVII e XVIII, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto due indagini conoscitive sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A tale riguardo, prospetta la possibilità di acquisire agli atti la relativa documentazione.

Sottolinea che, rispetto al passato, il procedimento previsto dal disegno di legge n. 615 prevede sia una cabina di regia per la definizione dei LEP sia il coinvolgimento del Parlamento. Pertanto, invita le opposizioni, e segnatamente il Gruppo del Partito democratico, a non dilatare i tempi dell'esame con richieste strumentali di ulteriori approfondimenti.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che si possa iniziare lo svolgimento della discussione generale, per consentirne la conclusione prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, in esito al dibattito, propone quindi di fissare per le ore 12 di lunedì 12 giugno il termine per la formulazione di eventuali ulteriori quesiti all'Ufficio parlamentare di bilancio, che avrà tempo per fornire le relative risposte fino a lunedì 19 giugno, integrando il contributo presentato in data odierna.

Propone poi di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 alle ore 20 di giovedì 22 giugno, e di avviare la discussione generale nella seduta che sarà convocata per le ore 9 di mercoledì 14 giugno, in modo da concluderla nella giornata del 22 giugno.

La Commissione conviene sulle proposte testé formulate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(57) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di*

elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) ***Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province***
(443) ***Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana***
(459) ***PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali***
(490) ***Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani***
(556) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) dà conto dell'esito del Comitato ristretto, che ha terminato i propri lavori lo scorso 1° giugno, ricordando che in tale data è stata adottata la bozza finale di testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.
Esprime soddisfazione per la decisione del Gruppo MoVimento 5 Stelle di riprendere i lavori nel Comitato, pur esprimendo un netto dissenso sul merito del provvedimento. Sottolinea che, nel corso del dibattito, sono emersi interessanti spunti di approfondimento, in particolare su questioni tecniche, per le quali è stato prezioso il supporto del Ministero dell'interno. Con l'auspicio che, anche in seduta plenaria, possa esserci un confronto ampio e costruttivo, come nella sede ristretta, deposita quindi la bozza di testo unificato, pubblicata in allegato, proponendone l'adozione come testo base.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se nel testo della relatrice sia stata verificata l'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con quella di sindaco di una città metropolitana o di presidente di una provincia.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che su questo aspetto trova applicazione l'articolo 56, comma 2, del testo unico degli enti locali (TUEL), secondo il quale nessuna può candidarsi alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia. È già consentito quindi che un sindaco in carica possa candidarsi alle elezioni per il presidente della provincia o viceversa.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se anche per lo svolgimento delle elezioni dei consigli delle Città metropolitane si intende attendere la scadenza naturale del mandato, in analogia con quanto è previsto per le elezioni dei consigli provinciali.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che le elezioni provinciali si dovrebbero tenere nel 2024, in concomitanza con le elezioni europee. Si attenderà invece la scadenza del mandato degli organi delle Città metropolitane.
Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che nel 2024 si potranno svolgere contestualmente le elezioni per il 64 per cento dei consigli provinciali, il cui mandato termina nel 2023, e per altre 7 amministrazioni, la cui scadenza è appunto nel 2024. Ovviamente, si dovrà attendere la naturale scadenza del mandato di presidenti e consigli provinciali nei casi in cui il termine è nel 2025.
Quanto al quesito posto dal senatore Parrini, sottolinea che resta ferma la normativa sull'ineleggibilità prevista dall'articolo 60, comma 1, numero 12, del TUEL.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che probabilmente la norma relativa alla incandidabilità e ineleggibilità sarà modificata nell'ambito della riforma del TUEL.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) invita a rivedere tale aspetto, in quanto è inopportuno modificare il sistema delle autonomie locali, con un ritorno all'elezione diretta, senza prima aver chiarito tale questione e senza aver definito le risorse umane e finanziarie, nonché le competenze dei relativi organi.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) assicura che su tali aspetti potranno intervenire eventuali modifiche in sede emendativa.
Il PRESIDENTE propone quindi di adottare la bozza di testo unificato predisposta dalla relatrice come

testo base per il seguito dell'esame, rinviando la decisione sui tempi di svolgimento della discussione generale e sul termine per gli emendamenti a un Ufficio di Presidenza da convocare la prossima settimana.
La proposta del Presidente è quindi posta in votazione e approvata.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE
Il PRESIDENTE avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 7 giugno, la seduta già convocata alle ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata alle ore 16 sarà anticipata alle ore 14,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE
N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556

NT

Il relatore

Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizione relative agli Enti Locali

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane, in attuazione degli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. In armonia con i principi di cui alla Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, le province e le città metropolitane sono enti rappresentativi delle rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono e coordinano lo sviluppo, ciascuno in base alle rispettive competenze e specificità; i componenti degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane sono eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, restano applicabili le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni in materia di enti locali previste dalla legislazione vigente.

Art. 2

(Organi di governo delle province)

1. Sono organi di governo delle province:

a) il presidente della provincia;

b) la giunta provinciale;

c) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore provinciale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al

provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. La presidenza del consiglio provinciale è disciplinata dall'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

6. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il presidente della provincia e i componenti delle rispettive giunte cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 3

(Organi di governo delle città metropolitane)

1. Sono organi di governo delle città metropolitane:

a) sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore metropolitano è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere metropolitano. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventiquattro componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. Il consiglio metropolitano è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri metropolitani nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio metropolitano sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente del consiglio metropolitano è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il presidente del consiglio metropolitano assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

8. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

9. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente, le quali trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge. Le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche nei confronti del sindaco metropolitano.

10. Il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio metropolitano. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco metropolitano, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio metropolitano e la nomina di un commissario

Art. 4

(Funzioni fondamentali delle province)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando

sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;

g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

i) gestione dell'edilizia scolastica;

l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 5

(Province montane confinanti con Stati esteri)

1. In attuazione degli articoli 44 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, è riconosciuta la specificità delle province con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri.

2. Alle province di cui al comma 1 spettano le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

3. Le province di cui al comma 1 possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 1 forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 6

(Elezione del presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio provinciale e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul

relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso collegati, tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;

b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto presidente della provincia in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di

candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento

all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 8

(Elezione del sindaco metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio metropolitano. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio della città metropolitana.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di sindaco metropolitano collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di sindaco metropolitano da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;

b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto sindaco metropolitano in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

Art. 9

(Elezione del consiglio metropolitano)

1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al sindaco metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di sindaco metropolitano sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a

quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 10

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle

province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 5, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione dei pareri di cui al comma 3 entro il termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dal presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti,

possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure rispettivamente previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 11

(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia o della città metropolitana interessata.

Art. 12

(*Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge ed alle città metropolitane dalla legislazione vigente, riordino e adeguamento delle funzioni fondamentali di ciascuno dei due enti alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle città metropolitane, che tenga conto delle esigenze di interconnessione e di sviluppo omogeneo delle diverse aree del territorio metropolitano e assicuri alle medesime aree condizioni uniformi di fruibilità dei servizi;

d) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alle lettere b) e c) da attribuire alle province e alle città metropolitane è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

e) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

f) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province e alle città metropolitane continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

g) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

h) nel rispetto dei principi e criteri direttivi, riferiti alle città metropolitane, di cui agli articoli 2,

11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, riordino del sistema di finanziamento delle città metropolitane, anche attraverso le coerenti innovazioni relative ai tributi propri assegnati alle medesime, al fine di garantire un'effettiva autonomia finanziaria in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite alle città metropolitane e alle peculiari esigenze del territorio metropolitano;

i) integrazione, ai fini di cui alle lettere g) e h), delle disposizioni di cui ai capi II e III del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

l) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province e delle città metropolitane anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega recata dal presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure previste dai commi 3 e 4.

Art. 13

(Trasferimento delle risorse)

1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, nel rispetto della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati i commi da 19 a 22, da 24 a 43, da 54 a 56, da 58 a 88 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge**.** Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge dura sino allo svolgimento delle elezioni ai sensi del periodo precedente.

2. L'abrogazione dell'articolo 1, comma 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha effetto a partire dalle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco metropolitano può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative all'assemblea dei sindaci e alla conferenza metropolitana continuano ad applicarsi sino alla prima applicazione sul territorio delle disposizioni relative all'elezione del consiglio provinciale o del consiglio metropolitano ai sensi della presente legge.

6. All' articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo le parole "carica di sindaco" aggiungere le parole ", sindaco metropolitano"

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51, commi 2, ultimo periodo, e 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, come modificati dal comma 6, non si considerano i mandati di Presidente di provincia o Sindaco metropolitano ricoperti ai sensi della normativa previgente.

8. Il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi della presente legge e delle corrispondenti risorse avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13.

9. Le province e le città metropolitane adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

10. Sono fatte salve le condizioni e forme speciali di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9, valutati in euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (ant.) del 15/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(685) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro***
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 giugno 2023, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.
Ha inizio la discussione generale congiunta.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene necessaria una preliminare valutazione sull'efficacia del modello di autonomia differenziata nell'attuale contesto storico ed economico, che richiede in realtà una maggiore coesione interna dei singoli Paesi o della stessa Unione europea, a livello globale, per conseguire una maggiore competitività. Sottolinea che i Fondi strutturali europei sono stati previsti appunto per favorire una crescita omogenea degli Stati aderenti all'Unione. Altrettanto, sono da ricordare le misure adottate dalla Germania, per favorire la crescita dell'Est, della Spagna, per stimolare lo sviluppo della Catalogna e delle Isole Canarie, della Polonia, per contrastare la disoccupazione, e dell'Irlanda, per promuovere lo sviluppo delle aree interne.

Il regionalismo differenziato proposto dal Governo, invece, si pone in controtendenza, con il rischio di accrescere le disparità attualmente esistenti, soprattutto nei settori della sanità, della giustizia e della fiscalità. A suo avviso, bisognerebbe studiare un modello basato su alcune *best practice*, da replicare su tutto il territorio nazionale, che rappresenti un punto di partenza comune, garantendo uguali diritti a tutti i cittadini italiani, a prescindere dalla Regione in cui risiedono. Il compito di garantire una visione unitaria, ovviamente, dovrebbe essere svolto dallo Stato, che dovrebbe garantire investimenti infrastrutturali in grado di ridurre le disuguaglianze e non limitarsi ad assicurare livelli delle prestazioni minimi ed essenziali.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene necessari tempi più lunghi per l'approfondimento del progetto di regionalismo differenziato del Governo, che - a suo avviso - potrebbe avere un impatto molto negativo sul Paese, determinando un aumento del divario territoriale e delle disuguaglianze sociali già esistenti.

Pur nella consapevolezza che il processo di riforma è iniziato da molto tempo, con la riforma del Titolo V, a cui peraltro la sua parte politica è sempre stata contraria, osserva che proprio gli eventi degli ultimi anni, in particolare la pandemia, dovrebbero ispirare un percorso inverso a quello prefigurato dal Governo. A suo avviso, infatti, la definizione di un modello basato su un Nord destinato a trainare economicamente le altre Regioni, oltre ad aggravare inevitabilmente il divario con il Mezzogiorno, finirebbe per rallentare la crescita e la competitività dell'intero Paese.

Ritiene insufficiente la definizione dei LEP per superare le criticità: basti pensare che la determinazione dei LEA, nel settore della sanità, non assicura la loro effettiva realizzazione. Tra l'altro, non è stato risolto il problema della individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

A suo avviso, inoltre, la previsione di un organo tecnico, quale la cabina di regia, e il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio per la definizione dei LEP, in assenza di una emergenza grave come la pandemia, oltre all'irreversibilità delle intese stipulate tra Stato e Regioni, si traducono in una inaccettabile marginalizzazione del ruolo del Parlamento. Al riguardo è paradossale che la scelta del dPCm, senza che vi sia alcuna emergenza, sia adottata da parte di chi aveva aspramente criticato il ricorso ai dPCm nel Governo Conte II per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Data la complessità del provvedimento e le numerose criticità da superare, auspica un confronto approfondito in sede referente.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) ritiene incomprensibili i dubbi espressi dalle opposizioni e anche dai costituzionalisti, nel corso delle audizioni, sul progetto di autonomia differenziata. A suo avviso, infatti, la prossimità territoriale del livello decisionale è garanzia di migliore conoscenza delle specifiche esigenze locali, efficace allocazione delle risorse, maggiore efficienza e, soprattutto, diretta imputazione delle responsabilità.

Le attuali disuguaglianze sociali e territoriali dimostrano il fallimento dell'attuale modello e quindi l'esigenza di modificarlo, intraprendendo un percorso differente, come ci si propone con il disegno di legge quadro in esame, che peraltro si limita a disegnare la cornice di garanzie giuridiche entro cui si definiscono le intese tra Stato e Regioni.

Confida quindi che il modello di autonomia differenziata favorirà la crescita economica di tutte le Regioni, soprattutto di quelle meridionali che hanno un margine più ampio di sviluppo da colmare, e consentirà all'Italia di recuperare la propria posizione nel contesto europeo.

Il PRESIDENTE (*FdI*), a testimonianza dell'inefficacia dell'attuale modello di regionalismo, sottolinea che, se venti anni fa erano dieci le Regioni italiane tra le prime cinquanta a livello europeo per importanza economica, adesso sono solo quattro.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(170) ***GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre***
(292) ***PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate***
(312) ***MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre***
(390) ***Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4***

novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) ***Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 17 maggio, erano stati illustrati gli emendamenti. Occorre quindi procedere con l'espressione dei pareri.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in merito agli emendamenti all'articolo 1, esprime parere favorevole sulle proposte 1.100 e 1.4. Invece, invita i proponenti a ritirare le proposte 1.1, 1.2 e 1.3, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere sarà contrario.
Sugli emendamenti all'articolo 2, esprime parere favorevole sulle proposte 2.1, 2.3, 2.7, 2.8 e 2.9. Fa presente che gli emendamenti 2.2, 2.4, nonché gli identici 2.100 e 2.5 sarebbero sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.3; invita poi i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.6.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere positivo sulle proposte 3.100 e 3.1.
Formula, infine, un parere positivo sull'emendamento 4.1.
Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi al relatore.
Si passa quindi alle votazioni.
L'emendamento 1.1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.
Sono quindi dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 1.2 e 1.3.
Viene quindi approvato l'emendamento 1.4.
Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti approvati all'articolo 1 non saranno trasmessi alla Commissione bilancio, in quanto di mero *drafting* oppure di recepimento delle condizioni sul testo richieste proprio dalla 5ª Commissione.
Successivamente, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge come emendato.
Si passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.
L'emendamento 2.1 viene posto in votazione e approvato.
Viene quindi ritirato l'emendamento 2.2.
L'emendamento 2.3 - al quale aggiunge la firma la senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) - viene quindi posto in votazione e approvato.
Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 2.4, nonché gli identici 2.100 e 2.5.
Viene poi ritirato l'emendamento 2.6.
Il presidente BALBONI (*FdI*), per consentire il coordinamento tra gli emendamenti 2.7 e 2.8, fa proprio l'emendamento 2.7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che diventa aggiuntivo di comma.
All'emendamento 2.7 (testo 2) aggiungono la firma i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*), CATALDI (*M5S*) e Alessandra MAIORINO (*M5S*).
Vengono quindi posti distintamente in votazione e approvati gli emendamenti 2.8, 2.7 (testo 2) e 2.9.
Il PRESIDENTE, dal momento che alcune delle proposte emendative approvate all'articolo 2 hanno una valenza sostanziale, avverte che la votazione dell'articolo 2 medesimo avrà luogo una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis,* del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Con distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 3.100 e 3.1, nonché l'articolo 3 come emendato.
In seguito, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.1, nonché l'articolo 4 come emendato.
Il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, riferiti all'articolo 2.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Ripresa dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) precisa, preliminarmente, che da parte del Partito democratico, non vi è una contrarietà pregiudiziale all'attuazione di un modello di autonomia differenziata, ma vi sono numerose perplessità sul disegno di legge del Governo in esame, che presenta significative criticità.

Innanzitutto, trattandosi di un provvedimento che incide sull'architettura istituzionale, bisognerebbe favorire il reciproco ascolto tra maggioranza e opposizione, valorizzando i contributi acquisiti con le audizioni, nel corso delle quali è stata espressa una preoccupazione corale e condivisa sugli eventuali effetti negativi del regionalismo differenziato.

Nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra, emersi nel corso degli anni, si dichiara convinta della esigenza di affermare un criterio di prossimità del livello decisionale, purché inserito in un quadro di coesione sociale e territoriale. La riforma prospettata dalla maggioranza, invece, è imperniata sulla crescita di competitività tra le stesse Regioni, che - a suo avviso - rischia di cristallizzare e acuire le disuguaglianze esistenti e, quindi, di frenare la crescita del Paese.

Sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, nella definizione dei contenuti sia delle intese sia dei LEP, riconoscendo la riserva relativa di legge posta dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

Esprime quindi perplessità non solo sulla previsione della cabina di regia e del ricorso ai dPCm per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma soprattutto sulla questione del loro finanziamento. Infatti, da un lato, per le materie su cui i LEP non sono previsti, vi è il rischio di un protrarsi delle sperequazioni sulla base del criterio della spesa storica; dall'altro, nelle materie in cui sono previsti i LEP e quindi la compartecipazione al gettito erariale maturato sul territorio, se non si definisce la quota percentuale spettante alle Regioni che chiedono il trasferimento di funzioni, stante la clausola dell'invarianza di spesa, vi è il rischio che siano sottratte al bilancio statale risorse considerevoli, con l'inevitabile penalizzazione dei servizi e delle prestazioni erogati alle altre Regioni.

Su questa materia, ritiene irrinunciabile il coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ancora non è stata costituita.

Conclude, confermando un atteggiamento costruttivo da parte della sua parte politica, con l'auspicio che la maggioranza sia disponibile al confronto sui profili più problematici.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che l'attuale modello di regionalismo comporta disuguaglianze crescenti e un costante conflitto giurisdizionale tra Stato e Regioni pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Inoltre, segnala che vi è attualmente una lacuna normativa, perché l'autonomia è stata riconosciuta in Costituzione senza la definizione dei percorsi attuativi.

A suo avviso, la riforma prospettata dal Governo consentirebbe di risolvere tali criticità ed è quindi indispensabile per il Paese.

Pertanto, auspica che sia possibile procedere nell'esame del disegno di legge, senza strumentalizzazioni ideologiche, evitando inaccettabili situazioni di stallo. Del resto, occorre prendere atto dell'evoluzione che le Regioni hanno avuto nel corso degli ultimi vent'anni, accostando alle funzioni legislative anche quelle di erogazione dei servizi.

Rileva che il disegno di legge in esame si limita a disciplinare il percorso per l'attuazione dell'autonomia differenziata e che, in ogni caso, la predeterminazione dei LEP e la previsione di meccanismi di perequazione rappresentano garanzie sufficienti per superare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni.
Il ministro CALDEROLI interviene incidentalmente per fornire alcune precisazioni.
Innanzitutto, sottolinea che la centralità del Parlamento è assicurata attraverso l'espressione di un atto di indirizzo sullo schema di intesa. Tuttavia, la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare potrebbe essere vincolante solo nel caso che questo fosse espresso a livello bicamerale. Qualora gli atti di indirizzo fossero espressi in modo distinto dalle due Camere, invece, si rischierebbe di bloccare il procedimento di approvazione dell'intesa.
Per quanto riguarda la determinazione dei LEP attraverso i dPCm, rileva che il ricorso a uno strumento amministrativo non è una novità, dal momento che è già utilizzato nel settore della sanità per la definizione dei LEA. Evidenzia, inoltre, che attualmente il quadro delle fonti che finora hanno provveduto all'individuazione dei LEP è molto composito, essendo costituito da leggi, decreti-leggi, decreti legislativi, dPCm, decreti ministeriali e intese in sede di Conferenza unificata.
Infine, riguardo alla questione del finanziamento dei LEP, sottolinea la necessità, in base alle regole generali di contabilità pubblica, di quantificare preliminarmente la spesa e, quindi, di definire le tipologie di spesa, prima di individuare la conseguente copertura finanziaria. Ricorda, a tale proposito, che la riforma si pone l'obiettivo innanzitutto di attuare le norme costituzionali: infatti, ad oggi, risulta ancora disattesa l'attuazione del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento integrale delle funzioni trasferite alle Regioni attraverso la compartecipazione al gettito erariale, i tributi propri o mediante i trasferimenti per finalità perequative.
Il PRESIDENTE dispone un'ulteriore sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, nonché la seduta delle Commissioni 1ª e 10ª riunite per l'esame dell'Atto Senato n. 747.
La Commissione prende atto.
L'esame congiunto è quindi nuovamente sospeso.
La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 12,25.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori, all'esito del quale si è convenuto di posticipare alle ore 12 di mercoledì 28 giugno il termine di presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge governativo n. 615 sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario; altresì, si è convenuto di fissare il termine di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti da riferire al testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e abbinati sulla riforma delle province per le ore 12 di martedì 27 giugno.
Altresì, il Presidente avverte che la discussione generale congiunta sui disegni di legge in materia di autonomia differenziata proseguirà nelle prossime sedute, per concludersi entro la data di mercoledì 28 giugno, fissata per l'appunto per la scadenza delle proposte emendative.
Con riguardo poi all'esame dei disegni di legge nn. 622 e 501, istitutivi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, è stato deciso di procedere con le votazioni a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 20 giugno.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Interviene nella discussione generale congiunta la senatrice PIRRO (*M5S*), che focalizza la propria attenzione sul tema della sanità, ricordando le difficoltà emerse a seguito della pandemia del 2020 e le criticità dovute alla presenza di 19 sistemi sanitari regionali, oltre ai 2 delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo, rappresenta la necessità di risolvere le problematiche correlate alla frammentazione, uniformando le regole e le prestazioni, dal momento che, nonostante i LEA, l'erogazione dei servizi forniti ai cittadini non è sempre uniforme.

Peraltro, i ritardi e le criticità nell'erogazione dei LEA caratterizzano spesso anche le regioni ad autonomia differenziata, il che è sintomatico di una realtà in cui i problemi della sanità non risultano limitati al Sud Italia.

Paventa quindi il rischio che il disegno di legge del Governo si traduca in un aumento delle disparità nella tutela della salute, con conseguenze estremamente pericolose per la qualità della vita dei cittadini.

Inoltre, nonostante gli sforzi compiuti nella scorsa legislatura, che ha registrato un incremento degli investimenti nella sanità pubblica, purtroppo, dall'anno scorso, si deve constatare un continuo decremento degli stanziamenti in favore del Servizio Sanitario Nazionale, con prospettive di ulteriore peggioramento.

Il PRESIDENTE nell'aggiornare alla prossima settimana il seguito della discussione generale, invita tutti i Gruppi parlamentari ad utilizzare proficuamente il tempo a disposizione per gli interventi, considerato che il termine per gli emendamenti è stato fissato per il prossimo 28 giugno e che quindi, entro tale data, la discussione generale congiunta dovrà necessariamente concludersi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTO ALTESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 170, 312, 390, 292, 392

Art. 2

2.7 (testo 2)

Menia, Balboni, Gasparri, Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace e della sicurezza nazionale ed internazionale, della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le forze armate in ambito di servizio nazionale della protezione civile, di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi».

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
74ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.
Riprende la discussione generale congiunta.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che la riforma istituzionale proposta dal Governo è volta a dare finalmente attuazione al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, definendo la cornice procedurale che consente di superare le difficoltà di coordinamento delle azioni necessarie in sede di applicazione.
Ritiene che le criticità emerse nel corso delle audizioni siano state determinate da un atteggiamento ideologico sul tema, che, invece, dovrebbe essere affrontato senza posizioni precostituite, trattandosi di un intervento fondamentale sull'ordinamento dello Stato, che definisce un nuovo rapporto con le Regioni, al fine di responsabilizzare gli enti territoriali nell'erogazione dei servizi, per aumentarne la competitività e riconoscendone al tempo stesso le specificità. A suo avviso, infatti, operando un trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione, il disegno di legge n. 615 consente l'applicazione di un effettivo criterio di sussidiarietà, a partire dall'ente locale per risalire, in caso di inadempimento, a tutti i livelli di governo, fino ad arrivare a quello statale.
Evidenzia che il sistema dei LEP è talmente complesso da essere rimasto finora inattuato, ma l'intervento normativo del Governo rappresenterà un volano per farlo ripartire, ovviamente con i necessari stanziamenti, che tuttavia non potranno che essere definiti in un momento successivo, quando saranno state individuate le funzioni e le competenze trasferite alle Regioni. Bisognerà al

contempo verificare per quali motivi in alcuni territori il sistema dei LEP non funziona e le risorse non vengono utilizzate.
Ritiene improprio il confronto che viene proposto con i LEA nel settore della sanità, in quanto questi sono definiti solo sulla base del numero di abitanti, un parametro che non può essere esaustivo. Tra l'altro, se finora non è mai stata rilevata l'incostituzionalità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei LEA, bisognerebbe dedurre che anche i LEP possono essere individuati attraverso una norma di rango secondario.
Vi sono effettivamente alcune criticità, per risolvere le quali, tuttavia, bisognerebbe modificare gli articoli 116 e 117 della Costituzione e quindi non è possibile intervenire durante l'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 615. Rileva, tuttavia, che vi sono già alcune materie di competenza regionale e questo non ha impedito l'assegnazione dei fondi del PNRR anche nei settori del turismo e della sanità, purché le linee guida siano definite a livello nazionale.
Per quanto riguarda il finanziamento del regionalismo differenziato, osserva che si dovrebbe applicare su scala nazionale il sistema che già ha dato buoni risultati a livello locale, con comuni e province, redistribuendo le risorse tra i diversi enti attraverso il meccanismo perequativo. Come ha sottolineato la SOSE (Soluzioni per il sistema economico Spa) nel corso delle audizioni, il meccanismo fondato su fabbisogni e capacità fiscali punta al superamento graduale del criterio fondato sulla spesa storica.
In conclusione, poiché a suo avviso non vi sono altre soluzioni per attuare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, auspica che si possa proseguire nell'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa, assicurando la piena disponibilità al confronto. Sarebbe un gravissimo errore politico-istituzionale, infatti, alimentare la contrapposizione tra Nord e Sud, agitando l'opinione pubblica e promuovendo manifestazioni di piazza.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) condivide l'appello della senatrice Stefani a non acuire le divisioni in un Paese già tanto segnato dalle disuguaglianze. Per questo motivo, la maggioranza e il Governo dovrebbero dimostrare maggiore cautela nel portare avanti il progetto di autonomia differenziata. Non è un caso, a suo avviso, che sia proprio la Lega a proporre il progetto di un federalismo di fatto, dopo le spinte secessionistiche di vent'anni fa. Tuttavia, non si può trascurare che il contesto attuale sia totalmente diverso, a livello nazionale ed europeo, e richieda unità e solidarietà tra i territori, mentre il regionalismo differenziato rischia di causare ulteriori fratture e non solo tra Nord e Sud, ma anche tra le diverse Regioni.
Ritiene particolarmente rischiosa la devoluzione agli enti territoriali di funzioni in materia di istruzione e scuola: la differenziazione nei sistemi di reclutamento e retribuzione dei docenti, nonché nella definizione del piano didattico, potrebbe minare alla radice l'unità del Paese. A tale riguardo, appare incomprensibile che un simile progetto abbia l'appoggio del principale partito di maggioranza, che si ispira in particolar modo al valore della tutela della coesione nazionale.
Ulteriori criticità sono ravvisabili in una procedura che, sostanzialmente, svuota il Parlamento delle sue funzioni proprio nella definizione dei LEP, estromettendolo cioè da una decisione che avrà ricadute immediate sulla qualità di vita dei cittadini e sui loro diritti.
Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle è particolarmente critico sul disegno di legge in esame e si riserva di presentare altri disegni di legge per l'eventuale abbinamento, in modo da mitigare l'approccio normativo proposto dal Governo.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) riconosce preliminarmente che il numero delle audizioni svolte è stato ampio; tuttavia, non si è lasciato sufficiente margine alle richieste di approfondimento.
Sottolinea che proprio la pandemia e la crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina hanno dimostrato la necessità di lavorare per colmare le disuguaglianze, che attualmente penalizzano in particolare i cittadini del Sud. La disparità è confermata dal fatto che il 70 per cento dei fondi del PNRR attribuiti all'Italia è stato assegnato proprio sulla base di tre criteri: la densità di popolazione, il PIL *pro capite* e il tasso di disoccupazione.
Tale divario è particolarmente grave in ambito sanitario, se si considera che la spesa sanitaria *pro capite* è di circa 1.600 euro nel Mezzogiorno e di 2.000 euro nel Centro-Nord, contro la media di 2.600 nell'Unione europea, e che in Veneto ci sono mille posti letto per centomila abitanti, mentre in

Campania sono solo cento.
Ritiene particolarmente difficile, in questa situazione, procedere con la definizione dei LEP, per i quali occorrerebbe reperire cento miliardi. Vi è quindi il rischio, rilevato dal Servizio del bilancio del Senato e dalla stessa Commissione europea, di aggravare il disavanzo del bilancio statale. Sarebbe stato utile, quindi, svolgere su questi profili finanziari l'indagine conoscitiva richiesta dal gruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione bilancio, proprio al fine di fornire tutti i dati necessari ai parlamentari chiamati a decidere sul progetto di autonomia differenziata.
Per quanto riguarda le ventitré materie che possono essere devolute alle Regioni, segnala il rischio che sia trasferita addirittura la facoltà di intervenire sul prontuario farmaceutico, definendo i farmaci equivalenti, oppure la trasformazione dei contratti di formazione specialistica dei medici in contratti di formazione lavoro. Ritiene incomprensibile che ciò avvenga a livello territoriale, anziché con legge statale, come peraltro richiesto da anni dal MoVimento 5 Stelle.
Segnala altresì la necessità di evitare l'ulteriore frammentazione dei piani di ricerca aerospaziale, che, al contrario, dovrebbero trovare una collocazione a livello europeo. A suo avviso, anche nelle materie di energia, lavoro, previdenza complementare, ambiente e infrastrutture, è necessario definire linee guida a livello nazionale, che le Regioni dovrebbero limitarsi ad attuare, proprio per non penalizzare l'accesso dei cittadini ai relativi servizi.
Rileva l'assenza di dati che dimostrino un vantaggio economico che deriverebbe dal progetto di autonomia differenziata. Anzi, dall'aumento della competitività tra le Regioni, è evidente che il Sud diventerà un mercato di beni e servizi a vantaggio del Nord.
Conclude, rivolgendo un appello al ministro Calderoli, affinché sia possibile un confronto aperto, tenendo conto del particolare momento storico e senza preclusioni ideologiche da parte di un partito che intende corrispondere in questo modo alle promesse fatte ai propri elettori.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) osserva che i temi del regionalismo differenziato e l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono da sempre considerati divisivi, quindi sarebbe opportuno evitare argomentazioni strumentali e contrapposizioni ideologiche.
Occorre apprezzare, a suo avviso, la scelta del Governo di costruire, attraverso una legge quadro, una cornice di regole, a tutela delle Regioni che non richiedono l'autonomia differenziata, piuttosto che procedere direttamente alla sottoscrizione delle intese con le Regioni, come previsto dalla Costituzione e come fatto in passato dal Governo Gentiloni.
Tale considerazione dovrebbe aiutare ad evitare una contrapposizione tra gli schieramenti politici. A suo avviso, è inopportuno evocare il rischio di rottura dell'unità nazionale o di divari incolmabili, se il 40 per cento dei fondi del PNRR, tra i cui obiettivi vi è la realizzazione del federalismo fiscale, è stato indirizzato proprio al Sud. Del resto, nella situazione attuale, senza autonomia differenziata, il Paese risulta comunque fortemente diviso, con gravi disuguaglianze tra Nord e Sud.
Vi sono certamente alcune criticità da risolvere in sede emendativa. Innanzitutto, posto che per modificare gli articoli 116 e 117 della Costituzione occorrerebbe una legge costituzionale, si può intanto stabilire per quali materie è necessario prevedere una definizione a livello nazionale, con un contributo delle Regioni, per esempio per il fabbisogno di energia.
In secondo luogo, sarebbe opportuno finanziare almeno alcuni dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantire i diritti di cittadinanza, procedendo verso un'autonomia ponderata e dinamica. In tal modo, si potrebbe verificare se dall'applicazione del regionalismo differenziato possano derivare dei vantaggi per il Sud e superare così la sterile contrapposizione ideologica che finisce per bloccare ogni ipotesi di cambiamento.
Infine, per valorizzare il ruolo del Parlamento, oltre a prevedere specifiche riforme costituzionali, che il Governo sembra intenzionato a portare avanti, come la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-Regioni, si potrebbe procedere con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, anche per eliminare dubbi e timori che ostacolano l'approvazione del disegno di legge n. 615.
Auspica quindi una riflessione che possa favorire il raggiungimento di risultati concreti per il bene del Paese.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), nel condividere le argomentazioni svolte dalle senatrici Maiorino e Castellone, sottolinea che nel testo non vi è un esplicito riferimento al principio di insularità, non sono previste risorse per la definizione dei LEP e non sono fissati sede e modalità per la consultazione degli enti locali.

Ritiene che il provvedimento sia molto pericoloso per il Sud e in particolare per la Sardegna - regione di propria appartenenza - che già si trova in una situazione di difficoltà. Pertanto, rivolge un forte appello al Governo a farsi carico di tali problematiche.

Il ministro CALDEROLI interviene per precisare che il Fondo sanitario nazionale è ripartito tra tutte le Regioni, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni e parzialmente corretta su richiesta della Regione Campania.

Ritiene che le disparità nei finanziamenti non siano quelle emerse nel corso del dibattito. In realtà, a suo avviso, occorre piuttosto valutare come sono amministrate le risorse assegnate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
75ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(57) ***ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane***
(203) ***SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani***
(313) ***SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani***
(367) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(417) ***Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province***
(443) ***Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana***
(459) ***PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali***
(490) ***Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani***
(556) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.
Il PRESIDENTE, considerato il rilievo dei disegni di legge nn. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, propone di richiedere sul testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.
La Commissione conviene.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di svolgere ulteriori audizioni sul testo unificato, che presenta numerose novità rispetto ai disegni di legge su cui è stato svolto il primo ciclo di audizioni informali e sui quali si è poi concentrato il lavoro del Comitato ristretto.
Si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PARRINI (*PD-IDP*) e la relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*).
All'esito del dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 21 giugno, il termine per indicare i soggetti da audire, in ragione di non più di due per ciascun Gruppo.
Propone altresì che le audizioni siano svolte in Ufficio di Presidenza, anche da remoto, a partire dalle ore 13 di martedì 27 giugno, con l'intesa di concluderle entro le ore 16,30, orario di inizio della seduta dell'Assemblea.
Propone infine di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 29 giugno.
La Commissione conviene.

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Riprende la discussione generale congiunta.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che, dopo gli errori compiuti in passato, che hanno causato disaffezione verso la politica e diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione, penalizzata dai tagli economici e dal blocco del *turnover*, occorre recuperare la fiducia dei cittadini, soprattutto per la fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A suo avviso, pertanto, occorre responsabilizzare gli enti locali, più vicini al cittadino, risalendo poi al livello delle province e delle regioni, fino ad arrivare allo Stato, nella erogazione dei servizi essenziali.
Il disegno di legge d'iniziativa governativa va in questa direzione, riconoscendo autonomia agli enti locali e territoriali. A suo avviso, in questo modo è possibile riconoscere le specificità dei territori, attraverso la definizione dei LEP, dando così un'occasione di riscatto anche a quelli più svantaggiati, che finora sono stati penalizzati da decisioni assunte a livello centrale.
Pur ritenendo maturi i tempi per una nuova riforma del Titolo V, dopo aver valutato gli effetti di quella approvata nel 2001, concorda sulla opportunità di approvare intanto una legge quadro, che definisca le regole procedurali per l'approvazione delle intese con le Regioni, superando le contrapposizioni ideologiche e affrontando le singole questioni di merito, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma su due questioni di carattere procedurale, rinviando per le considerazioni critiche sul merito a quanto già emerso durante il dibattito.
In primo luogo, ritiene gravemente inopportuno procedere nell'esame del disegno di legge in titolo, nonostante la mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che - come ricordato dal Ministro nella scorsa seduta - proprio perché organo bicamerale potrebbe esprimere un atto di indirizzo vincolante sullo schema di intesa.
In secondo luogo, considerato che la legge che recepisce l'intesa tra lo Stato e la Regione è rinforzata, in quanto approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sarebbe preferibile che la legge quadro, in quanto volta a delineare la cornice di riferimento delle leggi di recepimento delle intese, sia dotata di rango costituzionale, ossia provvista di una valenza gerarchica superiore rispetto alle leggi di recepimento delle intese.
Il ministro CALDEROLI, nel condividere l'osservazione del senatore Parrini sul ruolo indispensabile

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, auspica che questa venga costituita quanto prima, sicuramente in tempo per l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.
A proposito del rapporto tra la legge quadro e la legge di recepimento dell'intesa, precisa che l'alternativa sarebbe rappresentata dal ricorso diretto all'intesa, senza le garanzie della legge quadro.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(622) ***Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(501) ***CALENDA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio.
Il senatore LISEI (*FdI*), anche a seguito delle audizioni svolte, ritiene necessario un rinvio di due settimane per una riflessione più approfondita sugli emendamenti presentati.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) si associa alla richiesta del senatore Lisei.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, dopo le richieste irrituali della maggioranza, come lo svolgimento di audizioni dopo la scadenza del termine per gli emendamenti, e i continui rinvii, sarebbe inopportuno posticipare ancora una volta la votazione delle due proposte di modifica che, come convenuto nell'ultimo Ufficio di Presidenza, si sarebbe dovuta svolgere nella seduta odierna.
A suo avviso, la maggioranza può legittimamente decidere di insabbiare il provvedimento; tuttavia, sarebbe preferibile che assumersi la responsabilità di tale scelta, senza ricorrere a espedienti strumentali, soprattutto a due giorni dal quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi.
Esprime amarezza per un modo di procedere imbarazzante e poco serio, che dimostra insensibilità e mancanza di rispetto nei confronti di una famiglia che ha perso una persona cara e attende verità e giustizia da così tanto tempo.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che i gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia devono assumersi la piena responsabilità della scelta di affossare la Commissione d'inchiesta, nonostante il voto unanime in prima lettura alla Camera dei deputati. Sottolinea che, a fronte delle richieste irrituali della maggioranza, il Partito democratico ha cercato finora di adottare un atteggiamento conciliante, per non compromettere il risultato finale della istituzione della Commissione. A suo avviso, è inconcepibile che non si intenda neanche istituirla, nonostante l'attesa di verità e giustizia dell'opinione pubblica italiana che si protrae da quarant'anni.
Il senatore LISEI (*FdI*) evidenzia che un rinvio di qualche settimana in più non comporta ritardi significativi, a fronte degli ultimi quarant'anni, durante i quali non si è mai pensato di istituire la Commissione. Ritiene che non sia opportuno affrettare i tempi solo per poter per ostentare il raggiungimento del risultato in occasione dell'anniversario del 22 giugno. Il rinvio di alcuni giorni è utile per poter decidere con lucidità e ponderazione quale orientamento assumere sui due emendamenti che, se approvati, renderebbero comunque necessaria una terza lettura.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide pienamente le argomentazioni del senatore Parrini e della senatrice Malpezzi.
Il PRESIDENTE invita a valutare la possibilità di rinviare la votazione di una sola settimana: bisognerebbe, da un lato, evitare di attribuire un significato politico alla Commissione di inchiesta e, dall'altro, prendere atto che, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati vi sono state novità importanti con la riapertura delle indagini. D'altro canto, occorre tenere conto della necessità di un approfondimento da parte di un Gruppo parlamentare così numeroso, come Fratelli d'Italia, anche perché l'eventuale approvazione di una proposta di modifica comporterebbe un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che anche la scelta di non decidere in modo netto, rinviando *sine die* l'esame del provvedimento o causando la terza lettura con l'approvazione di un emendamento,

è un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza. In ogni caso, la richiesta di più tempo, addirittura due settimane, per riflettere su due emendamenti che propongono solo una differente durata della Commissione d'inchiesta, appare poco seria.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene accoglibile la proposta del Presidente di rinviare il seguito della discussione di una settimana, purché sia chiaro che la maggioranza sta chiedendo più tempo non per riflettere sugli emendamenti, ma per decidere se insabbiare o meno il provvedimento.

Il PRESIDENTE rinnova la proposta di rinvio, con l'impegno di procedere la prossima settimana alla votazione degli emendamenti. In alternativa, si dovrebbe porre in votazione la proposta del senatore Lisei di rinviare di due settimane il seguito dell'esame.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) non insiste per la votazione e accetta la proposta del Presidente, pur non ritenendo tale mediazione un buon risultato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 21/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REDIGENTE
(170) ***GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre***
(292) ***PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate***
(312) ***MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre***
(390) ***Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate***
(392) ***Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani***
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, approvati nella seduta del 15 giugno.
E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.
La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Tosato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.
Il presidente BALBONI esprime soddisfazione per l'approvazione del testo unificato e ne auspica il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 giugno.
Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) premette che non vi è una indisponibilità pregiudiziale da parte del Partito democratico alla revisione della distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, considerato peraltro che sussiste un orientamento consolidato circa la necessità di una revisione della riforma del Titolo V, a più di vent'anni dalla sua approvazione, nel corso dei quali sono emersi contraddizioni e limiti. A seguito delle ripetute pronunce della Corte costituzionale, infatti, in dottrina e nel dibattito politico si è aperto un confronto serrato sulla opportunità di una revisione della competenza legislativa concorrente, che in effetti ha dato luogo a un aumento preoccupante del contenzioso.
È quindi giunto il momento di risolvere tale criticità alla radice, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale e delle criticità emerse, anche perché un corretto riparto delle competenze tra Stato e Regioni porta benefici all'interesse generale, sotto il profilo sia di una migliore tutela dei diritti dei cittadini sia di un maggiore sviluppo economico.
Occorre tuttavia riconoscere preliminarmente, al di là dei rispettivi convincimenti sulla quota di differenziazione utile per il Paese, che il Titolo V, inteso come precondizione di uniformità che definisce i diritti fondamentali e i livelli essenziali di prestazioni da garantire ai cittadini, al momento non è ancora stato attuato. A ciò si aggiunga una arretratezza strutturale del Paese, aggravata da vent'anni di politiche economiche definite "neoliberiste", improntate alla riduzione della presenza del settore statale e al contenimento della spesa pubblica, che hanno contribuito a indebolire il ruolo delle amministrazioni pubbliche.
Con la pandemia è emerso chiaramente il fallimento di quella concezione politico-economica, che ha reso la pubblica amministrazione incapace di spendere in progetti di ammodernamento per una migliore gestione dei servizi essenziali. Anche nell'Unione europea, adesso, prevale un approccio differente, in quanto si è compreso che solo la diffusione del benessere tra gli Stati consente una crescita economica comune e a tale scopo - attraverso il *Next generation EU* - si finanziano progetti di innovazione e digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale soprattutto nei Paesi più svantaggiati. È facile ipotizzare, tuttavia, che, dopo questa parentesi, anche le politiche europee torneranno a essere improntate a un maggiore rigore, per ottenere avanzi primari attraverso il contenimento della spesa pubblica.
In tale ottica, occorre superare le disuguaglianze presenti nel Paese, dando attuazione innanzitutto alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per garantire parità di condizioni nell'accesso ai diritti fondamentali da parte dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Sarebbe del tutto illogico, infatti, che, per conseguire tale obiettivo, si inizi dal riconoscimento ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in applicazione del terzo comma dell'articolo 116, come intende fare il Governo con il disegno di legge n. 615.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ricorda che anche la Banca d'Italia, nella memoria inviata per le audizioni sui disegni di legge in titolo, ha affermato la necessità di una gradualità nell'attuazione dell'autonomia differenziata, per scongiurare il rischio di innescare processi difficilmente reversibili e dagli esiti incerti.
A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata non consentirà di superare le gravi disparità esistenti attualmente tra i territori, se si pensa che, ad esempio, la Regione Sicilia, pur dotata di Statuto speciale, e nonostante l'avvicendarsi di amministrazioni di ogni colore politico, tranne che del MoVimento 5 stelle, è agli ultimi posti in Europa dal punto di vista dello sviluppo infrastrutturale e continua a risultare gravemente deficitaria sotto il profilo della partecipazione ai bandi di gara, per esempio nel settore dei progetti di riassetto idrogeologico.
Per evitare di aggravare i divari esistenti tra alcune Regioni in grado di trainare lo sviluppo economico del Paese e le altre, sarebbe opportuno definire prima alcuni contenuti della riforma, in particolare garantendo una condizione di partenza omogenea nell'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo governativo all'esame, tuttavia, manca perfino una quantificazione economica

degli interventi che lo Stato dovrebbe porre in essere per raggiungere tale obiettivo.
Segnala quindi altre criticità del disegno di legge d'iniziativa governativa. In particolare, sarebbe opportuno prevedere che le richieste di maggiore autonomia da parte delle Regioni siano corredate da motivazioni tecnico-giuridiche formali. Inoltre, nel testo non si fa riferimento ai meccanismi del fondo perequativo. Infine, esprime preoccupazione per la sostanziale esautorazione del Parlamento, che secondo il progetto in esame, dovrebbe limitarsi a ratificare l'esito delle contrattazioni tra Stato e Regioni. D'altra parte, questo orientamento riflette una progressiva concentrazione dell'iniziativa legislativa nel Governo, se si considera che in otto mesi di legislatura le
Camere sono state impegnate quasi esclusivamente nella conversione in legge di decreti-legge.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) lamenta il rifiuto del Presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea di svolgere, per i profili di competenza, una indagine conoscitiva sull'autonomia differenziata, che sarebbe stata utile per un approfondimento puntuale di un tema complesso, dalle ricadute significative sulla vita del Paese.
Sottolinea che l'Unione europea, per rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, attraverso gli articoli 174 e 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intende promuovere lo sviluppo armonioso e uniforme delle Regioni "meno favorite". Peraltro, le ingenti risorse del PNRR sono state assegnate all'Italia proprio perché presenta gravi divari territoriali.
A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata del Governo rischia invece di accrescere tali disparità, come conferma anche l'ultimo *Country report* della Commissione europea, secondo cui la riforma potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle finanze pubbliche italiane e sulle disparità regionali, anche perché non vi sono le risorse sufficienti per garantire livelli essenziali delle prestazioni uniformi sul territorio.
Esprime considerazioni critiche, altresì, sulla prospettiva che le singole Regioni, attraverso un rapporto diretto con il Governo, possano inserirsi nella fase ascendente del processo di elaborazione delle norme europee, estromettendo così il Parlamento.
In considerazione delle gravi criticità che il progetto di autonomia differenziata potrebbe causare al Paese, invita il Governo e la maggioranza a rinunciare a portare avanti l'esame del disegno di legge in titolo, auspicando altresì il superamento dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 22/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023
77ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 21 giugno.
Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) analizza dal punto di vista dei rapporti con l'Unione europea, del quadro costituzionale e sotto alcuni profili di merito il progetto di autonomia differenziata presentato dal Governo, che ritiene ormai ineludibile.
Sottolinea, innanzitutto, che è in atto un processo di doppia devoluzione delle funzioni statali sia verso l'Unione europea sia verso gli enti territoriali.
La riforma del Titolo V del 2001, quando fu sottoposta a *referendum* confermativo, ha ricevuto il consenso della base del suo partito, nonostante l'orientamento contrario dei vertici, essendo stata riconosciuta l'importanza di iniziare a dettare le regole per governare un processo di fatto inarrestabile.
Si è così stabilita la possibilità di riconoscere forme di autonomia differenziata. È vero che questa parte della Costituzione è rimasta finora inattuata. Del resto, altre norme costituzionali importanti hanno richiesto molti anni per trovare applicazione, proprio perché, evidentemente, vi era la necessità che i principi normativi si sedimentassero nell'ordinamento: l'attribuzione a INPS e INAIL delle funzioni di assistenza sociale e previdenziale, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione; l'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, per applicare l'articolo 32 della Costituzione; la costituzione stessa delle Regioni, avvenuta solo nel 1970.
Dal punto di vista del merito, occorre riconoscere che le disparità tra i territori sotto il profilo dell'erogazione dei servizi non dipendono né dall'ente che li gestisce né dal loro costo. Infatti, se si

considerano i settori della giustizia, della sanità e della scuola, analizzando i dati nel raffronto con gli altri Paesi europei, si può verificare che l'efficienza delle prestazioni dipende più che altro dalle scelte gestionali. Si pensi, per esempio, ai lunghissimi tempi della giustizia in Italia, nonostante la spesa analoga alla media europea, oppure alle ampie disuguaglianze tra le Regioni per i servizi sanitari, sebbene la spesa pubblica italiana in questo ambito sia tra le più elevate. Anche per la scuola, le classifiche OCSE e PISA dimostrano che, in alcune materie, i risultati sono migliori nelle Regioni del Nord.

Anche per quanto riguarda i LEP, emerge che in Lombardia - Regione paradigmatica sia per popolazione che per conformazione orografica - vi è un alto livello di prestazioni, nonostante si consegua un notevole risparmio dal punto di vista della spesa media *pro capite*. Questo dato dimostra quindi che la differenza tra i territori è data dalla capacità di organizzare i servizi, indipendentemente dall'ente competente a fornirli. Dal punto di vista dei fabbisogni, l'obiettivo è allinearli alla media della spesa statale regionalizzata, altrimenti i costi sarebbero insostenibili per il bilancio statale. Per esempio, nel trasporto pubblico locale, se i trasferimenti statali fossero aggiornati in base al dato dei chilometri per abitante, bisognerebbe prevedere una spesa statale di 4 miliardi. Attualmente, invece, Lombardia ed Emilia-Romagna riescono a stanziare una consistente quota di finanziamento, in aggiunta a quella prevista dal fondo statale, altrimenti ampiamente insufficiente.

Per tali considerazioni, il processo di autonomia differenziata, a suo avviso ormai inarrestabile, offre l'opportunità di attuare una rilevante operazione di finanza pubblica e di efficientamento del sistema.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) ritiene che il progetto di riforma sull'autonomia differenziata debba rispettare i confini stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione italiana e dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Entrambe le disposizioni, infatti, promuovono la coesione socioeconomica e territoriale e sono volte a ridurre i divari tra le aree più ricche e quelle in attesa di sviluppo. Non a caso, infatti, un'aliquota rilevante di fondi del PNRR sono stati assegnati alle Regioni meridionali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, si richiama alle considerazioni critiche espresse dalla Banca d'Italia nella nota consegnata alla Commissione, in cui si suggeriscono gradualità nell'attuazione della differenziazione e selezione delle competenze nell'ambito delle stesse funzioni.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che il tema molto complesso dell'autonomia differenziata debba essere analizzato da un punto di vista di politica economica.

Innanzitutto, quando si fa riferimento all'obiettivo di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della capacità di governo e di spesa delle Regioni, si riconosce che vi sono dei rischi per l'unità nazionale, ed è proprio per questo motivo che il disegno di legge pone al centro del procedimento la definizione dei LEP. Questo passaggio preliminare, da un punto di vista teorico, non sarebbe indispensabile, se il Paese fosse omogeneo, per conformazione, prestazione di servizi, numero di imprese. Evidentemente, invece, si riconosce che vi è un *trade-off*, una inconciliabilità tra la differenziazione delle Regioni e il miglioramento delle disuguaglianze. Per un'analisi di tale questione, si dovrebbe prendere spunto dal saggio "Perché le nazioni falliscono" di Daron Acemoglu e James A. Robinson, nel quale si individuano le cause del fallimento degli Stati non solo nella concorrenza esterna, per le disparità dovute alla globalizzazione, ma anche nella concorrenza interna, realizzata da meccanismi di erosione della coesione sociale.

Segnala che le politiche di coesione sociali attuate dall'Unione europea hanno prodotto una varietà di risultati; pertanto non è sufficiente la definizione dei LEP per garantire la riduzione dei divari territoriali.

Se si valutano le singole Regioni per statica comparata, il processo dovrebbe essere avviato solo dopo che siano stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo, però, non si tiene conto della interconnessione tra le funzioni soggette ad autonomia differenziata e quelle che restano finanziate dallo Stato: infatti, in assenza della disponibilità di ulteriori finanziamenti, non vi sarebbe copertura sufficiente per una redistribuzione di risorse in grado di colmare le disuguaglianze, a meno che non si registri una crescita economica del Paese a tassi molto elevati, come quelli registrati con l'unificazione tedesca.

Con un'autonomia convergente, invece, si potrebbe garantire a tutte le Regioni di migliorare gradualmente e di effettuare gli opportuni adeguamenti, tenendo altresì conto dei cambiamenti endogeni determinati dalle stesse *performance* delle Regioni. Infatti, a seguito delle variazioni funzionali, i cittadini compiono scelte diverse, mettendo in atto una mobilità sui territori che causa ulteriori effetti, tanto da determinare il rischio che alcune Regioni abbiano necessità di ricevere altre risorse.

Ricorda che l'autonomia differenziata doveva rappresentare, per le Regioni a Statuto speciale, uno strumento per colmare le differenze con le altre Regioni, eppure Sicilia e Sardegna, per esempio, ancora scontano notevoli ritardi. A tale proposito, reputa opportuna una modifica dell'articolo 9 del disegno di legge n. 615, per fare più correttamente riferimento alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, in linea con il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Ricorda anche che è stata prevista - sebbene non ancora istituita - la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, che sarebbe opportuno fosse consultata nella fase emendativa.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei costi per i trasporti, segnala che, in alcuni settori, soprattutto nel Sud e nelle aree interne del Nord, si realizzano economie di scala se le attività restano ancorate a livello nazionale. Su questo e altri aspetti l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato alcuni rilievi a cui il Governo dovrebbe rispondere. Rammenta, in particolare, la opportunità di prevedere forme intermedie sperimentali per il meccanismo di definizione dei LEP e la valutazione dell'impatto sulle politiche di coesione riferite a settori come la transizione energetica, su cui lo stesso Ministro per gli affari europei ha posto la questione del rapporto tra infrastrutture nazionali e locali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, martedì 27 giugno, alle ore 12 sarà incardinato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, ove approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso e assegnato in tempo utile a questa Commissione. A partire dalle ore 13, saranno svolte da remoto le audizioni sul testo unificato dei disegni di legge n. 57 e connessi, in tema di ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto delle Province. Si proseguirà poi la discussione generale sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, che, qualora necessario, continuerà in una seduta notturna alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiede che sia convocato un Ufficio di Presidenza per l'eventuale organizzazione dei lavori sul disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764 (*Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'articolo 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), nel caso che sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

Il PRESIDENTE prospetta di svolgere un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori alle ore 8,30 di mercoledì 28 giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 78 (pom.) del 22/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023
78ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue la discussione generale congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) sottolinea la particolare delicatezza politica del tema dell'autonomia differenziata, ricordando di aver presentato al riguardo un disegno di legge costituzionale e uno ordinario.
È evidente come l'autonomia rappresenti un argomento caratterizzato da radici profonde sia a livello storico che culturale.
Purtroppo, il disegno di legge del Governo ha attribuito alla tematica una caratura protesa all'indipendenza e al secessionismo, in coerenza con la storia del partito politico del ministro Calderoli.
Invece, l'attuazione dell'autonomia differenziata dovrebbe essere considerata non una finalità a sé stante, bensì un processo volto a migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, a cambiare positivamente la vita dei cittadini, a incrementare la qualità delle amministrazioni pubbliche, abbreviando i processi decisionali, in un quadro di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
Sarebbe quindi necessario accompagnare l'attuazione dell'autonomia differenziata nel rispetto dei principi solidaristici previsti dalla carta costituzionale, nonché dei vincoli politici, procedimentali e finanziari sanciti dalla legge n. 131 del 2003 e dalla normativa sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, che prevedeva il superamento del criterio della spesa storica in favore del nuovo

parametro del fabbisogno *standard* per il finanziamento delle spese degli enti territoriali.
È altresì ineludibile dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), definendo i costi e i fabbisogni *standard.*
Tutto ciò richiede di intraprendere una strada diversa rispetto a quella imboccata dal disegno di legge Calderoli.
Nel ricordare di appartenere a quella parte politica che, oltre vent'anni fa, ha promosso la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, ritiene comunque di rappresentare l'esigenza di porre mano al riparto di competenza tra Stato e Regioni disciplinato dal vigente articolo 117 della Costituzione. Questo anche perché, rispetto al 2001, è profondamente mutato il contesto di riferimento, con la riscoperta, a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, del ruolo degli stati nazionali e dell'Unione europea.
Al riguardo, rammenta di aver proposto, nei propri disegni di legge, di conferire allo Stato la competenza in materie che richiedono una gestione politica nazionale, come l'istruzione, le grandi reti di trasporto e navigazione, nonché la produzione e distribuzione di energia.
Si ricollega poi alle obiezioni sollevate da quasi tutti i costituzionalisti nel corso delle audizioni, la principale delle quali attiene al fatto che la legge quadro sulla definizione del processo di attuazione dell'autonomia richiederebbe un intervento di rango costituzionale. Altresì, sono emerse considerazioni critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento, con particolare riguardo alla possibilità di emendare le leggi di recepimento delle intese.
Nel rimandare poi alle risposte fornite dall'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto ai quesiti di alcuni Gruppi parlamentari, evidenzia che, secondo l'UPB, la quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata rappresenta un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP.
Chiede quindi al ministro Calderoli di fornire una stima sulla quantificazione delle risorse necessarie e sulla relativa copertura.
Infine, evidenzia l'opportunità di una pausa di riflessione, per individuare un percorso serio di attuazione dell'autonomia differenziata, sulla base di una procedura calibrata sull'attribuzione di funzioni e non soltanto di materie, rimarcando la necessità di una legge di rango costituzionale.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) osserva preliminarmente di non avere pregiudizi in merito all'attuazione dell'autonomia territoriale, anche in virtù della sua precedente esperienza di amministratore locale, riconoscendo però che l'Emilia-Romagna, territorio caratterizzato da forte cooperazione tra enti locali e Regione, rappresenta quasi un *unicum* nella dimensione nazionale.
Tuttavia, ritiene che sarebbe stato più saggio dare attuazione all'autonomia differenziata nell'ambito di un confronto sulle dinamiche costituzionali e a valle di un percorso di revisione e aggiornamento del vigente Titolo V, considerato che le scelte ispirate al federalismo fiscale hanno imboccato un percorso differente rispetto agli intenti originari.
Evidenzia che gli interventi della maggioranza e del Governo sulla tematica dell'autonomia, piuttosto che sul ripristino dell'elezione diretta dei Presidenti delle Province prescindano da una riflessione organica sull'articolazione dei diversi livelli territoriali di governo e delle loro funzioni.
Nel ricordare come l'individuazione di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni fosse funzionale ad una cooperazione tra i due enti, finendo invece per causare una forte conflittualità, sottolinea che il disegno di legge del Governo si espone, come peraltro rilevato durante le audizioni, a problematiche molto rilevanti, proprio a causa dell'incompiuta definizione delle funzioni dei diversi livelli territoriali.
Dopo essersi soffermato sui rischi connessi all'emarginazione del ruolo del Parlamento, dovuti anche alla difficoltà di verificare che le intese tra i livelli esecutivi statale e regionale rispettino l'atto di indirizzo delle Camere, focalizza poi l'attenzione sulla questione delle risorse finanziarie e dell'incrocio tra la spesa storica e i costi *standard*. A quest'ultimo riguardo, non risulta per niente chiaro quali possano essere le conseguenze in termini di *surplus* di gettito, nonché di ricadute sulla

qualità dei servizi pubblici locali, con il rischio di creare nuove lacerazioni, povertà e solitudini, con effetti drammatici in particolare su aree interne e zone periferiche delle grandi aree urbane.
D'altra parte, la previsione di un'attuazione dell'autonomia differenziata a saldi invariati comporta il pericolo di togliere risorse allo Stato, costringendo ad apportare tagli alla spesa pubblica.
Manifesta quindi al Governo la necessità di una riflessione sulla riforma del testo unico sugli enti locali (TUEL), come passaggio necessario per approfondire il rapporto tra le singole Regioni e gli enti territoriali, creando ambiti territoriali omogenei; al riguardo, andrebbe ridefinita la figura istituzionale del sindaco, calibrandola sulle dimensioni demografiche dei diversi comuni.
In conclusione, ritiene che il progetto governativo sia poco convincente per l'improvvisazione generale e per l'assenza di risposte a nodi cruciali, come per esempio le conseguenze di tale proposta in un contesto di contrazione del PIL. Tutto ciò comporta il rischio di instaurare un nuovo centralismo regionale anche peggiore di quello statale.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) sottolinea preliminarmente l'importanza dell'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e ringrazia la presidenza della Commissione per l'ampio e approfondito dibattito fin qui svoltosi, anche a partire dal ciclo di audizioni.
Assicura che il provvedimento - a suo avviso ispirato al concetto di gradualità da più parti sollecitato - è assolutamente condiviso all'interno della maggioranza, in quanto nei suoi presupposti non è assolutamente lesivo dei principi di coesione nazionale, che rivestono importanza fondamentale per la sua parte politica. Con riguardo all'autonomia, sottolinea che vanno necessariamente contemperate le esigenze di una collaborazione proficua tra i diversi enti territoriali e quelle dell'avvicinamento tra le comunità e il livello di governo più prossimo ai cittadini.
Nel rivendicare che il disegno di legge del Governo punta a dare attuazione a una norma costituzionale rimasta finora inapplicata, evidenzia che proprio oggi, senza l'autonomia, gli squilibri territoriali esistono e sono molto elevati. Pertanto, la richiesta di maggiori poteri, competenze e funzioni va proprio nella direzione di supportare i territori rimasti indietro.
Richiama quindi le disposizioni sui livelli essenziali delle prestazioni derivanti dal dettato costituzionale e calati nel disegno di legge del Governo con riguardo all'articolo 3 e all'articolo 9 sulle misure perequative.
Evidenzia peraltro l'importanza di garantire un passaggio parlamentare di verifica della determinazione dei LEP, purché non vi sia un procedimento farraginoso per i singoli livelli essenziali delle prestazioni, che finirebbe per impedire il conseguimento del risultato. A tale riguardo, rappresenta la necessità che questi debbano garantire sia le Regioni che richiederanno ulteriori funzioni sia quelli che non le chiederanno.
Ritornando sull'articolo 9 del disegno di legge, si sofferma sugli ulteriori passaggi di funzioni in favore degli enti locali, per garantire la giusta attenzione alle municipalità, alle Città metropolitane e alle aree vaste.
In conclusione, ritiene che il provvedimento del Governo si inquadri in contesto complessivo caratterizzato da riforme ambiziose come quella costituzionale sulla forma di Governo, tesa ad assicurare maggiore governabilità e a rafforzare l'autorevolezza dello Stato nel suo complesso, il ripristino dell'elezione diretta dei vertici delle province, in modo da ridare dignità a tale ente, nonché la normativa su Roma Capitale, discussa nella scorsa legislatura presso l'altro ramo del Parlamento.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) manifesta molti dubbi sul metodo adottato dal Governo e sui contenuti del disegno di legge, a partire dallo scarso peso attribuito al ruolo del Parlamento.
Ritiene che sarebbe stato preferibile, prima di procedere con l'attuazione dell'autonomia differenziata, verificare il funzionamento complessivo del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. In caso contrario si rischia di aumentare la frammentazione.
Richiama quindi la memoria dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui rischi derivanti per il mondo delle imprese e del lavoro, con effetti negativi per l'economia del Paese, che confermano le incertezze pregresse sulla quantificazione delle risorse necessarie e sulle relative coperture finanziarie, soprattutto per il passaggio dal sistema basato sulla spesa storica all'individuazione dei fabbisogni *standard*.

Sottolinea che non vi è un atteggiamento pregiudizialmente negativo nei confronti dell'autonomia differenziata, purché si eviti di causare ulteriori divisioni fra i territori. A tale proposito, è necessario coinvolgere il Parlamento nella definizione dei LEP, per contemperare i vari interessi in gioco nei settori che migliorano la vita dei cittadini, come scuola, istruzione, fornitura di acqua.
Collegandosi all'intervento svolto dal senatore Garavaglia nell'odierna seduta antimeridiana, vi intravede una sfiducia nei confronti del buon funzionamento dello Stato. Ritiene tuttavia che sia una mera illusione l'idea per cui una gestione diversa da quella statale risolva ogni problema, così come appare illusorio che il solo presidenzialismo possa garantire l'unità del sistema Paese.
Si sofferma quindi sui dati riguardanti la dispersione scolastica, il tempo scuola, la parità di genere e l'occupazione femminile, dai quali emerge l'esistenza di divari molto forti tra le diverse aree del Paese, il che richiederebbe il rilancio di politiche nazionali ed europee.
Purtroppo, la scelta del Governo va in tutt'altra direzione e, invece di rilanciare politiche nazionali finalizzate al superamento dei divari e all'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si insiste su un progetto di legge che rischia, nella migliore delle ipotesi, di cristallizzare le differenze oggi esistenti, per cui i cittadini hanno diritti diversi a seconda del luogo in cui nascono, in contrapposizione con i principi di coesione e solidarietà.
Il senatore FINA (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per il tentativo del senatore De Priamo di inquadrare il disegno di legge del Governo nell'ambito dei paletti costituzionali, sottolinea tuttavia come la discussione su questa tematica venga posta dal Governo in termini divisivi, considerato che il Ministro della giustizia fa leva sulla posizione dei sindaci del Partito Democratico per attaccare le opposizioni, mentre altri rappresentanti del Governo come il ministro Musumeci e il vice ministro Bignami formulano considerazioni provocatorie sull'alluvione in Romagna.
Ricorda poi come il quesito referendario del Veneto sull'autonomia differenziata si caratterizzasse per una spinta fortemente indipendentista, che oggi sembrerebbe purtroppo ritornare nel disegno di legge in esame, a dimostrazione di come il progetto di Lega nazionale sia stato riassorbito dalla configurazione della Lega come partito del Nord, con conseguente imbarazzo degli esponenti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che manifestano preoccupazioni marcate sul disegno di legge Calderoli.
Ritiene poi evidente l'esistenza di una sorta di patto tacito tra la riforma dell'autonomia differenziata e la riforma costituzionale in senso presidenzialista. Tuttavia, la diversa tempistica di approvazione determina una doppia velocità, con il rischio molto grave che l'approvazione della sola autonomia restituisca l'idea di uno Stato che si occupa soltanto di una parte del paese.
Nel rammentare che le considerazioni svolte dal vice presidente del Consiglio Salvini nel giugno 2019, a Pescara, sui cosiddetti "pieni poteri" hanno poi comportato la caduta del Governo Conte I, ritiene quindi insostenibile una torsione in senso secessionista dell'autonomia differenziata.
Dopo essersi ricollegato alle considerazioni critiche sul ruolo del Parlamento, sulla determinazione dei LEP e sui rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si sofferma, a titolo esemplificativo, sul tema dell'approvigionamento del gas e delle politiche energetiche, ritenendo che l'impianto del disegno di legge Calderoli non sia adeguato alle aspettative e alle necessità del Paese.
In conclusione, esprime forte preoccupazione, in quanto la proposta del Governo presenta molti caratteri di irreversibilità. Richiama, infine, la necessità di proposte che richiederebbero tempi adeguati d'esame, nel rispetto degli equilibri generali del sistema.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente TOSATO rinvia il seguito della discussione generale congiunta alla prossima settimana.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 27/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023
80ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REDIGENTE
(622) ***Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori*** , approvato dalla Camera dei deputati
(501) ***CALENDA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi***
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 giugno.
Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2.
Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) tiene a precisare quanto fosse doveroso il breve rinvio dell'esame, richiesto dalla sua parte politica, per un approfondimento sul rischio di sovrapposizione dell'attività di una Commissione parlamentare d'inchiesta all'indagine in corso della procura di Roma e di quella vaticana. Il ritiro degli emendamenti dimostra, quindi, che non vi era alcuna volontà di insabbiare il disegno di legge. Peraltro, anche le audizioni hanno fornito elementi molto utili alla valutazione complessiva.
Il PRESIDENTE esprime il proprio convincimento sulla utilità delle audizioni svolte, per un approfondimento legato alle novità sopravvenute dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati e cioè l'avvio di un'indagine da parte del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano e la riapertura delle indagini da parte della procura di Roma.
Sottolinea che tale approfondimento ha richiesto un tempo tutto sommato limitato, che consente ora una votazione più consapevole.
Si passa quindi alla votazione dell'articolo 1 dell'Atto Senato 622 già adottato come testo base.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per le parole del Presidente. Pur essendo contraria allo svolgimento delle audizioni in una fase ormai avanzata dell'esame del provvedimento, è tuttavia positivo che l'approfondimento abbia consentito di dissipare i dubbi espressi da parte della maggioranza, per una conclusione dei lavori più serena e consapevole.
Sarà ora compito della Commissione parlamentare d'inchiesta, nel massimo rispetto della sensibilità

delle famiglie delle ragazze scomparse, rimettere ordine nella successione logica dei fatti e comprendere per quale motivo per un così lungo periodo di tempo - nel quale va dato atto alla stampa di avere tenuto alta l'attenzione dell'opinione pubblica - non sia stato possibile scoprire la verità.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea l'utilità delle audizioni svolte per avere un quadro complessivo più chiaro sui compiti che avranno i componenti della istituenda Commissione, chiamati a lavorare con rapidità e parsimonia di esternazioni.
Esprime compiacimento per le recenti affermazioni dell'avvocato della famiglia Orlandi, che ha formulato espressioni di rispetto nei confronti della comunità cattolica. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'*iter* legislativo di istituzione di una Commissione parlamentare che avrà il compito politico e istituzionale di fare in modo che emerga la verità, per quarant'anni cercata tra gli altri dal giornalista Andrea Purgatori e attesa da tutta l'opinione pubblica. Sarà di buon auspicio la collaborazione in atto tra il promotore di giustizia della Città del Vaticano e la procura di Roma, che ha già consentito di scoprire documenti incredibilmente sfuggiti finora agli inquirenti.
Rileva positivamente i segnali di distensione emersi in occasione del recente anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, comprese le parole toccanti dell'avvocato Sgrò, ed esprime l'auspicio che, finalmente, questa dolorosa vicenda umana, prima che politica, trovi soluzione. A nome del Gruppo, esprime pertanto voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime compiacimento per il ritiro degli emendamenti e la decisione della maggioranza di procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo, evitando al Parlamento il biasimo dell'opinione pubblica, davanti alla necessità di fare chiarezza su una drammatica vicenda umana.
Si dichiara altresì convinta che i componenti della Commissione di inchiesta sapranno tenere un comportamento irreprensibile per aiutare le inchieste in corso, in collaborazione con le autorità giudiziarie, per giungere finalmente alla verità.
Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia che Fratelli d'Italia voterà a favore su tutti gli articoli e sul conferimento del mandato al relatore, smentendo così le insinuazioni delle opposizioni sul presunto tentativo di insabbiare il provvedimento. In realtà, proprio per coscienziosità è stato ritenuto opportuno un rinvio di qualche settimana per svolgere alcune audizioni, che si sono rivelate effettivamente utili, e approfondire le implicazioni determinate dalle novità processuali.
A suo avviso, eventuali espressioni di biasimo verso il Parlamento dovrebbero riguardare i partiti che hanno governato nelle scorse legislature e non l'attuale maggioranza, che sta procedendo alla istituzione della Commissione d'inchiesta, con l'auspicio che finalmente si possa fare luce sulla scomparsa delle due ragazze, focalizzandosi sui fatti, nel rispetto delle rispettive famiglie. Esprime altresì soddisfazione per il clima di collaborazione e sinergia tra l'autorità giudiziaria della Città del Vaticano e la procura di Roma.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime soddisfazione per il ritiro degli emendamenti e per la decisione di procedere nell'approvazione del disegno di legge. A suo avviso, sarebbe stato un pessimo segnale per le famiglie un ulteriore rinvio, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati.
Ritiene che l'istituzione della Commissione consenta al Parlamento di corrispondere a un obbligo di trasparenza nei sia confronti delle famiglie delle ragazze, sia dell'opinione pubblica, che non ha mai smesso di cercare la verità.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sugli articoli e sul mandato al relatore. Esprime soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che auspica sia utile nella ricerca della verità e non sia oggetto di strumentalizzazioni.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1 dell'Atto Senato 622.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime la propria soddisfazione per l'orientamento unanime raggiunto in Commissione, che consente al Senato di dare una risposta positiva alla richiesta di favorire la ricerca di verità e giustizia.
Auspica che ora si proceda quanto prima alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, per il voto conclusivo.
La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore De Priamo a riferire favorevolmente all'Assemblea, sull'Atto Senato 622, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 501.
IN SEDE REFERENTE
(774) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE avverte, che alla scadenza del termine fissato alle ore 14, sono stati presentati 202 emendamenti e 35 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).
Considerati i tempi ristretti a disposizione e la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per l'odierna seduta, ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. Avverte quindi che riferirà in Assemblea sullo stato dei lavori in Commissione.
La Commissione prende atto.
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.
Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore VERINI (*PD-IDP*) fa proprie le considerazioni critiche espresse sul progetto di autonomia differenziata del Governo da parte di organismi la cui terzietà e competenza è ampiamente riconosciuta, come l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia, che hanno rilevato il rischio di effetti distorsivi su settori importanti come la mobilità, la scuola, la previdenza. Sottolinea, in particolare, i dati della dispersione scolastica, che finisce per introdurre i ragazzi alla criminalità.
Da un punto di vista politico, rileva che è proprio un Governo che considera identitari i temi dell'unità e sovranità nazionale a portare avanti un disegno di legge che rischia di parcellizzare il Paese, aumentando le differenze.
Assicura pertanto una ferma opposizione in Parlamento, anche in rappresentanza della contrarietà espressa dalle forze sociali e perfino da alcune Regioni amministrate dal centrodestra. Pur comprendendo che il provvedimento rappresenta un punto qualificante del programma e del patto di governo tra i partiti della maggioranza, sottolinea che sarebbe stato opportuno un confronto con le opposizioni, per individuare una convergenza. La maggioranza, invece, ha scelto di procedere in modo autoreferenziale, solo sulla base del consenso ottenuto alle elezioni, sull'autonomia differenziata, sulla mancata ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES), sul PNRR, nonché sulla nomina del commissario per l'alluvione in Romagna.
Il PRESIDENTE fa presente che la collaborazione costruttiva con le opposizioni è ancora possibile sul testo in esame, grazie ai miglioramenti che si potrebbero apportare in sede emendativa.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) giudica positivamente il regionalismo differenziato ispirato ai principi liberali, soprattutto in un settore importante come la salute, che negli anni si è ampliato fino a ricomprendere la prevenzione. A suo avviso, in questo modo si ottiene anche una responsabilizzazione dei territori, che in tal modo acquistano capacità competitiva. È invece il centralismo statale che alimenta la cattiva gestione e gli squilibri territoriali. Del resto, già adesso, senza autonomia differenziata, vi sono notevoli disparità territoriali in Italia, come dimostra l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati a colmare queste disuguaglianze nel quadro dei diritti sociali e civili. A tale riguardo, ritiene necessario prevedere ulteriori deleghe al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e superare la spesa storica, nonché prevedere un serio piano di investimenti, anche attraverso le risorse comunitarie, per consistenti investimenti infrastrutturali nelle Regioni del Sud, al fine di accrescerne la competitività.
In tema di beni culturali e paesaggistici, auspica cautela per trovare una mediazione rispetto a un approccio totalmente conservativo.
Il senatore IRTO (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di autonomia differenziata avanzata dal Governo, perché non si tiene conto, ad esempio, delle disparità infrastrutturali tra le Regioni e della mancanza di una conseguente perequazione economica. Prima di differenziare i territori, bisognerebbe peraltro equiparare gli enti locali dal punto di vista dell'erogazione dei servizi; al contrario, molti comuni si trovano in stato di dissesto o pre-dissesto, per cui non sono in grado di essere competitivi.
Si sofferma, quindi, sui profondi divari infrastrutturali tra regioni del Nord e quelle del Sud, che non trovano soluzione con il disegno di legge in esame.
Anche nel settore della salute, ritiene necessario intervenire per aiutare le Regioni più arretrate, soprattutto quelle del Mezzogiorno, che si trovano in condizioni disastrose, richiamando l'esperienza della situazione calabrese. Prima di attuare il Titolo V, che rischia di alimentare spinte autonomistiche, sarebbe quindi indispensabile finanziare i LEP, secondo principi di sussidiarietà e solidarietà.
In conclusione, il progetto di autonomia differenziata non solo non risolve i problemi esistenti, ma rischia di creare un ulteriore solco tra le Regioni, avviando processi irreversibili, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità.
La senatrice NATURALE (*M5S*) ritiene che il disegno di legge sull'autonomia differenziata non possa neanche essere discusso con serietà e ponderazione, se prima non saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, con un lavoro serio per individuare le necessarie coperture finanziarie, e garantire condizioni di equità tra gli enti territoriali, per una Italia unita e solidale.
Al contrario, si propone che le Regioni del Nord trattengano sul proprio territorio i residui fiscali, sottraendosi a criteri redistribuitivi. Al riguardo andrebbe ricordato che il criterio della spesa storica ha contribuito ad aumentare il debito pubblico, che è sostenuto da tutti i cittadini.
In conclusione, manifesta la netta contrarietà sul disegno di legge del Governo.
Il PRESIDENTE, dal momento che vi sono ancora soltanto quattro iscritti a parlare in discussione generale, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20,30 di oggi e riprendere la discussione nella seduta di domani.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna delle ore 20,30 non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e connessi (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web*

della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 774

G/774/1/1

Sironi, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",

premesso che:

la Circolare n.9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizio Generale per il PNRR Ufficio II, avente per oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", al capitolo 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, pagina 69, rileva che: "[.] per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1) individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, "MXCY Investimento NNN";

2) riportare nella sezione "Attuazione Misure PNRR" per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.);

b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;

c) la data di pubblicazione;

d) la data di entrata in vigore;

e) l'oggetto;

f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento) con il link ipertestuale al documento;

g) eventuali note informative;

3) aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione,

impegna il Governo:

- ad attuare tutte le iniziative utili affinché il Dipartimento che si occupa di PNRR realizzi o metta a disposizione, se già disponibile, una piattaforma di business intelligence (B.I.) rivolta anche ad ogni soggetto attuatore, in cui vengano caricati i progetti ed il loro stato di attuazione in forma accessibile anche da ogni cittadino, verificando la possibilità che i dati che alimentano la piattaforma di Business Intelligence siano acquisiti direttamente dall'attuale piattaforma di monitoraggio REGIS e dalla piattaforma utilizzata dal Dipartimento della Transizione Digitale per il monitoraggio dei progetti di specifica competenza;

- ad attivarsi affinché la piattaforma di B.I. sopramenzionata venga resa disponibile ad ogni

soggetto attuatore con l'obbligo del suo utilizzo reso accessibile ad ogni cittadino, inserendola nell'area trasparenza - sezione PNRR.

G/774/2/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza);

la nuova disposizione introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

infine il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

a tal proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

al riguardo, la Corte ha infatti argomentato che «una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità», inoltre «ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati»;

in ogni caso non si ravvedono ragioni urgenti per una norma del genere all'interno di un decreto-legge che incide sugli equilibri delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali italiane più prestigiose al mondo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di rivedere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, e in particolar modo del comma 3, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, valutando l'opportunità di rinviare ad uno strumento legislativo più opportuno che consenta un approfondito dibattito parlamentare su una materia così importante.

G/774/3/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario;

per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la proroga sia condizionata alla previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.

.

G/774/4/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario *ad acta* ogni 6 mesi e al termine della proroga renda la relazione sullo stato di attuazione del risanamento programmato anche al Parlamento.

G/774/5/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti

misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale che rischia di aggravare la gestione sanitaria della regione ove lo *spoil system* stesso, peraltro, non sia motivato da ragioni effettive di inefficienza;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare la decadenza automatica dei Commissari straordinari, ove non confermati, contemplandola eventualmente solo previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.

G/774/6/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame

di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19;

considerato che:

la disposizione all'esame chiaramente intende avvantaggiare la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

ad erogare il contributo indicato in premessa solo ed esclusivamente alle strutture sanitarie private accreditate che abbiano i requisiti richiesti dalla norma e che quindi abbiano effettivamente sospeso le attività ordinarie ovvero, in caso di mancanza del requisito, alle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa.

.

G/774/7/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* a condizione che sia stato attivato un efficace sistema di valutazione e monitoraggio delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione dell'accreditamento, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

G/774/8/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno ricevere, pertanto, un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a concedere il contributo una tantum di cui in premessa a patto che sia fatta una puntuale verifica sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

G/774/9/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori

rilevanti misure per la sanità;

con la legge di Bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno, dunque, ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a prevedere che il contributo *una tantum* di cui in premessa sia condizionato alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli effettuato sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.

G/774/10/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

ogni parlamentare, quale rappresentante della Nazione (articolo 67 della Costituzione) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all'interno del Parlamento, ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s'innesca un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall'attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all'interno delle Camere (attività che, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all'esterno). Pertanto, «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule

parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 321/2000, 3.1 cons. dir.);

così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975) e le strutture militari (articolo 301 del decreto legislativo n. 66 del 2010): l'accesso parlamentare in tali strutture rientra tra le «attività di ispezione» connesse alla loro funzione e all'esercizio del relativo mandato, anche dalle Aule del Parlamento. Tali attività ispettive sono infatti espressamente incluse dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa;

una simile impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all'attività esterna alle Camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un istituto di pena «rientra tra "le attività di ispezione" cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 riferisce l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a norma del quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"» (Corte costituzionale, sentenza 388/2007);

proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come la fattispecie ricompresa dal citato articolo 7-*bis* dimostra,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a riconoscere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso lo svolgimento di funzioni ispettive che garantiscano l'accesso senza preavviso, fermo restando il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura, anche nelle strutture e negli enti sanitari e sociosanitari privati accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

G/774/11/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga con riferimento a termini in materia fiscale;

in particolare, per i versamenti collegati al modello redditi 2023 è stata prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, concedendo la possibilità di provvedere al pagamento entro il 21 luglio senza maggiorazione ovvero entro 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

considerato che:

la proroga delle scadenze fiscali è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest'anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

in passato la questione è stata efficacemente risolta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il differimento dei termini oltre la scadenza del 31 luglio;

nell'anno 2022 il termine di versamento è stato rispettivamente fissato al 20 luglio e al 21 di agosto con la maggiorazione (0,4 per cento);

nell'anno 2019, il termine di versamento è stato addirittura rinviato al 30 settembre e al 30 ottobre;

ritenuto che:

la dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione rende opportuna la previsione, a regime, di un termine di versamento che vada oltre il 31 luglio;

sebbene siano ormai ampiamente prevedibili e inevitabili, è necessario garantire in anticipo agli operatori e ai contribuenti la certezza dei termini di versamento evitando proroghe *last minute*, che rischiano soltanto di indurre in errore i contribuenti,

impegna il Governo:

a rivedere il termine di versamento annuale fissato al 30 giugno nei casi di cui in premessa, introducendo un termine di versamento in linea con i tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, garantendo certezza agli operatori e ai contribuenti nella programmazione degli adempimenti fiscali;

a valutare gli effetti della disposizione con riferimento alle scadenze dell'anno 2023 e a prevedere, con il primo provvedimento utile, l'ulteriore proroga del termine di scadenza al fine di concedere agli operatori e ai contribuenti un congruo termine per l'adempimento degli obblighi di versamento, in armonia con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

G/774/12/1

Turco, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

l'articolo 4-*sexies* - introdotto in sede referente, in forza di un emendamento, approvato con riformulazione, presentato anche dal Gruppo M5S - proroga dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno in corso i termini per l'utilizzo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani

under 36, nuclei monogenitoriali con minori, giovani coppie, con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro; si prevede la garanzia statale fino all'80 per cento del capitale per i mutui accesi dai soggetti indicati con un tasso agevolato e per immobili del valore d'acquisto non superiore a 250.000 euro;

la misura necessiterebbe di essere accompagnata da un incremento delle risorse ad essa destinata, onde assicurarne l'effettività e la copertura della garanzia statale per tutte le domande eventualmente presentate, anche alla luce anche del fatto che per l'anno in corso sono state stanziate risorse pari a 430 mln di euro - 62 mln di euro in meno rispetto all'anno 2022 e, *pro quota*, rispetto ai 6 mesi di vigenza dell'anno 2021 -; sarebbe opportuno, altresì, prevedere un'ulteriore estensione della proroga, al fine, almeno, di allinearla alla vigenza delle agevolazioni disposte nell'anno 2021 con il decreto-legge cosiddetto «sostegni-*bis*», con le quali è stato escluso il pagamento dei tributi - imposte di registro e delle cosiddette «ipocatastali» sugli immobili acquistati dai predetti soggetti e alle predette condizioni,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, a prorogare la misura di cui all'articolo 4-*sexies* esposta in premessa per tutto l'anno in corso e a dotarla di congrue risorse finanziarie.

G/774/13/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS ed INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le disposizioni di cui al provvedimento in titolo, l'articolo 6, che reca, al comma 2-*bis*, l'adeguamento del codice degli appalti - segnatamente, l'articolo 108 «Contratti, lavori, servizi e forniture - alle misure inerenti alla promozione della parità di genere, prevedendo l'inserimento nei

bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere»;

la parità di genere costituisce obiettivo trasversale misurabile del PNRR,

impegna il Governo:

a monitorare, dando conto delle risultanze sul sito istituzionale dell'amministrazione competente, l'applicazione della disposizione esposta in premessa;

in ordine alla parità generazionale, anch'essa obiettivo trasversale misurabile del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare, altresì, l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con le quali sono state adottate misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere nonché dell'inclusione delle persone con disabilità, in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

G/774/14/1

Sironi, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

l'articolo 6, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede una modifica all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di criteri di valutazione delle offerte da inserire nei documenti di gara;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 57 del medesimo Codice dei contratti pubblici, diversamente dalla disciplina del previgente Codice relativa all'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che tali criteri debbano essere definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

nel sistema di valutazione delle offerte, i CAM dovrebbero costituire una voce inderogabile, prevista per gli affidamenti di qualunque importo, seppur in modo differenziato per tipologia e valore dell'appalto, anche al fine di garantire il rispetto del principio del *favor partecipationis*, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

la Misura M2C1 (Riforma 1.3) del PNRR prevede che «il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara»;

il cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), adottato con decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, prevede un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al «Supporto agli strumenti normativi esistenti» sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi,

impegna il Governo:

ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena ed effettiva convergenza tra le misure volte a dare attuazione alle disposizioni del PNRR e la conformità delle procedure di affidamento di appalti e concessioni ai criteri ambientali minimi (CAM) al fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

G/774/15/1

Turco, Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base;

il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

per chi ha un mutuo medio a tasso variabile l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata di quasi il 60 per cento rispetto all'inizio dello scorso anno; i mutui a tasso fisso hanno già subito il raddoppio della quota interessi a parità di condizioni rispetto ai mutui contratti lo scorso anno;

ritenuto che:

la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale,

impegna il Governo:

a rafforzare le misure di solidarietà sociale di cui al provvedimento in esame adottando, con urgenza, misure di contenimento degli effetti conseguenti al forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse, a partire dalle famiglie e dalle piccole imprese maggiormente esposte all'incremento delle rate e del costo del denaro.

G/774/16/1

Di Girolamo, Turco, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'aumento dell'inflazione sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

l'impatto negativo è particolarmente avvertito nel settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo con l'aumento dei canoni da parte dei proprietari sia in conseguenza degli adeguamenti dei contratti in essere sia per i maggiori costi di gestione degli immobili;

la capacità di far fronte al pagamento degli affitti da parte delle famiglie, soprattutto a basso reddito, si è ridotta significativamente;

in un *report* pubblicato il 15 giugno 2022 da Istat, la povertà assoluta si conferma più diffusa tra le famiglie in affitto: le oltre 889 mila famiglie povere in affitto nel 2021 sono il 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

il disagio abitativo rappresenta un fenomeno sociale in costante crescita come conferma anche l'aumento degli sfratti per morosità, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno;

ritenuto che:

ad oggi le politiche abitative di sostegno diretto all'abitazione sono state perseguite attraverso due importanti strumenti ovvero il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli;

l'indagine della Corte dei conti sulla gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020 ha messo in rilievo le criticità sulla gestione delle risorse destinate alle politiche abitative di cui ai due fondi, con particolare riferimento all'andamento altalenante dei rifinanziamenti, ai ritardi nei riparti dei fondi in favore delle Regioni e degli enti locali nonché l'assenza di adeguate misure di monitoraggio;

i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato l'inversione di tendenza avutasi in costanza dell'emergenza sanitaria durante la quale, oltre allo stanziamento di nuove risorse, l'allora Governo in carica ha impresso una forte accelerazione sulla gestione dei fondi attraverso la revisione del quadro regolatorio e delle procedure di erogazione nonché l'istituzione di un'apposita direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;

la Corte ha concluso l'indagine raccomandando la costruzione di un approccio all'utilizzo degli strumenti di sostegno maggiormente efficiente e mirato al contrasto del disagio abitativo, «che da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa»;

nonostante il monito della Corte, è di tutta evidenza che le risorse destinate al disagio abitativo hanno subito un drastico taglio nell'ultima legge di bilancio che, per la prima volta a distanza di anni, ha visto il mancato rifinanziamento dei due fondi,

impegna il Governo:

a definire una programmazione finanziaria idonea a garantire, in via strutturale, lo stanziamento di risorse adeguate al perseguimento di efficaci politiche abitative e di contrasto al disagio abitativo, favorendo altresì la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l'apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci;

a ripristinare con urgenza il pieno funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, completando il percorso di semplificazione e accelerazione della spesa avviato nell'anno 2019, tenendo altresì conto delle raccomandazioni elaborate dalla Corte dei conti nella relazione di cui in premessa.

G/774/17/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

con riferimento alle disposizioni relative agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, le diverse proroghe e deroghe introdotte con il provvedimento in esame pongono nuovamente l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato controllo da parte della Corte dei conti;

il tema è emerso in particolare con riferimento alle disposizioni sull'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria che sono stati autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;

l'esigenza del monitoraggio e del controllo in corso d'opera è ancora più avvertita con riguardo all'attuazione del PNRR, soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 con le quali è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano;

ritenuto che:

il controllo della Corte dei conti rappresenta una garanzia per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche nonché, quanto al PNRR, per l'attuazione stessa degli obiettivi del Piano;

il predetto controllo è da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del quadro normativo indicato in premessa con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti territoriali e l'attuazione del PNRR al fine di preservare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, tra cui anche il controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G/774/18/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n.

57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le misure confluite nel provvedimento in titolo, l'articolo 12-*ter*, che reca la soppressione dell'autorizzazione della Commissione europea cui erano subordinate le misure inerenti all'*housing* universitario, previste dal PNRR, che, nel 2026, dovrebbero procurare, come si evince dal sito del ministero competente, nuovi alloggi per coprire «oltre 100.000 posti»;

il numero di alloggi utile a coprire le richieste degli studenti risulterebbe stimato in (almeno) 130.000; risulta, altresì, che la riduzione dei costi per gli alloggi, derivante dall'impianto normativo vigente, si attesterebbe, a procedure ultimate, dunque, nel 2026, tra il 10 e il 15 per cento;

ma, segnatamente, preme ai firmatari sottolineare lo stato attuale di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede - la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto - oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;

preme, infine, segnalare il cosiddetto «*bonus* assunzioni *under* 36», che il Parlamento italiano, in sede di legge di bilancio per l'anno 2023, ha prorogato per l'anno in corso;

si tratta della proroga dello sgravio del 100 per cento di contributi fiscali di cui le aziende potrebbero godere per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'assunzione o trasformazione incentivata; l'esonero spetterebbe, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

al pari della disciplina dell'*housing* universitario, l'applicabilità del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che, ad oggi, a metà dell'anno di riferimento, non risulta ancora pervenuta, rendendo impossibile applicare l'agevolazione per le nuove assunzioni di giovani o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023;

al fine di sostenere tempestivamente le giovani generazioni in ordine a quanto esposto,

impegna il Governo:

al fine di sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari e, in molte zone del territorio nazionale, coniugato alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università;

ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, utile a sbloccare l'applicabilità del cosiddetto «bonus assunzioni *under* 36» per l'anno in corso.

G/774/19/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive,

funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR, e in particolare sui fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «*omnibus*», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul PNC;

si è preso atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a soddisfare i criteri sanciti dal regolamento europeo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e a definire il controllo in itinere della gestione, anche contabile, e attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, onde garantire la tempestiva segnalazione di irregolarità, ritardi o impedimenti, prevenirne e scongiurarne gli effetti pregiudizievoli conseguenti e assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo all'adozione e al «funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione».

G/774/20/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti

pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR e, in particolare, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «omnibus», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR (nonché sul PNC);

il controllo concomitante della Corte dei conti, di tipo collaborativo, è teso a stimolare la corretta azione amministrativa e ad assicurare la «buona spesa delle risorse, laddove da questa spesa dipenda la riuscita di interventi finalizzati alla crescita del Paese e alla produzione di una ricchezza futura», al fine di prevenire gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti, a fronte dell'enorme mole di fondi stanziati;

in ordine all'esuberanza con la quale è stata stigmatizzata dal Governo in carica l'attività di controllo svolta della Corte dei conti, ora soppressa, preme segnalare che la Corte dei conti europea è chiamata ad esaminare l'adeguatezza della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza operata dalla Commissione europea, verificando se il processo di valutazione e gli orientamenti forniti agli Stati membri siano stati gestiti con efficacia, se abbiano fatto in modo che i piani per la ripresa e la

resilienza fossero pertinenti per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e se fossero conformi alle condizioni definite nel regolamento istitutivo del dispositivo stesso;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei Conti e dalla Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

si prende atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a rendere in corso d'opera un'accurata attività di trasparenza, controllo, valutazione dei rischi e prevenzione di frodi, appropriazioni indebite nonché conflitti di interesse in ordine alla gestione delle risorse inerenti agli investimenti e alle riforme del PNRR.

G/774/21/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di residenze universitarie, in particolare, abroga il comma 13 dell'articolo 1-*bis* (Nuovo *Housing* universitario) della Legge 14 novembre 2000, n. 338, sbloccando 660 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti fuori sede;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del PNRR (1.7 missione 4 componente 1), che ha stanziato 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più;

la suddetta riforma è articolata in due fasi: un primo intervento, con cui, grazie ad uno stanziamento di 300 milioni di euro, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 posti letto già assegnati a studenti universitari; un secondo intervento di lungo termine, avviato con il decreto-legge (cosiddetto «aiuti-*ter*») e proseguito con i due decreti attuativi del 27 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con cui si è previsto l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, per consentire di raggiungere i target previsti per il 2026;

nello specifico, la prima fase ha portato ad una revisione della legge n. 338 del 2000, «Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari», con la finalità di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75 per cento), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre, quindi, i tempi di realizzazione;

per quanto attiene alla seconda fase, invece, che intende favorire l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo articolo 1-*bis* all'interno della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato «Nuovo *housing* universitario». È proprio a tale fondo, d'importo pari a 660 milioni, che fa riferimento il provvedimento in esame;

considerato che:

la prima tranche di risorse, pari a 300 milioni, non ha di fatto generato un'apprezzabile riduzione dei costi dei posti letto per gli studenti, pertanto c'è il forte rischio che anche i 660 milioni per il nuovo *housing* universitario possano trasformarsi soltanto in un vantaggio per gli operatori privati senza produrre benefici effettivi per i nostri studenti;

secondo valutazioni degli stessi operatori, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, una percentuale che non risulta sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi,

impegna il Governo:

al fine di rispondere alle legittime aspettative degli studenti e cercare di risolvere una problematica che coinvolge migliaia di famiglie, ad attivarsi con urgenza, anche intervenendo sull'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338, per:

1) consentire anche alle società di capitali pubbliche e alle società miste pubblico-private di partecipare ai bandi per l'affidamento degli interventi per il nuovo *housing* universitario;

2) porre dei vincoli più stringenti alla destinazione d'uso degli immobili disponendo che quote maggiori di superfici siano destinate ad alloggi universitari, rispetto all'attuale 50 per cento;

3) prevedere maggiori penalità nel caso vi sia una riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero indicato in sede di proposta e nel caso di mutamento dei termini della destinazione d'uso dell'immobile;

4) dilatare il tempo di durata del vincolo di destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti, per salvaguardare l'investimento pubblico e garantire la disponibilità dei posti letto per un tempo maggiore;

5) prevedere un'aliquota minima pari ad almeno il 25 per cento di posti letto destinati al diritto allo studio;

6) prevedere un monitoraggio costante sulla realizzazione dei posti letto, garantendo l'aggiornamento e la pubblicità dei dati;

7) garantire riduzioni maggiori per i costi d'affitto dei posti letto rispetto all'attuale 15 per cento previsto.

G/774/22/1

Di Girolamo, Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in esame reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

nel rapporto della Commissione europea nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo - lo strumento Ue attraverso il quale TUE coordina le politiche fiscali di tutti gli Stati membri sulla base degli obiettivi comuni di bilancio (*deficit* e debito) che sono alla base dell'attuale Patto di stabilità - vengono fornite alcune raccomandazioni per il nostro Paese tra le quali risulta essere prioritaria la tempestiva finalizzazione del capitolo *RePowerEu* nell'ambito del PNRR al fine di avviarne velocemente l'attuazione;

considerato che:

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano, per realizzare entro il 2026 comunità energetiche rinnovabili, per un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire

l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da PER, nella Relazione al Parlamento sul PNRR viene esplicitato che il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, trasmesso alla Comunità europea in pre-notifica ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia. Ciò stante, la perdurante assenza del decreto attuativo sugli incentivi nonché dei pertinenti bandi PNRR per le comunità energetiche e l'autoconsumo rappresentano un ostacolo verso quell'accelerazione che finora è mancata per il raggiungimento degli obiettivi;

in materia di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti nonché di infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3), deve essere tenuta l'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture offshore per la produzione di energia entro il 2023. Inoltre deve essere pubblicato il decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura;

al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e, al contempo, rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR ha stanziato 1.098.992.050,96 euro per la costruzione di sistemi agro-voltaici e l'installazione di strumenti di misurazione dell'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture e rendere più competitivo il settore. A tutt'oggi, manca il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione dei predetti impianti;

rispetto alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano, per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città, sono stati sollevati aspetti critici rispetto alla capacità di spesa delle risorse stanziate dai bandi emanati, pari a 713 milioni di euro, che andrebbero resi quanto prima accessibili;

tenuto conto che:

il Governo ha concordato con la Commissione europea di poter inviare entro il 31 agosto una proposta di modifica del PNRR mentre attende ancora di conoscere se sia possibile impiegare le risorse non spese nell'ambito di altri programmi, tipo il *RePowerEU*, affidando la realizzazione di progetti alle grandi imprese nazionali del settore;

i progetti del PNRR devono essere realizzati entro agosto 2026. Ritardare ulteriormente la presentazione dei medesimi, seppur nel rispetto dei termini indicati, comporta ugualmente maggiori rischi per la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo:

a procedere rapidamente alla presentazione del capitolo del RePowerEu nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea al fine di addivenire quanto prima alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti le comunità energetiche rinnovabili nonché del decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione degli impianti agro-voltaici, entrambi notificati alla Commissione europea, per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;

ad intervenire rapidamente per semplificare le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e ad accelerare l'emanazione dei decreti per la realizzazione dell'infrastrutture *offshore* per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G/774/23/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

le disposizioni e le materie originarie del provvedimento in titolo si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte, al Capo III, le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

in ordine alle disposizioni urgenti di attuazione del PNRR, i firmatari colgono l'occasione per segnalare l'assoluta carenza, presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di unità di specifico personale tecnico da reclutare al fine di adempiere ed attuare i progetti PNRR volti al superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

ci si riferisce, nello specifico, alle professionalità - ingegneri, mediatori culturali, ecc. - di cui hanno bisogno i Prefetti, anche nella fase preliminare e propedeutica del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta «pista di Borgo Mezzanone» a Foggia, destinataria di un finanziamento con risorse del PNRR di oltre 53 milioni di euro;

l'istituzione di un apposito fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività preparatorie e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità tecniche necessarie fin dalla fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

sotto altro profilo, si segnala in questa sede la necessità di misure volte, altresì, a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

riguardo alle procedure contabili mediante le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare le iniziative, anche legislative volte all'istituzione di un fondo, allocato presso il Ministero dell'interno, per l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico per gli adempimenti richiesti dai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, a contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

ad adottare le misure, anche legislative, che consentano ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.

G/774/24/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

l'attuazione del PNRR e il rischio di ritardi nell'esecuzione hanno posto nuovamente l'attenzione sulla capacità di spesa della pubblica amministrazione e sulle criticità nella gestione dei progetti e delle risorse;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha infatti stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni in attuazione del PNRR non supera il 12 per cento della dotazione finanziaria complessiva (191,5 miliardi);

escludendo le misure che operano in via automatica (superbonus e incentivi 4.0), senza dunque il coinvolgimento preventivo della macchina amministrativa, l'attuazione del Piano scende addirittura al 6 per cento;

il Ministro Fitto ha recentemente dichiarato che all'esito di un monitoraggio condotto sulla programmazione europea 2014-2020, al fine di valutare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, è emerso che dopo nove anni la capacità di spesa che ufficialmente risulta dai dati della RGS è pari al 34 per cento delle risorse disponibili;

lo stesso Ministro ha manifestato in più occasioni la preoccupazione in merito alla capacità di gestione delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche;

ritenuto che:

i ritardi nell'erogazione delle risorse si riflettono sulla capacità delle imprese e dei cittadini di sostenere gli investimenti oggetto di incentivazione, riducendone la competitività e vanificando gli stessi obiettivi delle politiche di incentivo;

è essenziale, come peraltro ribadito dai giudici contabili, avere un costante monitoraggio dell'andamento degli strumenti di sostegno e incentivazione, sia in ambito nazionale che a livello di risorse europee, con l'obiettivo di identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza un'azione generale di ricognizione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri e destinate all'erogazione di incentivi e strumenti di sostegno agli investimenti, al fine di valutare la capacità di spesa e l'effettivo utilizzo delle risorse nonché i tempi di erogazione in favore dei beneficiari;

a prevedere la presentazione periodica alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione da parte dei singoli Ministeri sull'attuazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli a carattere automatico, dando evidenza degli obiettivi raggiunti in termini di spesa effettivamente erogata e di investimenti sostenuti, anche rispetto all'ammontare delle risorse disponibili:

a prevedere la pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni competenti in merito all'effettivo impiego delle risorse e l'impatto degli strumenti di sostegno e agli incentivi di rispettiva competenza;

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere potenziali ritardi e problemi di attuazione, anche attraverso la previsione dello spostamento delle risorse, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse, sugli strumenti a maggiore tiraggio finanziario.

G/774/25/1

Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni necessarie per garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021 ; tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni nell'ambito delle missioni PNRR ammonti a 23 miliardi ovvero il 12 per cento della dotazione finanziaria di 191,5 miliardi;

come si legge nella relazione dei giudici contabili, la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumento di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0, relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione, nonché agli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus;

escludendo tali misure, la stessa Corte precisa che lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento;

ritenuto che:

la scorsa settimana si è svolta la missione in Italia dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del PNRR;

l'oggetto della missione è stato la verifica dei 55 obiettivi collegati al pagamento della terza rata e quarta rata nonché, come riportato dalle fonti di stampa, la valutazione delle possibili modifiche alle missioni e obiettivi del Piano;

secondo quanto dichiarato dal commissario Unione europea all'Economia, Paolo Gentiloni, ci

sarebbe una totale apertura a discutere pur evidenziando la ristrettezza dei tempi,

impegna il Governo:

ad attivarsi celermente con le istituzioni europee, attraverso una fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di preservare l'entità delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché la relativa revisione, garantendo al riguardo la massima trasparenza e condivisione dell'andamento e degli esiti delle interlocuzioni.

G/774/26/1

Zanettin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge in oggetto, introdotti dalla Camera, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

G/774/27/1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-*ter* del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

tale intervento non appare tuttavia sufficiente a tutelare le fasce di reddito più fragili della popolazione, già particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, dall'aumento delle bollette per l'energia e dal caro prezzi, che devono affrontare anche l'aumento dei costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G/774/28/1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Il Senato,

premesso che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-*bis*, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati e eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziare legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a superare il termine dell'accertamento dell'avanzamento dei lavori previsto a giugno 2023 al fine di permettere agli IACP, comunque denominati di poter beneficiare del Superbonus al 110 per cento per tutto il periodo pianificato.

G/774/29/1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Il Senato,

premesso che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-*bis*, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023,

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati

ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziare legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di fine lavori almeno al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati con il Superbonus 110 per cento sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati.

G/774/30/1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere le famiglie contro l'attuale aumento del costo della vita;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) sta perseguendo un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, il mercato dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni nel corso del 2023 risente di una crescita dei tassi ad una velocità senza precedenti negli ultimi 15 anni; in valori assoluti, a marzo 2023 il livello del tasso medio praticato ha raggiunto per la prima volta da maggio 2012 il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui sono più elevate e sono in aumento le difficoltà di accesso ai mutui per le famiglie;

si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, evidenziano il calo dei mutui sulle abitazioni a partire dal terzo trimestre 2022, segnando un -7,4 per cento rispetto al precedente anno;

nel primo trimestre del 2023, l'andamento del tasso di riferimento e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei mutuatari hanno determinato una contrazione dei flussi finanziati pari al -36 per cento per i mutui per l'acquisto dell'abitazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in generale le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento;

si registra una forte crescita delle domande di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui a causa della crescita dei tassi d'interesse,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a recare sostegno alle famiglie, intervenendo su una maggiore selettività degli strumenti di agevolazione come il Fondo prima casa, destinandolo esclusivamente a finalità sociali per sostenere le categorie che hanno maggiormente bisogno di un supporto per l'acquisto della prima casa.

G/774/31/1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Il Senato,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in

questione, all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, dispone che tra le funzioni ad esso assegnate vi sia «la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione»;

tuttavia, va sottolineato come in altra parte della disciplina dei due enti (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 479/94) si prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

tale soluzione normativa appare foriera di non auspicabili sovrapposizioni di funzioni che potrebbero portare a uno stallo gestionale, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano delineati i termini delle funzioni di indirizzo degli organi degli enti previdenziali in questione, in ogni caso chiarendo e confermando la preminenza della funzione di programmazione e indirizzo strategico in capo al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

G/774/32/1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

A adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

G/774/33/1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.

G/774/34/1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR,

così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.

G/774/35/1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Pnrr - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti cosiddetti «idonei non beneficiari», ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di 70 milioni di euro annui dal 2021. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 556) ha incrementato il predetto fondo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ad oggi, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di 149,2 milioni di euro per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3 per cento a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori stanziamenti della legge di bilancio 2023, al momento presenti sono per le annualità 2024 e 2025 e non stabilizzati;

fino al 2014/2015 il *gap* tra aventi diritto e borsisti era piuttosto ampio: in media quasi un quarto degli idonei non beneficiava di borsa. A partire dal 2017/2018 quasi il 98 per cento degli idonei è beneficiario di borsa, per effetto combinato dell'aumento delle risorse finanziarie e della revisione dei criteri di riparto del FIS avvenuta nel 2017. Nel nuovo meccanismo di riparto, infatti, è stabilita una corresponsabilità precisa di Stato e regioni nel finanziamento delle borse e impegni economici proporzionati all'entità del FIS ricevuto a carico delle regioni (non inferiore al 40 per cento);

nonostante tali previsioni, ancora nel 2020/2021 circa 3.000 studenti aventi diritto sono rimasti esclusi dal beneficio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a superare la condizione dei cosiddetti studenti idonei alla borsa ma non beneficiari, ovvero di coloro che, pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziate.

Art. 1

1.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimerlo.

1.2

Patuanelli, Turco, Maiorino, Cataldi

Sopprimere l'articolo.

1.3

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

1.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, le lettere a) e c) sono soppresse.

1.5

Cataldi, Maiorino, Turco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera e)*;*

b) sopprimere i commi 4 e 5.

1.6

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 del6.la legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo

8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. "

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

1.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera e), capoverso 6), dopo le parole: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali", aggiungere: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti".

1.9

Maiorino, Cataldi, Turco

Al comma 1, lettera e)*, capoverso "6", dopo le parole:* "comprovata competenza e professionalità" *inserire le seguenti:* ", con specifica esperienza gestionale,".

1.10

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, la lettera e)*, capoverso comma 6, dopo le parole:* obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione *aggiungere le seguenti:* in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza.

1.11

Sironi, Maiorino, Cataldi, Turco

Al comma 1, lettera e)*, capoverso "6", dopo le parole:* "obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione" *inserire le seguenti:* ", nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".

1.12

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera e)*, capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2*, aggiungere le seguenti:* ad eccezione del Direttore generale.

1.13

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.14

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera f)*, capoverso "9", sostituire le parole:* "di insediamento" *con le seguenti:* "dell'atto di nomina".

1.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere i commi 2 e 3

1.16

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.17

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "è nominato"*, inserire le seguenti:* "ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,";

b) *sopprimere le seguenti parole:* ", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

1.18

Sironi, Maiorino, Cataldi

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" *aggiungere, in fine, le seguenti:* "previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

1.19

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.20

Maiorino, Cataldi

Al comma 3, sostituire le parole: "dall'insediamento" *con le seguenti:* "dall'atto di nomina".

1.0.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis.*

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.

1.0.2

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-*bis* a 1-*quater* sono abrogati.

1.0.3

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».

1.0.4

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2

2.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimerlo.

2.2

Pirondini, Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo.

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

L'articolo 2 è soppresso.

2.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.

2.5

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 3.

2.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 31 dicembre 2023"

2.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 1 giugno 2023"

Art. 3

3.1

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" *aggiungere, in fine, le seguenti:* "e dopo le parole: «dal comma 1-*bis* del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti»."

3.2

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" *aggiungere, in fine, le*

seguenti: "e, al medesimo articolo, il comma 1-*ter* è abrogato".

3.3

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" *aggiungere, in fine, le seguenti:* "e all'articolo 3, i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* sono abrogati".

3.4

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" *aggiungere, in fine, le seguenti:* "e l'ultimo periodo è soppresso".

3.5

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con *con le seguenti:* fermo restando.

3.6

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata *aggiungere le seguenti*: per gli anni successivi al 2023.

3.7

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata *aggiungere le seguenti*: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.8

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.9

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale."

3.10

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere». "

3.11

Cataldi, Maiorino

Sopprimere il comma 2.

3.12

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare".

3.13

Cataldi, Maiorino

Sopprimere il comma 3.

3.14

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»."

3.15

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere *e)* e *f)* del medesimo articolo 52, comma 8».".

3.16

Sironi, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.»."

3.17

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
6-*ter.* Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.18

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis.* Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
6-*ter.* Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.19

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.
6-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-*bis*.

3.20

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.
6-*ter*. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-*bis* l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.21

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera *o),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.

3.22

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.

3.23

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

3.0.1

Sironi, Cataldi, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3.1.

(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.083.678 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

"Articolo 3.1

"Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette"

Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici".

3.0.3

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

3.0.4

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3.0.5

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»

3.0.6

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».

3.0.7

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

3.0.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3.1

(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'art. 185 bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

3.0.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3.1

(Proroga dei termini per avvio lavori comuni fino a 1000 abitanti)

Per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024."

3.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3.1

"Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette"

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."

Art. 3-*bis*

3-bis.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

ART. 3- bis.

Sopprimere il comma 1.

3-bis.2

Maiorino, Cataldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "può essere" *con la seguente*: "è";

b) al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio" *con le seguenti*: "31 dicembre".

3-bis.3

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, sostituire le parole: "può essere" *con la seguente*: "è".

3-bis.4

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" *aggiungere, in fine, le seguenti:* "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.5

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" *aggiungere, in fine, le seguenti:* "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.6

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" *aggiungere, in fine, le seguenti:* ", limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro,".

Art. 4

4.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

4.2

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 1.

4.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 37, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023», conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»; dopo il comma 5-*bis* del medesimo articolo , aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

4.4

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.

4.5

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.".

4.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate».

4.7

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.
3.2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

4.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2023,".

4.9

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d*-quinquies*)*, *d*-sexies*)* e *d*-octies*)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.

4.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*, d-*sexies* e d-*octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023."

4.11

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'ultimo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

4.12

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

4.13

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4.14

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».

4.15

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

«117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio

oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023».

4.16

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d*-quinquies*)*, *d*-sexies*)* e *d*-octies*)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

4.17

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

4.18

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

4.19

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 1, comma 20-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.

4.20

Maiorino, Cataldi

Sostituire i commi 3-bis*, 3*-ter *e 3*-quater *con i seguenti:*

"3-*bis*. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite «Portale FIR», a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.

3-*ter*. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3-*quater*. All'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro».".

4.21

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 3-quinquies.

4.22

Di Girolamo, Turco, Cataldi, Maiorino

Al comma 3-sexies*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: "20 luglio" *con le seguenti:* "30 settembre";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" *con le seguenti:* "30 ottobre".

4.23

Maiorino, Cataldi, Turco

Al comma 3-sexies*, secondo periodo, sostituire le parole:* "31 luglio" *con le seguenti:* "30 settembre".

4.24

Cataldi, Maiorino

Al comma 3-sexies*, secondo periodo, sostituire le parole:* "31 luglio 2023" *con le seguenti*: "21 agosto 2023".

.

4.0.1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

b) al comma 10:

1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.2

Sironi, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire e il seguente:

"Art. 4.1.

(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 39-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»."

4.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4.1

(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria".

Art. 4-*ter*

4-ter.1

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e si perfeziona" *fino alla fine del comma.*

Art. 4-*quater*

4-quater.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole*: «in tre fasi» *con le seguenti*: «in due fasi»;

2) *sopprimere la lettera a)*;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente*: «b) discussione di questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a cinque materie di cui: una materia scelta preventivamente dal candidato, tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; tre materie scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto tributario, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente e ordinamento giudiziario e penitenziario.».

b) *al comma 6 sopprimere le parole*: «per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e»;

c) *al comma 7 sostituire le parole*: «105 punti» *con le seguenti*: «98 punti».

4-quater.2

Lopreiato, Cataldi, Maiorino

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «scelta preventivamente dal candidato» *inserire le seguenti:* «, purché diversa dalla materia già scelta per la prova scritta,».

4-quater.3

Lopreiato, Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-*bis*) Le disposizioni relative ai corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non si applicano ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023.».

Art. 4-*sexies*

4-sexies.1

Turco, Cataldi, Maiorino

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "30 settembre 2023" *con le seguenti:* "30 giugno 2024. A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"1-*bis*. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».

1-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 5

5.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 1

5.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2

5.3

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

5.0.1

Di Girolamo, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Proroga termini in materia di società a partecipazione pubblica)

All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

Art. 6

6.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento"

6.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.1 - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

6.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

6.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

6.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2.1. Al decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n.108, all'articolo 8, comma 9, primo periodo le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 9, comma 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "esercizio finanziario 2023" sono sostituite da "esercizio finanziario 2024».

6.8

Sironi, Maiorino, Cataldi

Al comma 2-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

6.9

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2-septies*, inserire il seguente:*

2-*octies*. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».

6.10

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere, in fine, il seguente:*

"2-*octies*. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento»."

6.11

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

6.12

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere, in fine, il seguente:*

"2-*octies.* All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

6.13

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere i seguenti:*

2-*octies*. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
2-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.14

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

6.15

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere, in fine, il seguente:*

"2-*octies*. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»."

6.16

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».

6.17

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2-septies*, aggiungere il seguente:*

2-*octies*. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.

6.18

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*octies*. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-*novies.* Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-*decies.* All'onere derivante dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.0.1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle

procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

6.0.2

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

6.0.3

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6.1

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettrica)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6.1

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6.1

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

b) sostituire le parole da: «2022», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

6.0.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6.1

(Proroga di termini in materia di eco-bonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

6.0.8

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di

cui al presente articolo.
2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.

6.0.9

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6.0.10

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.

Art. 7

7.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

7.2

Sironi, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,".

7.3

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

7.4

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;»."

7.5

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.
1-*ter*. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-*bis* sono differiti al 10 settembre 2024.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: interventi relativi *aggiungere le seguenti:* ad edifici scolastici,.

7.6

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ad asili nido e scuole dell'infanzia *con le seguenti:* al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

7.7

Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di semplificazione in materia di edilizia.

7.0.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.2

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b)* è soppressa.

7.0.3

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1,

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023».

7.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 7.1

(Mantenimento delle risorse non utilizzate in materia di potenziamento dei servizi sociali comunali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità nel perimetro dei fondi destinati al raggiungimento dei rispettivi obiettivi di servizio)

All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.";

b. alla lettera d-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali."

c. alla lettera d-*octies* sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;".

7.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7.1

(Proroga termini per finalità sociali)

All'art. 13, comma 5, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo solo in esito all'avvenuta comunicazione"

7.0.6

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus *e alloggi per studenti degli ITS Academy)*

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e *campus*».

Art. 7-*bis*

7-bis.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 3.

Art. 8

8.1

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo" *con le seguenti:* "Fino al 30 novembre 2023".

8.0.1

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali)

1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

8.0.2

Manca, Giorgis, Lorenzin, Misiani, Nicita, Parrini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario *full time* previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una "indennità

mensile di partecipazione" nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.».

8.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8.1

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

1.All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «?I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza?».

Art. 9

9.0.1

Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

"1. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2021 e 2023»."

Art. 10

10.0.1

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis.*

(Proroga termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

10.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 10-*bis*

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede)

Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per l'emergenza abitativa universitaria ", con la dotazione di 700 milioni di euro e alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del comma 2.

All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) c) dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo."

10.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Articolo 10 bis

(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

3. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'art. 1 comma 1041 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dei contributi di cui all'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.

10.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 10-*bis*

(Misure urgenti per le persone anziane Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

11.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, le parole: "ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.", sono sostituite dalle seguenti: "all'emergenza l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023".

11.0.1

Turco, Sironi, Cataldi, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera *b),* la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-*ter* di cui al presente decreto;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura

tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

7. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 11.2

(*Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica*)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

11.0.2

Sironi, Turco, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

11.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito «Fondo», a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

11.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190."

11.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

11.0.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Articolo 11.1

(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)

1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuorisede l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n.392, è sospesa per l'anno 2023.

Art. 11-*bis*

11-bis.0.1

Lorefice, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*ter*

(*Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà*).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di diciotto mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.2

Lorefice, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*ter*

(*Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà*).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «5.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 600 pro capite su base mensile per un massimo di ventiquattro mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.3

Lorefice, Cataldi, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*ter*

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Art. 12

12.1

Cataldi, Maiorino

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis* A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "e revoca Memorandum Italia Libia)

12.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Articolo 12.1

(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.

5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la

protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici"

12.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12.1

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura

di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici".

Art. 12-*bis*

12-bis.1

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e".

12-bis.2

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.3

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio."

12-bis.4

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.5

Maiorino, Cataldi

Sopprimere il comma 2.

12-bis.6

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: "non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,"

b) sostituire le parole da: "private accreditate" *fino alla fine del comma con le seguenti:* "pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato".

12-bis.7

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "non essendo" *con le seguenti:* "purché siano".

12-bis.8

Cataldi, Maiorino

Apportare le seguenti modifiche:

a) comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-*bis* e 2-*ter*.";

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-*bis*. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-*ter*. L'Intesa di cui al comma 2-*bis* definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

l'elenco dei soggetti autorizzati;

gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti."

12-bis.9

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali."

12-bis.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo *una tantum* di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni."

12-bis.11

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo *una tantum* di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi."

12-bis.12

Maiorino, Cataldi

Sopprimere il comma 3.

12-bis.13

Cataldi, Maiorino

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" *con le seguenti:* "negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale".

12-bis.14

Maiorino, Cataldi

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" *con le seguenti:* "nei tre esercizi successivi".

12-bis.15

Cataldi, Maiorino

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 2023", *inserire le seguenti:* "previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili,".

12-bis.16

Maiorino, Cataldi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "del collegio dei revisori" *inserire le seguenti:* "nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.17

Cataldi, Maiorino

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale."

12-bis.18

Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione

dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
3-*ter.* Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.
3-*quater*. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

12-bis.19

Lorefice, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

12-bis.20

Lorefice, Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.».

Art. 12-*ter*

12-ter.1

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «privati» è soppressa."

12-ter.2

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata»."

12-ter.3

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis.* All'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo,

il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.»."

12-ter.4

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 7, alinea, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, il Consiglio Nazionale degli Studenti»."

12-ter.5

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 7, lettera *d)*, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «25»."

12-ter.6

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici»."

12-ter.7

Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis.* All'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.»."

12-ter.8

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis.* All'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12-*bis*. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.»."

12-ter.9

Guidolin, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.»

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023
81ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi (attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), di concludere nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale congiunta e di rinviare le repliche dei relatori e del Ministro alla seduta che sarà convocata mercoledì 5 luglio. Inoltre, su richiesta dei Gruppi delle opposizioni, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 615, già adottato come testo base, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.
Per la seduta di mercoledì 5 luglio, si è altresì convenuto di iniziare la discussione del disegno di legge n. 733 "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede redigente, e di proseguire l'esame del disegno di legge n. 116 "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute".
Per quanto riguarda i disegni di legge n. 57 e connessi (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), si è stabilito di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 3 luglio.
Infine, si è convenuto di esaminare le proposte di indagini conoscitive, avanzate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, relative all'impatto e agli effetti dell'intelligenza artificiale, limitatamente agli ambiti di competenza della 1ª Commissione, nonché sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo

116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 27 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 615, già previsto per le ore 12 di oggi, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.
La Commissione prende atto.
Riprende la discussione generale congiunta.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritiene che il progetto di autonomia differenziata del Governo sia motivo di forti preoccupazioni, di cui si è dato conto nello schema di parere alternativo da lei sottoscritto, presentato in 10a Commissione, sul disegno di legge n. 615. Infatti, si segnala il rischio che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale", senza prevedere il coinvolgimento degli enti locali, cristallizzando le disuguaglianze già esistenti nel campo della sanità, che causano il fenomeno della mobilità sanitaria, con uno spostamento di 14 miliardi di euro, in dieci anni, dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali.
Anche nel *report* del CREA Sanità sulle *performance* regionali, valutate sulla base di alcuni indicatori (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, esiti e sociale), si mette in luce l'ampio divario esistente tra le otto regioni e province autonome che garantiscono livelli complessivi di tutela significativamente migliori e tutte le altre. La situazione peggiore si riscontra al Sud, dove, in alcuni casi, non sono garantite nemmeno le prestazioni che dovrebbero essere fornite dalle regioni di residenza dei pazienti, come rilevato anche dalla nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul provvedimento in esame.
Pertanto, è facile ipotizzare che, in un contesto di autonomia differenziata, che determinerebbe una parcellizzazione del Servizio sanitario nazionale, una crisi sanitaria grave come quella provocata dalla pandemia avrebbe effetti disastrosi.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) sottolinea che anche la Commissione europea, nella sua Raccomandazione sul Programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia, evidenzia il rischio che l'aumento dell'autonomia regionale possa accrescere la complessità del sistema fiscale. Su tale argomento, il MoVimento 5 Stelle ha chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.
Altre criticità di natura economica e finanziaria sono state sottolineate dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, è stato rilevato che l'applicazione del criterio della spesa storica nel settore della sanità, in un contesto caratterizzato da ampi divari, non potrà che sfavorire le regioni che sono già in difficoltà, costringendo i cittadini meridionali a spostarsi altrove per ricevere le cure sanitarie.
Un altro fattore da tenere presente è il principio di insularità, riconosciuto in Costituzione, ma praticamente ancora inattuato, in quanto non sono state previste le necessarie risorse economiche per contrastare le situazioni di svantaggio né nel Documento di economia e finanza né nel disegno di legge n. 615.
Essendo siciliana, non critica le forme di autonomia speciale, e anzi lamenta la mancata attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano, che prevedono il principio della territorialità della riscossione fiscale. Nota, però, che, paradossalmente, a fronte dei progetti di regionalismo differenziato, quando si tratta di spendere le risorse del Fondo di coesione e sviluppo, destinate a colmare il *gap* delle regioni meridionali, il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR sollecita la centralizzazione delle scelte strategiche.
Conclude ribadendo che, se il progetto del Governo viene calato su una realtà già di per sé molto frammentata, si rischia solo di aggravare le distanze tra Nord e Sud.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(57) ***ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane***
(203) ***SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in***

materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani
(313) ***SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani***
(367) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(417) ***Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province***
(443) ***Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana***
(459) ***PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali***
(490) ***Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani***
(556) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, già previsto per le ore 18 di domani, giovedì 29 giugno, alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (pom.) del 28/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023
82ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Riprende la discussione generale congiunta.
La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) si sofferma sulle criticità del provvedimento dal punto di vista del sistema economico e produttivo del Paese. Osserva, infatti, che lo schema proposto dal Governo finisce per rendere l'Italia più "provinciale", in un contesto in cui, al contrario, la competizione si è innalzata dal livello degli Stati a quello più globale. Perfino l'Europa non riesce a competere se non adotta un sistema federale e se non si preoccupa di rendere omogenei al suo interno benessere e capacità produttiva.
Appare pertanto del tutto inopportuna la proposta di regionalismo differenziato, che rischia di frammentare sistemi fondamentali come quelli dell'istruzione, dei trasporti, della produzione e distribuzione di energia. Sottolinea, in particolare, che la realizzazione di autostrade, ferrovie, rigassificatori spesso sconta ritardi dovuti all'opposizione, a volte pregiudiziale, delle comunità locali. A suo avviso, attribuendo le funzioni in questi ambiti alle Regioni si rischia di moltiplicare difficoltà e inefficienze.
Ritiene altresì inopportuno e pericoloso per il sistema economico che ogni Regione possa stabilire le proprie priorità nel sistema di aiuti alle imprese.
Queste materie, quindi, dovrebbero essere trattate a livello nazionale, al fine di evitare la frammentazione.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) evidenzia che il tema dell'autonomia differenziata non rappresenta

una novità nel dibattito pubblico, dal momento che già in occasione della riforma del Titolo V le organizzazioni sindacali si erano interrogate sugli svantaggi eventualmente prodotti dalla differenziazione nei settori della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, della sanità e dell'istruzione.
A suo avviso, con il progetto delineato dal Governo i rischi finora gestiti con il sistema della legislazione concorrente tra Stato e Regioni rischiano di esplodere. Del resto, l'attribuzione delle funzioni non si limita alla questione organizzativa e della capacità di spesa. Basti pensare, per esempio, ai luoghi di ricerca e sperimentazione per il riconoscimento delle malattie professionali o anche alle politiche del lavoro: sarebbe inaccettabile che ci fossero sensibilità diverse da parte delle Regioni, con inevitabili conseguenze sui diritti dei lavoratori.
A suo avviso, se si destruttura la capacità decisionale sui trasporti, l'energia, la mobilità, e il lavoro, si indebolisce il Paese. Le conseguenze sarebbero ancora più negative negli ambiti della transizione ambientale e digitale, che richiedono consistenti sforzi di progettazione e di attrazione delle competenze.
Dal punto di vista istituzionale, poi, giudica necessario un più significativo coinvolgimento del Parlamento. Peraltro, ritiene che sarebbe stato preferibile adottare la cornice normativa dell'autonomia differenziata attraverso una legge costituzionale.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) conviene sulla opportunità di verificare, dopo vent'anni, lo stato di attuazione della riforma del Titolo V, che aveva individuato sì un regionalismo differenziato, ma in chiave più solidale. Al contrario, il progetto del Governo contrappone al centralismo il regionalismo competitivo, che finirebbe per cristallizzare le differenze in una realtà territoriale come quella italiana, già segnata da profonde disparità, tanto da determinare addirittura una minore aspettativa di vita nelle Regioni meridionali.
Tra l'altro, mentre l'attuazione di un regionalismo simmetrico risponde a un obbligo costituzionale, la richiesta di differenziazione è una iniziativa minoritaria, di alcune Regioni più forti. A tale riguardo, non condivide che il Parlamento debba limitarsi a ratificare sostanzialmente le intese raggiunte in un mero rapporto negoziale tra Governo e Regioni.
Prima di attuare la differenziazione delle funzioni, a suo avviso, è indispensabile definire i livelli essenziali delle prestazioni e intervenire su fondo perequativo e federalismo fiscale, stanziando le risorse necessarie alle Regioni per svolgere le funzioni ad esse attribuite, e valorizzare il ruolo di coordinamento della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni.
Al contrario, il Governo disegna un intervento di grande impatto, con autonomia differenziata e presidenzialismo, che non sembra promuovere l'evoluzione del sistema istituzionale del Paese verso un regionalismo solidale. Tra l'altro, per un'efficiente attuazione del PNRR, risulta necessario un più incisivo coordinamento centrale, piuttosto che l'esaltazione delle autonomie.
Segnala la situazione di particolare difficoltà di Sardegna e Sicilia. Non appare sufficiente, infatti, il riferimento al principio dell'insularità inserito all'articolo 9 del disegno di legge n. 615. Occorre innanzitutto dare attuazione alle norme che prevedono l'istituzione di un fondo e di una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Inoltre, è indispensabile prevedere risorse adeguate, mentre il testo all'esame è a invarianza di spesa, con la conseguenza che le Regioni già adesso in difficoltà non riusciranno a colmare i rispettivi ritardi.
Sottolinea che sarebbe stato più corretto definire la cornice costituzionale delle procedure per il conferimento e la revoca delle forme di autonomia, prendendo atto che su alcune materie non è opportuna la regionalizzazione, come del resto prevede il disegno di legge costituzionale n. 744, a prima firma del senatore Giorgis.
In secondo luogo, è necessario individuare le risorse per gli interventi perequativi a favore dei territori con minore capacità fiscale, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione.
Infine, si dovrebbe attuare un disegno più complessivo per il rafforzamento delle autonomie e l'attuazione di un federalismo solidale e bilanciato, in un'ottica di coesione del Paese.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta e ricorda che le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo si terranno

nella seduta prevista per mercoledì 5 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 29 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
83ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 13,30.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, si è conclusa la discussione generale congiunta.
Interviene in replica il correlatore DELLA PORTA (*FdI*), il quale ringrazia sia il Presidente, per l'attenta organizzazione dei lavori che ha consentito un ampio approfondimento del testo presentato dal Governo, sia il ministro Calderoli, sempre presente ai lavori e aperto al confronto.
Sottolinea che i dati economici molto negativi, riferiti nel corso delle audizioni e della discussione generale, discendono dall'attuale quadro istituzionale, caratterizzato da un indirizzo centralista.
Il progetto di autonomia differenziata, invece, è stato pensato appunto per migliorare la situazione. Del resto, l'*iter* del disegno di legge n. 615 è ancora agli inizi e il testo potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti. Peraltro, andrebbe svolta una riflessione sull'opportunità di mantenere l'istruzione nel novero delle materie che si possono attribuire alla competenza regionale.
Assicura che da parte della maggioranza vi sarà ampia disponibilità al confronto, per garantire che i servizi siano forniti al livello più vicino ai cittadini, nel riconoscimento di uguali diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per l'equilibrata conduzione dei lavori, in quanto ha tenuto conto sia delle necessità di approfondimento delle opposizioni sia dell' esigenza di tempi certi per l'esame del disegno di legge espressa dalla maggioranza. Apprezza altresì la disponibilità del ministro Calderoli, che ha partecipato con costanza e attenzione a tutti i lavori della Commissione.

Sottolinea che il processo di attuazione del regionalismo differenziato si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, in ogni caso una e indivisibile, e promuove il decentramento amministrativo per un'ottimale distribuzione delle funzioni e un efficiente utilizzo delle risorse.
In questo solco, si inserisce la riforma del Titolo V del 2001, voluta da un Governo di centrosinistra, di cui il disegno di legge n. 615 costituisce solo la tardiva attuazione. Peraltro, è stata scelta la soluzione, meno immediata ma più cauta, di prevedere un intervento normativo per la definizione della cornice procedurale del meccanismo di affidamento delle competenze su alcune materie alle Regioni, nell'ambito della quale si precisa anche la precondizione della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A suo avviso, pertanto, molte delle critiche formulate nel corso delle audizioni e del dibattito sono ingiustificabili e ingenerose, tanto più a confronto con l'esempio del Governo Gentiloni, che aveva proceduto senza indugio alla sottoscrizione delle preintese con le tre Regioni richiedenti.
Ritiene altresì infondate le preoccupazioni sull'eccessivo numero di materie, peraltro già previste dal terzo comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, su cui è consentito alle Regioni di richiedere più autonomia, in quanto l'attribuzione non è automatica e potrà essere oggetto di confronto con il Governo, con il coinvolgimento del Parlamento.
Assicura che il disegno di legge del Governo non intende affatto approfondire le disuguaglianze tra Nord e Sud; l'obiettivo è piuttosto quello di mettere in discussione la distribuzione di poteri tra lo Stato e tutte le Regioni a statuto ordinario, che potranno richiedere l'attribuzione di competenze su alcune materie, in base a livelli essenziali delle prestazioni definiti in modo equo e non più secondo il criterio della spesa storica.
Auspica quindi che si intenda uscire dalla contrapposizione ideologica sul provvedimento, con lo scopo di individuare la soluzione migliore per la crescita economica del Paese nel suo complesso, cogliendo la sfida del cambiamento, nella convinzione che il permanere della situazione attuale non aiuterebbe di certo le Regioni del Sud.
Il ministro CALDEROLI precisa in via preliminare di aver ritenuto preferibile, a fronte della estrema chiarezza e semplicità di formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, definire una cornice normativa per un più ordinato processo di attuazione, dopo un'interlocuzione con rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Tuttavia, dopo un primo approccio positivo, alcuni esponenti politici hanno purtroppo mutato orientamento, probabilmente a seguito di un cambiamento di indirizzo del loro partito.
Rileva che anche i quattro giuristi che si sono dimessi dal Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni (CLEP) avevano inizialmente condiviso il percorso e apprezzato la formazione di un sottogruppo dedicato alla individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro indicato del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, quindi per i servizi erogati dagli enti locali e dallo Stato. Sottolinea che la definizione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dovrebbe essere sottratta a una logica di contrapposizione politica, perché, a suo avviso, si è in presenza di un adempimento doveroso da parte dello Stato nei confronti dei cittadini.
Ritiene che sia connotata da un atteggiamento ideologico anche l'affermazione per cui il progetto del Governo sia destinato a provocare una insanabile spaccatura nel Paese. In realtà, infatti, il territorio nazionale già oggi presenta notevoli disuguaglianze non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia, tra aree montane, isole e zone interne, senza che sia mai stato attuato il regionalismo differenziato. L'attribuzione di competenze differenti alle Regioni che ne facciano richiesta, invece, è volta a favorire una migliore distribuzione delle risorse, secondo i fabbisogni *standard*, proprio nelle zone che attualmente presentano maggiori difficoltà nell'erogazione dei servizi. Basti pensare alla drammatica situazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie, che è causa di una consistente migrazione dei pazienti dalle Regioni del Sud, per il riconoscimento di un diritto, come quello alla salute, che è garantito come fondamentale dalla Costituzione.
Evidenzia che da oltre un ventennio il PIL *pro capite* del Mezzogiorno si aggira intorno al 56 per cento rispetto a quello del Centro-Nord, mentre quello della provincia autonoma di Bolzano, per esempio, è aumentato fino ad essere uno dei più alti a livello europeo, anche attraverso il sistema di finanziamento

della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riscosso o maturato sul proprio territorio. Bisogna quindi intervenire per cambiare questo *trend* negativo, tenendo presente che l'autonomia differenziata si basa sul principio di sussidiarietà, per cui l'erogazione del servizio al livello più vicino al cittadino è garanzia di più rigorosi controlli e maggiore efficienza.
Confuta altresì la critica sulla presunta incostituzionalità del disegno di legge a proposito delle ventitré materie potenzialmente attribuibili alle Regioni. Precisa che il numero di materie è stato introdotto con la riforma del Titolo V, peraltro confermata da un *referendum* popolare. Ricorda di aver promosso, a tale proposito, una nuova riforma costituzionale nel 2015, che però non superò il *referendum* confermativo, per superare, tra l'altro, le contraddizioni tra il terzo comma dell'articolo 116 e il secondo comma, lettere *l)*, *n)* e *s)*, dell'articolo 117 della Costituzione.
Rammenta come il Governo Gentiloni sia stato molto meno prudente, quando ha sottoscritto le preintese con le Regioni interessate, senza coinvolgere il Parlamento, per il trasferimento di competenze su materie che, tra le altre, comprendevano anche l'istruzione e la sanità, sulla base del criterio della spesa storica per sei anni e facendo riferimento, come schema procedurale, all'articolo 8 della Costituzione sulle intese con le confessioni religiose. Queste criticità non compaiono, invece, nel testo all'esame. Rileva altresì che anche il Governo Conte II, nel 2019, ha rinegoziato le preintese, ampliando il numero delle materie oggetto di trasferimento di competenze. Pur comprendendo che si possa cambiare opinione, sollecita una maggiore coerenza da parte delle opposizioni.
Sottolinea che la maggior parte delle Regioni a statuto ordinario ha presentato richiesta di differenziazione delle funzioni e che in Veneto e Lombardia tali proposte sono state suffragate da consultazioni popolari con il consenso della quasi totalità dei partecipanti.
Fornisce quindi alcuni chiarimenti sul testo del disegno di legge n. 615, sottolineando l'ampia disponibilità del Governo ad accogliere proposte migliorative. Segnala, in particolare, che vi sono richieste di modifica sui tempi per l'esame dello schema di intesa da parte del Governo, per l'espressione del parere della Conferenza Unificata e degli atti di indirizzo da parte dei competenti organismi parlamentari, oltre che sulla maggiore gradualità nei negoziati per il trasferimento delle funzioni.
Oggetto del negoziato, nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, saranno le specifiche funzioni, che il Governo ha individuato in circa 500, mentre per le Regioni sono più di 800: questo passaggio sarà importante soprattutto nel periodo di rodaggio, per verificare le conseguenze e l'effettiva efficacia del trasferimento delle funzioni.
Sulle preintese, il Parlamento si esprimerà con un atto di indirizzo, per non violare il principio procedimentale del *ne bis idem*, poiché successivamente vi sarà una deliberazione delle Camere sul disegno di legge di recepimento dell'intesa. A chi ritiene che l'atto di indirizzo sia troppo debole, rispetto a una fonte normativa di rango primario, obietta che questo è lo strumento con cui il Parlamento si pronuncia anche sul Documento di economia e finanzia e sulle missioni internazionali.
Ribadisce che solo un organismo bicamerale potrebbe vincolare la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare, altrimenti il procedimento di approvazione dell'intesa rischierebbe di bloccarsi, in presenza di due differenti pronunciamenti delle due Camere.
Quanto all'articolo 3 e in particolare alla definizione dei fabbisogni *standard*, sottolinea la necessità che vi sia un aggiornamento almeno triennale, per verificare eventuali modifiche del fabbisogno o del gettito per il relativo finanziamento. Si è pensato poi a un controllo annuale della qualità dei LEP e dei relativi profili finanziari, oltre a una verifica anche per le Regioni che non hanno richiesto l'autonomia differenziata.
Per la definizione dei LEP, è stato scelto lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché meno rigido rispetto alla legge e al decreto legislativo, soprattutto per recepire eventuali modifiche e aggiornamenti relativi a un numero di funzioni che oscilla tra 500 e 800. Peraltro, anche il dPCm è oggetto di intesa presso la Conferenza Unificata e parere da parte del Parlamento.
Concorda sull' opportunità che la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione sia integrata con un rappresentante dei Comuni e delle Province, come richiesto dall'ANCI e dall'UPI.

Alla Commissione è affidato il monitoraggio dei LEP e la verifica dell'allineamento tra gli oneri dei fabbisogni ed eventuali modifiche, causate per esempio dal calo demografico, con la copertura rappresentata dal meccanismo della compartecipazione regionale ai tributi erariali maturati nel territorio della Regione. Infatti, se si verifica un incremento o un calo del fabbisogno oppure un aumento o una riduzione del gettito fiscale, la Commissione paritetica chiede al Ministero competente di intervenire tramite decreto per un immediato riallineamento, al fine di garantire le risorse per il finanziamento dei servizi.
Quanto all'articolo 6, ritiene accoglibile la proposta di rendere più stringente la possibilità del trasferimento delle funzioni a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, purché siano precisate le condizioni previste dall'articolo 118 della Costituzione, relativamente alle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.
Con riferimento all'articolo 7, non esclude la possibilità di prevedere anche l'iniziativa del Parlamento su una eventuale modifica della durata o revoca dell'intesa.
Quanto all'articolo 8, si potrebbero inserire clausole di salvaguardia in caso di variazioni del ciclo economico positivo o negativo o in caso di modifiche della *governance* economico-finanziaria a livello europeo, con l'inserimento di nuovi parametri, per esempio in relazione alla modifica del Patto di stabilità e crescita.
A proposito dell'articolo 9, chiarisce che la perequazione ordinaria si attiva anche in assenza del Fondo perequativo - previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui istituzione è stata rinviata al 2027 - attraverso i residui fiscali, cioè la differenza tra la cifra spesa e il gettito prodotto dal medesimo territorio. Sottolinea che dodici Regioni registrano un residuo fiscale negativo, cioè hanno una spesa minore del gettito, e producono un extragettito di 146 miliardi di euro, di cui 30 sono impiegati per garantire l'equilibrio delle Regioni che hanno minore capacità fiscale. Pertanto allo Stato restano risorse per finanziare eventuali trasferimenti di competenze richieste dalle Regioni.
Per quanto riguarda il *gap* infrastrutturale delle Regioni, posto che prima di definire i LEP è impossibile quantificare gli stanziamenti di copertura necessari, si potrebbero utilizzare le risorse inutilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei Fondi strutturali europei nel settennato 2014-2020 che, unite a quelle del settennato 2021-2027, ammonterebbero a una cifra superiore ai 200 miliardi.
Infine, all'articolo 10 del disegno di legge sono previste clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, alle quali si applica l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, sul riconoscimento anche a tali enti territoriali di eventuali forme di maggiore autonomia.
Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro e i relatori, ricorda che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 è fissato per le ore 14 di domani, giovedì 6 luglio.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) ***PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79***
(Discussione e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore in sostituzione della senatrice Gelmini, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di un solo articolo recante l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022.
Al riguardo, ricorda che il citato articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Il Fondo è destinato a corrispondere un indennizzo - e a rifondere le spese processuali - alle vittime dei suddetti crimini che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di

entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43. Tale termine, originariamente fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e, dunque, entro il 30 ottobre 2022) è stato successivamente prorogato al 28 giugno 2023 per effetto dell'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 (cd. "proroga termini") inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2023.
Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Come riportato nella relazione di accompagnamento, nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla Repubblica federale di Germania, nonché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale - nella grande maggioranza dei casi - ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il Ministero dell'economia e delle finanze o la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che - nei medesimi casi - le predette amministrazioni si sono sovente costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice.
Sempre secondo la relazione di accompagnamento, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che - alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori - in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Peraltro, il richiamato comma 6 dell'articolo 43 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio, potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata.
Il disegno di legge in esame reca quindi l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, chiarendo che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo 43 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
Ricorda che nei giorni scorsi il Governo ha stanziato una somma rilevante proprio per fare fronte agli impegni assunti con il provvedimento in esame, attraverso l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per il ristoro dei danni.
Propone pertanto di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 10 luglio.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ***ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane***
(203) ***SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani***
(313) ***SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani***
(367) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(417) ***Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province***
(443) ***Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana***
(459) ***PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali***
(490) ***Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente***

della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, martedì 4 luglio, sono stati presentati 172 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo unificato.
Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) ritira l'emendamento 3.13.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preannuncia che il proprio Gruppo invierà una formale richiesta di audizione del professor Sabino Cassese, presidente del Comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, per comprendere come il Comitato intenda proseguire i lavori, superando i rilievi sui profili di incostituzionalità sollevati dai quattro giuristi dimessisi dal Comitato medesimo.
Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta testé avanzata.
La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/1/1

Lisei, De Priamo

Il Senato,

premesso che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o da un facente funzioni, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo:

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o dal suo facente funzioni, e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni

altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/2/1

Tosato, Spelgatti, Occhiuto, Ternullo, Borghese

Il Senato,

premesso che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi plurinominali;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi plurinominali, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi plurinominali per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

Art. 1

1.1

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Sbrollini, Fregolent, Scalfarotto

Al comma 2, sopprimere le parole da «; i componenti» *fino alla fine del periodo.*

Art. 2

2.1

Maiorino, Cataldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a*-bis) la giunta provinciale";

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto";

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

"65-*bis*. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";

d) al comma 66, le parole: "scelto tra i consiglieri provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i componenti della giunta";

e) al comma 84, dopo le parole: "di consigliere provinciale" sono inserite le seguenti: ", di assessore provinciale";

f) al comma 85:

1) alla lettera *a)* è premessa la seguente:

"0*a)* adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio";

2) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

"f-*bis)* gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter*)* funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei";

g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

2.2

Paita, Gelmini, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*: «c-*bis*) l'assemblea dei sindaci»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole*: «presiede la giunta», *aggiungere le seguenti*: «e l'assemblea dei sindaci».

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-*bis*. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi,consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.».

Conseguentemente, all'articolo 15 sopprimere il comma 5.

2.3

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo anteporre il seguente*: «Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai

consiglieri dei comuni della provincia.»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «*quattro assessori» *fino alla fine del periodo*, *con le seguenti*: «tre assessori per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; col numero massimo di due assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti.»;

3) *sostituire i periodi dal quinto fino alla fine del comma con il seguente*: «Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente*: «2-*bis*. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci.»;

c) *al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi*: «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «*3-*bis*. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente.»;

e) *sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 6, 7 e, all'articolo 11, sostituire le parole: «*6, 7, 8 e 9*» con le seguenti:* «8 e 9».

2.4

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima provincia.».

2.5

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.6

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», *inserire le seguenti*: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

2.7

Occhiuto, Ternullo, Paroli, Silvestro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q».

2.8

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

2.9

Giorgis, Matera

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-*bis*. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

2.10

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del capoluogo della medesima provincia.».

2.11

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da ventidue componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventisei componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del numero 1) è premesso il seguente: "01) chi ricopra, al momento dell'elezione, la carica di sindaco o presidente della provincia;".

6-*bis*. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.13

Giorgis, Matera

*Al comma 7, sopprimere la parola: «*assegnati*»*.

2.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.16

Tosato, Spelgatti

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 3

3.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- *all'articolo 1 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole*: «città metropolitane»;

- *all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole*: «, sindaco o sindaco metropolitano» *con le parole*: «o sindaco»;

- *sopprimere l'articolo 8*;

- *sopprimere l'articolo 9*;

- *all'articolo 10, comma 1*:

- *al capoverso, sostituire le parole*: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9" *con le parole*: "e dei consigli provinciali ai sensi degli articoli 6 e 7»;

- *alla lettera d), sostituire le parole*: «di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane» *con le parole*: «di cui agli articoli 6 e 7 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali»;

- *alla rubrica, sostituire le parole*: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani" *con le parole*: "e dei consigli provinciali»;

- *sostituire l'articolo 11 con il seguente*: «Art. 11 (*Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali*) - 1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia interessata.»;

- *all'articolo 12:*

- *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti*: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge, riordino e adeguamento delle medesime alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alla lettera b) da attribuire alle province è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

d) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

e) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

f) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

g) integrazione, ai fini di cui alla lettera f) delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

h) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge»;

- *alla rubrica, sopprimere le parole:* «e delle città metropolitane»;

- *all'articolo 15:*

- *sopprimere i commi 4 e 6*;

- *al comma 5, sopprimere le parole*: «e alla conferenza metropolitana» *e le parole*: «o del consiglio metropolitano»;

- *al comma 7, sopprimere le parole*: «o Sindaco metropolitano»;

- *sostituire il comma 9 con il seguente*: «Le province adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.».

3.2

Cataldi, Maiorino

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis)* la giunta metropolitana»;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

c) il comma 19 è sostituto dal seguente:

«*19.* Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«*21.* Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con

l'elezione del sindaco metropolitano»;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59»;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«*39*-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio»;

h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»;

i) al comma 44:

1) alla lettera *a),* la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

2) alla lettera *f),* dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;

3) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

«*f*-bis*)* gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter*)* gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater*)* funzione di stazione unica appaltante;

f-quinquies*)* assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies*)* gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.".

3.3

De Priamo, Della Porta, Lisei, Spinelli

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «sindaco metropolitano» *con le seguenti*: «presidente della città metropolitana».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

3.4

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Fregolent, Enrico Borghi, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-*bis*) la conferenza metropolitana;";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "presiede la giunta metropolitana", aggiungere le parole: "e la conferenza metropolitana".

Conseguentemente:

a) *all'articolo 14, sostituire le parole* "da 24 a 43" *con le seguenti*: "da 24 a 41, 43,";

b) *all'articolo 15, sopprimere il comma 5.*

3.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-*bis*) la conferenza metropolitana».

3.6

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, anteporre il seguente:* "Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo.";

b) *al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1. sostituire le parole "sei assessori" con le seguenti "tre assessori";
2. sostituire la parola "vicepresidente", ovunque compaia, con le seguenti "vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate";
3. sostituire le parole "otto assessori" con le seguenti "quattro assessori";

c) Al comma 2, i periodi dal quarto fino alla fine del comma, sono sostituiti dai seguenti: "Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.";

d) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana.";

e) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9 e all'articolo 11 sostituire le parole "6, 7, 8 e 9" con le seguenti: "6 e 7".

3.7

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima città metropolitana."

3.8

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.9

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», *inserire le seguenti*: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

3.10

Occhiuto, Ternullo, Paroli, Silvestro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q";

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q".

3.11

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

3.12

Giorgis, Matera

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: *«13*-bis. *Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»*.

3.13

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Sopprimere il comma 3.

3.14

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 è con il seguente:

«3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal presidente metropolitano, da un numero di consiglieri metropolitani equivalente al numero dei consiglieri del comune capoluogo dell'area metropolitana.».

3.15

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventisei componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.16

Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il sindaco metropolitano presenta un programma di mandato su cui il consiglio è chiamato ad esprimersi."

3.17

Giorgis, Matera

*Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente : «*Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge*»*.

3.18

Giorgis, Matera

*Al comma 10, sopprimere la parola: «*assegnati*»*.

3.19

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

3.20

Tosato, Spelgatti

*Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole. "*ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*"*.

3.21

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-*bis*. La conferenza metropolitana è organo permanente della Città Metropolitana, ed è composta dal sindaco del comune capoluogo, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. L'incarico di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. Lo statuto determina le maggioranze per la validità delle sedute e delle deliberazioni della conferenza metropolitana.

10-*ter*. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 13.

10-*quater*. La Conferenza metropolitana, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto, esprime al Consiglio metropolitano parere obbligatorio:

a) sulla proposta di statuto e sulle sue modifiche;

b) sulla proposta di piano strategico metropolitano;

c) sul progetto di piano territoriale metropolitano.

Su tali atti il Consiglio metropolitano può discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole. Lo Statuto può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte della Conferenza metropolitana.».

Art. 4

4.1

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

b) dopo la lettera d, è inserita la seguente: "d-*bis*) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive;".

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88".

4.2

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola "triennale" *con la seguente:* "quadriennale"

4.3

Occhiuto, Ternullo

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *a*l comma 1, lettera a, sostituire le parole "delegate o assegnate" con le parole "attribuite o delegate";

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente";

c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-*bis*) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-*bis*) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-*ter*) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.4

Gelmini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole* «delegate o assegnate» *con le seguenti:* «attribuite o delegate»;

b) *alla lettera b), sopprimere le parole* «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente»;

c) *dopo la lettera b) inserire la seguente*:

"b-*bis*) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) *dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

"l-*bis*) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-*ter*) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.5

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" *inserire le seguenti*: ", d'intesa con le Camere di commercio che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580,".

4.6

Tosato

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* "supporto alle attività economiche" *inserire le seguenti*: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.7

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" *inserire le seguenti*: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.8

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" *inserire le seguenti*: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio,".

4.9

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

*"f-*bis*)* funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei;".

4.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-*bis)* gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;".

4.11

Parrini

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-*bis*) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-*ter*) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-*quater*) polizia locale nelle materie di propria competenza;

l-*quinquies*) collocamento, politiche attive per il lavoro e formazione professionale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.12

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-*bis*) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-*ter*) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-*quater*) polizia locale nelle materie di propria competenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.13

Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti: «l-*bis*) coordinamento delle strategie per le aree interne; l-*ter*) tartuficoltura, caccia e pesca.».

4.0.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 4-*bis***

(*Funzioni fondamentali delle città metropolitane*)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; all'uopo i comuni e le unioni danno atto, in sede di adozione del rispettivo Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, della coerenza dello stesso con le previsioni del piano strategico;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; il piano territoriale metropolitano definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione statali e regionali;

c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello metropolitano, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; interventi volti al risparmio energetico, azioni di contrasto dei cambiamenti climatici, provvedimenti riguardanti le limitazioni di traffico, e pianificazione di protezione civile di competenza;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

e) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

f) pianificazione integrata dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

h) promuovere l'immagine unitaria del territorio metropolitano nelle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, e concorrere allo sviluppo delle attività ed iniziative di promozione turistica del territorio di competenza;

i) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

l) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

m) politiche attive del lavoro, gestione dei centri per l'impiego, e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano;

n) coordinamento della polizia locale in ambito metropolitano nel rispetto della legge dello Stato, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza;

o) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ed i piani di formazione del personale;

p) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee, partecipazione a progetti di interesse comune per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le città metropolitane, costituiscono, di norma, l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale, ed ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di servizi pubblici locali.».

Art. 5

5.1

Paita, Sbrollini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Gelmini

Al comma 1 sostituire le parole: «con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri» *con le seguenti: «*con territorio montano pari o superiore al 60 per cento della loro superficie territoriale complessiva e che confinino con Stati esteri».

5.3

Gelmini

Al comma 1 dopo le parole: «province con territorio interamente montano», *inserire la seguente*: «o».

5.4

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere il comma 3.

5.5

Occhiuto, Ternullo

Sopprimere il comma 3.

5.0.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di

preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza";

b) al comma 50, le parole: "in materia di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di province";

c) il comma 51 è sostituito dal seguente: "51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia";

d) al comma 60, le parole: ", il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni" sono soppresse;

e) il comma 70 è sostituito dal seguente: "70. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo";

f) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista";

g) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età";

h) al comma 78, primo periodo, la parola: "ponderata" è sostituita dalle seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo".

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 6 a 11;*

b) *all'articolo 14, sostituire le parole:* "da 24 a 43" *con le seguenti*: "da 24 a 33, da 36 a 43," *e le parole* "da 58 a 88" *con le seguenti*: "58, 59, da 61 a 69, da 71 a 75, da 79 a 88";

c) *all'articolo 15, sopprimere i commi da 1 a 3.*

Art. 6

6.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

6.2

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo

6.3

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 10.

.

6.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

6.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; »

6.6

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Al comma 2, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola:* «sindaco»;

b) *sostituire le parole*: «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti*: «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.7

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola*: «, sindaco»;

b) *sostituire le parole*: «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti*: «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.8

Gelmini, Sbrollini

Sostituire il comma 5 con il seguente

"5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

Conseguentemente, *al comma 6 sopprimere le parole* «primo periodo,»

6.9

Maiorino, Cataldi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi».

6.10

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi.», *con le seguenti*: «la maggioranza assoluta dei voti validi.».

6.11

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, sostituire le parole: «ad almeno il 40 per cento» *con le seguenti*: «ad almeno il 50 per cento più uno».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

6.12

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 5, sostituire le parole: «40 per cento», *con le seguenti:* «50 per cento più uno».

6.13

Giorgis, Matera

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «*entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», *con le seguenti*: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio*»*.

6.14

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», *con le seguenti*: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

Art. 7

7.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

7.2

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

7.3

Balboni, Nastri, Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più candidati al consiglio provinciale presentino lo stesso candidato alla carica di presidente

della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

5. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 5.

8. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 5.

9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 6, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole*: «per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale» *con le seguenti*: «per uno dei candidati al consiglio provinciale»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo nonché per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.»;

b) *all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei collegi plurinominali dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i princìpi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

b) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.».

7.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(*Elezione del Consiglio provinciale*)

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi

che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 e successivamente sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.».

Conseguentemente, all'articolo 10:

- *al comma 1:*

- *alla lettera c), dopo la parola:* «plurinominali» *inserire le seguenti*: «e di quelli uninominali per l'elezione del consiglio provinciale»;

- *alla lettera d) sostituire le parole*: «delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali» *con le parole*: «dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali e delle circoscrizioni elettorali metropolitane in collegi plurinominali»;

- *alla rubrica, dopo la parola*: «collegi» *inserire le seguenti*: «uninominali e».

7.5

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola:* «plurinominali» *con la seguente*: «uninominali»;

b) s*ostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

3-*bis*. Ciascun gruppo di candidati deve rispettare l'alternanza dei generi.

3-*ter*. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.

3-*quater*. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-*quinquies*. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia."

Conseguentemente:

- sopprimere i commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12;

- all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «delegati dei gruppi interessati» *con le seguenti*: «candidati.»;

- *sopprimere ovunque ricorrano, le parole*: «gruppi di».

7.6

Gelmini

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», *con la seguente:* «dieci».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire la parola: «otto», *con la seguente:* «dieci».

7.7

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, sostituire la parola: «*otto*», *con la seguente*: «dieci».

7.8

Giorgis, Matera

*Al comma 2, sostituire le parole: «*14, commi secondo*» con le seguenti*: *«*14, commi primo*»*.

7.9

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» *con le seguenti*: «14, commi primo».

7.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

7.11

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere il comma 6.

7.12

Giorgis, Matera

*Al comma 9, sostituire le parole: «*Fermo restando quanto disposto dal comma 10*» con le seguenti*: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.13

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» *con le seguenti*: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.14

Cataldi, Maiorino

Sopprimere i commi 11 e 12

7.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

7.16

Tosato, Spelgatti

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

7.17

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.18

Tosato, Spelgatti

*Al comma 13, aggiungere ,in fine, il seguente periodo: «*In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.0.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«**Art. 7-*bis*** .

1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio Metropolitano esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

2. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

3. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale ovvero del Consiglio Metropolitano quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 7-***ter.***

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario

dell'ufficio.

3. La Corte d'appello del capoluogo o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7- *quater.*

1. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di un milione di abitanti.

3. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

4. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali

5. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

6. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Art. 7-*quinquies.*

1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai

gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 7 quater.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 7-*sexies.*

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7 ter, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

5. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale, nei termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

6. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 7-*septies.*

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

Art. 7-*octies.*

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Articolo 7 novies

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la

liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o metropolitano con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale o metropolitano, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.»

Conseguentemente, abrogare la legge 8 marzo 1951, n. 122.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: «Si applicano alle elezioni del Consiglio Metropolitano le norme di cui ai precedenti articoli dal 7-*bis* al 7-*novies* della presente legge.».

Art. 8

8.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

8.2

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

8.3

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il presidente metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincide con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi uninominali con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono abrogati.»

Conseguentemente abrogare l'articolo 9 e l'articolo 10.

8.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

8.5

Tosato, Spelgatti

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «*a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; ».

8.6

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. E' proclamato eletto presidente metropolitano il candidato

alla carica che ottiene almeno il 50 per cento più uno dei voti validi.»

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

8.7

Maiorino, Cataldi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

8.8

Giorgis, Matera

*Al comma 8, sostituire le parole: «*entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno*» con le seguenti: «*entro la domenica precedente al turno di ballottaggio*».

8.0.1

Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 8-*bis***

(Durata del mandato del sindaco)

1. All'articolo 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche."».

Art. 9

9.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

9.2

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

9.3

Giorgis, Matera

*Al comma 2, sostituire le parole: «*14, commi secondo*», con le seguenti: «*14, commi primo*».*

9.4

Cataldi, Maiorino

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

9.5

Giorgis, Matera

*Al comma 9, sostituire le parole: «*Fermo restando quanto disposto dal comma 10*» con le seguenti: «*Fermo restando quanto disposto dal comma 11*».*

9.6

Cataldi, Maiorino

Sopprimere i commi 11 e 12

9.7

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

9.8

Tosato, Spelgatti

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

9.9

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 13, inserire, infine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

9.10

Tosato, Spelgatti

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

Art. 10

10.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

10.2

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

10.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» *con la seguente*: «quindici»

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole:* «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» *con le seguenti:* «Le province»;

- *sopprimere l'articolo 11;*

- *all'articolo 12, sostituire la parola:* «diciotto» *con la seguente*: «quindici»;

- *sopprimere l'articolo 13;*

- *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente*: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

10.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea:

a) sostituire le parole: «un decreto legislativo» *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi»;

b) *dopo le parole*: «per la determinazione» *inserire le seguenti*: «nell'ambito delle regioni a statuto ordinario»;

2) *sostituire la lettera* a) *con la seguente*: «a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, dell'Istituto nazionale di statistica come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e

non superiore a dieci, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio e proponendo la soluzione che definisce il minor numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione elettorale;»;

3) *sostituire la lettera* c*) con la seguente*: «c) a parità di soluzioni geograficamente ammissibili si preferisce, di norma, la soluzione che minimizza la variabilità della popolazione dei collegi rispetto al valore medio della circoscrizione;»;

4) *sostituire la lettera* d*) con la seguente*: «d) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto: 1) delle unità amministrative su cui insistono; 2) delle unioni di comuni; 3) dei sistemi locali; 4) di altre circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle regioni e dagli enti locali a fini generali; 5) della continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;»;

5) *aggiungere in fine le seguenti lettere*: «d-*bis*) i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, debbano essere ripartiti su più collegi;

d-*ter*) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b), c), d) e d-*bis*) del presente articolo.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165. Al termine dei lavori, la commissione produce una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo», *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi» *e dopo le parole*: «per la determinazione», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito delle regioni a statuto ordinario,».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.6

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «circoscrizione» *fino a*: «statistica», *con le seguenti*: «circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

10.7

Occhiuto, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» *con la seguente:* «dieci»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Lo schema di decreto legislativo» *inserire le seguenti:* «previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata,».

10.8

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 5», *con le seguenti*: «per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani» *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «Al termine dei lavori, la commissione produrrà una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»

10.9

Gelmini

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» *inserire le seguenti:* «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Art. 11

11.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Sopprimere l'articolo.

11.2

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo

11.3

Giorgis, Matera

*Sostituire le parole: «*prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10*», con le seguenti: «*prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10*».*

11.0.1

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Sbrollini, Fregolent, Enrico Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.»

Conseguentemente:

a) sopprimere gli articoli 12 e 13;

b) all'articolo 14, sostituire le parole: "da 58 a 88" *con le seguenti*: "da 58 a 84, da 86 a 88";

c) all'articolo 15:

1. *sostituire il comma 8 con il seguente*: "8. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.".

2. *al comma 9, sostituire le parole da:* "e regolamenti" *fino alla fine del periodo con le seguenti*: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 12

12.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

12.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente*: «dodici».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» *con le seguenti:* «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- sopprimere l'articolo 13;

- all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

12.3

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «riordino» *con la seguente*: «consolidamento».

12.4

Occhiuto, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seuenti:* «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «riordino» *con la seguente:* «consolidamento».

12.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "diciotto mesi" *con le seguenti*: "dodici mesi".

12.6

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione delle funzioni delle città metropolitane considerare le peculiari caratteristiche di consistenza urbana, demografica ed estensione territoriale delle stesse, nonché le connessioni e le dinamiche economiche, sociali, infrastrutturali del territorio metropolitano e le necessarie diversificazioni istituzionali ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.".

12.7

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«*d*-bis) nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, disporre le modalità di ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi;».

12.8

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*) al fine della corretta determinazione delle funzioni delle province individuare le caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle stesse, sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, prevedendone la non proliferazione rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

12.9

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali; ».

12.10

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori;».

12.11

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;».

12.12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-*bis*) assicurare alle Province e alle Città metropolitane adeguate risorse in termini di personale anche attraverso il trasferimento presso la Provincia di personale già trasferito alle dipendenze della Regione per effetto dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo in tal caso il mantenimento della medesima posizione giuridica ed economica già goduta.».

12.13

Giorgis, Matera

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «*ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*», con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.15

Giorgis, Matera

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «*Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi*» e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: *«*Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera*»*.

12.16

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.17

Giorgis, Matera

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «*6-*bis.* Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse*»*.

12.18

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse.».

Art. 13

13.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

13.2

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Sbrollini, Fregolent, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

13.3

Alfieri

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 13, valutati in 600 milioni di euro dall'anno 2024 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, si provvede:

- mediante l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 70 milioni di euro per l'anno 2024;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025».

13.4

Giorgis, Matera

*Al comma 1, sostituire le parole: «*ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*», con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 14

14.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

14.2

Giorgis, Matera

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge*».*

14.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.4

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-*bis* e 150-*ter* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*ter*. È abrogato il comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.5

Occhiuto, Ternullo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-*bis* e 150-*ter* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*ter*. È abrogato l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» *con le seguenti:* «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» *con la seguente*: «quindici»;

- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente*: «quindici»;

- sopprimere l'articolo 13.

15.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» *con le seguenti:* «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente*: «dodici»;

- sopprimere l'articolo 13.

15.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, sono prorogati i Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» *con le seguenti:* «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» *con la seguente*: «quindici»;

- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «quindici»;

- sopprimere l'articolo 13.

15.4

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» *con le seguenti:* «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente*: «dodici»;

- *sopprimere l'articolo 13.*

15.5

Sbrollini, Gelmini, Scalfarotto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio.»

15.6

Gelmini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «dei consigli provinciali» *con le seguenti:* «del mandato dei presidenti di provincia»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «dei presidenti di provincia e»;

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani".

1-*ter*. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81.»;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

e) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

f) *al comma 10, al primo periodo anteporre il seguente:* «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

g) *al comma 11, sostituire le parole:* «articoli 6, 7, 8 e 9» *con le seguenti*: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera l).

15.7

Occhiuto, Ternullo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «dei consigli provinciali» *con le seguenti:* «del mandato dei presidenti di provincia» *e al secondo periodo sopprimere le parole:* «dei presidenti di provincia e»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e

metropolitani.

1-*ter*. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente*:

«4-*bis*. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

d) *al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo*: «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

e) *al comma 10, premettere il seguente periodo*: «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

f) *al comma 11, sostituire le parole:* «articoli 6,7, 8 e 9» *con le seguenti: «*articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

15.8

Gelmini, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio».

15.9

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti : "provinciali e metropolitani".

1-*ter.* Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi primo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 9.

15.10

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani"»;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente*: «9-*bis*. La regione Sardegna, la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.».

15.11

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. I sindaci metropolitani e i consigli metropolitani restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sindaci. Con l'elezione del nuovo sindaco metropolitano si procede al contestuale rinnovo del consiglio metropolitano.».

15.12

Giorgis, Matera

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «*2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge*»*.

15.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.14

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.».

15.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-*bis*. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente*:

«7-*bis*. In relazione alla elezione, alla nomina e al funzionamento degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, sopprimere il comma 6;

- all'articolo 3, sopprimere il comma 9.

15.16

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.17

Sbrollini, Gelmini

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "carica di sindaco" sono aggiunte le seguenti: ", sindaco metropolitano";

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il limite previsto dal presente comma non trova applicazione per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti"».

15.18

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-*bis*. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione.».

15.19

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.».

15.20

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» *con le parole*: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

TIT.1

Giorgis, Matera

*Sostituire il titolo con il seguente: «*Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti*»*.

COORD. 1

La Relatrice

All'articolo 6 *:*

al comma 2, lettera a), *sopprimere la parola*: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), *sostituire le parole*: "uno o più tra i gruppi", *con le seguenti*: "una o più liste"; *sostituire le parole*: "dei gruppi interessati" *con le seguenti*: "delle liste interessate".

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo" *con le seguenti*: "*della lista*"; *sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti*: "delle liste".

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", *con le seguenti*: "*una delle liste*".

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", *con le seguenti*: *"una delle liste"*; *sostituire la parola*: *"collegati"*, *con la seguente:* "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: *"uno dei gruppi*", *con le seguenti:* "una delle liste"; *sostituire la parola:* "collegato" *con la seguente*: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: *"*i gruppi" *con le seguenti*: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi" *con la seguente*: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati" *con le seguenti*: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; *dopo le parole*: "il nome" *aggiungere le seguenti*: "e il cognome"; *sostituire le parole*: "dei gruppi" *con le seguenti*: "delle liste"; *sostituire la parola*: "collegati" *con la seguente*: "collegate".

All'articolo 7 *:*

al comma 2, sostituire la parola "secondo" *con la seguente*: "primo"; *in fine, aggiungere le parole* ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi" *con le seguenti*: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi" *con le seguenti:* "Nelle liste"; *sostituire le parole*: "nel gruppo di candidati", *con le seguenti*: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo" *con le seguenti*: "la lista"; *sopprimere la parola*: "collegati"; *sopprimere le parole*: "il cognome e"; dopo le parole: "*il nome*", *aggiungere le seguenti*: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi" *con la seguente*: "liste", *sostituire la parola*: "essi", *con la seguente*: "esse"; *sostituire la parola*: "collegati" *con la seguente*: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", *aggiungere le seguenti:* "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; *sostituire le parole:* "nel gruppo votato", *con le seguenti*: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", *con le seguenti:* "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo,sostituire le parole: "un solo gruppo", *con le seguenti*: "una sola lista"; *sostituire la parola*: "ultimo", *con la seguente*: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", *con la seguente*: "liste"; *sostituire le parole*: "i gruppi", *con le seguenti*: "le liste"; *sopprimere le parole*: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", *con le seguenti*: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi" *con la seguente:* "ammesse"*; sostituire le parole*: "i gruppi", *con le seguenti*: "le liste"; *sostituire le parole*: "nessuna coalizione di gruppi", *con le seguenti*: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", *con le seguenti*: "alle liste"; *sopprimere la parola*: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", *con il seguente*: "11"; *dopo le parole:* "per l'assegnazione", *aggiungere le seguenti*: ", nel turno di elezione del presidente della provincia,"; *sostituire le parole*: "ciascun gruppo", *con le seguenti:* "ciascuna lista"; *sostituire le parole*: "insieme di gruppi", *con le seguenti*: "gruppo di liste"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente*: "collegate"; *sostituire le parole*: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti*: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti:* "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti:* "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti*: "una lista o gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", *con le seguenti*: "le altre liste o gruppi di
liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", *con le seguenti*: "gruppo di liste collegate"; *sostituire le parole*: "ciascuno di essi", *con le seguenti*: "ciascuna di esse"; *sostituire le parole*: "all'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "al gruppo di liste".

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", *con la seguente*: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo", *con le seguenti*: "alla lista";

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", *con le seguenti*: "una lista"; *sostituire le parole*: "gli altri gruppi collegati", *con le seguenti*: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "la lista o il gruppo di liste"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente*: "collegate"; *sostituire le parole*: "gruppo o all'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "lista o gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti*: "ciascuna lista o gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "il gruppo", *con le seguenti*: "la lista"; *sostituire le parole*: "l'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "il gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", *con le seguenti*: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", *con le seguenti*: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", *con la seguente*: "liste"; *sostituire le parole*: "ai gruppi", *con le seguenti*: "alle liste"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente*: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", *con la parola*: "ciascuna lista";

All'articolo 8 *:*

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", *con le seguenti*: "una o più liste"; *sostituire le parole*: "dei gruppi interessati", *con le seguenti*: "delle liste interessate";

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo", *con le seguenti*: "della lista"; *sostituire le parole*: "dei gruppi", *con le seguenti*: "delle liste";

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", *con le seguenti*: "una delle liste";

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", *con le seguenti*: "una delle liste"; *sostituire la parola:* "collegato", *con la seguente*: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", *con le seguenti*: "una delle liste"; *sostituire la parola*: "collegato", *con la seguente*: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi", *con le seguenti*: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", *con la seguente:* "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati", *con le seguenti*: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; *dopo le parole*: "il nome", *aggiungere le seguenti*: "e il cognome"; *sostituire le parole*: "dei gruppi", *con le seguenti*: "delle liste"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente*: "collegate";

All'articolo 9 *:*

al comma 2, sostituire la parola: "secondo", *con la seguente*: "primo"; *in fine*, *aggiungere le parole*: ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi", *con le seguenti*: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi", *con le seguenti*: "Nelle liste"; *sostituire le parole*: "nel gruppo di candidati", *con le seguenti:* "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo", *con le seguenti*: "la lista"; *sopprimere la parola*: "collegati"; *sopprimere le parole*: "il cognome e"; *dopo le parole*: "il nome", *aggiungere le seguenti*: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi", *con la seguente:* "liste", *sostituire la parola*: "essi", *con la seguente:* "esse"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente:* "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", *inserire le seguenti*: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; *sostituire le parole*: "nel gruppo votato", *con le seguenti*: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", *con le seguenti*: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo,sostituire le parole: "un solo gruppo", *con le seguenti*: "una sola lista"; *sostituire la parola*: "ultimo", *con la seguente:* "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", *con la seguente:* "liste"; *sostituire*

le parole: "i gruppi", *con le seguenti:* "le liste"; *sopprimere le parole*: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", *con le seguenti:* "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi", *con la seguente*: "ammesse"; *sostituire le parole*: "i gruppi", *con le seguenti*: "le liste"; *sostituire le parole*: "nessuna coalizione di gruppi", *con le seguenti:* "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", *con le seguenti:* "alle liste"; *sopprimere la parola*: "*collegati*";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", *con il seguente*: "11"; *dopo le parole*: "per l'assegnazione", *aggiungere le seguenti:* ", nel turno di elezione del sindaco metropolitano,"; *sostituire le parole*: "ciascun gruppo", *con le seguenti:* "ciascuna lista"; *sostituire le parole*: "insieme di gruppi", *con le seguenti*: "gruppo di liste"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente*: "collegate"; *sostituire le parole*: "*ciascun gruppo o insieme di gruppi*", *con le seguenti*: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti:* "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi" *con le seguenti*: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti*: "una lista o gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", *con le seguenti*: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", *con le seguenti*: "gruppo di liste collegate"; *sostituire le parole*: "ciascuno di essi", *con le seguenti*: "ciascuna di esse"; *sostituire le parole*: "all'insieme dei gruppi"; *con le seguenti*: "al gruppo di liste";

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", *con la seguente:* "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo" *con le seguenti*: "alla lista".

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", *con le seguenti:* "una lista"; *sostituire le parole*: "gli altri gruppi collegati", *con le seguenti:* "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "la lista o il gruppo di liste"; *sostituire la parola*: "collegati", *con la seguente*: "collegate"; *sostituire le parole*: "gruppo o all'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "lista o gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", *con le seguenti*: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", *con le seguenti:* "ciascuna lista o gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "il gruppo", *con le seguenti*: "la lista"; *sostituire le parole*: "l'insieme dei gruppi", *con le seguenti:* "il gruppo di liste"; *sostituire le parole*: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", *con le seguenti*: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", *con le seguenti*: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", *con la seguente:* "liste"; *sostituire le parole*: "ai gruppi", *con le seguenti*: "alle liste"; *sostituire la parola:* "collegati", *con la seguente*: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", *con la parola*: "ciascuna lista".

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
84ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva riguardante le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla sicurezza nazionale, nonché sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali
La senatrice MAIORINO (*M5S*), riprendendo le argomentazioni svolte in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva, per gli aspetti di competenza della Commissione, circa l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sia sulla sicurezza nazionale, sia sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali.
Si tratta infatti di un tema molto attuale, che può determinare effetti particolarmente significativi su diversi settori della società.
La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.
Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), riprendendo le argomentazioni sviluppate in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso le piattaforme telematiche, in continuità con la procedura informativa portata a termine nella scorsa legislatura sul fenomeno della prostituzione, approfondendo ovviamente le tematiche di competenza della Commissione, quali le libertà fondamentali, la parità di genere, l'ordine e la sicurezza pubblica.
La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.
SULLA CALENDARIZZAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 542 , N. 744 E 764 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI MATERIE DALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO)
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che sia calendarizzato il disegno di legge costituzionale n. 744

(*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato*), a sua prima firma, che interviene sugli articoli 116 e 117 della Costituzione, raccogliendo alcune sollecitazioni emerse durante le audizioni sul disegno di legge n. 615 e connessi.
Sottolinea, a tale proposito, che l'opposizione non si sottrae a un confronto nel merito sul tema dell'autonomia differenziata, purché sia affrontato in modo giuridicamente e politicamente ragionevole.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ricorda che sul medesimo tema è già stato presentato il disegno di legge n. 764 (*Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), d'iniziativa popolare, i cui tempi di esame sono prefissati dall'articolo 74 del Regolamento.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) si unisce alla richiesta del senatore De Cristofaro.
Il PRESIDENTE ricorda che sul medesimo argomento è stato altresì presentato il disegno di legge n. 542 (*Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente*), a prima firma del senatore Martella.
Tuttavia, fa presente che del disegno di legge costituzionale n. 744 occorre sollecitare l'assegnazione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*), il cui esame in sede referente è già iniziato, potrebbe essere discusso congiuntamente con gli altri disegni di legge costituzionale citati.
Il PRESIDENTE conferma che l'abbinamento del disegno di legge costituzionale n. 116 sarà oggetto di valutazione non appena gli altri disegni di legge costituzionale saranno incardinati.
Propone quindi di iniziare l'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 542, 744 e 764 nella seduta che sarà convocata per martedì 18 luglio, auspicando che il disegno di legge costituzionale n. 744 sia nel frattempo assegnato alla Commissione.
La Commissione conviene.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'iscrizione all'ordine del giorno di ulteriori provvedimenti, chiede di valutare la possibilità di prevedere già queste settimane anche sedute notturne per svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle Province, nonché per illustrare gli emendamenti riferiti all'A.S. 615 sull'autonomia differenziata.
IN SEDE REFERENTE
(207) *GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*
(549) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che sono pervenute, da parte dei Gruppi, dieci richieste di audizione sui disegni di legge in titolo. Propone quindi di suddividerne lo svolgimento in due giornate, a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 19 luglio, in sede di Ufficio di Presidenza, valutando di effettuarle sia in

presenza sia da remoto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 6 luglio, sono stati presentati 556 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per ricordare la richiesta del suo Gruppo di audire il professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione (CLEP), in relazione alle criticità rilevate da quattro componenti di tale organo che si sono di recente dimessi dal loro incarico.
Il PRESIDENTE assicura che il professor Cassese è stato tempestivamente interpellato per concordare una data per la sua audizione. Tuttavia, a causa di impegni pressanti nelle prossime settimane, non ha potuto dare la sua disponibilità prima della pausa estiva dei lavori.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per la sollecitudine nell'accogliere la richiesta del PD. Tuttavia ritiene opportuno rinnovare la richiesta al presidente Cassese, che certamente, data la sua sensibilità istituzionale, non vorrà sottrarsi all'audizione.
Precisa che la richiesta non deve essere ritenuta strumentale o motivata da intenti ostruzionistici. È infatti reale l'esigenza di comprendere come il Comitato intenda proseguire i suoi lavori nonostante le perplessità espresse dai quattro giuristi che si sono dimessi dopo aver avanzato seri dubbi sulla conformità alla Costituzione del disegno di legge n. 615.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), pur non avendo sottoscritto la lettera del Gruppo PD per la richiesta di convocare in audizione il presidente del CLEP, si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Del resto, i quattro giuristi dimissionari sono esperti di chiara fama che, lungi dall'essere condizionati politicamente, hanno formulato perplessità su aspetti meritevoli di essere approfonditi dalla Commissione affari costituzionali.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si unisce alla richiesta del senatore Giorgis di rinnovare al presidente Cassese la disponibilità a essere audito, in modo da fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative, soprattutto in merito ai dubbi espressi sul mancato coinvolgimento delle Camere nella fase ascendente dell'intesa. Ribadisce poi la forte criticità rappresentata dalla mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il PRESIDENTE si riserva di contattare il presidente Cassese per cercare di concordare un'audizione almeno da remoto, per consentire a tutta la Commissione di effettuare gli approfondimenti necessari.
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) svolge alcune considerazioni di carattere generale sull'articolo 1 del disegno di legge n. 615, che indica le finalità del provvedimento, esprimendo preoccupazione per una iniziativa che non offre garanzie circa eventuali conseguenze negative sulla coesione nazionale. È vero che l'autonomia differenziata è riconosciuta dalla Costituzione e che, dopo ventidue anni, è giunto il momento verificare l'efficacia della riforma del Titolo V, tuttavia bisogna evitare di mettere a rischio l'unità del Paese.
Rileva che i giuristi dimessisi dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione hanno denunciato l'eventualità che non sia possibile garantire le risorse finanziarie per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali,

senza determinare oneri insostenibili per la finanza pubblica. Per questo motivo, è necessario definire i LEP per tutte le materie e non solo per quelle delegabili alle Regioni.
Gli emendamenti presentati all'articolo 1, pertanto, sono volti a ripristinare un quadro di garanzia della centralità del ruolo del Parlamento, nel tentativo di superare la contraddizione, che si rischia di introdurre nel sistema delle fonti, per cui la cornice procedurale è prevista da una legge ordinaria, mentre la legge che recepisce l'intesa è approvata a maggioranza assoluta, quindi rinforzata.
Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il suo Gruppo ha presentato poche proposte di modifica, con l'intento di dissipare i dubbi di interpretazione evidenziati da alcuni auditi e fornire rassicurazioni circa l'intento della maggioranza e del Governo di conservare l'unità nazionale.
Nello specifico, si intende ribadire l'obiettivo di tutelare la coesione sociale, recuperando innanzitutto il *gap* infrastrutturale di alcune Regioni. È stato poi inserito un riferimento alla insularità, per consentire alle aree insulari di superare soprattutto lo svantaggio derivante dai costi dei trasporti.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) rileva preliminarmente la necessità di un approccio scevro da condizionamenti ideologici nell'esame degli emendamenti, per definire nel modo migliore possibile un percorso di autonomia differenziata già riconosciuto dalla Costituzione e finora mai attuato. Non si può disconoscere, a suo avviso, che l'impostazione centralista nell'amministrazione dello Stato non ha impedito che si ampliassero le differenze tra Nord e Sud.
Ritiene necessario affrontare alcuni temi in particolare. In primo luogo, chiede di conoscere la disponibilità del Governo e della maggioranza a trovare una soluzione per rendere il Parlamento maggiormente protagonista nel processo di definizione dell'intesa.
In secondo luogo, considera indispensabile fare chiarezza non solo sulla definizione dei LEP, ma anche sul loro finanziamento, in modo da garantire il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni anche al Sud. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile superare le tante perplessità sul provvedimento.
Infine, è necessario rivedere l'elenco delle materie delegabili alle Regioni. Segnala che il proprio gruppo ha presentato alcuni emendamenti a tale scopo, per restituire alla competenza statale soprattutto l'istruzione e l'energia.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono i più significativi, data la rilevanza della norma, che fissa obiettivi e linee direttrici del procedimento di autonomia differenziata, a cui peraltro la sua parte politica non si oppone in modo pregiudiziale.
Le proposte di modifica, pertanto, mirano a introdurre correttivi su alcune scelte effettuate dal Governo e sulle relative modalità di attuazione.
In primo luogo, si tenta di recuperare il protagonismo del Parlamento nel processo di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, in modo che siano rispettati i principi di unità nazionale e uguaglianza, secondo gli articoli 2 e 5, nonché 70 e 72 della Costituzione.
In secondo luogo, si richiede che, oltre alla definizione dei LEP, si proceda altresì alla quantificazione delle risorse necessarie per finanziarli, in modo che diritti civili e politici siano effettivamente garantiti.
Infine, si individuano alcune materie non delegabili, partendo comunque dal presupposto che è preferibile identificare singole funzioni nell'ambito delle materie stesse.
Il senatore CATALDI (*M5S*) rileva che non esiste un modello di per sé giusto o sbagliato di autonomia differenziata, in quanto bisogna verificarne l'applicabilità nel singolo caso. In Germania, per esempio, il regionalismo differenziato è efficace perché, fin dalla caduta del Muro di Berlino, si è operato per superare le disparità territoriali e per di più è prevista una solidarietà verticale e orizzontale.
Alcune proposte di modifica del M5S, quindi, sono volte a inserire tra le finalità della legge la coesione sociale, senza la quale, a suo avviso, si rischiano conseguenze disastrose sotto il profilo economico e sociale; peraltro, è questo l'obiettivo perseguito anche dai Fondi strutturali europei.
Sottolinea, quindi, l'esigenza di colmare il divario tra le diverse Regioni, garantendo a tutti i cittadini gli stessi servizi, a parità di uguale carico fiscale, individuando un punto di equilibrio tra autonomia e coesione.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) rileva che il progetto del Governo presenta numerose criticità, a partire

dalla scelta dello strumento della legge ordinaria per intervenire sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, che invece è norma di rango costituzionale.
Segnala in particolare l'emendamento 1.56, che è volto a escludere dalle materie trasferibili alle Regioni le norme generali sull'istruzione. Ritiene, infatti, che la scuola sia decisiva per l'identità nazionale: è talmente importante per la coesione del Paese da poter essere considerata, come proponeva Calamandrei, "un organo costituzionale".
Per contrastare l'attuale dispersione scolastica e le differenze nell'offerta formativa, quindi, bisogna evitare sia di frammentare il sistema scolastico sia di regionalizzare lo *status* giuridico del personale scolastico.
Il PRESIDENTE avverte che sono state poste per le vie brevi obiezioni sulla possibilità di far intervenire più senatori dello stesso Gruppo per l'illustrazione degli emendamenti al medesimo articolo.
Tuttavia, in attesa di svolgere un approfondimento sulla corretta interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, consente che intervenga anche il senatore Delrio, pur non essendo tra i proponenti di emendamenti, con la precisazione che si tratta di una forma di cortesia che non costituisce precedente.
Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente, sottolineando di aver condiviso con il Gruppo la predisposizione degli emendamenti, pur non avendoli sottoscritti.
Essendo fermamente convinto della validità del modello autonomista municipale, assicura di non essere pregiudizialmente contrario al progetto di autonomia differenziata.
Tuttavia, ritiene indispensabile prima di tutto definire compiti e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, per superare le criticità determinate dalla riforma del Titolo V e superare la finanza derivata. Al contrario, finora i Comuni sono diventati sempre più dipendenti dai trasferimenti statali.
In ogni caso, il finanziamento dei LEP non può avvenire a invarianza di spesa, come propone il disegno di legge d'iniziativa del Governo, con il rischio che la norma sia destinata a restare una mera enunciazione ideologica.
Sarebbe allora più opportuno individuare alcune materie inequivocabilmente di competenza statale, modificando il Titolo V, e definire i LEP per tutte le materie, stabilendo costi e fabbisogni *standard*.
A suo avviso, sarebbe stato più corretto, quindi, iniziare ad applicare l'articolo 119 della Costituzione, prima ancora dell'articolo 116.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) sottolinea che l'intento del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 è dare un'attuazione compiuta al regionalismo solidale, come prescritto dagli articoli 2 e 5 della Costituzione. In particolare, oltre alla definizione dei LEP, occorre garantire le risorse sufficienti per finanziarli, superando i divari infrastrutturali che penalizzano soprattutto alcune Regioni, tra cui la Sardegna, che rischiano di subire conseguenze molto negative dall'approvazione del provvedimento in esame. In secondo luogo, è indispensabile prevedere un adeguato ruolo del Parlamento.
Osserva che è indispensabile rivedere la riforma del Titolo V, per superare le criticità emerse nel corso di più di vent'anni, ripartendo in modo più efficace le competenze tra Stato e Regioni, tra quelle esclusive e quelle a legislazione concorrente, mettendo anche ordine nel sistema delle fonti. A tal fine, ricorda che il Partito democratico ha presentato il disegno di legge costituzionale n. 744.
Infine, si unisce alle considerazioni già espresse dai senatori Giorgis e Parrini sulla necessità di audire il presidente Cassese.
Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Consentirà comunque al senatore De Cristofaro, che ha dovuto assentarsi per altro impegno istituzionale, di fare riferimento agli emendamenti all'articolo 1 anche in sede di illustrazione di proposte relative ad altri articoli.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) nota che, con l'articolo 2, si pone la questione del sistema delle fonti. Come rilevato da molti auditi, infatti, si profila il rischio di una illegittimità costituzionale, in quanto la

legge destinata a recepire le intese, pur essendo successiva e approvata a maggioranza assoluta, potrebbe entrare in conflitto con la legge quadro che ne definisce la cornice procedurale. Si tratterebbe, dunque, di una incostituzionalità di norma interposta, cioè della legge che integra i requisiti previsti dall'articolo 116 della Costituzione.
Per affrontare tale questione, che ha rilievo non solo formale, il Partito democratico ha presentato alcune modifiche per trasfondere nel disegno di legge in esame alcune delle norme proposte con il citato disegno di legge costituzionale n.744.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti agli articoli 1 e 2 affrontano la questione dalla natura vincolante dell'atto di indirizzo e del coinvolgimento di altri soggetti e parti sociali nella elaborazione dello schema di intesa.
Si sofferma poi sull'emendamento 2.34, che sostituisce la parola "negoziato" con l'altra "interlocuzione", ritenendo che la seconda sia più adatta in una fase iniziale del confronto tra Stato e Regione.
Illustra infine l'emendamento 2.93, di cui è primo firmatario, che propone di sospendere per dodici mesi la procedura di definizione dell'intesa, qualora cinque Regioni esprimano parere motivato contrario, in quanto presumano di essere coinvolte indirettamente e di subire effetti macroeconomici negativi.
Soprattutto in sede di prima applicazione del progetto di autonomia differenziata, sarebbe opportuno limitare il numero delle funzioni trasferibili e quello delle Regioni che possono contemporaneamente richiedere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, per evitare un grado di complessità eccessivo.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 2 sono volti a prevedere sia un maggiore protagonismo delle Assemblee rappresentative, sia il coinvolgimento della Conferenza Unificata e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Trattandosi di un processo di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione del Paese, infatti, occorre tenere conto delle implicazioni complessive che l'assegnazione di ulteriori funzioni ad alcune Regioni può comportare. Ribadisce, infine, l'esigenza di definire le risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni.
Il PRESIDENTE dichiara così conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dato l'elevato numero di interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, ritiene necessario convocare una seduta notturna già questa sera, al termine della seduta dell'Assemblea.
Il PRESIDENTE fa presente che, pur accelerando la fase di illustrazione degli emendamenti, poi non si potrebbe comunque passare alla votazione, prima che la Commissione bilancio esprima il proprio parere. Eventualmente, si potrebbe invece svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) fa presente che stasera è già prevista la seduta della Commissione di vigilanza sulla RAI.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si dichiara fermamente contrario alla convocazione di una seduta notturna. Ritiene inopportune eventuali forzature dei tempi della discussione, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni, che non hanno preteso di sospendere i lavori in attesa dell'audizione del presidente Cassese. Sarebbe grave se la maggioranza si preoccupasse solo di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge, piuttosto che approfondire le questioni di merito.
Il PRESIDENTE propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

G/615/1/1

Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti, considerato che riguardano diritti civili e sociali da garantire per tutti i cittadini;

il disegno di legge all'articolo 1 fa riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

la definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti e i servizi relativi sono già gestiti dagli enti territoriali - comuni, province e regioni, come ad esempio la presenza dell'anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani che rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, trattandosi di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza;

nel corso dei decenni, infatti, lo Stato ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio, a differenza di altri settori riguardo ai quali ad oggi non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Si tratta dei servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi);

sono, quindi, ancora molti i settori in cui i Lep devono essere definiti, dai servizi sociali al trasporto locale e ciò rappresenta una questione di primaria importanza, che determina l'inattuazione del dettato costituzionale su una questione fondamentale;

pur concordando con gli interventi normativi volti, attraverso la delega di ulteriori funzioni, a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, sia quelle che procedono già velocemente, sia quelle che hanno ancora bisogno di crescere, risulta tuttavia necessario focalizzare l'attenzione sulle regioni caratterizzate da particolari condizioni dovute al grave impoverimento del capitale umano, a marcate carenze dal punto di vista infrastrutturale, per quanto riguarda per esempio sia le reti ferroviarie dell'alta velocità sia gli aeroporti, alla presenza di uno scarso numero di imprese, peraltro penalizzate da una maggiore difficoltà di accesso ai mercati e da problemi di sicurezza a causa della criminalità, prevedendo un significativo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'effettiva realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali;

come stabilito dalla legge delega sul federalismo fiscale - legge 5 maggio 2009, n.42 - c'è un rapporto diretto tra la definizione dei LEP e la determinazione dei costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali per erogare i servizi oggetto di Lep;

è utile ricordare che la Corte dei Conti, nell'audizione del giugno 2021 di fronte al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento affari regionali durante il governo Draghi, ebbe a ricordare che "la questione della realizzazione di livelli di autonomia differenziata non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto attuativo del federalismo fiscale", la cui completa attuazione entro marzo 2026 costituisce peraltro oggetto di una specifica milestone nell'ambito degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo:

nel percorso di attuazione della riforma sul federalismo fiscale, ad affrontare le problematiche degli enti territoriali con riferimento alle materie già trasferite, attraverso la definizione dei LEP e il relativo finanziamento;

a promuovere la compiuta attuazione dell'articolo 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione in modo coordinato con l'attuazione della presente legge.

G/615/2/1

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premesso che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

G/615/3/1

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premesso che:

l'articolo 9, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle

amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

G/615/4/1

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premesso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizione della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano

richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 10, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il governo:

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 10, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

G/615/5/1

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),

premesso che:

i principi di solidarietà e di coesione territoriale, enunciati nella Costituzione Italiana dall'art. 119 laddove si parla di "perequazione e solidarietà finanziaria in favore delle aree svantaggiate e di unità economica e sociale" ci impone di prevedere un'equa distribuzione delle risorse fiscali tra le diverse regioni, affinché sia garantito uno sviluppo bilanciato e inclusivo dell'intero territorio nazionale;

il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, ipotizza una parziale autonomia fiscale delle regioni con la conseguenza che una grossa parte del gettito fiscale resterebbe nelle regioni che lo hanno prodotto, comportando il potenziale rischio di creare ulteriori disparità economiche e sociali tra regioni, favorendo quelle già attualmente avvantaggiate a discapito delle regioni meno sviluppate e sulle quali permangono divari da colmare, soprattutto in termini di servizi e di infrastrutture;

è necessario procedere a un riequilibrio in termini di investimenti dello Stato nelle diverse regioni italiane prima di implementare un'eventuale autonomia differenziata anche fiscale, per evitare un aumento delle disparità tra regioni ricche e regioni più povere;

considerato, inoltre, che:

è necessario allinearsi a politiche più ampie, adottate a livello europeo e da altri paesi dell'Unione Europea e considerato che la stessa politica di coesione dell'Unione Europea, mira principalmente a ridurre le disparità tra le varie regioni europee;

molti stati membri dell'UE attuano, già, politiche interne per promuovere l'equità e la solidarietà tra le proprie regioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.

G/615/6/1

Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

con riferimento alla determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801 - legge di bilancio per l'anno 2023 - ha istituito a tal fine una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la Cabina di regia dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1 della citata legge di bilancio 2023, al comma 793 prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; l'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

impegna il Governo:

a prorogare i lavori della Cabina di regia di cui in premessa, al fine di consentire il completamento della definizione dei LEP anche nelle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

G/615/7/1

De Cristofaro, Malpezzi, Barbara Floridia, Sbrollini, Cucchi, D'Elia, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

Premesso che,

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei

lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che,

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

Ritenuto che,

il dibattito deve curvarsi non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;

impegna il Governo,

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

Art. 1

1.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

1.2

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

1.3

Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,», *inserire le seguenti*: «nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio,»

1.4

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti:* «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 dopo le parole: «nel rispetto» *inserire le seguenti:* «di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.6

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei» *inserire la seguente:* «preminenti».

1.7

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «giuridica» *inserire la seguente:* «sociale».

1.8

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ed economica» *con le seguenti:* «economica e sociale».

1.9

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole: «ed economica» *con le seguenti*: «, economica e sociale».

1.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «ed economica», *aggiungere le seguenti:* «e sociale».

1.11

Zedda, Lisei, De Priamo, Spinelli, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «economica», *inserire le seguenti:* «e del principio di coesione economica, sociale e territoriale»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «sociali», *inserire le seguenti*: «e della perequazione infrastrutturale e delle politiche di coesione»;

c) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Ai sensi della presente legge sono assimilati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali l'individuazione e quantificazione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti aerei e navali con le isole.».

1.12

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» *inserire le seguenti:* «unità dei diritti fondamentali esigibili,».

1.13

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» *inserire le seguenti:* «solidarietà ed».

1.14

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità»*inserire le seguenti*: «solidarietà, coesione sociale,».

1.15

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» *inserire le seguenti*: «, coesione sociale,».

1.16

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" *inserire le seguenti:* "degli enti locali territoriali".

1.17

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione," *con le seguenti:* "la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e".

1.18

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «delle procedure,» *inserire le seguenti:* «responsabilità, trasparenza e».

1.19

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, sopprimere le parole: «la sburocratizzazione,».

1.20

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» *inserire le seguenti:* «la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,».

1.21

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» *inserire le seguenti:* «la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,».

1.22

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che meglio si conformi ai» *con le parole*: «idonea ad assicurare il pieno rispetto dei».

1.23

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.24

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 118 della Costituzione,».

1.25

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» *inserire le seguenti:* «nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.26

Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» *inserire le seguenti:* «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,».

1.27

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» *inserire le seguenti:* «e la revoca».

1.28

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» *inserire la seguente:* «temporanea».

1.29

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «fra lo Stato e una Regione» *aggiungere le seguenti*: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione».

1.30

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e una Regione» *inserire le seguenti:* «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.31

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 dopo le parole: «e una Regione,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di equa ed efficiente distribuzione delle risorse e di pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.32

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche».

1.33

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, garantendo *standard* obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

Maiorino, Cataldi, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.36

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari».

1.37

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.38

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è altresì consentita subordinatamente alla piena attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale.».

1.39

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera g) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.».

1.40

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.41

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «funzioni tassativamente indicate e».

1.42

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «specifiche funzioni».

1.43

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,»*inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,".

1.47

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle professioni,".

1.48

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della tutela della salute,".

1.49

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione dei porti e aeroporti civili,".

1.50

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,".

1.51

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,".

1.52

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione del credito a carattere regionale,".

1.53

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,".

1.54

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti:* "ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,".

1.55

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

Boccia, D'Elia, Giorgis, Parrini, Crisanti, Martella, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.57

Matera, Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni :

a) dopo le parole: «essere garantiti», *inserire la seguente:* «equamente»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «civili e sociali», *inserire le seguenti:* «, nonché della perequazione infrastrutturale».

1.58

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "devono essere garantiti" *aggiungere le seguenti*: "in modo uniforme";

b) *sostituire le parole:* "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *con le seguenti:* "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.59

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: "devono essere garantiti" *aggiungere le seguenti*: "in modo uniforme".

1.60

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" *inserire le seguenti:* "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,".

1.61

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." con le seguenti "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.62

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *con le seguenti*: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.63

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione".

1.64

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione".

1.65

Lombardo, Fregolent

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,» *con le seguenti:* «alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione».

1.66

Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva attuazione».

1.68

Fregolent

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva implementazione».

1.69

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

1.70

Damante, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» *inserire le seguenti:* «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione».

1.71

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

1.75

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.72

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» *inserire le seguenti:* «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.73

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione" *inserire le seguenti:* "e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.74

Giorgis, Camusso, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla determinazione e allo stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

1.76

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» *con le seguenti*: «essenziale e imprescindibile».

1.77

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali diritti» *inserire le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

1.78

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole da:* «, per assicurare uno svolgimento» *a* «diritti civili e sociali» *con le seguenti:* «; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.».

1.79

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla loro attuazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.».

1.80

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria».

1.81

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.82

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiore risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.87

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì la sua sospensione laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni.».

1.88

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.89

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

1.90

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

*«*2-*bis*. L'allegato I alla presente legge contiene l'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinques*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente:

*a) all'articolo 2, comma 1, inserire in fine le parole: «*che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*»;

*b) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «*L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*.»;

c) all'articolo 2 comma 5 inserire, in fine, le parole: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*»;

*d) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «*secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» *con le seguenti:* «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*, e»;

e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» *con le seguenti: «*in ogni caso osservando i divieti di trasferimento dicui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*»;

f) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente: «Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-*ter* e 2-*quater*.»;

g) aggiungere, in fine, alla presente legge il seguente allegato:

ALLEGATO I

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'apparte-nenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresi-denza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle

regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con

queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di

prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

*T*utela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istru-zione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti

locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996

stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei

fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinisti-che (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la

promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale

della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di

personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già

disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.
Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto

ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei

lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e

coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni

e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interpor-tuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

navigazione

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a)

definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti

previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici,

storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche

attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono

caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia

di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al

patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle

province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.
ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente),

viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1.91

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione denominato "Allegato A".

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni

(scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater.* Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies.* Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il

miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n.

81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al

sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili,

mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto

legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila

su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il

programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze

formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario,

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate

al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione,

di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione

alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione

delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese

finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti

performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente.

In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui

l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA

DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti

criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se

diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

1.92

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.94

Matera, Bucalo, Russo, Zedda, Tubetti, Mennuni

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-*bis*. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle materie dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, del commercio con l'estero, della tutela della salute, dell'istruzione e norme generali sull'istruzione, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, può essere oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4».

1.95

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge statale sono previamente definiti:

a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«*2-*bis*. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.99

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.100

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».

1.0.1

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.

2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole

regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.

3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri di le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.2

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.

2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.3

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità pe quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.4

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.

2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria Generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.5

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-*bis.*

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui

all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, Il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.6

Cataldi, Maiorino, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.

2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socieconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.7

Cataldi, Maiorino, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. *1*-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I principi e i criteri che deve seguire il Governo nelle negoziazioni con le regioni sono fissati

con legge dello Stato.

2. Ciascuna intesa deve essere assistita da una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo della stessa, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.8

Cataldi, Maiorino, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.9

Cataldi, Maiorino, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.».

1.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

2.2

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economia di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.4

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in base al comma 2 del presenta articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.5

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: «L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.».

2.6

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «all'attribuzione», *con le seguenti:* «alla richiesta di attribuzione».

2.7

Balboni, De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «all'attribuzione», *inserire le seguenti:* «, una per ogni procedimento,»;

2) dopo le parole: «è deliberato dalla Regione», *inserire le seguenti:* «che, nel triennio precedente, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da garantire, comunque, la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».

2.8

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», *inserire le seguenti:* «di singole».

2.9

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *inserire le seguenti:* «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti:* «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.».

2.11

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti*: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» *con le seguenti*: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» *con le seguenti:* «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti:* «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti*: «previo accordo con

province, comuni e città metropolitane».

2.16

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», *con le seguenti:* «d'intesa con».

2.17

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti*: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

Fregolent

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.21

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» *aggiungere il seguente periodo:* «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.22

Basso, Nicita, Manca

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.23

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.25

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il

parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», *inserire le seguenti*: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», *inserire le seguenti*: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.29

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta», *con la seguente:* «novanta».

2.30

Matera, Russo, Zedda, Sallemi, Satta, Pogliese, Mennuni

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni», *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

2.31

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», *con la seguente:* «sessanta».

2.32

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», *inserire la seguente:* «propedeutica».

2.33

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 14», *con le seguenti:* «degli articoli 14 e 22»

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni»

c) Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «novanta giorni».

2.34

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», *con la seguente:* «interlocuzione».

2.35

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.36

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» *con le parole*: «l'interlocuzione con la

Regione richiedente» *e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.37

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comunque il negoziato», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies,, della presente legge»;

b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», *inserire le seguenti*: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-*bis*, 2- *ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano»;

d) al comma 5 sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», *con le seguenti*: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

e) al comma 5, dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge»;

f) al comma 8 sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda

n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti

funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c)

del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L.

n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza,

nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del

2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari

rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett.

a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione

del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla

governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di

sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività

formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia

amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni

di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali

sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 -

D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e

comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del

patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto

tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del

sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato

generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e

delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi

dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca

dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300

MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il

funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

2.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, infine, dopo le parole "comunque il negoziato" sono aggiunte le seguenti: "che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2 - bis, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge".

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile

(art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza

(art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie

della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia

fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione

e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede

comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello

studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale

decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione

regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le

seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro

utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri;

elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della

normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in

uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di

carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008,

n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e

finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In

particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.39

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.40

Fregolent

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.41

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.42

Valente, Giorgis, Parrini, Martella, Meloni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi di servizio ad essi correlati.».

2.43

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.45

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di funzioni connesse a materie o ambiti

di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al presente comma è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.».

2.46

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa i competenti organi parlamentari dell'atto di iniziativa. I competenti organi parlamentari esprimono atti di indirizzo vincolanti per il negoziato, secondo i rispettivi regolamenti.».

2.47

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto è contestualmente trasmesso alle Camere.»

2.48

Giorgis, Martella, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-*bis*. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.49

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.50

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.51

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.52

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.53

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.54

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.».

2.55

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.».

2.56

Maiorino, Cataldi, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.».

2.57

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.».

2.58

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.».

2.59

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.».

2.60

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.».

2.61

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.62

Silvestro, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», *con la seguente: «concernere»*

2.63

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», *con la seguente:* «concernere».

2.64

Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni

Al comma 2, sostituire le parole: «una o più materie o ambiti di materie», *con le seguenti*: «le materie sorrette da un concreto e specifico interesse locale».

2.65

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «materie», *inserire le seguenti:* «, nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale».

2.66

Maiorino, Cataldi, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "materie" *inserire le seguenti:* ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.67

Fregolent, Gelmini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di motivate e documentate esigenze regionali».

2.68

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.69

Paita, Gelmini, Sbrollini, Lombardo, Fregolent, Scalfarotto, Enrico Borghi

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis ».*

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

*c) al comma 5, dopo le parole «*valutato il parere della Conferenza unificata*» inserire le seguenti «*e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,*».*

2.70

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.74

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.».

2.71

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente

motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.72

Maiorino, Cataldi, Lorefice

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e l'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.».

2.73

De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, limita l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa, ovvero dispone uno o più negoziati successivi aventi ciascuno a oggetto alcune materie o ambiti di materie. In tale ultimo caso, ciascun negoziato segue il procedimento di approvazione di cui ai successivi commi ed è avviato entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma 8.».

2.75

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.».

2.76

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e decisionale. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.77

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.78

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.79

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.80

Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) al comma 5, le parole: «degli atti di indirizzo», *sono sostituiti dalle seguenti:* «delle indicazioni delle Camere».

2.81

Gelmini, Lombardo

Al comma 3, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» *aggiungere le seguenti:* «nonché di una relazione della Corte dei conti sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie attese del trasferimento delle funzioni, e di una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione».

2.82

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», *inserire le seguenti:* «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», *con la seguente:* «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.84

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», *inserire le seguenti*: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge.»

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117,

terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco

predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n.

104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto

pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni

provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e

vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce,

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi

dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione

coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giungo 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a

elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23

marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri

previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare

alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività

delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di

coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro

successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte

energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli

enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-

menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla

Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e

l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si

intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni

e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto

ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.85

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello

schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" *con le seguenti:* "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.92

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti*: «, recepito in un disegno di legge di iniziativa governativa,»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «lo schema di intesa preliminare», *sono sostituite dalle seguenti*: «il disegno di legge di iniziativa governativa»;

c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, che si esprimono con atti di indirizzo,», *a:* «dello schema di intesa preliminare»;

d) al comma 5, sopprimere il primo periodo;

e) al comma 5, secondo periodo sostituire le parole: «Lo schema di intesa definitivo», *con le seguenti*: «L'intesa recepita nel disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalle Camere»;

f) al comma 5, sopprimere il terzo periodo;

g) al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «Con lo schema di intesa definitivo,»;

h) al comma 6, dopo le parole: «delibera un», *inserire le seguenti:* «secondo».

2.93

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *inserire le seguenti:* «e alle altre Regioni», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.94

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti*: «novanta giorni»;

b) al secondo periodo:

1) sopprimere le seguenti parole: «e comunque decorso il relativo termine»;

2) sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «novanta giorni».

2.95

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.», *con le seguenti:* «, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.96

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.91

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, sostituire le parole da: «lo schema di intesa preliminare», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera, da assumere entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni parlamentari sono trasmesse al Governo e alla regione interessata, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.».

2.98

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti:* «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.99

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.», *con le seguenti:* «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4», con le seguenti: «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

2.100

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», *inserire le seguenti:* «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *a:* «preliminare», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.102

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.103

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», *inserire le seguenti:* «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-*bis*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-*bis* predispone lo schema di intesa definitivo.».

2.105

De Priamo, Balboni, Lisei, Spinelli, Matera, Mennuni

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo approvano».

Conseguentemente:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4»;

2) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso» con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione. Lo schema di intesa approvato dalle Camere in identico testo è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» con le seguenti: «per l'esame e l'approvazione».

2.106

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo esaminano e approvano».

2.107

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», *con le seguenti*: «con potere emendativo».

2.108

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente:* «vincolanti»;

b) Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *aggiungere le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.109

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente:* «vincolanti»;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.110

Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *aggiungere la seguente*: «vincolanti».

2.111

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,», *con le seguenti*: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,».

2.112

Gelmini, Fregolent

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare».

2.113

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», *con la seguente:* «novanta».

2.114

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», *con la seguente:* «assegnazione».

2.115

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.118

Gelmini

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Gli organi parlamentari, ai fini delle deliberazioni di propria competenza, possono chiedere che sullo schema d'intesa siano presentate osservazioni da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, della Corte dei conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di altri soggetti e istituzioni competenti in materia. In tali casi, il termine per l'espressione del parere è prorogato di 20 giorni. Qualora il Governo non si conformi alle osservazioni e condizioni formulate dagli organi parlamentari, fornisce adeguata motivazione delle relative ragioni».

2.119

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.120

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.121

Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di

sessanta giorni».

2.122

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «novanta.»

2.123

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predispone», *inserire le seguenti:* «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.124

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

b) dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», *aggiugere, in fine, le seguenti:* «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-*bis*, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della presente legge».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-q*uinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla

ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il

territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi

della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica,

articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n.

84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini

dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n.

173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione

della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità

giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle

strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il

testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la

dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da

quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di

viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno

successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE)

esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti

aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei

beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi

esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle

attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto.

Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di

mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei

LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a

carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.».

2.125

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 5, sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.127

Lisei, Pirovano, Occhiuto, Borghese, De Priamo, Spinelli, Ternullo, Spelgatti

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove

ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ove necessario», *inserire le seguenti*: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali - politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.128

Cataldi, Maiorino, Lorefice

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia le motivazioni politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.129

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.130

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.».

2.131

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

2.132

Parrini, Camusso, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.133

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «definitivo», *inserire le seguenti:* «, unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,».

2.134

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «locali», *inserire le seguenti:* «ai sensi del presente articolo».

2.135

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», *con la seguente:* «quarantacinque».

2.136

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «ministri», *inserire le seguenti:* «dove risulta approvato se consegue l'unanimità.».

2.137

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.138

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

Paita, Scalfarotto, Fregolent, Enrico Borghi, Sbrollini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 6, sostituire le parole: «*di approvazione dell'intesa, che vi è allegata*», con le seguenti: «*che recepisce l'intesa*»;*

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,*» e sostituire le parole: «*per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*», con le seguenti: «*Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», *con le seguenti:* «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», *inserire le seguenti:* «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.143

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.144

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.145

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Martella

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.150

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.».

2.151

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

2.154

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.».

Art. 3

3.1

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Sopprimere l'articolo.

3.2

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

3.3

Balboni, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento, dell'entità e del riparto del fondo perequativo tra le regioni, in attuazione dell'art. 116, 3° comma, Cost., e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del fondo perequativo tra le Regioni ordinarie, in maniera da consentire la perequazione per quelle Regioni, incapaci a sostenere con il proprio gettito fiscale l'erogazione dei LEP di propria competenza;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) tener conto della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in collaborazione con le regioni, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

d) il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di avanzamento del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e presenta un rendiconto sul finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare tale trasferimento, affinché ciascuna regione trattenga il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e riversi eventuali avanzi di amministrazione nel fondo perequativo di cui alla lettera a) del presente comma.».

3.5

Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge delle Camere possono altresì essere indicate le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.».

3.6

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.».

3.8

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e

documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.9

Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello

Al comma 1, dopo le parole: «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti», *inserire le seguenti* : «e finanziati».

3.10

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «dallo Stato o dalle Regioni e dagli enti locali interessati»;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Citta` metropolitane e Regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.11

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.4

Meloni, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti:* «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,».

3.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «fabbisogni standard sono» *inserire la seguente*: «previamente»;

b) *al comma 1, sostituire le parole*: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» *con le seguenti*: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni *standard* sono» *inserire la seguente*: «previamente».

3.14

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» *fino alle seguenti*: «o negli ambiti di materie indicati».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legge di cui al comma 1 definisce altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.15

Giorgis, Parrini, Camusso, Meloni, Valente, Martella, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «sono approvati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente,

a) *sopprimere il comma 2*;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.16

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti», *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati».

3.17

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» *a:* «indicati con legge» *con le seguenti:* «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente

a) *sopprimere il comma 2 ;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.18

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sono approvati con legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione».

3.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «sono approvati con legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».

3.20

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinati» *inserire le seguenti*: «, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni,».

3.21

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.22

Giorgis, Parrini, Camusso, Meloni, Valente, Martella, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti *fino alla fine del comma con le seguenti:* «con legge o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.24

Lombardo, Fregolent

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.25

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» *con le seguenti*: «con una legge ordinaria,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.23

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.» *con le seguenti*: «con legge.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.26

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le parole: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.27

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» *con le seguenti*: «con legge».

3.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «indicati con legge» *aggiungere le seguenti*: «e con la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;

c) sopprimere il comma 3.

3.29

Meloni, Nicita

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.30

Gelmini, Lombardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta della Cabina di regia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, lettera *c*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più decreti legislativi, attraverso cui sono individuati, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 794, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) chiara distinzione fra le materie che implicano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materia che non li implicano; 2) valorizzazione dei principi di garanzia dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, della promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona. Lo schema di decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo» *inserire le seguenti:* «l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni nonché dopo».

3.31

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.32

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 *bis*) Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento».

3.33

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1 *bis*) Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.34

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1- *bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.35

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, ».

3.36

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni,».

3.37

Meloni, Nicita

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle Commissioni parlamentari competenti e del parere anch'esso vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.38

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante» *e, al terzo periodo, sostituire le parole:* «del parere» *con le seguenti:* «in conformità a quanto previsto dal parere».

3.39

Giorgis, Martella, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».

3.40

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*Il parere» *inserire le seguenti :«*è vincolante ed*» e, al terzo periodo, sostituire le parole:* «e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di quest'ultime» *con le seguenti: «*e recepito il parere delle Camere*».*

3.41

Borghese, Lisei, Pirovano, Occhiuto, Spelgatti, Ternullo, De Priamo, Spinelli

Al comma 2, nel secondo e terzo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», *con la seguente*: «sessanta».

3.42

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, periodi secondo e terzo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.43

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime,».

3.44

Pirovano, Occhiuto, Borghese, Lisei, Spelgatti, Ternullo, De Priamo, Spinelli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I costi e fabbisogni standard determinati ai sensi del comma 1 sono aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2-*ter*. I decreti di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla

base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

2-*quater*. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 2-*ter*, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2-*quinquies*. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.».

3.45

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 3.

3.46

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a*).».

3.47

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 3, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le parole*: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.48

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.49

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.50

Maiorino, Cataldi, Lorefice

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* La determinazione finale dei Lep, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei Lep stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.51

Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(*Delega sull'individuazione dei LEP in materia di Istruzione*)

1. Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»,

Art. 4

4.1

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini

Sopprimere l'articolo.

4.2

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

4.3

Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto, Enrico Borghi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire le parole: «*può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese*» con le seguenti:* «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» *con le seguenti: «*è effettuato con la legge che recepisce l'intesa».

4.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» *con le seguenti:* «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge, e»;

b) al comma 2, sostituire le parole. «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese», *con le seguenti:* «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, della presente legge,».

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-*quater*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle

finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-*quinquies*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della

Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee,

fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,

prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con

decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto

l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA¬VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-zione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria

regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del

2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acqui-sto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio

(l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino

alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attua-zione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE¬NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza,

l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 di¬cembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di

ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del

Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a

livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia¬ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle

attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e

l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO¬CIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approva-zione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la

natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza

permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti

relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano

compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione

dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-*ter* del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fon¬diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema

bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente

riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTA¬BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50

MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempi-menti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVA-ZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIEN¬TALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si

identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa "), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

4.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «*soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e l'attuazione».

4.7

Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», *inserire le seguenti:* «e finanziamento».

4.8

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» *inserire le seguenti:* «ed effettiva realizzazione».

4.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «standard» *aggiungere le seguenti*: «e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio»;

b) sopprimere il comma 2.

4.10

Valente, Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.12

Fregolent

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.13

Valente, Giorgis, Parrini, Martella, Meloni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al loro corrispondente trasferimento».

4.14

De Priamo, Lisei, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni.».

4.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2.

4.16

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono

contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.

2-*bis*. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.».

4.17

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» *inserire le seguenti:* «a partire da centottanta giorni».

4.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. *c),* della legge n. 197 del 2022».

4.19

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo la parola: «legge» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.20

Musolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso, il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.21

De Priamo, Lisei, Spinelli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.22

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

D'Elia, Giorgis, Parrini, Crisanti, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.26

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«*2-bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.».

4.27

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«*2-bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale».

Art. 5

5.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

5.2

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

5.3

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Al funzionamento della commissione di cui al precedente periodo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

5.4

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.».

5.6

Gelmini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie» *con le seguenti:* «umane e strumentali»;

b) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'intesa definisce altresì le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni attribuite».

5.7

Pirovano, Lisei, Occhiuto, Borghese, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono determinate da», *con le seguenti*: «sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta di una».

5.8

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.9

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole da. «una Commissione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione paritetica» *a:* «i corrispondenti rappresentanti regionali» *con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, *all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «*paritetica», ovunque ricorra.

5.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

*Al comma 1, sostituire le parole da: «*da una Commissione paritetica» *a:* «i corrispondenti rappresentati regionali» *con le seguenti:* «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, *all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola:* «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.12

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole:* «Commissione paritetica Stato-Regione» *con le seguenti:* «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «da una legge ordinaria approvata dal Parlamento»;

b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 2.

5.14

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» *con le seguenti:* «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali».

5.15

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.16

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.».

5.17

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» *con le seguenti:* «per ciascuna Regione».

5.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti»;

b) sopprimere il comma 2.

5.19

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.20

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.21

Musolino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI.»

5.22

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.23

Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante

dell'UPI.».

5.24

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Apportare le seguenti modifiche:

a) a*l comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.25

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.26

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.27

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.»

5.28

Occhiuto, Lisei, Borghese, Pirovano, Ternullo, Spelgatti, De Priamo, Spinelli

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.29

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.31

Furlan

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione è integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.32

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.33

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.34

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

All'articolo, a pportare le seguenti modifiche :

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.35

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.36

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.37

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

5.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della Regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della Regione la

metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla Regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della Regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della Regione.».

5.39

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Sopprimere il comma 2.

5.40

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2.

5.41

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale» *inserire le seguenti:* «e tributi propri».

5.42

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita

Al comma 2, sostituire la parola: «nonché» *con le seguenti:* «nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione e»

5.43

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

5.45

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Lo Stato ridetermina annualmente le aliquote di compartecipazione, in modo da garantire il finanziamento integrale del fabbisogno *standard* nazionale e il riparto di questo tra tutte le Regioni, incluse quelle cui siano state concesse ulteriori condizioni di autonomia ai sensi della presente legge.».

5.46

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi *una tantum*, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della Regione interessata.».

Art. 6

6.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

6.2

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

6.3

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:*

«01. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. *p)* della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;

b) *sostituire le parole:* «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite, in attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione».

6.4

Musolino

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.»

6.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.6

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.7

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.8

Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

6.9

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.10

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.11

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a Comuni, Province e città metropolitane della medesima Regione».

6.13

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla Regione» *e le parole:* «dalla medesima Regione».

6.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Regione» *e le parole:* «dalla medesima Regione».

6.15

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» *con le seguenti:* «sono di regola».

6.16

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite».

6.17

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» *con le seguenti:* «nel rispetto del principi di leale collaborazione, sussidierietà, differenziazione, adeguatezza».

6.20

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «finanziarie» *aggiungere le seguenti*: «fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

.

6.18

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avviene con legge regionale, adottata previa intesa con gli enti locali interessati.».

6.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione».

6.21

Giorgis, Valente, Parrini, Martella, Meloni, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione.».

6.22

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

6.23

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

Art. 7

7.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

7.2

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

7.3

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione» *con le seguenti:* «il disegno di legge»;

b) *al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo*;

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, sostituire le parole:* «Ciascuna intesa» *con le seguenti:* «La legge»;

e) *sopprimere il comma 5;*

f) *al comma 6, sopprimere le parole:* «di approvazione di intese».

7.5

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinque».

7.6

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato o della Regione interessata» *con le seguenti*: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «lo Stato o la Regione», *con le seguenti*: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere ».

7.7

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «interessata» *inserire le seguenti:* «o su deliberazione delle Camere».

7.8

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» *inserire le seguenti:* «sospesa o».

7.10

Paita, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «*può prevedere*» con le seguenti: «*prevede*» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*La cessazione dell'efficacia dell'intesa può sempre essere deliberata nei casi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.*».*

7.9

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

7.11

Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i casi», *inserire le seguenti:* «, i tempi».

7.12

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» *inserire le seguenti:* «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.13

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Lo Stato assicura la verifica costante

dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.».

7.14

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.».

7.15

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Con analoga maggioranza le Camere possono, su deliberazione conforme, votare la cessazione dell'intesa.».

7.16

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ferme restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n.131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.».

7.17

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.18

Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.».

7.19

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.20

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 2.

7.21

Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola:* «uguale»;

b) *dopo la parola:* «periodo»*, inserire le seguenti:* «non superiore al primo».

7.24

Mennuni

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti*: «sei mesi».

7.25

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, dopo la parola: «scadenza» *inserire le seguenti:* «, di ritenerla cessata con un termine inferiore oppure, salvo deliberazione motivata delle Camere, di farla cessare anticipatamente, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda».

7.26

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.».

7.27

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Ciascuna intesa individua i casi in cui».

7.28

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.».

7.29

Meloni, Giorgis, Parrini, Martella, Valente

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto delle disposizioni di legge regionale.».

7.30

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina un Comitato di Monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.

Agli oneri di tale Comitato provvede ciascuna Regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.».

7.31

Occhiuto, Pirovano, Borghese, Lisei, Spelgatti, Ternullo, Spinelli, De Priamo

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2.».

7.32

Musolino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.33

Valente, Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.36

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art. 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle part sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-*bis*. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art.120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.34

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche periodiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento, in particolare, alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, può prevedere la cessazione dell'intesa.».

7.35

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» *con le seguenti:* «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.41

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche :

a) sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con la seguente:* «dispongono»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.».

7.42

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con le seguenti*: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,».

7.43

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «possono»;

b) sostituire la parola: «disporre» *con la seguente:* «dispongono».

7.44

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

Cataldi, Maiorino, Turco, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.50

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comma 1», *inserire le seguenti:* «, avvalendosi della Corte dei Conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le verifiche di cui al presente articolo sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.».

7.52

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «bilancio», *inserire le seguenti:* «, nonché delle relative coperture finanziarie».

7.51

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. La Conferenza unificata, entro trenta giorni, esprime parere sull'informativa. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica trasmette al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, da adottarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.53

De Priamo, Lisei, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», *inserire le seguenti*: «alle Camere e»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle due Camere e a seguito della valutazione annuale della Commissione paritetica di cui al comma 5, il Parlamento avvia azioni di monitoraggio sull'andamento di una o più intese, all'esito delle quali può adottare un nuovo atto di indirizzo, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, al fine di stimolare il potere del Governo a richiedere la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, dell'intesa.».

7.54

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», *inserire le seguenti:* «al Parlamento e».

7.55

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», *inserire le seguenti:* «al Parlamento e».

7.56

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce» *inserire le seguenti*: «al Parlamento e».

7.57

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» *inserire le seguenti*: «e alle Camere».

7.58

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» *inserire le seguenti*: «e alla Commissione

bicamerale per le questioni regionali».

7.59

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» *inserire le seguenti*: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio».

7.60

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'informativa di cui al periodo precedente è trasmessa altresì alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che, entro sessanta giorni, esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento previsto dall'articolo 2.».

7.61

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le determinazioni della commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.62

Cataldi, Maiorino, Turco, Castellone, Lorefice

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

7.63

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle Camere, alle singole regioni e alla Corte dei conti e alla conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica.».

7.64

Gelmini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, entro la medesima data, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione. Il Governo, nella relazione tecnica a corredo del disegno di legge di bilancio, tiene specifico e motivato conto delle relazioni di cui al periodo precedente.».

7.65

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 6.

7.66

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di

trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.67

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché le ulteriori disposizioni».

7.68

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.».

7.69

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Art. 8

8.1

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini

Sopprimere l'articolo.

8.2

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

8.3

Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

2. Le intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non possono pregiudicare, in ogni caso, l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre

Regioni.».

8.4

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(*Fondo perequativo*)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.»;

b) *al comma 2 sostituire la parola:* «standard» *con le seguenti parole:* «uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio»;

8.6

Parrini, Camusso, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.7

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.9

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la parola: «pubblica» *inserire le seguenti:* «né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle camere ai

fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale».

8.10

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.».

8.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.».

8.12

Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle regioni che non sono parte delle intese approvate con legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, sono garantite le medesime risorse ad invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese in, ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».

8.13

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.

4. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti princìpi:

a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

5. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

a) per le funzioni LEP, i fabbisogni *standard* sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti *standard* nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

6. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della Regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).».

8.14

Meloni, Valente, Giorgis, Parrini

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché» *con le seguenti:* «È garantito».

8.15

Occhiuto, Ternullo, Silvestro

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».

8.16

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 3, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.17

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.18

Borghese, Occhiuto, Lisei, Pirovano, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-*bis*. Le intese tengono conto di eventuali modifiche alle vigenti regole di bilancio conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea, anche in relazione a esigenze di uniformità e alle competenze e funzioni attribuite alla Regione, rispetto ai vincoli che ne derivano in ordine al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.».

8.0.1

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Fondo perequativo*)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.0.2

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Fondo perequativo*)

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

Art. 9

9.1

Musolino

Sopprimere l'articolo.

9.2

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni

Sopprimere l'articolo.

9.3

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

9.4

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su

questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

9.5

Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera *m)*, e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.8

Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle

amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

9.7

Gelmini, Lombardo

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuovendo l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

1-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) adeguamento della disciplina del fondo perequativo, anche alla luce della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.

1-*ter*. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.».

9.9

Russo, Zedda, Lisei, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento», *con le seguenti:* «Al fine di garantire l'unità e la coesione nazionale, lo sviluppo

economico, la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» *inserire le seguenti:* «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», *inserire le seguenti:* «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;

d) dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «c-*bis*) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità garantendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi.».

9.10

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della promozione» *fino a:* «anche attraverso:» *con le seguenti:* «Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui agli articoli 3 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:».

9.11

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,» *con le seguenti:* «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità e per promuovere le ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,».

9.12

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà sociale» *inserire le seguenti*: »dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.».

9.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese»;

b) *dopo le parole*: «Costituzione, promuove» *inserire le seguenti:* «con legge dello Stato»;

c) *dopo le parole:* «l'esercizio effettivo» *inserire le seguenti:* «e uniforme».

9.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione,

promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

9.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese».

9.16

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione».

9.17

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

9.18

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, alinea, dopo le parole. «della Costituzione»*, inserire le seguenti:* «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» *e, dopo le parole:* «risorse allo scopo destinabili», *inserire le seguenti:* «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale».

9.19

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» *inserire le seguenti:* «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» *e, dopo le parole:* «risorse allo scopo destinabili», *inserire le seguenti:* «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare».

9.20

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» *con le parole*: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» *e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

9.21

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «previa ricognizione delle risorse», *aggiungere le parole:* «aggiuntive».

9.22

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;».

9.23

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della Costituzione», *inserire le seguenti*: «e alla partecipazione delle Regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.».

9.24

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «un utilizzo più razionale,» *inserire la seguente*: «equo,».

9.25

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) l'individuazione di forme perequative fra Stato e Regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché in investimenti specifici in istruzione e formazione nelle Regioni meno sviluppate.».

9.26

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.».

9.27

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le Regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.».

9.28

Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-*bis*) la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.».

9.31

Lisei, Pirovano, Occhiuto, Borghese, Spinelli, Spelgatti, Ternullo, De Priamo

Al comma 2, dopo la parola: «informa», *inserire le seguenti*: «le Camere e».

9.29

Fregolent, Gelmini

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e i competenti organi parlamentari».

9.30

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *inserire le seguenti:* «e i competenti organi parlamentari».

9.32

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.34

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.33

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

Art. 10

10.1

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice

Sopprimere l'articolo.

10.2

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.4

Fregolent

Sopprimere il comma 1.

10.5

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sopprimere il comma 1.

10.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 1.

10.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 1.

10.8

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.».

10.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.».

10.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.».

10.11

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.».

10.12

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli e i termini ivi sanciti per le amministrazioni statali. L'atto d'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie.».

10.13

Nicita, Meloni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.».

10.14

Nicita, Meloni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intese preliminari da approvare nell'anno di riferimento.».

10.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 2.

10.16

Patton

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure legislative previste dagli statuti medesimi. Contestualmente al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, le predette norme definiscono, ove necessario, anche l'adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono escluse, anche con riferimento agli eventuali sistemi territoriali integrati, dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard correlati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

10.17

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

10.18

Durnwalder

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome, possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

10.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

10.20

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite

segnalino che i servizi civili e sociali scendano sotto ai livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali.».

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (ant.) del 12/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
85ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica, in via preliminare, di aver chiesto un approfondimento istruttorio circa l'interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, in tema di illustrazione degli emendamenti, al fine di individuare la prassi applicativa dell'Assemblea, alla quale intende attenersi.
La predetta disposizione regolamentare è applicata in Assemblea nel senso che la Presidenza invita espressamente i primi firmatari degli emendamenti presentati ad illustrare, con un unico intervento complessivo, l'insieme degli emendamenti a loro prima firma, riferiti ad un determinato articolo.
Per tale illustrazione, il presentatore dispone di un tempo massimo di cinque minuti per illustrare, per l'appunto, tutti gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo in esame.
Qualora il Presentatore di emendamenti ad un determinato articolo dichiari invece di svolgere l'unico intervento a nome del suo Gruppo, il tempo a disposizione è aumentato a dieci minuti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che tale interpretazione risulta penalizzante nei casi in cui il rappresentante del Gruppo abbia sottoscritto come primo firmatario tutte le proposte emendative, proprio per sottolinearne la rilevanza politica.
Nel ritenere, quindi, necessario un chiarimento sulla interpretazione della norma di cui all'articolo 100, comma 9, del Regolamento, si riserva, a nome del proprio Gruppo, di sottoporre la questione alla valutazione della Giunta per il Regolamento.
Il PRESIDENTE, nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis, ribadisce tuttavia l'intenzione di attenersi alla prassi seguita in Assemblea, ferma restando ovviamente la disponibilità ad una

flessibilità applicativa che tenga conto delle specificità dell'esame in Commissione e di esigenze che venissero manifestate dai Gruppi.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta di ieri, al senatore De Cristofaro è consentito illustrare anche gli emendamenti agli articoli 1 e 2, dal momento che ieri pomeriggio era impegnato nella concomitante riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) precisa di aver presentato complessivamente 99 emendamenti, per un confronto costruttivo su specifiche questioni di merito.
Per quanto riguarda l'articolo 1, l'obiettivo delle proposte di modifica, con l'inserimento di ulteriori commi, è ridefinire e precisare l'elenco delle funzioni che possono essere trasferite alle Regioni, quelle che possono essere delegate entro determinati limiti e quelle che invece devono restare nella sfera di competenza statale, in particolare rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa.
Si introduce poi, con l'emendamento 1.5, il principio di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. Inoltre, con l'emendamento 1.29, si propone che il processo di differenziazione sia comunque informato al principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione; a tal fine, è necessario che siano consultati gli enti locali e che si tenga conto delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Si prevede un'istruttoria specifica per ciascuna materia che documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni. Inoltre, si introduce una norma che consente allo Stato di disporre a carico della Regione misure compensative a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica.
Si ribadisce il principio secondo cui è il Parlamento che deve decidere con legge come i LEP siano realizzabili in modo uniforme sul territorio. I LEP devono inoltre essere interamente finanziati con la legge di bilancio, per garantire il riequilibrio a favore delle aree più deboli. A tal fine, la legge di bilancio allocherà le risorse disponibili su base triennale, tenendo presente la necessità di interventi di solidarietà a favore delle aree più deboli. Solo in seguito, il Parlamento deciderà con legge, su proposta del Governo, quali di queste funzioni saranno delegabili alle Regioni che ne faranno richiesta.
L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è preordinata all'interesse nazionale e quindi deve essere espressamente documentata e motivata.
Infine, si precisa, con un richiamo all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 42 del 2009, che tributi e compartecipazioni vanno rideterminati in ciascun anno al più basso dei livelli in grado di coprire il fabbisogno riconosciuto per ciascun servizio, senza creare forme di extragettito.
Per quanto riguarda l'articolo 2, le modifiche proposte hanno innanzitutto l'obiettivo di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese e non solo nella loro ratifica finale. L'approvazione è poi subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di funzioni sulle materie indicate all'articolo 1.
Si introduce il principio che i contenuti dello schema d'intesa preliminare siano oggetto di confronto con le forze sociali, in particolare con le organizzazioni sindacali, per quanto riguarda i profili inerenti alle ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
Per quanto riguarda l'articolo 3, gli emendamenti mirano a garantire la previa formulazione e definizione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, l'individuazione dei costi e lo stanziamento delle risorse, prima di procedere all'attribuzione di funzioni.
Si introduce il principio secondo cui la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali fondamentali non può avvenire tramite dPCm, ma deve essere rispettata la riserva di legge che la

Costituzione individua, e non può avvenire basandosi sulla spesa storica.
Si prevede inoltre una normativa speciale per la materia dell'istruzione, nell'ambito della quale devono essere garantiti la prossimità ai cittadini, la conformità dei livelli dell'istruzione agli ordinamenti fissati su tutto il territorio nazionale, l'universalità, la verificabilità, la gratuità fino al diciottesimo anno di età, la sostenibilità e l'esigibilità.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) osserva che gli emendamenti presentati all'articolo 3 soddisfano alcune esigenze, innanzitutto quella di rafforzare il ruolo delle Assemblee parlamentari, stabilendo che i LEP siano definiti con legge o con legge delega, lasciando poi al Governo il compito di adottare i conseguenti decreti delegati.
Inoltre, si precisa che la definizione dei LEP non deve essere circoscritta alle sole funzioni trasferibili alle Regioni.
Si sofferma infine sull'emendamento 3.4, che richiede si tenga conto degli svantaggi derivanti dall'insularità, anche quando si definiscono i fabbisogni *standard*. In ogni caso, su questo tema dovrebbe essere previsto il parere della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, purtroppo ancora non istituita.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene che i correttivi proposti all'articolo 3 potrebbero superare le perplessità espresse da più parti sul processo di autonomia differenziata.
Soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.30, precisa che si dovrebbe affidare a una norma di rango primario la definizione delle materie che implicano i livelli essenziali delle prestazioni, lasciando invece che la concreta individuazione degli aspetti tecnici sia effettuata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si prevede che le Commissioni parlamentari si pronuncino sullo schema di decreto legislativo di recepimento dell'intesa e che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, fornisca adeguata motivazione.
Sottolinea che su tali argomenti potrebbe essere utile l'audizione del presidente del Comitato per i LEP, per superare eventuali dubbi.
A suo avviso, una volta che si sia recuperata la centralità del Parlamento, precisato il meccanismo di definizione dei LEP e modificato l'elenco delle materie trasferibili, con l'esclusione dell'istruzione, si potrebbe finalmente procedere all'attuazione dell'autonomia differenziata, senza quelle contrapposizioni che hanno consentito finora la cristallizzazione delle disuguaglianze ai danni del Mezzogiorno.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la necessità, prima di procedere all'autonomia differenziata, di stabilire che, nella definizione dei livelli delle prestazioni, si tenti di raggiungere un livellamento verso l'alto, non limitandosi a definire il limite più basso ed essenziale. Ribadisce tra l'altro l'esigenza di stabilire uguali condizioni di partenza per tutte le Regioni, non solo per le prestazioni relative ai diritti fondamentali, come la salute, ma anche per la dotazione infrastrutturale, che scoraggia gli investimenti e quindi determina arretratezza economico-sociale, non solo nelle Regioni del Sud, ma anche in quelle del Centro, come per esempio nelle Marche.
Ritiene opportuno, quindi, che si introducano elementi di flessibilità nel progetto di autonomia differenziata, per consentire gli opportuni adeguamenti sia nel periodo di prima applicazione sia nel corso del tempo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene non condivisibile la valutazione politica che pone in stretto collegamento l'autonomia differenziata di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. A suo avviso, invece, la lettera *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione deve essere attuata indipendentemente da considerazioni politiche contingenti e dalla eventuale insostenibilità delle condizioni economiche.
A prescindere dalla numerazione degli articoli della Costituzione, quindi, prima bisognerebbe applicare l'articolo 117, e cioè definire i LEP, e soltanto dopo procedere all'attuazione del regionalismo differenziato.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel replicare al senatore Giorgis, ritiene di particolare importanza che la definizione dei LEP sia collegata all'autonomia differenziata. Del resto, negli ultimi dieci o

quindi anni, i LEP sono rimati inattuati, nonostante l'indirizzo centralista dello Stato.
Pertanto, sarebbe opportuno cogliere l'occasione del regionalismo differenziato per provare a colmare le forti diseguaglianze che si sono stratificate nel tempo, soprattutto ai danni del Mezzogiorno, come dimostrano i dati ISTAT.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), in riferimento alle considerazioni della senatrice Gelmini, osserva che in realtà la questione meridionale è molto più risalente nel tempo rispetto alla mancata attuazione dei LEP. In ogni caso, le gravissime disuguaglianze nel campo della sanità, nonostante la devoluzione alle Regioni della competenza sulle prestazioni sanitarie, rendono evidente che il regionalismo differenziato non può essere considerato la soluzione per questo problema. Occorre invece un monitoraggio costante della gestione dei fondi da parte delle Regioni.
Si sofferma brevemente sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, che intendono migliorare il processo di attuazione dell'articolo 116, attraverso il coinvolgimento non solo degli enti locali, ma anche di altri enti e associazioni a livello regionale, come richiesto dall'UPI.
Si propone altresì di estendere fino a 60 giorni il termine per l'acquisizione della valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze sull'atto di iniziativa della Regione per la richiesta di autonomia.
Si prevede altresì che la richiesta delle Regioni di ulteriori forme di autonomia sia motivata e che, almeno nella prima fase di attuazione, vi sia un periodo di monitoraggio dell'esercizio delle competenze trasferite, con il coinvolgimento del Parlamento.
Per quanto riguarda l'articolo 3, le proposte di modifica sono volte a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
Si propone inoltre di precisare che i LEP siano non solo garantiti, ma anche finanziati, per assicurare parità di condizioni su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni dovrebbe essere effettuata con atto normativo primario e non attraverso i dPCm, considerato che erano stati espressi dubbi sulla costituzionalità dell'utilizzo di tale strumento già durante la crisi pandemica e attualmente non vi sarebbe neanche la giustificazione della situazione di emergenza.
Si precisa infine che, per rendere omogenea la spesa su tutto il territorio nazionale, occorre superare il criterio della spesa storica, che finirebbe invece per confermare le disparità esistenti.
Il PRESIDENTE consente l'ulteriore intervento del senatore Nicita, sebbene non sia primo firmatario di emendamenti.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) precisa di aver sottoscritto alcuni emendamenti riferiti all'articolo 3, pur non essendo il primo firmatario per ragioni di ordine alfabetico.
Nel loro complesso, gli emendamenti all'articolo 3 sono volti a precisare che, oltre alla determinazione dei LEP, occorre finanziarli, affinché siano garantiti ed effettivamente conseguiti. A tal fine, occorre prevedere un indicatore dell'efficienza del sistema. Non si può negare, infatti, che le complesse ragioni delle *performance* negative delle Regioni del Sud non sempre hanno a che fare con la disponibilità delle risorse.
È comunque importante sostituire il criterio della spesa storica con quella dei costi e fabbisogni *standard*.
Rileva che l'autonomia differenziata può essere uno strumento di politica economica per il conseguimento dei LEP in alcune materie, mentre, in altri casi, il decentramento può avere conseguenze negative. Per esempio, in alcuni casi, le procedure di acquisto centralizzate consentirebbero di ottenere economie di scala, mentre, in altri casi, soprattutto negli ambiti ad alto contenuto tecnologico, si potrebbero causare degli sprechi a causa del fenomeno della obsolescenza.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la necessità, alla luce dell'elevato numero di provvedimenti all'esame della Commissione, di prevedere anche sedute notturne o, in alternativa, di stabilire tempi certi per il dibattito. Per esempio, si potrebbe convenire di concludere l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 615 entro mercoledì 19 luglio.

Il PRESIDENTE ritiene non condivisibile la proposta di fissare un termine per la conclusione dell'illustrazione, in quanto in contrasto con la norma regolamentare. In alternativa, si potrebbe convocare una seduta notturna al termine dei lavori dell'Assemblea. Tuttavia, a causa della concomitante convocazione di alcune Commissioni bicamerali, è preferibile non modificare l'orario delle sedute. Del resto, è probabile che domani, giovedì 13 luglio, sarà possibile dedicare più tempo ai lavori della Commissione, alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom.) del 12/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
86ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione finanze ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 615.
Avverte inoltre che i senatori del Partito democratico Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Meloni, Mirabelli, Misiani, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito e Zampa intendono sottoscrivere tutti gli emendamenti del Gruppo.
Ricorda poi che si riserva di pronunciarsi sull'eventuale inammissibilità delle proposte emendative, sia per estraneità all'oggetto del disegno del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sia per mancata conformità ai principi generali dell'ordinamento o ai criteri di corretta ripartizione tra le fonti del diritto.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti del PD prefigurano una proposta alternativa di autonomia, federativa e partecipata, che non divide il Paese ed è capace di assicurare una amministrazione più efficace ed efficiente.
Per quanto riguarda l'articolo 4, gli emendamenti sono volti prima di tutto a stabilire che la definizione dei LEP avvenga con legge o decreti legislativi, nei quali deve anche essere precisato il reperimento delle risorse necessarie.

In secondo luogo, si propone di precisare che il trasferimento delle funzioni avvenga solo dopo la piena ed effettiva attuazione dei LEP. Come prevede l'emendamento 4.16, i trasferimenti devono essere preceduti da un'adeguata istruttoria, svolta per materia e funzione, al fine di accertare la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione dell'interesse coinvolto, l'efficienza economica del trasferimento, la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione dell'efficienza degli apparati regionali.
Osserva che sarebbe prudente una pausa di riflessione per risolvere le diverse questioni molto complesse dal punto di vista amministrativo, finanziario, istituzionale e costituzionale. In ogni caso, il PD continuerà a cercare di attuare l'autonomia nel rispetto del principio di solidarietà e della centralità del ruolo del Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 5, nonché 70 e 72 della Costituzione.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) precisa che gli emendamenti all'articolo 4 sono diretti innanzitutto a vincolare il trasferimento delle funzioni riferibili ai LEP alla preventiva individuazione delle risorse necessarie per garantirne la effettiva fruizione. A tale proposito, ricorda che quattro illustri giuristi si sono dimessi dal Comitato per la definizione dei LEP evidenziando la necessità che, in considerazione dei vincoli di bilancio, sia necessaria una valutazione complessiva, e non per ciascuna materia, delle risorse necessarie, pena il rischio che il *budget* non sia sufficiente per finanziare tutte le materie oggetto di trasferimento. Per questo motivo, il criterio della spesa storica rischia di cristallizzare le disuguaglianze già presenti nel godimento di diritti fondamentali. Tra l'altro, si sarebbe dovuto procedere a una ricognizione anche dei livelli essenziali relativi alle materie non comprese nell'articolo 116 della Costituzione. Pertanto, solo dopo che la cabina di regia avrà determinato le materie riferibili ai LEP sarà possibile individuare il perimetro delle funzioni delegabili. Per questo motivo, l'emendamento 4.15 propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 4, che prevede solo il trasferimento delle funzioni nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Altri emendamenti sono volti a restituire centralità al Parlamento nella definizione dei LEP, che nel testo è affidata invece a un atto amministrativo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea come non sia sufficiente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma occorra contestualmente garantire che siano finanziati e realizzati concretamente, proprio al fine di colmare le gravi disuguaglianze presenti sul territorio italiano, se si considera le gravi disparità del PIL e della spesa pubblica *pro capite* per cittadino tra Nord e Sud.
Illustra quindi l'emendamento 4.16, nel quale si stabilisce che i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengano contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze, proprio al fine di evitare effetti disgreganti.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che gli emendamenti del suo gruppo sono volti a tentare di arginare i rischi, posti da questo progetto di autonomia differenziata, di acuire le disparità esistenti, due decenni dopo l'approvazione della modifica del Titolo V, che oggi si inserisce in un quadro del tutto diverso.
Solo lo stanziamento delle risorse necessarie potrà colmare il divario esistente tra Nord e Sud, tra aree interne e zone più sviluppate e antropizzate, per assicurare i diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale.
A suo avviso, occorre un monitoraggio costante delle intese realizzate tra Stato e Regioni, e inserire una clausola di tutela nel disegno di legge, in modo che sia possibile, nel caso che emergano problemi di tipo economico e gestionale, sospendere la procedura per il trasferimento di funzioni oppure consentire allo Stato di revocarla unilateralmente.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la necessità di individuare e stanziare le risorse necessarie per finanziare i LEP, cercando di operare un livellamento verso l'alto, per favorire una complessiva crescita economica.
Con l'emendamento 4.26, inoltre, si propone che il trasferimento delle funzioni possa essere effettuato soltanto dopo l'approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie per rimuovere le divergenze territoriali che riguardano i diritti civili e sociali.

Inoltre, è opportuno prevedere una sorta di clausola di risoluzione dell'intesa tra Stato e Regione, come rimedio per la cattiva gestione, in modo che entrambe le parti possano sottrarsi al vincolo se i patti non sono rispettati.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.24, che esclude dal novero delle funzioni trasferibili quelle relative alle norme generali sull'istruzione. Ricorda che la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale ha chiarito che gli articoli 33 e 34 della Costituzione definiscono senza alcun dubbio la competenza statale della materia dell'istruzione, in quanto il sistema scolastico ha valenza generale e unitaria: una sua eventuale frammentazione minerebbe il diritto allo studio, fondamentale nella costruzione di una coscienza collettiva che riflette l'identità del Paese.
Sottolinea altresì la necessità di intervenire per assicurare maggiore unitarietà al sistema universitario, già adesso penalizzato da ampi divari tra gli atenei di Regioni differenti.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce la necessità che siano stanziate ed effettivamente trasferite le risorse necessarie per la realizzazione dei LEP. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla distinzione tra le materie che implicano la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per essere trasferite e le altre, sottolineando che l'applicazione del criterio della spesa storica finirebbe per cristallizzare le disparità già esistenti.
Ricorda, in conclusione, come il proprio Gruppo abbia lavorato per presentare proposte migliorative rispetto ad un disegno di legge che appare profondamente insoddisfacente.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) illustra l'emendamento 4.14, che aggiunge un periodo alla fine del comma 1 dell'articolo, per prevedere che, con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, siano contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni.
Il PRESIDENTE aggiunge la propria firma all'emendamento 4.14.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) si sofferma sull'emendamento 4.22, con cui si prevede che il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse, soprattutto quando tali funzioni possono essere svolte dagli enti locali. In tal modo, si vuole evitare un nuovo centralismo regionale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia che l'emendamento 4.14, illustrato dal senatore De Priamo, potrebbe presupporre una diversa interpretazione dell'articolo 4 tale per cui, nell'ambito della intesa tra Stato e Regione, possa essere determinata una quantificazione delle risorse, da trasferire in relazione a funzioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni, superiore ai costi *standard* definiti dal Comitato per la definizione dei LEP. In tal caso, la conseguenza è che la trattativa sia improntata sul *quantum* delle risorse da trattenere sul territorio e non sull'efficienza delle prestazioni.
Il PRESIDENTE, pur rispettando l'interpretazione del senatore Giorgis, ritiene che l'emendamento 4.14 debba interpretarsi nel senso che, nel momento in cui si trasferiscono materie collegate ai LEP, con conseguente rivisitazione del criterio della spesa storica, occorre altresì individuare le risorse finanziarie aggiuntive necessarie all'adeguamento dei LEP. Ne consegue quindi la necessità di un adeguamento delle risorse volte a favorire i medesimi livelli essenziali anche in favore delle Regioni che non usufruiscono dell'autonomia differenziata, al fine di evitare un aumento delle disparità territoriali.
Successivamente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Con riguardo poi alla richiesta avanzata la scorsa settimana dal Gruppo del Partito Democratico di audire il professor Sabino Cassese, nella sua veste di Presidente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), a seguito delle dimissioni dei professori Amato, Bassanini, Gallo e Pajno, comunica di avere avuto nella giornata di ieri un'interlocuzione con il professor Cassese il quale, con estrema cortesia, ha declinato l'invito, motivandolo con il fatto di non avere osservazioni aggiuntive da formulare rispetto al lavoro che sta portando avanti come Presidente

del CLEP.
Fermo restando il rammarico personale e professionale, il professor Cassese reputa peraltro di non avere nulla da aggiungere rispetto alle argomentazioni formulate dai quattro giuristi nella lettera di dimissioni pubblicata su diversi quotidiani.
Peraltro, il presidente Cassese ritiene che tale vicenda non infici il lavoro del CLEP, le cui funzioni istituzionali erano chiaramente indicate nel decreto di nomina pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel sottolineare di non voler assumere un ruolo di controparte rispetto alla posizione dei quattro colleghi dimissionari, il presidente Cassese ha fornito altresì rassicurazioni circa il fatto che l'attività del Comitato sui LEP sta proseguendo secondo i tempi e le modalità previsti nel decreto di nomina.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), dopo aver ringraziato il Presidente per la sensibilità dimostrata e per il tentativo intrapreso, ritiene che la decisione del professor Cassese possa forse denotare uno scarso rispetto per il ruolo istituzionale di questa Commissione.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva come l'indisponibilità manifestata dal professor Cassese costituisca motivo di rammarico.
Peraltro, nella lettera inviata al Presidente della Commissione, il Gruppo del Partito Democratico chiedeva l'audizone del professor Cassese per appurare se le argomentazioni di natura costituzionale dei giuristi dimissionari abbiano una ricaduta sull'operato del Comitato sui LEP, verificando quindi la fondatezza delle predette argomentazioni.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che, se passa l'idea per cui, nell'ambito di una riforma cruciale come quella sull'autonomia differenziata, il ruolo del Parlamento è marginale, diventa poi inevitabile che un giurista di fama quale il professor Cassese declini l'invito ad una interlocuzione rivolto dalla 1a Commissione permanente del Senato.
Reputa che tale episodio costituisca un inedito molto pericoloso che rischia di stravolgere lo spirito della Costituzione.
Il PRESIDENTE, nel ritenere che un'interlocuzione con il professor Cassese avrebbe costituito un motivo di arricchimento reciproco, invita a non trarre conclusioni eccessivamente drastiche, in quanto il Professore sta presiedendo un organo consultivo del Governo e la sua indisponibilità all'audizione - condivisibile o meno, ma sicuramente legittima - non può certo inficiare il ruolo e le prerogative del Parlamento.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*), nel considerare l'atteggiamento del professor Cassese grave e poco rispettoso del Parlamento, ritiene che su tale questione sarebbe doveroso conoscere l'opinione di tutti i Gruppi parlamentari.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) chiede se l'indisponibilità manifestata dal professor Cassese sia momentanea oppure se debba intendersi *sine die*.
Il PRESIDENTE, in merito alla richiesta formulata dalla senatrice Gelmini, ribadisce come il presidente Cassese preferisca non avere interlocuzioni o formulare valutazioni circa le dimissioni di quattro componenti del Comitato.
Personalmente, auspica che vi sia successivamente la possibilità di un'interlocuzione, eventualmente sull'esito complessivo dei lavori del Comitato sui LEP.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rileva come il diniego manifestato dal professor Cassese non possa essere liquidato come fatto di ordinaria amministrazione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (ant.) del 13/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 12 luglio.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) riconosce che il progetto di riforma in materia di autonomia differenziata si pone obiettivi ambiziosi e condivisibili, ma la proposta presenta significative carenze, che auspica si possano colmare nel corso dell'*iter* in Commissione e in Assemblea.
Si dichiara a favore dell'autonomia, anche se declinata nel senso del municipalismo, secondo il principio della sussidiarietà, nella finalità di assicurare più efficienza alla pubblica amministrazione, favorire la semplificazione e ottenere maggiori economie. Tuttavia, se l'attuazione delle procedure non è corretta, si rischia di ottenere gli effetti opposti, aumentando tra l'altro il rischio di disgregazione del Paese.
Per questo motivo, ritiene necessario in particolare intervenire sull'articolazione delle materie trasferibili, evitando una attribuzione indiscriminata di funzioni alle Regioni, che finirebbe per provocare un neocentralismo regionale.
Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) ricorda che, nel 2013, Lombardia e Veneto avanzarono la richiesta di trattenere i nove decimi delle imposte riscosse sul territorio. Tuttavia, l'allora presidente Maroni preferì incentrare il quesito referendario sul tema dell'autonomia differenziata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. In realtà, poi la campagna elettorale si svolse sul tema del residuo

fiscale e il Partito democratico optò per la non partecipazione, intravedendo in quel progetto il rischio di alcune distorsioni, presenti anche nell'attuale progetto di riforma.
Tuttavia, il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario a forme differenziate di autonomia, in linea con il dettato costituzionale, avendo nel proprio patrimonio culturale il municipalismo comunitario di don Sturzo e quello socialista del modello emiliano, rappresentato anche da sindaci come Fanti e Zangheri, voci autorevoli del decentramento comunale.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 615 presentati dal Partito democratico, al fine di rappresentare le preoccupazioni espresse dalla società civile e dalle associazioni del Terzo settore, si pongono in modo coerente l'obiettivo di evitare che si amplino i divari attualmente presenti nel Paese, prevedendo un percorso ordinato di applicazione dei LEP, quindi con le relative risorse, e di riconoscimento dei diritti civili e politici su tutto il territorio nazionale, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in tutti i livelli di governo del territorio.
Il senatore CATALDI (*M5S*) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S all'articolo 5 sono di natura procedurale e riguardano principalmente la Commissione paritetica Stato-Regione, che dovrebbe rappresentare meglio gli interessi delle autonomie locali e quindi dei cittadini. Si precisa inoltre che i componenti di tale Commissione non possono percepire indennità o gettoni di presenza, considerato che il provvedimento è a invarianza di spesa.
Si sofferma quindi sulla questione della compartecipazione regionale al gettito fiscale, di cui al comma 2 dell'articolo 5, sottolineando il rischio di una erosione delle risorse spettanti allo Stato. Ciò appare particolarmente grave nel caso di Regioni a cui è già sottratta la ricchezza prodotta sul loro territorio, perché le aziende che svolgono la loro attività produttiva hanno sede legale altrove.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 5.6, con cui si prevede che nell'intesa siano definite anche le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni attribuite. In questo modo, si definisce un processo più ordinato e trasparente per l'individuazione delle risorse finanziarie, come sollecitato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 5.18, con cui si intende rafforzare il ruolo del Parlamento, stabilendo che le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica Stato-Regione siano trasmesse alle Camere, che le esaminano e le approvano secondo i propri regolamenti.
Alcuni emendamenti prevedono poi l'integrazione della composizione della Commissione paritetica: l'emendamento 5.11 propone di inserire i rappresentanti delle Regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte, mentre l'emendamento 5.20 prevede un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI e l'emendamento 5.26 un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Sottolinea quindi la proposta, di cui all'emendamento 5.11, in base alla quale, sulla definizione delle risorse umane, siano sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per i risvolti occupazionali.
Con l'emendamento 5.46, si propone che nell'ambito dell'intesa siano individuati per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi *una tantum*, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e che siano posti a integrale carico della Regione interessata. Demandare invece a singole leggi di differenziazione la definizione del *quantum* finanziario costituirebbe un possibile vizio di legittimità per violazione degli articoli 81, 117 e 119 della Costituzione. È necessario infatti evitare il rischio che siano sottratte risorse significative alla fiscalità generale, a danno delle Regioni che non presentano istanza di autonomia differenziata.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra gli emendamenti 5.3, 5.8, 5.12, 5.19, 5.24 e 5.25, che contengono alcune proposte di ampliamento della composizione della Commissione paritetica, per un attento vaglio delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire alla Regione, al fine di non creare difficoltà al bilancio statale.
Gli emendamenti 5.35 e 5.36, con cui si prevede che le determinazioni della Commissione paritetica siano trasmesse alle Camere per l'approvazione, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno l'obiettivo di restituire centralità al Parlamento.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 5 hanno l'obiettivo di

costruire un rapporto più equilibrato tra l'amministrazione centrale e quelle regionali, limitando la possibilità che il confronto si svolga esclusivamente con le singole Regioni, in modo da valorizzare le autonomie territoriali, ma in un quadro di unitarietà.
Con riferimento al secondo comma dell'articolo, richiama le considerazioni espresse dai quattro giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, i quali hanno appunto paventato il rischio che le risorse a disposizione non siano sufficienti per garantire i livelli minimi di servizi in tutte le materie che potranno essere delegate alle Regioni. Se la valutazione dei LEP venisse effettuata materia per materia, senza una considerazione complessiva, potrebbe essere impossibile finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in relazione al secondo comma dell'articolo 5, critica l'orientamento per cui la compartecipazione delle risorse possa assumere dimensione regionale. Infatti, a suo avviso, se la definizione del dovere di contribuzione fiscale del cittadino nei confronti della collettività, di cui all'articolo 53 della Costituzione, viene riferito alla comunità regionale, si rischia di mettere in discussione l'essenza della sovranità nazionale e, quindi, dell'imputazione statale delle risorse.
Il ministro CALDEROLI anticipa che il Governo intende esprimere parere favorevole, con richiesta di riformulazione, su alcune proposte di modifica relative alla composizione e alle competenze della Commissione paritetica, nonché sulla verifica periodica degli effetti delle devoluzioni.
Preannuncia che, in riferimento all'articolo 6, saranno accolte, seppure previa riformulazione, alcune proposte in ordine alle funzioni amministrative, in linea con lo spirito dell'articolo 118 della Costituzione.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) prende atto positivamente della disponibilità del Governo ad accogliere alcune proposte di modifica. Auspica che questo metodo sia adottato per tutto l'*iter* del provvedimento, in modo da consentire di apportare gli opportuni correttivi al testo in esame.
Anche gli emendamenti all'articolo 6 hanno la finalità di consentire un coinvolgimento più ampio intorno alle intese, per evitare di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione e, di conseguenza, ai cittadini.
Con l'emendamento 6.12, si propone di coinvolgere i rappresentanti della Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, con l'emendamento 6.23 si prevede di procedere preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che anche gli emendamenti all'articolo 6 sono volti a rendere il progetto di autonomia sostenibile ed efficiente per il Paese, tenendo conto che le Regioni sono organi di legislazione e programmazione, più che di gestione.
Ritiene che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, occorre riscoprire le ragioni dell'autonomismo italiano, quello municipale, in particolare trasferendo quindi le funzioni a livello locale.
Pertanto, con gli emendamenti 6.7 e 6.9, si propone di attribuire le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario non debbano essere conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.
Ritiene poi importante accogliere le preoccupazioni espresse dalla società civile sui rischi che il processo di differenziazione sia sbilanciato verso le Regioni, evitando quindi forme di neocentralismo regionale. A tal fine, con l'emendamento 6.18, si propone che l'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avvenga con legge regionale, previa intesa con gli enti locali interessati.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene opportuno tenere presente che il conferimento dell'autonomia avrà ad oggetto le competenze legislative, salvaguardando le funzioni amministrative dei Comuni.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che saranno accolti anche emendamenti in relazione a questo tema.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime apprezzamento per l'anticipazione del Ministro sull'accoglimento di alcune proposte di modifica presentate anche dalle opposizioni.
Si sofferma sull'emendamento 6.10, con cui si chiarisce che non possono essere messe in discussione le funzioni delle autonomie locali. Infatti, si prevede l'attribuzione in favore di Comuni, Province e Città Metropolitane, delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene importante, al fine di evitare il centralismo regionale, il funzionamento della cabina di regia a livello statale. Anche a livello delle Regioni, si verificano infatti ritardi e inefficienze che, con la devoluzione di ulteriori poteri, potrebbero cronicizzarsi e aumentare il divario di sviluppo economico. In alternativa alla cabina di regia statale, è opportuno il decentramento delle funzioni amministrative, fino al livello di governo più vicino al cittadino, come previsto da alcuni emendamenti riferiti all'articolo 6.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) evidenzia che anche gli emendamenti all'articolo 7 intendono restituire centralità al ruolo del Parlamento, a cui si attribuisce la decisione sulle determinazioni della Commissione paritetica, come previsto dall'emendamento 7.61.
Per evitare il rischio di abrogazione tacita di disposizioni statali, l'emendamento 7.26 propone che le norme che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa siano individuate espressamente nell'intesa stessa.
Altre proposte di modifica riguardano il monitoraggio dell'attuazione delle intese, affinché questa sia effettiva e oggetto di specifica valutazione. Pertanto, l'emendamento 7.30 stabilisce la nomina di un comitato di monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.
L'emendamento 7.38 precisa che l'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, nonché un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali.
Inoltre, si specifica che, nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.
Infine, con gli emendamenti 7.48 e 7.49, si prevede che le Camere possano disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) prende spunto dall'articolo 7 per chiedere alla Presidenza di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 744, in materia di modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione e sull'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, appena assegnato alla Commissione. Per il Gruppo del Partito democratico è essenziale stabilire la reversibilità delle intese e, a tal fine, sarebbe bene prevedere una cornice costituzionale, per evitare l'impugnazione, da parte della Regione, della revoca delle competenze precedentemente a essa trasferite.
Il presidente TOSATO ricorda che si era già convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 744, non appena assegnato, insieme ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, relativi ad analoghe tematiche.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 7.64, che prevede di affidare alla Corte dei conti il compito di presentare al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni. Anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, entro la medesima data, dovrà presentare annualmente al Parlamento una relazione sulla sostenibilità del predetto trasferimento. Il Governo dovrà poi tenere conto nel disegno di legge di bilancio di tali relazioni.

In questo modo, si coadiuva il Parlamento nella sua attività di monitoraggio e si alleggerisce la responsabilità degli amministratori locali su valutazioni che è più opportuno siano svolte da un organo terzo.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dell'attività di monitoraggio svolta dallo Stato sulla concretizzazione dei LEP, sulla efficacia del trasferimento di funzioni e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi posti nell'intesa.
In ogni caso, è opportuno prevedere la possibilità di una revisione o cessazione anticipata dell'intesa, come proposto, rispettivamente, dagli emendamenti 7.21 e 7.19.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene fondamentale prevedere una procedura, nella quale il Parlamento svolga un ruolo attivo e incisivo, per effettuare gli opportuni adattamenti: nel corso del tempo, infatti, possono rendersi necessarie modifiche nella definizione dei LEP e revisioni dei fabbisogni e costi *standard*.
Con l'emendamento 7.17, si stabilisce che le Camere possano deliberare a maggioranza assoluta la cessazione dell'efficacia dell'intesa, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale.
L'emendamento 7.19 precisa che la cessazione dell'intesa può essere integrale o parziale, cioè limitata ad alcune parti, soprattutto nei casi in cui siano state oggetto di trasferimento più materie.
Infine, l'emendamento 7.21 prevede che lo Stato e la Regione possano comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si sofferma sulla questione della durata dell'intesa, ritenendo che dieci anni possono rivelarsi eccessivi. Pertanto, con gli emendamenti 7.22 e 7.23 si propone una durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile.
Inoltre, ritiene importante inserire una sorta di clausola di risoluzione dell'intesa, in caso di inadempienza da parte della Regione o di lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali. A tale scopo, l'emendamento 7.16 propone che lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, possa diffidare la Regione, fissando un termine per adempiere; qualora si verifichi, allo scadere del termine, il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.
Il ministro CALDEROLI precisa che, sull'articolo 7, è intenzione del Governo di prevedere strumenti di verifica periodici e simmetrici, la cui necessità è stata rilevata anche dalla presidente Finocchiaro nel corso delle audizioni.
Quanto alle perplessità espresse dal senatore Giorgis sulla possibilità di revoca, ricorda che, in audizione, il professor Luciani ha sostenuto che la revocabilità è già prevista, cioè rappresenta un contenuto espresso dell'intesa.
Infine, quanto ai rilievi del senatore Cataldi sulla durata, rileva che il trasferimento delle funzioni e delle risorse, come anche l'organizzazione della Regione ricevente, richiedono tempi lunghi. Pertanto, il termine di dieci anni appare congruo, anche considerato che può essere abbreviato per iniziativa del Governo e della Regione, ed eventualmente su impulso del Parlamento, tema quest'ultimo oggetto dell'attività emendativa.
Il presidente TOSATO dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,50.

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 18/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
88ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(797) ***Delega al Governo per la riforma fiscale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea di aver chiesto la rimessione del disegno di legge in sede plenaria per evidenziare l'orientamento nettamente contrario del Partito democratico sul disegno di legge in esame, che non solo non affronta i già numerosi problemi esistenti, quali lo squilibrio del carico fiscale a carico di dipendenti e pensionati e l'evasione fiscale, ma compie scelte destinate perfino ad aumentare iniquità e inefficienze. A tale proposito, sottolinea il processo di cedolarizzazione del prelievo IRPEF, in violazione del principio di pari tassazione a parità reddito e con l'obiettivo finale della *flat tax*.
La scelta del Governo di effettuare condoni fiscali, a suo avviso, è aggravata dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla stessa Presidente del Consiglio, che finiscono per incoraggiare parte dei contribuenti a considerare il dovere verso il fisco come derogabile o addirittura eludibile. Ritiene infatti opportuno tenere presenti gli allarmi sul calo del gettito IVA sollevati da attenti osservatori come Carlo Cottarelli e Federico Fubini, che è particolarmente grave in un Paese ad elevato debito pubblico, come l'Italia, perché sottrae allo Stato le risorse per attuare interventi di riduzione della pressione fiscale e politiche sociali.
Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) anticipa un voto favorevole sulla proposta di parere, in linea con l'orientamento già espresso alla Camera dei deputati. Ritiene apprezzabili, infatti, gli interventi di revisione delle *tax expenditures*, di modifica delle aliquote IRPEF, di superamento dell'IRAP e di riforma dell'IVA, che peraltro erano già stati prefigurati dal Governo Draghi.
A suo avviso, con il disegno di legge in esame, lungi dal proporre condoni fiscali, si favorisce semmai l'accelerazione delle procedure di riscossione.
Altresì, vengono recepiti diversi principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), richiamandosi alle considerazioni del senatore Parrini, critica le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, seppure espresse probabilmente a fini propagandistici, influenzano negativamente i costumi dei cittadini. Ne è prova evidente che il direttore dell'Agenzia delle entrate si è sentito in dovere di precisare che il contrasto all'evasione non riveste finalità persecutorie ma rappresenta uno strumento a favore dei contribuenti onesti. Annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel concordare con le considerazioni dei senatori Parrini e Maiorino, rimarca la evidente distanza tra l'orientamento della propria parte politica e le proposte del Governo in materia fiscale, in particolare sulla cosiddetta "tassa piatta", che viola il principio di progressività dell'imposizione fiscale. Dichiara pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(803) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(790) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LISEI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera *v)* dell'articolo 3, comma 1, che individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di "verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza", debba intendersi non come verifica della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime dubbi sulla opportunità della istituzione di una Commissione che, di fronte al dramma della pandemia, abbia la finalità di ricostruire le presunte responsabilità del Ministro della salute e le scelte del Governo di allora. Ritiene che forse si è dimenticata la portata storica di un evento che ha trovato impreparato il mondo intero e che ha dimostrato l'importanza di investire nel sistema sanitario nazionale, colmando le disparità territoriali, in modo da garantire livelli di servizio uniformi e di buona qualità.

Nel ribadire un senso di amarezza, auspica che, nel corso dei suoi lavori, la commissione di inchiesta non si presti a strumentalizzazioni politiche, ma venga utilizzata per prevenire futuri casi di criticità nella gestione sanitaria, come quelle verificatesi anche in una regione in genere all'avanguardia come la Lombardia.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che sarebbe utile indagare sulle modalità con cui è stata affrontata l'emergenza Covid, considerato l'elevato numero di morti, per non ripetere gli errori eventualmente commessi nel caso che, malauguratamente, dovesse ripresentarsi una situazione analoga.

Tuttavia, proprio per queste finalità conoscitive, sarebbe opportuno estendere l'approfondimento anche alle responsabilità delle diverse Regioni e dei rispettivi sistemi sanitari. Dal momento che l'ambito di indagine è stato invece ristretto al solo operato statale, deve dedursi che il vero obiettivo del disegno di legge è solo quello di screditare la maggioranza politica di allora.

Nel rilevare una difficoltà interpretativa nello schema di parere, rappresenta che andrebbe modificata per via emendativa la lettera *v*) dell'articolo 3, comma 1.
In ogni caso, annuncia un voto contrario.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime un giudizio nettamente negativo sul disegno di legge in esame, ritenendo che la commissione d'inchiesta non abbia realmente finalità di approfondimento, ma sia soltanto uno strumento politico contro la maggioranza di allora, con finalità elettoralistiche, per dare un riscontro al movimento contrario alla vaccinazione anti Covid sulla base di teorie palesemente antiscientifiche. Ciò risulta evidente, a suo avviso, dalla rinuncia alla possibilità di indagare sull'operato soprattutto di alcune Regioni, di diverso orientamento politico, le cui scelte sono state probabilmente una delle ragioni delle debolezze della risposta del sistema sanitario verso l'emergenza pandemica.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che sia inopportuno, da un punto di vista giuridico, mettere in discussione la dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid, giustificato invece proprio dalla assoluta impreparazione di un sistema sanitario nazionale già al collasso per la mancanza di risorse economiche e umane, di fronte a un virus sconosciuto e in assenza di adeguate dotazioni sanitarie, nonché terapie e vaccini per affrontarlo.
Il relatore LISEI (*FdI*), nel replicare al senatore De Cristofaro, sottolinea che non vi è alcuna identificazione fra il disegno di legge in esame e le tesi di chi rifiutava di vaccinarsi. L'esigenza di approfondimento sulla gestione sanitaria recepisce invece anche le istanze di coloro che hanno manifestato effetti avversi dopo la somministrazione del siero.
Accogliendo la proposta della senatrice Maiorino, propone di sostituire dalle parole: "debba intendersi" fino alla fine, con le seguenti: «debba intendersi, limitatamente alle parole "decretazione d'urgenza", non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi».
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra l'affare assegnato concernente la terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata alle Camere il 7 giugno 2023, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite politiche dell'Unione europea e bilancio.
Segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge n. 77 del 2021, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
Il documento in esame si articola in due Sezioni.
La Prima Sezione è suddivisa in 8 capitoli.
Il capitolo 1 illustra le principali caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone l'articolazione e i profili di complessità.
Il capitolo 2 illustra i Piani degli altri Stati membri, fornendo termini di confronto.
Il capitolo 3 dà conto dei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2022, rilevanti per l'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei - pari a 19 miliardi di euro - rispetto ai quali è ancora in corso la valutazione della Commissione europea, a seguito delle interlocuzioni con il Governo italiano su alcune misure e del conseguente prolungamento della fase di valutazione dell'effettivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi da conseguire nella seconda metà del 2022.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari costituzionali, segnala che, nel secondo semestre del 2022, molte delle misure per la transizione digitale sono entrate nella fase attuativa. In particolare, è stato conseguito il completamento dell'infrastruttura del Polo strategico

nazionale (PSN), destinata a ospitare i dati e i servizi strategici delle amministrazioni pubbliche; dal 17 ottobre 2022 è attiva la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Con riferimento alla cybersicurezza, è stata istituita la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sono stati adottati i regolamenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al personale e alla contabilità dell'Agenzia; è stata altresì approvata dal Comitato interministeriale per la cybersicurezza la strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 ed è stata definita l'architettura dei servizi. Sempre nell'ambito delle misure relative alla transizione digitale, è stata prevista l'istituzione di un Ufficio per la trasformazione digitale, dotato di un pool temporaneo di risorse con competenze tecnologiche, e la costituzione di una nuova società (NewCo) per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, entro dicembre 2022 il PNRR ha previsto l'entrata in vigore delle misure a completamento degli interventi di semplificazione definiti dal decreto-legge n. 77 del 2021, con l'adozione di tutti gli atti delegati e della normativa secondaria necessaria all'efficace attuazione delle semplificazioni introdotte per facilitare l'attuazione del PNRR (M1C1-57). Nei mesi successivi all'adozione del decreto, sono stati varati tutti i provvedimenti attuativi necessari (11 provvedimenti). In particolare, il Ministero dell'interno ha adottato due decreti relativi, rispettivamente, alle modalità di integrazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali e all'aggiornamento dei servizi resi disponibili dalla ANPR stessa.

Il capitolo 4 analizza i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e le azioni in corso per conseguirli.

In particolare, per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali tramite il passaggio al *cloud*, il primo traguardo consiste nell'aggiudicazione dei bandi pubblici per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale (Comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione al *cloud* (M1C1-125). Al riguardo, sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici per la concessione di contributi *lump sum* (ossia forfettari) per la realizzazione dei piani di migrazione al *cloud* sulla base dei "modelli" per la classificazione dei dati e per la presentazione dei piani di migrazione (previsti dal Regolamento AGID emanato il 15 dicembre 2021) rilasciati il 18 gennaio 2022 dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD). Complessivamente, al 30 aprile 2023, risultano approvati oltre 14.000 piani delle pubbliche amministrazioni locali e non si segnalano particolari criticità. Nell'ambito della digitalizzazione della Guardia di Finanza, al fine di abilitare la Guardia di Finanza a sfruttare i *big data* per espandere i propri strumenti di contrasto alla criminalità economica, (M1C1-11)124, lo scorso novembre è stato sottoscritto l'"Accordo Quadro Servizi applicativi in ottica *cloud* e PMO - Ordine diretto", per un importo di 5 milioni di euro, che consentirà di acquisire servizi professionali per l'analisi di dati, di sviluppo di nuove applicazioni *software*, sviluppo ed evoluzione in *co-working* e supporto specialistico finalizzati alla progettazione dell'architettura dei dati e alla scrittura degli algoritmi dell'unità di Big data analysis. Allo stato, non si riscontrano criticità attuative che possano pregiudicare il raggiungimento dei prossimi obiettivi.

Il capitolo 5 illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano.

Il capitolo 6 evidenzia gli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge n. 13 del 2023, e descrive la nuova governance del Piano.

Il capitolo 7 contiene un'analisi delle difficoltà per l'attuazione del Piano e individua tutte le misure caratterizzate da uno o più dei seguenti quattro elementi di debolezza: 1) aumento dei costi e/o scarsità di materiali; 2) squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del settore produttivo; 3) difficoltà normative, amministrative e gestionali; 4) refusi ed errori di traduzione dei documenti recanti gli obiettivi, problematiche connesse alla rendicontazione e ai criteri di verifica delle misure.

Il capitolo 8 presenta le proposte di revisione del PNRR necessarie ad affrontare le criticità emerse in fase di attuazione e le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell'iniziativa

REPowerEU (sull'efficientamento energetico) che prevede la possibilità di modificare i Piani nazionali con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi.
La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti del PNRR, illustra lo stato e le modalità di attuazione delle singole misure.
Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi (agosto 2021) e le prime due rate di 21 miliardi ciascuna (erogate, rispettivamente, il 13 aprile e il 9 novembre 2022), finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
A fine dicembre 2022, il Governo italiano ha inviato alla Commissione la richiesta di pagamento della terza rata del PNRR, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e traguardi previsti per il secondo semestre 2022. La decisione della Commissione sull'erogazione della rata di finanziamento connessa a tale semestre, pari a 19 miliardi di euro, sarà assunta al termine dell'iter di valutazione previsto dalle procedure europee, attualmente ancora in corso.
Ricorda poi che il Piano si articola in sei missioni che rappresentano aree tematiche di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute).
Al loro interno, le missioni sono divise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.
Con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano le riforme e gli investimenti che afferiscono alla Missione 1, Componente 1, riguardanti: procedure di acquisto di servizi ICT (Information and Communication Technologies) per la pubblica amministrazione; supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali; applicazione del principio del cloud first e dell'interoperabilità; servizi digitali e cittadinanza digitale; cybersicurezza.
Tra gli investimenti che riguardano la Missione 2, nell'ambito della Componente 2, rilevano gli investimenti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e in piani urbani integrati, mentre, nella Componente 4, si segnalano gli investimenti per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, nonché per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico.
Infine, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, si segnalano gli investimenti relativi al servizio civile universale e al sistema di certificazione della parità di genere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 13 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7.
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti all'articolo 8, soffermandosi in particolare sugli aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2 che, per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, istituiscono un Fondo perequativo, con la relativa dotazione finanziaria, destinato alle

Regioni con minore capacità fiscale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 8.5, che propone di modificare la previsione dell'invarianza di spesa, facendo salvi i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.
Con l'emendamento 8.8, si ribadisce che l'applicazione di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.
Infine, l'emendamento 8.11 stabilisce che, nella determinazione dei fabbisogni *standard*, non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
La finalità delle proposte di modifica in esame è quella di evitare che i divari territoriali attualmente esistenti siano cristallizzati, come accadrebbe in base alla previsione di invarianza di spesa, di cui appunto all'articolo 8 del disegno di legge in esame.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che la previsione sull'invarianza di spesa condiziona l'impianto del provvedimento. A suo avviso, se si vuole superare il criterio della spesa storica occorre definire i LEP per tutti i diritti civili e sociali, e non soltanto per quelli oggetto di autonomia differenziata, e per tutte le Regioni, anche quelle che non richiedono l'autonomia differenziata, evitando di pregiudicare l'entità delle risorse di bilancio statale da destinare ai diversi territori. Ricorda, in particolare, che la necessità dei fabbisogni è destinata a mutare nel tempo, come sottolineato sia da Svimez sia dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle audizioni.
Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8, quindi, insistono sul meccanismo di perequazione. Si sofferma, a tale proposito, sull'emendamento 8.13.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ribadisce il principio per cui ulteriori margini di autonomia possono essere riconosciuti alle regioni che ne fanno richiesta solo nel caso che non abbiano effetti disgregativi della coesione nazionale. A tal fine, è importante che, prima di deliberare, la Commissione abbia a disposizione tutti gli elementi informativi necessari. Per questo motivo ritiene particolarmente grave il rifiuto del presidente del Comitato per la definizione dei LEP a essere audito.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita nuovamente la designazione da parte del Governo di un candidato a presidente dell'ISTAT, in sostituzione del professor Blangiardo. Sottolinea l'importanza dell'Istituto per il funzionamento dell'apparato statale, tuttora privo di una guida su cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a pronunciarsi con l'espressione di un parere vincolante a maggioranza qualificata. Nel ritenere che l'assenza di tale nomina sia sintomatica di arroganza e sciattezza, chiede al ministro Calderoli di sensibilizzare il Consiglio dei ministri su tale questione.
Il ministro CALDEROLI precisa che il Fondo perequativo è già stato istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011; tuttavia, la relativa attuazione è stata rinviata al 2027 dai vari governi succedutisi negli ultimi anni, ferma restando la possibilità di un anticipo nell'attivazione del Fondo medesimo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, la perequazione è già in atto attraverso i residui fiscali, con un riequilibrio a favore delle otto Regioni che registrano un residuo fiscale positivo e quindi hanno minore capacità fiscale, in modo che possano comunque garantire i servizi.
Quanto alle considerazioni della senatrice Valente, ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica, in assenza della quale il disegno di legge non avrebbe potuto essere presentato alle Camere.
Inoltre, assicura che la definizione dei LEP sarà prevista per tutte le Regioni, comprese quelle che non abbiano richiesto l'autonomia differenziata.
Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che, per colmare le disuguaglianze territoriali, occorre prevedere interventi perequativi non solo per i diritti civili e sociali, ma anche per le dotazioni infrastrutturali. A questo fine, l'emendamento 9.26 prevede incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e della crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, mentre l'emendamento 9.27, attraverso

l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, propone di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa in modo proporzionale.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea che, con l'emendamento 9.29, si tenta di accrescere il ruolo del Parlamento, prevedendo che il Governo riferisca sull'attuazione delle misure perequative anche alle Camere, oltre che alla Conferenza Unificata.
L'emendamento 9.7, invece, è volto a rafforzare il meccanismo di delega per l'attuazione della perequazione, in modo da renderla più stringente.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) illustra alcuni emendamenti che intendono evitare conseguenze negative a seguito dell'attuazione dell'autonomia differenziata, a carico delle Regioni a statuto speciale, con particolare riguardo per le Regioni insulari. Gli emendamenti 9.18 e 9.19 prevedono quindi che si tenga conto della finalità di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infraregionali, e che la perequazione infrastrutturale sia destinata, rispettivamente, alle Regioni e statuto speciale e alle Regioni insulari.
Inoltre, l'emendamento 9.11 fa espresso riferimento alla disposizione recentemente inserita all'articolo 119 della Costituzione, che prevede la rimozione degli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità, tenendo conto delle relative specificità.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si sofferma sull'emendamento 9.34, che prevede un maggior coinvolgimento del Parlamento, stabilendo che il Governo informi i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni, secondo le norme dei propri Regolamenti.
Illustra quindi l'emendamento 9.24, in cui si ribadisce il principio di equità nell'utilizzo delle risorse.
L'emendamento 9.6 propone una formulazione alternativa dell'articolo 9, per assicurare una maggiore efficacia in materia di misure perequative con riferimento alle materie non coinvolte nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) paventa il rischio che la collocazione dell'articolo 9 sulle misure perequative dopo l'articolo 8 sulle clausole finanziarie sia sintomatica di un'impostazione per cui l'attuazione dell'autonomia differenziata verrà effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, subordinando invece l'attuazione delle misure perequative all'individuazione di ulteriori risorse.
Tale impostazione - oltre a comportare il problema di quale possa essere l'esito delle misure perequative in assenza delle necessarie risorse finanziarie - rischia poi di confliggere con l'ordine logico previsto dalla Carta costituzionale.
Tutto ciò evidenzia la discutibilità della forza giuridica dello strumento perequativo.
Altresì, evidenzia la tendenza ad ancorare la spesa ai soli diritti sociali, dimenticando come anche i diritti di libertà e i diritti civili siano garantiti non solo dall'astensione della pubblica autorità, ma anche da interventi attivi e bisognosi di finanziamento, come, per esempio, la presenza della forza pubblica o l'illuminazione degli assi viari.
Da ultimo, ricollegandosi alle dimissioni di quattro autorevoli giuristi dal Comitato per la determinazione dei LEP, ribadisce la necessità che la definizione dei LEP debba essere garantita per il complesso delle funzioni svolte da tutti i livelli territoriali di governo.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottolinea che, alla luce degli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, relativi, rispettivamente, alla determinazione dei LEP e al successivo trasferimento di funzioni con le relative risorse, l'articolo 9 è volto ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, come condizione *ex ante* rilevante per la valutazione delle *performance*. Infatti, se si riscontra la necessità di risorse aggiuntive, non si può procedere all'intesa, ma occorre prevedere una revisione dei fabbisogni.
D'altro canto, bisogna tenere conto della opportunità di un'attuazione graduale dell'autonomia differenziata, sollecitata anche dalla Banca d'Italia, soprattutto per assicurare la determinazione dei livelli essenziali nelle Regioni che non chiedono ulteriori forme di autonomia.
Valutando quindi gli articoli 4 e 9 in combinato disposto, a suo avviso, occorre verificare se la perequazione è relativa alle risorse o al risultato. Ritiene a tale riguardo che proprio questo

meccanismo dinamico spesa-risultato, proposto con l'emendamento 9.20, consenta una maggiore gradualità, tutelando, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.
Il ministro CALDEROLI, nel ricordare come l'elaborazione materiale dell'articolo 9 sia frutto della collaborazione con il ministro Fitto, sottolinea come l'ordine dell'articolato del disegno di legge sia speculare rispetto all'ordine dell'articolato del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
Relativamente alle considerazioni del senatore Nicita, ribadisce le argomentazioni formulate in precedenza sulle misure di perequazione previste dal decreto legislativo n. 68 del 2011.
Infine, reitera la disponibilità del Governo ad apportare interventi migliorativi nel corso della fase emendativa.
Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna convocata alle ore 20 di oggi non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie, considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i princìpi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese,
considerato, peraltro, che:
- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;
- l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni

energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera *v)* dell'articolo 3, comma 1, laddove individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di "verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza" debba intendersi, limitatamente alle parole "decretazione d'urgenza", non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (ant.) del 19/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023
89ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,55
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 207 e 549 (*Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, come anche verrà fatto per i documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.
La Commissione prende atto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di dedicare la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 19 luglio, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 del disegno di legge n. 615, in materia di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, e degli ordini del giorno.
Propone altresì che, nella seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 luglio, che potrebbe eventualmente essere anticipata alle ore 8,30, sia avviata la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province e dei sindaci metropolitani.
La Commissione conviene.
Il ministro CALDEROLI ritiene opportuno, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti al disegno di legge n. 615, anticipare l'espressione del parere dei relatori e del Governo, in modo che, con riferimento alle proposte di modifica su cui vi è un orientamento favorevole condizionato alla riformulazione, alla 5a Commissione siano sottoposti direttamente gli eventuali testi 2, qualora la proposta di riformulazione venga accettata dai proponenti.
Il PRESIDENTE, nel convenire sulle considerazioni del Ministro, propone di mantenere all'ordine del giorno della prossima settimana il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 615 e connessi per l'espressione del parere dei relatori e del Governo sugli emendamenti.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023
90ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 luglio.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) osserva che la disposizione dell'articolo 10 è in linea con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per cui le nuove norme si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
È tuttavia noto che tale adeguamento non è avvenuto negli ultimi vent'anni, con conseguente frequente contenzioso davanti alla Corte costituzionale, né vi è l'ipotesi di intervenire in tal senso a breve.
Pertanto, si potrebbe in primo luogo intervenire per modificare gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, come proposto dal disegno di legge costituzionale n. 304 a sua prima firma, di cui chiede la calendarizzazione.
In alternativa, con l'emendamento 10.18, si valuta la possibilità per le Regioni a statuto speciale di procedere attraverso le norme di attuazione dei rispettivi statuti, che possono ampliare il novero di materie e funzioni a esse attribuite, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Peraltro, si potrebbe anche sottoporre la questione alle Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, nelle quali è previsto l'assenso dei rappresentanti statali su un elenco di materie che in ogni caso è limitato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.8, che consente di annullare l'efficacia degli

accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dando così luogo a nuovi accordi.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 10, al fine di appurare se la nuova disciplina si applichi a tutte le richieste di ulteriori forme di autonomia, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Infatti, ritiene che non sia sufficientemente chiara l'interpretazione della disposizione circa l'eventuale mantenimento della vigenza degli atti propedeutici all'intesa sottoscritti in passato da tre regioni.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel condividere le considerazioni del senatore Giorgis, precisa di aver presentato in tal senso l'emendamento 10.7.
Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.
Il ministro CALDEROLI precisa che nessuna competenza viene sottratta o attribuita alle Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti speciali, che potranno intervenire sul novero delle materie delegabili. Invece è impensabile che le norme di attuazione degli statuti speciali possano attribuire nuove materie o funzioni non previste dagli statuti stessi.
Replica quindi al senatore Giorgis, precisando che, degli atti compiuti in passato, sono fatte salve solo le richieste di attivazione del meccanismo dell'intesa formulate dalle Regioni nell'esercizio della loro autonomia, mentre il successivo percorso dovrà svolgersi necessariamente secondo le nuove norme.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) obietta che sarebbe più ragionevole prevedere quanto meno una conferma di tali richieste, posto che è trascorso un ampio lasso di tempo e che nel frattempo l'amministrazione potrebbe avere mutato orientamento in merito alla richiesta di autonomia, anche a seguito dello svolgimento di elezioni.
Il ministro CALDEROLI rileva che le leggi regionali non perdono efficacia con il cambiamento della maggioranza, pertanto le richieste basate su iniziative dei Consigli regionali sono da considerarsi valide. Resta ferma per la regione interessata la possibilità di rinunciare, comunicando di non essere più interessata alla richiesta di ulteriori forme di autonomia.
Si passa poi alla illustrazione degli ordini del giorno.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/615/5/1, che impegna il Governo a riequilibrare i divari regionali, attraverso incentivi fiscali per la creazione di distretti industriali, in modo da attrarre insediamenti produttivi complementari, cui collegare poli di formazione, al fine di evitarne la dismissione dopo la scadenza di validità dei vantaggi economici e fiscali. Ricorda, a tale proposito, che anche l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce e consente gli aiuti di Stato per le aree svantaggiate.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) segnala la rilevanza dell'ordine del giorno G/615/7/1, sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, finalizzato a escludere la materia dell'istruzione dal novero di quelle delegabili alle Regioni.
Sottolinea che il comparto dell'istruzione ha risentito negli ultimi anni della diminuzione degli investimenti pubblici e degli effetti negativi di una serie di riforme, che hanno finito per sottrarre alla scuola la funzione originaria di "ascensore sociale", consentendo a tutti i giovani di modificare, attraverso lo studio e per ragioni meritocratiche, la propria posizione sociale rispetto a quella della famiglia di origine. In tale contesto, l'attuazione di una regionalizzazione accentuata rischia di consolidare definitivamente i divari territoriali e colpire in maniera irreversibile un'istituzione come la scuola che, pur restando un architrave della democrazia, ha già manifestato forti fragilità nel corso dell'emergenza pandemica.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si intende quindi conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno.
Tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno sono dati per illustrati.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 luglio, è anticipata alle ore 8,30, per l'avvio della discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e abbinati sulla riforma delle province.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023
93ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,05.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che si proceda senza ulteriori indugi all'incardinamento del disegno di legge costituzionale n. 744 (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato).
Chiede altresì di sapere quando saranno svolte le ulteriori audizioni sui disegni di legge nn. 207 e 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), rappresentando la necessità di prevedere un tempo sufficiente per consentire l'interlocuzione con gli auditi.
Il PRESIDENTE ricorda che è già all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 744, da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, sul medesimo argomento.
Con riferimento alle procedure informative sui disegni di legge nn. 207 e 549, propone di convocare i restanti quattro auditi alle ore 8,30 di mercoledì 2 agosto, con l'impegno di esaurire le audizioni in quella seduta. Se necessario, sarà possibile inviare contributi scritti. Si riserva ulteriori valutazioni in sede di Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(819) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.
IN SEDE REFERENTE
(57) ***ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e***

diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane
(203) ***SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani***
(313) ***SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani***
(367) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(417) ***Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province***
(443) ***Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana***
(459) ***PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali***
(490) ***Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani***
(556) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province***
- e petizione n. 488 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al *referendum* costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori

funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Province. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relatrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si

auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungere il ballottaggio.
Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.
Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che sono pervenute le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.57 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.73 (testo 2), 2.94 (testo 2), 7.6 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.9 (testo 2) e 10.12 (testo 2).
Fa quindi presente che si passerà alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del Governo, ferma restando la necessità, prima di procedere alle votazioni, di acquisire i pareri della 5ª Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 6-*bis*, primo periodo e dell'articolo 126 *bis* del Regolamento, essendo l'A.S. 615 un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18, 1.22, 1.23, 1.57 (testo 2) e 1.77.
Sulle proposte 1.27, 1.36 e 1.70, esprime un avviso favorevole, purché modificate secondo una formulazione che verrà illustrata dal rappresentante del Governo.
Sull'emendamento 1.94 formula un invito al ritiro, per la trasformazione in ordine del giorno.
Sui restanti emendamenti all'articolo 1 esprime parere contrario.
Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore e illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti 1.27, 1.36 e 1.70, al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.
Il presidente BALBONI fa presente che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 potrebbe essere ulteriormente corretta nel senso di richiamare le prerogative parlamentari.
Il ministro CALDEROLI concorda con la valutazione del Presidente.
A seguito dell'interlocuzione svoltasi, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 1.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, mentre conferma di riservarsi una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.
Il senatore CATALDI (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.70 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la comunicazione formale di ritiro dell'emendamento

1.94, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1 pubblicato in allegato.
Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.31 (identico al 2.30 testo 2), 2.33 (testo 2), 2.62 e l'identico 2.63, 2.94 (testo 2), 2.127 e 2.135.
Si rimette al Governo sull'emendamento 2.46.
Sull'emendamento 2.64 invita i presentatori al ritiro, in considerazione della presentazione dell'emendamento 2.73 (testo 2) sul quale l'avviso è favorevole.
Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.105.
Sui restanti emendamenti all'articolo 2 esprime parere contrario.
Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme al relatore e, in merito all'emendamento 2.46, subordina l'avviso favorevole ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46 avanzata dal rappresentante del Governo.
Il presidente BALBONI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma e sottoscrive la proposta 2.73 (testo 2).
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) si riserva una valutazione circa l'invito al ritiro dell'emendamento 2.105.
Su richiesta del ministro CALDEROLI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 3.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.14.
Sull'emendamento 4.21, nonché sugli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28, formula un invito al ritiro, in quanto sarebbero sostanzialmente superati dalla riformulazione che verrà proposta con riguardo all'emendamento 6.8.
Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere contrario.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 4.21, riservandosi di aggiungere la propria firma alla eventuale riformulazione dell'emendamento 6.8.
Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore.
Passando agli emendamenti all'articolo 5, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) si rimette alla valutazione del Governo sulle proposte 5.6 e 5.7, mentre formula un avviso favorevole sugli emendamenti 5.14 e sugli identici 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.
Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.28.
Sui restanti emendamenti il parere è contrario.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione in un identico testo degli emendamenti 5.6 e 5.7.
Le senatrici GELMINI (*Az-IV-RE*) e PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si riservano di valutare la proposta di riformulazione del Governo sui suddetti emendamenti.
In merito agli emendamenti all'articolo 6, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 6.8 sul quale si rimette ad una proposta di riformulazione che sarà illustrata dal Governo.
Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.8.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) si riserva una valutazione circa la proposta di riformulazione testé avanzata.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 7.6 (testo 2), 7.11 e 7.31.
Con riguardo all'emendamento 7.24, formula un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.
Invita poi i sottoscrittori a ritirare l'emendamento 7.53 che sarebbe precluso dall'emendamento 7.31 sul quale è stato precedentemente espresso parere favorevole.
Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.64.
Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore e illustra una proposta di modifica dell'emendamento 7.64 al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione testé proposta dal Governo.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulla proposta 8.12 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.15 in quanto assorbito dalla proposta 8.12 (testo 2).
Esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 8.18.
Sui restanti emendamenti il parere è contrario.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.15 e comunica di sottoscrivere, insieme ai senatori Ternullo e Silvestro, l'emendamento 8.12 (testo 2).
Passando agli emendamenti all'articolo 9, il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) formula un avviso favorevole sulle proposte 9.9 (testo 2) e 9.31, mentre esprime un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.
Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 10.12 (testo 2) e contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge n. 733 a sua prima firma e sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, sulla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich", all'esame di questa Commissione in sede redigente.
Fa altresì menzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 43, comma 6, sollevata dal Tribunale di Roma.
A fronte di un provvedimento con implicazioni molto delicate e condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante il ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi risarcitori in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze di occupazione tedesche, la Commissione bilancio, nonostante i ripetuti solleciti del Presidente Calandrini, non è stata messa nelle condizioni di formulare il parere sui profili finanziari, in quanto, da più di tre settimane, non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori del Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, è in attesa di ulteriori elementi da parte del Ministero della giustizia.
Ritiene che questo rimpallo all'interno del Governo non sia accettabile e che occorra mettere il Parlamento nelle condizioni di approvare il prima possibile un disegno di legge di tale importanza, presentato per dare rapida risposta a situazioni di estrema urgenza.
La relatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Parrini.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) concorda con quanto esposto dal collega Parrini.
Il presidente BALBONI, dopo aver riscontrato un unanime consenso della Commissione con riguardo alla giusta istanza del senatore Parrini, si riserva di inviare una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentando, a nome di tutti i Commissari, l'urgenza di acquisire gli elementi di risposta che consentano alla 5ª Commissione di poter esprimere il parere, sottolineando altresì che ogni ulteriore e immotivata dilazione risulterebbe inaccettabile.
La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 819

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e rilevato che:
- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge n. 61 del 2023 fa riferimento all'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altresì viene richiamata la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);
- con riferimento al decreto-legge n. 88 del 2023, inserito per via emendativa nel decreto n. 61 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza viene motivata nell'esigenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
considerato, peraltro, che:
- il provvedimento in esame, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, si viene quindi a comporre di sei Capi: il Capo I (articoli da 1 a 20) contiene le misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale; il Capo I-*bis* (articoli da 20-*bis* a 20-*quinquies*) reca le norme che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; il Capo I-*ter* (articoli da 20-*sexies* a 20-*novies*) contiene le misure per la ricostruzione dei beni sia pubblici che privati danneggiati dall'alluvione; il Capo I-*quater* (articolo 20-*decies*) attiene al trattamento e al trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso; il Capo I-*quinquies* (articoli 20-*undecies* e 20-*duodecies*) reca misure per il recupero della capacità produttiva e il mantenimento dell'occupazione nelle zone alluvionate; il Capo II (articoli da 21 a 23) reca le norme di copertura finanziaria;
- il decreto risulta quindi composto da una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui *ratio* teleologica è riconducibile alla duplice finalità di fronteggiare l'emergenza alluvionale e di programmare gli interventi di ricostruzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

G/615/8/1 (già em. 1.94)

Matera, Bucalo, Russo, Zedda, Tubetti, Mennuni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il

commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Art. 1

1.3 (testo 2)

Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti*: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».

1.11 (testo 2)

Zedda, Lisei, De Priamo, Spinelli, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguenti*: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.36 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».

1.57 (testo 2)

Matera, Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, *ovunque ricorrano*: «che devono essere garantiti», *inserire la seguente*: «equamente».

1.70 (testo 2)

Damante, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» *inserire le seguenti:* «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».

Art. 2

2.7 (testo 2)

Balboni, De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

2.30 (testo 2)

Matera, Russo, Zedda, Sallemi, Satta, Pogliese, Mennuni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2.33 (testo 2)

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e le relative funzioni».

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

2.73 (testo 2)

De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni, Balboni

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.94 (testo 2)

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

Art. 7

7.6 (testo 2)

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », *inserire le seguenti*: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».

Art. 8

8.12 (testo 2)

Lisei, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni, Occhiuto, Ternullo, Silvestro

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».

Art. 9

9.9 (testo 2)

Russo, Zedda, Lisei, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole*: «Ai fini della promozione» *con le seguenti*: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;

b) *alla lettera* a), *dopo le parole*: «squilibri economici e sociali» *inserire le seguenti*: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;

c) *alla lettera* c), *dopo le parole*: «conto capitale», *inserire le seguenti*: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;

d) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente*:

«c-*bis*) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi».

Art. 10

10.12 (testo 2)

Russo, Zedda, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023
95ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(826) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento***
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.
Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.
Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.
A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.
Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.
Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il PRESIDENTE fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S.733, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente
(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato
(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".
La proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".
La proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.
Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie.
Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.
L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".
La proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei princìpi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione.
Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.
L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.
L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.
Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.
Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.
Il PRESIDENTE assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.
Il relatore per l'A.S. 116, senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), ritiene condivisibile tale proposta.
Il PRESIDENTE, nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(57) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*
(203) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*
(313) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*
(367) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*
(417) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*
(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*
(459) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*
(490) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*
(556) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*
- e petizione n. 488 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CATALDI (*M5S*), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia.
Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio.
Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera *c)*, con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.
Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 829 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;
- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;
- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;
constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:
- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;
- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023
97ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(571) ***Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***
(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 2 agosto 2023 della 9a Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene irragionevole, sul piano della tecnica legislativa, inserire una norma riferita alla libera attività professionale in un provvedimento che destina incentivi alle imprese. Si tratta di realtà ontologicamente diverse. Anticipa quindi un voto contrario.
Il PRESIDENTE sottolinea che gli emendamenti in esame sono stati presentati da senatori sia di maggioranza che opposizione.
Il senatore CATALDI (*M5S*), avendo sottoscritto l'emendamento 2.50 (testo 2), evidenzia come la *ratio* della misura consiste nell'assegnazione di incentivi a tutti i soggetti economici che creano sviluppo e occupazione.
Il PRESIDENTE concorda con il senatore Cataldi sul fatto che, ferme restando le perplessità sulla collocazione della norma, il principio non sia di per sé sbagliato: infatti anche le professioni possono ricevere incentivi, a determinate condizioni.
Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***

(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge n. 615, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche, che saranno oggetto di appositi emendamenti da parte dei relatori.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente sull'ordine dei lavori, consegna alla Presidenza una lettera, sottoscritta dai rappresentanti in Commissione dei gruppi del PD, M5S e Misto, per chiedere, prima di procedere alle votazioni sugli emendamenti al provvedimento in titolo, di acquisire dal Comitato tecnico per la determinazione dei LEP quelle informazioni sui dati e sui criteri adottati a supporto dell'attività del Governo che avrebbero dovuto essere oggetto dell'interlocuzione con il professor Cassese, il quale purtroppo ha declinato per due volte l'invito a essere audito.
In questo modo, si potrebbe colmare almeno parzialmente la disparità di conoscenze tra Governo e Parlamento e consentire ai parlamentari di esprimere il proprio voto in modo quanto più possibile consapevole e informato.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno trasmettere la lettera al ministro Calderoli, essendo il Comitato un organo di consulenza del Governo.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) fa presente che, in ogni caso, la Presidenza può organizzare i lavori in modo che non si proceda alle votazioni prima che sia data risposta alla richiesta formulata dal senatore Giorgis.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) auspica che l'esigenza di dati e informazioni utili per una decisione consapevole su un disegno di legge così importante sia avvertita e condivisa anche dalla maggioranza. A suo avviso, si tratta di una questione ineludibile per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Eventualmente, si potrebbero richiedere questi elementi conoscitivi anche alla Ragioneria generale dello Stato, qualora il CLEP ritenga di non fornirli. In ogni caso, ribadisce che non è possibile procedere alle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge in esame.
Il PRESIDENTE invita il senatore Giorgis a formulare nuovamente la propria richiesta anche nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi, alla presenza del Ministro, al momento impegnato nei lavori di un'altra Commissione, in modo che successivamente si possa assumere una determinazione sul prosieguo dei lavori.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.
Il relatore LISEI (*FdI*) ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. In questo modo, si corrisponde all'esigenza, già evidenziata nel dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2023 (il cosiddetto "decreto Cutro"), di un aumento degli ingressi regolari, per far fronte alla carenza di manodopera nei settori produttivi. Segnala che, tra i criteri previsti dallo schema di decreto in esame, si prevedono quote premiali per gli Stati con cui vi è un rapporto di collaborazione per facilitare la migrazione regolare e incentivare gli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che la Conferenza Unificata ha formulato alcune

raccomandazioni, chiedendo un incremento della quota di ingressi regolari, la preventiva condivisione della bozza della circolare attuativa e che si tenga conto delle professionalità di cui necessitano i territori. Propone quindi di integrare la proposta di parere con alcune osservazioni in tal senso.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sollecita la maggioranza ad affrontare il tema dell'immigrazione in modo complessivo, cercando di risolvere il problema alla radice, attraverso interventi di sostegno da parte della cooperazione internazionale. Inoltre, ritiene necessario evitare di alimentare i conflitti nei Paesi politicamente instabili, attraverso il commercio di armi.
Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'intervento del Governo mira ad ampliare gli ingressi regolari, per corrispondere alle richieste del mondo produttivo, attraverso la conclusione di accordi con alcuni Paesi, come quello sottoscritto recentemente con il Presidente della Tunisia dalla Presidente del Consiglio, insieme alla Presidente della Commissione europea e al Primo Ministro olandese.
Sottolinea che tra gli obiettivi della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea vi è proprio quello di affrontare il tema dell'immigrazione, anche sotto un profilo di sicurezza, in particolare fornendo strumenti alle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.
Ricorda altresì che è stato istituito un registro a livello europeo sulle armi consegnate all'Ucraina, proprio per evitarne una circolazione incontrollata al termine del conflitto, come avvenuto in occasione della guerra nella ex Jugoslavia.
Il relatore LISEI (*FdI*) sottolinea che alla Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, è stato approvato un emendamento per favorire la concessione di visti d'ingresso ai lavoratori stranieri che abbiano già prestato in modo continuativo la loro attività in settore specifici. Pertanto, conferma la proposta di parere favorevole precedentemente avanzata.
Si passa alla votazione della proposta di parere.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime rammarico per la scelta del relatore di non recepire le indicazioni della Conferenza Unificata, peraltro in un parere non vincolante, che però avrebbe potuto fornire utili indicazioni per un ulteriore intervento legislativo. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) ***ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane***
(203) ***SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani***
(313) ***SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani***
(367) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(417) ***Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province***
(443) ***Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana***
(459) ***PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali***
(490) ***Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani***
(556) ***Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province***

- e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 5, si passa alla illustrazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 6.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 6.1, volto alla soppressione dell'articolo 6. Ritiene infatti che i problemi della inefficacia delle Province non derivino dalla scelta di una elezione di secondo livello.

Con l'emendamento 6.9, invece, si intende mantenere l'accesso al ballottaggio, prevedendo che sia eletto solo chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. A suo avviso, in questo modo si pone rimedio alla eccessiva frantumazione delle liste che si verifica al primo turno e si assegna una maggiore legittimazione democratica al candidato che risulti eletto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene opportuno mantenere l'attuale soglia per l'accesso al ballottaggio, evitando di portarla al 40 per cento, perché in questo modo, a suo avviso, si rispecchia più fedelmente la volontà dell'elettore. Sottolinea che tale modifica, tra l'altro, è stata oggetto di critiche da parte degli esperti nel corso delle audizioni.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 6.3, 6.10 e 6.11, sottolinea che la sua parte politica è estremamente favorevole al ritorno al suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente della Provincia. A suo avviso, infatti, l'esperienza dell'elezione di secondo livello è stata totalmente negativa, poiché ha favorito fenomeni esasperati di trasformismo.

Tuttavia, nel ripristinare il voto popolare, appare irragionevole modificare il sistema elettorale previgente, che si è dimostrato efficace, sostituendolo per di più con un meccanismo farraginoso, caratterizzato da collegi plurinominali e preferenze.

Ritiene inoltre criticabile la scelta di ridurre dal 50 al 40 per cento la soglia per l'accesso al ballottaggio, soprattutto in un periodo di alto astensionismo, in quanto l'elezione del presidente della Provincia da parte di una maggioranza relativa finisce per accrescere ulteriormente la distanza della politica dai cittadini.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento 6.7, con cui si propone che, fatte salve le incompatibilità previste dal TUEL, ciascun candidato a presidente della Provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcuna Provincia o Città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.12, che è volto a ripristinare la percentuale del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia, al fine di garantire la più ampia legittimazione democratica al candidato eletto. Invita la maggioranza a riflettere sui possibili effetti negativi di una elezione degli organi della Provincia da parte di una minoranza.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.14, con cui si intende porre rimedio a un inconveniente di carattere tecnico. Infatti, secondo i termini stabiliti nel testo per l'indicazione dell'apparentamento con gruppi di candidati, in caso di ballottaggio, qualora a uno dei due candidati debba subentrare il primo in graduatoria, questi non avrebbe più la possibilità di effettuare tale indicazione. Pertanto, la proposta è di prevedere che il termine sia spostato alla domenica precedente al turno di ballottaggio.

Al di là della modifica molto puntuale, a suo avviso, tale svista dimostra che il provvedimento è stato predisposto in modo affrettato e superficiale. Invita pertanto a una maggiore ponderazione.

Non essendoci richieste di ulteriori interventi, sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) formula considerazioni molto critiche sulla organizzazione dei lavori della Commissione, molto frammentati e disordinati, probabilmente a causa delle pressioni del Governo per iniziare le votazioni sull'Atto Senato n. 615. Chiede che sia convocato un Ufficio di

Presidenza per una opportuna programmazione dei lavori.

Il presidente TOSATO assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom.) del 02/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023
98ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 19,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.
La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere, sullo schema di decreto legislativo in titolo, parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sul termine per l'espressione del parere.
Il PRESIDENTE ricorda che il parere deve essere reso entro il 27 agosto.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
(La seduta, sospesa alle ore 19,55, riprende alle ore 20,05)
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 2 agosto.
Il PRESIDENTE invita il senatore Giorgis a illustrare anche al ministro Calderoli il contenuto della lettera sottoscritta dai rappresentanti in Commissione dei Gruppi del PD, M5S e Misto, per chiedere di acquisire dal Comitato tecnico per la determinazione dei LEP la documentazione sul lavoro finora svolto. Precisa di ritenere ragionevole tale richiesta, in modo che il Parlamento disponga di tutti gli

elementi di conoscenza per deliberare.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce l'esigenza per il Parlamento di ricevere tutti gli elementi informativi disponibili per poter valutare in modo appropriato un disegno di legge destinato a incidere profondamente sull'architettura istituzionale del Paese. Auspica che, in un confronto leale e costruttivo, le parti politiche possano reciprocamente incidere sull'orientamento della controparte, pur mantenendo i rispettivi indirizzi politici.
Sottolinea che tale richiesta si è resa necessaria dopo il duplice diniego da parte del professor Cassese a essere audito, in modo che il Parlamento possa essere a conoscenza delle informazioni sul lavoro che il Comitato tecnico-scientifico sta svolgendo e sui criteri che sta utilizzando per la definizione dei LEP.
Osserva, inoltre, che sarebbe inutile entrare in conflitto con le opposizioni in prossimità della sospensione dei lavori per la pausa estiva, compromettendo un clima di sostanziale collaborazione tra maggioranza e opposizioni, pur in un contesto di normale dialettica politica. Sarebbe opportuno, invece, rinviare a settembre il seguito dell'esame del provvedimento: nell'attesa, si potrebbe raccogliere tutta la documentazione disponibile per gli opportuni approfondimenti e acquisire i pareri sugli emendamenti all'articolo 3, consentendo anche alla Commissione bilancio di completare l'istruttoria sulle proposte di modifica.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel richiamarsi alle considerazioni del senatore Giorgis, nota che il Comitato si è insediato ormai dal mese di marzo ed è quindi ragionevole richiedere a questo organo di consulenza del Governo di mettere a disposizione del Parlamento il materiale nel frattempo acquisito e predisposto. Trattandosi di un provvedimento così significativo, i parlamentari hanno il diritto-dovere di chiedere i dati e le informazioni per svolgere il proprio ruolo con la massima responsabilità.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si richiama alle considerazioni dei senatori Giorgis e Maiorino, auspicando che sia possibile proseguire l'esame del provvedimento in un clima di collaborazione, come avvenuto finora, pur nella differenza delle rispettive posizioni politiche. Considerata la necessità di acquisire sia la documentazione sul lavoro svolto dal Comitato tecnico sia i pareri del Governo sugli emendamenti all'articolo 3, nonché il parere della Commissione bilancio, sarebbe preferibile evitare forzature con il solo scopo di ottenere un risultato simbolico, non essendoci particolari motivi di urgenza per completare l'esame del disegno di legge in titolo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) osserva che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, i disegni di legge che contengono disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione devono essere trasmessi per il parere anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la cui mancata istituzione, in questa legislatura, non è certamente imputabile alle opposizioni. Tra l'altro, fa notare che tale organo parlamentare è espressamente previsto dalla Costituzione, all'articolo 126.
Chiede quindi di conoscere il punto di vista del Presidente su questo aspetto ed eventualmente interpellare la Giunta per il regolamento.
Il PRESIDENTE replica al senatore Parrini, sottolineando che la trasmissione di un disegno di legge alla Commissione per le questioni regionali è effettuata dalla Presidenza del Senato. Tuttavia, se la Commissione non è stata istituita, non si può concludere che tale inadempimento sia sufficiente a bloccare *sine die* l'*iter* dei disegni di legge coinvolti.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) obietta che il Regolamento non prevede che si possa derogare né alla istituzione della Commissione né alla trasmissione dei disegni di legge di competenza. A suo avviso, non sono stati compiuti gli atti propedeutici indispensabili per poter proseguire l'esame del provvedimento.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si dichiara insoddisfatto della interpretazione della norma fornita dal Presidente, per cui anticipa che il proprio gruppo intende investire della questione la Giunta per il Regolamento.
Il ministro CALDEROLI sottolinea, in primo luogo, che la Commissione per le questioni regionali non è ancora stata istituita per la mancata indicazione dei componenti da parte dei Gruppi. Inoltre, precisa che anche la legge costituzionale n. 3 del 2001 fa riferimento a tale Commissione, prevedendo la

possibilità di disporne l'integrazione con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali e tuttavia tale disposizione non è ancora mai stata applicata.
Lamenta che la richiesta di acquisire la documentazione del CLEP sia stata formulata solo in sua assenza, nonostante abbia finora partecipato costantemente ai lavori della Commissione, con una lettera che in realtà era pronta fin da ieri.
Sottolinea di aver costituito il Comitato tecnico-scientifico essendo consapevole della complessità del compito di individuare le materie per le quali occorre stabilire i livelli essenziali delle prestazioni. Per questo i 62 componenti sono stati scelti tra professori di diritto costituzionale, pubblico, amministrativo e internazionale ed economisti. Il CLEP ha successivamente formato dieci sottogruppi, che si occupano di materie tra loro omogenee.
Assicura di aver chiesto al Comitato di consegnare i risultati della sua attività entro il mese di giugno, in concomitanza con la scadenza del termine emendamenti all'A.S. 615, tuttavia il lavoro si è rivelato particolarmente complesso. Il professor Cassese ha inviato una lettera, il 28 luglio, in cui anticipava la predisposizione di una tavola riassuntiva sulle materie per le quali appare opportuno determinare i LEP, e una *mail*, nel pomeriggio di oggi, con le relazioni conclusive dei sottogruppi del Comitato. Pertanto, entro domani farà pervenire alla Commissione la documentazione richiesta dai senatori Giorgis, Maiorino e De Cristofaro. Si impegna, inoltre, a comunicare il parere del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, in modo tale che la Commissione bilancio, quando riprenderà la propria attività a settembre, avrà una visione complessiva degli emendamenti presentati.
Infine, per recuperare la serenità che a volte è mancata durante i lavori, anticipa che un rappresentante del Comitato tecnico verrà a riferire in Commissione sui criteri adottati dal CLEP per lo svolgimento del suo compito.
Ritiene infine che, prima della pausa estiva, si possa procedere all'esame e votazione degli ordini del giorno.
Il PRESIDENTE sottolinea che il cronoprogramma prefigurato dal Ministro tiene conto delle esigenze indicate nella lettera illustrata dal senatore Giorgis.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta del Ministro.
Il PRESIDENTE, tenuto conto che i lavori dell'Assemblea iniziano alle ore 9,30, propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 3 agosto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 3 agosto, è anticipata alle ore 8,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 21.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

La 1a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- valuti il Governo la piena compatibilità con la normativa europea dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso "comma 1", lettera *a)*, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, introducendo, tra l'altro, in alternativa al possesso di determinati titoli professionali, anche l'ipotesi del possesso del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni. Al riguardo, si rileva, infatti, che la direttiva oggetto di recepimento sembrerebbe richiedere una durata almeno triennale, anziché biennale, del percorso di istruzione superiore e che tale condizione di durata minima verrebbe richiesta a prescindere dalla corrispondenza

con un determinato livello di un quadro di qualificazioni;
- sotto il profilo redazionale, andrebbe specificato, nella novella di cui alla lettera *u)* dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883; altresì, nel preambolo dello schema di decreto, andrebbe corretto l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant.) del 03/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
99ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, mercoledì 2 agosto.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 3.100, 5.100, 5.101, pubblicati in allegato, per recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Ricorda che, nella seduta di ieri, il ministro Calderoli, in risposta alla richiesta presentata da alcuni esponenti delle opposizioni di acquisire la documentazione a disposizione del Comitato tecnico per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni prima di procedere alla votazione degli emendamenti, ha formulato una proposta su come procedere nell'esame del provvedimento in titolo, rispetto alla quale il senatore Giorgis si era riservato di esprimere una valutazione.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che per il Partito democratico è imprescindibile l'acquisizione di tutti i dati a disposizione del CLEP prima di procedere alle votazioni.
In secondo luogo, ricorda la questione sollevata dal senatore Parrini circa la necessaria trasmissione dei disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione di un parere, sebbene non obbligatorio, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento.
In ogni caso, preso atto che la maggioranza insiste perché siano posti in votazione quanto meno gli ordini del giorno, ritiene che si possa procedere in tal senso, purché prima il Governo confermi la

rinnovata disponibilità a una collaborazione costruttiva con il Parlamento fornendo la documentazione annunciata nella serata di ieri.
Il ministro CALDEROLI ricorda di avere ricevuto il 28 luglio scorso una lettera dal professor Cassese, nella quale annunciava che il Comitato aveva terminato una prima fase dei suoi lavori, relativa alla individuazione delle materie o degli ambiti di materia, nonché delle correlate funzioni, riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, come previsto all'articolo 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo, istitutivo del Comitato tecnico-scientifico. La sintesi delle conclusioni raggiunte è stata riportata in un quadro sinottico delle materie per cui, ad avviso dei sottogruppi in cui si è articolato il Comitato, appare necessario identificare i livelli essenziali delle prestazioni.
Il professor Cassese ha altresì assicurato che il lavoro proseguirà nel mese di agosto e che conta di far pervenire entro settembre sia un più preciso elenco di materie, parti di materie o funzioni, sia alcuni esempi o prototipi di determinazione di livelli essenziali.
Con successiva *mail*, il professor Cassese ha altresì fatto pervenire le relazioni conclusive dei sottogruppi del Comitato.
Pertanto, consegna alla Commissione sia il quadro sinottico sulle materie riferibili ai LEP, sia le relazioni dei sottogruppi, oltre al dPCm istitutivo del Comitato e ai decreti relativi alla integrazione della sua composizione, nonché un elenco dei sottogruppi in cui si è articolato il CLEP, corrispondenti a materie aggregate per omogeneità.
Non appena possibile, sarà comunicato anche il nominativo del rappresentante del Comitato che potrà essere audito dalla Commissione sui criteri adottati dal Comitato nel suo lavoro, in sostituzione del professor Cassese.
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione consegnata dal Ministro sarà inviata tempestivamente a tutti i commissari.
Quanto alla questione sollevata dal senatore Parrini sulla necessaria trasmissione dei disegni di legge in titolo alla Commissione per le questioni regionali, ribadisce che potrà essere sottoposta dal Presidente del Senato alla Giunta per il Regolamento, come previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*. In ogni caso, assicura che anticiperà per le vie brevi al Presidente le obiezioni formulate nella seduta di ieri.
Avverte che, alla prima sospensione dei lavori dell'Aula, sarà convocata una ulteriore seduta per l'espressione dei pareri di merito da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Pertanto, come convenuto, si può procedere all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/1/1 e contrario sugli ordini del giorno G/615/2/1, G/615/3/1 e G/615/4/1. Quanto all'ordine del giorno G/615/5/1, il parere è contrario sulle premesse e favorevole sulla parte dispositiva. Infine, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/6/1 e contrario sull'ordine del giorno G/615/7/1. Propone di accantonare l'ordine del giorno G/615/8/1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.
In ordine all'ordine del giorno G/615/2/1, precisa che la contrarietà è determinata dalla inopportunità di prevedere da parte del Governo in quale sede le Camere debbano esprimere l'atto di indirizzo sulle proposte di intesa.
Con riferimento all'ordine del giorno G/615/3/1, il parere è contrario perché non si può prevedere l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo *ex* articolo 120 della Costituzione con un mero atto di indirizzo.
Riguardo all'ordine del giorno G/615/4/1, il parere è contrario in quanto non si comprende come l'articolo 10, comma 2, del disegno di legge n. 615, che richiama l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa presentare profili di illegittimità costituzionale.
Invita i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/615/5/1 nel senso indicato dal relatore.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/615/7/1, il parere è contrario, perché non spetta al Governo la decisione su quali materie escludere dal novero di quelle delegabili alle Regioni, tra quelle indicate

dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia il Ministro per aver fornito in poco tempo la documentazione richiesta dalle opposizioni. Resta a suo avviso incomprensibile il motivo per cui sia stata necessaria una forte contrapposizione su tale aspetto.
Esprime quindi il proprio disappunto per i pareri espressi sugli ordini del giorno, che - tranne nel caso dell'ordine del giorno G/615/5/1 - penalizzano quelli presentati dalle opposizioni, perfino quando hanno contenuto ragionevole e condivisibile, come l'ordine del giorno G/615/7/1, che è volto a escludere l'istruzione dalle materie regionalizzabili, o l'ordine del giorno G/615/2/1, che persegue l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento del Parlamento.
Annuncia, infine, di sottoscrivere l'ordine del giorno G/615/7/1.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) invita la maggioranza e il Governo a riflettere sulla inopportunità di respingere l'ordine del giorno G/615/7/1, che pone una questione su cui si è registrato un consenso trasversale nel dibattito. L'eventuale bocciatura, sebbene motivata da questioni metodologiche, potrebbe essere percepita come una contrarietà sul merito dell'atto di indirizzo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) propone di accantonare l'ordine del giorno G/615/7/1 per esaminarlo a settembre insieme agli emendamenti. Infatti, considerato che il Governo non è contrario nel merito, vi è il rischio che l'eventuale bocciatura assuma significati diversi dalla motivazione del parere contrario espressa dal Ministro.
Il senatore LISEI (*FdI*) conferma che anche per Fratelli d'Italia la materia dell'istruzione è meritevole di una disciplina uniforme. Tuttavia, il testo dell'ordine del giorno rischia di entrare in conflitto con il dettato costituzionale, in quanto le norme generali sull'istruzione sono previste dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione tra le materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata. Pertanto, con legge ordinaria non si può eliminare la materia dell'istruzione nel suo complesso dall'elenco di quelle per cui possono essere attribuite ulteriori forme di autonomia.
Il ministro CALDEROLI ribadisce che l'attuale formulazione del dispositivo, che impegna il Governo ad escludere qualsiasi cenno alla materia dell'istruzione, presenta profili di illegittimità costituzionale. Si dovrebbe più opportunamente intervenire con una modifica costituzionale, come previsto peraltro dai disegni di legge costituzionale nn. 744, a prima firma del senatore Giorgis, e 764, d'iniziativa popolare, già all'esame della Commissione.
A legislazione vigente, si può solo intervenire su specifici ambiti suscettibili di richiedere la determinazione dei livelli essenziali, come risulta dal quadro sinottico predisposto dal CLEP. Cita, ad esempio, gli ordinamenti scolastici da zero a 18 anni, la programmazione e rete scolastica, la parità scolastica, l'edilizia scolastica, lo sport nella scuola, l'innovazione digitale riferita all'istruzione e il diritto allo studio in ambito scolastico.
Nel precisare di non essere contrario a un accantonamento dell'ordine del giorno, invita i proponenti a riformularne il dispositivo.
Il PRESIDENTE rileva che sull'ordine del giorno G/615/7/1 ci sono i margini per una riformulazione, trattandosi di una questione avvertita in modo condiviso da tutte le parti politiche.
Nel replicare alla senatrice Maiorino, precisa che non vi è stata alcuna contrapposizione sulla richiesta avanzata dal senatore Giorgis, essendo stata presentata nella seduta pomeridiana di ieri e accolta la sera stessa.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che le comunicazioni del professor Cassese sono del 28 luglio, cui è seguita una *mail* ieri pomeriggio, su sua sollecitazione. A tale riguardo, ricorda di avere anche anticipato in Aula che sarebbe stata consegnata quanto prima l'elenco delle materie che richiedono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Si passa quindi alla votazione.
Accertata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/615/1/1 è approvato.
Posti separatamente ai voti, gli ordini giorno G/615/2/1, G/615/3/1 e G/615/4/1 sono respinti.
Il senatore CATALDI (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/615/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato, e chiede che sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/5/1 (testo 2) è approvato.
Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/6/1 è approvato.
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli ordini del giorno G/615/7/1 e G/615/8/1.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il presidente TOSATO avverte che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, giovedì 3 agosto, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

G/615/5/1 (testo 2)

Cataldi, Maiorino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.

Art. 3

3.100

I Relatori

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»

Art. 5

5.100

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai componenti delle Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

5.101

I Relatori

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre che di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, laddove prevedono, rispettivamente, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico».

1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (ant.) del 03/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
100ª Seduta (2ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 12,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi, giovedì 3 agosto.
Il PRESIDENTE comunica di aver riformulato gli emendamenti 3.3 e 3.5 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.
Precisa che la riformulazione della proposta 3.3 si è resa necessaria dopo l'approvazione, nella seduta di ieri dell'Assemblea, del disegno di legge n. 797, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che a breve sarà approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.
L'emendamento 3.3 (testo 2), quindi, si limita a esplicare meglio, con un riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, da inserire all'articolo 9 del disegno di legge, la finalità perequativa orizzontale tra Regioni, in un'ottica di rafforzamento della coesione nazionale. Al riguardo, nel sottolineare che l'emendamento 3.3 (testo 2), dovendosi riferire all'articolo 9, acquisirà la numerazione 9.35 (già 3.3 (testo2)), esprime grande soddisfazione per l'accoglimento del principio della perequazione orizzontale tra le Regioni.
Anche l'emendamento 3.5 (testo 2) è frutto di un accordo con il Governo ed è ispirato al principio importante per cui i LEP devono essere determinati con atti aventi forza di legge, come i decreti legislativi, e non attraverso un dPCm, pur facendo salvo il lavoro svolto finora dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2.
Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)) si rimette al Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 (testo 2) che, se approvato, farebbe risultare assorbiti o preclusi i restanti

emendamenti all'articolo 3. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.
Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi a quelli del relatore. Altresì, nel ribadire parere favorevole sull'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)), osserva che esso richiama il Fondo perequativo orizzontale e fa riferimento sia alla legge delega di riforma fiscale, sia alle scadenze temporali del PNRR che definiscono l'attuazione del federalismo fiscale.
Il PRESIDENTE rileva che, come osservato dal relatore Della Porta, l'eventuale approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 3, farebbe risultare assorbiti o preclusi i successivi emendamenti all'articolo 3. Dal momento che tale articolo è particolarmente importante nell'ambito del disegno di legge in esame, ritiene opportuno consentire ai senatori di subemendarlo.
Pertanto, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2) alle ore 12 di mercoledì 9 agosto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato
La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 16,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(826) *Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 3

3.5 (testo 2)

Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni, Gelmini, Spinelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

Art. 9

9.35 [già 3.3 (testo 2)]

Balboni, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

All'articolo 9, comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

c-*bis*) l'attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con

le disposizioni di cui alla legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, e nel quadro dell'attuazione della milestone PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).

1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023
101ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.
Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.
Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. 764 , recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.
Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. 207 e 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.
Riguardo ai disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.
Con riferimento al disegno di legge n. 733 (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc.* XIII, n. 1) (n. 182)
(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

favorevole.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.
Altresì, l'emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Il senatore CATALDI (*M5S*), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.
Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza

del parere delle Commissioni parlamentari.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle Regioni.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle Regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.
Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.
Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferimento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I restanti subemendamenti si intendono illustrati.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.
Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come precondizione per l'avvio delle votazioni.
Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.
Il PRESIDENTE, nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.
Il PRESIDENTE ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.
Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.
Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il PRESIDENTE nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 2

2.106 (testo 2)

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo esaminano e votano».

Art. 3

3.5 (testo 2)/1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, anteporre al comma 1 il seguente:*

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/3

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 1, dopo le parole:* «devono essere garantiti» *inserire le seguenti parole:* «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole*: «(di seguito LEP)» *aggiungere le seguenti:* «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli»;

b) *al comma 1, sostituire le parole da:* «il Governo è delegato ad adottare» *alle parole:* «legge 30 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'*iter* di approvazione.»;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* «I decreti di cui al presente articolo definiscono» *con le seguenti*: «La legge di cui al presente articolo definisce».

3.5 (testo 2)/6

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 1, dopo le parole:* «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «il Governo è delegato ad adottare» *fino a:* «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» *con le seguenti:* «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole:* «I decreti di cui al presente articolo definiscono» *con le seguenti:* «La legge di cui al presente articolo definisce».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «il Governo è delegato ad adottare» *fino a:* «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti:* «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole:* «I decreti di cui al presente articolo definiscono» *con le seguenti:* «La legge di cui al presente articolo definisce».

3.5 (testo 2)/9

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 1, sostituire le parole:* «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *al comma 1, sostituire le parole :* «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti*: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;

6) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina

di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10*.

3.5 (testo 2)/11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:*

«finanziari» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti :* «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti :* «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 2, sostituire le parole:* «trenta» *con* «quarantacinque» *e* «dieci» *con* «venti».

3.5 (testo 2)/20

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti :* «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* «di cui alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo2)/27

Occhiuto, Gelmini, Lisei, Borghese, Pirovano

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.5 (testo 2)/28

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 3, sostituire le parole:* «con legge» *con le seguenti:* «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 3, dopo le parole:* «su tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti*: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/31

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.5 (testo 2)/32

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

Turco, Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

Turco, Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.5 (testo 2)/36

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 6, sostituire la parola:* «annuale» *con la seguente:* «semestrale».

3.5 (testo 2)/38

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «venti giorni» *con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «trenta» *e la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, secondo periodo, dopo le parole*: «per il relativo parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» *con le seguenti :* «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti :* «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sopprimere i commi 9 e 10.*

3.5 (testo 2)/52

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sopprimere il comma 9.*

3.5 (testo 2)/53

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/54

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al

comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *a)*.».

3.5 (testo 2)/55

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, al comma 11, sostituire le parole:* «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le seguenti :* «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

Turco, Maiorino, Cataldi

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-*quinquies*.

11-*quinquies*. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Martella

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3»*, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)

Balboni, De Priamo, Lisei, Mennuni, Gelmini, Spinelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (ant.) del 06/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023
102ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 5 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto di rinviare alla seduta odierna la decisione circa l'avvio delle votazioni sugli emendamenti.
Altresì, rammenta che nella giornata di ieri è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti relativi all'articolo 1.
Il ministro CALDEROLI precisa che il provvedimento in esame ha natura ordinamentale, in quanto definisce il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regioni, limitandosi ad indicare le modalità e i criteri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ricorda che tale riferimento è stato inserito su richiesta dei presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, in quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e finora mai attuato.
Per la determinazione dei LEP, è stata istituita una Cabina di regia, supportata da un organo tecnico, il Comitato per la determinazione dei LEP (CLEP), che quindi svolge un ruolo consultivo nei confronti del Governo. Ovviamente, i dati relativi all'attività del Comitato sono a disposizione anche del Parlamento e infatti il professor Cassese si è reso disponibile a illustrarli in Commissione, ma solo dopo che il lavoro sarà stato completato e quindi si sarà raggiunto un ragionevole livello di sicurezza su di essi.
Alla luce di tali considerazioni, propone di iniziare le votazioni degli emendamenti, accantonando il solo articolo 3, che in effetti riguarda espressamente la determinazione dei LEP, su cui il presidente del

CLEP riferirà in Commissione.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che gli articoli 116 e 117 della Costituzione sono strettamente connessi e pertanto, prima di prevedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è indispensabile attuare quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, che a sua volta richiama i diritti fondamentali contenuti nella Parte I della Costituzione. La mancata attuazione finora di tale disposizione costituzionale rende semmai ancora più urgente un intervento in tal senso.
Trattandosi di una materia molto complessa e rilevante, il Partito democratico ha adottato fin dall'inizio un atteggiamento costruttivo ai fini del miglioramento del testo in esame, attraverso richieste di approfondimento ed emendamenti.
A fronte di tale approccio collaborativo, e in assenza di ragioni di urgenza circa la devoluzione di competenze alle Regioni, appare incomprensibile la scelta della maggioranza di accelerare improvvisamente i tempi di esame di un provvedimento che ridisegna l'assetto istituzionale del Paese. Sarebbe irragionevole, infatti, iniziare a votare gli emendamenti all'articolo 1, dovendo poi attendere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi e oltre tutto accantonare l'articolo 3.
Chiede pertanto che sia posta in votazione la proposta di iniziare le votazioni solo dopo l'audizione del presidente del CLEP o di un suo delegato.
Il senatore LISEI (*FdI*) esprime soddisfazione per il livello dell'approfondimento compiuto sul provvedimento, in particolare attraverso le numerose audizioni svolte, che hanno consentito di presentare proposte di modifica migliorative del testo in esame, nonché attraverso la documentazione fornita dal Ministro sull'attività compiuta finora dal CLEP, sebbene non vi fosse alcun obbligo in tal senso.
Pertanto, ritiene condivisibile la proposta di accantonare il solo articolo 3, in attesa dell'audizione del professor Cassese, e di votare gli emendamenti riferiti agli altri articoli che individuano principi di carattere generale e misure di natura ordinamentale.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) rileva che la presenza costante e la disponibilità del Ministro, nonché l'atteggiamento di apertura del Presidente, hanno consentito finora di lavorare in un clima disteso su un provvedimento fondamentale per il Paese. Respinge quindi la critica rivolta alla maggioranza circa una forzatura dei tempi di esame, considerato che ancora non si è iniziato a votare sugli emendamenti, sebbene il disegno di legge sia stato assegnato alla Commissione, in sede referente, nel mese di aprile.
Per quanto riguarda l'audizione del professor Cassese, pur concordando sulla possibilità di chiederne l'anticipazione, ritiene che si debba considerare la particolare complessità del lavoro di determinazione dei LEP, mai compiuto finora, e quindi la necessità di un approfondimento prima di riferire in Commissione. A tale proposito, bisognerebbe riconoscere il merito del Governo di aver aperto per la prima volta il confronto sulle disuguaglianze presenti nel Paese nella erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.
Concorda pertanto con la proposta del Ministro di procedere alle votazioni, accantonando solo quelli riferiti all'articolo 3.
Da ultimo, formula un sincero ringraziamento al professor Cassese per l'importante lavoro che il CLEP sta svolgendo in favore di tutti i cittadini italiani.
Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che il riferimento ai LEP è presente anche in altri articoli del provvedimento e quindi le domande da porre al professor Cassese non riguarderebbero il solo articolo 3. Sarebbe, pertanto, irragionevole procedere in modo disordinato nella votazione degli emendamenti, per non dover attendere due settimane, che nell'arco di una intera legislatura non possono incidere in modo particolare, tanto più che si sta discutendo di un nuovo assetto istituzionale.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene incomprensibile la decisione di iniziare le votazioni, considerato peraltro che la Commissione bilancio si è pronunciata finora solo sugli emendamenti all'articolo 1. Si tratta di una forzatura irragionevole, a fronte di una richiesta di maggiore approfondimento in merito a un provvedimento che rischia di aggravare le gravi disuguaglianze già

esistenti nel Paese, a meno che non siano stanziate risorse ancora non quantificate, ma sicuramente consistenti e prive di copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di iniziare il voto sugli emendamenti soltanto dopo l'audizione del presidente del CLEP o di un suo delegato.
La proposta non risulta approvata.
Il PRESIDENTE concorda sull'inizio della votazione degli emendamenti all'articolo 1 che si limita a indicare alcuni principi generali e le finalità del provvedimento. Ribadisce che non vi è stata alcuna forzatura nei tempi di esame, anzi le norme regolamentari sono state interpretate in modo più flessibile proprio per accogliere le richieste delle opposizioni ritenute ragionevoli.
Tuttavia, si riserva di valutare l'opportunità di proseguire con la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 1, oppure attendere l'audizione del presidente del CLEP, fermo restando ovviamente l'accantonamento dell'articolo 3.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 1.1 e 1.2, soppressivi dell'articolo 1, su cui i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, ribadendo la contrarietà del Partito democratico sull'impianto complessivo del provvedimento, che rischia di aggravare le disuguaglianze già esistenti nel Paese. Si dovrebbe in particolare finanziare tutte le funzioni e non solo quelle relative a materie trasferibili, prevedere un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese, in particolare con la consultazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e rivedere il procedimento per la verifica dello stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 soppressivi dell'articolo.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.1. e 1.2 non sono approvati.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo 2), sul quale il parere dei relatori e del Governo è favorevole.
Il senatore LISEI (*FdI*) ringrazia i relatori e il Governo per il parere favorevole sull'emendamento in esame, che esplicita la volontà di rimuovere le disuguaglianze e difendere l'unità nazionale.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), nel ritenere apprezzabile e di buonsenso la proposta della maggioranza, annuncia l'astensione del Gruppo PD.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) accoglie con favore la proposta che mira a rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; tuttavia, ritiene che bisognerebbe essere conseguenti e ritirare un provvedimento che rischia, invece, di aggravare la situazione esistente.
In ogni caso, ritenendo condivisibile il contenuto della proposta in esame, annuncia la propria astensione.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2), auspicando che non resti una mera enunciazione di principio e che effettivamente si rafforzi l'unità nazionale, nella consapevolezza tuttavia che le disuguaglianze esistenti sono cresciute progressivamente, pur in assenza di forme di autonomia differenziata.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene condivisibile l'affermazione di principio contenuta nell'emendamento 1.3 (testo 2), che tuttavia non risulta concordante con un provvedimento che sembra di segno opposto. In realtà, a suo avviso, sarebbero necessarie misure economiche per promuovere lo sviluppo delle aree più arretrate del territorio nazionale.
Annuncia pertanto un voto di astensione.
Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.
Il ministro CALDEROLI annuncia che, in un'ottica di collaborazione, metterà a disposizione della Commissione il testo con le indicazioni correttive risultanti dai pareri dei relatori e del Governo, in modo che siano immediatamente comprensibili i miglioramenti apportati al disegno di legge originario.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ribadisce al Governo l'urgenza, già emersa nell'Ufficio di Presidenza

di ieri, di fornire alla 5a Commissione gli elementi istruttori necessari per addivenire all'espressione del parere sull'Atto Senato 733 (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto - legge n. 36 del 2022).

SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 7 settembre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (ant.) del 07/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023
103ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE fa presente incidentalmente che, nella giornata di ieri, è pervenuto il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Riprende, quindi, la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, a partire dall'emendamento 1.4.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento in esame richiama la necessaria osservanza di alcune disposizioni costituzionali, come peraltro l'emendamento 1.3 (testo 2), presentato dal Gruppo di Fratelli d'Italia e approvato ieri con l'astensione delle opposizioni. Anche quella proposta, infatti, richiamava un principio, quello dell'unità nazionale, che è già riconosciuto dalla Costituzione.
Chiede pertanto al Governo di riconsiderare il parere contrario e alla maggioranza quanto meno di astenersi in sede di votazione.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ricorda che l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento. Pertanto, a suo avviso, non è pleonastico esplicitare il richiamo in particolare agli articoli 2, 3 e 119 della Costituzione. Annuncia pertanto un voto favorevole.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene importante il richiamo all'osservanza di quelle disposizioni costituzionali che prevedono i principi di solidarietà e superamento delle disuguaglianze, considerate le fondate preoccupazioni che l'autonomia differenziata determini un aumento delle disparità territoriali.
Il senatore LISEI (*FdI*) ricorda che l'emendamento 1.3 (testo 2), a sua prima firma, intendeva

rafforzare un principio già tutelato dalla Costituzione, inserendolo tra le finalità del testo. La modifica proposta con l'emendamento 1.4, invece, appare giuridicamente ultronea, oltre che non corretta, in quanto la legge ordinaria non potrebbe comunque essere in contrasto con le norme costituzionali. Inoltre, l'approvazione dell'emendamento potrebbe essere intesa come necessità di rispettare solo le norme costituzionali richiamate, tralasciando le altre.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene non convincenti le argomentazioni del senatore Lisei. Dopo aver ricordato di aver votato a favore dell'emendamento 1.3 (testo 2), nella consapevolezza che si debba considerare il merito delle questioni poste, al di là delle appartenenze partitiche, ritiene che l'emendamento 1.4 sia tutt'al più pleonastico, ma non giuridicamente scorretto. Pertanto, invita la maggioranza a un supplemento di riflessione e ad approvare quanto meno le proposte dell'opposizione, come quella in esame, che non introducono modifiche sostanziali.
Il ministro CALDEROLI ritiene che, pur essendo condivisibile il contenuto in via di principio, non sia opportuno ribadire in una legge ordinaria l'osservanza delle norme costituzionali. Peraltro, l'elenco degli articoli della Costituzione indicati dall'emendamento 1.4 dovrebbe essere integrato con il richiamo, per esempio, agli articoli 77, 126 e 127.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 1.4, posto ai voti, non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene incomprensibile la contrarietà dei relatori e del Governo a un emendamento che richiama l'equa ed efficiente allocazione delle risorse ai fini del superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) concorda con le argomentazioni del senatore Magni. È evidente, infatti, la necessità di superare gli attuali divari territoriali, come quelli derivanti dalla mancanza di continuità territoriale con le Regioni insulari. Per raggiungere questo obiettivo, occorre anche stanziare adeguate risorse finanziarie. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile il motivo della contrarietà del Governo su un emendamento che dovrebbe essere condiviso anche dalla maggioranza, che valuta l'autonomia differenziata come una sfida da cogliere proprio per ovviare alle attuali differenze territoriali.
Il PRESIDENTE (*FdI*) osserva come la contrarietà della maggioranza derivi dal fatto che la proposta è sostanzialmente analoga all'emendamento 1.3 (testo 2) già approvato, e pertanto sarebbe da considerare tutt'al più assorbita, se non a livello tecnico, quanto meno su quello politico.
Il ministro CALDEROLI si associa alle considerazioni del Presidente, rammentando che il comma 2 dell'articolo 1 si conclude con la seguente previsione: «e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».
Posto ai voti, l'emendamento 1.5 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.
Il senatore CATALDI (*M5S*) anticipa un voto favorevole sull'emendamento 1.6 e sul successivo 1.7, che si limitano a rafforzare quanto già previsto al comma 1 dell'articolo 1, considerando "preminenti" i principi di unità giuridica ed economica e inserendo altresì il concetto di unità sociale, per sottolineare che sono i cittadini a patire le conseguenze delle differenze territoriali.
Posto ai voti, l'emendamento 1.6 non è approvato.
Il PRESIDENTE propone di trattare congiuntamente gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, in sede di dichiarazione di voto, pur restando distinte le rispettive votazioni, in quanto hanno contenuto sostanzialmente analogo.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole sugli emendamenti in esame, la cui finalità è precisare che la sola misura economica è insufficiente, se l'obiettivo è quello di rimuovere le condizioni di disparità di accesso ai servizi essenziali. Si propone pertanto di tenere conto anche delle condizioni sociali e materiali delle persone.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea la necessaria correlazione che deve esservi tra le questioni economiche e sociali, proprio per orientare le politiche di spesa al miglioramento delle condizioni delle persone. Invita, pertanto, la maggioranza a un ripensamento in sede di votazione.

Il senatore LISEI (*FdI*) assicura che non c'è alcuna preclusione sul principio che si intende introdurre con gli emendamenti in esame. Tuttavia, l'emendamento 1.11 (testo 2) ha un contenuto più ampio, facendo riferimento anche alla coesione territoriale, oltre che a quella economico-sociale, e al concetto di insularità.
Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Lisei, ritiene che si potrebbe anticipare la votazione dell'emendamento 1.11 (testo 2) e dichiarare assorbiti gli emendamenti da 1.7 a 1.10.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), apprezzando le considerazioni del Presidente, chiede che presenti a suo nome un unico testo comprensivo di tutti gli emendamenti da 1.7 a 1.11 (testo 2).
Il PRESIDENTE invita i proponenti degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 a riformularli rispettivamente in altrettanti testi 2, identici all'emendamento 1.11 (testo 2).
Il senatore CATALDI (*M5S*), accogliendo l'invito del Presidente, ritira l'emendamento 1.9 e riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2, identico all'emendamento 1.11 (testo 2), pubblicato in allegato.
Rileva tuttavia che, rispetto al testo originario dell'emendamento 1.11, dichiarato parzialmente inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, resta escluso il concetto della perequazione infrastrutturale.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 1.8 in un testo 2, identico all'emendamento 1.11 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 1.10 in un testo 2, identico all'emendamento 1.11 (testo 2), pubblicato in allegato.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.11 (testo 2).
Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Cataldi, ricorda che la questione della perequazione infrastrutturale è affrontata nell'emendamento 9.9 (testo 2) a prima firma del senatore Russo.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2).
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 1.11 (testo 2) e su quelli riformulati nello stesso tenore, ricorda che il Partito democratico pone particolare attenzione al tema dell'insularità, avendo anche presentato i disegni di legge nn. 395 (Istituzione di un Fondo per le politiche di contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità) e 397 (Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità), a prima firma del senatore Meloni.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime particolare soddisfazione per la convergenza sull'emendamento 1.11 (testo 2), che introduce tra le finalità del provvedimento il principio del mantenimento della coesione sociale.
Ricorda che alla questione dell'insularità si fa riferimento anche all'articolo 3, relativo alla determinazione dei LEP, a conferma del fatto che non si tratta di una mera enunciazione formale.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per la valutazione unanime della Commissione su un tema così importante.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.12.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dell'emendamento, finalizzato a garantire l'esigibilità concreta dei diritti fondamentali, alla pari degli altri emendamenti appena approvati.
Ritiene pertanto incomprensibile il parere contrario del Governo.
Il PRESIDENTE osserva che, da un punto di vista concettuale, gli emendamenti 1.12 e 1.13, nonché gli emendamenti 1.14 e 1.15, risultano ricompresi nell'emendamento 1.11 (testo 2) appena approvato, per cui sarebbe opportuno che i proponenti li ritirassero, per evitare che siano respinti.
Il ministro CALDEROLI ricorda che, al comma 2 dell'articolo 1, si fa riferimento ai diritti civili e sociali stabilendo che «devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Pertanto, le obiezioni poste su questo tema risultano superate.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 1.11 (testo 2) fa riferimento alla coesione sociale, che si persegue anche a livello europeo attraverso i Fondi di coesione, e non anche alla

solidarietà, che richiede strumenti differenti.
Il PRESIDENTE fa notare che sono concetti assimilabili.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) ritiene che l'emendamento 1.11 (testo 2) in realtà ricomprenda il concetto di sussidiarietà, più che quello di solidarietà.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene ragionevole la proposta del Presidente.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritira quindi gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, ritenendoli politicamente assorbiti dall'approvazione degli emendamenti identici 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2).
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.16.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, volto a valorizzare le amministrazioni locali, che possono meglio interpretare le esigenze dei cittadini, anche per evitare che l'autonomia differenziata determini un neocentralismo regionale in luogo di quello statale.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ricorda che i Comuni, anche quelli più piccoli, difendono la loro autonomia e pertanto respingono sia il centralismo nazionale sia quello regionale.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Il ministro CALDEROLI ricorda che la questione dell'attribuzione delle funzioni ai Comuni è affrontata dall'emendamento 6.8, a prima firma della senatrice Ronzulli.
Posto ai voti, l'emendamento 1.16 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.17.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che l'emendamento in esame, a sua prima firma, con il quale si propone una formulazione più snella della prima parte del comma 1 dell'articolo 1, sia accoglibile dalla maggioranza.
Il ministro CALDEROLI, ritenendo convincenti le argomentazioni del senatore Parrini, modifica il parere precedentemente espresso e valuta favorevolmente la proposta 1.17.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo M5S.
Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è approvato all'unanimità.
È quindi approvato all'unanimità l'emendamento 1.18.
L'emendamento 1.19 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.17.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene fondamentale tenere presente il principio della promozione di pratiche ambientalmente sostenibili, per cui chiede al Governo di rivedere il proprio orientamento contrario.
Il ministro CALDEROLI assicura che di questo argomento si tratterà più concretamente con riferimento alla definizione dei LEP. Conferma pertanto il parere contrario.
Posto ai voti, l'emendamento 1.20 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.21.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame richiama il concetto, cui il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, della democrazia partecipata.
Posto ai voti, l'emendamento 1.21 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.22, che risulta approvato all'unanimità.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.23.
Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.29 risulterebbe politicamente assorbito dall'approvazione dell'emendamento in esame. Invita pertanto i proponenti a riformularlo in un testo identico alla proposta 1.23.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), accogliendo l'invito del Presidente, riformula l'emendamento 1.29 in un testo 2, identico all'emendamento 1.23, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.23 e 1.29 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Gli emendamenti 1.24 e 1.25 risultano assorbiti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.26.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene importante prevedere che, nella distribuzione delle competenze,

siano sentiti gli enti locali e siano tenute presenti le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e della Città metropolitane.
Coglie l'occasione per auspicare che si riprenda il progetto di costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-città e autonomie locali), come proposto nella scorsa legislatura dal Partito democratico.
Il ministro CALDEROLI assicura che il coinvolgimento degli enti locali nei diversi passaggi procedurali è garantito attraverso la Conferenza unificata e la Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all'articolo 5 del disegno di legge.
Concorda, quindi, con il senatore Parrini circa la necessità di codificare le procedure, finora affidate alla prassi, del sistema delle Conferenze, sebbene ritenga che sia sufficiente intervenire attraverso una legge ordinaria.
Posto ai voti, l'emendamento 1.26 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.28.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) annuncia un voto favorevole.
Il ministro CALDEROLI rileva che l'inserimento della parola "temporanea", in riferimento all'attribuzione alle Regioni di particolari forme di autonomie, è pleonastico, in quanto le intese hanno una durata predeterminata, come previsto all'articolo 7.
Posto ai voti, l'emendamento 1.28 non è approvato.
Si passa all'emendamento 1.27.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 1.27 in un testo 2, pubblicato in allegato. Sottolinea con soddisfazione che, con la proposta in esame, si prevede espressamente, nell'ambito del processo di devoluzione delle competenze alle Regioni, la possibilità di una modifica dell'oggetto delle intese.
Il ministro CALDEROLI esprime apprezzamento per l'accoglimento della proposta di riformulazione. Sottolinea che è evidente la necessità di prevedere una possibilità di modifica, qualora la decisione risulti inidonea, da parte dello Stato, delle Regioni e anche delle Camere.
Posto ai voti, l'emendamento 1.27 (testo 2) è approvato all'unanimità.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, giovedì 7 settembre, alle ore 11,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 1

1.7 (testo 2)

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguenti*: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.8 (testo 2)

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguenti*: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.10 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» *inserire le seguenti*: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» *inserire le seguenti* «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.27 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» *inserire le seguenti:* «, la modifica e la revoca».

1.29 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.3.2.1.37. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (ant.) del 07/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023
104ª Seduta (2ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 11,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna 1a seduta antimeridiana.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.32.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
Posto ai voti, l'emendamento 1.32 è respinto.
Sull'emendamento 1.33, il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Posto ai voti, l'emendamento 1.33 viene respinto.
Sull'emendamento 1.34, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CATALDI (*M5S*), che rappresenta la necessità imprescindibile di superare i vari territoriali delle prestazioni, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le successive negoziazioni.
Sul medesimo emendamento intervengono per dichiarazione di voto favorevole anche i senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*).
Posto ai voti, l'emendamento 1.34 risulta respinto.
Successivamente, viene respinto anche l'emendamento 1.35.
Viene quindi messo in votazione e approvato l'emendamento 1.36 (testo 2), sul quale i relatori e il Governo avevano precedentemente espresso un parere favorevole.
Il PRESIDENTE avverte quindi che gli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.39 risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis,* comma 2-*ter*, del Regolamento, per effetto del parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5a Commissione.
Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.40 che, messo in votazione, risulta respinto.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIORGIS, la Commissione respinge l'emendamento 1.41.
Successivamente, viene respinto anche l'emendamento 1.42.
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti da 1.43 a 1.56, oltre ad altre proposte emendative riferite sia all'articolo 1 che ad altri articoli del disegno di legge, presentano profili di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale, dal momento che escludono l'attivazione di forme di autonomia differenziata per una o più materie espressamente richiamate dall'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione. Pertanto, attraverso una fonte legislativa ordinaria, verrebbe sostanzialmente vietata l'integrale attuazione di una norma costituzionale.
Nel sottolineare che tali emendamenti, qualora ripresentati in Assemblea, potrebbero essere suscettibili di una valutazione di inammissibilità da parte della Presidenza del Senato, ritiene tuttavia che, in questa sede, sia opportuno non dichiararne l'inammissibilità, per favorire un confronto il più possibile approfondito su tematiche molto rilevanti.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.43. Infatti, nel prendere atto del rilievo formulato dal Presidente, osserva come la *ratio* di tale proposta consista nel condizionare l'attivazione dell'autonomia differenziata a una più rigorosa perimetrazione delle materie o degli ambiti di materie oggetto di devoluzione alla competenza regionale.
Altresì, rileva come una riflessione completa sull'autonomia differenziata richiederebbe di affrontare questioni più complesse, quali il superamento del bicameralismo paritario, attraverso l'introduzione di una Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, e l'inserimento in Costituzione di una clausola di supremazia che consenta al legislatore statale di prevenire frammentazione normative e giuridiche.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.43 e annuncia il voto favorevole, rappresentando i rischi derivanti da una frammentazione della normativa su materie di estrema importanza, che richiedono una codificazione legislativa unitaria.
Il ministro CALDEROLI interviene per sottolineare come, a suo sommesso avviso, gli emendamenti in oggetto presentino profili di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale.
Nel ricollegarsi poi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, ricorda che il progetto di riforma costituzionale che, come Ministro nei Governi Berlusconi aveva predisposto nel 2005, prevedeva l'introduzione del Senato federale della Repubblica.
Rammenta poi che le preintese stipulate dal Governo Gentiloni nel 2018 e dal Governo Conte I nel 209 con alcune Regioni includevano tutte le materie richiamate dall'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, comprese le norme generali sull'istruzione.
Da ultimo, richiama l'attenzione sull'emendamento 2.73 (testo 2), a prima firma del senatore De Priamo, che consente al Presidente del Consiglio di limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalle Regioni nell'atto di iniziativa propedeutico alla richiesta di autonomia differenziata. Ciò dimostra la percorribilità di strumenti idonei a rendere graduale il processo di deferimento, senza vietare l'attivazione dell'autonomia differenziata per una o più materie.
Posto ai voti, l'emendamento 1.43 risulta respinto.
Sull'emendamento 1.44, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole. Nel collegarsi alle considerazioni del ministro Calderoli, evidenzia come le preintese richiamate precedentemente non si siano mai concretizzate in vere e proprie intese.
Altresì, non vi sono problemi da parte del proprio Gruppo a riconoscere, a oltre 20 anni di distanza, alcuni limiti obiettivi derivanti dalla riforma del Titolo V. Proprio per tale motivo, è stato presentato ed è in discussione un disegno di legge costituzionale (AS 744), che modifica gli articoli 116 e 117 della Costituzione, al fine di correggere elementi di stortura suscettibili di disarticolare l'unità nazionale.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo e sottolineando l'importanza di materie come l'istruzione, la

formazione professionale e la disciplina degli incentivi, con la conseguente necessità di una normativa unitaria.
L'emendamento 1.44 viene quindi posto in votazione e respinto.
Sull'emendamento 1.45, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole ed evidenzia il rischio di una compromissione dell'interesse nazionale, qualora la materia del commercio con l'estero venisse devoluta contemporaneamente a una o più regioni, frammentando una competenza che dovrebbe essere necessariamente gestita in maniera unitaria.
Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.45.
Sull'emendamento 1.46, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, ricordando che il sindacato da lei guidato, già in occasione della riforma del Titolo V, aveva sottolineato l'errore di attribuire la materia della tutela e sicurezza del lavoro alla competenza legislativa concorrente, con la conseguenza di ridurre l'efficacia della legislazione in materia di tutela del lavoro.
Peraltro, l'ulteriore devoluzione alle Regioni di competenze su tale materia risulta rischiosa in un Paese nel quale non è ancora stato compiuto il salto di qualità necessario a innalzare la soglia della prevenzione degli incidenti e delle morti sul lavoro.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.46.
L'emendamento 1.46 è quindi posto in votazione e respinto.
Viene poi respinto l'emendamento 1.47.
Sull'emendamento 1.48, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, evidenziando che in una materia come la tutela della salute ci sarebbe bisogno di grandi economie di scala , anziché di una frammentazione normativa.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.48 e preannuncia altresì il voto favorevole anche sul successivo emendamento 1.49, richiamando l'esperienza siciliana con riguardo alla difficoltà nella continuità territoriale e nella funzionalità dei trasporti.
L'emendamento 1.48 è quindi posto in votazione e respinto.
Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.49 e 1.50.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,45.

1.3.2.1.38. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023
106ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.
Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.
Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.
In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.
L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con

efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni egli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato

della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.
L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.
Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.
Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.
L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.
L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).
L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.
L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.
Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni

definite con le linee guida nazionali.
L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.
Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.
Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.
Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.
All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.
Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.
L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.
L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.
Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.
Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.
All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.
Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.
Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.
In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.
Il PRESIDENTE formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(623) ***Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(795) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di "materia/non materia" utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale. Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Il PRESIDENTE rinvia la votazione alla prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(854) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.
L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.
Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.
Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.
Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.
L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
- tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;
- il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.

-

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti;

constatato che:
- gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia *Cityliner* Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;
- all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;
- in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissione di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

1.3.2.1.39. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 13/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023
107ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(790) ***Deputato MOLINARI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Faraone e altri
(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore, senatore LISEI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) manifesta ancora una volta imbarazzo per la perdurante mancanza del parere della Commissione bilancio, che a sua volta non può esprimersi in assenza degli elementi istruttori del Governo, nonostante le sollecitazioni del presidente Balboni e l'interessamento del ministro Calderoli.
Ricorda che sono già in corso azioni giudiziarie avviate dai parenti di vittime dei crimini nazifascisti, i quali, per un problema di interpretazione della norma, si trovano come parte avversa l'Avvocatura dello Stato, che tra l'altro ha sostenuto anche tesi senza alcun fondamento, come l'ipotesi di prescrizione di tali reati. Ovviamente ciò non sarebbe possibile, trattandosi di crimini contro l'umanità. Chiede pertanto che si valuti di inviare anche al Presidente del Senato una lettera analoga a quella già fatta pervenire al Ministro dell'economia e delle finanze, affinché sia possibile superare un'inaccettabile situazione di stallo.
Il ministro CALDEROLI fa presente di aver sollecitato personalmente una risposta su una tematica di particolare delicatezza e urgenza.
Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il Gruppo FdI è favorevole alla proposta di portare la questione all'attenzione del Presidente del Senato. Ricorda altresì che in questa Commissione vi è stato un orientamento unanime, che ha consentito di incardinare ed avviare in tempi rapidi l'esame del

provvedimento. Altresì, un intervento al riguardo è stato apportato anche dal decreto "proroga termini" esaminato all'inizio dell'anno. A fronte di una vicenda che si trascina da tempo, è stata quindi già manifestata la massima attenzione e la volontà di giungere a una soluzione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che l'insistenza affinché si sblocchi la situazione discende dal fatto che vi sono azioni giudiziarie in corso.
Il PRESIDENTE si riserva di valutare l'invio di una lettera al Presidente del Senato, a nome di tutti i senatori della Commissione affari costituzionali.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 12 settembre.
Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Gelmini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.73 (testo 2), a prima firma del senatore De Priamo.
Altresì, fa presente che sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) fa presente che in Commissione bilancio sono state espresse forti critiche dalle opposizioni in merito alla decisione della maggioranza di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti in assenza di relazione tecnica, sulla base di un criterio prudenziale, come sostenuto dal presidente Calandrini. In questo modo, saranno dichiarati inammissibili emendamenti la cui onerosità non è stata accertata. Peraltro, dalla dichiarazione di inammissibilità discende l'impossibilità di ripresentarli per l'esame in Assemblea.
Al fine di evitare che siano così lese le prerogative parlamentari, in attesa che sia individuata una diversa soluzione, chiede di poter riformulare intanto gli emendamenti 1.81, 1.0.7 e 2.72, espungendo le parti censurate dalla Commissione bilancio.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel concordare con le considerazioni della senatrice Maiorino, chiede di valutare la possibilità di sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.
Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 18 del Regolamento, per sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento è necessario che si attivino uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che il Presidente possa auspicare quanto meno un approfondimento di una questione che determina una lesione delle prerogative parlamentari.
Il senatore CATALDI (*M5S*), a integrazione delle richieste formulate, ritiene opportuno che la Commissione bilancio identifichi le parti del provvedimento da considerare onerose, per facilitare la predisposizione dei testi 2.
Il PRESIDENTE si riserva di attivare su tali questioni una interlocuzione sia con il Presidente della Commissione bilancio sia con il Presidente del Senato.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.57 (testo 2).
Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che, rispetto alla versione originaria dell'emendamento, con la soppressione della lettera *b)* è venuto meno il riferimento alla perequazione infrastrutturale, che è di importanza decisiva.
Il PRESIDENTE informa che la questione sarà affrontata all'articolo 9, con l'emendamento 9.9 (testo 2).
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che l'inserimento della parola "equamente" risulti superfluo,

dopo l'enunciato per cui i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sarebbe inopportuno modificare una norma costituzionale il cui significato è inequivoco.
Il PRESIDENTE concorda con il senatore Giorgis.
Il senatore MATERA (*FdI*) insiste perché l'emendamento in esame sia posto in votazione.
È posto quindi in votazione l'emendamento 1.57 (testo 2), che risulta approvato.
In assenza dei proponenti, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 1.58 che, posto ai voti, è respinto.
L'emendamento 1.59 decade per assenza dei proponenti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.60.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene necessario che, nel procedimento di approvazione delle intese, sia opportuno svolgere verifiche puntuali prima di ogni ulteriore passaggio, come previsto dall'emendamento in esame.
Posto ai voti, l'emendamento 1.60 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.61.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva che, con la proposta in esame, si espliciti l'ordine cronologico per l'attuazione del Titolo V della Costituzione, ossia che, prima di procedere all'applicazione dell'articolo 116, sia necessario determinare i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.
L'emendamento 1.61, posto ai voti, è respinto.
L'emendamento 1.62 decade per assenza dei proponenti.
Gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65 sono dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.66.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.
È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.67.
L'emendamento 1.68 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.69.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta a prima firma della senatrice Maiorino, in quanto - come sostenuto anche dal Partito democratico - è preferibile che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni avvenga tramite legge dello Stato, piuttosto che con i decreti legislativi. In questo modo, infatti, si garantirebbe più trasparenza sui criteri di scelta adottati.
Posto ai voti, l'emendamento 1.69 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.70 (testo 2), che risulta approvato.
Si passa alla votazione degli identici 1.71 e 1.75.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di approfondire in modo adeguato il tema della tutela delle prerogative degli enti locali nei confronti delle Regioni.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.71 e 1.75 non sono approvati.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.72.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame e del successivo 1.73, in quanto prevedono una istruttoria specifica per ogni singola materia trasferibile, al fine di valutarne costi e benefici non solo per la Regione richiedente, ma anche per tutte le altre. Sottolinea che la proposta è emersa nel corso delle audizioni.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore De Cristofaro.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.72 e 1.73 sono respinti.
Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 1.74 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, tale proposta emendativa è da considerarsi inammissibile.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la pronuncia della Commissione bilancio, considerato che l'emendamento si limita a prevedere la necessità che siano stanziate le necessarie

risorse per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, senza quantificarle. Del resto, senza gli opportuni stanziamenti, i servizi e le prestazioni essenziali resterebbero una mera enunciazione formale. Si dichiara disponibile a riformulare il testo per superare le censure della 5a Commissione, invitando la maggioranza a consentire una soluzione di compromesso, limitandosi intanto a recepire il principio tra quelli elencati all'articolo 1.
Il PRESIDENTE, pur comprendendo le considerazioni del senatore Giorgis, sottolinea che l'emendamento non può che essere dichiarato inammissibile.
Il ministro CALDEROLI ricorda che, nel testo originario del disegno di legge e anche nelle successive modifiche progressivamente apportate, si presuppone che alla definizione dei livelli essenziali faccia seguito la determinazione delle risorse da stanziare sulla base dei costi e fabbisogni *standard*. Qualora siano necessarie risorse aggiuntive, si prevede un intervento con un apposito provvedimento legislativo, come previsto dall'emendamento 4.14 a prima firma del senatore De Priamo.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.76.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAIORINO (*M5S*), è posto ai voti l'emendamento 1.77, che risulta approvato.
Gli emendamenti 1.78 e 1.79, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono dichiarati inammissibili.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.80.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il proprio voto favorevole. Coglie quindi l'occasione per ricordare che l'emendamento 4.14, precedentemente citato dal ministro Calderoli, non risolve la questione posta dal senatore Giorgis con l'emendamento 1.74. L'obiettivo, infatti, è prevedere che tutti i livelli essenziali debbano essere definiti e finanziati, non solo le prestazioni oggetto delle materie trasferibili.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) annuncia un voto di astensione.
L'emendamento 1.80, posto in votazione, risulta respinto.
L'emendamento 1.81, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Il senatore CATALDI (*M5S*) rinnova la richiesta, già avanzata dalla senatrice Maiorino, di riformulare l'emendamento in un testo 2, per superare il parere contrario della Commissione bilancio.
Il PRESIDENTE fa presente che è sua facoltà decidere se ammettere o meno la possibilità di riformulare gli emendamenti dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento. Su tale argomento, invita a pronunciarsi un esponente per Gruppo, in modo da individuare un criterio univoco che troverà applicazione per l'intero seguito dell'esame del provvedimento.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che l'onerosità degli emendamenti che il Gruppo M5S chiede di riformulare è soltanto presunta, essendo motivata dall'assenza della relazione tecnica.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene preferibile ammettere la possibilità di riformulare gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur nella consapevolezza che ciò comporta un aggravio dei lavori. Tuttavia, tale soluzione sarebbe comunque preferibile, per non ledere le prerogative parlamentari. Eventualmente, il Presidente potrà riservarsi di valutare eventuali utilizzi strumentali di tale facoltà.
Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che la soluzione prospettata dal senatore Giorgis dia adito a pratiche ostruzionistiche, in quanto si potrebbero poi richiedere ulteriori successive riformulazioni, qualora neanche il testo 2 superasse il vaglio della Commissione bilancio.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Lisei sul rischio di consentire procedure defatiganti, che potrebbero impegnare eccessivamente la Commissione bilancio, chiamata a esprimersi sulle ulteriori riformulazioni. Del resto, qualora ci fosse un accordo politico, la riformulazione potrebbe essere richiesta dal relatore o dal rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE, in esito al dibattito, ritiene opportuno non consentire la riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili, per effetto dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento. Nell'esprimere tale posizione, che ovviamente troverà applicazione nei confronti di eventuali proposte

di riformulazione provenienti da qualunque gruppo, manifesta rammarico per il fatto che, in tal modo, gli spazi di presentazione di emendamenti saranno ridotti.

Tuttavia, reputa che tale soluzione sia più coerente rispetto alla tipicità del regime procedurale dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, come l'A.S. 615.

Inoltre, consentire la riformulazione di un emendamento inammissibile potrebbe innescare un circuito vizioso, in quanto, al testo 2 di un emendamento, qualora perdurasse la valutazione contraria della Commissione bilancio, farebbe seguito probabilmente un testo 3, che richiederebbe anch'esso il parere preventivo della 5ª Commissione.

In tal modo, verrebbe compromessa la chiarezza e la funzionalità dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.40. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 13/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023
108ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 18,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.82, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.83.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che, per richiedere l'attribuzione di ulteriori funzioni, la Regione deve preventivamente dimostrare il miglioramento della qualità dei servizi che si prospetta, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni, considerato che il Governo ha più volte assicurato che l'autonomia differenziata non comporterà un peggioramento.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che l'emendamento meriti di essere approvato. A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata dovrebbe essere impostato nel modo seguente: il trasferimento di ulteriori competenze a una determinata Regione dovrebbe avvenire in base alle particolari caratteristiche e dotazioni infrastrutturali del territorio, realizzando un beneficio anche nell'interesse generale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.83 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.84.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità che la richiesta di attribuzione di ulteriori forme di autonomia sia giustificata da una maggiore efficienza della prestazione del servizio a livello regionale, per evitare che si ripetano i risultati fallimentari della gestione della sanità soprattutto durante

l'emergenza della pandemia. Anticipa la dichiarazione di voto favorevole anche sull'emendamento 1.86, con cui si prevede che il trasferimento di compiti a una Regione quanto meno non determini effetti pregiudizievoli per le altre.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole, richiamandosi alle considerazioni già espresse sull'emendamento 1.83.
Posto ai voti, l'emendamento 1.84 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.85.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) rileva la necessità che la richiesta di attribuzione di ulteriori forme di autonomia sia motivata secondo parametri oggettivi, indicati nella proposta in esame.
Posto ai voti, l'emendamento 1.85 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.86.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che, in base al principio di sussidiarietà, l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia a una Regione dovrebbe comportare un vantaggio non solo per l'ente territoriale interessato, ma anche per l'interesse generale.
In sostanza, dalla maggiore efficienza della gestione regionale dovrebbero derivare risparmi per il bilancio statale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.86 è respinto.
L'emendamento 1.87, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile, per effetto dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) formula valutazioni critiche sul pronunciamento della Commissione bilancio, in quanto l'emendamento non contiene disposizioni onerose. Si prevede semplicemente la sospensione della procedura di attribuzione di ulteriori forme di autonomia qualora si rendessero necessari interventi finanziari per superare eventuali sperequazioni.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) concorda con le considerazioni della senatrice Maiorino.
Il PRESIDENTE, pur comprendendo le motivazioni espresse, ritiene che tale questione dovrebbe essere discussa in Commissione bilancio.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.88.
Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.89, 1.90 e 1.91, per il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.92 e 1.93 sono respinti.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.94 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1, successivamente accantonato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.95.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene opportuno individuare, con legge statale, i requisiti per l'esame delle richieste di differenziazione delle competenze, come previsto dalla proposta in esame. In tal modo, si assicurerebbe il coinvolgimento del Parlamento nella verifica dell'effettivo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che è in linea con altre proposte simili del Partito democratico. Si pone infatti l'obiettivo che l'attribuzione di maggiori forme di autonomia regionale avvenga in modo non discrezionale e rispetti determinati requisiti fissati con legge statale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.95 è respinto.
In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.96 e 1.97.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.98.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno elencare le materie non trasferibili alle Regioni. Se si ritiene che ciò possa avvenire solo con norma di rango costituzionale, bisognerebbe allora accelerare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 744 e connessi.
Posto ai voti, l'emendamento 1.98 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.99.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che anche la proposta in esame è volta a

circoscrivere le materie trasferibili, in quanto la devoluzione di alcune di esse potrebbe disarticolare ulteriormente il sistema Paese.
Posto ai voti, l'emendamento 1.99 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.100.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede la motivazione della contrarietà del Governo su un emendamento con cui si intende solo precisare l'impossibilità di trasferire materie o blocchi di materie senza indicare le funzioni oggetto di trasferimento.
Il ministro CALDEROLI ricorda che vi è già un parere favorevole sull'emendamento 2.7 (testo 2), con cui si prevede che il negoziato sia svolto per ciascuna materia, qualora vengano toccate materie riferibili ai LEP.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la bocciatura di emendamenti dell'opposizione, sia pure condivisibili, solo perché vi è un parere favorevole su proposte della maggioranza riferite ad articoli successivi.
Il PRESIDENTE precisa che, per ragioni sistematiche, si preferisce inserire questa norma all'articolo 2, su cui insiste appunto l'emendamento 2.7 (testo 2), a sua prima firma.
Posto ai voti, l'emendamento 1.100 non è approvato.
Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7 sono inammissibili, in quanto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.8.
Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica l'approvazione della proposta in esame, con cui si prevede l'inserimento nelle intese della clausola di supremazia statale, a garanzia dei diritti di tutti i cittadini, l'impossibilità di limitare la potestà legislativa del Parlamento e la partecipazione delle Città metropolitane al processo decisionale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.0.8 è respinto.
L'emendamento 1.0.9, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Posto ai voti, l'emendamento 1.0.10 è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto sugli identici 2.1 e 2.2, volti a sopprimere l'articolo 2, in quanto il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione prospettato dal Governo non offre le garanzie necessarie.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.
Gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 sono inammissibili, in quanto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è approvato all'unanimità.
Si passa all'emendamento 2.7 (testo 2), sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una modificazione.
Il ministro CALDEROLI illustra i motivi della modifica richiesta dalla 5ª Commissione, precisando che per l'avvio del negoziato occorre tenere conto del quadro finanziario della singola Regione. Infatti, se si prendesse in considerazione il complesso delle Regioni, come derivante dal richiamo agli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, si potrebbe verificare paradossalmente un condizionamento da parte della Regione meno virtuosa sulle altre.
Il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di primo firmatario, recependo il parere della 5ª Commissione, riformula l'emendamento 2.7 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime soddisfazione per l'emendamento in esame, che tra l'altro garantisce la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Posto ai voti, l'emendamento 2.7 (testo 3) è approvato.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 2

2.7 (testo 3)

Balboni, De Priamo, Lisei, Spinelli, Mennuni

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».

1.3.2.1.41. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (ant.) del 14/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023
109ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 2, a partire dall'emendamento 2.8.
E' posto ai voti l'emendamento 2.8, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.9.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) auspica l'approvazione della proposta in esame, al fine di escludere le grandi reti di trasporto e navigazione dal novero delle materie delegabili alle Regioni. Se la maggioranza intende escludere tale eventualità, avendo contrastato, peraltro, a suo tempo, la riforma del Titolo V, dovrebbe altresì valutare di intervenire con modifica costituzionale.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea come difficilmente si possa fare a meno di una cabina di regia nel campo del potenziamento infrastrutturale.
Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.10.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che anche l'emendamento in esame è volto a ridurre il perimetro delle materie trasferibili alle Regioni, escludendo il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in quanto elementi costitutivi della coesione nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 2.10 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.11.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea la necessità che la richiesta di ulteriori attribuzioni avvenga

nel presupposto che ciò comporti un beneficio alla crescita e allo sviluppo del Paese.
Posto ai voti, l'emendamento 2.11 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.12.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva la necessità che l'atto d'iniziativa per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia sia deliberato dal Consiglio regionale, con maggioranza qualificata, a garanzia di una maggiore condivisione dell'avvio della procedura.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole, ritenendo opportuno un rafforzamento del meccanismo attraverso la richiesta a maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
Il ministro CALDEROLI ritiene che gli emendamenti 2.12 e 2.13 rechino profili lesivi dell'autonomia statutaria delle Regioni.
Posto ai voti, l'emendamento 2.12 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.13.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene necessario il coinvolgimento degli enti locali, in una procedura complessa, nella quale dovrebbero essere coinvolti tre livelli istituzionali della Regione: presidente, giunta e consiglio.
Posto ai voti, l'emendamento 2.13 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.14.
Il senatore CATALDI (*M5S*), annuncia il voto favorevole e anticipa la dichiarazione di voto favorevole anche sugli emendamenti 2.15, 2.20 e 2.21, con i quali si intende rafforzare il coinvolgimento degli enti locali nel procedimento di approvazione delle intese. In particolare, si prevede, rispettivamente, la consultazione del Consiglio delle autonomie locali, il previo accordo con Province, Comuni e Città metropolitane, la consultazione delle associazioni di rappresentanza degli enti locali a livello regionale e l'assenso delle Città metropolitane coinvolte.
Posto ai voti, l'emendamento 2.14 è respinto.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.15 e 2.16.
Si passa alla votazione degli identici 2.17 e 2.18.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) evidenzia la necessità di coinvolgere anche le parti sociali, nel procedimento di attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni, in modo che la valorizzazione dei territori avvenga comunque in un contesto di gestione equilibrata dei servizi per il tessuto economico-sociale nazionale, a tutela dell'interesse generale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, che sono volti a garantire una maggiore condivisione a livello territoriale dell'avvio del procedimento per l'intesa.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.18. Ricorda che la richiesta di coinvolgimento delle parti sociali è stata avanzata dal Terzo settore nel corso delle audizioni. La proposta, a suo avviso, è meritevole di approfondimento, anche perché non appesantisce la procedura.
Il PRESIDENTE precisa che non vi è contrarietà nel merito da parte del Governo, ma si ritiene opportuno lasciare alle Regioni la scelta dei soggetti da coinvolgere e delle modalità di consultazione.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che, nella fase dell'atto di iniziativa, è prevista dalla Costituzione solo la consultazione degli enti locali. Nei singoli statuti regionali potrà essere previsto il coinvolgimento di altri soggetti. Segnala, inoltre, che il Consiglio delle autonomie locali non è stato istituito in tutte le Regioni.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.17 e 2.18 sono respinti.
Si passa alla votazione degli identici 2.19 e 2.20.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda incidentalmente che non vi sono tempi predeterminati per l'approvazione del provvedimento in titolo, non essendo un decreto-legge, per cui si potrebbe procedere con ritmi meno serrati.
Per quanto riguarda le proposte in esame, ritiene opportuno che il legislatore statale dia un'indicazione alle Regioni circa la necessità di coinvolgimento degli enti locali, dato che Stato e Regioni non sono

sullo stesso piano in termini di sovranità.
Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione nel mese di aprile, quindi non si può certo sostenere che siano mancate le opportunità di approfondimento.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) tiene a precisare che un adeguato approfondimento del disegno di legge all'esame è indispensabile e dovuto, considerati gli effetti che tali norme determineranno sull'assetto istituzionale e costituzionale. Si tratta tra l'altro di un provvedimento estremamente divisivo, quindi sarebbe intollerabile per l'opposizione un'accelerazione dei tempi di approvazione, volta a consentirne un uso propagandistico da parte della maggioranza.
Il PRESIDENTE ricorda di aver già sottolineato l'esigenza di un particolare approfondimento, trattandosi di un provvedimento importante, in attuazione di alcune disposizioni costituzionali, che rappresenta peraltro l'occasione di razionalizzare la spesa pubblica.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.19 e 2.20 sono respinti.
Posto ai voti, l'emendamento 2.21 non è approvato.
L'emendamento 2.22, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.23.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato il voto favorevole sull'emendamento in esame, ripropone la questione della dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione anche in assenza di disposizioni realmente onerose. Per esempio, l'emendamento 2.22 si limita ad affermare in via generale e astratta la necessità di prevedere una dotazione strumentale e finanziaria adeguata all'esercizio delle ulteriori funzioni.
Ritiene opportuno quindi chiedere alla Commissione bilancio la motivazione scritta e puntuale dei pareri contrari espressi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE si riserva di confrontarsi informalmente con il Presidente della Commissione bilancio.
Ricorda che, in ogni caso, i pareri resi dalla Commissione bilancio sono adottati con votazione, a seguito di dibattito.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la valutazione sui profili finanziari dovrebbe basarsi su motivazioni tecniche.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che la deliberazione della Commissione bilancio si basa su una istruttoria tecnica.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) nota che proprio per questo motivo sarebbe opportuno richiedere una motivazione scritta del parere contrario, in assenza di una relazione tecnica del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 2.23 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.24.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene necessaria, nell'atto di iniziativa per la procedura di richiesta di ulteriori forme di autonomia, una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, che è più rappresentativo della volontà dei cittadini rispetto all'organo esecutivo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene l'emendamento condivisibile, in quanto tenta di inserire un contrappeso nell'equilibrio tra i poteri degli organi regionali, per contrastare una tendenza trentennale che, a tutti i livelli istituzionali, ha privilegiato la governabilità a scapito della rappresentanza. Annuncia pertanto un voto favorevole.
Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che non si possa comprimere l'autonomia regionale stabilendo addirittura la maggioranza necessaria per l'adozione di una determinata delibera. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.
Posto ai voti, l'emendamento 2.24 non è approvato.
Si passa alla votazione degli identici 2.25 e 2.26.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che le proposte in esame sono volte a valorizzare la democrazia rappresentativa, attraverso la partecipazione dei cittadini, che in questo caso è assicurata acquisendo il parere del Consiglio delle autonomie e, ove non sia stato costituito, dell'ANCI e dell'UPI.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.25 e 2.26 sono respinti.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono respinti.
Il PRESIDENTE invita i proponenti a riformulare l'emendamento 2.29 nel medesimo testo degli emendamenti 2.30 (testo 2) e 2.31.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 2.29 in un testo 2, identico agli emendamenti 2.30 (testo 2) e 2.31, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2) e 2.31 sono approvati all'unanimità.
Posto ai voti, l'emendamento 2.32 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.34.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la sostituzione del termine "negoziato" con il termine "interlocuzione" non ha valore solo nominalistico. Evidenzia che il rapporto tra Stato e Regioni deve essere improntato a un principio di leale collaborazione, in quanto entrambi gli enti sono portatori di interessi generali comuni, che necessitano di una mediazione e un confronto. La parola "negoziato", al contrario, presuppone l'individuazione di un compromesso tra interessi confliggenti. Chiede pertanto al Governo di modificare il parere.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia un voto favorevole.
Il PRESIDENTE osserva che il termine "interlocuzione" è sinonimo di "dialogo", ma non lascia intendere che debba esservi un esito al termine del confronto. La parola "negoziato", invece, allude a una trattativa che deve concludersi con una soluzione definitiva.
Il ministro CALDEROLI, condividendo le argomentazioni del Presidente, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 2.34, ritenendo preferibile il termine "negoziato", peraltro già utilizzato in occasione delle preintese del 2018.
Posto ai voti, l'emendamento 2.34 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.35.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che, in mancanza della valutazione dei Ministri competenti, il negoziato non possa procedere. In tal senso va l'emendamento in esame.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta in esame, in quanto finirebbe per attribuire ulteriore peso al Ministero dell'economia e delle finanze che, a suo avviso, gode già di un potere eccessivo rispetto agli altri Dicasteri.
Posto ai voti, l'emendamento 2.35 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.36.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene opportuno che il Parlamento si esprima anche nella prima fase del procedimento per l'intesa, seppure in modo non vincolante. Tuttavia, il Governo, qualora si discosti dall'indirizzo espresso dalle Camere, dovrebbe rendere comunicazioni in merito, per motivare la sua scelta.
Il ministro CALDEROLI obietta che il Parlamento potrà esprimere un atto di indirizzo sull'intesa raggiunta dalla Regione con il Governo. Sarebbe prematuro un suo intervento nella fase iniziale, in cui non si è neanche consolidato un accordo.
Posto ai voti, l'emendamento 2.36 non è approvato.
Gli emendamenti 2.37 e 2.38, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.
Si passa agli emendamenti identici 2.39 e 2.40.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che, se fosse accolta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, anche gli emendamenti 2.39 e 2.40 potrebbero essere riformulati nel medesimo testo e ricevere pertanto un parere favorevole.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo la proposta del Governo, riformula gli emendamenti 2.39 e 2.46 in altrettanti testi 2, di identico contenuto, pubblicati in allegato.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.40 e lo riformula in un testo 2, identico agli emendamenti 2.39 (testo 2) e 2.46 (testo 2), pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.39 (testo 2), 2.40 (testo 2) e 2.46 (testo 2)

sono approvati all'unanimità.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.41.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva che il Consiglio delle autonomie locali è un organo costituzionalmente previsto, pertanto non è ammissibile che le Regioni non lo istituiscano.
Il ministro CALDEROLI osserva che, per quanto sia una grave omissione, purtroppo si verifica in qualche caso. Conferma pertanto il parere contrario, anche perché comunque, al comma 1 dell'articolo 2, è già prevista la consultazione degli enti locali.
Posto ai voti, l'emendamento 2.41 è respinto.
L'emendamento 2.42 è inammissibile, per effetto del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.43.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento in esame e sul successivo 2.44.
Posto ai voti, l'emendamento 2.43 è respinto.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.44 e 2.45 non sono approvati.
L'emendamento 2.47 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti 2.39 (testo 2), 2.40 (testo 2) e 2.46 (testo 2).
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.48.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene necessario che la Regione giustifichi la propria iniziativa, indicando i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.
Posto ai voti, l'emendamento 2.48 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.49.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che la Regione, nell'atto di iniziativa per la richiesta di ulteriori forme di autonomia, dovrebbe indicarne i motivi alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di dimostrare eventuali benefici dal punto di vista della maggiore efficienza per i cittadini.
Posto ai voti, l'emendamento 2.49 è respinto.
L'emendamento 2.50, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.51.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno che l'atto d'iniziativa indichi le funzioni di cui si chiede il trasferimento e sia corredato dei dati necessari a verificare la garanzia effettiva dei relativi livelli essenziali delle prestazioni.
Posto ai voti, l'emendamento 2.51 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.52.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) osserva che con la proposta in esame si intende garantire che la Regione sia in grado di fornire prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini. Il Governo non dovrebbe essere di avviso contrario, avendo più volte espresso rassicurazioni in tal senso.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), pur concordando sul significato dell'emendamento, rileva che su questo punto è stato presentato anche l'emendamento 8.12 (testo 2).
Il ministro CALDEROLI precisa che l'articolo 8 riguarda un'altra fase del procedimento. Con riferimento all'iniziativa della Regione, non è previsto nessun requisito dalla Costituzione, per cui la valutazione del rispetto dell'interesse nazionale non potrà che spettare all'amministrazione centrale.
Il PRESIDENTE rileva che le garanzie richieste dall'emendamento in esame saranno previste in una fase successiva del procedimento per l'intesa.
Posto ai voti, l'emendamento 2.52 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.53, che risulta altresì respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 2

2.29 (testo 2)

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2.39 (testo 2)

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».

2.40 (testo 2)

Fregolent, Gelmini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».

2.46 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.».

1.3.2.1.42. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 110 (ant.) del 14/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023
110ª Seduta (2ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 11,40.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.
Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 2, a partire dall'emendamento 2.54.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, come anche sui successivi 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 e 2.60, che propongono differenti formulazioni del comma 2 dell'articolo 2, in un'ottica di maggiore ponderazione e cautela. In particolare, si prevede il raccordo con gli enti locali e il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale, nonché un periodo di applicazione graduale e sperimentale della nuova disciplina.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.54, che in particolare prevede il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei compiti richiesti dalla Regione.
Posto ai voti, l'emendamento 2.54 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.55, anch'esso respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.56.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta, che introduce una gradualità nel trasferimento di funzioni e materie. Ricorda che anche la Banca d'Italia aveva raccomandato cautela, soprattutto nel caso che la richiesta di autonomia sia presentata da più Regioni contemporaneamente.
Posto ai voti, l'emendamento 2.56 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.57.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, condividendo la proposta di prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, per consentire eventuali modifiche.
Posto ai voti, l'emendamento 2.57 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.58, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.59.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara che voterà con convinzione a favore della proposta in esame, ritenendo opportuno che sia la stessa Regione a farsi carico di specificare compiti e funzioni di cui chiede il trasferimento, nell'ambito di singole materie.
Posto ai voti, l'emendamento 2.59 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.61.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene opportuno che sia prevista la devoluzione di specifiche funzioni, in modo da consentire una valutazione più puntuale della opportunità del trasferimento.
Posto ai voti, l'emendamento 2.61 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.60, che non è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.62 e 2.63 sono approvati all'unanimità.
È altresì posto ai voti e approvato all'unanimità l'emendamento 2.33 (testo 2).
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.65.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che anche l'emendamento in esame richiama a una maggiore ponderazione nel trasferimento delle materie alla Regione, che deve indicare le esigenze di differenziazione nel rispetto della coesione sociale nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 2.65 non è approvato.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), è posto ai voti l'emendamento 2.66 che risulta non approvato.
Si passa agli emendamenti identici 2.67 e 2.68.
Il ministro CALDEROLI propone di riformularli in un testo identico all'emendamento 2.73 (testo 2).
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 2.67 in un testo 2, identico all'emendamento 2.73 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) non aderisce alla proposta del Governo e chiede la votazione dell'emendamento 2.68. Anticipa tuttavia un voto di astensione sull'emendamento 2.73 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.67 (testo 2) e 2.73 (testo 2) sono approvati.
Posto ai voti, l'emendamento 2.68 è respinto.
Si passa all'emendamento 2.69.
Il PRESIDENTE ricorda che il Governo aveva formulato un invito al ritiro per trasformarlo eventualmente in ordine del giorno.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) insiste per la votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 2.69 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.70.
Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e CATALDI (*M5S*), l'emendamento 2.70 è posto ai voti e respinto.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.74.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.71.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità che ogni atto sia adeguatamente motivato, per verificare le reali esigenze dell'attribuzione di poteri e per dimostrare l'idoneità a uno svolgimento efficace delle relative funzioni.
Posto ai voti, l'emendamento 2.71 è respinto.
L'emendamento 2.72, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.75.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene opportuno che le Camere siano immediatamente informate sin

dall'inizio della procedura.
Posto ai voti, l'emendamento 2.75 è respinto.
L'emendamento 2.76, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.79.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che i contenuti dell'intesa dovrebbero essere oggetto di un confronto quanto più possibile ampio e partecipato con le forze sociali.
Posto ai voti, l'emendamento 2.79 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.77, anch'esso non approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.78.
Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica l'approvazione della proposta, che mira a garantire l'informazione dei cittadini tramite la pubblicazione sul sito della Regione e della Presidenza del Consiglio dei ministri della documentazione relativa alle fasi del negoziato.
Posto ai voti, l'emendamento 2.78 è respinto.
L'emendamento 2.80, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Si passa all'emendamento 2.81.
Il ministro CALDEROLI invita i proponenti a ritirarlo, in quanto il medesimo argomento è affrontato con l'emendamento 7.64.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 2.81.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.82.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta si limita a prevedere che siano forniti al Parlamento gli elementi necessari per valutare con consapevolezza costi e benefici derivanti dal trasferimento di funzioni.
Posto ai voti, l'emendamento 2.82 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.83, anch'esso non approvato.
L'emendamento 2.84, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.90, 2.89, 2.92 e 2.93 sono respinti.
Si passa all'emendamento 2.94 (testo 2).
Il ministro CALDEROLI invita i proponenti degli emendamenti 2.111 e 2.112 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 2.94 (testo 2).
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 2.111 in un testo 2, identico all'emendamento 2.94 (testo 2), pubblicato in allegato.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 2.112 in un testo 2, identico all'emendamento 2.94 (testo 2), pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2) e 2.112 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
L'emendamento 2.95 risulta pertanto assorbito.
Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.96 e 2.97.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 2

2.67 (testo 2)
Fregolent, Gelmini

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.111 (testo 2)

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

2.112 (testo 2)

Gelmini, Fregolent

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente*: «sessanta».

2) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente*: «novanta».

1.3.2.1.43. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023
111ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 14 settembre.
Il presidente BALBONI avverte che darà senza ulteriore indugio inizio ai lavori, sebbene la Commissione non sia ancora al completo, essendo già trascorsi quindici minuti rispetto all'orario della convocazione.
Avverte altresì che l'ordine del giorno G/615/8/1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
In assenza dei proponenti, l'emendamento 2.91 decade.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.98.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che l'emendamento è volto a prevedere una doppia verifica dello schema di intesa da parte del Consiglio dei ministri, in modo da avere la certezza che la devoluzione di competenze corrisponda effettivamente all'interesse dei cittadini.
E' quindi posto in votazione l'emendamento 2.98, che non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.99.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica l'approvazione della proposta in esame, volta a rafforzare il coinvolgimento del Parlamento attraverso l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema preliminare di intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.99 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, anch'esso volto a precisare il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, chiamata a esprimere un parere vincolante.
Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è respinto.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), l'emendamento 2.101 è posto in votazione e respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.102, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.103.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, il cui obiettivo è precisare il ruolo del Parlamento nel processo di formazione dello schema di intesa, attraverso l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, nonché della Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 2.103 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.104.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza del coinvolgimento delle Camere nella definizione e approvazione delle intese, precisando la procedura in modo molto puntuale.
Posto ai voti, l'emendamento 2.104 non è approvato.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 2.105.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAIORINO (*M5S*), l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.107.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in esame e sulla successiva 2.108. Si tratta di emendamenti tesi a rafforzare il ruolo del Parlamento, attraverso un potere anche emendativo sullo schema di intesa.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento in esame, sottolinea che non si è considerato quali effetti potrebbe avere nell'*iter* di definizione dell'intesa un eventuale atto di indirizzo contrario o parzialmente modificativo da parte del Parlamento. Preannuncia poi il voto favorevole sugli identici emendamenti 2.108 e 2.109.
Posto ai voti, l'emendamento 2.107 non è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.108 e 2.109 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.110.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia che, in una forma di governo parlamentare, al Parlamento devono essere conferiti poteri sovraordinati rispetto a quelli del Governo e pertanto è necessario che il parere espresso dalle Camere sia vincolante.
Posto ai voti, l'emendamento 2.110 non è approvato.
L'emendamento 2.113 risulta assorbito dall'approvazione avvenuta nella precedente seduta degli identici 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2) e 2.112 (testo 2).
La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.114 e, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.
L'emendamento 2.114 viene respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.115.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedimento per la definizione dell'intesa, prevedendo che, sullo schema preliminare, le Camere sentano non solo il presidente della giunta regionale interessata, ma anche un consigliere per ciascun gruppo consiliare di minoranza. Solo in questo modo, infatti, si potrà rendere il procedimento più partecipato e democratico.
Posto ai voti, l'emendamento 2.115 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.116.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che le Camere debbano potersi pronunciare anche sullo

schema di intesa eventualmente modificato, prima dell'approvazione definitiva.
Posto ai voti, l'emendamento 2.116 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.117.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il mancato rispetto da parte del Governo delle indicazioni formulate dalle Camere deve essere considerato una causa ostativa alla sottoscrizione dell'intesa e all'adozione del relativo disegno di legge per la sua approvazione.
Posto ai voti, l'emendamento 2.117 non è approvato.
Il ministro CALDEROLI invita i proponenti degli emendamenti 2.118, 2.126 e 2.128 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 2.127, su cui vi è un parere favorevole.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 2.118 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 2.126 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) riformula l'emendamento 2.128 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.118 (testo 2), 2.126 (testo 2), 2.127 e 2.128 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Si passa all'emendamento 2.119.
Il PRESIDENTE fa presente che la proposta potrebbe presentare profili di incostituzionalità.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.119.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.120, 2.121, 2.122 e 2.123 sono respinti.
L'emendamento 2.124, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Posto ai voti, l'emendamento 2.125 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.129.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che la *ratio* dell'emendamento sia molto importante, perché prevede che, nel processo di definizione dell'intesa, siano coinvolti tutti i livelli istituzionali rappresentativi degli interessi dei cittadini, tra cui il consiglio regionale e gli enti locali.
Posto ai voti, l'emendamento 2.129 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.130.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta in esame, che è in linea con l'emendamento 2.129, in quanto prevede l'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali.
Il ministro CALDEROLI ricorda che nel testo è già prevista la consultazione degli enti locali.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che l'emendamento precisi meglio in quale sede gli enti locali debbano essere ascoltati.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PIRRO (*M5S*), l'emendamento 2.130 è posto ai voti e respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.131 e 2.132.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza che lo schema di intesa diventi definitivo solo dopo che le Camere si siano espresse entrambe sul medesimo testo.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.131 e 2.132 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.133.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene necessario che, nella procedura di definizione dell'intesa, sia effettuata una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla delegazione di competenze. Eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre Regioni, dovrebbero essere imputati alla Regione richiedente, per evitare che ricadano sulla collettività nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 2.133 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.134, che risulta respinto.
Posto ai voti, l'emendamento 2.135 è approvato all'unanimità.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.136.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) auspica l'approvazione della proposta in esame, con cui si prevede che lo schema di intesa diventi definitivo se approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri.
Posto ai voti, l'emendamento 2.136 è respinto.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.137.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.138, che risulta respinto.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per chiedere la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.
Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Giorgis, assicura che, al termine della votazione degli emendamenti all'articolo 2, i lavori saranno sospesi per una riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Riprende quindi la votazione degli emendamenti all'articolo 2.
Posto in votazione, l'emendamento 2.139 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.140.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta ad accrescere l'incisività del ruolo del Parlamento.
Posto ai voti, l'emendamento 2.140 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.141.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene opportuno che, sullo schema di intesa, siano acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per verificare il rispetto di tutti i parametri previsti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la proposta sia significativa, in quanto l'acquisizione del parere della Corte dei conti consentirebbe al Parlamento di disporre dei dati contabili sulle proiezioni di spesa e sugli effetti della devoluzione di competenze.
Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 7.64, di cui è stata proposta una riformulazione che avrebbe il parere favorevole, prevede di affidare alla Corte dei conti il compito di presentare al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni.
Posto ai voti, l'emendamento 2.141 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.142.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che, anche in fase di deliberazione del disegno di legge di approvazione dell'intesa, sarebbe opportuna la partecipazione di un consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare della minoranza, oltre al presidente della giunta regionale interessata.
Posto ai voti, l'emendamento 2.142 non è approvato.
Gli emendamenti 2.143 e 2.144, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.145.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che l'inserimento di un termine di trenta giorni, prima della trasmissione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell'intesa, consentirebbe di proseguire l'interlocuzione tra i diversi livelli istituzionali.
Posto ai voti, l'emendamento 2.145 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.146, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.147.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene indispensabile che, nel rapporto tra Stato e Regione, siano le Camere - e non il Governo - a formulare eventuali richieste di rinegoziazione dell'intesa.
Posto ai voti, l'emendamento 2.147 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.148.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta prevede la possibilità per le Camere di esprimere una riserva anche solo su una parte dell'intesa o del disegno di legge a cui essa è allegata.
Posto ai voti, l'emendamento 2.148 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.149, che risulta respinto.
L'emendamento 2.150, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.151 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.152.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che debba essere prevista la possibilità di emendare anche l'intesa allegata al disegno di legge.
Posto ai voti, l'emendamento 2.152 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.153, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.154.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sollecita l'inserimento della previsione in base alla quale al disegno di legge siano allegate le analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in Regioni diverse da quella con cui si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.
Posto ai voti, l'emendamento 2.154 non è approvato.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SOSPENSIONE DELLA SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE sospende la seduta e convoca un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto - nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 615 e connessi in materia di autonomia differenziata - di svolgere l'audizione informale del professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei LEP, martedì 26 settembre, a partire dalle ore 14.
Si è concordato inoltre di riprendere l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province e dei sindaci metropolitani (disegni di legge n. 57 e connessi) nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 20 settembre.
Si è altresì deciso di sconvocare la seduta odierna già prevista per le ore 20 di oggi.
Infine, avverte che, per le ore 13,30 di domani, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 1a e 2a riunite per la programmazione dei lavori in merito al disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 - contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile), assegnato in sede referente.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

G/615/8/1 (testo 2)

Matera, Bucalo, Russo, Zedda, Tubetti, Mennuni, Lisei, De Priamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

l'articolo 116, terzo comma, indica, tra le materie suscettibili di trasferimento, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le quali presentano una specifica rilevanza sotto il profilo della tutela dei diritti e dell'esigenza di universalità dei servizi sul territorio,

impegna il Governo:

nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ad individuare gli strumenti più idonei afinché, con riferimento in particolare alle materie della tutela della salute, istruzione e norme generali sull'istruzione, sia garantito il rispetto dei principi di universalità ed equità.

Art. 2

2.118 (testo 2)

Gelmini

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.128 (testo 2)

Cataldi, Maiorino, Lorefice

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

1.3.2.1.44. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (ant.) del 27/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 36
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO
Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
Orario: dalle ore 8 alle ore 10,20

AUDIZIONE DEL PROFESSOR SABINO CASSESE, PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP) IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 615, 62 E 273 (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.45. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
114ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 12,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(825) ***Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(785) ***CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.
La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un

disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il temine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.
Il PRESIDENTE, nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 737 ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), a prima firma della senatrice Pirovano.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.
Il PRESIDENTE comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 427 ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati") e 731 ("Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato").
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.
Il PRESIDENTE avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. 451 ("Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo").
Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 737 già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. 427 e 731 sia del disegno di legge n. 451.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.
Il PRESIDENTE, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.
Il PRESIDENTE invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui - a suo avviso - la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alla proposta del senatore Giorgis.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.
Il senatore LISEI (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.
Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.
Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.
Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.
Il PRESIDENTE ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.
Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.
Il PRESIDENTE, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di rinviare l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS 615, a partire dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS 737 (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;
- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

1.3.2.1.46. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 27/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
115ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REDIGENTE
(737) ***Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia***
(Discussione e rinvio)
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ringrazia la Commissione per la tempestività con cui si è deciso di avviare l'esame del disegno di legge in titolo, peraltro sottoscritto da esponenti di tutti i Gruppi.
Il provvedimento è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge attualmente la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di Marco Rodari, il *clown* che porta il sorriso tra i bambini in alcune zone di guerra, in particolare Iraq, Siria, Striscia di Gaza e Ucraina, e che per il suo coraggio ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di cavaliere della Repubblica.
Attualmente, ben 330 associazioni di volontariato sono impegnate a sensibilizzare i bambini italiani sulle drammatiche sofferenze dei loro coetanei che subiscono gli effetti dei conflitti e, al contempo, a portare sollievo ai bambini che vivono nei teatri di guerra.
Sottolinea che l'istituzione della Giornata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto tutti i volontari prestano la loro attività a titolo gratuito.
In occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, affinché crescendo siano portatori di pace.
Il PRESIDENTE assicura che solleciterà le Commissioni coinvolte in sede consultiva, affinché esprimano il relativo parere tempestivamente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se vi siano stati riscontri alla lettera inviata al Presidente del Senato o se vi siano nuovi elementi da parte del Governo. Infatti, era stato prospettato, per le vie brevi, che sarebbe stata avanzata una proposta di riformulazione, di cui però non vi è ancora notizia.
Il PRESIDENTE informa di non aver ricevuto alcun riscontro, forse anche a causa del lutto nazionale per la scomparsa del presidente Napolitano che ha comportato ritardi nell'ordinaria amministrazione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di coinvolgere nell'iniziativa di sollecito anche il Presidente della Commissione bilancio, ritenendo che ormai la situazione sia insostenibile.
Il PRESIDENTE si riserva di avviare ulteriori interlocuzioni in tal senso.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE, nel comunicare che sono in distribuzione i pareri della 5a Commissione su tutti gli emendamenti, avverte che è stato presentato dai relatori il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, pubblicato in allegato, per recepire il parere condizionato della Commissione bilancio.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3 con cui si disciplina appunto la determinazione dei LEP. Sottolinea che l'audizione di questa mattina del professor Cassese ha rafforzato i dubbi relativi all'incertezza sul finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Di conseguenza, la sua parte politica non può dare l'assenso a un provvedimento che, dopo aver creato aspettative sulla garanzia dei diritti civili e sociali, rischia invece di aggravare le disparità territoriali già esistenti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che, come ben esplicitato dal professor Cassese nella sua audizione, il complesso lavoro del Comitato che presiede è ancora in corso. Dopo aver operato una ricognizione della legislazione vigente, infatti, occorre definire le soglie qualitative e quantitative dei LEP, tenendo conto della particolare situazione economico-sociale del Paese. Per questo motivo, sarebbe più responsabile attendere che il CLEP completi il suo lavoro, prima di procedere nell'esame del disegno di legge in titolo. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.1 e 3.2 sono respinti.
Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1, identico all'emendamento 3.7 .
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 3.5 (testo 2)/1, con cui si intende esplicitare che i LEP costituiscono la soglia minima per rendere effettivi i diritti sociali e civili in modo uniforme sul territorio nazionale.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/1 e 3.7 sono respinti.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/2 interviene in dichiarazione di voto il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), che sottolinea l'opportunità di definire i LEP con legge, in modo da garantire il coinvolgimento del Parlamento.
Il ministro CALDEROLI precisa che la soluzione alternativa è offerta dall'emendamento 3.5 (testo 2), che per la definizione dei LEP prevede il ricorso ai decreti legislativi.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/2 è respinto.
È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/3.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/4.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene necessario precisare che la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sia uniforme sul territorio nazionale.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che la modifica non è pleonastica, se si considera che già adesso i diritti non sono garantiti nello stesso modo a tutti i cittadini. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/4 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/5, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia un voto favorevole, ritenendo preferibile sostituire lo strumento dei decreti legislativi, come proposto dall'emendamento 3.5 (testo 2), con un disegno di legge di iniziativa governativa.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/5 è respinto.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/6, prende la parola la senatrice MAIORINO (*M5S*), che propone di aggiungere le parole "in maniera paritaria" con lo scopo di garantire uniformità dei diritti di cittadinanza sul territorio nazionale.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/6 è respinto.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/7, interviene il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) per sottolineare la necessità di reperire le risorse necessarie per garantire la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il riferimento al criterio della spesa storica, invece, finirebbe per confermare le attuali disparità.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/7 è respinto.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/8.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, ritenendolo condivisibile, come del resto il precedente 3.5 (testo 2)/7. A tale riguardo, evidenzia che anche il professor Cassese ha rilevato la necessità di una copertura economica per la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Pertanto, non si comprende il motivo della contrarietà del Governo.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/8 non è approvato.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità di far decorrere il termine per l'adozione dei decreti legislativi solo dopo la conclusione di tutti i passaggi per l'individuazione dei LEP.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/9 non è approvato.
I subemendamenti 3.5 (testo 2)/10 e 3.5 (testo 2)/11, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.
Si passa alla votazione degli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara un voto favorevole sui subemendamenti in esame, con i quali si rafforza il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso l'intesa, in luogo dell'acquisizione del parere.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13 sono respinti.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/14.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime compiacimento per la costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che auspica si esprima quanto prima sul disegno di legge in esame.
Il PRESIDENTE sottolinea che è già stata rappresentata in via informale alla Commissione la possibilità di esprimere il parere, considerata l'importanza del provvedimento.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/14 non è approvato.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARRINI (*PD-IDP*), con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/15 e 3.5 (testo 2)/16 sono respinti.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/17.
Il PRESIDENTE sottolinea di aver ammesso alla discussione la proposta, sebbene possa presentare profili di illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla previsione di un parere vincolante, per consentire un più ampio dibattito. Tuttavia, in Assemblea potrebbero essere applicati criteri più stringenti.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento intende riaffermare la centralità del Parlamento, che solo attraverso l'espressione del parere può incidere sul contenuto dell'accordo tra Governo e Regioni. Pertanto, il parere è definito "vincolante", nel senso che il Governo, per discostarsene, deve esprimere adeguata motivazione.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/17 è respinto.
È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/18.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/19 è approvato all'unanimità.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta è tesa a valorizzare il ruolo del Parlamento, tutelando quindi la maggioranza nei confronti del Governo che ne è espressione.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/20 è respinto.
Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/21 e 3.5 (testo 2)/22 sono respinti.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/23 è respinto.
È quindi posto ai voti il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che non è approvato.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/25.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni parlamentari dovrebbero pronunciarsi in ogni caso, e non facoltativamente, sulle osservazioni formulate dal Governo per spiegare il motivo per cui intende disattendere i pareri parlamentari.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/25 è respinto.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/26.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) rileva la necessità che le Commissioni, per pronunciare il parere, dispongano di tutti gli elementi informativi predisposti dalle pubbliche amministrazioni.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la proposta non è affatto pleonastica, soprattutto considerato che non si è voluto affermare il carattere prevalente del parere parlamentare.
Il ministro CALDEROLI precisa che ciascun ramo del Parlamento ha gli strumenti, previsti dal proprio regolamento, per acquisire le necessarie informazioni per deliberare. Per il Senato, le modalità sono disciplinate dagli articoli 46, 47, 48 e 48-*bis* del Regolamento.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/26 è respinto.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/27.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea di aver sottoscritto il subemendamento in esame, che, recependo le conclusioni della prima fase del lavoro del Comitato tecnico-scientifico per i LEP, presieduto dal professor Cassese, elenca 15, delle 23 materie teoricamente devolvibili alle Regioni, che hanno un rilievo ai fini dell'esercizio dei diritti civili e sociali. Ricorda che l'unico precedente è rappresentato dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che indicava come materie LEP solo la sanità, l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico. Pertanto, in questo modo si sana un *vulnus* per conseguire la piena attuazione della Costituzione.
Esprime inoltre soddisfazione per la notizia, comunicata dal ministro Calderoli durante l'audizione del professor Cassese, che l'attività del CLEP proseguirà con l'undicesimo sottogruppo, incaricato di approfondire il tema dei LEP anche in relazione alle materie di esclusiva competenza statale e quindi oltre a quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Segnala che, delle 8 materie rimaste escluse dall'elenco, ve ne sono due - rapporti internazionali e commercio con l'estero - che sicuramente sono devolvibili solo astrattamente alle Regioni.
Ritiene quindi che, con l'approvazione dell'emendamento in esame e del disegno di legge in titolo, oltre ai commi da 791 a 801-*bis* della legge di bilancio per il 2023, si potrà procedere, sia pure con la necessaria gradualità, alla piena fruibilità dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene grave che, con il subemendamento in esame, si consolidi quello che lo stesso presidente del CLEP ha indicato come un primo risultato del lavoro svolto, considerando che nel Comitato le conclusioni non sempre sono raggiunte all'unanimità. Basti pensare, per esempio, al tema dell'istruzione. A suo avviso, quindi, sarebbe più saggio accantonare il subemendamento in esame.
Il PRESIDENTE precisa di avere interpretato in modo differente le argomentazioni del professor Cassese, ossia nel senso che, per le 15 materie indicate, si specifica la necessità di definizione dei LEP prima della devoluzione alle Regioni. Le altre materie, invece, non essendo attinenti ai diritti civili e sociali, potrebbero essere devolute senza tale preventivo passaggio.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che il subemendamento in esame, di cui è primo

firmatario, indica chiaramente le materie per cui è necessario individuare i LEP, ampliando in modo prudenziale l'elenco delle materie nell'ambito delle quali vi sono prestazioni esigibili dal cittadino e per cui gli enti territoriali e locali già svolgono attività rilevanti. A suo avviso, peraltro, i LEP andrebbero riferiti non solo alla spesa corrente, ma anche agli investimenti in conto capitale.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel concordare con il senatore Giorgis, critica l'inserimento della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nell'elenco delle materie devolvibili alle Regioni, seppure successivamente alla definizione dei LEP. Ricorda che la potestà legislativa su tale materia è esclusivamente statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione. Tra l'altro, con la recente modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022, all'articolo 9, la tutela dell'ambiente è stata inserita tra i principi fondamentali. Sarebbe pertanto difficile immaginare, in tale ambito, servizi esigibili a livello territoriale e non nazionale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) riconosce che non per tutte le 23 materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione sia necessario definire i LEP. Tuttavia, considerato che - come per l'istruzione - si potrebbero verificare altri casi in cui all'interno del CLEP non si raggiunge un consenso unanime, sarebbe preferibile attendere che tale organismo giunga a una valutazione definitiva.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) evidenzia una formulazione non chiara del primo capoverso del subemendamento, che - a suo avviso - tradisce una certa confusione sul merito della proposta. Non appare chiaro, infatti, se si stabilisce che l'obbligo di definizione dei LEP sia limitato solo a queste 15 materie, anticipando perfino la conclusione dei lavori del Comitato.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel ringraziare il Presidente per aver consentito un dibattito più articolato su un aspetto così rilevante, precisa che la sua parte politica si riserva di valutare il disegno di legge nel suo complesso. In ogni caso, non si può non riconoscere come il subemendamento in esame estenda l'ambito delle materie connesse ai diritti di cittadinanza, sebbene, per un intervento più compiuto andrebbe modificato il Titolo V, per esempio escludendo l'istruzione dalle materie devolvibili alle Regioni.
In un'ottica di riformismo graduale, però, la proposta in esame introduce un allargamento dei diritti sociali e civili, anche se bisognerà verificare poi la copertura economica necessaria per la concreta prestazione dei servizi essenziali.
Ribadisce inoltre la propria soddisfazione per la novità rappresentata dall'oggetto del lavoro dell'undicesimo sottogruppo, impegnato appunto nella definizione dei LEP nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) rimarca la distinzione tra i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere definiti per renderli concretamente esigibili dai cittadini, e il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Sottolinea che il Comitato tecnico-scientifico ha chiarito quali sono le materie connesse ai LEP, inserendo nell'elenco, in modo prudenziale, quelle su cui sussistano margini di dubbio.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) non concorda con le conclusioni della senatrice Maiorino sui rischi di illegittimità costituzionale del subemendamento. Infatti, occorre considerare che, al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, si prevede la possibilità di riconoscere alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia proprio nelle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117, nonché in quelle specificate al secondo comma del medesimo articolo tra cui la lettera *s)* sulla tutela dell'ambiente.
Il PRESIDENTE replicando al senatore Giorgis, ritiene opportuno procedere alla votazione del subemendamento, essendosi svolto un ampio approfondimento sull'argomento.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/27 è approvato.
Il subemendamento 3.5 (testo 2)/28 è pertanto precluso.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/29 non è approvato.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/30 è posto ai voti e respinto.
I subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/35, la senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, prevedendo che la Conferenza paritetica invii una relazione alle Camere per il parere.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/35 è respinto.
Il subemendamento 3.5 (testo 2)/36 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.5 (testo 2)/37 e 3.5 (testo 2)/38.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 dei relatori.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) chiede un chiarimento sulla proposta presentata dai relatori.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) precisa che il subemendamento si limita a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. In particolare, si stabilisce la facoltà dell'aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e si stabilisce che i decreti di aggiornamento dei LEP possono essere adottati solo se è contestualmente individuata la copertura finanziaria.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime valutazioni critiche sul subemendamento in esame, che appare peggiorativo rispetto al testo originario.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che il subemendamento introduce modifiche sostanziali, facendo venir meno la garanzia dell'aggiornamento periodico dei LEP.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Per il Partito democratico, si dovrebbe invertire il ragionamento, garantendo in ogni caso il livello essenziale dei diritti di cittadinanza, per poi reperire le risorse necessarie. Al contrario, in questo modo significa che le prestazioni saranno assicurate solo se ci saranno le coperture economiche.
Il PRESIDENTE (*FdI*) sottolinea che, se non venisse approvato il subemendamento in esame, sarebbe dichiarato inammissibile l'emendamento 3.5 (testo 2), a sua prima firma. Ciò comporterebbe quindi un ripristino della definizione dei LEP attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 è approvato.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/39, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene necessario stabilire norme più stringenti sul procedimento per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto per l'aggiornamento periodico dei LEP da parte della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nonché dalle Commissioni competenti per materia.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/39 è respinto.
In esito a distinte votazioni i subemendamenti 3.5 (testo 2)/40, 3.5 (testo 2)/41 e 3.5 (testo 2)/42 sono respinti.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/43, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda l'importanza di acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, peraltro prevista dalla Costituzione.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/43 è respinto.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/44, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, anche attraverso la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/44 è respinto.
Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/45 e 3.5 (testo 2)/46 sono respinti.
Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/48, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva la necessità di tenere conto delle specificità territoriali, in linea peraltro con quanto sostenuto dal professor Cassese in merito alle aree montane. Pertanto, non sono comprensibili le ragioni del parere contrario.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/48 è respinto.
Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/49 e 3.5 (testo 2)/50 sono respinti.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53 e 3.5 (testo 2)/54 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/55.
Il ministro CALDEROLI precisa che, secondo la modifica proposta, per l'adeguamento dei LEP si dovrebbe cominciare *ex novo* la procedura per la rivisitazione dell'intesa. Secondo l'emendamento 3.5 (testo 2), invece, la Regione sarà tenuta a garantire il nuovo livello delle prestazioni essenziali.
Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/55 non è approvato.
I subemendamenti 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), come subemendato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si compiace che la maggioranza abbia sconfessato il testo originario, che prevedeva il ricorso ai dPCM per la definizione dei LEP, prevedendo invece lo strumento della delega legislativa. Peraltro, continua a ritenere che sarebbe preferibile l'utilizzo della legge. Valuta positivamente anche l'introduzione dell'obbligo di finanziamento dei LEP, ma censura la modifica apportata con il subemendamento 3.5 (testo 2)/27. Pertanto, preannuncia un voto contrario.
Il senatore LISEI (*FdI*), nel replicare al senatore Parrini, obietta che con il nuovo testo è stata delineata una procedura più compiuta e ringrazia il Governo per aver voluto accogliere la proposta migliorativa e di mediazione. Infatti, la soluzione prospettata dal Partito democratico, con il ricorso alla legge, non sarebbe percorribile, perché darebbe adito a pratiche ostruzionistiche. Sorprendono invece le critiche sull'eventuale ricorso ai dPCm da parte di forze politiche che, quando erano al Governo, hanno fatto un uso compulsivo di questo strumento.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni del senatore Parrini, annunciando un voto contrario. Precisa che, se non fosse stato approvato il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, si sarebbe astenuto.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che la sostituzione dei dPCm con i decreti legislativi rappresenta, a suo avviso, un sussulto di dignità da parte di forze politiche che, in passato, hanno aspramente contestato il ricorso a tale strumento, anche quando ciò era obiettivamente giustificato per le ragioni particolari di urgenza determinate dalla pandemia.
Sottolinea che i correttivi migliorativi apportati al testo originario sono però superati dagli effetti negativi del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, con cui si è voluto anticipare i tempi stabilendo già le 15 materie su cui devono essere individuati i LEP, e del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, con cui si prevede che l'esigibilità dei LEP risulta condizionata dalle disponibilità economiche. Tutto ciò si pone in contrasto con quanto sostenuto dal professor Cassese, il quale ha affermato che lo Stato non sarebbe credibile se si limitasse a garantire i diritti solo teoricamente. Annuncia pertanto un voto contrario.
Posto ai voti, l'emendamento 3.5 (testo 2), nel testo subemendato, è approvato.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.6.
Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Gli emendamenti 3.11, 3.4, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.23, 3.26 e 3.27 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato.
L'emendamento 3.28 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
L'emendamento 3.29 è precluso.
Gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Gli emendamenti 3.35, 3.36, 3.100, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43 sono preclusi.
Gli emendamenti 3.44, 3.45 e 3.46 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.47 è precluso.
Gli emendamenti 3.48 e 3.49 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Gli emendamenti 3.50 e 3.51 sono preclusi.
L'emendamento 3.0.1 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il presidente TOSATO avverte quindi che è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 3.
Il ministro CALDEROLI, a proposito del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, precisa che è stato presentato il 9 agosto e trasmesso il giorno stesso, per le vie brevi, ai senatori e Gruppi e costituisce la mera trasposizione in norma del primo risultato conseguito dal CLEP. Sono da respingere pertanto le ipotesi di forzature formulate dalle opposizioni.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che si contesta il merito della proposta e non la ricostruzione sui tempi di presentazione del subemendamento.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA
Il presidente TOSATO avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 3

3.5 (testo 2)/1000

I Relatori

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: «I LEP sono aggiornati periodicamente» *con le seguenti:* «I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

1.3.2.1.47. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 117 (ant.) del 04/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
117ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 settembre.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2 sono dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti.
A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.4 è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.5.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea la rilevanza della proposta di modifica, in quanto sarebbe insufficiente definire in modo astratto e generico i LEP nelle materie trasferibili, se poi ai cittadini non venisse garantita effettivamente la prestazione. Rileva, inoltre, che il Comitato tecnico-scientifico è stato incaricato, ai fini della individuazione dei LEP, di operare solo una ricognizione della legislazione vigente, mentre sarebbe necessario valutare se effettivamente siano rispettati i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti.
Coglie, inoltre, l'occasione per sollecitare ancora una volta la rimessione alla Giunta per il Regolamento della questione riguardante l'interpretazione dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, a proposito della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. A suo avviso, si sta configurando una grave lesione delle prerogative parlamentari, e non solo dell'opposizione, soprattutto

tenendo conto anche dell'ulteriore aumento del ricorso alla decretazione d'urgenza e del consolidamento del monocameralismo di fatto che si sta verificando in questa legislatura.
Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.
Il ministro CALDEROLI informa che, la scorsa settimana, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato con i rappresentati dei Gruppi di maggioranza e opposizione della Commissione bilancio, al fine di approfondire anche le tematiche sollevate dal senatore Giorgis.
È quindi posto ai voti l'emendamento 4.6, anch'esso respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.7.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) rinnova le preoccupazioni già espresse dal senatore Giorgis sul rischio che siano conculcati i diritti e le prerogative dei parlamentari. Ritiene quindi particolarmente urgente la convocazione delle Giunta per il regolamento, considerato che nel frattempo decine di emendamenti al testo in esame sono stati dichiarati inammissibili e quindi non potranno neanche essere ripresentati per l'esame in Assemblea.
Quanto all'emendamento 4.7, sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per rendere effettive le prestazioni in tema di servizi essenziali. Sottolinea che proprio le notizie di questi giorni sulla insufficienza dei fondi stanziati per il comparto della sanità, peraltro l'unico settore finora devoluto alla competenza regionale, dovrebbero destare allarme sul rischio di causare inefficienze e aggravare le disparità territoriali.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, rileva che la proposta in esame, pur essendo simile nel contenuto all'emendamento 4.5, ha una formulazione più corretta, in quanto fa esplicito riferimento alla necessità di coperture finanziarie adeguate a garantire effettivamente i servizi essenziali.
Posto ai voti, l'emendamento 4.7 non è approvato.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'eventuale approvazione della riformulazione, proposta dalla Commissione bilancio, dell'emendamento 4.14, sarà riconosciuto il principio per cui, a fronte di eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, dovranno essere incrementate, nella legge di bilancio, le risorse necessarie ad assicurare le medesime prestazioni sul territorio nazionale.
Il PRESIDENTE osserva che tale disposizione risponde agli auspici espressi dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino sulla effettiva garanzia dei LEP senza disparità tra Regioni, principio su cui anche la maggioranza è d'accordo.
È quindi posto ai voti l'emendamento 4.8, che è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.9.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime forti preoccupazioni in merito alle recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio, che ha annunciato il progetto di istituire per il Sud una Zona economica speciale (ZES), nella quale si favoriscono gli investimenti delle imprese, riducendo i vincoli derivanti da leggi, piani urbanistici e regolamenti comunali, nonché l'imposizione fiscale.
Ritiene indispensabile, quindi, che il Governo chiarisca se il piano complessivo per il futuro del Paese preveda questo tipo di sviluppo economico-sociale per il Sud, peraltro già accantonato quarant'anni fa, a fronte di un Nord favorito dall'attivazione dell'autonomia differenziata. Tale prospettiva non può che destare forti preoccupazioni per la tenuta della coesione nazionale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la modifica prospettata dal Ministro con l'eventuale approvazione di un emendamento della maggioranza rafforzi le preoccupazioni espresse, in quanto la maggiore copertura finanziaria sarà prevista solo per le Regioni che hanno chiesto il trasferimento di ulteriori competenze.
Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(737) *Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha formulato un parere condizionato sul testo, per cui si rende necessaria la predisposizione di alcuni emendamenti da parte della relatrice per recepire tali condizioni.

Dopo aver ricordato che sul disegno di legge vi è un orientamento unanime e che sarebbe auspicabile una rapida approvazione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi, mercoledì 4 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.3.2.1.48. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
118ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 16,55.
IN SEDE REDIGENTE
(451) ***DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo***
(Discussione e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione della senatrice Ternullo, riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Dreosto e altri, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno. In tale data, infatti, ricorre l'anniversario del disastro del Vajont, verificatosi nel 1963.
Il testo del provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 modifica il titolo della legge, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".
L'articolo 2 propone la stessa modifica all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.
L'articolo 3, infine, reca la clausola temporale dell'entrata in vigore del provvedimento, individuata nel giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(737) ***Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 9 emendamenti, pubblicati in allegato.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa di aver presentato gli emendamenti 2.100, 2.101 e 3.100 per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere. Quanto agli altri emendamenti, volti complessivamente a delineare meglio il significato della Giornata, pur comprendendone lo spirito, sottolinea che la ricorrenza è già al suo terzo anniversario ed è quindi conosciuta con la denominazione proposta con il disegno di legge.
È vero che l'espressione "Giornata della meraviglia" potrebbe causare fraintendimenti e perfino facili ironie da parte di chi si limita a leggere il titolo del disegno di legge, senza approfondirne il contenuto,

come peraltro già avvenuto con alcuni articoli di stampa, tuttavia modificare la denominazione della Giornata rischia di creare confusione e un disagio alle associazioni già impegnate nei preparativi per domenica 15 ottobre.
Come forma di mediazione, propone di inserire una sorta di sotto titolo che richiami il contenuto dell'articolo 1, con la seguente precisazione: «al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti».
Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che l'obiettivo delle modifiche proposte è appunto quello di far comprendere meglio le finalità della celebrazione, specificandole già nella denominazione, che risulterebbe la seguente: «Giornata della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia». In questo modo, si intende evitare confusioni e fraintendimenti derivanti da approcci superficiali.
Pur non essendo contrario alla proposta della relatrice, ritiene che ci sia ancora il tempo per una riflessione più approfondita.
Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbe anche intitolarla "Giornata nazionale del diritto alla meraviglia". In ogni caso, concorda sulla opportunità di una pausa di riflessione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene spiacevole il disaccordo all'interno della maggioranza su un testo sottoscritto da tutti i Gruppi, relativo a un'iniziativa che mira a riportare il sorriso sui volti dei bambini che vivono le drammatiche conseguenze della guerra. Ritenendo non condivisibili gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI, poiché - a suo avviso - avrebbero un effetto distorsivo rispetto all'obiettivo iniziale del provvedimento, annuncia che, qualora tali proposte di modifica fossero approvate, il Movimento 5 Stelle ritirerà il proprio sostegno al disegno di legge in esame.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), pur comprendendo le ragioni espresse dal senatore Lisei, nota che l'emendamento 1.2, con il riferimento al valore della vita, dalla fase nascente a quella finale, introduce nel provvedimento contenuti che vanno oltre quelli originari.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) precisa che gli emendamenti che hanno particolare rilievo per il Gruppo FdI sono quelli a prima firma del senatore Lisei. Riconosce che gli altri, pur essendo condivisibili, introducono temi divisivi e quindi da evitare per un provvedimento sottoscritto da tutti i Gruppi. In ogni caso, la proposta di una migliore definizione del contenuto della Giornata è finalizzata a evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si ritiene rassicurato dalle considerazioni del senatore De Priamo e soprattutto della relatrice, che ritiene preferibile non modificare il testo. Invita, comunque, a non intraprendere iniziative che potrebbero far venire meno l'orientamento unanime. Sarebbe opportuno impegnarsi piuttosto sulle azioni pratiche per restituire veramente la serenità ai bambini e questo appare difficile nei contesti in cui sono utilizzate le armi.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) osserva che, se l'intenzione è evitare fraintendimenti come quelli già avvenuti sulla stampa, bisognerebbe tenere conto che nel linguaggio giornalistico il riferimento alla vita nascente rimanda ai movimenti *pro life* e quindi alla questione della interruzione della gravidanza. Pertanto, sarebbe opportuno conservare la denominazione originaria, su cui vi è già il consenso unanime dei Gruppi.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si riserva di acquisire l'orientamento dei presentatori degli emendamenti rispetto alla sua proposta di specificazione del titolo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* LVII, n. 1-*bis* -Allegati I, II, III e IV - Annesso) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso***
(Esame e rinvio)
La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2023, insieme con l'annessa Relazione sull'aggiornamento del percorso di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, recante un aggiornamento degli obiettivi programmatici (ossia comprensivi degli effetti della manovra di bilancio) di finanza pubblica.

Ricorda, preliminarmente, che, in base all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), la NADEF deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tra i contenuti della NADEF rientrano: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici indicati dal DEF; le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma; gli obiettivi, in valore assoluto, di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Come riportato nella premessa firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze, la NADEF di quest'anno "vede la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale".

La NADEF e l'annessa Relazione prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023 dello scorso aprile, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (il cd. rapporto deficit/PIL) sia del valore strutturale del medesimo tasso (ossia al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tali incrementi, proposti dalla Relazione sull'aggiornamento, è necessaria l'autorizzazione votata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, nonché ad una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale (ossia a legislazione vigente), le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025 (per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del precedente quadro programmatico del DEF di aprile, sono inferiori al livello tendenziale, mentre, a decorrere dal 2027, l'incremento di indebitamento oggetto della richiesta di autorizzazione concerne esclusivamente la variazione dell'importo degli interessi passivi, conseguente al maggior disavanzo).

In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base allo scostamento richiesto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori; i margini relativi agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del PIL reale pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al

5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerate una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

In linea con il piano delineato nel DEF dello scorso aprile, il rapporto debito pubblico/PIL continuerebbe a calare nell'anno corrente, raggiungendo il 140,2 per cento. Nel 2024 e 2025, il rapporto debito/PIL dovrebbe ridursi lievemente, fino al 139,9 per cento, anche grazie ad un parziale utilizzo delle disponibilità liquide del Tesoro e all'avvio di un piano di dismissioni di partecipazioni dello Stato. L'intonazione prudente della politica di bilancio, la gestione del debito per scadenze ed emissioni e la prosecuzione del programma di valorizzazione e dismissione degli asset pubblici dovrebbero contribuire a rafforzare la discesa del rapporto debito/PIL nel 2026, quando tale rapporto si ridurrebbe ulteriormente, scendendo al 139,6 per cento, ossia un livello inferiore rispetto all'obiettivo del 140,4 per cento indicato dal DEF. Il sentiero programmatico qui delineato risulta quindi coerente - secondo il Governo - con l'obiettivo già enunciato nei precedenti documenti programmatici di riportare il rapporto debito/PIL su livelli prossimi a quello precrisi entro la fine del decennio in corso.

Sempre nella premessa della NADEF, si rappresenta poi che "la variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica. Pur in presenza di un contesto geopolitico, ambientale e demografico assai complesso, è necessario conseguire ritmi di crescita nettamente più elevati rispetto a quelli dello scorso decennio. Per questo motivo, la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua efficace revisione, anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU, giocano un ruolo centrale nella strategia di crescita e innovazione del Governo. Oltre a questo fondamentale pilastro, il Governo ha in programma non solo di dismettere asset, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche in settori chiave per la modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, quali le reti di telecomunicazione, nonché di adottare politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture".

Nella consapevolezza della fase delicata del ciclo internazionale e delle sfide economiche in atto, l'azione di riforma del Governo nei mesi passati è stata incentrata sull'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Allo stesso tempo, si è proceduto a una revisione del Piano, tesa a favorirne un'attuazione efficace e in linea con i tempi previsti, nonché a incorporare il nuovo capitolo RePowerEU.

In particolare, il processo di revisione del Piano ha comportato, innanzitutto, la definizione di una nuova struttura di *governance* che se, da una parte, ha disposto l'accentramento di alcuni compiti e attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altra ha previsto un maggiore coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, in particolare a livello locale, tramite il loro inserimento nella Cabina di regia. L'esame puntuale dei singoli progetti del Piano e l'inserimento dei nuovi progetti del Capitolo RePowerEU hanno portato a definire una proposta di revisione complessiva del PNRR, attualmente all'esame della Commissione europea. Relativamente all'attuazione delle riforme (sia quelle previste dal PNRR sia quelle richiesta dalle raccomandazioni della Commissione o per rendere il contesto economico maggiormente favorevole alla crescita), si ricordano gli interventi sulla pubblica amministrazione, nell'ottica di rafforzare la capacità amministrativa, tra i quali, in particolare, le misure dirette a semplificare le procedure di reclutamento del personale, accrescere il capitale umano nelle amministrazioni, migliorare l'efficacia della formazione e accelerare la digitalizzazione.

Tra i disegni di legge dichiarati dal Governo come "collegati" alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, si segnalano - per afferenza ai temi di interesse della 1ª Commissione - i seguenti provvedimenti: misure in materia di semplificazione normativa; revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata

delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615 all'esame di questa Commissione), a cui è dedicato un apposito focus all'interno della NADEF; disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Dalla pubblicazione del DEF dello scorso aprile ad oggi, l'azione di Governo si è focalizzata sull'attuazione, rimodulazione e integrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla riforma fiscale e su attività propedeutiche all'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. In particolare, gli aggiustamenti al Piano sono stati resi necessari in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica. La proposta di revisione del Piano, trasmessa alla Commissione lo scorso agosto, sarà finalizzata nel negoziato tuttora in corso, per poi essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

A luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull'Italia redatto dalla Commissione europea. Le Raccomandazioni del Consiglio mirano a rafforzare le politiche destinate a ridurre il debito pubblico, a sostenere gli investimenti e a promuovere la transizione energetica nel contesto del nuovo capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU, al fine di garantire una crescita sostenibile.

Tra i temi di interesse della 1ª Commissione, si segnala anche la trasformazione digitale del Paese. Al riguardo, si evidenzia come l'Italia abbia sostanzialmente migliorato la propria posizione negli ultimi cinque anni, attuando investimenti e destinando una maggiore attenzione politica al digitale, anche grazie alla maggiore disponibilità dei finanziamenti europei. Sebbene permangano ambiti in cui si registrano performance inferiori alla media UE, come nel caso delle competenze dei cittadini e della digitalizzazione dei servizi pubblici, l'attenzione sull'innovazione si è intensificata. A questo scopo, sono state messe in atto numerose misure per favorire la trasformazione digitale del Paese, destinando una cospicua parte delle risorse del PNRR (il 25 per cento del totale) a sostenere riforme e investimenti innovativi per l'obiettivo digitale. Contribuiscono a tale obiettivo, in modo particolare, gli investimenti della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al cloud e all'interoperabilità. Altresì, sono state completate con successo la progettazione, preparazione, installazione e il testing di quattro data center, che costituiscono il nucleo di una nuova infrastruttura cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), dedicata a ospitare i sistemi informativi, i dati e le applicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni. Nelle prossime fasi, si prevede la migrazione dei dataset e delle applicazioni di circa 280 pubbliche amministrazioni centrali e aziende sanitarie locali su tale cloud.

Inoltre, è stata realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che garantirà l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni.

Altresì, gli obiettivi previsti per la diffusione di AppIO (*target* interno) e di PagoPa (*target* europeo) sono stati raggiunti rispettivamente con due e tre anni di anticipo. Il Governo ha poi adottato specifiche misure per l'accrescimento delle competenze digitali della popolazione e della forza lavoro: la Strategia nazionale per le competenze digitali e l'iniziativa Repubblica digitale, con il relativo fondo, rappresentano le iniziative più rilevanti, a cui si aggiungono il Servizio civile digitale, il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori e il Piano nazionale nuove competenze.

Nell'ambito degli investimenti previsti per la terza rata del PNRR, l'attenzione si è focalizzata sulle misure in materia di *cybersecurity*. Dopo l'istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è stata avviata la definizione dell'architettura dell'ecosistema di cybersecurity nazionale; in questo ambito, saranno potenziati i sistemi di Cybersecurity delle pubbliche amministrazioni locali e centrali.

Si ricorda, poi, che, con la riforma introdotta con il decreto-legge "PNRR-*ter*" (decreto-legge n. 13 del 2023), il Governo ha rivisto la struttura organizzativa del PNRR, con l'intento di razionalizzare e

migliorare l'efficacia del processo di *governance*. Si è provveduto, infatti, a: i) affidare le decisioni e il coordinamento negoziale con la Commissione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; ii) istituire presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione PNRR, con funzioni d'indirizzo, coordinamento e presidio sull'attuazione del Piano; iii) potenziare le attività di verifica, di monitoraggio e di revisione del PNRR; iv) inserire i rappresentanti delle parti sociali ed economiche nella Cabina di regia; v) istituire presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, di controllo e rendicontazione all'Unione europea, nonché di supporto all'Autorità politica delegata e alle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'attuazione degli interventi del Piano.
In tale quadro, la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini. Gli obiettivi che il PNRR si prefigge afferiscono a: i) l'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; ii) la definizione di piani per il reclutamento; iii) lo sviluppo di carriera e il training per tutti i dipendenti pubblici. Il decreto-legge "PNRR-*ter*" n. 13/2023, il decreto-legge "PA" (n. 44/2023) e il decreto-legge "PA-*bis*" (n. 75/2023) si muovono verso questa direzione.
In particolare, i decreti-legge "PA" e "PA-*bis*" puntano ad accrescere il capitale umano delle amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR. I due decreti-legge, tra le altre, contengono misure per: i) stabilizzare il personale a tempo determinato dedicato alle valutazioni di impatto ambientale; ii) rafforzare le strutture amministrative dei ministeri e delle agenzie; iii) ampliare la possibilità di assumere dirigenti fuori ruolo con competenze specifiche; iv) accelerare lo svolgimento dei concorsi pubblici, così da favorire l'assunzione di personale, soprattutto giovani, da inserire presso varie pubbliche amministrazioni. Si prevede, nello specifico, la semplificazione del reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia, nonché il rafforzamento del contingente impiegato presso la Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) e PNRR e presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR e modalità di sostegno alle assunzioni nei piccoli comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti).
Da ultimo, per rafforzare l'efficacia della politica di coesione e assicurarne la complementarietà con il PNRR, come già indicato nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, si è intervenuti con la riforma varata con il decreto-legge "PNRR-*ter*" (n. 13/2023), che ha ridisegnato il sistema di *governance* nazionale del PNRR e della politica di coesione, in linea con l'individuazione di un'autorità politica unica attraverso cui rappresentare, con una visione di sistema, le scelte operate su entrambi gli strumenti di intervento. In particolare, sono state rafforzate le competenze del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura che assicura l'indirizzo strategico, il coordinamento e il presidio sulla programmazione e attuazione della politica di coesione, in coordinamento con il PNRR. Con il medesimo decreto, è stata prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed è stata istituita una Struttura di missione per il PNRR a supporto dell'autorità politica delegata, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle reciproche interdipendenze.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia ai *dossier* dei Servizi del bilancio e studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che, in merito ai disegni di legge "collegati" di competenza della 1a Commissione, si proceda all'audizione dei Ministri di settore.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Giorgis.
Il PRESIDENTE sottolinea che, fermo restando che la 5ª Commissione è la sede esclusiva per le audizioni sulla NADEF, le audizioni dei Ministri di settore potrebbero essere svolte sui disegni di legge attualmente all'esame del Senato, quindi esclusivamente sul disegno di legge n. 615, per il quale vi è già un confronto costante con il ministro Calderoli, che è assiduamente presente alle sedute della Commissione in sede referente su questo provvedimento. Si potrebbe eventualmente riservare un ulteriore spazio di approfondimento martedì prossimo. Per quanto riguarda il Ministro dell'economia e

delle finanze, invece, i commissari possono partecipare all'audizione sulla NADEF in Commissione bilancio.
Il ministro CALDEROLI precisa che la competenza in materia di individuazione dei "collegati" spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Del resto, il collegamento alla manovra di bilancio su questi temi è effettuato già da tre anni, quindi non vi sono particolari questioni da approfondire. Rileva, tra l'altro, che la Nota di aggiornamento del DEF esplicita per la prima volta che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti in tutte le Regioni.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a fronte delle dichiarazioni del ministro Calderoli, ritiene ancor più necessaria una interlocuzione con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per fugare eventuali dubbi che la dichiarazione del collegamento con la manovra finanziaria sia finalizzata esclusivamente a consentire il seguito della discussione su questi temi anche durante la sessione di bilancio.
Il PRESIDENTE ribadisce che è possibile partecipare ai lavori della Commissione bilancio e interloquire con il ministro Giorgetti in quella sede.
La senatrice MAIORINO (M5S) propone che l'audizione si svolga davanti alle Commissioni 1a e 5a riunite.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Maiorino.
Il PRESIDENTE precisa che, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento, sul Documento di economia e finanza e sulla relativa Nota di aggiornamento possono essere svolte audizioni solo dalla Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di porre comunque in votazione la proposta di audire il ministro Giorgetti nell'ambito dell'esame dell'AS 615.
La Commissione respinge la proposta del senatore Giorgis di audire il Ministro dell'economia e delle finanze per chiarimenti sulle ricadute sulla finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata sulla manovra finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE RELATIVE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALLA PROSTITUZIONE ON LINE
Il PRESIDENTE , su sollecitazione della senatrice Maiorino, propone di fissare alle ore 14 di lunedì 16 ottobre il termine per indicare i soggetti da audire in relazione alle indagini conoscitive sul fenomeno della prostituzione *online* e sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, per i profili di competenza della Commissione. Chiede ai Gruppi di limitare le richieste ad un massimo di tre soggetti per ciascuna indagine conoscitiva.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
L'emendamento 4.10 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In assenza della proponente, il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) fa proprio l'emendamento 4.12.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.11 e 4.12 sono respinti.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 4.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, per

recepire le condizioni della Commissione bilancio. In particolare, si precisa che il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, "nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio".
In secondo luogo, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo lo stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio "e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni".
Nel ritenere che tali precisazioni possono fugare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni, auspica l'approvazione dell'emendamento in esame.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che, al contrario, tali precisazioni confermino le preoccupazioni sulla mancanza di copertura finanziaria per le promesse elettorali della maggioranza non solo in tema di autonomia differenziata, ma anche su quota 41 per le pensioni, *flat tax* e pensioni minime a mille euro.
Per quanto riguarda il riferimento all'intero territorio nazionale, ritiene che si tratti di una mera enunciazione di principio, non essendo state risolte le disuguaglianze territoriali attualmente esistenti, come invece si è fatto in Germania fin dalla caduta del muro di Berlino.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda che, in base a una consolidata giurisprudenza costituzionale, lo Stato non può sottrarsi alle spese costituzionalmente obbligatorie, cioè connesse al contenuto essenziale dei diritti, in particolare in materia di sanità, istruzione e diritti dei lavoratori.
L'impianto dell'emendamento in esame, dopo la riformulazione, sovverte invece questo principio, stabilendo che i livelli essenziali delle prestazioni potranno essere definiti solo previa quantificazione e destinazione delle relative risorse in bilancio. La materia, pertanto, sarà soggetta all'indirizzo politico della maggioranza. A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis. Sottolinea il fallimento del tentativo da parte del principale partito della maggioranza di correggere la riforma in modo più coerente con il proprio patrimonio valoriale. A suo avviso, sarebbe più corretto ammettere che, almeno su questo provvedimento, l'egemonia politico-culturale appartiene a un altro partito.
Posto ai voti, l'emendamento 4.14 (testo 2) è approvato.
Conseguentemente, risulta precluso l'emendamento 4.13.
Gli emendamenti 4.15 e 4.16 sono inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Posto ai voti, l'emendamento 4.17 è respinto.
Sull'emendamento 4.18, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame rimette al CLEP la definizione del perimetro delle materie cui sono riferibili i livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti sui dubbi espressi sia dai giuristi che si sono dimessi dal Comitato tecnico-scientifico sia da quelli che invece ne fanno ancora parte, posto che in alcune riunioni non si raggiunge il consenso unanime.
Posto ai voti, l'emendamento 4.18 è respinto.
L'emendamento 4.19 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In assenza della proponente, il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) fa proprio l'emendamento 4.20.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) aggiunge la firma all'emendamento 4.20.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.21 è stato precedentemente ritirato perché considerato politicamente superato dall'emendamento 6.8.
Si passa alla votazione degli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28.
Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 6.8 è finalizzato a inserire un vincolo all'ulteriore trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Province, stabilendo l'obbligo di attribuire contestualmente

le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, la precauzione esplicitata negli emendamenti all'esame non è più necessaria.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) condivide l'inserimento dell'obbligo in luogo della mera facoltà, con l'emendamento 6.8, e il richiamo all'articolo 116 della Costituzione. Tuttavia gli emendamenti in esame vietano espressamente alla Regione di costituire nuove agenzie. Dal momento che l'indirizzo politico prevede l'applicazione del principio di sussidiarietà e il trasferimento delle funzioni al livello amministrativo più vicino ai cittadini, appare incomprensibile il parere contrario del Governo. Senza questo limite, si rischierebbe di consentire la moltiplicazione degli enti, in direzione opposta quindi all'obiettivo della semplificazione.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28 non sono approvati.
Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 18,55.
Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 4.
Sull'emendamento 4.23, la senatrice VALENTE (*PD-IDP*), nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, ritiene necessario apportare ad essa alcune correzioni. In particolare, soprattutto nella fase attuativa, è emersa l'opportunità di escludere alcune materie, che sono tassativamente elencate nell'emendamento in esame, dalla possibilità di devoluzione con la finalità di garantire che in tali ambiti ci siano linee di indirizzo nazionale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 4.23.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma e annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame. Ricorda che la questione della legislazione concorrente era oggetto anche della riforma costituzionale del 2016, che poi non ha superato il *referendum* confermativo, proprio perché era emersa la necessità di prevedere una cabina di regia centralizzata per alcune materie, per esempio le grandi reti di produzione e distribuzione dell'energia o il commercio con l'estero, anche al fine di evitare spinte centrifughe su questioni essenziali per l'interesse nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 4.23 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime sorpresa per il parere contrario sull'emendamento in esame, a cui peraltro la sua parte politica annette particolare rilievo, dal momento che sottrae le norme generali sull'istruzione alla possibilità di devoluzione alle Regioni. Vi è il rischio, altrimenti, di determinare differenze insanabili nel corpo sociale del Paese.
Il PRESIDENTE condivide la preoccupazione espressa dal senatore Parrini. Tuttavia la norma è stata inserita nella riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra nel 2011.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che sono trascorsi ormai ventidue anni ed è stata ampiamente riconosciuta la necessità di apportare alcuni correttivi.
Il PRESIDENTE obietta che tali modifiche richiedono un disegno di legge costituzionale. Ricorda altresì che sono stati accantonati gli ordini del giorno G/615/7/1 e G/615/8/1 (testo 2), che propongono appunto di escludere l'istruzione dalle materie regionalizzabili.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur mantenendo alcune riserve sulla eventuale incostituzionalità dell'emendamento, ritiene che sia stato utile esaminarlo per consentire anche alla maggioranza di chiarire la sua posizione in materia.
Quanto alle criticità della riforma del Titolo V, osserva che i processi di decentramento hanno dimostrato la necessità di allontanare il centro decisionale dalle sedi dove si verificano i conflitti, che altrimenti ostacolano le amministrazioni locali nell'assumere le loro determinazioni.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Parrini sia sulla legittimità costituzionale dell'emendamento, sia sulla necessità di superare, dopo ventidue anni, le imputazioni della responsabilità delle modifiche del Titolo V, pur appartenendo a una forza politica che in quell'occasione si espresse in senso contrario.
Riconosce, infatti, che nel Partito democratico è maturata la consapevolezza della necessità di introdurre dei correttivi, tanto che anche nel 2016 vi fu un tentativo di modifica.

Auspica che l'attuale maggioranza, nel frattempo, non abbia modificato il proprio orientamento e che quindi offra il proprio contributo all'approvazione dei disegni di legge costituzionale n. 116 e connessi, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.
Il PRESIDENTE ricorda che anche nel 2006 l'attuale maggioranza tentò di correggere i difetti della riforma del 2001.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nella riforma del 2016, si prevedeva l'istituzione di un Senato delle Regioni proprio per compensare la devoluzione di alcune materie alla competenza statale. A suo avviso, l'approvazione del disegno di legge in titolo potrebbe incoraggiare le Regioni a richiedere ulteriori forme di autonomia. Pertanto, con gli emendamenti in esame si intende circoscrivere l'ambito dell'autonomia differenziata, mantenendo a livello centrale alcune funzioni, per la tutela dell'interesse nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 4.24 è respinto.
L'emendamento 4.26 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Sull'emendamento 4.27, il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole. Coglie però l'occasione per dissentire dalla contrarietà da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 4.26, che prevede misure di perequazione per il superamento delle disomogeneità territoriali.
Posto ai voti, l'emendamento 4.27 è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati*
(731) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*
(888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*

(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 111 della Costituzione, al fine di introdurre una esplicita previsione costituzionale a tutela della vittima di reato. In particolare, la modifica proposta è volta a inserire, dopo il secondo comma del predetto articolo 111, il seguente: «La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge».
Anche il disegno di legge costituzionale n. 731, d'iniziativa dei senatori Marton e altri, presenta la medesima finalità. In questo caso, si propone l'inserimento, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, di un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».
Analogamente, il disegno di legge costituzionale n. 888, d'iniziativa dei senatori Parrini, Bazoli e Giorgis, propone di inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».
In considerazione della connessione esistente tra i tre testi, propone che essi siano esaminati congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge costituzionale di analogo contenuto.
Il PRESIDENTE assicura che, non appena assegnato alla Commissione, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 737

Art. 1

1.1

Lisei, De Priamo, Zedda

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia, al fine di sensibilizzare, di far conoscere le loro sofferenze e riflettere sul valore fondamentale della vita e del diritto dei bambini alla meraviglia.».

1.2

Menia, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

2) dopo le parole: «valore fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per riflettere sul valore della vita stessa, dalla fase nascente a quella finale.»

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e della vita)»

1.3

Lisei, De Priamo, Zedda

All'articolo sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» *con le seguenti:* «possono essere organizzati».

2.1

Lisei, De Priamo, Zedda

Al comma 1, dopo le parole: «sul ruolo fondamentale» inserire le seguenti: «della vita e».

2.2

Menia, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

Al comma 1 dopo le parole: «ruolo fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»

2.101

La Relatrice

Al comma 2, sostituire la parola: «prevedono» *con le seguenti:* «possono prevedere».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» *con le seguenti:* «non devono derivare».

TIT.1

Lisei, De Priamo, Zedda

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 4

4.14 (testo 2)

De Priamo, Lisei, Balboni, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «fabbisogni standard»*, aggiungere le seguenti:* «nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni».

1.3.2.1.49. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (ant.) del 05/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023
119ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il PRESIDENTE avverte che gli identici emendamenti 5.1 e 5.2 risultano inammissibili, per effetto del parere contrario della 5a Commissione, espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Sull'emendamento 5.3 il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, spiegando la portata normativa della proposta.
L'emendamento 5.3 è quindi posto in votazione e respinto.
Viene successivamente respinto l'emendamento 5.4.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.5, in base al quale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio, da parte delle Regioni, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.
L'emendamento 5.5, posto ai voti, risulta respinto.
Il presidente BALBONI avverte poi che sugli emendamenti 5.6 e 5.7 la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo condizionato alla riformulazione delle suddette proposte in una identica versione.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) riformula quindi l'emendamento 5.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 5.7, sempre ai fini del recepimento delle condizioni formulate dalla 5a Commissione.
Previa dichiarazione di voto contraria del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), che lamenta il mancato coinvolgimento nella attuazione delle intese delle altre Regioni ed enti locali non firmatari dell'accordo, gli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2) sono contestualmente posti in votazione e approvati.
Sugli identici emendamenti 5.8, 5.9 e 5.11 la senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia il voto favorevole, sottolineando l'importanza di inserire nella Commissione paritetica anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino e sottolineando l'importanza di rafforzare il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, anche per evitare che intese basate su una ristretta interlocuzione bilaterale tra lo Stato e la singola regione compromettano il principio indefettibile dell'unità nazionale.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel ricordare preliminarmente come il proprio movimento politico non abbia in certi casi risparmiato critiche alle organizzazioni sindacali, annuncia il voto favorevole, ritenendo positivo il coinvolgimento delle predette organizzazioni all'interno della Commissioni paritetiche.
Gli identici emendamenti 5.8, 5.9 e 5.11 sono quindi posti contestualmente in votazione e respinti.
Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), la Commissione respinge l'emendamento 5.10.
In seguito, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), la Commissione respinge l'emendamento 5.12.
Viene poi messo in votazione e respinto l'emendamento 5.13.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), l'emendamento 5.14, sulla quale i relatori e il Governo avevano formulato parere favorevole, è approvato all'unanimità.
Viene quindi respinto l'emendamento 5.15.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.16, sottolineando l'importanza della partecipazione alla Conferenza paritetica Stato -Regioni di un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
L'emendamento 5.16 è quindi posto in votazione e respinto.
Previa dichiarazione del senatore GIORGIS (*PD-IDP*) è poi respinto l'emendamento 5.17.
Successivamente, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 5.19.
In seguito, con il parere favorevole dei relatori e del Governo risultano approvati all'unanimità gli identici emendamenti 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), è quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.24.
Con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 5.25 e 5.26.
L'emendamento 5.27 risulta assorbito, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.
I senatori DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e GIORGIS (*PD-IDP*) annunciano il voto di astensione sull'emendamento 5.28, sul quale si registra il parere favorevole dei relatori e del Governo.
L'emendamento 5.28, posto ai voti, risulta approvato.
Viene poi respinto l'emendamento 5.29.
Gli identici emendamenti 5.30 e 5.31, posti contestualmente in votazione, risultano respinti.
Il presidente BALBONI fa quindi presente che sugli identici emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte che prevede la soppressione del comma 2. Di conseguenza, tale parte risulta inammissibile e si procederà quindi alla contestuale votazione degli identici emendamenti, limitatamente alla prima parte, sulla quale il parere della 5a Commissione è non ostativo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole sulle suddette proposte,

sottolineando l'importanza di trasmettere al Parlamento le determinazioni della Commissione paritetica, consentendo alle Camere di procedere al relativo esame.
Gli identici emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, per le parti ammissibili, sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, per ricordare come il regime regolamentare sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, disciplinato dall'articolo 126-*bis* del Regolamento, preclude la possibilità di ripresentare in Assemblea emendamenti che non siano stati respinti dalla Commissione di merito.
Pur comprendendo la *ratio* della previsione, volta a tutelare i saldi di finanza pubblica, osserva che la qualificazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata come collegato richiede la necessità di un'interlocuzione con il Ministro dell'economia e delle finanze per approfondire gli effetti del provvedimento sui saldi finanziari.
Il presidente BALBONI, nel ricordare come la proposta del senatore Giorgis sia già stata discussa nella seduta pomeridiana di ieri e respinta, prospetta tuttavia la possibilità che, in sede di audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla NADEF presso le Commissioni congiunte di Senato e Camera, i senatori interessati possano intervenire e porre al Ministro quesiti su tale aspetto, il che risulta giustificato per l'appunto dalla previsione dell'AS 615 come "collegato" alla manovra di finanza pubblica.
Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.35 e 5.36.
Sull'emendamento 5.100 dei relatori, finalizzato a recepire la condizione sul testo espresso dalla 5a Commissione, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione, sottolineando come il proprio gruppo abbia una posizione di contrarietà riguardo alla mancata remunerazione di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara invece il voto favorevole del gruppo M5S, in quanto i componenti della commissione paritetica ricoprono già altri incarichi istituzionali e quindi è condivisibile la previsione per cui ai medesimi non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'emendamento 5.100, posto in votazione, risulta approvato.
Successivamente, viene respinto l'emendamento. 5.37.
L'emendamento 5.38 risulta inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, in base all'articolo 81 della Costituzione.
Sono quindi posti contestualmente in votazione e respinti gli identici emendamenti 5.39 e 5.40.
Gli emendamenti 5.41, 5.42, 5.45 e 5.46 risultano inammissibili, sempre per effetto del parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 5.43 e 5.44.
Il presidente TOSATO dispone poi l'accantonamento dell'emendamento dei relatori 5.101, finalizzato a recepire una condizione espressa dalla Commissione bilancio, dal momento che tale modifica potrebbe risultare superata, qualora venisse approvato l'emendamento 8.18 secondo la riformulazione chiesta sempre dalla 5a Commissione.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Gli identici emendamenti 6.1 e 6.2, posti contestualmente in votazione, risultano respinti.
Il presidente TOSATO avverte poi che sull'emendamento 6.3 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *a)*, mentre il parere è non ostativo sulla lettera *b)*.
Viene quindi messo in votazione l'emendamento 6.3 limitatamente alla lettera *b)*.
La Commissione non approva.
Il presidente TOSATO avverte poi che, sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, la 5a Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione in una identica versione.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 6.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla 5a Commissione.

Analogamente i senatori DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), Valeria VALENTE (*PD-IDP*) e Daniela TERNULLO (*FI-BP-PPE*) riformulano in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, gli emendamenti 6.5, 6.7 e 6.8.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) non accoglie la proposta di riformulazione della Commissione bilancio per gli emendamenti 6.6 e 6.11.
Conseguentemente, i predetti emendamenti 6.6 e 6.11 risultano inammissibili.
Sono quindi posti contestualmente in votazione e approvati gli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.7 (testo 2) e 6.8 (testo 2).
Per effetto dell'approvazione delle suddette proposte, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.
Gli emendamenti 6.20, 6.21 e 6.23 risultano inammissibili, per effetto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.18 e 6.19.
Sull'emendamento 6.22, il senatore CATALDI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando l'importanza del fatto che dall'ulteriore attribuzione alle regioni di funzioni amministrative non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.
Posto ai voti, l'emendamento 6.22 è respinto.
Il presidente TOSATO avverte che è quindi conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 5

5.6 (testo 2)
Gelmini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le risorse» *fino a:* «sono determinate da» *con le seguenti:* «L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di».

5.7 (testo 2)
Pirovano, Lisei, Occhiuto, Borghese, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le risorse» *fino a:* «sono determinate da» *con le seguenti:* «L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia, su proposta di».

Art. 6

6.4 (testo 2)
Musolino, Gelmini
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per

assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.5 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.7 (testo 2)

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

6.8 (testo 2)

Ronzulli, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.».

1.3.2.1.50. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 122 (nott.) dell'11/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
122ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 20,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 5 ottobre.
Il PRESIDENTE avverte che la seduta dovrà concludersi alle ore 20,30, per un concomitante impegno istituzionale che vede coinvolti diversi senatori del gruppo di Fratelli d'Italia. Propone quindi di convocare una ulteriore seduta per domani, giovedì 12 ottobre, a partire dalle ore 10, per iniziare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 dell'Atto Senato n. 615.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rinnova la richiesta, già avanzata nella seduta antimeridiana, di audire il Ministro dell'economia e delle finanze, avendone acquisito ieri, informalmente, la disponibilità al confronto sul collegamento tra il disegno di legge n. 615 e la legge di bilancio, come previsto nella NaDef 2023.
Rende noto, inoltre, che sul "Sole 24 Ore" di oggi è stato riportato il contenuto di una lettera inviata dal Governatore della Banca d'Italia al presidente del Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, professor Cassese, in cui si sottolineano l'incertezza dell'impatto dell'autonomia differenziata sui conti pubblici e il rischio di una indeterminatezza finanziaria nella individuazione dei LEP. Chiede pertanto di acquisire la lettera del governatore Visco, ricordando inoltre la disponibilità del professor Cassese a essere audito di nuovo dalla Commissione in relazione alla quantificazione dei costi dei LEP.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) segnala che alle ore 12 di domani è prevista la seduta della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui è componente, dedicata all'audizione del presidente della Regione Campania proprio sull'autonomia differenziata.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) propone di proseguire allora i lavori anche nel pomeriggio di domani.

Il PRESIDENTE, nel rispondere alla richiesta del senatore Giorgis, si riserva di acquisire una copia della lettera del Governatore della Banca d'Italia tramite il Comitato per la definizione dei LEP, oltre a chiedere una valutazione del presidente Cassese sulla conclusione dei lavori del Comitato, per verificare la possibilità di invitarlo di nuovo a riferire in Commissione.

Per quanto riguarda l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, informa che è già stata avviata una interlocuzione per fissare l'audizione, che tuttavia non si terrà prima del 23 ottobre, stante i numerosi impegni del ministro Giorgetti programmati per la prossima settimana.

Riguardo alla organizzazione dei lavori di domani, rileva che vi è una proposta di convocare una ulteriore seduta per le ore 10 e di concluderla alle ore 12. In alternativa, è stato proposto di riprendere i lavori nel pomeriggio, per completare le votazioni degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene irricevibile la proposta di concludere entro domani l'esame dell'articolo 7, considerato che gli emendamenti da votare sono circa cinquanta. Fa presente che i Gruppi di opposizione hanno finora rinunciato a utilizzare tutto il tempo a loro disposizione per le dichiarazioni di voto. Sarebbe pertanto incomprensibile adottare atteggiamenti di forzatura proprio adesso che si sta per completare l'esame in sede referente.

Tra l'altro, l'articolo 7 andrebbe valutato dopo avere acquisito le ulteriori necessarie informazioni dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal professor Cassese.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che non si possano organizzare i lavori della Commissione sulla base delle minacce di ostruzionismo da parte dell'opposizione, che è mossa da legittime quanto evidenti finalità dilatorie.

Il PRESIDENTE precisa che un intervento in dichiarazione di voto per ciascun Gruppo in sede di esame degli emendamenti rappresenta un diritto dell'opposizione. Si potrebbe parlare di ostruzionismo se vi fossero più interventi in dissenso dal Gruppo o altre tattiche dilatorie.

In ogni caso, fa presente che finora si è lavorato in un clima di concordia, effettuando tutti i necessari approfondimenti ed evitando situazioni conflittuali. Questo rappresenta un motivo di orgoglio per la presidenza e dovrebbe esserlo per tutti i commissari. Tra l'altro, lo stesso ministro Giorgetti si è reso disponibile per l'audizione e ormai l'*iter* del provvedimento è in dirittura d'arrivo. Sarebbe incomprensibile ogni forzatura o arroccamento sia da parte della maggioranza che della minoranza.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, a fronte del diritto dell'opposizione di fare ostruzionismo, vi è anche il diritto della maggioranza di concludere l'esame del provvedimento. Reputa che non sia ragionevole cogliere ogni pretesto per dilatare i tempi delle votazioni.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle diverse posizioni emerse, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

1.3.2.1.51. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
123ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi
(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REDIGENTE
(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.
Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, pubblicati in allegato.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, volti a precisare, sia nel testo sia nel titolo del disegno di legge, che la finalità è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra e far conoscere le loro fatiche. In questo modo, si evitano fraintendimenti sul significato e la portata del provvedimento.
Sottolinea di aver appreso, da una delle associazioni impegnate nella Giornata della meraviglia, che alcuni bambini della Striscia di Gaza, fino a poco tempo fa coinvolti nella iniziativa del "claun il Pimpa", dopo lo scoppio del conflitto, sono stati spostati in una zona più interna. Ciò dimostra che l'istituzione di questa Giornata, sebbene non abbia conseguenze pratiche ai fini della soluzione dei conflitti, riguarda però le sofferenze di bambini che hanno un volto e un nome.
Il senatore LISEI (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1 e Tit.1.
Il PRESIDENTE, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.2 e 2.2 e li ritira.

Accertata la presenza del numero legale, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato all'unanimità.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.101, che è approvato all'unanimità.
Posto ai voti, l'articolo 1, come modificato, è approvato all'unanimità.
In esito a distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.100 e 2.101.
È quindi posto ai voti l'articolo 2, come modificato, che è approvato all'unanimità.
Posto ai voti, l'emendamento 3.100, è approvato all'unanimità.
È quindi posto ai voti l'articolo 3, come modificato, che è approvato all'unanimità.
Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato all'unanimità.
È quindi posto ai voti l'emendamento Tit.100, che è approvato all'unanimità.
La Commissione unanime conferisce quindi mandato alla relatrice Pirovano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.
IN SEDE REFERENTE
(836) ***DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi***
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.
Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: "riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia".
L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.
Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.
L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.
Nell'esercizio della delega - il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.
L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), stante la sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 -

contrasto al disagio e alla criminalità minorile), propone di riprendere le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata.
Il PRESIDENTE, non essendoci osservazioni, accoglie la richiesta della senatrice Pirovano.
Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone una sospensione della seduta, che riprenderà al termine dell'Aula.
La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,40.
IN SEDE REFERENTE
(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
(62) *BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*
(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2, soppressivi dell'articolo 7. Coglie l'occasione per ribadire che nel progetto per l'autonomia differenziata mancano alcuni elementi fondamentali, a cominciare dalla perequazione infrastrutturale, che sarebbe necessaria per attrarre investimenti esteri soprattutto a favore delle aree interne, al fine di evitare che i divari territoriali determinino conseguenze sociali disastrose.
In secondo luogo, rileva la mancanza di garanzie sulla effettiva parità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2, con i quali si propone di sopprimere l'articolo 7, che ritiene non condivisibile, in particolare per la mancanza di un meccanismo di controllo attento e assiduo sul merito delle intese, in grado di individuare incongruenze e debolezze degli accordi, nel quale peraltro non viene coinvolto il Parlamento. Segnala, inoltre, che non è prevista una reversibilità delle intese, in caso di inadempienza da parte delle Regioni a cui sono state trasferite ulteriori funzioni.
Coglie l'occasione per ricordare che il governatore della Banca d'Italia, nella lettera inviata al presidente del CLEP, ha evidenziato i limiti intrinseci della modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando la necessità di stimare il fabbisogno *standard* per tutte le funzioni collegate ai diritti sociali e civili e di procedere al loro integrale finanziamento. Solo con queste garanzie, infatti, si potrà evitare il rischio di disgregazione connesso all'autonomia differenziata.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive gli emendamenti 7.1 e 7.2, ritenendo in effetti necessaria la soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame. Si tratta di un disegno di legge divisivo, su cui è stato registrato un diffuso dissenso da parte di presidenti di Regioni e sindaci, sindacati e Confindustria, oltre ai giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, a cui si sono aggiunti i rilievi critici del governatore della Banca d'Italia. Proprio per questo motivo, sarebbe necessario assegnare un ruolo centrale al Parlamento nel controllo sulle intese, considerato che queste potrebbero assumere anche un carattere di irreversibilità.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.1 e 7.2 sono respinti.
Sull'emendamento 7.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice VALENTE (*PD-IDP*) che, in alternativa alla soppressione dell'articolo 7, propone di modificarlo, prevedendo che la verifica sull'intesa possa avvenire anche prima dei dieci anni, secondo un più breve termine fissato nell'intesa stessa, e in ogni caso ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. In questo modo, si eviterebbe di rendere eccessivamente rigido l'accordo tra Governo e Regione, criticità che è stata segnalata anche nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla fruibilità dei servizi essenziali.
Il PRESIDENTE ricorda che è già stato approvato un emendamento con cui si prevede la possibilità

per Stato e Regioni di avviare in ogni caso un procedimento di revisione dell'intesa.
Posto ai voti, l'emendamento 7.3 non è approvato.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), è posto ai voti l'emendamento 7.4, che non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene eccessiva una durata di dieci anni per le intese. Quindi l'emendamento in esame propone di ridurla a cinque, considerando soprattutto che, in sede di prima applicazione del provvedimento, sarebbe consigliabile maggiore prudenza. In realtà, a suo avviso, anche cinque anni potrebbero rivelarsi eccessivi, se si tiene conto della velocità dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, a causa della pandemia. È quindi necessario mettere lo Stato e i cittadini nelle condizioni di rinnovare o modificare l'intesa, qualora vi sia un cambiamento delle priorità o degli interessi della popolazione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno prevedere la possibilità di verificare lo stato dell'attuazione dell'intesa, dopo cinque anni, e quindi anticipa un voto favorevole sull'emendamento 7.5. Tuttavia, a suo avviso bisognerebbe anche prevedere gli strumenti per effettuare tale valutazione nel merito, rafforzando a tal fine il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese. Tali garanzie, invece, non sono previste dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile l'emendamento 7.5, in quanto cinque anni sono sufficienti per effettuare una prima valutazione sul funzionamento dell'intesa, soprattutto in un periodo di mutamenti politici e sociali molto rapidi. Dichiara pertanto il suo voto favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.
Il PRESIDENTE, stante il parere favorevole sull'emendamento 7.6 (testo 2), invita i proponenti del successivo emendamento 7.7, che risulta di analogo tenore, a riformularlo in un testo identico, in modo da procedere a una unica votazione.
Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, la modifica dell'intesa potrà avvenire su iniziativa dello Stato, della Regione interessata o su atto di indirizzo delle Camere.
Il senatore CATALDI (*M5S*) precisa che l'emendamento 7.7, in realtà, prevede una deliberazione delle Camere e non un mero atto di indirizzo. Pertanto, preferisce non accedere alla proposta del Presidente.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rileva che l'atto di indirizzo è certamente meno incisivo della deliberazione.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.6 (testo 2).
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta di valorizzare il ruolo delle Camere nella procedura per la modifica dell'intesa attraverso un atto di indirizzo, che tuttavia appare non sufficiente. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere un atto normativo di rango primario. Per questa ragione, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.
Il senatore RUSSO (*FdI*) ritiene invece che la modifica proposta con l'emendamento 7.6 (testo 2) costituisca un significativo passo avanti, consentendo alle Camere di indicare con un proprio atto di indirizzo le modifiche da apportare alle intese. Per questo motivo, si sarebbe atteso quanto meno un'astensione da parte dell'opposizione.
Il senatore CATALDI (*M5S*), pur valutando positivamente il tentativo di un coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di modifica delle intese, ritiene insufficiente la previsione di un mero atto di indirizzo. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.
Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) riconosce che è stato fatto un passo avanti rispetto al testo originario e conseguentemente annuncia un voto favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 7.6 (testo 2) è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce che la formulazione dell'emendamento in esame attribuisce un potere più incisivo alle Camere, rispetto alla proposta appena approvata, nella procedura di modifica delle intese. In un quadro di autonomia differenziata, che potrebbe porre in conflitto l'interesse nazionale con quello della Regione interessata al trasferimento di funzioni, l'unico soggetto

istituzionale che può soppesare e contemperare in modo equilibrato i diversi interessi in gioco è appunto il Parlamento.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ritenendo che nel concetto di deliberazione possa essere incluso anche l'atto normativo di rango primario.
Il PRESIDENTE fa notare che il ricorso a una legge per la modifica dell'intesa finirebbe per rendere ancora più rigido il processo di revisione, anziché semplificarlo. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2); tuttavia, ne consente la votazione in modo tale che, se respinto, possa essere ripresentato per l'esame in Assemblea.
Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta della Commissione già convocata per le ore 9, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, con l'intesa però di concludere i lavori entro la giornata di domani. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, ha previsto che non si riunisca neanche l'Assemblea nella giornata di giovedì, per consentire la partecipazione dei senatori agli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano.
Il PRESIDENTE, nel ritenere condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, rappresenta tuttavia l'esigenza di proseguire, nella sede delle Commissioni riunite 1a e 2a, l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878, per la conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 in materia di contrasto al disagio e alla criminalità minorile. A tal fine, prospetta di convocare una seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a venti minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, una volta acquisito l'assenso della presidente Bongiorno.
Anticipa che la prossima settimana sarà dedicata appunto ai lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, considerato che il disegno di legge n. 878 è stato calendarizzato per l'Aula.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) manifesta la propria preoccupazione per l'andamento a rilento dell'esame del disegno di legge n. 615, con la votazione di circa sei emendamenti all'ora. Pur comprendendo le esigenze legate alle riunioni dei Gruppi o alla partecipazione alle campagne elettorali, ritiene che si debba dare la precedenza ai lavori parlamentari.
Pertanto, propone di convocare una ulteriore seduta domani, al termine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, e completare quanto meno l'esame dell'articolo 7. In alternativa, sarebbe necessario convocare una seduta giovedì 19 ottobre.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) precisa che per giovedì non sono state previste sedute di Aula per consentire ai senatori di svolgere la loro funzione di rappresentanza sul territorio, che rientra comunque tra le attività istituzionali dei parlamentari.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), al fine di trovare un punto di intesa, considerato che l'opposizione non sta attuando atteggiamenti ostruzionistici, chiede che l'ulteriore seduta della Commissione si svolga alla fine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a fino alla sera, rinunciando a convocazioni in orario notturno.
Il PRESIDENTE ritiene che la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a possa concludersi intorno alle ore 16; pertanto resterebbe comunque un ampio margine di tempo per proseguire l'esame del provvedimento sull'autonomia differenziata.
In ogni caso, tiene a precisare che la Commissione affari costituzionali rientra tra quelle maggiormente gravate di attività, sia per le competenze attribuitele, sia perché spesso impegnata nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

In esito al dibattito, propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani e di convocarne una ulteriore alle ore 16 o comunque al termine dei lavori della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2a.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta già convocata alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30 ed è convocata un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2°.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 737

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, dopo la parola: «sensibilizzare » *inserire le seguenti*: «sulle sofferenze».

1.101

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «fondamentale della meraviglia» *con le seguenti*: «fondamentale del diritto alla meraviglia».

Tit.100

La Relatrice

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti»

1.3.2.1.52. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (ant.) del 18/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023
124ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 17 ottobre.
Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.8.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) precisa che intende intervenire sull'ordine dei lavori senza però sottrarre tempo al dibattito, quindi utilizzerà il tempo previsto per la dichiarazione di voto sull'emendamento in esame.
Innanzitutto, ricorda di aver chiesto di sottoporre alla Giunta per il regolamento la questione della interpretazione della norma sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, per effetto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio, anche in assenza di relazione tecnica. A suo avviso, sarebbe opportuno sollecitare il Presidente del Senato a convocare la Giunta - considerato che la richiesta è stata sottoscritta da tre Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica è pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, come previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del Regolamento - affinché si pronunci prima che il disegno di legge sia sottoposto all'Aula, in modo che anche in quella sede la valutazione degli emendamenti non sia condizionata da una errata interpretazione delle norme regolamentari.
In secondo luogo, ribadisce la opportunità di audire il Ministro dell'economia, per comprendere le ragioni per cui il disegno di legge n. 615 sia stato dichiarato "collegato" alla manovra finanziaria, nonché il professor Cassese, per un aggiornamento sui lavori del Comitato per la individuazione dei LEP da lui presieduto. Infine, ribadisce la necessità di approfondire le criticità del provvedimento in esame segnalate dal Governatore della Banca d'Italia, con una lettera inviata al presidente del CLEP.

Il PRESIDENTE assicura che contatterà per le vie brevi il Presidente del Senato, per verificare l'opportunità di una convocazione della Giunta per il regolamento. A tale riguardo, tuttavia, sarebbe opportuna una sollecitazione, in Conferenza dei Capigruppo, da parte dei tre Capigruppo che hanno sottoscritto la richiesta.
Informa, inoltre, che sono già in corso i contatti con le segreterie del ministro Giorgetti e del professor Cassese, per organizzare le rispettive audizioni.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 7.8 consente, come ulteriore facoltà, di sospendere l'applicazione dell'intesa, per dare una risposta immediata nel caso che si verifichino criticità.
Posto ai voti, l'emendamento 7.8 è respinto.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che vi è un parere favorevole del Governo sulla prima parte dell'emendamento 7.10 e sull'emendamento 7.9, invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo in un testo identico al 7.9, in modo da porli congiuntamente ai voti.
Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), accogliendo l'invito del Presidente, riformula l'emendamento 7.10 in un testo 2, identico all'emendamento 7.9, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.10 (testo 2) e 7.9 sono approvati all'unanimità.
Sull'emendamento 7.11, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Secondo la proposta in esame, nell'intesa saranno indicati anche i tempi, oltre ai casi e alle modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, in modo da scongiurare l'ipotesi che si possa recedere dall'accordo solo per un cambio di maggioranza nel consiglio regionale.
Posto ai voti, l'emendamento 7.11 è approvato.
Sull'emendamento 7.12, prende la parola in dichiarazione di voto il senatore CATALDI (*M5S*) per precisare l'opportunità di prevedere una deliberazione a maggioranza semplice delle Camere, qualora sia la Regione a chiedere la cessazione dell'efficacia dell'intesa.
Posto ai voti, l'emendamento 7.12 non è approvato.
L'emendamento 7.13, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.14.
Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica l'accoglimento dell'emendamento in esame, che prevede la cessazione dell'intesa per il preminente interesse nazionale, qualora si verifichi un conflitto tra lo Stato e la Regione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che l'emendamento sia da tenere in considerazione, poiché configura una sorta di clausola di supremazia a garanzia dell'unità nazionale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che la previsione di una soluzione all'eventuale conflitto tra lo Stato e la Regione interessata, o anche tra due o più Regioni, applicando il principio del preminente interesse nazionale, sia una norma di buonsenso. Pertanto, voterà a favore dell'emendamento in esame.
Posto ai voti, l'emendamento 7.14 non è approvato.
Si passa all'esame dell'emendamento 7.15.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che, con la proposta in esame, si restituisce dignità al ruolo del Parlamento, che potrà deliberare, a maggioranza assoluta, la cessazione dell'intesa, nel caso che se ne ravvisi la necessità.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, che prevede fin da subito un rimedio nel caso in cui l'intesa si riveli contraria all'interesse nazionale, senza dover attendere l'intervento della Corte costituzionale. Esprime rammarico per la rinuncia della maggioranza e del Governo a un confronto costruttivo sulle proposte di merito formulate dall'opposizione. A tale riguardo, fa notare che nessuno tra gli esperti, i soggetti istituzionali e i corpi intermedi ha sollecitato l'attuazione dell'autonomia differenziata al fine di rilanciare l'economia del Paese.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) nota un certo nervosismo della maggioranza e del

Governo, che si sono posti l'obiettivo di far entrare in vigore l'autonomia differenziata entro un termine prestabilito, probabilmente prima delle elezioni europee. In realtà, come ricordato dal senatore Giorgis, non vi sono ragioni di particolare urgenza, né si registrano pressioni in tal senso dall'opinione pubblica o dai settori produttivi. Al contrario, anzi, le indicazioni sono per una maggiore ponderazione.
Il ministro CALDEROLI precisa che l'articolo 7 del disegno di legge disciplina le modalità di modifica e cessazione dell'efficacia dell'intesa, che devono essere deliberate dalle Camere con la medesima maggioranza richiesta per l'approvazione dell'intesa. Inoltre, l'iniziativa per la cessazione dell'intesa può essere adottata anche dal Governo, in base all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Il PRESIDENTE ritiene che, proprio perché vi è un riferimento a un principio costituzionale, non sarebbe scorretto esplicitarlo nel testo del disegno di legge. Auspica che il Governo rivaluti la proposta in esame, anche in una logica di confronto costruttivo che è stata mantenuta finora.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva che sarebbe preferibile prevedere *ex ante* in modo esplicito la procedura per l'applicazione di un principio costituzionale, che va comunque attuato nei casi specifici.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) propone di accantonare l'esame dell'emendamento 7.15, per un approfondimento, considerato che la proposta è volta alla tutela dell'interesse nazionale.
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.15.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.16.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che anche questo emendamento dovrebbe essere accantonato insieme al precedente, per analogia.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame prevede in modo più dettagliato gli strumenti a disposizione dello Stato per intervenire tempestivamente nel caso che si verifichi una inadempienza di una Regione o una lesione dei diritti civili e sociali.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda che, anche in caso di inadempienza di una Regione, il cittadino ha il diritto costituzionalmente riconosciuto di ricevere i servizi essenziali che lo Stato è tenuto a garantire. Pertanto, essendo in capo allo Stato tale responsabilità, è indispensabile stabilire in modo dettagliato le modalità di intervento, come è risultato evidente nel settore sanitario durante la pandemia, a meno che la maggioranza e il Governo non ipotizzino di ricorrere in questi casi a un decreto-legge.
Chiede in ogni caso di accantonare tutti gli emendamenti riferiti a questo argomento, dal 7.15 al 7.19.
Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritiene che inevitabilmente si interverrà con un provvedimento d'urgenza, sebbene ciò non sia esplicitato in questa sede. A suo avviso, sarebbe opportuna una riflessione più approfondita, in particolare con riferimento alle prestazioni sanitarie. Basti pensare, ad esempio, che già attualmente esistono sistemi sanitari privati convenzionati differenti tra le Regioni.
Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 7.16 ha un contenuto differente dalle altre proposte sul medesimo argomento. Inoltre, il parere contrario dei relatori e del Governo è motivato dall'inserimento all'articolo 3, con l'emendamento 3.5 (testo 2) a sua prima firma, di un potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inadempienza della Regione o lesione anche parziale dei diritti sociali e civili.
Pertanto, dispone l'accantonamento, oltre all'emendamento 7.15, degli emendamenti 7.17 e 7.19.
Posto ai voti, l'emendamento 7.16 non è approvato.
L'emendamento 7.17 è quindi accantonato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.18.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica l'approvazione della proposta in esame, con cui si prevede che nell'intesa siano individuate le modalità di revisione alla quale si deve procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP, in modo che non vi siano incertezze su tale aspetto.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime dubbi sulla reale intenzione del Governo di garantire effettivamente i LEP, altrimenti non dovrebbero esservi incertezze nel prevedere la revisione dell'intesa ogni volta che intervenga una modifica dei livelli essenziali delle prestazioni. A suo avviso, vi è il rischio che tale diritto resti una mera enunciazione di principio, considerato che non è stato chiarito neanche come si intende finanziarli.

Posto ai voti, l'emendamento 7.18 è respinto.
L'emendamento 7.19 è quindi accantonato.
Sull'emendamento 7.20, prende la parola in dichiarazione di voto il senatore PARRINI (*PD-IDP*), che ritiene preferibile sopprimere il comma 2 dell'articolo 7, per evitare automatismi nel meccanismo di rinnovo dell'intesa.
Posto ai voti, l'emendamento 7.20 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.21.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) auspica l'approvazione della proposta, con cui si prevede che in qualsiasi momento lo Stato e la Regione possano assumere l'iniziativa per la revisione dell'intesa.
Il PRESIDENTE nota che al comma 1 dell'articolo 7 è già previsto che l'intesa possa essere modificata su iniziativa dello Stato o della Regione interessata.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento in esame, sostituendo il comma 2, elimina ogni automatismo, quindi vi è una differenza tra le due disposizioni.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene importante specificare le modalità con cui lo Stato e la Regione possono modificare l'intesa, qualora si verifichino distorsioni nell'erogazione dei servizi essenziali. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 7.21 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.22.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene necessario riflettere in modo più approfondito sull'opportunità di eliminare qualsiasi automatismo relativo al rinnovo dell'intesa.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, ritenendo necessaria una maggiore ponderazione sull'inserimento di automatismi nel meccanismo di rinnovo dell'intesa.
Posto ai voti, l'emendamento 7.22 è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 7

7.10 (testo 2)

Paita, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

1.3.2.1.53. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom.) del 18/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023
125ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 17,10.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE ricorda che si è convenuto di concludere i lavori per le ore 20, a meno che non si esaurisca prima la votazione degli emendamenti all'articolo 7.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la soluzione migliore sarebbe rinviare il seguito delle votazioni, per svolgere prima le audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e del professor Cassese, nonché l'approfondimento sulla lettera del governatore della Banca d'Italia Visco.
Il PRESIDENTE, pur comprendendo le ragioni del senatore Giorgis, sottolinea che tra i Gruppi si era raggiunto un accordo diverso. Fa notare di aver dovuto rinunciare, insieme agli altri senatori del Gruppo FdI, a una riunione con il ministro Urso convocata per le ore 17,30, proprio per non venire meno agli accordi presi sull'organizzazione dei lavori.
Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.23.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame conferisce la facoltà di rinnovare l'intesa anche per un periodo inferiore al primo, in modo che, se per esempio finisse la legislatura, la valutazione sul rinnovo dell'accordo spetterebbe alla nuova maggioranza. In questo modo si rispetterebbe l'orientamento dei cittadini.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta in esame, in quanto ispirata a un principio prudenziale. A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendolo una proposta di buonsenso, soprattutto in sede di prima applicazione di un provvedimento che avrà un impatto considerevole sulla cornice istituzionale del Paese. Sarebbe quindi opportuno prevedere un periodo di sperimentazione, consentendo alle Regioni di modificare il proprio orientamento iniziale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide la proposta di applicare un criterio prudenziale in sede di prima applicazione dell'autonomia differenziata, al fine di tenere conto di eventuali mutamenti di indirizzo politico sulle materie da delegare alla Regione e di fare un bilancio del funzionamento dell'intesa. Anche se, rispetto alla prima stesura del testo, sono stati inseriti correttivi per rendere non irreversibili le intese, comunque il procedimento di modifica o revoca dell'intesa resta più complesso di quello per la sua approvazione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.23 è respinto.
In assenza della proponente, il senatore LISEI fa proprio l'emendamento 7.24 e lo ritira.
Si passa all'esame dell'emendamento 7.25.
Il senatore CATALDI (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, con il quale si propone di consentire sia alla Regione sia allo Stato di far cessare anticipatamente l'intesa, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda. Ritiene che solo in questo modo sia possibile evitare di perdere competitività rispetto agli altri Paesi europei.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che bisognerebbe modificare il comma 2 dell'articolo 7 per rendere più flessibile l'eventuale revoca dell'intesa, dopo averne monitorato gli effetti, per un principio di buona amministrazione. Pertanto, allo scadere del termine della convenzione, è preferibile evitare qualsiasi automatismo per il rinnovo, per tutelare meglio l'interesse generale anche rispetto a specifiche funzioni trasferite.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) ribadisce che sarebbe utile evitare meccanismi troppo rigidi, trattandosi di riforme che modificano il rapporto tra Stato e Regioni. Essendo la durata di dieci anni molto lunga, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di una revisione anticipata dell'intesa.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene convincenti le ragioni illustrate a sostegno dell'emendamento 7.25, per cui chiede al rappresentante del Governo un chiarimento circa i motivi della sua contrarietà.
Il ministro CALDEROLI precisa che, indipendentemente dalla durata dell'intesa, questa può essere fatta cessare prematuramente, secondo le modalità indicate dalle proposte emendative all'articolo 7 precedentemente accantonate.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno allora accantonare anche la proposta in esame.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, sono stati accantonati gli emendamenti 7.15, 7.17 e 7.19, che prevedono la cessazione dell'intesa a seguito di votazione a maggioranza assoluta delle Camere. L'emendamento 7.25 prevede una ipotesi analoga, ma solo con riferimento alla scadenza della durata dell'intesa. In questo caso, il testo originario dell'articolo 7 prevede che il rinnovo sia automatico, salvo che si attivi un processo di revisione.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene più logico sospendere l'esame anche su questo emendamento, nell'attesa di votare quelli precedentemente accantonati.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame prevede altresì la possibilità di una cessazione anticipata dell'intesa anche limitatamente a singole funzioni trasferite. Tali correttivi sono necessari, se si considera che le quindici Regioni a statuto ordinario possono richiedere il trasferimento di materie e funzioni differenti le une dalle altre. Al contrario, in uno Stato federale come la Germania, i Lander esercitano tutti le medesime competenze, stabilite preventivamente.
Il PRESIDENTE rileva che anche con l'emendamento 7.19 si prevede la possibile cessazione anticipata di singole parti delle intese.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa notare che, seppure si accantonasse anche l'emendamento 7.25, non aumenterebbe il numero delle votazioni da effettuare, in caso di riformulazione delle proposte accantonate in un unico testo.
Il PRESIDENTE conviene sulla rilevanza della questione sollevata. In effetti, la criticità relativa a una

specifica funzione non dovrebbe travolgere l'intera intesa. Ritiene pertanto opportuno accantonare l'emendamento 7.25.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) concorda con le considerazioni del Presidente.
L'emendamento 7.25 è quindi accantonato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.26.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che, con l'emendamento in esame, si propone di indicare nell'intesa le disposizioni statali vigenti nelle materie trasferite che si intendono abrogate contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa. Ritiene, infatti, che se dall'approvazione dell'intesa scaturissero effetti abrogativi impliciti, come quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, si rischierebbe di ingenerare confusione, in violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto. Pertanto, invita il Governo a riconsiderare la proposta in esame, al fine di prevedere espressamente le disposizioni da abrogare.
Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in esame prevede una mera facoltà di indicare le disposizioni da abrogare.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che la formulazione dell'emendamento sia da preferire rispetto al testo originario, sia dal punto di vista formale sia per il contenuto, poiché chiarisce quali norme debbano intendersi abrogate con la sottoscrizione dell'intesa. Auspica quindi che la proposta in esame sia approvata.
Il ministro CALDEROLI ritiene che l'emendamento 7.26 non sia corretto, innanzitutto perché prevedere l'abrogazione di leggi a seguito dell'intesa comporterebbe un vuoto normativo per tutte le regioni non coinvolte nell'intesa stessa e per le quali devono ovviamente restare in vigore le leggi statali. In secondo luogo, se l'intesa venisse revocata, si rischierebbe analogamente un vuoto normativo. Infine, si verrebbe a determinare una sfasatura tra l'entrata in vigore dell'abrogazione (ossia con la legge di recepimento) e la successiva entrata in vigore delle necessarie norme regionali attuative dell'intesa.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che si debba sciogliere la questione se l'abrogazione debba essere esplicita o implicita, cioè se decisa direttamente dal legislatore o rimessa in sede interpretativa. A suo giudizio, in entrambi i casi si verificherebbe un vuoto normativo in caso di revoca dell'intesa. Se si dovesse optare per l'abrogazione esplicita, sarebbe opportuno disciplinarla in modo puntuale per evitare incertezza sulle leggi abrogate.
Ritiene comunque opportuno prevedere che l'indicazione delle disposizioni abrogate si esaurisca in una mera facoltà, come propone l'emendamento 7.26, in modo da valutare in via interpretativa i singoli casi. Per dirimere la questione, che appare piuttosto complessa, si potrebbe chiedere un parere al Comitato per la legislazione.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) osserva che l'inciso "approvata con legge", con riferimento all'intesa, appare superfluo, in quanto l'intesa non ha efficacia esterna senza l'approvazione con legge.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) obietta che si potrebbe fare confusione con il momento in cui è sottoscritto lo schema di intesa.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) segnala che il successivo emendamento 7.27, a sua prima firma, propende per l'abrogazione implicita, sebbene le considerazioni emerse nel corso del dibattito inducano a una più approfondita riflessione, al fine di accertare le implicazioni di entrambe le soluzioni.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), nel rilevare che il testo è suscettibile di differenti interpretazioni, ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento 7.26, rispetto a quella proposta dal Governo. Infatti, se si selezionano le leggi che restano in vigore, vi è il rischio di creare un vuoto normativo per una banale dimenticanza. Si tratta comunque di una questione tecnica da approfondire.
Il PRESIDENTE ritiene convincenti le considerazioni del senatore Scalfarotto. Se si indicano esplicitamente le disposizioni che si intendono abrogate, quelle non menzionate restano in vigore e quanto meno non si rischia di determinare un vuoto normativo, potendo comunque risolvere la questione in via interpretativa.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che questi concetti siano già espressi nel testo del comma 3 dell'articolo 7.
Il PRESIDENTE non concorda con il senatore Tosato. L'emendamento 7.26 offre maggiori garanzie, sia perché con il verbo "può" indica una facoltà di indicare nell'intesa le leggi da abrogare, sia perché si lascia la possibilità di rimediare a una eventuale dimenticanza, senza causare un vuoto normativo.
Il ministro CALDEROLI precisa che, al comma 3, in realtà, si fa riferimento alle leggi che continuano ad essere applicate nel territorio della Regione. Il meccanismo delle "norme cedevoli" risulta infatti privo delle indicazioni problematiche del meccanismo abrogativo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo il rilievo del ministro Calderoli, richiama l'attenzione sulla formulazione dell'emendamento 7.29 del Gruppo PD, secondo cui «in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia» con l'entrata in vigore dell'intesa.
Il ministro CALDEROLI ritiene che gli emendamenti in esame siano complessivamente peggiorativi del testo originario. Tuttavia, se venisse proposta una formulazione migliore dal Comitato per la legislazione, se ne potrebbe tenere conto per l'esame in Aula.
L'emendamento 7.29 potrebbe essere comunque accolto, purché si precisi che la cessazione dell'efficacia riguarda solo il territorio della Regione interessata.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo l'indicazione del Governo, riformula l'emendamento 7.29 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il PRESIDENTE invita i proponenti degli emendamenti 7.26 e 7.27 a riformularli in un testo identico all'emendamento 7.29 (testo 2).
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 7.26 in un testo 2, identico all'emendamento 7.29 (testo 2), pubblicato in allegato.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) riformula l'emendamento 7.27 in un testo 2, identico all'emendamento 7.29 (testo 2), pubblicato in allegato e ritira l'emendamento 7.28.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.26 (testo 2), 7.27 (testo 2) e 7.29 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
L'emendamento 7.30 è inammissibile in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE comunica che sull'emendamento 7.31 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato al recepimento di alcune modifiche.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo le modifiche richieste dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 7.31 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che bisognerebbe verificare quali effetti si determinerebbero se, all'esito del monitoraggio, si riscontrasse un disallineamento tra entrate e uscite. Il nuovo testo, infatti, prevede che si proceda alla variazione delle aliquote di compartecipazione e alle conseguenti regolazioni finanziarie ma sempre nei limiti delle risorse disponibili. In presenza di un ciclo economico sfavorevole, vi è il rischio di dover reperire le risorse attraverso tagli in altri settori.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, ritenendo opportuno un approfondimento sulla riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio, secondo cui le variazioni debbano essere effettuate comunque entro i limiti delle risorse disponibili.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), pur comprendendo le riserve espresse, sottolinea che in ogni caso il nuovo testo dell'emendamento fa salvo il comma 4 dell'articolo 7, ove si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze possano disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea che i vincoli imposti dalla 5a Commissione sono necessari per consentire un riequilibrio di bilancio rispetto all'esigenza di garantire i LEP.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nonostante il comma 4 dell'articolo 7, non vi sono sufficienti rassicurazioni che i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti anche se le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti. Come rilevato anche dal senatore Giorgis, lo Stato deve in

ogni caso garantire i servizi essenziali, per esempio su sanità e istruzione. A suo avviso, sull'emendamento in esame restano molte perplessità.
Posto ai voti, l'emendamento 7.31 (testo 2) è approvato.
Il presidente TOSATO avverte che sono pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti da 7.50 a 7.63, poiché incidono sul comma 5 dell'articolo 7, che risulta soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) pone una questione procedurale in merito alla dichiarazione di assorbimento o preclusione di una serie di emendamenti, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2). Obietta, infatti, che il capoverso "Art. 7-*bis*", comma 1, dell'emendamento 7.31 (testo 2) riproduce quasi integralmente il testo del comma 5 che è stato soppresso. Pertanto, si sarebbe dovuto consentire la riformulazione degli emendamenti dichiarati assorbiti o preclusi, in modo da riferirli al comma 1 del nuovo articolo 7-*bis*, che di fatto sostituisce il comma 5 dell'articolo 7.
A suo avviso, si dovrebbe porre in votazione gli emendamenti che incidono sul comma 5 e, se approvati, sottoporli alla valutazione della Commissione bilancio.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nel ritenere plausibili le considerazioni del senatore Giorgis, sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 7.31 ha carattere tecnico e non politico.
Il presidente BALBONI si riserva di effettuare un approfondimento sugli effetti preclusivi connessi all'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 7.32, 7.37 e 7.39.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 7.32, che richiede un monitoraggio continuativo sull'attuazione delle intese. È infatti necessario assicurare la tempestività dell'intervento qualora non siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni. Del resto, con la moltiplicazione dei centri di spesa, vi è il rischio che si determinino sperequazioni in relazione ai diritti di cittadinanza.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del monitoraggio al fine di evitare che si verifichino sperequazioni. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.
Anche il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiarano il proprio voto favorevole,
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.32, 7.37 e 7.39 sono respinti.
Gli identici emendamenti 7.33, 7.36 e 7.38 sono inammissibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa all'esame dell'emendamento 7.34.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo sull'emendamento in esame, che prevede un monitoraggio da parte dello Stato sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, la cessazione dell'intesa.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) chiede al Governo un approfondimento sull'emendamento in esame.
Il PRESIDENTE ritiene inopportuno prevedere la cessazione dell'intesa senza che ci sia neanche una valutazione delle ragioni oggettive del mancato conseguimento dell'obiettivo, che potrebbe essere dipeso magari da cause di forza maggiore.
Il ministro CALDEROLI conferma la propria contrarietà all'emendamento 7.34, innanzitutto perché si verificherebbe una lesione delle prerogative del Parlamento, che avrebbe un ruolo nell'approvazione dell'intesa, ma non nella dichiarazione di cessazione. Infatti, con l'emendamento 7.34, tale decisione verrebbe rimessa allo Stato, quindi al Governo.
In secondo luogo, rileva che il testo del disegno di legge già prevede l'intervento della Commissione paritetica sul mancato rispetto dei LEP.
Infine, ricorda che è stato accantonato un emendamento con cui si prevede la possibilità di intervento per determinate fattispecie tra le quali il mancato conseguimento dei LEP.
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.34.

Avverte poi che, con riguardo alle richieste avanzate dal senatore Giorgis, sono stati presi contatti sia con la segreteria del ministro Giorgetti, sia con il professor Cassese, per l'organizzazione delle relative audizioni. In particolare, il professor Cassese ha preannunciato la sua disponibilità, una volta conclusi i lavori del CLEP, il che dovrebbe avere luogo auspicabilmente entro la fine di ottobre.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(794) ***Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale***
(Discussione e rinvio)
La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Minasi, che si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.
Il testo del provvedimento si compone di sei articoli.
L'articolo 1 indica la finalità della proposta, facendo riferimento al principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione.
L'articolo 2 estende le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.
Prevede, inoltre, che gli eventi dannosi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attesti il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.
L'articolo 3 individua i beneficiari delle speciali elargizioni. Nello specifico, sono designati come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente.
Sono invece esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
L'articolo 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle modalità di corresponsione dei benefici, prevedendo che i benefici di natura economica siano erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 percento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
L'articolo 5 dispone la copertura degli oneri finanziari, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 19 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 7

7.26 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.27 (testo 2)

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.29 (testo 2)

Meloni, Giorgis, Parrini, Martella, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.31 (testo 2)

Occhiuto, Pirovano, Borghese, Lisei, Spelgatti, Ternullo, Spinelli, De Priamo

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque

l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.».

1.3.2.1.54. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 07/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023
126ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 13,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(926) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026***
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari riferiti al triennio considerato dal bilancio (nel caso di quest'anno, il triennio 2024-2026). La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, alle funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, reca l'approvazione dei singoli stati di previsione (parte cd. "tabellare") e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.
Per quanto di competenza della 1ª Commissione, questa, ai sensi dell'articolo 126, commi 6 e 7, del Regolamento, è chiamata ad esprimere due pareri (tecnicamente "rapporti") alla Commissione bilancio: un primo rapporto sulle parti di competenza della Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e sulle correlate disposizioni della prima sezione in materia di ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione; un secondo rapporto sulla tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno) e sulle correlate disposizioni della prima sezione.
In base alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, i rapporti devono essere comunicati alla Commissione bilancio entro venerdì 10 novembre.

Si rammenta, altresì, che - ai sensi degli articoli 127 e 128 del Regolamento - le singole Commissioni sono sedi inderogabili per la presentazione degli ordini del giorno per le sole parti di competenza e degli emendamenti alla seconda sezione (le tabelle di bilancio) concernenti modifiche all'interno dei singoli stati di previsione (ossia all'interno della medesima tabella di competenza); invece, la 5ª Commissione è unica e inderogabile sede per la presentazione degli emendamenti alla prima sezione (la ex stabilità) e di quelli intertabellari (ossia tra diverse tabelle) alla seconda sezione.
Altresì, gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono prima essere proposti nelle Commissioni di competenza e, solo se respinti, possono essere presentati successivamente anche in Assemblea (articoli 127, comma 2, e 128, comma 3, del Regolamento del Senato).
Presso le Commissioni permanenti preposte ad esaminare in via consultiva le singole tabelle sono dunque proponibili: a) gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione (ossia la medesima tabella); b) gli emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione; c) gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie (per esempio, riferiti al titolo nei limiti in cui ciò è possibile).
Sono invece improponibili: a) gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione che determinino un incremento di spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a tabelle diverse, ancorché di competenza della stessa Commissione; b) gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra le parti di competenza della Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le correlate disposizioni della prima sezione concernenti l'ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, la digitalizzazione e l'editoria. A tale riguardo, segnala i commi da 1 a 4 dell'articolo 39, relativi a varie misure in materia sociale, e l'articolo 40, relativo all'inclusione delle persone con disabilità.
In particolare, l'articolo 39, comma 1, istituisce un Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Tale dotazione è comprensiva delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, innanzi confluite nelle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali (la dotazione del quale non subisce riduzioni in ragione della nuova previsione). Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dal predetto articolo 39, comma 1, anche con riferimento al concorso degli enti territoriali alla determinazione del medesimo riparto.
Il comma 2 prevede un finanziamento permanente, pari a 6 milioni di euro annui dal 2024, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie - così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 - sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Lo stanziamento è posto in forma di incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli stanziamenti precedenti per il cosiddetto reddito di libertà erano stati pari a: 3 milioni per il 2020; 2 milioni per il 2021; 7 milioni per il 2022; 1,85 milioni per il 2023.
Il comma 3 riduce da 5 a 3 milioni annui lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (del quale si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), nonché richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda. Sottolinea, a tale proposito, che le funzioni di competenza governativa concernenti l'Osservatorio e il Centro nazionali suddetti sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia.

Il comma 4 autorizza la spesa di 1,25 milioni annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231,8 milioni di euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che al contempo qui vengono abrogati (il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia). Le risorse ricevono un incremento pari a 85 milioni annui a decorrere dal 2026. L'utilizzo del fondo è disposto con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.

Le norme di cui all'articolo 62, commi 1-3 e comma 9, incidono sull'attuale Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il quale viene ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

Da un lato, se ne novella la fonte istitutiva (ossia l'articolo 1 della legge n. 198 del 2016); dall'altro, si autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione sul predetto Fondo dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

Si viene a prevedere, tra l'altro, che specifico dPCm annualmente stabilisca, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Vengono poi dettati i criteri generali ai fini dell'adozione del regolamento di delegificazione. Tra i suddetti criteri, figurano: la previsione, tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un un'informazione di qualità; ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso. Con riferimento alle edizioni su carta, è posto un criterio di valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che abbiano subito incrementi in ragione di eventi eccezionali.

Il comma 9 prevede, infine, che restino fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

Passando a esaminare la seconda Sezione del disegno di legge, per quanto riguarda le competenze della Commissione affari costituzionali assumono rilevanza alcuni stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Segnala, in primo luogo, la missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», che reca uno stanziamento complessivo per il 2024 a legislazione vigente di 3.064,9 milioni. La missione si articola in due programmi: per il programma relativo agli organi

costituzionali (1.1) sono previsti, a legislazione vigente: 1.752,6 milioni di euro per il 2024; 1.760,9 milioni per il 2025; 1.767,3 milioni per il 2026.
Per il programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3), l'effetto del disegno di legge di bilancio porta a uno stanziamento previsto in 1.312,2 milioni per il 2024 (con un incremento rispetto alla previsione a legislazione vigente pari a 44,2 milioni); 1.294,5 milioni per il 2025 (con un incremento di 66,1 milioni); 1.008 milioni per il 2026 (con un incremento di 96,2 milioni).
Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1ª Commissione, si ricordano: gli stanziamenti dedicati al programma Rapporti con le confessioni religiose, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.076,9 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente); alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» al programma Protezione sociale per particolari categorie, nel cui ambito si collocano il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, gli interventi della "legge Bacchelli", risorse per l'infanzia, per la lotta alle dipendenze, e altro tra cui le seguenti azioni: promozione e garanzia delle pari opportunità, le cui previsioni di spesa nel bilancio risultano pari a 100,3 milioni per il 2024, con un incremento di 5,2 milioni rispetto alla legislazione vigente (e previsioni di 99,2 milioni nel 2025 come nel 2026). Le somme da destinare al Fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere ammontano a 1,9 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026; tutela delle minoranze linguistiche. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche risultano - per il 2024 - pari a 873.511 euro, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a circa 2 milioni di euro (senza che le sezioni del bilancio apportino rilevanti variazioni).
Tra gli altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, si segnalano ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa.
Ad esempio, nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma Sicurezza democratica, segnala il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché l'appostamento per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'interno della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», le previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); alla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA; all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale.
Segnala, infine, gli stanziamenti dedicati, entro la missione «Soccorso civile», al programma Protezione civile, entro la missione «Comunicazioni», al programma Sostegno al pluralismo dell'informazione, entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma Garanzia dei diritti dei cittadini e al programma Tutela della privacy.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il relatore LISEI (*FdI*) riferisce sulla tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno) e sulle correlate disposizioni della Prima sezione, segnalando che l'articolo 49 reca due commi - il comma 6 ed il comma 7 - relativi all'osservanza, e relativa sanzione, degli obblighi anagrafici. Nel dettaglio, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Si prevede,

inoltre, che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.

L'articolo 65, comma 5, istituisce un Fondo da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell'interno, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La sua dotazione è pari a: 20 milioni di euro nel 2024; 40 milioni nel 2025; 50 milioni nel 2026; 60 milioni nel 2027; 60 milioni nel 2028; 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 66, comma 1, dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l'immigrazione, istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (A.S. 912 attualmente all'esame della 5ª Commissione del Senato). Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. Esso è stato finanziato, all'atto dell'istituzione, per 46,8 milioni di euro nel 2023 (così l'articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge n. 145). Ora se ne dispone l'ulteriore finanziamento, nella misura di: 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026. La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

I commi 2 e 3 concernono l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

In particolare, il comma 2 autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto, a valere sul Fondo sanitario nazionale. Questo, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'Istituto alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del Sistema sanitario nazionale, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 3 inserisce l'Istituto tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata (tipologie di ricerca sanitaria).

L'articolo 70 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2024, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. La disposizione fa seguito all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023 (A.S. 912), il quale ha recato medesima autorizzazione per l'anno 2023 (per 180 milioni).

Segnala, a mero titolo informativo, gli articoli da 75 a 85 che trattano di Regioni (articoli 75-78) e Comuni (articoli 79-85: quest'ultimo relativo anche ad aree interne ed aree territoriali svantaggiate). Dal momento che prevale la competenza in termini di bilancio e finanza pubblica, essi esulano dalla stretta competenza della Commissione affari costituzionali. Pertanto, se ne offre una sommaria esposizione.

L'articolo 75, comma 1, determina (in attuazione dell'accordo del 16 ottobre 2023) gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, da 350 milioni di euro per il 2024 a 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, determina (in attuazione dell'accordo del 25 settembre 2023) l'importo da attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi a uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della

sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.
L'articolo 77 disciplina - "nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale" - la concessione di un contributo alle Regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 e deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo.
L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, nel limite complessivo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone altresì in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione delle opere in oggetto.
L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8). Sono interessati i Comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro e i Comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato. Dal 2025 l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
L'articolo 80 stanzia un contributo di 10 milioni annui, dal 2024 al 2038, a favore dei Comuni capoluogo di città metropolitana che, al 31 dicembre 2023, escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei Comuni beneficiari. Essi possono deliberare un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso, debbono adottare misure mirate all'incremento della riscossione delle proprie entrate.
L'articolo 81 concerne la messa in sicurezza del territorio. Si prevede che i contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi vari di messa in sicurezza del territorio, riguardino tutti i livelli di progettazione di lavori in generale, senza alcuna specificazione ulteriore. Si interviene poi sui contributi previsti per il periodo 2024-2031, onde incrementare di 100 milioni di euro la destinazione per ciascuna annualità del periodo 2024-2026, restando fermo il finanziamento previsto per ciascuna annualità del periodo 2027-2031 (pari a 200 milioni di euro annui).
L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. A tal fine, si istituisce un Fondo da ripartire di parte corrente, con una dotazione pari a 75 milioni per il 2024, 305 milioni per il 2025, 8 milioni per il 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Inoltre, si autorizza la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026. Viene inoltre prevista la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia.
Gli articoli 83 e 84 traslano al nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi risorse del Fondo di

solidarietà comunale, il quale riceve corrispettiva rimodulazione, a decorrere dall'anno 2025. Si tratta di un intervento normativo disposto in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentino parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Inoltre, reca (al comma 3) disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento.

Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86 reca le autorizzazioni relative alle Tabelle A e B, recanti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente o in conto capitale per i singoli Ministeri. Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, le finalizzazioni del fondo speciale di parte corrente attengono, tra l'altro, al finanziamento dei seguenti provvedimenti: delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; A.S. 787); conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458); interventi diversi. Le finalizzazioni delle risorse del Fondo speciale di conto capitale attengono, tra l'altro, al finanziamento dei seguenti provvedimenti: conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458); interventi diversi.

L'articolo 88 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. La riduzione investe anche il Ministero dell'interno, per un ammontare complessivo di: 37,32 milioni per il 2024; 41,88 milioni per il 2025; 42,45 milioni per il 2026.

La tabella contenuta nell'Allegato VI del disegno di legge dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle singole missioni e programmi.

Nell'ambito della seconda Sezione del disegno di legge, l'articolo 97, comma 1, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

I successivi commi da 2 a 10 contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

In particolare, il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2024 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio 13,81 milioni per il 2024, con una riduzione di 727.069 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il comma 4 autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse

iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, d.lgs. n. 286 del 1998).

Il comma 6 autorizza, per il 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.

Il comma 7 autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, ANAS Spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2023.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l'attuazione, per l'esercizio finanziario 2024, dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, per un ammontare almeno pari a 650 milioni annui).

L'articolo 108, comma 5, prevede che le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali in termini di competenza pari a: 30.617,8 milioni di euro per il 2024, 29.891,8 milioni per il 2025 e 29.458,4 milioni per il 2026. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a: 31.112,7 milioni nel 2024, 29.890,1 milioni nel 2025 e 29.458 milioni nel 2026.

La maggiore entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali». Rispetto alla dotazione a legislazione

vigente, tale missione registra un decremento complessivo di circa 790 milioni di euro.
La missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 9.349,7 milioni di euro per il 2024. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta pari a 9.102,2 milioni per il 2024, con una riduzione di circa 247 milioni di euro.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, all'esito della manovra, la missione 4 «Soccorso civile», registra un decremento di 2,7 milioni di euro per il 2024.
Infine alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», consistente nell'unico programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, è assegnato uno stanziamento finale pari a 2.156,7 milioni di euro per il 2024, con un incremento di 231,3 milioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio ed emendamenti alle Tabelle 2 e 8 per le ore 10 di domani, mercoledì 8 novembre.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Musolino, in sostituzione della senatrice Gelmini, che ringrazia per il qualificato e apprezzato contributo apportato.
Formula quindi un indirizzo di saluto alla senatrice Musolino, rivolgendole i più sinceri auguri di buon lavoro.
La Commissione unanime si associa.
IN SEDE REFERENTE
(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
(62) *BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*
(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 ottobre.
Il PRESIDENTE dà conto della richiesta, formulata tramite lettera consegnata per le vie brevi, del senatore Giorgis di sconvocare la seduta della Commissione per la contestuale riunione della Giunta per il Regolamento, di cui egli è componente insieme al senatore Parrini. A tale proposito, osserva, tuttavia, che in questi casi, è prevista la possibilità di sostituzione dei senatori impegnati in altre sedi istituzionali da parte di colleghi del medesimo Gruppo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che lo stesso problema si verificherà questa sera, essendo stata convocata, in concomitanza con la seduta della Commissione affari costituzionali prevista per le ore 20, anche quella della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, di cui fa parte. A tale riguardo, evidenzia che per i Gruppi meno numerosi è difficile garantire la presenza in più sedi, quindi anche la sostituzione non risolve il problema.
Chiede inoltre come si intenda procedere a proposito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, recante la modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione.
Il PRESIDENTE, pur rammaricandosi per la difficoltà segnalata dai senatori Giorgis e De Cristofaro, ritiene di non poter fare a meno di procedere con i lavori della Commissione, come previsto.
Quanto al disegno di legge costituzionale n.764, informa che è pervenuta una comunicazione per posta

elettronica del professor Villone, presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, indirizzata anche al Presidente del Senato e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con la quale si fa presente che, essendo decorsi i tre mesi per la conclusione dell'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, il testo dovrebbe essere trasmesso all'Assemblea e che pertanto ogni ulteriore trattazione in Commissione dovrebbe, ad avviso del professor Villone, intendersi preclusa.
Resta ovviamente impregiudicata ogni determinazione della Presidenza del Senato e della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), a proposito della richiesta del senatore Giorgis, ritiene che si sarebbe potuto posticipare l'inizio della seduta, in modo da consentire di parteciparvi anche ai due senatori del Gruppo PD attualmente impegnati nella Giunta per il Regolamento.
Il PRESIDENTE, pur rendendosi conto delle difficoltà segnalate dall'opposizione, in particolare dai Gruppi meno numerosi, sottolinea la necessità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, che si protrae ormai da molto tempo, per giungere alla conclusione in sede referente.
A proposito degli emendamenti 7.15, 7.17, 7.19, 7.25 e 7.34, precedentemente accantonati per una ulteriore riflessione, avverte che il Governo ha predisposto una proposta di riformulazione.
Il ministro CALDEROLI fa presente che, prima di procedere all'esame di questi emendamenti, sarebbe preferibile attendere il senatore Giorgis, primo firmatario di due delle proposte coinvolte.
Il PRESIDENTE, nel concordare con il rappresentante del Governo, avverte quindi che si riprenderà la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.35.
Posto ai voti, l'emendamento 7.35 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 7.40, che risulta altresì respinto.
L'emendamento 7.41 è inammissibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.42 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.43.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, ritenendo indispensabile prevedere un obbligo di verifica sulle attività oggetto dell'intesa, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, in luogo della mera facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 7.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, in quanto dovrebbe ritenersi scontata, soprattutto in sede di prima applicazione di un provvedimento così rilevante, la necessità di una verifica puntuale dell'attuazione dei LEP.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Cataldi e la senatrice Valente, in quanto appare indispensabile prevedere specifiche garanzie di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, considerato che in vent'anni non si è mai riusciti a definirli e attuarli.
Il PRESIDENTE sottolinea che la riformulazione del Governo sugli emendamenti 7.15, 7.17, 7.19, 7.25 e 7.34 potrebbe superare le perplessità dell'opposizione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.43 non è approvato.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), l'emendamento 7.44 è posto ai voti e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.45, sul quale la 5a Commissione ha espresso un parere di semplice contrarietà.
Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, sottolineando l'opportunità che sia dichiarata la cessazione dell'intesa, qualora risulti, a seguito di apposito monitoraggio, che non è garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, ritenendo ragionevole la proposta di modifica in esame.
Coglie l'occasione, utilizzando il tempo previsto per la dichiarazione di voto, per stigmatizzare la decisione della maggioranza di procedere nell'esame del provvedimento, nonostante non siano state risolte numerose criticità: non si è ancora proceduto all'audizione del ministro Giorgetti per chiarire le ragioni del collegamento del disegno di legge alla legge di bilancio, nonostante la clausola di

invarianza finanziaria, né a quella del professor Cassese, in merito ai lavori del CLEP; non è ancora stato acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; non è stato ancora approfondito il contenuto della lettera inviata al CLEP dall'ex governatore della Banca d'Italia Visco, di cui propone l'audizione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.45 è respinto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene incidentalmente sull'ordine di lavori, auspicando un'organizzazione delle sedute che tenga conto anche degli impegni dei componenti in altre Commissioni. Ritiene incomprensibile la rigidità nella fissazione degli orari delle sedute, a fronte di esigenze legittime dovute alla contestuale convocazione di più organismi parlamentari, stigmatizzando altresì la drammatizzazione dei tempi di esame dell'A.S. 615.
Il PRESIDENTE ribadisce il proprio rammarico per le difficoltà dovute alla concomitanza di più impegni istituzionali, acuite dalla riduzione del numero dei parlamentari, ma ritiene indispensabile proseguire i lavori della Commissione.
Dopo aver ricordato che l'esame degli emendamenti all'articolo 7 si protrae ormai da più di un mese, informa che ieri è stata nuovamente sollecitata la disponibilità del ministro Giorgetti, il quale tuttavia, a causa dei numerosi impegni, non è ancora in grado di garantire la sua presenza in Commissione.
Ricorda che il professor Cassese si è impegnato a tornare in audizione quando i lavori del CLEP saranno completati. Sottolinea, inoltre, che non è possibile riaprire la fase delle audizioni per ascoltare l'ex Governatore della Banca d'Italia.
Dà poi conto dei tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, specificando che questo dovrà essere reso prima che venga votato il mandato ai relatori in 1a Commissione.
Dà quindi lettura della proposta di riformulazione, da parte del Governo, degli emendamenti 7.15, 7.17, 7.19, 7.25 e 7.34.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che non sia accettabile prevedere la mera facoltà per lo Stato di disporre la cessazione dell'intesa anche a fronte della mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che anche gli emendamenti di cui si propone la riformulazione prevedevano la facoltà di disporre la cessazione dell'intesa, propone di sostituire le parole: «può disporre» con l'altra: «dispone», ricordando tuttavia che la cessazione dell'intesa è comunque soggetta alla deliberazione delle Camere, a maggioranza assoluta.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che tale formulazione sia preferibile.
Il senatore CATALDI (*M5S*), accettando l'ulteriore modifica proposta dal Presidente, riformula gli emendamenti 7.15 e 7.25 nel senso indicato dal Governo in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), pur rilevando che il nuovo testo si discosta in parte dalle proposte originarie, riformula gli emendamenti 7.17, 7.19 e 7.34 nel senso indicato dal Governo in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici agli emendamenti riformulati 7.15 e 7.25.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2) e 7.34 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2), a prima firma del senatore Occhiuto, avvenuta nella seduta n. 125 del 18 ottobre scorso, erano stati dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti da 7.50 a 7.63 compresi. Tuttavia, considerato che l'emendamento 7.31 (testo 2), nel sopprimere il comma 5 dell'articolo 7, inserisce un nuovo articolo 7-*bis*, il cui comma 1 riproduce quasi integralmente il soppresso comma 5 dell'articolo 7, dispone - in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente - di mettere comunque in votazione gli emendamenti da 7.50 a 7.63, laddove risultino, in tutto o in parte, non preclusi né assorbiti dall'emendamento 7.31 (testo 2) e, ovviamente, a condizione, che non risultino inammissibili, per effetto del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Pertanto, saranno messi in votazione e - laddove approvati - riferiti al disposto del nuovo articolo 7-*bis* , comma 1, i seguenti emendamenti: 7.51, 7.53, limitatamente alla lettera *b)*, 7.58, 7.59, 7.60 e 7.63, se

riformulato espungendo le parole: «alle Camere».
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva in ogni caso di sottoporre la questione generale degli effetti delle preclusioni e degli assorbimenti alla Giunta per il Regolamento, per evitare che in futuro la declaratoria di preclusione di un emendamento in quanto non più riferibile a una disposizione riformulata, anche qualora il suo contenuto sia integralmente riproposto nella nuova formulazione, sebbene con una collocazione differente, sia utilizzata per comprimere il dibattito.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.46.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene opportuno prevedere ulteriori garanzie per la cessazione delle intese, rispetto a quelle indicate dalla riformulazione proposta dal Governo. Infatti, mentre in quel caso si stabilisce che debbano ricorrere motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, l'emendamento in esame prevede che possano essere presi in esame altri motivi, su richiesta di un quinto dei componenti delle Camere.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del Gruppo, ritenendo opportuno estendere le misure di precauzione da adottare per scongiurare che l'autonomia differenziata determini la violazione di diritti fondamentali.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto favorevole. Annuncia che non potrà più partecipare ai lavori della Commissione nella giornata odierna, prima per la imminente riunione della Conferenza dei Capigruppo e stasera per la concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, di cui è componente. Ritiene che, a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, si dovrebbe programmare i lavori in modo tale da consentire a tutti i Gruppi, anche a quelli più piccoli, di partecipare ai lavori delle Commissioni, a garanzia dei diritti delle minoranze.
Posto ai voti, l'emendamento 7.46 è respinto.
Si passa alla votazione degli identici 7.47 e 7.48.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la necessità di prevedere un puntuale monitoraggio sull'andamento delle intese, che in questo caso può essere richiesto da un quinto dei componenti delle Camere.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) stigmatizza la decisione di proseguire i lavori della Commissione nonostante l'assenza del senatore De Cristofaro, impegnato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo. Chiede inoltre conferma che si intenda svolgere anche la seduta convocata per le ore 20, nonostante la impossibilità a parteciparvi del senatore De Cristofaro e della senatrice Musolino, a causa della contestuale seduta della Commissione di vigilanza sulla RAI. Ritiene incomprensibili tali forzature, con il rischio di deteriorare il clima di collaborazione che tutto sommato finora è stato mantenuto.
Il presidente TOSATO sottolinea che il presidente Balboni ha già rinviato la definizione della questione dell'organizzazione dei lavori alle ore 20.
La senatrice MUSOLINO (*Az-IV-RE*) fa presente che la convocazione della Commissione di vigilanza sulla RAI risale a due settimane fa e che quindi si sarebbe potuto tenerne conto, tanto più che l'audizione prevista per questa sera è stata deliberata a maggioranza, con la contrarietà delle opposizioni. Ribadisce che per i Gruppi meno numerosi è difficile anche ricorrere alla sostituzione per garantire la presenza in tutte le sedi.
Il presidente TOSATO ricorda che la Commissione è convocata alle ore 20 o al termine dei lavori dell'Assemblea, che potrebbero concludersi prima. Sottolinea altresì che spesso le sedute notturne vengono sconvocate a causa di concomitanti riunioni dei Gruppi o dei partiti o di sedute delle Commissioni bicamerali.
Il senatore LISEI (*FdI*), dopo aver evidenziato che le difficoltà di partecipazione ai lavori parlamentari in caso di sedute concomitanti sono state determinate dalla riduzione del numero dei parlamentari, sottolinea che nella seduta di questa sera della Commissione di vigilanza sulla RAI non vi saranno votazioni e che sarà consentito seguire l'audizione anche da remoto.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che non vi siano motivi ragionevoli per imporre un ritmo serrato nell'esame di un provvedimento così significativo, considerato che non vi sono tempi prestabiliti per la

votazione, come per la conversione di un decreto-legge, e che la legislatura è appena iniziata.
Il PRESIDENTE assicura che riferirà al presidente Balboni i rilievi formulati sulla organizzazione dei lavori anche prima della seduta prevista per le ore 20.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.47 e 7.48 sono respinti.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), è posto ai voti l'emendamento 7.49, che risulta respinto.
Gli emendamenti 7.50 e 7.52 sono inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.51.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole, in quanto l'emendamento propone di sottoporre alla Conferenza unificata le informazioni relative agli oneri finanziari raccolte dalla Commissione paritetica, la quale è tenuta anche a trasmettere immediatamente al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, in caso di parere contrario della Conferenza unificata sull'informativa.
Posto ai voti, l'emendamento 7.51 è respinto.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), stante l'avviso contrario del Governo, ritira l'emendamento 7.53, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.
Gli emendamenti da 7.54 a 7.57 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.58.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo, ritenendo indispensabile l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene necessario il coinvolgimento della Commissione per le questioni regionali, a maggior tutela delle Regioni coinvolte.
Posto ai voti, l'emendamento 7.58 è respinto.
Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori MELONI (*PD-IDP*) e CATALDI (*M5S*), è posto ai voti l'emendamento 7.59, che risulta respinto.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.60.
Gli emendamenti 7.61 e 7.62 sono preclusi, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 7

7.15 (testo 2)

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.17 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci,

Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.19 (testo 2)

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.25 (testo 2)

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

7.34 (testo 2)

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.».

1.3.2.1.55. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (nott.) del 07/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023
127ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 20,20.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, a partire dalla proposta 7.63.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.63 è stato riammesso in votazione, purché riformulato espungendo le parole: «alle Camere», che risultano assorbite per effetto dell'approvazione della proposta 7.31 (testo 2).
Il senatore CATALDI (*M5S*) riformula quindi l'emendamento 7.63 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Posto ai voti, l'emendamento 7.63 (testo 2) è respinto.
Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento 7.64, presentato dalla senatrice Gelmini, che tuttavia è assente.
La senatrice MUSOLINO (*Az-IV-RE*) annuncia di non sostenere l'emendamento in esame.
I senatori DE PRIAMO (*FdI*) e Daisy PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) fanno proprio l'emendamento 7.64, a cui aggiunge la propria firma anche il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato, come indicato dal Governo.
Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 7.64 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.
Posto ai voti, l'emendamento 7.65 è respinto.
L'emendamento 7.66 risulta precluso e, peraltro, privo di portata modificativa.
Con distinte votazioni, gli emendamenti 7.67, 7.68 e 7.69 sono respinti.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Gli emendamenti da 8.1 a 8.11 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Con il parere favorevole del Governo, è quindi posto ai voti l'emendamento 8.12 (testo 2), che risulta approvato.
Gli emendamenti 8.13 e 8.14 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 8.15 era stato ritirato nella seduta n. 93 del 26 luglio scorso.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 8.16 e 8.17 sono respinti.
Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.18 la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), anche a nome degli altri proponenti, riformula l'emendamento 8.18 in un testo 2, pubblicato in allegato, recependo l'indicazione della Commissione bilancio.
Posto ai voti, l'emendamento 8.18 (testo 2) è approvato.
Conseguentemente, la modifica richiesta dalla Commissione bilancio all'articolo 5, comma 2, recepita dall'emendamento 5.101 dei relatori, precedentemente accantonato, risulta superata.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 5.101.
Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 9.1, 9.2 e 9.3 sono respinti.
È quindi posto ai voti l'emendamento 9.4, che risulta respinto.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 9.5 e 9.6 sono respinti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 8 novembre, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 7

7.63 (testo 2)

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

7.64 (testo 2)

Gelmini, De Priamo, Pirovano, Occhiuto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.** *7* -bis

1. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e ai principi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.»

Art. 8

8.18 (testo 2)

Borghese, Occhiuto, Lisei, Pirovano, Spelgatti, De Priamo, Spinelli, Ternullo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea.».

1.3.2.1.56. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (nott.) dell'08/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023
129ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 20.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9, a partire dall'emendamento 9.8, su cui vi è un parere di semplice contrarietà della Commissione bilancio.
Il senatore CATALDI (*M5S*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, coglie l'occasione per formulare rilievi critici sull'articolo 9 nel suo complesso, con il quale il Governo annuncia misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, senza tuttavia supportarle con gli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e offrire a tutte le Regioni le medesime opportunità di crescita.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la previsione dell'emendamento 9.8 sia coerente con la finalità di evitare che l'autonomia differenziata determini una ulteriore disparità tra le Regioni. Sottolinea criticamente che il Governo non ha ritenuto opportuno finora rispondere ai rilievi critici formulati dai giuristi dimessisi dal CLEP e dall'ex Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Segnala, tra l'altro, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha approvato il parere sul testo in esame senza audire l'ex governatore Visco, come invece era stato stabilito, con una inopportuna accelerazione dei tempi.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.8, condividendone le finalità.
Richiamandosi alle considerazioni del senatore Giorgis, precisa che, in Commissione parlamentare per le questioni regionali, le opposizioni hanno ritenuto di non partecipare alla votazione della proposta di

parere in risposta alla decisione della maggioranza di accelerare i tempi senza l'adeguata istruttoria. Auspica che non ci siano forzature anche in sede referente, considerato che non vi sono ragioni di urgenza per il provvedimento in esame.
Il PRESIDENTE, nell'auspicare che la Commissione continui a lavorare in un clima di collaborazione costruttiva, ricorda che, in questa Commissione nel corso dell'esame, sono stati auditi 57 soggetti e acquisiti 66 documenti scritti, che sono stati già votati più di 600 emendamenti e che ne sono stati approvati 80, di cui 44 dell'opposizione. Pertanto, ritiene che il dibattito sia stato sufficientemente ampio e approfondito.
Considerato che restano da votare circa 26 emendamenti, propone di esaminarne metà nella seduta notturna e metà nella seduta già convocata per domani mattina, per poi svolgere le dichiarazioni di voto finali e conferire il mandato al relatore entro la sera di martedì 14 novembre, dopo aver effettuato l'audizione sui lavori del CLEP del professor Cassese, il quale si è reso disponibile per essere audito nella mattinata di martedì prossimo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, per mantenere un clima disteso, sarebbe preferibile evitare forzature e modificare le intese raggiunte. Ricorda, infatti, che si era convenuto di dedicare la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 9 novembre, ad altri argomenti all'ordine del giorno.
Se la maggioranza insiste nell'accelerazione dei tempi per concludere l'esame in sede referente, alle opposizioni non resta che chiedere invece la sospensione dei lavori in attesa dell'audizione del professor Cassese, considerato che finora non è stata data risposta ai rilievi critici formulati in merito ai LEP, e mettere in atto pratiche ostruzionistiche, previste dal Regolamento.
Rileva, tra l'altro, che gli emendamenti approvati sono stati spesso riformulati su proposta del Governo e comunque non hanno una incidenza tale da modificare in modo sostanziale l'impianto di un provvedimento negativo e destinato ad aggravare le divisioni del Paese.
Il PRESIDENTE, nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis, propone quindi di votare 13 emendamenti nella seduta notturna e di riprendere l'esame del provvedimento martedì 14 novembre, con l'audizione del professor Cassese dalle ore 10 alle ore 11,30 e la votazione dei restanti emendamenti entro la sera. Inoltre, propone di svolgere le dichiarazioni di voto finali per il conferimento del mandato ai relatori entro la sera di mercoledì 15 novembre.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta, sebbene appaia preferibile concludere l'esame in sede referente questa settimana. Propone però di votare entro stasera almeno 15 emendamenti.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) ritiene che la proposta del Presidente sia equilibrata.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) si associa alle considerazioni del relatore Della Porta.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) concorda con la senatrice Pirovano, pur ritenendo positivo anche il voto di 13 emendamenti.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) accoglie la proposta del Presidente per la parte relativa alla votazione degli emendamenti, ritenendo però prematuro stabilire fin d'ora la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 615 con il conferimento del mandato ai relatori.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, facendo presente che sarà anche necessaria una riflessione a seguito dell'audizione del professor Cassese. Ritiene quindi preferibile rinviare a martedì 14 novembre il dibattito sulla organizzazione dei lavori per la conclusione dell'esame in sede referente.
Il PRESIDENTE, in esito al dibattito, individua come proposta di mediazione la previsione per cui la votazione degli emendamenti sarà svolta in parte stasera, per poi concludersi entro la sera di martedì 14 novembre. Successivamente, si valuterà quando svolgere le dichiarazioni di voto finali e la votazione per il conferimento del mandato ai relatori.
La Commissione prende atto.
Posto ai voti, l'emendamento 9.8 è respinto.
L'emendamento 9.7 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al fine di recepire la condizione della 5ª Commissione, il senatore RUSSO (*FdI*) riformula l'emendamento 9.9 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Sottolinea che la modifica apportata consente di tenere conto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in particolare nell'individuazione delle misure per la perequazione infrastrutturale.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.9 (testo 3).
Posto ai voti, l'emendamento 9.9 (testo 3) è approvato.
L'emendamento 9.10 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
L'emendamento 9.11 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.9 (testo 3).
Il PRESIDENTE dispone di porre comunque in votazione l'emendamento 9.12, solo parzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 9.9 (testo 3).
Posto ai voti, l'emendamento 9.12 è respinto.
Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 9.16 e 9.17 sono respinti.
Gli emendamenti 9.18 e 9.19 sono inammissibili per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Posto ai voti, con il parere di semplice contrarietà della Commissione bilancio, l'emendamento 9.20 è respinto.
Gli emendamenti 9.21 e 9.22 sono inammissibili per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 9.23 e 9.24 risultano respinti.
Gli emendamenti 9.25, 9.26, 9.27 e 9.28 sono inammissibili per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il Presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di primo firmatario, riformula l'emendamento 9.35 [già em. 3.3 (testo 2)] in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di recepire la condizione espressa della 5ª Commissione.
Posto ai voti, l'emendamento 9.35 [già em. 3.3 (testo 2)] (testo 2) è approvato.
Il ministro CALDEROLI invita i proponenti degli emendamenti 9.29 e 9.30 a riformularli in un testo identico all'emendamento 9.31, su cui vi è il parere favorevole del Governo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 9.30 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.31.
L'emendamento 9.29 decade per assenza dei proponenti.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 9.31 e 9.30 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 9.32 e 9.34 sono respinti.
Il PRESIDENTE avverte che resta da votare l'emendamento 9.33, oltre a tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 9

9.9 (testo 3)

Russo, Zedda, Lisei, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Mennuni, De Priamo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole*: «Ai fini della promozione» *con le seguenti*: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;

b) *alla lettera* a), *dopo le parole*: «squilibri economici e sociali» *inserire le seguenti*: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;

c) *alla lettera* c), *dopo le parole*: «conto capitale», *inserire le seguenti*: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;

d) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente*:

«c-*bis*) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica».

9.35 [già em. 3.3 (testo 2)] (testo 2)

Balboni, De Priamo, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

All'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).».

9.30 (testo 2)

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Al comma 2, dopo la parola: «informa», *inserire le seguenti*: «le Camere e».

1.3.2.1.57. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant.) del 14/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 37

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,20

AUDIZIONE DEL PROFESSOR SABINO CASSESE, PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 615, 62 E 273 (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.3.2.1.58. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 14/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
132ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 92)
(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Il relatore LISEI (*FdI*) propone di esprimere un parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, invitando il Governo a valutare l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, il contributo alle associazioni combattentistiche, al fine di consentire la programmazione delle loro attività.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il problema della stabilizzazione del contributo alle associazioni combattentistiche è risalente nel tempo, quindi auspica che sia finalmente risolto.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la cifra assegnata negli anni 2022 e 2023, sebbene invariata in termini nominali, è risultata ridotta in termini reali, a causa degli alti livelli di inflazione. Pertanto, nello schema di parere, sarebbe opportuno evidenziare l'obiettivo di incrementare lo stanziamento, per recuperare l'incidenza della perdita del potere di acquisto dell'ultimo biennio.
Il relatore LISEI (*FdI*) precisa che le associazioni combattentistiche ricevono un contributo di uguale importo da circa dieci anni. Solo con la legge di bilancio per il 2022 è stata stabilita una riduzione per esigenze particolari di quel periodo, che tuttavia è stata successivamente riassorbita. L'esigenza della stabilizzazione del contributo è stata evidenziata dalle stesse associazioni per motivi legati alla redazione del bilancio.
Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene ragionevole una stabilizzazione triennale del contributo, per consentire alle associazioni di programmare le loro attività. Esprime quindi una valutazione positiva sulla proposta di parere avanzata dal relatore.
Non essendovi ulteriori interventi, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 8 novembre.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo di acquisire la documentazione relativa al lavoro del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, illustrata dal professor Cassese nel corso dell'audizione svoltasi in mattinata. Ritiene quindi opportuno rinviare di quindici giorni la votazione del mandato ai relatori, per consentire una valutazione approfondita della documentazione e, di conseguenza, l'espressione di una dichiarazione di voto più ponderata e consapevole.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), a nome della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, condivide la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che, la scorsa settimana, si era convenuto di concludere la votazione delle proposte emendative entro stasera e poi di organizzare i lavori per le successive fasi procedurali. Su questo argomento, si potrebbe convocare un apposito Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE sottolinea che non vi sono certezze sulla data in cui il documento del CLEP potrà essere acquisito.

Il ministro CALDEROLI precisa di aver ricevuto solo ieri sera il documento in bozza. Non appena la relazione avrà una versione definitiva, sarà sottoposta alla Cabina di regia per l'invio successivo alle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che il procedimento per la definizione dei LEP affianca il provvedimento in esame, restandone però distinto e separato.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene opportuno prevedere una pausa di riflessione, anche se non proprio di due settimane, per l'acquisizione del documento del CLEP, che è molto ponderoso, anche al fine di non mortificare il lavoro svolto finora dalla Commissione.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az*) condivide la proposta del senatore Giorgis di acquisire il documento illustrato dal professor Cassese e di consentirne una lettura approfondita, in quanto potrebbe incidere sull'orientamento di voto dei Gruppi. Per accelerare i tempi, si potrebbe prevedere un rinvio dei lavori più breve, mentre il ministro Calderoli potrebbe provvedere a sollecitare l'invio del documento in tempi ravvicinati.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che i tempi per l'invio del documento siano decisivi per assumere una decisione sul seguito dei lavori, evitando che la proposta del senatore Giorgis determini un effetto dilatorio. A suo avviso, tra l'altro, sarebbe sufficiente qualche giorno per esaminare il documento.

Il PRESIDENTE propone di iniziare le dichiarazioni di voto già domani, mercoledì 15 novembre, quanto meno per i Gruppi che già abbiano maturato un convinto orientamento, in modo anche da lasciare più tempo rispetto al limite dei dieci minuti per ciascun Gruppo previsto dall'articolo 109 del Regolamento. Nel frattempo, il Ministro potrebbe sollecitare l'invio del documento, affinché si possa procedere in ogni caso alla votazione del mandato ai relatori entro mercoledì della prossima settimana. Chiede quindi a un rappresentante per Gruppo di esprimersi su tale proposta.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene preferibile rinviare a mercoledì prossimo sia le dichiarazioni di voto che il voto del mandato ai relatori, ove si decidesse di concludere l'esame in sede referente indipendentemente dall'acquisizione del documento del CLEP.

Il PRESIDENTE precisa che, iniziando le dichiarazioni di voto già da domani, si potrebbe consentire un margine di tempo più ampio per gli interventi.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del Presidente.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az*) si associa.
Il senatore BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conviene con la proposta formulata dal Presidente.
Il senatore LISEI (*FdI*) chiede di conoscere l'orientamento del Gruppo della Lega.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che, la scorsa settimana, si era convenuto di completare nella giornata di oggi la votazione degli emendamenti e solo dopo discutere sulla organizzazione dei lavori per il voto sul mandato ai relatori. Osserva che, qualora il documento non dovesse pervenire in tempo, il rinvio di una settimana risulterebbe ingiustificato, oltre che eccessivo.
Il PRESIDENTE, constatando che non vi è unanimità sulla proposta di organizzazione dei lavori, ritira la propria proposta e annuncia che porrà in votazione la proposta del senatore Giorgis.
Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene opportuno procedere intanto alla votazione degli emendamenti. Nel frattempo, il rappresentante del Governo potrà eventualmente acquisire maggiori informazioni sui tempi necessari per l'invio del documento, in modo da decidere poi sull'organizzazione dei lavori in modo più consapevole. Altrimenti, il rinvio di una settimana avrebbe solo una finalità dilatoria.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) invita la maggioranza ad assumersi la responsabilità di procedere con le votazioni, qualora ritenga inutile l'approfondimento del documento finale sui lavori del CLEP.
Il PRESIDENTE fa quindi presente che si riprenderà la votazione degli emendamenti e, successivamente, si assumeranno le determinazioni in ordine alla organizzazione dei lavori, in vista della votazione del mandato ai relatori.
La Commissione prende atto.
Previo intervento del relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), che ribadisce il parere contrario, l'emendamento 9.33 è posto ai voti e respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Posto ai voti, l'emendamento 10.1 non è approvato.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 10.2 e 10.3, che risultano respinti.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.4 e annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole. Ritiene infatti indispensabile la soppressione del comma 1 dell'articolo 10, in quanto si prevede che con la presente legge ordinaria siano fatti rivivere gli atti di iniziativa delle Regioni per le intese già adottati in passato, in contesti economico-sociali e politici differenti. A suo avviso, la fase procedurale, invece, dovrebbe essere riavviata dal principio.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.
Il senatore CATALDI (*M5S*) condivide le considerazioni del senatore Giorgis. A suo avviso, la previsione del comma 1 svuota di significato il lavoro del Parlamento e quindi costituisce un *vulnus* per la democrazia rappresentativa.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) sottolinea che, anche in base alle valutazioni espresse dal professor Cassese circa la gradualità del percorso per la definizione dei LEP, per la cui attuazione bisognerà poi individuare le risorse necessarie, risulta ragionevole che, dopo l'approvazione della nuova disciplina sull'autonomia differenziata, le Regioni si trovino tutte nella stessa condizione di partenza. Sarebbe pertanto inopportuno far rivivere le preintese raggiunte in passato.
Il ministro CALDEROLI precisa che undici regioni a statuto ordinario hanno già presentato richiesta di ulteriori forme di autonomia, in modi e tempi differenti, a cui non è stato dato seguito per ritardi attribuibili allo Stato. Si tratta in ogni caso di atti di iniziativa, e non di preintese, che devono essere considerati validi. A questi atti si applica la legge in corso di approvazione, a meno che non sopraggiunga una legge regionale o una delibera del consiglio o della giunta regionale di senso opposto, ossia di revoca della volontà precedentemente manifestata dalla regione.
Il PRESIDENTE osserva che l'iniziativa adottata con legge regionale mantiene ovviamente la sua efficacia anche con il cambio di legislatura, mentre lo stesso non può dirsi con sicurezza per gli atti di indirizzo. Ritiene quindi che il comma 1 dell'articolo 10 debba riferirsi agli atti di indirizzo politico non formalizzati in legge regionale, per cui gli emendamenti in esame sono, a suo avviso,

condivisibili.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'atto di iniziativa con cui la Regione chiede di avviare la procedura per le intese è adottato dal consiglio o dalla giunta regionale. Pertanto, ritiene che sia un grave precedente stabilire che la legge ordinaria faccia rivivere un atto conclusosi in una fase storica e politica diversa. A suo avviso, invece, le Regioni dovrebbero riattivare la procedura, alla luce della nuova disciplina di cui al disegno di legge n. 615.
Il PRESIDENTE ricorda che in Emilia-Romagna e Lombardia il procedimento è stato avviato con l'approvazione di risoluzioni da parte del consiglio regionale, mentre in Veneto è stata deliberata una proposta di legge statale di iniziativa regionale.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che il comma 1 dell'articolo 10, nel disporre che l'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo prosegua secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si riferisce a tutti gli atti di iniziativa, in qualunque forma siano stati adottati. Quindi la finalità della disposizione in esame è appunto quella di non azzerare la procedura per la richiesta di ulteriori forme di autonomia.
Il senatore LISEI (*FdI*) condivide l'avviso del Governo, sottolineando che gli atti di indirizzo o le deliberazioni della giunta precedono l'inizio della procedura, rappresentando esclusivamente una manifestazione di volontà dell'ente, che resta valida anche qualora dovesse affermarsi una diversa maggioranza politica al governo della Regione, a meno che non sia espressamente revocata.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 sono respinti.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 10.8 e 10.10, che risultano respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 10.9.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) non comprende il motivo della contrarietà del Governo, posto che l'emendamento in esame sostanzialmente esplicita quanto precisato dal Ministro, stabilendo che gli atti di iniziativa delle Regioni siano riesaminati alla luce delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame.
Il PRESIDENTE conviene con il senatore Giorgis che l'emendamento in esame non è in contrasto con l'articolo 10 del disegno di legge, in quanto prevede - peraltro con una formulazione più chiara - che gli atti di iniziativa precedentemente adottati siano riesaminati alla luce delle nuove disposizioni.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che la formulazione proposta con l'emendamento 10.9 sia più comprensibile. Auspica pertanto un ripensamento del Governo sul parere contrario.
Il ministro CALDEROLI, nel prendere atto che la parola "prosegue" possa dare adito a dubbi interpretativi, propone di modificare l'emendamento in esame sostituendo la parola "riesaminati" con "esaminati".
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che sarebbe pleonastico prevedere che gli atti di iniziativa siano esaminati alla luce della disciplina vigente.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nel ritenere condivisibile l'emendamento in esame, invita i proponenti ad accogliere la modifica proposta dal Governo, che - a suo avviso - non incide in modo sostanziale sulla norma proposta.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) concorda con l'impostazione proposta dal Ministro, in quanto la parola "esaminati" ha un significato più ampio e può ricomprendere anche gli atti d'iniziativa che siano già stati oggetto di valutazione.
Il senatore LISEI (*FdI*), nel replicare al senatore Giorgis, ribadisce che gli atti di indirizzo dei consigli regionali non decadono con la fine della consiliatura regionale, ma restano efficaci finché non venga adottato un atto di senso contrario.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) non accetta la proposta di modifica del rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 10.9 è quindi respinto.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CATALDI (*M5S*), l'emendamento 10.11 non è approvato.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.13 e 10.14 sono respinti.
È quindi posto ai voti l'emendamento 10.15, che risulta respinto.

Posto ai voti con i pareri di semplice contrarietà della Commissione bilancio e favorevoli dei relatori e del Governo, l'emendamento 10.12 (testo 2) è approvato.
Gli emendamenti 10.16 e 10.17 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 10.18, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, dal momento che il contenuto della proposta è stato trasfuso nel disegno di legge costituzionale n. 304, recante modifiche agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi.
Posto ai voti, l'emendamento 10.19 è respinto.
L'emendamento 10.20 è inammissibile, a causa del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è così conclusa.
Si passa alla votazione di due ordini del giorno precedentemente accantonati.
Il ministro CALDEROLI conferma il parere contrario sull'ordine del giorno G/615/7/1, mentre esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/8/1 (testo 2).
Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/7/1 è respinto.
È quindi posto ai voti l'ordine del giorno G/615/8/1 (testo 2), che risulta approvato.
Il PRESIDENTE, propone quindi di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20 di oggi. Propone altresì che le dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori inizino nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 15 novembre, e proseguano giovedì 16 e martedì 21 novembre. Entro la sera di martedì 21, si procederà quindi alla votazione del mandato ai relatori, a prescindere dall'acquisizione del documento del CLEP.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) informa che, nella giornata di ieri, la seconda sezione civile del tribunale di Firenze ha condannato la Repubblica federale di Germania a risarcire la figlia di una delle 12 persone uccise in un eccidio nazifascista avvenuto il 23 luglio 1944 e i due nipoti di un partigiano assassinato per rappresaglia il 20 giugno 1944. Il risarcimento sarà liquidabile grazie alle risorse del Fondo appositamente istituito dal Governo nella scorsa legislatura e incrementato in quella attuale.
Sottolinea che, in una delle due sentenze, il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze è stato definito come quello di ente pagatore e ciò dovrebbe incidere sull'atteggiamento - finora, a suo avviso, piuttosto discutibile - dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich.
Ricorda inoltre che, con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2023 (A.S. 899), recante proroga di termini normativi e fiscali, nel mese di dicembre si riapriranno i termini per promuovere nuove azioni giudiziarie, grazie a un emendamento presentato in Commissione finanze dal senatore Della Porta.
In secondo luogo, in merito all'accordo sottoscritto dal Governo con l'Albania sui migranti, chiede di valutare l'audizione del Ministro dell'interno, avendo la Commissione competenza in materia immigrazione. Ritiene peraltro che la scelta di procedere tramite un accordo in forma semplificata in luogo del trattato internazionale determini un aggiramento del ruolo del Parlamento previsto dall'articolo 80 della Costituzione, con l'autorizzazione alla ratifica.
Il PRESIDENTE si riserva di prendere gli opportuni contatti, per verificare l'eventuale disponibilità del Ministro dell'interno.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 92

La 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato della Repubblica,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1;

richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2022, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;

considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, non inferiore all'attuale importo di 1.956.197,00 euro.

1.3.2.1.59. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (ant.) del 16/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023
134ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre.
Si passa alla votazione del mandato ai relatori.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), interviene in dichiarazione di voto, esprimendo preliminarmente alcune considerazioni. Pur riconoscendo che la Commissione ha svolto un lavoro approfondito sul testo proposto dal Governo, attraverso le numerose audizioni e l'esame accurato delle proposte emendative, ritiene che le modifiche apportate non siano sufficienti a correggere in modo significativo il disegno di legge n. 615 e a superare quindi le criticità evidenziate sin dall'inizio dell'*iter* del provvedimento. Il quadro è anzi nel frattempo peggiorato, essendo stato presentato dal Governo il progetto di riforma sul premierato (A.S. 935). A suo avviso, queste due riforme, cioè l'autonomia differenziata e il premierato, pur ispirate concettualmente a due principi contrapposti, da un lato l'esaltazione del regionalismo e dall'altra l'accentramento dei poteri nelle mani del Capo del Governo, sono accomunate dalla sostanziale marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che risulta ancora più rischiosa se si tiene conto del contestuale svuotamento del potere legislativo, attraverso l'ulteriore eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza verificatosi in quest'anno di legislatura.
Ritiene criticabili alcune tesi che sottendono al progetto di autonomia differenziata. Innanzitutto, pur convenendo sul fallimento del centralismo, che ha determinato ampie disuguaglianze territoriali del Paese, non appare risolutiva la scelta di riconoscere ulteriori forme di autonomia alle Regioni. In

secondo luogo, non è pensabile attribuire alle Regioni meridionali la responsabilità dei ritardi rispetto a quelle settentrionali, né puntare solo sullo sviluppo economico del Nord, nella convinzione che si determini un effetto trainante per il resto del Paese. A suo avviso, questa prospettiva potrebbe essere rischiosa, perché ridurrebbe la capacità competitiva dell'Italia nel contesto europeo.
Pur riconoscendo l'opportunità di attribuire ulteriori forme di autonomia, nell'ambito di un regionalismo solidale, sottolinea che ciò debba avvenire per particolari motivi geografici, economici, territoriali e linguistici, come nel caso delle Regioni a statuto speciale. La scelta di estendere questa previsione anche a quelle a statuto ordinario mette a rischio la coesione sociale e l'unità nazionale e ha effetti negativi sugli interessi economici del Mezzogiorno. Del resto, negli ultimi trent'anni la questione meridionale non è più presente nell'agenda politica e il Governo attuale ha saputo riproporla solo attraverso misure "bandiera" come l'investimento sul Ponte sullo Stretto di Messina.
Osserva che, per far fronte ai limiti e alle carenze dimostrati dalla riforma del Titolo V, su cui ricorda che la sua parte politica fin dall'inizio aveva manifestato un orientamento contrario, sarebbe incomprensibile perseverare nel medesimo errore con il regionalismo differenziato. Sarebbe stato più opportuno, invece, esaminare il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, volto a modificare gli articoli 116 e 117 della Costituzione. A tale proposito, esprime rammarico perché la Commissione non ha provveduto a un tempestivo esame in sede referente e auspica che la Conferenza dei Capigruppo lo inserisca quanto prima nel calendario dell'Assemblea.
Evidenzia che sono rimaste inevase le richieste di approfondimento delle opposizioni, in quanto ancora non è stato definito l'onere finanziario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, né sono state appostate le relative risorse necessarie. Ribadisce, tra l'altro, i dubbi più volte espressi sui LEP, stante il fallimento dei livelli essenziali di assistenza, che non hanno impedito il divario territoriale nella sanità, se si considera per esempio che il tasso di mortalità infantile al Sud è tuttora più elevato rispetto alle regioni settentrionali.
Esprime inoltre considerazioni molto critiche sulla decisione di dichiarare il disegno di legge n. 615 come collegato alla manovra di bilancio, poiché questo potrebbe avere l'effetto di sottrarlo alla valutazione popolare tramite il *referendum* abrogativo *ex* articolo 75 della Costituzione.
Sottolinea che sul provvedimento sono stati espressi dubbi in modo trasversale, quindi non per ragioni ideologiche: l'Ufficio parlamentare di bilancio, lo Svimez, la Banca d'Italia, Confindustria e i sindacati hanno sostenuto che per superare in modo strutturale i divari territoriali servirebbe piuttosto un ciclo di sviluppo economico prolungato.
Si rammarica in particolare per la mancata approvazione degli emendamenti volti a escludere la materia dell'istruzione pubblica dalla devoluzione alle Regioni, trattandosi dell'unico strumento che consente un miglioramento della posizione sociale e quindi l'attuazione di una democrazia compiuta.
Nell'esprimere l'auspicio che sia ancora possibile apportare ulteriori miglioramenti al testo nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, a nome della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto annuncia un voto contrario.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia sia la Commissione, per l'approfondito e qualificato lavoro svolto sul provvedimento, sia il ministro Calderoli, per avere predisposto una efficace soluzione per l'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Ricorda di aver già tentato, in qualità di Ministro per gli affari regionali del Governo Conte I, di affrontare tale questione, individuando nelle stesse intese la procedura per l'attribuzione di ulteriori funzioni alle Regioni, che invece è delineata in modo puntuale nel disegno di legge n. 615. Proprio perché la norma in esame ha carattere procedurale, non è necessaria una copertura finanziaria.
A suo avviso, la contrapposizione tra la maggioranza e le opposizioni non riguarda la soluzione pragmatica per individuare e garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ma è dovuta a una differente impostazione e visione sull'impianto dello Stato. Da una parte, si considera l'ente statale come un'autorità centrale ramificata sul territorio, dall'altra, conformemente al principio di sussidiarietà, si ritiene che lo Stato consista in una unione di enti e comunità e quindi funga da coordinamento delle rispettive attività. In questa prospettiva, a fronte di una differenziazione delle Regioni, vi è l'esigenza di un ruolo di coordinamento incisivo dello Stato centrale, così come avviene per il Servizio sanitario

nazionale. Peraltro, il regionalismo differenziato si pone in continuità con la storia e le caratteristiche dell'Italia, la cui forza è appunto data dalla caratterizzazione territoriale, che deve essere valorizzata.
Dal punto di vista metodologico, ritiene corretta la scelta di una legge ordinaria, posto che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede una maggioranza qualificata solo per l'approvazione delle leggi di recepimento delle intese. Tuttavia, ciò non consente di modificare l'elenco di materie delegabili alle Regioni, essendo ovviamente necessaria in tal caso una legge costituzionale. In ogni caso, la devoluzione può riguardare anche specifiche funzioni, nell'ambito di tali materie, nelle quali si declina il governo del territorio, che è così avvicinato al centro decisionale. Sottolinea che più questo è lontano, diventando quasi "anonimo" nei confronti del cittadino, più diminuisce la responsabilità dell'ente nell'esercizio delle sue competenze.
L'obiettivo della riforma è imporre, con la opportuna gradualità, l'efficientamento di tutti i livelli amministrativi, che sono responsabilizzati nel momento in cui è attribuita ad essi una competenza con le relative risorse, e l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, tenendo ovviamente conto delle differenze territoriali. Basti pensare, per esempio, ai differenti costi per l'asfaltatura delle strade a seconda delle condizioni meteorologiche. In caso di inadempimento, è applicata la sanzione dell'avocazione, già prevista dall'articolo 120 della Costituzione.
Respinge pertanto le critiche circa l'aumento degli oneri per il bilancio dello Stato: in realtà, si tratta delle stesse risorse, che tuttavia saranno erogate dagli altri enti in cui si articola lo Stato. Sicuramente, avranno, invece, un costo i LEP, perché ci sarà una pretesa del cittadino a vederseli riconosciuti, a cui l'amministrazione dovrà rispondere. Ricorda però che finora non si era mai provveduto a definire i livelli essenziali delle prestazioni.
Il progetto di riforma del ministro Calderoli, pertanto, ha avuto il merito di aprire il dibattito sui LEP, essendo rimasta finora inattuata la disposizione costituzionale dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione. A tale proposito, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal CLEP, a cui è stato attribuito un compito molto complesso, e per la capacità del professor Cassese di proporre una sintesi tra esperti con opinioni anche tra loro differenti.
A nome del Gruppo della Lega, dichiara quindi un voto favorevole.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ringrazia i relatori e il Presidente, oltre al ministro Calderoli, per aver contribuito a scrivere una pagina importante per la democrazia parlamentare, garantendo un ampio confronto politico con la capacità di favorire la sintesi e la convergenza tra i diversi orientamenti. La maggioranza, infatti, ha ascoltato in modo costruttivo i rilievi delle opposizioni, accogliendone anche alcune proposte di modifica.
Sottolinea che fin dall'inizio la sua parte politica, notoriamente sensibile ai temi della coesione sociale e dell'unità nazionale, non ha ritenuto che il testo potesse causare una disgregazione del tessuto sociale ed economico del Paese, essendo previsti adeguati contrappesi e in particolare un forte controllo del Governo e del Parlamento nella fase di attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. In ogni caso, il Gruppo FdI ha lavorato per apportare modifiche che migliorassero ulteriormente il testo. Ne ricorda in particolare alcune: all'articolo 2, è stata introdotta la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie, al fine di tutelare l'unità giuridica o economica del Paese; all'articolo 3, interamente sostituito da un emendamento del Presidente e dai relativi subemendamenti, si è stabilito che la individuazione dei LEP avvenga attraverso decreti legislativi, in luogo dei dPCm precedentemente previsti valorizzando così la centralità del Parlamento; all'articolo 4, si è precisato che lo stanziamento delle risorse per il trasferimento delle funzioni debba fare riferimento all'intero territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento tra Regioni; all'articolo 8, è stato introdotto un meccanismo di perequazione orizzontale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante o che non abbiano richiesto l'autonomia differenziata; all'articolo 9, è stata riconosciuta la necessità di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, oltre a prevedere misure per la perequazione infrastrutturale.
Riconosce l'importanza del finanziamento dei LEP, che dovrà essere garantito per un effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini. Ricorda l'importanza del lavoro svolto dal Comitato presieduto dal professor Cassese per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che non era mai

stata effettuata dall'approvazione della modifica del Titolo V: da ora in poi, il legislatore e l'amministrazione saranno impegnati a garantire tali diritti, senza ricorrere più a meccanismi ripetitivi di spesa che finora hanno causato la cristallizzazione delle disuguaglianze. Ovviamente, al finanziamento dovrà anche fare seguito una capacità amministrativa efficiente da parte delle Regioni e degli enti locali, in modo da garantire in modo effettivo e adeguato i servizi collegati ai diritti sociali e civili dei cittadini.

Nel ritenere che il provvedimento possa favorire il miglioramento dell'amministrazione del territorio, sottolinea che l'autonomia differenziata si inscrive in un quadro di riforme, per esempio quelle in materia fiscale e della giustizia ma anche istituzionali, in particolare con riferimento al premierato, il cui esame sarà a breve avviato in Commissione, che connoteranno questa legislatura. Esprime inoltre l'auspicio che si intervenga presto anche per ridefinire i poteri di Roma capitale.

Conclude, esprimendo a nome del Gruppo un voto favorevole.

Il ministro CALDEROLI informa che questa sera si riunirà la cabina di regia per l'esame del documento trasmesso dal CLEP, che successivamente sarà trasmesso alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Sottolinea che, in base ai commi da 791 a 801-*bis* della legge di bilancio per il 2023, il trasferimento di materie inerenti ai diritti civili e sociali deve essere preceduto dalla definizione dei LEP e dal relativo finanziamento. Ricorda che già il Governo Draghi aveva individuato un contenuto minimo di livelli essenziali, per esempio in riferimento agli asili nido, stabilendo che, entro il 2027, sia gradualmente finanziato il 30 per cento di posti per bambini di età fra i 3 e i 36 mesi. Questo, a suo avviso, potrebbe essere il modello da seguire.

Il presidente TOSATO avverte che le dichiarazioni di voto si concluderanno nella seduta che sarà convocata per martedì 21 novembre alle ore 13.

Al termine della predetta seduta si terrà un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.1.60. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 13,15.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che il Gruppo del PD ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dell'A.S. 615 e connessi.
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, sono iniziate le dichiarazioni di voto e che sono intervenuti il rappresentante della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, nonché gli esponenti dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia.
Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, invitando la maggioranza a una ulteriore riflessione su un progetto di riforma che, sebbene promossa con buone intenzioni, determinerà risultati differenti sul territorio, a causa delle disparità già esistenti. A suo avviso, quindi, il Paese non è pronto ad accogliere il modello istituzionale del regionalismo differenziato.
Per evitare il rischio che si aggravino le carenze infrastrutturali delle Regioni che già attualmente sono più in difficoltà, occorre soddisfare alcune precondizioni. In particolare, è necessario assicurare pari opportunità di sviluppo economico a tutte le Regioni; in secondo luogo, occorre garantire i LEP sul territorio nazionale, ma con un livellamento verso l'alto, altrimenti difficilmente si stimolerà l'interesse

a fare impresa.
Ravvisa, infine, una contraddizione tra il progetto di riforma differenziata, che esalta le peculiarità regionali, e il disegno di legge costituzionale sul premierato (A.S. 935), di cui a breve sarà avviato l'esame in Commissione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), a integrazione dell'intervento del senatore Cataldi, sottolinea l'importanza della votazione con cui ci si appresta a licenziare in sede referente, dopo un lungo percorso, un disegno di legge che è stato comunque migliorato, anche grazie al lavoro svolto dalle opposizioni, che instancabilmente hanno sollecitato la maggioranza a colmare alcune lacune del testo, in particolare riguardo alla sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Ringrazia in ogni caso anche il presidente Balboni, per avere organizzato i lavori in modo da consentire un adeguato approfondimento.
Non può fare a meno di ricordare, tuttavia, che la maggior parte dei soggetti auditi, tra cui l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, lo Svimez, Confindustria, Confartigianato, Gimbe, Legambiente, nonché molti costituzionalisti e docenti, hanno espresso numerose critiche sul progetto di autonomia differenziata. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato quello di procedere all'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, senza prima correggere le distorsioni provocate dalla riforma del Titolo V, con il rischio di aggravare le fragilità delle Regioni che sono già in ritardo rispetto alle altre. A tale proposito, auspica che si proceda quanto prima ad esaminare in Assemblea il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.
Constata con dispiacere, inoltre, l'accelerazione dei lavori delle ultime settimane, attraverso anche il ricorso a sedute notturne, probabilmente per la recente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sul premierato (A.S. 935), confermando l'esistenza di una sorta di "baratto" politico tra i due principali partiti della maggioranza, che agiscono per motivi elettoralistici, senza tener conto dell'interesse generale del Paese.
Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ringrazia il Presidente per la sua capacità di mediazione, che ha consentito l'esame approfondito del testo nel merito, senza dare adito ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione.
Formula altresì un ringraziamento nei confronti del Governo, per l'accoglimento di alcune proposte di modifica sottoscritte dalla sua parte politica, ed esprime apprezzamento in particolare per la determinazione e competenza tecnico-giuridica dimostrate dal ministro Calderoli, il quale ha seguito assiduamente i lavori della Commissione.
Ricorda che Forza Italia, proprio per il suo patrimonio di valori, ispirato a principi liberali, che esalta la libertà individuale a fronte di un eccessivo intervento statale e il principio della sussidiarietà, non poteva non condividere fin dall'inizio il progetto di autonomia differenziata, che favorisce la flessibilità delle politiche regionali.
Proprio per una più compiuta valorizzazione dell'individuo, la sua parte politica ritiene che i diritti sociali e civili debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in particolare con riferimento a sanità, istruzione, casa e lavoro, per consentire alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale.
A tal fine, è importante il lavoro svolto dal Comitato guidato dal professor Cassese, che per la prima volta ha provveduto alla individuazione dei LEP, sebbene questo percorso per il riconoscimento concreto dei servizi essenziali che spettano ai cittadini debba proseguire di pari passo con l'attuazione dell'autonomia differenziata. In tal senso, sono stati approvati alcuni emendamenti, anche a sua prima firma, con cui per esempio si prevede che "le intese non possano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni" che non hanno richiesto l'autonomia, "anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP". Ricorda altresì la modifica introdotta all'articolo 3, che elenca le materie nel cui ambito sono individuate le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché l'inserimento della clausola di salvaguardia dell'unità nazionale.
Esprime pertanto soddisfazione per l'attuazione di un progetto che, a suo avviso, sarà in grado di

risollevare le aree più degradate del Paese, garantendo pari diritti e livelli di prestazioni a tutti i cittadini.
Nell'esprimere l'auspicio che l'*iter* del provvedimento prosegua proficuamente nella direzione finora seguita, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda brevemente l'esperienza storica dell'Alto Adige, che, grazie all'autonomia differenziata, ha saputo riscattarsi dalla situazione di estrema arretratezza e povertà in cui si trovava dopo la seconda guerra mondiale, anche a causa delle difficili condizioni geomorfologiche di un territorio che, per la maggior parte, è sopra i mille metri di altitudine. È stato così attuato un modello di sviluppo economico e di integrazione dei tre gruppi linguistici esistenti, studiato a livello internazionale e che ha permesso di raggiungere un PIL molto elevato.
Ritiene che in Italia il progetto di autonomia differenziata delineato in Costituzione non sia mai stato effettivamente attuato, sia per la tardiva istituzione delle Regioni, sia per le numerose materie attribuite finora alla esclusiva competenza legislativa statale. Pertanto, è comprensibile che alcune Regioni avvertano l'esigenza di ulteriori forme di autonomia e potere decisionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cui sarebbe opportuno finalmente dare una risposta.
Sottolinea che l'autonomia comporta significative responsabilità delle scelte, che non possono più essere trasferite a un più alto livello decisionale, nazionale o sovranazionale, con un efficiente utilizzo delle risorse, verificabile in modo stringente dai cittadini.
A suo avviso, non sono fondate le preoccupazioni circa il rischio di una rottura dell'unità nazionale. Del resto, anche gli articoli 5 e 117 della Costituzione prevedono il pluralismo autonomistico e il decentramento amministrativo, all'interno della medesima cornice statale unitaria e indivisibile.
Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel riconoscere che il Presidente ha garantito le condizioni per un confronto approfondito e il rispetto delle prerogative parlamentari, sottolinea che le pressioni del Governo per l'approvazione del provvedimento in sede referente hanno impedito di dare risposta a questioni importanti.
Innanzitutto, non è stato possibile chiarire il motivo per cui il disegno di legge n. 615 è stato dichiarato collegato alla legge di bilancio, considerato che il testo prevede l'invarianza degli oneri finanziari. Ciò ha comportato non solo la possibilità di proseguire l'esame anche durante la sessione di bilancio, ma anche la dichiarazione di inammissibilità, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di tutti gli emendamenti che prevedessero l'attuazione effettiva dei LEP. In tal modo, proposte molto significative, come gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.74 e 1.89, sono state sottratte alla discussione, in quanto, non essendo state respinte in Commissione, non potranno neanche essere ripresentate in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 5-*quinquies* del Regolamento. Rileva, tra l'altro, che - data la dichiarazione di invarianza degli oneri per il bilancio statale - sarà impossibile reperire le risorse per colmare le situazioni di arretratezze infrastrutturale.
In secondo luogo, ritiene che sarebbe stato più ragionevole far precedere o accompagnare l'esame del disegno di legge n. 615 da quello dei disegni di legge costituzionale per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, di cui è già stato avviato l'esame in Commissione, per determinare una cornice costituzionale sovraordinata rispetto alle intese tra Stato e Regioni. Questo avrebbe consentito, tra l'altro, di sottrarre per esempio le norme generali dell'istruzione dal novero delle materie delegabili alle Regioni.
Ricorda altresì che non è stata data risposta alle preoccupazioni di alcuni componenti del CLEP circa l'effettiva tutela dei diritti civili e sociali, per la mancata definizione delle risorse necessarie. Peraltro, il Comitato si è limitato a delineare la situazione a legislazione vigente, senza chiarire se questa sia sufficiente e se sia effettivamente attuata sul territorio nazionale. Sarebbe stato più opportuno, quindi, procedere all'audizione del ministro Giorgetti e dell'ex governatore della Banca d'Italia Visco, nonché attendere che il Comitato presieduto dal professor Cassese completasse il suo lavoro. La maggioranza, invece, ha preferito accelerare i lavori, forse per una sorta di "scambio" politico tra le due principali

forze politiche, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla primazia del Capo del Governo.
Passa quindi a illustrare le criticità del provvedimento dal punto di vista del merito.
Innanzitutto, nonostante la dichiarazione, all'articolo 1, dell'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse Regioni, garantendo equamente i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, negli articoli successivi si fa riferimento ai LEP solo con riguardo al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, confermando - a suo avviso - che si intende attribuire ulteriori forme di autonomia, senza prima aver garantito la definizione della soglia costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti sociali e civili. Al contrario, anche i principali costituzionalisti ascoltati in audizione hanno sostenuto la necessità di una inversione dell'ordine di applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione.
Ritiene insufficiente, inoltre, la modifica con cui si è previsto che l'individuazione dei LEP avvenga mediante decreti legislativi, in quanto poi si prevede che l'aggiornamento in base alle risorse disponibili avvenga comunque tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ribadisce che sarebbe stato più opportuno intervenire mediante legge costituzionale, in modo da sottrarre alla competenza regionale alcune materie, come l'istruzione, le reti di comunicazione, nonché la produzione e distribuzione di energia, che, a seguito della pandemia e della guerra, si è dimostrato opportuno restituire alla competenza statale.
Nonostante le modifiche intervenute in sede referente, poi, è confermata la marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che non potrà neanche emendare il contenuto delle intese.
Infine, critica la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, che consente la prosecuzione delle intese previgenti, alle quali quindi non potrà essere applicata la procedura per l'istruttoria di cui all'articolo 2 del testo.
In conclusione, a nome del Gruppo del PD, annuncia un voto contrario.
La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), nel ringraziare il Presidente e il Ministro per il dibattito molto approfondito, premette che l'orientamento della sua parte politica sarà espresso in sede di Assemblea, dal senatore Calenda.
A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata è condivisibile e non comporta rischi per la tenuta dell'unità del Paese e del bilancio statale. Del resto, la presenza di una gestione più centralistica non ha impedito il determinarsi di differenze così profonde da giustificare l'assegnazione di significative risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appunto finalizzate alla riduzione del divario tra Nord e Sud.
Sottolinea che il testo originario è stato profondamente modificato e migliorato in riferimento alla individuazione dei LEP, agli interventi perequativi, al coinvolgimento del Parlamento. È stato inoltre svolto per la prima volta l'importante lavoro di definizione del contenuto essenziale dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali, fermo restando che bisognerà ora procedere al finanziamento per l'attuazione di tali prestazioni e ciò comporterà una scelta politica circa le priorità. Tuttavia, a suo avviso, il riformismo deve accettare la sfida del cambiamento, con una progressiva e graduale attuazione delle novità. A suo parere, ciò sarà utile soprattutto per il Mezzogiorno, che attualmente sconta gravi ritardi e mancanze con riferimento ai LEP, per garantire una maggiore trasparenza, il miglioramento dei servizi e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.
Resta poi impregiudicata la necessità di modificare il Titolo V della Costituzione, in particolare con riferimento all'elenco delle materie che dovrebbero essere restituite alla competenza esclusiva statale, e quindi esprime sorpresa per la mancata indicazione di tale obiettivo nel programma del Governo.
Ritiene che l'autonomia differenziata sia perfezionabile, ma che non si possa più tornare indietro.
Considerato che anche alcune Regioni guidate dal centrosinistra hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, sottolinea la necessità di dare risposta a tali istanze, pur in un quadro di cooperazione tra le Regioni per finanziare i LEP, senza sottrarre risorse al Mezzogiorno. Auspica, pertanto, che la riforma sia sottratta a una contrapposizione ideologica e che la sua implementazione sia monitorata in modo puntuale al fine di apportare i miglioramenti necessari.

In conclusione, annuncia il voto di astensione.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottolinea che la votazione di oggi rappresenta un momento storico, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che aveva lasciato incompiuto l'assetto istituzionale del Paese dal punto di vista delle autonomie. Del resto, la Lega non ha mai nascosto la volontà di attuare questo progetto e anche le Regioni del Nord-Est da tempo facevano pressioni per l'applicazione dell'autonomia differenziata.
Pur riconoscendo che il testo è stato ampiamente modificato, e ringraziando per questo motivo il Ministro per la capacità di ascolto delle criticità evidenziate, esprime le proprie riserve sul disegno di legge in esame, non per un pregiudizio ideologico, ma per la radicata convinzione che l'autonomia non consenta di risolvere i problemi. Da siciliana, infatti, è in grado di rappresentare un quadro specularmente opposto a quello illustrato dal senatore Durnwalder: non può essere un caso, infatti, che - tra le Regioni a statuto speciale - solo le due isole del Sud non abbiano tratto vantaggi dalla specialità che è stata loro riconosciuta. La spiegazione non può essere data solo con un giudizio negativo sulla capacità degli amministratori locali, pur riconoscendo che nella Regione siciliana le forme di autonomia sono state utilizzate anche per favorire una politica assistenziale, per di più senza un effettivo controllo sulla capacità di spesa, in modo da conservare il potere e mantenere lo *status quo*.
In ogni caso, mentre il Nord continua a crescere, lo sviluppo economico delle Regioni dell'Italia centrale e meridionale si è fermato e non è chiaro come possa ripartire attraverso il regionalismo differenziato. Esprime quindi timore che il progetto del Governo non riesca a neutralizzare le disparità territoriali, soprattutto avendo previsto l'invarianza degli oneri a carico del bilancio statale.
Concorda con le considerazioni del senatore Giorgis circa l'ordine di attuazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione. Rileva inoltre che, se si intende superare le disparità e gli svantaggi causati dalla insularità, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione, attraverso la riprogrammazione delle risorse generali, si determinerà una nuova gestione centralista da parte dello Stato, che continuerà così a razionalizzare le risorse e a redistribuirle, in contraddizione con il regionalismo differenziato.
Ritiene poi che il disegno di legge in esame non abbia approfondito l'incidenza della riforma sulle Regioni a statuto speciale: non si comprende, infatti, se saranno parificate a quelle a statuto ordinario, in conseguenza dell'attribuzione anche ad esse di forme di autonomia. Ricorda tuttavia che la specialità attribuita finora a cinque Regioni non riguarda solo la capacità di trattenere sul loro territorio una parte dei tributi erariali, ma discende da motivazioni storiche e politiche.
Dopo aver invitato a una maggiore cautela, per evitare di stimolare la conflittualità tra le Regioni, al fine di ottenere più risorse e poteri decisionali, sottolinea che sarebbe semplicistico pensare di risolvere i problemi territoriali con l'autonomia differenziata. Basti pensare alla legge urbanistica siciliana che viene costantemente impugnata da parte del Governo.
Conclude, annunciando a nome del Gruppo un voto contrario.
Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento di coordinamento formale Coord.1 (pubblicato in allegato).
L'emendamento Coord.1, posto ai voti, risulta approvato.
Il PRESIDENTE ringrazia i componenti della Commissione e il ministro Calderoli per il lavoro svolto, che ha consentito di consegnare all'Assemblea un testo sicuramente migliorato rispetto a quello originario. Di questo va riconosciuto il merito sia alle opposizioni sia alla maggioranza che, anche nel confronto a volte aspro, hanno saputo confrontarsi sulle questioni sostanziali, senza atteggiamenti pregiudizialmente contrari. Ritiene che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, per esempio all'articolo 10, con riferimento alle intese previgenti; tuttavia, la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo è stata considerata insufficiente dai proponenti.
Respinge quindi con fermezza le insinuazioni su un presunto scambio o baratto politico tra autonomia differenziata e premierato, in quanto si tratta semplicemente di due punti importanti del programma di Governo, che la maggioranza è impegnata ad attuare, in linea con l'impegno assunto nei confronti degli elettori.
Pertanto, sebbene sarebbe stato preferibile avere più tempo per ulteriori approfondimenti, per esempio con le audizioni ricordate dal senatore Giorgis, non si può non riconoscere che il dibattito è stato molto

approfondito e che il confronto, a un certo punto, deve comunque giungere a una conclusione.
La Commissione conferisce quindi ai relatori Della Porta e Tosato il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 615, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 62 e n. 273 e della petizione n. 180.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), evidenziando il carattere complessivamente eterogeneo delle disposizioni in esame, dichiara un voto contrario.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(923) ***Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

(906) ***Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 937

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il decreto-legge si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti: misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, artt. da 1 a 3); misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, art. 4); misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, artt. da 5 a 7);
- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge richiama le finalità di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, in materia di finanza pubblica, nonché di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

COORD. 1

I Relatori

All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: «nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica» *con le seguenti:* «nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica».

Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine*.

All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: «Determinazione dei LEP» *premettere le seguenti:* «Delega al Governo per la» *e dopo le parole:* «Determinazione dei LEP ai fini» *inserire le seguenti:* «dell'attuazione».

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: «interessati» *con la seguente:* «competenti».

All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: «*Dopo l'articolo, inserire il seguente:* "Art. 7-*bis* 1.» *con le seguenti*: «All'articolo 7-*bis*, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
188ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(905) ***Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che,per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI fa presente che anche da parte del Governo non vi sono osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.
La Commissione approva.
(924-*bis*) ***Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*** , risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il tenore ordinamentale delle norme, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.
(974) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma, precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, che andrebbe confermato che la relativa cessione non determini un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le forze armate potranno fare fronte alle proprie

esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione.
Riguardo alle spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito alle autorità dell'Ucraina, non contemplate dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della piena sostenibilità della clausola di invarianza.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria del provvedimento, sia in relazione alla cessione degli armamenti sia con riguardo alle spese di trasporto, che vengono sostenute nell'ambito di contratti di *global service* già attivi per le medesime esigenze.
La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le Forze Armate interessate potranno fare fronte alle esigenze funzionali anche senza le dotazioni in argomento. Infatti, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non sussiste, pertanto, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso si ribadisce come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate. Viene altresì rappresentato che il riferimento alle cessioni a titolo gratuito appare fuorviante nella misura in cui i decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility* . Pur non essendo, infatti, previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei decreti interministeriali, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339 concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina;
viene ribadito che anche le spese di trasporto, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE. In ogni caso tale tipologia di spesa viene sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il senatore PATUANELLI (*M5S*), al di là delle valutazioni di carattere politico, ritiene che la cessione di armi prevista dal provvedimento in esame non avvenga affatto a titolo gratuito. Pertanto, anche in relazione ai profili finanziari, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta testé formulata.
Interviene il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) il quale, pur non ritenendo l'osservazione del senatore Patuanelli priva di pregio, ricorda che nella scorsa legislatura la neutralità finanziaria della cessione di armi è stata sostenuta da un esponente del Governo appartenente allo stesso Gruppo del senatore Patuanelli.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.
(969) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in

titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa.".

La proposta di relazione, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(615, 62 e 273-A) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi agli articoli da 1 a 4, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 3, comma 2, che occorre valutare se estendere il meccanismo del "doppio parere" anche alla Commissione competente per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 11, segnala che il comma 2 deriva dall'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 10.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà: si valuti se ribadire tale parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione a quelli riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.207. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine agli emendamenti 3.243, 3.244 e 3.245. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti, 4.200, 4.201 e 4.202. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI in relazione al profilo inerente all'articolo 3, comma 2, si rimette alla valutazione della Commissione. Segnala inoltre che il Governo non ha osservazioni e si rimette altresì alla Commissione in ordine all'eventuale riproposizione del parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 11, comma 2, che scaturisce dall'approvazione di un emendamento su cui era stato espresso appunto il parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti articoli del testo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per formulare osservazioni nettamente critiche in relazione al testo all'esame. Sottolinea come non si sia svolto in Commissione un approfondito esame dei profili finanziari connessi alla riforma dell'autonomia, ciononostante le numerose perplessità sollevate da varie istituzioni, tra cui ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea, in relazione ai rischi segnalati di minor gettito per lo Stato italiano. Sottolinea quindi il profilo critico degli oneri finanziari che si determineranno con l'autonomia differenziata, non approfonditi come si sarebbe dovuto, e che tradiscono le promesse elettorali dell'attuale maggioranza, fatte ai cittadini in termini di prestazioni dei servizi ai cittadini stessi. Evidenzia quindi come si proceda nella fase attuale all'espressione di un parere sul testo all'esame senza la necessaria consapevolezza, che sarebbe indispensabile per una riforma di tale portata. Conclude quindi esprimendo una posizione di contrarietà netta sul testo all'esame, anche in ragione del fatto che si è abdicato ad ogni approfondimento in Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni critiche formulate, ricordando come la Commissione bilancio risulti preposta ad una valutazione delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti. Ricorda come i rilievi critici svolti da altre istituzioni non siano stati seguiti dai dovuti approfondimenti, segnalando come il rapporto della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata poneva

all'attenzione profili che andavano considerati centrali, tra cui cita in particolare la necessaria gradualità in un processo di riforma di tale portata. Sottolinea come non si è tenuto quindi in alcun modo conto dei rilievi provenienti da altre istituzioni, citando in particolare altresì la Commissione europea, e non è stata data la necessaria attenzione ai temi all'esame in ordine agli effetti di bilancio. Sottolinea come il disegno di riforma incida profondamente sul complesso dell'architettura dello Stato, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione specifica degli effetti finanziari e degli scenari economici, mentre si demanda l'attuazione del disegno di riforma alle singole intese. In ordine ai LEP, formula altresì rilievi critici posto che la previsione, rispetto allo strumento del DPCM già previsto originariamente, nel fare riferimento alla fonte del decreto legislativo rivela comunque un quadro di natura politica incerto e che non fornisce adeguate garanzie in ordine all'attuazione e al monitoraggio. Formula altresì osservazioni fortemente critiche a tale riguardo atteso che il disegno di riforma esautora completamente il Parlamento, in un quadro di mancanza di un'analisi istruttoria complessiva e di scenario. Dopo aver ricordato l'avvenuta dimissione di quattro componenti del Comitato LEP, evidenzia come anche sotto tale profilo non si è tenuto conto della verifica delle implicazioni della riforma, restando i problemi di sistema del tutto irrisolti rispetto ad un ridisegno dell'assetto costituzionale dirompente e non studiato come necessario. Ricorda il profilo critico degli effetti sul debito pubblico, in un momento quale quello attuale di riforma della *governance* economica europea. A tale riguardo occorrerà reperire, ai fini della tenuta del sistema nazionale, ulteriori risorse per compensare i divari che cresceranno tra i territori, attraverso mezzi finanziari ulteriori tra cui cita i fondi per lo sviluppo e la coesione. Conclude evidenziando come il dibattito in Commissione bilancio sul provvedimento dell'autonomia differenziata costituisca un'occasione perduta, in un quadro che rischia di compromettere l'effettività dei diritti civili e sociali dei cittadini nelle diverse aree del paese.
Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.207. Chiede di accantonare le proposte 1.75 e 1.209, in corso di approfondimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248. Chiede di accantonare la proposta 3.246. Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi 81 della Costituzione, sulle proposte 3.243, 3.244 e 3.245, mentre chiede di accantonare le proposte 3.221 e 3.242, non segnalate dal relatore. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.202, mentre chiede l'accantonamento della proposta 4.203. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti fino all'articolo 4.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per formulare osservazioni critiche sulla mancanza di coerenza nell'espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo. Dopo essersi associato alle considerazioni critiche svolte in via generale dalla senatrice Castellone e dal senatore Nicita si sofferma infatti sul tema dei LEP, criticando le modalità con cui il Governo non ha inteso affrontare nodi connessi alla loro determinazione. Evidenzia quindi come il Governo dovrebbe fornire specifiche motivazioni in ordine all'asserita contrarietà all'articolo 81 della Costituzione in ordine alle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248, atteso che non si comprende perché tali emendamenti siano considerati contrari ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, mentre la medesima materia trattata dal provvedimento ovvero da altre proposte al riguardo, risultino considerati ad invarianza di spesa. Sottolinea quindi la scarsa coerenza nell'espressione del parere rispetto a tale profilo da parte del Governo, per cui chiede che vengano fornite ragioni di dettaglio oppure si valuti l'accantonamento di tali proposte emendative.
Il sottosegretario FRENI, con riferimento al rilievo svolto dal senatore Manca, sottolinea come il Governo ritenga onerosi gli emendamenti che possano determinare oneri non prevedibili, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un loro accantonamento.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene altresì per chiedere elementi di chiarimento al Governo in ordine al parere espresso sulla proposta 3.208. Sottolinea a tale riguardo come, laddove tale proposta

sia considerata onerosa, allora dovrebbe essere considerato altrettanto oneroso il testo stesso del disegno di legge in materia. Non si comprende infatti perché i principi e i criteri direttivi possano essere considerati privi di onerosità, laddove scaturenti dal disegno di legge di fonte governativa, rispetto ai principi derivanti da emendamenti parlamentari che vengono ritenuti onerosi da parte del Governo. In ordine all'articolo 9 del testo e alla relativa clausola d'invarianza sottolinea poi come appare chiaro che la riforma non potrà che determinare un costo connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi senatori, evidenziando in particolare come la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 del provvedimento debba valere anche per le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare. Formula quindi considerazioni critiche in ordine alla mancanza di coerenza nella trattazione del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare delle forze di opposizione, da parte dell'Esecutivo.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari".

Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200, 4.201 e 4.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine.".

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, che appare opportuno acquisire dati informativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di polizia giudiziaria

presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.
In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti, mentre in base alla normativa in via di adozione avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.
A tale proposito, considerato che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale per evitare discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbero fornite delucidazioni anche con riguardo al passaggio della relazione tecnica ove si afferma che dall'entrata a regime del processo penale telematico "si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività", chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 116 e della Camera dei deputati n. 159.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d)*, e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili) della medesima legge.
Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente sette anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni, che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura. Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.
L'articolo 13, comma 1**,** fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità, rispetto alle 194 unità previste attualmente, e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati all'estero o svolti presso organismi internazionali possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. Al riguardo, al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non suscettibile di produrre effetti finanziari, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi rientranti

nella predetta deroga al massimale, al fine di valutare se il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle previste a legislazione vigente venga ridotto o ampliato.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 113.
Il sottosegretario FRENI si riserva di far avere alla Commissione i chiarimenti chiesti sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *f*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta appena avanzata.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il rappresentante del GOVERNO chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani mattina.
Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, viene confermato che l'avvio delle attività del Garante avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta correlata a quella dell'Ufficio di supporto;
viene confermata la necessità che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 siano indicati in modo puntuale, ovvero coincidente con la retribuzione complessiva delle unità di cui si prevede il reclutamento, secondo quanto riportato in dettaglio nella relazione tecnica;
in relazione alla possibilità dell'istituto del fuori ruolo, viene evidenziato che in assenza di espressa clausola di invarianza finanziaria per il collocamento fuori ruolo opera in ogni caso la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
in relazione all'articolo 3, comma 3, viene chiarito che gli oneri relativi alle procedure concorsuali potranno essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7, comma 1, così come dettagliati nella relazione tecnica;
in relazione all'articolo 7, comma 1, viene chiarito, con riferimento al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 reca uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 29.630.031 nel 2024, 350 milioni di euro nel 2025 e 435 milioni nel 2026, e risulta altresì confermato che

l'utilizzazione di tale risorse non pregiudica gli ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo fondo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dalle norme nazionali", aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Formula inoltre la seguente osservazione:

si valuti di specificare che, anche nei casi di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 17/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
189ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(808) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati trasmessi fino all'11 gennaio scorso, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Con l'occasione, segnala l'opportunità, in relazione al testo, di aggiornare, all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della Giustizia al bilancio triennale 2024-2026.
Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi fino all'11 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Si segnala, in relazione al testo, all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia al bilancio triennale 2024-2026.".
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta appena formulata.
La Commissione approva.
Il PRESIDENTE avverte che l'esame resta sospeso sugli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nell'odierna seduta antimeridiana, in corso di trasmissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(316) ***BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha depositato la relazione tecnica.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica, positivamente verificata, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo con specifico riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoversi "6." e "7-*bis*.", esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI conviene con la proposta di parere testé formulata.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.
Il PRESIDENTE avverte che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere da votare in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(615, 62 e 273-A) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.75 e 1.209, accantonate su richiesta del Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.221, accantonata su richiesta del Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 5.34, limitatamente alla lettera *b)*, 5.39 e 5.40, analoghe ad emendamenti su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito.
Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine all'emendamento 5.206.
Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 non vi sono osservazioni.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.45, già espresso alla Commissione di merito.
Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 non vi sono osservazioni.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 8.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 9.203, analoga alla proposta 8.6 su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 alla Commissione di merito.
Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 non vi sono osservazioni.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine all'emendamento 10.212.
Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 non vi sono osservazioni.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 1.75, chiede di accantonarne l'esame, essendo ancora in corso l'istruttoria.
In relazione alla proposta 1.209, esprime un avviso contrario, considerato che il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione alla proposta 3.208, si pronuncia in senso contrario, poiché il mancato richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa venir meno presidi fondamentali a salvaguardia della finanza pubblica nel processo di definizione dei LEP, laddove è previsto che la definizione dei LEP debba avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.
In relazione all'emendamento 3.209, esprime un avviso contrario, in relazione al comma 1-*bis*, in quanto la determinazione di LEP che esorbitano dalla legislazione vigente, comporta oneri privi di copertura finanziaria. In relazione al comma 1-*ter* non ha, invece, osservazioni da formulare per quanto di competenza.
In relazione all'emendamento 3.210, esprime parere contrario in quanto l'estensione del novero delle funzioni oggetto dei LEP amplia l'esigenza di risorse finanziarie aggiuntive da reperire, prive al momento di copertura finanziaria.
Chiede di accantonare l'emendamento 3.246, in quanto è ancora in corso l'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato.
In relazione all'emendamento 3.248, formula una valutazione di contrarietà, in quanto occorre una relazione tecnica che dimostri che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sulla proposta 3.221 non ha, per quanto di competenza, nulla da osservare.
Chiede di accantonare l'emendamento 4.203, essendo ancora in corso l'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Sulle proposte 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39 e 5.40, concorda con il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 prospettato dal relatore.
In relazione all'emendamento 5.206, esprime un avviso di contrarietà, in quanto la proposta reca una copertura non idonea ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica.
In relazione all'emendamento 7.45, ribadisce la valutazione di semplice contrarietà a che sia solo il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare il monitoraggio, diversamente da quanto previsto dall'attuale comma 4, in base al quale le verifiche possono essere disposte sia singolarmente che congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Regione.
In relazione all'emendamento 9.203**,** concorda con la valutazione contraria del relatore, in quanto la proposta comporta oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.
In relazione all'emendamento 10.212, esprime un avviso contrario in quanto la proposta reca una copertura non idonea ai sensi della legge n. 196 del 2009.
Su tutti i restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203.
Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.209, 3.208, 3.209, limitatamente al comma 1-*bis*, 3.210, 3.248, 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39, 5.40, 5.206, 9.203 e 10.212.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.75, 3.246 e 4.203, su cui l'esame resta sospeso.".
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta testé formulata.
La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, per il parere sugli emendamenti alla 3ª Commissione, del disegno di legge n. 855 (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 18/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
191ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(615, 62 e 273-A) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 1.75.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.246. Al riguardo, richiede ulteriori chiarimenti al fine di assicurare che, in sede di rideterminazione dei LEP, sarà comunque garantita la copertura di eventuali maggiori oneri a carico delle regioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità.
Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203.
Il sottosegretario FRENI, in relazione ai tre emendamenti accantonati, esprime una valutazione non ostativa condizionata a tre distinte riformulazioni, che mette a disposizione dei senatori della Commissione.
Con specifico riguardo ai rilievi formulati sull'emendamento 3.246, rappresenta che il richiamo dell'articolo 119, quarto comma, consente di superare le eventuali perplessità di carattere finanziario, risultando ancor più garantistico dell'attuale formulazione del testo A, in quanto assicura la copertura finanziaria, nel caso di rideterminazione dei LEP, per tutte le regioni.
ilsenatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la logica sottesa alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 3.246, in primo luogo perché il richiamo al rispetto dell'articolo 119 della Costituzione appare ultroneo. Inoltre, in base all'articolo 3, l'aggiornamento dei LEP richiede che siano preventivamente stanziate le risorse necessarie per tutte le regioni.
Evidenzia, più in generale, l'incongruenza tra le questioni di copertura finanziaria sollevate sugli emendamenti e l'invarianza finanziaria del provvedimento stabilita dall'articolo 9.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) reputa necessario, in via preliminare, che sia fatta chiarezza sui rapporti tra maggioranza e opposizione. Giudica infatti inaccettabile che la riformulazione dell'emendamento 4.203, recante sostanzialmente una clausola di salvaguardia, risulti di fatto identica ad emendamenti presentati dall'opposizione in Commissione e dichiarati inammissibili a seguito del parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio. Ciò ha reso impossibile alle opposizioni presentare e discutere tali emendamenti in Assemblea.

Appare quindi evidente, a suo avviso, la disparità di valutazione e di trattamento delle proposte emendative delle opposizioni rispetto a quelle della maggioranza, preannunciando al riguardo la richiesta di una verifica tecnica sugli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, rispetto a quelli proposti dalla maggioranza in Assemblea.
Sottolinea infine che tale scorretto comportamento da parte della maggioranza e del Governo rappresenta un gravissimo precedente, che risulta incompatibile con le prerogative della Commissione bilancio.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) dopo essersi associato al quadro completo delle considerazioni svolte dal senatore Manca, pone una richiesta specifica al Presidente in ordine allo strumento e alle modalità utilizzabili per ovviare alla situazione che si è venuta a determinare. Risulta infatti inaccettabile che non si rimetta in discussione il lavoro fatto dalla Commissione, attesa la chiara emersione oggi, a seguito del parere del Governo, di una disparità di trattamento nei pareri del Governo in ordine agli emendamenti da un lato della maggioranza e dall'altro dell'opposizione. Tale disparità non ha garantito il diritto delle forze di opposizione di vedere trattate le proprie proposte emendative nel corso dell'esame d'Aula, atteso il carattere di provvedimento collegato del disegno di legge in esame, rispetto al quale il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha determinato l'inammissibilità di molte proposte emendative dell'opposizione, di contenuto analogo agli emendamenti ora oggetto di un diverso parere. Emerge infatti dall'esame odierno e dal parere formulato dal Governo come sarebbe bastata una riformulazione, mediante una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per salvaguardare la possibilità di esame di emendamenti analoghi. Chiede quindi che il Presidente disponga non solo una sospensione dei lavori, ma che si possa procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti in Aula. Insiste quindi per la ineludibile necessità di riesaminare tutti gli emendamenti che sono stati già oggetto di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per i quali è stato precluso l'esame in Aula. Ciò costituisce l'unica soluzione possibile per garantire la dignità ai lavori della Commissione bilancio.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dopo aver dichiarato di condividere gli interventi dei senatori Nicita, Manca e Patuanelli, evidenzia come gli emendamenti già trattati nella fase di esame in Commissione, presentati dalle forze di opposizione, ponevano le stesse questioni oggi all'esame, ma sono stati oggetto di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e conseguentemente considerati inammissibili, ad esito di un parere politico da parte del Governo. Ciò risulta inaccettabile poiché pone un problema grave di disparità di trattamento tra emendamenti di maggioranza e di minoranza, ponendo anche un profilo assai critico nel rispetto della correttezza delle relazioni tra le diverse parti politiche.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa, a nome del proprio Gruppo, alle considerazioni avanzate dai colleghi di opposizione. Ricorda peraltro come sono circolate recenti notizie stampa su un preannunciato emendamento di Fratelli d'Italia, che avrebbe inteso riequilibrare la normativa recata dal disegno di legge sull'autonomia differenziata, ma risulta del tutto inaccettabile che tale norma venga fatta passare come soluzione della maggioranza, mentre una pluralità di emendamenti delle forze di opposizione trattavano il medesimo tema. Tale quadro delinea l'assenza di un confronto democratico, che non risulta accettabile, per cui chiede la sospensione dei lavori e la revisione delle inammissibilità già delineate, con una riapertura dei termini per gli emendamenti.
Il PRESIDENTE interviene per chiarire come nella fase attuale risultino all'esame gli emendamenti già presentati in Assemblea, per i quali era stato previsto uno specifico termine di presentazione, non rilevando in alcun modo notizie stampa eventualmente circolate.
Il sottosegretario FRENI evidenzia come non vi sia alcuna preclusione a che alcuni emendamenti di opposizione possano trovare altresì una riformulazione, mediante una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel medesimo testo cui il Governo condiziona il parere odierno. Ricorda come ciò risulti una prassi già utilizzata, dichiarandosi pronto a considerare tale possibile riformulazione in modo analogo anche per emendamenti delle forze di opposizione.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiarisce come il punto problematico che viene posto dalle forze di opposizione risulti diverso, ed in particolare sia dovuto alla preclusione che tali forze di opposizione

hanno registrato rispetto alla possibilità di presentare emendamenti in Aula, risultati inammissibili per effetto di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Svolge quindi considerazioni critiche sull'*iter* stesso che è stato seguito in tal senso, che appare incongruo e non accettabile, poiché si pone oggi un problema oggettivo circa l'avvenuto utilizzo del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda come il problema di tale utilizzo strumentale e con disparità di trattamento tra emendamenti di maggioranza, da un lato, e di opposizione dall'altro, risultava posto dalle forze di opposizione già all'inizio dell'esame degli emendamenti al provvedimento, nella fase del parere alla Commissione di merito. Il problema odierno è che tali emendamenti delle forze di opposizione non sono potuti entrare a far parte del fascicolo degli emendamenti in Aula, proprio in ragione del regime di inammissibilità degli stessi.
Il PRESIDENTE interviene per chiarire come l'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione sia stato oggetto di un approfondimento tematico, anche in accoglimento dei rilievi e delle richieste posti dalle stesse forze di opposizione, richieste alle quali ricorda di aver sempre prestato la massima attenzione. Ricorda come la Presidenza della Commissione ha sempre avuto un approccio di tipo istituzionale, e non si è mai proceduto a un differente trattamento tra le forze di maggioranza e di opposizione rispetto a tale tema. Resta fermo tuttavia come il parere da parte dell'Esecutivo assuma, nelle fasi di esame di merito, anche una natura di tipo politico.
Rammenta quindi come la fase attuale di esame abbia ad oggetto gli emendamenti d'Aula, per cui qualsiasi richiesta inerente al relativo *iter* non può che essere avanzata alla Presidenza del Senato. La questione dell'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, evocato dalle forze di opposizione, riguarda invece una fase precedente e già conclusa, quale è quella del parere reso alla Commissione di merito. Restano pertanto ferme le prerogative della Presidenza del Senato nel corso della discussione in Assemblea per ogni richiesta concernente il regime di ammissibilità degli emendamenti, essendo invece la Commissione bilancio impegnata esclusivamente ad esaminare i profili finanziari degli emendamenti trasmessi dall'Aula medesima.
Pur comprendendo le differenti posizioni politiche emerse, ritiene quindi del tutto incongruo prospettare un ritorno a fasi precedenti dell'esame, che risultano concluse.
Il senatore LIRIS (*FdI*), dopo aver formulato un apprezzamento per il quadro di chiarimenti svolto dal Presidente, ricorda altresì come in Commissione bilancio non possa essere riaperto alcun termine in ordine agli emendamenti all'esame dell'Assemblea. In ordine alla competenza sui profili finanziari in capo alla Commissione bilancio, evidenzia come spetti al Governo esprimere un determinato avviso in ordine alla sostenibilità o meno sul piano economico di determinati testi all'esame, ivi inclusa la possibile proposta di riformulazione degli stessi. A nulla rilevano notizie di stampa rispetto al quadro dei lavori della Commissione bilancio, chiamata a svolgere la fase consultiva.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per ribadire come sia chiaro a tutti che gli emendamenti di opposizione non sono presenti nel fascicolo d'Aula proprio poiché considerati inammissibili. Ricorda quindi il tema della richiesta di una soluzione pratica alla situazione problematica venutasi a creare come chiesto dal senatore Patuanelli, rilevando il punto centrale della revisione del regime di inammissibilità. Conferma la gravità dell'emergere di due trattamenti diversi, nei pareri del Governo, per gli emendamenti da un lato di maggioranza e dall'altro di opposizione, aspetto che risulta davvero inaccettabile poiché intende cancellare le prerogative emendative in capo a tutte le forze politiche, comprese le opposizioni.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per rafforzare la richiesta già avanzata di una sospensione dei lavori, sottolineando come l'emendamento 4.203 avrebbe potuto registrare, data la sua portata, la prevedibile posizione favorevole delle forze di opposizione, altresì nella riformulazione profilata dal Governo, ma non è affatto accettabile che nel fascicolo dell'Aula non siano presenti analoghi testi emendativi, presentati dalle opposizioni, su cui la medesima riformulazione poteva essere applicata. Si sofferma sul richiamo al comma 793 della legge di bilancio per il 2023, anche in relazione al tema della cabina di regia sui LEP, evidenziando peraltro come le tematiche connesse alla limitazione dei disequilibri derivanti dall'autonomia differenziata risultino prioritariamente all'attenzione delle forze di opposizione.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito emerso, profila, in mancanza di accordo, la possibilità di metter ai voti la richiesta di sospensione dei lavori.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, come risulti del tutto incongruo procedere a votare una richiesta di sospensione, che andrebbe comunque garantita per il corretto svolgimento dei lavori.
Il PRESIDENTE ricorda come risulti convocata alle ore 10 l'Assemblea con all'ordine del giorno il provvedimento in esame, non potendosi non tenere conto di tale calendarizzazione.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*), sempre sull'ordine dei lavori, evidenzia come solo stamattina sia stata presentata dal Governo la possibile riformulazione dell'emendamento 4.203 all'esame, per cui non appare in alcun modo dignitoso per i lavori non garantire un congruo tempo per ogni approfondimento ed esame. Ricorda l'importanza del vaglio che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere, rispetto al quale rientra nelle prerogative della presidenza della Commissione porre all'Aula la necessità di un più ampio termine per i relativi approfondimenti.
Il PRESIDENTE dichiara quindi come risulti possibile una breve sospensione, ferma restando tuttavia la calendarizzazione già prevista per i lavori d'Aula.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come in passato si sia proceduto in numerose occasioni a porre il tema di un termine congruo per gli approfondimenti da parte della Commissione bilancio, che nel momento attuale non viene invece in alcun modo garantito.
Formula quindi una posizione di netta contrarietà a quanto profilato dalla Presidenza, ritenendo comunque che non vi siano più le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento.
I senatori dei gruppi PD, M5S, Italia Viva e Misto abbandonano i lavori.
Il PRESIDENTE, preso atto che risulta superata la richiesta di sospensione dei lavori, propone quindi di procedere alla votazione.
Non essendovi interventi, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere formulata dal relatore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.75, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, dopo le parole: «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n.197»".
Sulla proposta 3.246, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 11, sostituire le parole da: «subordinatamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.»".
Sulla proposta 4.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1 infine sostituire le parole da: «coerenti con gli obiettivi programmati» fino alla fine del comma con le seguenti: «volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d)* del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197»".
La proposta di parere risulta approvata all'unanimità dei presenti.

(808) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare***

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 17 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che sugli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.11 non vi sono osservazioni da formulare.
Sulla proposta del relatore 4.100, che modifica il ruolo organico della magistratura, sebbene non vari il

numero totale dei magistrati, occorre avere conferma che non determini ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti in esame, confermando l'invarianza di oneri anche della proposta 4.100.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 17 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta della relatrice, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d)*, e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota istruttoria recante elementi di chiarimento sui rilievi formulati dal relatore.
Il PRESIDENTE informa che la nota è a disposizione dei senatori.
Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.
Il rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta testé formulata.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta del relatore, che risulta approvata.
La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
- ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)* la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni; a tale riguardo, viene chiarito che non risulta possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applichi la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame;
- con riferimento all'articolo 13, viene chiarito che il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.2.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 50 (pom.) del 15/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(747) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche***
(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)
Riferisce alla Commissione il relatore MELCHIORRE (*FdI*) che dà conto degli articoli di interesse per la 6ª Commissione.
L'articolo 15, commi da 11 a 14, incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità. I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.
L'articolo 20, ai commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, apportando modificazioni al decreto legislativo n. 300/1999 e introducendo altresì le necessarie disposizioni organizzative, istituisce il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, le norme in esame trasferiscono al nuovo dipartimento le attività svolte, in seno al Dipartimento Finanze, dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le competenze previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale.
L'articolo 20, comma 3, modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze senza scadenze prefissate.
L'articolo 20, comma 3-*bis*, apporta una sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il RELATORE propone l'espressione di un

parere favorevole.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente dalla 1a Commissione.
Il disegno di legge n. 615 reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, individua le finalità del disegno di legge nella definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma. Il successivo comma 2 stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP).
L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione.
L'articolo 3, integrando la procedura delineata dalla legge di bilancio 2023, stabilisce alcuni passaggi procedurali per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di autonomia differenziata. Si prevede, in particolare, la trasmissione di ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la determinazione dei LEP alle Camere, per l'espressione del parere entro quarantacinque giorni.
L'articolo 4 stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
L'articolo 5 disciplina la istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione, con il compito di definire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni oggetto di conferimento. Le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definite nell'ambito dell'intesa tra Stato e Regione disciplinata dall'articolo 2 del disegno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali.
L'articolo 6, comma 1, prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Il successivo comma 2 stabilisce che restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.
L'articolo 7, comma 1, del disegno di legge disciplina innanzitutto la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede inoltre che,

con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata e che ciascuna intesa potrà prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Il successivo comma 2 prevede il rinnovo dell'intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima, mentre il comma 3 dispone che ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali. Il comma 4 dell'articolo prevede poi che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggi sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 5 prevede invece che la Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 5, comma 1, deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle nuove funzioni ad essa attribuite, secondo quanto previsto dall'intesa. Il comma 6 stabilisce, infine, che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
L'articolo 8 reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della presente legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Il comma 2 dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio. Il comma 3, infine, stabilisce l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione.
L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. Il comma 2 stabilisce che il Governo debba informare la Conferenza unificata circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.
L'articolo 10, in primo luogo, prevede che l'esame degli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già presentati al Governo prosegua secondo la procedura prevista dal provvedimento in esame. In secondo luogo, ribadisce che anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome si applica l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, sul riconoscimento anche a tali enti territoriali delle forme di maggiore autonomia previste da tale legge. Infine, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) che chiede alla Presidenza di sospendere l'*iter* del disegno di legge, il cui avvio, pur comprensibile nella logica della maggioranza, appare un errore e una forzatura rispetto a due elementi che il Partito Democratico considera pregiudiziali per un'analisi appropriata alla rilevanza del tema.
Innanzitutto la mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista in Costituzione, la cui funzione è dirimente per il tema dell'autonomia differenziata. Pur prendendo atto dell'impegno assunto dalla Presidenza di Camera e Senato, per la sua prossima convocazione, ritiene che in assenza di tale organismo parlamentare, sia inopportuno procedere all'esame del disegno di legge in titolo. Inoltre, dopo un inappropriato intervento del ministro Calderoli che ha sostanzialmente "ibernato" l'analisi del Servizio del bilancio del Senato sulla proposta governativa, rimane ancora inevasa la questione della valutazione oggettiva dei costi della riforma.
Fa presente a tale proposito che il presidente della 1ª Commissione ha accolto la richiesta di attendere le valutazioni complessive dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la cui struttura peraltro va rafforzata a beneficio dell'istituzione parlamentare in funzione di riequilibrio delle valutazioni di provenienza

governativa, prima di tutto del MEF, che risentono eccessivamente di un approccio di parte, troppo aderenti agli indirizzi della maggioranza.
A tal proposito, fa riferimento alla scelta di attribuire ad un organismo tecnico e non politico la definizione dei LEP; ritiene infine che la valutazione dei costi non può che essere rimessa alla valutazione di un organismo terzo come l'UPB.
Il senatore CROATTI (*M5S*) ribadisce la richiesta già avanzata in sede di Ufficio di Presidenza di svolgere un'indagine conoscitiva sugli aspetti di competenza della 6ª Commissione. Anche a suo parere la scelta di avviare l'*iter* in sede consultiva è prematuro e si associa alla richiesta di sospensione dell'esame.
Il presidente GARAVAGLIA, premesso che a titolo personale avrebbe preferito l'impostazione della disciplina dell'autonomia che aveva dato vita agli accordi dell'allora ministro Bressa con i governatori Maroni e Bonaccini, propone alla Commissione di acquisire la documentazione raccolta nel ciclo di audizioni della 1ª Commissione e assicura la partecipazione ai lavori del ministro Calderoli per affrontare le questioni sollevate.
Accoglie la richiesta di esaminare il parere dopo l'acquisizione di dati UPP come richiesto dal senatore Boccia.
Conclude invitando a considerare sempre le valutazioni della Ragioneria Generale dello Stato come un dato tecnico e terzo rispetto al Governo, pena la perdita di un'analisi tradizionalmente mai politica o di parte, a tutela dell'ordinamento.
Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) specifica ulteriormente la propria opinione circa il diverso grado di terzietà e di autonomia degli uffici ministeriali - anche la Ragioneria Generale - rispetto ai competenti uffici delle Assemblee parlamentari e dell'UPB in particolare.
Respinge peraltro i rilievi del Presidente, non intendendo ascrivere alla Ragioneria Generale un atteggiamento di scarsa autonomia.
Per inciso, sottolinea che il Partito Democratico esprime una valutazione critica degli accordi siglati dall'allora ministro Bressa cui faceva riferimento il Presidente.
Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) specifica la sua preferenza personale per tale modello, prendendo atto della diversità delle scelte compiute. Ribadisce il convincimento della necessità di tenere la Ragioneria Generale al riparo delle polemiche politiche. Conferma, infine, che il parere della Commissione sarà reso dopo il 22 giugno.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 52 (pom.) del 27/06/2023

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023
52ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(755) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano***
(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore MELCHIORRE (*FdI*) che dà conto dei profili di interesse per la 6ª Commissione.
L'articolo 1 introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiari l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo unico bancario.
Sono inoltre introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro).
Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.
L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.
L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni europee in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili.
La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali

contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).
L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore CROATTI (*M5S*) ribadisce la richiesta di svolgere un approfondimento istruttorio relativo al disegno di legge n. 615 in materia di autonomia differenziata, per gli aspetti di competenza della Commissione sulla quale la presidenza si era riservata un'indicazione.
Il presidente GARAVAGLIA, pur ritenendo legittima tale richiesta, giudica opportuno formalizzare un eventuale decisione in Ufficio di presidenza. Propone quindi la convocazione dell'organo di programmazione nella giornata di domani, anche per definire l'*iter* del disegno di legge in materia di competitività dei capitali.
La Commissione conviene.
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI
Il presidente GARAVAGLIA avverte che è convocato un nuovo Ufficio di presidenza per domani, mercoledì 28 giugno, al termine della seduta plenaria.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 54 (ant.) del 05/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
54ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(755) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano***
(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.
Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento. Cede quindi la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.
Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) propone l'emissione di un parere favorevole.
Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.
Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Calderoli per la disponibilità mostrata con la sua presenza, che consentirà alla Commissione di poter beneficiare di importanti elementi conoscitivi sul disegno di legge in titolo, relativamente ai profili di competenza della Commissione.
Domanda quindi preliminarmente al ministro quali siano le modalità di interazione e di reciproca integrazione tra il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (recante l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario), la riforma tributaria oggetto del disegno di legge, la delega e la vigente normativa sul federalismo fiscale.
Il ministro CALDEROLI osserva che l'impatto del disegno di legge n. 615 con la nuova riforma fiscale appare piuttosto circoscritto. L'unico riferimento esplicito, infatti, è che le risorse da attribuire alle regioni derivano dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali e, indirettamente, dall'attuazione di principi e criteri individuati dalla delega fiscale in materia di imposte sui redditi. A seguito della soppressione, su richiesta degli enti interessati, di disposizioni nel testo originario del disegno di legge

delega, non vi è più una normativa puntuale relativa alla fiscalità regionale. La problematica è stata quindi demandata alla valutazione di tavoli tecnici che hanno prodotto sì risultati importanti (sulla fiscalità degli Enti locali), ma senza che si sia ancora trovato un accordo completo con la Conferenza delle regioni sulle questioni fiscali regionali (incluso il tanto atteso superamento dell'IRAP).
Nell'affrontare la tematica, vi sarebbe inoltre un accordo raggiunto tra i due rami del Parlamento affinché la Camera dei deputati approfondisca le questioni inerenti ai primi 12 articoli, lasciando i restanti (che comprendono anche le questioni del federalismo fiscale), all'esame di merito del Senato.
Relativamente alle possibili sovrapposizioni del disegno di legge con quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009, l'oratore osserva che non si può innanzitutto prescindere dal disposto del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, che fa riferimento soltanto al rispetto dei princìpi del successivo articolo 119 e non alle specifiche disposizioni in esso contenute. Il percorso di definizione del federalismo fiscale a livello regionale (concretatosi con il decreto legislativo n. 68 del 2011), è stato quindi assai più complesso (e connotato altresì da molte norme di sospensione), di quello concernente i comuni, le province e le città metropolitane. Non va poi trascurato l'impatto delle recenti disposizioni relative all'applicazione del PNRR, che hanno dato luogo a una nuova e importante accelerazione della riforma della fiscalità regionale sulla base di un cronoprogramma stringente: entro il mese di dicembre del 2023, infatti, dovrà essere definita l'entità dei trasferimenti fiscali per le regioni a statuto ordinario, mentre entro il mese di dicembre del 2025 andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), per poi completare la riforma entro il mese di marzo del 2026.
Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Calderoli per i puntuali chiarimenti forniti.
Dichiara quindi aperto il dibattito.
Il senatore TURCO (*M5S*) ribadisce l'avviso contrario della propria parte politica sul disegno di legge n. 615, peraltro fortemente criticato da soggetti autorevoli quali la Commissione europea, la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio.
In particolare, emergono tre fattori di criticità. Il primo è attinente alla determinazione dei costi dei livelli essenziali delle prestazioni (ed al riguardo sarebbe opportuno sapere se vi siano stati degli studi specifici commissionati dal Governo): ciò in quanto, in assenza di dati certi sui costi dei livelli minimi, risulterebbe impossibile valutare l'assegnazione alle singole regioni della competenza sulle 23 materie previste dall'autonomia differenziata.
Il secondo fattore di criticità deriva dalla previsione di invarianza finanziaria: essa, infatti, potrebbe diventare fonte di problemi qualora non vi siano le risorse necessarie a garantire i livelli minimi di prestazione per tutte le 23 materie oggetto dell'autonomia differenziata.
Infine, andrebbe chiarito nel dettaglio il rapporto di connessione tra il gettito erariale e i livelli essenziali delle prestazioni, al fine di individuare correttamente se eventuali eccedenze vengano avocate dallo Stato ovvero rimangano assegnate alle regioni richiedenti l'autonomia (in tale ultimo caso, vi sarebbero peraltro forti rischi di sperequazioni e diseguaglianze).
Il PRESIDENTE, nessuno contrario, invita il ministro a replicare rispetto ad ogni intervento.
Il ministro CALDEROLI osserva preliminarmente che nei passati 20 anni non è stata mai varata una definizione precisa di quali siano i diritti civili e sociali da tutelare indistintamente su tutto il territorio nazionale. La delicata questione della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi, non riguarda soltanto le funzioni trasferibili agli enti locali ma anche quelle che debbono rimanere in capo allo Stato. Va considerato inoltre che il disegno di legge è stato sì oggetto di rilievi da parte di importanti enti ed autorità, ma che tali avvisi e suggerimenti non si sono mai concretati in una bocciatura esplicita del testo.
In riferimento al gettito delle compartecipazioni, l'oratore precisa quindi che, una volta definiti i fabbisogni delle regioni che chiedono l'autonomia differenziata a fronte delle restanti altre, l'applicazione del comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione, garantisce, a priori, il volume delle risorse per soddisfare tali fabbisogni.
Se la capacità fiscale crea uno squilibrio la Commissione paritetica potrà suggerire modifiche e modulare la percentuale di compartecipazione. Preannuncia peraltro la valutazione di emendamenti su tale fronte.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, precisa infine che si prevede esplicitamente la possibilità di intervenire con una legge dello Stato qualora si rendessero necessari degli incrementi di spesa.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che i livelli essenziali delle prestazioni andrebbero correttamente misurati al fine di poter intervenire con modifiche puntuali alle singole intese. Ciò impone, tuttavia, di individuare in partenza le necessarie garanzie e gli opportuni criteri.

Ulteriore problematica è poi rappresentata - a suo avviso - dalla concreta disponibilità dei fondi di perequazione, le cui risorse possono risultare più o meno adeguate a seconda di quante regioni richiedano l'autonomia differenziata ed in ordine a quali materie. Tali variabili, infatti, appaiono difficilmente determinabili *ex ante*. La trasformazione in norma sistemica del disposto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione potrebbe pertanto avere impatti negativi sia sul conseguimento effettivo dei LEP, sia, di riflesso, sulla capacità dello Stato di garantirli.

Ritiene rilevante l'eventuale apertura del ministro sul confronto sugli emendamenti.

Stante quanto precede, sarebbe necessario valutare attentamente gli effetti concreti del combinato disposto tra l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni da un lato e la concreta diversità dei tributi locali e del gettito da essi derivante dall'altro.

Conclude esprimendo la preoccupazione sulla tenuta sistemica nel caso l'autonomia differenziata investa tutte le Regioni e tutte le funzioni.

Il ministro CALDEROLI precisa che l'adeguamento dei fabbisogni sarà sottoposto a revisione triennale, sulla base dell'andamento del ciclo economico. Qualora dovessero insorgere delle divergenze, sarà compito della Commissione paritetica espletare i dovuti controlli annuali, al fine di correggere la concreta erogazione dei LEP sia a livello quantitativo che qualitativo. Specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri stabiliranno inoltre le modalità di controllo nelle regioni che non avranno acquisito l'autonomia differenziata.

Osserva quindi che il connotato centrale della riforma deve essere quello della gradualità, concetto sottolineato da tutte le forze politiche e debitamente attenzionato dal suo Dicastero; in tal senso è ipotizzabile che l'autonomia investa un unico aspetto, volta per volta. Le ipotesi di lavoro sono altresì volte a garantire che il Parlamento abbia a disposizione i necessari elementi conoscitivi per potersi pronunciare responsabilmente.

Il Governo - per la prima volta - sta altresì lavorando a un'elaborazione di dati di spesa, collegando i capitoli di bilancio alle funzioni legislative e amministrative che vengono svolte avendo riguardo a tutte le funzioni, esercitate sia dallo Stato che dalle regioni, che si intersecano con i livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle 23 materie oggetto di autonomia differenziata. La procedura in ogni caso è puntualmente definita: a fronte delle regioni che richiedono ulteriori forme di autonomia, sarà il Governo ad avviare il negoziato e viene altresì garantita al Parlamento la possibilità di pronunciarsi con un voto specifico.

Relativamente ai fondi di perequazione, precisa che un fondamento normativo sarebbe già rinvenibile nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui operatività, tuttavia, è stata posticipata al 2027. La nuova delega fiscale e la stessa attuazione dell'autonomia differenziata potrebbero, a suo avviso, costituire i presupposti per la concreta creazione del fondo, gestito dallo Stato sulla base dei flussi che si determinano tra i residui fiscali negativi e quelli postivi.

Osserva quindi che vi sono, ad oggi, 12 regioni con residui negativi, le quali producono un gettito extra che, nel solo quinquennio 2014-2019 assommerebbe a146 miliardi di euro. Tolti i 30 miliardi destinati a compensazione delle restanti 8 regioni con flussi positivi, resterebbero a disposizione dello Stato 116 miliardi da impiegare. Inoltre, nel solo periodo 2014-2020, il fondo per lo sviluppo e la coesione avrebbe beneficiato di ben 126 miliardi di euro, di cui circa 86 sarebbero rimasti concretamente inutilizzati. A tali risorse si aggiungono quelle preordinate L'attuazione del PNRR. Fa presente inoltre che le regioni Veneto e Lombardia hanno concordato con il Governo che il residuo fiscale resti allo stato centrale, rimarcando il rilievo di tale risultato. Sulla base di quanto precede la sussistenza di eventuali sperequazioni sembrerebbe attribuibile a una strutturale incapacità di spesa dello Stato, comunque preesistente all'implementazione dell'autonomia differenziata.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) osserva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno sembra adottare lo stesso criticabile impianto sotteso alla passata riforma del titolo V della Costituzione, dalla quale derivò un federalismo sanitario talmente sperequativo da minare la fiducia del cittadino nel Servizio sanitario nazionale.
Tale negativa esperienza dovrebbe, a suo avviso, indurre a definire in anticipo i bisogni minimi, prescindendo dai criteri basati sulla spesa storica, ormai manifestamente inadeguati e inefficaci.
Appare quindi preoccupante che non sia stata ancora individuata una definizione cogente dei livelli essenziali delle prestazioni, che rappresentano proprio la base del funzionamento di tutti i servizi sociali. Tale preoccupante indeterminatezza, peraltro, sarebbe stata sottolineata anche da importanti personalità coinvolte fino ai giorni scorsi in sede tecnica.
Il ministro CALDEROLI precisa che il disegno di legge n. 615 non fa riferimento ad alcun criterio basato sulla spesa storica. Peraltro, gli articoli da 1 a 3 statuiscono chiaramente che nessuna materia potrà essere oggetto di trasferimento qualora i livelli essenziali delle prestazioni non siano previamente definiti. Il Governo sta lavorando ad una definizione dei predetti livelli, tale da poter rendere equamente fruibili i diritti sull'intero territorio nazionale.
Inoltre, le richieste formulate dalle autorità citate dalla senatrice Lorenzin risultano comunque accolte: è stato infatti costituito un sottogruppo per definire i livelli essenziali delle prestazioni relativamente alle materie rimaste in capo allo Stato.
Relativamente alla riforma del titolo V della Costituzione, osserva inoltre che, al netto dei *referendum* svoltisi nel corso degli anni, l'unica concretamente approvata e vigente risulta essere quella del 2001.
Precisa poi che il Sistema sanitario nazionale italiano, in ogni caso, resta comunque di elevata qualità.
Serve comunque, ai fini di un'analisi scevra da pregiudizi, avere riguardo anche al concreto utilizzo delle risorse. Ad esempio, nel 2022 la Regione Campania aveva chiesto un nuovo riparto del fondo perequativo e sulla base dell'intesa raggiunta il *gap* era stato ridotto a 30 euro pro capite; la differenza tra altre regioni, come ad esempio tra Emilia Romagna e Puglia, assomma poi a soli 20 euro pro capite. I predetti dati non sembrano pertanto giustificare, da soli, le rilevanti differenze che si registrano nell'erogazione del servizio (con il connesso fenomeno della migrazione sanitaria), la cui causa andrebbe pertanto approfondita con altri criteri di indagine.
Il PRESIDENTE invita i commissari a interloquire su questioni di competenza della Commissione.
Il senatore TURCO (*M5S*) rileva che, nell'ambito della ripartizione delle risorse del fondo destinato alla sanità, sembra ingiustificatamente trascurata la variabile del reddito *pro capite*.
Replica il ministro CALDEROLI, precisando che nel riparto delle risorse destinate alla sanità sono comunque implementati tutti i necessari bilanciamenti. Anche il tal caso, comunque, andrebbero compiute opportune indagini sui fattori che incidono nelle singole realtà territoriali.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il ministro Calderoli per la sua disponibilità e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.2.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/07/2023

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023
55ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(674) ***Interventi a sostegno della competitività dei capitali***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il presidente GARAVAGLIA, tenendo conto delle richieste pervenute da alcuni gruppi, propone di fissare alle ore 12 del 20 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti precedentemente previsto per il giorno 12.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273. Disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 62 e 273 e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 615. Parere favorevole)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 luglio.
Il presidente GARAVAGLIA ricorda che la Commissione di merito ha assunto il disegno di legge n. 615 come testo base. L'esame quindi prosegue in maniera disgiunta, con l'esame della proposta di legge di iniziativa governativa.
Prende atto la Commissione.
Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato), riferita al disegno di legge n. 615.
Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) propone di rinviare alla seduta già convocata per domani il voto sulla proposta di parere, anche tenendo conto della assenza di rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico.
Interloquisce sul punto il senatore CROATTI (*M5S*), il quale, pur apprezzando la sensibilità del Presidente, ritiene preferibile, a nome della propria parte politica, procedere comunque al voto.
Il presidente GARAVAGLIA rimarca l'opportunità che la votazione su un disegno di legge così

rilevante, anche per le posizioni fin qui espresse dall'opposizione possa avvenire con la più ampia rappresentanza dei diversi orientamenti politici. Propone comunque di sospendere la seduta, procedendo quindi allo svolgimento delle audizioni previste sul disegno di legge n. 674 in Ufficio di presidenza, non escludendo la possibilità di procedere alla votazione alla ripresa dei lavori.
Prende atto la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 16.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del parere predisposto dal relatore.
Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore TURCO (*M5S*) il quale ribadisce le critiche e le perplessità già espresse in merito al disegno di legge in titolo, con particolare riferimento all'assenza di un quadro stabile di stime di spesa e dei costi della riforma, rimanendo ancora impregiudicato qualsiasi valutazione circa gli impegni finanziari complessivi dell'autonomia differenziata. In particolare, prosegue l'oratore, in assenza di un fondo perequativo attivo, è facile prevedere la mancata erogazione dei servizi sociali e dei livelli minimi di prestazione con il contemporaneo aggravamento delle sperequazioni territoriali già in essere. Infine, rimarca che non è stata data alcuna risposta circa l'eventuale retrocessione allo Stato dei residui attivi imputabili alle Regioni con maggiori capacità fiscali dopo l'attuazione del trasferimento delle funzioni.
Il senatore MISIANI (*PD-IDP*), dopo aver apprezzato la sensibilità della Presidenza circa la partecipazione della propria parte politica alla votazione del parere, ribadisce le osservazioni critiche che sono alla base dell'orientamento contrario del Partito Democratico. Dopo aver ricordato le perplessità manifestate da autorevoli personalità che hanno rassegnato le loro dimissioni dagli organismi tecnici ministeriali, osserva che la riforma in buona parte rimane senza alcuna copertura finanziaria dei maggiori oneri che certamente deriveranno dalla sua attuazione; le ventitré materie oggetto potenzialmente di trasferimento rappresentano parti rilevantissime dello stato sociale ed è forte il rischio che il processo di riforma allarghi ulteriormente i divari oggi esistenti tra i territori rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di prestazione. Il disegno di legge mostra un'enorme fragilità dell'impianto anche per l'assenza dei necessari meccanismi di riequilibrio e di carattere perequativo. Tali critiche nel merito delle scelte operate dal Governo si acuiscono valutando il sostanziale esautoramento del Parlamento dalle scelte che sono rimesse ad accordi tra Regioni e Governo: si tratta di un errore strategico che ha un peso istituzionale rilevante poiché potrebbe dare l'avvio a un modello di riforma radicale e del tutto inedito, anche negli ordinamenti a più forte vocazione autonomista, senza che le assemblee parlamentari possano intervenire o modificare il contenuto di tali intese.
Il presidente GARAVAGLIA osserva che il processo dell'autonomia differenziata è stato e sarà ancora a lungo al centro del dibattito politico e istituzionale, in modo da consentire la dialettica politica a tutte le forze in campo.
Posta ai voti, previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è approvata.
SCOVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente GARAVAGLIA in relazione ai punti già esaminati all'ordine del giorno, comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 9,15 non avrà più luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che
la proposta del Governo delinea la cornice normativa entro la quale dare attuazione al principio dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario,
nel presupposto che esso troverà un coerente inquadramento nell'autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali e negli assetti della potestà impositiva degli enti decentrati e nei meccanismi perequativi, anche alla luce del principio recato dall'articolo 2, comma 1, con riferimento alle previsioni del decreto legislativo n. 42 del 2009,

esprime parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 143 del 10/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

143a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 145 del 16 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,03).*
Si dia lettura del processo verbale.
PAGANELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 10,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 1° febbraio.
Nella seduta di oggi sarà discussa la proposta di modificazione del Regolamento recante l'introduzione di un'ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. È previsto il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Alle ore 15 il Ministro della difesa renderà comunicazioni in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Si terranno le sole dichiarazioni di voto sugli strumenti di indirizzo presentati.
L'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 10, prevede un'informativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sulla situazione dell'acciaieria ex Ilva. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.
A seguire si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia, delle imprese e della cultura.
La prossima settimana saranno discussi il disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario collegato alla manovra di finanza pubblica e il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica agli articoli 116 e 117 della Costituzione.
Per entrambi i disegni di legge si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.
Gli emendamenti ai due provvedimenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di domani, giovedì 11 gennaio.
Mercoledì 17 gennaio, alle ore 16, il Ministro della giustizia svolgerà la Relazione sull'amministrazione della giustizia. I tempi della discussione, che prevede il voto di risoluzioni, sono stati ripartiti tra i Gruppi.
Giovedì 18 gennaio, alle ore 15, si terrà il *question time*.
Nella settimana del 23 gennaio sarà discusso il decreto-legge di proroga della cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina.
Nella settimana del 30 gennaio sarà discusso il decreto-legge in materia di sicurezza energetica e fonti rinnovabili, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Mercoledì 31 gennaio avrà luogo la votazione a scrutinio segreto, mediante schede, per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
Giovedì 25 gennaio e giovedì 1° febbraio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.
Il calendario potrà essere integrato con la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di senatori Segretari.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 9 gennaio 2024, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:
- Documento II, n. 3 - Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura *(voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 615 e connessi - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge costituzionale n. 764 - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato *(prima deliberazione del Senato)(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio

- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 1° febbraio:

Mercoledì	10	gennaio	h. 10	- Documento II, n. 3 - Proposta di modificazione del Regolamento recante «Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura» *(voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* - Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali e d equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina **(mercoledì 10, ore 15)** - Informativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sulla situazione dell'acciaieria ex Ilva **(giovedì 11, ore 10)** - Sindacato ispettivo **(giovedì**
Giovedì	11	"	h. 10	

				11) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 11, ore 15)**
Martedì	16	gennaio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 615 e connessi - Attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge costituzionale n. 764 - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative *(prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia **(mercoledì 17, ore 16)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 18, ore 15)**
Mercoledì	17	"	h. 10-20	
Giovedì	18	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi (Attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario) e al disegno di legge costituzionale n. 764 (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative)

dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 11 gennaio.

Martedì	23	gennaio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 200/2023, Proroga cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina *(scade il 19 febbraio)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 25, ore 10)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 25, ore 15)**
Mercoledì	24	"	h. 10-20	
Giovedì	25	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 974 (Decreto-legge n. 200/2023, Proroga cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	30	gennaio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge ... - Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili *(ove approvato dalla Camera dei deputati)* *(scade il 7 febbraio)* - Votazione
Mercoledì	31	"	h. 10-20	
Giovedì	1°	febbraio	h. 10	

				per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti * **(mercoledì 31 gennaio)** - Sindacato ispettivo **(giovedì 1° febbraio, ore 10)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 1° febbraio, ore 15)**

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre Senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

Il calendario potrà essere integrato con la votazione per l'elezione di senatori Segretari *(votazione a scrutinio segreto)*.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 615 e connessi
(Attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-	17'

IaC)-MAIE	

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge costituzionale n. 764
(Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione
sulla Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia

(Gruppi 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 200/2023, Proroga cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, non essendo stata raggiunta ieri in Conferenza dei Capigruppo l'unanimità sul calendario, prendo la parola per chiederne un'inversione, su cui vorrei che l'Assemblea si esprimesse.

Insieme ai Presidenti di altri Gruppi parlamentari abbiamo chiesto che fossero invertiti due punti che lei ha citato poco fa, relativi ai disegni di legge in tema di autonomia.

Lo dico ai colleghi che non fanno parte della Commissione affari costituzionali e quindi giustamente non conoscono l'*iter* di questo percorso. Noi abbiamo a che fare con due diversi disegni di legge sulla cosiddetta autonomia differenziata. Il primo è stato discusso dalla 1a Commissione nel corso di questi mesi e lo chiamerò, per facilità di linguaggio, il disegno di legge Calderoli. Poi esiste un secondo disegno di legge, che è un disegno di legge costituzionale, che è arrivato qui in Senato perché forte di 100.000 firme raccolte tra i cittadini nel corso dei mesi passati.

Ora, Presidente, innanzitutto richiamo il comma 3 dell'articolo 74 del nostro Regolamento, che dice, in maniera abbastanza inequivocabile, che un disegno di legge di iniziativa popolare, a meno che non venga esaminato dalla Commissione competente, che in questo caso è la 1a Commissione, viene iscritto d'ufficio al calendario d'Aula. Peraltro stiamo parlando di un disegno di legge che è stato assegnato alla 1a Commissione nel mese di giugno scorso, quindi sono passati già sette mesi dal momento dell'assegnazione; esso è stato poi incardinato all'inizio del mese di agosto ed è però rimasto lettera morta in Commissione.

Ora, perché io chiedo e noi chiediamo l'inversione della discussione di questi due disegni di legge? Perché è vero che incidono sulla stessa materia, ma uno, quello di iniziativa popolare, è un disegno di legge di revisione costituzionale, che cambia cioè gli articoli 116, terzo comma, e 117 della Costituzione, intervenendo sostanzialmente sulla vecchia riforma del Titolo V fatta nel 2001. L'altro invece, il disegno di legge Calderoli, non interviene sulla Costituzione, nel senso che non la modifica, ma si limita ad attuare per l'appunto gli articoli 116 e 117, così come modificati nel 2001 dalla riforma del Titolo V.

Ora, a me pare del tutto logico che, se si seguisse una normale procedura in quest'Aula, si dovrebbe prima discutere il disegno di legge di iniziativa popolare, che cambia, o almeno chiede di cambiare, gli articoli 116 e 117 della Costituzione, e in un secondo momento si dovrebbe discutere invece il disegno di legge che arriva dalla Commissione, per il motivo banale che, se astrattamente il Senato modificasse gli articoli 116 e 117 così come richiesto dal disegno di legge di iniziativa popolare, evidentemente renderebbe vano il secondo disegno di legge, quello che invece arriva dalla Commissione.

Purtroppo, nonostante mi pare di poter dire che questa sia un'obiezione di puro buon senso, nel senso che sarebbe del tutto evidente, in una condizione normale, affrontare prima il processo di revisione costituzionale e poi l'altro disegno di legge, nonostante questa osservazione di buon senso e di logica parlamentare sia stata fatta ieri in Conferenza dei Capigruppo da diversi Capigruppo (innanzitutto da me, ma anche da altri), si è deciso di partire dal disegno di legge Calderoli. Poi naturalmente

discuteremo nel merito questo disegno di legge, quando sarà il momento; esso dal nostro punto di vista presenta delle criticità enormi e spacca definitivamente questo Paese. Capisco bene e so bene che esiste un vero e proprio scambio politico all'interno della maggioranza tra l'autonomia differenziata, cara alla Lega, e il premierato, caro a Fratelli d'Italia. Ma ritengo e sostengo che questo scambio non lo si possa fare né sulla pelle dei cittadini e nemmeno sulla pelle di questo Parlamento. *(Applausi)*.

Quindi chiedo che almeno le prerogative parlamentari possano essere salvate su un punto come questo e che si possa fare per lo meno quello che dovrebbe essere del tutto logico: prima affrontare un disegno di legge di revisione costituzionale e poi, in un secondo momento, affrontare un disegno di legge che interviene sullo stesso argomento, senza però cambiare la Costituzione. Il fatto che non lo si voglia fare mi pare di poter dire che dimostri una chiara e precisa volontà politica. Penso che quest'Aula dovrebbe avere un sussulto di dignità, almeno su questo punto, e almeno dal punto di vista del calendario dovrebbe ristabilire e ripristinare un ordine che francamente mi sembrerebbe, in una situazione normale, del tutto scontato e del tutto naturale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il presidente De Cristofaro, quindi, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel calendario dei lavori. *(Brusìo).* Colleghi, vi prego di ridurre il brusìo, perché per me è davvero complicato ascoltare.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, il mio non vuol essere un intervento meramente retorico, ma un autentico appello alla maggioranza, perché credo che nella Conferenza dei Capigruppo, in cui si è negata la possibilità di invertire l'esame di questi due provvedimenti, non si sia compreso il quadro complessivo. Il Regolamento del Senato vincola la Commissione competente a prendere in esame la legge di iniziativa popolare entro un mese dal deposito e a terminarne l'esame entro tre mesi.

Come sapete, colleghe e colleghi, la malattia che affligge la nostra democrazia è la disaffezione alla politica, la scarsa partecipazione, perché i cittadini e le cittadine non si sentono più capaci di dare un indirizzo politico e di partecipare attivamente. Ebbene, le leggi di iniziativa popolare sono tra i pochissimi strumenti che ancora consentono, invece, ai cittadini di partecipare davvero alla gestione della cosa pubblica. Già questo Senato e la 1a Commissione si sono macchiati, quindi, della colpa di non aver ascoltato la voce dei cittadini e di aver lasciato decadere questo disegno di legge di iniziativa popolare che ha raggiunto più del doppio delle firme necessarie perché fosse presa in esame dai rappresentanti del popolo, che siamo noi, e quindi passa d'ufficio in Assemblea, come previsto dal Regolamento. Questo disegno di legge di iniziativa popolare, però, prevede una modifica della Costituzione a quella tanto controversa modifica del Titolo V cui si lega il disegno di legge Calderoli in esame nello stesso giorno. È soltanto logico chiedere, quindi, l'inversione dell'esame di questi due provvedimenti, perché uno è la cornice entro cui poi si va a inscrivere la legge presentata dal senatore Calderoli sull'autonomia differenziata.

Quello che voglio sottolineare a questa Assemblea e il mio appello è che non si tratta soltanto di logica - perché già soltanto in base alla logica si agisce prima sulle fondamenta e poi sulla costruzione della casa e voi invece partite dal tetto e poi esaminerete le fondamenta -, ma si tratta di ascoltare l'opinione pubblica, i cittadini e le cittadine che ci hanno chiesto di esaminare un provvedimento di revisione del Titolo V. Voi, invece, negando l'inversione, vi tappate le orecchie di fronte a queste richieste e procedete ciechi e sordi rispetto, peraltro, ad un disegno che è quello dell'autonomia differenziata della Lega Nord di antica memoria, che oggi non è più minimamente attuale e che andrebbe ripensato, appunto, a partire dalle fondamenta. Dal momento che avete già deciso di procedere in questo senso, in virtù dello scambio politico di cui ha già parlato il collega De Cristofaro (premierato per autonomia differenziata), almeno per la forma fate finta di ascoltare i cittadini e anticipate l'esame della legge di iniziativa popolare e poi esaminate la legge Calderoli. In questo modo potrete almeno far finta di aver ascoltato l'opinione pubblica e quello che vi chiede il Paese.

Ribadisco quindi il mio appello a invertire quantomeno l'esame di questi due disegni di legge. *(Applausi)*.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei ripercorrere, seppur brevemente, l'*iter* del disegno di legge di iniziativa popolare e l'*iter* del disegno di legge di iniziativa governativa sul tema dell'autonomia differenziata.

Il 1° giugno 2023 viene presentato un disegno di legge di iniziativa popolare e il 22 giugno viene assegnato alla 1a Commissione permanente; il primo agosto il disegno di legge viene incardinato e con esso vengono incardinati due disegni di legge costituzionali, anch'essi di riforma del Titolo V. *(Brusìo. Richiamo del Presidente)*. Insieme al disegno di legge di iniziativa popolare, vengono incardinati due disegni di legge di iniziativa parlamentare volti anch'essi, come quello di iniziativa popolare, a modificare parte del Titolo V, in particolare gli articoli 116 e 117. Il 12 settembre viene audito il rappresentante del comitato popolare.

Se prendiamo in mano l'articolo 74 del Regolamento, troviamo scritto in maniera molto chiara e inequivoca che i disegni di legge di iniziativa popolare debbono essere trattati in Commissione entro un mese (questo termine, naturalmente, non è stato rispettato) e in ogni caso, se i promotori lo richiedono, debbono essere trattati dall'Assemblea entro tre mesi; allo scadere del terzo mese, secondo quanto prevede il nostro Regolamento, l'Assemblea deve iniziare la discussione e la votazione di questi disegni di legge.

Io vorrei che i colleghi senatori prestassero attenzione, perché discutere di procedure e delle regole che disciplinano il nostro lavoro significa discutere di questioni fondamentali. Ieri, signora Presidente, tutti i Gruppi sono intervenuti per celebrare il contributo civile, oltre che scientifico, di Norberto Bobbio e tutti i Gruppi hanno reso omaggio alla sua riflessione e ai suoi moniti sull'importanza che hanno le regole per garantire l'effettività della democrazia. *(Applausi)*.Avete tutti ringraziato il professore e senatore a vita Bobbio per i richiami che ha più e più volte fatto su quanto sia importante che la maggioranza, ogni maggioranza, rispetti le regole della democrazia, perché la democrazia è innanzitutto limite al potere della maggioranza: il numero non può tutto. *(Applausi)*. Dove c'è una democrazia costituzionale la maggioranza legittimamente eletta, la maggioranza che rappresenta la maggioranza dei cittadini, incontra dei limiti, che sono innanzitutto le regole che ci siamo dati per disciplinare lo svolgimento dei nostri lavori. Tre mesi non sono un termine ordinatorio; sono un termine entro il quale dobbiamo dimostrare di corrispondere a un'iniziativa popolare.

Si dirà che l'iniziativa del Governo è collegata alla legge di bilancio: altra vergognosa violazione delle regole. *(Applausi)*. Sapete benissimo, infatti, perché nel disegno di legge a prima firma del ministro Calderoli è scritto, che l'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata non debba comportare nessuna modifica dei conti pubblici. Allora delle due l'una: se nello stesso disegno di legge si dice che non comporta nessun tipo di onere per lo Stato, come lo si può collegare alla legge di bilancio? *(Applausi)*. Lo si è collegato per aggirare le nostre norme regolamentari che affermano che durante la sessione di bilancio non si possono trattare altri disegni di legge. *(Applausi)*.E noi, durante la sessione di bilancio, in Commissione abbiamo continuato a discutere dell'autonomia differenziata.

Durante tutto il periodo della sessione di bilancio abbiamo trattato gli emendamenti, abbiamo svolto la discussione e alla fine abbiamo concluso i lavori, nonostante non ci sia stato neanche l'intervento del ministro Giorgetti, che pure ci aveva assicurato di intervenire per darci una qualche spiegazione su come finanziare l'autonomia differenziata, su come finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), o almeno sul fatto che quell'abbinamento era palesemente in violazione delle norme regolamentari.

Ora noi cosa ci sentiamo dire? Che siccome è collegato alla legge di bilancio, siccome si è consumata una forzatura, adesso si deve consumare una seconda forzatura: iniziare prima la trattazione del disegno di legge ordinario e poi di quello di iniziativa popolare, che è legge costituzionale. Lo ricordava prima il collega De Cristofaro: anche il buon senso, oltre che le regole, suggerirebbero di trattare prima una riforma costituzionale e dopo una legge ordinaria. Anche da questo punto di vista sarebbe necessario che qualcuno della maggioranza si alzasse in piedi e dicesse che li abbiamo convinti, che le regole sono importanti e che iniziamo dalla trattazione del disegno di legge costituzionale e dopo tratteremo il disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è un po' difficile chiederci di discutere in maniera costruttiva di riforme costituzionali e poi praticare un tale spregio delle regole che disciplinano i nostri lavori. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Einaudi», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo se ci sono altre proposte di modifica del calendario rispetto alle proposte - che poi sono convergenti - avanzate dai senatori De Cristofaro, Maiorino e Giorgis, con cui si chiede di invertire i punti all'ordine del giorno e discutere prima la proposta di iniziativa popolare e poi il disegno di legge Calderoli.

Non essendovi altre richieste di intervento, passiamo alla discussione delle proposte di modifica avanzate.

LISEI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI *(FdI)*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi che hanno ricostruito un percorso di Commissione che è solo in parte coincidente con quello che è avvenuto.

Sull'autonomia differenziata, innanzitutto dobbiamo dire che sarebbe forse riduttivo definire approfondito il percorso del provvedimento in Commissione. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata è stato oltre otto mesi in Commissione e ringrazio il Presidente e anche le opposizioni per i tanti contributi che hanno offerto in questo arco di tempo. Ringrazio anche il ministro Calderoli, ma tutto si può dire tranne che non sia stato un percorso partecipato, approfondito ed esaustivo e che il Presidente e la maggioranza non abbiano ascoltato le opposizioni durante quel percorso, nel quale sono state aperte più volte le audizioni, abbiamo ascoltato tutti e nel quale, anche successivamente alla chiusura delle audizioni, abbiamo accolto le giuste richieste di audire ulteriori soggetti, compreso il bravissimo professor Cassese.

Lungo questo percorso e nel corso della discussione sull'autonomia differenziata è arrivata anche la proposta di iniziativa popolare di modifica della Costituzione che è stata, come ha ribadito anche il collega Giorgis, immediatamente incardinata, in pochissimo tempo. I soggetti sono stati auditi in sede di discussione del disegno di legge sull'autonomia differenziata, è stata data ai presentatori la possibilità di spiegare il progetto e sono state audite più persone. Poi è arrivata una lettera alla Presidenza che chiedeva che questo disegno di legge venisse portato immediatamente in Aula e così è stato oggettivamente fatto.

Il provvedimento è quindi approdato oggi in Assemblea perché una richiesta specifica ha impedito che potesse essere trattato e approfondito ulteriormente all'interno della Commissione. Diversamente si sarebbe infatti ben potuto all'interno della Commissione proseguire la trattazione di quel disegno di legge e approfondirlo ulteriormente. Questo anche perché, come sanno i colleghi che hanno una vocazione giuridica, ci sono termini perentori e termini ordinatori e i tre mesi che vengono citati dal Regolamento non sono un termine perentorio, ma ordinatorio. Si tratta di termini che non mi risulta che in passato siano sempre stati rispettati in maniera rigida e rigorosa proprio per la necessità di dare soddisfazione anche a chi ha proposto petizioni per svolgere su un determinato disegno di legge un percorso esaustivo e approfondito. Tale percorso è stato interrotto invece in Commissione non per volontà della stessa, ma per volontà di chi ha chiesto che il provvedimento venisse in Aula.

Viene allora il sospetto, forse non troppo lontano dalla realtà, visto che anche dalle ricostruzioni mi pare che si sia voluto fare più gli azzeccagarbugli che la ricostruzione reale dei fatti, che in realtà si stia cercando un pretesto per interrompere il percorso, che invece è stato assolutamente positivo e costruttivo, sull'autonomia differenziata.

Come maggioranza, visto che finora all'interno della Commissione il contesto di lavoro sia stato più che soddisfacente per tutti e più che collaborativo, siamo molto delusi che si cerchino dei pretesti di scontro in Assemblea quando tutte le procedure sono state rispettate dalla Commissione, dal Presidente, dal Ministro che è stato presente e dalla maggioranza.

Ci dispiace molto, ma capiamo che evidentemente tale collaborazione ha messo in difficoltà le minoranze che quindi cercano ulteriori e sempre nuovi pretesti per non esprimersi su un testo che invece ovviamente è una priorità per la maggioranza. *(Applausi)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, non entro nel merito del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata; avremo tempo e modo di esprimere tutte le criticità che ad avviso del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, ma credo di tutte le opposizioni, quel testo presenta, rilevando la pericolosità del dissolvere l'unità nazionale, che dovrebbe essere un principio sacrosanto anche per chi si professa patriota.

Entro invece nel merito di alcune considerazioni appena fatte dal collega che mi ha preceduto. L'articolo 75 del Regolamento del Senato stabilisce che «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione». «Deve», non «può». Questo termine è perentorio, non è ordinatorio. Lo dice il Regolamento del Senato. *(Applausi)*. Non è un capriccio delle opposizioni aver chiesto di portare in Assemblea direttamente il disegno di legge di iniziativa popolare di riforma costituzionale. È un atto dovuto da Regolamento.

La logica che porta a discutere prima il disegno di legge Calderoli e, dopo, il disegno di legge di iniziativa popolare è oggettivamente incomprensibile. Sappiamo perfettamente che il disegno di legge di iniziativa popolare non ha i numeri per essere approvato in quest'Aula. Non comprendiamo il motivo per il quale si faccia una forzatura logica, non regolamentare. È assolutamente lecito fare prima l'autonomia differenziata, ma è una forzatura logica e di buon senso. Se si interviene infatti su un dispositivo che attua alcuni articoli della Costituzione e, successivamente, si interviene su un altro provvedimento che abroga gli articoli di cui si occupa il disegno di legge che viene discusso prima, è chiaro che è una forzatura logica e di buon senso. Non riusciamo a comprendere perché non si è data la possibilità di discutere con un senso logico gli argomenti che l'Assemblea affronta. Ciò è semplicemente strumentale rispetto al dibattito politico. Tutto è lecito, lo ripeto.

Basta dire le cose come stanno, non dire che questi sono termini ordinatori e non perentori. Il termine è perentorio perché non c'è la parola "può": l'esame deve essere concluso in tre mesi e, in alternativa, deve essere iscritto ai lavori d'Aula. Questo è quello che abbiamo chiesto. Mi sembrava logico chiederlo ed era molto più logico consentire a quest'Aula di avere un percorso ordinato rispetto al tema dell'autonomia. *(Applausi)*.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, ritengo necessario fare una riflessione, perché evidentemente si parla, come ha detto il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno, di quei diritti che la Costituzione riconosce. E nel momento in cui li riconosce, come egli ha detto autorevolmente, vuol dire che questi diritti preesistono.

Fra questi diritti c'è quello dell'iniziativa popolare, quel diritto che i Padri costituenti hanno voluto sancire, riconoscere, proprio per dire ai cittadini che la loro partecipazione alla vita democratica è non soltanto favorevolmente considerata, ma disciplinata con un sistema più celere di trattazione di provvedimenti di iniziativa popolare, proprio perché il volere popolare deve essere privilegiato.

Noi siamo espressione, rappresentanti, del volere popolare. Quando, però, il popolo decide di esprimersi direttamente e raccoglie le firme per presentare un disegno di legge, in questo caso noi dobbiamo essere al servizio di questo disegno di legge e lo dobbiamo esaminare in maniera celere. Ecco perché lo stesso Regolamento del Senato detta una linea di intervento e una tempistica che vuole necessariamente incanalare questo disegno di legge di iniziativa popolare con tempi certi.

Sarebbe davvero un abuso, infatti, e un tradimento del nostro ruolo, pensare che i cittadini raccolgono le firme, che la legge di iniziativa popolare raggiunge finalmente le Camere e poi i parlamentari la mettono in un cassetto dicendo: quando vogliamo, la trattiamo; quando siamo comodi, la discutiamo. Prima facciamo quello che ci interessa e poi discutiamo di quello che vuole fare il popolo. Questa sarebbe davvero una violazione del principio costituzionale fondamentale della nostra Carta.

In Commissione affari costituzionali, di cui sono diventata componente da poco, la questione è stata dibattuta, proprio perché ci si è avveduti ed è stato denunciato in seno alla Commissione il fatto che, appunto, questo disegno di legge non è stato messo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi assicuro che non è bello vedere colleghi che danno le spalle alla Presidenza e non seguono un dibattito così importante, non credo solo per l'opposizione, ma per il Paese. Prego, senatrice Musolino, riprenda pure il suo intervento. *(Applausi)*.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, forse dovrei fare un piccolo riepilogo a beneficio di chi era impegnato in altre conversazioni. Lo dirò ancora più celermente, più brevemente, ma spero più incisivamente: la volontà appartiene al popolo. Questo è il nostro principio. Questo è uno dei valori fondanti della nostra Costituzione. Quando il popolo raccoglie le firme e presenta un disegno di legge di iniziativa popolare, è dovere del Parlamento trattarlo, discuterlo, porlo in votazione. Quando non si fa questo, si viene meno al nostro mandato, che è quello di rappresentare e servire il popolo.

In questo caso, in Commissione affari costituzionali non è stata calendarizzata la discussione di questo disegno di legge di iniziativa popolare. Il termine dei tre mesi non è un termine ordinatorio, ma, se anche lo fosse, la sua violazione non sarebbe meno grave della violazione di un termine perentorio. La perentorietà comunque deriva dal fatto che il Regolamento stabilisce che tale disegno di legge deve essere discusso. La violazione del termine fa sì che questo disegno di legge passi direttamente dalla Commissione all'Aula. Questa è la conseguenza della violazione di non averlo discusso in Commissione.

L'iniziativa popolare riguarda il testo di un disegno di legge costituzionale, una riforma costituzionale. Le leggi ordinarie sono sottoposte, ovviamente, nella gerarchia delle fonti, alla Costituzione. Sarebbe come dire che noi trattiamo prima un affare speciale e poi un affare generale: un'inversione, non soltanto dal punto di vista logico, ma anche e soprattutto della gerarchia delle fonti, che costituisce, anche questo, uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Siccome siamo i rappresentanti ed esercitiamo in questo Parlamento il potere legislativo, sarebbe veramente abnorme che chi esercita in persona il potere legislativo andasse a violare le leggi e soprattutto i suoi principi fondamentali.

Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro per rendere evidente e palese che la discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale deve necessariamente precedere quella su una legge ordinaria: lo vuole il sistema delle fonti, lo vuole la logica e lo vuole il nostro ruolo, che è quello di dare voce, espressione e parola alla volontà dei cittadini. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come Gruppo Lega respingiamo la proposta di invertire i punti dell'ordine del giorno, ossia discutere prima il disegno di legge costituzionale di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione rispetto alla sua attuazione. Sorvolo peraltro su quella che è in un certo senso una curiosità: una volta che arriva in quest'Aula la possibilità di attuare un articolo della Costituzione, e specificamente l'articolo 116, terzo comma, arriva proprio nello stesso momento una modifica della Costituzione su quel punto. È un po' sospetto.

Ma, dal momento che mi sono prefisso l'impegno di essere mite con l'inizio dell'anno, per cercare di evitare il più possibile le varie conflittualità, comincio innanzitutto a dire che uno dei motivi per cui respingiamo la richiesta di inversione dell'ordine del giorno è che ci troviamo di fronte a due provvedimenti, uno dei quali, quello della riforma costituzionale, a cui voi dell'opposizione volete dare precedenza, risulta essere iscritto in Aula d'ufficio, ossia per via di un articolo del Regolamento,. Dall'altra parte... *(Commenti).*

Scusate, colleghi, ho ascoltato con attenzione i vostri interventi senza fare commenti. Ho invitato alla mitezza e, quindi, per favore fatemi almeno discutere e ragionare. Poi ognuno farà le proprie considerazioni.

Stavo dicendo che, dall'altra parte, c'è un provvedimento che è arrivato in Senato il 23 marzo 2023. Siamo a gennaio 2024, è stata chiesta su questo provvedimento una serie di approfondimenti e di

interventi che hanno dato alla Commissione una tempistica veramente elevatissima per poter approdare in Aula, dove arriva dopo una discussione importante, fondamentale. Perché bisognerebbe dare precedenza a un provvedimento che ci arriva d'ufficio per un articolo del Regolamento - considerato che non ci sarebbe mai arrivato se non ci fosse stato quell'articolo - rispetto a un provvedimento che è stato approfondito in Commissione per otto mesi? Tra l'altro, una delle richieste che arrivano spesso dall'opposizione è che i provvedimenti devono essere approfonditi proprio nelle Commissioni competenti.

Allora dico: se aveste avuto un po' di celerità nello sbrigare il tema del cosiddetto disegno di legge Calderoli, probabilmente avremmo avuto anche il tempo in Commissione di poter approfondire il disegno di riforma costituzionale. Ma prescindiamo da questo ragionamento sul diritto di precedenza o meno. Ricordo che è stato richiamato il principio della volontà del popolo, le 100.000 firme e quant'altro, ma scusate: se la volontà del popolo deve essere sempre tenuta in considerazione, noi pensiamo che 3 milioni di persone che hanno votato in un *referendum* consultivo popolare nel 2017, le cui richieste non sono ancora state attuate, abbiano un po' più di precedenza a essere ascoltati rispetto a 100.000 cittadini *(Applausi)* che hanno fatto la richiesta qualche mese fa. Se vogliamo parlare di volontà popolare e di rispetto della democrazia, cominciamo da quello e andiamo ad attuare quanto 3 milioni di cittadini italiani hanno chiesto nel 2017 con dei *referendum* che si sono svolti. Lo dico in maniera molto chiara.

Dall'altra parte, parleremo dei tempi e dei modi di discussione del tema dell'autonomia differenziata o meno. Tra l'altro, qualcuno mi dovrà anche spiegare come mai il Partito Democratico - ai tempi in Emilia Romagna, come Regione, non fece un *referendum*, ma votò, come Consiglio regionale (presidente Bonaccini e vicepresidente l'attuale segretario del Partito Democratico), la richiesta di autonomia differenziata - improvvisamente abbia cambiato idea e l'autonomia differenziata non sia più un obiettivo da raggiungere, nonostante quanto avesse portato avanti anni fa. *(Applausi)*. Bisogna anche tenere conto della coerenza.

Questo ci fa sospettare che evidentemente l'obiettivo non sia tanto riformare il Titolo V, cosa che avreste potuto fare negli ultimi dieci anni che siete stati al Governo e avete governato da soli, avendo i numeri per poterlo fare, perché - come detto - questa richiesta arriva adesso. Dall'altra parte, sottolineo che la questione, che politicamente mettete in campo, dello scambio tra il premierato e l'autonomia, come aspetto politico alle spalle del Paese, penso stia nell'ordine naturale delle cose. È anche nel rispetto di un equilibrio istituzionale dei poteri il fatto che, a fronte di una riforma costituzionale che vuole dare più poteri al *Premier*, dall'altra parte vi sia un adeguato bilanciamento dando i poteri dal centro alle periferie. È un aspetto istituzionale. *(Applausi)*.

Teniamo conto di ciò e, per tutte queste ragioni, ripeto ancora che il diritto di precedenza su questo tema - se c'è - ce l'ha l'attuazione della Costituzione. Non dimentichiamolo. Ricordo che nella prima seduta di questa legislatura, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, in un passaggio la senatrice esortò a dare più importanza ad attuare la Costituzione piuttosto che a riformarla. Noi a quell'appello ci crediamo ancora. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, non so se i temi che abbiamo oggi sul tappeto siano proprio relativi all'applicazione della Costituzione. Vorrei sottolineare, prima di tutto, che la Costituzione prevede che le Aule parlamentari abbiano un potere di intervento. Invece, nell'anno passato di legislatura, sono state poste cinquanta questioni di fiducia: questo è un modo per non applicare la Costituzione. *(Applausi)*.

Inoltre, noi siamo una Repubblica parlamentare e non presidenziale, e voi state proponendo esattamente il contrario. Se vogliamo fare questa discussione, iniziamola pure.

Inoltre, premesso che sono uno di quelli che si è battuto sempre contro l'autonomia differenziata e ha fatto la battaglia contro il *referendum* consultivo proposto in Lombardia e in Veneto (dove abbiamo votato elettronicamente, con i *tablet* che sono spariti e sono ancora nelle cantine delle scuole, inutilizzabili, spendendo soldi per un *referendum* totalmente inutile), vorrei sottolineare che

certamente deve esserci una discussione. Non c'è - come diceva il senatore Lisei - qualcuno che pensa di porre una questione per nasconderne un'altra. E la dimostrazione è che abbiamo discusso in Commissione - come hanno spiegato prima di me i senatori De Cristofaro, Giorgis e Majorino - dove tutti hanno partecipato.

C'è però un dato: la richiesta di porre in calendario la discussione sulla proposta di legge di iniziativa popolare è stata posta in Conferenza dei Capigruppo in tempi non sospetti, perché erano passati i tre mesi previsti; sono quindi mesi che si pone tale problema e non c'è niente di nascosto. Dovreste quindi avere la forza - avete i numeri per poterlo fare - di affrontare il tema. Magari avete qualche difficoltà ad affrontare il fatto che in quella proposta vi è una discussione sui famosi livelli uniformi di prestazione e non sui LEP (livelli essenziali delle prestazioni), che non si sa cosa siano. Questo è il dato. Nella proposta c'è scritto «livelli uniformi», perché l'unità del Paese sta in questi termini, ossia nel fatto che i servizi, le prestazioni e i cittadini devono essere tutti uguali. Questo è il dato fondamentale.

Questa è la discussione che bisogna fare. E allora la facciamo? Avete i numeri per farla e per poter proporre delle modifiche. Nessuno vi nega la discussione in Commissione e, a seguire, il dibattito in Assemblea. Dovreste avere, in questo caso, la forza e il coraggio di dimostrare che siete una maggioranza politica, presentando in termini politici una proposta che risponda alle esigenze poste dai cittadini con 100.000 firme. Non vorrei infatti che si sminuisse il fatto che i cittadini hanno firmato per sollevare il tema e chiedere a questo Parlamento di discuterlo. Questo è il senso della nostra democrazia e vorrei che venisse rispettato. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, per la verità, dopo aver ascoltato il presidente Romeo, la nostra convinzione sulla difesa della figura del Presidente della Repubblica, così come codificata nella nostra Costituzione, è ancora più forte. *(Applausi)*. Il presidente Romeo, con il suo intervento, ha confermato che il disegno scellerato di questa maggioranza è smontare l'intelaiatura della Repubblica dando attraverso una sorta di *patchwork... (Brusio)*. Sì, ministro Calderoli, non si agiti, è così.

Peraltro, attraverso la Presidente, vorrei porre qualche domanda al Governo, che è silente. Il ministro Calderoli ha occupato per otto mesi la Commissione affari costituzionali e forse è per questo che il presidente Balboni non è stato in grado di porre all'ordine del giorno l'iniziativa popolare di modifica costituzionale. È per questo che stiamo facendo questo dibattito, presidente Romeo: non siamo stati in grado di ottenere la discussione di quella riforma costituzionale in Commissione. O qualcuno può smentirci? E siamo in Aula grazie al Regolamento e alle regole che, per fortuna, ci sono. Volete cambiare anche queste senza nemmeno dircelo? Purtroppo non potete farlo. Speriamo che non possiate farlo, a meno che non decidiate di imitare alcuni vostri predecessori di un tempo lontano. Speriamo di no.

In questo momento ci viene spontaneo dirvi una cosa. Ministro Calderoli, lo ha sottolineato il senatore Giorgis: qui è un problema anche di auto-vincoli legislativi. Presidente, il legislatore ordinario può vincolare se stesso? Chi impedisce a un'altra maggioranza - o alla stessa - di modificare una norma così debole - noi aggiungiamo pasticciata - che smonta il Paese? Lo dico e lo sottolineo soprattutto per i colleghi e le colleghe di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Chi vive nelle aree interne e di montagna e nel Mezzogiorno lo sa: non c'è un euro nello Spacca Italia di Calderoli. Ripeto: non c'è un centesimo. *(Applausi)*. Lo avete vincolato alla legge di bilancio in maniera strumentale e disonesta sul piano politico e legislativo.

Non è un caso che, dopo l'intervento del presidente Romeo, non si sia levato un applauso dagli altri Gruppi sui banchi della maggioranza. Erano tutti silenti, sperando che accada qualcosa. Colleghi, non accadrà nulla se non vi ribellate e se votate esattamente quello che la Lega vi sta chiedendo.

E guardate che il problema non è solo tra Nord e Sud. Il problema è che - come detto poco fa dal collega Magni - non essendoci un centesimo per i livelli essenziali delle prestazioni, non ci sarà un centesimo per riequilibrare le diseguaglianze. Non ci sarà nei settori del trasporto pubblico locale, della scuola, della sanità e dell'assistenza. *(Applausi)*. Voi sarete responsabili di questo scempio.

Chiudo, ministro Calderoli e presidente Balboni. Il dibattito potreste farlo anche in un altro contesto e in un altro luogo. Mi pare fin troppo evidente - e va spiegato a chi è fuori da quest'Aula - che differenziazione e specialità sono due aspetti completamente diversi che state spacciando per simili. Sono due aspetti diversi. Non penso di dover chiedere ai colleghi che vengono dalle Regioni a Statuto speciale di spiegare la differenza a quest'Aula. Penso che siate tutti edotti e tutti dotti in materia. Invece la Lega sta continuando a spacciare alle Regioni a statuto ordinario questa porcheria - perché è una porcheria - come l'Eldorado: avrete tutti l'autonomia e farete tutti quello che volete. Non è così, presidente Romeo, perché il coordinamento della finanza pubblica, per fortuna, impone allo Stato di riequilibrare. Ma, se noi smontiamo un pezzo, lo Stato non ha più le risorse per riequilibrare e dovrete rispondere voi al Paese intero, con la vostra responsabilità politica, degli interventi che non sarà più possibile fare.

Noi ovviamente ve lo impediremo con tutti gli strumenti democratici a disposizione. *(Commenti)*. Presidente Zaffini, se posso darle un consiglio, tutta quella arroganza me la risparmierei. Utilizzate l'energia - e ne avete tanta - per fare propaganda, per allargare il fossato sociale e alimentare gli scontri. Ho la sensazione che, se decideste di dedicare una piccola parte di quell'energia che sprecate facendo propaganda nella risoluzione dei problemi degli italiani, forse qualcosa riuscireste anche a fare. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Balboni, il suo Gruppo è già intervenuto ed è previsto un intervento per Gruppo.

BALBONI *(FdI)*. Presidente, le chiedo di intervenire per fatto personale, visto che il collega Boccia e anche altri prima di lui mi hanno citato personalmente. Credo di avere il diritto di replicare, se me lo consentite, perché sono stato accusato di non aver rispettato il Regolamento e credo che una tale accusa meriti una risposta in questo momento.

PRESIDENTE. Presidente Balboni, per fatto personale si interviene a fine seduta. Ma, in quanto Presidente di Commissione e poiché ritengo che l'argomento sia molto importante, le do la parola.

BALBONI *(FdI)*. Presidente, la ringrazio molto.

Ci tengo a chiarire all'Aula e ai colleghi che l'esame del disegno di legge di iniziativa popolare è iniziato in Commissione con l'audizione del comitato promotore. Poco tempo dopo quell'audizione, la Commissione aveva in animo di entrare nel merito con l'apertura della discussione generale. Voglio ricordare ai colleghi che erano stati abbinati, su richiesta del Gruppo PD - collega Boccia - altri disegni di legge di riforma costituzionale, a prima firma Giorgis, a prima firma Pirro e a prima firma di altri colleghi. Avevamo deciso pertanto di svolgere un esame congiunto e complessivo di quei disegni di legge insieme al disegno di legge di iniziativa popolare di cui oggi stiamo discutendo.

Tuttavia, poco dopo questa decisione, è arrivata una lettera, che è agli atti ed è a disposizione, che il senatore Giorgis ha letto, insieme a me e insieme a tutti gli altri componenti della Commissione, che ci ha posto anche un quesito di natura regolamentare piuttosto complicato, in base alla quale i promotori chiedevano di venire direttamente in Aula, perché decorsi i tre mesi assegnati dal Regolamento. Però lei, presidente Boccia, mi insegna che non si può immaginare di iniziare e concludere l'esame di un disegno di legge di riforma costituzionale e di altri quattro disegni di legge congiunti in tre mesi. Credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Quindi, non aveva torto il collega Lisei quando diceva che si tratta comunque di un termine non perentorio.

Quella lettera, in cui si chiedeva espressamente di andare in Aula ai sensi del Regolamento, ha bloccato il nostro esame, perché non avevamo ancora capito se potevamo disgiungere l'esame degli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, proseguire con quelli e lasciare che il disegno di legge di iniziativa popolare venisse in Aula e seguisse il suo *iter*, come richiesto dai promotori. Quando finalmente la Presidenza e l'esame del Regolamento ci hanno chiarito che si potevano disgiungere, staccando i vagoni dei disegni di legge di iniziativa parlamentare dal vagone del disegno di legge di iniziativa popolare, abbiamo deciso di proseguire. Tant'è vero - do una notizia all'Assemblea e al presidente Boccia - che oggi alle ore 12 riprende la discussione generale in Commissione proprio sui disegni di legge a firma dei senatori Giorgis, Pirro e altri. Credo, quindi, che la Commissione affari

costituzionali da me presieduta abbia adempiuto esattamente al compito che il Regolamento e la politica le assegnano.
Sulla riforma dell'autonomia, mi permetto di ricordare ai colleghi dell'opposizione che non solo abbiamo impiegato otto mesi per approfondire in ogni modo possibile e immaginabile questa importante riforma, ma che forse anche grazie un po' a questo Presidente sono stati approvati ottanta emendamenti al disegno di legge, dei quali più di quaranta a prima firma dei colleghi dell'opposizione, a dimostrazione del fatto che abbiamo lavorato bene, cercando di rimanere al merito.
Le questioni di propaganda non riguardano questo Presidente, per cui mi esimo dall'entrare nel merito. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Cristofaro, Maiorino e Giorgis, volta a invertire l'ordine del giorno della prossima settimana, quindi di discutere e votare prima il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione e poi il disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario collegato alla manovra di finanza pubblica.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
Discussione e approvazione del documento:
(Doc. II, n. 3) BORGHI Enrico ed altri. - Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura *(Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 11,03)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento II, n. 3.
Ricordo che, per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, comma 5, del Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
Il senatore Liris svolge la relazione orale.
LIRIS *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il documento in esame reca l'introduzione di un'ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura.
Tale proposta, sottoscritta da tutti i Capigruppo, prevede che, limitatamente alla legislatura in corso, tutti i Gruppi parlamentari costituiti dall'inizio della legislatura siano rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza. In caso di Gruppi non rappresentati si procede all'elezione di ulteriori segretari. Attualmente risulta non rappresentato il solo Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe.
Peraltro, al fine di non alterare il rapporto tra maggioranza e opposizione nel Consiglio di Presidenza, nel caso in cui, per effetto della disposizione in esame, il rapporto numerico tra maggioranza e opposizione dovesse risultare alterato a sfavore dei componenti di Gruppi di maggioranza, in sede di votazione si procede alla contemporanea elezione di un ulteriore segretario.
La Giunta per il Regolamento ha esaminato tale proposta nella seduta di ieri pomeriggio, approvandola all'unanimità.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamoalla votazione del documento II, n. 3, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente,non ho molto da aggiungere, ma vorrei solo dire che Forza Italia ha sposato questa posizione e credo che il nostro favore sia soprattutto legato al fatto che la disposizione transitoria riguarda solo l'attuale legislatura. Vi è poi una consapevolezza che riguarda la maggioranza: anche questa volta, di fronte a una realtà che vede la mancata rappresentanza di un

Gruppo, non certo per colpa o attività della maggioranza, ma per accadimenti che non la riguardano, credo sia particolarmente apprezzabile la disponibilità della maggioranza stessa a intervenire in modo tale che questo tema possa essere risolto.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente,intervengo molto rapidamente per confermare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di modifica del Regolamento.

Approfitto per ribadire quanto già detto in sede di Giunta per il Regolamento: credo che dovremmo pensare di rendere valida per sempre, non soltanto rinnovandola di legislatura in legislatura, la previsione che consente a tutti i Gruppi parlamentari che nascono all'inizio della legislatura di avere presenza e rappresentanza nel Consiglio di Presidenza.

Pertanto, votiamo a favore perché consideriamo giusto che ogni Gruppo parlamentare abbia una propria rappresentanza in Consiglio di Presidenza.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente,annuncio anche a nome del Gruppo della Lega il voto assolutamente favorevole sulla decisione in esame. Sottolineo che, anche se è già passato un anno dall'inizio di questa legislatura, l'inserimento del senatore Segretario nel Consiglio di Presidenza, nel caso di alterazione delle proporzioni fra maggioranza e opposizione, è assolutamente opportuno. Ciò, infatti, dà ai Gruppi parlamentari e a un componente del Gruppo Misto, che comunque in questo caso ha una natura politica, la possibilità di esprimersi all'interno del Consiglio di Presidenza e di condividere le scelte molto importanti che verranno fatte da tale organismo.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente,anche da parte del Gruppo Partito Democratico c'è condivisione dell'esito della riflessione condotta nella Giunta per il Regolamento. Il principio che tutti i Gruppi siano rappresentati nel Consiglio di Presidenza merita di essere sostenuto. Pertanto, annuncio il nostro voto favorevole alla proposta di modifica del Regolamento.

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale del documento II, n. 3, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

Ripresa della discussione del documento II, n. 3 (ore 11,11)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento II, n. 3, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	144
Senatori votanti	143
Maggioranza	103
Favorevoli	142
Contrari	0
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo ora la seduta, che riprenderà alle ore 15 con le comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

(La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 15,08).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina e conseguente discussione (ore 15,08)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 2, 4 e 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina».

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 9 gennaio, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di dieci minuti per Gruppo.

Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, Crosetto.

CROSETTO, *ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, quella di oggi è un'occasione per fornire un punto di situazione sul conflitto in Ucraina, su ciò che l'Italia ha fatto, fa e farà a supporto del Governo ucraino, con particolare riferimento alla proroga del 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione per la fornitura di aiuti anche militari a Kiev.

Purtroppo, la controffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i risultati che alcuni speravano e l'esercito di Kiev sta ora affrontando un nuovo inverno di guerra, dovendo a sua volta fare fronte alla prevedibile violenta reazione russa, per lo più basata sul lancio di missili e droni dall'Est del Paese.

Anche grazie alla promessa di un futuro ingresso dell'Ucraina in Europa, che auspichiamo, e agli appuntamenti elettorali già previsti nell'Unione europea, negli Stati Uniti e anche in Russia, il 2024 sarà un anno cruciale del conflitto iniziato il 24 febbraio 2022.

L'Italia, recependo tutte le risoluzioni del Parlamento in merito, supporta dall'inizio con determinazione ogni azione per favorire l'apertura di un confronto diplomatico e arrivare quanto prima a una soluzione negoziale che non sia disgiunta da una pace giusta e senza che ciò venga erroneamente interpretato come una volontà di disimpegnarsi dal nostro sostegno e da quello della comunità internazionale a fianco dell'Ucraina, che resta forte, inalterato, imprescindibile. La gravità della situazione e la minaccia che essa pone all'ordine e alla stabilità europea e globale infatti confermano quanto sia importante continuare a sostenere la lotta e lo sforzo del popolo e delle forze armate ucraine affinché siano in grado di resistere all'aggressione che è stata portata al loro Paese. In questo contesto, lo scorso 19 dicembre il Consiglio dei ministri ha ritenuto necessaria la proroga per un altro anno, previo il successivo e doveroso passaggio parlamentare per la conversione del decreto-legge e l'autorizzazione a fornire aiuto concreto con mezzi materiali ed equipaggiamenti sia militari che civili al Governo dell'Ucraina.

Dopo quasi due anni, il conflitto presenta le caratteristiche di una tradizionale guerra di posizione, anche in considerazione del fatto che gli sforzi finora sostenuti hanno esaurito le risorse necessarie per alimentare ulteriori spinte offensive. La stagione invernale tende a cristallizzare la situazione sul campo ed è prevedibile che la reazione russa sarà particolarmente dura e farà ricorso ad ulteriori massicci attacchi con missili e droni contro le infrastrutture civili e militari più critiche. Lo scopo è quello di fiaccare ancora di più il morale della popolazione ucraina, indebolendone la volontà di combattere, creando una frattura interna e fiaccandone il morale.

La controffensiva ucraina ha avuto un andamento generoso, ma irregolare, non riuscendo a liberare dall'occupazione russa aree significative e non cogliendo l'obiettivo che si era posta Kiev, cioè raggiungere il Mare di Azov e interrompere la continuità territoriale tra Crimea e Donbass. Per esplicita ammissione delle autorità ucraine, il contrattacco sviluppatosi soprattutto nel Sud degli *oblast* di Zaparizhzhia e Kherson ha permesso di recuperare all'occupazione russa poche decine di chilometri quadrati di terreno. Le principali difficoltà riscontrate sono da imputare a una presenza di vasti campi minati - pensate che l'*intelligence* ucraina stima in oltre otto milioni il numero di mine impiegate dai russi a protezione delle proprie posizioni - e alla superiorità numerica e aerea delle forze di Mosca. Lo stesso presidente Zelensky ha dichiarato la necessità che l'esercito ucraino riesca a mobilitare altri 450-500.000 effettivi e soprattutto che venga garantito il costante sostegno occidentale a Kiev in termini di armamenti e addestramento.

La Russia, sebbene abbia mancato gli obiettivi che si era posta, non sembra dare segni di cedimento. Putin ha tamponato le difficoltà stabilizzando il fronte interno ed esterno, al punto da invertire alcune delle dinamiche preesistenti. Se ricordate, dissi in un'Aula parlamentare tempo fa che la forza principale di Putin era il fatto che per lui il tempo ed i morti non avessero importanza, tanto che il fattore tempo, che alcuni pensavano giocasse a favore di Kiev, ora appare più favorevole a Mosca. Purtroppo, anche in questo campo si nota la differenza tra un'autocrazia, la Russia, e una democrazia, l'Ucraina.

Mosca, inoltre, è stata capace, proprio per il fatto di non essere una democrazia, di sostenere il suo sforzo bellico aggirando le sanzioni occidentali, intensificando gli scambi con Corea del Nord, Iran, Cina e altri *partner* del Sud globale, aumentando la spesa pubblica e con una disponibilità di un settore privato particolarmente resistente. Le sanzioni non hanno avuto effetto sulla crescita del prodotto interno lordo russo, anche perché i prezzi delle materie prime che esportavano si sono alzati.

La Russia sembra sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento, sul tempo, sui tempi lunghi, nella convinzione che, nel lungo periodo, le opinioni pubbliche occidentali si stancheranno e ci saranno defezioni tra i ranghi dei Paesi che hanno finora sostenuto Kiev. In questo senso, è inevitabile pensare all'influenza che potrebbero generare le prossime scadenze elettorali negli Stati Uniti e in Europa e le relative campagne politiche. Tendenze isolazionistiche di disimpegno dal sostegno dell'Ucraina potrebbero, presto o tardi, manifestarsi nell'elettorato americano, come in altri; ma sono presenti anche a livello europeo, come sapete bene.

Quello appena descritto è un breve accenno sullo scenario che oggi caratterizza il conflitto russo-ucraino e che impone a noi, all'Italia, una scelta di coerenza, di sostegno e dunque di proroga degli aiuti all'Ucraina, in linea con gli impegni internazionali che ci siamo assunti in sede NATO e in sede di Unione europea. L'impegno della Difesa è stato pronto e concreto fin dai primissimi giorni del conflitto: abbiamo aderito a tutte le iniziative di supporto all'Ucraina - lo ricordo - in ambito NATO, nel contesto delle iniziative alleate volte a potenziare la postura di deterrenza e difesa sul fianco Est abbiamo partecipato con dispositivi aerei, navali e terrestri in Lettonia, Ungheria e Bulgaria; abbiamo inviato una batteria di difesa aerea e missilistica SAMP/T in Slovacchia e un'unità navale, parimenti dotata di capacità di difesa aerea, nel mar Baltico (a protezione della Polonia).

In seno all'Unione europea abbiamo organizzato corsi di formazione e addestramento per le truppe ucraine, all'interno della missione EUMAM, e nel 2023 abbiamo soddisfatto tutte le richieste formative che ci sono pervenute. Su base multilaterale, con la partecipazione al consesso di Ukraine Defense Contact Group, al cui interno si stanno creando le cosiddette coalizioni di capacità, abbiamo sviluppato tutte le opportunità che ci venivano offerte e abbiamo portato avanti la possibile interoperabilità tra Forze armate ucraine con i Paesi della NATO e l'adeguamento agli *standard* occidentali.

Le coalizioni di capacità segnano un altro salto di qualità nelle modalità di supporto all'Ucraina. L'idea è quella di aggregare gruppi di Nazioni, guidate da uno o più *leader*, che concordino con Kiev lo sviluppo di specifici settori delle loro Forze armate. Al riguardo, gli sviluppi del filone di lavoro delle coalizioni avranno implicazioni in diversi ambiti e saranno il *driver* principale dello sviluppo della difesa nazionale ucraina nell'alveo della NATO e dell'Unione europea. In questo contesto, l'Italia ha manifestato interesse a partecipare alla *demining coalition*, promossa dalla Lituania (proprio perché abbiamo parlato prima di otto milioni di mine che prima o poi andranno estirpate da quel Paese), e quindi alla ricostruzione delle unità del genio deputate al forzamento dei campi minati (pensando a un'Ucraina che, finita la guerra, dovrà riprendersi il suo terreno e liberarlo dal veleno che vi è stato versato). Abbiamo chiesto di partecipare all'*information technology coalition,* a guida estone e lussemburghese, per la creazione di un'infrastruttura di comunicazione con capacità di difesa dagli attacchi *cyber*, e alla *maritime coalition*, guidata da Gran Bretagna e Norvegia, per la ricostruzione di una marina ucraina.

Appare importante l'identificazione di mezzi, materiali e sistemi d'arma di produzione nazionale, disponibili nell'immediato e nel breve periodo, che possano essere rilevanti all'interno di queste coalizioni e per i quali esista un'adeguata capacità produttiva, perché non possiamo pensare di andare a

detrimento dei programmi di acquisizione della difesa italiana. Al tempo stesso, si dovranno valutare attentamente i meccanismi di finanziamento di queste iniziative, che, al netto dei possibili parziali ristori ottenibili mediante i fondi europei, non possono ricadere sulle ordinarie assegnazioni destinate alla Difesa italiana.

Allo stato attuale, pensiamo di fornire sistemi d'arma in nostro possesso, in linea con l'attuale quadro normativo. In futuro, non possiamo escludere la necessità di svolgere un più efficace ruolo nazionale all'interno di queste coalizioni. In tal caso, verranno adottati gli adempimenti volti a far rientrare le attività poste in essere in un adeguato perimetro autorizzativo.

Vorrei soffermarmi brevemente sul contributo nazionale in termini di consegna di aiuti. Dopo sette pacchetti di aiuti militari già formalizzati dall'inizio del conflitto, abbiamo da poco dato il via libera all'invio a Kiev di un'ottava *tranche* di equipaggiamenti, materiali, mezzi e sistemi, sulla base delle esigenze rappresentate dalle autorità ucraine per far fronte al conflitto. Ho illustrato nel dettaglio questo nuovo decreto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), lo scorso 19 dicembre. Come ben sapete, infatti, il Governo ha ritenuto di dover proseguire nel solco del precedente Esecutivo, ponendo la classifica di segretezza sugli aiuti inviati a Kiev, ma posso confermare che anche questo ottavo pacchetto di aiuti militari è costituito da equipaggiamenti e sistemi d'arma volti a rafforzare le capacità difensive delle forze armate ucraine. Al contempo, quale attività complementare alle cessione di aiuti militari, stiamo studiando delle soluzioni che permettano il mantenimento e l'operatività dei sistemi già ceduti.

La strada da percorrere a fianco dell'Ucraina è ancora lunga e sono consapevole della complessità della situazione e delle difficoltà che si pongono, ma sarebbe un errore strategico e politico fare un passo indietro. Il nostro sostegno alle Forze armate dell'Ucraina deve continuare finché non cesseranno gli attacchi dei russi.

Consentitemi alcune riflessioni finali. La piena integrità territoriale dei confini riconosciuti dell'Ucraina rimane l'obiettivo dell'intera comunità internazionale. Ancora una volta, dunque, l'Italia sceglie di essere dalla parte della libertà delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare, in linea con la posizione assunta dai nostri alleati, a una pace giusta e duratura. Al contempo, dobbiamo essere realisti e non possiamo ignorare la situazione militare sul campo che, sebbene si possa, al momento, considerare in equilibrio, disegna una geografia politica diversa da quella che ci si aspettava un anno fa. A ciò si aggiungono le già citate considerazioni circa la reale capacità ucraina di contrastare sul lungo periodo l'opponente russo in una condizione di persistente inferiorità numerica e di inferiorità aerea. Se la prospettiva di un nuovo inverno di guerra preoccupa la popolazione ucraina, parimenti i Paesi occidentali non sono indifferenti a tale scenario, con particolare attenzione alla sensibilità delle opinioni pubbliche. In quest'ottica, come ho accennato, parrebbe giunto il momento per un'ulteriore incisiva azione diplomatica che affianchi - e non sostituisca - gli aiuti che stiamo portando avanti, perché si rilevano una serie di segnali che dobbiamo cogliere, perché dobbiamo pensare di trovare in questa disgrazia che stiamo affrontando anche qualche segnale che ci dia la speranza che si stia arrivando alla fine.

Questi segnali giungono da entrambe le parti. Le dichiarazioni di diversi interlocutori da parte russa evidenziano una lenta e progressiva maturazione di una disponibilità al dialogo per porre fine alla guerra, lasciando intravedere l'ipotesi di ripristinare rapporti e consessi che in passato hanno agito con efficacia per prevenire e risolvere crisi e tensioni internazionali. L'economia russa, per quanto si sia riconfigurata in un'economia di guerra capace di sostenere uno sforzo bellico protratto nel tempo, non potrà contare all'infinito sul supporto della popolazione russa, anch'essa colpita dalla cosiddetta *war fatigue* e da continue privazioni. In Ucraina il fronte interno appare più in difficoltà, meno compatto nel sostenere questa politica e si evidenziano alcune divergenze che sono state rappresentate dagli organi di stampa.

Tutto questo dobbiamo necessariamente tenerlo in considerazione nel percorso di avvicinamento alle trattative per l'interruzione del conflitto e per il successivo processo di normalizzazione dei rapporti. La Russia deve e dovrà comprendere, però, la totale risolutezza dei Paesi occidentali al fine di evitare di inasprire situazioni di tensione e, soprattutto, scongiurare nuove velleità di conquista in altre regioni

dell'Est dell'Europa.

Pertanto, l'azione dei prossimi mesi dovrà commisurare deterrenza e diplomazia, iniziative sanzionatorie e opportunità de-escalatorie, dialettiche di ferma condanna e momenti di dialogo, dovendo evitare di innescare una narrativa pessimistica e di abbandono dell'Ucraina al suo destino, che sarebbe un gravissimo e inaccettabile nocumento non per l'Ucraina, ma per l'intero Occidente, per l'Europa *in primis*, e allontanerebbe ogni possibilità di un serio negoziato.

In tale contesto, la credibilità della capacità e del supporto della difesa italiana, al pari di quella di tutti gli altri Paesi europei, dovrà essere da traino e sprone per l'Unione europea e le sue istituzioni, affinché creino le condizioni per avviare interlocuzioni con Mosca, nella piena consapevolezza che quello in Ucraina è un conflitto sul territorio europeo che mette a rischio la sicurezza, il sistema valoriale europeo e quindi anche italiano.

Per ogni trattativa di pace - che pure auspichiamo - non possiamo che partire dal presupposto che per noi, patria del diritto, è un principio faro: nella guerra tra Russia e Ucraina esiste un aggredito ed esiste un aggressore; nella guerra tra Russia e Ucraina esiste una Nazione che ogni giorno bombarda obiettivi militari e civili in un'altra Nazione; ogni giorno questa guerra ci ricorda che noi abbiamo il dovere di difendere la libertà delle Nazioni e il diritto internazionale. Ogni possibile trattativa di pace non può che partire da qui; non può che partire da una visione univoca che non è discutibile su questa guerra e su chi tra le due Nazioni che la stanno combattendo sia quella che ha violato ogni regola di convivenza civile.

Noi in questa lunghissima tragedia nel centro dell'Europa abbiamo da anni scelto con difficoltà, perché è uno sforzo politico, militare, economico, di schierarci dalla parte dell'aggredito. Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo con convinzione e guardiamo con sofferenza alla lunghezza di questa guerra e alle ferite che sta producendo nel tessuto ucraino, nell'Europa stessa, nella pace e nella possibilità di una sicurezza allargata. Tutti infatti avete una piena evidenza che anche gli altri conflitti, le altre ferite che si sono aperte sono generate da questa ferita profonda e ogni giorno il pus, l'infezione sta aumentando. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza e di pace è evidente ad ognuno di noi. Il conflitto si è allargato al Medio Oriente, al Mar Rosso, Dio non voglia che si aprano altri fronti anche da altre parti in quest'anno difficile.

Noi abbiamo scelto di difendere il diritto internazionale, principi e valori, non una Nazione. Non abbiamo scelto di difendere solo l'Ucraina; abbiamo scelto di difendere qualcosa di più grande, perché in ballo c'è qualcosa di più grande, ancora di più grande del popolo ucraino e dell'Ucraina. La guerra che ha portato avanti la Russia è ai principi, ai valori, alle regole che la comunità delle Nazioni ha fissato nel tempo per convivere pacificamente. È qualcosa che supera i nomi delle Nazioni e dei popoli e noi con forza e determinazione stiamo ribadendo questo. Noi non accettiamo che nel mondo riprenda la regola del più forte *(Applausi)*, perché se il consesso delle Nazioni si piega a questa regola, finisce la pace non solo per l'Ucraina, ma per il mondo. È difficile, sì; è un percorso drammatico e difficile, perché è difficile farlo capire, perché è più comodo spiegare che potremmo tranquillamente girarci dall'altra parte dicendo che quello che succede in Medio Oriente è lontano da noi, che quello che fanno gli Houthi non ci riguarda, che cosa fa Putin con gli ucraini non è cosa nostra. È facile perché per molte persone è difficile capire quanto quella guerra possa incidere su di noi, sulla nostra libertà, sul nostro futuro. Secondo me, però, questo è il compito della politica e del Parlamento; quello cioè di spiegare all'opinione pubblica che non è in gioco un'alleanza.

Ogni tanto sento qualcuno parlare di sudditanza dell'Europa agli Stati Uniti, di una scelta che l'Europa e l'Italia avrebbero fatto perché gli Stati Uniti hanno deciso di farla. Gli Stati Uniti sono a 10.000 chilometri di distanza dall'Ucraina e dalla Russia, mentre noi siamo a qualche centinaio di chilometri di distanza da una potenza militare che ha deciso, dalla sera alla mattina, di invadere un'altra Nazione con centinaia di migliaia di soldati e migliaia di carri armati. Tutto questo dalla sera alla mattina. Noi molto spesso ci opponiamo a questo modo di agire, che non è unico e non riguarda solo la Russia, ma riguarda qualunque autarchia, con le regole democratiche che ci siamo dati e che sono necessariamente sviluppate per un confronto diverso. In un consesso NATO, qualche mese fa, mi sono permesso di dire con durezza ai miei colleghi: signori, sono dodici mesi che vedo il collega svedese seduto a questo

tavolo e in dodici mesi non siamo riusciti a farlo entrare nella NATO e ci confrontiamo con potenze che in un giorno decidono di invadere una Nazione sovrana. Anche questo dobbiamo porci come tema nel futuro del confronto.

Oggi il Governo chiede di portare a fine 2024 la possibilità che il decreto-legge ci dà di fornire aiuto all'Ucraina, quindi di farlo in modo diverso da come prevedrebbero le leggi italiane, soprattutto la parte militare di aiuti, come sapete benissimo. Vi ridico la stessa cosa che ho detto alla Camera: io mi auguro di non utilizzare questa facoltà e di non dover fare un'ulteriore pacchetto (il secondo, il terzo, eccetera), perché ogni pacchetto di aiuti militari che viene fatto dal Governo italiano e da me stesso (ci sono tre firme, la mia, quella di Tajani e quella di Giorgetti sul decreto-legge) è per noi motivo di sofferenza, perché significa che questa guerra sta andando avanti. Però, come ho detto oggi alla Camera, la guerra finirà il giorno in cui i missili smetteranno di cadere sull'Ucraina, perché c'è una cosa che è evidente a tutti: se la Russia smetterà di lanciare i suoi missili, finirà la guerra; se l'Ucraina smetterà di difendersi dai missili che vengono lanciati finirà l'Ucraina, ed è una differenza sostanziale. *(Applausi)*.

Quando qualcuno mi ricorda che noi stiamo dando armi e queste armi vanno contro la pace, faccio un altro ragionamento: questo Governo, questo Paese, così come il Governo precedente, tutti voi, tutti i partiti che fanno parte di questo consesso (perché nel Governo precedente anche i partiti che oggi sono contro erano a favore di questi aiuti) hanno consentito a qualche asilo, a qualche ospedale, a qualche luogo civile ucraino di non essere annientato da una bomba russa che cadeva, perché è stato intercettato da uno di quegli aiuti che noi gli abbiamo dato. A me piace pensarlo in questo modo l'aiuto militare che l'Italia ha fornito all'Ucraina: abbiamo fornito la possibilità ad alcune persone di essere vive grazie all'aiuto che noi abbiamo dato loro. *(Applausi)*.

Abbiamo fornito a una Nazione libera la possibilità di continuare a esistere e di continuare a sperare di avere un futuro di esistenza. Guardate: è un discorso drammatico pensare che la pace si possa raggiungere passando attraverso la guerra, ma la guerra la decide l'aggressore quando finisce, quando entra in un altro Paese. Non è una guerra per conquistare un luogo o una risorsa naturale, ma è una guerra in cui qualcuno cerca di togliere la Nazione a un altro Paese. Per cui penso che l'approvazione di questo Parlamento - che auspico, com'è stato alla Camera dei deputati, più ampia possibile - serva a dare questa opportunità, ma sappiamo noi per primi - e lo voglio ribadire - che, stante il conflitto oggi e stante le forze in campo, nessuno può pensare - lo dico da mesi - a una soluzione militare. La soluzione militare era quella che consentiva all'Ucraina di sopravvivere, di impedire all'invasore di conquistarla e annientarla e che gli consente oggi di resistere, perché ancora oggi quei carri armati supererebbero la linea e cercherebbero di arrivare a Kiev, perché nessuno si è fermato. Sono stati fermati, non si sono fermati; sono stati bloccati dalla resistenza di persone che, nel bloccarli, non hanno solo difeso la loro integrità, ma hanno difeso qualcosa che probabilmente da lì, se si fosse chiusa in cinque o sei giorni, poteva arrivare da altre parti.

Le condizioni a cui siamo arrivati ora devono essere il punto di partenza per una soluzione politica.

Certo che, a fianco della fornitura di armi, ci deve essere una politica con la "P" maiuscola, che si muove, che deve essere spinta dal nostro Paese come in questi mesi è stato fatto, dicendo cose nei consessi internazionali che nessuno ha mai detto prima con la forza della verità e dell'obiettività.

Il nostro punto di arrivo - il punto di arrivo del Governo e dell'Italia - è la pace in Ucraina. Il nostro punto d'arrivo sono le ventiquattro ore in cui non cadranno bombe. In quel giorno noi potremo iniziare a costruire il tavolo di pace, quando cioè ci sarà un giorno di pace. Quelle bombe però non le decide l'Ucraina, non le ha decise l'Europa, l'Italia o la NATO. Quelle bombe sono lanciate da una Nazione che si chiama Russia, che ha trovato *partner* disposti a fornirle queste bombe. Penso all'Iran e alla Corea del Nord, che hanno approfittato di questa guerra per sviluppare tecnologie.

Voglio dirlo in questa Aula perché non è un segreto: la capacità produttiva di questa coalizione è superiore alla capacità produttiva dell'altra coalizione di cui facciamo parte noi. Noi non abbiamo infatti riconvertito, giustamente, le nostre economie in economie di guerra perché siamo Paesi democratici. La nostra capacità produttiva in questo momento è quindi inferiore alla loro. Se vogliamo guardare con obiettività al mondo, dobbiamo dirci anche questo.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 15,35)

(*Segue* CROSETTO, *ministro della difesa*). Ripeto: ritengo quello di oggi un passaggio fondamentale perché non è una posizione di Governo o di partito, ma la posizione di una Nazione. Sui valori internazionali, sul diritto internazionale, sul diritto di una Nazione di esistere e di non essere aggredita non c'è una discussione politica o ideologica; sono le regole su cui si basa l'esistenza della democrazia, l'esistenza di questa stessa Aula. Questa Aula esiste perché c'è una democrazia che permette ad essa di esistere *(Applausi)*, una democrazia che si basa sulla sicurezza che ci dà la pace e sulla difesa che garantisce la sicurezza che ci porta la pace.

Vorrei che su questi argomenti che non sono di parte riuscissimo a trovare momenti di unione anche nelle risoluzioni. Poi, per motivi politici, qualcuno voterà una risoluzione, qualcuno ne voterà un'altra o ci si asterrà; non lo so. È però importante che giunga forte ai nostri alleati europei e agli ucraini, così come ai russi, che l'Italia su questi temi non si divide, ma è compatta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro della difesa Guido Crosetto.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 2, dai senatori Borghi Enrico e Gelmini, n. 3, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 4, dal senatore Alfieri e da altri senatori, e n. 5, dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga e da altri senatori.

Ha facoltà di intervenire il Ministro della difesa, al quale chiedo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

CROSETTO, *ministro della difesa*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 1 e 3. Esprimo parere favorevole sulle proposte di risoluzione nn. 2 e 5. Sulla proposta di risoluzione n. 4 mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo a quasi un anno dalla fase 2 dell'attacco della Federazione russa all'Ucraina. Parlo di fase 2 perché questa guerra non è cominciata nel 2022, ma è iniziata nel 2014 con l'annessione della Crimea e l'invasione del Donbass. Dovrebbe essere chiaro a tutti che il fronte ucraino rappresenta la trincea di resistenza di tutta l'Europa democratica contro l'imperialismo e il totalitarismo di Putin.

Si tratta, come ha detto il ministro Crosetto, di una scelta di campo tra la difesa delle democrazie e chi invece sta dalla parte degli autocrati. Proprio perché questa è la posta in gioco, non solo la difesa del popolo ucraino, ma della libertà, della democrazia, dei valori dell'Occidente, non sono ammesse ambiguità, incertezze o debolezze nei passi che dobbiamo compiere.

Credo che sia doveroso, in quest'Aula, rivolgere un ringraziamento sentito alle Forze armate, a tutte le donne e agli uomini delle Forze armate che rendono onore al nostro Paese. *(Applausi)*. Così come non possiamo non sottolineare la generosità e l'amicizia che le famiglie italiane hanno dimostrato al popolo ucraino, ospitando donne e bambini e dando aiuti. Non possiamo dimenticare l'impegno di tutto il mondo del volontariato. Quindi, proprio perché di questo stiamo parlando, della difesa dello Stato di diritto, della difesa della libertà e della democrazia, essere dalla parte di Kiev vuol dire, non solo difendere il suo diritto ad entrare a far parte dell'Unione europea, anche se sappiamo che non sarà un processo immediato, ma significa innanzitutto garantire all'Ucraina nuove risorse e anche nuovi aiuti militari.

Dico questo da cattolica, avendo profondo rispetto per il sentimento di estraneità che tanti cittadini e tutti i credenti hanno, nei confronti di una guerra che è figlia del secolo scorso e che nulla ha a che vedere con un sentimento di pace che tutti avvertiamo. Oggi, però, dobbiamo sapere che non garantire un supporto militare all'Ucraina non significherebbe garantire la pace, ma determinare una resa *(Applausi)*: la resa del popolo ucraino rispetto a chi calpesta lo Stato di diritto. Soprattutto, significherebbe dare l'immagine di un Occidente debole, impigrito, incapace di sacrifici per garantire la libertà. Questo sarebbe un messaggio devastante, non solo verso Putin, ma verso i tanti autocrati che purtroppo popolano questo pianeta.

Dobbiamo ricordare che Vladimir Putin pensava e confidava in una vittoria lampo. Questa vittoria lampo non c'è stata, perché il popolo ucraino ha scelto di combattere, di portare avanti una battaglia difficile, al costo di tante vite umane, pur di non tornare schiavo. Allora, quando alcuni, anche all'interno del nostro Paese, richiamano la condizione di fragilità del bilancio dello Stato, i tanti debiti che l'Italia ha e i sacrifici che questo supporto all'Ucraina comporta, vorrei ricordare loro che è vero che noi ci sacrifichiamo dal punto di vista economico, che diamo risorse e supporto militare, ma non dobbiamo dimenticare che il popolo ucraino combatte con il sangue dei propri figli e lo fa a costo di tante vite umane.

Pertanto, mi sento semplicemente di dare un *alert* al ministro Crosetto: l'unità del sostegno europeo all'Ucraina può essere messa a repentaglio dall'opposizione dell'Ungheria, di presidenti come Orban e di altri Paesi che predicano il disimpegno e l'abbandono dell'Ucraina al suo destino. Io penso che tenere le distanze da quei *leader* sia un fatto importante, perché l'Italia deve dimostrare, in questo contesto, di essere dalla parte dell'Occidente, della democrazia e della libertà.

Come Azione, con Carlo Calenda noi siamo stati fra i primi a raggiungere l'Ucraina, ad essere dalla parte di quel popolo, proprio perché in ballo ci sono i valori democratici legati alla nostra Costituzione. Questa è la ragione per cui noi, come tanti colleghi hanno fatto anche alla Camera, voteremo a favore di tutte le risoluzioni che, con la schiena dritta, senza se e senza ma, si schierano dalla parte di questi valori e dalla parte del popolo ucraino.

Siamo chiamati ad un appuntamento con la storia e dobbiamo essere nelle condizioni, non solo di svolgere al meglio il nostro dovere, ma di fare in modo che il nostro Paese tutto unito, sia dalla parte... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e ringraziamo di averci fatto visita i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Enrico Forzati-Antonio De Curtis» di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 15,45)

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mondo è cambiato dopo il 24 febbraio 2022. L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha spezzato un ordine geopolitico mondiale e ha anche messo in crisi il paradigma di sicurezza dell'intero Occidente. È una guerra in Europa e i Paesi europei rafforzano le proprie strutture di difesa e sicurezza, accolgono - alcuni Paesi più di altri - i rifugiati ucraini e inviano aiuti e sistemi d'arma. Di fronte alla crisi ucraina, l'Europa si è trovata costretta a fare i conti con la prolungata assenza di una politica estera, con la debolezza delle sue diplomazie e con la mancanza di una forza di difesa comune. La diplomazia italiana non ha avuto un ruolo di primo piano nello scenario di tensione e di crisi che preludeva lo scoppio della guerra. Siamo stati - diciamolo - piuttosto assenti e silenti, ma anche un po' marginalizzati in quei tentativi internazionali, poi falliti, di trovare una soluzione diplomatica.

La nostra posizione è stata netta da subito e non l'abbiamo mai cambiata. Una scelta di campo inevitabile e inesorabile: da un lato i carri armati e dall'altro la popolazione civile; da un lato l'aggressore e dall'altro l'aggredito. Pur confidando sempre nelle diplomazie, nei negoziati, nella risoluzione di conflitti con il diritto internazionale, ci sono momenti come questo in cui non c'è spazio per i tentennamenti, per i distinguo sofisticati e per una sorta di pacifismo. Noi non faremo mai l'elogio della guerra, ne siamo atterriti come tutti e ne siamo orripilati, ma non accettiamo neppure chi pretende la resa degli ucraini come un dovere. Solo il popolo ucraino può reclamare il diritto alla resa, così come può essere il solo ad esercitare il proprio diritto di difendersi e di difendere la sua sovranità nazionale. Noi pensiamo che l'aggredito debba contare sulla solidarietà e sugli aiuti delle democrazie occidentali. Ci stiamo commuovendo per la bellissima resistenza ucraina, che vediamo giustamente come qualcosa che fa rinascere l'Europa e rivitalizza il senso dell'Occidente democratico.

Il problema della democrazia e del diritto è strettamente connesso alla pace. Non c'è pace possibile

nell'equidistanza tra chi è costretto a usare la forza per difendersi e per affermare il diritto contro chi la usa per violarlo. Non si può non aiutare in ogni modo una popolazione che resiste a un'invasione militare da parte di una potenza nucleare, preparando delle *molotov* nei giardini pubblici delle città assediate.

Le preoccupazioni sull'invio degli armamenti alla resistenza ucraina nascono dal comprensibile timore di contribuire alla proliferazione di armamenti e di fomentare il prolungamento del conflitto. I timori sarebbero fondati se lo scenario fosse quello di una controversia fra due Stati, ma lo scenario non è questo. L'obiettivo del Cremlino è di trasformare il Paese in un vassallo, come la Bielorussia, e negare l'ambizione liberamente espressa dal popolo ucraino di far parte dell'Occidente. Questa operazione viola i principi della Costituzione italiana e dei Trattati europei. Inviare armi all'Ucraina è giusto due volte: moralmente e politicamente.

L'invio di armi all'Ucraina non viola dunque l'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale l'Italia ripudia la guerra, ed è in linea con i trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese; non è un atto di guerra nei confronti della Russia. La decisione di inviare armi a Kiev, anche se non piace al 55 per cento degli italiani, come evidenziato dai sondaggi, è in linea sia con la Carta, sia con le norme sovranazionali, che ci impongono di adeguarci alle scelte fatte dagli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto trattati internazionali.

A chiarire la portata dell'articolo 11 della Costituzione è stato il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli, che ha sgombrato il campo dalla possibilità di invocare quanto messo nero su bianco dai nostri Padri costituenti per fermare l'invio di materiale di difesa in Ucraina. Quanto scritto nell'articolo 11 ha carattere di un'enunciazione generale, ha spiegato Mirabelli, e va a letto come il ripudio della guerra di aggressione o intesa come uno strumento di soluzione delle controversie internazionali. Ma per la Carta la guerra esiste, può essere deliberata dal Parlamento e proclamata dal Presidente della Repubblica, anche se questo aspetto non ci interessa, perché noi non siamo in guerra. L'attenzione va perciò spostata sul diritto naturale di ogni popolo a difendersi, affermato dallo statuto delle Nazioni Unite. In questo caso, sia l'Assemblea delle Nazioni Unite sia la Corte dell'Aja hanno condannato la guerra di aggressione contro l'Ucraina.

Dunque prestare aiuto senza entrare nel conflitto è costituzionalmente legittimo, un sostegno che può essere fornito con gli strumenti più vari. Certo con l'assistenza sanitaria ai rifugiati, per respingere l'aggressore, sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità, anche se lo sforzo maggiore, proprio nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, deve essere compiuto al tavolo dei negoziati, perché la Carta non nega la possibilità della guerra di difesa, ma indica la via maestra della diplomazia come soluzione dei conflitti internazionali.

Questo Governo sta realizzando l'obiettivo di creare l'Italia contemporanea, la sorpresa gentile dell'Europa, la *leadership* naturale del Mediterraneo. L'Italia ha deciso di stare dalla parte della libertà e della giustizia. L'Ucraina è vittima di un'aggressione inaccettabile. L'Italia continuerà a essere *partner* affidabile in seno all'Alleanza atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all'invasione della Federazione russa, non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell'integrità territoriale di una Nazione sovrana, ma anche perché è il modo migliore di difendere il nostro interesse nazionale. È per questo motivo che esprimo il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta di risoluzione della maggioranza. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, colleghi, Governo. Ministro, la ringrazio per la consueta franchezza. Il nostro punto di arrivo è la pace in Ucraina e questo deve essere ribadito a chiare lettere. Ma va anche detto - è lei lo ha detto, io mi permetto di riassumerlo - che questa non è guerra loro; questa è guerra nostra, perché è la guerra tra gli assolutismi e le democrazie. E dobbiamo vincerla, con tutte le difficoltà che lei ha esposto.

Ha fatto bene a ricordare che, in una guerra di logoramento, un'autocrazia, che se ne infischia delle vittime e dei costi sociali, ha un grande vantaggio rispetto alle democrazie, perché le democrazie fanno i conti con le proprie pubbliche opinioni. Nelle democrazie mature però - come lei stesso ha sostenuto

- i governanti devono essere in grado di spiegare ai cittadini le proprie scelte, assumendosene la responsabilità. L'aggressione russa dell'Ucraina è stata la più grave violazione del diritto internazionale sul territorio europeo dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Se l'Occidente si fosse voltato dall'altra parte avrebbe legittimato l'ordine mondiale auspicato da Putin e dagli autocrati, quello della prevaricazione del più forte ai danni del vicino più piccolo e più debole. È vero, come lei ha detto, sul piano militare la controffensiva di Kiev non ha dato i risultati sperati, ma è anche vero che allo scoppio del conflitto in molti pensavano che la resistenza ucraina sarebbe caduta in pochi giorni e invece Kiev ha resistito questi due anni, costringendo Putin in un conflitto che ne ha minato la credibilità internazionale - perché bisogna dirlo - e che ha avuto enormi costi economici, umani e militari anche per la Russia. Se la Russia dovesse vincere questa guerra, quei costi e quell'isolamento lascerebbero lo spazio alla vanagloria putiniana e a un disegno imperiale ottocentesco che non si arresterebbe con la conquista di parte del territorio ucraino. Se la Russia dovesse vincere questa guerra, sarebbe la vittoria delle dittature sulle democrazie, come detto, provocando danni enormi e imprevedibili alle democrazie di tutto il mondo e dando nel contempo slancio agli assolutismi già fin troppo presenti sul nostro pianeta. Per inciso, a proposito del fatto che è una guerra nostra, la mia città, Bolzano, è distante dal confine ucraino quanto dalla Puglia, cioè siamo vicini, siamo a due passi, Palermo è molto più distante da Bolzano che non Leopoli. Ci tengo a dirlo perché forse questi aspetti geografici sfuggono. Sarebbe in sostanza la vittoria del modello autocratico su quello democratico, l'idea che il primo sia quello più confacente alle sfide di un mondo basato sulla competizione permanente tra gli Stati e su questo aspetto della competizione si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno. Noi abbiamo dato il nostro sostegno all'Ucraina, che non deve venire meno, un sostegno non solo militare, ma che passa anche dall'importante passo per la candidatura dell'Ucraina a membro dell'Unione europea, sicuramente la cosa migliore che l'Europa è stata in grado di fare dall'inizio del conflitto. Un sostegno che è anche quello per la pace che, come ha detto il Presidente della Repubblica, per l'appunto, nel suo discorso di fine anno, non è neutralità o indifferenza rispetto a ciò che accade: perseguire la pace vuol dire respingere la logica di una competizione permanente tra gli Stati che mette a rischio le sorti dei rispettivi popoli e che mina le basi di una società fondata sul rispetto delle persone.

Signor Presidente, Ministro, il nostro Gruppo sostiene la posizione del Governo che - è giusto riconoscerlo - su questo ha sempre avuto un atteggiamento responsabile. Per questo sosterremo il provvedimento quando arriverà in Aula, cioè a breve, e soprattutto sosteniamo lo sforzo delle nostre istituzioni impegnate a spiegare agli italiani le ragioni per cui non ci si può voltare dall'altra parte. Per usare ancora una volta le parole del presidente Mattarella, sarebbe ingiusto e anche piuttosto spregevole girarsi dall'altra parte. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, vorrei fare innanzitutto una riflessione sulla risoluzione che oggi siamo chiamati a votare, che credo esprima la giusta funzione di un Parlamento che, su queste vicende così complesse e più in generale in una democrazia compiuta, deve svolgere due indispensabili funzioni: da un lato di indirizzo delle azioni del Governo e dall'altra di controllo di quanto l'Esecutivo compie. Da questo punto di vista, vorrei dire al ministro Crosetto che noi valutiamo positivamente l'iniziativa assunta dal Governo, che peraltro ha anche sgombrato il campo da alcune voci che si erano diffuse nelle ultime settimane dell'anno scorso e che tendevano a non immaginare più un impegno del nostro Paese in questa direzione, secondo una posizione che sarebbe stata letta anche come un potenziale disimpegno. No, l'Italia non si disimpegna, l'Italia continua a svolgere la sua funzione nel concerto delle Nazioni democratiche e libere e noi siamo chiamati in questo momento a decidere che parte vogliamo svolgere, chi vogliamo essere.

Vogliamo essere i cinici che sfruttano le difficoltà della storia? Vogliamo essere gli idealisti, che sfuggono di fronte alla complessità del momento? O vogliamo essere i realisti pragmatici, che si assumono la responsabilità in un momento così complesso? Noi infatti, dobbiamo dire, come hanno fatto alcuni colleghi e io desidero ribadire il concetto, che non siamo solo in presenza di una

drammatica guerra di aggressione nei confronti di uno Stato e di un popolo libero, perché quella drammatica guerra di aggressione è un pezzo di una strategia, di un'azione di altre guerre che si stanno conducendo: mi riferisco alla cosiddetta guerra ibrida, che è una guerra di disinformazione, di misinformazione, di notizie false. Prepariamoci, colleghi: abbiamo davanti sei mesi in cui ne vedremo di tutti i colori *(Applausi)*, perché dal Cremlino la centrale dell'inquinamento dei pozzi della libertà e dell'informazione delle democrazie sarà permanente e forse abbiamo già cominciato a vedere qualcosa anche in questo Paese.

La risposta rispetto al voto che noi compiremo è la risposta alla seguente domanda: quale Italia, quale Europa vogliamo consegnare alle future generazioni? Vogliamo che le nostre generazioni future, che i nostri figli, che i nostri nipoti abbiano le stesse nostre opportunità in termini di pace, di sviluppo, di prosperità e di sicurezza, oppure no? Questo dipende dalle scelte che noi compiremo o che non compiremo; dipende se saremo dalla parte della responsabilità o dalla parte dell'ignavia.

Dico questo perché ci sono due questioni di fondo dietro questa drammatica vicenda. La prima è la difesa dello Stato di diritto, del concetto di Stato di diritto come un bene comune importante e da difendere quando è il caso. La seconda è l'idea che l'Unione europea sia o non sia un attore geopolitico di questi tempi complessi. L'Unione europea, infatti, nasce come un progetto di pace, è un progetto di pace: è lo strumento che ci ha consentito di consegnare alla storia (noi speriamo definitivamente) l'idea di un'Europa terra di guerra che ha attraversato i secoli. Tuttavia questo strumento di pace come si attrezza in un mondo dove la guerra è ritornata ad affacciarsi?

L'Ucraina, cari colleghi, è un avamposto dell'Europa, dell'idea dello Stato di diritto *(Applausi)*, dell'idea dell'Unione europea come attore geopolitico e la Russia, se vogliamo dire le verità scomode ma reali, non è solo una minaccia per l'Ucraina: la Russia minaccia l'intera Unione europea *(Applausi)* . Certo, sono verità non facili, ma questo è il tempo in cui noi siamo chiamati a rimanere saldi e a sapere che cosa ci aspetta. Chi pensa che stiamo esagerando, si faccia un giro; lo vada a chiedere ai cittadini della Moldova, ai cittadini della Georgia, ai cittadini dei Balcani occidentali, ai cittadini dei Paesi baltici, che sono già dentro alla nostra alleanza militare *(Applausi)*. Loro sanno che dietro Putin, i suoi dirigenti e la loro follia, c'è l'ossessione di rifare il perimetro di quella che era una volta l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, certo con un'ideologia diversa, ma il concetto di imperialismo è analogo.

Bisogna sapere, come ha ricordato il Ministro, che la Russia ha riconvertito la sua economia in una economia di guerra. La Russia acquista armi dall'Iran. Il fornitore delle armi alla Russia è la Corea del Nord.

Allora, se non ci rendiamo conto di questi aspetti e pensiamo che basti evocare la parola pace, come se si potesse schiacciare un interruttore come si fa per accendere o spegnere la luce, senza tenere conto delle dinamiche geopolitiche e della capacità di lavorare su tali dinamiche per trovare la soluzione, anziché iscriversi al partito dei contrari o dei favorevoli, dei manichei o dei faziosi, semplicemente non saremo in grado di essere all'altezza del compito che siamo chiamati a dover svolgere.

Peraltro, vorrei ricordare in quest'Aula le parole che proprio ieri la vice *premier* del Governo ucraino Olga Stefanishyna ha pronunciato nell'Aula del Parlamento europeo. Rivolgendosi agli europei ha detto che, attraverso l'aiuto all'Ucraina, ci garantiamo la nostra pace, la nostra sicurezza e la nostra stabilità. *(Applausi)*.

Poi c'è un ulteriore aspetto per il quale voteremo le risoluzioni che vanno nella direzione che sto illustrando. I Governi dell'Unione europea lo scorso 14 dicembre - non nella notte dei tempi, ma il 14 dicembre - in sede di Consiglio europeo, hanno dato il via libera all'adesione dell'Ucraina e al percorso di negoziato della Repubblica di Moldova insieme con i Balcani occidentali, la Bosnia Erzegovina e la Macedonia del Nord. Dopo un mese, dopo essere andati a dire agli ucraini che volevamo che entrassero nell'Unione europea, come leggerebbero loro e il mondo intero una nostra attività di disimpegno nei loro confronti? *(Applausi)*.

Colleghi, diciamo anche qui verità non facili, perché è più semplice accarezzare la tigre per il verso del pelo; ma, quando cadi dalla tigre, poi la tigre ti sbrana: lo vorrei dire a quelli che giocano con queste cose. Però la nostra stanchezza è una condanna letale innanzitutto per Kiev, per quel popolo e per

quella Nazione. Ma - come ho cercato di spiegare - dietro a Kiev c'è ben altro: c'è la difesa dell'idea dello Stato di diritto e del diritto internazionale; c'è l'affermazione o il fallimento dell'Europa come attore geopolitico. Noi pensiamo davvero di essere immuni da una deprecabile, non auspicabile e - arrivo a definirla tale - terribile azione di fallimento dell'Europa come soggetto geopolitico? *(Applausi)*. Noi ne verremmo travolti. E pensate a come dovrebbero leggere una fase di disimpegno e di ignavia, per esempio, quelli che in questo momento ci stanno difendendo a Gibuti e sostengono una difficile azione di tutela, che non è solo una tutela dell'Italia, ma è la tutela del commercio europeo. Quei missili che vengono lanciati su quelle navi arrivano dall'Iran. *(Applausi)*. Capiamo che cosa c'è dietro un'operazione di questo genere.

Da ultimo, signor Presidente, con la nostra risoluzione vogliamo ribadire che questa è una guerra di aggressione e quindi la Russia e i dirigenti russi che hanno la responsabilità di una tale azione devono rispondere pienamente della guerra e dei crimini compiuti, anche in termini di risarcimento patrimoniale. *(Applausi)*. I danni in Ucraina si paghino con gli *asset* russi sequestrati.

Concludo, signor Presidente: sulla responsabilità, diceva un grande italiano che se fosse possibile saltare il tempo che viviamo e andare al domani, sarebbe semplice. Ma questo non è possibile, perché oggi dobbiamo vivere e oggi è la nostra responsabilità. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, sarò rapido non solo perché il tempo è poco, ma anche perché molte delle cose che dirò oggi in quest'Aula ho avuto modo di dirle già più volte nel corso di questi quasi due anni e mezzo ormai, fin da quando - devo dire in grande solitudine - il mio Gruppo parlamentare all'epoca espresse una posizione difficile di dissenso rispetto a quella che invece era un'opinione largamente prevalente in questo Paese. Per l'appunto, questa posizione e questa coerenza - se una volta tanto posso dire così - mi consentono oggi di aggiungere soltanto qualche notazione. Naturalmente le dico in anticipo, ma questo è scontato, che noi voteremo la risoluzione che abbiamo presentato e voteremo tutto quello che in quest'Aula dice chiaramente che bisogna interrompere il sostegno militare, mentre sul resto voteremo naturalmente in altro modo.

Signor Presidente, mi rivolgo al Ministro: ho trovato, ministro Crosetto, la descrizione dello stato delle cose anche realistica e franca. Lei ha detto con chiarezza e ha riconosciuto che il conflitto è in una fase di grande stallo - peraltro non lo dice soltanto lei, ma ormai da diversi mesi lo affermano tutti gli analisti - ed esiste una situazione drammatica dal punto di vista umanitario. Anche in questo caso non lo dice soltanto lei. Le fonti del «The New York Times» parlano di 500.000 morti tra i soldati ucraini e russi, 10.000 civili morti e 1.068 persone morte, considerando soltanto quelle saltate sulle mine sparpagliate sul territorio in numero impressionante (si parla addirittura di 8 milioni di mine).

Ha riconosciuto anche che all'inizio della guerra si credeva che il tempo potesse in qualche modo giocare a favore della cosiddetta controffensiva ucraina e invece è successo evidentemente tutt'altro, aggiungendo anche che l'Italia e l'Europa dovrebbero fare di più sulla necessità di aprire un percorso diplomatico. Anche su questo sarei d'accordo, se però non ci fosse una grande ipocrisia in questa frase. Ministro, lei non ha detto però che la strategia che è stata seguita dall'Unione europea e, purtroppo, anche dall'Italia, nel corso degli ultimi due anni, si è rivelata totalmente fallimentare. *(Applausi)*. Purtroppo, Ministro.

Noi in grande solitudine, il movimento pacifista di questo Paese - perché è esistito anche un movimento pacifista in questo Paese - in questi due anni si è sentito dire di tutto. Si è sentito dire di girare la faccia dall'altra parte. Si è sentito dire addirittura di essere filoputiniano, quando invece ha sempre condannato l'aggressione di Putin all'Ucraina *(Applausi)*, ricordando sempre, anche in quest'Aula, che gli amici di Putin sono da un'altra parte. *(Applausi)*. Sono esattamente tra le file della maggioranza parlamentare che oggi purtroppo sostiene la guerra. Il movimento pacifista è stato tacciato di diserzione, di girare la faccia dall'altra parte. In questo Paese sono state fatte le liste di proscrizione contro i pacifisti; sono stati oscurati i profili Facebook di quelli che dicevano che contro la guerra bisognava mettere in campo una cultura di pace. Adesso, due anni dopo, scopriamo che la tesi secondo la quale il sostegno militare avrebbe effettivamente comportato la fine della guerra e la

risoluzione del conflitto si è rivelata invece fallimentare, perché la situazione è quella dello stallo, aumentano i morti, aumenta la distruzione e si è evidentemente persa qualunque possibilità di giocare un ruolo politico. Questo è il punto di fondo *(Applausi)* che dico anche ai miei colleghi stasera, come non ho mai smesso di dire negli ultimi due anni. È del tutto evidente che, se l'Unione europea e l'Italia dentro l'Unione europea scelgono da due anni a questa parte solo ed esclusivamente la tesi del sostegno militare come unica iniziativa politica e non mettono invece in campo una strategia che parli in qualche modo della necessità di un'iniziativa diplomatica, è evidente che poi perdi voce e non giochi più un ruolo.

Allora la vogliamo fare, Presidente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Possiamo fare in quest'Aula una discussione su cosa significa esattamente costruire una iniziativa diplomatica? Voglio parlare di questo dopo due anni. Vorrei capire esattamente cosa significa oggi una iniziativa diplomatica. Significa, per esempio, ripartire dagli accordi di Minsk, che potrebbe essere una delle cose da fare, o provare a rompere l'idea attorno alla quale si è lavorato in questi anni?

Io credo che il Parlamento italiano dovrebbe avere il coraggio di fare questa discussione. *(Applausi)*. Credo che questa discussione sarebbe molto più efficace, questa sì, per sostenere realmente la popolazione ucraina. È troppo comoda la guerra per procura. È troppo comoda la guerra quando a morire sono i soldati russi, ucraini e in due anni rimangono 500.000 morti sul terreno. *(Applausi)*.

È troppo comodo.

Io vi chiedo, su questo, di avere il coraggio di costruire una riflessione reale all'interno di questo Parlamento e di provare a sconfiggere questa insopportabile retorica di guerra: l'idea, secondo la quale, se non ci si mette l'elmetto, ci si gira dall'altra parte. Io l'elmetto non lo metto, ma non per questo mi giro dall'altra parte. *(Applausi)*.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, sono trascorsi quasi due anni dal 24 febbraio 2022, un giorno infausto, che ha segnato una cesura profonda rispetto al passato, spazzando via illusioni e certezze consolidate. L'aggressione russa all'Ucraina ha inferto un colpo durissimo al sistema delle relazioni internazionali, letteralmente scompaginato in termini di assetti e alleanze; ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa; ha riportato indietro le lancette della storia, materializzando una stagione degli orrori che speravamo fosse consegnata per sempre all'*album* dei brutti ricordi.

Ho ripetuto in diverse occasioni che si è trattato di un *game changer* con il quale, nostro malgrado, siamo stati tutti chiamati a confrontarci, orientando di conseguenza la bussola che ha definito scelte e comportamenti. Basti pensare alle determinazioni che abbiamo dovuto adottare in campo energetico, oppure all'impulso nuovo che ha caratterizzato il dibattito, non sempre lineare, talvolta strumentale, piegato alle logiche di parte, sul raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento del PIL in spese per la difesa, che certo non vuol dire sposare un approccio bellicista.

Da quel 24 febbraio 2022, senza tentennamenti, l'Italia è stata al fianco del popolo ucraino, ne ha sostenuto e ne sostiene la battaglia di libertà, nel convincimento che i principi del diritto internazionale e il rispetto dei diritti dei popoli violati da Mosca impongano doveri morali prima ancora che politici.

Colleghi senatori, il conflitto, ogni conflitto porta con sé macerie, distruzione e morte. Il conflitto, ogni conflitto, costringe a misurarsi con i drammi di milioni di persone, soprattutto quelle più deboli, più fragili, più vulnerabili. Oggi possiamo dire che la resistenza eroica di chi combatte per difendere il suo Paese aggredito, per rivendicarne sovranità e indipendenza, è un tassello del mosaico della libertà che lentamente si compone, che non si piega alle inammissibili logiche del dominio e della sopraffazione.

Possiamo anche dire, senza infingimenti e senza ipocrisie, che coloro che sostengono anche militarmente l'Ucraina, come sta facendo l'Italia, stanno lavorando per la pace. Cosa avverrebbe in caso contrario? Cosa sarebbe accaduto se avessimo abbandonato Kiev al suo destino; se avessimo voltato le spalle dinanzi al dramma delle madri ucraine, costrette a fuggire, ad abbandonare le loro case, i loro quartieri, le loro città, tenendo per mano dei figli che avranno per tutta la vita davanti agli occhi le devastazioni della guerra? Bambini che la violenza dell'uomo ha sradicato dal loro tempo, il tempo dell'innocenza, del gioco, degli affetti, costringendoli a diventare grandi all'improvviso.

Semplicemente, colleghi senatori, voltandoci dall'altra parte noi avremmo legittimato il principio che il più forte ha il diritto di invadere, sopraffare, uccidere, umiliare, cancellare identità nazionali e tradizioni del più debole. E tutto ciò avrebbe naturalmente costituito un pericolosissimo precedente, di cui del resto non mancano tracce nei libri di storia.

Ad oggi, il rischio concreto è quello di un conflitto congelato, una circostanza che naturalmente avrebbe conseguenze esiziali non solo per i popoli delle parti direttamente coinvolte, ma anche per l'architettura stessa della sicurezza globale, di cui andranno obbligatoriamente ricostruite le fondamenta.

Non mi sfuggono e non sottovaluto i rischi dell'assuefazione, della stanchezza che pervade settori crescenti dell'opinione pubblica in Italia come in altre parti del mondo. Non sottovaluto il pericolo di una tendenza a indietreggiare, ad abbracciare l'isolazionismo, a ritrarsi dai cosiddetti conflitti lontani, da quelle che appaiono le guerre degli altri. È su questo terreno, del resto, che prosperano le minacce ibride, quelle che trovano alimento grazie all'utilizzo massiccio della propaganda e della disinformazione con strategia sofisticata, funzionale a generare il caos.

Per questo non bisogna mai smettere di ripetere che in gioco c'è la sopravvivenza stessa di un corredo identitario che si compone di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani. Con il decreto di proroga degli aiuti all'Ucraina, il Governo italiano compie una scelta di coerenza morale e politica, in linea con gli impegni internazionali assunti in sede europea e atlantica. Certo, l'obiettivo da non smarrire è quello di pavimentare il percorso che conduce alla pace. E a questo riguardo vanno apprezzati gli sforzi del Presidente del Consiglio, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, ai quali rinnoviamo l'appello a proseguire nei consessi internazionali l'opera di stimolo a tutte le iniziative che possano aprire spiragli utili alla definizione di uno sbocco negoziale.

Sia chiaro, però, che una pace disarmata sta nel campo dell'ideale e che a un futuro tavolo di trattative le parti belligeranti non possono che sedersi in condizioni di uguale forza e dignità. Si deve giungere alla pace, ma a una pace giusta che solo il popolo ucraino, sulle cui spalle ricadono il peso e la sofferenza di un'invasione scellerata, potrà scegliere e determinare.

So bene che in questo momento il pessimismo rischia di avere il sopravvento. Ma, oltre al dovere di ricercare la pace, dobbiamo tenere bene in mente il dovere di difendere la libertà dei popoli. Le due cose stanno insieme, perché senza l'una non può esserci l'altra: senza libertà non ci può essere pace e il prezzo della pace non può essere la sopraffazione di un popolo.

Forza Italia non ha mai fatto mancare i suoi voti e la sua voce in difesa della libertà dell'Ucraina. Continueremo a sostenere le ragioni della sua gente, le ragioni della democrazia e del diritto internazionale contro le pretese di chi vuole metterle in discussione. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ministro Crosetto, tra non molto sarà il secondo assurdo anno trascorso con una guerra alle porte aperte dell'Europa. In questi due anni abbiamo fatto la nostra parte per l'Ucraina, ne sono convinto. Abbiamo giustamente - ribadisco giustamente - inviato armamenti all'inizio del conflitto per permettere loro di difendere il proprio territorio. Abbiamo sostenuto con aiuti umanitari e reso disponibile ogni tipo di supporto possibile. Era giusto, lo è stato. A quella prima fase, però, doveva seguire un impegno per una precisa e decisa azione diplomatica: no a un invio di armi a oltranza; sì invece a continuare a inviare aiuti umanitari. Eravamo consapevoli che lo strumento militare non fosse idoneo a risolvere il conflitto e a far desistere Putin dai propri propositi, e a onor del vero anche il Papa aveva la nostra stessa posizione. Lo stesso segretario generale della NATO Stoltenberg, dopo due anni di inguaribile ottimismo, ha ammesso - cito testualmente - che il sostanzioso sostegno militare da parte degli alleati non è riuscito ad aiutare gli ucraini a spostare la linea del fronte e la situazione non è destinata a migliorare. Anzi - ha aggiunto Stoltenberg - dovremmo essere preparati anche alle cattive notizie.

Signor Ministro, noi siamo stati etichettati - come è successo agli amici come De Cristofaro e al suo partito - come filoputiniani. Ma che anche il Papa lo fosse, secondo i vostri canoni, mi ha sorpreso non poco. Ora pure Stoltenberg lo è? Magari è filo-Putin anche il generale ucraino Valeri Zaluzhn, il

comandante delle forze armate dell'Ucraina, che ha detto a «The Economist» che la guerra è entrata in una fase di stallo come nella Prima guerra mondiale, trasformandosi in una guerra di trincea che può durare per anni, logorando lo Stato ucraino che, a differenza della Russia, non ha una riserva umana quasi illimitata?

Vista la situazione, a Washington hanno deciso un cambio di strategia. Si parla non più di controffensiva per recuperare i territori invasi, ma di guerra difensiva: mantenere e difendere le posizioni per arrivare a uno stallo e obbligare le parti a una fase diplomatica negoziale. È quello che si poteva fare oltre un anno fa, quando lo dicevamo noi. Quanta morte e distruzione avremmo evitato se si fossero avviati i negoziati a fine 2022 e quanto più forte sarebbe stata la posizione negoziale dell'Ucraina, contrariamente a quella che è oggi debolezza e stanchezza? Comunque sia, meglio arrivarci subito che tra un anno - le cose potrebbero peggiorare, come è già stato fatto notare - prima appunto che la situazione peggiori, prima che la Russia possa approfittare della debolezza militare per nuove offensive e prima che un cambio politico a Washington apra la strada a uno scenario afgano, che significherebbe la caduta di Kiev e dell'Occidente.

Una pace giusta e non una resa incondizionata è stato il vostro *mantra*, e via di armi. Le armi: sembra che abbiate una vera e propria ossessione, ve le portate anche alle feste ormai *(Applausi)*; armi che hanno contribuito a salvare i civili ucraini dai missili russi, certo, ma che hanno anche alimentato una controffensiva fallimentare, costata la vita umana di oltre 50.000 soldati ucraini. Un ufficiale della sicurezza britannica ha dichiarato al "Washington Post" che, per liberare tutta l'Ucraina, ci vorrebbero anni e un bagno di sangue. L'Ucraina è disposta a tutto questo? Quali saranno le conseguenze per quanto riguarda le vite umane? E le conseguenze economiche? E quelle per il sostegno occidentale? Ministro, voi quando vi fermerete? Per quanto tempo ancora perseguirete la strategia di invio delle armi per porre fine al conflitto? Ministro, quanto è realistico pensare che l'Ucraina possa riavere i territori occupati, Crimea compresa, e che Putin desista dai suoi obiettivi ritirando le truppe?

È arrivato il momento di una scelta coerente tra pace e guerra, e lo diciamo a tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. Non basta parlare di pace e di diplomazia come ha fatto oggi lei, Ministro, se si continua poi ad agire per alimentare la guerra inviando armi. La pace non arriva da sola: serve un'iniziativa diplomatica forte da parte dell'Unione europea, che finora non si è vista, a parte dodici pacchetti di sanzioni che a nulla sono serviti e che nulla hanno fatto per indebolire la Russia. E non basta certo, Ministro - mi permetta - offrire un passaggio in aereo all'inviato del Papa.

Quando lei, ministro Crosetto, dice che la pace potrà arrivare solo dopo che gli attacchi russi si saranno fermati per almeno ventiquattro ore, lo sa come si arriva a questo? Ce l'ha un'idea di come si può arrivare a questo? Non credo che avvenga aspettando che Putin finisca le munizioni, Ministro. Non ci credo proprio. Allora iniziamo a fermare noi l'invio di armi.

E poi, Ministro, mi permetta una considerazione personale. Lei utilizza spesso esercizi retorici. Prima ha fatto un bell'esempio, su cui concordo pienamente: noi mandiamo i missili per fermare i missili russi che possono cadere su una scuola e, quindi, difendiamo i bimbi ucraini, che nel frattempo comunque con la guerra continuano a morire, Ministro.

Vede, Ministro, quello che divide me da lei non è l'obiettivo da raggiungere, ma è il modo in cui lei lo vuole raggiungere e io lo voglio raggiungere. Lei pensa che inviare armi aumenti la possibilità di dialogo; io invece penso che la diminuisca enormemente e penso che tutto quello che sta facendo sia sulle spalle degli ucraini.

Mi chiedo se davvero - e Dio non voglia - la sua opzione sia quella di aiutare fino in fondo l'Ucraina. Con questo intendo anche mandare i nostri uomini, perché prima o poi bisognerà parlare anche di questo. Prima o poi bisognerà decidere se quei valori di cui lei prima parlava e che condivido siano da difendere fino in fondo. Prima o poi dovremo parlare di inviare anche truppe europee o truppe NATO, perché a quello arriveremo, se non ci fermiamo prima.

Ministro, questo è il momento di fermarsi, di attendere le famose ventiquattro ore di cui lei parlava e di far sedere al tavolo anche il più forte. Quando due persone litigano, Ministro, e una è più forte dell'altra, non si dà un bastone al più debole: li si blocca e si cerca di farli fermare. *(Applausi)*.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Ministro della difesa, abbiamo ascoltato con attenzione le sue comunicazioni concernenti la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, il punto di situazione sul conflitto e su ciò che l'Italia ha fatto e che farà. A distanza di quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, attualmente anche a causa dell'inverno, la situazione è pressoché invariata. Ci ritroviamo nuovamente in quest'Aula a discutere sul rinnovo dell'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore di un popolo che è stato militarmente attaccato e ha il diritto di difendersi.

È vero, signor Ministro, quanto da lei detto e cioè che quello che affrontiamo è un percorso drammatico e difficile. Camminiamo su un crinale perché cerchiamo la pace offrendo armi a chi si deve difendere. E non lo facciamo perché siamo guerrafondai, ma lo facciamo perché abbiamo scelto di seguire il diritto internazionale, i principi e i valori che in esso sono contenuti, le cui regole hanno consentito di fermare i conflitti per molto tempo. E lo facciamo con senso di responsabilità, bilanciando quello che è un aiuto per la difesa di un popolo aggredito con l'attenzione a non mettere in pericolo la necessità di preservare la difesa italiana. Questo non è un fattore secondario, anche perché oggi l'Italia, l'Europa, ma anche gli Stati Uniti hanno difficoltà nel reperire il materiale necessario alla produzione di armamento. E abbiamo visto come di fronte a questa guerra tutti i Paesi si sono trovati impreparati e pressoché scoperti, banalmente per l'impossibilità di produrre in modo autonomo.

Questa è una riflessione che in tutta serenità dobbiamo fare, chiedendoci qual è il limite che non possiamo oltrepassare per non mettere in difficoltà la difesa e la sicurezza nazionale, proprio in un momento in cui in diverse parti del mondo la pace è attaccata. Non a caso Papa Francesco nei giorni scorsi ha parlato di una guerra mondiale a pezzi.

Se il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina non avessimo deciso da che parte stare; se non avessimo deciso di aiutare l'Ucraina a difendersi da chi l'ha attaccata militarmente, saremmo venuti meno rispetto agli ideali di democrazia e libertà dei popoli; libertà che non è più così scontata e che ora più che mai deve essere difesa. Vediamo tutti i focolai in atto, le diverse aree di crisi, i nuovi equilibri geopolitici in atto. E non possiamo permetterci di pensare che, se un problema o una situazione sono lontani da casa, poi non arriveranno anche da noi. Lo abbiamo fatto con il Covid, pensando che rimanesse circoscritto ai confini cinesi, e puntualmente è arrivato in Europa e in Italia.

In quest'ottica, facendo riferimento a quanto sta avvenendo nel Mar Rosso circa gli attacchi dei pirati Houthi nei confronti delle navi in transito, giustamente lei, signor Ministro, ha sottolineato l'interconnessione tra la sicurezza e la difesa di uno Stato quali prerequisiti della democrazia e dello sviluppo sociale. Ebbene, quanto sta avvenendo senza che, fortunatamente, ad oggi si siano registrate vittime in conseguenza di quegli attacchi, sta cagionando però un danno economico importante che sta già arrivando nelle nostre case: abbiamo ritardi nelle consegne nei porti, il rincaro generale dei prezzi, in ultimo quello delle assicurazioni proprio sulle navi, con il rischio che alcune compagnie scelgano di circumnavigare l'Africa e magari che non si dirigano in Italia e vadano invece a Rotterdam.

La ringrazio, quindi, signor Ministro, per aver messo una nostra unità navale del dispositivo Mediterraneo sicuro a protezione delle navi mercantili ove vi sia la richiesta e con lei ringrazio gli uomini e le donne in divisa che vi operano. In questo contesto, però - me lo lasci dire, Ministro - l'Europa è assente, direi quasi inesistente da un punto di vista di politica estera, di difesa europea, di risposta europea a problemi che possono riguardare anche un singolo Stato, come abbiamo visto per l'immigrazione. E questo, come giustamente lei sottolineava, è un problema che arriva da lontano e non per colpa dell'attuale Governo. Oggi il rischio che l'Europa sia assente è ancora più elevato in considerazione della prossima tornata elettorale europea e sul fronte della guerra in Ucraina in modo particolare non ce lo possiamo permettere. In questo l'Italia può fare da sprone, essere protagonista in una necessaria azione diplomatica per arrivare a che questa guerra si fermi e lo può fare proprio in virtù del fatto che l'Italia sin da subito non ha esitato, balbettato, o avuto tentennamenti sul prendere una posizione. Lo può fare anche perché allo stato attuale è l'unica Nazione con un Governo stabile e votato dai cittadini.

Concludendo, signor Presidente, oggi quello che chiediamo è un impegno al Governo a proseguire nel sostegno all'Ucraina, a profondere tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze di un popolo, quello ucraino, e di giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata, che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiale, nel rispetto del diritto internazionale, oltre che di continuare a garantire l'assistenza umanitaria al popolo ucraino, pesantemente logorato dalla guerra.

Annuncio, pertanto, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo Lega alla proposta di risoluzione n. 5. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «San Bernardino da Siena» di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 16,36)

ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, quello di oggi penso sia un passaggio importante, perché ci accingiamo a votare delle proposte di risoluzione che sono state fortemente volute come strumento proprio dal Partito Democratico nella passata legislatura quando, insieme al MoVimento 5 Stelle, chiedemmo che in ogni passaggio in cui si decideva sull'invio di armi all'Ucraina ci fosse un pieno coinvolgimento delle Camere. Penso che questo sia un passaggio corretto e desidero dirlo perché nessuno di noi prende mai queste decisioni a cuor leggero, perché siamo tutte persone che riflettono e approfondiscono; queste decisioni non si prendono sulla base di un dettame ideologico, ma sulla base di un coinvolgimento, di una scelta politica, a volte anche sofferta.

Lo dico perché, nel momento di sbandamento dei primi giorni di febbraio 2022, quando ci fu un'aggressione di inusitata violenza contro ogni previsione, almeno nel mondo europeo, da parte della Russia, il primo a dire parole con chiarezza fu proprio l'allora *leader* del Partito Democratico, Enrico Letta, che disse: noi non possiamo che stare a fianco delle democrazie liberali e dell'Ucraina, che è in lotta per la sua libertà e noi saremo a fianco di chi opera in termini di legittima difesa. Così abbiamo approvato in tutti i passaggi i decreti-legge che hanno definito gli aiuti economici e militari e che hanno aperto le porte agli ucraini che scappavano da quella terra e sono stati accolti in Europa; per la prima volta abbiamo adottato la direttiva che ha permesso l'accoglienza automatica di tanti, senza bisogno di ulteriori decisioni da parte dei singoli Governi. Lo abbiamo fatto a testa alta e convinti.

Oggi la situazione sul terreno è cambiata, dobbiamo prenderne atto. Ho ascoltato le parole del Ministro: quella che doveva essere una controffensiva che portava l'Ucraina a conquistare terreno non c'è stata e questo è un dato politico oltre che militare che dobbiamo tenere in considerazione. Allo stesso modo andrebbe fatta una riflessione seria sul sistema delle sanzioni; noi abbiamo sostenuto i pacchetti delle sanzioni in tutti i passaggi: quelle individuali funzionano (alcune sanzioni economiche puntuali sulla tecnologia militare), però non tutte stanno funzionando, anche perché purtroppo, per il meccanismo dell'aumento del prezzo delle materie prime, la Russia non è stata colpita come ci aspettavamo. Questi due dati vanno tenuti in considerazione per le iniziative politiche che dovremo prendere. Bisogna essere conseguenti e quindi anche il Governo - forse questo è il pezzo dove l'Esecutivo è mancato - doveva prendere iniziative a livello europeo per provare a mettere in campo un'iniziativa di pace (ci arriverò alla fine del mio intervento). Da questo punto di vista la posizione del Governo è chiara, ma lo è anche la nostra, del Partito Democratico.

Noi mettiamo in evidenza queste situazioni che si stanno evolvendo sul terreno, però dissentiamo da chi sostiene che questi cambiamenti sul terreno debbano essere le motivazioni per abbandonare il sostegno all'Ucraina e per non sostenerla più con tutti i mezzi necessari. Anzi, penso che sia proprio questo il momento di non farlo: il momento di stanchezza delle opinioni pubbliche europee che vedono quello che sta succedendo, una situazione di stallo e la stanchezza anche rispetto alla decrescita del potere d'acquisto e all'inflazione dovuta a una guerra nel cuore dell'Europa. Noi pensiamo che sia proprio in questo momento di massima difficoltà che dobbiamo far sentire la vicinanza al popolo ucraino *(Applausi)* e dobbiamo farlo anche per non incrinare il fronte delle

democrazie liberali. Lo abbiamo fatto nel febbraio del 2022, quando Putin pensava di poter entrare nel ventre molle europeo davanti al ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e dal Medio Oriente. Pensavano a un'Europa debole e divisa e abbiamo dato un segnale importante. Poi forse non c'è stato un atteggiamento conseguente rispetto alle iniziative che l'Europa avrebbe potuto portare avanti.

C'è stato un tentativo in quella foto che fa un po' arrabbiare la Presidente del Consiglio, ma è stata una foto importante, quella in cui Scholz, Macron e Draghi insieme su quel treno sono andati a dimostrare la forza delle principali democrazie europee, a fianco dell'Ucraina, in un momento di massima difficoltà, perché simboleggiava l'idea di costruire una politica estera e di difesa comune: quella deve essere la nostra bussola strategica. Noi l'abbiamo fatto in maniera convinta in passato e continueremo a farlo. Bene quindi che ci sia stato un voto unanime qui dentro a sostegno del Governo, nel momento in cui abbiamo dato lo *status* di candidato all'Ucraina e questo è stato un segnale importante e lo daremo anche votando il prossimo decreto-legge: lo dico fin d'ora.

Cos'è che non va ed è il motivo per cui noi ci asterremo sulla risoluzione del Governo? Noi voteremo a favore del decreto-legge, quando arriverà in Aula, di sostegno in modo netto e chiaro al popolo ucraino nel suo esercizio alla legittima difesa rispetto all'aggressione russa, ma ci asterremo oggi perché vorremmo un Governo più netto in Europa su due fronti. Il primo, su cui non ho sentito parole chiare e non abbiamo visto riferimenti nella risoluzione del Governo, è rispetto all'atto dissennato di Orban che si è rifiutato di sostenere il pacchetto da 50 miliardi. *(Applausi)*. Orban, amico della Lega, amico di Fratelli d'Italia, merita una risposta netta: 50 miliardi, peraltro di aiuti non militari, ma aiuti economici necessari per sostenere i fondamentali economici di quel Paese in un momento di difficoltà, le infrastrutture strategiche danneggiate dai bombardamenti russi che costringono la popolazione Ucraina a stare per lunghe ore al freddo e al buio; 50 miliardi che devono essere al più presto sbloccati. A gennaio ci sarà un nuovo appuntamento e chiediamo al Governo di essere molto netto nella condanna del comportamento di Orban e, visto che fate parte della stessa famiglia politica, di convincerlo a togliere il veto su quel pacchetto *(Applausi)* e non accettare il ricatto da parte di Orban rispetto anche allo Stato di diritto. Noi non ci piegheremo a quel ricatto.

Poi vi è l'iniziativa diplomatica: oggi - e lo misureremo anche in vista delle elezioni europee - la partita si gioca su alcuni grandi temi, come la transizione ecologica e digitale e la capacità dell'Europa di parlare con una voce sola. Lo è sul Medio Oriente, dove rischiamo di andare sempre e solo a rimorchio degli Stati Uniti, e non vorremmo che lo fosse anche sull'Ucraina. Grandi Paesi come l'Italia, la Germania e la Francia devono saper parlare con una voce sola, prendere un'iniziativa di pace ed è il motivo per cui noi l'abbiamo messo al primo punto della nostra risoluzione: riprendere un'iniziativa che possa portare i principali attori intorno a un tavolo e costruire le condizioni di un cessate il fuoco e anche quelle della ricostruzione.

Condivido ogni parola del ministro Crosetto rispetto alla prospettiva e anche al contributo italiano sullo sminamento e sulla ricostruzione di quel Paese. Siccome ci sono le condizioni, penso che un grande Governo come quello italiano non debba far mancare il proprio contributo per costruire un'iniziativa diplomatica e ospitare magari a Roma una futura conferenza di pace.

Chiudo su un tema che ha sollevato correttamente il collega che stimo, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro.

Condivido un passaggio del suo intervento. Io penso che se vogliamo in maniera civile andare avanti costruendo un terreno *bipartisan* su questi passaggi fondamentali della politica estera, dovremmo pensare di abbandonare le etichette. Quando prendiamo questa decisione, abbiamo grande rispetto e lo facciamo con grande rispetto di tutte le sensibilità. Sono davvero a disagio allora quando sento definire filoputinisti coloro che in maniera autentica manifestano una sensibilità pacifista *(Applausi)*, così come rifiuto l'etichetta di guerrafondai a chi sostiene il fronte delle democrazie liberali davanti ad un'aggressione militare.

Penso che se noi facessimo tutti questo salto in avanti, renderemmo più civile il nostro confronto politico. *(Applausi)*.

SPERANZON *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il Ministro non solo per essere presente in Aula, come ha sempre fatto ogniqualvolta è stato richiesto da questo ramo del Parlamento e anche dall'altro, ma anche e soprattutto per l'onestà e la schiettezza con le quali ha dato le comunicazioni che abbiamo ascoltato quest'oggi. Comunicazioni prive di demagogia, che attestano un grande senso di responsabilità da parte del ministro Crosetto e del Governo rispetto a quello che accade in questo momento in Ucraina.

Voglio anche ringraziare le donne e gli uomini in divisa *(Applausi)* che sono presenti non solo ai confini dell'Ucraina, ma in ogni contesto internazionale, dove sono richieste la capacità, l'umanità e le prerogative tipiche dell'Esercito italiano.

Il 24 febbraio di due anni fa è successa una cosa che non dobbiamo mai dimenticare; una parte, l'esercito russo, ha invaso un'altra parte, cioè il territorio libero e sovrano dell'Ucraina. Da quel momento la chiarezza da parte di tutti deve essere rispetto all'individuazione di chi è l'aggressore e di chi è l'aggredito. *(Applausi)*.

Partiamo da questo elemento. Il rischio è infatti che si rubrichi questa fase ad una sorta di contesa e di litigio, nella quale noi in qualche misura se possiamo evitare di metterci in mezzo è meglio o, addirittura, ascoltando alcune metafore che ho sentito poc'anzi in quest'Aula, in particolare quella del senatore Marton, di fronte al fatto che c'è un individuo con un bastone in mano che cerca di aggredire un altro, noi non dovremmo armare quell'altro per potersi difendere, ma dovremmo fare cosa? Ecco, questo è l'elemento che manca nel dibattito. Quelli che lamentano il fatto che siamo all'ottavo invio di materiali e mezzi militari in Ucraina che alternativa darebbero a questo? Quale tipo di pace vorrebbero ottenere?

È infatti del tutto evidente che se noi non inviassimo le armi in Ucraina, se il mondo occidentale - perché non è un problema solo dell'Italia - quello che difende i valori della libertà e della democrazia *(Applausi)*, non mettesse in condizione il popolo ucraino di difendersi, oggi la guerra sarebbe finita? Sì, sarebbe finita, ma sarebbe finita con un'invasione, con la soppressione della democrazia, con la riduzione sostanzialmente in schiavitù del popolo ucraino, così come avvenne qualche decennio fa quando c'era l'Unione sovietica.

È evidente allora che da parte del Governo italiano e delle forze politiche che compongono l'intero Parlamento dovrebbe esserci una posizione univoca rispetto a quale sia la parte da difendere e quale la parte che dobbiamo aiutare a difendersi.

Il ministro Crosetto ha fatto bene a ricordare nella sua replica in Aula che le armi che noi diamo agli ucraini servono per difendere gli asili, le scuole e i civili *(Applausi)* dai bombardamenti, dai droni e dai missili russi che piovono sulla loro testa. Non sono armi di offesa, ma di difesa. Imparate la differenza tra l'offesa e la difesa anche dal punto di vista lessicale.

E noi siamo orgogliosi di avere un Ministero della difesa! E le armi che vengono usate per la difesa sono quelle che garantiscono la sicurezza nazionale, sono quelle che garantiscono, quindi, anche la stabilità. E quando viene a mancare la stabilità, allora sì, in quel momento viene meno la libertà. *(Applausi)*.

Quello che sta cercando di fare questo Governo, a livello internazionale, è far comprendere a tutti che è evidente che non possiamo andare avanti per l'eternità a dare armi all'Ucraina: perché la speranza di tutti, *in primis* del ministro Crosetto, ma di ogni persona di buon senso, in ogni angolo del pianeta, è che le ostilità in Ucraina cessino il più presto possibile.

Ma chi lo dice a Putin di smetterla di lanciare i missili? Senatore Marton, onorevole Conte, andate voi, con un mazzolino di fiori, al cospetto di Putin, a dirgli smettila di mandare missili e droni sopra la testa degli ucraini cosicché potremo finalmente anche noi smettere di mandare le armi all'Ucraina per difendersi? *(Commenti).*

PRESIDENTE. Invito il Capogruppo del Gruppo Misto a ricordarsi di essere appunto un Capogruppo. Prego, senatore Speranzon, prosegua pure.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, prima ho ringraziato i nostri militari, ma voglio anche ringraziare i combattenti e il popolo ucraino, perché, difendendo la loro patria, in questi mesi hanno difeso gli interessi della nostra comunità, dei nostri valori, dei nostri principi e hanno messo in gioco la

propria vita.

C'è una certa preoccupazione, signor Presidente, per certi segnali, che arrivano anche da quest'Assemblea, dell'avvicinamento del Partito Democratico, che su questo punto nei mesi scorsi ha sempre preso posizioni nette, dimostrando grande senso di responsabilità rispetto al sostegno al Governo sulla politica estera. Invece, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, il Partito Democratico sta ammiccando, sta ammorbidendo, sta modificando la propria posizione, forse per inseguire quelle posizioni filorusse del MoVimento 5 Stelle, col quale magari costruire qualche alleanza a livello locale o a livello internazionale.

Questo ci preoccupa e ci preoccupa non solo come forza politica. Forza politica che, ricordiamolo, su questo è sempre stata coerente. Quando Fratelli d'Italia era all'opposizione, infatti, ha sempre avuto il coraggio di votare a favore di decreti, come il decreto sull'Ucraina, che riteneva giusti per gli interessi dell'Italia e per i valori che vogliamo difendere. Dispiace, allora, vedere che ci sono forze politiche che evidentemente hanno paura e che hanno perso il coraggio di difendere quelli che sono interessi nazionali nel momento in cui sono finite all'opposizione. Ebbene, all'opposizione ci siete finiti, forse, anche perché non avete saputo dimostrare coerenza.

Anche quest'oggi, in quest'Aula si è dimostrato, alla luce di quello che è stato detto, che un'alternativa a questo Governo non esiste. La maggioranza ha una propria risoluzione, infatti, sulla quale vota compatta, e che dimostra che i valori e i princìpi che noi difendiamo sono ampiamente condivisi, non solo dai nostri elettori, ma anche dai nostri rappresentanti al Governo e nelle istituzioni. Dalla parte opposta, invece, sentiamo di tutto. *(Applausi)*.

Signor Presidente, non è possibile sospendere gli aiuti. Parlare di negoziati, certo, si può e si deve. Si deve ricercare la pace con ogni mezzo; si devono ricercare la pace, i negoziati, la diplomazia, certo. Però, fintanto che missili, droni e l'artiglieria russa - e rossa - bombardano quotidianamente le città e i civili ucraini, questo diventa impossibile.

Se l'Italia decidesse oggi di voltare le spalle all'Ucraina, perderebbe non solo la faccia, ma l'indipendenza. Noi crediamo che, per essere amici della pace, bisogna andare oltre le parole; sono semplici e facili, le parole; hanno stancato tante parole, che sono vuote. *(Applausi)*. Per raggiungere la pace bisogna che Putin la smetta di lanciare i missili, altrimenti non è pace, non è una pace giusta, ma è un'invasione. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, la vedo agitato.

Colleghi, il senatore Speranzon sta intervenendo e vi prego di ascoltare.

SPERANZON *(FdI)*. È la vittoria della negazione del diritto internazionale.

L'Italia sceglie di stare dalla parte delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare a una pace giusta e duratura, non a una resa incondizionata alla quale probabilmente e purtroppo vorrebbero relegare l'Ucraina anche alcune irresponsabili forze politiche italiane. Per questa ragione, il Gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta di risoluzione della maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, mi fa piacere che lei applauda l'intervento che ha appena sentito. Sicuramente sarà con ironia.

CASINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo per chiarezza e molto brevemente. La pace non potrà mai essere costruita sulla capitolazione dell'Ucraina, per cui qualsiasi iniziativa di pace, che giustamente sollecita fortemente la proposta di risoluzione del PD, che ho firmato convintamente, non può prescindere dagli aiuti che noi abbiamo già ripetutamente votato all'Ucraina. Chi oggi - lo dico all'amico Marton, ma mi verrebbe quasi da aggiungere anche il collega di Fratelli d'Italia che è appena intervenuto - lavora per fiaccare ogni resistenza dell'Ucraina sono partiti e Paesi sovranisti, a partire dall'Ungheria di Orban *(Applausi)*, vero riferimento russo in Europa. Qui sono in gioco per me valori non negoziabili dell'Occidente. Per questo, signor Presidente, non vedo francamente ostacoli a che io voti la proposta di risoluzione del senatore Alfieri, che ho sottoscritto, la proposta di risoluzione dei colleghi Borghi e Gelmini, che ho attentamente letto e convintamente sottoscrivo, e quella della

maggioranza.
Nelle parole del ministro Crosetto, che ho ascoltato, non vedo francamente, pur essendo un membro convinto dell'opposizione in questo Senato, alcun ostacolo ad una convergenza parlamentare ampia e risoluta sul presupposto della solidarietà all'Ucraina e della ricerca della pace.
PRESIDENTE. Senatore Casini, non so se il suo intervento fosse in dissenso dal Gruppo, perché non ho sentito come voteranno i Gruppi sulle altre proposte di risoluzione, ma le ho dato comunque la parola.
Ricordo che il ministro della difesa Guido Crosetto ha accolto le proposte di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Borghi Enrico e Gelmini, e n. 5, presentata dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga e da altri senatori. Il Ministro ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea sulla proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori. Ha infine espresso parere contrario sulle proposte di risoluzione n. 1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e n. 3, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Borghi Enrico e Gelmini.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 4.
MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo il voto per parti separate dei punti n. 2 e 4 del dispositivo.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 4, avanzata dalla senatrice Maiorino.
È approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori, ad eccezione dei punti nn. 2 e 4 del dispositivo.
MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ho dichiarato aperta la votazione, però la annullo.
Prego, senatrice Maiorino.
MAIORINO *(M5S)*. I punti nn. 2 e 4 andrebbero votati separatamente.
PRESIDENTE. Stiamo votando il resto. È in anticipo, la sua richiesta. Si accomodi, ci penso io. Ho capito.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori, ad eccezione dei punti nn. 2 e 4 del dispositivo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto n. 2 della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori.
Aspettate un attimo, annullo la votazione. Mentre il Governo si è rimesso all'Assemblea su tutta la proposta di risoluzione, non so se mantenga lo stesso indirizzo anche sulle due votazioni separate che andremo ad effettuare. Vedo che il Governo mantiene l'orientamento e quindi si rimette all'Assemblea anche per le due votazioni separate.
Indìco dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori, sul solo punto 2 del dispositivo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal

senatore Alfieri e da altri senatori, sul solo punto 4 del dispositivo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Essendo state approvate le proposte di risoluzione nn. 2, 4 e 5, risultano precluse le proposte di risoluzione nn. 1 e 3.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,06)
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, è una vicenda drammatica quella che voglio menzionare, denunciata all'opinione pubblica per prima dalla senatrice Ilaria Cucchi, che ringrazio sempre per le sue battaglie civili e politiche. Matteo Concetti aveva ventitré anni quando lo scorso 5 gennaio, nella sera che precede l'Epifania, è morto nel carcere di Ancona. Matteo aveva una giovane vita, piena di difficoltà, di rabbia, di frustrazione. Era riuscito a risollevarsi dalla tossicodipendenza, aveva il suo mondo e una famiglia dalla sua parte, i suoi genitori, la compagna con la quale viveva. Matteo, tuttavia, combatteva con un disagio oscuro che lo portava a perdersi, a sbagliare. Era stato condannato per reati contro il patrimonio ed era in carcere, ma Matteo, che soffriva di una gravissima patologia psichiatrica accertata, non doveva essere in carcere.
Lo scorso novembre Matteo (che non sarebbe dovuto essere in carcere, che avrebbe avuto diritto a scontare la sua pena in una struttura alternativa, che era tornato in reclusione per aver fatto un'ora - una sola ora - di ritardo rispetto all'orario prestabilito dal giudice nel tornare a casa dal lavoro di pizzaiolo che conduceva in regime di semilibertà), è stato trasferito dal carcere di Fermo a quello di Ancona, dal quale non ha fatto più ritorno. La sera del 5 gennaio Matteo si è ucciso nel bagno della cella di isolamento dove era stato messo per punizione. Solo poche ore prima i genitori avevano potuto vederlo e Matteo aveva detto alla madre Roberta: "Mamma, non mi lasciare, se mi portano di nuovo laggiù io mi impicco". La madre, disperata, aveva implorato tutti di proteggere Matteo, ma così non è stato. La sera stessa, nella cella dove era costretto in isolamento, Matteo era morto.
Abbiamo il dovere, signora Presidente, di non tacere su questa morte. Nessuno. Non dobbiamo tacere sul numero altissimo di suicidi nelle nostre carceri, spesso morti annunciate e non impedite, sulle violenze, sul sovraffollamento drammatico, sulla carenza di medici e infermieri, sulle condizioni proibitive in cui lavorano gli agenti di Polizia penitenziaria, sulla negazione delle misure alternative e di percorsi reali di riabilitazione e di rinascita. È il fallimento dello Stato di diritto, è il fallimento della giustizia, è il tradimento della nostra Costituzione.
Tra otto mesi Matteo sarebbe dovuto uscire, ma anche per lui, che aveva commesso reati minori, il carcere è divenuto un circuito vizioso, un gorgo gigantesco e criminogeno da cui è impossibile uscire. «Ogni volta che entro in un carcere mi domando: perché loro e non io?». Sono parole di Papa Francesco. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, a tutti è capitato, ma tutti abbiamo il diritto ad una nuova vita, a non essere uccisi dai pregiudizi.
Signora Presidente, abbiamo il dovere di denunciare quanto accaduto a Matteo, di non lasciarlo solo nella morte come gli è accaduto nella vita. *(Applausi)*.
TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Signora Presidente, il 2 gennaio scorso è mancato a Siracusa l'avvocato Ezechia Paolo Reale. Molti di noi lo hanno conosciuto, io ho avuto la fortuna di avere con lui uno stretto rapporto di collaborazione per molti anni. Era una grande personalità, internazionalmente riconosciuta e apprezzata soprattutto nel campo della giustizia penale internazionale, era segretario generale dell'Istituto internazionale di Siracusa per la giustizia penale e per i diritti umani, ed è stato uno degli uomini, degli studiosi, dei giuristi fondamentali nella definizione della Corte penale internazionale nella Convenzione di Roma nel 1998 e ancora nel 2010, alla conferenza di Kampala, per la definizione (abbiamo appena sentito il ministro Crosetto e gli interventi in Aula sulla questione della enorme tragedia ucraina) del crimine di aggressione e della

sanzione di questo crimine. È stato uno dei momenti più significativi della sua carriera, ma è lontano dall'essere l'unico, ce ne sono stati moltissimi altri.

Nella sua azione di avvocato internazionalista alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in molte istanze internazionali, in un'infinità di negoziati e di congressi, è importantissima l'affermazione di un diritto umano universale alla conoscenza ottenuta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa pochissimi anni fa, anche discussa e approvata con valore politico presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.

Ezechia Paolo Reale era un uomo di straordinaria umanità, un vero membro, convinto e responsabile, della *polis,* della comunità alla quale apparteneva, alla quale ha dato dei contributi enormi anche sul piano politico, della politica regionale e di quella locale. Soprattutto, però, era un uomo di grandissima umanità e disponibilità nel rispondere sempre, nell'essere attivo nel portare avanti il progresso del diritto internazionale sui grandi temi dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Ho voluto cogliere questa occasione, signora Presidente, per poter esprimere, a nome di tutti coloro che lo conoscevano, ma anche, se me lo consente, a nome dei colleghi presenti, un cordiale e affettuoso segno di solidarietà alla sua famiglia, a sua moglie Titti, ai suoi figli Violante, Federico e Michele, che saluto direttamente, pur non essendo qui. Mi auguro di poterli incontrare presto, in un'occasione nella quale esprimere non soltanto solidarietà, ma anche l'impegno a proseguire l'enorme lavoro e la grande missione di Ezechia Paolo Reale nell'affermazione dei diritti umani e del diritto alla conoscenza. *(Applausi)*.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, l'avvocato siracusano Ezechia Paolo Reale, giurista raffinatissimo di respiro internazionale e politico appassionato, si è spento dopo una lunga malattia a soli sessantatré anni.

Ripercorrendo brevemente alcuni attimi del suo appassionato percorso da giurista, vediamo che gran parte, se non la maggior parte della sua vita, l'ha spesa per una branca del diritto oggi più importante che mai, ovverosia la tutela dei diritti umani. Già solo leggendo alcune parole di cordoglio dei suoi colleghi traspare la genuina ammirazione di cui godeva: un uomo di grande spessore, rilievo morale e professionale.

La sua eredità nel campo del diritto e dei diritti umani lascia un segno profondo, ispirando le future generazioni a lottare per la giustizia, l'educazione e il progresso sociale. Infatti, fu anche nominato componente della Commissione ministeriale istituita il 22 marzo del 2022 dal ministro della giustizia Marta Cartabia per l'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali: un contributo fondamentale che lui ha fornito, oltre all'adozione di una raccomandazione e una risoluzione nel 2021 sul riconoscimento del diritto alla conoscenza come nuovo diritto umano da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Fu audito anche dalla Commissione per i diritti umani nel dicembre 2021, dove sottolineò la grande rilevanza del diritto alla conoscenza: il diritto umano alla conoscenza deve essere plasmatico e omogeneo con il progresso e deve essere necessariamente alla portata del cittadino. Il ruolo del Governo, di noi con ruoli istituzionali - sottolineò nel suo intervento - è costruire una nuova e solida rete di protezione dei diritti umani fondamentali. Il diritto all'apprendimento e alla cultura è un diritto di tutti e per tutti, il cui pulsante di attivazione non deve essere di esclusiva disponibilità di chi detiene il potere.

Il 2 gennaio scorso ci lascia dunque un difensore della libertà e un prezioso attore nel percorso di costruzione della giustizia internazionale e di promozione dello Stato di diritto e dei diritti umani. I diritti umani sono i diritti di tutti, senza distinzione alcuna. Colui o coloro che si fanno portavoce e difensori della categoria fanno sì che venga dato colore alla voce dei fragili fra i più fragili.

Chiudo - e vi ringrazio per l'attenzione - con una citazione di don Lorenzo Milani che a mio avviso lo rappresenta: «A che serve avere le mani pulite, se si tengono in tasca?».

Concludo avvicinandomi al cordoglio della famiglia e mi auguro che le sue idee e il suo percorso di lotta e salvaguardia dei diritti dei senza voce venga proseguito con devozione. *(Applausi)*.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, ringrazio i colleghi che hanno ricordato il siracusano Ezechia Paolo Reale, mio concittadino. I funerali si sono svolti qualche giorno fa a Siracusa, rappresentando un'unità della città, del mondo della cultura, dell'avvocatura, ma anche del mondo della politica, nel quale Ezechia Paolo Reale ha svolto anche una parte della sua attività.
Recentemente ci eravamo incontrati, anche con il presidente Terzi di Sant'Agata, su un punto sul quale lui insisteva moltissimo e che ha rappresentato una parte importante del suo impegno di giurista e di uomo di cultura, anche come rappresentante dell'Istituto internazionale di Siracusa per i diritti umani. In sostanza, il punto fondamentale era quello di mettere insieme l'analisi della conoscenza del diritto per arrivare ad affermare il diritto della conoscenza come un diritto umano, come uno dei diritti dell'umanità da preservare. Le nostre discussioni recenti, anche presso la Fondazione Einaudi, hanno riguardato proprio l'idea di un terreno di incontro comune, anche partendo da idee e formazioni politiche diverse: si parlava della tradizione liberale dell'informazione come bene diffuso, quindi da coniugare ad una libertà che non fosse associata ad un rapporto diritto-dovere. La libertà di informare e la libertà di conoscere non comportavano, da parte di qualcuno, un dovere di produrre conoscenza.
Lui portò al Consiglio d'Europa un'idea fondamentale, cioè quella che non basta avere la libertà di ricerca delle informazioni, la libertà di cultura, ma occorre proprio inserire il diritto alla conoscenza come una caratteristica della nostra umanità, il che comporta un dovere, innanzitutto delle Istituzioni, di produrre trasparenza e accesso alle informazioni e alla cultura.
Ecco, in questa sintesi si univa, da una parte, una tradizione più liberale, e, dall'altra parte, una tradizione che si riconosce nella necessità che le Istituzioni creino opportunità per tutti, anche introducendo forme di sostegno diffuso e universalità nell'accesso. Tale sintesi era un incontro fra culture e politiche diverse.
In questi giorni, proprio a Siracusa, in Sicilia, si sono riunite diverse associazioni e diverse persone per ricordarne la figura e il contributo. Sicuramente, a proposito di diritto della conoscenza, perdiamo un grande patrimonio che ci avrebbe potuto aiutare anche qui in Senato, dove pure avevamo progettato con lui di costruire dei momenti di confronto e di accrescimento.
Per noi è un'eredità di cultura e di pensiero, ma è anche un dovere ricordare le persone che sono state così preziose nel farci fare dei passi avanti sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista della cultura del diritto e del rispetto della dignità umana. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che gli atti di sindacato ispettivo ordinario, previsti per la seduta di domani, saranno svolti in altra data.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 11 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 17,22)*.
Allegato A
DOCUMENTO
Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura (**Doc. II, n. 3**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
Art. 1.
1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

« DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare la piena rappresentatività del Consiglio di Presidenza, tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura sono rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza.

2. Qualora, per effetto della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 3 si procede alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

3. Il Presidente stabilisce la data delle votazioni. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. È eletto, in numero non superiore a uno per ogni Gruppo non rappresentato e per la maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 2, il senatore che ottiene il maggior numero di voti ».

2. La delibera del 1° febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2023, è abrogata.

_____

N.B. Approvato il documento composto del solo articolo 1 .

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN MATERIA DI PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVORE DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DELL'UCRAINA

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(**6-00063**) n. 1 (10 gennaio 2024)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni.

Preclusa

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2023, "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

il 19 dicembre 2023 il Ministro della difesa è stato audito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in riferimento ai contenuti del cosiddetto "ottavo pacchetto" di invio di materiali e equipaggiamenti militari all'Ucraina. Tale invio giunge sette mesi dopo il cosiddetto "settimo pacchetto", autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 23 maggio 2023. Con il decreto-legge n. 185 del 2022, infatti, era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali e equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

a quasi due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, bisogna constatare che la situazione è di sostanziale stallo, la controffensiva lanciata dall'esercito ucraino non ha raggiunto gli obiettivi che il Governo di Kiev si era prefisso, il conflitto si prefigura oramai come una guerra di posizione e di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;

secondo un'inchiesta del New York Times dell'agosto 2023 basata su fonti del Pentagono, ritenuta attendibile dai maggiori istituti di studi strategici, il numero totale di soldati ucraini e russi, uccisi o feriti dall'inizio della guerra, si avvicina a 500.000;

la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) ha accertato nel novembre scorso che i civili uccisi in Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio 2022, sarebbero oltre 10.000 di cui 560 sono bambini;

secondo Save the Children, l'Ucraina è diventata il Paese più minato al mondo: almeno 1.068 persone sono state uccise o ferite da questi ordigni o residuati bellici inesplosi dall'inizio della guerra, ovvero due persone al giorno dal febbraio 2022;

negli ultimi giorni del 2023 vi è stata una notevole intensificazione dei bombardamenti: il 29 dicembre 2023 diverse città ucraine sono state colpite da un lungo ed estesissimo bombardamento russo, in cui secondo le autorità ucraine sono state uccise almeno 30 persone; il 30 dicembre 2023 l'Ucraina per ritorsione ha compiuto un attacco con missili e droni sul territorio russo nella regione di confine di Belgorod, nel quale sarebbero morte 21 persone; il 1° gennaio 2024 la Russia ha lanciato più di 90 droni contro varie città dell'Ucraina;

il 2 gennaio 2024, l'ambasciatore francese all'ONU, Nicolas de Riviere, presidente di turno del Consiglio di sicurezza, ha dichiarato: "Non vedo nessuna speranza di un inizio di negoziati per la pace nel breve termine in Ucraina, ma dobbiamo continuare a fare pressione per questo obiettivo e dobbiamo fare il possibile per portare la pace in questo Paese. La situazione rimane disastrosa e non migliora, al contrario sta peggiorando: negli ultimi giorni sono aumentati i bombardamenti russi, Mosca prende di mira strutture civili con una chiara agenda disegnata per spaventare la popolazione, e tutto questo è contrario alle leggi umanitarie. Tutta la guerra è una chiara violazione della carta ONU.";

è ormai sempre più evidente che senza una immediata iniziativa di pace questa guerra proseguirà a lungo e sempre più sanguinosa;

la diplomazia internazionale ed europea non può restare inerme, è necessario un cambio di strategia e di prospettiva finalizzato a rendere prioritaria la via negoziale per la ricerca della pace e la fine del conflitto. È a tal fine necessario farsi carico di uno sforzo negoziale e diplomatico, nella consapevolezza della difficoltà e della fatica del percorso, ma ancor più del fatto che questo rappresenti l'unica strada possibile per la fine della guerra, per interrompere ulteriori *escalation* e allargamenti del conflitto;

una immediata iniziativa diplomatica si rende ancora più necessaria per allontanare scenari drammatici per la sicurezza globale in considerazione anche del riesplodere della crisi in Medioriente, a seguito degli attacchi terroristici multipli e indiscriminati di Hamas in Israele del 7 ottobre e della reazione di Israele che ha travalicato i limiti del diritto internazionale umanitario;

la fornitura di mezzi e materiali d'armamento all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a consentire la determinazione di migliori condizioni negoziali. Essa si è rivelata, però, del tutto inefficace rispetto a questa ambizione ed è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

continuare a ritenere che una delle parti possa vincere sul terreno del conflitto alimenta la corsa agli armamenti e fa sì che gli sforzi siano tutti concentrati sull'approvvigionamento militare invece che sulla ricerca di una soluzione politica;

l'assenza di una ricerca di una soluzione politica rischia di indebolire lo stesso Governo ucraino, il quale sta incontrando difficoltà nella conferma di aiuti economici e militari anche da parte degli Stati Uniti, i cui maggiori oppositori sono, per chiarezza, non i settori pacifisti dei Democratici, ma la Destra Repubblicana;

la pace non si ottiene con le armi. In questo quadro, un'ulteriore proroga della fornitura di mezzi e materiali di armamento all'esercito ucraino appare una scelta inopportuna e che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero e potrebbero avere;

l'Europa politica, priva di quella Difesa comune che era stata sognata a Ventotene, potrebbe fare la differenza nella costruzione della pace, anche attraverso l'istituzione di un Corpo civile di pace europeo,

impegna il Governo:

1) a interrompere la cessione di mezzi e materiali d'armamento in favore delle autorità governative dell'Ucraina, concentrando le risorse sull'assistenza umanitaria e sulla ricostruzione anche attraverso l'aumento e il finanziamento dei progetti dei Corpi civili di pace;

2) a promuovere un'azione politica e diplomatica che raggiunga l'obiettivo di un immediato cessate il fuoco e che costruisca le condizioni per un processo di pace in un contesto multilaterale, di cui l'Italia e l'Unione europea siano protagonisti, per la risoluzione del conflitto su un terreno non

militare;

3) a coinvolgere le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina, secondo le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 e a trasmettere al Parlamento una informazione trasparente e completa delle forniture militari cedute in favore delle autorità governative dell'Ucraina, come peraltro avviene in molti Paesi dell'UE in cui le informazioni su mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina sono rese pubbliche.

4) a promuovere all'interno delle istituzioni UE l'istituzione di un Corpo civile di pace europeo, che riunisca le competenze degli attori istituzionali e non istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, risoluzione e riconciliazione pacifica dei conflitti.

(**6-00064**) n. 2 (10 gennaio 2024)

Enrico Borghi, Gelmini.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

alla luce del protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2024, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite, previo atto di indirizzo delle Camere, già precedentemente prorogata al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8;

il predetto articolo 2-*bis* autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative ucraine, demandando a uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'elenco degli assetti oggetto di cessione, incluso in un allegato classificato, nonché le modalità di realizzazione della stessa;

lo stesso articolo 2-*bis* prevede che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferiscano, con cadenza almeno trimestrale, alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto;

in attuazione del predetto articolo sono stati approvati una serie di decreti del Ministro della difesa per l'invio di aiuti militari, di cui l'ultimo dello scorso mese di dicembre che giunge però ben sette mesi dopo il Settimo pacchetto, ovvero quello autorizzato con il decreto del 23 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023;

in relazione a ciascuno dei decreti, adottati in attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 2-*bis*, il Ministro della difesa è stato audito preventivamente dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

tali provvedimenti sono stati opportuni e necessari per la preoccupante e rapida degenerazione del conflitto, in cui si assiste alla persistente, anche negli ultimi giorni, forte intensificazione dei bombardamenti e degli attacchi missilistici e con droni, a danno delle città e delle infrastrutture strategiche ucraine, con la tragica e inevitabile conseguenza dell'incremento del numero di vittime e di feriti tra la popolazione civile;

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti disposte dai suddetti decreti avvengono a titolo totalmente gratuito per l'Ucraina e sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello "Strumento europeo per la pace" (*European Peace Facility - EPF*), istituito nel marzo 2021 con una dotazione di circa 5,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027;

con tali decisioni l'Unione europea ha risposto alla richiesta di assistenza del Governo ucraino, in modo condizionato al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, e fermo l'obiettivo di sostenere e "difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina" e "proteggere la popolazione dall'aggressione militare in corso";

il 1° marzo 2022 i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi

della guerra della Russia all'Ucraina rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno approvato risoluzioni firmate da tutti i Gruppi parlamentari (al Senato 6-00208, alla Camera 6-00207), che impegnavano, tra l'altro, il Governo ad attivare "con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione";

tale orientamento è stato confermato in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022 con le risoluzioni 6-00226 e 6-00224 del 21 e 22 giugno, che impegnavano il Governo, tra l'altro, "ad esigere, insieme ai *partner* europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino" e "a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva";

in questa legislatura, il 30 novembre 2022 la Camera dei deputati ha esaminato le mozioni concernenti le iniziative dell'Italia in relazione al conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, in particolare impegnando il Governo a prorogare al 31 dicembre 2023 il programma di sostegno militare in favore dell'Ucraina, anche alla luce della nuova offensiva russa, con le medesime modalità di cui al citato articolo 2-*bis*;

sempre in occasione della medesima seduta, la Camera ha altresì approvato la mozione 1/00022 con cui si impegnava il Governo a "stimolare e sostenere tutte le iniziative diplomatiche" volte a garantire l'immediata cessazione delle ostilità e secondo accordi che incontrino comunque il pieno consenso del Governo ucraino;

il 13 dicembre 2022, i due rami del Parlamento hanno approvato risoluzioni (al Senato risoluzione 6-00008, alla Camera 6-00014), che impegnavano il Governo a proseguire nel programma di sostegno in tutte le forme all'Ucraina perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per l'avvio di un negoziato effettivamente paritario, a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile e a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri;

in ultimo, lo scorso 12 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione delle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, ha ribadito come "la sicurezza dell'Ucraina è anche sicurezza dell'Europa e la difesa della democrazia e dell'ordine internazionale basato sulle regole passa oggi dalla difesa di Kiev" e che "noi siamo e resteremo al fianco dell'Ucraina";

a quasi due anni dall'inizio delle ostilità, come premesso, la proroga prevista dal decreto-legge n. 200 si rende necessaria alla luce del protrarsi delle ostilità su territorio ucraino e dei rischi connessi ad una guerra che da conflitto di movimento si è trasformata inesorabilmente in una di attrito e logoramento su un fronte lungo oltre 1.000 chilometri;

secondo il comandante dell'esercito ucraino, generale Zaluzhny, e lo stesso presidente Zelensky, la controffensiva lanciata ad inizio estate 2023 non ha prodotto i risultati sperati assestandosi su una pericolosa fase di stallo, anche a causa della lentezza della fornitura degli equipaggiamenti militari, a differenza dell'anno precedente quando l'esercito di Kiev era invece riuscito a riguadagnare in parte del terreno;

fin dall'inizio delle ostilità la popolazione civile ucraina si è rivelata la principale vittima del conflitto, con diversi milioni di ucraini - in massima parte donne e bambini - registrati dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati come rifugiati in Europa, e altri milioni sfollati all'interno dei confini nazionali; sarebbero inoltre migliaia i bambini trasferiti forzatamente in Federazione Russa dai territori occupati dell'Ucraina e, in molti casi, resi adottabili;

dall'inizio dell'invasione, continuano ad essere innumerevoli le segnalazioni e le testimonianze di crimini di guerra, così come i ritrovamenti di fosse comuni, su cui la comunità internazionale sta ancora cercando di fare luce;

gli attacchi russi sull'Ucraina persistono a concentrarsi su infrastrutture e obiettivi civili, con metodi e finalità che, in più occasioni, il Parlamento europeo ha definito esplicitamente terroristiche, a partire dalla risoluzione approvata il 23 novembre 2022, portando l'Unione europea e gli Stati Uniti a intensificare i pacchetti di sanzioni già approvati nei confronti della Russia;

i civili, dunque, subiscono in prima persona gli attacchi missilistici russi, con un ultimo grave caso risalente a pochissimi giorni fa in cui 11 persone, di cui 5 bambini, hanno perso la vita a seguito di un attacco con missili dei sistemi S-300 contro la cittadina di Pokrovsk, nel Donetsk;

le forze armate ucraine sono riuscite a liberare più della metà del territorio illegittimamente occupato dalle truppe russe, anche grazie ai mezzi e agli equipaggiamenti militari e al sostegno prontamente assicurato dai Paesi europei, scongiurando l'ipotesi - temuta già dall'inizio del conflitto - di una eventuale capitolazione dell'Ucraina;

secondo le stime di *Renew Democracy Initiative* (RDI), un'organizzazione fondata nel 2017 dall'ex campione mondiale di scacchi e dissidente russo Garry Kasparov, i costi della ricostruzione dell'Ucraina, non solo delle infrastrutture ma anche dei danni sociali, superano oggi i 400 miliardi di dollari, mentre gli *asset* bancari russi congelati come risposta all'aggressione, ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità messi in atto dalla Russia a partire dal febbraio 2022, superano i 300 miliardi di dollari;

il diritto internazionale prevede contromisure purché siano di carattere pacifico e proporzionali alla lesione subita, attivate anche da soggetti terzi quando gli obblighi violati sono di natura *erga omnes*;

l'anno appena iniziato metterà alla prova dei fatti l'impegno dell'Unione europea a sostenere l'Ucraina**,** infatti, al di là dell'impegno a fornire aiuti per 50 miliardi di euro, oggi l'esercito di Kiev ha una necessità impellente di munizioni e pezzi di artiglieria per sostenere un'intensità di fuoco che in Europa non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale e che da allora si è ripetuta in pochissimi altri conflitti al mondo;

è proprio sui sistemi di artiglieria che si gioca in queste settimane la partita più importante per l'esito della crisi e per l'impegno dell'UE stessa a sostegno dell'Ucraina. Infatti, diversi *leader* europei - tra cui il ministro della difesa tedesco Pistorius - sostengono che sarà impossibile mantenere la promessa di consegna all'Ucraina di 1 milione di munizioni di artiglieria entro il prossimo marzo, considerando che finora ne sarebbero state consegnate meno della metà;

lo stesso Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, ha sollevato il paradosso per cui il problema non sia dovuto tanto alla capacità industriale bellica europea - la cui produzione è aumentata del 30 per cento nel corso dell'ultimo anno - quanto al fatto che, operando sui mercati, circa il 40 per cento della produzione venga esportata a Paesi terzi invece che essere consegnata al Governo di Kiev;

l'esercito ucraino, allo stato attuale, conta un fabbisogno di circa 2 milioni di pezzi di artiglieria all'anno, con un costo di produzione per l'industria occidentale di circa 8 miliardi di euro, ma le imprese della Difesa continuano a vendere all'estero nel rispetto degli ordinativi preesistenti al conflitto russo-ucraino e i rispettivi Governi evidentemente non ritengono di avere interesse nel coprire le eventuali penali in caso di mancato rispetto degli ordinativi stessi;

a tal proposito, il presidente di Leonardo, Pontecorvo, ha recentemente affermato di essere disponibile ad aumentare la produzione attraverso l'installazione di nuova capacità industriale, ma solamente previa garanzia di contratti pluriennali;

il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha ribadito la difficoltà della situazione sul campo confermando come l'attuale fase di stallo, a ventitré mesi dall'inizio dell'invasione, rischia sempre più di trasformarsi in un'occasione mancata per il rafforzamento dell'esercito ucraino e della sua controffensiva;

l'Ucraina ha anche una forte carenza di missili antiaerei e mentre il mese scorso il Congresso

degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di dollari per la sicurezza a favore dell'Ucraina, Kiev sta ancora aspettando di ricevere un pacchetto da 50 miliardi di euro dalla UE, la cui consegna resta incerta dopo il veto posto dall'Ungheria;

tutto ciò avviene mentre la Russia riesce a rifornirsi di milioni di munizioni di artiglieria in modo più efficace ed economico, sia attraverso una massiccia riconversione dei propri impianti industriali che grazie al supporto di Iran e Corea del Nord, la quale ha venduto in pochi mesi a Mosca una partita di artiglieria superiore alla capacità produttiva annuale degli Stati Uniti;

la situazione descritta si è resa ancor più critica a seguito della crisi mediorientale scaturita dagli attacchi di Hamas ai danni di Israele, che ha spostato l'attenzione sia mediatica che politica e a partire da cui persino le forniture statunitensi a favore di Kiev sono diminuite del 30 per cento;

ci si trova sostanzialmente di fronte ad un bivio: per aprire la strada a un vero "cessate il fuoco", che eviterebbe di aggiungere ulteriori vittime, è essenziale che le condizioni del negoziato tra le parti siano paritarie e rispettose del principio della piena libertà politica e integrità territoriale dell'Ucraina;

al contempo, il sostegno politico e militare all'Ucraina deve essere funzionale all'obiettivo di determinare condizioni negoziali propizie all'avvio di una trattativa diplomatica, con l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari russe;

le trattative di pace devono necessariamente vedere l'Unione europea quale protagonista e, come affermato recentemente dallo stesso Ministro della difesa, la comunità internazionale ha "il dovere di pensare se sia possibile ottenere attraverso la politica ciò che non è stato finora possibile ottenere fino in fondo con le armi", evidenziando come dalla fase di conflitto armato sia necessario passare, il prima possibile, a una fase di negoziato politico;

tale fase, però, non può prescindere da un rinnovato sostegno militare all'esercito ucraino, il quale altrimenti rischierà certamente di soccombere di fronte ad una rinnovata capacità bellica russa e ad una guerra di logoramento che non può reggere senza il supporto di tutto l'Occidente,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel programma di sostegno, in tutte le forme, all'Ucraina, perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per un avvio di un negoziato effettivamente paritario;

2) a porre in essere, in sede europea e con i principali *partner* internazionali, iniziative che permettano di rispettare gli impegni presi con il Governo ucraino, dando massima priorità all'approvvigionamento di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a favore dell'esercito di Kiev e garantendo all'industria bellica le condizioni produttive necessarie per soddisfare tutti gli ordini di consegna nel più breve tempo possibile;

3) a sostenere il finanziamento della partecipazione del nostro Paese all'iniziativa *EU for Ukraine Fund (EU4U),* della Banca europea degli investimenti, nell'ambito del pacchetto di sostegno all'Ucraina (*Ukraine Support Package*) e il rifinanziamento della partecipazione italiana all'*European Peace Facility;*

4) a garantire, in modo particolare e con assoluta urgenza, equipaggiamenti e mezzi militari in grado di proteggere la popolazione civile e le infrastrutture ucraine;

5) a rafforzare e sostenere le iniziative di dialogo e cooperazione internazionale volte al sostegno della popolazione ucraina, condotte dal terzo settore e dalle imprese italiane operanti sul territorio;

6) a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri;

7) ad assumere tutte le iniziative necessarie nell'ambito dell'Unione europea e della Presidenza *pro tempore* del G7, affinché - nel rispetto del diritto internazionale - gli *asset* bancari dello Stato russo congelati nell'ambito dei diversi meccanismi sanzionatori a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina possano essere trasferiti allo Stato ucraino;

8) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento fino al termine delle operazioni di sostegno militare;

9) a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile, in un Paese in cui le temperature sono adesso molto rigide e in cui grossa parte delle infrastrutture energetiche è stata distrutta dai bombardamenti russi.

10) a sostenere, come obiettivo di breve termine, la costituzione e l'implementazione della capacità di dispiegamento rapido europeo, con adeguato contingente militare, e a considerare come prioritaria, nell'ambito delle auspicate riforme dei Trattati europei, l'esigenza di costituire un esercito comune europeo, come potenziamento della cooperazione per la difesa;

11) a garantire nelle sedi europee che, nell'imminenza delle prossime consultazioni per il rinnovo del Parlamento e della Commissione europei e dopo l'insediamento dei nuovi vertici istituzionali dell'Unione, sia confermata la continuità degli aiuti, tanto civili che militari, e, più in generale, in tema di politiche di difesa, sicurezza europea e bussola strategica.

(**6-00065**) n. 3 (10 gennaio 2024)

Patuanelli, De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco.

Preclusa

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200;

premesso che:

il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina», in corso di esame al Senato, dispone all'articolo 1 la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, originariamente prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e in seguito prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

in attuazione del citato articolo 2-*bis*, ad oggi, sono stati emanati otto decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture. Gli allegati in questione sono considerati «documenti classificati» e sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir);

la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2023, dunque, rappresenta la base giuridica necessaria all'ulteriore autorizzazione di cessioni di armamenti alle autorità ucraine;

preme sottolineare che la succitata legge n. 185 del 1990 prevede alcune fattispecie di divieto relative all'esportazione e all'importazione di materiali di armamento, nonché i requisiti imprescindibili per operare nel settore disciplinandone nel dettaglio le modalità e le fasi autorizzative;

in particolare, essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali di cui all'articolo 11;

tuttavia, per garantire il diritto alla legittima difesa dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata prevista una deroga a tale fondamentale disposizione di garanzia;

considerato che:

l'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina si protrae da quasi due anni e nel frattempo si è trasformata in una guerra di logoramento che va avanti in una totale assenza di interventi diplomatici al fine di giungere a una soluzione di pace. In tal modo gli interventi a sostegno dell'Ucraina si sono cristallizzati in un mero e continuo invio di armamenti;

nella fase iniziale del conflitto, considerata l'asimmetria delle forze schierate in campo, era necessario sostenere militarmente il popolo ucraino per garantirgli il diritto alla legittima difesa, come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, l'*escalation* militare sembra non arrestarsi, come dimostrato dai recenti attacchi della Russia contro l'Ucraina che dal 29 dicembre ad oggi ha lanciato circa 300 missili e 200 droni;

il Governo e il popolo ucraini si apprestano a vivere il terzo inverno di guerra, in una situazione di totale stallo in cui il nuovo contesto geopolitico - determinatosi a seguito delle tornate elettorali in alcuni Stati membri dell'UE sul confine orientale e del fronte di guerra apertosi in Medioriente - ha ancor più paralizzato gli sforzi diplomatici per giungere a un accordo di pace nel rispetto del diritto internazionale;

si delinea, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

le aziende del settore difesa hanno registrato una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato da un recente studio condotto dall'Area Studi Mediobanca sui conti annuali di oltre 240 multinazionali, con un *focus* sui principali gruppi della Difesa, da cui emerge che le spese raggiungono il massimo storico di 2.113 miliardi di dollari, pari al 2,2 per cento del PIL mondiale, segnando di conseguenza una notevole crescita delle aziende di settore;

in particolare, le 30 multinazionali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) hanno realizzato ricavi complessivi nel *core business* della Difesa per oltre 315 miliardi di euro, con una capitalizzazione in Borsa di 721 miliardi di euro al marzo 2023, lo 0,8 per cento del valore complessivo delle piazze affari mondiali;

lo scorso 21 dicembre, il Consiglio dell'UE ha raggiunto un accordo sulla proposta di riforma del quadro di *governance* economica dell'UE avanzata dalla Commissione europea nell'aprile dello scorso anno, che prevede lo scorporo dai vincoli di bilancio delle spese per la difesa, in particolare per nuovi armamenti. Su richiesta dell'Italia, infatti, questa tipologia di spesa sarà considerata quale fattore rilevante per giustificare scostamenti dalle regole di bilancio, garantendo a tale voce un trattamento privilegiato rispetto alle altre spese in investimenti produttivi come sanità, istruzione e pensioni;

considerato, altresì, che:

il nostro Paese ha sostenuto, sinora, costi per oltre 1 miliardo di euro per l'invio di armi all'Ucraina, tenuto conto della modalità internazionale di copertura decisa a livello europeo, facendo anche ricorso allo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility - EPF*), istituito il 22 marzo 2021 con una decisione del Consiglio europeo;

in base al meccanismo di funzionamento dell'*European Peace Facility*, ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine;

l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 14 del 2022 al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

l'EPF, fondo fuori dal bilancio dell'UE, è stato istituito con un duplice scopo: rafforzare le missioni PSDC e finanziare misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l'Unione Africana) e paesi *partner*. In particolare sarebbe volto a rafforzare la capacità dell'UE di prevenire conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza

internazionale;

ad oggi, invece, EPF è lo strumento principale per il sostegno militare UE a Kiev, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi effettuati dagli Stati membri;

a fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente. A marzo 2023 il Consiglio ha incrementato una prima volta il *budget*, portandolo a 7,98 miliardi. A giugno 2023 il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di 12 miliardi di euro, sempre fino al 2027. EPF è finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL, dunque ogni aumento del *budget* complessivo richiede un nuovo rifinanziamento nazionale. In tal senso, nell'ultima legge di bilancio, il contributo italiano al fondo è stato incrementato per gli anni dal 2024 al 2027 di 1 miliardo di euro;

alla luce di quanto suesposto,

impegna il Governo:

1) a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari;

2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina;

3) a voler interpretare l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, nel senso che il Governo comunica preventivamente alle Aule parlamentari in merito a ciascuna autorizzazione relativa all'invio di armi, al fine di garantire un ampio coinvolgimento delle Camere in merito;

4) a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

5) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *de-escalation* militare, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

6) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa;

7) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del cofinanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

8) nell'ambito dei negoziati in corso per la riforma del quadro di *governance* economica europea, a rivedere l'accordo raggiunto in relazione allo scorporo dai vincoli europei di bilancio della spesa per la difesa, in particolare quella destinata alla produzione di armamenti e, al contempo, a sostenere in sede europea la richiesta di esclusione dal calcolo del *deficit* di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio, tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti *green*, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei;

9) ad adottare misure di carattere normativo volte ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in Ucraina;

10) a rafforzare in modo massiccio e costante l'invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili.

(**6-00066**) n. 4 (10 gennaio 2024)

Alfieri, Boccia, Casini, Delrio, La Marca, Bazoli, Lorenzin, Mirabelli, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa.

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di princìpi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

la Federazione Russa si è resa colpevole di una gravissima violazione del diritto internazionale, aggredendo l'Ucraina, anche attraverso atrocità e azioni ostili nei confronti di obiettivi civili;

in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, l'Ucraina ha esercitato il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

il Governo italiano - allora presieduto dal presidente Draghi - ha condannato immediatamente e con assoluta fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, inaccettabile e ingiustificata, e tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno espresso analoga condanna; il Governo ha fornito sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, lavorando al fianco degli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione, alla crisi militare ed umanitaria che ne è nata;

anche l'Unione europea ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa e il pieno sostegno al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

la guerra voluta dalla Russia, infatti, ha provocato e continua a provocare ingenti perdite umane, sofferenze, distruzioni, nonché consistenti flussi di profughi e una grave emergenza umanitaria;

dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, non si fermano gli attacchi perpetrati dalla Russia a danno dei civili e delle infrastrutture critiche dell'Ucraina, anzi, proprio nell'ultimo periodo sono tornati ad intensificarsi in maniera costante e massiccia i bombardamenti sulla capitale e sulle principali città ucraine, sono stati colpiti ospedali e obiettivi civili con numerose vittime e sono frequentissimi *blackout* energetici in tutto il Paese;

la popolazione ucraina vive in condizioni disperate e sempre più stremata dal perdurare dell'aggressione russa; 17,6 milioni di ucraini, quasi la metà della popolazione, necessita di assistenza e protezione umanitaria, secondo le Nazioni Unite: si tratta di un aumento significativo rispetto ai tre milioni di persone assistite all'inizio del 2022, prima dell'invasione russa;

l'Unione europea, inoltre, si è da subito adoperata per sostenere con forza l'economia, la società e la futura ricostruzione dell'Ucraina: dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, l'UE e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione per il sostegno dell'Ucraina e della sua popolazione oltre 31 miliardi di euro in assistenza finanziaria, di bilancio e umanitaria, 17 miliardi di euro in sostegno ai rifugiati all'interno dell'UE e 9,45 miliardi di euro in sovvenzioni, prestiti e garanzie forniti dagli Stati membri dell'UE;

il regime russo è rimasto sordo ai ripetuti appelli per porre fine alla guerra di aggressione mossi dalla comunità internazionale - tra cui, con forza, Papa Francesco - e ha più volte minacciato il ricorso ad armi nucleari di distruzione di massa;

sebbene l'Unione europea si sia profusa sin dall'inizio del conflitto per garantire, in un quadro multilaterale, sostegno e solidarietà alla popolazione e alle istituzioni ucraine, gli sforzi compiuti fin

qui per la costruzione di una soluzione di pace appaiono ancora insufficienti; crediamo convintamente che le iniziative diplomatiche debbano intensificarsi e che l'Unione europea debba far valere maggiormente il proprio peso politico nello scacchiere internazionale, anche con i paesi politicamente vicini alla Federazione Russa, per il perseguimento di una pace giusta e sicura;

considerando che,

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per il Governo ucraino, ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*), che il Consiglio europeo ha peraltro chiesto di aumentare, sulla scorta della proposta dell'Alto Rappresentante;

la Commissione europea in questi quasi due anni ha adottato 12 pacchetti di sanzioni verso membri delle Forze armate russe, funzionari ufficiali e aziende operanti nel settore della difesa, ma anche membri della Duma, dei Ministeri, dei partiti politici e governatori;

il Parlamento italiano si è adoperato sin dallo scoppio della guerra, anche nel quadro della cooperazione europea ed internazionale, per assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, anche militare, votando a larghissima maggioranza le risoluzioni in materia, a partire dalla risoluzione 6-00207 del 1° marzo 2022 e approvando il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nella quale, grazie all'iniziativa del Partito Democratico, è stata introdotta la previsione che obbliga i Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale a riferire alle Camere, con cadenza trimestrale, sull'evoluzione della situazione in atto;

accogliamo favorevolmente che il Consiglio europeo abbia annunciato l'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e constatiamo con rammarico che il presidente ungherese Victor Orban non abbia partecipato al voto per l'adesione dell'Ucraina nell'UE e abbia invece posto il veto alla revisione del bilancio dell'Unione, bloccando di fatto il pacchetto di aiuti da destinare a Kiev,

impegna il Governo:

1) a sostenere il ruolo dell'Italia in un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati NATO e in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura;

2) a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite - che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva - confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina;

3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

4) ad adoperarsi, già a partire dal prossimo vertice europeo, affinché vengano superate le resistenze dell'Ungheria sul sostegno agli aiuti europei per l'Ucraina;

5) a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta dall'Italia per il sostegno della popolazione ucraina in patria, nonché a implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori;

6) ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra.

(**6-00067**) n. 5 (10 gennaio 2024)

Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga, Craxi, Terzi Di Sant'Agata.

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, rese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina»;

premesso che:

lo scorso 13 dicembre 2022 la Camera ha impegnato il Governo a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito chiaramente dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

prosegue la resistenza del popolo ucraino che, in una guerra divenuta ormai di posizione e di logoramento, che non risparmia attacchi ai civili, è sottoposto a indicibili sofferenze;

la Federazione Russa continua, in spregio al diritto internazionale, nella sua aggressione a una Nazione e a un popolo sovrani, facendo leva su un auspicato spostamento dell'attenzione da parte della comunità internazionale sugli ulteriori fronti aperti dal riacuirsi del conflitto israelo-palestinese;

l'inferiorità numerica e aerea dell'Ucraina unitamente alla pervicacia del sistema autocratico russo e alla resilienza dell'economia russa, attraverso lo spostamento dei principali scambi commerciali verso Paesi quali Cina, Corea del Nord e Iran, hanno prodotto uno stallo nel conflitto che, giocando sul fattore tempo, rischia di fiaccare l'incredibile motivazione delle Forze armate e del popolo ucraino, nonché di indebolire il sostegno delle opinioni pubbliche occidentali;

l'Unione europea, oltre al sostegno militare e finanziario, non ha fatto mancare il proprio imponente sostegno politico ad un Paese attaccato nel cuore dell'Europa fino ad arrivare all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione, impegnandosi a sostenere, in coordinamento con i *partner* internazionali, la riparazione, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, compresi il processo di sminamento e la riabilitazione psicosociale;

il sostegno all'Ucraina è stato ampio e condiviso in ambito NATO ed europeo, anche attraverso nuove forme di cooperazione fra alleati quali le coalizioni di capacità, di cui l'Italia è parte, incentrate su specifici settori e determinati obiettivi;

dal punto di vista politico e sociale la crisi russo-ucraina, posteriore alla pandemia globale, ha cambiato il modo di vedere il mondo e di vedersi nel mondo da parte delle Nazioni sovrane, portando alla luce nuovi concetti di difesa e sicurezza che hanno inglobato l'autonomia strategica delle Nazioni, la protezione delle rotte commerciali e delle infrastrutture critiche, la sicurezza energetica e alimentare, nonché la tutela degli *asset*, del *know-how* e delle tecnologie;

in questo quadro, e con l'ampio sostegno del Parlamento, i decreti-legge nn. 14 e 185 del 2022 hanno consentito, previo atto di indirizzo delle Camere, a due Governi e in due differenti legislature, di sostenere l'Ucraina attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

il decreto-legge n. 200 del 2023, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge, dispone adesso, in considerazione del perdurare del conflitto russo-ucraino, la necessaria proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione, sempre previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

nell'ambito dello *European Peace Facility*, l'Unione europea ha proseguito il supporto agli ucraini, arrivando a stanziare più di 5 miliardi di euro per le misure di assistenza finanziaria a favore dell'Ucraina;

l'Italia, aderendo al mandato ricevuto dal Parlamento, in coerenza con gli impegni internazionali assunti nella NATO e in Unione europea e con il coinvolgimento costante del Copasir, ha messo in campo otto *tranches* di aiuti, che si sono concretizzati nell'invio, non solamente di armi e mezzi, ma anche di materiali di equipaggiamento di supporto;

il sostegno italiano si è concretizzato, altresì, nella formazione e nell'addestramento delle Forze ucraine nel quadro della missione EUMAM, così come nel distacco di esperti e di un magistrato presso la missione civile di consulenza EUAM;

non si possono fare passi indietro nel sostegno all'Ucraina, essendo la guerra degli ucraini una guerra per la difesa della democrazia, della libertà, del diritto di autodeterminazione dei popoli e dei diritti umani, princìpi cardine della civiltà europea e occidentale;

il sostegno all'Ucraina a fronte dell'aggressione russa continuerà a rappresentare una priorità nel quadro della Presidenza italiana del G7, anche con un impegno a favore della ricostruzione,

impegna il Governo a:

1) continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 2023, n. 200;

2) profondere tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo G7, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata, che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiali nel rispetto del diritto internazionale;

3) continuare a garantire l'assistenza umanitaria al popolo ucraino pesantemente logorato dalla guerra;

4) assicurare il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina, in piena sinergia con gli intendimenti dell'Unione europea e degli alleati occidentali;

5) a mantenere un costante dialogo con il Parlamento in riferimento all'andamento del conflitto e sugli sviluppi politici e diplomatici.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Murelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rosso, Rossomando, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Spinelli, Zambito e Zedda.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cantalamessa, De Carlo e Nave, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Cinven Capital Management (V) General Partner Ltd. Synlab AG e Qatar Holding LLC. -Acquisizione del controllo esclusivo di Synlab AG, unitamente alle sue controllate in Italia, da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 331).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,

le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
- al dottor Giancarlo Cirielli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
- al dottor Emilio Gatto, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2023/0003/IT - C50A, "Schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 330).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2022 (*Doc*. CXX, n. 2).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 15 dicembre 2023, le seguenti sentenze e ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, chesono inviate, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 16 novembre 2023, causa C-196/22, IB contro Regione Lombardia e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Politica agricola comune - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» - Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura - Regolamento (CEE) n. 2080/92 - Articolo 4 - Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi pluriennali - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Regolamento(CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 1 - Nozione di «irregolarità» - Articolo 2 - Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative - Articolo 4 - Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto - Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell'Unione - Normativa nazionale che prevede la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate - Principio di proporzionalità - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 11);

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Unità Dublino e altri contro CZA e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione, dal tribunale di Roma, dal tribunale di Firenze, dal tribunale di Milano e dal tribunale di Trieste. Politica d'asilo - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articoli da 3 a 5, 17 e 27 - Regolamento (UE) n. 603/2013 - Articolo 29 - Regolamento (UE) n. 1560/2003 - Allegato X - Diritto all'informazione del richiedente protezione internazionale - Opuscolo comune - Colloquio personale - Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro - Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro - Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro - Procedura di ripresa in carico - Violazione del diritto di informazione - Mancanza di colloquio personale - Protezione contro il rischio di *refoulement* indiretto - Fiducia reciproca - Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento - Portata - Constatazione dell'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di

accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Clausole discrezionali - Rischio di violazione del principio di *non-refoulement* nello Stato membro richiesto- alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 12);
Ordinanza della Corte (Ottava sezione) del 16 novembre 2023, causa C-636/22, PY con l'intervento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Lecce. Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire - Articolo 5, punto 3 - Obiettivo di reinserimento sociale - Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione - Parità di trattamento - Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 13);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 30 novembre 2023, causa C-270/22, GD e altri contro Ministero dell'istruzione e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Ravenna. Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Settore pubblico - Docenti - Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli - Determinazione dell'anzianità di servizio - alla 2a, alla 4a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 14);
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 9 novembre 2023, causa C-477/22, ARST Spa - Azienda regionale sarda trasporti contro TR e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Trasporti su strada - Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 3, lettera *a)* - Nozione di «percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri» - Trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare - Percorso di linea che non supera i 50 chilometri - Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 - Veicoli adibiti a uso misto - Articolo 4, lettere *e)* e *j)* - Nozioni di «altre mansioni» e di «tempo di guida» - Articolo 6, paragrafi 3 e 5 - Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive - Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione di tale regolamento - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 15).

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 10 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di Arexpo S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 168);
della Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per Azioni (RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 169).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti. Deferimento

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti:
- della regione Emilia Romagna concernente la risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e della resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) - COM (2023) 416 del 5 luglio 2023 (n. 11). Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;
- della regione Puglia relativo alla Proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'Economia Sociale. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (n. 12).

Mozioni

UNTERBERGER, CATTANEO, PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER - Il Senato,

premesso che:
dopo il 2020, anche a causa degli effetti *post* traumatici della pandemia da COVID-19, i dati relativi ai disturbi alimentari in Italia hanno registrato un costante aumento, con un'attenzione particolare per la fascia d'età compresa tra i 12 e i 17 anni e con un evidente anticipo nell'insorgenza di queste patologie;
secondo la *survey* epidemiologica nazionale del Ministero della salute sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le persone complessivamente trattate oggi per i casi di disturbi alimentari (anoressia, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, detto "*binge eating*") sono in costante aumento in tutto il territorio nazionale e la difficoltà di accesso alle cure in molte regioni italiane comporta gravi conseguenze sulla prognosi;
quasi 4 milioni di malate e malati in Italia, di cui il 40 per cento, cioè un milione e mezzo, ha tra i 12 e i 17 anni, il 25 per cento ha meno di 14 anni, il 6 per cento nemmeno 12 anni; le femmine sono il 90 per cento e i maschi sempre di più;
sono numeri sottostimati, in quanto riguardano solo coloro che entrano in contatto con il servizio sanitario nazionale, il che indica che c'è un enorme sommerso ed è il dato più drammatico: è il male nascosto e più grave della "generazione Z" e lo stesso Ministero della salute lo ha definito "un'epidemia";
anche i dati RENCAM (registro nominativo cause di morte) regionali rilevano, per il 2022, numeri molto elevati: 3.158 decessi con diagnosi correlate ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, secondo un indice di variabilità maggiore nelle fasce di età più basse e nelle regioni dove le strutture di cura e i servizi per questo tipo di problemi non soddisfano i requisiti di base o sono addirittura assenti;
l'ultimo censimento del Centro nazionale dipendenza e doping dell'Istituto superiore di sanità, realizzato con il supporto del Ministero, ha individuato (al 28 febbraio 2023) 126 strutture dislocate su tutto il territorio nazionale (nel 2018 erano 164), di cui 112 pubbliche e 14 appartenenti al settore privato accreditato: il maggior numero dei centri si trova nelle regioni del Nord (63 su 126), i restanti sono distribuiti tra le regioni del Centro, il Sud e le isole, ma soprattutto solo il 48 per cento di questi ha dichiarato di prendere in carico minori fino a 14 anni;
i dati dimostrano che i centri di recupero per la cura dei disturbi da comportamento alimentare sono del tutto insufficienti e che, mentre la diffusione di tali disturbi avanza e l'età di esordio si abbassa, le Regioni riducono posti di ricovero e di riabilitazione, con conseguente aumento delle liste di attesa per l'accesso alle cure e delle morti, anche in età pediatrica, dovute ai ritardi nel trattamento della malattia;
secondo una recente ricerca condotta in Italia e commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ("Dipendenze comportamentali nella Generazione Z"), oltre un milione e 150.000 adolescenti sono a rischio di dipendenza da cibo e quasi 100.000 studenti tra gli 11 e i 17 anni presentano caratteristiche compatibili con una dipendenza dai *social media*, con una maggiore probabilità di sviluppare ansia sociale, che può diventare fattore di rischio per bassa autostima, depressione o aggravamento di disturbi alimentari;
i disturbi alimentari sono una nuova forma di depressione giovanile e chi soffre di queste patologie sviluppa un'ossessione per il proprio corpo, del quale ha una percezione distorta, sovrapponendovi un'altra ossessione occidentale, vale a dire la magrezza come valore assoluto;
alla lunga esposizione dei giovani ai contenuti dei *social media* (da 2 a 4 ore al giorno nel 40 per cento dei casi, mentre per il 44 per cento il tempo è illimitato, senza controlli e regole di utilizzo), si associano spesso messaggi sbagliati, veicolati non solo attraverso questi canali, ma anche attraverso la televisione: la maggior parte dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, soprattutto di sesso femminile, è stata esposta a consigli di bellezza "tossici", con contenuti che esibiscono corpi perfetti e irrealistici e che contribuiscono a minare la loro autostima e il loro benessere mentale, incoraggiando spesso la perdita di peso (si stima che i contenuti dei *social media* mettono a rischio la salute mentale di circa un giovane su 2);
l'industria pubblicitaria contribuisce notevolmente, sia attraverso la televisione, sia attraverso i canali *social*, a diffondere immagini di donne magrissime, legate a ideali di bellezza irraggiungibili, che diventano sfide pericolose per coloro, come le giovanissime, che non hanno ancora la maturità per comprendere quanto questo ideale sia praticamente irraggiungibile seguendo abitudini alimentari

corrette e normali, venendo così incoraggiate a perdere peso,
impegna il Governo:
1) ad introdurre, all'interno dei piani di offerta formativa delle scuole primarie e secondarie, l'insegnamento dell'educazione alimentare da parte di personale esperto in materia, della durata di almeno un anno scolastico per ciascun ciclo di istruzione, con affiancamento a percorsi specifici di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) rivolto ai genitori;
2) per aiutare le nuove generazioni a crescere con un rapporto positivo nei confronti del proprio aspetto, a prevedere l'inserimento, all'interno del percorso scolastico, di progetti legati allo sviluppo dell'autostima e dell'autoefficacia;
3) a prevedere altresì un percorso educativo specifico e approfondito sull'uso consapevole dei *social media* (cosiddetta educazione digitale), in attuazione della legge n. 92 del 2019 sull'educazione civica nelle scuole, al fine di rendere le piattaforme *on line* un ambiente più sicuro per le future generazioni, soprattutto attraverso il rispetto dei limiti di età all'utilizzo dei *social network*;
4) a garantire che i docenti chiamati a svolgere le attività didattiche relative a questi temi siano adeguatamente formati e che anche le famiglie siano coinvolte, con particolare attenzione ai nuclei familiari con genitori affetti da DCA, affinché gli obiettivi di educazione digitale trovino coerenza tra casa e scuola;
5) a promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica, che coinvolgano professionisti a tutti i livelli, al fine di diffondere, attraverso tutti i canali istituzionali, informazioni realistiche e veritiere sulle conseguenze fisiche e mentali connesse ai disturbi dell'alimentazione;
6) a limitare il più possibile, disincentivandola, la diffusione di contenuti pubblicitari e rappresentazioni mediatiche fuorvianti, che esibiscono corpi irrealistici ed esageratamente magri, al fine di tutelare gli utenti, specialmente i giovani durante la "fascia protetta", che presentano un rischio maggiore di sviluppare disturbi connessi a queste patologie;
7) ad introdurre, al pari di altri Paesi europei, una normativa *ad hoc* per valutare lo stato generale di salute di coloro che intendono esercitare l'attività di modelli, al fine di proteggere una categoria particolarmente toccata dal rischio di sviluppare patologie connesse ai disturbi dell'alimentazione e, al contempo, ad agire sull'immagine del corpo nella società per evitare la promozione di ideali di bellezza inaccessibili e prevenire l'anoressia nei giovani;
8) a predisporre un piano nazionale, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato a consolidare e ampliare i servizi sociosanitari, soprattutto quelli che si occupano di disturbi dell'alimentazione, attraverso la creazione di una rete complessa di assistenza, rivolta anche specificamente ai minori di età e articolata su quattro livelli: ambulatori specializzati nei disturbi alimentari; servizi semiresidenziali; servizi residenziali extraospedalieri, che dovrebbero garantire una presa in carico dei pazienti in medio-lunga degenza e, infine, servizi ospedalieri, che prevedono il ricovero salvavita e la nutrizione artificiale per coloro che rifiutano le cure;
9) considerata la portata e la diffusione di queste patologie, ad inserire i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) all'interno dei livelli essenziali di assistenza;
10) al fine di scongiurare la chiusura degli ambulatori specializzati, nelle more dell'aggiornamento dei LEA, a provvedere al rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio n. 234 del 2021, che ha previsto uno stanziamento solo per gli anni 2022 e 2023;
11) a garantire, attraverso i servizi sociosanitari dislocati sui territori, un adeguato supporto psicologico ai pazienti per tutta la fase della malattia, dall'insorgenza della patologia e fino alla completa guarigione, con il coinvolgimento delle famiglie.
(1-00079)
PATUANELLI, MAIORINO, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO, DE CRISTOFARO, CUCCHI, FLORIDIA Aurora, MAGNI, BOCCIA, ALFIERI

, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO , MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - Il Senato,

premesso che:

da un articolo pubblicato da "il Fatto Quotidiano" il 24 ottobre 2023, è emerso che il sottosegretario per la cultura Vittorio Sgarbi avrebbe percepito, nel corso del 2023, sostanziosi emolumenti, pari a oltre 300.000 euro, per aver presenziato a inaugurazioni, mostre, conferenze, premi e manifestazioni culturali;

il quotidiano afferma, inoltre, che, sulla base dei documenti visionati, "attorno al critico-politico e ai suoi collaboratori di fiducia ruoterebbe invece una vera e propria industria fondata sull'arte di procacciare attività che si svolgono pure alla luce del sole, ma le cui remunerazioni restano nell'ombra, a volte erogate ad altri, non di rado spacciate come 'missioni' e poi messe a rimborso del ministero";

sempre in un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 25 ottobre, si riporta che il sottosegretario Sgarbi sarebbe indagato a Roma per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per non aver onorato debiti con l'Agenzia delle entrate (un totale pari a circa 715.000 euro) e per l'acquisto di quadri (si veda "il Fatto Quotidiano" del 9 gennaio 2024) il medesimo sottosegretario Vittorio Sgarbi risulterebbe indagato per furto di beni culturali, in merito a una vicenda oggetto di un'inchiesta svolta, da ultimo, dalla trasmissione "Report" e dallo stesso "il Fatto Quotidiano";

in particolare l'inchiesta si è concentrata su un quadro di Rutilio Manetti, pittore senese del Seicento, "La cattura di San Pietro", che fino al 2013 si trovava esposta presso il castello di Buriasco (vicino a Pinerolo, in Piemonte). La proprietaria del castello e del dipinto, Margherita Buzio, a febbraio 2013 denunciò il furto dell'opera: la tela era stata tagliata nella notte, lasciando la cornice; all'epoca le indagini furono senza esito;

la trasmissione "Report" ha sottolineato che, stando alle dichiarazioni di Buzio, poche settimane prima del furto si era detto interessato all'acquisto Paolo Bocedi, collaboratore di Sgarbi fino al 2003 e ancora in buoni rapporti con il sottosegretario. Il servizio di "Report" aggiunge che il critico d'arte avrebbe già visto l'opera alcuni anni prima, in un pranzo al castello, cosa che lo stesso Sgarbi ha confermato;

il dipinto, secondo quanto riportato da "Report", sarebbe quindi riapparso nel 2021 in una mostra inaugurata dallo stesso Sgarbi, in cui sarebbe stato esposto un dipinto di Manetti "inedito". L'opera esposta dal sottosegretario è estremamente simile a quella sparita nel 2013: una differenza visibile è la presenza, in alto a sinistra, di una candela che nel dipinto rubato non c'era. Sgarbi, negando che si tratti della stessa opera, ha parlato di "coincidenze": il dipinto esposto, infatti, si sarebbe trovato in una villa nel viterbese che Rita Cavallini (madre di Sgarbi) aveva acquistato anni prima, nel 2000, e già presente in un inventario dei beni della villa risalente al Seicento. Tuttavia "Report" ha sottolineato come, nell'inventario in questione, l'opera non risulti;

la stessa trasmissione di RAI3 avrebbe interpellato anche Gianfranco Mingardi, restauratore di Brescia, che ha detto di aver ricevuto la tela senza cornice, la quale sembrerebbe identica all'opera trafugata a Pinerolo, se non per il particolare di una candela che non c'era sul dipinto da lui sistemato. Sgarbi, dal canto suo, ha negato e da articoli di stampa emerge che il legale di Vittorio Sgarbi abbia inviato una PEC diffidando la RAI prima della messa in onda della puntata di "Report";

tuttavia, a quanto pare, ciò che per Sgarbi era solo frutto di fantasia, incompetenza e livore giornalistico, sembra sia divenuto un fascicolo aperto dalla Procura di Imperia e trasmesso alla Procura di Macerata;

considerato che:

la legge n. 215 del 2004 impone a chi ricopre un incarico di Governo di dedicarsi "esclusivamente alla cura degli interessi pubblici". Dal giuramento in poi, "al titolare non può derivare, per tutta la durata del governo, alcuna forma di retribuzione o vantaggio". La legge vieta altresì di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura,

anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati". Il legislatore precisa: "Sono vietate anche all'estero";
tuttavia, ad avviso dei firmatari del presente atto, oltre ai connessi profili di carattere penale, la condotta getta un'oscura e pesante ombra sull'attività governativa del sottosegretario in un dicastero di tale rilievo e delicatezza e, dunque, si pone in palese contrasto con l'articolo 54 della Costituzione che recita: "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore";
le condotte menzionate, inoltre, lascerebbero trasparire in ogni caso una condotta grave, uno sfacciato abuso del potere, una violazione dei doveri, non compatibile con il decoro e la decenza delle istituzioni;
non può, in altri termini, ritenersi che l'azione del sottosegretario sia stata ispirata in tale frangente dal superiore interesse esclusivo della nazione, come espressamente imposto dalla legge n. 400 del 1988,
impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato del professor Vittorio Sgarbi.
(1-00080*p. a.*)
Interrogazioni
DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
dopo essere stata arrestata l'11 febbraio 2023, da allora l'italiana Ilaria Salis, militante antifascista, maestra elementare, è rinchiusa in custodia cautelare presso il carcere di massima sicurezza di Budapest, in attesa del processo con l'accusa di aver aggredito due neonazisti durante la manifestazione neonazista denominata "Giorno dell'onore", appuntamento durante il quale gruppi di estrema destra di tutta Europa si radunano in Ungheria per celebrare la memoria di un battaglione delle SS ucciso dall'Armata rossa durante la seconda guerra mondiale;
la Salis rischia una pena fino a 16 anni per lesioni gravi (anche se guarite in 5 e 8 giorni). Inoltre, le viene addebitato, senza nessuna apparente prova a suo carico, di essere legata a "Hammerbande", organizzazione tedesca che si propone di "attaccare e assaltare militanti fascisti o di ideologia nazista";
per lo stesso episodio e gli stessi capi d'accusa, che, se confermati, nel nostro Paese porterebbero ad una pena massima di quattro anni, è attualmente ai domiciliari in Italia Gabriele Marchesi, sul quale la Procura di Milano ha recentemente negato la richiesta estradizione promossa dall'Ungheria, proprio in ragione della palese sproporzione della pena in relazione al fatto contestato;
a Budapest, Ilaria Salis è sottoposta a condizioni di detenzione disumane e degradanti: per quasi sette mesi le è stato vietato qualunque contatto con il mondo esterno, compresi i genitori che ha visto per la prima volta ad agosto. Più volte è stata costretta a muoversi e a salire le scale con piedi e mani immobilizzati. In carcere i detenuti sarebbero legati sia ai polsi che alle caviglie attraverso due cavigliere di cuoio chiuse da due lucchetti e unite tra loro da una catena lunga circa 25 centimetri. Durante il trasporto dei detenuti sarebbe stato usato anche un guinzaglio di cuoio, fissato a una manetta e tenuto all'estremità dall'agente di scorta. E poi celle minuscole con scarafaggi, topi e cimici, malnutrizione, una sola ora d'aria al giorno, gravi limiti all'igiene personale, lavoro non retribuito;
da tempo il padre di Ilaria, con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha sollecitato un intervento deciso di fronte alle palesi violazioni dei diritti umani che la figlia sta subendo in carcere dove è detenuta: appello rimasto senza esito;
il regime carcerario imposto dall'Ungheria è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti e per i quali l'Ungheria è già stata condannata dalla CEDU più volte, anche con riferimento al sovraffollamento carcerario;
considerato che la violazione dello stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte del Governo di Orban è stata documentata anche dal Parlamento europeo e ha portato anche al congelamento dei fondi del "Recovery Plan",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi prontamente attivare per

promuovere l'immediata applicazione delle convenzioni vigenti e avviare la procedura necessaria affinché la connazionale Ilaria Salis possa essere subito trasferita in Italia, trascorrere nel proprio Paese il periodo di custodia cautelare e partecipare al processo in videocollegamento, analogamente a quanto consentito a Gabriele Marchesi.
(3-00849)
ZAFFINI, DE CARLO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
la legge di bilancio per il 2024, appena approvata dal Parlamento, nonostante la congiuntura economica internazionale in atto, ha ottenuto riconoscimenti positivi dalle principali agenzie di *rating*;
tali riconoscimenti sono suffragati dai dati positivi dell'ISTAT in merito al tasso di occupazione, alla crescita del reddito e del potere d'acquisto delle famiglie e al calo della pressione fiscale;
grazie al contributo fattivo e al senso di responsabilità dei parlamentari di maggioranza, con la legge di bilancio per il 2024 il Governo ha fornito diverse risposte alle imprese, dimostrando di mantenere fede al programma presentato agli elettori, nel quale si assegnava un ruolo nevralgico alle imprese e al lavoro;
la legge di bilancio ha dovuto anche tener conto delle sfide di transizione *green* e digitale in atto, al fine di salvaguardare le imprese italiane in questa delicata fase;
grazie all'operato del Governo Meloni l'Italia sta portando in Europa una filosofia capace di tenere insieme transizione *green* e tutela del sistema produttivo;
una prova recente di ciò si è avuta con il piano "Transizione 5.0", approvato dalla Commissione europea nel novembre 2023 nell'ambito del REPowerEU e che rappresenterebbe l'evoluzione del piano "Transizione 4.0";
questo piano servirà a rendere più competitive le imprese italiane in Europa e nel mondo, a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e, al contempo, garantire il rispetto degli impegni europei sulla transizione verde, in forme che possono risultare sostenibili per le imprese del nostro Paese;
pertanto, al di là di talune polemiche strumentali, dalla legge di bilancio e dal piano transizione 5.0 emerge, in linea generale, la volontà dell'Esecutivo di essere al fianco del mondo produttivo italiano nel cammino verso una transizione verde e digitale guidata dalla ragionevolezza e non dall'ideologia,
si chiede di sapere quali misure, nello specifico, il Governo abbia previsto a favore delle imprese e quale sia lo stato di attuazione del piano "Transizione 5.0".
(3-00850)
RENZI, BORGHI Enrico, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana;
secondo le ricostruzioni, risulta che al veglione di Capodanno organizzato dal sottosegretario Delmastro delle Vedove ci fossero diversi familiari della sua scorta (tra cui la moglie, la figlia e Luca Campana, appunto, il marito della figlia del capo della scorta Pablito Morello) e numerosi agenti della polizia penitenziaria;
il rapporto tra il sottosegretario Delmastro e la polizia penitenziaria appare consolidato non solo sul piano istituzionale e per via delle competenze riconosciute sul Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (cui la polizia penitenziaria fa riferimento), ma per motivi personalissimi consolidati nel corso del tempo (si pensi alla partecipazione del Sottosegretario a una grigliata nel carcere di Biella, organizzata dalla polizia penitenziaria) anche grazie a una conoscenza, amicizia e condivisione di idee politiche con il capo della propria scorta (il citato Morello), con cui condivide da anni anche le battaglie sindacali nel SINAPPE;
risulta assai raro che l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale assegni scorte attingendo dal personale della polizia penitenziaria, ma appare del tutto inopportuno che un sottosegretario di Stato indichi un proprio compagno di partito quale responsabile della propria scorta armata;
dalle ricostruzioni emerge che il sottosegretario avrebbe abbandonato per qualche minuto la sala della

festa, da solo e senza la scorta, che sarebbe rimasta all'interno a proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irrituale;
le circostanze della notte di San Silvestro evidenziano un legame diretto e personale tra il sottosegretario Delmastro delle Vedove e una parte della polizia penitenziaria (i cui agenti hanno persino sfilato con magliette di sostegno al sottosegretario anche durante il veglione, contestando la decisione di rinvio a giudizio disposta dall'autorità giudiziaria per la rivelazione di atti secretati relativi al caso Cospito), rendendo plastica una pericolosa commistione tra istituzione, ruolo di governo e persona, che si traduce in un ricorso disinvolto e sconsiderato di personale addestrato e armato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga utile intervenire affinché venga fugata ogni possibile interferenza, ingerenza o influenza del sottosegretario Delmastro rispetto agli organi della polizia penitenziaria e al personale della sua scorta.
(3-00851)
ROSSOMANDO, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, MALPEZZI, PARRINI, ROJC, LOSACCO, RANDO, TAJANI, FURLAN, SENSI, DELRIO, GIACOBBE, CAMUSSO, VERDUCCI, FRANCESCHELLI, LA MARCA, MANCA, GIORGIS - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
come noto durante un veglione a Rosazza, in provincia di Biella, tenutosi nella sede della locale Pro loco, la pistola di proprietà del deputato Emanuele Pozzolo ha esploso un colpo e ferito un giovane, genero di uno degli agenti della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, che insieme ad altri aveva organizzato una festa familiare, alla quale erano presenti anche diversi minori e lo stesso onorevole Pozzolo;
in merito alla vicenda, oggetto di indagine da parte della Procura di Biella, emergono tuttavia tramite diversi articoli riportati da organi di stampa alcuni aspetti ancora da chiarire e che destano a dir poco perplessità sul piano politico-istituzionale. Risulterebbe che molti degli agenti presenti alla festa insieme alle loro famiglie appartengano alla Polizia penitenziaria, il cui compito è la sorveglianza dei detenuti. Al riguardo, val la pena evidenziare come il sottosegretario Delmastro Delle Vedove sia delegato alla trattazione degli affari di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
anche il capo della scorta del sottosegretario Delmastro, l'ispettore capo Pablito Morello, appartiene alla Polizia penitenziaria ed era presente alla festa con la moglie, la figlia e il marito della figlia;
come riportato dal quotidiano *on line* "il Post" l'ispettore capo Morello e il sottosegretario condividono da anni un comune impegno politico e, quando nel febbraio 2023 l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) ritenne di assegnare una scorta al sottosegretario Delmastro, egli stesso avrebbe indicato il nome dell'ispettore capo Morello;
considerato che:
lo scorso 3 dicembre 2023 a Biella è stata organizzata la cena per gli auguri di Natale di Fratelli d'Italia dove erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario Delmastro e l'onorevole Pozzolo e dove, sempre secondo quanto riportato da organi di stampa, uno dei tavoli del ristorante che ha ospitato l'evento sarebbe stato riservato alla Polizia penitenziaria;
secondo quanto si legge sul quotidiano citato: "La cena è stata anche l'occasione per una grande dimostrazione di solidarietà verso Delmastro, che quattro giorni prima era stato rinviato a giudizio per avere rivelato documenti riservati legati al caso Cospito. Nella sala principale c'era un grande striscione con su scritto: 'Siamo tutti Delmastro'. Alcuni agenti della Polizia penitenziaria locale, iscritti al sindacato SINAPPE, hanno sfilato tra i tavoli indossando una maglietta con scritto 'anche io sono Delmastro', tenendo in mano un cartoncino con la faccia del sottosegretario". Vale la pena ricordare in questa sede che, con riferimento ai fatti che hanno dato origine al rinvio a giudizio e indipendentemente dal merito e dall'esito che avrà la vicenda processuale a carico del sottosegretario Delmastro, sul piano politico-istituzionale rileva il fatto che egli ha rivelato a un collega di partito il contenuto di documenti che non erano divulgabili;
nel corso della XVIII Legislatura il sottosegretario Delmastro ha portato avanti iniziative care ad un sindacato autonomo di cui peraltro l'ispettore capo Morello è stato per anni rappresentante locale, tra

queste vale la pena ricordare ad esempio quella relativa all'assegnazione al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria della responsabilità per la sola tutela degli agenti di polizia, e non anche delle condizioni dei detenuti;
e ancora, alcune vicende che hanno interessato l'istituto penitenziario di Biella sono state oggetto di inchieste della magistratura. Nel marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Biella ha sospeso dal servizio 23 agenti e posto agli arresti domiciliari il vicecomandante della Polizia penitenziaria contestando loro l'ipotesi di reato di tortura di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale, a seguito di alcuni casi di presunti maltrattamenti e violenze nei confronti di tre detenuti stranieri;
successivamente il Tribunale del riesame di Torino, che doveva valutare l'opportunità delle misure adottate nei confronti dei 23 agenti, ordinò la "remissione delle misure cautelari" (confermando "che gli agenti avevano 'operato sì impropriamente nell'adozione di misure di rigore complessivamente eccessive e illegittime', ma che non lo avevano fatto per una gratuita volontà di tortura", "il Post" del 5 gennaio 2024) e gli agenti furono dunque reintegrati in servizio. Alcuni di loro parteciparono poi insieme a colleghi e famiglie a una "grigliata" nella caserma del carcere di Biella la sera del 27 luglio, già oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 3-00642 presentato dagli interroganti in data 2 agosto 2023, cui il Ministro della giustizia non ha ancora dato risposta. Alla "grigliata", inoltre, sempre secondo quanto riportato dal "Post", vi sarebbero stati anche brindisi per l'abolizione del reato di tortura;
sempre da notizie di stampa nel mese di settembre una nuova inchiesta della procura di Biella ha coinvolto lo stesso istituto penitenziario, con 89 persone indagate e 56 fermate, tra cui tre agenti della Polizia penitenziaria, mentre per altri tre è stata chiesta la sospensione dal servizio. L'inchiesta è ancora in corso e ha ad oggetto un presunto sistema di spaccio di stupefacenti all'interno del carcere, "al quale avrebbero collaborato anche alcuni agenti" (come riportato dal "Post"),
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti;
se non ritenga opportuno chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra il sottosegretario Delmastro e alcuni settori della Polizia penitenziaria vicini al suo partito, e se non ritenga che tali rapporti abbiano creato una sovrapposizione tra il ruolo istituzionale che la delega assegna al sottosegretario Delmastro e attività di propaganda di partito, e se infine, per questo e altri fatti ricordati, ritenga ancora compatibile l'esercizio di una delega così delicata in capo all'on. Delmastro.
(3-00852)
MINASI, ROMEO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
la cucina italiana è la candidatura ufficiale del Governo italiano quale bene patrimonio dell'umanità UNESCO per il 2023. Su proposta dei Ministri della cultura e dell'agricoltura e sovranità alimentare si è deciso di proporre la nostra cucina nella lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali. La commissione nazionale ha approvato all'unanimità la proposta che va ora all'esame del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il *dossier* verrà poi trasmesso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'UNESCO dove inizierà l'*iter* di valutazione. La decisione è attesa nel 2025;
la cucina italiana è un mosaico di tradizioni che riflette la diversità bioculturale del Paese e si basa sul comune denominatore di concepire il momento della preparazione e del consumo del pasto come occasione di condivisione e di socialità. Intorno alla cucina italiana si racchiude un insieme di valori che, muovendo dal variegato patrimonio enogastronomico, ricomprendono aspetti che interessano la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese che, trovando concretezza nei tanti saperi locali, fanno nell'insieme dell'Italia un Paese unico nel mondo;
quest'insieme di valori riflette la diversità bioculturale del Paese e si basa sul comune denominatore di concepire il momento della preparazione e del consumo del pasto come occasione di condivisione, confronto e crescita culturale;
la cucina italiana non costituisce unicamente un grande patrimonio nazionale, che riguarda gli italiani che vivono in Italia, che sono 60 milioni, ma anche 70 milioni che vivono al di fuori del nostro Paese, che amano mantenere vive le tradizioni alimentari italiane, e anche tutti gli stranieri che amano la nostra cucina e il nostro Paese;

ad oggi già fanno parte del patrimonio immateriale UNESCO le cucine messicana, francese, giapponese e coreana, ma, senza nulla togliere a queste realtà culinarie, a maggior ragione la cucina italiana deve prendere il posto che le compete visto l'enorme apprezzamento di cui gode a livello internazionale. Tutte le componenti della filiera che consentono ai nostri apprezzati cuochi di impiattare delizie dovranno essere valorizzate, dal produttore all'allevatore fino ad arrivare al trasformatore di un bene prezioso che deve essere raccontato in sala dal personale, da formare in una delle nostre ottime scuole alberghiere;

la candidatura della cucina italiana a bene patrimonio dell'umanità è la risposta a chi vuole imporre una dieta globale fondata su insetti e cibi sintetici senza alcun legame con il territorio: un annuncio che arriva con il *record* storico realizzato dalle esportazioni agroalimentari *made in Italy* nel mondo dove hanno raggiunto il valore di 60,7 miliardi di dollari,

si chiede di sapere, dato che il Governo ha avuto l'intuizione di abbinare la forte capacità attrattiva della nostra lunga tradizione enogastronomica a quella dell'immenso patrimonio culturale italiano, quali iniziative ed eventi, da oggi al 2025, saranno portati avanti per presentare la candidatura della cucina italiana quale bene patrimonio dell'umanità, in Italia e all'estero, e per promuovere l'idea della qualità del vivere italiano che è fatto di arte, di cultura, di paesaggi, al fine di dare ancora maggiore lustro alla cultura enogastronomica italiana e alla dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come lo stile di vita più sano al mondo.

(3-00853)

GASPARRI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

il Ministro in indirizzo ha avanzato le proprie proposte per una riforma organica della giustizia;

in linea con le indicazioni del programma di governo della coalizione di centrodestra, ha proposto la prima delle tre parti della riforma della giustizia penale, che riguarda, in particolare, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la stretta sulle intercettazioni telefoniche, le limitazioni all'appello del pubblico ministero, la ridefinizione del reato di traffici illeciti e la custodia cautelare, con l'intenzione di dare un'indicazione garantista a questi istituti di diritto penale sostanziale e processuale;

al Senato è in corso l'esame del disegno di legge relativo alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (AS 808),

si chiede di sapere quale sia il successivo cronoprogramma in materia di giustizia e quali le proposte, con particolare riferimento:

ad un riesame della normativa sul cosiddetto Trojan, e dei mezzi di captazione utilizzati nelle intercettazioni, che il Ministro in indirizzo si era impegnato a fare in occasione della conversione alla Camera del decreto-legge n. 105 del 2023, detto "Omnibus", sulla giustizia;

all'utilizzo "disinvolto" dei *social network* da parte dei magistrati, tema che in passato è già stato oggetto di iniziative presso il CSM, peraltro senza esito positivo, e che è di recente tornato oggetto delle cronache.

(3-00854)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato ha iniziato l'esame delle proposte emendative relativamente al "disegno di legge Nordio", che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e il depotenziamento del traffico di influenze illecite. Sono molteplici, a giudizio degli interroganti, le criticità insite nell'intervento normativo, ma ancor di più desta preoccupazione l'analisi nel complesso. Infatti, anche il tenore degli emendamenti di maggioranza presentati desta un considerevole allarme;

la previsione dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente ad una modifica *in peius* del delitto di traffico di influenze, determinerebbe un alleggerimento ingiustificabile nella lotta al malaffare. L'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza al fine di offrire protezione nei casi di sviamento rispetto al corrispondente dovere dell'azione amministrativa di

agire nel rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità;
l'*abolitio criminis* relativamente al delitto di abuso d'ufficio, inoltre, significherebbe prefigurare un'ipotetica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che, per giunta, sul piano internazionale, veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione così come disposto dall'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione. A tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i Paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe un *unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;
analizzando gli emendamenti presentati al disegno di legge, ne esce un quadro allarmante: divieto assoluto di intercettazioni tra indagato e difensore con relativa trasformazione del cellulare del difensore in una sorta di criptofonino; impossibilità di intercettazioni con lo strumento del *trojan* per i delitti contro la pubblica amministrazione; modifica in senso peggiorativo della "legge Severino" per quanto concerne gli amministratori locali al fine di sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche elettive in conseguenza di condanna non definitiva. Il combinato disposto di quanto previsto originariamente dal disegno di legge governativo, unitamente agli emendamenti presentati dalla maggioranza, rappresenta un indubbio passo indietro nella lotta al malaffare e, in generale, un'attenuazione al contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione;
gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sono, a contrario, volti a rendere maggiormente effettivo il contrasto al malaffare. La cronaca quotidiana, purtroppo (e solo quella), va nel verso auspicato dallo stesso Gruppo parlamentare: ripristino dell'abuso d'ufficio, rafforzamento del traffico di influenze, quest'ultimo indissolubilmente connesso ad una modifica della vetusta legge sul conflitto di interessi e ancor di più sulla sempre auspicata, ma mai attuata, legge recante la regolamentazione delle *lobby*. Il delitto di traffico di influenze è, infatti, strettamente connesso ad una definizione di ciò che sia lecito e ciò che, invece, ricade nell'illecito nell'ambito delle relazioni istituzionali. Il Paese è ormai pronto per regolamentare un settore che necessita di un rigido inquadramento giuridico affinché sia chiaro che cosa i portatori di interessi particolari possano e non possano fare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda recedere dall'intento di abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e del depotenziamento del delitto di traffico di influenze illecite, anche in ragione dei fatti di cronaca ultimamente emersi;
se, a prescindere dai pareri contrari resi agli emendamenti presentati da esponenti della maggioranza, non sia intenzione di questo Governo alleggerire comunque il trattamento repressivo nei confronti di condotte così allarmanti quali i delitti contro la pubblica amministrazione;
se reputi urgente ed opportuno addivenire ad un aggiornamento della normativa in materia di conflitto di interessi nonché alla regolamentazione di un settore così importante quale quello dei lobbisti, onde evitare commistioni tra la normale attività di portatore di interessi e il delitto di traffico di influenze illecite.
(3-00855)
MARTELLA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in Veneto dalla seconda metà di dicembre 2023 si è registrata una curva crescente in maniera esponenziale di pazienti afflitti da influenza stagionale;
l'elevato numero dei contagi, cui bisogna aggiungere quelli da COVID, ha messo e sta mettendo in difficoltà la rete del servizio sanitario regionale, con un forte incremento degli accessi ai punti di pronto soccorso;
nell'ultima settimana nel vicentino si sono verificati due decessi che inizialmente gli organi di informazione avevano attribuito all'influenza "suina", successivamente smentita dalla direzione prevenzione del Veneto in quanto attribuibili al virus H1N1;

la campagna vaccinale ha stentato e questo rischia di riverberarsi negativamente anche per le prossime settimane in termini di copertura dai virus,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti essere a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative per quanto di propria competenza intenda attivare per promuovere un rafforzamento della campagna vaccinale e per assicurare ai cittadini del Veneto adeguata tutela da parte dei servizi sanitari territoriali considerata la diffusa incidenza dei virus influenzali in circolazione.
(3-00856)
CRISANTI, ROJC, GIACOBBE, CASINI, VERDUCCI, MARTELLA, FURLAN, CAMUSSO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'8 dicembre 2023, all'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli (Roma) è scoppiato un incendio sulle cui cause sta indagando la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio colposo e posto sotto sequestro il nosocomio;
l'origine dell'incendio sembrerebbe essere l'incendio dei rifiuti speciali non ancora smaltiti e stoccati sul retro dell'ospedale;
l'incendio ha provocato la morte di 3 pazienti ricoverati presso l'ospedale, deceduti sembrerebbe per asfissia dai vapori della combustione e *shock* termico. Il rogo ha coinvolto inoltre 200 pazienti, tra cui 7 bambini e diversi neonati, che hanno dovuto essere evacuati in piena notte;
le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complicate, poiché l'impianto antincendio dell'ospedale non è entrato in funzione. La mancata rilevazione del fumo avrebbe causato un *blackout* che ha interrotto l'alimentazione elettrica dei macchinari vitali;
la dirigenza dell'ospedale non è stata in grado di provvedere tempestivamente all'evacuazione di tutti i piani interessati dal rogo, in quanto non aveva predisposto nessuna prova di evacuazione recente per il personale;
la ASL Roma5 copre un bacino d'utenza di 462.690 abitanti (dati aggiornati al 2021);
considerato che:
il *report* del programma nazionale esiti (PNE) del 2023 dell'AGENAS, strumento di valutazione a supporto di programmi di *audit* clinico, ha classificato l'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli come l'ottavo tra i "peggiori" ospedali nazionali. Anche negli scorsi anni lo stesso ospedale è stato classificato dal PNE come uno dei peggiori;
il dottor Giulio Santonocito, direttore generale della ASL Roma5, risulterebbe attualmente tra gli 8 indagati per falso in bilancio dalla Procura di Roma. Il fascicolo d'indagine è stato aperto a seguito di un esposto della Corte dei conti;
dal giugno 2022, a seguito di un'ispezione dell'Ispettorato del lavoro presso l'ospedale, Giulio Santonocito è iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Tivoli per omissione della nomina del medico competente del reparto di radiologia, figura prevista per legge, che ha il compito di valutare i rischi dell'esposizione alle radiazioni ed effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ogni sei mesi. Precedentemente, a quanto risulta agli interroganti da notizie di stampa, nel dicembre 2021, gli ispettori dell'INAIL avevano firmato un verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti di Giorgio Giulio Santonocito in qualità di datore di lavoro per alcune violazioni delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sanare la vergognosa gestione di cui sono vittime l'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli e la cittadinanza;
se non ritenga opportuno e urgente adoperarsi affinché sia sollevato dal suo incarico il direttore generale Santonocito.
(3-00857)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
la Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale che svolge una delicata funzione di verifica di tutti i bilanci pubblici ed è la magistratura contabile del Paese;

Marcello Degni è consigliere del suddetto organo e fu nominato ai tempi del Governo Gentiloni;
sui suoi canali *social* personali emergerebbero interventi di aperta contestazione nei confronti del Governo di centrodestra, del quale si è augurato la caduta in più di un'occasione;
il magistrato contabile deve svolgere il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato e non esercitare una funzione di militanza politica;
l'ostentazione pubblica con la quale Degni continua, con interviste e dichiarazioni, a rivendicare la sua, a giudizio dell'interrogante, inaudita condotta sta gettando nel discredito l'intera Corte dei conti,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni in ordine alle dichiarazioni del consigliere della Corte dei conti Degni.
(4-00936)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
a quanto si apprende dalla stampa, il gruppo Gedi ed alcuni suoi *manager* sarebbero coinvolti in un'inchiesta su danno erariale legata a vicende previdenziali;
attraverso trasferimenti di dipendenti da un'azienda del gruppo ad altre che godevano di ammortizzatori previdenziali, riscatti di annualità mai lavorate, demansionamenti di dirigenti non pensionabili, che mantenevano comunque il medesimo livello retributivo, trasferimenti di personale per accedere indebitamente a scivoli previdenziali, sarebbero stati concessi contributi in danno dello Stato per oltre 38 milioni di euro;
a fronte di questa indagine i *manager* al centro della vicenda continuano a ricoprire i propri ruoli, mentre i dipendenti più umili hanno visto sospesa la propria pensione;
al momento non c'è notizia di un avvio del processo penale ai danni del gruppo Gedi;
nel procedimento risulterebbero indagati anche alcuni dipendenti INPS, che avrebbero favorito queste operazioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della vicenda;
se risulti per quali ragioni non si sia ancora proceduto all'avvio del processo penale in merito;
quali iniziative si intenda intraprendere a tutela dello Stato e dei dipendenti vittime di quello che, se confermato, risulterebbe essere un vero e proprio sistema criminale.
(4-00937)

PAITA - *Ai Ministri della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
nel territorio della regione Lazio si rende necessario ricollocare un gran numero di siti per la demolizione dei veicoli fuori uso, gli "sfasciacarrozze", accentrandoli, sia per ragioni di sicurezza che per un maggiore controllo delle attività abusive;
nel tempo Regione e Comuni si sono rimandati la responsabilità di quale sia il soggetto preposto all'individuazione dei siti;
in particolare, organi di stampa riferiscono come il Comune di Roma avrebbe fatto trapelare l'intenzione di procedere con la delocalizzazione degli autodemolitori dalla zona di viale Palmiro Togliatti alla zona della Barbuta, che è collocata al confine con il territorio del comune di Ciampino;
secondo quanto riportano i comitati di cittadini che si oppongono a questa localizzazione, l'area risulta vincolata a livello paesaggistico dal piano territoriale paesistico e si trova in una zona di alto valore archeologico, confinante con l'ippodromo delle Capannelle, posizionata su una vasta falda acquifera (la fonte della sorgente Appia, vicina alla fonte dell'acqua Capannelle), ubicata nelle vicinanze di un territorio connotato da alta densità di popolazione, rappresentata dal Comune di Ciampino, che ha una popolazione di circa 40.000 abitanti in un territorio piccolissimo, di poco più di 10 chilometri quadrati e che confina con tutto il quartiere Morena del 7° Municipio di Roma, con una popolazione di circa 200.000 abitanti;
il 3 luglio 2023 il Consiglio comunale di Ciampino ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui esprime la propria contrarietà all'ipotesi di delocalizzazione degli autodemolitori da via Togliatti alla zona de La Barbuta, definendo questa scelta "un'ipotesi tanto nefasta per la comunità ciampinese" e denunciando le criticità, anche di sicurezza che gravano sull'area, nonché "gli impatti di natura ambientale, archeologico, paesistico, idrogeologico e sociale emerse nel dibattito del consiglio

comunale a porte aperte";
ha altresì preannunciato un'iniziativa volta a chiarire, attraverso un'interlocuzione formale con il Ministero della cultura, "sull'inderogabilità dei vincoli attualmente vigenti in materia archeologica e paesistica sull'area oggetto del potenziale intervento di delocalizzazione",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e in particolare se risultino criticità di natura ambientale ovvero vincoli in materia archeologica, paesaggistica o di altra natura, e in questo caso quali iniziative intendano adottare per impedire la localizzazione nella zona, nonché come intendano garantire un maggiore coinvolgimento della cittadinanza coinvolta.
(4-00938)
TREVISI, BEVILACQUA, DI GIROLAMO, PIRONDINI, LOPREIATO, DAMANTE - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della giustizia*. - Premesso che:
presso i dipartimenti di Scienze giuridiche delle università italiane ai sensi del decreto ministeriale n. 537 del 1999 esistono le scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL);
ogni anno si deve attendere la pubblicazione dei decreti dei Ministeri dell'università e della ricerca e della giustizia propedeutici all'emanazione del bando di ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali;
l'emanazione del bando di ammissione alla scuola avviene con decreto rettorale sulla base di quanto stabilito dai decreti interministeriali dell'università e della giustizia;
per l'anno accademico 2023/2024, i decreti interministeriali propedeutici all'emanazione del bando di ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 1507 e n. 1508) sono stati pubblicati il 15 novembre 2023, prevedendo quale data di scadenza del bando il 20 novembre 2023, con un lasso temporale per presentare le domande di appena 5 giorni;
il 16 novembre 2023, con nota ufficiale n. 2437, il Ministero dell'università ha rettificato la data di scadenza, indicando il 28 novembre 2023, alle ore 23.59, quale termine ultimo da riportare nel bando per la presentazione delle domande di ammissione;
il 17 novembre 2023 è stato inviato alla firma del rettore il decreto rettorale n. 1028/2023 di emanazione del bando di ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali "Vittorio Aymone" dell'università del Salento. Esso è stato registrato il 20 novembre 2023. Il bando è stato pubblicato sul sito dell'ateneo il 21 novembre con scadenza alle ore 23.59 del 28 novembre 2023;
considerato che:
all'esito della scadenza del bando di ammissione, la scuola "Vittorio Aymone" conta solo 4 candidature (a fronte dei 73 posti assegnati dal decreto interministeriale n. 1507 del 15 novembre 2023); ciò, nonostante l'ateneo abbia compiuto con assoluta celerità tutti gli adempimenti a proprio carico (ricezione della nota ministeriale giovedì 16 novembre; adozione e firma del decreto il giorno dopo, venerdì 17 novembre; registrazione del decreto il primo giorno utile successivo, ossia lunedì 20 novembre; pubblicazione *on line* del bando sin dalla mattina del martedì 21 novembre), la scadenza fissata dal Ministero al 28 novembre ha lasciato ai potenziali interessati appena 7 giorni per presentare la domanda, inclusi il sabato e la domenica;
quello fissato risulta un termine incongruo, in violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, massima apertura partecipativa, ragionevolezza e proporzionalità;
diversi laureati interessati, del resto, hanno contattato gli uffici della scuola "Vittorio Aymone" dell'università del Salento;
per i precedenti anni accademici, i Ministeri competenti avevano stabilito termini partecipativi molto più ampi. In particolare, il decreto interministeriale n. 23139 del 26 agosto 2020, per l'anno accademico 2020/2021, aveva fissato come termine per la presentazione delle domande il 9 ottobre 2020, per un totale di 44 giorni, pari a quasi tre volte e mezzo il termine di 13 giorni di cui all'odierno decreto interministeriale; ancora, il decreto interministeriale n. 19616 del 29 agosto 2022, per l'anno accademico 2022/2023, aveva fissato come termine il 30 settembre 2022, per un totale di 32 giorni, pari quasi a due volte e mezzo il termine di cui all'odierno decreto interministeriale;
tale situazione ha comportato, come inesorabile conseguenza, un numero di domande del tutto insufficiente e un connesso rischio di insostenibilità economico-finanziaria delle attività

amministrative e didattiche del primo anno di specializzazione;
dalla situazione emergono profili di eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta;
è altresì possibile che emergano potenziali profili di danno erariale come diretta conseguenza dell'irragionevole scelta dei Ministeri competenti di contrarre a livelli inaccettabili il termine di presentazione delle domande, con spreco di energie e risorse pubbliche;
nulla può essere addebitato agli atenei e ai dipartimenti, essendo questi ultimi tenuti all'esecuzione di quanto stabilito, a livello nazionale, dai decreti interministeriali;
in data 11 dicembre 2023 è stata inviata con PEC ai Ministri dell'università e della giustizia la richiesta di riapertura dei termini del bando di ammissione, alla quale non è stato dato alcun riscontro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano che tale condotta contrasti con il principio di efficienza dell'attività della pubblica amministrazione, avendo privato l'università dei margini di programmazione necessari a far fronte all'avvio delle attività del primo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali;
se non ritengano opportuno intervenire con tempestivi e adeguati provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di rimediare alla situazione pregiudizievole creatasi a causa del ristretto lasso di tempo residuato per la presentazione delle candidature;
se non valutino, più in generale, di intervenire al fine di ristabilire l'originario ruolo delle scuole di specializzazione per le professioni legali nel panorama della formazione dei futuri giuristi.
(4-00939)

MAGNI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il comune di Battir è una piccola cittadina di 4.000 abitanti a sud di Gerusalemme nel governatorato di Betlemme. È situata a ridosso della "*green line*" che traccia il confine stabilito dall'ONU nel 1948 tra Israele e Palestina;
il perimetro municipale è situato negli altopiani centrali tra Nablus e Hebron: il paesaggio collinare di Battir comprende una serie di valli coltivate, dette *widian*, con caratteristici terrazzamenti in pietra, alcuni dei quali sono irrigati per la produzione di orti, mentre altri sono aridi e coltivati a vite e olivo. Lo sviluppo dell'agricoltura a terrazza in una regione così montuosa è sostenuto da una rete di canali di irrigazione alimentati da fonti sotterranee. Un sistema tradizionale di distribuzione viene poi utilizzato per condividere l'acqua raccolta attraverso questa rete tra le famiglie del vicino villaggio di Battir. Questo paesaggio agricolo a terrazzamenti risale all'epoca romana, è ancora coltivato ed è ben protetto dalle leggi palestinesi, tra cui la Carta nazionale per la conservazione del patrimonio culturale in Palestina, redatta con il contributo dell'UNESCO e dell'ICCROM. Il consiglio del villaggio sta attualmente finalizzando un piano di gestione e si stanno intraprendendo azioni per preservare le terrazze, i sentieri e il sistema di irrigazione. Per garantire un sistema sostenibile di gestione e tutela è stato creato un ecomuseo. Questi sforzi sono stati portati avanti in piena collaborazione con i principali *stakeholder* e la comunità locale. Per queste sue caratteristiche è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 2014 e il Comune negli anni seguenti ha siglato vari gemellaggi con città europee e italiane, tra le quali, in Italia, San Casciano Val di Pesa in Toscana;
nei giorni successivi a Natale il sindaco Akram Bader ha scritto a tutti i contatti internazionali per chiedere aiuto in merito alla presenza di coloni israeliani scortati dall'esercito e intenzionati a realizzare un insediamento illegale all'interno del territorio municipale, occupando terreni di proprietà di famiglie palestinesi di Battir ed utilizzati per attività agricole. Il sindaco denuncia inoltre danneggiamenti alle terre e proprietà dei contadini palestinesi oltra ad attività di intimidazione finalizzate a tenere lontani i legittimi proprietari dei terreni;
quello in corso è il quarto tentativo in questo senso, in passato simili episodi di tentati espropri di terre palestinesi fu bloccato dalla Corte suprema israeliana (uno dei pochi casi) grazie proprio al riconoscimento UNESCO della zona;
i coloni starebbero approfittando della drammatica situazione in Cisgiordania e della Palestina in generale, del clima caratterizzato da violenze generalizzate contro palestinesi disarmati, per

vandalizzare, rubare e impedire ai legittimi proprietari di accedere ai terreni e alle abitazioni;
si evidenzia che la maggior parte della terra a Battir è stata dichiarata parte dell'area C, sotto il controllo militare e amministrativo di Israele, ed è da tempo un obiettivo dell'espansione delle colonie israeliane. L'area C corrisponde al 61 per cento della Cisgiordania occupata, Israele non vi consente la costruzione di strutture palestinesi o la coltivazione di qualsiasi terra senza una licenza da parte delle autorità d'occupazione, che usualmente vengono negate;
considerati i sistematici, drammatici fatti di violenza perpetrati negli ultimi mesi ai danni di civili palestinesi disarmati che spesso hanno configurato secondo gli osservatori internazionali veri e propri crimini di guerra;
visto che la comunità internazionale considera gli insediamenti israeliani nei territori occupati come illegali e una violazione della quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. Secondo la Convenzione, che ha come oggetto la protezione di civili in tempo di guerra, è illegale che una potenza occupante trasferisca parte della propria popolazione nel territorio occupato: ciò che avviene impunemente in Cisgiordania da decenni;
considerati altresì i rapporti di leale amicizia esistenti nello specifico fra il Comune di Battir e il Comune di San Casciano Val di Pesa e il particolare valore culturale, ambientale del sito riconosciuto anche dall'UNESCO,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in sede internazionale per sollecitare interventi efficaci diretti a garantire nell'area di Battir il rispetto del diritto internazionale.
(4-00940)

SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il 5 gennaio 2024 nel carcere di Ancona Montacuto, nelle Marche, è morto il 23enne Matteo Concetti: secondo le informazioni fornite dal carcere si sarebbe suicidato con un lenzuolo, mentre era in cella di isolamento;
nonostante Concetti soffrisse di una patologia psichiatrica riconosciuta, infatti, è stato disposto che scontasse la sua pena in carcere;
si tratta solo dell'ultimo caso noto di suicidio di un detenuto con disturbi psichiatrici nelle carceri italiane e che, con ogni evidenza, si sarebbe potuto scongiurare, ricorrendo a strutture appropriate, la cui carenza risulta ormai strutturale nel sistema penitenziario italiano;
per le persone con disturbi psichiatrici dovrebbe essere prevista la detenzione in strutture diverse dalle carceri ordinarie o, a seconda dei casi, quanto meno in un istituto che abbia un reparto specifico per detenuti con un'infermità psichica (circostanza, questa, che non si verifica nel carcere di Ancona);
la famiglia di Concetti ha denunciato il carcere per istigazione al suicidio, sostenendo che la sua morte si sarebbe potuta evitare, anche per le numerose segnalazioni che la stessa famiglia ha fatto all'istituto, che era stato reso edotto dell'intenzione, manifestata da Matteo Concetti, di togliersi la vita;
risulta all'interrogante, infatti, che, al contrario, Concetti fosse stato collocato in isolamento;
Concetti stava scontando una pena per alcuni reati minori di natura patrimoniale e aveva scontato gran parte della stessa con misure alternative alla carcerazione: prima per due anni in una comunità terapeutica (una struttura per il recupero di persone che hanno dipendenze), poi agli arresti domiciliari, ma con la possibilità di uscire per andare a lavoro, sino al provvedimento di ricollocamento in carcere adottato per via di un ritardo di circa un'ora che Concetti aveva maturato rispetto all'orario stabilito per rientrare nella propria abitazione;
collocato nel carcere di Fermo, per poi essere trasferito ad Ancona, Concetti avrebbe dovuto scontare ancora appena 8 mesi di carcere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per favorire l'accertamento delle circostanze che hanno portato Matteo Concetti al suicidio;
se non intenda disporre l'invio di ispettori nel carcere di Ancora, al fine di fugare ogni incertezza circa la gestione dell'intera vicenda;
quali iniziative concrete intenda adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere, che rischia

di compromettere la percezione del sistema di giustizia del Paese, gettando discredito sul sistema giudiziario e creando un intollerabile allarme sociale;
quali iniziative intenda adottare per favorire la disponibilità di strutture adeguate, che consentano a persone con disturbi psichiatrici di accedere a trattamenti appropriati, anziché a un ordinario regime di detenzione.
(4-00941)
SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
in data 8 gennaio 2024, la Corte di appello ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per Kelvin Egulbor;
Kelvin Egulbor, ragazzo nigeriano di 25 anni, è stato in carcere per 20 mesi a Poggioreale, dopo essere stato condannato a cinque anni, in primo grado, con l'accusa di estorsione per soli 2 euro. Secondo l'accusa, Egulbor avrebbe minacciato un uomo di tagliargli la cappottina dell'auto se non gli avesse dato 2 euro per parcheggiare nella zona di Fuorigrotta a Napoli;
al giovane, che ha trascorso già 20 mesi nel carcere di Poggioreale, sono stati concessi gli arresti domiciliari;
come sottolineato dall'avvocato Antonelli e dal garante dei detenuti Ciambriello, durante il processo non è stata presa in considerazione la possibilità di derubricare il reato "in violenza privata";
l'entità della pena appare del tutto sproporzionata rispetto ai fatti accertati in giudizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare iniziative volte a garantire pene proporzionate e fattispecie criminose fortemente tipizzate al fine di scongiurare, come in questo caso, condanne fortemente sbilanciate rispetto ai fatti accertati in giudizio.
(4-00942)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-00543, del senatore Turco ed altri, e precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *3ª Commissione permanente*(Affari esteri e difesa), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 142a seduta pubblica del 9 gennaio 2024, a pagina 38, alla terza riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "*Doc*. CCLII, n. 2" con le seguenti: "*Doc*. CLXXII, n. 2".

1.5.2.2. Seduta n. 145 del 16/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

145a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,36)*.
Si dia lettura del processo verbale.
IANNONE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 gennaio.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi e previe intese, la seduta di oggi si concluderà alle ore 18 con la votazione della questione pregiudiziale sul disegno di legge concernente l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. I tempi della discussione della questione pregiudiziale non sono conteggiati nella ripartizione dei tempi assegnati ai Gruppi.

Discussione dei disegni di legge:

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*** *(Collegato alla manovra finanziaria)*
(62) ***BOCCIA ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 16,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273.

I relatori, senatori Della Porta e Tosato, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Della Porta.

DELLA PORTA, *relatore*. Signora Presidente, vorrei anzitutto ringraziare i componenti della Commissione affari costituzionali del Senato, perché il provvedimento è stato complesso e ha portato via decine di ore di discussione generale: sono state svolte cinquanta audizioni, alla fine delle quali è stato notevolmente modificato grazie a un lavoro sinergico della Commissione, che ringrazio davvero di cuore e sentitamente, come ringrazio il presidente Balboni, per averle concesso i tempi doverosi per un dibattito esaustivo su un argomento complesso come questo.

Il perno della mia relazione, seppur sintetica, verterà sulle modifiche apportate al testo originario, a cominciare dall'articolo 1, laddove viene specificato, al comma 1, come la legge in esame debba rispettare l'unità nazionale e abbia la finalità di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; altresì, sono richiamati i principi solidaristici di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Lo stesso principio viene ribadito nel successivo articolo 2, che prevede una vera e propria clausola di limitazione delle intese da parte del Presidente del Consiglio, al fine di assicurare la coesione nazionale e di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché l'indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie. È previsto che il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, possa limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.

Come detto, il lavoro in Commissione ha portato addirittura ad inserire nuovi articoli e a sostituirne altri. È il caso per esempio dell'articolo 3, che è stato completamente riscritto e che prevede un rafforzamento del ruolo del Parlamento: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sarà infatti affidata a norme di rango primario (un decreto legislativo e non più un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Esso prevede inoltre che i decreti siano adottati solo dopo l'entrata in vigore delle norme che stanziano le relative risorse finanziarie.

Sono state previste anche norme sulla perequazione. L'articolo 4 ci ricorda che i LEP devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni: proprio sul punto è bene ricordare che, laddove dalla loro determinazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, con riferimento all'intero territorio nazionale, al fine di evitare disparità di trattamento tra le Regioni.

Norme metodologiche sono contenute nell'articolo 5, che disciplina le modalità dell'intesa, e nell'articolo 6, che invece disciplina il trasferimento delle funzioni dalle Regioni agli enti locali.

L'articolo 7 invece è una norma di salvaguardia di natura generale ed è una vera e propria clausola di supremazia statale, in virtù del quale il Governo, in caso di mancata osservanza da parte delle Regioni delle garanzie dei LEP, può intervenire per farle cessare o parzialmente ridurre.

Per effetto della novella apportata all'articolo 7 in ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

L'articolo 8 è invece relativo alla commissione paritetica di valutazione degli oneri derivanti dalla delega di funzioni, che viene data alle Regioni.

L'articolo 9 stabilisce invece un principio che riprende l'articolo 1, che riguarda la coesione e l'unità nazionale, stabilendo che le intese non possono pregiudicare l'entità delle risorse da attribuire alle altre Regioni ed è garantita la perequazione fiscale per i territori con minore capacità fiscale e per l'insularità.

L'articolo 10 è una norma di garanzia sempre a vantaggio dell'unità nazionale e della coesione sociale, anche al fine di eliminare *deficit* infrastrutturali tra le diverse aree, unificando diverse fonti di finanziamento statale e in conto capitale anche per le Regioni che non concludano le intese.
L'articolo 11, infine, è una norma che reca precetti transitori e che stabilisce il prosieguo delle proposte d'intesa che abbiano avuto inizio per le Regioni che le abbiano già richieste, disponendo altresì che il predetto provvedimento di legge si applichi anche alle Regioni a Statuto speciale.
Concludo così la mia parte di relazione, Presidente, e lascio all'Assemblea e al collega correlatore le superiori determinazioni.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosato.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, il collega Della Porta ha spiegato compiutamente i dieci articoli del disegno di legge al nostro esame e il significato di ogni singola parte che compone questo importante provvedimento che, finalmente, è approdato nell'Aula del Senato dopo un lungo *iter* in Commissione affari costituzionali, durato otto mesi (dal 23 marzo a fine novembre), con 58 soggetti auditi, 66 documenti acquisiti, 70 sedute di Commissione, 649 emendamenti, 401 votazioni effettuate, comprese quelle degli ordini del giorno, 84 emendamenti approvati (un numero cospicuo), di cui 44 delle opposizioni, e 51 ore complessive dedicate all'esame del testo.
Tutto si può dire, ma non che il presidente Balboni, tutta la Commissione, la maggioranza e il Governo non abbiano consentito un ampio dibattito in Commissione affinché questo provvedimento approdasse in Aula con consapevolezza, a seguito dell'approfondimento necessario.
Voglio aggiungere alcune considerazioni alle parole del collega Della Porta, partendo da una domanda. Perché è stato presentato un disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata? Credo, anzitutto, per dare finalmente attuazione alla nostra Costituzione, partendo proprio dai suoi principi fondamentali e, in particolare dall'articolo 5, che voglio ricordare a tutti perché tutti noi siamo chiamati a rispondere al dettato costituzionale e ad esserne interpreti, come legislatori. L'articolo 5 recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Tale fondamentale articolo non è stato approvato in questi giorni, in questi ultimi anni, ma nel 1948, dai padri fondatori di una Costituzione in cui tutti ci riconosciamo e che deve trovare finalmente attuazione.
Il rispetto della Costituzione implica anche l'attuazione della riforma del Titolo V, che, lo ricordo, è stato approvato nel 2001 e portato avanti da un Governo e da una maggioranza di centrosinistra ed ha avuto il vaglio anche del popolo italiano, attraverso un *referendum*, che è stato l'unico approvato su un tema costituzionale negli ultimi decenni. Ricordo infatti che altri due casi, il *referendum* sulla *devolution* portato avanti dal centrodestra e il *referendum* di Renzi sulla modifica della Costituzione, hanno avuto parere negativo dal corpo elettorale.
Noi nulla facciamo, dunque, se non aderire ai principi della Costituzione e al voto dei cittadini, che poi si è espresso anche in altre occasioni attraverso, due *referendum*: uno si è tenuto in Lombardia e uno in Veneto, il 22 ottobre del 2017, che ha sancito che la maggioranza dei cittadini di quei territori, su iniziativa dei rispettivi Presidenti e delle rispettive Giunte, aderiva all'idea di concedere maggiore autonomia alle proprie Regioni, proprio nel rispetto pieno della Costituzione e del Titolo V.
In particolare, in Veneto si è espressa una maggioranza assoluta (ha votato sì il 98 per cento di un corpo elettorale il cui 57 per cento degli aventi diritto era andato a votare). Anche questo è un elemento fondamentale: il rispetto della volontà popolare.
Non ci fermiamo qui, però, perché anche la Regione Emilia-Romagna, in prima istanza, e poi quasi tutte le altre Regioni a statuto ordinario hanno aderito al percorso dell'autonomia differenziata. Delle quindici Regioni a statuto ordinario solo l'Abruzzo non ha chiesto, nel corso della scorsa legislatura, forme aggiuntive di autonomia.
È quindi evidente che ci sono una volontà e una spinta da parte dei territori a ottenere questo riconoscimento e il Parlamento aveva il dovere di delineare un percorso perché queste richieste, nel pieno rispetto della Costituzione, potessero trovare attuazione.
Voglio anche ricordare che il percorso della legge quadro non era obbligato. Il Governo Gentiloni,

all'inizio del 2018, sullo scorcio finale della XVII legislatura, ha approvato delle pre-intese con la Regione Lombardia, con la Regione Veneto e con la Regione Emilia-Romagna senza sentire il Parlamento e senza la definizione dei LEP, a dimostrazione del fatto che la strada scelta dal ministro Calderoli, da questo Governo e da questa maggioranza non era un percorso obbligato. Si tratta invece di una scelta volta a rendere l'attuazione dell'autonomia più condivisa e più trasparente possibile, con il coinvolgimento più ampio degli enti territoriali e del Parlamento. Come relatori, quindi, non possiamo che rigettare al mittente l'accusa di taluni che ritengono questo percorso incostituzionale.

Ricordiamo che un'altra delle richieste della scorsa legislatura, presentata da alcune forze politiche, era quella di subordinare il riconoscimento dell'autonomia differenziata alla definizione dei LEP e all'eventuale finanziamento, qualora si rendesse necessario, non solo per quelle che chiedessero l'autonomia differenziata, ma per tutte le Regioni. Ebbene, tale requisito è contenuto in questo disegno di legge, nel quale è stato previsto anche il riconoscimento del fondo perequativo per i territori maggiormente in difficoltà.

Rigettiamo al mittente anche una delle accuse fondamentali emerse nel dibattito, cioè che alcune materie non dovrebbero essere devolute alle Regioni. Vogliamo evidenziare di non poter definire le materie o gli ambiti di materia che possono essere devoluti alle Regioni in questo disegno di legge, perché sono già contenuti nella Costituzione, nel Titolo V modificato dal centrosinistra nel 2001. In quella riforma sono contenute alcune materie come l'istruzione, l'energia o altre che possono avere, giustamente, anche rilevanza nazionale: la scelta fatta allora con il disegno di legge al nostro esame non possiamo assolutamente modificarla. Il fatto che l'autonomia possa essere riconosciuta anche per ambito di materia non implica necessariamente che l'intera materia possa essere chiesta o attribuita, ma che tale attribuzione o richiesta possa essere anche solo parziale. Quindi non ravvisiamo pericoli per la coesione e l'unità nazionale, anche perché comunque l'ultima parola, a fronte della richiesta di una singola Regione, spetterà in prima istanza al Governo, ma in istanza finale al Parlamento sovrano, rappresentante della volontà dei cittadini, che dovrà esprimersi a maggioranza assoluta.

A nostro avviso, quindi, non c'è nulla da temere e questo disegno di legge quadro è un punto di equilibrio che riteniamo si sia raggiunto all'interno della Commissione tra le varie istanze delle forze di maggioranza, ma anche di concerto con alcune posizioni delle opposizioni e dispiace che stia prevalendo una contrarietà di natura politica, rispetto a una contrarietà di merito, che onestamente non comprendiamo.

Attraverso questa riforma vorremmo, una volta per tutte, chiarire un concetto: l'autonomia è un'opportunità per tutti i territori, per tutte le comunità e per tutte le Regioni. Non è la rivendicazione di un territorio o di un'area geografica a discapito di un'altra, ma rappresenta semplicemente un percorso attraverso il quale le competenze e le risorse che oggi sono gestite dallo Stato centrale possono essere devolute e attribuite a tutti i territori convinti che, attraverso l'autonomia, si possa creare un Paese più moderno, più efficiente e più vicino ai cittadini, con meno burocrazia, capace di dare risposte in tempi più rapidi con servizi più efficienti e con economie di spesa più concrete, concedendo libertà di manovra ai territori che hanno specificità sociali ed economiche che meritano meccanismi di governo del territorio fondati sul principio dell'autonomia. Questo è l'intento della battaglia autonomista nel suo complesso, ma anche di questo disegno di legge.

Noi respingiamo al mittente l'accusa che questa riforma spacchi il Paese e che rappresenti un favore al Nord a discapito del Sud. È un'opportunità per tutti, come ho detto, e una scommessa per quei territori che potrebbero usare meglio la gestione di risorse e servizi rispetto allo Stato centrale.

Riteniamo quindi che questa sia un'occasione storica per dare finalmente concreta attuazione alla Costituzione, al Titolo V e agli articoli 116 e 119, con la definizione dei LEP. È una grande opportunità e un riconoscimento per tutti coloro che hanno lottato in questi anni per far vincere la cultura autonomista rispetto a quella centralista che, lo voglio ricordare, non ha funzionato e non ha risolto i problemi e i divari territoriali, che oggi esistono perché c'è uno Stato centralista. Noi siamo convinti che, attraverso questa riforma, tutti potranno migliorare e fare passi in avanti, da Nord a Sud. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, il testo al nostro esame, nonostante le modifiche che pure sono state apportate in Commissione, mantiene molte delle gravi criticità che sono state evidenziate da più parti nel corso degli ultimi mesi.

In particolare, rimangono intatti i profili di incostituzionalità per un'evidente contrasto con numerose disposizioni costituzionali, cioè gli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117 e 119.

Voglio dire, Presidente, in via preliminare, che non è l'autonomia in sé ad essere contro la Costituzione, ma la sua declinazione come autonomia differenziata, che spacca definitivamente il Paese, aumenta i divari territoriali e fa crescere le diseguaglianze sociali. L'autonomia sancita fra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 5, era stata immaginata in totale connessione con i principi della democrazia, della solidarietà, dell'uguaglianza e della sovranità popolare. È impregnata di questi principi e il riferimento all'unità, anch'esso contenuto nell'articolo 5, inscrive l'autonomia in un orizzonte costruito attorno ai diritti e attorno all'emancipazione. Non è contro, ma è parte dell'unità nazionale: tutto il contrario, Presidente, della secessione dei ricchi che voi state facendo con questo disegno di legge, in totale contrasto col progetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, così come sancito dall'articolo 3 della Carta.

Questa riforma produrrà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori e consentirà alle Regioni più ricche di trattenere risorse per garantire i propri cittadini, mentre i territori più fragili, il Mezzogiorno innanzitutto, ma anche le aree più periferiche e più interne, avranno difficoltà insormontabili a raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale che servirebbero. Non bastavano, evidentemente, né il taglio del fondo perequativo e nemmeno il taglio da 7,6 miliardi alle risorse del PNRR destinate al Sud. Con questo disegno di legge date il colpo di grazia definitivo a tutta quella parte del Paese dov'è più acuta la sofferenza sociale. I divari territoriali diventano potenzialmente irreversibili, con il rischio evidente di tensioni che mettono a rischio l'unità nazionale così come l'abbiamo conosciuta.

Con questo disegno di legge scompare il regionalismo solidale disegnato dalla nostra Costituzione, quell'idea di autonomia che immagina il territorio come spazio di riconoscimento della dignità sociale, che si inserisce - quella sì, armonicamente - nel progetto di costruzione dello Stato sociale. La vostra idea, che è tutta dentro questo disegno di legge, si fonda su un regionalismo non più solidale, ma competitivo e rappresenta una rottura con il principio di uguaglianza.

È un progetto che nasce da lontano, come sappiamo, e che accentua le criticità contenute nella riforma del Titolo V del 2001, riforma già profondamente sbagliata, che avrebbe necessitato, anche alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, di una profonda revisione, come viene fatto peraltro dal disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per il quale sono state recentemente raccolte 100.000 firme e che, per una questione logica, oltre che regolamentare, quest'Assemblea avrebbe dovuto affrontare prima del cosiddetto disegno di legge Calderoli e non dopo, come invece faremo.

Il vostro progetto, anziché correggere le distorsioni della riforma del 2001, ne rende ancora più gravi gli effetti e la stessa circostanza che l'autonomia differenziata sia un processo ineludibile, perché previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, non esonera gli attori politici dal rispetto dei principi costituzionali fondamentali cui tutte le norme giuridiche debbono conformarsi, comprese le leggi di revisione costituzionale. Questo significa che lo stesso principio di differenziazione andrebbe declinato nel principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale, per il quale occorre trattare in modo uguale situazioni eguali e in modo differente situazioni differenti, facendo del trattamento differenziato la chiave di volta del principio di non discriminazione e del principio pluralistico. Il principio di differenziazione stesso, già contemplato prima della riforma del 2001, non è infatti di esclusiva portata dell'articolo 116 della Costituzione, ma trova un riferimento specifico anche nell'articolo 117 che, nel terzo comma, assegna una serie di materie alla potestà legislativa concorrente di ciascuna Regione, il che evidentemente già implica in quelle materie la possibilità di una differenziazione Regione per Regione, come gli articoli 118 e 119, che attengono ai profili amministrativi e finanziari del principio di autonomia costituzionale.

Il testo che oggi la Commissione propone all'Assemblea tradisce lo spirito della Costituzione con una torsione pericolosa e inaccettabile e contrasta inoltre con gli articoli 70 e seguenti, perché svuota di potere il Parlamento nelle sue prerogative legislative, non essendo sufficienti le timide modifiche apportate in Commissione, che hanno soltanto smussato alcuni aspetti senza però cambiarne la sostanza. Un decreto legislativo, peraltro, come tutti sappiamo, è cosa ben differente da una legge ordinaria.

Ancora, sul tema delle risorse economiche, il criterio della spesa storica vale in riferimento alla sentenza n. 275 del 2016 della Corte costituzionale, sulla necessità cioè che sia lo Stato con il suo bilancio a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini, qualunque sia il territorio in cui vivono. (*Applausi*). Peraltro, in riferimento alla spesa come criterio di ripartizione delle risorse, esso denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti, rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, senza dimenticare la disposizione degli articoli 2 e 53 della Costituzione, secondo i quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale e non regionale.

Infine, un'ultima notazione in materia di istruzione. Questo testo, dal nostro punto di vista, è in palese contrasto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che assegnano alla scuola un compito decisivo su cui si fonda la convivenza democratica del Paese, cioè l'idea secondo la quale la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza si debbano determinare mediante un'offerta formativa omogenea, in grado di assicurare la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono dell'istruzione: anche questo, drammaticamente, viene messo in discussione.

Per tutte queste ragioni, vi chiediamo di fermarvi e, a tal fine, abbiamo presentato, oggi più che mai, una pregiudiziale di costituzionalità. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti sulle tribune gli studenti e i docenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Giovan Battista Odierna» di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615 , 62 e 273 (ore 17,07)

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il volume delle conversazioni.

Ha chiesto di intervenire il senatore Borghi Enrico per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, siamo chiamati ad approfondire e legiferare attorno a un tema come quello dell'autonomia differenziata che per molti versi ha rappresentato una bandiera ideologica, con la quale un pezzo dell'attuale maggioranza ha costruito le sue ragioni e in qualche caso anche le sue fortune politiche. Non vi è dubbio che dietro a questa impostazione, che oggi viene portata all'attenzione dell'Assemblea, vi sia un patto leonino all'interno di questa maggioranza, sulla base del quale cioè l'autonomia differenziata debba procedere come pegno da pagarsi al partito del vice *premier* Matteo Salvini, la Lega-Salvini Premier, ex Lega Nord, in cambio dell'*affidavit* a un altro pezzo di maggioranza, Fratelli d'Italia, di una seconda operazione di riorganizzazione - che forse si potrebbe meglio definire di destrutturazione - del nostro apparato istituzionale, connesso con il tema del premierato.

In mezzo, non si capisce bene quale sia la posizione di Forza Italia e del residuo di moderatismo e riformismo connesso all'interno della coalizione di Governo, ma tant'è: è questa la stagione che siamo chiamati a vivere.

Dentro questa compressione, dentro questo patto leonino, emerge un testo che inevitabilmente porta con sé - sia questo che quello che poi affronteremo sul premierato - il marchio di fabbrica del pasticcio. Anche su questo occorrerebbe intendersi, e lo dico in particolare al ministro Calderoli qui presente. La forza politica che noi qui oggi rappresentiamo non si ispira alla logica del sindacalismo territoriale. E riteniamo che si debba affrontare un tema così delicato evitando di contrapporre a una dinamica quasi ideologica, che è stata utilizzata in questi anni come una clava per far fronte ai bisogni e alle esigenze di un pezzo di territorio, una logica contrapposta e specularmente diversa. Insomma, per dirla con una battuta: non possiamo assistere ad un dibattito tra fautori di una Lega Nord e fautori di una Lega Sud, perché questo spaccherebbe intimamente il Paese e porterebbe a perdere di vista la

dimensione reale della riorganizzazione statuale.

Il tema non è rivendicare competenze partendo da una logica di sindacalismo territoriale. Il tema è come inserire la questione delle autonomie all'interno del presupposto fondamentale sancito dall'articolo 5 della nostra Costituzione, che non a caso De Gasperi definì essere il cuore della nostra Carta costituzionale, secondo cui la Repubblica, una e indivisibile, uniforma il proprio ordinamento sulla base delle autonomie che vengono riconosciute come preesistenti. Se è questo lo spirito con il quale occorre approcciarsi, è evidente che bisogna sollevare le incongruenze dal punto di vista costituzionale, non tanto della ragione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Mi rivolgo ai colleghi della sinistra: se avete cambiato idea rispetto alla introduzione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è legittimo, ma allora bisogna presentare un emendamento che lo cancella. Non si deve salire sui palchi, in una dimensione ideologica, peraltro regalando completamente questo tema alla coalizione di Governo. Bisogna entrare nel merito dicendo perché il disegno di legge in esame è sbagliato anche in funzione degli obiettivi di chi si propone il raggiungimento dell'autonomia differenziata.

Innanzitutto, passando al primo tema, il disegno di legge all'ordine del giorno cozza in maniera clamorosa con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza dei cittadini come elemento strutturale dell'identità repubblicana. *(Applausi)*. E cozza per un motivo molto semplice: in esso non si parla né della possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), né tantomeno di come finanziarli, perché evidentemente, non avendoli definiti, figuriamoci se possiamo dire come li finanziamo. È una sorta di *affidavit,* è una cambiale in bianco, è qualcosa che viene rimesso al futuro, in una dimensione generica nella quale la buona volontà e le speranze sostituiscono la legge. È di tutta evidenza che in un Parlamento liberale non si può sostituire la buona volontà a un sistema di leggi e di garanzie.

Il secondo aspetto, signor Presidente, porta con sé l'esigenza di una rivisitazione di questo disegno di legge ed è opportuno chiedersi a cosa porterebbe. Uso volontariamente il condizionale, perché poi cercheremo di capire come arriverà in fondo; di certo, infatti, vi servirà per fare un po' di campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma poi vedremo anche quanto servirà dal punto di vista della raccolta del consenso raccontare queste favole. Il tema vero è che, se questo disegno di legge arrivasse fino in fondo, avremmo tre livelli di ordinamento regionale: avremmo le Regioni a statuto ordinario, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome (anzi quattro a questo punto) e poi le Regioni differenziate.

È di tutta evidenza che tutto questo barocco ordinamento cozza contro l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Per le materie portate all'interno dell'articolo 117, molte delle quali non più gestibili neppure dallo Stato - figuriamoci dalle Regioni, o da alcune di queste - come ad esempio il tema dell'energia, mentre dovremmo fare il mercato europeo dell'energia siamo qui a discutere se il Molise o la Basilicata possano gestire in maniera autonoma ed esclusiva una materia così delicata. *(Applausi)*. Già questo la direbbe lunga rispetto al fatto che non si persegue il buon andamento della pubblica amministrazione. Ma mettetevi nei panni di un imprenditore che ha diverse strutture sul nostro territorio nazionale e, per fare lo stesso investimento, in una Regione deve chiedere un certo tipo di autorizzazioni, in un'altra un altro tipo e mentre in una riceve una risposta positiva, nell'altra ne riceve una negativa. *(Applausi)*. Insomma, ci avete spiegato che bisognava abolire la burocrazia e state portando la burocrazia a elemento strutturale della Repubblica al posto della politica. *(Applausi)*.

Vi sono poi altri due elementi che, dal nostro punto di vista, compongono l'esigenza di suggellare la insostenibilità costituzionale di questo provvedimento. Il primo è che qui non si parla di sussidiarietà, e lo dico in particolare agli amici di Forza Italia, con cui abbiamo molte volte preso diverse posizioni in questa direzione. Qui si parla di centralismo regionale: non si dà nessuno spazio, nessuna garanzia, nessuna previsione al ruolo degli enti locali, Comuni, Province e Città metropolitane, che non sono sottordinati, ma sono equiordinati rispetto all'articolo 114 della Costituzione. E addirittura, leggendo l'articolo 118, si vede che il principio di sussidiarietà parte dai Comuni e invece voi, dentro questa dimensione di creazione di un meccanismo di centralismo regionale che vuole sostituirsi allo Stato,

non prevedete in alcun modo un meccanismo automatico di devoluzione verso il sistema delle autonomie. Questo viene affidato alla buona volontà dei cosiddetti governatori, che evidentemente potrebbero comporre il sistema dell'articolazione dei poteri in funzione dei loro bisogni elettorali, e non sarebbe la prima volta.

Il secondo non meno importante elemento è che il ruolo del Parlamento viene completamente svuotato, colleghi, perché l'articolo 70 della Costituzione viene sostanzialmente messo tra parentesi. Saremo chiamati a votare un'intesa tra lo Stato e le Regioni come se fosse un'intesa tra la Repubblica italiana e uno Stato estero, che poi sarà inemendabile da questa Assemblea. Pertanto, dovremo prendere per buone tutte le decisioni e non avremo più nessuna possibilità di entrare nel merito. Ma vi pare che sia possibile costruire realmente un sistema articolato di autonomia oppure ci si sta avviando verso una grande confusione?

Questa è la nostra estrema preoccupazione per la quale chiediamo di fermarci e, se vogliamo realizzare l'autonomia differenziata, facciamolo sul serio e non come manifesto elettorale destinato a perdersi molto presto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE.Ha chiesto di intervenire il senatore Castiello per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

CASTIELLO *(M5S)*. Signor Presidente, devo esprimere preliminarmente la mia costernazione da senatore della Repubblica nel constatare che un provvedimento che stravolge l'assetto costituzionale dello Stato venga liquidato, tutto sommato, in pochi minuti di dibattito, come se fosse un provvedimento di concessione di una minuscola contribuzione finanziaria a qualche sagra di paese. *(Applausi)*. È assolutamente inaccettabile questo metodo, che offende l'istituzione parlamentare e ridonda, purtroppo, nella disaffezione della gente nei confronti della politica e purtroppo nei confronti del Parlamento.

Passo poi al merito delle questioni da affrontare sotto il profilo della pregiudiziale di costituzionalità. Questo provvedimento rassegna almeno dieci aspetti di incostituzionalità. Sappiamo tutti che ne basta uno perché cada sotto la falce della Corte costituzionale. Questo ne ha ad esuberanza, ne ha una decina, e forse anche una dozzina. Il tempo che ho a disposizione purtroppo è limitatissimo e, quindi, farò una carrellata molto veloce.

Innanzitutto questo provvedimento modifica in profondità l'assetto costituzionale attraverso un procedimento anomalo, quello della legge ordinaria, disapplicando l'articolo 138 della Costituzione, che istituisce un procedimento aggravato. Basta già questo per consegnare il provvedimento nelle mani della Corte costituzionale per la falcidia dello stesso. Ad esempio viene modificato l'articolo 116, comma primo, che prevede categorie differenziate (Regioni a Statuto speciale e Regioni a statuto ordinario). Se tutte le Regioni a statuto ordinario optano per il regionalismo autonomo differenziato, cade la differenza categoriale e viene modificato di fatto l'articolo 116, ma non attraverso il procedimento tipico dell'articolo 138. *(Applausi)*.

Ancora, l'articolo 117 istituisce la categoria della competenza concorrente dello Stato. Se questa competenza viene espropriata allo Stato e dislocata presso le Regioni, abbiamo un'altra modifica del testo costituzionale. Cessando la competenza concorrente, si modifica l'articolo 117, e lo si modifica con legge ordinaria. Questo è un altro motivo di incostituzionalità.

Continuo rapidamente. La cosa più aberrante è avere legato la fruizione dei diritti sociali e civili, garantiti dalla Costituzione in condizioni di parità in tutto il territorio statale, a una sorta di "*ius domicilii*", che viene a sostituire lo *ius civitatis*. Cioè, se io appartengo a un determinato territorio, avrò pienezza di fruibilità di questi diritti; se non appartengo a quel territorio, purtroppo rimango circuitato. Questo segna una violazione immancabile e innegabile dell'articolo 119, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione. *(Applausi)*.

Ancora, un'altra violazione della Costituzione, perché non è stato seguito il metodo dell'articolo 138, è in relazione all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Cosa dice il Trattato? L'Unione mira a ridurre il divario nei livelli di sviluppo delle varie Regioni e il ritardo nelle Regioni meno favorite. Ora, se noi facciamo una riforma che aumenta gli squilibri territoriali - questo non lo dico io, ma lo dice la Banca d'Italia, con l'autorevolezza di un'autorità indipendente; lo dice la Svimez;

lo dicono i sindacati, lo dice la Confindustria; lo dice la Conferenza episcopale italiana; lo dice l'Associazione dei costituzionalisti italiani - noi disapplichiamo l'articolo 174 del Trattato. Ma, quando disapplichiamo l'articolo 174 del Trattato, violiamo l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce la priorità e la inderogabilità dei principi dell'ordinamento comunitario da parte della legge interna. *(Applausi)*. Questo è un altro elemento di incostituzionalità.

Mi devo - ahimè - avviare alle conclusioni, perché ho soltanto otto minuti e mezzo a disposizione.

Vedo però veramente il fulcro dell'incostituzionalità di questa riforma nel seguente passaggio argomentativo. Esiste un principio, asseverato da copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale, che dice che il principio di ragionevolezza, inteso come principio di non contraddizione e di coerenza, è immanente all'esercizio del potere legislativo e segna un limite invalicabile alla cosiddetta onnipotenza del legislatore. Qui abbiamo posto in essere un disegno di legge che è illogico *(Applausi)* e viola il principio di ragionevolezza immanente al procedimento legislativo. Ciò lo dice autenticamente l'articolo 4, comma 1, ricordato dal relatore, quando stabilisce che la condizione perché venga attuata in concreto la devoluzione non è solamente quella della determinazione dei LEP, ma anche quella del loro finanziamento. La legge utilizza addirittura il termini «soltanto dopo». La disposizione dell'articolo 4, comma 1, è categorica.

Orbene questa è una condizione giuridicamente ed economicamente impossibile. L'articolo 1346 del codice civile enuclea il principio che, quando un atto, un provvedimento, un negozio è sottoposto a condizioni impossibili, è radicalmente nullo. *(Applausi)*. Non si esce da questa alternativa. Svimez ha quantificato l'onere in 80-100 miliardi l'anno. Dove li prenderete? *(Applausi)*.

Questa è una legge truffa: serve soltanto a fare simulazione di autonomia. *(Applausi)*. È simulazione di autonomia! State prendendo in giro voi stessi e non so se ne siete o meno consapevoli. È una legge irrealizzabile e, se realizzata, sarà con ogni probabilità cancellata dalla Corte costituzionale. *(Applausi)*.

Ricordo, in conclusione, che il 14 marzo 1947 in Assemblea costituente Pietro Nenni, discutendo del federalismo regionale, disse che, in una Nazione dove all'antagonismo sociale tra poveri e ricchi si unisce il dislivello tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali, un simile esperimento non può essere tentato prima di avere operato una vasta riforma socio-economica. Si rischia in caso contrario di mettere in pericolo l'unità della Nazione. *(Applausi)*. Quali riforme socio-economiche voi avete fatto per creare il terreno favorevole alla riforma autonomistica? Quella di aver svuotato il fondo perequativo infrastrutturale di 4,7 miliardi. Nello stesso ristretto arco temporale avete azzerato il fondo perequativo e volete realizzare l'autonomia differenziata.

È una cosa di cui sinceramente vi dovreste vergognare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Parrini per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, noi ci troviamo di fronte a un'operazione elettoralistica consumata sulla pelle dei cittadini italiani e - voglio dirlo subito - sulla pelle di tutti i cittadini italiani, di tutte le parti del nostro Paese.

Non è vero, come qualcuno sostiene, anche tra coloro che sono critici del provvedimento governativo sull'autonomia differenziata, che soltanto le popolazioni del Mezzogiorno correrebbero rischi. Da questo disegno di legge sbagliato, divisivo, pericoloso, trarranno grossi danni, in caso di sua attuazione, tutti i cittadini di questo Paese, tutte le Regioni di questo Paese, quelle più avanzate, quelle economicamente meno avanzate e, in generale, il sistema istituzionale italiano. *(Applausi)*.

Noi avremo modo, nel corso della discussione generale e nelle dichiarazioni di voto che si alterneranno, di spiegare come mai vada contrastato questo pericoloso disegno di suddivisione della popolazione italiana in cittadini di serie A e di serie B e di suddivisione del sistema delle Regioni italiane in Regioni di serie A e di serie B.

In sede di questione pregiudiziale, e quindi di richiesta di non passare all'esame del provvedimento, io ritengo necessario mettere l'accento su alcune questioni di metodo e di sostanza, che configurano un contrasto palese tra il modo in cui il Governo ha scelto di procedere e i principi e le norme della nostra Costituzione.

La prima questione su cui dobbiamo tutti riflettere è quella che consegue alla scelta di rendere possibile, come prevede il disegno di legge governativo, il trasferimento non soltanto di alcune funzioni e di alcuni ambiti di materie alle Regioni che ne fanno richiesta, ma anche il trasferimento di interi ambiti di materie.

In questo modo, compiremmo un'operazione per la quale l'attuazione del comma 3 dell'articolo 116, che prevede la possibilità di conferire ulteriori margini e condizioni di autonomia ad alcune Regioni, diventa praticamente una norma dissolutoria del comma 1 di quell'articolo, che concede uno statuto particolare alle Regioni a Statuto speciale, che proprio così vengono chiamate.

Verremmo così a perdere una distinzione fondamentale del nostro ordinamento. E questo è un elemento che sembra tecnico, ma è eminentemente politico, perché comunica il tasso di confusione con cui l'operazione è stata portata avanti e gli effetti disgregativi che essa può produrre.

Vi è un altro elemento su cui io credo che dobbiamo mettere l'accento, perché ha molto in comune anche con altre iniziative di rango costituzionale che la maggioranza sta portando avanti. Mi riferisco al disegno di legge sul premierato, sul quale è in corso la discussione generale in Commissione. Un altro elemento molto critico è quello della decisione palese, chiara, di mortificare il Parlamento nell'attuazione dei procedimenti di conferimento di ulteriori margini di autonomia alle Regioni che ne faranno richiesta.

La mortificazione del Parlamento è totale per due ragioni essenziali. Ho visto che qualche Ministro coinvolto in questa operazione ha parlato di metodo caterpillar e il metodo è quello del caterpillar. Si sta procedendo a causare un danno molto grande, all'interno del nostro sistema istituzionale, con una legge - quella che stiamo esaminando - che è ordinaria. È una legge di rango inferiore a quello che avrà la legge di approvazione dell'intesa, che arriverà al nostro esame se noi non riuscissimo - come io mi auguro - a fermare questa operazione.

La legge di approvazione dell'intesa sarebbe una legge che richiede la maggioranza assoluta del Parlamento e, quindi, sarebbe una legge organica. Ora, questo va detto in sede di questione pregiudiziale: a voi pare normale che questo procedimento venga aperto da una legge ordinaria, con lo spessore che ha, con le conseguenze che si porta dietro?

La nostra opinione, che abbiamo sostenuta inutilmente in Commissione, è che questa procedura doveva iniziare con una legge costituzionale. La cornice doveva essere una legge costituzionale e, dentro la legge costituzionale, doveva trovar sede l'eventuale legge di approvazione dell'intesa, da approvarsi a maggioranza assoluta in Parlamento. Attenzione, però, che non è il solo atto di violenza che si consuma verso il Parlamento. C'è n'è un altro, molto grave, e cioè il fatto che al Parlamento è negata qualsiasi possibilità di emendare il testo dell'intesa eventualmente raggiunta tra Esecutivo nazionale ed Esecutivi regionali.

C'è un disprezzo verso i corpi legislativi che si estende dal Parlamento nazionale ai consigli regionali stessi, quindi alle Assemblee legislative regionali. I corpi legislativi non possono mettere bocca in questa procedura: possono soltanto dire in blocco sì o no, e capite che questo non va assolutamente bene. Secondo me, configura un profilo di illegittimità piuttosto chiaro che ci sarà modo e maniera di mettere in evidenza se, appunto, la battaglia parlamentare nel Paese che abbiamo intenzione di fare contro questo provvedimento non raggiungesse gli esiti che speriamo.

Ma c'è di più: io considero un atteggiamento anti-istituzionale e palesemente in contrasto anche con la necessità di leale collaborazione tra tutti i livelli dello Stato il modo in cui si è andati avanti, senza cercare l'unanimità nella Conferenza delle Regioni, diversamente da quanto altri Governi che si erano cimentati in questo compito avevano provato a fare, disegnando il percorso dell'autonomia differenziata. La Conferenza delle Regioni è stata scientemente spaccata, non si è cercata un'intesa e - come abbiamo purtroppo inutilmente sottolineato in più occasioni durante il dibattito in Commissione - totale è il mancato coinvolgimento degli enti locali, Comuni e Province.

Attenzione: noi non possiamo pensare che il dibattito sull'impatto che questo disegno di legge, se approvato, avrà sulle funzioni fondamentali di Province e Comuni non sia una questione fondamentale di cui il Parlamento deve occuparsi. Altrimenti rischiamo di avere non soltanto un regionalismo estremistico e sgangherato che rompe l'unità del Paese, che provoca spostamenti massicci di risorse in

direzione sbagliata rispetto a quella che invece servirebbe, ma anche una nuova forma di centralismo regionale che non aiuta in nessun modo a far sì che siamo in grado di corrispondere maggiormente alle attese dei cittadini per quanto riguarda l'erogazione di beni e servizi essenziali.

Altre cose che io credo in sede di discussione sulla questione pregiudiziale vadano sottolineate riguardano la ferita mortale, che io penso abbia anche un rango costituzionale, che si decide di portare nel tessuto vivo di alcuni servizi fondamentali, di alcune fondamentali attività dello Stato. Prevedere che possa essere oggetto di autonomia differenziata la questione delle reti di trasporto, dei porti e degli aeroporti *(Applausi)*; prevedere che possano essere oggetto di autonomia differenziata la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; prevedere che si possa regionalizzare la scuola: ma vi rendete conto di quali rischi si corrono e di quale rischio all'identità culturale e all'unità nazionale porta la decisione di regionalizzare le norme generali sull'istruzione? *(Applausi)*.

Ecco, tutto questo ci porta a essere convinti che questo provvedimento vada fermato prima ancora che il suo esame inizi. Questo è il significato autentico di una questione pregiudiziale e per questo la sosteniamo con molta forza. Abbiamo portato avanti in Commissione una battaglia politica nel merito contro questo provvedimento, una battaglia mirata, portando nella discussione tanti argomenti che purtroppo non hanno trovato l'accoglimento che speravamo. Ultimissima violazione di qualsiasi principio di ragionevolezza - e anche, secondo me, di principi costituzionali - è senz'altro il fatto che noi avremo l'elemento fondamentale di tutto questo processo, e cioè i livelli essenziali delle prestazioni, che non saranno determinati con una legge del Parlamento.

Ora, io già immagino gli interventi dei colleghi della maggioranza che diranno che il testo iniziale del disegno di legge prevedeva che i LEP si determinassero per decreto-legge, e siamo arrivati a scrivere che li determiniamo per decreto legislativo. Il decreto legislativo un qualche coinvolgimento del Parlamento nelle Commissioni per il parere lo prevede e, dunque, dovremmo accontentarci. No, noi non ci accontentiamo, perché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrebbe avvenire con un pieno coinvolgimento del Parlamento. Si dice inoltre che, nelle more della definizione degli strumenti con cui si dovrà regolare questa questione, comunque si agirà per decreto e con il peggior decreto possibile in termini di tutela del Parlamento, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non ha bisogno - come tutti sapete - ne abbiamo discusso a lungo in altri tempi, di alcuna conversione parlamentare.

Quindi, mi pare che i motivi perché questa discussione si interrompa qui, perché la maggioranza faccia una riflessione e perché non venga inferto un colpo così grave all'unità del Paese, una ferita così grande al tessuto istituzionale dell'Italia siano davvero abbondanti. Per questo il Partito Democratico ha presentato la questione pregiudiziale QP4 e poi, in dichiarazione di voto, ribadiremo il nostro atteggiamento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Stenio» di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615 , 62 e 273 (ore 17,41)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo.

C'era l'intesa, come vi ho detto all'inizio della seduta, di terminare i lavori entro le ore 18. Quindi, se siete tutti d'accordo, gli interventi in discussione saranno di cinque minuti.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, da quello che ci è stato riferito i termini dell'accordo erano che comunque si sarebbero votate le questioni pregiudiziali. Quindi, se non restringiamo i tempi e dovessimo andare oltre, perché magari ci sono più richieste di intervento - questo non posso saperlo - vorrà dire che sforeremo di qualche minuto le ore 18.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, il voto sulle pregiudiziali sarà fatto ovviamente. I tempi invece degli

interventi in discussione verranno ridotti a cinque minuti, se siete tutti d'accordo.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito il voto favorevole del mio Gruppo alla questione pregiudiziale QP1, a prima firma del senatore Peppe De Cristofaro, e a tutte le altre presentate dalle opposizioni. Riteniamo che il testo all'esame all'Assemblea sia anticostituzionale e in contrasto con tutta una serie di principi costituzionali, in particolare agli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117 e 119.

Quello in esame è un disegno di legge di riforma che riteniamo scellerato, una riforma figlia di una cultura vecchia, perché il provvedimento parte da una cultura di bossiana memoria - come si usa dire - quella in sostanza della secessione. È fondamentale porsi questo problema, perché il dato è di dividere il Paese e mettere in difficoltà. Altro che dare competitività. Si chiama "autonomia differenziata", non autonomia solidale, coesione sociale, riduzione della disuguaglianza. Autonomia differenziata significa Regione competitiva.

Quindi, la domanda è la seguente: come si fa a garantire i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, se si ritiene di affrontare la questione a costi costanti, e cioè senza oneri per lo Stato rispetto a quelli che si hanno oggi? Ciò vuol dire dividere il Paese in tante piccole Regioni in una situazione che abbiamo già sotto gli occhi. Dovremmo essere in grado di fare una riflessione su questo, ad esempio sul fatto che la sanità è stata regionalizzata. Ognuno di noi è scontento, ed è inutile girarci intorno. Non c'è una persona contenta di come funziona la sanità. Dovremmo fare tutti la riflessione che forse quello che è stato fatto non è corretto e va rivisto in senso contrario rispetto a quello che si sta andando a fare. Si va invece in direzione di una cultura secessionista e antimeridionalista, perché è la cultura in cui è nata questa proposta. È una cultura antimeridionalista.

Io sono del Nord, ho lavorato in fabbrica e ritengo che i lavoratori del Sud abbiano portato una grande cultura e anche cambiato le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici al Nord. Solo i lavoratori del Sud hanno fatto ricco il Paese attraverso le catene di montaggio. Erano presenti in tutto il lavoro tayloristico. Rimane invece la cultura, sottointesa sostanzialmente, che i meridionali non hanno voglia di lavorare e che si devono risolvere le cose in casa loro. Questa è la cultura che sta dietro. Attenzione perché all'interno di questa cultura è caduta anche la sinistra, perché è corsa dietro alla bossiana memoria, modificando il Titolo V della Costituzione. So bene quello di cui sto parlando.

In sostanza, vorrei sottolineare il fatto che, da una parte, siamo di fronte a una questione anticostituzionale e, dall'altra, dal punto di vista anche culturale, a una regressione. Come si fa a venire qui a parlare di Nazione, di un grande patto e addirittura dire che la Nazione italiana è nata centosessantaquattro anni fa, con la bandiera d'Italia e via dicendo, e poi si pensa di costruire venti autonomie regionali? Ma davvero pensate che questa cosa stia in piedi? A proposito di LEP e regionalizzazione competitiva, si faccia qualcosa di uniforme, in cui i servizi siano uniformi in tutto il Paese: questo ha un costo economico e dovrete avere il coraggio di trovare i soldi per andare in tale direzione. Invece questo non lo volete fare, perché si vuole procedere a costi invariati. Di fronte a questo dato, dite una cosa sapendo di sostenere il falso - e lo sapete benissimo tutti voi - quando affermate che si migliorerà la situazione. La condizione del Paese invece peggiorerà, poiché creeremo zone di serie A e zone di serie B; nello stesso tempo, anziché armonia, coesione, solidarietà, creeremo tensioni, divisioni e sostanzialmente odio tra una realtà e l'altra. Questo è ciò che dovreste tener presente. Pensate addirittura di rendere una materia concorrente la questione della scuola.

Quello in discussione - lo ribadisco - è un disegno di legge davvero anticostituzionale, in violazione in particolare degli articoli 1 e 3 della Costituzione. La Repubblica è fondata sul lavoro, sulla coesione, sulla solidarietà, sulla tolleranza, mentre nel disegno di legge si fa sostanzialmente una secessione dei ricchi. Quindi diciamo no. Vi chiediamo di fermarvi su questo terreno e di affrontare il problema serio di come si mette questo Paese in una condizione sociale omogenea nella quale tutti i cittadini siano considerati di serie A. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, parto da quell'articolo della Costituzione che oggi hanno citato in tanti, l'articolo 3: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». È compito della Repubblica e dei parlamentari rimuovere gli ostacoli, non renderli permanenti.

Oggi ci troviamo a vivere un momento che noi speravamo di non dover vivere. Dico "noi" riferendomi non solo alla mia forza politica, ma anche ai comitati No all'autonomia differenziata, che hanno lavorato in questi mesi cercando di riportare al centro del dibattito pubblico il tema. Mi riferisco alle associazioni, mi riferisco, ai sindacati e ai tanti cittadini impegnati che hanno espresso la contrarietà al disegno di legge in discussione.

Speravamo che fosse chiaro anche a questa maggioranza e al Governo che parlare oggi di autonomia differenziata è antistorico e anacronistico, perché i divari sono i più grandi di sempre; perché abbiamo più di 5 milioni di persone in povertà assoluta; perché c'è una parte di Paese che non ha accesso ai servizi essenziali.

È un progetto antistorico, anche perché nello stesso momento stiamo lavorando per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo diametralmente opposto di usare 200 miliardi di euro per rafforzare la coesione territoriale e chiudere i divari. È un progetto antistorico, anche perché la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ci ha dimostrato che, dando più potere alle Regioni nella gestione di alcune materie, aumentano i divari. Questo non lo affermo io, non lo dice il MoVimento 5 Stelle: lo affermano i dati. Si stima che, da quando è stata fatta la riforma del Titolo V, circa 60 miliardi di euro all'anno vengono sottratti a una parte di Paese; si stima che ci sono 4.000 euro in meno di spesa pubblica che vengono investiti nei cittadini che vivono in alcune Regioni; 4.000 euro in meno spesi in spesa pubblica vuol dire meno sanità pubblica, meno scuola pubblica, meno trasporti pubblici. Questo vuol dire. *(Applausi)*.

Personalmente speravo di non dover vivere questa giornata, anche perché al Governo ci sono quelli che si definiscono patrioti, che addirittura hanno l'Italia nel nome del loro partito. Pensavo che i parlamentari che sono seduti qui in Aula, signor Presidente, in realtà rappresentassero tutti quei governatori di centrodestra, quei sindaci di centrodestra che hanno manifestato contrarietà, che addirittura hanno approvato atti regionali e comunali contrari all'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

Invece eccoci qui, a un anno di Governo, quando evidentemente questa maggioranza ha trovato la quadra e, nell'ambito di uno scambio di potere tra autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia sulla pelle dei cittadini, oggi ci porta a discutere in Aula il disegno di legge Calderoli, che - in questo faccio riferimento a quello che ha detto il relatore nel suo intervento - noi non osteggiamo per motivi politici, ma entriamo nel merito e nel metodo del lavoro che è stato fatto finora.

Contrastiamo questo disegno di legge nel metodo - come abbiamo detto in tanti - perché di fatto esautora il Parlamento, che ha un ruolo solo decorativo, come nella giornata di discussione che si terrà oggi. Lo contrastiamo nel metodo perché in Commissione bilancio non ci è stato permesso di approfondirne il profilo finanziario, nonostante l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Commissione europea e Bankitalia nelle loro relazioni hanno manifestato perplessità per il fatto che, permettendo alle Regioni di trattenere il gettito fiscale, sarà minore il gettito fiscale che va nelle casse dello Stato, e non è possibile che non ci sia un profilo finanziario da approfondire. *(Applausi)*. Per questo avevamo chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Inoltre, contrastiamo il presente disegno di legge nel merito della questione, perché le 23 materie da cui derivano le 500 funzioni contengono veramente di tutto: dall'energia alla ricerca, dalla scuola alla sanità. Insomma, andremo a creare uno Stato arlecchino con 20 piccole patrie - evidentemente la Lega le vuole - che concorreranno tra di loro per beni e servizi.

Tutto ciò a vantaggio di chi, signor Presidente? Io non credo che in questo caso il discorso sia solo tra Nord e Sud. Tutto ciò andrà a vantaggio di quella piccola parte di società che evidentemente pensa di voler gestire la fetta di spesa pubblica che passerà alle Regioni. Il risultato finale sarà quello di cristallizzare le disuguaglianze e le differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Pertanto, quello che oggi vediamo in alcuni ambiti, come per esempio la sanità, diventerà lo stato di fatto anche

per tutte le altre materie.

Desidero concludere il mio intervento con un dato pubblicato su un *report* di ieri uscito sulla stampa. Oggi 9 milioni di cittadini italiani sono in condizione di povertà, anche perché non riescono a sostenere le spese sanitarie, e 4 milioni di cittadini hanno rinunciato alle cure sanitarie. Questo succederà anche per la sicurezza sul lavoro, per i trasporti, per i servizi sociali, per tutte quelle materie da cui deriva il pieno sviluppo della persona umana, come sancisce la Costituzione.

Fermatevi, allora, perché siete ancora in tempo. Accettate quello che vi abbiamo detto, quello che magistralmente il senatore Castiello ha esposto, spiegando perché questa legge è anche incostituzionale, e votate con noi a favore di questa questione pregiudiziale. *(Applausi)*.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. Il tema rilevante è veramente quello di una pregiudiziale sulla Costituzione, che è il pezzo più importante di quello che noi tutti - qualcuno con un'enfasi che oggi ci sembra esagerata - definisce la nostra Nazione, cioè il luogo dei nati, della cultura, della condivisione unitaria di alcuni valori e che fa sì che un bambino che nasce in Italia possa dire di nascere in Italia, di avere dei diritti che siano civili e sociali uguali a quelli di altri bambini su tutto il territorio nazionale.

Qui oggi discutiamo la pregiudiziale di costituzionalità e c'è un punto fondamentale che porta le firme del presidente Amato, del presidente Gallo, del presidente Pajno e del ministro Bassanini. Il primo comma dell'articolo 791 della scorsa legge di bilancio parla dei livelli essenziali delle prestazioni non solo dal punto di vista definitorio, ma - come si legge nella lettera di dimissioni con la quale i suddetti soggetti si sono dimessi dal Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni - anche quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra Stato e autonomia territoriale e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e - attenzione - quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. Questo comma, che pure è citato anche nella nuova versione della legge, non rispecchia quello che poi c'è scritto nella formulazione della legge, e cioè il principio che questa soglia fondamentale, questo nucleo fondamentale che voi avete scritto nella legge di bilancio, e che è citato nell'attuale norma, fa riferimento a un'idea che quelle condizioni devono essere realizzate prima che si possano erogare altre funzioni. Qui invece c'è un punto che tutti hanno sottolineato, dalla Banca d'Italia all'Ufficio parlamentare di bilancio, ossia l'idea che si possano definire dei LEP, anche laddove la definizione fosse corretta, cioè di livelli essenziali delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, e questa definizione deve poi comportare che quei livelli siano effettivamente garantiti. Ebbene, questo presidio, che hanno chiesto la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio - come pure ha ricordato la Commissione europea in un suo commento allo Stato nazionale italiano - non c'è da nessuna parte. Anzi c'è addirittura una presa in giro per la quale a un certo punto si passa a decreti legislativi che dovrebbero definire i livelli essenziali delle prestazioni; ma nelle more di quei livelli essenziali delle prestazioni in realtà valgono le definizioni preliminari dei livelli essenziali delle prestazioni e comunque quando sono definiti quei livelli, quei livelli sono fatti salvi.

Questo allora significa che sostanzialmente già sappiamo - lo hanno commentato economisti e autorevoli giuristi - che quei livelli delle prestazioni sono una *fictio*, perché intanto sono basati su una spesa storica e inoltre non esauriscono l'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni che possono e devono essere immaginati. Quindi, partiamo già da un elemento di scarsità e da divari territoriali esistenti. E stiamo andando in un contesto nel quale finiamo per anticiparli e vi è di più: c'è una tensione tra l'articolo 5 e l'articolo 8 della nuova formulazione e anche questo si riflette sotto un profilo costituzionale.

Si dice all'articolo 8 che le eventuali relazioni che riguardano le decisioni di compartecipazione fiscale delle Regioni possono poi eventualmente essere riviste in un procedimento dal Governo, in particolare dai Ministeri competenti, ma dopo. Noi stiamo cristallizzando le disuguaglianze e le stiamo aumentando, riducendo le distribuzioni per le altre Regioni, e poi semmai inseguiamo. Quindi, per

definizione logica, visto che poi la compensazione è successiva, questo tipo di impostazione crea e alimenta i divari esistenti. È un elemento che va contro la Costituzione e va contro l'articolo 116, che ha una parolina molto importante, che è stata dimenticata - l'ha citata molto bene il collega - "inerenti", cioè materie o ambito di materie "inerenti" a ciò che l'articolo 117 dice. Questo elemento è stato completamente superato, per cui la norma che si propone ha carattere dissolutorio.

Sostanzialmente si fa una riforma costituzionale nascosta, utilizzando una riforma che peraltro - come è stato molto ben detto - esautora completamente il Parlamento. Se davvero credete di aver fatto una riforma che funziona, perché bisogna esautorare il Parlamento dei suoi poteri e delle sue prerogative? Perché bisogna togliere a questo Parlamento la dignità di rappresentare l'unità del Paese e di rappresentare gli interessi di soggetti che sono diversi?

Presidente, in conclusione, vorrei rivolgermi in particolare a quelle forze politiche della maggioranza che hanno il nome "Italia" nella loro denominazione. Mi riferisco alle future "Forza Piemonte", "Forza Lombardia", "Forza Veneto, "Forza Emilia-Romagna"; ai "Fratelli del Piemonte", ai "Fratelli della Lombardia", cioè a quel precipitato che fa sì che quella che spesso viene chiamata Nazione sarà semplicemente un'aggregazione di diversità. Allora io esorto queste forze politiche a rinunciare ad avere "Italia" nel proprio nome, dopo aver condiviso questo disegno di legge che ha evidenti caratteri anticostituzionali. Ritirate il riferimento alla Nazione nei vostri discorsi, alla terra dei nati. Ma anche, vista la non costituzionalità di queste norme, ritirate dai vostri discorsi anche la parola Patria, la terra dei padri, la terra dei nostri Padri costituzionali, che hanno voluto la Costituzione e il Paese unito, libero, solidale. *(Applausi)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Presidente, dagli interventi dei colleghi abbiamo capito che è profondamente incostituzionale attuare la Costituzione. *(Applausi)*. Oggi noi abbiamo di fronte un disegno di legge che è volto finalmente (dal 2001) ad attuare la Costituzione, ma non solo dal 2001, parlando di questo famoso e famigerato articolo 116, terzo comma, che ricordiamo non l'abbiamo scritto noi. L'articolo 116, terzo comma, l'avete scritto voi. *(Applausi)*. Che non sia scritto bene lo si sa; non per niente abbiamo bisogno di questa legge.

Abbiamo bisogno di una legge che segni un tracciato, ma un tracciato che oggi è veramente un momento storico. Quello che c'è scritto in Costituzione non è un qualcosa appeso al vento. Si prevedono dei diritti costituzionali, da dove nasce anche un diritto di noi, delle Regioni, di chiedere quello che c'è scritto nella Costituzione. È un diritto che diventa una pretesa.

Ma non è solo l'articolo 116, terzo comma, che abbiamo avuto bisogno di incanalare. L'articolo 5, che molti hanno citato, dice: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Quindi, l'autonomia non è una bestemmia, ma è prevista nella Costituzione. *(Applausi)*.

Tutto ciò che viene contestato e le perplessità che vengono sollevate sono state ampiamente dibattute in Commissione. Non è stato affrontato in un mese il tema dell'autonomia, ma è stato discusso e approfondito in mesi e mesi. Ringraziamo ancora il ministro Calderoli per l'attenzione, la pazienza e l'apporto che continua a dare sul tema dell'autonomia. *(Applausi)*.

Ringraziamo tutta la Commissione e il suo Presidente, ma ringraziamo altresì l'opposizione che porta questi temi, che non fanno che confermare la bontà del percorso dell'autonomia.

Si può dire che il provvedimento è stato fatto in fretta? Assolutamente no: non è stato fatto in fretta perché il tema dell'autonomia è partito tanto tempo fa. L'ho trattato io stessa nel corso del Governo Conte I con la delega che avevo come Ministro per gli affari regionali. Abbiamo aperto allora una discussione. Sono stati cinque anni di discussioni e di confronto che hanno permesso di maturare i pensieri e la norma per arrivare qui oggi in questa data storica. *(Applausi)*.

Per quanto riguarda la paura dei divari, secondo voi attualmente in Italia non ci sono divari e differenze, tutti i cittadini ricevono gli stessi servizi e le stesse prestazioni da parte della pubblica amministrazione. Non è così. Il motivo per il quale noi arriviamo a questo provvedimento è per dare

veramente una risposta a quella che è la richiesta del cittadino di avere dei servizi.
Che cosa fa oggi la legge Calderoli? Attua un'altra norma fondamentale della Costituzione ancora inattuata, e cioè la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa parola, che pochi sanno spiegare e pochi sanno attuare, trova qui finalmente il la per dire che si fanno i livelli essenziali. Ciò significa individuare l'asticella sotto la quale non dovrà essere erogato un servizio; l'asticella sotto la quale una pubblica amministrazione non potrà andare nemmeno con i termini di risorse e fa nascere i veri diritti. Ciò per dire che finalmente una legge che prevede regionalismo differenziato potrà dare una risposta a questo Paese e ai suoi cittadini per avere veramente dei servizi.
Per questa ragione avremo occasione di approfondire altri temi nel corso della discussione generale. Non possiamo ora che confermare il voto contrario del Gruppo Lega sulle questioni pregiudiziali sollevate. *(Applausi)*.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signora Presidente, ho ascoltato con molta attenzione tutte le critiche che sono state rivolte al disegno di legge e devo dire sinceramente che non mi hanno affatto convinto. Mi hanno suscitato invece una domanda che, signora Presidente, per suo tramite, rivolgo all'Assemblea. Come mai tutte queste critiche, perplessità e addirittura eccezioni di incostituzionalità non sono state sollevate quando il Governo di Gentiloni, autorevole esponente del Partito Democratico e Presidente del Consiglio, ha avviato direttamente interlocuzioni con molte Regioni, prima fra tutte l'Emilia-Romagna? *(Applausi)*. Perché queste perplessità allora non sussistevano? E allora non c'era nemmeno una legge procedimentale che fissasse le modalità, le condizioni e i termini attraverso cui procedere a queste intese. No: si dava immediata attuazione al dispositivo della Costituzione, trattando ogni Regione in base ad accordi bilaterali senza regole, all'interno dei quali tali accordi dovevano e potevano essere realizzati.
Certo, la legislatura è finita e non siete riusciti a farlo, ma politicamente portate la responsabilità di aver aperto voi questo procedimento. Noi lo vogliamo fare dando delle regole precise e uguali per tutti. Ciascuna Regione che voglia chiedere la devoluzione di ulteriori materie, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, lo potrà fare esclusivamente nell'ambito di un procedimento e alle condizioni che noi oggi approviamo.
Cari colleghi, non si viola e non si disattende la Costituzione. Si applica la Costituzione. Semplicemente si pongono le condizioni per attuare la Costituzione, che voi avete modificato con soli quattro voti di scarto, alla fine di una legislatura nella quale pensavate, con quella riforma, di agganciare un partito che stava nel campo del centrodestra per portarlo dalla vostra parte: alla faccia di una riforma fatta in nome del popolo italiano, cari colleghi della sinistra! Riforma che poi avete lasciato inattuata per vent'anni, compresa la definizione dei livelli essenziali di prestazione, indicati in Costituzione, da voi ignorati per vent'anni e che noi, invece, grazie alla norma inserita nella legge di bilancio dell'anno scorso, stiamo attuando. Questo perché i cittadini italiani, che risiedano nell'estremo Nord o che risiedano nell'estremo Sud, hanno diritto alle stesse identiche prestazioni e, soltanto attraverso la definizione dei LEP, si può ottenere un tale risultato. E noi abbiamo condizionato il trasferimento di ulteriori funzioni, materie o ambiti di materie alle Regioni che ne dovessero far richiesta al rispetto dei livelli essenziali di prestazione.
Caro Presidente, oggi alcuni colleghi si scandalizzano del fatto che sia possibile, in astratto, trasferire addirittura materie come l'istruzione e l'energia. Ma, collega Parrini, chi l'ha scritta questa norma? L'ha scritta il centrodestra o l'ha scritta il centrosinistra? Mi corregga se sbaglio, ma io ricordo che l'avete scritta voi.
Avete cambiato idea: è legittimo. Si dice che cambiare idea sia segno di intelligenza: è vero. Se cambiare idea è segno di intelligenza, allora il Partito Democratico ha certamente il quoziente intellettivo più alto di tutti in quest'Aula. Voi, infatti, avete cambiato idea sul Titolo V. Avete cambiato idea sull'abolizione delle Province. Avete cambiato idea sull'istituzione dei CPR, che voi avete votato. Avete cambiato idea persino sull'abolizione del mercato tutelato, dimenticando che voi l'avete inserito come condizione nel PNRR. Oggi la chiamate tassa Meloni, dimenticando, appunto, che l'avete

prevista voi. Avete cambiato idea su tutto: complimenti, siete certamente più intelligenti di noi. Noi ci limitiamo ad attuare la Costituzione.

Mi dispiace sentire in quest'Aula che liquidiamo la questione in pochi minuti, dopo otto mesi di discussione, confronto, audizioni, centinaia di votazioni, centinaia di emendamenti esaminati, oltre ottanta emendamenti approvati, di cui oltre la metà dell'opposizione. Se questo voi lo chiamate liquidare l'argomento in pochi minuti, prendo atto che abbiamo una concezione molto diversa del tempo. Questo è, in assoluto, il disegno di legge che ci ha impegnato per più tempo nei lavori in questo inizio di primo anno di legislatura.

Voi dite che questa legge viola il principio di uguaglianza. Ma, cari colleghi, voi volete dire che i cittadini italiani hanno davvero diritti uguali nel profondo Nord e nel profondo Sud? Ci volete dire che, negli ultimi vent'anni, i divari sono diminuiti, visto che non abbiamo applicato l'autonomia differenziata? Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che i divari sono aumentati in questi vent'anni.

Attenzione, poi, perché sono aumentati non solo fra Nord e Sud, ma fra centro e periferia, fra zone urbane e zone periferiche, fra montagna, collina e pianura. Attenzione: i divari non sono soltanto sull'asse Nord- Sud, ma sono anche trasversali. Allora, perché negare la possibilità di portare i servizi pubblici il più vicino possibile ai cittadini, per realizzare davvero, cari colleghi, quel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione? Altro che violazione dell'articolo 97! Come ci ha bene spiegato il professor Cassese in audizione, noi vogliamo porre le condizioni perché la pubblica amministrazione dia un servizio il più vicino possibile al cittadino. Anche questo è un principio che voi avete inserito in Costituzione e noi lo abbiamo condiviso. Andate a rileggervi l'articolo 118 della Costituzione. Secondo il principio di sussidiarietà, lo svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione dev'essere al livello più vicino possibile ai cittadini. Questo noi vogliamo fare attraverso l'autonomia differenziata.

Vorrei dire al caro senatore Borghi, signor Presidente, di leggere l'articolo 6 di questo disegno di legge, perché scoprirà che vi è disciplinato appunto il trasferimento delle funzioni dalla Regione - udite, udite - agli enti locali.

Abbiamo migliorato questo disegno di legge, anche grazie all'opposizione che in Commissione ha dato un contributo prezioso, che abbiamo accettato e valorizzato, perché ascoltare le critiche è utile anche alla maggioranza, per scrivere meglio le leggi. Nessuno ha la verità in tasca. Abbiamo accettato più di 40 emendamenti dell'opposizione e anche grazie al contributo di Fratelli d'Italia il disegno di legge è stato migliorato.

Infatti, abbiamo inserito nell'articolo 1 il principio di coesione nazionale, poi ulteriormente declinato all'articolo 10: altro che spaccare l'Italia! Questo disegno di legge reca all'articolo 1 il principio che l'autonomia differenziata deve avere come finalità il rafforzamento e la realizzazione del principio di coesione nazionale e quindi di uguaglianza tra tutti i cittadini. *(Applausi)*.

Abbiamo inserito all'articolo 3, sempre grazie a un emendamento che mi onoro di aver sottoscritto per primo, il principio che si debba passare attraverso il Parlamento con decreto legislativo e non affidarsi ai DPCM, che pure a voi sono molto cari, come la recente cronaca della passata legislatura ci ricorda. *(Applausi)*.

Noi abbiamo voluto che si procedesse con decreti legislativi e abbiamo inserito all'articolo 9 il principio di perequazione; abbiamo inserito all'articolo 7 il principio importantissimo della supremazia statale, che vuol dire che lo Stato potrà sempre dichiarare la cessazione dell'intesa conclusa con la Regione, qualora essa sia inadempiente proprio nella salvaguardia dei livelli essenziali di prestazione e dei diritti sociali e civili dei cittadini. Questo abbiamo fatto.

Si può migliorare? Certo, ma questo disegno di legge non ha assolutamente la finalità di aumentare il divario fra cittadini di serie A e di serie B, ma ha proprio la finalità di far sì che in Italia ci siano soltanto cittadini di serie A. *(Richiami del Presidente)*.

Per concludere, Presidente, mi conceda ancora trenta secondi per ricordare che domani, quando cominceremo a votare gli emendamenti, ce ne sarà uno, il 4.203, a prima firma De Priamo, che ha già avuto il consenso del Ministro e di tutta la maggioranza, in base al quale anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione di determinate materie e funzioni, quando tale devoluzione a favore delle

Regioni che invece l'hanno chiesta dovesse comportare maggiori oneri, dovranno essere riconosciute le stesse risorse. Questo è l'emendamento che propone Fratelli d'Italia e che approva tutto il centrodestra e questa è la ragione per la quale mi sento tranquillamente di poter affermare che le vostre obiezioni sono propaganda politica, che non comprende il significato di questa legge e la ragione per la quale Fratelli d'Italia voterà convintamente contro tutte le pregiudiziali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1), dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Maiorino e da altri senatori (QP3), e dal senatore Boccia e da altri senatori (QP4).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Come già comunicato, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a una mia interrogazione del 20 dicembre scorso, in cui ho chiesto al Ministro degli affari esteri informazioni sulla sorte di Ilaria Salis, una nostra connazionale che è reclusa nelle prigioni ungheresi in condizioni che vengono riportate come assolutamente inaccettabili, disumane e degradanti, per un reato francamente risibile. La nostra connazionale è stata accusata di aver aggredito due neonazisti, i quali avrebbero avuto una prognosi di cinque e otto giorni, e per questa ragione è reclusa, con una pena possibile di undici o - si legge - sedici anni di prigione, in una galera nella quale, per intenderci, non ha avuto né vestiti, né assorbenti igienici, né asciugamani. Non è in condizione di mangiare due volte al giorno; viene portata in udienza legata in catene e con una sorta di guinzaglio. Tutto questo avviene nell'Unione europea *(Applausi)*, in un Paese governato da amici della maggioranza che governa il nostro Paese. *(Applausi)*.

Allora, vorrei chiedere al ministro Tajani di rispondere alla mia interrogazione, perché io l'ho scritta il 20 dicembre e la nostra connazionale è ancora lì, a distanza di tre settimane, e rischia di restarci in carcerazione preventiva fino a un anno. Vorrei sapere se sta muovendo le leve della nostra diplomazia per fare in modo che questo governo ungherese dell'Unione europea ci restituisca immediatamente la concittadina Ilaria Salis. Abbiamo visto cosa è stato fatto per Patrick Zaki: quella è la politica. Si opera con il Governo di un altro Paese e si trova una soluzione che magari salvi la faccia a quel Paese, ma si porta indietro il nostro connazionale. Invece, la famiglia Salis ci fa sapere di non essere neanche in grado di ricevere risposte dal ministro Tajani.

Mi chiedo allora quale sia la consistenza della politica estera di questo Paese *(Applausi)*, se non riusciamo nemmeno ad operare con un Paese come l'Egitto, con il quale ovviamente ci sono legami, ma anche molte complessità, ma dell'Unione europea, che da essa riceve fondi. Noi siamo un Paese contributore netto: vuol dire che i soldi del contribuente italiano arrivano a Budapest e noi non riusciamo ad avere una risposta. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, le do altri trenta secondi, senatore Scalfarotto, perché ha già fatto un'interrogazione e il tempo è finito.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Però non ricevo risposta.

PRESIDENTE. L'ha fatta la settimana scorsa, comunque non è un dibattito tra me e lei: le concedo ancora trenta secondi.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Grazie Presidente, è molto generosa e sono sicuro che la famiglia Salis saprà apprezzare la sua generosità.

Chiedo al ministro Tajani, per favore, di darmi subito risposta, non tanto perché a un parlamentare è dovuta una risposta, ma perché c'è la famiglia di una concittadina italiana che è in pena, come tutto il Paese, per Ilaria. Fateci sapere qualcosa. *(Applausi)*.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per rivolgermi idealmente, per suo tramite, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per una questione così grave avrei preferito rivolgermi alla Presidenza del Consiglio e al Governo formalmente e di persona, ma questo mi è impossibile, perché le interrogazioni parlamentari presentate giacciono da settimane senza risposta e perché il Governo ha deciso apertamente di insabbiare un mio disegno di legge riguardante l'argomento su cui farò alcune brevi considerazioni.

L'appello che voglio fare alla Presidente del Consiglio è il seguente: cara Giorgia Meloni, si metta una mano sulla coscienza, veramente, e decida di esercitare il potere, che lei ha, di far finire un gigantesco scandalo morale e istituzionale che sta andando in scena in questo Paese.

Lo scandalo a cui mi riferisco è il seguente e spero di riuscire a stare nei minuti che mi sono stati assegnati: da mesi il Governo - inopinatamente, devo dire - ha dichiarato guerra ai familiari delle vittime dei crimini nazifascisti nel nostro Paese. A portare avanti questa guerra per conto del Governo e, segnatamente, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze è l'Avvocatura generale dello Stato, che in molti processi usa argomenti assurdi e indegni per difendere la Germania, che è il soggetto citato in giudizio, e combattere le richieste risarcitorie dei ricorrenti; e, quando perde i processi, usa argomenti altrettanto assurdi per appellare le sentenze e bloccare il pagamento degli indennizzi che sono dovuti soltanto in presenza di sentenze passate in giudicato.

Diversamente da quanto sostenuto da una nota di Palazzo Chigi della scorsa settimana, l'Avvocatura generale dello Stato non sta effettuando un doveroso lavoro di verifica della titolarità dei ricorrenti ad essere risarciti. No, sta ponendo in essere un vero e proprio boicottaggio di Stato, perché è vergognoso dire a un ricorrente, figlio della vittima di un eccidio, che non ha diritto al risarcimento perché non era ancora nato quando suo padre fu arrestato per essere deportato in un *lager* dove trovò la morte e quindi non ha sofferto abbastanza. È vergognoso - questo è un altro argomento dell'Avvocatura - dire alle due figlie di uno dei trucidati nella strage di Niccioleta che non devono essere risarcite perché quando avvenne l'assassinio del loro padre erano troppo piccole per soffrire. Ed è vergognoso - ultimo esempio, ma ce ne potrebbero essere molti - parlare di prescrizione del diritto al risarcimento di fronte a crimini così immani, che sono crimini di guerra e contro l'umanità.

Vorrei chiedere alla Presidente del Consiglio e anche a tanti Ministri una cosa molto semplice: perché vi comportate così? Che male vi hanno fatto i familiari delle vittime degli eccidi, delle deportazioni e delle stragi di Sant'Anna di Stazzema, di Cavriglia, di Civitella, del Padule di Fucecchio... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ha capito che l'argomento è serio.

PRESIDENTE. L'argomento è serio, ma non è questa la sede.

PARRINI *(PD-IDP)*. La sede del Parlamento è quella giusta per denunciare una cosa...

PRESIDENTE. Sì, lei ha fatto il suo intervento di fine seduta. Ora inizia il suo quinto minuto di intervento.

PARRINI *(PD-IDP)*. Io chiedo alla Presidente del Consiglio - e ho fiducia che lo farà - di prendere un'iniziativa, di prenderla subito e di fare quanto necessario affinché questa vergogna cessi, possibilmente prima del 27 gennaio, quando tutti vorremmo festeggiare unitariamente e a testa alta il Giorno della memoria. Ponga fine a questa vergogna, perché è uno sfregio alla memoria di vicende tragiche, alla storia di questo Paese e alla sua Costituzione antifascista. *(Applausi)*.

CROATTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente,colleghe e colleghi, è con un sentimento profondo di tristezza e rispetto che desidero ricordare in quest'Aula la vita straordinaria di Ferruccio Laffi, uno degli ultimi superstiti e testimoni dell'orrenda strage di Marzabotto, conosciuta come l'eccidio di Monte Sole.

Come sapete, il 30 settembre 1944 Ferruccio, all'età di sedici anni, fu testimone impotente della brutale uccisione di 14 membri della sua famiglia nel cortile della loro casa dalle truppe delle SS. La sua vita, segnata da una ferita profonda, è sempre stata un esempio di resilienza e coraggio.

Cinquant'anni di silenzio precedettero la scoperta del cosiddetto armadio delle vergogne, dopo la quale Ferruccio ha dedicato il resto della propria vita a narrare una storia, garantendo che la memoria di quel tragico evento non si perdesse nell'oblio. Nonostante il dolore immenso della perdita insopportabile, Ferruccio ha abbracciato la missione di educare le giovani generazioni, trasmettendo il suo messaggio di tolleranza, pacificazione e amore per la libertà e la democrazia. La sua è stata una vita dedicata all'inno della bontà d'animo, rifiutando di cedere all'odio nonostante la terribile ingiustizia subita.

Oggi l'Italia piange la perdita di un eroe, un partigiano riconosciuto dal 1° marzo 1944 fino alla liberazione, un messaggio di pace e democrazia. Ferruccio Laffi ha lasciato un vuoto irrimediabile nel nostro tessuto sociale; la sua capacità di emozionare, la sua dedizione, l'impegno civile e la sua lucida difesa dei valori democratici rimarranno per sempre nella nostra memoria.

In questo momento di lutto esprimo le mie più sentite condoglianze, a nome del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, alla famiglia di Ferruccio Laffi e a tutta la comunità di Marzabotto. La testimonianza rimarrà un faro per le generazioni future, un monito contro l'oblio e un appello costante alla difesa della libertà e della democrazia. Dalla memoria di quel periodo storico, di cui l'umanità ha perso la coscienza e in cui l'indifferenza era l'arma più crudele, gli uomini come Ferruccio sono state delle guide moderne.

Grazie, Ferruccio, per il tuo coraggio, la tua intelligenza e il tuo straordinario impegno. Ci mancherai profondamente. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,34)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (**615**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

pur con le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2023 dalla Commissione Affari Costituzionali, mantiene pressoché inalterate le gravi criticità già evidenziate dalla grandissima parte degli auditi interventi durante la fase delle audizioni in Commissione. In particolare, nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità tali da imporre l'accoglimento della questione pregiudiziale proposta per evidente contrasto con il dettato costituzionale fra gli altri, degli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 Cost.;

la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un

enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare il superamento della Costituzione del 1948, delineandone una diversa e alternativa;

preliminarmente, si evidenzia l'incomprensibile ed illogica scelta della maggioranza di respingere la richiesta avanzata da tutte le opposizioni il 10 gennaio u.s. di anteporre nel calendario di Aula il disegno di legge popolare costituzionale (AS 764) presentato al Senato con 106.000 firme e a termini di regolamento già inserito nell'ordine dei lavori. È ovvio che la proposta di modificare la Costituzione (articoli 116.3 e 117) sia da anteporre logicamente all'esame dell'Atto Senato 615, e si sarebbe dovuta quindi esaminare per prima, potendo mutare, nel caso di approvazione, il quadro di riferimento costituzionale. La trattazione dell'Atto Senato 615 che tratta dell'attuazione delle medesime disposizioni costituzionali si sarebbe dovuta considerare solo successivamente; ciò anche nel rispetto della *ratio* sottesa all'art. 74 del Regolamento del Senato di recente innovato, teso a valorizzare le iniziative dei cittadini e le loro proposte;

un'altra preliminare considerazione attiene la pretesa introduzione di disposizioni che innovano in modo così pregnante l'attuale assetto istituzionale attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre modificabile successivamente ed in specie modificabile dalla legge approvativa dell'intesa tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 116.3, che potrebbe quindi volta per volta disporre diversamente. La scelta più opportuna sarebbe stata di certo quella della proposta di legge costituzionale;

la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto e evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione laddove è stabilito che "l'Italia sia una e indivisibile", dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." L'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, unico discrimine la residenza delle persone. Il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;

peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e il lavoro - lodevole - del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;

entrando nello specifico, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica risulta, nel disegno costituzionale, strettamente connesso con gli altri principi costituzionali e, in particolare, con quelli stabiliti dagli articoli precedenti, a partire dall'art. 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte cost., sent. n. 256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi». In questo senso, l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità;

la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etc. È evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;

come da più parti osservato, l'art. 116, c. 3 non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti - materiali, procedurali, temporali - né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le Regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni introdotte nell'ambito dei lavori della Commissione, all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio;

il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle Regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, 3 Cost.; quella delle Regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'art. 117, 3 c., con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate - transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani - esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;

altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'art. 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei Lep, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Seppure durante la discussione in Commissione è stato superato l'originale intendimento di ridurre il Parlamento a mero organo consultivo e approvare le intese tramite DPCM, e si è infine giunti alla previsione di un decreto legislativo che concluda l'iter approvativo, si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;

il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole Regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 197/2022, articolo 1, commi dal 791-801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la

Costituzione stabilisce in materia;

inoltre per quanto concerne la procedura per definizione ei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli. I livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non costituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare - in maniera omogenea e uniforme - i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione - se non un incremento - delle disuguaglianze in essere. Un sistema così congegnato - per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva - sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle Regioni. Un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie - oltre a quelle già citate - insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;

le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio. In particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa. Il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola Regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'art. 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei Ministri;

quanto alla procedura - riscritta, nel testo posto in esame all'Aula - definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento - a Costituzione vigente - verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;

quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano. Peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti - si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania - rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni

economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli artt. 2 e 53 Cost., a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;

quanto in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 Cost. si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo di una devoluzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendola completamente allo Stato. Si ritiene particolarmente grave che fra le materie oggetto di devoluzione non sia stata esclusa l'Istruzione. Chiare ed evidenti le conseguenze negative che deriverebbero all'ordinamento scolastico, finalizzato in primo luogo all'esercizio del diritto all'istruzione degli alunni e alla libertà dell'insegnamento, fondamenti intangibili su cui si costruisce la cittadinanza, la libertà e l'unità del nostro popolo e della nostra comunità. Quanto previsto dal testo in esame del disegno di legge potrebbe radicalmente mutare il quadro, in peggio, della scuola italiana e quindi del nostro Paese. Infatti attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare "le norme generali sull'istruzione" - oggi legislazione esclusiva dello Stato - oggetto di legislazione concorrente. Altro non significa "regionalizzare" e quindi differenziare le norme che disciplinano le finalità della scuola e che - al contrario - dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola. Non solo, ma, ancora, le leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, la sua consistenza organica, la stipulazione di contratti collettivi regionali, con gravi e devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico, sul contratto collettivo nazionale e trattamento economico di docenti, Ata e dirigenti scolastici, sulla mobilità territoriale, sulla valenza di concorsi per il reclutamento a sbarramento regionale. Inoltre la stessa autonomia scolastica costituzionalmente riconosciuta rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali. Il tutto in aperto e evidente contrasto con gli articoli 33 e 34 Costituzione che stabiliscono le caratteristiche basilari del sistema scolastico e che alle prescrizioni derivanti da tali articoli si attribuisce "valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale" rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)" (Corte cost. sentenza 24 giugno 2009, n. 200). Se è chiaro che la missione principale della scuola sia la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. "La democrazia infatti non è solo una forma di governo ma il sentire condiviso dalla comunità" è altresì pacifico che questo ruolo del sistema di istruzione statale sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica. Già oggi le Regioni godono di ampie funzioni amministrative: sulla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sulla programmazione della rete scolastica, sulla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, sulla determinazione del calendario scolastico, sui contributi alle scuole non statali, sulle iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni attribuite. Oltre queste competenze non si può e non si deve andare. Il diritto all' apprendimento dell'alunno, le finalità dell'istruzione ancorate all'esercizio della cittadinanza italiana, sono diritti dell'individuo/persona/lavoratore-lavoratrice, che devono essere esercitati e garantiti in ogni luogo del nostro Paese in quanto diritti nazionali, non regionalizzabili, ed esigibili a prescindere dai confini territoriali dei governi locali.

Da tutto quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, pone a rischio l'unità della Repubblica.

Tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

QP2

Enrico Borghi, Musolino, Paita, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 615-A recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

premesso che:

il disegno di legge in esame si propone di dare attuazione all'autonomia differenziata a prescindere dalla risoluzione di problematiche di non poco conto (economiche e di coesione, *in primis*), pure sollevate durante l'esame in sede referente, lasciando ancora irrisolti alcuni importanti nodi relativi all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma;

le disposizioni del disegno di legge non fugano le criticità evidenziate in merito all'impatto che può derivare dall'attuazione del regionalismo differenziato sul piano dell'unità e indivisibilità della Repubblica, tanto sul versante sociale, quanto su quello delle prospettive di crescita, posto che non sono ancora chiari gli effetti dell'attuazione sul piano dell'uniformità dell'indirizzo politico-amministrativo, aprendo a un sostanziale sfaldamento dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento giuridico, che si vedrebbe caratterizzato da regioni a statuto speciali, regioni ordinarie e regioni differenziate che potranno, a loro volta, demandare a livello locale le nuove attribuzioni;

il provvedimento non appronta sufficienti garanzie circa il coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione dell'autonomia differenziata, con sostanziale impossibilità dello stesso di intervenire nell'iter (se non in fase preliminare e su un documento provvisorio) anche se lo stesso ha ad oggetto l'esercizio della funzione legislativa e lo spostamento di ingenti risorse finanziarie;

le disposizioni in esame lasciano residuare numerose incertezze circa l'impatto della differenziazione sui conti pubblici, aprendo a pregiudizi concreti per l'armonizzazione del sistema fiscale e tributario;

il meccanismo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni non sembra fornire sufficienti garanzie circa il mantenimento dell'unità "sociale" della Repubblica, dal cui smantellamento deriva un sicuro pregiudizio per il rispetto del principio di solidarietà e di eguaglianza, rispettivamente di cui agli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione;

né il principio di equiordinazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, nonché quello di sussidiarietà sancito all'articolo 118 della stessa appare adeguatamente rispettato, denunciando un'impostazione incoerente e asistematica della prospettata modalità di attuazione del regionalismo differenziata rispetto alla Carta costituzionale;

al sistema di differenziazione tracciato nel provvedimento faranno eco prassi amministrative e indirizzi giurisdizionali necessariamente diversi e condizionati, con evidenti criticità ove si parli di investimenti che toccano più regioni e, più in generale, in termini di burocrazia e complessità (in aperto contrasto con le raccomandazione UE sul tema e con gli obiettivi definiti anche a livello del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il previsto sistema di differenziazione, infatti, rischia di pregiudicare la capacità di realizzazione e di mantenimento delle riforme concordate a livello europeo, soprattutto in tema di tutela giurisdizionale e rispetto del principio di affidamento, spesso richiamati dalle raccomandazioni della Commissione europea;

è necessario chiarire il ruolo del Parlamento sia nella fase di definizione dei contenuti dell'intesa,

sia in quella di approvazione della stessa, posto che la stessa ha ad oggetto una diversa distribuzione delle funzioni legislative, che la Costituzione attribuisce alle Camere (articolo 70) e che poi declina nell'*an* e nel *quantum* con le Regioni all'articolo 117, ferma la possibilità di differenziazione *ex* articolo 116, terzo comm. La modifica di tale riparto, che riguarda una funzione "che è parlamentare", deve perciò avvenire necessariamente col pieno coinvolgimento del Parlamento, secondo uno schema sostanziale che non è fatto proprio dal disegno di legge in esame;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 615-A.

QP3

Maiorino, Cataldi, Castiello, Castellone

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 615-A, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, presentato in data 23 marzo 2023, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso la Commissione Affari Costituzionali, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;

l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia - in modo azzardato - a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza - consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato - che si ripercuoterebbe su scala pluriennale- Logica e ragionevolezza avrebbero voluto che prima di avventurarsi un progetto frettoloso di attuazione si fosse proceduto ad una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale accumulatasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore, non potendo il nostro paese permettersi il lusso di un'avventura alla cieca che investe la struttura stessa dell'ordinamento repubblicano e la sua capacità di risposta. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza, dovevano essere i presupposti attorno ai quali costruire la disciplina attuativa, specificando un sistema di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o nel caso di riscontro di problematiche nella fase applicativa e invece, anche dopo le modifiche approvate in Commissione permangono ampi dubbi proprio sulle modalità applicative di questi criteri. La definizione dei princìpi generali andava pertanto ripensata e riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo, correzione e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento in ogni fase, in modo da garantire la indispensabile omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche. Cosa che non può verificarsi senza un previo e

condiviso raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato - Parlamento compreso - e le Regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione - in ogni fase - degli organismi tecnici pubblici più qualificati e, in primis, dei cittadini. Già i negoziati dovrebbero tener conto di questi ultimi, unitamente ai corpi sociali, delle associazioni, delle forze sociali, delle imprese: questa partecipazione - entro precisi schemi normativi - dovrebbe essere assicurata in piena trasparenza per ogni passaggio successivo. La promozione di pratiche ambientalmente sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. A partire dalla fase iniziale, lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. Una legge dello Stato ad hoc dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui conformare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi costantemente della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni;

avviare un processo nel quale teoricamente - dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame - non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni - per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto - anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, con riferimento non a prestazioni teoriche ma a quelle effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di ulteriori funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni. Nell'ambito della gradualità del processo, in una prima fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia in materie di legislazione esclusiva statale come le norme generali dell'istruzione e alcune delle stesse materie di legislazione concorrente per le quali un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese. Parallelamente, la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di una legge finalizzata a predeterminare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali poter valutare limiti e modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, così da prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise,

trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato - anche in termini di efficienza ed efficacia - nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole Regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale e non solo dagli interessi di una frazione territoriale. Da questo, per organizzare l'intero processo in modo logico e coerente, discende la necessità di procedere per fasi sperimentali, di individuare un numero massimo di ambiti richiedibili all'interno di un novero di materie che si rivelino, sulla base di parametri oggettivi e dell'esperienza del Titolo V meno difficili da gestire a livello sub-statale, evitando in radice che si possa richiedere simultaneamente o persino effettivamente concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili, come anche il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela. Tutti questi aspetti non tengono neppure conto della necessaria cautela che imporrebbe la delicata e controversa materia del Titolo V, già oggetto di numerosa giurisprudenza costituzionale ma anche di proposte di revisione - tuttora pendenti - sia di iniziativa parlamentare che popolare, nella cui ultima categoria va annoverato il disegno di legge n.764 recante proprio una modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rispetto al testo governativo originario sarebbe stato saggio e prudente rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la Regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle

fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;

non soltanto la fase negoziale ma la stessa possibilità di richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia manca del presupposto di una dimostrata o dimostrabile maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili ed economici dei cittadini e delle imprese su tutto il territorio nazionale. In luogo della riduzione delle esistenti disparità regionali, si avrebbe una maggiore deresponsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche nell'uso delle risorse pubbliche;

il Parlamento si trova marginalizzato non solo nelle fasi deliberative ma anche in quelle informative e conoscitive, cosa ancor più grave alla luce del fatto che, dopo il trasferimento di funzioni, le leggi votate dalle Camere in quel dato ambito di materie avranno applicazione differente a seconda dello status differenziato o meno della regione. E, all'interno delle stesse regioni differenziate, vi saranno ricadute diverse a seconda del diverso livello di differenziazione ottenuto. Non è dato quindi sapere quale effetto tutto ciò possa avere sui tributi e sulla unità giuridica ed economica della Repubblica. Le intese raggiunte con una singola regione non dovrebbero recare, neppure indirettamente, limiti al dispiegarsi della piena potestà legislativa del Parlamento nazionale e dovrebbero assicurare, ad altro livello, anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste ultime - in termini di popolazione e di grandezze socioeconomiche - aggregati essenziali nelle varie regioni;

anche dopo le modificazioni ed integrazioni apportate in fase istruttoria, resta dubbia la configurazione di un costrutto normativo che realmente rechi un processo razionale, controllato e reversibile, secondo un metodo temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico in cui cittadini ed imprese si ritroverebbero a vivere ed operare alla fine del processo stesso. La mancanza di elementi conoscitivi e valutativi di assoluto rilievo fa apparire il testo come una sorta di scommessa o salto nel buio che l'Italia non dovrebbe affrontare con incoscienza. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

ne deriva un timore per effetti distorsivi causati da proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le Regioni le medesime opportunità di crescita;

ciò pregiudica la consapevolezza dell'esame e comprime alla radice i necessari approfondimenti su decisioni che - una volta prese - assumeranno carattere pluriennale. Se tutti si augurano che i benefici possano essere pluriennali andrebbe però evitato che siano i danni ad essere pluriennali e per ottenere questo sarebbe stato opportuno che la norma risultante dall'esame del Parlamento sull'attuazione dell'autonomia differenziata fosse esaustiva e facesse rinvio ad ulteriori meccanismi legislativi, prevedendo una fase sperimentale tale da far soppesare su base oggettiva i diversi aspetti applicativi, a cominciare da un trattamento non omogeneo di materie e funzioni tra loro assai diversificate, essenziale per evitare confusione tra cittadini ed operatori socioeconomici;

meccanismi temporali più realistici e passaggi procedimentali più accurati avrebbero migliorato la qualità delle decisioni e la consapevolezza delle conseguenze che queste possono comportare in tempi e territori differenti. Il disegno di legge avrebbe pertanto dovuto contenere disposizioni atte alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie conferite alle regioni in ogni momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzionale. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito, che non va lasciata all'incertezza applicativa di un testo che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione e saggezza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto in tutte le diverse evenienze possibili;

da quanto esposto deriva che, per molteplici profili, la norma asseritamente attuativa della Costituzione si configura incostituzionale sotto molteplici aspetti. Il meccanismo di autonomia differenziata delineato, in assenza di contrappesi e bilanciamenti certi, è deleterio perché frantuma l'unità della Repubblica. Confonde pericolosamente la differenza - costituzionalmente radicata - tra regioni a statuto ordinario differenziate e regioni a statuto speciale. Una assimilazione delle due fattispecie di fatto che però avrebbe dovuto avere luogo ricorrendo al processo di revisione costituzionale previsto dall'art. 138 Cost., non essendo sufficiente il ricorso allo strumento legislativo ordinario per alterare in modo così profondo l'equilibro tra i soggetti di cui all'articolo 114 Cost. La categoria "legislazione concorrente", prevista dall'art. 117 Cost., verrebbe di fatto espunta dal testo costituzionale senza ricorrere alla speciale procedura di revisione della costituzione. Il divario tra Nord e Sud e quello all'interno dei diversi territori, di cui l'art. 119 Cost. imporrebbe la rimozione, per effetto del regionalismo differenziato tende, se possibile, ad inasprirsi, in violazione del principio perequativo di cui all'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi dello art. 117 Cost. Per ambiti assai delicati quali salute, ambiente ed istruzione, il meccanismo applicativo contenuto nel testo in esame prefigura, come esito finale, la potenziale violazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3. Ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'art 119, Cost., seppur formalmente richiamato nel testo, e, come detto, gli articoli 9, 32 e 33, che tutelano ambiente, salute e istruzione. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni "sovrane", ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato art.119 Cost.. Queste modalità di attuazione del regionalismo differenziato pongono anche gli atti che, a cascata, deriveranno dalla riforma in esame, in rapporto antinomico col dettato costituzionale, sia per quanto concerne il concorso di tutti alla spesa in base alla propria capacità contributiva (art.53 Cost.) sia per il confinamento della attuazione dei LEP a mera promessa, in mancanza delle risorse indispensabili risorse, eludendo l'art. 120 Cost.;

problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate

dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni" collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

in conclusione, quello che si deve rilevare con preoccupazione è che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso. Si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 116 e non già alla sola, univoca e possibile forma di attuazione. E, più specificamente, ad un disegno di legge ordinario contenente una opzione attuativa tra le tante, che per vari motivi non sembra in linea con i principi fondamentali del nostro stesso ordinamento costituzionale. Il testo peraltro non assicura che siano al contempo determinati e debitamente finanziati, quindi concretamente attuabili tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Particolare incertezza avvolge il futuro di materie quali tutela dell'ambiente e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; reti di trasporto, energetiche e della comunicazione; commercio e professioni; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In tutti questi campi, come anche in altri, non è chiaro quale possa essere il ruolo futuro del Parlamento e del Governo, quindi dello Stato, che dovrebbe invece poterne mantenere il controllo e la regia a garanzia di tutti i cittadini su tutto il territorio. In mancanza tutti gli elementi essenziali a prefigurare un ordinato e positivo sviluppo del modello di autonomia recato dal testo in esame ed in assenza di correttivi sufficienti applicati nella fase istruttoria, dal disegno di legge appare un quadro di incertezza ordinamentale che l'Italia non può assolutamente permettersi in questa fase;

pertanto delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 615-A.

QP4

Boccia, Giorgis, Meloni, Parrini, Nicita, Valente

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615-A),

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità - sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi - attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis,* poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge

costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che "L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni";

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di intere materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la *ratio* dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni "concernenti" le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti - così come la procedura di cui al primo comma - l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse "concernono" le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di intere materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma tacita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.";

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che "le norme generali sull'istruzione", possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del "carattere nazionale" dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito

come si pongano negli «artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); e) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.)», aggiungendo che, «dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante - ma ovviamente non tassativa - degli ambiti riconducibili al "concetto" di "norme generali sull'istruzione"»;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato «alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale», rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione»;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante "sistema nazionale" universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata - così come concepito dal disegno di legge in esame - avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso - come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia - dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una "parcellizzazione selvaggia" che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la "salute diseguale": secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste - già da decenni - a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha "dirottato" in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB "La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate

anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro.";

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa - come delineato dal disegno di legge in discussione - sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo "schema" dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante;

in sede di esame in Commissione, è stata apportata una modifica al procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione per cui "il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata";

la norma introdotta non risolve però il problema: non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia - con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali - a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

riguardo al procedimento per la determinazione dei LEP, è sicuramente positiva la modifica introdotta in sede di esame in Commissione - a seguito delle critiche unanimi di tutti i soggetti auditi - per cui i LEP non saranno più determinati da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma con decreti legislativi;

peccato che si tratti di un miglioramento "illusorio" visto che i commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 prevedono che "nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP" continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (!) e che sia "fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard", svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale" senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e

lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 615-A.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Lotito, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Unterberger e Zedda.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (981)

(presentato in data 12/01/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (982)

(presentato in data 12/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Berrino Gianni ed altri

Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni (960)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 12/01/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Mennuni Lavinia ed altri

Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane (962)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 12/01/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Romeo Massimiliano ed altri
Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in ordine all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (944)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/01/2024);
7ª (Cultura, istruzione) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici)
Sen. Zambito Ylenia ed altri
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (959)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/01/2024).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (967)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 12/01/2024);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (968)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 12/01/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Sen. Fazzone Claudio ed altri
Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (980)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 12/01/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 12 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):
- SMD 6/2023, denominato "Basi Blu", relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle Basi navali della Marina militare (n. 111);
- SMD 10/2023, denominato "Volo a Vela", relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (n. 112);
- SMD 23/2023, denominato "Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) dell'Esercito italiano" (n. 113);
- SMD 24/2023, denominato "Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle* (GMV) *Flyer*" (n. 114);
- SMD 27/2023, denominato "Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili", relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (n. 115).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 12 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei (n. 41).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 12 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - la proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle acque (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Nello scorso mese di dicembre 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, riferita alle annualità 2020 e 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXXVIII, n. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,

le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
- al dottor Antonio Tarasco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Antonio Bianco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Stato dell'Unione dell'energia 2023 (in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima) (COM(2023) 650 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissari Straordinari di ILVA S.p.a, trasmissione di documenti

I Commissari straordinari di ILVA SpA, con lettera in data 10 gennaio 2024, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6065, riferita al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 13).

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, aggiornata al 19 dicembre 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXXX, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 4 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 11 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" (*Doc* VII, n. 54) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Presidente della regione Campania, in qualità di Commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con lettera in data 11 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 14).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 4 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CXL, n. 2).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Rino Masseroni da Rho (Milano) propone una serie articolata di modifiche alla Costituzione (Petizione n. 726, assegnata alla 1a Commissione permanente);

i signori Mariella Cappai e Luigi Cotza da Monserrato (Cagliari) chiedono disposizioni volte a prevedere il divieto di stoccaggio di rifiuti contenenti scorie radioattive nel territorio della Regione Sardegna (Petizione n. 727, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

- disposizioni volte all'indiduazione del cavallo quale specie animale nazionale, con la previsione di protezioni specifiche stabilite con leggi *ad hoc* (Petizione n. 728, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, in materia di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (Petizione n. 729, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- misure volte a proteggere i cittadini titolari di proprietà e redditi nell'ambito delle esecuzioni giudiziali (Petizione n. 730, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'abolizione della fattispecie del mandato per procura tra singole persone (Petizione n. 731, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", in materia di esaurimento (Petizione n. 732, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

- modifiche alla Costituzione in materia di referendum popolare (Petizione n. 733, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- modifiche alla normativa di cui al Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (cd. *Fiscal Compact*) (Petizione n. 734, assegnata alla 3a Commissione permanente);

il signor Biagio Nugnes da Mondragone (Caserta) chiede modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (Petizione n. 735, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la signora Iole Granato da Novara e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni urgenti in materia di attribuzione del doppio cognome alle nate e ai nati prima della sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 (Petizione n. 736, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede disposizioni volte a considerare quale reato informatico il blocco degli *account* o il *ban* ingiustificato e prolungato sulle piattaforme telematiche (Petizione n. 737, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Paolo Pelini chiede disposizioni volte al riconoscimento della professione di naturopata per animali (Petizione n. 738, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Focetola da Luino (Varese) e numerosi altri cittadini chiedono disposizioni urgenti in materia di docenti di sostegno (Petizione n. 739, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Enrico Bove da Lecce, in qualità di Rappresentante della componente studenti del Consiglio di Istituto del Liceo Classico e Musicale "Giuseppe Palmieri" di Lecce, chiede disposizioni volte ad integrare i programmi scolatici degli istituti di istruzione di secondo grado con lezioni di educazione affettiva, sessuale e sentimentale (Petizione n. 740, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Marco Bava da Castiglione Torinese (Torino) chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su mafia e appalti pubblici (Petizione n. 741, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 8a);
la signora Antonia Carlucci da Livorno chiede disposizioni volte a dare immediata attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 35/2023 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) (Petizione n. 742, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Davide Prina da Corbetta (Milano) chiede disposizioni volte ad estendere a tutti i lavoratori la possibilità di aderire alla c.d. pace contributiva (Petizione n. 743, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Raimondo Trevisiol da Caorle (Venezia), in relazione all'esame del disegno di legge Atto Senato n. 484 recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle", chiede la previsione di norme di contrasto al fenomeno della ristorazione abusiva (Petizione n. 744, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Francisco Pablo Bua da Barcellona chiede disposizioni in materia di cittadinanza per i cittadini italiani nati e residenti all'estero (Petizione n. 745, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello e Arnone (Caserta) chiede:
- l'istituzione di Comitati dei cittadini a livello provinciale, regionale e nazionale (Petizione n. 746, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione del Comitato nazionale storico per la celebrazione di ricorrenze ed eventi della storia d'Italia (Petizione n. 747, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- misure a sostegno della frequenza scolastica a favore degli studenti in età di obbligo scolastico (Petizione n. 748, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- misure di contrasto al fenomeno del vandalismo e dell'esplosione di petardi e materiale pirotecnico in occasione delle festività natalizie (Petizione n. 749, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata della famiglia (Petizione n. 750, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure a tutela dei terreni agricoli preposti alle colture tradizionali, con particolare riguardo alla possibilità di installazione di pale eoliche (Petizione n. 751, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- disposizioni volte a dare immediata attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione 15 marzo 2016, n. 5078, in materia di applicabilità dell'aliquota IVA alla tassa sui rifiuti (Petizione n. 752, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- misure a tutela dei prodotti di consumo alimentare, con particolare riguardo alla presenza di pesticidi e insetti (Petizione n. 753, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di circolazione dei monopattini elettrici (Petizione n. 754, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- regolamentazione restrittiva in materia di consumo e vendita di sostanze alcoliche, con particolare riguardo al periodo delle festività natalizie (Petizione n. 755, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- misure a tutela della quiete pubblica in orario notturno (Petizione n. 756, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede l'attivazione delle opportune procedure di indirizzo parlamentare volte ad impegnare il Governo a fornire ulteriori aiuti alla popolazione ucraina, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR (Petizione n. 757, assegnata alla 3a Commissione permanente);
il signor Alberto Pratesi da Lecce chiede:
- nuove disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati (Petizione n. 758, assegnata alla

2a Commissione permanente);
- l'abrogazione delle disposizioni del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ordinamento giudiziario, confliggenti con l'attuale ordinamento costituzionale (Petizione n. 759, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Fabio Pedersoli da Artogne (Brescia) chiede:
- disposizioni volte a prevedere il collocamento mirato delle quote di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili anche in favore dei lavoratori svantaggiati in condizione di disoccupazione involontaria (Petizione n. 760, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad includere tra le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, anche i lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria (Petizione n. 761, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Salvatore Losso da Dynóv (Polonia) chiede:
- disposizioni volte a prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TARI per i cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE in relazione ad immobili adibiti a prima casa, non locati o concessi in comodato d'uso (Petizione n. 762, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- disposizioni volte a consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di trasferire la propria residenza AIRE, attraverso la rete diplomatica consolare, nel comune in cui si possiede un immobile (Petizione n. 763, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere l'esenzione dal pagamento del canone RAI per i cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE in relazione ad immobili adibiti a prima casa, non locati o concessi in comodato d'uso (Petizione n. 764, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Franco Venturello da Roma chiede disposizioni in materia di adeguamento delle rendite catastali (Petizione n. 765, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Claudio Lopresti da Moncalieri (Torino) chiede disposizioni urgenti a tutela di coloro che sporgono denuncia per reati di mafia (Petizione n. 766, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Mozioni

RENZI, PAITA, BORGHI Enrico, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - Il Senato,
premesso che:
con i commi 687, 688 e 689 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ultima legge di bilancio del Governo Draghi, veniva demandato al Ministero della salute il compito di individuare, nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA, la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e soprattutto si istituiva, presso il medesimo dicastero, il "fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;
le risorse erano state stanziate alla luce delle analisi dei servizi e delle associazioni per la cura dei disturbi dell'alimentazione e dalle principali necessità e criticità emerse dal confronto con i pazienti nel corso degli anni, con la chiara finalità di approntare risorse adeguate per offrire un'assistenza dedicata efficace e garantire una programmazione degli interventi;
lo stanziamento di complessivi 25 milioni di euro ha consentito il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento della vita delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, garantendo quell'adeguamento organizzativo e quell'efficacia clinica che la comunità scientifica (nazionale e internazionale) sollecitava da anni;
grazie al fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare, è stato possibile: definire livelli minimi di cura di base su tutto il territorio nazionale; garantire la precoce individuazione dei disturbi assicurando un trattamento più efficace e proporzionato; assicurare la prossimità delle cure, al fine di offrire l'appropriato livello di intensità e continuità; consentire il pieno coinvolgimento delle famiglie dei pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico (aspetto, questo, spesso fondamentale per la cura dei DNA) e garantire l'applicazione omogenea di un percorso

terapeutico specialistico integrato in condizioni di urgenza metabolica dedicato alle persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
le conseguenze di questi disturbi sono sia fisiche (diabete; danni cardiaci e malattie cardiovascolari; ulcere e danni permanenti ai tessuti dell'apparato digerente; disidratazione; danneggiamento di gengive e denti, fegato e reni; problemi al sistema nervoso, con difficoltà di concentrazione e di memorizzazione; danni al sistema osseo, con accresciuta probabilità di fratture e di osteoporosi; danni alla fertilità; blocco della crescita; emorragie interne; ipotermia e ghiandole ingrossate; disfunzioni ormonali) che psicologiche (basso livello di autostima; senso di vergogna e colpa; isolamento e difficoltà a mantenere relazioni sociali e familiari; sbalzi di umore, tendenza a comportamenti manichei e maniacali; autolesionismo; propensione al perfezionismo; alto rischio di suicidio) e rappresentano un problema sociale enorme per la comunità (spesso dovuto a fattori psicologici, sociali o biologici) e in particolare per le giovani generazioni (l'età media dei pazienti è di 35 anni, spesso con un riconoscimento tardivo del proprio disturbo alimentare, in molti casi maturato in giovanissima età);
secondo i dati più recenti, negli ultimi 3 anni le persone in cura per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono più che triplicate, con oltre 3 milioni di persone oggi in cura: una tendenza consolidata già prima della pandemia ma che, secondo gli esperti, con quest'ultima ha ricevuto una decisa accelerazione;
l'impulso dato dalla pandemia si registra soprattutto, ma non solo, nella fascia di età compresa tra i 12 e 18 anni, con ogni probabilità particolarmente vulnerabile per l'impatto psicologico derivante soprattutto dalla chiusura delle scuole e dal repentino venire meno della socialità, in un momento fondamentale della costruzione della propria personalità;
la rete di cura registra ancora gravi criticità: per circa la metà le strutture dedicate risultano collocate nelle regioni del Nord; meno della metà delle strutture ha dichiarato di prendere in carico minori fino a 14 anni; metà Paese è sprovvisto di una rete complessa di assistenza;
alla luce del gravissimo contesto descritto (che per ricadute, tendenza e intensità dovrebbe allarmare sinceramente la comunità) non si comprende quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di cancellare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
la gravità del fenomeno e il suo progressivo dilagare richiedono iniziative urgenti e tese a riaffermare il carattere ineludibile della tutela della salute sotto ogni versante, garantendo risorse finanziarie e umane idonee,
impegna il Governo:
1) a ripristinare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per l'anno 2024, rendendolo strutturale per i successivi, nonché a stanziare risorse finanziarie idonee a garantire il contrasto di questi disturbi e per l'avvio di un percorso di cura efficace e volto a contenere e contrastare l'allarmante dilagare di tali fenomeni all'interno della comunità;
2) a monitorare l'evoluzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nel nostro Paese, al fine di adottare una politica di intervento che consenta di ovviare, rapidamente e con efficacia, ad eventuali carenze sul piano dei trattamenti e dei programmi di prevenzione;
3) a garantire il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con DNA, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo;
4) ad assicurare una rete di cura organizzata secondo criteri di prossimità, anche attraverso una rete di servizi atti a garantire la realizzazione di programmi di prevenzione, fornendo livelli di assistenza psicologica adeguati e il coinvolgimento dei familiari e dei congiunti nel percorso diagnositico-terapeutico.
(1-00082)

Interrogazioni

POTENTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il Comune di Certaldo, 15.000 abitanti, compreso nella Città metropolitana di Firenze, utilizzerà due milioni e 200.000 euro del PNRR per un *restyling* cittadino, con la ripavimentazione della centralissima piazza Boccaccio, privandola dei sampietrini originali dell'Ottocento e spostando la

statua dedicata al grande narratore e poeta toscano;
secondo l'amministrazione comunale, questo progetto di riqualificazione urbana determinerebbe un "modo nuovo di vivere il centro urbano, senza barriere, nel verde e soprattutto con i cittadini al centro di una prospettiva pensata per valorizzare più che mai il territorio e le sue eccellenze. Il tutto ascoltando le indicazioni dei certaldesi interessati a dire la loro", sebbene sia rivendicato il fatto che in questo modo "il centro urbano cambia volto";
lo storico dell'arte Tomaso Montanari, in un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" l'8 gennaio 2024, ha scritto che questo progetto rappresenta una modifica urbanistica insensata e si è chiesto il perché di quella che ha definito un'"impresa così devastante per l'identità della città, e al tempo stesso così priva di una qualunque ricaduta utile" denunciando, al tempo stesso, come "la distruzione della pinetina di Piazza della Libertà, l'asfalto in Via Due Giugno, la frana della Villa settecentesca di Canonica testimoniano una certa disattenzione della giunta verso il patrimonio culturale";
le forti perplessità sul progetto avanzate dai cittadini hanno portato ad un parziale *dietrofront* sul *restyling* originario da parte dell'amministrazione comunale che, però, intende andare avanti a destinare i soldi del PNRR per un'opera ritenuta inutile e, anzi, dannosa per l'identità di Certaldo,
si chiede di sapere se e quali immediate iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare le ragioni dell'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza di Firenze al progetto di riqualificazione del centro urbano di Certaldo.
(3-00860)
RENZI, PAITA, BORGHI Enrico, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con i commi 687, 688 e 689 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ultima legge di bilancio del Governo Draghi, veniva demandato al Ministero della salute il compito di individuare, nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA, la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e soprattutto si istituiva, presso il medesimo dicastero, il "fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;
le risorse erano state stanziate alla luce delle analisi dei servizi e delle associazioni per la cura dei disturbi dell'alimentazione e dalle principali necessità e criticità emerse dal confronto con i pazienti nel corso degli anni, con la chiara finalità di approntare risorse adeguate per offrire un'assistenza dedicata efficace e garantire una programmazione degli interventi;
lo stanziamento di complessivi 25 milioni di euro ha consentito il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento della vita delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, garantendo quell'adeguamento organizzativo e quell'efficacia clinica che la comunità scientifica (nazionale e internazionale) sollecitava da anni;
grazie al fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare, è stato possibile: definire livelli minimi di cura di base su tutto il territorio nazionale; garantire la precoce individuazione dei disturbi assicurando un trattamento più efficace e proporzionato; assicurare la prossimità delle cure, al fine di offrire l'appropriato livello di intensità e continuità; consentire il pieno coinvolgimento delle famiglie dei pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico (aspetto, questo, spesso fondamentale per la cura dei DNA) e garantire l'applicazione omogenea di un percorso terapeutico specialistico integrato in condizioni di urgenza metabolica dedicato alle persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
le conseguenze di questi disturbi sono sia fisiche (diabete; danni cardiaci e malattie cardiovascolari; ulcere e danni permanenti ai tessuti dell'apparato digerente; disidratazione; danneggiamento di gengive e denti, fegato e reni; problemi al sistema nervoso, con difficoltà di concentrazione e di memorizzazione; danni al sistema osseo, con accresciuta probabilità di fratture e di osteoporosi; danni alla fertilità; blocco della crescita; emorragie interne; ipotermia e ghiandole ingrossate; disfunzioni ormonali) che psicologiche (basso livello di autostima; senso di vergogna e colpa; isolamento e difficoltà a mantenere relazioni sociali e familiari; sbalzi di umore, tendenza a comportamenti manichei e maniacali; autolesionismo; propensione al perfezionismo; alto rischio di suicidio) e

rappresentano un problema sociale enorme per la comunità (spesso dovuto a fattori psicologici, sociali o biologici) e in particolare per le giovani generazioni (l'età media dei pazienti è di 35 anni, spesso con un riconoscimento tardivo del proprio disturbo alimentare, in molti casi maturato in giovanissima età);
secondo i dati più recenti, negli ultimi 3 anni le persone in cura per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono più che triplicate, con oltre 3 milioni di persone oggi in cura: una tendenza consolidata già prima della pandemia ma che, secondo gli esperti, con quest'ultima ha ricevuto una decisa accelerazione;
l'impulso dato dalla pandemia si registra soprattutto, ma non solo, nella fascia di età compresa tra i 12 e 18 anni, con ogni probabilità particolarmente vulnerabile per l'impatto psicologico derivante soprattutto dalla chiusura delle scuole e dal repentino venire meno della socialità, in un momento fondamentale della costruzione della propria personalità;
la rete di cura registra ancora gravi criticità: per circa la metà le strutture dedicate risultano collocate nelle regioni del Nord; meno della metà delle strutture ha dichiarato di prendere in carico minori fino a 14 anni; metà Paese è sprovvisto di una rete complessa di assistenza;
alla luce del gravissimo contesto descritto (che per ricadute, tendenza e intensità dovrebbe allarmare sinceramente la comunità) non si comprende quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di cancellare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui si è ritenuto di non rifinanziare il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare e stanziare le risorse volte al contrasto di questi disturbi, al fine di avviare un percorso di cura efficace e volto a contenere e contrastare l'allarmante dilagare di tali fenomeni all'interno della comunità.
(3-00862)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VERDUCCI, MARTELLA, CAMUSSO, ZAMPA, PARRINI, MELONI, IRTO, D'ELIA, GIACOBBE, TAJANI, FURLAN, ALFIERI, SENSI, BAZOLI, LA MARCA, ROJC, GIORGIS, VERINI, FINA, FRANCESCHELLI, RANDO, NICITA, LOSACCO, DELRIO, MALPEZZI, MANCA, DE CRISTOFARO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
il 10 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge n. 1178, a prima firma della senatrice Liliana Segre, per la commemorazione del centenario dell'assassinio per mano di squadristi fascisti del deputato socialista Giacomo Matteotti;
è stata un'iniziativa che ha riscosso il plauso unanime dell'intero Parlamento. Ciononostante, a distanza di più di 6 mesi dalla sua approvazione, e nel pieno dell'anno matteottiano, la norma rimane inattuata perché non vi è ancora alcuna traccia dei bandi di selezione dei progetti;
considerato che:
l'anniversario del delitto cade il 10 giugno. Mancano dunque poco meno di 6 mesi alle commemorazioni, e i gravi ritardi nella procedura di assegnazione dei fondi rischiano di compromettere l'*iter* e di far sì che l'iniziativa cada nel vuoto;
nonostante il Parlamento abbia stanziato 700.000 euro per il finanziamento di convegni, idee didattiche, letture ed altre iniziative a scopo divulgativo, le associazioni matteottiane interessate lamentano il fatto che non sia stato ancora individuato il Ministero incaricato di gestire i fondi. A causa dell'inerzia burocratica, le fondazioni, le scuole e i numerosi comitati aderenti sono stati obbligati a congelare ogni iniziativa;
preme ricordare che i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, previsti dalla legge, rientrano a pieno titolo tra le finalità ultime della Repubblica, impegnata nella tutela e nella promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, come stabilito dall'articolo 9 della Costituzione,
si chiede di sapere:
quali azioni si intenda intraprendere per predisporre, in tempi brevi, i bandi necessari all'assegnazione

dei fondi dedicati alle varie iniziative volte a celebrare il centenario della morte di Matteotti;
se siano state assunte le iniziative di desecretazione contemplate dall'ordine del giorno G/551/1/7 accolto all'unanimità dal Senato per rendere accessibile tutto il patrimonio documentale ancora disperso sulla vicenda del delitto e dei depistaggi che caratterizzarono il processo per l'accertamento delle responsabilità.
(3-00861)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SENSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come stabilito dall'articolo 21 della Costituzione, rappresenta "il più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali" sanciti dalla Carta, come dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 1971;
la stessa Corte costituzionale ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico, affermando, con la sentenza n. 84 del 1969, che la prima è "pietra angolare dell'ordine democratico" e "cardine di democrazia nell'ordinamento generale";
premesso, altresì, che autorevole dottrina ha attribuito all'articolo 21 della Costituzione non solo "la tutela del diritto di informare, quel profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nei media, ma anche la tutela del diritto ad essere informati, quale profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda";
considerato che:
il recepimento della direttiva europea 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali è avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 188 del 2021;
il decreto legislativo è intervenuto, tra l'altro, apportando modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, sul tema relativo ai rapporti tra le procure della repubblica e gli organi di informazione, realizzando, di fatto, una compressione della libertà di espressione e del diritto di cronaca giudiziaria e nera, in particolare. Invero, quest'ultimo aspetto è stato rilevato con chiarezza dalla circolare (prot. n. 5633 del 6 dicembre 2021) del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dottor Raffaele Cantone, con la quale si specifica che "norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell'informazione all'accesso alle notizie e persino, per una non voluta eterogenesi dei fini, incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali o persino no legittimo";
l'atto Senato 969, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea, all'esame presso la 4ª Commissione), contiene all'articolo 4 una delega al Governo finalizzata garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva, nonché a garantire quanto disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2021, prevedendo una modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale, riguardante il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva;
posto che:
la direttiva mira a rafforzare il principio della presunzione di non colpevolezza, principio che nel nostro ordinamento è protetto dall'articolo 27 della Costituzione;
il provvedimento che dispone la custodia cautelare, di cui si vorrebbe vietare la pubblicazione, non presenta l'indagato o l'imputato come colpevole, essendo un provvedimento fondato su gravi indizi e non sulla colpevolezza. Invero, il considerando n. 16 della direttiva chiarisce che la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o l'imputato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente provata. Aggiungendo che dovrebbero restare "impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole";
posto, altresì, che, vietando la pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia, le garanzie

dell'indagato o imputato sarebbero lese, poiché, restando consentita la diffusione del contenuto del provvedimento, mediato dal commento dei cronisti e degli organi di informazioni, verrebbe meno quel principio di trasparenza che meglio tutela i diritti dei soggetti interessati dal provvedimento cautelare emesso dal giudice,

si chiede di sapere:

se il Governo non reputi opportuno, al fine di garantire un equo bilanciamento dei diritti sanciti dagli articoli 21 e 27 della Costituzione, intervenire sulla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea 2016/343, posto che la segretezza degli atti di indagine è già disciplinata dal codice di procedura penale, al fine di riequilibrare il rapporto tra la tutela relativa alla presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare e di essere informati, entrambi di rilievo costituzionale;

se non ritenga opportuno intraprendere le dovute iniziative al fine di non consentire che il nostro ordinamento, con l'adozione di una normativa finalizzata a vietare la pubblicazione, per intero o per estratto, di ordinanze di custodia cautelare, lungi dall'offrire maggiori tutele e garanzie nei confronti dei soggetti indagati o imputati, determini, invece, un'ulteriore lesione alla libertà di espressione e al diritto di informare e di essere informati di cui all'articolo 21 della Costituzione.

(4-00945)

ZAMBITO - *Ai Ministri della salute e dell'interno*. - Premesso che:

nel nostro Paese sono ricorrenti gli incendi in ambienti destinati all'erogazione di servizi pubblici essenziali con conseguenze, in alcuni casi, molto gravi. Solo negli ultimi mesi, sono scoppiati gravi incendi nelle RSA "Casa per coniugi" e "Virgilio Ferrari" di Milano e "Casa di Arianna" a Parma, con conseguenze tragiche, e presso l'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari);

a questi eventi si è aggiunto di recente l'incendio dell'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli, che ha causato la morte di tre persone e l'evacuazione di interi reparti, da cui emerge, ancora una volta, una diffusa inadeguatezza sia nelle attività di prevenzione che in quelle di manutenzione degli impianti, sino alla gestione dell'emergenza stessa;

è evidente il persistere di una situazione "a macchia di leopardo" all'interno della quale vi sono diverse strutture sanitarie e RSA che non sembrano garantire un adeguato presidio sulla prevenzione e sicurezza antincendio, imponendo una riflessione sulla necessità di promuovere un miglioramento del quadro normativo in materia;

come è ormai ampiamente riconosciuto, infatti, un'adeguata attività di prevenzione è alla base della significativa riduzione del rischio dell'evento dannoso. La mancata adozione di misure appropriate di prevenzione determina rischi per la collettività, finanche un vero e proprio costo umano laddove si registrano decessi o feriti;

nonostante l'alta specializzazione del personale addetto alla sorveglianza e prevenzione degli incendi, in diversi casi si registra, per lo svolgimento di tale attività, l'impiego di personale addetto ad altre mansioni quali, a titolo di esempio: barelliere, attività di portierato, vigilanza armata o manutenzione;

un numero significativo di strutture ospedaliere e case di cura è di fatto impossibilitato a procedere all'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio in ragione di limiti strutturali legati alla vetustà degli edifici che le ospitano, per lo più edificati da oltre 80 anni o, spesso, sottoposti a tutela e vincoli storici;

nel 2020, l'istituto di ricerca "Scenari immobiliari" ha stimato che, dei circa 210.000 posti letto presenti nelle strutture ospedaliere italiane, oltre il 40 per cento si trova in edifici per cui non basta un piano di ristrutturazione impiantistica; tali immobili, infatti, sarebbero da demolire e ricostruire interamente;

è evidente, quindi, che in questi casi la prospettiva di un completo adeguamento risulti di pressoché impossibile realizzazione e, infatti, tali strutture operano costantemente grazie ad un regime di proroga, di recente riconfermato dal decreto-legge "milleproroghe 2023";

la continua reiterazione dell'istituto della proroga, oltre a creare confusione e incertezza riguardo alle diverse scadenze con le quali ottemperare al progressivo piano di adeguamento antincendio, appare un'implicita conferma delle enormi difficoltà di adeguamento;

non può certo rappresentare una risposta sufficiente a questo enorme problema il decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", che prevede la possibilità, per le strutture che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di presentare al comando dei Vigili del fuoco apposita istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito delle loro competenze, al fine di garantire che in tutte le strutture sanitarie del nostro Paese siano previste adeguate misure antincendio, nonché adeguati e costanti controlli di prevenzione che tengano conto del loro diverso e disomogeneo stato di conservazione e di vetustà.
(4-00946)
FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*.
- Premesso che:
la legge n. 206 del 2023, "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*", al titolo III, recante "Disposizioni in materia di istruzione e formazione", agli articoli 18 e 19 contiene la parte inerente all'istituzione del liceo del *made in Italy*;
in data 28 dicembre, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato una nota (n. 41318, "Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 - Iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2024/2025"), con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;
considerato che:
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la nota 23/135CU09/C10, del 6 settembre 2023, aveva espresso la necessità di abrogare il comma 4 dell'art. 13 dell'originario disegno di legge (ora confluito nel comma 4 dell'articolo 18 della nuova legge n. 206), nella parte che prevedeva la confluenza, e quindi l'esaurimento, dell'indirizzo economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nell'opzione del *made in Italy*, a partire dalle classi prime funzionanti dell'anno scolastico 2024/2025;
le principali organizzazioni sindacali afferenti al settore scuola e istruzione, la rete nazionale dei licei economico-sociali, i comitati spontanei di docenti e famiglie (per esempio il "comitato Salviamo il LES") hanno ripetutamente segnalato la gravità di tale scelta, proprio nella parte in cui si paventa la graduale soppressione del liceo delle scienze economico-sociali, nonostante si tratti di un indirizzo in continua crescita e che coinvolge 419 scuole statali, con non meno di 3.000 classi e 116 istituti paritari, per un totale di 75.747 alunne e alunni e migliaia di docenti;
preso atto che il testo finale della legge n. 206 conferma un quadro poco chiaro della norma: infatti, se, da un lato, nella formulazione definitiva, il percorso liceale del *made in Italy* si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei come suo indirizzo aggiuntivo (articolo 18, comma 1), non costituendo più una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, permane la confusione tra quanto previsto dal citato articolo 18, comma 1, e quanto predisposto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 18, ove si ravvisa una "confluenza" dell'opzione economico-sociale nel liceo del *made in Italy*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non voglia approfondire questa confusionaria norma che oltretutto non garantisce in modo inequivocabile la continuità del liceo economico-sociale, che negli ultimi anni ha ricevuto molta attenzione e apprezzamento da parte di studenti, famiglie e della società civile;
se non ravveda, in particolare, la necessità di chiarire se l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, che confluirà nei percorsi liceali del *made in Italy* (art. 18, comma 4, della legge n. 206 del 2023), rimarrà comunque in vita come sua opzione ed articolazione interna, o se invece questa confluenza varrà come sua integrale sostituzione, e quindi soppressione, ad opera del liceo del *made in Italy*.

(4-00947)

PAROLI - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

l'attività venatoria è legittima e regolata da leggi dello Stato. In Italia la normativa di riferimento per la tutela degli uccelli selvatici è costituita dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che recepisce la direttiva 2009/147/CE, più nota come "direttiva Uccelli";

ai sensi dell'articolo 27, la vigilanza sull'applicazione di tale legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni. A costoro è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali;

l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste è coordinata dalle Province. Le guardie zoofile e ecologiche (che possono operare con compiti di vigilanza venatoria solo se espressamente riconosciute delle Regioni) così come tutte le guardie venatorie volontarie, in occasione dello svolgimento di controlli di vigilanza venatoria, non rivestono la qualifica di polizia giudiziaria e pertanto non possono procedere a compiere agli atti riservati agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dalla legge n. 157 e dal codice penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri, eccetera);

ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 157, nei casi di violazioni delle disposizioni della stessa legge e delle leggi regionali, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Solo in caso di condanna per le ipotesi di cui all'articolo art. 30, comma 1, lettere *a)*, cioè per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata, *b)* cioè per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli oggetto di tutela, *c)* cioè per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, *d)* cioè per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ed *e)* cioè per chi esercita l'uccellagione, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati;

il contributo operativo, di esperienza e di professionalità da parte dei reparti dei Carabinieri forestali è di fondamentale importanza per la lotta al bracconaggio, ma è altrettanto fondamentale, per la sua efficacia, che non sfoci nella contestazione di reati inconferenti ed anzi con disapplicazione delle norme speciali vigenti minando il principio della certezza del diritto, e che del pari non degeneri in atti ispettivi e perquirenti esorbitanti, tali da farli percepire come rivolti a limitare la legittima attività venatoria e non alla repressione del bracconaggio, unanimemente condivisa. Infatti consta che nel caso in cui vengano rinvenuti richiami vivi che si sospetta essere "non autorizzati" secondo le disposizioni nazionali o regionali, gli operatori del SOARDA (sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) non applichino la norma speciale prevista (articolo 31, comma 1, lett. *h)*, della legge n. 157) secondo cui si debba applicare la "sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1", ma procedano alla formulazione di notizia di reato ai sensi dell'art.

30, comma 1, lett. *h)*, che tuttavia non riguarda l'uso di richiami vivi non autorizzati, ma solo l'uso dei richiami vietati (come individuati dall'art. 21 comma 1, lett. *r)*, che vieta di "usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono"). Risulta inoltre che gli stessi operatori contestino la contraffazione di pubblici sigilli *ex* art. 468 del codice penale riferito agli anellini identificativi dei richiami vivi provenienti da allevamento, rilasciati da associazioni private, nel caso di mero sospetto che "sigillo" per quanto originale e non contraffatto (e pur non essendo un sigillo di un pubblico ufficio o di un ente pubblico) sia stato apposto con alterazione meccanica delle dimensioni;

da tempo le associazioni venatorie denunciano abusi di potere e soprusi da parte di alcune guardie zoofile in ambito venatorio che operano oltre le loro competenze e la loro titolarità, violando i diritti dei cacciatori durante la loro attività venatoria. Sono giunte all'interrogante segnalazioni da parte delle associazioni venatorie per le discutibili modalità con le quali i carabinieri del SOARDA avrebbero effettuato in alcuni casi le operazioni di controllo e vigilanza nei confronti di numerosi cacciatori nell'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto delle normative vigenti, costringendo alcuni cacciatori della provincia di Brescia a sporgere denuncia;

consta altresì all'interrogante che le stesse associazioni denunciano il fatto che spesso gli operatori del SOARDA compiono i controlli in gruppi di 6-8 agenti accompagnati anche da volontari di associazioni ambientaliste, facendo, quindi, un uso spropositato di mezzi e personale per effettuare i controlli. Sono altresì giunte all'interrogante segnalazioni in merito alla partecipazione, pur non avendone diritto, di operatori di associazioni ambientaliste sprovvisti di una qualunque delle qualifiche previste dall'art. 27 della legge n. 157 del 1992, e in taluni casi provenienti da Paesi stranieri, agli atti di ispezione, perquisizione e sequestro di richiami vivi, successivamente portati nei CRAS della zona (centri recupero selvaggina) gestiti da associazioni ambientaliste, che anche a fronte di un provvedimento di dissequestro proveniente dalla procura, non sono mai stati restituiti, in violazione degli obblighi di custodia previsti dal codice penale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, affinché nella lotta al bracconaggio siano garantiti il rispetto della legge da parte dei soli soggetti autorizzati a ciò, nonché i diritti dei soggetti nell'esercizio dell'attività venatoria e al fine di operare una verifica su tutto il territorio nazionale sulle modalità di svolgimento dell'attività volontaria da parte delle suddette associazioni.

(4-00948)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 143a seduta pubblica del 10 gennaio 2024, a pagina 50, sotto il titolo: "Saluto ad una rappresentanza di studenti", alla seconda riga, dopo le parole: "«San Bernardino da Siena», aggiungere le seguenti: "di Siena".

Nel Resoconto stenografico della 144a seduta pubblica del 11 gennaio 2024, a pagina 40, alla quarta riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "decreto-legge" con le seguenti: "disegno di legge d'iniziativa governativa".

1.5.2.3. Seduta n. 146 del 17/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

146a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

_____

(*) Il testo della Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, consegnato alla Presidenza dal ministro Nordio, è pubblicato nel documento **IX, n. 2**

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,05)*.
Si dia lettura del processo verbale.
IANNONE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente*.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*** *(Collegato alla manovra finanziaria)*
(62) ***BOCCIA ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***

(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata respinta una questione pregiudiziale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo (che non vedo, ma che sono presenti nello spirito), signor Ministro, onorevoli colleghi, quello che è sconfortante del disegno di legge in esame è che la più grossa pandemia sanitaria e una delle crisi energetiche più importanti che il nostro Paese ha vissuto dopo quella dell'autunno caldo degli anni Settanta non hanno insegnato assolutamente niente alla classe dirigente o - almeno - alla maggioranza.

Infatti, quello che avrebbe dovuto insegnare la più grande pandemia sanitaria e una delle più importanti crisi energetiche del secondo dopoguerra è che da soli non si va da nessuna parte. Neanche quelle Regioni che apparentemente hanno la sanità più rigogliosa e più efficace sono riuscite a reggere l'urto della pandemia da Covid da sole *(Applausi)*; anzi, hanno avuto bisogno di altri medici, magari provenienti da quelle Regioni che si vorrebbe insegnare ad essere più efficaci.

Nemmeno la crisi energetica ha insegnato qualcosa, perché durante quella crisi gli imprenditori, ad esempio quelli del mondo delle rinnovabili che avvertono su di essi la difficoltà di avere risposte dalle Regioni, anche quelle virtuose, chiedevano, come faceva ad esempio Elettricità Futura, il commissario unico per le rinnovabili, proprio perché le Regioni, anche quelle apparentemente virtuose, o non davano risposte, o non individuavano le aree idonee. Quindi, per un imprenditore che deve fare impresa e deve avere dei tempi certi, questi tempi non arrivavano. Oppure, scopriamo da un elenco delle Regioni più virtuose, che in caso di calamità naturale danno risarcimenti agli agricoltori, che il Veneto - oibò - è l'ultima Regione.

Quindi, non è con l'autonomia differenziata che si risolvono i problemi di questo Paese, anzi forse si aggravano, perché i problemi di questo Paese si sono aggravati da quel Titolo V, modificato nel 2001, a risposta di una Lega Nord (all'epoca solo Nord), che chiedeva l'autonomia e si fece un pasticcio, perché si diedero dei poteri importanti alle Regioni senza trasformare il nostro Stato in uno Stato federale, come la Germania, dove ci sono delle Regioni federali che hanno determinati poteri e uno Stato nazionale che fa soltanto la parte della cornice.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione abbiamo previsto gli stessi poteri alle Regioni e allo Stato, di fatto bloccando questo Paese. Oggi, si aggrava la situazione, perché l'autonomia differenziata che avete previsto è un'autonomia ad Arlecchino: ogni Regione potrà avocare a sé determinate materie, senza coordinarsi con le altre. Faccio un'ipotesi di scuola: la Regione Lombardia fa un pezzo delle infrastrutture, la Regione Emilia-Romagna le lascia allo Stato, la Regione Lazio di nuovo le avoca a sé. Quindi, abbiamo, ad esempio, un'autostrada che diventa regionale, statale e regionale a seconda della Regione, questo in un Paese che non ha infrastrutture.

Allora, ieri sentivo i colleghi che chiedevano: allora adesso, così com'è, va bene la macchina dello Stato? No, non va bene, ma così la si aggrava, non la si migliora *(Applausi)*, perché se qualcosa doveva insegnare l'autonomia di questi anni è che le Regioni a Statuto autonomo vivono quello che tutti pensano essere un Eldorado, ma perché stanno in una cornice di Stato e di competenze ben definite. Poi bisognerebbe anche individuare che non tutte le Regioni a Statuto autonomo sono quell'Eldorado; basta vedere gli scandali - ahimè - di alcune Regioni importanti come la Sicilia, ma non solo; anche la Val d'Aosta è fallita. Quindi, si può immaginare cosa vuol dire avere la capacità di spesa senza avere capacità politica. Quello che impressiona, appunto, è che la più grande pandemia e la più grande crisi energetica non hanno insegnato niente.

Concludo pensando a un imprenditore straniero che vorrà investire nel nostro Paese e si troverà 21

Regioni che hanno poteri e competenze diversi e hanno scelto materie diverse; poi ci si stupisce che non siamo attrattivi. Capisco che la vicenda Ilva dimostra che piuttosto il Governo preferisce far scappare gli investitori stranieri, ma così non arriveranno neanche a voler entrare nel nostro Paese. Noi invece di prevedere regole semplici, stiamo creando un groviglio senza senso di regole, che peggioreranno l'elemento più incredibile del nostro Paese, cioè la nostra burocrazia.

Io vengo dal Nord, ma sono di Torino. Non è che il "ma" sia una contraddizione rispetto all'essere del Nord. Quando si percorre il corridoio che unisce le bellissime sale di Palazzo Madama si vedono i Padri della Patria, quelli che hanno costituito l'Unità d'Italia e quasi tutti vengono dal dall'ex Regno di Sardegna. Sulla targa sopra il banco della Presidenza c'è la frase di Vittorio Emanuele II.

Quando con l'Unità d'Italia ci fu il trasferimento della Capitale da Torino a Roma, ci furono moti di protesta nella mia città, che per i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia - quindi già con la Repubblica, per fortuna - fu quella i cui cittadini esposero in numero maggiore le bandiere tricolore dai loro balconi. *(Applausi)*. L'Italia è una e unica e come tale dev'essere sviluppata: il PNRR serviva a questo, a unire il Paese, mentre così facendo avete creato e creerete uno spezzatino, che danneggerà non soltanto le Regioni maggiormente in difficoltà, ma anche quelle che considerate più ricche. La pandemia infatti, quella sì, ha dimostrato che da soli non si va da nessuna parte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, quello dell'autonomia è uno dei temi più conflittuali e ideologici, oltre che più complessi, che sono stati affrontati negli ultimi decenni.

Si scontrano in genere due posizioni ideologiche: c'è chi ritiene che attraverso l'autonomia - miracolosamente, come se si accendesse un interruttore - vengono risolti tutti i problemi tra Stato, Regioni ed enti locali e chi invece narra l'autonomia come se fosse lo spacca Italia, cioè la ragione delle diseguaglianze e delle divisioni presenti all'interno del Paese.

Io credo che entrambe le narrazioni siano abbastanza anacronistiche, perché nel frattempo è intervenuto il PNRR, che è lì a ricordarci che anche in assenza dell'autonomia, della quale pure in questi anni si è parlato molto, senza che però siano stati fatti passi avanti, le diseguaglianze sono cresciute dal punto di vista sociale, della mobilità, dei trasporti e dell'istruzione.

Penso allora che oggi dovremmo avere la maturità di un approccio differente rispetto a questo tema: dovremmo provare a passare dall'annuncio delle finte rivoluzioni a un approccio autenticamente riformista. Questo cosa significa? Che dovremmo abbandonare le contrapposizioni e ripartire da un minimo comun denominatore. Qual è? La Costituzione. Se facciamo una lettura oggettiva degli articoli della Carta costituzionale, vediamo che all'articolo 116 è prevista la possibilità di attuare l'autonomia. Ad esempio, sono stati imposti da decenni, ma non vengono fatti, la definizione e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), secondo quanto previsto dall'articolo 117, alla lettera *m)*. Da lì, se scorriamo la Carta e proseguiamo agli articoli 119 e 120, troviamo i contenuti di una clausola di supremazia del protagonismo e della priorità che devono essere dati all'interesse nazionale.

Credo allora che questo sia l'approccio che hanno avuto tutti i membri della Commissione affari costituzionali. Voglio ringraziare il presidente Balboni e, insieme a lui, i rappresentanti dell'opposizione, ma anche quelli della maggioranza, come pure il Ministro, che comunque ha dato grande attenzione a questo tema, garantendo la sua presenza pressoché in tutte le sedute.

Lo sottolineo per dire che, se facciamo un raffronto tra il testo approvato in Consiglio dei ministri e quello oggi all'esame di questo ramo del Parlamento, vediamo che in Commissione è stato fatto un lavoro importante. Il provvedimento è stato in gran parte rivisto, emendato e modificato.

Se guardiamo alle ragioni per cui in questi vent'anni l'autonomia non è stata realizzata, individuo quattro questioni: innanzi tutto, la scelta di campo tra le intese dirette e la legge quadro; il secondo punto è la difficoltà di definire i LEP e il fondo perequativo; il terzo è il ruolo del Parlamento e il quarto, non meno importante, sta nella garanzia e nel rispetto delle prerogative delle Regioni che decidono di non accedere all'autonomia.

Sul primo punto, quando ho dovuto occuparmene da Ministro, mi ha convinto l'impostazione che aveva dato l'allora predecessore Boccia: una legge quadro. Penso che non fosse scontato che il

ministro Calderoli, da sempre favorevole alle intese dirette tra lo Stato e le Regioni, confermasse la scelta di una legge quadro.

Non penso che sia un cedimento alle ragioni della sinistra o del senatore Boccia, credo piuttosto sia il segno di una maturità e di un'evoluzione del dibattito che ci porta a dire che se anche la legge quadro non è obbligatoria dal punto di vista costituzionale, è però uno strumento utile innanzitutto per darci un metodo nell'affrontare il tema dell'autonomia, per garantire il ruolo del Parlamento e le procedure, per definire l'obbligatorietà dell'elencazione, dell'individuazione e del finanziamento dei LEP prima di procedere con l'autonomia.

Se andiamo a guardare gli articoli, così come sono stati modificati, vediamo che all'articolo 1 è garantito il primato dell'unità nazionale, della coesione economica, sociale e territoriale, con un chiaro riferimento ai LEP e al ruolo del Parlamento. L'articolo più rilevante è però l'articolo 3. Credo che dal punto di vista procedurale al suo interno vi sia tutto. C'è un chiaro riferimento al fatto che finalmente, dopo decenni, non soltanto perché ce lo chiede l'autonomia, ma perché è la Costituzione a chiedercelo, i diritti di cittadinanza devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Non solo: abbiamo un riferimento chiaro alla necessità di un periodico aggiornamento dei LEP, viene definito una volta per tutti che i LEP non possono essere definiti con DPCM, ma serve una norma di rango primario e si stabilisce anche che le Regioni, che non chiedono legittimamente l'autonomia, devono essere garantite nelle loro prerogative finanziarie e anche nella perequazione.

E allora, in conclusione, qual è il vero banco di prova a cui sarà chiamato il Governo? È il finanziamento dei LEP. Signor Ministro, questo è il punto e le devo dire che io avrei preferito l'approccio che il Governo Draghi ha usato precedentemente. Mi riferisco all'approccio adottato con la collega Mara Carfagna di finanziare almeno alcuni LEP. Il Governo Draghi scelse di finanziare i LEP sugli asili nido, sugli assistenti sociali e sul trasporto disabili, proprio per dare un segnale di concretezza all'attuazione dei LEP. Voi questo non l'avete fatto.

Al tempo stesso, però, io voglio fare una domanda all'Assemblea. Cosa succede se il Governo, non mantenendo le promesse, non dovesse finanziare i LEP? Deve essere chiaro che sulla base di questa legge quadro, se verrà approvata, non sarà possibile procedere all'autonomia. Non a caso, all'interno dell'articolo 3, sono stati elencati i 15 LEP che, a valle del lavoro svolto dal professor Cassese, sono da finanziare per poter accedere all'autonomia.

Credo quindi che a cittadini che hanno già molte preoccupazioni e molto disagio per tante situazioni che vanno dal carovita alle questioni dell'occupazione, non si debba raccontare che c'è il rischio che senza il finanziamento dei LEP venga fatta l'autonomia, perché non è così.

Ricordo, in conclusione, che indipendentemente da come la si pensi sull'autonomia, la fatica della costruzione dei LEP che doveva essere fatta in questi vent'anni e che non è stata realizzata se non in minima parte, è comunque una fatica propedeutica e indispensabile per il federalismo fiscale che, non a caso, l'Europa ha imposto tra le riforme che devono accompagnare il PNRR. Senza la riforma del federalismo fiscale, noi mettiamo a repentaglio una rata del PNRR.

Credo allora che dovremmo veramente abbondare le narrazioni ideologiche e conflittuali e dovremmo avere quella maturità che è indispensabile per distinguere tra le finte rivoluzioni annunciate, che poi in questo Paese non si realizzano mai, e le vere riforme che hanno bisogno di un processo, di tempi diversi da quelli di un *tweet* e di uno *slogan*, ma dalle quali dipende la competitività e il vero superamento delle diseguaglianze.

Il mio Gruppo ha la maturità di affrontare il tema dell'autonomia non in maniera fideistica, conflittuale e ideologica, ma sfidando il Governo alla prova del finanziamento dei LEP e alla prova della realizzazione delle riforme senza le quali questo Paese, solo con i *bonus* e gli incentivi, non tornerà a crescere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signor Ministro, voglio ricordare ai colleghi senatori che la Commissione parlamentare per le questioni regionali che ho l'onore di presiedere ha dedicato parecchie sedute al disegno di legge al nostro esame.

Innanzitutto, la Commissione ha sentito alcuni Presidenti e rappresentanti delle Regioni, visto che si è

insediata a metà di settembre (e quindi ha avuto quaranta, quarantacinque giorni per dare il proprio parere), ma ha voluto anche audire il ministro Calderoli. Dopo un ampio confronto in Commissione, è stato votato un parere che è stato sostanzialmente recepito durante l'esame del disegno di legge e la votazione di centinaia di emendamenti nella Commissione affari costituzionali. Il testo oggi all'esame dell'Aula è infatti sostanzialmente differente dal testo iniziale presentato dal Governo. Il ministro Calderoli è stato molto attento a recepire le modifiche proposte ed è riuscito ad ottenere un testo ben equilibrato dove, a mio avviso, sono stati fugati i dubbi di chi inizialmente storceva il naso. Diverse Regioni si sono già esposte presentando richieste di interesse per ottenere devoluzione di ulteriore materie. Già nella passata legislatura diverse Regioni avevano avanzato la richiesta di intesa per l'autonomia differenziata - Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, cui si sono aggiunte Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania - e l'interesse dell'autonomia si è manifestato anche in altre. Il testo che siamo chiamati ad approvare prevede un percorso ordinato per ottenere l'autonomia differenziata e costituisce una legge quadro che vale per tutte le Regioni a Statuto ordinario. Esso delinea una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a Statuto ordinario che ne facciano richiesta attraverso apposite intese.

Ci chiediamo, quindi, come si possano non condividere l'impianto, l'articolato e la finalità di questo disegno di legge, che sono quelle di elevare il livello dei servizi ai cittadini in tutte le Regioni. Il disegno di legge, pertanto, intende valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie territoriali nelle sedi istituzionali. Posto che l'obiettivo è quello di fornire i migliori servizi ai cittadini, l'attuazione del regionalismo differenziato prevede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale, territoriale nazionale. La forza e la garanzia di questo disegno di legge stanno nel prevedere un giusto bilanciamento tra tutte queste istanze. Infatti esso interviene sul trasferimento delle funzioni, sull'attribuzione delle risorse finanziarie, sulla disciplina delle ulteriori attribuzioni di funzioni amministrative ed enti locali, sulla durata delle intese e sul loro monitoraggio.

È previsto inoltre che si provveda ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le Regioni che non abbiano sottoscritto alcuna intesa, una ipotesi pure contemplata. Peraltro, viene valorizzato il dialogo tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese. Il procedimento di approvazione delle intese riserva alla Regione l'avvio del provvedimento per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e al Governo il negoziato con la Regione ai fini dell'approvazione dell'intesa, quindi si affronta la questione della determinazione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Dopo l'esame della 1a Commissione, vengono puntualmente dettagliati gli ambiti dei LEP che saranno oggetto di puntuale valutazione. Questi riguardano i diritti civili e sociali e devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, accompagnati dai relativi costi e fabbisogni *standard*. Sappiamo che è stato fatto un gran lavoro dal club presieduto dal professor Sabino Cassese, che è composto da figure totalmente autorevoli, che sono una garanzia sulla qualità della ricognizione finale e delle conseguenti decisioni.

Inoltre, per quanto riguarda i LEP, posso senz'altro anticipare che la Commissione questioni regionali già da oggi inizieranno un'indagine in tema e un attento lavoro sull'individuazione dei livelli delle prestazioni legate alle autonomie e delle risorse necessarie.

A tal finei membri della Commissione saranno anche in visita in tutte le Regioni d'Italia per comprenderne le reali esigenze, anche operative. Su questo tema, quindi, mi sento di rassicurare tutti: la Commissione parlamentare deputata al rapporto tra lo Stato e le Regioni considera questo come uno dei temi prioritari ora che il disegno di legge si avvia a diventare legge.

Desidero ricordare che nel testo sono previste misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, per garantire le quali vanno assicurate le opportune risorse.

Possiamo dire che il disegno di legge si muove nel pieno rispetto del dettato costituzionale e nel pieno bilanciamento dei princìpi della Costituzione, avendo ben presente la necessità di valorizzare le esigenze unitarie assieme al superamento dei divari territoriali.

Personalmente, da senatore eletto in una Regione del Sud, la Campania, vedo in questo percorso verso l'individuazione di maggiori forme di autonomia un'occasione straordinaria per colmare quei divari nella garanzia dei servizi che ci portiamo dietro da troppo tempo. Sono i territori, in particolare le Regioni, i Comuni, i livelli di governo più vicini ai cittadini che ci chiedono di avere più potere e più risorse. La valorizzazione del ruolo, la responsabilizzazione della nostra classe dirigente, accompagnata da risorse opportune ed adeguate, non può che essere valutata come un fatto estremamente positivo che va nell'interesse esclusivo dei cittadini. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Einstein-Bachelet» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615 , 62 e 273 (ore 10,31)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Barbara. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, ho pochi minuti e vorrei soltanto ricordare ai cittadini che ci ascoltano e che rappresentiamo che stiamo parlando del cosiddetto disegno di legge Calderoli, quindi dell'autonomia differenziata. Diciamo che possiamo parlare di regionalismo, anzi del vecchio federalismo; chiamiamo le cose anche col loro nome storico. Possiamo anche chiamarlo "spacca Italia" e possiamo farlo perché frantuma un'unità culturale, economica e storica.

Chiamando le cose con il loro nome, è anche corretto che io chiami la Lega con il vecchio nome, forse il più autentico, cioè Lega Nord, perché è anche corretto che cadano le maschere *(Applausi)*rispetto a progetti che si portano da tempo. Non c'è niente di male nell'avere memoria storica, anche culturale, dei propri Gruppi politici. Comprendiamo cosa significa il cadere di una maschera, perché tutti abbiamo studiato Pirandello. Sì, ad oggi lo abbiamo studiato tutti perché non c'è ancora la regionalizzazione della scuola, quindi non lo abbiamo studiato solo in Sicilia *(Applausi)*.

Questo mi colpisce nella misura in cui è un tradimento di una parte del nuovo elettorato della Lega e del centrodestra. Quindi avete tradito una parte del vostro elettorato. Potrebbe essere un problema che lascia il tempo che trova, almeno per il Gruppo politico cui appartengo, ma c'è un altro problema più importante, che riguarda non solo quella parte di elettorato che avete tradito, ma tutti i cittadini di tutti i nostri elettorati, di tutti i Gruppi, ed è la questione meridionale che sta riemergendo *(Applausi)*. Per Meridione non intendo solo le Regioni del Sud, ma prendo in considerazione anche quelle parti delle Regioni del Nord, o quelle che possono essere più virtuose, che hanno del Meridione al proprio interno, hanno delle periferie, hanno del Sud.

Ritornando alla questione meridionale nello specifico, geograficamente parlando, rappresento anche quell'area: io sono siciliana. Parlando del Sud, questo Governo ha scippato 20 miliardi alla spesa per il Sud *(Applausi)*. È un vero tradimento, ma non c'è soltanto questo. Sapete bene che abbiamo lavorato con grande fatica per la realizzazione delle zone economiche speciali (ZES): a tal proposito c'era bisogno di una specificità. Erano sei zone retroportuali.

Era necessario che ciascuna avesse un commissario che conoscesse il territorio. E invece no, avete unificato tutto, mettendo in mano ad un unico commissario tutte le ZES, depotenziandole e togliendo ancora risorse.

Ricordo a me stessa - perché voi sicuramente avete una memoria di ferro rispetto a me - che la quota più importante del PNRR in Europa l'abbiamo ottenuta per sopperire ai divari che la nostra Italia ha e deve recuperare. *(Applausi)*. Se ci fosse stato il regionalismo, questo PNRR sarebbe stato difficile da attuare e da mettere a terra.

Visto che regionalizzate, spaccate, dividete e frantumate, perché vi ostinate a dire che per il Sud volete investire, concentrando tutto sul Ponte sullo Stretto? *(Applausi)*. Lo dico anche ai colleghi pugliesi: l'unico investimento per il Sud è il Ponte sullo Stretto. Lo dico per tutte le Regioni del Sud: l'unico investimento è il Ponte sullo Stretto. Ma perché volete unire con il ferro ciò che in realtà state separando per legge? *(Applausi)*. Solo una domanda, chiedo per un amico.

Noi abbiamo un'Italia unita. Vi ricordate la famosa frase di Massimo D'Azeglio? Fatta l'Italia, bisogna

fare gli italiani. Ecco, gli italiani sono fatti, perché ora volete disfare l'Italia? *(Applausi)*. Adesso gli italiani ci sono, la scuola ha unito attraverso la cultura la nostra identità. Gli italiani esistono, hanno costruito insieme un'identità, sicuramente plurima.

Chiudo subito, Presidente. Per me voi avete un problema con la storia. Sì, avete un problema con la storia. Ricordo che nel 2009 avete cancellato dai programmi scolastici ore e ore di storia, con grande nocumento per tutta la nostra memoria. Avete un problema con la storia, perché vi piace abitare in un costante presente, perché così la verità può essere sempre inventata e non porta con sé nulla. Invece la storia porta tanto e bisogna salvaguardarla.

Vi prego, avvisate gentilmente il ministro fantasma Valditara, perché lui non sa di questo disegno di legge, altrimenti un Ministro dell'istruzione avrebbe sicuramente lavorato per impedire la regionalizzazione di una scuola che unisce. E poi continua a fare cartelli per promuovere l'agenda Sud; chiamiamola agendina o *block notes* Sud, visti i pochi milioni di euro che mette per la scuola italiana. Scrive «uniamo l'Italia» oppure propone il liceo del *made in Italy*. Quale *Italy*? *Italy* del Nord o *Italy* del Sud? Giusto per capire. *(Applausi)*.

Concludo, Presidente, perché è stato gentile nel concedermi forse un minuto in più e la ringrazio. Con questo disegno di legge, messo a terra così, che noi non condividiamo per una serie di motivi che sicuramente declineremo nei prossimi interventi, voi dividete e spaccate l'Italia. Io mi chiedo e noi ci chiediamo: esattamente, quando vi definite patrioti, ci fate capire di quale Patria? *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Floridia. Erano due, comunque, i minuti.

È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è difficile per me spiegare in pochi minuti perché, da napoletano orgogliosamente tale, innamorato della mia Napoli, dieci anni fa ho scelto il progetto dell'autonomia. Avrei bisogno di più tempo. Lo dico partendo da una fotografia, perché chi è intervenuto prima di me parlava di questione meridionale. Do tre fotografie del sud: dal 1948 al 2018 sono meno 200.000 i nati nell'Italia meridionale, e non perché nel 2018 si sia più poveri rispetto al 1948. Infatti nel 1948 nel Meridione, come in tutto il resto d'Italia, era una festa anche mettere una fetta di carne a tavola.

Do un altro dato. Il rapporto Svimez riporta che dal 2002 al 2017 sono due milioni gli italiani che hanno lasciato per sempre il Meridione d'Italia, un milione dei quali erano ragazzi al di sotto dei trentacinque anni. E, a differenza della migrazione degli anni Sessanta, questa migrazione non ha l'obiettivo di ritornare al Meridione; è una migrazione *one way*, che non prevede ritorno. Ci sono delle proiezioni Istat per il ventennio 2022-2042 che prevedono una riduzione della popolazione di Napoli del 18 per cento, di Palermo del 17 per cento, di Reggio Calabria del 16 per cento, di Bari del 21 per cento. La stessa cosa non succede nelle città del resto d'Italia, del Centro e del Nord.

Qual è il problema? Sento parlare di finanziamenti, ma i finanziamenti non sono il problema. Sono infatti decine i miliardi di euro che le cinque Regioni del Sud hanno rifiutato nei due sessenni 2000-2006 e 2007-2013. Le Regioni meridionali hanno, a tutt'oggi, da nove anni, nove miliardi di euro non spesi. La Regione Campania a tutt'oggi ha speso meno del 55 per cento dei fondi a disposizione e ci sono due miliardi di euro ancora non utilizzati. Pertanto nessuno si può permettere di dire che il problema sono i finanziamenti. *(Applausi)*.

Analogamente è sbagliato e tendenzioso attaccare colleghi di altre Regioni che hanno il sacrosanto dovere di difendere le loro terre. Guai se un lombardo non difende la Lombardia, guai se un calabrese non difende la Calabria, guai se un veneto non difende il Veneto. *(Applausi)*.

Il problema è il politico che, facendo politica clientelare e approfittando del centralismo, si nutre della fame dei propri cittadini; è quella la logica che bisogna contrastare. L'autonomia è l'opposto: l'autonomia non vuole dividere, ma vuole esaltare le differenze.

Con l'inserimento dei livelli essenziali di prestazione (LEP) - e ringrazio il ministro Calderoli per il grande lavoro che ha fatto - si crea un'opportunità per il Sud.

Sentivo parlare prima della scuola regionalistica. Ma perché i miei figli non devono studiare il grande Totò o il grande De Filippo? Perché deve far paura esaltare le differenze, quando i diritti sono garantiti con i LEP? *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Mi avvio alla chiusura, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore, il mio richiamo non era per invitarla alla chiusura, ma per chiedere ai colleghi di lasciarla parlare.

CANTALAMESSA *(LSP-PSd'Az)*. Grazie, Presidente. Ad ogni modo, mi avvio alla chiusura, rivolgendomi, per suo tramite, Presidente, a ragazzi bravissimi dei centri sociali, che qualche anno fa mi hanno sputato in faccia mentre stavo camminando a Napoli con i miei figli, perché volevo l'autonomia. Posso dire che non condivido quello che hanno fatto, ma li capisco, perché sono ignoranti.

Non capisco, invece, e non condivido il ruolo dell'opposizione in quest'Aula. Il PD ha cominciato ad attaccare l'autonomia nonostante nel 2018 il governatore De Luca avesse presentato una bozza di autonomia differenziata all'allora ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani e nonostante il presidente Bonaccini avesse presentato a Conte, che l'ha firmata, una proposta di autonomia differenziata per l'Emilia-Romagna. Dovrebbero essere più seri e smettere di usare i problemi e le ipotetiche soluzioni per la risoluzione degli stessi per fini elettorali. Il fatto che stiano perdendo tutte le elezioni da quando è nata questa maggioranza significa forse che gli elettori non sono stupidi.

L'autonomia non divide, l'autonomia non separa, l'autonomia esalta le differenze che fanno di questo il Paese più bello del mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intanto faccio una premessa. Penso di non esagerare nel dire che in questi giorni, in queste ore stiamo vivendo una pagina triste della politica parlamentare. Sono intervenuta poco fa in Commissione affari costituzionali in discussione generale sul disegno di legge sul premierato. È stato detto molto sul fatto che approvare, da un lato, il disegno di legge sul premierato e, dall'altro lato, il progetto di autonomia differenziata non solo cozzi con qualsiasi criterio di ragionevolezza, di buon senso e di coerenza, ma soprattutto stoni. Il combinato disposto di questi due provvedimenti, infatti, sostanzialmente va in direzione opposta e contraria, tranne che su un elemento, secondo noi chiaro, ossia quello di mortificare il Parlamento.

Dicevo però di una pagina triste e infelice - e lo dico con amarezza - della politica parlamentare (e non dell'attività parlamentare, perché è evidente che si può fare). Infatti, mentre qui in Assemblea stiamo approvando un disegno di legge che decentra e trasferisce funzioni, in Commissione stiamo votando un provvedimento che accentra. Questo atteggiamento non è nuovo al Governo, come è stato ricordato dalla mia collega del MoVimento 5 Stelle. Lo abbiamo fatto con il cosiddetto decreto Sud: abbiamo detto che il Sud non sapeva spendere, tolto le ZES e accentrato il tema.

Il tema non è tanto quello della coerenza in quanto il Governo, da questo punto di vista, si mostra coerente. Ciò che lascia davvero tanta amarezza credo sia la rappresentazione plastica di come le forze che compongono questa maggioranza, di fronte a un interesse di parte, vessilli e scalpi che devono agire anche in funzione e in vista di una futura campagna elettorale, provino ad anteporre interessi di parte agli interessi generali del Paese.

Rispondo così al mio collega Cantalamessa che dice che questo non è un progetto che divide e separa. Io non so come lui interpreta il fatto che questo è un disegno di legge che anzitutto dice sostanzialmente alle Regioni: potete prendervi alcune materie e gestirle.

Nel dibattito che si è consumato in queste ore in Aula molti hanno richiamato la modifica che all'epoca, come centrosinistra, facemmo del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Parto da quella riforma perché bisogna sempre riconoscere verità e dare merito alla storia. In questi anni quella riforma ha dimostrato limiti, possibili storture e interpretazioni. Guardando a quanto accaduto in questi anni (ad, esempio, in modo particolare, sarebbe irresponsabile da parte di tutti quanti noi non vedere che cosa è accaduto in tempo di Covid, dimenticare o liquidare quel periodo come qualcosa da assegnare alla storia), dovremmo imparare.

Dobbiamo ovviamente guardare ai possibili rischi di questa riforma che - certo - attua una parte della riforma del Titolo V, ma, in nome e in ragione dell'attuazione dei principi contenuti nella Parte seconda della Costituzione, prova a calpestare e cancellare i principi fondamentali della Parte prima.

In questo senso abbiamo provato a lavorare e a migliorare il testo, con un risultato purtroppo - lo devo dire - veramente scarsissimo anche per la rigidità di questa maggioranza, che ha difeso il provvedimento senza entrare mai nel merito e consentendoci poca discussione. Addirittura, quando ha riconosciuto le nostre ragioni, ha provato a fare propri i nostri emendamenti riscrivendoli e presentandoli. Il risultato è comunque disastroso. Come proverò a ripetere e argomentare, questo si conferma un provvedimento giocato sulla pelle non del Mezzogiorno, ma, come hanno detto i tanti auditi, del Paese. È infatti un provvedimento che va contro l'interesse di tutto il Paese. *(Applausi)*.

Le principali ragioni che ci portano ad avere questa convinzione sono sostanzialmente due. Anzitutto, come veniva richiamato, come è possibile pensare, anche dopo il Covid, che il tema della tutela della salute di un cittadino sia affidato sostanzialmente a sistemi regionalizzati di sanità pubblica? Come è possibile pensare che norme generali sull'istruzione possano essere declinate? Lasciamo stare le gabbie salariali e concentriamoci su un tema che mi sta molto a cuore: il tempo pieno nelle scuole. Già oggi accade che in una scuola dell'Emilia-Romagna si può stare fino a tarda sera, mentre ciò è difficile - anzi quasi impossibile - in una scuola di Napoli. Sappiamo cosa ciò significa rispetto a occupazione femminile, istruzione dei nostri ragazzi e competitività. Dico questo al senatore Cantalamessa. Forse questa è la ragione per cui i ragazzi vanno via. Pensiamo davvero che provare a costruire una legge sull'autonomia che consente alle Regioni di assumere la competenza in queste materie sia la soluzione? Per queste ragioni, coerentemente e riconoscendo anche i limiti della nostra forse vecchia impostazione, abbiamo presentato un disegno di legge provando a rimettere in moto il binario sulla retta via.

Abbiamo detto che alcune materie devono essere mantenute in capo allo Stato e fra queste ovviamente abbiamo messo sanità e istruzione. Lo dico perché lo abbiamo fatto anche rispetto ad altre materie: penso ai porti, alle infrastrutture e all'approvvigionamento energetico.

Non siamo stati soltanto noi a dirlo; anche qui, se l'attività parlamentare ha un senso, se le audizioni hanno un senso, tutti gli auditi - e non sarà un caso - da Confindustria ai sindacati, passando per tutte le organizzazioni sociali maggiormente rappresentative, assieme ad ANCI e UPI, hanno detto: attenzione, fermatevi, questo è un disegno di legge che non solo mina la forza di un Paese *(Applausi)*, ne aumenta le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, ma mina il sistema di competitività. Un Paese che dovrebbe guardare all'Europa, agli Stati uniti d'Europa e vive in un sistema globale grande, noi lo rendiamo più piccolo, più parcellizzato e più fragile.

Questa è innanzitutto la direzione che ci convince di meno e che pensiamo essere la più pericolosa. Affiancata a questa, vi è un'altra grande ragione: la vostra è una scommessa mancata. Il ministro Calderoli lo sa e glielo abbiamo detto in tutte le salse: vi è una promessa dentro il disegno di legge assolutamente disattesa. Noi non abbiamo mai detto - e anche lei ha scritto nel disegno di legge - che i LEP andavano solo definiti, ma devono essere anche finanziati e realizzati. Il CLEP ci ha consegnato un documento di circa 600 pagine di definizione e di presa d'atto della legislazione attuale sui livelli essenziali delle prestazioni, una presa d'atto della situazione attuale, ma non ci ha detto che per realizzare un tempo pieno a Napoli ci vogliono *tot* insegnanti in *tot* scuole, ci vuole la mensa e ci vogliono le necessarie risorse *(Applausi)* che sarebbero state stanziate. No, i soldi non ci sono; questo è un provvedimento a invarianza finanziaria, ragion per cui non saranno mai realizzati questi LEP prima di procedere alle intese con le Regioni, ragion per cui le disuguaglianze che oggi esistono saranno perpetuate, cristallizzate e aumentate.

Questo l'abbiamo detto e siamo stati supportati dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dal Governatore della Banca d'Italia. Tutte queste voci autorevoli è possibile che non abbiano minato minimamente le vostre certezze e le vostre sicurezze? Vi chiediamo - non è la voce del PD, ma è la voce del Paese - di fermarvi, perché così, insieme alle cose che venivano dette prima, come il taglio al fondo perequativo, il taglio dei... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Valente, la prego di concludere, perché le ho già dato tre minuti in più.

VALENTE *(PD-IDP)*. ...la crescita del Mezzogiorno, ma soprattutto la crescita del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO *(FdI)*. Signor Presidente, del testo che stiamo discutendo oggi tutto si può dire tranne che non

sia stato ampiamente revisionato e analizzato nei lavori della 1a Commissione a cui ho partecipato anch'io in molti passaggi.

Ringrazio il presidente Balboni per la grande capacità di equilibrio nel portare avanti i lavori della Commissione, molto spesso di fronte ad un atteggiamento delle opposizioni, che, più che entrare nel merito, hanno fatto una costante opera di allarmismo sociale e verbale. Nonostante questo, sono passati ben 80 emendamenti per merito del presidente Balboni, di cui almeno 40 dell'opposizione, a dimostrazione del fatto che è stato svolto un lavoro importante e sono state accolte le sollecitazioni che arrivavano alla maggioranza di Governo, che è stata votata alle elezioni avendo messo chiaramente nel proprio programma l'attuazione dell'autonomia differenziata; quindi, noi agiamo su mandato popolare. Sono stati approvati degli emendamenti che hanno oggettivamente perfezionato questo provvedimento sul quale Fratelli d'Italia è intervenuta con diverse proposte, alcune delle quali a mia firma.

Ricordo sempre che l'autonomia differenziata non è arrivata all'improvviso, ma è una previsione costituzionale, di cui adesso il centrosinistra si è pentito, approvata ben ventidue anni fa, e della quale diverse Regioni, negli anni, hanno chiesto l'attuazione, Regioni guidate dal centrodestra, ma anche dal centrosinistra: penso all'Emilia-Romagna. Forse la segretaria del Partito Democratico Schlein, che ha sempre dichiarato di combattere contro l'autonomia differenziata disegnata dal Governo Meloni, perché accentuerebbe le differenze tra i cittadini e minerebbe la giustizia sociale, dovrebbe ricordarsi che Nicola Zingaretti, nell'ottobre 2018, da presidente della Regione Lazio, ha varato uno schema di delibera per attuare l'autonomia regionale differenziata.

Lo schema prevedeva lo stesso percorso disegnato dal Governo Meloni e nelle premesse si legge testualmente che la Regione Lazio è matura per confrontarsi sull'autonomia differenziata di cui all'articolo 116 della Costituzione. Evidentemente il PD ha cambiato idea.

Nell'impostazione di questo disegno di legge e nell'impostazione del Governo Meloni, l'autonomia non serve a togliere a una Regione per dare a un'altra, ma stabilisce il principio secondo cui, se gestisci bene le tue risorse, lo Stato può valutare di darti anche altre competenze. L'obiettivo della riforma è imporre, con la opportuna gradualità, l'efficientamento di tutti i livelli amministrativi, che sono responsabilizzati nel momento in cui è attribuita loro una competenza con le relative risorse, l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, tenendo ovviamente conto delle differenze territoriali. In caso di inadempimento, è applicata la sanzione dell'avocazione, già prevista dall'articolo 120 della Costituzione.

Restituiamo al mittente le critiche circa l'aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Si tratta delle stesse risorse che tuttavia saranno erogate dai diversi enti in cui si articola lo Stato. Nell'ambito del dibattito, Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte, come partito di patrioti, come sempre con l'intento primario di contribuire a conferire al disegno di legge in esame un profilo più coerente all'effettiva consistenza dell'*iter* delineato per l'approvazione di atti sia a livello governativo che legislativo, di assoluto rilievo per la vita della Repubblica. In tal senso, le proposte approvate si pongono *in primis* l'obiettivo di dissipare ogni dubbio circa un intento della maggioranza di Governo di garantire l'unità nazionale, perché - lo ribadisco - l'intento primario dell'autonomia differenziata non è quello di determinare una frantumazione del territorio nazionale, ma responsabilizzare le singole Regioni e migliorare i livelli dei servizi per i cittadini, così come la previsione specifica dell'individuazione delle materie oggetto di autonomia regionale deve comprendere necessariamente anche le relative funzioni riferite alla materia delegata. All'articolo 2 è stata così introdotta la possibilità del Presidente del Consiglio dei ministri di limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie, al fine di tutelare l'unità giuridica ed economica della Nazione.

Ulteriori proposte emendative mirano a precisare la portata dell'intervento legislativo di cui ai profili declinati all'articolo 119, con specifico riguardo alle questioni dirimenti della condizione di insularità e della perequazione infrastrutturale. Nello specifico, abbiamo inteso ribadire l'obiettivo di primissimo rilievo di tutelare la coesione sociale, recuperando innanzitutto il *gap* infrastrutturale tra alcune Regioni. Appare particolarmente significativo osservare al riguardo che l'articolo 116, terzo comma, stabilisce che l'attribuzione delle materie indicate alle Regioni debba avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. Ne discende che, per garantire il rispetto della previsione in argomento, debba

postularsi l'attuazione integrale dell'articolo in oggetto, a partire proprio dal suo sesto comma, concernente - come è noto - il riconoscimento della condizione di insularità, per consentire alle aree isolane di superare soprattutto lo svantaggio derivante dai costi dei trasporti.

In particolare, riguardo alla questione del finanziamento dei LEP, si sottolinea la necessità, in base alle regole generali di contabilità pubblica, di individuare e quantificare le misure necessarie ad affrontare gli svantaggi derivanti dalla insularità. Con un emendamento del Presidente, interamente sostitutivo dell'articolo 3 e relativi subemendamenti, si è stabilito che l'individuazione dei LEP avvenga attraverso decreti legislativi, in luogo dei DPCM precedentemente previsti, valorizzando così la centralità del Parlamento. Si è poi inteso assicurare la centralità del Parlamento anche attraverso l'espressione di un atto di indirizzo non solo sullo schema di intesa, ma anche in sede di modifica o cessazione di efficacia della stessa intesa.

All'articolo 4 si è precisato che lo stanziamento delle risorse per il trasferimento delle funzioni debba fare riferimento all'intero territorio nazionale per evitare disparità di trattamento tra le Regioni.

All'articolo 8 è stato introdotto un meccanismo di perequazione orizzontale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante o che non abbiano richiesto l'autonomia differenziata.

Da sempre sensibile ai temi della coesione sociale e dell'unità nazionale, non riteniamo, come denunciato dall'opposizione, che il testo possa causare una disgregazione del tessuto sociale ed economico della Nazione, essendo previsti adeguati contrappesi e, in particolare, un forte controllo del Governo e del Parlamento nella fase di attuazione del terzo comma dell'articolo 116. Al contrario, i tempi sono maturi per questo provvedimento al fine di migliorare l'amministrazione del territorio, iscrivendosi in un quadro di riforme di più ampio respiro in materia fiscale, di riforma della giustizia, ma anche istituzionale, in particolare con riferimento al premierato, il cui esame sarà a breve avviato anche in quest'Aula.

Come ho cercato di mostrare con queste brevi notazioni, il provvedimento non è assolutamente distruttivo (non è prevista l'invasione delle cavallette in Italia), anzi: secondo me, è stato molto migliorato da un lavoro durato mesi in Commissione, che, nonostante l'allarmismo verbale delle opposizioni, consente a noi di Fratelli d'Italia di votarlo con assoluta coscienza e coerenza, sicuri che, insieme al premierato - quindi rafforzando un contrappeso importante - si possa attuare una riforma dell'erogazione dei servizi in Italia estremamente importante e attesa, il cui problema non sarà semplicemente la quantità delle risorse, ma come spenderle. E quindi la questione riguarderà chi meglio saprà spendere ovunque, perché - com'è stato richiamato - alcune aree del Nord Italia sono più meridionali del Meridione (attribuendo a quest'ultimo forse una connotazione negativa) e ci sono Regioni - che stanno al Nord, al Sud o ovunque - che magari spendono male le risorse. Il problema non è solo del Meridione o del Nord, ma il tema è avere amministratori capaci, con visioni coerenti, che siano espressione di una volontà popolare che vogliano realmente realizzare il bene del loro territorio, e noi ci ascriviamo tra questi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, nell'indirizzare innanzi tutto un saluto al Ministro, alle senatrici e ai senatori presenti, potrebbe sembrare che io parta da lontano, ma solo in apparenza: sono trascorsi quarant'anni dall'assassinio di Pippo Fava per mano della mafia - era il 5 gennaio del 1984 - uno degli ultimi intellettuali meridionalisti del nostro Paese. Dopo di lui, parlare di Sud è diventato sempre più fuori moda e oggi lo è decisamente.

Per la ricorrenza, la Rai ha prodotto un *podcast* che ne ripercorre il lavoro, in particolare l'inchiesta sulle condizioni economiche del Sud, della sua Sicilia, fatte di miseria, spopolamento ed emigrazione. Fava raccontava di paesi desolati, senza impianti fognari, abitati da vecchi e donne in povertà estrema, perché gli uomini in età da lavoro avevano lasciato l'isola, senza prospettiva (un milione nella sola Sicilia dal dopoguerra, almeno il doppio in tutto il Sud). Raccontava di interi paesi e cittadine siciliani che potevano vivere solo grazie alle rimesse degli uomini emigrati in massa (2,4 miliardi di lire reggevano un'economia da emigrazione). Fava chiamava quei milioni di emigrati il prezzo che il Sud pagava per sopravvivere.

Le sue inchieste risalgono alla metà degli anni Sessanta e riguardano la Sicilia, è vero, ma avrebbero

prodotto gli stessi esiti, se condotte in Sardegna o nel resto del Sud Italia. Mi sono chiesta allora cosa penserebbe oggi Fava del divario Nord-Sud, a distanza di sessant'anni dalle sue inchieste: oggi la miseria materiale è sicuramente meno evidente, ma il divario tra le Regioni più sviluppate e il Sud esiste ancora, anzi, in alcuni casi è addirittura aumentato.

Mi sono poi chiesta come Fava avrebbe raccontato questo dibattito parlamentare, che riguarda tanto il Sud, su un disegno di legge che, sotto il nome di autonomia differenziata, maschera l'abbandono delle Regioni più deboli e ha come effetto ultimo quello di liberare le Regioni più ricche e autosufficienti - perché così viene raccontato da alcune forze politiche di maggioranza - dalla zavorra di quelle del Sud. Quella zavorra - lo ricordo - si chiama articolo 116 della Costituzione *(Applausi)* e non contiene la parola «differenziata» da nessuna parte, così come non la contiene l'articolo 119, a cui il 116 rimanda esplicitamente.

L'articolo 119 della Costituzione contiene invece in maniera esplicita questa espressione: «la coesione e la solidarietà sociale». Le differenze, poi, l'articolo 119 le chiama con il loro nome, «squilibri economici e sociali», e pone come obiettivo dello Stato e come principio costituzionale il loro superamento, non la loro normalizzazione, tanto che dal principio costituzionale dell'articolo 119 deriva il sistema di coesione nazionale, il Fondo di sviluppo e coesione, che prevede un vincolo di destinazione alle Regioni del Sud e che per il periodo di programmazione 2021-2027 questo Governo ancora non ha assegnato a nessuna Regione del Sud.

Normalizzazione del divario di sviluppo: come dicevo, questo sarà il reale effetto della legge Calderoli, ossia normalizzare gli squilibri economici e sociali del nostro Paese.

Intendiamoci, il MoVimento 5 Stelle non è contrario a priori al riconoscimento di una maggiore autonomia territoriale, no: semplicemente riteniamo che, senza una piena attuazione dell'articolo 119, non possa esserci un'equa autonomia differenziata e non siamo disposti a basare i rapporti tra le autonomie regionali e tra queste e lo Stato sul mero peso economico. Per noi l'unità e la coesione sono valori veri, non uno *slogan* elettorale.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sono stati già sonoramente bocciati da tecnici e giuristi. Del resto, è anche difficile parlare di merito per un disegno di legge che è approdato in Parlamento alla sua quinta bozza. Questo sarebbe già sufficiente a dimostrare la schizofrenia con cui il Governo e la maggioranza si sono mossi. Un disegno di legge portato avanti con ripetuti aggiustamenti, nel tentativo di mettere insieme le visioni opposte che le diverse anime della maggioranza hanno sul tema dell'autonomia. Il risultato è il mostro di Frankenstein, orientato più al compromesso che all'efficacia. *(Applausi)*. Non è percorribile alcun progetto di autonomia senza prima aver non solo definito i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma anche chiarito quali sono le fonti di finanziamento. Non si può accettare che su un tema così importante il ruolo del Parlamento sia svilito e mortificato. Così è, ma non può funzionare.

Accennavo alle fonti di finanziamento perché questo è il cuore del processo di attuazione dei LEP. Una volta determinati, infatti, si tratta di garantirli. Al riguardo la proposta è ancora più fumosa. Secondo le stime di Svimez - ribadiamolo - un finanziamento congruo dei LEP costerebbe fino a 100 miliardi di euro. La proposta di legge non offre nessuna garanzia; decisamente non siamo di fronte ad un progetto serio e accettabile.

È ironico che a presentarlo sia un Governo espressione del Gruppo Fratelli d'Italia che, con i richiami all'unità e al concetto di Nazione, ha prima preso i voti e ora prende in giro i suoi elettori. *(Applausi)*. Penso che a Fava avrebbe fatto rabbia questo dibattito.

Concludo, signor Presidente, richiamando un racconto di Fava, quello del piroscafo Michelangelo, in partenza da Messina con destinazione Stati Uniti. Un piroscafo, carico di migranti espulsi da una terra che non ha più nulla da offrire loro se non fame; mentre si allontana, un'orchestra sul ponte suona l'inno d'Italia, quasi ad accompagnare alla porta i suoi figli. Ecco, forse Fava la considererebbe una degna metafora della legge Calderoli. Infatti, mentre il divario tra Nord e Sud si allarga, mentre un pezzo del nostro Paese si allontana sempre di più, ora che i nostri migranti non sono più analfabeti, ma sono diventati studenti, medici, professionisti, giovani che dal Sud vanno via a frotte ogni anno, nell'indifferenza del Governo e della Nazione, senza nessuna politica seria di coesione economica, vi

occupate di un progetto sciagurato di autonomia che avrà come solo effetto quello di abbandonare definitivamente il Sud. Noi troviamo l'unità nazionale nelle pagine della Costituzione, che non sacrifica le autonomie territoriali ed, anzi, le garantisce, le promuove con la coesione economica e sociale perché tutti devono sentirsi italiani dello stesso livello; a voi, invece, basta l'inno nazionale suonato dall'orchestra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi con la riforma dell'autonomia stiamo scrivendo una pagina di storia del nostro Paese. L'autonomia differenziata è una riforma epocale, necessaria per cambiare in meglio l'Italia. Una riforma che farà uscire il nostro Paese dalle sabbie mobili del centralismo romano e che darà finalmente risorse, competenze e dignità ai nostri territori.

Per noi leghisti l'autonomia è coronamento di un sogno, di una visione, di un progetto politico nato quaranta anni fa dalla geniale intuizione di Umberto Bossi *(Applausi)*, che oggi diventa realtà grazie al lavoro e alla determinazione del nostro *leader* Matteo Salvini e del ministro Roberto Calderoli. *(Applausi)*.

Quaranta anni di battaglie politiche dentro e fuori le Istituzioni; quaranta anni di tentate riforme, dalla *devolution* al federalismo fiscale, culminate con il trionfo popolare dei *referendum* per l'autonomia del Veneto e della Lombardia. Il 22 ottobre 2017 milioni di cittadini veneti e lombardi hanno democraticamente votato i *referendum*, rivendicando quell'autonomia che oggi sta finalmente vedendo la luce grazie al Governo di centrodestra, dopo anni di vergognoso sabotaggio da parte dei Governi della sinistra.

In questi anni, mesi e giorni, abbiamo ascoltato sull'autonomia una valanga di menzogne da parte del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e della CGIL. Hanno raccontato che l'autonomia metterà le mani nelle tasche degli italiani e aumenterà la spesa pubblica, quando in realtà non costerà un solo euro in più allo Stato e ai cittadini. *(Applausi)*.

Hanno detto che l'autonomia spaccherà l'Italia tra Nord e Sud, quando in realtà il divario tra Nord e Sud esiste da settant'anni, proprio per colpa del centralismo statalista. Hanno detto, sfidando il ridicolo, che l'autonomia è eversiva e contro la Costituzione, quando in realtà l'autonomia è espressamente prevista dalla Costituzione ed è perfettamente in linea col dettato costituzionale, come ha ricordato il presidente Mattarella. Ebbene, gentili colleghi, la verità è che i signori della sinistra mentono sapendo di mentire. La verità è che in Italia i signori della sinistra sono da sempre nemici del cambiamento, nemici della libertà, nemici della volontà popolare. La verità è che la sinistra non vuole cambiare nulla, non vuole le riforme, non vuole l'autonomia perché ha paura di perdere i privilegi e le rendite di posizione che ha avuto finora grazie a un sistema centralista che ha fallito su tutta la linea.

Mentre la sinistra ha paura, la Lega e il centrodestra hanno il coraggio di cambiare, di fare le riforme, il coraggio di guardare avanti, di guardare al futuro. *(Applausi)*. L'autonomia non è un'opzione, non è il capriccio di qualche Regione, l'autonomia è una necessità per il nostro Paese, che ha bisogno di diventare più moderno, più efficiente, più competitivo. L'autonomia sarà una grande rivoluzione democratica, che cambierà in profondità il rapporto tra Stato centrale, Regioni, enti locali e cittadini. L'autonomia sarà una grande assunzione di responsabilità per tutti, che taglierà gli sprechi del centralismo, che trasferirà soldi e competenze secondo i bisogni, i meriti e le capacità di ogni Regione, perché, come diceva nel 1948 il padre costituente Luigi Einaudi, a ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. Chi dimostra di amministrare bene la cosa pubblica, chi usa i soldi pubblici con serietà e lungimiranza ha il sacrosanto diritto di chiedere di avere l'autonomia che si merita.

Cari senatori, per noi l'autonomia è la madre di tutte le riforme e di tutte le battaglie. Siamo pronti a lottare con ogni mezzo perché il 2024 sia finalmente l'anno dell'autonomia, che rappresenta un'opportunità straordinaria per rifare grande il nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo è un dibattito rilevantissimo eppure contingentato nei tempi. Per la maggioranza è urgente concludere in poche ore, fare più in fretta possibile. Perché questa fretta? È semplice, lo abbiamo detto ieri e lo

dichiarate anche voi: avete la necessità di sincronizzare gli orologi perché lo scambio tra autonomia differenziata e premierato forte, tra il progetto di scardinare l'unità della Repubblica e quello di demolire l'equilibrio tra i poteri si realizzi in tempi utili per poter mostrare agli elettori una bandierina prima delle elezioni europee.

Chiarito questo assai poco nobile obiettivo, toccherò tre punti. Il primo è il percorso del regionalismo. L'attuazione del Titolo V ha riscontrato indubbie carenze e avrebbe bisogno di essere attuato in modo logico e coerente dal punto di vista delle fonti, degli obiettivi e delle priorità. L'alternativa non può essere tra un regionalismo competitivo e il neocentralismo. Del resto, la risposta negativa dei cittadini nei *referendum* del 2006 e del 2016 è stata assai chiara in entrambe le direzioni. Cosa dovremmo fare dunque? Dovremmo far avanzare il regionalismo cooperativo e solidale disegnato dalla Costituzione, individuare gli strumenti per rendere la nostra comunità nazionale più coesa, l'Italia più competitiva, agire prioritariamente per rimuovere i divari di sviluppo, di livelli delle prestazioni, di spesa pubblica *pro capite*, di benessere dei cittadini che connotano drammaticamente il Paese (un dato per tutti: l'aspettativa di vita al Sud è più bassa di quasi due anni che al Nord). Infine, attribuire le forme e condizioni particolari di autonomia previste dalla Costituzione alle Regioni ordinarie che le richiedano.

Il disegno di legge Calderoli - è questo il secondo punto - mira invece, essenzialmente, a trasferire risorse da Regioni ritenute meno efficienti e meno ricche a Regioni più efficienti e più ricche. Infatti, non verranno decentrate solo intere materie, anche quelle che non ha alcun senso lo siano, come l'istruzione che definisce l'identità culturale del Paese o la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia, ma anche il loro finanziamento. Le funzioni trasferite alle Regioni saranno finanziate dal gettito dei tributi erariali maturato nel territorio di quelle Regioni, dunque il costo dei servizi è finanziato da ciascuna Regione non con trasferimenti statali come accade ora per la sanità, ma trattenendo una parte delle proprie maggiori entrate, le quali, conseguenza logica, vengono sottratte allo Stato centrale, cioè a tutte le altre Regioni e a tutti i loro cittadini.

Così diminuisce in maniera consistente il bilancio statale, anche fino al 30 per cento secondo gli esperti. Il Governo e il Parlamento perdono il controllo e l'indirizzo su settori rilevanti della spesa pubblica e lo Stato avrà a disposizione uno spazio fiscale e strumenti di azione molto più deboli. In caso di congiuntura economica negativa, quando è necessario un intervento massiccio in senso anticiclico, lo Stato non potrà intervenire, perché si troverà con insufficienti risorse a disposizione.

Per questa destra secessionista, l'autonomia si può realizzare in assenza di interventi per il riequilibrio che, anzi, saranno preclusi dall'assenza di risorse, anche considerando le ulteriori restrizioni determinate dal vostro pessimo negoziato sul Patto di stabilità.

L'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni costerà tantissimo - tra gli esperti c'è chi dice 80 miliardi, c'è chi dice addirittura di più - certamente più di zero. Invece è proprio questo il numero scritto a caratteri cubitali nel disegno di legge Calderoli: dalla sua applicazione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *(Applausi)*. La domanda è semplice: come pensate di fare? Pensate di creare denaro per magia, di stampare moneta, forse l'indimenticabile tallero padano? *(Applausi)*.

A meno che non sia inattuabile - e a maggior ragione faremo bene a bocciarlo - col disegno di legge Calderoli viene meno il vincolo di solidarietà tra le Regioni, viene meno l'unità nazionale, si spacca l'Italia. Niente di nuovo, peraltro. Questo Governo è da sempre contro il Sud, come dimostrano la riduzione del fondo per la perequazione infrastrutturale - il fondo finanziato dal Governo e che il ministro Boccia portò a 4,6 miliardi e ora si porta a 891 milioni - i tagli al PNNR nel Mezzogiorno, i ritardi nel riparto dei fondi di coesione, il boicottaggio delle ZES, il mancato finanziamento del Fondo per l'insularità. Il disegno di legge Calderoli è solo l'ultimo atto contro il Sud e le isole.

Passando all'ultimo punto, nelle Regioni che pagheranno il prezzo più alto di questa disgregazione, la preoccupazione e la mobilitazione sono forti e lo saranno sempre di più. C'è un'eccezione che sarebbe piuttosto ridicola se non fosse tragica: la Regione autonoma della Sardegna, che ha espresso il suo favore, il suo entusiasmo, forse perché il partito di chi la guida ancora per pochi giorni, il Partito Sardo d'Azione, il glorioso partito che fu di Emilio Lussu, è diventato una succursale della Lega Nord *(Applausi)*, forse perché così il presidente uscente pensava di ingraziarsi il favore del suo capo Salvini.

Quale che sia la ragione, deve essere chiaro che il disegno di legge Calderoli, pur riguardando soltanto le Regioni ordinarie, danneggia enormemente le isole, la Sardegna e la Sicilia. Le danneggia tre volte: la specialità è cancellata, non ci sarà più alcuna differenza con le Regioni ordinarie, non ci saranno risorse per avvicinare la loro condizione alla media delle Regioni italiane; continuerà a non esserci - come non c'è stato in questo anno e mezzo - alcun intervento per colmare gli svantaggi derivanti dall'insularità, come invece vuole la Costituzione.

Signor Presidente, attraverso di lei, mi rivolgo alle senatrici e ai senatori eletti in Sardegna, in particolare a quelli di Fratelli d'Italia, che stanno conducendo una dura battaglia per rimuovere l'attuale presidente Solinas, il peggiore d'Italia secondo i sondaggi, e sostituirlo con l'attuale sindaco di Cagliari, che veleggia una o due posizioni sopra la media nella graduatoria di impopolarità dei sindaci. Col vostro voto a favore vi caricate di una responsabilità enorme: pregiudicare il futuro della nostra terra per uno scambio elettorale dall'esito più che dubbio.

Io penso di essere un patriota e, quando si viene da una Regione autonoma come la mia, si può essere patrioti due volte: della Sardegna e dell'Italia. Chi fa di questo essere patriota il suo tratto politico identitario fondante, come fa a votare questo provvedimento? Come potete, senatori e senatrici del Mezzogiorno e delle isole, votare il disegno di legge Calderoli?

In conclusione, il disegno della destra è eversivo, da un lato, dell'unità della Repubblica e, dall'altro, dei fondamenti della nostra democrazia parlamentare e dovrà misurarsi con la volontà popolare. Riforme così approssimative, adottate col magliodella maggioranza, su temi che richiederebbero ben più ampi consensi, è naturale che siano sottoposte al *referendum*. Sarà uno scontro duro e faremo di tutto perché per la destra oggi al Governo l'esito non sia positivo e perché lo sia, invece, per l'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, oggi stiamo dipingendo questo disegno di legge come una spaccatura del Paese, una contrapposizione tra Nord e Sud. Vorrei, però, provare a dare una chiave di lettura diversa da parlamentare del Nord. So che dal mio accento si direbbe il contrario, ma sono nata a Torino anche io, sono cresciuta nel Lazio e sono tornata a vivere a Torino più di trent'anni fa. Se mi chiedono di dove sono, rispondo che sono italiana, perché è così che mi sento, conoscendo per le mie origini il Sud, avendo vissuto al Centro e vivendo al Nord.

Questo disegno di legge - mi rivolgo tramite lei, Presidente, al presidente Romeo - è vero che forse è l'attuazione del voto di un *referendum* consultivo a cui - udite udite - hanno partecipato tre milioni di cittadini, in sole due Regioni, che tra tutte e due cubano circa 14 milioni di abitanti. *(Commenti)*. Presidente Romeo, ho preso l'estratto del verbale della scorsa settimana, quando abbiamo discusso il calendario dei lavori. Se il presidente Romeo si è sbagliato e ha detto tre milioni invece di cinque, me ne dispiace, ma va bene; va bene cinque milioni. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Possiamo far parlare la senatrice? Grazie.

PIRRO *(M5S)*. Anche se è un tanto al chilo, non è un problema; sono comunque meno della metà dei 14 milioni di abitanti di quelle due Regioni.

Quel *referendum* non fu proposto a tutto il Paese. Siamo 60 milioni di abitanti e mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli altri, perché, fino a prova contraria, siamo ancora un'Italia unita.

Parliamo, però, dei problemi che questo disegno di legge comporterebbe, non solo al Sud, ma in tutte le aree svantaggiate, che esistono anche al Nord. Inviterei i colleghi lombardi e veneti a farsi un giro nelle periferie torinesi, perché forse il Nord-Ovest è il Sud del Nord. Comunque parliamo dei problemi che esistono già oggi dove abbiamo regionalizzato. E questo non lo dico io: lo dicono continuamente studi illustri di soggetti indipendenti.

L'ultimo su «Panorama», stamattina, si domanda se la burocrazia frena i nuovi antitumorali. Ci vuole un anno e mezzo, da quando l'Agenzia europea approva un nuovo farmaco perché questo sia disponibile in tutto il Paese per gli ammalati; questo comporta un aggravio di costi per i bilanci della sanità pubblica. I ritardi dei prontuari sanitari regionali comportano infatti un peggioramento delle condizioni di salute di quei cittadini che quei farmaci innovativi aspettano. Ci sono ovviamente degli studi che ipotizzano tale aggravio: 48 milioni di euro per il carcinoma mammario, 10 milioni di euro

per il carcinoma polmonare, tra i 7 e i 10 milioni di euro per il melanoma. In tutto, solo su queste tre patologie, ci sono quasi 70 milioni di euro di maggiori costi per la frammentazione regionale. Moltiplicatelo per tutte le patologie e moltiplicatelo per tutti gli argomenti di cui si parla nel disegno di legge di cui stiamo discutendo. Non so se avete qualche dimestichezza con la matematica; a me questa cosa fa rabbrividire.

Ma non è solo un problema di sanità. Circa un anno fa Confindustria ha lanciato l'allarme sull'autonomia differenziata: può penalizzare la crescita e i conti pubblici. E non è Confindustria Sud che lo dice, ma lo dice un incontro con il vice presidente del Veneto.

Vado verso la conclusione. Vi leggo solo due frasi molto emblematiche. Affinché questo processo di suddivisione delle competenze non comprometta l'unità nazionale, andrebbero individuate in maniera chiara le materie oggetto di autonomia, escludendo dal novero quelle strategiche per l'economia nazionale. Sulle materie oggetto di autonomia differenziata riteniamo che l'esperienza accumulata in ventidue anni dalla deleteria riforma del 2001 e la lezione drammatica di questi anni, con pandemia e guerra in Ucraina (aggiungiamo poi il Medio Oriente), dimostrino come sui grandi temi, dal commercio all'energia, le risposte ottimali si trovano estendendo e rafforzando strumenti e scelte comuni per il finanziamento del mercato europeo.

Non vado oltre e non voglio prendere più tempo di quello che mi spetta. Vorrei solo fare un piccolo *excursus* storico. La storia la dovreste studiare; non potete dire di guardare avanti e di non guardare indietro. Se non impariamo dagli errori del passato, siamo destinati a ripeterli.

Ebbene, circa duecento anni fa, un grande statista, non del Sud, ma del Nord, del mio Piemonte, Camillo Benso, conte di Cavour, capì che per migliorare bisognava unire, perché l'unione fa la forza. Circa cento anni dopo altri due grandi statisti, De Gasperi e Spinelli, misero le basi per l'Unione europea, perché capirono che l'unione fa la forza. Oggi evidentemente gli statisti ci mancano e, invece di unire, vogliamo dividere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marti. Ne ha facoltà.

MARTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mobilitazione delle opposizioni contro l'autonomia differenziata non può che apparire strumentale, finalizzata solo a colpire questo Governo. Le opposizioni che puntano il dito contro questo provvedimento dovrebbero sapere che, in realtà, si sta dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 116 della nostra Costituzione, così come modificato dopo la riforma costituzionale del Titolo V del 2001. E dovrebbero saperlo bene, perché la riforma è stata voluta e portata avanti sulla spinta propulsiva dell'allora maggioranza di centrosinistra che sosteneva il secondo Governo Amato. *(Applausi)*.

Le opposizioni sanno anche bene che la concessione di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario viene condotta nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione, che prevede, da un lato, l'unitarietà e l'indivisibilità della Repubblica e, dall'altro, il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali.

Sono attacchi strumentali, che alimentano un'informazione approssimativa e fuorviante. Anziché parlare dell'effettiva garanzia che i diritti nelle materie o negli ambiti di materie in cui siano coinvolti i diritti civili e sociali verranno assicurati a tutti i cittadini, in qualunque Regione del Paese, cercano di sollevare dubbi anacronistici, facendo rivivere la questione meridionale, nonostante la decisione di eliminare la parola «Mezzogiorno» dall'articolo 119 della Costituzione sia avvenuta per *referendum* in anni in cui governava il centrosinistra e non noi. *(Applausi)*.

Il divario tra Nord e Sud, che si è radicato nel corso degli anni, deve essere superato, utilizzando, però, nuovi strumenti. Il centralismo ha evidentemente fallito - se siamo in queste condizioni ha evidentemente fallito - danneggiando principalmente le Regioni meridionali. Da uomo del Sud - e io, senatrice, lo sono - profondamente legato alla mia terra, non ho timore a dire che, dall'Unità d'Italia a oggi, responsabile delle grandi disparità tra le Regioni, tra Nord e Sud, è stato proprio il centralismo o comunque non è stato capace di eliminarle. *(Applausi)*.

Nonostante settant'anni di finanziamenti a fondo perduto e di investimenti significativi, a partire dall'istituzione della Cassa del Mezzogiorno con De Gasperi, oggi il divario di ricchezza in termini di PIL *pro capite* e in termini di produttività è ancora molto, ma molto evidente. Il reddito *pro capite* del

Nord è mediamente il doppio rispetto a quello del Sud.

Accontentarsi di questa situazione significa accettare una sconfitta. È necessario cambiare approccio e l'autonomia rappresenta proprio un nuovo modo di superare gli ostacoli. *(Applausi)*. È uno strumento funzionale per arrivare ad allineare tutte le Regioni del nostro Paese, puntando su una gestione seria e attenta da parte dell'amministrazione, lontana da logiche nate da una concezione di politica clientelare.

Io sento una forte responsabilità nei confronti del mio territorio e dei miei elettori e siedo tra i banchi della Lega perché apprezzo da sempre la serietà e la lealtà di questo Gruppo; serietà che serve quando si parla di autonomia, perché, se le risorse vengono amministrate a spese delle Regioni anziché dello Stato, si rafforza e si valorizza il processo di controllo da parte del cittadino nei confronti dell'autorità politica. Il cittadino deve sapere che il proprio amministratore ha ricevuto le risorse e, quindi, può giudicare come sono state amministrate e se il risultato è stato raggiunto. Il cittadino si avvicina alla politica perché la politica si è avvicinata a lui e questo processo può portare a combattere anche quella disaffezione che negli ultimi anni è andata sempre crescendo nei confronti della classe politica che governa.

Con l'autonomia si potranno introdurre meccanismi di salvaguardia e di garanzia delle minoranze e di tutti gli interessi, specie se visti nel loro radicamento territoriale. È proprio per questo che fa sorridere sentir parlare di timore per la tenuta dell'unità dello Stato e di tradimento del Sud.

Bisogna essere chiari e onesti nel riconoscere che il testo del ministro Calderoli offre una possibilità a quelle Regioni che si sentiranno pronte a scommettere su se stesse, ma al contempo garantisce alle Regioni che non prendono parte al processo che non ci sarà alcuna ripercussione in termini di diritti e finanziamenti, non perderanno nulla, né sarà pregiudicata l'entità delle risorse trasferite e verrà garantita la perequazione. Nessuno ha mai messo in discussione uno dei principi cardine di questo Stato: la solidarietà nazionale e sovranazionale sono componenti essenziali affinché qualsiasi autonomia locale possa funzionare nell'interesse dell'avanzamento del progresso e del benessere di tutti i cittadini.

Aver poi concentrato il dibattito sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è, cari colleghi, un'altra mistificazione. La definizione dei LEP inserita tra le norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con scadenza a marzo 2026 serve proprio al superamento del concetto di spesa storica. Quindi, le Regioni del Sud verrebbero penalizzate dal ricorso alla spesa storica. Questo è falso. La determinazione dei LEP con relativi costi e fabbisogni *standard* è condizione preventiva al conseguimento di maggiore forma e condizioni particolari di autonomia su una determinata materia che coinvolge i diritti civili e sociali. Aggiungo che la definizione di LEP e relativi costi e fabbisogni *standard* è già legge dello Stato perché introdotta nella legge di bilancio 2023 e, quindi, nessuna materia riferibile a un diritto civile o sociale può essere trasferita senza la definizione del relativo LEP, dei costi, dei fabbisogni *standard* e senza aver finanziato i livelli essenziali delle prestazioni per quelle materie oggetto di trasferimento.

Fino a oggi queste differenze sui servizi hanno penalizzato principalmente alcune aree territoriali. Se si standardizza il costo, si responsabilizza l'utilizzo delle risorse disponibili. La banale verità è che, a fronte di un balzo in avanti e di una strada per far crescere meglio questo Paese rendendolo davvero competitivo, c'è ancora qualcuno che vuole perpetrare lo *status quo* in cui il Sud, tutto sommato, si accontenta di essere assistito. A me invece piace pensare che il Sud - il mio Sud - abbia finalmente voglia di risvegliarsi e dimostrare e mostrare le proprie potenzialità e capacità di amministrare bene e nell'interesse dei cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'arrivo dell'autonomia differenziata in Assemblea dà la misura di quanto siano ancora sottovalutate le disuguaglianze nel nostro Paese.

Si tratta di una questione non più confinabile entro i ristretti e superati confini del dibattito su come il Sud debba recuperare terreno rispetto al Nord e che oggi ha assunto una dimensione ben più ampia e complessa. Infatti, l'autonomia differenziata su cui la maggioranza sta forzando la mano interroga la nostra coscienza istituzionale, politica, civica e personale.

Ci troviamo di fronte a un ulteriore allargamento del divario tra il Sud e il Nord e il Governo e la sua maggioranza stanno ponendo le basi per un nuovo e pericoloso terreno di scontro su temi delicatissimi, a partire dalla sanità e dalla scuola pubblica. In altre parole, qui ed ora sono in gioco i diritti fondamentali e il futuro dei cittadini. Un cittadino del Sud non può avere meno diritti degli altri. Oggi in Italia esistono già divari enormi sul piano dei diritti primari e con il disegno di legge in esame si andrebbe a determinare una divaricazione insanabile, ingiusta e imperdonabile, proprio a discapito delle uguaglianze e dei diritti.

Tutti gli indicatori economici segnalano l'aumento della forbice che separa le Regioni del Nord da quelle del Mezzogiorno sui livelli di ricchezza, benessere, occupazione e opportunità. Davanti a questa gravissima realtà non si può mentire, barare, né restare indifferenti.

Intanto, si è molto parlato della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che non può essere una questione meramente procedurale o nominalistica, ma - semmai - costituisce un limite oltrepassato il quale ci troviamo di fronte non a una richiesta di maggiore autonomia, ma a una divisione terrificante del nostro Paese. Tutto questo diventa ancora più grave se consideriamo un dato che ci inquieta e scuote in profondità. Mi riferisco alla fuga drammatica dei giovani dal Mezzogiorno, che negli ultimi sedici anni sono stati oltre 900.000, un quarto dei quali laureati.

Continuo sui numeri perché essi danno l'immagine precisa di un'Italia gravemente e ingiustamente già differenziata. Parto dalla mobilità sanitaria, che nel 2022 ha oltrepassato in Italia i 4,3 miliardi. Consideriamo poi un altro dato drammatico: l'esperienza del regionalismo italiano mostra che nel Sud la vita media può cessare anche quattro anni prima rispetto al Nord.

Che cosa vogliamo fare rispetto a tutto questo? Voltarci dall'altra parte, oppure agire con la coscienza e la responsabilità del nostro ruolo? Mi rivolgo ai parlamentari della maggioranza, soprattutto del Mezzogiorno: non rappresentiamo ancora l'intero Paese?

Io penso che l'autonomia differenziata vada a penalizzare in maniera ancora più pesante il diritto alla salute, che già risente nei singoli territori delle differenze drammatiche nelle condizioni economiche, culturali e sociali. Pertanto, stia attenta la Lega a scherzare con il fuoco, la smetta di trascinare il Governo e il Paese sulla strada delle disuguaglianze irrecuperabili, delle disparità territoriali che annientano i diritti, la democrazia e la civiltà. I dati, pesanti come macigni, non vi colpiscono e non impressionano il Governo di centrodestra, perché siete distratti e - aggiungo - politicamente bugiardi e in perenne campagna elettorale *(Applausi)*.

Intanto, avete bocciato i nostri emendamenti, che cercavano di salvaguardare l'unità economica, sociale e territoriale dell'Italia. Avete scartato emendamenti che puntavano a recepire le esigenze degli enti locali sulla concretizzazione dell'autonomia differenziata, ad assicurare la perequazione infrastrutturale e a mettere normativamente al riparo, tra le altre cose, dall'autonomia differenziata le norme generali sull'istruzione e sul diritto alla salute. È giunto il momento della verità: non è più possibile che il Governo la nasconda e la rifiuti. Con questo disegno di legge e una buona dose di falsità politica, il Governo di centrodestra, allergico alla storia e all'unità nazionale, impone uno strumento per depredare il Sud, facendolo passare per inferiore, arretrato e perduto.

Voglio ricordare qui un grande Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che ci avvertì, tra le altre cose, che il problema del Mezzogiorno non poteva essere considerato soltanto un problema di quelle Regioni, ma doveva essere visto come un problema nazionale se lo si voleva risolvere. Ecco, il Governo sta facendo esattamente il contrario: scarica il Sud e lo stacca dall'Italia. Questo perché il partito del ministro Salvini non ha mai dimenticato le proprie origini. Si sappia ovunque che noi siamo contrari, che difendiamo l'unità nazionale e l'uguaglianza dei cittadini rispetto a diritti rinunciabili. Insieme a noi saranno i cittadini italiani, da Aosta a Siracusa, a rivoltarsi contro il vostro progetto di cancellare l'Italia, che deve restare una e indivisibile. State sancendo un principio, ministro Calderoli, che si rivolge alle nuove generazioni: quello secondo il quale chi nasce al Sud è meno fortunato di chi nasce dalle altre parti d'Italia. Anche per questo diciamo convintamente no al disegno di legge *(Applausi)*.

Mi rivolgo al ministro Calderoli attraverso il Presidente: il Ministro in questi mesi è stato molto presente in Senato, in Commissione affari costituzionali. Ci ha messo sicuramente la faccia

sull'autonomia differenziata e potremmo dire anche il nome; l'ultima volta che mise il nome a una legge elettorale, la definì in un certo modo che noi ricordiamo e lo ricorda l'Italia intera. La voglio rassicurare: questa volta è andato ben oltre e ha fatto molto peggio. Per questo continuiamo a dire no. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ascoltando alcuni degli interventi precedenti verrebbe da dire *primum legere, deinde philosophari,* perché nel momento in cui si studia bene il contenuto del disegno di legge Calderoli, forse tante questioni e tante osservazioni risulterebbero inutili.

Intanto, queste sono delle giornate storiche, in cui vediamo esprimersi qui in Aula una volontà popolare, quella emersa dal *referendum* consultivo che si è svolto in Veneto e in Lombardia il 22 ottobre 2017: una vera volontà popolare che oggi, attraverso i suoi rappresentanti, arriva in Aula. Sono passati ben cinque anni, ma non sono assolutamente passati invano, perché nel frattempo un tema veramente complicato e articolato è stato anche digerito e costruito e si è creato un pensiero al riguardo, tant'è che oggi arriviamo a un disegno di legge molto maturo.

Non possiamo dimenticare però altri passaggi, perché oggi sembra che solo il ministro Calderoli si sia inventato dal niente l'autonomia differenziata. Ricordo intanto le preintese stipulate con il Governo Gentiloni, dove già si prevedeva il trasferimento diretto delle materie.

Ricordiamo pagina 20 del contratto di Governo Lega-MoVimento 5 Stelle, che qualcuno qui sembra dimenticare. Ricordiamo anche i testi delle famose leggi quadro fatte - mi pare - dal ministro Boccia e poi dal ministro Gelmini, che - credetemi - non erano così distanti su alcune matrici rispetto a ciò di cui stiamo parlando oggi. Quindi, sentire l'allarme sull'incostituzionalità di una norma, quasi fosse completamente fuori da ogni contesto, sorprende *(Applausi)*. E sorprende perché questa norma non stravolge, ma attua finalmente la Costituzione, in relazione non solo al terzo comma dell'articolo 116, che prevede l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ma anche al tema dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni (LEP), su cui c'è un'inerzia ventennale da parte dello Stato e che solo grazie al ministro Calderoli oggi diventa argomento attuale. *(Applausi)*. Finalmente andiamo a parlare in Italia dei servizi concretamente erogati.

Tutto ciò anche grazie alle opposizioni in Commissione, perché alla fine sono stati sollevati tanti temi che sono stati tutti completamente discussi e risolti. Non c'è un punto sul quale sul tema dell'autonomia non sappiamo rispondere. E sapete qual è la problematica: è che in questa sede c'è la contrapposizione finale fra la maggioranza e le opposizioni non tanto sulle singole materie e sul singolo contesto; qui quello che è diverso e che dobbiamo riconoscere è una questione puramente ideologica, ossia l'impostazione di quello che pensiamo dello Stato e di come deve essere costruito. *(Applausi)*. Da una parte, c'è chi è convinto - ovviamente ognuno ha le sue ragioni e le sue motivazioni - che lo Stato sia un'autorità centrale che abbia delle ramificazioni sul territorio; dall'altra parte, c'è chi crede, in base al principio di sussidiarietà che è nella nostra Costituzione, in base anche all'articolo 5 della Costituzione che parla della valorizzazione dell'autonomia, che lo Stato non è che un'unione di comunità che lavorano insieme per fare la nostra Nazione e il nostro Stato. Noi aderiamo a questa seconda impostazione, facendo in modo che le decisioni siano più vicine ai cittadini, per evitare che magari qualche decisione centrale venga adottata in qualche oscuro corridoio ministeriale. Noi vogliamo invece far sì che chi prende le decisioni debba essere riconosciuto e debba tenere conto di una caratterizzazione territoriale, perché la bellezza e la forza della nostra Italia sono la differenza fra le varie nostre Regioni e le loro eccellenze.

Sapete che cosa fa paura dell'autonomia, del regionalismo differenziato e di questa impostazione? È la sfida all'efficientamento che ne consegue: quello che noi vogliamo è che la responsabilizzazione porti a individuare chi fa e chi non fa. Quindi basta - come è stato detto anche da un mio autorevole collega precedentemente - alla politica sulla fame dei cittadini. Ogni amministratore, ogni dirigente deve assumersi la responsabilità di rispondere delle proprie azioni. Semplicemente, il disegno di legge in discussione non fa nient'altro che portarci su questa strada.

Quindi non possiamo che confermare la bontà di questa grande riforma, che è una riforma non costituzionale, ma istituzionale. Abbiamo dei divari attuali? Esistono? Squadra che perde si cambia ed

è ora di cambiare e di dare davvero una svolta a questa nostra Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, probabilmente in questa sede avremmo dovuto affrontare tutti insieme e in maniera concreta e immediata una delle emergenze più importanti. A mio parere, il titolo della discussione avrebbe dovuto essere: come il federalismo fiscale si coniuga con una Repubblica parlamentare bicamerale. Signor Presidente, mi rivolgo per suo tramite al signor Ministro: era necessario probabilmente non usare il passato come clava per la gestione del consenso. Ho sentito tantissime dichiarazioni da parte della maggioranza che facevano riferimento ad un Titolo V che altri avrebbero approvato.

Stiamo parlando di un Titolo V entrato in vigore nel novembre del 2001, pensato probabilmente alla fine degli anni '90: che fosse necessario farlo in questo Parlamento, per restituirgli la centralità che una Repubblica parlamentare assegna a noi, era evidente a tutti; sarebbe stato un dibattito vero e ordinato e non avremmo rappresentato il concetto di autonomia come state facendo. Lo dico con grande chiarezza, signor Ministro: per noi autonomia è relazione e responsabilità nazionale; per noi non possono andare in contraddizione questi due principi, altrimenti significa ovviamente mettere la parola «autonomia» e il relativo concetto ai margini del ragionamento autentico che essa prevede. Autonomia è cooperazione istituzionale e responsabilità nazionale, non secondo il principio del fai da te che fai meglio, o del fai da te per fare da sé. Autonomia oggi è soprattutto quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione, ossia che la Repubblica è costituita da Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, che peraltro assegna ad essi una loro autonomia, con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Insomma, era necessario un tagliando al Titolo V, ma voi avete scelto il baratto per ragioni interne alla maggioranza, fregandovene del fatto che le riforme hanno un impatto a medio e lungo termine sui cittadini e sulle future generazioni.

Sappiamo tutti che la proposta che state discutendo oggi in quest'Aula è orientata a equilibri interni alla maggioranza. Lo dico con grande franchezza: la pietra tombale l'ha già messa la Presidente del Consiglio, quando ha detto giustamente - ma sbagliando, a nostro avviso, l'interpretazione della progressività del sistema fiscale - che, se si trova a dover scegliere tra l'incremento della pressione fiscale e il taglio della spesa, sceglie il secondo.

Avete già scelto con la legge di bilancio i tagli alla spesa: oggi state vendendo un concetto di autonomia con una legge di bilancio che taglia 350 milioni di euro alle Regioni, 200 milioni ai Comuni e 100 alle Province e alle Città metropolitane. Se scegliete la strada del taglio alla spesa, quest'autonomia amplierà i divari. Il vostro concetto di autonomia è esclusivamente orientato all'efficientamento della pubblica amministrazione, ma non è così che si riducono i divari territoriali. Sappiamo tutti che oggi le aree interne stanno nascendo anche al Nord e non è solo un problema del Mezzogiorno. Le aree interne sono ambiti territoriali non adeguati e non costruiti, perché il Titolo V non ha spinto fino alla definizione degli ambiti territoriali ottimali. I Comuni italiani sono 8.000: ce ne sono alcuni di 100 abitanti e altri da un milione di abitanti, che però hanno le stesse funzioni. Che efficientamento si produce, se non si definiscono ambiti territoriali ottimali per ricostruire le connessioni tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali? Avremmo avuto bisogno di discutere di cooperazione istituzionale, non di questo impianto culturale che definisco finalizzato a un baratto, secondo il seguente principio: una cosa a me, una cosa a te; un bacio a te, un bacio a me; il premierato e l'autonomia. *(Applausi)*. Questo non contribuirà peraltro a rafforzare la credibilità del Parlamento. Stiamo facendo un qualcosa che è contrario ai principi costituzionali di una Repubblica parlamentare. Anziché affrontare le riforme vere di questo Paese, si continua a parlare del 2001, ma siamo nel 2024, signor Presidente: quante trasformazioni ci hanno attraversato!

Trovo che sarebbe stato prioritario affrontare ad esempio il tema di una riforma organica del sistema sanitario dopo una pandemia *(Applausi)* e non quest'autonomia stracciona, che riduce le risorse alle Regioni e non mette i cittadini nelle condizioni di affrontare il tema del diritto alla salute, uno dei cardini della nostra Costituzione.

Se da una parte il federalismo fiscale è uno degli obiettivi finalizzati alle riforme anche per dare

attuazione al Piano nazionale di ripresa resilienza, questa proposta va in senso diametralmente opposto: amplierà i divari, lascerà sole le piccole comunità, creerà nuove aree interne e nuovi squilibri che poi qualcheduno, in questa sede, dovrà nuovamente affrontare. Ecco perché avreste trovato il Partito Democratico pronto e disponibile a discutere di un tagliando al Titolo V. Qui non c'è tanto il tema di parlare dell'Emilia-Romagna - e lo dico ai colleghi della Lega - terra che conosco per avervi fatto il sindaco per diversi anni, che non è compatibile da tirare in mezzo in questa idea di autonomia che voi avete costruito. Quella Regione ha infatti nella propria identità la cooperazione istituzionale, il fare insieme e l'interesse nazionale che viene prima dell'egoismo territoriale. *(Applausi)*. Non tirate in mezzo l'Emilia-Romagna perché il concetto di autonomia, al quale quella Regione ha sempre fatto riferimento, è diametralmente opposto a quello sul quale voi lavorate ogni giorno. *(Applausi)*; all'opposto sui valori essenziali e sui concetti fondamentali di cooperazione istituzionale che voi invece state tradendo; all'opposto di un'idea di separare - io dico - la responsabilità del Parlamento dentro un accordo tra Presidenti del Consiglio e Presidenti delle Regioni. Queste erano e restano le radici di quella terra. Smettete di usare argomentazioni improprie, non coerenti con quello che state facendo. State facendo una cosa probabilmente utile a tenere insieme questa maggioranza, insieme al premierato, ma dannosa nell'interesse nazionale e nella valorizzazione necessaria del ruolo che questo Parlamento dovrebbe svolgere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il ministro Calderoli per la sua attenzione. Ho sentito di tutto in questa Aula, ma soprattutto ho appreso che questo disegno di legge - ministro Calderoli, il suo disegno di legge - risolverà i problemi del Paese. Non ci saranno più cittadini di serie B o di serie C, ma solo cittadini di serie A. Bene, applauso. Questa è stata anche la conclusione ieri del relatore in quest'Aula. Ci mancavano solo il finale «sarà festa tutto l'anno» e il lancio di cuoricini dal soffitto di cristallo e la storiella era pronta per i *social*. *(Applausi)*.

Ricordate tutti quanti il film «Così parlò Bellavista»? In quel film il sonno profondo letargico di un anziano era improvvisamente interrotto dalla parola magica «un milione, oh anime del Purgatorio» - l'ho tradotta, perché non lo capireste - e poi l'anziano ripiombava in un sonno comatoso. Ecco, oggi, in quest'Aula, questa maggioranza, che trova la colla per attaccarsi alle poltrone, dovrebbe dirci - ma si guarda bene dal farlo - 100 miliardi e noi tutti italiani, che siamo stati colpiti dalla disinformazione o meglio dalla non informazione su questo disegno di legge, dovremmo rispondere «oh anime della maggioranza, 100 miliardi». *(Applausi)*.

«Non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diversi»: così don Lorenzo Milani si esprimeva negli anni Sessanta dello scorso secolo nel libro «Lettera ad una professoressa» sul rapporto tra giustizia, uguaglianza e diritto; concetti scomparsi dal dibattito politico a causa di questa maggioranza di destra.

Secondo il rapporto Svimez per colmare i divari geografici servono 100 miliardi di euro, mentre questa legge, sebbene collegata alla legge di bilancio, è a costo zero. Ma come funziona l'autonomia che vogliono Salvini e la Lega? Come funziona questa autonomia asimmetrica, questo regionalismo asimmetrico? Usiamo le parole giuste perché così è stata definita dallo stesso autore del testo, senza nascondersi, per la verità, dietro giri di parole.

In uno scenario di maggiori autonomie regionali la sanità rappresenta la cartina di tornasole.

Secondo l'osservatorio GIMBE, il regionalismo differenziato finirà per legittimare normativamente, in maniera irreversibile, il divario Nord-Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della salute. E ciò proprio nel momento in cui il nostro Paese ha sottoscritto con l'Europa il PNRR, che ha l'obiettivo trasversale di ridurre disuguaglianze regionali e territoriali. Quindi, mentre Meloni e Salvini si scambiano le figurine - io ti do la differenziata e tu mi dai il premierato - mentre gli italiani sono all'oscuro di tutto, loro giocano, voi giocate con la nostra pelle ipotecando il futuro. Avete fatto del concetto di autonomia una merce di scambio, null'altro che un baratto. Quando la verità di questo patto sarà nota alla maggioranza del Paese, la trattativa Stato-mafia impallidirà al confronto. *(Applausi)*. Allora la maggioranza del Paese saprà della frammentazione che si porta dietro questa norma, che ci porterà nel dimenticatoio e nell'oblio dei Paesi

civili ed industrializzati, perché dovremo affrontare da Nord a Sud ulteriori asimmetrie che questo disegno potrà creare, ulteriori disuguaglianze, l'impoverimento dei diritti civili, sociali e culturali. Ma resta ancora una domanda sospesa: in che modo si tratta di autonomia in questa legge Calderoli? Ve lo spiego semplicemente. Si parla di maggiore autonomia finalizzata a rimuovere specifici vincoli di spesa in materia di personale stabiliti dalla normativa statale (e questo solo basterebbe per far rabbrividire, perché è un'apertura alle cosiddette gabbie salariali e guarda caso qui al Senato c'è un Capogruppo della Lega che le vorrebbe reintrodurre); di maggiore autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in materia di istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi; di maggiore autonomia in materia della gestione del personale del Sistema sanitario nazionale, inclusa la regolamentazione dell'attività libero professionale; di maggiore autonomia in tema di erogazione e distribuzione dei farmaci. Ma ditemi, colleghi della maggioranza, queste ulteriori autonomie non amplificano forse le divergenze tra i sistemi sanitari e nei servizi sanitari regionali? Queste ulteriori autonomie sono o non sono il presupposto per amplificare le disuguaglianze nei servizi sanitari? Tutti noi oggi riconosciamo che le Regioni, attraverso i cosiddetti extra LEA, ossia prestazioni aggiuntive ai LEA di base, hanno introdotto un elemento distorsivo di disuguaglianza di presa in carico tra le Regioni, ma avete idea di quello che succederà non appena le Regioni con una maggiore capacità di spesa potranno accedere a un'ulteriore autonomia in campo sanitario? Questo disegno di autonomia regionale asimmetrico è la pietra tombale per il sistema sanitario pubblico e universalistico e aprirà definitivamente la strada ad un sistema privatistico e assicurativo che graverà sulle lavoratrici e sui lavoratori tanto al Nord quanto al Sud. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, perché dobbiamo approvare il disegno di legge sull'autonomia? La ragione è di merito e non solo perché è previsto in Costituzione, che è la legge delle leggi. Prendiamo per esempio tre funzioni molto importanti che riguardano la persona: la giustizia, la scuola e la sanità. Vediamo in queste tre funzioni come siamo messi verso l'esterno, cioè rispetto agli altri Stati, e verso l'interno, cioè nelle singole Regioni.

La giustizia è gestita dallo Stato, anzi addirittura direttamente dalla magistratura. Secondo alcune classifiche, siamo al centotrentesimo posto su 141 Paesi. Il dato poi può variare a seconda delle classifiche, ma siamo di sicuro i peggiori in Europa e in tutte le classifiche siamo dietro a diversi Paesi del Terzo mondo. Non è, quindi, un problema di chi gestisce, perché gestisce lo Stato, né dipende dal fatto che spendiamo poco, perché spendiamo molto di più, ad esempio, di Francia e Germania, che però vanno molto meglio. Quindi, non è un problema di spesa e non è un problema di chi gestisce.

Ma vediamo come va con la scuola e prendiamo la recente classifica OCSE PISA che tutti potete vedere.

Anche a questo proposito, come è messa l'Italia? Per esempio, nelle materie scientifiche siamo trentesimi su 37 Paesi. Questo è un problema di chi la gestisce? No, perché la gestisce lo Stato. Come va la scuola nelle diverse Regioni? Ci sono Regioni del Centro-Nord che sono nella media con gli altri Paesi, alcune Regioni del Nord sono ben sopra la media, alcune Regioni del Sud sono molto al di sotto della media. Questo è un problema di chi la gestisce? No, perché la gestisce lo Stato. Non è nemmeno è un problema di spesa, perché paradossalmente andiamo peggio dove si spende di più, quindi è un problema di qualità della spesa.

L'ultima funzione è quella della sanità, gestita dalle tanto bistrattate Regioni. Come siamo messi in tale ambito? Secondo la classifica DALE siamo al sesto posto, secondo Bloomberg siamo al terzo; ci sono diverse classifiche, comunque per tutte siamo nella *top ten:* siamo nei primi dieci Paesi al mondo per quanto riguarda la sanità, che è gestita dalle Regioni. Accidenti! Allora, visto che andiamo così bene, spenderemo molto in sanità. Chiaramente è migliorabile, siamo d'accordo tutti, però intanto siamo nella *top ten*. Spendiamo molto meno di altri Paesi, tanto che una grande polemica riguarda la richiesta di aumentare la spesa in sanità, ma è gestita dalle Regioni, allora c'è qualcosa che non quadra. Ci sono differenze fra varie Regioni, sì, ma non è un problema di spesa, perché il fondo sanitario nazionale è distribuito sostanzialmente *pro capite*, quindi tot abitanti, tot spesa. Ci sono piccole differenze che non giustificano la differenza in qualità.

Pertanto, andando verso la conclusione prima di parlare di quattrini e di LEP, ci sono cittadini di serie A e di serie B, (sì, ci sono). È un problema di chi gestisce le materie, lo Stato piuttosto che la periferia? No, abbiamo visto che non è questo il tema. Non è un problema di entità di spesa, ma di qualità della spesa, quindi non di quanto si spende, ma di come si spende. Veniamo quindi ai LEP. Ne abbiamo sentito parlare molto, ma riguardano sostanzialmente la qualità della spesa: tot funzioni, tot soldi, però devi gestirli in un certo modo. Prendiamo la fotografia della situazione odierna. Per esempio il Piemonte per l'agroalimentare e l'agricoltura va benissimo; il Veneto per la sanità va benissimo; secondo voi, i trasporti vanno meglio a Roma o a Milano? Tendenzialmente a Milano. Queste tre Regioni sono quelle in cui lo Stato spende meno, stando alla spesa statale regionalizzata, secondo i dati della Ragioneria dello Stato del 2019. Per spesa statale regionalizzata si intende quanto spende lo Stato per fare lo Stato, sia che la funzione sia gestita dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune, dalla Regione. Ebbene, la media nazionale è di 4.180 euro *pro capite,* mentre in Piemonte di 3.400 euro, in Veneto di 3.250 euro, in Lombardia di 3.030 euro. Quindi, per esempio, in Lombardia, rispetto alla media, la spesa è 1.000 euro in meno *pro capite.* Se prendiamo i non lombardi e moltiplichiamo per i 1.000 euro di differenza, ballano a 50 miliardi di euro. Questi sono i LEP.

Pertanto, in conclusione, per lo Stato è un affare far gestire più funzioni ai territori e la dimostrazione ce la dà l'Istat se prendiamo la spesa primaria nei vari pezzi di Stato (Stato, Regioni, Comuni): fatto 100 il dato del 2009, nel 2022 lo Stato li ha fatti diventare 173 (73 per cento in più di spesa), nei Comuni diventano 106 (6 euro in più), con le Regioni diventano 86. Pertanto, l'autonomia è un affare per lo Stato. Dopodiché, se una Regione preferisce che la gestione rimanga statale, buon per lei. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, è stato detto in un intervento precedente che queste sono giornate storiche. Non c'è dubbio, per il nostro Paese possono esserlo. Ma definirle storiche non ha di per sé un'accezione positiva; ci sono tanti avvenimenti nella storia che hanno poi determinato tragedie per i popoli e per i paesi. Io temo che siamo esattamente di fronte a una cosa che determinerà grandi problemi per il nostro Paese.

La si può prendere da molti punti di vista. I colleghi del mio partito, precedendomi, hanno già parlato degli elementi che riguardano l'indebolimento del Parlamento e delle sue funzioni, dello scambio improprio che è stato fatto nella maggioranza ai fini di determinare l'assetto complessivo istituzionale del nostro Paese e di tante altre cose. Per questo non parlerò di ciò e non parlerò di una legge che è a invarianza di finanza pubblica, ma che dovrebbe determinare la spesa. Usciamo da questo equivoco, in cui si continua a essere: se non c'è invarianza di spesa, vuol dire che cambia la distribuzione interna dei trasferimenti alle Regioni e quindi che chi avrà più materie avrà più risorse. Questo diventa un elemento a scapito delle altre.

Possiamo anche ripassare un attimo tra di noi. Ho sentito adesso citare, con grande entusiasmo, i trasporti della mia Regione, la Lombardia. Inviterei a provare a fare qualche domanda ai cittadini della Lombardia su Trenord: probabilmente non darebbero la stessa risposta entusiastica che qui ho sentito. *(Applausi)*. Così come potremmo discutere del Servizio sanitario nazionale (ne parlavano già alcuni colleghi precedentemente). Ieri GIMBE ha dato i dati sulla mobilità e su cosa vuol dire la mobilità sanitaria, che è sempre segno di un funzionamento diseguale tra le Regioni, ma anche e soprattutto di come tutto ciò vada sempre più a vantaggio del privato accreditato e sempre meno del Servizio sanitario nazionale.

Potremmo legarlo al fatto che mancano le risorse per il Servizio sanitario nazionale e anche ad un'altra: cosa vuol dire, nella vostra intenzione, che si possono aumentare i poteri delle singole Regioni rispetto alla sanità? Per esempio che, in un Paese in cui già viviamo la distonia tra il trattamento del personale sanitario pubblico e il trattamento del personale sanitario privato, dove abbiamo i medici che vanno a cottimo e con le cooperative, possiamo anche introdurre l'idea che le retribuzioni diventano un elemento di concorrenza tra le Regioni per avere il personale che manca?

Credo che ci siano delle questioni molto serie, a cui bisognerebbe dare delle risposte che invece non ci sono. Non mi basta sapere che c'è una procedura e che c'è un tempo davanti, se non è chiara la finalità

rispetto alla quale ci si muove. Potremmo parlare ancora di altri temi. Ho sentito parlare del fatto che non bisogna far rivivere una questione meridionale. Il tema non è farla rivivere o no: la questione meridionale c'è, perché è data dai divari che segnano il Paese.

Ma vorrei anche dire che, se si dice che qui finalmente c'è la fine del centralismo, cosa mi avete fatto votare in questa Aula con il decreto Sud, con la riforma del PNRR e l'intervento dei fondi sociali di coesione? *(Applausi)*. Cosa abbiamo deciso, nel momento in cui la sottrazione di 20 miliardi alle Regioni del Sud è stata motivata esattamente dalla costruzione di infinite cabine di regia, tutte centralizzate, che stanno già determinando il fatto che gli investimenti decisi dalle ZES sono bloccati? Mettetevi un po' d'accordo. Siamo al centralismo, alla necessità del governo centrale della spesa, o siamo di fronte all'autonomia?

Vorrei parlare, nei pochi minuti che ho a disposizione, di una questione che è poco presente nel dibattito e che mi preoccupa molto. Si chiama competitività del nostro sistema imprenditoriale. Leggo le materie: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, alimentazione, porti e aeroporti e così via. Parlo delle infrastrutture, che determinano la capacità del nostro Paese di competere. Siamo un Paese che è già in difficoltà, perché la dimensione di impresa è spesso troppo piccola per reggere la competizione, ma soprattutto è troppo piccola per reggere la capacità di innovazione che è necessaria. Eppure abbiamo grandi campioni e sicuramente abbiamo grandi campioni industriali nel settore dell'alimentare. Provate ad immaginare che quelle imprese potrebbero trovarsi di fronte al fatto che l'etichettatura, piuttosto che il confezionamento, piuttosto che la composizione degli ingredienti, sia diversa tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna, piuttosto che tra la Toscana e l'Umbria.

Pensate davvero di aumentare la competitività di quelle imprese introducendo norme differenziate rispetto alla produzione? Pensate davvero di poter creare una concorrenza interna al nostro Paese, dettata dalle fonti di produzione energetica o dalle modalità con cui si distribuisce? Mi spiace dovervi ricordare che siamo già un Paese piccolo, che ha bisogno di fare massa critica, e che abbiamo inventato l'Europa, ma anche il WTO, esattamente perché non ci fosse una competizione del sistema produttivo e della capacità di innovazione del medesimo fatta dalle regole che cambiavano di luogo in luogo. *(Applausi)*.

Se parlate con le nostre imprese, vi dicono che è già un problema il fatto che ci siano, per esempio, norme differenti negli Stati Uniti, perché obbligano la differenziazione di linee produttive. E noi siamo di fronte all'idea che possiamo fare 21 differenti normative per produzioni essenziali?

È da qui che nascono le obiezioni di Confindustria, per esempio, e non solo della Confindustria del Mezzogiorno, ma di tutta Confindustria. Le ha illustrate Innocenzo Cipolletta l'altro giorno, in una lunga intervista molto interessante. Allora una domanda: avete vantato fino ai giorni scorsi che noi crescevamo, nonostante tutto, più di tutti in Europa; in realtà siamo di fronte - noi, come gli altri Paesi europei - a una fase complessa di stagnazione e di difficoltà, che gli eventi geopolitici e la situazione mediorientale aggraveranno ulteriormente, come oggi ci dice il commissario Gentiloni. E noi pensiamo davvero di rispondere a tutto questo non facendo massa critica come Paese e chiedendo all'Europa di essere più capace di coordinare le prospettive di sviluppo e di dedicare nuovamente a ciò un'attenzione fondamentale, ma creando invece 21 piccoli regni nel nostro Paese? È questo che determinerà la vera drammatizzazione, per cui oggi non è un giorno storico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, è a tutti chiaro che il concetto di autonomia non nasce oggi e nemmeno ieri. Il regionalismo differenziato è presente già nel telaio della Costituzione. Recita infatti l'articolo 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Articolo, questo, che racchiude e ricusa nettamente i valori di un passato fascista, che aveva posto in essere un sistema politico amministrativo accentrato.

Nello specifico, quindi, si definisce non solo un Paese territorialmente unito, ma anche solidale per valori politici, in un processo-progresso che vede il nostro popolo unito da vincoli di solidarietà e dal rispetto dei doveri fondamentali previsti dalla Costituzione. Una Repubblica inscindibile che non può

essere spezzettata in tanti piccoli Stati regionali territorialmente separati.

Eppure il ministro Calderoli legge e interpreta l'articolo 5 della Costituzione diversamente. Lo stesso ha pubblicamente affermato che è proprio la Costituzione a promuovere le autonomie locali e consente l'autonomia differenziata. Certo, anzi sicuramente, la Costituzione del 1947-1948 non prevedeva alcuna forma di autonomia differenziata; ma la svolta è avvenuta nel 2001, quando, con un Governo di centrosinistra, si approvò la riforma del Titolo V della Costituzione, introducendo negli articoli 116 e 117 la previsione di ulteriori forme di autonomia regionale, di cui oggi il disegno di legge n. 615 si occupa.

Non solo. Il 28 febbraio 2018 il Governo Gentiloni approvò tre accordi, che gettarono le basi per richiedere l'autonomia differenziata. Eppure, signor Presidente, diversi e molti sono i giuristi che ci ricordano come la piena attuazione di questo articolo potrebbe rendere non più sostenibile il debito pubblico nazionale, a causa della riduzione dei flussi di cassa di livello statale, come conseguenza del trasferimento di funzioni fondamentali come l'istruzione e la sanità.

Il testo che stiamo discutendo contrasta, per esempio, con le norme costituzionali per l'istruzione. L'articolo 33 della Costituzione è così formulato: « La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Prevede quindi che solo la Repubblica possa definire cosa e come si deve studiare e di certo non può deciderlo una singola Regione. Il panorama dell'istruzione pubblica offerto dal disegno di legge di Calderoli risulterebbe frammentato e non unitario, con il conseguente pericolo di un'abissale divisione tra i cittadini italiani relativa alla qualità dell'istruzione impartita.

A proposito di istruzione, mi duole ricordare che in data 9 gennaio 2024, con destinatari il Presidente del Senato e noi tutti, onorevoli colleghi, ci giunge un appello sottoscritto nella persona di Gianna Fracassi, con la richiesta di un'azione congiunta che tende a sottolineare quanto la missione principale della scuola sia a rischio e che questo ruolo del sistema di istruzione statale verrebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica. Trattasi, signor Presidente, di un appello contenente una chiara ed esplicita richiesta: si tenga la scuola, quale organo costituzionale, fuori dal processo tracciato dal testo dell'autonomia differenziata.

Abbiamo detto che il disegno di legge di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario consente la facoltà alle Regioni di negoziare maggiori forme di autonomia con lo Stato riguardo a diverse materie politiche, tra cui si annovera anche la tutela della salute. Ora la concessione di una o più forme di autonomia è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione. Ricordo che il concetto di LEP fu introdotto dall'articolo 117 in occasione della riforma del Titolo V del 2001. Sul prospetto di questo disegno spetta alle Regioni, alle Province e ai Comuni erogare i servizi ai cittadini, mentre allo Stato spetta il compito di garantire, salvo dover poi intervenire con finanziamenti perequativi, qualora gli enti territoriali poveri non riuscissero nemmeno a coprire il minimo sindacale di ciascun servizio. In quel caso lo Stato dovrebbe intervenire con finalità perequative, mettendo mano al proprio portafoglio. È quindi importante ricordarsi che attuare la maggiore autonomia in assenza dei LEP renderebbe il sistema sbilanciato.

Secondo il disegno di legge in esame, la determinazione dei LEP avverrà attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio. Ma su cosa si baserà la valutazione? Ancora non è chiaro a nessuno. Avverrà sicuramente a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio. Si tratta di un errore rilevante, secondo il sottoscritto e non solo. Si auspica che prima della concessione delle funzioni alle Regioni vengano però precisati anche i criteri di riparto del finanziamento, considerando che una persona con una malattia rara è un paziente fragile che necessita di meccanismi di presa in carico e assistenza specifica e continua su tutto il territorio nazionale. Tale frammentazione dei livelli di assistenza presenti nelle differenti Regioni risulta estremamente rilevante.

Continuo a non capacitarmi, anche sforzandomi, di come un partito quale Fratelli d'Italia, che pone il concetto di un'Italia unita al centro del proprio vessillo politico, possa consentire alla Lega, per puro tornaconto elettorale, di portare avanti e accelerare su di un provvedimento che spaccherà l'Italia. Il nostro movimento farà di tutto per evitare questo scempio e il nostro lavoro sarà preservare

convintamente la Carta costituzionale che voi della maggioranza state utilizzando sempre di più come carta straccia. Vergogna, Presidente. L'Italia è una e indivisibile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato? Questo è il quesito su cui abbiamo potuto votare il 22 ottobre 2017 in Regione Lombardia insieme ai fratelli veneti.

E questa è la ricevuta del mio voto, che mantengo da allora nel portafoglio, perché ci era stato proibito di utilizzare la tessera elettorale dato che era un *referendum* di serie B, ovviamente. Ma non solo. Al Veneto e alla Lombardia sono stati chiesti 5 milioni di euro per farsi carico delle spese relative alle Forze dell'ordine che dovevano presidiare i seggi.

Facendo il conto che gli elettori che hanno votato per l'autonomia sono cinque milioni, credo che un euro a testa sia stato speso bene per poter garantire lo svolgimento del voto. *(Applausi)*.

Rileggendolo in questi giorni il quesito, da sindaco ho avuto una strana sensazione: inizia con «volete voi», un po' come quando da sindaco celebro i matrimoni, che culminano con una promessa d'amore e un giuramento. Questa è la promessa che abbiamo fatto noi che siamo seduti oggi in Parlamento, chi ci ha preceduto, il ministro Calderoli, il nostro segretario Matteo Salvini e chi l'ha preceduto: una promessa fatta ai lombardi, ai veneti e a tutti quei cittadini che non hanno avuto la possibilità di votare. Il *referendum* infatti - forse qualcuno se ne dimentica - in Lombardia e in Veneto non è stato voluto solo dalla Lega, non è stato voluto solo dal centrodestra *(Applausi)*.

Ricordo che il *referendum* in Lombardia è stato voluto anche dal MoVimento 5 Stelle, che ha dichiarato il proprio voto favorevole a condizione che si usassero i *tablet* per il voto elettronico, così com'è successo con il voto dei 5 Stelle in Veneto, mentre il Partito Democratico, per limitarmi solo alla Lombardia, ha concesso la libertà di voto. La cosa bella è che non solo ha lasciato libertà di voto ai suoi elettori, ma sono nati dei comitati per il sì da parte di illustri esponenti del PD, tra cui cito Giorgio Gori, l'attuale sindaco di Bergamo, e Giuseppe Sala, l'attuale sindaco di Milano *(Applausi)*. Questi ultimi hanno creato un comitato per il sì non da soli, ma con gli allora Presidenti delle Province, che fortunatamente vi avevano potuto partecipare dicendo che il loro era un sì differente, perché per loro, i veri fautori dell'autonomia (ricordando che la modifica del Titolo V era stata voluta da loro), l'autonomia significava soprattutto più responsabilità *(Applausi)*, come se per noi significasse qualcos'altro. Questo per dire che non ho ancora ben capito se il centrosinistra, che dovrebbe chiedere a chi del proprio partito ha votato allora per l'autonomia perché abbia cambiato idea dopo aver modificato il Titolo V, sia contrario all'autonomia, se sia contrario alla legge quadro, o sia contrario alle materie, che però non sono state scelte dal ministro Calderoli o dalla nostra Commissione, in cui è stato fatto un grande lavoro, ma avete scelto voi quando avete modificato la Costituzione *(Applausi)*. Così è citato infatti anche nel quesito referendario.

Dopo ventidue anni finalmente il ministro Calderoli ha capito che era il momento di definire quali sono i diritti civili e sociali dei nostri cittadini e si sta facendo un grande lavoro per far sì che in tutta Italia ogni cittadino sappia di cosa ha diritto per il suo bene e le sue necessità fondamentali. Proprio adesso avreste voluto anteporre il voto di un disegno di legge di iniziativa popolare, firmato da circa 100.000 persone, alla volontà di cinque milioni di persone che nel 2017 hanno chiesto a gran voce l'autonomia. *(Applausi)*.

Questo però - come dice spesso e volentieri il professor Cassese, presidente del Comitato per i livelli essenziali delle prestazioni - è solo l'ultimo miglio, perché la cosa fondamentale è la capacità amministrativa dei territori, perché è proprio chi avrà più responsabilità che chiede l'autonomia e su questo dovreste riflettere, perché la responsabilità per un amministratore locale è un po' diversa da quella che hanno i politici che siedono in questa stanza. È una responsabilità quotidiana, concreta e reale: chi la chiede vuole l'autonomia e chi vuole l'autonomia vuole la responsabilità. Non è solo una

questione di soldi, è la promessa ai propri cittadini, perché prima viene l'amore per i propri cittadini e poi vengono le logiche politiche. *(Applausi)*.

In questa giornata, che fra l'altro - caso vuole - è anche la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che rappresentano una grande ricchezza del nostro territorio nelle sue differenze, voglio ricordare due persone che non ci sono più: una è Gianfranco Miglio, il cui compleanno era solo pochi giorni fa *(Applausi)*, l'altro è Bobo Maroni, che ci ha dato la possibilità di votare questo *referendum*. *(Applausi)*. Credo che noi lombardi, quando arriveremo al momento del voto, oltre a un grande ringraziamento al ministro Calderoli, dovremmo ricordarci e dedicare questo voto proprio a lui. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, c'è un elemento formale che diventa sostanza in questo dibattito e che non può essere taciuta ai cittadini e alle cittadine, e cioè come questa maggioranza metta sotto scacco la democrazia parlamentare. Siamo in Aula con i tempi contingentati, grazie allo stratagemma di collegare l'autonomia alla legge di bilancio. In questo modo è stato possibile per la maggioranza togliere dalla discussione tutti gli emendamenti delle minoranze, in modo particolare quelli che chiedevano prima la definizione dei LEP e dopo, semmai, l'approvazione dell'autonomia differenziata.

Siamo in un Paese strano, viviamo con grande forza l'identità nazionale. Vivere l'identità nazionale inneggiando al Risorgimento, guardando a periodi gloriosi della nostra storia come quello, e spezzare poi il Paese in tante piccole realtà locali differenziando i trattamenti dei cittadini e delle cittadine, mi creda, signor Presidente, è quello che di meno patriottico possiamo fare. Con la legge sull'autonomia differenziata si sta costruendo un Paese diviso a metà, anzi di più: un Paese di serie A, uno di serie B, uno di serie C, uno di serie D, a cui a ogni cittadino, a seconda di dove nasce, di dove ha la fortuna o la sfortuna di nascere, vengono garantiti o no i diritti fondamentali per la persona, come il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla cura. Dopo vent'anni, i cittadini aspettano ancora la definizione dei LEP, cioè di quello che come minimo deve essere garantito a tutti nei diritti di cittadinanza *(Applausi)*. Cristallizzare questi diritti in base alla spesa storica delle Regioni significherà moltiplicare, ad esempio nella sanità, i viaggi della speranza dal Sud al Nord, per potersi curare e avere un minimo di diritto a quella cura che, come ci ricorda la nostra Costituzione, è un diritto primario per tutti.

Nella condizione che sta vivendo il nostro Paese in termini di salute, dopo i tagli drastici che la manovra finanziaria ha dato alla sanità, alle Regioni, ai Comuni e alle Province, oggi arriva il coccolone finale per i diritti di cittadinanza. Questo disegno di legge sull'autonomia differenziata purtroppo aumenterà le diseguaglianze tra gli uomini e le donne che nascono nel nostro Paese.

Veniamo al diritto allo studio e all'autonomia. Vorrei capire fino in fondo cosa significa tutto questo. Avremo programmi scolastici diversi a seconda delle Regioni? Con l'autonomia differenziata come creeremo attraverso la scuola quella coesione sociale e umana che deve essere garantita ai bambini e alle bambine, che sono il futuro del nostro Paese?

Inoltre, avete proprio voglia di ricreare le gabbie salariali, se persino nella contrattazione per la scuola avremo contratti differenziati da Regione a Regione e contratti integrativi diversi? Avete tanti modi per rilanciare la contrattazione, ma questo è il modo sicuro per affossarla in questo Paese. *(Applausi)*.

Da ultimo, visto che il tempo stringe davvero, mi soffermo sulle questioni del Sud.

Faccio un appello a tutte le colleghe e a tutti i colleghi del Sud: ma non ci rendiamo conto di quello che sta avvenendo? I cittadini e le cittadine dovranno subire ancora tagli: auspico un minimo sussulto di rivendicazione di pari dignità per gli uomini e le donne di quella parte del Paese. *(Applausi)*.

E poi vi sono la crescita e quindi il futuro: ha detto bene Susanna Camusso, quando si è chiesta come possiamo immaginare che il nostro Paese sia competitivo nell'Europa e nel mondo a seguito di scelte scellerate che spaccano anche il Paese su questioni nodali della crescita (si pensi alle infrastrutture o alle questioni energetiche); ognuno sceglierà per sé, signor Presidente? Vi prego, non fate scelte scellerate, che per il futuro creeranno condizioni di irrilevanza per il nostro Paese. Si conta se si è competitivi sulla qualità, sulla crescita e quindi sul lavoro. Le tante piccole Repubbliche del Nord e del

Sud non saranno competitive in niente e con nessuno. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,31)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lisei. Ne ha facoltà.

LISEI *(FdI)*. Signor Presidente, al netto delle ricostruzioni apocalittiche e dei fantasiosi epiteti che ormai con grande fantasia state cercando di coniare in Aula per denigrare questa legge quadro e al netto della nenia che ormai si ripete sul fatto che essa spaccherebbe l'Italia, quello che stiamo per approvare è un disegno di legge che in realtà disciplina una cosa già prevista dalla Costituzione e che introduce requisiti più stringenti rispetto a qualcosa che poteva essere fatto anche senza una disciplina.

È chiaro quindi che oggi questo Governo disciplina quello che non era disciplinato, tanto che qualcuno si era inventato strade alternative per raggiungere l'obiettivo che questo disegno di legge si prefigge, che, se fossero state percorse fino in fondo, avrebbero avuto molte, ma molte meno garanzie rispetto a quelle che oggi diamo al Paese.

Le vostre ridicole ricostruzioni spesso credo siano anche auspici, perché comprendo che sperate che l'Italia si sfasci, che l'economia vada a rotoli e che accadano le peggiori cose per l'Italia e confidate in questo: è dal 25 settembre, da quando ha vinto questa maggioranza, che prefigurate scenari apocalittici per qualsiasi cosa. Vi dico molto sommessamente che il popolo italiano non è stupido, perché poi, se si esagera nel prefigurare scenari apocalittici che non si realizzano, com'è accaduto durante il corso di tutto quest'anno - è inutile che vi citi i dati economici - si perde di credibilità. La vostra credo che non solo sia già un po' bassa, ma che su questo provvedimento sia addirittura al minimo storico, proprio perché chi mi ha preceduto rappresenta chi ha introdotto l'autonomia nel 2001, l'ha voluta in Costituzione scrivendo gli articoli 116 e 117 e ha causato in questi vent'anni l'intasamento della Corte costituzionale con i ricorsi di competenza sul Titolo V (parliamo del 45 per cento dei ricorsi alla Corte costituzionale sui conflitti di competenza, se non vado errato, e quindi del suo ingolfamento, proprio per aver scritto e disciplinato male i suddetti articoli 116 e 117).

Ma non solo: quando ci viene detto che non possiamo usare il nostro passato come una clava, sul Titolo V andrebbe anche bene, ma sul tema degli accordi tra Stato e Regioni avete tentato di legiferare nel 2018.

Noi non possiamo dimenticare quello che il centrosinistra sosteneva pochi anni fa; non possiamo ignorare che il presidente del Partito Democratico, nel 2021 e nel 2022, diceva che l'autonomia è una delle opportunità che si volevano cogliere. Bonaccini diceva addirittura di aver avvertito bene il rigurgito centralista in questi anni anche nel suo partito. Capisco poi che Bonaccini sia stato un grande fan dell'autonomia e capisco i rigurgiti che ci sono nel suo partito, anche perché - ripeto - il partito che oggi ha modificato la Costituzione, introducendo l'autonomia, ha sostenuto tutto e il contrario di tutto nel corso degli ultimi vent'anni. Su una sola cosa però era abbastanza convinto: portare a casa l'autonomia differenziata.

E allora noi, a differenza vostra, siccome siamo un partito di governo serio, vogliamo dare delle garanzie agli italiani. Vogliamo dare la garanzia che l'autonomia differenziata vada in porto nelle forme corrette e giuste, con il corretto controllo del Parlamento, tanto che abbiamo introdotto anche i decreti legislativi. Vogliamo altresì garantire che l'unità d'Italia venga preservata. Questo provvedimento - che è un disegno di legge molto equilibrato - va esattamente in questa direzione con grande coraggio. Il coraggio che voi non avete avuto. In Assemblea e nelle piazze dite infatti che l'Italia deve essere una e indivisibile e che dobbiamo garantire a tutti i cittadini italiani gli stessi diritti essenziali. Cosa avete fatto negli ultimi venti anni per garantire questa uniformità di diritti essenziali? *(Applausi)*. Cosa avete fatto in questi ultimi venti anni per garantire i livelli essenziali delle prestazioni? Non avete fatto nulla, tanto che questo Governo si è assunto un'altra grande responsabilità, che è quella di mettere la faccia di fronte ai cittadini e partire da qualche parte nell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Voi volete garantire i diritti ai cittadini italiani, volete raccontare loro che tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti di fronte alla legge e allo Stato, ma non avete mai pensato di capire quali sono i diritti che devono avere. Il prerequisito per eliminare le differenze è capire infatti quali sono le differenze sul territorio e dire quali diritti i cittadini possono e devono avere e a che punto sono per averli. Sino ad

oggi non lo sapevamo. Con il lavoro del CLEP i cittadini lo sapranno e potranno chiedere che quei diritti gli vengano garantiti e lo Stato potrà individuare le risorse giuste per ogni Regione per eliminare i divari. È qualcosa di rivoluzionario e rappresenta la volontà seria di questo Governo di eliminare quelle differenze.

Ci possiamo lamentare che il lavoro fatto è stato collegato o no al bilancio, ma anche in tal caso oggettivamente la credibilità di queste osservazioni è abbastanza ridicola. Abbiamo lavorato sull'autonomia differenziata nove mesi all'interno della Commissione. È stato fatto un lavoro grandioso, anche grazie al contributo delle opposizioni. Negarlo tradisce una volontà ideologica di scagliarsi contro qualcosa che sapete benissimo può essere utile al Paese, può essere uno strumento per eliminare quelle differenze che evidentemente voi non volete eliminare.

Si può poi citare chiunque; qualcuno ha citato Cartabellotta. Ognuno cita chi vuole. Io a Cartabellotta preferisco Cassese, uomo non di parte, certamente non del centrodestra, che con grande equilibrio e rigore sta portando avanti il lavoro del CLEP. Cassese ci ha rappresentato molto bene come l'Italia sia un Paese che si porta dietro le differenze nella storia. L'Italia è un Paese che si porta dietro le differenze da Cavour e da Minghetti; in tutta la storia d'Italia ci sono le differenze che rappresentano il nostro Paese. Le differenze del Mezzogiorno e delle aree disagiate. Ci portiamo dietro queste differenze da oltre cento anni e, in molti casi, esse rappresentano una grande e straordinaria opportunità per il nostro Paese perché da quelle differenze siamo riusciti a recuperare dei *gap*. Tali differenze sono state tutte eliminate? No, ce ne sono purtroppo tantissime.

Queste differenze devono essere - e sono state - lo stimolo per iniziare a lavorare per ridurle ulteriormente, sono state e saranno attenuate e credo che gli emendamenti che ha presentato Fratelli d'Italia, ma anche quelli di altri Gruppi, vadano proprio nella direzione di garantire oggi alle tante Regioni che presentano dei *gap* infrastrutturali o nel sistema sanitario di allinearsi o di avvicinarsi alle altre Regioni.

Questo disegno di legge non sfascerà l'Italia, perché l'Italia ha superato di tutto: ha superato guerre, carestie, crisi economiche, ha superato addirittura il Governo Conte, quindi credo che non sarà una legge quadro a sfasciarla. *(Applausi)*. Credo molto francamente che l'Italia sia molto più forte delle iatture e dei foschi auspici che vengono lanciati dall'opposizione, che spera di aggrapparsi a un fallimento del Governo, ma che in realtà prefigurano un fallimento per l'Italia. L'Italia supererà tutto questo e credo che i governatori avranno la possibilità di raccogliere queste opportunità. Dico anche molto sommessamente che mi aspetto che poi i governatori di centrosinistra, sempre che ne abbiate ancora, non chiedano all'autonomia, come hanno fatto in passato (si veda Bonaccini), ma non credo che lo faranno, credo che raccoglieranno questa opportunità, perché i governatori, anche passati, di centrosinistra, hanno ben presente come l'interesse prioritario sia dare maggiori servizi ai cittadini e io credo che con questa legge quadro l'Italia uscirà molto più forte e anche con meno divari. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, Ministro, colleghi e colleghe, parlo sulla base della mia esperienza politica e di vita da persona nata e cresciuta nell'autonomia che funziona meglio in Italia. Si tratta di un'autonomia che ha radici lontane, Ministro, perché la prima autonomia del Tirolo venne concessa dall'imperatore Massimiliano nel 1511, dando modo al nostro territorio di amministrare direttamente una serie di entrate fiscali. Nonostante questo, se oggi siamo in grado di gestire bene la nostra autonomia è perché abbiamo dovuto continuare a elaborare nuove modalità, abbiamo dovuto continuare a imparare, abbiamo dovuto studiare, perché bisogna studiare per imparare a gestire l'autonomia e questo è un aspetto che non è previsto nel provvedimento che andiamo oggi a discutere. Il disegno di legge al nostro esame presenta grosse criticità, cercherò di segnalarle pur essendo evidentemente non contrario - non posso esserlo - a un'autonomia dei territori italiani.

L'autonomia, signor Ministro, non è soltanto l'applicazione del Titolo V della Costituzione, ma è una filosofia di vita, una filosofia di amministrazione che riduce la distanza tra i luoghi dove si decide e i cittadini, costruisce politiche più rispondenti ai bisogni della popolazione ed offre adeguata attenzione alle specificità sociali ed economiche di ogni territorio. Io vengo da una terra che ha saputo interpretare la propria autonomia in questo modo, un'autonomia nata per sminare un potenziale

conflitto etnico, ma che gestita come assunzione di responsabilità ha generato benessere sociale ed economico diffuso al nostro territorio e all'intero Paese. È la nostra storia, la storia d'Italia, Presidente, che ci spinge a guardare con grande attenzione a qualsiasi forma di decentramento dei poteri centrali e di consolidamento di quelli periferici, perché solo promuovendo l'autogoverno dei territori, l'Italia, che è il Paese dei mille campanili e delle ricche culture regionali, sprigionerà fino in fondo il suo valore.

L'autonomia, però, credetemi, è possibile solo se c'è chiarezza su chi fa cosa e qui sta il primo problema, quello della competenza concorrente, che da un lato consente, nel caso non si diano risposte adeguate ai bisogni dei cittadini, di scaricare la responsabilità del non fare sull'altro ente, ma dall'altro, soprattutto, porta a contenziosi infiniti davanti alla Corte costituzionale. Finché esisterà il concetto di competenza concorrente tra Stato e Regione non si creerà mai nella classe dirigente di quest'ultima una cultura di autogoverno e di responsabilità diretta nel risolvere *in loco* i problemi.

La competenza concorrente è un grande problema per una vera autonomia, ma è sponsorizzata dall'apparato dello Stato per mantenere un potere superiore sugli enti autonomi. Ciò dipende da una convinzione diffusa negli apparati pubblici italiani e cioè che lo Stato persegue l'interesse pubblico meglio degli enti locali, quasi che questi ultimi avessero interessi privati. Ma non è così, signor Ministro: lo Stato non è sempre, anzi non è quasi mai in grado di capire qual è l'interesse pubblico a piccola scala, per questo devono esserci enti locali autonomi. Con il provvedimento in esame, quindi, è inutile dirlo, la competenza concorrente rimane inalterata.

Rammento poi che a non più di un anno dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, illustri costituzionalisti mettevano in guardia sul rischio di contenziosi per le materie concorrenti, se dopo l'entrata della riforma non si fosse proceduto al suo completamento, anche attraverso una nuova disciplina della Corte costituzionale, come nei fatti è accaduto. In questi ventitré anni, il numero di contenziosi davanti alla Corte è esploso e questo non ha riguardato solo le Regioni a statuto ordinario, ma anche quelle a statuto speciale. Lo sappiamo bene in Alto Adige, dove le ripetute sentenze in chiave conservativa della Corte hanno intaccato e ridotto i livelli e la qualità dell'autonomia raggiunti nel 1992, sulla cui base l'Austria ha concesso la quietanza liberatoria alle Nazioni Unite per dichiarare chiusa la vertenza con l'Italia sulla questione sudtirolese. Queste sentenze della Corte creano di fatto la possibilità che si riaprano vecchie ferite anche sul piano internazionale. Dobbiamo stare attenti.

Su queste basi riesce difficile, signor Ministro, per noi autonomisti capire come possa esistere un'autonomia calata dall'alto dallo Stato e non concertata con tutte le Regioni. L'autonomia consiste in una negoziazione continua, in un rapporto dialettico costante tra Stato e ogni singola Regione e non soltanto con quelle da voi coinvolte. Già siete partiti male.

Inoltre, la possibilità unilaterale di cessazione dell'intesa da parte dello Stato centrale, il fatto che gli accordi abbiano un vincolo temporale, lo schema *à la carte*, per cui le materie oggetto dell'intesa possono variare da Regione a Regione (chi ne ha una, chi ne ha cinque, chi ne ha dieci) come previsto in questa proposta non aiuta la nascita e lo sviluppo di una responsabilità di autogoverno e di una classe dirigente in grado di assumerla e gestirla in Regioni in cui finora per ogni piccolo problema si andava a Roma a chiedere soluzioni.

Pensiamo poi a possibili scenari futuri, in cui in qualche Regione ci saranno competenze a tempo (uno o due anni), o revocate, o sospese per aver aperto un procedimento davanti alla Corte e ciascuna diversamente dalle altre. Una confusione totale e annunciata che finirà per portare lo Stato a dire che l'autonomia non funziona e a ricentralizzare tutto. Non sarà però l'autonomia in generale a non funzionare, bensì questa autonomia, così come viene proposta.

A rendere ancora più ingarbugliata la matassa c'è il tema dei LEP. Circoscrivere la definizione dei LEP alle materie trasferibili alle Regioni per le quali è prevista la corresponsione garantita dei finanziamenti rischia di creare materia e servizi pubblici di serie A, quelli con il finanziamento certo perché collegati con l'autonomia differenziata, e materie e servizi pubblici di serie B, gli altri, il cui finanziamento è legato alla disponibilità delle risorse necessarie. Il regionalismo costruito con questo provvedimento rischia di rivelarsi una candela che in pochi anni si consumerà attorno al dilemma amletico sul perimetro dei LEP e sul meccanismo con cui la finanza pubblica interviene per garantire

omogeneità nelle prestazioni e nei diritti, costantemente in balia di sentenze della Corte costituzionale.
Mi permetto, non essendo mai stato interpellato nella discussione degli scorsi mesi, di dire che si sarebbe dovuti partire dal riesame complessivo delle materie concorrenti per asciugarle alle indispensabili, eliminandole di fatto, salvo casi particolarissimi, e da una riscrittura meno aleatoria del terzo comma dell'articolo 116, ovviamente insieme alle Regioni. Ciò avrebbe dato più gambe a questo progetto e avrebbe aperto davvero la porta del futuro a un'autonomia come assunzione di responsabilità, un'autonomia come valore aggiunto per le popolazioni e per l'opinione pubblica, che invece con il provvedimento in discussione rischia di tramutarsi presto in un disvalore. E questo sì, signor Ministro, sarebbe il danno peggiore, perché cancellerebbe qualsiasi possibilità futura di creare autonomie che funzionano, con sommo godimento, mi consenta di dirlo, dei centralisti che sono assai numerosi, anche e soprattutto nei partiti dell'attuale maggioranza. Buon lavoro, Ministro *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, signor Ministro, non sono qui per fare un intervento allarmistico, per gridare «Al fuoco, al fuoco!». Però le voglio dire la verità: purtroppo questo disegno di legge è sbagliato.
Parto da un punto e lo faccio senza allarmismi, cercando però di osservare il contenuto del provvedimento. Partiamo da un punto chiaro: questo è un Paese nel quale i cittadini non hanno neanche diritto di morire nello stesso modo. La Corte costituzionale ha deciso che, quando un malato terminale, per il quale non si possa fare più nulla, ha sofferenze ingestibili ed è legato a una macchina o a un supporto di sostegno, egli abbia diritto a morire. Ebbene, ieri una sola Regione, la Regione Veneto, ha deciso di discutere un disegno di legge su questo argomento. Sciaguratamente, il Consiglio regionale del Veneto, purtroppo con l'aiuto anche di parti della sinistra, ha deciso di non approvare quella norma. Ma il fatto che di un diritto garantito dalla Corte costituzionale si parlasse per i cittadini di una sola Regione ci fa capire quanto assurda sia la situazione nella quale ci troviamo.
È nei fatti che i cittadini italiani non hanno tutti gli stessi diritti, non hanno tutti la stessa dignità davanti alla legge. Questo è in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che prescrive, appunto, che dovremmo essere tutti uguali, mentre non lo siamo. Lo sappiamo perché è parte della nostra esperienza comune. Sappiamo che l'esperienza di vita di un cittadino italiano di una Regione del Nord è diversa dall'esperienza di vita di un cittadino italiano delle Regioni del Sud. Per andare da Milano a Roma ci vuole meno tempo che per andare da Roma a Cosenza o da Napoli a Cosenza, perché le due Italie sono diverse.
Credo allora che sia profondamente sbagliato fare una fotografia e decidere di cristallizzare quella differenza e, anzi, di correre il rischio di mettere le basi per fare in modo che quella differenza si ampli ulteriormente.
Vede, signor Ministro, non sono concettualmente in disaccordo con l'idea dell'autonomia, della sussidiarietà, cioè del fatto che le autorità di governo più vicine al territorio abbiano la possibilità di operare e adattare le proprie politiche alle differenze del territorio. Questo tipo di flessibilità ha un senso. Ma in un Paese come il nostro le differenze sono pesantissime e, guardate, sono state una zavorra anche per il Nord. La questione meridionale, ossia il fatto che un pezzo di questo Paese sia così in ritardo rispetto all'altro, non è un problema soltanto per chi è in ritardo, ma per il Paese intero. Infatti, poi, in questo mondo globalizzato, in questa economia globalizzata ci presentiamo nell'arena globale tutti insieme. Se il nostro sistema ha dei tratti schizofrenici (lo dico in senso atecnico, naturalmente), con forti differenze, per cui le due parti non si parlano, questo ci rende meno efficaci, meno capaci di produrre ricchezza e posti di lavoro e di essere competitivi in questo mondo.
Tra le altre cose, devo dire al ministro Calderoli (anche se non è seduto al suo posto, confido che mi ascolti) che secondo me c'è anche un piccolo "imbroglio" in questo disegno di legge. Credo che sarebbe stato più corretto da parte del Governo presentare una proposta di legge costituzionale. Ora, so benissimo che la Costituzione vigente ci consente tecnicamente di approvare questa norma con una legge ordinaria; tuttavia mi sarebbe sembrato più giusto, proprio perché è una legge che va a incidere sul nostro tessuto istituzionale in modo importante e decisivo, che avesse quelle caratteristiche procedurali che la nostra Costituzione prevede quando si incide pesantemente sul nostro sistema

organizzativo. Il fatto che noi stiamo discutendo di questa norma con queste modalità, senza per esempio le doppie letture e le maggioranze qualificate richieste dalla Costituzione, non credo sia positivo. Credo che questa proposta avrebbe dovuto avere quei crismi per poter essere meglio discussa.
Dico un'ultima cosa, che penso sia importante (purtroppo il tempo a mia disposizione è poco). Mi richiamo a ciò che dicevano prima le colleghe Camusso e Furlan: un Paese che non è unito e che non è capace di muoversi tutto insieme è un problema anche di tipo operativo. Chi parla ha avuto l'onore di servire come Sottosegretario al commercio internazionale di questo Paese: noi tanto siamo capaci di stare sui mercati in quanto ci stiamo tutti insieme. Se ora andiamo nelle fiere internazionali a promuovere la nocciola di Avellino e la nocciola tonda gentile del Piemonte con due *stand* che sono uno attaccato all'altro e si fanno concorrenza, capite che, rispetto a Paesi che fanno sistema, saremo sicuramente più in difficoltà.
Quindi la nostra sarà una posizione negativa, non perché non pensiamo che il Titolo V abbia bisogno di una riforma. Con il Governo del nostro presidente Matteo Renzi abbiamo provato a cambiare il Titolo V della Costituzione. Certo questo non è il modo corretto, perché credo che avremmo prima di tutto dovuto sistemare una baracca, un meccanismo che non funziona, e poi eventualmente migliorarlo. Questo tentativo di modificare, migliorandolo auspicabilmente, qualcosa che assolutamente non funziona rischia di fare molto peggio di quanto i proponenti di questo disegno di legge hanno in mente. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, inizio anch'io con una battuta, perché ho sentito alcuni interventi che ricordavano il passato. Io personalmente e il mio Gruppo abbiamo sempre votato contro e ci siamo sempre battuti contro l'autonomia differenziata, relativamente alla modifica del Titolo V.
Però vorrei sottolineare una cosa. Ad esempio si è ricordato che in Lombardia il *referendum* è costato un euro a testa. Non è vero. Ho presentato una denuncia alla Corte dei conti, sulla spesa per acquistare i *tablet* per il voto elettronico, che tra l'altro ci hanno dato il risultato molto tempo dopo rispetto al voto tradizionale. Questi *tablet* sono spariti e non si sa dove siano; c'è una mia denuncia e lo posso dichiarare oggi, perché l'ho presentata a suo tempo. Quindi francamente evitiamo di edulcorare questa cosa.
Siamo di fronte a una scelta che avete deciso di fare: costruire l'autonomia differenziata senza ascoltare la proposta, avanzata dal professor Villone, di definire in modo preciso quali sono le materie concorrenti e quali sono quelle delegate. Questa critica è stata mossa da molte delle persone che abbiamo audito in Commissione su questo argomento, anche perché circa 100.000 cittadini avrebbero chiesto di fare un *referendum* sulla proposta che è stata fatta. Perché non lo facciamo? Discutiamone. Avevamo chiesto di discutere i disegni di legge di modifica della Costituzione prima di discutere il disegno di legge in esame. Avete invertito le carte su questo terreno.
Però il problema che mi interessa sottolineare è il seguente: tutti noi facciamo riferimento alla Costituzione e lo faccio anch'io. La nostra Costituzione tende all'uguaglianza; su questo punto non è necessaria nessuna interpretazione. Essa dice espressamente che bisogna rimuovere gli ostacoli, che spetta allo Stato il compito di rimuovere qualsiasi ostacolo per arrivare all'uguaglianza. È vero quello che dite voi, ma lo diciamo anche noi: oggi c'è una disuguaglianza. La domanda che vi faccio è: non avevamo una grande opportunità con gli investimenti del PNRR? È stata data la disponibilità a fare questi investimenti proprio perché bisogna riequilibrare le differenze che esistono nel nostro Paese. Sappiamo tutti che ci sono queste differenze. Non mi pare di aver visto, in questo anno e mezzo grandi proposte che vanno in questa direzione. Anzi, siamo di fronte esattamente al contrario. Spenderemo questi soldi sempre più al Nord piuttosto che al Sud. Questo è il dato, non c'era bisogno di modificare la Costituzione; ci sono i soldi per fare questa cosa. In sostanza siamo in questa situazione.
Si parla dei LEP, ma cosa sono i LEP? Io parlerei di un livello di uniformità. Questo è un punto di arrivo o bisogna partire da questo processo?
Questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Di fronte alla fotografia dell'Istat che ci indica l'esistenza di una divaricazione in tutti i campi dal punto di vista della ricchezza, dell'occupazione e

della mobilità, noi pensiamo - è questo ciò che voglio chiedere - di fare l'autonomia differenziata e addirittura un modello competitivo a babbo morto, a spesa invariata? Evitiamo di prenderci in giro tra di noi, che è la cosa peggiore. A costi invariati non si fa niente perché con i fichi secchi non si fa nulla. Questo è il dato fondamentale.

La sostanza è quante risorse mettete. Ce ne vorrebbero tantissime, molte più di quelle del PNRR per riequilibrare la situazione in questo Paese. Addirittura le autonomie oggi esistenti hanno delle particolarità, anche in termini di risorse, maggiori rispetto a tutte le altre Regioni. Allora qui c'è l'imbroglio. Mi si dice che si vuol fare questa cosa, ma non ci sono le risorse. La senatrice Camusso diceva una cosa giusta. Magari voi pensate di fare quello che si faceva anche in Lombardia, con riferimento alle zone depresse, per favorire gli investimenti. Tuttavia, lì lo si faceva perché complessivamente c'era un sistema industriale e la distanza era solo di qualche chilometro. Pensate veramente di fare questa cosa? Quali sono le competenze? Cosa si spende? Dove sono le università? E le filiere produttive? Noi ci stiamo davvero prendendo in giro.

Io sono orgoglioso di essere brianzolo, lombardo e anche cittadino del mondo, perché questo è il dato fondamentale. Ho sentito parlare di fratelli e sorelle. Io sono un cittadino orgoglioso di dove è nato e di dove vive. Il problema è come mettere tutti nella condizione di poter rimanere nel territorio in cui si nasce. In questi anni non è stato così e sarà sempre peggio.

Alcuni studi dicono che il Sud nel 2080 sarà praticamente un deserto. Questo è il dato fondamentale di cui dobbiamo parlare. Se non si vogliono prendere in giro le persone bisogna stabilire quante risorse si danno. Voi per primi sapete che, a spesa invariata, non si può garantire equilibrio. Infatti, non ci sarà un cittadino della Lombardia, del Veneto o del Trentino Alto-Adige che rinuncerà a qualcosa a favore della Sicilia. Non prendiamoci per i fondelli tra di noi. Questo è il dato fondamentale. State facendo una cosa sapendo di mentire e continuate a farlo. Sarà davvero un disastro.

Vi chiediamo di fermarvi. Noi non ci fermeremo e siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, anche referendari, per cambiare la situazione del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, alcune critiche che ho sentito negli interventi dei colleghi di minoranza sono davvero inaccettabili sia perché diventano presupposto per mancare a un confronto, sia perché non onorano il lavoro che è stato svolto e la capacità che riteniamo possano avere i nostri amministratori regionali, così come quelli della parte opposta.

Certo che le risorse sono importanti e si è detto chiaramente che si farà di tutto per avere il massimo delle risorse disponibili, in particolare per garantire i LEP. Tuttavia, detto questo, non possiamo certo pensare di mancare a un efficientamento che nel nostro Paese manca da troppo tempo. Ricordo a me stesso che efficientamento significa fare di più con le stesse risorse. Su questo punto non possiamo non lavorare e non applicare tutte le nostre energie.

Come è stato ricordato da diversi colleghi, l'esame di questo disegno di legge è stato davvero lungo e approfondito, quasi nove mesi di lavoro in Commissione, e il testo è certamente composto da un articolato molto puntuale, soprattutto dopo il lavoro che è stato svolto. Almeno questo dobbiamo riconoscerlo alla Commissione, al Presidente e al ministro Calderoli, che ha partecipato con continuità ai lavori.

È accaduto che, dopo i contributi autorevoli di esperti costituzionalisti, l'accoglimento di almeno 40 emendamenti, cui se ne aggiungeranno altri, ha contribuito a fugare quei dubbi che poteva suscitare il testo iniziale. La questione politica da dirimere era se maggiori forme di autonomia andassero ad intaccare l'unità nazionale, creando disparità o ulteriori disparità. A questo è stata data una risposta molto forte da parte di chi, intellettuali e studiosi, affrontando il tema, affrontando il testo, le intenzioni e la volontà del Governo e della maggioranza, ha detto chiaramente che dal regionalismo differenziato si possono solo trarre vantaggi e si possono dare nuovi impulsi ad un Paese che ha bisogno di queste sollecitazioni.

Purtroppo, l'opposizione ha visto solo un'occasione di battaglia politica, dimenticando - è già stato detto più volte - che tra i primi a chiedere maggiore autonomia vi è stato proprio il presidente Bonaccini della Regione Emilia-Romagna, ma anche dimenticando il risultato forte dei *referendum*

che si sono svolti in Lombardia e in Veneto.

Lei sa, Presidente, che di solito rifuggo dalla polemica e anche oggi farò altrettanto, però non posso non sottolineare - comprendendolo, ma non condividendolo - l'atteggiamento del MoVimento 5 Stelle. Vedete, il MoVimento 5 Stelle, dopo cinque anni di governo ininterrotto (cinque anni, non cinque giorni) con quasi tutto l'arco costituzionale, si è trovato in una situazione certamente imbarazzante, perché nella passata campagna elettorale, un anno e qualche mese fa, le dichiarazioni di tutti i partiti che avevano governato insieme ai 5 Stelle, in modo alterno, hanno risuonato chiaramente «con i 5 Stelle mai più, non governeremo mai più». Io capisco che questa sia una botta forte, che possa creare imbarazzo e creare dei problemi, così come crea imbarazzo e problemi e soprattutto distacco dalla realtà non avere Presidenti di Regione, non avere più sindaci e non avere più contatti con il territorio. Ripeto: tutto ciò può portarci a comprendere - non a giustificare o a condividere - il fatto che purtroppo poi, per far notare la propria presenza, il MoVimento 5 Stelle debba continuamente alzare il tono della polemica. Tuttavia, non è quello che mi sarei aspettato da parte del Partito Democratico. Infatti, è più arduo comprendere la posizione del PD.

Quando il Governo si è insediato, l'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione è stata ribadita in Aula durante il dibattito sulla fiducia al Presidente del Consiglio ed è stato sancito essere uno dei principali impegni del Governo Conte: queste sono le parole espresse dal ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, il 13 novembre 2019, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Boccia aggiungeva che nella Nota di aggiornamento al DEF avevano inserito un disegno di legge che teneva dentro l'obiettivo di conciliazione tra Stato e Regioni e l'attuazione dell'autonomia differenziata. In quell'occasione, sempre il ministro Boccia aggiungeva che uno dei motivi per cui era necessario arrivare a una più puntuale definizione dell'autonomia differenziata, che si augurava fosse una delle cose che avrebbero provato a fare insieme in vista dell'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, fosse far diminuire il contenzioso in atto e non farlo aumentare, perché il livello era davvero patologico. Nella stessa seduta, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il Ministro presentò la bozza di legge quadro in materia di intese tra Stato e Regioni, sempre ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Quindi, quello dell'autonomia è un tema che era presente anche nel PD. Lo dicono i fatti e i tanti episodi che abbiamo vissuto insieme ed è un tema che i vostri amministratori impegnati sul territorio continuano a richiedere.

Mi perdonerà il collega Boccia, ma davvero questo richiamo nasce solo dalla stima che nutro per lui e dalla speranza che si possa tornare a quelle posizioni, perché quello che è incomprensibile è la mancanza di disponibilità a un dibattito e a un dialogo costruttivo, che non è finito, perché oggi ci troviamo in un momento in cui non è certo finito il lavoro sulla autonomia differenziata. Sì, dobbiamo creare le condizioni per rendere migliori i servizi ai cittadini attraverso una piena garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: questo lo sappiamo. Sulla garanzia dei LEP e delle risorse necessarie per attuarli in modo uniforme in tutte le Regioni si sono poste delle basi solide, sia attraverso l'apposito comitato che attraverso il ruolo della Commissione questioni regionali, che svolgerà un ruolo ulteriore. Questo ulteriore ruolo chiaramente vedrà partecipare tutti i parlamentari.

Anche su questo vorrei fare una precisazione, sempre per la stima che nutro anche per il collega Manca, che è intervenuto precedentemente e che è stato molto bravo nella narrazione secondo la quale stiamo facendo l'opposto di quello che avreste fatto voi. Tale narrazione pone due temi. In primo luogo, il PD non l'ha fatto, non ha fatto nulla. In secondo luogo, a me dentro un ragionamento molto semplice risulta difficile capire che cosa ci sia da dibattere rispetto al fatto che o diamo più autonomia alla Regione o non la diamo; non c'è una via di mezzo. Dopodiché andremo a verificare, a provare e a correggere, perché - lo ripeto - il lavoro sull'autonomia non finisce oggi e non finisce con il voto su questo provvedimento.

Dobbiamo fare in modo che tutto questo abbia un senso anche nel nostro dibattito, perché alzare muri rispetto a questioni e interessi amministrativi territoriali che riguardano tutti i cittadini sarebbe sbagliatissimo. Alla fine, si tratta di una sfida complessa che - non so più come dirlo - non si esaurirà

con questo provvedimento, ma è una sfida che non possiamo che accogliere con risposte puntuali. È sbagliato che alcuni di voi continuino ad invocare il tema del Nord contro Sud, perché si tratta solo di affrontare una sfida che vede efficienza contro inefficienza e che vede l'inefficienza, purtroppo, essere continuamente giustificata in prevalenza dalla mancanza di poteri e di strumenti, oltre che di risorse.

È evidente che tutti vogliamo una sanità migliore così come altri servizi, però ascoltando gli interventi che continuano a criticare una strada che secondo me e secondo la maggioranza è l'unica coraggiosa (rischiosa ma coraggiosa), e che vuole andare fino in fondo, non ho capito come facciamo ad aumentare la qualità senza autonomia. Come facciamo a fare in modo che si possano dare quelle risposte che i cittadini chiedono in assenza di responsabilità e di precise competenze che dobbiamo dare a chi amministra la sanità, come le altre funzioni? Ebbene, è per questa ragione che siamo ragionevolmente ottimisti che le nuove forme di autonomia apporteranno soltanto nuovi benefici ai cittadini, sia del Nord che del Sud. È per questa ragione che sosteniamo convintamente questo provvedimento ed è per questa ragione che saremo presenti, collaborativi e costruttivi anche nelle fasi ulteriori che ci aspettano e che vedranno protagonisti il Parlamento e le Regioni. Credo che sia un indirizzo comune e un interesse comune arrivare a un compimento di quell'autonomia da tutti invocata, ma poi non da tutti richiesta effettivamente quando ce n'è l'occasione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, la richiesta di autonomia che arriva da una parte della popolazione italiana, direi anche da una parte minoritaria, non è legata ad esigenze organizzative o di efficientamento. Abbiamo già pagato un caro prezzo con l'esperienza che abbiamo fatto nella sanità.

Mi sono convinto che questo bisogno di autonomia probabilmente nasca da una sorta di sentimento di alienazione territoriale. Credo che alcuni territori non si siano sentiti ascoltati, abbiano sentito lo Stato come distante e si siano sentiti trascurati.

Signor Presidente, quando c'è un problema di questo tipo, lo Stato però cosa deve fare? Quello che farebbe un buon padre di famiglia, direi: se un membro della famiglia si sente trascurato e isolato, la risposta è non separare le stanze, ma cercare di ascoltare e risolvere i problemi, per ricostituire l'unità della famiglia.

Ecco, mi sembra che questa proposta e questo progetto di autonomia differenziata non stiano facendo altro che mettere da parte i problemi e risolverli dividendo le stanze. È una risposta di pancia, per dare la quale mi sembra quasi che non si sia neppure interpellata la ragione, perché le criticità e i rischi che la perdita di coesione sociale comportano per il Paese sono noti a tutti e la maggioranza li conosce.

Sto pensando allora che probabilmente questa maggioranza si sta piegando ad avallare una proposta che è diventata a tutti gli effetti un capriccio politico della Lega. *(Applausi)*. Non riesco a immaginare che forze politiche come Fratelli d'Italia, che ha preso il suo nome anche dalle prime parole dell'inno nazionale, possano immaginare un'Italia divisa.

Ora, capisco che una parte della popolazione abbia bisogno di questo, ma vi invito ad andare a sentire quell'altra parte della popolazione che più che l'autonomia vuole la coesione: andate a chiederlo a quelle popolazioni - non parlo soltanto delle Regioni del Sud, perché più volte vi ho detto che ci sono anche le aree di crisi industriale complessa distribuite su tutto il territorio nazionale, dal Centro al Nord e al Sud - e ve lo diranno. Abbiamo visto un'Italia che ha sempre e solo investito in servizi e infrastrutture in alcune Regioni, ma non in altre. Come si può creare sviluppo in un'area territoriale in cui non ci sono le infrastrutture? Quale imprenditore investirà mai lì? Ecco, quella gente vi dirà: volete fare l'autonomia? Bene, ma prima pareggiamo i conti e creiamo le stesse opportunità di sviluppo. *(Applausi)*.

Venendo al disegno di legge in esame, siamo onesti: non esistono modelli giusti o sbagliati; se parliamo della *common law* - mi rivolgo agli avvocati e ai giuristi - funziona bene, ma nel Regno Unito; se però la andassimo ad applicare al contesto italiano, caratterizzato da grandi divergenze interpretative giurisprudenziali, creeremmo un disastro giuridico senza precedenti.

Ecco, l'autonomia differenziata in Italia diventerebbe un disastro; se invece l'andaste ad applicare in Germania - dove anzi già vige un sistema di federalismo, se vogliamo - non essendovi le stesse problematiche dell'Italia, potrebbe funzionare, perché quel Paese non ha divergenze territoriali; anzi, vi

dirò di più: la Germania, dopo la caduta del Muro di Berlino, ha investito immediatamente per rimuovere le divergenze economiche territoriali. *(Applausi)*.

Ora, in Italia la situazione è completamente diversa e cosa si fa quando ci sono divergenze territoriali? Andate a lezione dall'Europa, per vedere cosa sta facendo per creare unità e coesione: innanzi tutto, fa politiche di coesione. I fondi strutturali europei hanno questa specifica finalità, ma non è soltanto l'Europa a interessarsene. Guardate gli altri Paesi, e vi parlavo prima della Germania: oltre a quello che ha fatto dopo la caduta del Muro di Berlino, la Germania ha inserito un sistema di solidarietà orizzontale tra i diversi *Länder*. Non si verificheranno mai le divergenze che abbiamo in Italia, perché hanno saputo fare una politica di coesione.

E non si tratta solo della Germania: guardate la Spagna, che ha investito in Andalusia e nelle Isole Canarie; guardate l'Irlanda e tutti i Paesi europei che stanno andando nella direzione opposta a quella verso la quale ci sta portando in modo scellerato questo Governo. *(Applausi)*.

In tutta Europa si costruiscono ponti di coesione, in Italia si costruiscono muri. L'unico ponte che volete costruire è il ponte sullo Stretto e per esso state sottraendo risorse importanti che servivano per la perequazione infrastrutturale in tutte le Regioni disagiate del Paese.

Vogliamo parlare poi dei LEP? Dovete essere chiari su cosa volete investire. Se volete davvero pensare che gli italiani si accontentino di un'elemosina di livelli non essenziali, ma minimi, pari al minimo sindacale, noi non ci stiamo. Se volete garantire che un cittadino italiano abbia gli stessi diritti alla salute e all'istruzione, bisogna che essi siano garantiti in modo egualitario in ogni angolo del Paese. *(Applausi)*.

Ho parlato all'inizio del disagio di una popolazione che non si sente ascoltata. Pensate al disagio dell'altra popolazione, che si sente non ascoltata non da oggi, ma da decenni. Non sono state mai fatte misure di sviluppo. La popolazione è stata completamente abbandonata a se stessa. Per quanto riguarda il falso mito che al Sud non si vuole lavorare, ricordo che al Sud per lavorare bisogna andare al Nord perché non ci sono infrastrutture che creano attrattività per le imprese. *(Applausi)*.

Signor Presidente, in conclusione, non si tratta di decidere a quale parte della popolazione dare ragione. Bisogna pensare che la Nazione può essere grande soltanto se unita. Abbiamo fatto l'unità d'Italia perché questo ci ha dato enormi vantaggi. E ricordatevi che il grande valore di un mosaico non è dato dal suo piccolo pezzo: quel suo piccolo pezzo può acquisire valore nella misura in cui riesce a essere parte di un disegno più grande. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nelle scorse ore ero seduto al suo posto e ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi, soprattutto quelli di opposizione, per cercare di capire le loro motivazioni. Ciò che mi ha fatto più effetto è stato che tutte le volte che si parlava della Lega e del lavoro da essa svolto, si parlava della Lega Nord in modo dispregiativo e quasi sbruffone.

Ricordo a tutti quei colleghi che noi siamo orgogliosi della nostra storia. *(Applausi)*. Siamo orgogliosi di una storia che è iniziata nelle Aule parlamentari nel 1987. E, soprattutto, siamo orgogliosi del fatto che essa ha permesso a tanti cittadini italiani - nel nostro caso, cittadini del Nord - di sedere in queste Aule parlamentari e di portare avanti tematiche che ci permettono ancora oggi di poter parlare di autonomia, di questioni settentrionali e di tutte le tematiche di cui in alcuni casi abbiamo sentito riempirsi la bocca anche i nostri colleghi.

Signor Presidente, siamo anche orgogliosi del fatto - come diceva la collega poco fa - che da dieci anni, grazie a Matteo Salvini *(Applausi)*, questo partito si è evoluto, portando avanti la questione settentrionale, la questione meridionale e la questione del Paese e del sistema Italia.

Presidente, mi piace però ricordare una cosa ai colleghi che ci sbeffeggiano: noi non abbiamo paura del nostro passato. Io non ho paura di quello che abbiamo vissuto e di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Non ho neanche problemi a chiamarvi comunisti, se voi ci chiamate Lega Nord. Ricordo però che la mia prima tessera della Lega, datata 26 febbraio 1990, aveva due parole scritte ben definite: autonomia e federalismo. *(Applausi)*. Contrariamente a voi, noi non abbiamo cambiato idea, cari colleghi, e quelle parole le abbiamo portate avanti nel *referendum* del 22 ottobre 2017, dove tre milioni di cittadini lombardi, elettori di tutti gli schieramenti politici, diedero mandato alla Regione Lombardia

per far partire le trattative con Roma. Cittadini lombardi secessionisti? No, assolutamente no. Cittadini lombardi che facevano parte di tutte le forze politiche, che votavano qualsiasi partito politico. Cittadini lombardi leghisti?

Magari ci fossero stati tre milioni di cittadini lombardi che andavano a votare il *referendum*, ma non erano solo cittadini lombardi elettori della Lega. Erano elettori del MoVimento 5 Stelle, che si era dichiarato favorevole a quel *referendum.* Quello che chiedo, tramite la Presidenza, ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, soprattutto a quelli eletti in Lombardia, è dove erano quel giorno, quando ci aiutavano a portare avanti le cause dell'autonomia.

Elettori lombardi del Partito Democratico? Come diceva prima la senatrice Pirovano, ricordiamo il sindaco Gori, il sindaco Sala, i comitati del Partito Democratico, che pure avevano messo la bandierina dell'autonomia. Ebbene, la domanda è la seguente: l'avevano fatto semplicemente perché poco dopo c'erano le elezioni e quindi dovevano prendere i voti dei cittadini di Bergamo e di Milano o perché credevano realmente nell'autonomia? *(Applausi)*. Da quello che sto sentendo in questo momento, dubito che ci sia stata sincerità da parte di quel partito.

Cittadini lombardi da generazioni? No, perché l'autonomia è stata votata soprattutto nelle periferie, dove ci sono cittadini lombardi, che arrivano però da altre zone d'Italia, che vivono la Lombardia e sanno che cosa voleva dire stare in Lombardia. Ripeto: tre milioni di lombardi a cui aggiungiamo due milioni di veneti e il Consiglio regionale emiliano, anche se ci hanno detto che non dobbiamo toccare l'Emilia-Romagna perché in quella Regione sono totalmente diversi da noi, hanno un'idea di autonomia che noi non abbiamo, perché siamo egoisti. Ma l'Emilia Romagna si era schierata insieme ai Presidenti di Regione di Veneto e di Lombardia per l'autonomia. *(Applausi)*. Lì non c'è Zaia, non c'è Fontana, non c'era Maroni: c'è un signore che si chiama Bonaccini, che si era schierato per l'autonomia insieme alla Schlein. È vero? Tutti rispettano la Costituzione, Presidente; chiedono maggiori responsabilità; vogliono avere la possibilità di autogovernarsi per poter portare avanti questo Paese. Si tratta di aziende, associazioni, enti e semplici cittadini che vogliono contare di più, che non si tirano indietro aspettando chissà chi. Il quesito del *referendum* lombardo, Presidente, prevedeva che la richiesta di autonomia avvenisse «nel quadro dell'unità nazionale» e «ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione», che sono due prerogative anche delle Regioni a Statuto speciale. Quindi, se non va bene per la Lombardia, non deve andar bene neanche per gli altri. *(Applausi)*. Non siamo quelli che vogliono spaccare il Paese - come dicono alcuni che vogliono ancora parlare di differenze fra Nord e Sud - ma siamo quelli che vogliono permettere a questo Paese di essere competitivo. I Paesi federalisti e i Paesi in cui c'è l'autonomia sono i Paesi più competitivi; autonomia rispettando la Costituzione della Repubblica italiana che avete scritto voi e che adesso contestate. Cambiate idea ogni quindici minuti, cambiate idea ogni legislatura, cari colleghi.

Alcuni criticano - li abbiamo visti anche nelle nostre Regioni - dicendo che c'è ancora poco in questa autonomia e noi rispondiamo che molto probabilmente c'è ancora poco, ma abbiamo iniziato una strada, un percorso importante. Che cosa avete fatto voi fino adesso? Altri criticano dicendo che si vuole stravolgere il Paese creando Regioni di serie A e Regioni di serie B. A questi dico: studiate la Costituzione, perché è la Costituzione che prevede l'autonomia. E a questi pongo una domanda forse banale, che non ho ancora sentito porre: cosa avete fatto finora per far crescere le vostre Regioni? Che cosa avete fatto per i vostri cittadini? Che cosa avete fatto per rendere le vostre Regioni competitive invece che criticare e basta? Chiedetela anche voi l'autonomia, se siete in grado, come l'hanno chiesta le nostre Regioni, e vi sarà data.

Concludo, signor Presidente, facendo alcuni ringraziamenti.

Il primo ringraziamento lo faccio anch'io a Umberto Bossi e a Matteo Salvini, che hanno permesso alla Lega di portare avanti con coerenza il percorso dell'autonomia. *(Applausi)*. Poi, però, vorrei fare altri due ringraziamenti, il primo dei quali a Roberto Calderoli *(Applausi)*, che ci ha creduto sin dall'inizio, ha portato avanti un lavoro che era stato fatto anche nell'allora Governo giallo-verde dalla senatrice ed ex ministro Stefani. *(Applausi)*. Penso alla grande fatica di Roberto in questo anno, in questi mesi, in queste settimane.

Un altro ringraziamento che voglio fare anch'io è a Roberto Maroni *(Applausi)*, che penso ci guardi da

lassù e con quel suo sorriso sarcastico e ironico ci stia dicendo che siamo sulla buona strada. Grazie Robi! Grazie Robi! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martella. Ne ha facoltà.

MARTELLA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, nello stesso momento in cui in Aula arriva l'autonomia differenziata, è iniziata in Commissione la discussione sul premierato. È davvero difficile credere a una coincidenza: non vi siete nemmeno sforzati di nascondere quello che è un vero e proprio baratto. Non ci troviamo di fronte a una legge quadro. Ci troviamo di fronte al barattellum - del resto, si sa che il ministro Calderoli è specialista in materia - un barattellum attraverso il quale le istituzioni repubblicane sono maldestramente maltrattate per compiacere le rispettive quanto inconciliabili aree territoriali e politiche. Si tratta di una prova muscolare con la quale la stessa *Premier*, per mascherare il vuoto dell'azione di Governo, prova ad accreditare un'immagine decisionista, ma che ormai non corrisponde alla realtà, peraltro con buona pace dei concetti di Nazione e di patriottismo, sacrificati sull'interesse politico immediato, sacrificati alla politica politicante, a un interesse elettorale per essere più precisi. È chiaro, infatti, che uno scambio ha una scadenza: andrete a braccetto fino alle elezioni europee, fra sgambetti e ripicche e, poi, con l'estate chi vivrà vedrà.

Di fronte a questo testo, che mi sembra già improprio chiamare riforma, riuscite comunque nell'intento di scontentare tutti. Scontentate sia il sud, che si sente tradito e abbandonato al suo destino, perché avverte che gli squilibri territoriali sono destinati ad approfondirsi. Scontentate sia il Nord, e non mi riferisco solo a quella parte che, come noi, immaginava l'autonomia come condizione per migliorare le politiche pubbliche, per semplificare la vita dei cittadini, per rendere più efficiente l'amministrazione, ma anche a quella parte alla quale nel corso di questi anni avete raccontato che era possibile tenersi i soldi, che era possibile tenersi tutto, come per molti anni ha raccontato la Lega con i suoi principali esponenti, a cominciare da Zaia in Veneto.

Di tutta questa visione, così come di tanta retorica fatta per anni sulle 23 materie, rimane una norma confusa, riscritta a più mani, con mani diverse, con l'obiettivo, con una mano, di lasciare intravedere qualcosa e, con l'altra, di togliere. Dov'è quella terra promessa che avevate promesso? Dove sono quelle risorse? Dove sono quei poteri decisionali in capo alle Regioni? Dove sono quelle 23 materie che volete realizzare tutte e subito? *(Applausi)*. Di tutto questo non c'è più traccia e per certi versi è anche un bene.

Mi rivolgo ai colleghi della Lega, chiedendo loro se ricordano per quanti anni hanno parlato del residuo fiscale, della necessità di trattenere il gettito fiscale sul territorio, che peraltro sarebbe stato incostituzionale, oltre che insostenibile per le finanze pubbliche.

Ecco, di tutto questo non c'è più niente. È per questo che ne rimane un'autonomia annacquata, con tutti i suoi limiti. Resta il suo essere un testo ambiguo, pieno di contraddizioni, difficilmente applicabile, quanto per esempio al superamento della spesa storica, in particolare per le materie LEP.

È una legge non attuabile, priva della capacità di produrre effetti positivi per i cittadini e le imprese, di ogni Regione. Come si pensa - vorrei chiederlo a Calderoli, se ce lo vuole dire nella replica - di finanziare i LEP (i livelli essenziali delle prestazioni) e di garantirli a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale? *(Applausi)*. Come li volete finanziare? Volete fare più debito pubblico? Volete tagliare la spesa sociale? Ce lo dovete dire. Noi abbiamo chiesto che i LEP siano scritti, attuati e finanziati, prima di fare l'autonomia differenziata.

La realtà è che ci sarebbe stato bisogno di procedere attraverso un disegno di legge costituzionale che intervenisse sugli articoli 116 e 117 della Costituzione, come noi abbiamo chiesto da tempo. Sì, c'è stata la modifica che prova a limitare la concessione di alcune materie, ma è blanda. È stato già detto e lo ripeto, conosco l'obiezione, e qualcuno dice che quella riforma ha la paternità del centrosinistra. Sì, ma noi dobbiamo avere la capacità di comprendere che i tempi sono cambiati, che la realtà è cambiata, e dobbiamo avere la capacità di modificare le nostre previsioni. Quello era un tempo diverso, in cui si respirava un altro clima, un clima di fiducia derivato dalla fine della guerra fredda e dalla caduta del Muro di Berlino.

Oggi siamo in una situazione completamente diversa: crisi finanziaria a partire dal 2008, tre anni e mezzo tra pandemia e guerra nel cuore dell'Europa. Voi pensate che si possa ritornare a una logica in

cui le politiche pubbliche non siano centrate, nel rapporto tra Stato e Regioni, in maniera cooperativa, equilibrata e federativa? È partendo da questi aspetti, avendo come unico obiettivo la vita dei cittadini e le attività delle imprese, che si può, si deve e si doveva affrontare la sfida dell'autonomia - o, meglio, delle autonomie - senza ideologismi, senza inseguire contraddittori, piccoli e immediati tornaconti elettorali, pensando esclusivamente al bene e alla crescita del Paese e delle nostre comunità. È quanto il Paese ci chiede ed è per questo che il disegno di legge Calderoli è sbagliato ed è anche un'occasione sprecata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO *(FdI)*. Cari colleghi, mi tocca, ed è per me doveroso, sgombrare il campo da una narrazione che tende a dividere quest'Aula in una parte dei buoni, che vuole arricchire l'Italia e vuole stare accanto ai cittadini, e una parte che invece viene dipinta come i cattivi, i quali vogliono impoverire l'Italia e affossare i destini delle comunità. È una narrazione che si tende poi a rappresentare sul territorio. Ecco perché spenderò alcuni minuti per fare una cronistoria.

Perché parliamo di autonomia? Il Governo D'Alema ha introdotto la modifica del Titolo V della Costituzione e ha introdotto questo concetto. Nel 2013, con la legge finanziaria per il 2014, il Governo Letta, con il comma 571 dell'articolo 1, dà attuazione alla possibilità per le Regioni di avanzare istanze per coltivare temi di autonomia. Il 28 febbraio 2018 vengono siglate le pre-intese dal Governo Gentiloni, con le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In Puglia il presidente Emiliano, che si adopera per erigere barricate contro l'autonomia, il 24 luglio 2018 adotta la delibera di Giunta regionale n. 1358, con la quale avvia il procedimento per valutare spazi di autonomia per la Regione Puglia.

Dico di più: il disegno di legge oggi in discussione prevede, nell'originario articolo 10, oggi riformulato dalla Commissione nell'articolo 11, che le proposte di autonomia già siglate continuino il loro corso; *ergo* quella dell'Emilia-Romagna continuerà il suo corso e non ho visto il presidente Bonaccini ritirare la propria proposta di autonomia. *(Applausi)*. Dico questo perché la politica deve essere credibile e affidabile, e non può, di tanto in tanto, cucirsi addosso degli abiti da verginella, perché molto spesso quegli abiti possono stare stretti e non addirsi a un comportamento.

Oggi siamo di fronte a una scelta: se stare dalla parte del mantenimento dello *status quo*, cioè dello Stato che oggi viviamo, di quei divari tra le Regioni e di quelle disuguaglianze tra i cittadini legati a una spesa storica che - a nostro avviso - non possiamo perpetuare; o se invece stare dalla parte di una possibilità di cambiamento, che si basa su una scelta che passa attraverso l'individuazione dei LEP, l'individuazione dei fabbisogni e i calcoli dei costi *standard*, per poter rideterminare le risorse a favore dei cittadini e assicurare equamente a tutti i diritti sociali e civili previsti dalla nostra Costituzione.

Ecco, noi siamo non dalla parte delle scelte regressive, comunque assunte da chi si crede riformista, ma dalla parte delle scelte che determinano una possibilità e una speranza di cambiamento in senso favorevole. Lo siamo perché intanto siamo coerenti, credibili e affidabili. La prima cosa da tener presente è che noi siamo dentro il mandato elettorale: perché il tema dell'autonomia era ed è nel nostro programma elettorale; a questo ci affidiamo e teniamo fede. Non possiamo copiare chi - come dicevano i colleghi - in Lombardia si dichiarava per l'autonomia e poi oggi la disconosce. Non possiamo essere dalla parte di chi, come Bonaccini, ha presentato una proposta, ha avuto la sottoscrizione e oggi i suoi lo disconoscono. *(Applausi)*. Noi siamo dalla parte di chi dice sempre e solo le stesse cose.

Siamo dalla parte della Costituzione, perché l'autonomia è stata voluta dal Governo D'Alema, è stata voluta da voi, è stata voluta da quella parte e quindi siamo dentro la Costituzione. Siamo dentro i precetti costituzionali, perché - come è stato spiegato - questo provvedimento tende a creare uguaglianza tra i cittadini, tant'è che si parla di equa assicurazione dei LEP per tutti i cittadini. Siamo dalla parte di chi ritiene, una volta tanto, che noi non siamo in una guerra tra Nord e Sud. Io ho visto da una parte il collega Boccia, nei giorni scorsi, appellarsi a noi senatori della Puglia per erigere muri contro l'autonomia; dall'altra parte, sentivo ieri il collega Parrini che diceva che l'autonomia è contro il Nord. Allora, mettetevi d'accordo. *(Applausi)*. Io non capisco.

Una cosa è certa: noi siamo dalla parte di chi vorrebbe dare uno strumento e offrire la possibilità di

superare la spesa storica e determinare un riallineamento, un riequilibrio nei divari tra le Regioni, soprattutto se saremo capaci di capire che questo provvedimento tocca anche la responsabilità degli amministratori.

Questo provvedimento deve infatti essere visto in sinergia con tutti gli investimenti del PNRR e della coesione per poter superare anche i divari infrastrutturali tra le Regioni. Questo provvedimento tende a responsabilizzare e a creare un processo di responsabilizzazione verso l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, noi siamo da questa parte. Ministro Calderoli, noi siamo dalla sua parte e la ringraziamo per aver saputo accettare i correttivi che il Gruppo di Fratelli d'Italia e specificamente i suoi componenti - che ringrazio - nella competente Commissione hanno saputo apportare. Mi sarei aspettato dall'altra parte non barricate, non muri, ma una propensione al dialogo costruttivo per poter migliorare le condizioni di vita della popolazione italiana e la crescita del nostro territorio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosato.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, intendo innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al dibattito, soprattutto in Commissione, dove abbiamo dedicato più di cinquanta ore di lavori per arrivare, dopo oltre otto mesi, alla discussione in Aula di questo importante provvedimento. Permettetemi, fra tutti, di dedicare un ringraziamento particolare al ministro Calderoli *(Applausi)*, che ha sempre partecipato ai lavori della Commissione ed è il vero motore di questa riforma.

In qualità di relatori, abbiamo ascoltato il dibattito e onestamente mi dispiace che molte cose che sono state dette siano quantomeno inesatte, scorrette e non rispondono alla realtà. Molte accuse sono state mirate a sostenere che qui qualcuno ha mentito, è un bugiardo, inganna il Paese. Credo che la vera differenza che esiste in quest'Aula è tra chi è stato coerente e chi ha cambiato idea. Cambiare idea è legittimo, ma credo che essere coerenti sia un valore. Coerenti sono stati coloro che hanno sempre creduto in questo modello di governo del nostro Paese. Coerenti sono quelli che nel programma di Governo hanno scritto che l'autonomia doveva essere approvata in questa legislatura. Coerenti sono coloro che l'hanno portata avanti in quest'anno di legislatura con determinazione, ma anche con grande equilibrio.

Chi ha cambiato idea è chi ha scritto il Titolo V della Costituzione, inserendo fra le competenze che potevano essere attribuite alle Regioni la gestione delle infrastrutture, dell'energia e dell'istruzione. Quindi, se qualcuno ha cambiato idea non può accusare il disegno di legge in discussione di introdurre tali materie tra quelle che possono essere attribuite alle Regioni. Qualcuno ha cambiato evidentemente idea perché prima ha sostenuto i *referendum* in Lombardia e in Veneto, ma ora voterà contro l'autonomia differenziata. È legittimo, ma la maggioranza è coerente e porterà avanti questo disegno di legge fino in fondo.

Il modello autonomista non toglie nulla ad un territorio a discapito di un altro, ma sposta competenze dallo Stato centrale perché possano essere gestite meglio sui singoli territori regionali. Cosa cambia, ad esempio, se la Regione Campania un domani dovesse chiedere la gestione di una data materia e quelle risorse che oggi lo Stato spende in quella Regione venissero attribuite alla Regione Campania? Cosa cambia ai cittadini di Lombardia e Veneto? Nulla. Parimenti accadrà per le altre Regioni che avanzeranno richieste di questo genere. Quindi autonomia significa trasferire competenze e risorse dal centro alle periferie, non dividere il Paese. L'autonomia non indebolisce l'unità nazionale, anzi può rafforzarla. Il modello autonomista di governo del territorio non è un obbligo, ma una grande opportunità per tutti.

Molte Nazioni e molti Stati sono organizzati secondo un modello autonomista e federalista: in quei Paesi non è venuto meno il sentimento nazionale e soprattutto nessuno di quei Paesi vuole tornare indietro, perché è un modello migliore rispetto a quello centralista.

Si sono citati i Padri costituenti in più di un intervento, ad esempio De Gasperi: ricordo a chi l'ha citato che è vero che De Gasperi è colui che ha creduto nell'Unione europea e nel modello unitario dell'Europa, ma è anche colui che ha ceduto e ha concesso l'autonomia alle Province di Trento e Bolzano *(Applausi)*, perché dare competenze all'Europa e riconoscersi nella casa comune europea non

è in contrasto con il riconoscimento dell'autonomia ai singoli territori nazionali.

Dispiace, in definitiva, che in alcuni interventi sia prevalsa la propaganda per conquistare qualche voto in più usando lo strumento della paura: cari colleghi, sulla paura e sulla menzogna non si costruisce nulla di buono. Far credere agli italiani che questa legge peggiora le condizioni di vita di alcuni cittadini a discapito di altri è semplicemente falso. Uno dei cardini di questa legge sono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa, quella di condizionare il riconoscimento dell'autonomia sulle materie più importanti all'assegnazione delle risorse necessarie a garantire questi servizi non solo alle Regioni che ne faranno richiesta, ma anche a tutte quelle che preferiranno una gestione centralista di dati e servizi da parte dello Stato.

Si tratta quindi di una riforma equilibrata, che rispetta tutti i territori e tutti i cittadini. È una sfida soprattutto per chi crede nell'autonomia, perché questa condizione presume un lavoro ancora importante per raggiungere l'obiettivo.

La strada per rendere il nostro Paese più efficiente, con meno sprechi, meno burocrazia e meno ritardi, ma decisioni più vicine ai cittadini e calate nelle diverse realtà dei nostri territori passa attraverso l'autonomia, che in questo Paese era solo un'aspirazione, ma che, una volta approvata questa legge, avrà finalmente un percorso normativo chiaro ed equilibrato per potersi realizzare.

Forse oggi non sarà un giorno storico - come pure qualcuno l'ha definito - ma è sicuramente importante per il nostro Paese. Autonomia unisce libertà e responsabilità e renderà il nostro Paese più moderno ed efficiente nell'interesse di tutti i cittadini italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Della Porta.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, nel premettere che sarò telegrafico, perché molto è già stato detto, desidero ringraziare sia voi tutti sia l'Assemblea, perché il dibattito è stato compiuto e compito su vari aspetti, anche se ovviamente non ha nascosto alcune divergenze.

Ovviamente, non entrerò nel merito delle considerazioni dei colleghi, però alcune inesattezze secondo me vanno chiarite. Ho sentito parlare in quest'Aula di modifica della Costituzione: il disegno di legge in esame non modifica la Costituzione, ma si limita ad applicarla. Ho sentito anche invocare l'articolo 138, che disciplina il procedimento di modifica della Costituzione, il cosiddetto procedimento aggravato, ma questa è una legge ordinaria, che non intacca la Costituzione. Anche quando si parla poi di materie oggetto di delega, che sono inserite nel disegno di legge, esse discendono dalla riforma del 2001 e sono contenute nella Carta costituzionale. Ecco perché dico che ci limitiamo ad applicare la Costituzione, non a modificarla. Trovo quindi ingiuste quelle critiche.

D'altra parte, il grande lavoro che ha svolto la Commissione - lo ricordava prima il collega Tosato - è servito proprio a colmare alcune lacune: il testo è entrato in Commissione in un modo e, grazie al suo lavoro, ne è uscito in un altro.

Sono stati inseriti gli articoli 2 e 7 che prevedono delle clausole di limitazione e delle clausole di supremazia statale, nel senso che il Governo può in qualsiasi momento limitare le intese o addirittura farle cessare, integralmente o parzialmente, proprio per evitare problemi di disparità sui territori nell'applicazione della norma.

Ho anche sentito ingenerosamente parlare di fretta. Colleghi senatori e colleghe senatrici, tutto si può dire di questo provvedimento, tranne che si abbia avuto fretta. Abbiamo ragionato per oltre cinquanta ore in Commissione, abbiamo audito 58 qualificatissimi esperti e acquisito 400 documenti in otto mesi di lavoro. Non ci si può accusare di aver avuto fretta nell'emanazione di questo provvedimento. Oggi arriviamo in Assemblea in maniera compiuta. Siamo convinti di questo.

Peraltro, grazie alle modifiche apportate, abbiamo raggiunto quelli che erano tre obiettivi di modifica del disegno di legge: la coesione nazionale, il ruolo del Parlamento e la tutela delle Regioni svantaggiate, quelle con minore capacità fiscale, che sarà garantita dalla perequazione fiscale, secondo quanto stabilito dagli articoli 9 e 10, anche con riferimento ai *gap* infrastrutturali che potrebbero esserci tra Regione e Regione.

Siamo convinti quindi che le modifiche abbiano raggiunto gli obiettivi preposti e lasciamo all'Assemblea il voto finale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti. Credo di dover replicare non solo a quello che ho sentito in Assemblea, ma anche a quello che ho sentito in Commissione, nelle piazze e letto sui giornali. Sono molto schematico e dovendo schematizzare gli interventi che ho sentito, di cui alcuni francamente mi sembra che siano andati un po' oltre rispetto alcune parole che possono risultare anche come insulti (un conto è dirle in un *talk-show*, un altro dirle in un ramo del Parlamento), ho verificato - perlomeno mi appare così - che una parte di persone parlano del provvedimento senza averla letta. Cosa che non è certo un'accusa; ho fatto anch'io il *peone* e quando mi dicevano di dover parlare di qualcosa, lo facevo e schiacciavo il bottone. Ricordo inoltre quando si illustravano emendamenti che non si erano neppure letti; in Commissione è capitata tante volte l'illustrazione di un emendamento o di un articolo quando si parlava di un altro articolo. Tutto però va bene.

C'è poi chi l'ha letta e non l'ha capita, a cui do il presupposto della buona fede. In questo credo di avere una responsabilità perché la legge è molto complessa. Lo riconosco. È però anche complessa la questione che noi stiamo affrontando perché noi siamo partiti dall'autonomia differenziata e siamo arrivati ad affrontare la questione meridionale e la questione settentrionale che, essendo questioni complesse e irrisolte, non possono avere risposte semplici o semplicistiche e noi abbiamo cercato di darle. *(Applausi)*.

C'è poi chi l'ha letta, capita e ne parla in termini assolutamente contrari e negativi. Riconosco ai senatori Magni e De Cristofaro di essere sempre stati contrari al Titolo V e, quindi, ancor di più, sono contrari all'autonomia differenziata. Devo dire che ho espresso anch'io un voto contrario sulla modifica al Titolo V sia in Parlamento che al *referendum*.

C'è chi ne ha capito il senso e ne ha parlato in termini anche propositivi, qualcuno critico anche con delle proposte. Qualcuno che invece l'ha capita, ma risponde per *slogan*. Questo, per dirla come direbbe il mio amico Boccia, mi fa innervosire. Anche se quella volta non ero nervoso, ma volevo solo sgranchirmi le gambe. Cosa mi dicono? Ancora una volta che voglio dividere il Paese, parlano di "spacca Italia".

Io ricordo il professor Bertolissi, noto costituzionalista, che mi diceva che non posso dividere quello che era già pluridiviso, perché le divisioni - lo ricordava anche il presidente Balboni - non sono solo fra Nord e Sud, ma sono anche fra centro, periferia, aree marginali, montagna, isole, piccole isole, altro che cittadini di serie A e serie B; qui ci sono tutte le categorie fino alla C e oltre, a seconda del livello del luogo dove si nasce, ma quelle divisioni non sono introdotte dall'autonomia differenziata, sono la conseguenza di una gestione centralista del Paese; quindi quella non è la conseguenza, ma forse è la causa. Se il Paese è diviso, qualunque tentativo di rimetterlo insieme probabilmente è buono e giusto. Non ci si riuscirà dall'oggi al domani, ma credo che con un lavoro serio lo si possa realizzare.

Mi si dice anche che vorrei avvantaggiare le Regioni ricche a svantaggio di quelle più povere. Ebbene, voglio essere trasparente e chiaro: chi ha fatto rinunciare Zaia e Fontana al residuo fiscale è stato il sottoscritto. Il residuo fiscale, per chi non sa cos'è, è la differenza che c'è fra il costo delle funzioni pubbliche che la Repubblica, cioè tutti i vari livelli di Stato producono su una Regione e danno al cittadino e quello che viene prodotto in termini di risorse - fiscali e non - che entrano. Se hanno il segno meno davanti, vuol dire che producono di più di quel che spendono, per un totale di 176 miliardi. Oltre ad aver già pagato quelle spese, quindi, entrano 176 miliardi. Trenta di questi 176 miliardi, delle 12 Regioni che hanno il residuo fiscale negativo, vanno a quelle che hanno un residuo fiscale positivo, quindi aver fatto in modo che rinunciassero a tenersi quei soldi è perequazione e solidarietà, che in questo provvedimento ci sono. *(Applausi)*.

Dicono che voglio incrementare i divari nel Paese. Sono otto mesi che chiedo a qualcuno, carta alla mano, che mi citi l'articolo, il comma, la riga dove c'è questo peggioramento e questo incremento dei divari. Tanti parlano dei LEP, ma quando ne chiedo il significato, nessuno sa dirmi cosa siano, al di là che si tratta dei livelli essenziali delle prestazioni, perché nessuno l'aveva mai definito. Noi l'abbiamo definito non solo in questo testo, ma anche nella legge di bilancio e ringrazio il professor Cassese che, assumendo un ingrato compito, da maggio a ottobre di quest'anno ci ha detto quali sono le materie, di

quelle 23, che siano riferibili a diritti civili e sociali e quelle che non lo sono e ha stabilito per ciascuna di queste il livello essenziale delle singole funzioni. Un ringraziamento va al professor Cassese. *(Applausi)*.

Sono passati ventidue anni e a parte le chiacchiere, di cose scritte non ne ho mai viste. La definizione di quei diritti era necessaria, perché nessuno aveva mai messo nulla per iscritto, perché lo Stato è molto preciso nel definire le aliquote per il pagamento delle tasse (per chi le paga, ovviamente), ma non lo era stato altrettanto nel definire quali sono i diritti civili e sociali di cui ciascun cittadino è titolare. Oggi per la prima volta questa definizione l'abbiamo. Se non si ha un punto di riferimento, come livello essenziale, nessun cittadino, né del Nord, né del Sud, può reclamare che gli sia assolutamente garantito un livello a cui ha diritto. Quando poi vengono meno anche queste critiche, ci dicono che ci vogliono tanti soldi (ho sentito parlare di 50 miliardi, di 100 miliardi, è una gara a chi offre di più).

Ebbene, come dice il professor Cassese, per avere la possibilità di finanziare qualcosa, bisogna prima definire i diritti civili e sociali e stabilirne il livello essenziale, come abbiamo già fatto. In questo momento stiamo realizzando i costi e i fabbisogni *standard*; quando avremo finito i costi e i fabbisogni *standard* di ogni Regione italiana, la somma darà l'eventuale necessità delle risorse da utilizzare. Io però ho sentito quello che ha detto il senatore Garavaglia, cioè che non è solo una questione di quantità, ma soprattutto di qualità della spesa, perché di risorse ne girano anche parecchie. Nel settennato 2014-2020 di 126 miliardi se ne sono spesi 33 e 83 sono rimasti nel cassetto. Di quelle risorse, per chi non lo sapesse (ma lo sapranno tutti), la parte dei fondi nazionali per l'80 per cento è destinata al Sud, di quelle europee il 70 per cento. Quindi di risorse ce ne sono e ce ne saranno; bisogna usarle, spenderle bene e non usarle per ottenere un voto in cambio di qualcosa, ma per realizzare opere infrastrutturali e far partire tutti dalla stessa linea di partenza. *(Applausi).*

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 14,13)

(*Segue* CALDEROLI*, ministro per gli affari regionali e le autonomie*). Ho sentito anche il senatore Marti parlare del reddito *pro capite* del Sud. Anch'io ho studiato quel percorso e credo che dallo studio dei numeri si possa arrivare a dare delle possibili soluzioni. Negli anni Cinquanta il reddito medio *pro capite* di un cittadino del Sud era esattamente il 50 per cento di quello di un cittadino del Nord; con il periodo del *boom* siamo andati oltre il 60 per cento e da trentacinque anni siamo scesi al 56,2 per cento e non si muove niente. Vogliamo far qualcosa per far girare la manovella anche del Mezzogiorno e dare l'idea che tutto il sistema Paese possa crescere? Io credo di sì e la mia risposta è farlo attraverso l'autonomia come possibile soluzione.

Parliamo di autonomia perché per me con la sussidiarietà, se un servizio viene erogato dal livello più vicino al cittadino è fatto meglio. Ho sentito qualcuno che è intervenuto citando il costo minore della spesa statale rispetto a quella regionale o comunale. Tuttavia, in questi ultimi dieci anni, per quanto riguarda i costi del personale, il *gap* tra la spesa dello Stato e quella delle Regioni è del 13 per cento: la spesa dello Stato è aumentata, quella delle Regioni è scesa; per l'acquisto di beni e servizi il *gap* è del 28 per cento, tra aumento dei costi per lo Stato e riduzione di quelli regionali. Non dovrebbe essere interesse di tutti spendere il giusto e spendere bene? Io credo che questa sia la risposta.

Lo stesso discorso vale per la trasparenza, che per esempio può venire da questi benedetti fondi perequativi, rispetto ai quali sono orgoglioso di esser stato io a creare il Fondo di solidarietà comunale col federalismo fiscale, che c'è e funziona. Il Fondo di solidarietà regionale, invece, stabilito nel 2011 a partire da Monti, ha sempre buttato la palla in là, ma a un certo punto bisogna fermarsi, perché quel fondo deve assolutamente partire entro la fine del 2025, perché nel primo trimestre 2026 deve essere esaurito il percorso del federalismo fiscale, che qualcuno ha citato anche questa mattina. Se non si realizza quell'obiettivo del PNRR, salterebbe una rata di 32, 8 miliardi, quindi è nostro interesse incrociare l'autonomia differenziata e il federalismo fiscale, quindi realizzare e far partire questi fondi perequativi, in modo che si possa ottenere il nostro obiettivo.

Si parlava di trasparenza, la senatrice Stefani parlava di responsabilizzazione. Voglio che si sappia chi riceve cosa e cosa ne fa, in modo che il cittadino possa giudicare chi amministra bene e chi amministra male. *(Applausi)*.

Rispetto a come realizzare quell'autonomia, a me è venuta in mente una frase che ha ricordato anche il presidente Romeo riferita dalla nostra collega Liliana Segre il giorno che ha presieduto il Senato: prima di cambiare la Costituzione, cerchiamo di attuarla. Io ho cercato di attuarla rispetto a quello che c'è e c'era nella Costituzione.

Quando qualcuno mi dice «Calderoli spacca l'Italia», vorrei dire che l'autonomia differenziata non è nel mio testo di legge di attuazione, ma è nella Costituzione che avete scritto voi. Quando una serie di emendamenti e di interventi dicono che bisogna togliere quella materia o quell'altra, cosa ci fa l'istruzione, la sanità, le norme generali sull'istruzione? Voi credete che a me quelle materie, così come sono scritte, piacciano? Quando penso alle norme generali sull'istruzione, a chi ha scritto che può trattarsi di una competenza da trasferirsi in via esclusiva a una Regione, per esempio al Molise, e che quelle norme valgono su tutto il territorio generale, dico che aveva alzato il gomito. Oppure penso che l'articolo 116 sia stato scritto da persona diversa da quella che ha scritto l'articolo 117, perché quei rinvii letterali sono senza senso. Spetterà poi al legislatore dire: questo sì, questo no, questo è una sciocchezza.

Io quella parte della Costituzione nel 2005 ho cercato di cambiarla, con la *devolution*, in cui tante materie che erano concorrenti sono diventate statali (fra l'altro tante di quelle che oggi vengono messe in discussione) e alcune venivano date in esclusiva alle Regioni. Peccato che poi il *referendum* me lo bocciò; quindi ho pensato a dare attuazione attraverso una legge ordinaria, rinunciando al meccanismo dell'andare immediatamente con un'intesa.

L'abbiamo fatta e ci abbiamo lavorato sopra otto mesi. Ringrazio il presidente Balboni per la disponibilità che ha dato, anche alle opposizioni; credo che tale disponibilità abbia potuto contribuire, con l'aiuto della maggioranza e dell'opposizione, a migliorare il testo. Abbiamo fatto più di 110 sedute, come ricordava il relatore, con 58 audizioni, 572 emendamenti, più di 80 dei quali approvati, la maggior parte dell'opposizione e non della maggioranza, proprio grazie al presidente Balboni, che così mi faceva innervosire perché gliene concedeva troppi. Siamo riusciti ad arrivare in Aula e adesso siamo qui. Ci saranno dei sì ad emendamenti di maggioranza e ci saranno dei pareri favorevoli rispetto all'opposizione. Mi auguro che il tutto si possa concludere bene, non ditemi in fretta, perché qui i *blitz* non li ha fatti proprio nessuno.

Vorrei sfatare, senatore Martella, il "barattellum" (questa è la prima volta che lo sento). Lei non scriva mai una legge elettorale, perché la chiamerebbero "martellum". *(Commenti).* Io l'ho detto allora e non lo dico oggi. Adesso le citerò... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senza colloquio. Prego, si rivoga a me, signor Ministro.

CALDEROLI*, ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Sì, Presidente, la ringrazio.

Non c'è alcun baratto tra premierato e autonomia, perché chi... *(Commenti)*. Avete la memoria corta e quindi ve lo ricordo io. Nel 2005 quella riforma che veniva chiamata *devolution* aveva al suo interno il premierato. *(Applausi)*. Quindi, se una legge votata dall'allora... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. No, mi pare che non sia il caso, anche perché tanto non si sente, quindi è un indistinto vocìo.

CALDEROLI*, ministro per gli affari regionali e le autonomie*. ...votata da tutto il centrodestra e purtroppo bocciata dal *referendum*. Ma la nostra volontà sul premiato era già chiara, perché l'avevamo già votato.

Infine, visto che ho qualche ricordo di altre questioni, voglio anche ricordare il cambiamento di rotta che si è realizzato all'interno della Commissione durante il percorso, perché fino a un certo punto erano quasi tutti autonomisti, poi, di colpo, tutti hanno iniziato a rinnegare l'autonomia differenziata. È una semplice e pura coincidenza che tutto questo sia avvenuto per il congresso del Partito Democratico; è solo una coincidenza. *(Applausi)*.

Però, rispetto all'andare e al venire, quando ho iniziato il percorso dell'autonomia differenziata, uno dei maggiori frequentatori del mio tavolo di lavoro era il sottosegretario all'autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna. Quindi, Bonaccini è stato uno dei primi sostenitori e attuatori dell'autonomia, perché ha sottoscritto le intese: oggi è presidente del PD, ma quando si fecero le pre-intese, fu un Governo di centrosinistra a sottoscriverle, nel febbraio del 2018. Chi era vice governatrice

della Regione Emilia-Romagna? Quella che oggi è segretaria del partito *(Applausi)*, solo che allora fu il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna che aveva votato la richiesta dell'autonomia differenziata. Non è un capriccio della Lega, come qualcuno ha detto: se 14 Regioni ordinarie su 15 chiedono l'autonomia differenziata è evidente che, chi poco, chi tanto, quasi tutti la vorrebbero. Quindi, non è un capriccio, non è un tornare indietro rispetto alle origini.

Verifico invece quelli che sono i comportamenti, perché ho ricordato l'atteggiamento dei due senatori del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, però non posso dimenticare quello che si disse allora al momento dell'approvazione del Titolo V. Piero Fassino: assicuro che la riforma ha reso più efficienti i servizi di cui i cittadini fruiscono tutti i giorni e realizzato una riorganizzazione dello Stato e dei poteri pubblici. Vasco Errani: non è una riforma di una parte contro l'altra, perché è interesse dell'Emilia-Romagna, come pure della Puglia. Per finire - lo dico perché è il promotore della raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare, che vorrebbe togliere tutta la parte relativa all'autonomia - ricordo quello che dichiarò il presidente della Commissione affari costituzionali, Villone, il 14 novembre del 2000: colleghi senatori, per concludere, voglio dire che il Mezzogiorno non teme la riforma. Il Mezzogiorno sa vedere chi davvero tutela i suoi interessi. Nemmeno noi come maggioranza dobbiamo aver paura di questa riforma. Ogni cambiamento comporta difficoltà, ma il cambiamento è necessario; bisogna governarlo, bisogna orientarlo con prudenza e saggezza e mai averne paura.

Concludo, rivolgendomi a due esponenti attuali del PD, senatore Boccia e senatore Martella, che hanno manifestato le loro posizioni, ma che sono presentatori nell'anno 2023 di proposte di autonomia differenziata (quindi non stiamo parlando del 2001). Amici dei 5 Stelle vi ricordate il contratto di governo, sottoscritto da Lega e 5 Stelle, che diceva al punto 20: «Sotto il profilo del regionalismo, l'impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell'agenda di governo, l'attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione... *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Carlo, senatore Patuanelli.

CALDEROLI*, ministro per gli affari regionali e le autonomie*. ...portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte. Questo percorso dell'assetto istituzionale dovrà dare sempre più forza al regionalismo, applicando Regione per Regione, la logica... *(Commenti).*

PRESIDENTE. Allora, per favore, non c'è bisogno del coro.

CALDEROLI*, ministro per gli affari regionali e le autonomie*. ...della geometria variabile che tenga conto sia della peculiarità che della specificità delle diverse realtà territoriali».

Mi astengo dal leggere quello che ha detto il presidente Conte in Aula, perché si era reso garante dell'attuazione del contratto. Qui ho visto sette senatori che c'erano allora: o l'avete votato allora sbagliando, o vi state sbagliando oggi. *(Applausi)*.

Mi avvio a concludere ringraziando sant'Antonio da Padova, non solo perché c'è la ministra Casellati qui di fianco a me, ma perché oggi è sant'Antonio. *(Commenti).* Ricordo sant'Antonio da Padova perché a Padova mi hanno salvato la vita *(Applausi)* e quindi tanto mi basta, ma mi serve anche come spunto perché ho sentito in questa sede parlar molto male dell'assistenza sanitaria in Italia. Solo il senatore Garavaglia ha detto che siamo nella *top ten*. Quando mi hanno trovato un tumore, mi hanno detto che i migliori al mondo sono all'istituto oncologico di Parigi, dove lavora il professore Elias. Ci sono andato, il professore mi ha visitato e mi ha detto: se lei viene a fare l'intervento a Parigi, glielo faccio e le costa 650.000 euro; se lei però va dal mio amico che opera a Padova, che fa le stesse cose ed è bravo quanto me, glielo fanno in regime di Servizio sanitario nazionale. *(Applausi)*. Grazie Padova, grazie sant'Antonio, e vivaddio che abbiamo questa sanità. *(Prolungati applausi. Commenti)*.

IRTO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, nella sua replica il ministro Calderoli - uso parole sue - da ex peone ha parafrasato oggi il dibattito della discussione generale in Aula dal suo punto di vista. Noi abbiamo visto un altro film, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Irto, a che titolo sta intervenendo?

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, sto spiegando la mia richiesta, mi faccia finire.

PRESIDENTE. Ci dica prima la richiesta e poi la spiega.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento - come lei già sa - chiedo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Quello che so io non è quello che sa automaticamente l'Assemblea. Alla trasmissione del pensiero ancora non sono arrivato. *(Applausi)*.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei motivare la mia richiesta. Rispetto alle repliche del ministro Calderoli, in cui ci ha spiegato la discussione generale dal suo punto di vista, noi abbiamo visto un altro film: abbiamo visto il partito del ministro Calderoli che ha fortemente voluto questo disegno di legge ed abbiamo visto l'altro pezzo di maggioranza che per un baratto politico sta accettando di sostenere questo disegno di legge. *(Applausi. Commenti).* Soprattutto, signor Presidente, abbiamo visto tutte le forze di opposizione dire una cosa chiara, ossia che questo provvedimento spacca l'Italia. Voglio rassicurare il ministro Calderoli: noi non cambiamo idea. *(Applausi)*. Questo disegno di legge spacca l'Italia, mina l'unità d'Italia e vi chiediamo di fermarvi. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Lasciatelo intervenire. Il senatore Irto sta chiedendo il non passaggio agli articoli e lo ha motivato secondo il suo pensiero. Non c'è niente di male. Prego, senatore Irto, continui.

IRTO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, aggiungo che il non passaggio agli articoli in questo caso rappresenta anche l'ultimo tentativo per chiedere un responsabile ripensamento alle forze di maggioranza per non avviare un percorso, quello dell'autonomia differenziata, che sarà irreversibile. Quindi vi chiediamo, con questo voto, di fermarvi per il bene del Paese. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, sarò molto breve nel mio intervento contro la proposta di non passare all'esame degli articoli: vedete, 14 Regioni su 15, ai sensi articolo 116 della Costituzione, hanno chiesto la devoluzione di ulteriori materie fra quelle previste dall'articolo 117 e nella scorsa legislatura hanno avviato trattative dirette con il Governo allora in carica. Sono 14 su 15 perché cinque sono a Statuto speciale, quindi ovviamente a loro non si applica l'autonomia differenziata.

Come si può negare che, a fronte di una domanda così diffusa di applicare quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, ci sia bisogno di una norma che fissi un procedimento uguale, regole uguali e criteri uguali per tutti, attuando ciò che è scritto in Costituzione da vent'anni, ma che non è mai stato attuato e che noi consideriamo pregiudiziale all'attuazione dell'autonomia differenziata, che, come spiegava poco fa il ministro Calderoli, sta appunto finalmente nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni?

Soltanto chi vuole agitare strumentalmente una falsa rappresentazione per motivi propagandistici può negare la necessità di una legge di questo genere, che - lo ribadisco ancora una volta, signor Presidente - abbiamo scritto insieme alle opposizioni, con un lavoro lunghissimo e approfonditissimo in 1a Commissione, dove il contributo delle opposizioni è stato fondamentale, insieme a quello della maggioranza, per migliorare ulteriormente il testo.

Il disegno di legge in esame non spacca l'Italia, ma pone le condizioni per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che purtroppo sappiamo quanto siano scarse, cercando di sfidare le Regioni a un processo virtuoso, portando il livello decisionale e l'erogazione dei servizi, come vuole l'articolo 118 della Costituzione, il più vicino possibile ai cittadini.

Anche noi di Forza Italia, come spiegavo ieri, tramite la presentazione di alcuni nostri emendamenti, abbiamo inserito in questo disegno di legge dei paletti che non possono essere superati, perché tutti i cittadini, dall'estremo Nord all'estremo Sud, possano godere degli stessi diritti sociali e civili. Sinceramente quindi non capisco le ragioni della strenua opposizione che viene portata avanti dalle minoranze in quest'Aula, se non appunto giustificandole e comprendendole in vista della campagna elettorale verso la quale ci stiamo avviando, che forse è, come dire, un punto di non ritorno per alcuni *leader* del centrosinistra e dei 5 Stelle; capisco pertanto che ci sia bisogno a tutti i costi di alzare il livello dello scontro.

Non state facendo però l'interesse della comunità nazionale *(Applausi)* né dell'attuazione della

Costituzione: qui non la stiamo violando, cari colleghi, ma stiamo ponendo le condizioni perché finalmente dopo tanti anni venga attuata.

Avete cambiato idea rispetto alla riforma del Titolo V che voi stessi nel 2001 avete voluto imporre a tutti i costi, con una differenza di appena quattro voti parlamentari, per cercare di portare dalla vostra parte una componente della maggioranza (a proposito di chi non rispetta la dignità della Costituzione, caro Presidente: voi l'avete strumentalizzata ai fini dei vostri interessi di parte). Lo vogliamo dire questo o no? Avete cambiato idea? Bene, ne prendiamo atto.

C'è un problema, però: il Titolo V della Costituzione lo hanno votato 17 milioni di italiani e questa riforma ha il crisma del voto popolare. Mi risulta che nell'articolo 1 della Costituzione stia ancora scritto che la sovranità appartiene al popolo: questa riforma è stata votata da una grande maggioranza del corpo elettorale e noi non abbiamo il diritto, ma il dovere di attuarla per rispetto della sovranità popolare. Ecco perché voteremo contro la vostra proposta di non passaggio all'esame degli articoli. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi dispiace che il ministro Calderoli non sia in Aula. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Il Governo è ben rappresentato. Prego, senatore Boccia.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Sì, ma la richiesta di non passaggio agli articoli, Presidente, è fatta per ragioni collegate direttamente alle richieste che il Partito Democratico e le opposizioni hanno fatto ripetutamente al ministro Calderoli, a meno che non mi garantisca che altri esponenti di Governo possano rispondere ai quesiti...

PRESIDENTE. Lei sa che il Governo, quando è rappresentato, rappresenta tutto il Governo in Aula. Abbiamo un Ministro e numerosi Sottosegretari.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi dispiace, in assenza del ministro Calderoli, scoprire...

PRESIDENTE. Era un'assenza fisiologica. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Siamo disposti ad aspettare, non abbiamo fretta.

PRESIDENTE. Le faccio recuperare un po' di tempo, ma ora arrivi al sodo.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Grazie. Ministro Calderoli, a noi fa piacere - e lo dico davvero, non sono ironico, perché la storia che ha raccontato è anche drammatica - che lei, in un momento drammatico della sua vita, abbia scoperto la solennità, la centralità e l'importanza del nostro Servizio sanitario nazionale. Le è stato garantito un diritto universale e io le ho sempre augurato buona salute in altri momenti, lo faccio ancora oggi e sono contento che questo dibattito sia molto duro e gli scontri non l'abbiano scalfita. La sua vicenda è una vicenda quotidiana per tante italiane e tanti italiani. *(Applausi)*. Non tutte le persone hanno la fortuna di vivere in luoghi nei quali, per motivi diversi, che non dipendono da loro, quei servizi alla persona sono adeguati.

È compito, signor Ministro, dello Stato centrale garantire di volta in volta il rafforzamento di quei servizi; a volte ci si riesce in un confronto con le Regioni stesse dentro la Conferenza Stato-Regioni, che lei sta presiedendo con la responsabilità che alcuni di noi hanno avuto. Come lei sa, ogni anno avviene una cosa che è complessa, faticosa e durissima, ma che avviene perché le regole del gioco non sono state cambiate. C'è un momento nel quale c'è una mediazione sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico locale, sull'assistenza, dagli asili nido agli anziani, che obbliga tutte le Regioni a sedersi a quel tavolo e a non dire «io non ci sto perché porto via una parte di quelle funzioni».

Quando la prima Regione avrà firmato una sola intesa - è questo, colleghi, che noi vi diciamo - sentirà il diritto di non sedersi al tavolo per la perequazione. Noi questo lo dobbiamo evitare e voi, con questo provvedimento, iniziate a costruire un meccanismo per il quale ci saranno Regioni che inizieranno a dirsi non interessate a quel dibattito.

Il nodo, però, signor Ministro, non è questo. Il nodo che ci porta a chiedervi il non passaggio agli articoli si trova dentro le motivazioni che hanno portato il ministro Calderoli in questa replica a dire cose che sono false. Signor Ministro, il residuo fiscale non è più sul tavolo dal 2020. Il presidente Zaia ha tolto il residuo fiscale dal tavolo, come lei sa e non può negare, nel 2020 quando tutte le Regioni, da Nord a Sud, accettarono il principio che vengono prima i livelli essenziali delle prestazioni. *(Applausi)*

.
C'è un accordo firmato, un accordo solenne, in Conferenza Stato-Regioni, che voi state rinnegando, che portò tutte le Regioni italiane, enti locali e Città metropolitane, da Nord a Sud, a sancire un principio: prima i livelli essenziali delle prestazioni, poi il Fondo di perequazione e poi la prima intesa. Questo è un dibattito che apriremo evidentemente domani, perché non mi pare ci siano più le condizioni per farlo ora.
PRESIDENTE. Le faccio recuperare il minuto che le ho promesso.
BOCCIA *(PD-IDP)*. La ringrazio, signor Presidente. Noi abbiamo detto più volte - in Commissione lo hanno detto i colleghi e le colleghe, il senatore Giorgis l'ha ribadito più volte - che siamo anche disposti a sostenere l'emendamento del senatore De Priamo, ma ad una condizione, ossia che diciate anche voi con noi che non si firma nessuna intesa fino a quando non saranno definiti e finanziati i livelli essenziali delle prestazioni. *(Applausi)*.Penso di poter interpretare tutti, perché questo significa essere in buona fede, ma siccome non siete in buona fede, lei non risponderà sì alla nostra richiesta.
La Conferenza Stato-Regioni, che lei presiede, ha ancora una funzione, signor Ministro? Se ha ancora una funzione, deve portare queste sue idee nella Conferenza Stato-Regioni e dire con chiarezza che ci saranno Regioni che avranno un regime diverso da altre, perché ci saranno Regioni che semplicemente non accetteranno la devoluzione di nessuna materia.
Concludo, signor Presidente, sottolineando come il "barattellum" - devo dire che mai nome fu più corretto, perché questa è l'evidenza plastica di uno scambio tra autonomie e premierato *(Applausi)* - non può portare in vita, perché qui siamo oltre l'incostituzionalità...
PRESIDENTE. Siamo anche oltre il tempo.
BOCCIA *(PD-IDP)*. Conosco la sua generosità nei momenti più delicati del nostro confronto democratico e so che anche questa volta ci concederà qualche secondo in più.
Non tirate di nuovo in ballo le pre-intese di quattro governi fa, perché non esistono più, perché quelle pre-intese, signor Ministro, se lei le ritira in ballo si smentisce, perché il presidente Fontana, della sua Regione, chiedeva la regionalizzazione della scuola, contro la quale noi ci battiamo *(Applausi)*, perché anche allora era convinto che gli insegnanti potessero essere assunti dalle Regioni. Le garantisco che la pre-intesa della Regione Emilia-Romagna non esiste più, perché quello era un altro periodo storico e le condizioni per le quali questa cosa era stata costruita non solo sono state superate dagli accordi del 2020, ma sono state superate dalle norme stesse.
Signor Presidente, per queste ragioni chiediamo davvero con grande senso di responsabilità ai colleghi dei partiti di maggioranza di votare con noi il non passaggio agli articoli e di tornare in Commissione. *(Applausi)*.
PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Paita, lei sicuramente recupererà il tempo aggiuntivo che è stato dato a un altro esponente dell'opposizione.
PAITA *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, sarò brevissima. Intanto voglio dare una notizia, tramite lei, al Ministro, e cioè che oggi non è sant'Antonio da Padova, ma sant'Antonio Abate. Sono due santi molto diversi.
PRESIDENTE.Quello è a giugno.
PAITA *(IV-C-RE)*. Il primo è fondatore del monachesimo cristiano, primo degli abati, difensore, tra le altre cose, degli animali, mentre il secondo è il 13 giugno ed è il difensore delle famiglie. Ci terrei a contestualizzare nell'ambito del cristianesimo alcune affermazioni del tutto campate per aria per giustificare la foto dei santi.
PRESIDENTE. Informeremo la curia, vada avanti.
PAITA *(IV-C-RE)*. La ringrazio, ma mentre lei informa la curia della mia competenza in merito, la pregherei anche di informarla dell'incompetenza del Ministro. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Vi pregodi non disturbare la senatrice Paita.
PAITA *(IV-C-RE)*. Vi vedo presi sul tema.
PRESIDENTE. Tra l'altro, non mi pare che stia facendo particolare polemica.
PAITA *(IV-C-RE)*. No, sto solo dicendo la verità per vostra conoscenza.

Il secondo tema è che ovviamente noi voteremo a favore del non passaggio all'esame degli articoli non perché il Ministro ha sbagliato in maniera clamorosa il santo a cui riferirsi, ma perché questa è una riforma che non ci convince, che non produrrà risultati in termini di autonomia e che lascia moltissime perplessità anche dal punto di vista costituzionale. Il nostro voto, pertanto, sarà a favore del non passaggio all'esame degli articoli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, immagino che in paradiso sant'Antonio da Padova e sant'Antonio Abate stanno discutendo a chi tocca il merito della guarigione del ministro Calderoli. Spero a tutti e due, così non ci pensiamo più.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, è un po' scorretto fare battute prima dell'intervento di un altro senatore, per cui inizio ridendo, ma in realtà il tema è molto serio.

Signor Presidente, il ministro Calderoli ha fatto un elenco molto interessante delle varie fattispecie di colleghi rispetto al provvedimento: c'è chi non l'ha letto ma dice di non volerlo votare, chi non l'ha letto ma dice di votarlo, chi l'ha letto ma non lo ha capito. Ha però tralasciato la categoria di chi l'ha scritto, non lo ha capito e forse questa è la cosa più grave in assoluto. *(Applausi)*.

Noi abbiamo spiegato molto chiaramente che il tema non è l'attuazione delle previsioni della Costituzione italiana, ma è come si attua la Costituzione in questo provvedimento a essere profondamente sbagliato. È vero, infatti, che l'autonomia differenziata è elemento costituzionale, ma il modo in cui la stiamo attuando è molto pericoloso per la tenuta complessiva dell'unità di questo Paese, non per l'unità della Repubblica, ma per l'uniformità dei servizi e la capacità di dare risposte ai cittadini nelle varie aree del territorio, non intendendo solo Nord e Sud, ma anche le aree interne, le periferie, eccetera.

L'intervento del ministro Calderoli continua una stagione che ormai, secondo me, è un po' troppo lunga e ha un po' stufato, cioè quella del ripercorrere sempre quello che hanno fatto gli altri prima. Dopo quindici mesi vorrei che ci fosse anche un Ministro che viene qua e ci dice quello che sta facendo, quello che ha fatto, quello che vorrà fare *(Applausi)*.

Dico questo perché questa *vis* polemica rispetto a tanti altri Governi ha colpito anche il nostro accordo di Governo, il contratto di governo del primo Governo Conte citato dal Ministro; è stato citato male, però, perché in quel contratto l'autonomia era trattata esattamente come andrebbe fatto, cioè con il trasferimento di materie soltanto dopo aver finanziato gli squilibri legati alle diverse capacità di rispondere ai servizi ai cittadini *(Applausi)*. C'era una frase molto chiara per cui il trasferimento di nuove materie andava fatto soltanto dopo aver quantificato e trovato le risorse per garantire il miglioramento dei servizi dove sono peggiori. Peraltro, mi permetto di dire che se si cita quel contratto di governo e si attribuisce a tutte le forze politiche che ne facevano parte (due) le idee che in quel contratto erano scritte, allora finalmente vi attribuite anche il reddito di cittadinanza che tanto avete vituperato. *(Applausi)*. Non capisco, infatti, perché tutto quello che riguardava voi che abbiamo sottoscritto noi è intestato a noi e non vale il viceversa. *(Applausi)*.

Concludo, signor Presidente, recuperando anch'io un po' del tempo usato dal presidente Boccia, perché continuare a insistere negli interventi del Ministro, dei relatori e in tanti interventi degli esponenti di maggioranza su questo testo, nel dire che stiamo attuando la Costituzione conferma ancora una volta che avremmo dovuto discutere prima il disegno di legge di modifica costituzionale e dopo eventualmente questo provvedimento, proprio per le motivazioni che voi avete dato. *(Applausi)*.

Ciò detto, ovviamente, sosteniamo la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, un paio di osservazioni per motivare le ragioni per cui anche il mio Gruppo voterà a favore della richiesta avanzata dal senatore Irto di non passaggio all'esame degli articoli. Naturalmente mi consentirà un ringraziamento al ministro Calderoli per quella che lui ha voluto definire la coerenza del mio Gruppo politico, che da sempre ha espresso elementi di dissenso nei confronti della riforma del Titolo V del 2001.

Però - lo dico con onestà - vorrei ricordare al ministro Calderoli che non nel 2001, ma appunto la settimana scorsa, non soltanto il Gruppo AVS, ma tutta l'opposizione parlamentare ha chiesto di invertire l'ordine del giorno e di affrontare prima il disegno di legge costituzionale e poi per l'appunto il disegno di legge Calderoli *(Applausi)*, proprio a dimostrazione del fatto che evidentemente nel corso di questi anni tutti insieme abbiamo compiuto un percorso politico. Peraltro ora è abbastanza singolare che lo dica io e che spezzi io in questo caso una lancia a favore del Partito Democratico, essendo stato uno dei più forti oppositori della riforma Renzi e avendo votato no al *referendum* costituzionale all'epoca. Ma, come tutti possono andare a vedere, semplicemente nel titolo che modificava il Titolo V, già all'interno di quella riforma erano onestamente contenuti degli elementi di revisione rispetto a quello che era stato fatto quindici anni prima. *(Applausi)*. Questo lo dico per onestà intellettuale, perché penso che sia sempre una cosa utile da fare.

Vorrei però aggiungere un punto di merito, perché su questo vorrei davvero che non ci fossero inganni tra di noi all'interno di quest'Aula. Lo dico anche rispetto a un emendamento di cui si parla, l'emendamento a prima firma De Priamo, su cui i colleghi di centrodestra stanno insistendo, relativo alla necessità di definire i LEP prima di dar vita effettivamente all'autonomia. Su questo vorrei che ci dicessimo, almeno in quest'Aula, un qualche elemento di verità.

Io do atto al presidente Balboni e ai miei colleghi di aver svolto un approfondimento serio in Commissione e di aver approfondito seriamente il tema. È vero, abbiamo lavorato per molti mesi; ma perché ritengo che, nonostante questo approfondimento, di cui do atto, alla fine quegli emendamenti, che pure sono stati approvati, non siano dal mio punto di vista sufficienti e quindi mi fanno essere ancora, nonostante il lavoro della Commissione, profondamente critico nei confronti di questa riforma? Perché penso che, per esempio, anche su una vicenda come quella dei LEP siamo di fronte a una grande ipocrisia che voglio nominare per quello che è.

Vedete, colleghi, se voi aprite sul vostro telefonino la pagina *web* del Ministero della salute, scoprirete - ma in molti lo sanno - che in Italia esistono anche i LEA, oltre che i LEP, che sono i livelli essenziali di assistenza: esattamente il corrispettivo dei LEP. Quando si parla di assistenza sanitaria, si dice che non bisogna scendere sotto questa soglia, sotto questo pavimento rappresentato dai LEA. I LEA, differentemente dai LEP, sono stati già definiti. Sono stati definiti da un DPCM del 2017, integralmente sostitutivo di un precedente DPCM del 2001 e finanche finanziato. Se aprite la pagina del Ministero della salute, li trovate con grande facilità.

La domanda è: qualcuno può ragionevolmente sostenere che l'individuazione dei LEA abbia risolto il problema della sperequazione territoriale sulla questione sanitaria? *(Applausi)*. Davvero qualcuno lo può ragionevolmente sostenere in quest'Aula? Non soltanto non lo possiamo ragionevolmente sostenere noi, ma non lo sosteneva nemmeno il Ministero della salute, perché proprio quel Ministero, che pure continua ad avere giustamente i LEA indicati all'interno della propria pagina *web*, nel 2020, attraverso un monitoraggio messo in campo, ci ha detto in maniera molto chiara e molto netta (basta andare a consultarlo, c'è scritto) che, nonostante la definizione dei LEA, metà delle Regioni non sono riuscite a garantire le cure essenziali. Ora io non dirò quali sono queste Regioni, perché è talmente evidente che sono tutte quelle dal Garigliano in giù che non c'è bisogno di fare l'esempio.

Ho finito, però questo punto penso che debba emergere all'interno di questo dibattito. Non basta semplicemente dire che si è in qualche modo frenata la portata disgregativa dell'autonomia, perché bisogna prima definire i LEP, se non ci dite come pensate di finanziare i LEP. Sennò è una grande ipocrisia, che io penso vada denunciata e smascherata con grande forza. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ovviamente noi voteremo contro la richiesta di non passaggio agli articoli. Non stiamo a spiegare ora le questioni politiche, che saranno poi espresse durante la dichiarazione di voto finale, ma semplicemente riportiamo il dibattito alla sua vera natura. Noi, in questo momento, stiamo discutendo di un disegno di legge che regolamenta il coinvolgimento del Parlamento nell'attribuzione delle materie relative all'autonomia differenziata e, dall'altra parte, determina i livelli essenziali delle prestazioni.

Non è che, con questo provvedimento, noi attribuiamo delle materie per cui qualcuno possa orientativamente dire che, se attribuiamo la scuola piuttosto che l'istruzione, spacchiamo il Paese. Ricordo un aspetto di questo disegno di legge, di questa legge quadro, a chi è un po' smemorato. Nella precedente legislatura, nel pieno del famoso Governo dei migliori di unità nazionale, la Commissione bicamerale affari regionali svolse un'indagine conoscitiva proprio sulla questione legata all'autonomia differenziata, portando in audizione presidenti di Regioni ed Anci e parlando dei livelli essenziali delle prestazioni. Presieduta, tra l'altro, da un'esponente appartenente al MoVimento 5 Stelle, tale Commissione concluse i suoi lavori il 12 luglio del 2022, recando, tra le disposizioni assunte all'unanimità, con il voto di tutto il Parlamento, di tutte le forze politiche, la necessità politica di procedere all'approvazione di una legge quadro che coinvolgesse il Parlamento, al tempo stesso proseguendo il negoziato, che qualcuno sostiene non esistere più, in corso con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In tal modo, tale negoziato potrà trovare una definizione, per rispettare la volontà espressa dalle popolazioni di Lombardia e Veneto, dalle forze sociali, economiche e politiche e, naturalmente, dall'Emilia-Romagna.

Il documento rilevava anche che si doveva giungere alla completa definizione, in tempi certi, dei livelli essenziali delle prestazioni, che sono da individuare obbligatoriamente entro ventiquattro mesi, legati alla riforma del PNRR, per completare anche il procedimento del federalismo fiscale ed avere la certezza di non perdere i fondi europei che sono, in questo ambito, la garanzia maggiore. Nelle altre materie si poteva procedere a un immediato trasferimento di competenze.

Sinceramente, non comprendiamo perché, a fronte di un provvedimento richiesto da tutti, all'unanimità, in quella Commissione, durante il Governo dei migliori, a questo punto si chieda sostanzialmente di fermare il procedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Il senatore Martella segnala alla Presidenza di non essere riuscito a partecipare alla votazione).*

La Presidenza prende atto della segnalazione del senatore Martella e dispone che sia riportato agli atti che il senatore non è riuscito a partecipare alla votazione. Invito altri senatori che abbiano avuto lo stesso problema a segnalarlo direttamente agli Uffici.

Colleghi, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16 con la relazione del ministro Nordio sull'amministrazione della giustizia**.**

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 16,10).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente discussione (ore 16,10)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2) e 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia».

Dopo l'intervento del Ministro avrà luogo il dibattito, i cui tempi sono stati stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, onorevole Nordio.

NORDIO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, ringrazio per la vostra attenzione. Questa mattina, parlando alla Camera per esporre questo programma, ho esordito dicendo che avrei rischiato di annichilire la loro pazienza, come fece Necker nel 1789 all'apertura degli Stati generali, sciorinando una serie di dati estremamente aridi, ma necessari per capire quello che è stato fatto in questo anno sulla giustizia.

Per varie ragioni, e non ultima perché so che anche l'onorevolissimo Senato ha avuto una mattinata estremamente intensa e faticosa, vi pregherei di perdonarmi se tralascio la sequela di dati su quello che abbiamo fatto. Ci sono una relazione sintetica che ho preparato e che sarà a vostra disposizione e una relazione molto più corposa, di quasi mille pagine, che è stata depositata e che è sempre oggetto di

consultazione.

Vorrei dire che in questo anno la priorità del Ministero della giustizia si è concentrata su una questione di cui si è parlato e si parla poco perché non è un argomento oggetto di polemiche o che scatena le sensibilità individuali. Si tratta cioè di una giustizia efficiente e di come noi possiamo adeguare le risorse che abbiamo e quelle che verranno con il PNRR al raggiungimento degli obiettivi che la stessa Europa ci impone.

Vi prego di portare la vostra attenzione sul punto, perché non se ne parla mai. La giustizia penale, per fortuna, durante la vita delle persone interviene poche volte; ma la giustizia civile, una volta almeno nella vita di una persona, interviene. Basti pensare a una obbligazione che non viene adempiuta, a un credito che non viene pagato, a un contratto che non viene onorato, a un testamento che viene falsificato, a una causa di divorzio, a una causa di regolamento di confini, a una causa condominiale o commerciale. Ciascuno di noi, durante la vita, ha avuto la possibilità o è stato sfiorato quantomeno dal coinvolgimento in un processo civile, mentre, per fortuna - lo dico da ex pubblico ministero - il coinvolgimento in un processo penale è cosa più rara.

La lentezza della nostra giustizia civile ci costa - come ormai tutti sanno - più del 2 per cento del PIL. Quando noi ci confrontiamo con i nostri omologhi - come ho fatto varie volte con gli ambasciatori e i Ministri della giustizia degli altri Paesi - la risposta sul perché vi sia una certa riluttanza a investire nel nostro Paese è sempre la stessa: vi è una incertezza del diritto e è una lunghezza dei processi.

Quindi, poiché la prima emergenza, almeno in questo momento, è economica, abbiamo ritenuto, in questo anno, che la prima urgenza fosse proprio quella di rimediare a questa lentezza endemica della giustizia, rendendola più efficiente, riducendo gli arretrati, riducendo i tempi, il *disposition time*, come si dice oggi, con uno dei tanti neologismi inglesi che ci sono imposti dall'Europa. La stragrande parte del nostro lavoro - non sarò mai abbastanza grato ai miei collaboratori del Ministero che su questo hanno lavorato giorno e notte - è stata proprio quella di cercare di ridurre i tempi della giustizia civile e di raggiungere gli obiettivi che ci sono stati imposti - lo sottolineo - dal PNRR. Abbiamo conseguito le rate, abbiamo conseguito le risorse indispensabili per far continuare la giustizia, anche se c'è ancora da fare, perché bisogna lavorare sugli arretrati penali e civili e sulla carenza di personale. Ma non è vero che i magistrati non lavorino. I venticinque lettori che hanno letto i miei libri, che scrivo dal 1997, sanno che non sono mai stato tenero nei confronti dei miei colleghi sotto vari aspetti. Ma, se una cosa invece è stata detta in modo errato o addirittura falso, è che la magistratura non lavori. I magistrati, al contrario, lavorano molto, semmai qualche volta lavorano troppo e lavorando troppo, lavorando stanchi, magari commettono un errore che poi deve essere rimediato con un lavoro estremamente più lungo e oneroso. Detto questo, abbiamo una magistratura che ha 1.500 vuoti di organico, e quindi, è inutile cercare di aumentare l'organico se prima non si riempie quello che già esiste.

Per quanto riguarda il settore amministrativo, siamo messi allo stesso modo e forse anche peggio, perché un magistrato è come un chirurgo o come un pilota di guerra: per un'ora di intervento a cuore aperto ha bisogno di venti, trenta, cinquanta ore di lavoro di ausiliari - strumentisti, anestesisti, barellieri - che gli preparino l'intervento; così come il pilota di guerra ha bisogno di cento ore di lavoro di operai che facciano la manutenzione del velivolo. Il magistrato, se lavora un'ora, ha bisogno di cinquanta ore di lavoro di amministrativi, altrimenti non funziona, lavora a vuoto e i fascicoli si accumulano.

Il riempimento sia della struttura amministrativa, sia di quella dei magistrati, è quindi per noi una priorità per far decollare la giustizia penale e soprattutto quella civile. Come si può fare? Le risorse sono quelle che sono. Ma, senza volervi affossare con i dati - penso che potrei essere giustamente ucciso da voi, se facessi la sequenza di numeri che ho fatto stamattina alla Camera, ma è tutto a vostra disposizione - abbiamo fatto molte assunzioni e molte rimodulazioni, anche di quello che era il patto con l'Europa per l'ufficio del processo, nato in un certo modo e che stiamo cercando di rimodulare in un altro per dare stabilità a quelli che sono stati assunti a tempo determinato. Si può capire che chi viene assunto per tre anni sia in un certo senso demotivato e, appena entrato nel settore lavorativo, si guardi attorno e cerchi di andare da un'altra parte. In effetti, abbiamo già visto gli effetti negativi: su 5.000 persone assunte, 2.000 se ne sono già andate, perché, sapendo che sarebbero rimaste poco, nel

frattempo si sono guardate attorno e hanno trovato altri impieghi. Queste cifre aride, queste considerazioni meccaniche sono però importanti per capire come bisogna intervenire anche a livello europeo per cambiare gli accordi sul PNRR. Noi lo stiamo facendo e in parte ci siamo riusciti, perché il nostro primo obiettivo è rendere una giustizia, soprattutto quella civile, che ha un forte impatto economico, più efficiente e più appetibile per chi vuole investire in Italia.

Per quanto riguarda la magistratura, vi dico solo una cosa, che forse ho già detto altre volte, ma che è bene la sappiate, altrimenti ragioniamo sul nulla. Dal momentoin cui una persona fa la domanda per entrare in magistratura al momentoin cui viene conferita la toga, ammesso che l'esame sia andato bene (scritto, orale, eccetera), passano cinque anni. Tutto questo oggi non ha più senso; aveva senso quando i concorsi sono stati istituiti, nel Novecento, ma oggi con la telematica che abbiamo, con la modernità, con le esigenze, non è pensabile che sia necessario un anno dal momento della domanda al momento dagli scritti, un anno dagli iscritti agli orali, un anno degli orali alla graduatoria, un anno dalla graduatoria all'uditorato e un anno dall'uditorato alla toga. Io ho parlato varie volte con il vice presidente del CSM Pinelli, perché molte di queste cose riguardano il Ministero, cioè la burocrazia, ma molte riguardano il Consiglio superiore della magistratura. Auspico che su questo si riesca almeno a trovare una convergenza. Per carità, so che *la politique n'a pas d'entrailles*. Ma, su queste cose che sono il minimo sindacale per far funzionare la giustizia, forse un tavolo di lavoro potremmo trovarlo, anche, ovviamente, con la magistratura, l'avvocatura e l'università, per ridurre i tempi di lavoro. Considerate, infatti - poi ho finito su questo settore - che, a fronte di tre concorsi che noi abbiamo in animo in quest'anno per 400 magistrati ciascuno, abbiamo un numero altrettanto cospicuo e forse maggiore di magistrati che vanno in quiescenza; i vuoti, pertanto, continueranno e, se non troviamo un sistema per colmarli, è inutile che continuiamo a parlare di giustizia lenta o inefficace, perché non si fanno - userei un francesismo un po' brutale - nozze con i fichi secchi. Intendo dire che, se non ci sono le uova per fare la torta, o si diminuisce il peso della torta che si vuole fare o si aumenta il numero delle uova: o si aumenta il *budget* oppure si diminuisce il *target.* Se il *target* è di fare in penale tutti i processi, perché l'azione penale è obbligatoria, e nel settore civile tutti i processi, perché c'è una litigiosità molto estesa, allora non se ne esce.

Quanto ai rimedi, per quanto riguarda la giustizia civile noi stiamo puntando moltissimo sulla mediazione, sulla conciliazione preventiva prima del processo. Per quanto riguarda l'aspetto penale, certo, è vero che alcuni reati sono stati creati, ma è avvenuto perché l'allarme sociale provocato da quei tipi di comportamenti esigeva una risposta severa da parte dello Stato: basti pensare ai femminicidi e alle violenze contro le donne e contro i soggetti deboli. D'altra parte, abbiamo cercato di svuotare alcuni reati assolutamente incompatibili con la nostra economia, come quello dell'abuso di atti d'ufficio che, a fronte di più di 5.000 indagini annuali, aveva una conclusione con appena cinque condanne. È vero, quindi, che alcuni reati vengono creati, ma altri vengono eliminati. In questo modo cerchiamo di ridurre la proporzione o la sproporzione tra le uova che abbiamo e la torta che vogliamo fare in termini brutali. Questo è il nostro programma.

Per quanto riguarda la giustizia civile, è una priorità assoluta; poi vi è l'amministrazione penitenziaria. Anche a questo riguardo siamo affranti dal fardello di dolore dei suicidi in carcere. Quest'anno, però, per la prima volta vi è una flessione, sia pure minima, di questi episodi drammatici, che nel 2022 sono stati 87-88, mentre nel 2023 sono stati 15 di meno. Non è una bella notizia, per l'amor del cielo, ma ci può incoraggiare nel senso di andare nella direzione giusta. Anche a questo proposito - come ho detto stamattina alla Camera - non riusciremo a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, della tensione all'interno del carcere, della stessa presenza di violenze nei confronti della Polizia penitenziaria, dei detenuti tra di loro e soprattutto della violenza verso sé stessi che culmina nel suicidio, se non riportiamo il carcere - come afferma la Costituzione - alla sua funzione essenzialmente rieducativa. E questo lo si fa attraverso le due attività che rilevano la tensione all'interno del mondo carcerario, che sono lo sport e il lavoro. Il lavoro, che ci affranca dal bisogno e dalla noia, come diceva Voltaire, nella vita normale, ma che nel mondo carcerario, compatibilmente con la funzione afflittiva della pena, ha anche una funzione rieducativa. Che facciamo per fare questo? Stiamo cercando di capire come si possano trovare delle carceri - costruire un carcere in Italia sapete che è praticamente

impossibile o comunque è difficile, ma è impossibile costruirlo in tempi brevi - utilizzando delle strutture dismesse, che possono essere vecchie caserme o altri edifici, che siano compatibili con la situazione carceraria e abbiano lo spazio per lo sport e il lavoro al loro interno.

Per quanto riguarda il lavoro - anche questo è un nostro obiettivo fondamentale - noi cerchiamo di portarlo non soltanto all'interno delle carceri attraverso l'educazione lavorativa del detenuto, ma anche all'esterno, nel senso di trovare a chi un domani verrà liberato, e potrà così smarcarsi dal marchio di Caino della detenzione che ha sofferto, un lavoro dignitoso e decoroso che elimini o riduca di gran lunga la possibilità di recidiva. Noi sappiamo, perché abbiamo le statistiche, che, quando una persona esce dal carcere, non trova lavoro e viene buttata sulla strada, prima o dopo ritorna a delinquere e ritorna ad aumentare il problema del sovraffollamento carcerario. Se invece viene educato al lavoro e riesce a trovarlo una volta liberato, questo rischio non viene eliminato, ma viene di gran lunga ridotto.

Riassuntivamente - e vi risparmio la valanga di cifre - tutto questo è stato fatto e tutto questo cerchiamo di fare.

Ora vengo a quelli che sono gli elementi più dolenti e più oggetto di polemiche, perché è forse quanto vi interessa di più ed è quello che riguarda il cronoprogramma per il prossimo anno. Fino ad ora ho detto, in termini molto diluiti e dilatati, quello che abbiamo fatto e quello che si sta facendo per l'efficienza della giustizia, soprattutto della giustizia civile. Ora arrivo al cronoprogramma, soprattutto per la parte che magari vi interessa di più, perché poi è quella che solleva maggiori perplessità e polemiche. Qui seguo uno schema abbastanza definito, altrimenti mi perdo, perché l'argomento - come sapete - è molto appassionante.

In febbraio approveremo definitivamente i decreti correttivi alla riforma penale, mentre a breve saranno presentati i correttivi alla riforma civile, per concludere tutto l'*iter* di approvazione entro la primavera. Sono già all'esame delle Commissioni parlamentari i due schemi di decreto legislativo che recano la riforma ordinamentale della magistratura e la disciplina dei magistrati fuori ruolo. Sulle norme in materia di prescrizione e improcedibilità il provvedimento è già stato approvato, anche grazie al lavoro parlamentare, che ha consentito una sintesi politica di una certa efficacia.

Sul disegno di legge n. 806, presentato da Forza Italia, in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, di cui avevamo chiesto a suo tempo un differimento, preannuncio la imminente presentazione di un emendamento governativo prima delle votazioni previste per la prossima settimana. In Commissione giustizia al Senato - qui rendo atto e ringrazio la presidente Bongiorno - c'è stato e c'è un confronto, praticamente concluso, estremamente importante su due settori. Uno riguarda l'aspetto delle intercettazioni - ripeto che non sarò mai abbastanza grato alla collega Bongiorno per l'immenso lavoro che ha fatto - mentre l'altro riguarda una più radicale revisione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Qui arrivo a uno dei punti più drammatici. Come avete visto, noi abbiamo insistito molto sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Secondo noi è una scelta di razionalità, perché, a fronte di 5.000 e passa indagini annuali - le statistiche le avete - vi sono pochissime condanne, tra l'altro collegate a reati connessi. Non è un caso che una forte sollecitazione a questa abolizione sia arrivata dagli stessi amministratori che fanno parte dell'opposizione. I sindaci lo hanno detto in tutte le maniere sui giornali. Qualcuno, ovviamente, dissentiva, ma *verba volant, scripta manent.* Non dirò qui di quelli che sono venuti in processione da me in via riservata, ma parlo di quello che hanno detto direttamente sulla stampa. Non è un caso che siano contenti, perché sono stati liberati da quella che si chiama la paura della firma.

Qui arrivo a due obiezioni. Si è detto, prima di tutto, che l'abrogazione del reato di abuso di ufficio confliggerebbe con le direttive europee e con la Convenzione di Merida. Questo è un errore. Uso un eufemismo: è una stupidaggine, una *fake news*. Stamattina alla Camera ho letto la Convenzione di Merida in inglese e anche in francese. Ora provo a ricordarla.

Il testo della Convenzione recita che, per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio, gli Stati "*will take into consideration*", cioè "prenderanno in considerazione l'ipotesi di". Mentre, per quanto riguarda altri reati, come la corruzione, il testo dice che gli Stati "*shall adopt*", cioè "adotteranno". In caso di corruzione, l'impiego della forma verbale "*shall adopt*" indica che è vincolante, che c'è un vincolo ad

adottare misure. Nel caso di abuso di ufficio, viene usato "*will take into consideration*", cioè che gli Stati "prenderanno in considerazione di". In francese, il verbo è, da un lato, "*faire*" e, dall'altro, "*envisager de faire*", cioè "progettare di fare".

La Convenzione di Merida non ha niente di vincolante per quanto riguarda l'abuso di ufficio. Per quanto riguarda quella europea, ancora peggio, perché è una proposta di risoluzione di cui non conosciamo né l' "*an*" né il "*quando*", cioè né il sé, né il come dovrebbe essere formulata, né quando dovrebbe entrare in vigore. Essa ha già suscitato tutta una serie di polemiche in Germania, perché difetta completamente dei principi di tassatività e di specificità che sono i connotati della norma penale.

Per quanto poi riguarda l'altra obiezione, cioè che l'abuso di ufficio sarebbe un reato spia, qui veramente siamo all'aberrazione della dogmatica giuridica. Non esiste in Italia, non esiste al mondo, un reato spia. Esiste nella metafisica dell'intelletto di qualche mente un po' fantasiosa. Il reato c'è o non c'è. Il reato è l'affermazione tipica della protezione che lo Stato dà ad un bene giuridico protetto in quanto tale, in quanto specifico, in quanto tipico. Non esiste un reato strumentale per trovare un altro reato.

Se un pubblico ministero - come è stato detto - nel caso che eliminassimo l'abuso di ufficio, addirittura ipotizzasse altri reati, sarebbe ancora peggio, perché vorrebbe dire che l'azione penale non parte da un reato che esiste, ma parte dall'idea che il pubblico ministero ha di un oggetto da colpire e su quello si inventa un reato. E questa è una bestemmia che, avendo indossato la toga per quarant'anni, mi rifiuto di poter anche ipotizzare nei confronti di magistrati. *(Applausi)*.

Detto questo, per quanto riguarda l'abuso di ufficio, ripeto ancora una volta che è un tassello di una riforma più ampia. Ripeto ancora una volta, ringraziando la collega Bongiorno, che noi rivedremo i reati contro la pubblica amministrazione, che sono reati obsoleti, come sono obsoleti tantissimi reati del nostro codice penale. Il nostro codice penale è del 1930 e reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III, anche se qualcuno qua dentro lo dimentica.

Poi si parla tanto di apologia di fascismo, ma il codice penale che il giudice tiene in mano quando va a irrogare una sentenza, se leggete la prima pagina, è firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III. Risale al 1930, è ancora lì e gode di buona salute. Invece, il codice di procedura penale del 1988, firmato da una medaglia d'argento della Resistenza, Giuliano Vassalli, è stato demolito, imbastardito, modificato, demolito dalla Corte costituzionale, dal legislatore e, ovviamente, da vari interventi legislativi.

Se questa non è schizofrenia legislativa, non so come la si possa definire.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,35)

(*Segue* NORDIO, *ministro della giustizia*). Quindi, anche in questo settore intendiamo intervenire, rimodulando i reati contro la pubblica amministrazione, tenendo presente che la stessa tecnologia avanza in modo estremamente più rapido rispetto alla fantasia del legislatore. Oggi le rapine a mano armata in banca, con il fazzoletto sul volto, non si fanno più. Non si fanno più perché non esiste più il *cash* nelle banche, il cassiere della banca non ha più le mazzette di denari. Chi vuole commettere un reato di questo tipo fa un *cyber crime*, entra nel cervello elettronico delle banche o dei risparmiatori e fa quello che una volta faceva esibendo il mitra e rischiando magari un conflitto a fuoco. Tutto questo settore è vuoto di tutela, perché il legislatore, se non lavora di fantasia e non riesce a capire e anticipare quello che vorranno fare le grandi organizzazioni criminali, troverà un vuoto di potere.

Qui arrivo a un altro punto che è fondamentale, quello del sequestro dei telefonini e delle intercettazioni telefoniche. Come avete visto, sulle intercettazioni stiamo andando avanti, abbiamo fatto il minimo sindacale per la tutela del terzo e stiamo lavorando - anche su questo ringrazio la presidente Bongiorno e la Commissione per aver lavorato alacremente, soprattutto loro - per dare una sistemazione più organica alla materia. Vi faccio solo un esempio su quello che oggi molti di noi non riescono a capire per quanto riguarda la problematica delle intercettazioni e dell'invasività che la magistratura può esercitare nei confronti del cittadino. Fino a ieri abbiamo ragionato nei termini del maresciallo che ascoltava Tizio che parlava con Caio, che magari parlava di Sempronio e abbiamo improntato, con il decreto-legge che adesso è al vostro esame, la minima riforma di tutelare

Sempronio, quando Tizio e Caio parlano di lui, ma questo è niente.
Se oggi un pubblico ministero sequestrasse un cellulare, com'è accaduto fino a ieri (e per fortuna adesso la Corte costituzionale è intervenuta con grandissima autorità a dire che il cellulare non è un documento), non sequestrerebbe la conversazione tra Tizio, Caio e Sempronio. Sequestrerebbe una vita, perché nel vostro cellulare - provate a pensarci - non ci siete voi che parlate con gli altri, cioè non c'è Tizio che parla con Caio; c'è Sempronio che parla con Martino, il quale ha mandato una fotografia a Mevio, che poi l'ha rispedita al mittente. Nel vostro cellulare non ci sono soltanto le conversazioni che potrebbero essere indicative di un reato. Apro una parentesi: ma voi credete veramente - lo ripeto per l'ennesima volta - che la mafia parli col telefonino, se deve fare un attentato? *(Applausi)*.
Detto questo, nel cellulare - fatevi un esame di coscienza - ci sono le cartelle cliniche, ci sono le fotografie delle PET, delle TAC e degli esami che vengono mandati per fare un consulto a distanza. *(Applausi)*. Ci sono vite intere che vengono rovinate, perché un pubblico ministero, in base a non si sa quale metafisica dell'intelletto speculativo e in nome di questa cultura della giurisdizione (questa è proprio una banalità enfatica che non ha alcun ingresso nella razionalità giuridica) - cosa fa? - sequestra un telefonino e poi, attraverso una serie di perversioni e di passaggi che transitano dai cancellieri all'avvocato, al giudice dell'indagine, finiscono sui giornali. Ditemi se questa è civiltà giuridica.
Guardate, io sono reduce da una serie di viaggi nei Paesi dove la democrazia è nata: nel Regno Unito, negli Stati Uniti d'America, eccetera. Quando racconti loro queste cose dubitano del tuo inglese. Il mio inglese non sarà proprio perfetto, ma è più che decente, visto che riesco anche a leggere Shakespeare. Non capiscono il concetto, non capiscono come una persona possa sequestrare un telefono dove c'è dentro una vita. *(Applausi)*. Non capiscono come possa esserci un magistrato che faccia questo; magari è impazzito e Dio sa se ce ne sono stati, perché i verbali del Consiglio superiore della magistratura sono pieni di persone che sono state radiate dalla magistratura per vari comportamenti. Ecco, si mette nelle mani di una sola persona la vita, non la vostra o quella dell'indagato, ma quella di tutti coloro che con loro hanno comunicato. Tutto questo secondo me è una vergogna intollerabile *(Applausi)* ed è resa più brutale e più duratura proprio dall'evoluzione della tecnologia, che continua ad andare avanti più velocemente di quanto vada la legge.
Gli altri interventi saranno a seguire. Voi siete stanchi, forse io anche di più. Vi invito a leggere il documento e vi ringrazio dell'attenzione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i professori dell'Istituto comprensivo «Falcone-Borsellino» di Favara, in provincia di Agrigento *(Applausi)*, che sono certo saranno stati attenti perché si parlava di telefonini, e i ragazzi - ahimè - i telefonini li usano fin troppo.

Ripresa della discussione sulla Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia (ore 16,40)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla Relazione del Ministro della giustizia.
È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sono la prima a introdurre la discussione sull'importante relazione esposta oggi dal Ministro della giustizia. Come sappiamo bene, quello della giustizia è sempre stato un tema molto delicato. Come ha sottolineato correttamente il Ministro, ci sono delle parti interessanti ed altre magari meno interessanti nel mondo della giustizia, ma spesso sono quelle meno interessanti a reggere una struttura che ha una grandissima complessità e una grandissima articolazione. Quindi desideriamo davvero ringraziarla, signor Ministro, anche per il fatto di non dedicarsi solo a quei temi che possono raccogliere del consenso e stimolare l'interesse dei nostri concittadini, ma soprattutto per guardare alla struttura della giustizia.
Con grande soddisfazione sentiamo anche parlare - e forse qualche precedente Governo non l'ha bene inteso - di quanto sia importante la risposta che sa dare la giustizia anche in un panorama che non riguarda solo la tutela dei diritti dei cittadini e di chi magari avvia una causa civile oppure si trova in una difficile questione penale, ma che guarda agli imprenditori, alle imprese e all'economia. Infatti, nel momento in cui la giustizia è efficiente, dà risposte e lascia degli spazi anche a chi vuole fare

investimenti in Italia, sapendo di poter riscuotere un credito in tempi che non siano biblici o di poter adire le autorità giudiziarie senza temere di finire nei gangli infiniti dei nostri codici.

Mi piace poi il fatto che lei, signor Ministro, con grande umiltà non ha citato tutto quello che è stato fatto in quest'ultimo anno, perché magari con modestia non si rende conto della forza e del coraggio che lei e questo Governo avete avuto su tanti temi che sono stati oggetto anche di una certa polemica. Lei, con la sua esperienza, con la sua personalità, con la sua competenza, è riuscito a portare avanti anche determinati temi - lo ribadisco e lo sottolineo - con coraggio. Pensiamo ad esempio al tema dei raduni illegali, i cosiddetti *rave party*, sul quale siamo subito intervenuti con uno dei primi provvedimenti. Pensiamo anche ad altri interventi che sono piaciuti molto anche a noi del Gruppo Lega, perché tanti temi sono stati sottoposti e suggeriti anche da noi. Guardiamo ad esempio alla questione del danneggiamento dei beni culturali, su cui c'è stato un inasprimento delle pene. Si tratta di azioni che di manifestazione di un pensiero non hanno nulla perché diventano puramente reato nel momento in cui vanno a danneggiare un bene culturale per cercare di far valere non so che cosa.

Guardiamo poi alla grande forza e al grande coraggio avuto sul tema delle truffe agli anziani, sul codice rosso, sull'avocazione delle indagini. Abbiamo varato anche un'importante norma sull'equo compenso che riguarda i professionisti. Abbiamo affrontato un tema delicatissimo in Commissione giustizia sulle intercettazioni, con una lunga indagine conoscitiva che ha creato un ampio materiale sul quale costruire delle modifiche normative, che già si stanno adottando. In tal senso non cesseremo mai di ringraziare - non è una *captatio benevolentiae* - la presidente Giulia Bongiorno, per come ha saputo condurre la 2a Commissione *(Applausi)*, anche con rigore, attenzione e approfondimento.

Ci sono poi altri temi. Abbiamo parlato dell'abuso d'ufficio e dei reati contro la pubblica amministrazione. E correttamente è giusto un rigore su chi esercita una funzione pubblica, che di certo però non deve scadere poi in una forma di persecuzione: tutte queste scelte pertanto, anche sull'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio, sono coraggiose, ma rispondono veramente anche a un'esigenza pratica e pragmatica; non parliamo solo di ideologia, ma, nel momento in cui ci si accorge che a tante denunce proposte seguono pochissime condanne, si capisce che probabilmente il reato o è strutturato male o non esiste o viene utilizzato per altri scopi.

Abbiamo poi un altro tema fondamentale che è stato affrontato, quello della giustizia minorile e degli episodi che riguardano le *baby gang*, con le difficoltà concernenti la modifica e, per certi versi, anche la riscrittura del processo minorile. Abbiamo un problema grave, nato negli ultimi anni, quanto alla percezione della condotta da parte di giovani ragazzi che forse hanno perso la visione stessa del mondo.

Ribadisco che vanno bene tutti gli interventi sulla giustizia minorile e sulla riforma del processo minorile. In questo senso, è ottima anche l'attenzione del Governo agli interventi su tutto il sistema carcerario, in particolare minorile.

Ne approfitto qui per ringraziare in particolare il sottosegretario Ostellari e sottolineare la sua grande capacità e l'attenzione che ha posto nel seguire questo tema, al fine di trovare soluzioni a un sistema che oggi ci è arrivato in condizioni difficili, perché così lo abbiamo ereditato, nei cui confronti probabilmente non sono state adottate misure per tempo e che quindi ci si trova ad affrontare adesso. La ringrazio quindi ancora personalmente, sottosegretario Ostellari *(Applausi)*, e sottolineo tre delle sue caratteristicheimportanti: è un avvocato, è un veneto ed è un leghista. *(Commenti).*

Ci sono poi veramente altri temi che dovremo affrontare e sviluppare: parlo soprattutto, anche per sensibilità personale, di temi che spero e auspico che nei prossimi tempi potranno essere dibattuti e approfonditi in Commissione, come una miglior definizione dell'equo compenso o il legittimo impedimento. Abbiamo poi disegni di legge sulle persone scomparse e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, temi che abbiamo suggerito e che spero veramente possano trovare condivisione e accoglimento anche da parte del signor Ministro.

Non da ultimo, approfitto di questo momento per sottolineare un aspetto a cui tengo: chiedo e invito veramente a fare considerazioni sul correttivo alla riforma Cartabia in particolare del codice di procedura civile, soprattutto sul punto del diritto di famiglia e della procedura riguardante la separazione, il divorzio e le varie situazioni familiari correlate, perché l'attuale sistema sta creando

veramente difficoltà nel trovare accordi fra ex coniugi ed ex compagni, soprattutto con riguardo ai figli. Nel premettere che però si tratta comunque di questioni che solleveremo nuovamente in Commissione, la ringrazio ancora, signor Ministro, per tutto il suo lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, innanzi tutto voglio dire una cosa al signor Ministro: non può permettersi di dire che siamo stanchi; semmai sarà stanco lei, visto che non ha avuto rispetto per quest'Assemblea *(Applausi)*, lasciando a metà la sua relazione.

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatore Verini, grazie.

VERINI *(PD-IDP)*. Ho parlato al Presidente, difatti.

In secondo luogo, vorrei dare una notizia al Ministro: è il Ministro della giustizia; glielo voglio ricordare, perché dalla sua relazione, ma soprattutto da un anno e tre mesi dal suo insediamento, noi non abbiamo avuto la percezione - l'Italia non l'ha avuta - che sia il Ministro della giustizia. Signor Ministro, dato che le era stata consegnata l'occasione su un piatto d'argento, avrebbe potuto perdere notte e giorno, senza stanchezza, ad applicare le riforme che il precedente Governo aveva votato, certamente non perfette, ma che, se attuate, avrebbero contribuito - come già avevano iniziato a fare - a deflazionare i tempi dei processi, abbattere il pregresso e rispettare gli obiettivi del PNRR. Voglio ricordare che si tratta di riforme fatte non a favore o contro qualcuno, ma per far funzionare meglio la giustizia, con il Governo Draghi e la ministra Cartabia. Questo avrebbe dovuto fare, lei: avrebbe dovuto, notte e giorno, rimboccarsi le maniche, avrebbe trovato collaborazione. Avrebbe dovuto accelerare davvero le assunzioni di magistrati, di personale di cancelleria; accelerare davvero la stabilizzazione dei dipendenti dell'ufficio del processo ed implementare il processo telematico. Avrebbe dovuto spendere le risorse (3,5 miliardi) per la digitalizzazione, per l'innovazione e il rinnovamento delle sedi giudiziarie.

Avrebbe potuto fare tutto questo, invece ha fatto solo annunci divisivi, che riportano l'Italia alla guerra tra politica e magistratura. Questo è inaccettabile. Lei non ha fatto il suo dovere di Ministro e non lo ha fatto su questioni sensibili. Ha perfino quotidianamente dato segnali, come ha fatto anche oggi usando delle espressioni nei confronti della magistratura (che ha tanti difetti, a partire dalle degenerazioni correntizie) e soprattutto adottando delle pratiche durante questo mandato, che colpiscono un presidio fondamentale della Costituzione: la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura. *(Applausi)*. Non è consentito, Ministro, fare questo. Non è consentito cercare di calpestare l'indipendenza della magistratura.

Anche sulle carceri lei non ha usato nessuna espressione drammatica sulla situazione che sta esplodendo: i suicidi nelle carceri, le aggressioni, il sovraffollamento. Lo sa che sotto il suo mandato le persone che scontano pene alternative sono arrivate a 85.000 e quelle in carcere a 60.000? Ben 10.000 in più della capienza. Una situazione invivibile. Vuol dire che non ha applicato adeguatamente le riforme fatte, ha rifiutato persino di prorogare le norme che avevamo fatto, con l'allora sottosegretario Giorgis, per far dormire fuori coloro che durante il Covid lavoravano all'esterno del carcere. No, li avete fatti tornare in carcere. Allora li tenemmo fuori perché c'era il rischio di portare il Covid. Ricordo che stiamo parlando di detenuti semiliberi, che avevano già compiuto un percorso di rieducazione, nessuno dei quali aveva violato le norme, tanto che non c'è stata da parte dei tribunali di sorveglianza nessuna revoca.

Nel frattempo avete ristretto le telefonate con i familiari. State colpendo un istituto, quello della vigilanza dinamica, cercando di chiudere ulteriormente per molte ore le celle e creando ulteriore tensione.

Per la polizia penitenziaria non avete fatto o accelerato nuove assunzioni di personale disciplinare. Forse si potrebbe aiutare davvero la Polizia penitenziaria facendo anzitutto una cosa che lei, Ministro, potrebbe fare: togliere le deleghe a Delmastro, che si è rivelato inadeguato a svolgere quel ruolo. *(Applausi)*.

Ecco allora perché noi siamo profondamente insoddisfatti. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Voi vi siete occupati - lei, che si proclama garantista, in prima persona vi ha messo la faccia - dei reati di strada. Avete colpito e volete colpire gli imbrattatori. Avete colpito i *rave*, i migranti e le ONG.

Garantismo però, come lei mi insegna, è una parola nobile, che ha le sue radici nell'illuminismo. Voi invece usate il garantismo solo nei confronti dell'*establishment*, dei colletti bianchi e non dei poveri cristi. Questo non è garantismo ma, come è stato detto, una giustizia a corrente alternata.

Quando invece bisognerebbe colpire davvero, allora lì si cancellano i presidi di lotta alla corruzione e reati. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, non c'è dissenso con i sindaci, ma voglio dire due cose. I sindaci vanno tutelati, togliendo responsabilità improprie. Non mi permetto di contestarla sul piano della dottrina. Abbiamo ascoltato però nelle audizioni fior fiore di accademici e avvocati e personalità dello Stato, che si chiamano Raffaele Cantone o il procuratore nazionale Melillo, che dicono che l'abuso d'ufficio può aprire la strada a reati più gravi. Per quanto riguarda il reato spia, è ovvio che si chiami così, e lei non può sbeffeggiare questa espressione perché veramente togliere del tutto l'abuso d'ufficio può significare, da un lato, aprire la strada alla criminalità organizzata. Dall'altro, però, c'è un terzo soggetto che tutti noi dovremmo evitare di dimenticare, ovvero coloro che sono vittime degli abusi d'ufficio, che non sono gli amministratori, ma sono i cittadini che subiscono abusi dalla pubblica amministrazione e lei addirittura vuole rivisitare i reati della pubblica amministrazione. Attenzione, perché non so come lei abbia potuto dire che l'Italia sta risalendo le classifiche per la lotta alla corruzione, ma la corruzione, Ministro, dilaga, e invece voi allentate i presidi anticorruzione, alzate le soglie per gli affidamenti dei valori, togliete le garanzie di controllo sugli appalti quando tutte le procure denunciano i rischi di infiltrazioni mafiose sugli appalti e, *dulcis in fundo*, mentre togliete tutto questo e allentate questi presidi, volete colpire anche la libertà di informazione, la pubblicità del processo.

Ministro, lei ha fatto l'esempio di Tizio e Caio che parlano di Sempronio, ma - vivaddio - se Tizio e Caio sono un imprenditore e una persona che può essere accusata di corruzione e di connivenza con l'imprenditore e se Sempronio fa il Ministro delle infrastrutture, Sempronio è bene che si sappia non che sia coinvolto penalmente, ma che almeno venga a riferire in Parlamento, perché questa è trasparenza nei confronti della pubblica amministrazione. Ministro, mi dispiace, ma è un fallimento la sua gestione della giustizia, perché non ha dato e non dà segnali per farla funzionare per processi brevi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

RASTRELLI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, l'Assemblea ha ascoltato con grandissima attenzione la sua relazione, che si palesa anche quale primo momento di verifica di un anno di attività ministeriale e, al netto dei dati che lei ci ha risparmiato e al netto delle polemiche gratuite, la sua relazione non è compiuta, esauriente, articolata: di più. È una relazione convincente per la filosofia che la ispira e la pervade e per la fortissima volontà riformatrice che traspare da ogni passaggio dei suoi interventi alla guida del Ministero. E se è vero che un grammo di volontà vale molto più di un quintale di giudizio o di persuasione, noi oggi abbiamo la riprova che il Governo Meloni vuole incidere fortemente sui temi della giustizia. *(Applausi)*.

Lei, nella relazione alla Camera, ha citato i solidi pilastri culturali alla base del nostro diritto, ma banalmente, per dirla con Giustiniano, la giustizia è semplicemente il desiderio forte e continuo di restituire a ciascuno ciò che gli è dovuto. Soltanto in Italia, negli ottant'anni di storia repubblicana, è accaduto ed accade che sui temi della giustizia, sui rapporti con la politica, sulla separazione tra i poteri dello Stato siano caduti Governi, siano implose maggioranze, siano evaporate fortune politiche ed elettorali. Noi oggi, con la sua guida del Ministero, agiamo con grande coraggio sui temi della giustizia e il Governo è sempre più forte, la maggioranza è sempre più coesa, il consenso popolare è sempre più convinto e diffuso. *(Applausi)*. E se all'inizio della sua attività ministeriale, un anno fa, lei diede soltanto la prospettiva della legislatura, che doveva essere a un tempo ambiziosa e riformatrice, noi oggi stiamo verificando, attraverso l'attività del Governo in tema di giustizia, come si stia realmente concretizzando quel progressivo e coraggioso ritorno della giurisdizione. Questolo dico, signor Ministro, nonostante le letture faziose dei nostalgici dell'interminabile conflitto tra politica e giustizia o, se me lo consente, tra gli esegeti di quella sconcia esondazione di talune attività di talune procure della Repubblica, talvolta politicamente orientate, che sono la loro residua e ultima fonte di legittimazione.

Tutto questo, signor Ministro, con lei e con l'attività dell'Esecutivo, è alle nostre spalle perché l'attività di tutto il Governo di Giorgia Meloni, nel quale si riconosce fortemente Fratelli d'Italia, è la sintesi dell'interesse della Nazione per fare in modo che tutti gli interlocutori istituzionali (Governo, Parlamento, forze politiche, avvocatura, magistratura, accademia) giungano a donare, a restituire all'Italia ciò di cui ha bisogno: un processo agile e moderno, che sino ad ora è mancato in tutta la storia dell'Italia repubblicana.

Quanto ai criteri a cui si sta attenendo il Governo nell'elaborazione di questodisegno, mi permetta di dire che sono serietà, sobrietà, legalità, tassatività, certezza delle posizioni giuridiche. *(Applausi)*. Tale disegno si attuerà attraverso articolati interventi strutturali e tecnici: penso ai decreti legislativi di attuazione della riforma del processo civile e del processo penale, agli interventi di riqualificazione della edilizia giudiziaria, all'efficientamento del processo, all'unità di missione, al forte potenziamento delle strutture di edilizia carceraria, a un fortissimo piano per sopperire alle carenze di organico; alla possibilità di indire nuovi concorsi per i posti vacanti in magistratura con lo scorrimento delle graduatorie; alla fortissima attenzione al processo minorile; all'attenzione agli ultimi che traspare nella sua relazione come il massimo punto di nobiltà ideale in questa riforma della giustizia che stiamo promuovendo.

Tutto ciò è certamente tanto, ma non basta ancora, perché le riforme si vedono e si valutano soprattutto attraverso l'attività normativa e, al di là delle sterili polemiche e di alcune farneticazioni che ho ascoltato alla Camera dei deputati, noi rivendichiamo con forza che il primo provvedimento di questoGoverno, convertito in legge anche da questo ramo del Parlamento, è stata la possibilità di difendere il carcere duro contro ogni forma di criminalità mafiosa, per evitare che fosse attentato il diritto dei mafiosi a comunicare con l'esterno. *(Applausi)*. Allo stesso modo abbiamo difeso la procedibilità di ufficio per tutti i reati che fossero connotati dall'aggravante della finalità di terrorismo e del metodo mafioso, abbiamo strutturato un enorme piano di rafforzamento degli organici delle Forze dell'ordine, le norme del congelamento e della confisca per quanto riguarda i proventi delle attività criminose. Potrei continuare ore, tuttavia, signor Ministro, le do una buona notizia: oggi in Commissione giustizia qui al Senato abbiamo ultimato l'esame degli emendamenti al quel disegno di legge n. 808, il cosiddetto disegno di legge Nordio (*nomina sunt consequentia rerum*), con il quale ci apprestiamo a varare un primo articolato intervento sui delitti contro la pubblica amministrazione, andando ad abrogare l'abuso di ufficio, a ridefinire il traffico di influenze illecite, ad agire sul fronte delle intercettazioni, a stabilire le maggiori garanzie nelle emissioni delle misure cautelari, attraverso tutta una serie di interventi che restituiscono all'Italia, da un lato, la certezza dell'azione amministrativa, rendendola però compatibile con la pienezza del controllo giudiziario.

Allora, per sgomberare il campo dalle illazioni dei falsi profeti, signor Ministro, va detto che un Governo di destra, orgogliosamente di destra, con una fortissima impronta legalitaria, è la maggiore garanzia che non ci sarà alcun arretramento sul fronte della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla corruttela, ad ogni forma di disfunzione della pubblica amministrazione, senza però individuare nella pubblica amministrazione il luogo della corruttela. Infatti noi dobbiamo svincolare la pubblica amministrazione dal potere invasivo e talvolta drogato di chi condiziona l'azione amministrativa.

Signor Ministro, questa è la ragione per la quale siamo stati, siamo e resteremo al suo fianco. Lei in un'altra vita è stato un eccelso magistrato, prima di essere uno degli esponenti più autorevoli di questo Governo. Chi le parla ha avuto il privilegio, per molti anni, di vestire una toga altrettanto nobile, quella dell'avvocato. Anzi, un maestro del foro partenopeo diceva che la toga del magistrato è sovente toga di potere, mentre la toga dell'avvocato è sempre toga di libertà. Ma è stato un grandissimo avvocato, uno dei massimi giuristi del secolo scorso, Calamandrei (elogio dei giudici scritto da un avvocato), che ha detto una cosa illuminante: per cercare la verità basta esserle fedeli, perché la verità, come ogni divinità, la giustizia, come ogni divinità, si palesa e si manifesta soltanto a chi ci crede. Alla luce degli interventi normativi, della sua relazione e delle sue parole di oggi, signor Ministro, dai banchi di Fratelli d'Italia sappia che noi ci crediamo fino in fondo. *(Applausi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paita. Ne ha facoltà.

Aspettiamo il suo intervento di cinque minuti, breve ma intenso.

PAITA *(IV-C-RE)*. Grazie, Presidente. Sembra quasi una minaccia.

Signor Presidente, io voglio dire, anche in questa occasione, che Italia Viva ripone grandi aspettative nell'attività del ministro Nordio, potrei dire le più alte di questo Governo, per la sua storia, per la sua impostazione culturale, per la sua competenza e potrei dire anche per il suo stile, che non è cosa da poco. È un Ministro a cui guardiamo con grandissima attenzione. Ed è vero - lo voglio riconoscere subito - che dal punto di vista culturale questa stagione, questo ciclo politico e istituzionale sembrerebbe essere in grado di interrompere la foga giustizialista e di dare finalmente compiutezza a ciò che io reputo più importante, cioè una giustizia giusta davvero. È questa quindi un'occasione per fare il punto della situazione, senza enfasi, perché le aspettative sono alte, ma bisogna anche dire che nel corso di questo anno ci sono luci e ombre.

Le luci sono senz'altro quelle che io identifico per esempio nella competenza e nell'impostazione, che lei ha ribadito oggi, rispetto al tema dei reati sulla pubblica amministrazione, che hanno bisogno di una rivisitazione complessiva. Concordo. Così come noi siamo al suo fianco e lo siamo stati anche con i voti sul tema dell'abuso d'ufficio. Quello che mi stupisce è che non siano altri ad essere al fianco del Governo sul tema dell'abuso d'ufficio, magari partiti politici che hanno avuto appelli accorati dai propri amministratori per cercare di avere la possibilità reale di mettere una firma intorno a degli atti e di farlo con la consapevolezza che si può anche amministrare, ma non necessariamente si deve essere in qualche modo perseguitati da una teoria di abuso d'ufficio che è fumosa e che ha prodotto dei dati inequivocabili, cioè di assoluzioni che sono quasi completamente riguardanti appunto il settore della pubblica amministrazione.

Siamo d'accordo sulla questione della prescrizione e abbiamo anche condiviso l'impostazione giusta che guarda al diritto che hanno le persone a non essere distrutte nella loro vita personale per quanto riguarda il tema delle intercettazioni. Quindi è giusto ritornare finalmente alla consapevolezza ed evitare le degenerazioni che, per esempio, sul tema della prescrizione la riforma Bonafede aveva prodotto nel nostro Paese. Sono segnali corretti; segnali intorno ai quali Italia Viva non ha alcun timore a mettere il proprio coraggio e i propri voti a favore. *(Applausi)*.

Signor Ministro, noi però ci aspettiamo una spinta riformatrice vera, che riguardi tutti gli ambiti del settore della giustizia: separazione delle carriere, depenalizzazione di condotte che possono trovare una risposta in sanzioni amministrative o riparative.

Poi c'è il grande tema delle carceri, che è un tema di civiltà, signor Ministro. Noi abbiamo un sovraffollamento reale. Abbiamo un aumento del 50 per cento negli ultimi anni. Abbiamo 500 casi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari. Sono dati spropositati, sono allarmanti, inquietanti. Allora noi non possiamo porle il punto che la detenzione non può che avere una finalità rieducativa e che noi abbiamo il dovere di garantire la decenza dentro le nostre carceri, se invece leggiamo costantemente di problemi che riguardano riscaldamento, servizi igienici, condizioni davvero inquietanti e gravissime.

Poi c'è l'altro dato, che dovrebbe far male ad ognuno di noi, quello dei suicidi in carcere. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, termino subito. Ho pochi minuti e ho cercato di concentrarmi sulle questioni che ritengo più importanti.

Noi abbiamo la necessità, su questi punti, di dare una spinta immediata, con le proposte, anche operative, che lei ha cercato di descrivere: l'utilizzo, per esempio, di strutture che sono state dismesse. Però, poi, c'è il tema della depenalizzazione dei reati, che è coerente con la necessità di migliorare l'impianto delle nostre carceri, perché dobbiamo anche evitare che, per alcuni reati, per i quali non è davvero necessaria la carcerazione, si proceda in questa direzione.

Infine, signor Ministro, sulla lunghezza dei processi, lei oggi ha detto che in qualche modo c'è stato un passo in avanti, con i mille giorni che ha citato. Sono passi in avanti, ma sono passi non sufficienti, perché mille giorni continuano ad essere un dato incoerente con l'obiettivo di civiltà al quale tutti noi vogliamo... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, ho davvero terminato.

PRESIDENTE. Senatrice Paita, lasci che le spieghi. Se ha a disposizione cinque minuti, non è colpa

della Presidenza: si tratta della vostra distribuzione dei tempi. Pertanto, l'intervento non può diventare di otto minuti. Glielo dico per il futuro.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, mi faccia fare solo una ultima critica, che è quella alla quale tengo di più, perché credo che il Ministro potrà ragionare ulteriormente su questo punto. Se noi parliamo di migliorare la vita nelle carceri, se noi parliamo di una depenalizzazione, l'istituzione di quindici nuovi reati, signor Ministro, è incoerente. Quindi, su questo punto voi avete il dovere di riflettere, perché non c'è coerenza logica con quello che proponete e quello che concretamente, anche per ragioni propagandistiche, in qualche modo avete fatto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri, per otto minuti. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, conto su analoga tolleranza e spero di non abusare della pazienza di nessuno.

Ringrazio il ministro Nordio per il suo intervento ampio, che abbiamo già precedentemente letto, essendosi svolto in due tappe tra Camera e Senato, e che poi abbiamo riascoltato in sintesi.

Grazie per quello che fa, grazie per l'impegno, la passione e la competenza che mette, considerata la difficoltà della materia e del cimento. Non ho consigli da dare, ma ho un *cahier de doléances* da esporre rispetto a quello che accade sulla giustizia in Italia.

Credo che l'occasione della relazione annuale prevista dalla legge sia anche il modo per incamerare alcune osservazioni, anche se lei sa già tutto. Intanto, la prima osservazione è sul modo deformante con cui si conduce il dibattito. Siamo accusati in questi giorni, noi della maggioranza, di volere, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio, cancellare chissà cosa. Ma nella semplificazione dialettica comune, se uno cancella un abuso, sembra un cattivo, perché l'abuso è un termine negativo. Si abusa di una persona, o si abusa dell'alcol; quindi, uno che abolisce un abuso, in base a un sillogismo semplicistico, è un cattivo, perché non punisce l'abuso. Poi bisogna divulgare dei dati, colleghi, perché nel 2021 e 2022, a fronte di circa 9.000 e più indagati per abusi d'ufficio, abbiamo avuto un 90 per cento di archiviazioni e le sentenze emesse nel 2021 e 2022, che erano evidentemente relative a vicende antecedenti, sono state 9 nel 2021 e 18 nel 2022. Noi abbiamo un rapporto, accostando le due macro-cifre, di 9.000 indagini avviate e di 27 condanne, il che vuol dire che circa 8.975 persone sono state diffamate.

Ho visto sere fa un'intervista ad un ex nostro collega, Ignazio Marino, che da sindaco di Roma fu indagato per abuso d'ufficio, perché un elefante scappò da un circo. Ora è chiaro che un sindaco deve vigilare sugli elefanti, ma a Roma è un po' complicato. Già sarebbe difficile in un piccolo Comune. Quindi, noi andremo avanti nell'abolire l'abuso dell'illogicità di questo reato, perché l'abuso è la persecuzione di gente il cui procedimento viene poi archiviato, dopo essere finito sui giornali *(Applausi)*, perché poi un cittadino non lo sa se è scappato l'elefante, o se mancava una finestra messa bene in una scuola. Si dice che il sindaco è accusato di abuso d'ufficio; avrà stuprato tutte le sue segretarie, se si usa il termine abuso.

Dopodiché, la invito a vigilare su tante altre cose: ad esempio, ho visto che il Consiglio di Stato giorni fa ha dato ragione al pm Mescolini che era stato rimosso dal Consiglio superiore della magistratura, a proposito della vicenda "Aemilia". Dopodiché ci sono attività ispettive che riteniamo debbano essere divulgate dal pubblico ministero; quindi la invitiamo a vigilare anche su questa vicenda di Mescolini che è oggetto di giudizio al Consiglio di Stato. Ovviamente è una polemica all'interno della sinistra giudiziaria.

Io ho portato alla sua attenzione, signor Ministro, un'altra vicenda, presentando alcune interrogazioni per le quali ho ottenuto alcune risposte e su cui insisterò, che ha colpito un nostro ex collega, Mario Landolfi, che ha avuto una condanna, con un uso e un riuso di pentiti e collaboratori di giustizia nei vari gradi di giudizio, assolutamente, a mio avviso e ad avviso dell'interrogante, non conforme alle leggi. Quindi insisterò con altre interrogazioni. Lei dirà che c'è stata la condanna, ma se alla condanna si è arrivati con condotte processualmente non corrette, a mio avviso, non va bene.

Ci sono tante cose su cui vigilare. Colgo questa occasione e questi pochi minuti per dire che non ne possiamo più della procura di Firenze e di Tescaroli che continua a dire che Berlusconi ha fatto le stragi del 1993 *(Applausi)*. Mi chiedo se ancora si possono ascoltare queste cose; poi fanno le querele.

Facciano le querele, ne faccio anch'io tante. Tutte le interviste continue: noi non accetteremo l'intimidazione giornalistica quotidiana da parte di alcuni magistrati. Si dice che sono pochi politicizzati che parlano; io ce l'ho coi tanti perbene che tacciono, perché dovrebbero ogni tanto parlare rispetto ai colleghi che parlano troppo. Le potrei citare le continue interviste del dottor Albamonte, potrei citarle le tante altre interviste del procuratore nazionale antimafia Melillo. Lo attendiamo tra noi, non so se si candiderà, ma i suoi tre predecessori sono tutti approdati in Parlamento nelle file della sinistra: l'ottimo Grasso, che rispetto e stimo, attualmente Cafiero De Raho e Roberti, che non è venuto nel Parlamento nazionale, perché è andato nel Parlamento europeo, dopo aver fatto un po' l'assessore con il presidente De Luca in Campania e con il PD. Io parlo dei procuratori nazionali antimafia, altri lo saranno.

Discuteremo, signor Ministro, anche in Parlamento, nella Commissione antimafia, di quello che è avvenuto relativamente alla presunta trattativa Stato-mafia. Qualche giorno fa ho ospitato in una sala del Senato un convegno in cui il generale Mori si è confrontato, pensate un po', col dottor Ingroia, che ora fa l'avvocato e ne è nato un'interessante confronto. Mori, De Donno, Subranni hanno atteso anni e anni un'assoluzione: eroi della lotta alla mafia *(Applausi)* perseguitati da magistrati che devono chiedere scusa a loro e agli italiani.

E discuteremo, nessuno si illuda, dell'archiviazione parziale dell'inchiesta mafia-appalti, di cui si occuperà la Commissione antimafia, dove hanno reso dichiarazioni importanti l'avvocato Trizzino e la figlia di Paolo Borsellino. Questa legislatura dovrà andare fino in fondo su queste vicende. Se qualcuno è venuto in Parlamento illudendosi che non si andrà fino in fondo, ha sbagliato indirizzo, perché la Commissione antimafia vorrà la verità.

Potrei parlare di tante altre cose, ministro Nordio, se il collega Sottosegretario non la disturba. Gli parli dopo.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri ha sempre fatto queste interruzioni, quindi non se la prenda, signor Sottosegretario. Prosegua, senatore Gasparri.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Le vorrei segnalare i moralismi giornalistici di Davigo, che è stato condannato per avere avuto condotte - hanno detto - abbastanza carbonare. Eppure ci ha fatto lezione tutta la vita. Poi ci sono quelli che vanno in pensione, come Spataro, Caselli, Nello Rossi, e che non ci fanno mancare le loro lezioncine quotidiane - altri sono in servizio, come De Lucia - ed io me le conservo tutte. Non so se lei le conserva, ma io conservo questi insulti perché noi non ci faremo intimidire e faremo la riforma della giustizia *(Applausi)*, nonostante gli avvisi a mezzo stampa che ci arrivano, perché siamo liberi e perché riteniamo che le riforme che stiamo facendo possano favorire la certezza della pena e la fine delle persecuzioni.

Vogliamo parlare, colleghi della sinistra, del caso del collega Esposito? Sono state fatte 500 intercettazioni illegali dalla magistratura e parlo, senatore Verini, di un ex parlamentare del Partito Democratico. Ho litigato in quest'Aula e ho discusso con Esposito, non sono stato mai d'accordo con lui. A un certo punto gli fecero fare l'assessore al Comune di Roma e gli dissi: ma tu non conosci neanche le strade di Roma, perché sei di Torino. C'è voluta la Corte costituzionale.

Rivendico anche, da ex Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della scorsa legislatura, che nel caso del collega Renzi fummo noi a condividere l'eccezione su un abuso di intercettazioni. In Italia c'è voluta una riflessione giuridica per affermare che un messaggio su WhatsApp è corrispondenza. Oggi a noi anche le interrogazioni e le risposte arrivano via WhatsApp. La Corte costituzionale ha dato ragione alla decisione che prendemmo nella Giunta e in Aula. Alcuni colleghi che hanno votato contro quella decisione si vergognino *(Applausi)* di avere votato contro il diritto che anche la Corte costituzionale ha affermato.

Signor Presidente, potrei continuare a lungo. La riforma la faremo anche con la separazione delle carriere. Cafiero De Raho, Spataro, Mescolini e tutti gli altri... Tescaroli, che pensa che Berlusconi si riuniva e faceva le stragi, si vergogni! Noi vogliamo una giustizia giusta. Signor Ministro, vada avanti, ci faccia sognare e ci faccia sperare. Forza Italia c'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi e colleghe, dopo aver

ascoltato con attenzione le linee programmatiche annunciate dal suo Dicastero siamo ancora più consapevoli della bontà di quanto previsto dalla proposta di risoluzione che il MoVimento 5 Stelle a breve depositerà. Non condividiamo le sue parole, ma soprattutto non condividiamo lo spirito dell'intervento. In quest'Aula parlo nella duplice veste sia di parlamentare che di componente della Commissione giustizia e vorrei scindere i due ruoli nell'intervento per far comprendere in maniera compiuta all'Assemblea i rilevanti problemi che stiamo affrontando, anche in relazione a un disordinato svolgimento dei lavori.

Faccio alcuni esempi per rendere ancora più chiara la questione. La sessione di bilancio quest'anno, in ragione dell'assegnazione del testo in prima lettura al Senato, si è aperta il 30 ottobre 2023. Il Regolamento del Senato, seppur non prevedendo un divieto di fissazione dei termini per la presentazione di emendamenti nell'arco temporale dell'esame della legge di bilancio, dispone all'articolo 126, comma 11, una impossibilità di iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea di disegni di legge che comportino variazioni di spese e di entrate. La Commissione di giustizia, fatta salva l'approvazione all'unanimità del provvedimento volto al contrasto della violenza contro le donne, dichiarandone l'assoluta indifferibilità in applicazione al dettato del comma 12 del medesimo articolo, si è trovata a lavorare su molteplici scadenze emendative in costanza di legge di bilancio. Ricordo ad esempio le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura: scadenza il 2 novembre; diffamazione: scadenza 8 novembre; la cosiddetta riforma Nordio: scadenza 27 novembre 2023.

Tali accelerazioni non hanno comportato - comprensibilmente - un lavoro da parte del Ministero nell'espressione dei pareri, poiché occupato dalla legge di bilancio, quindi non vi era la necessità di un'immediata fissazione della scadenza, ma vi è di più: in Commissione era stata fissata per il 18 ottobre 2023 la scadenza del disegno di legge relativo al sequestro dei dispositivi mobili. Nella seduta di martedì 14 novembre, il vice ministro Sisto aveva richiesto un rinvio dell'esame dei provvedimenti di venti giorni, mentre nella seduta di martedì 5 dicembre il sottosegretario Ostellari necessitava di un'ulteriore rinvio di dieci giorni. In data 19 dicembre 2023 il Governo faceva pervenire alla Presidenza della Commissione una sua nota, signor Ministro, in cui si richiedeva, a seguito di interlocuzioni intercorse con il Vice Ministro e il Sottosegretario, un ulteriore differimento di venti giorni dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire il testo degli emendamenti presentati. Dai giornali, circostanza da lei oggi confermata, si apprende invece che è in fase di predisposizione un testo del Governo.

E vi è ancora il disegno di legge recante le intercettazioni tra indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni: la scadenza per la presentazione di emendamenti era stata fissata al 9 gennaio 2024; il testo del disegno di legge è stato trasposto e approvato nel corso dell'esame del disegno di legge Nordio neanche una settimana dopo.

Ora passo al disegno di legge Nordio e alle valutazioni - che ci hanno lasciato di stucco - sull'ammissibilità di emendamenti volti a regolare le *lobby* e i conflitti d'interesse, considerati inammissibili per estraneità di materia. Siamo coscienti che fossero materie afferenti alla 1a Commissione, ma c'è un ma: un nesso con il diritto di traffico di influenze e abusi d'ufficio noi lo vediamo, e come; ci saremmo quindi aspettati che un severo vaglio di ammissibilità valesse per tutti i Gruppi, di maggioranza e opposizione che fossero, mentre, a sorpresa, l'emendamento Stefani, sulla modifica della legge Severino, materia afferente alle Commissioni riunite 1a e 2a, è stato valutato come ammissibile, tant'è che è stato approvato sotto forma di ordine del giorno per il quale vale il medesimo scrutinio di ammissibilità.

Perché questa lunga premessa, signor Ministro? Lavorare in questo modo è difficile: state asfaltando le prerogative parlamentari; le scadenze emendative aperte le lasciate morire, non esprimendo i pareri; fate presentare emendamenti, ma poi presentate nuovi testi di origine governativa sul medesimo tema, eliminando alla radice la possibilità di svolgere il mandato parlamentare, che si estrinseca anche in ragione dell'attività emendativa; date pareri favorevoli a testi emendativi della maggioranza, le cui scadenze di presentazione sono aperte, senza dare la possibilità di compiere interventi migliorativi. State compromettendo il leale rapporto tra differenti poteri dello Stato, e questo per quanto riguarda il

lato del mio ruolo di componente della Commissione giustizia.

Signor Ministro, questi sono solo gli accadimenti che temporalmente si snodano dall'apertura della legge di bilancio fino ad oggi, altrimenti l'elenco sarebbe stato estremamente più lungo.

Vorrei anche intervenire da parlamentare in relazione a ciò che ho sentito oggi in quest'Aula relativamente alle sue comunicazioni. Depositeremo una proposta di risoluzione di 20 pagine. Avremmo scritto un'enciclopedia, se ne avessimo avuto il tempo, ma non ci siamo, signor Ministro.

Parto subito dal tema che più mi sta a cuore, il decreto Caivano. Siamo stati inascoltati e i primi effetti, purtroppo, già si iniziano a sentire. Lungi dal creare un sistema volto alla protezione, al recupero e alla riabilitazione dei ragazzi, nonché alla rinascita del territorio, tale norma ha allargato a dismisura la possibilità di ingresso in carcere, ampliando la gamma di reati, e ha ridotto la soglia di pena per la custodia cautelare, consentendo l'arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti anche di lieve entità.

La giustizia penale minorile prima di questo provvedimento era considerata il fiore all'occhiello del nostro Paese, quale modello al quale l'Europa guardava con invidia.

Purtroppo - e dico purtroppo - il decreto-legge spinge su di un crinale pericoloso: l'omologazione degli strumenti per i minori con quelli per gli adulti, sulla base di allarmi generati da fatti di cronaca, in assenza però di una reale emergenza legata alla criminalità minorile.

Vorrei soffermarmi, signor Ministro, su un altro tema. In un'ottica di messa a terra del PNRR, nonché di continuazione nel reperimento delle risorse da esso derivate, sarebbe stato fondamentale mantenere inalterati quegli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è dotato nei Governi Conte I e Conte II ed, in particolare, la legge n. 3 del 2019, che ha predisposto un complesso sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, facendo ottenere il plauso all'Italia da parte del Greco, il gruppo di Stati contro la corruzione, insieme al Consiglio d'Europa.

State lavorando invece nel verso opposto. A lei, signor Ministro, lo strumento del Trojan mette paura? A me invece mette più paura chi nell'ombra agisce al fine di perpetrare i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra i quali rientra a pieno a titolo l'abuso d'ufficio, che intende abrogare. La modifica dei criteri di iscrizione nel registro degli indagati e la revisione della richiesta di archiviazione (ambedue derivanti dalla riforma Cartabia), i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale con retrocessione dei delitti contro la pubblica amministrazione, il bavaglio alla stampa per la conoscibilità dell'ordinanza di custodia cautelare, la probabile esclusione del Trojan dall'utilizzo per i procedimenti per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e le proroghe per le intercettazioni più difficili da ottenere, la riedizione della norma Pecorella sulla inappellabilità del pubblico ministero, la modifica della prescrizione e la separazione delle carriere, ci troveranno sempre contrari.

Noi, signor Ministro, ci schiereremo sempre a favore dei cittadini onesti, che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera con l'onesto lavoro. A quell'altra Italia, che costituisce fortunatamente una minoranza, noi daremo sempre le spalle. *(Applausi)*.

Saluto ad una delegazione di amministratori locali

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del Comune di Sezze, che è venuta a trovarci. Grazie della visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulla Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia (ore 17,32)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, in rappresentanza del Gruppo Lega non posso che compiacermi con il primo anno di azione governativa in materia di giustizia che vede incisive azioni susseguirsi sul fronte normativo. Sulla materia penale, sulla quale lei ha riferito, non mi dilungherò perché stiamo veramente andando nella direzione intesa.

Sul fronte penale, infatti, è recentissimo il termine del lavoro che abbiamo svolto sul testo che prende il suo nome, andando a contenere o eliminare quelle previsioni normative che avevano alimentato una tendenza inquisitoria del sistema penale; atteggiamenti giuridici che non riteniamo più di poter condividere all'interno del nostro ordinamento. Si tratta infatti di concezioni prevenute nei confronti

del cittadino e soprattutto di alcune categorie come quelle degli amministratori pubblici. Come diceva lei, tali concezioni vanno a scapito dell'economicità e dell'efficienza del nostro ordinamento.

Tutto ciò è stato accompagnato da altrettanto importanti interventi, ricordati dalla collega Stefani; da tutto ciò che riguarda il tema delle intercettazioni e l'utilizzo, a volte anche indebito, dei loro contenuti.

A questo punto, però, per valorizzare e non disperdere le grandi fatiche che il Governo e il Ministero stanno impegnando per raddrizzare la barra della giustizia, le chiediamo di intervenire altrettanto rapidamente per restituire all'apparato giudiziario un'immagine di limpidezza e di dignità. Lo dobbiamo a tutti coloro i quali giornalmente lavorano nel sistema giudiziario con probità e indipendenza. Indipendenza prima che da altri poteri, dalle proprie idee e dai propri convincimenti. Uomini e donne che stanno lavorando infatti nella direzione dell'applicazione delle norme dello Stato e della difesa della legalità, lo fanno a volte anche scontrandosi con colleghi non altrettanto irreprensibili.

Siamo quindi sicuramente a favore della responsabilità, anche civile, dei magistrati e della separazione delle carriere prima di tutto.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,35)

(*Segue* POTENTI). Questa non deve essere, peraltro, intesa come una provocazione, con la pretesa addirittura - lo ha detto pochi giorni fa un Ministro - di un giudizio di attitudine, visto che Ella rappresentava la necessità di abbreviare i termini per introdurre nuove risorse all'interno dell'organico della magistratura. Ebbene, oggi abbiamo a che fare con l'utilizzo di poteri che richiedono la necessità di verificare anche l'attitudine a sopportare lo *stress* e la paura, che è assolutamente un elemento caratteriale indispensabile per lo svolgimento di questo delicatissimo compito.

Prendo ad esempio una persona, che è Matteo Salvini, per cui una parte della magistratura ha inteso invece il proprio ruolo in funzione anche di censore di scelte giuridiche e amministrative dell'Esecutivo con l'esercizio dell'azione penale con la quale, forse per intenti a volte anche ulteriori rispetto alla mera applicazione del diritto, si va in una direzione che è assolutamente pregiudizievole per il sistema stesso. *(Applausi)*. Si può accettare che un magistrato possa manifestare in pubblico contro le politiche dello Stato sul fenomeno migratorio, utilizzando ad esempio i *social* per manifestare assenso con dei *like* ad una foto in cui si manda a quel paese l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, o quando quel giudice, ad esempio, si faccia relatore di sentenze di condanna per omicidio volontario oppure disapplichi le stesse norme dello Stato poste a tutela della sicurezza e dell'immigrazione, contro cui ha manifestato pubblicamente. Faccio ovviamente riferimento, ricordando il suo esempio di quei soggetti mascherati che vanno a fare delle rapine, a quel caso siciliano nel quale c'è un povero disgraziato come l'ex gioielliere Guido Gianni, che sta scontando in un carcere a Palermo una pena per omicidio volontario per aver ucciso due rapinatori durante una colluttazione all'interno della sua oreficeria perché un giudice ha così ritenuto, nonostante le norme applicate sei-sette mesi prima dal Governo gialloverde volute dalla Lega sulla legittima difesa.

Ebbene, per chiudere questa parentesi, chiedo se ci possiamo permettere di correre il rischio che i cittadini percepiscano la parzialità dell'azione giudiziaria o, peggio, subiscano appunto, come nell'esempio riportato, gli effetti di quelle azioni giudiziarie. Non possiamo tradire neppure - torno sempre su questo tema - il coraggio, lo ricordava il collega Gasparri, delle quattro eroiche magistrate della procura di Reggio-Emilia che hanno relazionato e fatto destituire e allontanare, per la prima volta nella storia della Repubblica, un procuratore capo ritenuto non idoneo per quel ruolo, con una decisione unanime del CSM e poi vediamo oggi, purtroppo, sempre quel sistema giudiziario che - ahimè - annulla questa decisione e annulla quell'encomiabile atto di serietà e di pedissequa e opportuna decisione del CSM per un contrario parere di una Suprema corte. Mi associo quindi alla richiesta per cui le acquisizioni che lei, Ministro, ha fatto a livello ispettivo possano diventare un contenuto anche interessante per valutazioni nell'ambito del comportamento di alcuni che possono mettere in pregiudizio il lavoro di quei molti che puntualmente, invece, nell'ambito del sistema giustizia, continuano a compiere dignitosamente e irreprensibilmente il loro lavoro.

Avrei molte cose da dire ancora, ma vorrei ricordarle, in conclusione, nell'ambito della giustizia civile, quei disagi che pesano molto su tutti gli utenti, ad esempio dovuti ai disomogenei ordini di servizio

organizzativi da parte dei presidenti e dei dirigenti di tribunale, spesso stemperati dai consigli degli ordini sull'accesso alle strutture giudiziarie, che è difforme da tribunale a tribunale e ancora, nell'ambito della giustizia detentiva, la necessità di porre attenzione al reato di tortura, alla mancanza di comandanti di reparto, all'incremento del servizio di traduzione, che garantisce anche l'esercizio e preserva quei diritti fondamentali che anche il condannato ha necessità di vedere in qualche modo rispettati, ai piantonamenti in luogo esterno di cura, dove abbiamo visto cosa può accadere, come a Milano, con la gente che per rincorrere l'evaso purtroppo poi subisce degli eventi per sé stesso veramente pregiudizievoli.

Signor Ministro, continui in quella direzione, pretendendo assoluta e dignitosa condotta da parte di tutti coloro che rivestono un delicato ruolo all'interno del sistema giudiziario.

Come anche il *premier* Giorgia Meloni ha ricordato pochi giorni fa, anche noi parlamentari abbiamo parimenti, nella tripartizione dei poteri dello Stato, il dovere irreprensibile di avere una condotta dignitosa nel momento in cui rivestiamo questo ruolo. Allo stesso modo anche noi lo pretendiamo dagli altri poteri, che purtroppo possono mettere in difficoltà lei o altri soggetti pubblici per convincimenti personali o idee che dovrebbero essere contenute nell'animo umano e non diventare metro di giudizio quando si esercitano delicatissimi poteri quali quelli giudiziari. La ringrazio, signor Ministro, e le auguro buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, signor Ministro, speravamo di avere qualche elemento per poter dire che stiamo discutendo di una riforma della giustizia. Non ne stiamo discutendo oggi e non ne abbiamo discusso in questo anno e mezzo di legislatura: la riforma Nordio della giustizia non esiste.

Intanto vorrei dirle che nell'anno e mezzo della precedente legislatura, questo Parlamento, a larghissima maggioranza, ha fatto tre importanti riforme che ora necessitano di essere attuate, di essere messe a terra. Quelli erano gli interventi da fare con grande urgenza e vorrei dire, a proposito di codice Rocco, che tutto il dibattito liberale e democratico sul diritto penale sulla necessità di fare innovazioni sul codice Rocco parla di diritto mite e ridotto rispetto al panpenalismo: lei è andato nella direzione esattamente contraria. *(Applausi)*. Non ci ricordi che il codice Rocco è stato firmato sotto un regime fascista, perché voi state andando in una direzione contraria a quella riforma necessaria.

Inoltre, spero e mi auguro che in questo ennesimo intervento (mentre stava intervenendo il Parlamento, lei ha enfaticamente citato l'operazione sugli *smartphone*), vorrei ricordarle che questo Parlamento in Commissione giustizia al Senato sta trattando tale argomento e non vorrebbe vedersi scavalcare dopo che lo ha approfondito con audizioni, emendamenti e quant'altro. Dico questo sempre a proposito di Parlamento, di giustizia e di riforma.

È vero che i tempi sono la priorità; questo è esattamente l'obiettivo che ci siamo posti con le riforme che ho citato. Non è solo una questione di PIL, ovviamente, ma di diritti delle persone, tutte, nel processo penale innanzitutto, e anche nel processo civile. Se questa era la priorità, signor Ministro, ci dica che è prigioniero da qualche parte, che è tenuto in ostaggio durante le giornate in via Arenula, perché noi facciamo immediatamente - in questo siamo bravissimi - un presidio democratico e la veniamo a liberare. *(Applausi)*. Sono sicura che il collega Scalfarotto sarebbe in prima fila con un enorme striscione. Noi veniamo davvero a liberarla con grandissimo piacere. Ci dica che è prigioniero, perché noi non capiamo perché avete fatto una serie di interventi che mettono sabbia negli ingranaggi per far funzionare queste riforme che servono proprio a migliorare i tempi della giustizia.

Le risorse sono limitate, ma sono sicuramente più limitate di quelle con cui si era chiusa la precedente legislatura, perché le avete già tagliate nelle due leggi di bilancio; invece dobbiamo sapere e ricordarci che mai come in quella stagione incredibilmente impolitica sono state date delle risorse alla giustizia. Il problema è come vengono impiegate queste risorse. Bisogna avere delle idee, bisogna impegnarsi sull'organizzazione e su come far funzionare le riforme. Vorrei ricordare, a proposito di magistrati, di concorsi, di velocità e di quant'altro, a lei e a tutti coloro che lavorano alacremente in via Arenula, che una parte consistente della riforma dell'ordinamento giudiziario (più di 300 articoli che abbiamo approvato e di cui ancora non si vedono i decreti attuativi) è dedicata alla velocizzazione della messa a

terra dei concorsi e l'ingresso dei magistrati sui posti di lavoro. Magari dica di leggerli a chi lavora con lei altrimenti si fa del lavoro inutile; lì ci sono già scritte molte cose. Ci date notizie del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di tutte quelle innovazioni che sono rimaste indietro? Ci dite qualcosa su questo? *(Applausi)*.

Anche sulla stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, abbiamo chiesto notizie più volte, con interrogazioni, emendamenti e quant'altro. Benissimo, perché non si poteva fare subito? Non era un'urgenza questa? Perché dobbiamo andare in Europa a chiedere di farci lo sconto, a pietire uno sconto sugli obiettivi, quando invece c'erano tutti i mezzi per mettersi al lavoro su queste emergenze?

Io mi sono chiesta più volte alcune cose. Per esempio, mi sono chiesta perché, per una serie di interventi che invece avete fatto e state facendo *random*, *spot*, utilizzate i titoli di cose su cui già si è intervenuti con riforme importanti, recenti e condivise larghissima maggioranza (su questo mi sono arrovellata). Le risposte le trovo perché poi quei titoli hanno uno sbocco in tutt'altri provvedimenti, che hanno un segno diverso e creano una vera e propria distorsione autoritaria del sistema (questa è una cifra che viene fuori unitariamente). Poi dirò perché secondo me c'è un'impronta di autoritarismo, che, quando parliamo di giustizia e di rapporti tra cittadino e Stato, non è esattamente cosa da poco.

Lei ha avallato (non gliene attribuisco una diretta responsabilità e il presidio democratico è sempre lì pronto) due cose: aree di impunità per alcune categorie di reati che corrispondono ad alcune categorie sociali, che sono già molto protette e potenti, e nuovi reati con punibilità fortissima per altre categorie sociali che sono assolutamente non protette. Se questa è l'impronta legalitaria della destra più destra di sempre, cui faceva riferimento il collega Rastrelli, non vorrei dire che ce ne rallegriamo; potrei dire, visto che citiamo Shakespeare, che c'è del marcio in Danimarca, quando parliamo di aree di impunità assolutamente in espansione.

Di queste aree di impunità avremo tempo di parlare quando parleremo di quel disegno legislativo specifico, e parleremo bene anche di questo. Ma, quando queste aree di impunità riguardano reati che coinvolgono per lo più (questi sono i numeri che ci date voi dal Ministero) una serie di funzioni e funzionari che non sono gli amministratori, ma sono altri in posizione di potere, allora qui stiamo parlando di abuso di potere, del rapporto tra il cittadino e il potere. Ma il garantismo che cos'è, se non il rapporto tra il cittadino e il potere? *(Applausi)*.

La differenza tra noi ed altri è che noi, quando parliamo di colletti bianchi e quant'altro, non chiediamo più carcere in assoluto per tutti. Quando poi si arriva all'espiazione della pena, per l'uno e per l'altro noi vorremmo che la pena fosse proporzionata, giusta e che non fosse necessariamente il carcere; questo ci differenzia da altri. Invece voi cosa fate? Su questo l'ineffabile sottosegretario Delmastro è stato molto chiaro. Ha detto: io voglio essere molto garantista sulle indagini e, quando poi arriva la pena, giustizialista al massimo. Io in queste cosiddette categorie non mi riconosco; ma qui selezioniamo il tipo di reati e poi dopo, solo per alcuni, scompare completamente la forma.

Il garantismo non è solo processuale, la legalità del processo, che difenderò sempre, ma è anche del sistema penale, che rimanda a un diritto penale ridotto e a una previsione di pene che, se non miti, devono essere almeno equilibrate. A proposito, voglio interpretare che sia stato un atto di grande umorismo, di scherzo e di pacche sulle spalle, quando facciamo rispondere sulla gogna mediatica al sottosegretario Delmastro, che ha rivelato atti non divulgabili perché se ne facesse un uso pubblico contro l'opposizione. *(Applausi)*. Questo è davvero un momento di goliardia in Parlamento.

Tornando alle varie questioni e alla torsione autoritaria, si interviene sulle intercettazioni, dove si era già intervenuti, selezionando i contenuti, stabilendo cosa deve andare e cosa non deve andare nell'ordinanza di misura cautelare, stabilendo, appunto con equilibrio, l'equilibrio tra informazione e diritto alla riservatezza (lei su questo si era sbilanciato, annuisce e gliene do atto), per non avere la gogna mediatica.

Invece, nel momento in cui si interviene, squilibrandolo nuovamente, sul diritto all'informazione, si interviene sul processo, ma la sentenza è pronunciata nel nome del popolo italiano, perché c'è il controllo democratico, con la pubblicità, non per chissà quali altri motivi.

Per quanto riguarda il carcere non avete fatto niente. Signor Ministro, oltre che andare a qualche concerto in carcere, dove bisogna andare e dove si dimostra che ci sono attività alternative, lei ha fatto

davvero un giro per le carceri? Ha visto la drammatica situazione del sovraffollamento? Si è accorto, sempre mentre la tenevano prigioniero, che 300 semiliberi che lavoravano, che non facevano niente, che quindi avevano dato una buona prova, per i quali avevamo chiesto di prorogare questa esperienza, invece son dovuti tornare in carcere? Così come quelli che, espiando una pena che non superava i diciotto mesi, erano agli arresti domiciliari e invece sono dovuti tornare in carcere?

Si è accorto che, sull'esecuzione penale esterna, c'è bisogno di molti investimenti, anche perché con la riforma della passata legislatura ci sono molte più pene alternative, quindi bisogna investire molto su questo? Si è accorto di tutto questo? Perché noi vorremmo discuterne.

Come battuta finale chiedo: cosa resta del giorno? Così recita il titolo di un bellissimo film. Cosa resta di quest'anno e mezzo? Niente, di fatto, per attuare le riforme. A proposito, invece che sul *rave*, potevamo impegnarci su questi *cyber crime* di cui lei ha fatto giustamente menzione. Non potevamo impegnarci su questo? Noi saremmo stati entusiasti di lavorare su questo, piuttosto che di discutere dei *rave* o di altro.

Una cosa rimane: un livello di scontro altissimo con la magistratura e non un confronto dialettico, anche aspro, al quale non ci siamo mai sottratti; un *deficit* di concertazione con gli altri operatori, come l'avvocatura. Quindi, un livello di scontro altissimo, una grande polemica, un *deficit* di confronto e di concertazione. In compenso, se uniamo con una linea tutti questi punti, questi interventi, otteniamo un bel populismo giudiziario autoritario, in linea con alcune tendenze.

Attenzione, però, perché il voto maggioritario non è tutto e non è per sempre. Intanto, mi verrebbe da dire che il garantismo è il contrario dell'andare dietro alle maggioranze ottenute con il voto. Garantismo è minoranza. È minoranza sempre e chi fa l'avvocato lo sa. Chi fa l'avvocato difende anche l'indicibile: questo è il garantismo.

Quindi, lascerei stare di invocare la maggioranza quando parliamo di giustizia.

Guardate che le maggioranze non durano per sempre. Quindi, stiamo ai fondamentali e confrontiamoci sulle cose serie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

SALLEMI *(FdI)*. Signor Presidente, saluto e ringrazio il signor Ministro. Recentemente, ho letto sui giornali che riformare la giustizia è un po' come calciare un rigore a porta vuota: qualcosa di doveroso da fare. Eppure, quel rigore in passato non ha voluto tirarlo nessuno. Adesso, invece, c'è un Governo serio, che vuole cambiare, per evitare la spettacolarizzazione della giustizia e l'ingiusta carcerazione preventiva, per evitare la gogna di sindaci e amministratori locali, per dare maggiore velocità ai processi e quindi giustizia ai cittadini e alle imprese, per potenziare il sistema carcerario e il Corpo di polizia penitenziaria, per rafforzare l'antimafia. *(Applausi)*.

Con l'insediamento del Governo Meloni e suo, ministro Nordio, sono state assunte finalmente iniziative verso una giustizia giusta, al fine di integrare realmente un sistema garantista, privo di storture ed eccessi, tale da coniugare le esigenze di giustizia con la migliore tutela che uno Stato di diritto deve prevedere e consentire.

Dal primo giorno in cui si è insediato, signor Ministro, ha dimostrato di sapere e di potere volare molto alto, ma sapendo esattamente da dove si parte, ossia da una conoscenza approfondita della vita reale, della vita quotidiana negli uffici giudiziari italiani, che è un aspetto che è mancato nell'approccio di chi ha fatto le riforme nelle passate legislature.

Mi sarei aspettato, Presidente, quando si è parlato in quest'Aula del decreto *rave*, che ci si fosse ricordato che in quel decreto c'è l'ergastolo ostativo, uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata, che nasce dalle intuizioni di Falcone e Borsellino *(Applausi)*. Mi sarei aspettato che ci si fosse ricordati che, se l'8 novembre 2023 la Corte costituzionale non ha lasciato calare la sua mannaia su un istituto importantissimo nella lotta alla mafia, è stato perché lei, con il presidente Meloni, avete approvato quel decreto. E da siciliano, da uomo che ha iniziato a fare politica dopo la stagione delle stragi del 1992, attribuisco a quel decreto un significato particolarissimo e la valenza simbolica, ma anche concreta, di uno Stato che non arretra *(Applausi)*.

Si è tentato in tutti i modi di impedire la conversione del decreto-legge, fingendo di non sapere che, se non si fosse convertito, ci saremmo trovati con un *vulnus* nel nostro ordinamento. Nella scorsa

legislatura chi era sostenuto dalla maggioranza più ampia che la storia della nostra Repubblica possa ricordare non è riuscito a fare questa riforma nei tempi, mentre Fratelli d'Italia e questo Governo confermano - e lo fanno con i fatti - che la battaglia per la legalità e contro la mafia sarà a 360 gradi, senza se e senza ma. *(Applausi)*.

Allora questo mi aspetterei di sentir dire e sentir chiedere al Ministro: come correggere gli effetti distorti della riforma Cartabia; come risolvere i problemi veri della giustizia italiana, ossia la carenza di organico, ossia una digitalizzazione che procede a tentoni e troppo spesso in maniera unilaterale e con l'aggravio degli oneri per le difese a discapito delle garanzie dei cittadini. Peccato, però, signor Ministro, che a parlare e a contestare i mali atavici della giustizia sia esattamente chi quella giustizia l'ha amministrata per decenni. *(Applausi)*. Abbiamo sentito molte accuse da parte di alcuni esponenti dell'opposizione. Ma sinceramente la morale da parte di chi oggi è all'opposizione, ma quando era al Governo ha liberato i boss mafiosi in regime di 41-*bis* con la scusa del contagio da Covid, non l'accettiamo. *(Applausi)*.

Dall'abuso delle intercettazioni all'abuso d'ufficio e alla configurazione della fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione, dalle criticità del sistema carcerario a quello della magistratura: si tratta di temi sui quali da sempre la politica cerca un equilibrio e per i quali auspichiamo un impegno trasversale da parte di tutti.

Per quanto riguarda la riforma delle intercettazioni, penso che le intercettazioni siano uno strumento straordinario a disposizione della magistratura e non intendiamo privarla di questo strumento, sia chiaro. Il problema è, però - da una parte - l'abuso dello strumento investigativo e - dall'altra - l'uso che se ne fa, ovvero la divulgazione delle conversazioni. Quanto all'abuso dello strumento nessuno può dubitarne: il numero di utenze intercettate dei reati è letteralmente abnorme e risulta ancora più abnorme a confronto con il numero di condanne passate in giudicato all'esito dei processi nei quali ci si è avvalsi di questo strumento come mezzo di ricerca della prova. Quanto alla divulgazione di sintesi e trascrizioni integrali di conversazioni intercettate, talvolta prive di rilievo penale o addirittura di attinenza alle indagini, nessuno nega che essa abbia assunto da decenni connotazioni intollerabili. Finalmente abbiamo posto un divieto alla pubblicazione delle intercettazioni riportate in provvedimenti come verbali, o alla chiusura delle indagini preliminari, o ancora nelle richieste di giudizio immediato, prima che il giudice chiamato a decidere del caso ne abbia avuto conoscenza.

Da una legislatura orientata a una reale riforma della giustizia ci si attende inoltre uno snellimento delle procedure, sia civili che penali, e una razionalizzazione dei reati dei pubblici amministratori. I dati certificano come oltre l'85 per cento dei procedimenti penali aperti per abuso d'ufficio siano stati archiviati; solo nel 2021, su 5.418 procedimenti ben 4.613 sono stati archiviati su richiesta dei pubblici ministeri all'esito delle indagini preliminari. Mi permetta, signor Presidente, di ricordare tutti gli amministratori locali - sindaci, Presidenti di Regione, consiglieri regionali - finiti nel tritacarne di inchieste per abuso d'ufficio, tantissimi, da destra a sinistra, senza colore *(Applausi)*. Anche autorevoli esponenti, tuttora attivi, chiedono un intervento su questa fattispecie di reato, perché dopo la gogna, dopo i titoli urlati sui giornali, sono stati prosciolti, sono stati assolti; solo il 3 per cento delle iscrizioni si trasforma in sentenza di condanna.

Io ho fatto il consigliere comunale, Ministro, prima di sedermi su questi scranni. L'ho fatto in maggioranza, l'ho fatto in opposizione, ho fatto il capogruppo, ho fatto il candidato a sindaco, così come tanti di noi che siedono in quest'Aula. Quanti di noi hanno avuto la cosiddetta paura della firma? Quello che si è inteso eliminare è la cosiddetta paura della firma, al fine di consentire ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di adottare decisioni e sottoscrivere provvedimenti senza il timore di poter incappare nella commissione di un abuso e quindi di incorrere in un procedimento penale. L'eliminazione della paura della firma consentirà agli amministratori, specialmente quelli locali, come i sindaci, di ridare slancio all'azione amministrativa, oltre che all'economia. Per non parlare del *vulnus* che questa fattispecie di reato ha comportato: una burocrazia difensiva intenta a seguire sempre la stessa procedura per il timore della firma di tutto. Quante occasioni perse? Quanto danno è stato fatto all'economia?

Qualunque riforma della giustizia sarebbe poi vana senza un'idea di immissione in ruolo di magistrati

in tutte le giurisdizioni e in tutti i ruoli. Chi ha pratica della prassi giudiziaria ha ben chiaro che ciò che serve per avere decisioni giuste, che non giungano dopo decenni e destinate a essere confermate negli eventuali successivi gradi di giudizio, è un adeguamento quantitativo degli organici dei magistrati e del personale di cancelleria. In tale direzione si pone, tra l'altro, la scelta di ridurre il numero dei magistrati collocati fuori ruolo anche in ambito civile.

Sono apprezzabili i rimedi messi in campo dall'Esecutivo, dalla digitalizzazione all'implementazione del processo telematico, all'assunzione di personale amministrativo, anche avvalendosi delle graduatorie già formate dalle Regioni. Anche per i giudici onorari l'obiettivo dell'Esecutivo, che condividiamo pienamente, è quello di raggiungere la stabilizzazione o comunque una definizione vantaggiosa. L'impegno del Governo è finalizzato al miglior funzionamento della macchina giudiziaria, con la migliore tutela della dignità e dell'onore delle persone che ne sono protagoniste.

Del sistema carcere si è parlato più volte. Il nostro pensiero e il nostro ringraziamento non possono che andare agli uomini e alle donne che indossano la divisa della Polizia penitenziaria. A loro, signor Ministro, è necessario fornire tutte le dotazioni che le norme e la tecnologia consentono per poter garantire la sicurezza in carcere. È necessario provare a rivedere sistemi come quello della vigilanza dinamica; è necessario investire sull'edilizia penitenziaria, perché le soluzioni del sovraffollamento non possono essere gli svuotacarceri che qualcuno ha applicato in passato. *(Applausi)*.

Riforma della giustizia significa però altro: rimettere il potere giudiziario in equilibrio con le altre istituzioni democratiche e con la funzione prevista dalla Costituzione. Troppe cose sono andate fuori posto. In uno dei suoi rari interventi pubblici, Rosario Livatino ricorda che il magistrato «altro non è che un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie Istituzioni, in un momento di squisita delicatezza del loro operare: il momento del contenzioso. Per ciò stesso, il Magistrato non dovrebbe essere una realtà sul cui mutamento ci si debba interrogare: egli è un semplice riflesso della legge che è chiamato ad applicare».

Cosa ci dicono le parole di Livatino? Al giudice non spetta un ruolo ideologico a supplenza di una legge valutata come inadeguata. È questo il punto: la preminenza del ruolo del Parlamento e la soggezione del giudice alla legge, ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione. *(Applausi)*. Non rappresentano la prevaricazione di un potere su un altro, bensì solo il disegno distintivo della democrazia. Al giudice non è richiesta la condivisione o meno dei contenuti della norma che è chiamato ad applicare, a meno che non dubiti della sua coerenza con la Costituzione. In tal caso, però, la strada obbligata è non la disapplicazione della norma, ma la questione di illegittimità. *(Applausi)*. Dunque l'imparzialità del giudice vale certamente rispetto alle parti in causa, ma ancor prima rispetto alla norma da applicare.

Signor Ministro, in generale, sono convinto che la sua profonda conoscenza degli uffici giudiziari, delle leggi e del mondo della giustizia sarà foriera di cose estremamente positive per la nostra Nazione. Naturalmente Fratelli d'Italia con coerenza sarà al suo fianco, come lo è stato in questo anno, e lo sarà in futuro. Buon lavoro e grazie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Borghi Enrico e Gelmini, n. 2, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 3, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 4, dal senatore Boccia e da altri senatori, e n. 5, dai senatori Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore, i cui testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire in replica il ministro della giustizia, onorevole Nordio.

NORDIO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, quanto tempo ho a disposizione?

PRESIDENTE. Può parlare quanto vuole, signor Ministro.

NORDIO*, ministro della giustizia*. Signor Presidente, la ringrazio, ma comunque sarò breve, limitandomi naturalmente a intervenire sulle censure, pur ringraziando i colleghi che sono stati elogiativi, al punto quasi da imbarazzarmi. Se ho pochi meriti, questi vanno al mio *staff* e all'intera coalizione che mi sostiene.

Comincerei dalle considerazioni meno crudeli, come quelle della collega senatrice Paita. Ho già detto

prima che la separazione delle carriere si farà, ma, trattandosi di una riforma costituzionale, ha bisogno di tempo ed essendoci un *timetable* - come si dice oggi - ossia un calendario, essa, se non sarà concorrente con la normativa sul premierato, certamente verrà subito dopo o poco dopo. Ma si farà.

Ha poi detto giustamente che abbiamo istituito alcuni nuovi reati, che però colmano vuoti di tutela proprio perché - come ho detto prima - la tecnologia avanza più velocemente di quanto avanzino le leggi e così sono la fantasia e anche la cattiveria dei criminali. Per esempio, nei reati di violenza contro le donne, vi erano vuoti di tutela, perché purtroppo la situazione è mutata. Quello che un tempo poteva essere un complimento galante oggi può essere la spia di un atteggiamento aggressivo, violento e, talvolta, anche dannatamente mortale.

Il sovraffollamento delle carceri l'ho già spiegato prima, per cui è inutile che mi ripeta. Ma vorrei puntualizzare una delle ragioni per le quali le carceri sono sovraffollate. E ribadisco che peraltro vi è un 10-15 per cento di sovraffollamento, mentre era peggiore una volta, quando sono entrato in magistratura; questa però non è un'attenuante, anzi bisogna rimediare. Il sovraffollamento dipende anche dal fatto che molte persone sono in custodia preventiva: entrano ed escono dal carcere attraverso il sistema delle porte girevoli, tra l'altro anche in periodi estremamente brevi, impiegando una serie di risorse umane, finanziarie e logistiche che provocano il sovraffollamento carcerario. A questo abbiamo provato a rimediare e cercheremo di farlo limitando la custodia cautelare: la nostra proposta di devolvere la competenza dell'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare a un giudice collegiale, con il previo interrogatorio di garanzia che oggi avviene dopo, limiterà sicuramente in parte la custodia preventiva.

Ribadisco che naturalmente, essendo il tempo quello che è, non riesco a rispondere a tutto. Dopo aver risposto alla senatrice Paita, che spero comunque sarà edotta dai suoi colleghi su quello che ho detto, passo alla senatrice collega Lopreiato, che ringrazio per aver fatto una serie di considerazioni sui Governi Conte I e II. Devo dire che però mi è riuscito difficile seguire la dialettica discorsiva della sua mente, per così dire, non avendo ancora capito quali fossero i rapporti tra il Governo Conte I e il Governo Conte II, perché il secondo ha smentito completamente il primo, con alleanze diverse e contenuti diversi. Hegel direbbe che il Governo Conte II è stata l'antitesi della tesi del Governo Conte I. E per fortuna ci è stata risparmiata la sintesi, cioè un Governo Conte III, perché qualcuno ha impedito che ciò avvenisse. *(Applausi)*. Non sono quindi riuscito ad afferrare la cosa, ma vedrò di riflettere e magari risponderò in un momento successivo. *(Commenti)*.

Arrivo adesso al senatore Verini, che ringrazio molto per la sua gentilezza, perché sa come sono i nostri rapporti. Qui cercherò di volare alto: vorrei farlo, se me lo permette. Ha detto che sull'abuso di ufficio sono stati ascoltati in Commissione fior fiore di giuristi, di magistrati e di esperti. È vero: stamattina alla Camera ho citato Senofane per un'altra cosa. Quello che lei ha detto mi ha fatto ricordare Tucidide, e precisamente il discorso degli ateniesi ai melii, quando vogliono invadere l'isola di Melo. I melii dicono di avere i loro dei che li proteggono e gli atenesi rispondono "se parlate di dei, voi avete i vostri e noi abbiamo i nostri, che magari sono anche più forti dei vostri". Allora voi avete i vostri esperti e noi abbiamo i nostri esperti; altrettanti esperti che ci dicono che il reato di abuso di ufficio era un reato evanescente, una vuota estrazione dell'intelletto. Guardate che molti di questi vengono da voi. È inutile che ci dimentichiamo o facciamo finta di non leggere quello che è stato scritto, detto e ripetuto dai vostri sindaci, ufficialmente e non ufficialmente. Sappiamo però che vi era una concordia totale non per la modifica del reato di abuso di ufficio, che è stato - come lei sa benissimo - modificato cinque o sei volte, senza riuscire a trovare la quadra, perché era un reato evanescente, restava soltanto l'abrogazione.

Quindi, citando Tucidide, i nostri dei sono anche più forti dei vostri perché, oltre ad avere fior fiore di giuristi - cito per tutti il professor Stortoni, ordinario di diritto penale all'Università di Bologna, la più dotta o quanto meno più antica università di giurisprudenza, che da sempre predica l'abolizione di questo reato - noi in più abbiamo anche il supporto dei vostri amministratori, oltre i nostri.

Lei ha poi detto un'altra cosa che mi ha colpito. Ha detto, cioè, che il garantismo è frutto dell'Illuminismo. Sono perfettamente d'accordo con lei. Guardi però che il garantismo, come lo intendiamo noi e, cioè, la tutela del soggetto debole, è una prerogativa della sinistra. La sinistra nasce

come elemento concettuale garantista *(Applausi)*. Non vorrei entrare in letteratura, ma le cito uno dei miei autori preferiti di sinistra, Anatole France, che ha scritto due bellissimi libri. Uno l'ho tradotto dal francese e l'ho commentato, si intitola «Crainquebille» e l'altro è « Les Dieux ont soif», che riguarda il Terrore durante la rivoluzione francese. Anatole France era notoriamente un *camerade* comunista, poi un po' cambiato. I suoi ragionamenti sono impeccabili. Di fronte al giudice, chiunque, sia colletto bianco, colletto nero o grigio, è in situazione di inferiorità e di debolezza; è annichilito di fronte alla forza della tonaca, della spada o della toga. Il DNA della sinistra è un DNA che nella giustizia sta dalla parte dell'imputato chiunque esso sia e voi avete tradito questa concezione *(Applausi)*, perché sono trenta anni che state seguendo pedissequamente le procure della Repubblica, qualsiasi cosa facciano.

Passo alla fine, forse all'intervento più bello, della collega Rossomando. Io la ringrazio infinitamente, ho preso nota di tutte le sue osservazioni, anche se naturalmente non abbiamo il tempo di discutere. La gran parte è già stata detta, parte è stata scritta, parte è stata depositata. Penso che tutto sia noto. Mi ha colpito però l'idea che lei voglia venirmi a liberare da una prigione. Lei sa che c'è un illustre precedente, che è quello di «Fidelio» di Beethoven, dove Leonora va a liberare Florestano. Sarei onorato se lei venisse a liberarmi dalla vita monacale che faccio, visto che sono circondato da una scorta ventiquattro ore al giorno. Lei però sarà sempre la benvenuta se viene in via Arenula a parlare con me di giustizia. In questo modo potremo anche dibattere, in modo più conviviale e soprattutto con più tempo di quello che abbiamo qui, le interessantissime osservazioni che lei ha fatto e che mi hanno colpito. *(Applausi)*.

Per quanto riguarda i pareri, lascio la parola al mio collega, sottosegretario Andrea Ostellari, per una ragion pura e una ragion pratica. La ragion pura è che è molto più esperto di me in queste cose e, quindi, sa esprimersi in modo migliore. La ragion pratica è che avrei esigenza di assentarmi per un momento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il proprio parere sulle proposte di risoluzione presentate.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 1, il parere è favorevole con riformulazione e con la condizione di espungere il punto n. 14.

Per quanto concerne la parte dispositiva, il parere è favorevole sugli impegni nn. 1, 2, 3 e 4 e favorevole sull'impegno n. 5 con la riformulazione «a valutare l'opportunità di» e fino alle parole «garantito», quindi espungendo la restante parte. Il parere è favorevole sugli impegni nn. 6, 7 e 8. Quanto al n. 9, il parere è favorevole con l'espunzione della parte di testo successiva alla parola « *trojan*». Esprimo parere favorevole sugli impegni nn. 10, 11 e 12 e parere contrario sugli impegni nn. 13 e 14. Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 15 se riformulato nel senso di espungere la parte successiva alle parole «anni». Il parere è favorevole sull'impegno n. 16 e favorevole sull'impegno n. 17 con la seguente riformulazione: «a prevedere che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, sia tenuto a dare immediata ed adeguata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento». La restante parte viene espunta. Sull'impegno n. 18 il parere è favorevole con riformulazione, espungendo la parte successiva alle parole «*standard* internazionali». Il parere è favorevole agli impegni nn. 19 e 20 e favorevole con riformulazione all'impegno n. 21, dal quale vanno espunte le parole «attualmente risibili». Il parere è favorevole all'impegno n. 22 e favorevole all'impegno n. 23 con la seguente riformulazione: «ad elaborare uno studio di fattibilità al fine di valutare le migliori modalità per garantire il diritto delle persone detenute alle relazioni affettive». La restante parte va espunta.

PRESIDENTE. Chiedo ai firmatari se accettano le riformulazioni proposte dal Sottosegretario.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Sì, signor Presidente, le accettiamo.

PRESIDENTE. Chiedo al Sottosegretario di esprimere il proprio parere sulle restanti proposte di risoluzione.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario

sulle proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 4 e parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di risoluzione.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signor Ministro, penso che lei non abbia difficoltà a dare atto ad Azione di avere, dall'inizio della legislatura, seguito il suo lavoro senza pregiudizi e con una vera consonanza verso le istanze garantiste e liberali che animano il suo lavoro, ma anche il nostro sentire. Penso anche che non abbia problemi a dare atto al nostro responsabile per le politiche della giustizia, Enrico Costa, di avere collaborato lealmente all'azione di Governo su molti punti e di averla semmai incalzata e sfidata a ridurre le distanze tra i suoi intendimenti, le sue proposte, il programma di Governo e i fatti.

Devo dire che una consonanza è avvenuta anche su una questione delicatissima, quella della difesa della presunzione di innocenza, con un emendamento per evitare che la pubblicazione di estratti delle ordinanze di custodia cautelare venga usata impropriamente come strumento di distruzione preventiva della reputazione degli indagati. È avvenuto anche sul tema della prescrizione, cioè di un obbrobrio, quello del fine processo mai, a cui in precedenza la ministra Cartabia aveva posto un parziale rimedio.

Per noi essere una forza di opposizione non significa avere un pregiudizio nei confronti delle proposte della maggioranza o del Governo. Noi non abbiamo difficoltà a distinguere all'interno delle proposte; allora, anche in materia di giustizia alcune ne abbiamo avversate. È avvenuto per quanto riguarda quel florilegio di nuovi reati e maggiori pene che avete congegnato per un'esigenza più di *marketing* che di sostanza. Tuttavia, altre proposte le abbiamo sostenute: penso al disegno di legge in discussione al Senato sui reati contro la pubblica amministrazione, la custodia cautelare, le intercettazioni, il reato d'abuso d'ufficio, che è stata una battaglia che come Azione abbiamo portato avanti da molto tempo.

Non le abbiamo quasi mai contestato le cose dette, ma continuiamo a contestarle le cose non fatte, ad esempio sul fronte dei magistrati fuori ruolo distaccati nei Ministeri. Lei ha dato una parziale risposta alla Camera, ma resta un tema che secondo noi deve essere investigato e realizzato concretamente.

Siamo felici che abbia ribadito l'intenzione di procedere alla separazione delle carriere, ma su questo, signor Ministro, nutriamo profondi dubbi. Stiamo seguendo all'interno della Commissione affari costituzionali la riforma del premierato, dopo quella dell'autonomia differenziata e francamente riteniamo che sia stato un errore, non solo suo ma dell'intera maggioranza, non aver immaginato che la separazione delle carriere dovesse avere la stessa importanza, la stessa rilevanza, se non di più, del premierato. La previsione che faccio è che l'*iter* di quella riforma, che è stata particolarmente contrastata anche durante il ciclo di audizioni da parte di giuristi favorevoli al premierato ma non convinti di quella proposta, sarà talmente lungo che della separazione delle carriere si dovrà parlare nella prossima legislatura.

Non ci sfugge - e siamo tra i primi a pagarlo - il costo di un programma di riforme sulla giustizia che una parte del mondo politico, dell'informazione e della magistratura qualifica addirittura come eversivo, ma è un costo che va pagato anche per riportare alla normalità i rapporti tra i poteri dello Stato e nella seconda Repubblica devo dire che rapporti normali non ci sono stati.

Vengo al tema delle carceri. Lei si è detto fiducioso e non rassegnato, ha evocato un tema drammatico come quello del sovraffollamento degli istituti di pena. Ebbene, però, ci sfugge il come e il perché della sua fiducia. Non abbiamo capito quali sono le azioni che il Governo intende mettere in campo al di là della riduzione della custodia cautelare, che però lei sa benissimo non essere sufficiente a ridurre una problematica che rappresenta un dramma sociale molto forte. E allora l'unica strada immediata, secondo noi, per riportare civiltà nelle carceri è aumentare le misure alternative alla detenzione, cosa che però la sua maggioranza guarda sempre con sospetto.

Concludo dicendo che ci fa piacere che la nostra risoluzione sia stata sostanzialmente accolta, pur con alcune riformulazioni. Noi continueremo a fare il tifo per lei, Ministro, e per le sue proposte, ma nutriamo alcuni crescenti dubbi rispetto alla passione e alla convinzione con cui la sua maggioranza esprime l'adesione ai valori garantisti e liberali. Vediamo una distanza che è progressiva e destinata ad aumentare fra il programma, le intenzioni, la sua volontà e una maggioranza che è presa dalla demagogia e dal *marketing*, per recuperare consenso, ma che non ha al suo interno quella maturità

rispetto ai valori garantisti per dare dei risultati concreti e per supportarla.
Lei sappia che, se davvero le sue intenzioni sono buone e saranno concrete, il voto di Azione non mancherà. *(Applausi)*.
BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Ministro, ha ragione da vendere, come sempre. Una giustizia rapida può essere una giustizia iniqua, ma una giustizia lenta è sempre una non giustizia. Questa è stata la preoccupazione fondamentale del Governo Meloni; sfida ampiamente vinta, come lei ha sottolineato, che ci ha permesso di centrare gli obiettivi del PNRR (decisa riduzione nell'ultimo anno della durata di un processo nel settore penale, -17,5 per cento rispetto al primo semestre del 2022). La durata media di un processo penale è scesa dunque al di sotto della soglia dei mille giorni. Possiamo fare di meglio? Certo e ci impegneremo. Ma in questo lei ha già lasciato il suo indelebile segno.
Come intuisce, Ministro, abbiamo ascoltato con grande interesse la sua relazione e abbiamo constatato la sua coerenza con quanto espresso negli anni da magistrato e da editorialista in carica sui temi della giustizia e quindi con le linee programmatiche impresse al suo Dicastero; una visione e un programma riformatori nettamente ispirati ai valori costituzionali del garantismo giuridico, che il nostro Gruppo apprezza e sostiene, perché questa nuova stagione del riformismo autenticamente liberale e garantista possa rappresentare dunque la giusta risposta al populismo penale e al giustizialismo, superando una volta per tutte quelle stagioni contrassegnate da politiche giudiziarie che, da Mani Pulite in poi, salvo qualche breve eccezione, hanno segnato il *requiem aeternam* della cultura garantista.
Prima di lei, signor Ministro, c'è stato - per fortuna solo per una breve parentesi - chi ha stravolto i principi costituzionali, trascinandoci nelle tenebre giuridiche del fine processo mai e del *trojan* di Stato esteso anche ai reati contro la pubblica amministrazione. La pratica del sospetto che è già giudizio, di contro ad ogni principio democratico.
Colleghi, signor Ministro, questa cultura improntata a un giustizialismo manettaro non ci appartiene e lo ribadiamo, anche ad alta voce: non più condanne preventive, non più processi mediatici, non più abusi delle intercettazioni. Nel dibattito sulla giustizia dovevano tornare centrali i temi della presunzione di innocenza, la centralità del diritto di difesa, la ragionevolezza e la proporzionalità delle pene, il contrasto all'abuso della carcerazione preventiva, il contrasto all'abuso delle intercettazioni telefoniche e dei *trojan*, appunto, il contrasto all'uso strumentale dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Vede, signor Ministro, ne andava appunto di mezzo la democrazia. Questo è il mandato chiaro e inequivocabile che cittadini e imprese hanno conferito a questa maggioranza di centrodestra, in modo da poter recuperare fiducia nel sistema giustizia, una fiducia che - come emerge da vari sondaggi - è venuta spesso e drammaticamente meno, affossata com'è dalla scarsa credibilità e dal disincanto che decisioni spesso incomprensibili, mancanza di certezza della pena, fatti e notizie di cronaca sconvolgenti e ingiusti hanno diffuso; un campanello d'allarme su cui andava fatta una profonda riflessione, e lei lo sta facendo.
Il senso della giustizia è strettamente connaturato con la nostra cultura ed è alla base della nostra Costituzione. Il corto circuito si presenta quando ci si trova appunto a doversi confrontare con la lentezza eccessiva dei processi, con una giustizia che si teme non sia uguale per tutti; con una giustizia che sembra non garantire la certezza della pena, a cui si aggiungono i dubbi su scelte che si sono considerate errate o fuorvianti da parte di una certa magistratura e la disillusione sulla proliferazione di norme che non risolvono i problemi.
Troppe volte sono stati annunciati cambiamenti epocali per non cambiare nulla e si sono realizzati solo aggiustamenti di facciata. Siamo convinti che con lei stia avvenendo davvero una svolta epocale. Il Paese ne ha bisogno, soprattutto in questo momento storico, reso cruciale da una serie di sconvolgimenti che hanno determinato insicurezza e paura per il futuro, ingenerato violenze indicibili e tutta una serie di reazioni e ripercussioni sempre più evidenti. Abbiamo ereditato un fardello pesante, stratificato da decenni di politiche sbagliate e non risolto oggettivamente dai Governi passati.
Abbiamo ereditato alcune riforme: la riforma Cartabia, riforma del civile e penale e dell'ordinamento

giudiziario; riforme imposte dall'Unione europea per l'accesso ai fondi del PNRR, realizzate con compromessi al ribasso da una maggioranza che era tanto vasta quanto eterogenea. Si tratta di riforme, quindi, imperfette, ma che noi, per senso di responsabilità, portiamo in parte avanti per rispettare gli impegni con l'Europa, ma sulle quali dovremo intervenire per andare a rimediare a molte delle lacune che contengono.

Ne cito una su tutte: il pasticcio giuridico sulla prescrizione e la successiva improcedibilità, sul quale si è registrato, anche in queste ore, per fortuna, un'ampia maggioranza in Parlamento sulla volontà di ritornare alla normalità dell'istituto della prescrizione sostanziale. Dobbiamo avere il coraggio, signor Ministro, che non fa difetto né a lei né al nostro *Premier*, di modificare questo assurdo giuridico e tornare ai principi del diritto italiano, secondo cui la prescrizione ha una ragione sostanziale e si basa sul principio per cui, quando il tempo è troppo lungo, non si riesce più ad accertare la verità e non c'è più l'interesse dello Stato a perseguire il criminale.

Ovviamente, non stiamo parlando dei crimini più gravi, come lei ha sottolineato più volte. Così come il nostro impegno è garantire che non siano mai penalizzati il diritto di difesa e il contraddittorio. Il garantismo, l'efficienza e la certezza della pena sono tre pilastri fondamentali di un sistema tale da assicurare l'effettiva terzietà e imparzialità del giudice, la parità tra accusa e difesa, oltre a provvedere a rafforzare le tutele delle vittime dei reati. Saranno passi decisivi quello dell'auspicata separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il superamento del persistente forte correntismo del Consiglio superiore della magistratura.

Sul tema delle intercettazioni, stiamo fermando - come lei ha ben detto - gli abusi delle intercettazioni, che non possono e non devono diventare un mezzo per la delegittimazione personale e politica, con la diffusione impropria, arbitraria, purtroppo anche pilotata, dei loro contenuti per obiettivi terzi, tutt'altro che collegati alla ricerca della verità e della giustizia. E ribadiamo che le intercettazioni tagliate non riguarderanno la criminalità organizzata, la mafia e comunque i reati più efferati.

C'è ancora il tema delle carceri. Talvolta in quest'Aula mi sembra che qualcuno tuteli più Caino che Abele, ma è una mia riflessione. I nostri penitenziari continuano a essere occupati per la maggior parte da cittadini stranieri. È necessario prevedere che le pene inflitte agli stranieri vengano da questi scontate nei loro Paesi d'origine e che siano previsti istituti di detenzione temporanea separata per coloro che sono ancora in attesa di giudizio.

La povera Iris Setti, signor Ministro, non sarebbe stata massacrata la scorsa estate nel parco Nikolayewka, nel mio collegio di Rovereto, se il balordo che l'ha uccisa, in attesa di giudizio, fosse stato mandato a processo e a scontare la pena nel suo Paese. E a lei va il mio ricordo.

Sul tema della giustizia minorile, a lei il nostro plauso, signor Ministro, per aver previsto, con il decreto Caivano, norme più rigorose per contrastare l'ormai dilagante fenomeno delle *baby gang* e dei reati commessi dai minorenni; reati che hanno visto un incremento esponenziale, purtroppo spesso caratterizzati da una violenza inaudita.

Si è dimostrato, signor Ministro, che un fenomeno odioso come quello delle violenze minorili si può combattere solo rafforzando la presenza dello Stato, per dare ai cittadini la sicurezza di trovare la risposta pronta di uno Stato che non abdica al proprio ruolo di buon padre di famiglia. *Last but not least*, come dicono gli inglesi, anzi, prioritariamente, vi è un tema che mi sta molto a cuore, una piaga sociale che mi tocca da vicino e che continua a mietere vittime. Parlo della violenza di genere.

Gli innumerevoli episodi di femminicidi che interessano il nostro Paese si sono purtroppo moltiplicati: per esempio, solo nella mia terra vi sono stati due femminicidi, l'ultimo stamattina a Trento. Parliamo di terre che tradizionalmente, come anche il suo Veneto, sono culle di civiltà, culle di economia, di benessere. Quindi, dobbiamo chiederci perché questi efferati omicidi stanno avvenendo sempre più spesso nelle nostre terre.

Pensiamo che nel nostro Paese sono state barbaramente uccise già nove donne dall'inizio dell'anno, nonostante tutto quello che stiamo facendo. Come lei ha ricordato, signor Ministro, lo scorso novembre in occasione dell'approvazione della legge contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica, che porta appunto anche la sua firma, i numeri *shock* del femminicidio sono i numeri del fallimento di un'intera società. E io aggiungo che la violenza sulle donne è un tumore,

pieno di metastasi, di tutta la società. Grazie alla legge sul codice rosso e da ultimo al disegno di legge che citavo poc'anzi, abbiamo strumenti straordinari, ma la quotidianità dimostra che c'è sempre qualche *vulnus* che non riusciamo a prevedere. Dunque occorre lavorare ad oltranza ai casi di specie, non abbassare mai la guardia e continuare a mettere in moto azioni e mezzi forti per ristabilire la sicurezza e la tranquillità cui i nostri cittadini erano abituati, ma soprattutto rendere vera giustizia al sacrificio di chi, vittime innocenti, non possiamo certo dimenticare.

Vi è un argomento che non ha toccato, signor Ministro, sul quale so essere molto sensibile. Glielo devo ricordare, a nome dei 68 milioni di animali domestici presenti nelle famiglie italiane, che sono trafitte dalle notizie di cronaca barbara e atroce di questi ultimi giorni e mesi: le chiedo di non dimenticare di portare a buon fine le norme sull'inasprimento delle pene nei confronti di chi compie violenze sugli animali, che giacciono in Commissione giustizia alla Camera, in ottemperanza del nuovo articolo 9 della Costituzione, che va appunto attuato e che era il cruccio del mio compianto maestro e presidente del Consiglio di Stato Frattini, che affrontò il tema per la prima volta anche all'interno del Consiglio di Stato. Tutti i *leader* in maniera trasversale si battono il petto in questi giorni per le notizie di cronaca sui *social*, ma poi gli esempi devono partire da qua dentro, le leggi le facciamo qui dentro e dobbiamo dare loro attuazione.

In conclusione, il nostro appoggio al suo Dicastero e al suo mandato è pieno, Ministro: vada avanti, superando le resistenze di quei *sancta sanctorum*, di quei santuari intoccabili del sistema della giustizia italiano, ma anche dei soliti denigratori di professione.

Nell'annunciare il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, le vogliamo dire, signor Ministro, dal profondo del cuore, che siamo orgogliosi di lei per quello che sta facendo. *(Applausi)*.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, signor Ministro, l'auspicio di rendere la giustizia rapida ed efficiente era l'assoluta priorità anche dei suoi predecessori, purtroppo, fino a questo momento, con scarsi risultati.

Uno dei problemi principali è sicuramente che la magistratura italiana non è solo sotto organico di 1.500 unità, come lei ha ricordato, ma che l'Italia ha la metà dei giudici della Germania. Ha ragione a lamentarsi che le procedure per l'assunzione dei magistrati sono lunghe, burocratiche e - come dice lei - fuori dal tempo. Questo, mi lasci dire, non riguarda solo l'assunzione dei giudici, ma è una malattia tipica italiana che infetta anche la procedura penale. Questo aspetto, secondo me, è una delle ragioni principali della durata dei processi.

Come ho già detto un paio di volte in quest'Aula, per risolvere il problema alla radice si dovrebbe semplificare la procedura e rivedere il sistema delle nullità, che spesso sono ridotte a pure questioni formali, senza relazione con l'effettiva tutela del diritto sostanziale. Ovviamente ogni difesa che non ha altri forti argomenti cerca di tirare il processo per le lunghe per ottenere la prescrizione, o ancora meglio l'improcedibilità. Siamo abituati che ogni processo penale inizia con una serie di eccezioni formali da parte dei difensori. In realtà, questa è una devianza; l'eccezione formale dovrebbe essere una rarità, non la regola.

Sono contenta che state per abolire il mostro processuale dell'improcedibilità, che scatta se vengono sforati certi termini, un istituto che annulla tutto il processo senza lasciare nemmeno in piedi gli effetti civili. La persona offesa, dopo aver pagato spese elevate per la propria difesa, può rimanere senza nulla in mano; ai danni per il reato subito seguono i danni di tempo e le spese per un processo evaporato nel nulla: non proprio un segno di civiltà giuridica. Con un processo meno farraginoso, non sarebbe scandalosa la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Nella maggior parte dei Paesi europei la prescrizione si sospende non appena viene fatto un atto di indagine e non mi sembra che in questi Paesi si venga meno ai principi dello Stato di diritto. Pertanto, è giusto il ritorno alla riforma Orlando, con la sospensione della prescrizione, anche se per un tempo limitato.

Spero che la Commissione ministeriale per la riforma del processo penale tenga conto di questi aspetti e semplifichi veramente la normativa. Purtroppo, le ultime riforme sono andate nella direzione opposta e invece di semplificare hanno introdotto altri formalismi, termini, nullità, eccetera. Questo anche nel

processo civile, dove gli operatori del diritto sono stati caricati di più lavoro invece che alleggeriti. Ci sarebbero da correggere anche altre norme.

Sappiamo tutti che numerose città italiane sono nella morsa della microcriminalità. Togliere una serie di reati, come ad esempio il furto, dalla procedibilità d'ufficio per lasciare alle vittime la responsabilità di dover sporgere querela aggrava la situazione. Sarà un alleggerimento per i tribunali, perché tante indagini diventano improcedibili, ma è un duro colpo per la sicurezza delle nostre città. Già adesso le persone hanno la sensazione che non esiste certezza della pena, che a quelli che delinquono non succede nulla, che sporgere querela non serve a nulla e che le nostre città sono nelle mani di bande criminali, spesso provenienti dall'estero. Questo lede non solo il sentimento di sicurezza della popolazione, ma incita anche all'odio contro i migranti, senza distinguere i criminali dai tanti migranti perbene senza i quali lo Stato non sarebbe neanche in grado di offrire certe prestazioni.

Signor Ministro, sono pienamente condivisibili le sue considerazioni sulla funzione rieducativa della pena e sulla necessità di offrire sport e lavoro nelle carceri. Il problema è che nelle carceri si finisce solo se si è commesso un reato gravissimo. Tanti piccoli delinquenti sono troppo a lungo in circolazione, pertanto occorrono urgentemente nuovi carceri. Paradossalmente, nella nostra benestante Provincia autonoma di Bolzano, il carcere versa in gravissime condizioni di sovraffollamento. Il piano carcerario del 2010 prevede una nuova struttura da 250 posti. In quattordici anni non si è riusciti neppure a iniziare la costruzione, e questo non per colpa dell'amministrazione provinciale.

Inutile l'introduzione di nuovi reati e gli aumenti di pena, se poi questi non vengono applicati. Anche le misure a disposizione del questore, come il Daspo urbano, rafforzate dal decreto-legge Caivano, vengono applicate troppo poco.

Per quanto riguarda l'abolizione della fattispecie del reato dell'abuso d'ufficio, mi sembra il classico gettare il bambino con l'acqua sporca. Sarà pur vero che solo il 3 per cento delle indagini finisce con una condanna, ma questo vale anche per altri reati e c'entra anche il rito farraginoso e difficile. L'abolizione dell'abuso d'ufficio rischia di lasciare un vuoto normativo. Come fare con amministratori che favoriscono parenti, amici e cordate, che penalizzano imprese oneste, che fanno pressioni indebite sulla macchina amministrativa? Veramente vogliamo lasciare impuniti questi comportamenti? Anche se lei lo esclude, sicuramente i magistrati individueranno altre fattispecie di reato nei quali far ricadere le condotte criminose. Tranne dare un segnale bruttissimo, allora non abbiamo risolto niente.

Sappiamo che certi pubblici ministeri cercano visibilità inquisendo politici e amministratori, ma anche questo si dovrebbe affrontare diversamente. Si dovrebbe introdurre il principio che, nel caso di assoluzione, lo Stato deve rifondere le spese alla persona assolta. Questo con la possibilità di rivalsa nei confronti di magistrati che portano avanti indagini palesemente inutili. Invece trovo positivo che lei cerchi di trovare un equilibrio tra esigenze delle indagini, *privacy* delle persone e diritto all'informazione dei cittadini.

In conclusione, signor Ministro, nel campo della giustizia c'è davvero tanto da fare, ma con nuove riforme si rischia anche di aggravare la situazione. Spero veramente che la preannunciata riforma del riforma del processo penale non entri in quest'ultima categoria. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, come sa, la sua nomina aveva suscitato in noi grandi speranze. Abbiamo guardato al suo arrivo in questo Governo come la possibilità di una luce di visione democratica del diritto, di garantismo, di solida adesione ai principi costituzionali. Ed è un sostegno che oggi vogliamo rinnovarle. Le cose che ha detto, anche durante la sua lunga carriera, ci convincono; lo sa, siamo stati particolarmente colpiti e in maniera favorevole dalle dichiarazioni programmatiche che ha fatto più o meno un anno fa in Commissione giustizia. Devo dire che abbiamo cercato di essere poi susseguenti e coerenti con quel sostegno, anche prendendo decisioni che rivendichiamo fortemente, come quella di votare per l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio, che abbiamo preso con piena convinzione. Voglio ricordare Mattia Feltri, il bravo giornalista che ha fatto qualche statistica: nel 2021 ci sono stati 5.418 casi, il 98,9 per cento dei quali si è concluso con un'archiviazione o un'assoluzione (credo che soltanto in 60 casi circa ci siano stati esiti diversi, tra 27

condanne e 35 patteggiamenti); quel reato andava abolito, perché era stato cambiato fin troppe volte e non ha funzionato. Devo dire che rivendichiamo quella decisione anche politicamente, perché l'appello convinto dei sindaci di tutte le parti - anche della sinistra, che non ha ritenuto di aderire all'abrogazione di quel reato - ci ha convinti davvero di essere sulla giusta strada.

Allo stesso modo, insieme ai colleghi di Azione e di +Europa abbiamo tenuto posizioni convinte su altre norme, come quella di cui si è molto discusso, la cosiddetta Costa, che impedisce il copia e incolla delle ordinanze di custodia cautelare. Voglio dire in questa sede che non è una norma bavaglio, mi pare che sia giusto sottolinearlo: i giornalisti potranno sempre riportare la notizia; quello che non è giusto è che si utilizzino le fotocopie. *(Applausi)*.

Voglio ricordare un caso recente, quello di quaranta professori di diritto tributario accusati di essersi venduti concorsi, uno dei quali era il compianto Augusto Fantozzi, che non è vissuto abbastanza per assistere al proprio proscioglimento. Il tribunale di Venezia, quando ha verificato che quelle intercettazioni erano state stampate con un copia e incolla, ha detto che erano normalissime conversazioni tra professori universitari, ma quei quaranta professori intanto sono stati colpiti nella loro reputazione a vita.

Continueremo quindi a sostenerla, signor Ministro, perché questo continua ad essere il Paese in cui le intercettazioni escono fuori: abbiamo saputo tutto della vita privata del sindaco di un Comune del Lazio, sebbene non fosse neanche indagato; qualche giorno fa, abbiamo letto sui giornali di questo Paese che la povera Simonetta Cesaroni aveva finalmente un assassino, così hanno titolato i giornali italiani, ma sappiamo che si trattava soltanto di un *report* dei Carabinieri che la stessa pubblica accusa di Roma diceva non avere alcun fondamento.

La direzione che ha preso quindi ci convince, signor Ministro: saremo al suo fianco, se continuerà a stare dalla parte della presunzione d'innocenza, del garantismo e della parità tra accusa e difesa. *(Applausi)*.

Mi lasci dire però che credo ci sia un problema di tipo politico. La collega Rossomando voleva venire a liberarla, ma non ce n'è bisogno: occorre però osservare che questa maggioranza sulla giustizia, come su molte altre questioni, è molto divisa, anche culturalmente. La maggioranza di questo Governo ha un pezzo che è convintamente garantista e uno che decisamente non lo è; quelle che sembrano le sue titubanze, signor Ministro, sono soltanto la risultante di un lavoro di equilibrismo, per così dire, che non può riuscire bene: oggi infatti ci ha detto che avete fatto un reato nuovo al mese, ma perché c'era un allarme sociale. Ora le chiedo, signor Ministro, con riferimento a una pena da sei mesi a due anni e a una multa da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene un'esemplare di orso marsicano, esattamente che tipo di allarme sociale provochino tali condotte *(Applausi)*: deve sapere di avermi costretto a presentare un emendamento per la tutela dell'orso bianco, affinché tutti gli orsi fossero protetti allo stesso modo. Provo a buttarla sul ridere, ma in realtà è una cosa molto seria, perché avete aumentato i reati e le pene.

Le faccio due esempi, il primo dei quali è il decreto Caivano, che è andato ad aiutare un Comune - uno in tutto l'*hinterland* napoletano - sfasciando però la giustizia minorile e portandola ad una pericolosissima omologazione con quella degli adulti. Infatti, pochi giorni, fa «Il Sole 24 Ore», un giornale serio, di quelli che danno i dati, ha riportato che negli ultimi tre mesi dell'anno i ragazzi e i ragazzini reclusi nelle prigioni minorili sono aumentati del 16 per cento. L'intenzione era proprio quella, lo volevate ed è successo. *(Applausi)*. Io credo che sia sbagliato. Così come, per esempio, credo sia sbagliato che in Commissione affari costituzionali si discuta di un disegno di legge costituzionale per l'inserimento delle vittime di reato in Costituzione. Secondo me ciò rappresenta culturalmente un pericoloso scivolamento verso la privatizzazione del diritto penale. Ricordo che quest'ultimo appartiene al diritto pubblico e che le sentenze penali sono emesse in nome del popolo italiano. Nel momento in cui noi andiamo a dire che la parte lesa non è soltanto più titolare di un diritto ad un risarcimento del danno in sede civile, ma che diventa costituzionalmente parte del processo penale, facciamo diventare il giudice quasi una sorta di giudice civile, uno che dirime una controversia tra le parti.

Questo tipo di impostazione esiste nella sua maggioranza; la stessa maggioranza che ci porta un nuovo

reato al mese, tra cui quello dell'orso marsicano. A parte quello, per esempio, nel decreto-legge Caivano voi avete aumentato la pena minima per i reati lievi per droga fino a cinque anni, con le conseguenze che ne derivano.

Questo mi consente di andare a concludere sulla situazione delle carceri; una questione che tutti i colleghi hanno sollevato. La situazione carceraria è tragica, signor Ministro, ed è chiaro che con quel tipo di norme non ci possiamo stupire se oggi il tasso di presenza nelle carceri superi la capienza del 25 per cento. Nelle carceri c'è infatti gente che non ci dovrebbe essere. Il carcere è diventato il ricettacolo di ogni marginalità. Quando non sappiamo cosa fare di qualcuno, lo mandiamo lì.

Il povero Matteo Concetti, morto suicida i primi giorni di gennaio, il giorno che ha detto a sua madre che si sarebbe suicidato se riportato in isolamento, aveva una sindrome bipolare. Matteo, molto semplicemente, non doveva essere in quel carcere. *(Applausi)*.

Abbiamo avuto un detenuto che si chiama Kelvin Egubor, che è stato venti mesi in carcere perché accusato di un'estorsione per due euro. Per due euro! Queste persone in carcere non ci dovrebbero essere, ma nella sua maggioranza, signor Ministro, c'è gente che pensa che quando c'è un problema sociale, esso si risolve con la galera.

Il tema allora è che noi non possiamo semplicemente pensare di lavorare sulle caserme perché se sulle caserme noi abbiamo 600 posti nuovi e, poi, i detenuti in più sono 14.000, noi andiamo dritti dritti verso una nuova sentenza Torreggiani *(Applausi)*, rischiamo di farci condannare per trattamenti inumani e degradanti.

Voglio ricordare che nel novennato del presidente Napolitano, egli mandò un messaggio alle Camere solamente una volta, solo sul tema del sovraffollamento delle carceri. Diamo infatti ai nostri detenuti meno spazio di quanto le norme europee prevedono per gli allevamenti dei suini. Ciò è insopportabile e non si risolve, signor Ministro, con le caserme, ma mandando fuori la gente che può andar fuori, che ha pene brevissime da scontare o gente che non dovrebbe essere in carcere perché dovrebbe essere in una casa di ricovero per persone con malattie psichiatriche o in una comunità per tossicodipendenti. Io lo so che lei è d'accordo, la vedo annuire, ma le garantisco - ed il problema politico è lì - che questa maggioranza non è compatta dietro di lei.

Allora lei sappia che noi liberali - e mi arrogo il diritto di parlare anche per tutti quelli che appartengono a quest'area culturale - siamo dalla sua parte perché siamo dalla parte dei principi costituzionali. La sosteniamo, però - le garantisco - ha delle brutte gatte da pelare a casa sua. *(Applausi)*.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, signor Ministro, spiace constatare che, a distanza di un anno, siamo qui per parlare ancora degli stessi argomenti. Ben poco infatti è stato fatto per risolvere i problemi strutturali della giustizia italiana. Se togliamo qualche provvedimento repressivo, i 17 condoni per chi evade o elude le tasse, i tentativi di imbavagliare l'informazione e di cancellare l'abuso d'ufficio, resta davvero poco dell'azione di governo in materia di giustizia.

Resta immutata la cronica lunghezza dei tempi della giustizia, che rappresenta un ostacolo al progresso del Paese e alimenta nei cittadini la percezione di una giustizia incapace di assicurare la tutela effettiva dei loro diritti, con una conseguente sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso da parte del cittadino.

Resta immutata la drammatica situazione delle carceri, che sono, come hanno già ricordato i miei colleghi, le più affollate dell'Unione europea e la cui criticità è confermata dal numero allarmante di suicidi in carcere. Il 2023, infatti, ha registrato in Italia 68 suicidi nelle strutture carcerarie, il secondo dato più alto di sempre dopo il 2022, una persona ogni cinque giorni, Ministro, un'enormità. Questo vuol dire che i suicidi in carcere sono appunto circa venti volte più diffusi rispetto a quelli che avvengono fuori.

Il 2024 non sembra affatto promettere bene, dato che siamo solo al giorno 17 gennaio e sono già undici i suicidi in carcere, quasi uno al giorno, che è tantissimo. Altro che sua sconfitta personale, signor Ministro, come lei l'ha definita, questo è il fallimento totale dello Stato. Io vorrei ricordare al

Presidente, al Ministro, a tutti i nostri colleghi che dietro questi numeri ci sono dei nomi, delle storie, storie di diritti violati che troppo spesso si consumano nel disinteresse pressoché generale e quindi spetta a noi, con l'esempio, tornare a portare l'attenzione dei cittadini su simili temi, al di là di tutti i pregiudizi che purtroppo racchiudono la realtà delle carceri in una realtà della quale interessa davvero poco alla maggior parte dei cittadini. Questi dati fanno il paio con i dati relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'associazione Antigone rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa un uso costante di psicofarmaci, somministrati tra l'altro spesso senza alcun piano terapeutico e senza una regola ben chiara, durante, appunto, la detenzione. Signor Ministro, io stessa ho potuto constatarlo con i miei occhi nelle mie numerose ispezioni e posso garantirle che è la verità ed è veramente un dato allarmante. Tutto questo perché le condizioni di vita dentro le carceri sono difficilissime e fra il sovraffollamento, la cronica carenza di personale penitenziario, ma anche medico e psicologico, i pochi progetti di formazione e riabilitazione, il reinserimento sociale è nei fatti un miraggio per troppi detenuti. Inoltre, nonostante la dichiarata volontà di ampliare i trattamenti penali non carcerari finalizzati a un'effettiva rieducazione e reinserimento sociale, i protocolli applicativi di pene sostitutive alternative vanno a rilento e intere zone del Paese ne risultano assolutamente sprovviste. Occorre intervenire affinché vengano stanziate le risorse necessarie per far fronte all'emergenza carceraria in tema di sovraffollamento e condizioni dei detenuti, altro che costruire nuove carceri; occorre intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria, anziché discrezionale e facoltativa, per esempio, l'autopsia quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive (sono troppe le morti dubbie, Ministro, lo sappiamo). Ancora, bisogna prevedere idonee misure incentivanti rivolte agli agenti pubblici e privati che sottoscrivono convenzioni per pene sostitutive alternative dirette al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi e procedere con lo scorrimento delle graduatorie ancora attive dei concorsi svolti per i vari profili, con la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e con la riqualificazione del personale già in servizio, in modo da eliminare progressivamente tutte le scoperture di organico del personale amministrativo del comparto giustizia.

Ancora, dall'inizio della legislatura si contano ben diciassette provvedimenti che introducono sanatorie o condoni rivolti a chi evade o elude il fisco, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali al condono sui guadagni da criptovalute, dalla disciplina introdotta in tema di controversie tributarie e rinuncia al giudizio agevolata alla normativa sugli avvisi bonari e sulla cancellazione delle irregolarità formali nella denuncia dei redditi. Con tutta evidenza, queste misure disincentivano i cittadini dall'adempimento puntuale delle obbligazioni fiscali e trasmettono il messaggio che sia più conveniente non pagare quanto dovuto al fisco con puntualità, attendendo un successivo condono. Su questo tema vi siete molto impegnati, in effetti, ma in un modo che non possiamo assolutamente condividere.

Pensiamo sia importante adottare iniziative per potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, con particolare riguardo ai cosiddetti ecoreati, prevedere norme più incisive in tema di anticorruzione, la riforma del codice degli appalti per contrastare ogni infiltrazione mafiosa, una regolamentazione del reato di falso in bilancio che sia in armonia con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale. Soprattutto riteniamo importante che si abbandonino le leggi premianti per i comportamenti non virtuosi, come appunto i condoni e l'elusione fiscale.

Un tema sul quale invece, signor Ministro, è doveroso intervenire è la piaga della violenza di genere. Invece, a due settimane dall'inizio dell'anno, sono già sette, forse otto (dato che abbiamo appreso oggi la notizia di un ottava donna, probabilmente vittima di femminicidio), i femminicidi avvenuti nel nostro Paese e sono tre i minori rimasti orfani a causa di un femminicidio. Quello che si è fatto è assolutamente insufficiente, se i dati più recenti evidenziano, da un lato, che solo il 27 per cento delle donne che subiscono una forma di violenza decide di denunciarla e, dall'altro, denunciano l'invisibilità del fenomeno presso i tribunali civili. Bisogna ascoltare gli operatori che trattano la violenza e adottare strategie efficaci e risolutive. Occorre monitorare l'efficacia della normativa in vigore, intervenire in modo deciso per ridurre la quota di violenze sommerse che non vengono denunciate; investire

adeguatamente nella formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti e nell'efficientamento del collegamento tra tribunali civili e penali, sostenendo con adeguate risorse i centri antiviolenza e le case rifugio. Se davvero è una battaglia condivisa come questo Governo va sostenendo, dimostratelo, allora, con i fatti e non con i proclami.

Signora Presidente, in conclusione, il nostro giudizio sull'operato del Governo è assolutamente negativo; per questo voteremo contro la proposta di risoluzione della maggioranza. *(Applausi)*.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente,signor ministro Nordio, Forza Italia approverà senza riserva alcuna la sua relazione e voterà la proposta di risoluzione della maggioranza. Nelle sue parole abbiamo colto anche in questa occasione quel timbro liberale e garantista che da sempre appartiene alla sua, ma anche alla nostra tradizione politica. Bene, anzi decisamente bene.

L'anno scorso il suo era stato un discorso necessariamente solo programmatico; a distanza di un anno si comincia a intravedere in modo più nitido la sua, o meglio la nostra riforma della giustizia. Il bilancio di questo primo anno di lavoro è senz'altro positivo. Proprio stamane abbiamo concluso la votazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 808 che porta il suo nome; possiamo considerarlo il primo stralcio di quella grande riforma della giustizia che attendiamo da trent'anni, da quando Forza Italia fu fondata da Silvio Berlusconi. Il testo del disegno di legge n. 808, che arriverà dunque in Aula in Senato in tempi brevissimi, prevede l'inapplicabilità delle sentenze di primo grado da parte del pm, il gip collegiale, l'interrogatorio di garanzia prima delle misure di custodia cautelare in carcere e soprattutto l'abolizione dell'abuso d'ufficio e la ridefinizione del reato di traffico di influenze. Sono tutti principi che abbiamo condiviso e che abbiamo approvato.

Ricordo che nel testo del disegno di legge sono stati inseriti ed approvati due nostri importanti emendamenti che riguardano l'esclusione dai brogliacci e dalle informative di polizia giudiziaria aventi per oggetto intercettazioni dei nominativi di soggetti terzi estranei all'inchiesta e il divieto assoluto di intercettazioni tra avvocato e cliente. Quest'ultimo principio pareva dover essere già cosa ovvia e scontata nel nostro ordinamento democratico, in ossequio al segreto professionale, invece era ancora violato e c'è stato bisogno di un intervento normativo per vietarlo definitivamente. Ora, con l'approvazione del nostro emendamento, la questione sarà chiarita una volta per tutte. Questo, però, signor Ministro, è solo il primo passo della grande riforma tanto attesa dai cittadini.

La ringrazio, signor Ministro, per aver sottolineato nel suo intervento l'importanza del disegno di legge n. 806, a mia prima firma congiuntamente a quella della presidente Bongiorno, sul sequestro degli *smartphone* e dei *digital device* attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato. Come lei ha sottolineato davvero in modo magistrale, sequestrare uno *smartphone* non è come sequestrare un semplice documento o un altro corpo di reato, perché con esso viene sequestrata anche la vita dell'indagato, della sua famiglia, dei suoi affetti, dei soggetti che con lui hanno relazioni di ogni genere. Per questo è essenziale, confortati anche da recenti pronunce della Corte costituzionale, che i contenuti dello *smartphone* siano accuratamente selezionati e protetti, prima di confluire nel fascicolo processuale. Prendiamo atto con piacere che la settimana prossima il Governo formulerà i pareri sugli emendamenti e presenterà le eventuali opportune riformulazioni. Si tratta di un testo che tra l'altro è stato presentato a cascata delle conclusioni dell'indagine conoscitiva e che ormai riveste carattere di urgenza, per rimediare - uso le parole che ho tratto dal suo intervento di stamane alla Camera - ad un barbaro medioevo nel quale rischiamo di trovarci.

Mi permetto di segnalare alla sua attenzione un altro disegno di legge (933), a mia firma, ma sottoscritto anche dalla senatrice Erika Stefani, Capogruppo della Lega, e dal senatore Gianni Berrino, Capogruppo di Fratelli d'Italia, avente ad oggetto i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Ieri abbiamo iniziato le audizioni e tutti gli auditi hanno segnalato non solo la necessità, ma l'urgenza che questi criteri siano definiti dal Parlamento. Il professor Spangher, con la sua consueta franchezza, ci ha detto addirittura che questo disegno di legge è tardivo. Tutti gli auditi raccomandano inoltre un ruolo attivo e propositivo da parte del Governo e del Ministro nell'individuazione di quei criteri di priorità, perché l'operato delle procure avvenga comunque all'interno di un quadro normativo chiaro e

trasparente, sotto il preciso indirizzo di una politica criminale. Attendo quindi di conoscere a breve il pensiero del Governo su questo tema così dedicato.

Mi permetto di segnalare che il Governo dia via libera alla riforma elettorale della componente togata del CSM. Come le è ben noto, ho proposto il sorteggio temperato per attenuare il peso nefasto delle correnti nella magistratura. Anche sugli emendamenti di questo disegno di legge in Commissione giustizia siamo in attesa del parere del Governo, che credo arriverà a brevissimo.

Ho particolarmente apprezzato, signor Ministro, l'attenzione che ha voluto dedicare ai problemi del carcere e alla funzione rieducativa della pena, alla quale teniamo molto come Forza Italia. Su questo fronte registro con piacere un drastico calo del numero dei suicidi in carcere, che dal *record* storico di 84 (addirittura 84) nel 2022 sono scesi a 65 nel 2023; ma 65 suicidi sono comunque un numero enorme ed inaccettabile. Tra l'altro i suicidi in carcere continuano e sono già cinque dall'inizio dell'anno, di cui due in sole ventiquattro ore ieri, nel carcere napoletano di Poggioreale. Sono notizie, queste, agghiaccianti, che ci rattristano sommamente. Il detenuto infatti è un uomo, un cittadino inerme affidato allo Stato, che ha il sommo dovere di prestare la massima cura alla sua salute, sia dell'anima che del corpo. Per fare questo occorrono nuovi spazi e nuove opportunità di lavoro e di svago, sport compresi; lei lo ha ben sottolineato nei suoi interventi di oggi.

Ho inoltre particolarmente apprezzato i dati da lei forniti sulla riduzione dei tempi della giustizia, sia in sede civile che penale. Sono dati assai confortanti, che ci avvicinano agli obiettivi concordati in sede europea e in sede di PNRR. Dobbiamo assolutamente proseguire su questa strada. Per migliorare la *performance*, però, credo sia anche necessario pensare ad un riordino della geografia giudiziaria, con un accorpamento degli uffici giudiziari più piccoli ed inefficienti.

Per rinforzare gli organici della magistratura, inoltre, tenuto conto delle difficoltà da lei segnalate in sede di reclutamento - lei ha detto, sia qui al Senato che stamane alla Camera, che occorrono quattro-cinque anni per creare, per individuare un nuovo magistrato e metterlo in funzione - non sarei, Ministro, contrario ad un aumento dell'età pensionabile dei magistrati, a condizione però che non mantengano incarichi direttivi e semi-direttivi e che mettano a disposizione dei collegi giudicanti la loro esperienza.

Le confesso inoltre, Ministro, che avrei gradito un cronoprogramma più preciso e dettagliato sulla riforma del *trojan*, questo mezzo di indagine così intrusivo della *privacy* del cittadino e, come abbiamo verificato anche in sede di indagine conoscitiva, che è sempre a rischio di una manipolazione esterna. Su questo tema, come lei ben sa, il nostro partito è particolarmente sensibile. Abbiamo presentato dei disegni di legge su questo argomento, sia qui al Senato che alla Camera, che abbiamo congelato in attesa dell'intervento governativo che ci è stato annunciato. Questa la riteniamo un'autentica priorità, emersa, anche questa, in sede di relazione finale della famosa indagine conoscitiva che abbiamo svolto in Commissione giustizia qui al Senato. Sappiamo che anche su questo tema lei è molto sensibile e aspettiamo quindi con ansia il testo che ci vorrà proporre.

Vengo infine all'ultimo tema, probabilmente il più delicato, sul quale Forza Italia continua a insistere: la separazione delle carriere. Siamo consapevoli che, sul piano costituzionale, la priorità oggi è la riforma del premierato. Tuttavia, signor Ministro, bisogna individuare un più preciso cronoprogramma anche per la riforma della separazione della carriera dei magistrati. È del tutto evidente che dobbiamo evitare di sovrapporre riforma a riforma. Dobbiamo certamente evitare di disorientare il corpo elettorale, probabilmente chiamato ad esprimersi con due *referendum* su proposte che rischiano magari di confonderlo, se articolate contemporaneamente. È vero che abbiamo anche quattro anni di legislatura davanti, ma sarebbe importante fissare qualche data sul calendario. La invito a farlo, quando lei riterrà, ma certamente, per Forza Italia, questo è un punto essenziale e dirimente.

Ministro Nordio, le ripeto l'esortazione che le ho rivolto la settimana scorsa in sede di *question time*. Mettiamo il turbo alle riforme della giustizia. Forza Italia è pronta; la maggioranza è salda e coesa. Sui temi della giustizia troviamo anche l'apprezzabile convergenza di Italia Viva e di Azione. Una congiunzione astrale così favorevole non è mai capitata. Allora, posso chiederle: se non ora, quando faremo la grande riforma della giustizia? Buon lavoro, ministro Nordio, Forza Italia è al suo fianco. *(Applausi)*.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ascolto della relazione programmatica del signor Ministro e l'esperienza del suo operato in questi quindici mesi di Governo attestano che egli è certamente l'uomo giusto per ricoprire l'incarico che gli è stato affidato in questo tempo della storia, caratterizzato, sul piano politico generale, da una grave crisi della democrazia e dalla strisciante regressione del modello costituzionale di Stato sociale di diritto verso un modello oligarchico e neo autoritario.

Chiusa la parentesi dello Stato democratico costituzionale del secondo Novecento, frutto di rapporti di forza ormai mutati, siamo tornati alla vecchia società classista dei primi del Novecento. Una società nella quale la diseguaglianza economica e l'impossibilità della soddisfazione dei bisogni essenziali di milioni di cittadini, sprofondati in uno stato di povertà assoluta, non sono più considerati una patologia da rimuovere, ma una fisiologia con la quale convivere, in quanto conseguenza coerente di un ordine sociale che si fonda sulla concentrazione della ricchezza e del potere politico che ne consegue in ristrette oligarchie insediate ai vertici della piramide sociale.

La novità, rispetto all'Italia del primo Novecento, è che oggi, accanto alla vecchia razza padrona di casa nostra, è scesa in campo una nuova razza padrona, altrettanto vorace e pericolosa, frutto del processo di globalizzazione economica. Alle *lobby*, ai comitati di affari, alle cricche e ai gruppi di interessi nostrani, si affiancano oggi i potentati economici sovranazionali, nel settore bancario, dell'energia, delle comunicazioni, della farmaceutica ed in altri settori. Vecchi e nuovi padroni che vanno a braccetto quando si tratta di schiacciare i salari e i diritti dei lavoratori e dei cittadini senza potere.

Questa nuova costituzione materiale, questa nuova realtà del potere, ha determinato la perdita verticale della credibilità della politica nella considerazione popolare. La politica viene sempre più percepita come la cinghia di trasmissione degli interessi particolaristici, predatori e parassitari, di gruppi di interessi, di *lobby*, di potentati economici, di vecchi e di nuovi padroni.

Vecchi e nuovi padroni che nutrono una profonda avversione nei confronti della Costituzione del 1948 e che dunque vogliono svuotarla o stravolgerla nei suoi pilastri fondamentali. Questa Costituzione, infatti, costituisce il principale ostacolo alla piena affermazione dei loro interessi, a causa del suo impianto anti oligarchico, fondato sulla divisione e il reciproco controllo dei poteri dello Stato, che impedisce la concentrazione di tutti i poteri in poche mani, libere da impacci e controlli.

Essa costituisce un ostacolo a causa delle garanzie di indipendenza assicurate alla magistratura, che la rende una pericolosa variabile, incontrollabile dai vertici politici e dai potentati economici. Costituisce un ostacolo a causa della centralità attribuita al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e del compito, attribuito alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'attuazione di tale principio.

Ostacoli tra i quali primeggiano, appunto, gli interessi particolaristici e parassitari di potentati privati e di ristrette minoranze.

Questo nuovo ordine politico e sociale antidemocratico che avanza, per realizzarsi compiutamente, necessita di un Ministro della giustizia, che, incarnando lo spirito del tempo, si attivi adeguatamente per riformare la Costituzione, in modo da ricondurre l'ordine giudiziario sotto il controllo dei vertici politici. Necessita di un Ministro della giustizia che dia impulso a una nuova politica criminale, che adegui il sistema penale all'assetto classista della società. E lei, signor Ministro, si sta dimostrando pienamente adeguato a realizzare per gradi questa importante *mission* politica istituzionale che le è stata affidata dalla maggioranza politica di cui fa parte.

Quanto alla riforma della Costituzione, lei ha ribadito la sua ferma intenzione di attuare la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e di abolire il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Poco importa che la separazione delle carriere esista già di fatto, a seguito delle riforme che hanno limitato ad una sola volta il mutamento delle funzioni da requirente a giudicante e viceversa, sottoponendo per di più tale passaggio a rigorose condizioni, come il trasferimento in un ufficio di un'altra Regione. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, potrete rispondere nel vostro intervento. Lasciamo il senatore Scarpinato

concludere. Prego, senatore, vada avanti, ha ancora tempo.

SCARPINATO *(M5S)*. Vedo che riscuote grande successo il mio intervento. *(Applausi)*. Se solo riuscissimo a raggiungere questo risultato dal punto di vista politico.

Dal 2006 sino al 2022 il numero di passaggi della funzione giudicante alla funzione requirente ha coinvolto solo due magistrati su 1.000 e quello inverso solo tre magistrati su 1.000. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, aspetti un attimo, per favore. Cerchiamo di ridurre il brusio perché è davvero complicato così. *(Commenti)*.

BILOTTI *(M5S)*. Gasparri, lo abbiamo visto tutti.

PRESIDENTE. Prego, senatore Scarpinato, vada avanti.

SCARPINATO *(M5S)*. Poco importa che la scarsissima partecipazione popolare al *referendum* del 12 giugno 2022, che aveva tra i quesiti anche quello della separazione delle carriere, dimostri come questo tema non sia affatto percepito come problematico dalla società civile e interessi, in realtà, solo determinati componenti del mondo politico e dell'*establishment*, per motivi che non sono per nulla attinenti alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. Componenti del mondo politico e dell'*establishment*, che con la separazione delle carriere, con l'abolizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, con la modifica della composizione del Consiglio superiore alla magistratura, elevando da un terzo alla metà il numero dei componenti laici di nomina politica, con la restaurazione della gerarchia nella magistratura, perseguono un disegno organico di eversione dell'ordine costituzionale esistente, un ordine che ha uno dei suoi pilastri portanti proprio nell'indipendenza della magistratura.

Quanto al varo di una nuova politica criminale, che adegui il sistema penale all'assetto classista della società, va dato atto al Ministro che anche su questo importante versante ha dato un rilevante impulso per la creazione di un doppio binario del sistema penale: un diritto penale minimo per i ceti privilegiati che occupano i piani alti della piramide sociale e un diritto penale massimo per tutti gli altri. Mentre la maggioranza di cui il Ministro è espressione in questi mesi si è prodigata per la creazione di un diritto penale massimo riservato alla gente comune e ai piani bassi della piramide sociale, con la produzione di una pletora di nuovi reati, come i *rave party* illegali, l'occupazione abusiva di immobili, gli incendi boschivi, l'imbrattamento dei muri, l'acquisto di merce contraffatta, il reato di rivolta nei centri di accoglienza e persino - com'è stato ricordato - l'abbattimento dell'orso marsicano, il Ministro, contemporaneamente, quasi con perfetta divisione dei compiti, si è dedicato alla creazione di un diritto penale minimo per i ceti superiori, azionando tutte le leve a sua disposizione. Ha proposto di depenalizzare e ridimensionare i vari reati contro la pubblica amministrazione.

Ha limitato in vari modi, nelle indagini sui reati dei colletti bianchi, l'utilizzazione delle intercettazioni, ossia dell'unico strumento rivelatosi efficace, alla luce dell'esperienza, a perforare lo scudo di omertà blindato e trasversale che garantisce l'impunità per gli affari sporchi di corrotti e di faccendieri sempre più spesso legati da segreti matrimoni di interesse con le mafie; ha proposto nuove norme, già approvate dalla Commissione giustizia del Senato, per riservare il regime ordinario della custodia cautelare in carcere solo ai reati della criminalità comune e ordinaria, creando invece un trattamento speciale e privilegiato per i reati dei colletti bianchi, i quali, a differenza di tutti gli altri indagati, non solo dovranno essere interrogati prima che sia eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, ma dovranno pure essere messi a conoscenza del contenuto dell'ordinanza che dovrà essere eseguita, dando così loro tutto il tempo per inquinare le prove o per darsi alla fuga. Tutte riforme caratterizzate da un elevatissimo tasso di discrezionalità politica, dissimulato dietro il paravento di motivazioni tecnico-giuridiche ritenute inconsistenti non solo dalla quasi totalità degli esperti auditi dalle Commissioni giustizia del Senato e della Camera, ma anche dalla stessa Commissione europea, che nel rapporto sullo stato di diritto del luglio 2023 ha mosso seri rilievi critici ad alcune proposte del Ministro perché disallineate e regressive rispetto agli *standard* europei nella prevenzione del contrasto alla corruzione.

Inconsistente è la motivazione che occorre abrogare l'abuso d'ufficio per liberare i sindaci dalla paura della firma, tenuto conto che nel 2020 il reato è stato radicalmente riformato, abolendo qualsiasi sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale dei pubblici amministratori e degli incaricati di pubblico servizio. Completamente assente la motivazione dell'abolizione del reato di

abuso d'ufficio anche quando venga realizzato violando l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Assente la motivazione della depenalizzazione dell'abuso d'ufficio realizzata allo scopo di recare un danno ingiusto ai cittadini per finalità prevaricatrici e ritorsive.

Priva di ogni giustificazione e in contrasto con la convenzione internazionale l'abrogazione del reato del traffico di influenze illecite, non solo quando è finalizzata all'abuso d'ufficio, ma anche quando è finalizzata alla corruzione per l'esercizio della funzione e per il conseguimento di utilità diverse da quelle patrimoniali.

Con queste riforme il Ministro, che è andato via, quindi non mi posso rivolgere direttamente a lui, ha riabilitato tutti i 3.600 condannati per abuso d'ufficio dal 1996 al 2020 *(Applausi)*, ossia il peggio del peggio dei pubblici amministratori, e ha legittimato per il futuro l'abuso del potere pubblico e l'interesse privato in atti d'ufficio, lasciando indifesi i cittadini contro i favoritismi, le prevaricazioni di tanti piccoli e grandi Don Rodrigo, determinando una degradazione dell'etica pubblica e minando gravemente la credibilità dello Stato.

Il Ministro ha ampliato gli spazi di azione e di impunità per tanti lobbisti, affaristi e faccendieri in una fase storica nella quale è iniziata la grande corsa all'oro dei miliardi del PNRR *(Applausi)* e nella quale, per un verso, è stata ampliata a dismisura la discrezionalità dei pubblici amministratori e, per altro verso, si sta procedendo a depotenziare sistematicamente tutti i controlli - quelli della Corte dei conti e quelli dell'ANAC - e a svuotare la responsabilità erariale.

Discriminatoria e manifestamente classista è la riforma dell'articolo 270 del codice di procedura penale approvata in sede di conversione del cosiddetto decreto-legge *omnibus*, che autorizza l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui le intercettazioni sono state disposte solo se si tratta di accertare reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (come i furti nei supermercati), e vieta invece questa autorizzazione se si tratta di accertare gravi reati di corruzione e di riciclaggio. *(Applausi)*.

Potrei continuare a lungo nell'elencazione dei tasselli con i quali questo Ministro, di mese in mese, sta procedendo alla complessa opera di edificazione di un diritto penale di casta, che realizza i *desiderata* di piccoli e grandi padroni. Sappiamo bene che il Ministro continuerà su questa strada, ma sappia che sul suo cammino incontrerà sempre l'opposizione ferma, decisa e radicale del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Noi infatti abbiamo scelto di stare dall'altra parte della barricata: stiamo dalla parte dei cittadini senza potere e dalla parte di quell'Italia che ancora crede nell'onestà e nella giustizia uguale per tutti. Va bene dunque quest'Aula vuota, perché resteremo noi a difendere questo Paese! *(Applausi)*.

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, inizio questo intervento evidenziando che la Lega ovviamente voterà a favore della sua relazione, tramite la risoluzione di maggioranza.

Abbiamo esaurito questa mattina l'esame degli emendamenti del cosiddetto disegno di legge Nordio, che in realtà comprende una serie di norme in una serie di materie del codice penale e del codice di procedura penale e anche l'abrogazione... *(Brusio. Commenti).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi assicuro che c'è molto meno brusio di prima. *(Applausi)*. Vada avanti, presidente Bongiorno, prego. *(Proteste).*

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. Se possiamo proseguire, alzerò un po' la voce, anche se io sono stata in totale silenzio durante qualsiasi altro intervento.

Stamane in Commissione abbiamo esaurito l'esame degli emendamenti al disegno di legge Nordio, che, signor Ministro, anche se contiene una pluralità di norme, sarà sempre ricordato solo come quello che ha abrogato l'abuso d'ufficio.

Vorrei muovere solo alcune osservazioni su quello che ho sentito e che è stato detto. Continuo a sentire che è stato fatto per creare zone d'impunità per gli amministratori di centrodestra. Allora, punto numero uno: se c'è l'abrogazione di una norma, vale per tutti, non solo per il centrodestra; punto

numero due: questa norma in realtà non viene contestata solo agli amministratori, perché, se c'è un imputato che ritiene che il proprio pubblico ministero ometta di inserire un'informativa in un fascicolo, sapete quale reato viene contestato al magistrato? L'abuso d'ufficio. La platea dei destinatari di questo reato è quindi di destra e di sinistra: sono amministratori e sono giudici. È il tipico reato che può colpire chiunque, è pacifico che è scritto male e, attenzione, credo che oggi il Ministro abbia anche spiegato che la *ratio* sottesa non è la ricerca di zone d'impunità, perché su richiesta della Lega - e oggi ne è stato dato atto - è stato già dato il via a lavori che proseguiranno nelle prossime settimane per la rivisitazione di tutta la materia.

Se si rivisita una materia, questo tipo di attività è diretta eventualmente a colmare le lacune, quindi le certezze che il reato era pessimo e le certezze che vogliamo rivisitare tutti i reati contro la pubblica amministrazione, eventualmente per colmare certe lacune. Il resto sono illazioni, perché l'abrogazione non copre nessuno. *(Applausi)*.

Detto questo, visto che si è parlato di intercettazioni, ogni volta che se ne parla, anche qui si dice di cancellare. Storicamente io non ho mai cancellato e voluto cancellare alcuna intercettazione. La mia Commissione si è occupata per sei-sette mesi di questa materia e i frutti già si vedono. Infatti una serie di norme, che sono state approvate alla Camera e stanno per essere approvate al Senato, stanno per entrare in vigore dopo una meticolosa analisi. Nessuna di queste norme cancella le intercettazioni. Non va bene nemmeno questo continuo sentirsi accusare di cose surreali. Si può dire che c'è stata particolare attenzione in queste norme al terzo estraneo per quanto riguarda le intercettazioni dei reati connessi, la pubblicazione e l'inserimento nei verbali? C'è questa attenzione? Sì, c'è grande e rigorosa attenzione al terzo estraneo. Ma scusate il terzo estraneo, se è tale, cosa c'entra con le indagini? *(Applausi)*.

Sento parlare in queste settimane di una nuova sensibilità nei confronti della gogna, tutti dicono basta con la gogna, è qualcosa di terribile, ma un terzo estraneo che non c'entra nulla e che improvvisamente si vede spiattellato sui giornali, perché riceve una terza telefonata, a cui magari risponde pure male, e viene improvvisamente abbinato ad un indagato, viene esposto alla gogna o no? O la gogna è soltanto quando riguarda altri?

E allora basta parlare di *blackout*. Basta parlare di sbianchettature. C'è una norma antigogna, che tutela terzi che nulla hanno a che vedere con le indagini. *(Applausi)*.

Questa è la prima parte. Detto questo, signor Ministro, ho letto anche la maxirelazione di cento pagine e condivido l'intervento del senatore Zanettin, che auspica dal 2024, oltre che la rivisitazione dei reati contro la pubblica amministrazione, anche l'inizio delle grandi sfide. Le grandi sfide sono le riforme costituzionali e la separazione delle carriere. *(Applausi)*.

La grande sfida però è anche un'altra: più vado avanti con questa mia esperienza e, purtroppo, con l'età, più passa il tempo, più mi convinco che noi oltre a separare le carriere, dovremmo cercare di separare il correntismo patologico dall'associazionismo sano. *(Applausi)*. A volte infatti anche noi facciamo un po' di confusione e diciamo genericamente stop alle correnti, stop all'associazionismo dei magistrati, ma - attenzione - facciamo una distinzione. Se per associazionismo intendiamo esclusivamente un'attività di confronto culturale, in cui non ci sono pericoli di condizionamento, per me i magistrati si possono riunire, possono parlare, possono discutere. Se per correntismo si intende un gruppo di magistrati che si trasforma in una corrente di potere e, cioè, di forza diretta ad occupare le Istituzioni, questo non è associazionismo sano, ma è correntismo patologico da combattere. *(Applausi)*.

E, attenzione, perché quando in Commissione, facendo l'approfondimento di un disegno di legge presentato dal senatore Zanettin, abbiamo parlato recentemente anche di associazionismo, una serie di magistrati hanno detto esattamente quello che sto dicendo io. L'articolo 104 della Costituzione, quando stabilisce che la magistratura è un ordine autonomo da ogni potere, cosa intende dire? Tutti pensano che autonomo da ogni potere voglia dire che sostanzialmente la magistratura è autonoma dal potere esecutivo e dal potere legislativo. Il costituente non vuole dire solo questo, non vuole parlare solo della separazione dei poteri di Montesquieu. Laddove la Costituzione intende riferirsi al potere esecutivo, legislativo e giudiziario, utilizza un altro termine, la parola funzione.

Allora l'accezione di potere prevista dall'articolo 104 è un'accezione più ampia. È un potere inteso

come forza, il costituente ha inteso dire che la magistratura deve essere autonoma sia dal potere esecutivo, sia dal potere legislativo, ma da qualsiasi forza, e una corrente è una forza. *(Applausi)*. Ecco perché, quando parliamo di correntismo patologico, non abbiamo davanti un nemico da combattere perché siamo del centrodestra. Noi abbiamo un nemico da combattere indicato dalla Costituzione come nemico.

In questi pochi minuti che sicuramente mi rimangono, spenderò solo qualche parola su un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è la battaglia contro la violenza sulle donne. Questa richiede tre strade: prevenzione, norme, applicazione di norme. Credo che se veramente il 2024 può e deve essere un anno di battaglia, si devono percorrere tutte e tre le vie. Quanto alla prevenzione, la legislazione è stata fatta. Lei ha citato stamattina alcuni provvedimenti contro la violenza sulle donne che vanno benissimo, ma attenzione a non fermarci qui. Il quadro normativo è completo, ma le vie sono tre: prevenzione, legislazione e applicazione. Se facciamo delle norme, queste norme devono essere applicate, signor Ministro. La norma può essere ben scritta, ma la migliore delle norme per essere efficace deve essere applicata. Molti hanno applaudito una norma che abbiamo fatto al tempo anche coi i Cinque Stelle, che è il famoso Codice rosso, che prevedeva che la donna fosse sentita in tre giorni per verificare un'eventuale urgenza e per effettuare un intervento tempestivo. Ebbene, molto spesso questa donna non è stata sentita nei tre giorni. La conclusione è stata che non funziona il Codice rosso. No, semplicemente quella norma non è stata applicata e abbiamo approvato l'anno scorso il Codice rosso rafforzato, che altro non era che una norma per far applicare il Codice rosso che non veniva applicato. Attenzione, perché ora c'è un sistema di controlli che prevede un potere di revoca da parte del procuratore capo nel caso in cui non sia rispettato questo termine. *(Applausi)*. Signor Ministro, una donna che chiede aiuto non vuole un aiuto qualsiasi, vuole un aiuto subito. Adesso c'è una norma che indica nome e cognome di chi deve aiutarla, c'è una catena di responsabilità e se queste donne, dopo le denunce, vengono lasciate sole, a questo punto inerzie e omissioni hanno nomi e cognomi. Occupiamoci di chi omette e di chi fa inerzia. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, come hanno già detto prima e meglio di me i colleghi senatori Rossomando e Verini, noi siamo profondamente delusi, signor Ministro, e anche un po' preoccupati per la relazione che abbiamo sentito oggi, almeno per una sua parte, visto che in realtà la relazione è stata resa soprattutto alla Camera. Siamo delusi per quelle che noi riteniamo le profonde contraddizioni tra le parole pronunciate e i comportamenti adottati, per l'inadeguatezza con la quale sono stati enunciati i problemi, le possibili soluzioni e le emergenze che abbiamo e anche per alcuni intendimenti manifestati. Siamo anche un po' delusi, se posso dirlo, signor Ministro, per la caduta di stile di uscire dall'Aula mentre parla un esponente dell'opposizione: non si fa, per quanto possano essere aspre le parole pronunciate da un esponente dell'opposizione, un Ministro non esce dall'Aula. *(Applausi)*.

Il problema della giustizia italiana - lo abbiamo sempre detto e non ci stancheremo mai di ripeterlo - è la sua scarsa efficienza. Per questo, nella scorsa legislatura ci siamo dedicati a riforme di sistema che, in coerenza con gli obiettivi di riduzione dei tempi di durata dei processi e dell'arretrato che l'Europa ci ha assegnato (verrebbe da dire per fortuna), hanno avuto quella finalità e i numeri che lei ha citato alla Camera - non qui al Senato - di riduzione della durata dei tempi dei processi e dell'arretrato stanno a testimoniare che quelle riforme che abbiamo fatto noi stanno funzionando, che il problema della nostra giustizia è avviato sulla strada giusta. Ma la nostra sensazione è che questo Governo e questa maggioranza abbiano deciso scientemente di cambiare strada e l'approccio pragmatico, quello che avevamo adottato noi, che era volto a migliorare il servizio per i cittadini, è stato abbandonato per un approccio ideologico, cioè per un ritorno all'uso della giustizia per fini strumentali e politici, in contrasto con le esigenze dei cittadini italiani, che vorrebbero invece una giustizia che funzioni e non slogan, anche con tante belle parole pronunciate dal Ministro in tante occasioni.

Intanto state riducendo le risorse destinate alla giustizia. Nel bilancio pluriennale presentato con l'ultima legge di bilancio è prevista una contrazione del 10 per cento nei prossimi tre anni. *(Applausi)*. Io mi chiedo e vi chiedo come si può dar corso a riforme che diano efficienza al sistema con risorse

calanti in maniera così ingente. Invece di dedicarvi a questo, vi è stato un diluvio di iniziative legislative all'insegna del vecchio slogan «legge e ordine» che hanno introdotto decine tra nuovi reati e il continuo innalzamento delle pene. Qualche osservatore indipendente si è dedicato all'elencazione di tutti questi nuovi reati e inasprimenti di pena: non li elencherò, ma son decine, altro che uno al mese, direi uno alla settimana.

Signor Ministro, il panpenalismo - lei lo sa, ma lo dico - è l'idea di risolvere ogni problema con il diritto penale. È un'idea sbagliata e fallace: è buona a dare in pasto all'opinione pubblica un nemico da additare, mostrare i muscoli a costo zero perché non costa nulla, e serve solo - diciamolo - a mascherare l'impotenza e l'inefficienza della politica. *(Applausi)*.

Come scrisse qualcuno che cito: «L'errore, l'equivoco della destra è quello di pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo, che diventa criminogeno». Chi scrisse queste cose era lei, signor Ministro, che oggi da Ministro sta facendo esattamente l'opposto. Lo dico a proposito di coerenza con i valori in cui si crede. *(Applausi)*.

Siamo ripiombati in una stagione che speravamo archiviata e che sta producendo i suoi effetti non solo nel messaggio nefasto e divisivo che si manda all'opinione pubblica, ma anche più concretamente e pericolosamente sulle condizioni dei nostri penitenziari. In un anno, infatti, anche per effetto di queste politiche, la popolazione carceraria è aumentata da 54.000 a oltre 60.000 unità e con la progressione attualmente in atto rischiamo in pochi mesi di arrivare a numeri che pochi anni fa ci portarono, come ci ricordiamo tutti, alla condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dei diritti umani, la famosa sentenza Torreggiani.

La risposta che abbiamo sentito anche da lei, signor Ministro, a questa grave emergenza, che produce condizioni di vita inaccettabili per i nostri detenuti, malessere e suicidi, è spaventosamente carente e debole, inadeguata. Non si può affrontare questa emergenza dicendo che ci preoccuperemo di fare accordi con i Paesi stranieri per mandare a espiare le pene dei detenuti stranieri nei Paesi di origine. Ci vogliono anni per fare questi accordi, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani! *(Applausi)*. Questa emergenza non si può neanche affrontare con l'edilizia carceraria. Va benissimo migliorare le nostre carceri, ma sappiamo tutti che per fare un nuovo padiglione o per mettere a posto una caserma ci vogliono anni e l'emergenza è adesso. Non è in questo modo che si risponde all'emergenza che c'è adesso.

Lo stesso avete fatto con i minori, perché con un decreto-legge avete peggiorato uno dei fiori all'occhiello della giustizia italiana: la giustizia minorile, che era stata miracolosamente tenuta al riparo dalla deriva panpenalistica e carcerocentrica a salvaguardia dei ragazzi e dei minori che devono essere recuperati, non resi criminali a vita. Con il cosiddetto decreto-legge Caivano, come han testimoniato le statistiche pubblicate recentemente dal quotidiano «Il Sole 24 ore», i ragazzi in carcere sono aumentati del 16 per cento, in strutture già al limite della capienza, inadeguate, fatiscenti, senza che abbiate messo un singolo euro per il loro trattamento e il loro recupero. Noi diciamo semplicemente che occorrerebbe cambiare verso, modificare completamente la politica criminale del nostro Paese, ridurre la produzione di norme criminali e criminogene. Occorrerebbe puntare con vigore a misure alternative, dotare i penitenziari e gli uffici dell'esecuzione penale esterna di uomini e mezzi (psicologi, psichiatri, medici e assistenti sociali), migliorare l'organizzazione dei nostri uffici. Ma non c'è nulla di tutto questo.

Anche il tema dell'abrogazione del reato dell'abuso d'ufficio è stato trasformato, a nostro avviso, in un vessillo ideologico, che prescinde da una serena e seria valutazione di merito della questione. Il punto critico di questa scelta - lo abbiamo detto e ripetuto - al di là delle questioni come le direttive europee, le iniziative dei pm e i reati spia, riguarda la circostanza che, con l'eliminazione di questa norma di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, molti comportamenti prevaricatori e ritorsivi dei pubblici ufficiali rimarranno privi di sanzione penale.

Faccio qualche esempio, tratto da sentenze di condanna per abuso d'ufficio: la condotta di un pubblico ministero che chiede il rinvio a giudizio contro l'ex della sua compagna, contro cui aveva già formulato richiesta di archiviazione; la condotta di un carabiniere che ordina a due ragazze di mostrare

i documenti e di aspettare una pattuglia, perché hanno rifiutato le sue *avance*; la condotta di un sindaco che revoca l'incarico a un dirigente che si è candidato a sua volta sindaco; la condotta di un dirigente che rilascia permessi illegittimi a costruire o a svolgere determinate attività ad un amico. Tutte queste condotte rimarranno prive di sanzione penale. È giusto? Ve lo chiedo: è giusto? È tollerabile abbandonare il privato alle possibili angherie dei detentori del potere pubblico, rendendo possibile a questi ultimi di abusare del loro potere per ledere i diritti altrui, financo per capriccio e ritorsione? È coerente con i principi di uno Stato liberale, di cui voi vi fate alfieri, ridurre la tutela dei cittadini contro gli abusi della pubblica amministrazione, cioè dei pubblici poteri? Questo è il punto di questa abrogazione del reato.

Il numero esiguo di condanne per questo reato nel 2021 (diciotto, più nove in abbreviato e trentacinque patteggiamenti), a fronte di un grande numero di archiviazioni, testimonia il fatto che, a fronte di migliaia di denunce (che ci saranno sempre), il filtro della magistratura funziona e probabilmente anche le riforme che abbiamo fatto nel 2020 funzionano, se solo aveste avuto la pazienza e l'intelligenza di misurarne gli effetti.

Quanto agli amministratori pubblici, che sono i veri soggetti deboli di questo reato, perché anche l'apertura di un'indagine nei loro confronti, appena resa pubblica, comporta una pesantissima lesione della loro immagine, che in politica è tutto, noi, che non vendiamo fumo e che siamo solidali non solo con i nostri, ma con tutti gli amministratori locali, siamo sempre stati dell'idea che occorresse e occorra intervenire anzitutto sui ruoli e le responsabilità dei sindaci previsti dal testo unico degli enti locali e sulla responsabilità erariale, come da tempo chiede l'ANCI. *(Applausi)*. Abbiamo presentato emendamenti in questa direzione, anche sul disegno di legge Nordio, ma ce li avete bocciati tutti. Se ci seguiste su questo terreno, se vi fosse una disponibilità, come vi abbiamo ripetutamente chiesto, a intervenire su quei profili di responsabilità e anche, ove fosse necessario, a ulteriori limature della norma, che pure sono possibili, risolveremmo i problemi degli amministratori senza togliere una fondamentale norma di sistema.

In sostanza - e concludo - meno risorse alla giustizia, scarsa se non nulla attenzione alle questioni dell'efficienza, carceri al collasso per effetto di una politica criminale ideologica e autoritaria, che è destinata a proseguire, propositi preoccupanti su scelte destinate a mettere in discussione autonomia e indipendenza della magistratura. Il Partito Democratico ha un'altra idea della giustizia e voterà contro la relazione del Ministro. *(Applausi)*.

BERRINO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere qua da diverse ore ad ascoltare ciò che questo Senato ha avuto da dire sulla relazione che lei ha presentato. Le dico da subito che colgo un dispiacere, espresso dalla minoranza e che faccio mio, perché avrei voluto, all'inizio, che lei leggesse tutta la sua relazione, fino alla fine.

Essa contiene un passaggio, su cui nessuno si è fermato, che invece rappresenta bene la filosofia della riforma che lei vuole fare, in nome e per conto del Governo e di questa maggioranza, che rappresenta benissimo, e anche di pezzi di quella che non è maggioranza, che però oggi si è espressa favorevolmente sul suo operato e sull'operato del Governo.

Lei, a pagina 16, della sua relazione dice: «Permettetemi di concludere in un modo con cui spero di volare un attimo più alto». Avevamo bisogno in questo Senato di volare un po' più alto, viste le accuse che sono state fatte, qui e anche alla Camera, sempre provenienti dallo stesso partito politico. Prosegue: «La nostra civiltà occidentale ha elaborato un concetto di giustizia che poggia su quattro solidi pilastri culturali, che sono la civiltà giudaico-cristiana e la civiltà greco-romana. Questa si chiama certezza della pena, lo abbiamo già detto, ed è una tradizione essenzialmente giudaica, veterotestamentaria, ma abbiamo anche una tradizione e un impegno costituzionale di rieducazione del detenuto, che, se non è proprio perdono, è sicuramente agevolazione al reinserimento sociale, e questo è nella tradizione cristiana. Abbiamo il principio di legalità, tassatività e specificità, e questo è un concetto tipicamente del diritto romano, che altri non conoscono».

Forse noi abbiamo compreso e altri no. Bisogna arrivare a quest'ultima mezza pagina della sua

relazione per capire la direzione che abbiamo preso, per comprendere che la nostra riforma della giustizia tende a concetti, nello stesso tempo antichissimi e moderni. *(Brusìo)*.

Signor Presidente, il rumore dà fastidio anche noi, perché abbiamo le orecchie come gli altri.

PRESIDENTE. Senatore Berrino, dà fastidio anche a me questo brusio. Purtroppo, però, viene dal lato destro dell'emiciclo. *(Vivaci commenti)*. È così! È così!

BERRINO *(FdI)*. Sì, signor Presidente, immagino bene che, essendo rivolta da questo lato a guardare me che parlo, vede solo i miei colleghi che parlano e non alle sue spalle. Ma non c'è problema.

Come dicevo, questo passaggio rende la figura plastica di quello che noi vogliamo fare, che è una giustizia che ha la sua centralità nell'antica Grecia, nell'antica Roma, nella tradizione cristiana, che permea anche chi cristiano non è, anche chi è ateo. Questo lo ritroviamo nella relazione del Ministro, che a noi di questa maggioranza, a noi di Fratelli d'Italia, è piaciuta molto. Bisognerebbe capire che le leggi che sono state approvate da questo Parlamento, da questo ramo del Parlamento e anche dall'altro, in questo ultimo anno, hanno un fine comune verso cui andare.

Bisognerebbe giudicare i singoli pezzi avendo la visione ampia che il Ministro ci ha dato nella sua relazione. Come ha detto giustamente la presidente Bongiorno, che ringrazio per il suo ruolo di Presidente di Commissione, non si può sintetizzare, come fosse il bignami di un bignami, quello che è stato fatto in quest'anno di giustizia nell'eliminazione dell'abuso d'ufficio. Non si può sintetizzare nel decreto *rave party*, che pure è servito, perché non c'è stato un solo *rave party* in quest'anno, da quando è stata emessa la legge.

Non si possono sintetizzare le politiche giovanili, che noi rivendichiamo come esatte, in quello che è stato messo dentro il famoso decreto Caivano. Non si possono sintetizzare le leggi sull'immigrazione nel decreto Cutro. Serve, invece, un'immagine ampia, che abbraccia tutto quello che stiamo facendo.

A lei dico, signor Ministro, che il suo operato punta a punire, quindi a reprimere laddove è giusto reprimere; punta a rieducare, dove è possibile rieducare, e punta, ancor prima, ad educare. Questi tre sono i paletti fondamentali della nostra civiltà giuridica e su questo avremmo voluto confrontarci, su queste situazioni, su questa filosofia di fondo, non su singoli aspetti o sull'eliminazione dei singoli reati.

Avremmo anche voluto, lo ribadisco con forza, essere certi della nostra libertà di poter dire quello che pensiamo e di tradurre in atti giuridici e in atti legislativi quello che noi pensiamo. Non è corretto, Presidente, gentili colleghi, che si venga accomunati a chi favorisce la criminalità organizzata. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,55)

(*Segue* BERRINO). Noi, Presidente, prima che se ne vada - non mi riferivo a lei, presidente La Russa, che saluto - non possiamo avere la paura dentro di dire quello che è giusto e quello che è sbagliato nell'azione del Governo e nell'azione di noi senatori, quando proponiamo dei decreti-legge. Non possiamo essere accusati di volere il malaffare se eliminiamo l'abuso d'ufficio. Noi non possiamo essere additati come coloro che rendono possibili i peggiori e più efferati delitti, perché noi apparteniamo a una classe politica sottomessa ai potentati dell'economia e della finanza.

Noi siamo tutti uomini liberi *(Applausi)*, noi rifuggiamo la filosofia di un'Italia classista, dove non tutti sono uguali e noi non accettiamo di essere additati come coloro che appartengono a una classe privilegiata che affama i poveri. Non siamo noi quelli e vi dovete vergognare di questa affermazione *(Applausi)*. Vi dovete profondamente vergognare di questa affermazione *(Applausi)*, perché noi non possiamo pensare che ci sia un collegamento tra qualcuno nella politica e qualcuno che è fuori dalla politica, qualche frangia estrema della magistratura, che persegue chi pensa differentemente da essa, e che sulle politiche criminali, sulle leggi e sulla riforma giustizia ci sia un altro modo di quello che avete pensato voi.

Noi - lo ripetiamo - siamo uomini liberi, non sottomessi al potere di nessuno e abbiamo come unico limite quello che ci hanno dato gli elettori, votandoci per venire qua a fare quella riforma della giustizia che l'81 per cento degli elettori non del centrodestra, ma italiani, vogliono. *(Commenti)*. Vergogna che alzo la voce.

Lo scorso novembre è uscito uno studio in cui si dice che l'86 per cento degli italiani, trasversalmente

collocati politicamente, ritengono che la giustizia abbia bisogno di una riforma. Mentre nel 2007 la percentuali di italiani che riteneva che i magistrati agissero con fini politici era del 56 per cento, è salita nel 2023 al 69 per cento. Giusto o sbagliato che sia, questa è la percezione che gli italiani hanno della politica e questa percezione va cambiata. Sicuramente questa percezione va cambiata con gli atti legislativi, ma anche con dichiarazioni che non portano all'odio delle classi contro altre classi. *(Applausi. Commenti)*. Questo non si può fare in un Parlamento democratico e repubblicano.

Quindi noi, signor Ministro, votiamo con grande apprezzamento la sua relazione, anche e soprattutto perché ha saputo volare alto, sebbene non l'abbia letta qua. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, ricordo che il Ministro della giustizia ha dichiarato di accettare, con riformulazioni, la proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Enrico Borghi e Gelmini, e di accettare altresì la proposta di risoluzione n. 5, a firma dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore.

I firmatari della proposta di risoluzione n. 1, come già emerso, hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo. *(Commenti del senatore Renzi)*.

Senatore Renzi, deve dire qualcosa di particolare? Si accomodi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Regolamento, tali proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dai senatori Enrico Borghi e Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzioni nn. 2, 3 e 4.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo).*

Colleghi, chi deve uscire dall'Aula lo faccia, possibilmente senza disturbare chi interviene.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nei giorni scorsi una bambina di pochi mesi non è riuscita a essere assistita presso il DEA di primo livello dell'ospedale di Boscotrecase, perché il pronto soccorso è chiuso da tre anni. La piccola purtroppo è deceduta tra le braccia dei propri genitori, pur avendo tentato una corsa disperata verso il pronto soccorso di Castellammare di Stabia, che però... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Siccome il tema non merita di essere disturbato, pregherei chi deve uscire dall'Aula di farlo.

Prego, senatore Mazzella, continui.

MAZZELLA *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, la piccolina è stata portata verso il pronto soccorso di Castellammare di Stabia, ma non c'è l'ha fatta, perché era troppo lontano. L'arteria stradale era congestionata e la piccolina non è arrivata purtroppo al pronto soccorso.

Questo tragico evento non è l'ultimo di una serie di decessi legati alla malasanità della medicina d'urgenza del nostro territorio. Infatti, l'altro ieri è purtroppo deceduta una ragazza, a casa sua, dopo essere stata visitata, probabilmente sommariamente, sempre presso l'ospedale di Castellammare di Stabia. Tornata a casa, purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta. Da oltre tre anni il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase è chiuso, lasciando la popolazione senza un servizio essenziale, e questo è causa di sofferenze inimmaginabili.

Sabato scorso c'è stata una manifestazione popolare di quasi 5.000 cittadini scesi in piazza con un movimento, "C'avite accis' a salute", che racchiude in sé numerose associazioni, movimenti civici e semplici cittadini. La richiesta che fanno il movimento e i cittadini è la riapertura immediata del pronto

soccorso di Boscotrecase. La medicina d'urgenza non solo fornisce assistenza primaria alle fasce più deboli della popolazione; la sua assenza sta diventando un vero problema di ordine pubblico. Pazienti e familiari esasperati stanno rivolgendo la loro rabbia verso il personale ospedaliero, persone che fanno del loro meglio in circostanze estremamente difficili. Il personale ospedaliero, che cerca di soccorrere i cittadini, si trova a vivere un'esperienza veramente difficile.

Il movimento "C'avite accis' a salute" non crede che si possa risolvere questo problema solo con la militarizzazione degli ospedali. Abbiamo bisogno invece di un pronto soccorso che sia operativo. Ci sono state troppe morti evitabili a causa della chiusura del pronto soccorso di Boscotrecase, con persone intrappolate nel traffico o costrette ad aspettare il loro turno per ore interminabili, mentre la loro condizione peggiorava. Altri hanno scelto consapevolmente di restare a casa... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Il popolo vesuviano e quello campano sono esasperati e per questa ragione il movimento «C'avite accis' a salute» sollecita tutte le autorità competenti affinché ci sia una convocazione in prefettura con il Presidente della Regione Campania e i vertici dell'ASL Napoli 3 Sud, al fine di garantire la salute pubblica nell'emergenza-urgenza, disinnescando così una protesta che sta diventando - come già detto - anche una questione di ordine pubblico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per aver portato questo tema all'attenzione del Senato.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,05)*.

Allegato A

RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(**6-00068**) n. 1 (17 gennaio 2024)

Enrico Borghi, Gelmini.

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

premesso che:

il sistema italiano della giustizia è in crisi da decenni e il livello di fiducia dei cittadini è bassissimo. Da molti anni le raccomandazioni dell'Europa chiedono un cambio di passo, e la riforma della giustizia è diventata condizione per l'accesso ai fondi del PNRR;

sono necessarie riforme, anche costituzionali, che vadano oltre l'arco temporale del PNRR, per rinnovare radicalmente il nostro sistema della giustizia, avendo quattro obiettivi: restituire autorevolezza e autonomia della magistratura, rafforzare lo stato di diritto, promuovere il merito e l'efficienza, accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;

occorre l'implementazione di riforme procedurali e ordinamentali per ridurre i tempi dei processi, modernizzare strutture e procedure della nostra giustizia e aumentare la produttività dei tribunali. Ma non è solo una questione di efficienza; per risanare il rapporto tra cittadini e giustizia, occorre recuperare a pieno i valori costituzionali, che troppe volte in questi anni sono parsi indeboliti. Per questo è necessario ripristinare la necessaria separazione fra poteri e dunque l'imparzialità e

l'indipendenza dei giudici di ogni ordine, garantire l'equo processo, la parità delle armi tra difesa e accusa, far sì che il merito e la responsabilità siano i criteri che determinano le carriere dei magistrati;

abbiamo condiviso le linee programmatiche illustrate dal Ministro della giustizia il 7 dicembre 2022 presso la Commissione giustizia di questa Camera, ma occorre dare seguito agli impegni assunti, ribadendo il nostro ruolo di stimolo e proposta nell'intento di migliorare lo stato del sistema italiano della giustizia,

impegna il Governo:

1) a favorire e sostenere l'*iter* di approvazione di una riforma costituzionale volta alla separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura;

2) a favorire una rapida approvazione definitiva delle norme finalizzate a ripristinare la disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge n. 3 del 2019, come previsto dall'ordine del giorno n. 9/00705/149 accolto dal Governo;

3) a invertire la tendenza al «panpenalismo» e a ricondurre l'ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'*extrema ratio* del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie, promuovendo un intervento organico volto a prevedere la depenalizzazione delle violazioni che non ledono gli interessi collettivi sino al punto di meritare una sanzione penale;

4) a favorire una rapida approvazione definitiva delle iniziative normative volte all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, e di quelle finalizzate a modificare il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, al fine di escludere la sospensione di diritto dalle cariche regionali e locali in caso di condanna non definitiva per taluni reati, e a rendere tassativa la fattispecie del reato di traffico di influenze, raccogliendo le istanze ripetutamente formulate dagli amministratori locali;

5) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle impugnazioni per renderla compatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito, rimuovendo le limitazioni formali e sostanziali all'appello introdotte con le riforme degli ultimi anni, come previsto nell'ordine del giorno 9/00705/136 accolto dal Governo;

6) a valutare modifiche normative coerenti con la Costituzione che prevedano l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

7) a favorire la approvazione definitiva e la rapida vigenza delle iniziative normative volte a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, prevedendo che essa sia disposta dal giudice che procede in composizione collegiale;

8) a favorire la rapida approvazione delle iniziative normative volte a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale estendendo il divieto di pubblicazione «letterale» o "per estratto", consentendola solo «nel contenuto», anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

9) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono estrapolate dal contesto generale, e al fine di rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei *trojan* che, vista la peculiarità dello strumento, necessita di una rigorosa disciplina *ad hoc*, valutando la possibilità che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico sia disposta dal tribunale in composizione collegiale;

10) a prevedere, per quanto di competenza, che il procuratore della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, depositi la documentazione relativa ai costi sostenuti per le intercettazioni, per le consulenze tecniche e per le altre spese di giustizia;

11) ad esercitare le deleghe attribuite dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, con particolare attenzione all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), numero 1), ai fini di un suo rigoroso utilizzo ai fini delle valutazioni di professionalità e

delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi;

12) sempre nell'esercizio delle deleghe di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71, ad operare una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, con particolare riferimento a quelli che svolgono funzioni amministrative e alle posizioni per le quali non è tassativamente richiesta dalla legge la qualifica di magistrato, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/008 accolto dal Governo;

13) a prevedere che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;

14) a riportare le leggi sulle misure di prevenzione in una cornice coerente con la Costituzione che preveda il rispetto della presunzione d'innocenza, del giusto processo, del diritto di difesa, ponendo gli innocenti al riparo da sequestri ingiusti e prevedendo adeguate forme di risarcimenti per le vittime di errori giudiziari che hanno visto distrutte le loro aziende e depauperato il loro patrimonio;

15) ad effettuare un monitoraggio sui procedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati, valutare una modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117 sui punti critici emersi dalla sua applicazione nel corso degli anni, in particolare sulla disposizione che prevede che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove;

16) in materia di presunzione di innocenza, a garantire, per quanto di competenza, il rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *v*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, anche tramite un monitoraggio da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia circa gli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/009 accolto dal Governo;

17) a prevedere che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, sia tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento;

18) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare nel rispetto della capienza regolamentare delle carceri, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee e in conformità ai principi costituzionali e agli *standard* internazionali, anche tramite la riduzione del ricorso alla custodia cautelare e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, nonché a favorire la rapida approvazione della proposta di legge n. 1064 per istituire specifiche strutture di capienza limitata alternative al carcere, volte ad accogliere tutti i soggetti che debbano scontare una pena, anche residua, non superiore a dodici mesi, e caratterizzate da programmi di trattamento espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del condannato;

19) a garantire l'immediata applicazione di tutte le norme disattese previste dal regolamento penitenziario del 2000, e a mettere in campo soluzioni concrete per l'innovazione del sistema penitenziario, adottando ogni utile modifica al regolamento penitenziario del 2000, al fine di adattare le prassi ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali intervenuti, e parallelamente a promuovere la modifica della normativa primaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria;

20) a dare piena attuazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in

materia di esecuzione forzata, e alla riforma relativa all'ufficio per il processo, attraverso la definizione della relativa disciplina organica e il completamento del piano di assunzione;

21) a rivedere in maniera adeguata il sistema di sanzioni, attualmente risibili, riferite alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini;

22) a continuare l'opera di coordinamento e monitoraggio delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema giustizia al fine di ridurre i tempi dei processi e smaltire l'arretrato, secondo quanto concordato in sede europea;

23) ad elaborare uno studio di fattibilità al fine di valutare le migliori modalità, anche in via sperimentale, per garantire il diritto delle persone detenute alle relazioni affettive intime, sulla base della normativa prevista dalla proposta di legge n. 1566.

(**6-00068**) n. 1 (testo 2) (17 gennaio 2024)

Enrico Borghi, Gelmini.

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

premesso che:

il sistema italiano della giustizia è in crisi da decenni e il livello di fiducia dei cittadini è bassissimo. Da molti anni le raccomandazioni dell'Europa chiedono un cambio di passo, e la riforma della giustizia è diventata condizione per l'accesso ai fondi del PNRR;

sono necessarie riforme, anche costituzionali, che vadano oltre l'arco temporale del PNRR, per rinnovare radicalmente il nostro sistema della giustizia, avendo quattro obiettivi: restituire autorevolezza e autonomia della magistratura, rafforzare lo stato di diritto, promuovere il merito e l'efficienza, accelerare i processi in tutte le giurisdizioni;

occorre l'implementazione di riforme procedurali e ordinamentali per ridurre i tempi dei processi, modernizzare strutture e procedure della nostra giustizia e aumentare la produttività dei tribunali. Ma non è solo una questione di efficienza; per risanare il rapporto tra cittadini e giustizia, occorre recuperare a pieno i valori costituzionali, che troppe volte in questi anni sono parsi indeboliti. Per questo è necessario ripristinare la necessaria separazione fra poteri e dunque l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici di ogni ordine, garantire l'equo processo, la parità delle armi tra difesa e accusa, far sì che il merito e la responsabilità siano i criteri che determinano le carriere dei magistrati;

abbiamo condiviso le linee programmatiche illustrate dal Ministro della giustizia il 7 dicembre 2022 presso la Commissione giustizia di questa Camera, ma occorre dare seguito agli impegni assunti, ribadendo il nostro ruolo di stimolo e proposta nell'intento di migliorare lo stato del sistema italiano della giustizia,

impegna il Governo:

1) a favorire e sostenere l'*iter* di approvazione di una riforma costituzionale volta alla separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura;

2) a favorire una rapida approvazione definitiva delle norme finalizzate a ripristinare la disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge n. 3 del 2019, come previsto dall'ordine del giorno n. 9/00705/149 accolto dal Governo;

3) a invertire la tendenza al «panpenalismo» e a ricondurre l'ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'*extrema ratio* del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie, promuovendo un intervento organico volto a prevedere la depenalizzazione delle violazioni che non ledono gli interessi collettivi sino al punto di meritare una sanzione penale;

4) a favorire una rapida approvazione definitiva delle iniziative normative volte

all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, e di quelle finalizzate a modificare il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, al fine di escludere la sospensione di diritto dalle cariche regionali e locali in caso di condanna non definitiva per taluni reati, e a rendere tassativa la fattispecie del reato di traffico di influenze, raccogliendo le istanze ripetutamente formulate dagli amministratori locali;

5) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative in materia di disciplina delle impugnazioni per renderla compatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito;

6) a valutare modifiche normative coerenti con la Costituzione che prevedano l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

7) a favorire la approvazione definitiva e la rapida vigenza delle iniziative normative volte a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, prevedendo che essa sia disposta dal giudice che procede in composizione collegiale;

8) a favorire la rapida approvazione delle iniziative normative volte a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale estendendo il divieto di pubblicazione «letterale» o "per estratto", consentendola solo «nel contenuto», anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

9) ad adottare iniziative normative in materia di disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono estrapolate dal contesto generale, e al fine di rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei *trojan*;

10) a prevedere, per quanto di competenza, che il procuratore della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale, depositi la documentazione relativa ai costi sostenuti per le intercettazioni, per le consulenze tecniche e per le altre spese di giustizia;

11) ad esercitare le deleghe attribuite dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, con particolare attenzione all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), numero 1), ai fini di un suo rigoroso utilizzo ai fini delle valutazioni di professionalità e delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi;

12) sempre nell'esercizio delle deleghe di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71, ad operare una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, con particolare riferimento a quelli che svolgono funzioni amministrative e alle posizioni per le quali non è tassativamente richiesta dalla legge la qualifica di magistrato, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/008 accolto dal Governo;

13) ad effettuare un monitoraggio sui procedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati, valutare una modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117 sui punti critici emersi dalla sua applicazione nel corso degli anni;

14) in materia di presunzione di innocenza, a garantire, per quanto di competenza, il rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *v*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, anche tramite un monitoraggio da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia circa gli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti, come previsto nell'ordine del giorno 9/00547-A/009 accolto dal Governo;

15) a prevedere che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, sia tenuto a dare immediata ed adeguata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento;

16) ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare nel rispetto della capienza regolamentare delle carceri, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee e in conformità ai principi costituzionali e agli *standard* internazionali;

17) a garantire l'immediata applicazione di tutte le norme disattese previste dal regolamento penitenziario del 2000, e a mettere in campo soluzioni concrete per l'innovazione del sistema penitenziario, adottando ogni utile modifica al regolamento penitenziario del 2000, al fine di adattare le prassi ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali intervenuti, e parallelamente a promuovere la modifica della normativa primaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria;

18) a dare piena attuazione al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, e alla riforma relativa all'ufficio per il processo, attraverso la definizione della relativa disciplina organica e il completamento del piano di assunzione;

19) a rivedere in maniera adeguata il sistema di sanzioni riferite alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini;

20) a continuare l'opera di coordinamento e monitoraggio delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema giustizia al fine di ridurre i tempi dei processi e smaltire l'arretrato, secondo quanto concordato in sede europea;

21) ad elaborare uno studio di fattibilità al fine di valutare le migliori modalità per garantire il diritto delle persone detenute alle relazioni affettive.

(**6-00069**) n. 2 (17 gennaio 2024)

Patuanelli, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Sironi, Trevisi, Turco.

Preclusa

Il Senato,

udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

premesso che:

l'amministrazione della giustizia in Italia non può essere solo avvertita o presentata ai cittadini come uno dei freni alla crescita, una macchina burocratica elefantiaca e fuori controllo per plurimi motivi che rappresentano altrettanti e annosi mali del nostro sistema di giustizia;

i dati forniti con riguardo alle cause pendenti rimangono allarmanti, e fotografano, in termini impietosi, la clamorosa inadeguatezza delle risorse e la conseguente inefficienza del sistema giustizia italiano anche in rapporto ai differenti *standard* europei. L'irragionevole durata dei processi - particolarmente nel settore civile - e un livello non ottimale di legalità, trasparenza ed etica nella vita pubblica, costituiscono un grande disincentivo all'attività d'imprese e professionisti, come pure agli investimenti esteri nel nostro Paese. Occorre, invece, dotare il sistema giustizia degli strumenti e delle risorse - economiche ed umane - necessarie alla definizione di tutti i procedimenti;

rilevato che:

le politiche portate avanti da questo Governo e segnatamente da codesto Ministero - dal depotenziamento dello strumento delle intercettazioni e dall'affievolimento dei presidi anti-corruzione, all'abolizione del reato abuso d'ufficio e al ritorno alla prescrizione sostanziale - sembrano delineare un progetto di giustizia che si allontana da quello pensato dai padri costituenti, ispirati dai principi dello Stato di diritto, che ben si potrebbe definire, piuttosto, d'élite, a beneficio solo di alcuni;

assumono rilievo in questo senso numerosi provvedimenti che, se considerati singolarmente potrebbero forse celare solo un atteggiamento "poco attento" di questa maggioranza parlamentare rispetto alle istanze di giustizia dei più deboli, e, viceversa, più indulgente verso le classi di potere, ma che, se guardati nel loro complesso, costituiscono i tasselli di un quadro allarmante sulla giustizia. Sul punto si segnala quanto segue:

a) Corruzione:

nello specifico, molti interventi legislativi proposti da questo Governo e dalla maggioranza che lo rappresenta tradiscono la postura che vogliono far assumere all'Italia nella lotta alla corruzione, in netta controtendenza rispetto a quanto realizzato dai Governi che lo hanno preceduto: l'impunità verso i "colletti bianchi";

in un'ottica di messa a terra del PNRR, nonché di continuazione nel reperimento delle risorse da esso derivate, sarebbe stato fondamentale mantenere inalterati quegli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è dotato nei Governi Conte I e II e, in particolare, la legge n. 3 del 2019, che ha predisposto un complesso sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, facendo ottenere il plauso all'Italia da parte del GRECO, il gruppo di Stati contro la corruzione in seno al Consiglio d'Europa. In particolare, la richiamata legge ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione nel novero dei reati per i quali assume rilievo il meccanismo della collaborazione con la giustizia per accedere ai benefici penitenziari, del pari di quanto già previsto in passato per i più gravi reati di mafia;

tale previsione è stata, tuttavia, eliminata da uno dei primi provvedimenti adottati da questo Governo: il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, cosiddetto decreto *rave*, che ha espunto i delitti contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati implicanti il meccanismo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, con ciò comportando un grave *vulnus* alla lotta contro la criminalità organizzata e al malaffare in generale e determinando un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi, che non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attirate dall'ingente quantità di afflusso di danaro, che potrebbero finanche mettere in discussione l'erogazione dei fondi da parte dalla stessa Unione europea;

ciò rappresenta un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto raggiunto grazie alla legge n. 3/2019, cosiddetta spazzacorrotti adottata nel Governo Conte I. Desta preoccupazione la circostanza che sia stata esclusa la suddetta previsione anche nei casi commessi in forma associativa;

è notorio che la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata e, in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

l'efficacia della disciplina anticorruzione e l'integrità nell'esercizio del potere pubblico rafforzano i sistemi giuridici e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle autorità pubbliche, così come gli ostacoli all'applicazione di sanzioni dissuasive nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello, possono generare un rischio di impunità, privando le iniziative anticorruzione di deterrenza: questo l'assunto delle istituzioni europee, ribadito nelle raccomandazioni che hanno accompagnato l'approvazione del *Recovery Plan*;

l'eliminazione dei più gravi reati di corruzione dal meccanismo delineato dall'art. 4-*bis* O.P. sancito dal provvedimento in parola si inserisce in un più ampio "*restyling*" del nostro sistema penale e legalitario da parte dell'attuale Governo, costituto dal disincentivo ai pagamenti elettronici e tracciabili, dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, dal ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite, dalla demonizzazione e il depotenziamento dello strumento delle intercettazioni. Rispetto a queste ultime, invero, è bene rammentare che tra le novità apportate dal decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, cosiddetto decreto *omnibus* in materia, vi è anche la modifica alla disciplina delle intercettazioni "a strascico", che verranno ora vietate per tutti i reati come quelli di corruzione, di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo;

superando i confini prettamente nazionali, assume rilievo la posizione assunta da questa maggioranza rispetto alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale, che mira ad aggiornare il quadro giuridico dell'UE in tale materia, sottoposta lo scorso luglio all'esame del Parlamento ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà *ex* articolo 5 TUE;

il 22 novembre 2023 la Commissione politiche dell'Unione europea ha approvato, a maggioranza, una risoluzione ritenendo la proposta di Direttiva UE non conforme al principio di

proporzionalità adducendo come motivazione che la stessa esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento nella misura in cui «una parte della proposta di direttiva va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo del rafforzamento della lotta al reato di corruzione in senso stretto, poiché si occupa anche di reati ulteriori e investe in modo sproporzionato anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità»;

in realtà, a differenza di quanto affermato dalla maggioranza, l'obiettivo del progetto di direttiva è garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in ciascun Stato membro, e che pure le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di siffatti reati (articolo 16); e per quest'ultimi siano comminate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

la proposta comprende altresì misure per prevenire la corruzione, oltre che per agevolare la cooperazione transfrontaliera. L'organo europeo ha, quindi, sottolineato la necessità di aggiornare il vigente quadro giuridico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione delle minacce poste dalla corruzione e degli obblighi giuridici che l'Unione e gli Stati membri si sono assunti in base al diritto internazionale, oltre che dell'evoluzione dei quadri giuridici penali internazionali;

tra l'altro, una revisione del meccanismo anticorruzione uniforme nei paesi dell'Unione sarebbe fortemente auspicata, considerando che il fenomeno corruttivo non ha più limiti nazionali e pur essendo la corruzione per la sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno;

tale proposta di direttiva assume - dunque - un forte rilievo soprattutto per l'Italia, considerato che è interesse nazionale rafforzare gli strumenti di prevenzione e lotta alla corruzione, disponendo il nostro Paese di un'Autorità anticorruzione indipendente come ANAC, di fatto il modello che l'Unione europea ha preso a riferimento;

pertanto, dubbi sorgono circa la richiamata decisione della 4ª Commissione parlamentare, in quanto stride con la più recente direzione dell'Europa per quel che riguarda il contrasto della corruzione, lasciando sempre più spazio alla convinzione che l'indirizzo assunto da questo Governo sia di tendere sempre più verso un atteggiamento indulgente rispetto ai reati commessi dai colletti bianchi;

b) Abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite:

nella medesima direzione sembra orientarsi altresì il disegno di legge sulla giustizia, cosiddetto ddl Nordio (A.S. 808), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno 2023, ed ora in fase di esame in Commissione giustizia, che - tra le altre cose - intende abrogare in modo "secco" l'abuso d'ufficio, giustificando tale scelta - come si legge nella Relazione illustrativa - con l'esistenza di uno «squilibrio tra le iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, rimasto costante anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi», che sarebbe «indicativo di una anomalia»;

si consideri, tra l'altro, che lo stesso reato è stato già novellato durante il Governo Conte II attraverso un intervento di specificazione della fattispecie che ne ha eliminato gli aspetti di maggiore incertezza interpretativa, rendendo di fatto superflua un'ulteriore modifica normativa. In particolare, l'articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 ha inciso sulla disposizione del codice penale sostituendo le parole "di norme di legge o di regolamento," con le seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità";

ne consegue che il delitto di abuso d'ufficio è ora integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione di regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge ovvero attraverso la violazione del dovere di astensione o la violazione di norme che dovranno essere: specifiche; espressamente ed esclusivamente previste da fonti primarie del diritto, con esclusione, quindi, di fonti secondarie; a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di discrezionalità;

pertanto, il novellato reato di abuso d'ufficio contempla oggi una condotta già di per sé molto circostanziata, al punto da lasciare la rilevanza penale a quelle sole condotte che effettivamente rappresentano un palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, i cittadini;

sebbene vi siano dati che dimostrino una evidente forbice tra procedimenti iniziati e condanne definitive pronunciate per questa fattispecie di reato, non è attraverso l'abrogazione del reato di cui all'articolo 323 c.p. che si cura la malattia;

infatti, se è pur vero che le condanne sono certo diminuite in ragione del citato intervento normativo che ne ha riperimetrato in modo incisivo la fattispecie, eliminando, come detto, il rilievo penale della violazione dei regolamenti, delle norme di principio e non specifiche, dell'eccesso di potere, vi è comunque da segnalare che tra il 1997 (anno della riforma diretta a tassativizzare il parametro della abusività e a rendere intenzionale la natura del dolo) e il 2020 (anno dell'ultimo ed incisivo intervento legislativo) sono state comunque pronunciate circa 3.600 condanne;

la giurisprudenza di Cassazione in questi due anni si è del resto attenuta allo spirito della riforma del 2020. Lo scarso numero di condanne è quindi prova di una capacità della giurisprudenza di selezionare rigorosamente gli abusi penalmente rilevanti e potrebbe concorrere a ridurre la diffusa ansia di denuncia, oltre che ad orientare le scelte dei magistrati inquirenti, rafforzando la già diffusa propensione a chiedere l'archiviazione. A corroborare tale assunto vi sono i dati in materia di iscrizioni nel registro degli indagati relativi al delitto in parola. Infatti, le iscrizioni sono in forte calo (da 7.939 nel 2016 a 5.418 nel 2021). E lo saranno ancor più per effetto delle novità introdotte dalla riforma Cartabia con riguardo ai presupposti per procedere all'iscrizione *ex* articolo 335 c.c.p.. Da un esame relativo alle casistiche del delitto in parola, ne emerge che di frequente le denunce consistono nella mera segnalazione dell'adozione di atti amministrativi illegittimi. Il che non dovrebbe essere sufficiente per procedere alla immediata iscrizione nell'apposito registro. Ai sensi dell'articolo 335 c.p.p., come novellato dalla riforma Cartabia, la notizia di reato dovrà contenere la descrizione di un fatto, determinato e non inverosimile, corrispondente a una fattispecie incriminatrice. Ebbene, la fattispecie di abuso di ufficio non si esaurisce mai nell'adozione di un atto assuntamente illegittimo. La denuncia deve indicare e descrivere in modo analitico tutti gli elementi fattuali richiesti da una fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta;

d'altra parte, sempre ai sensi del nuovo articolo 335 c.p.p., è necessario che sussistano indizi perché si possa procedere all'iscrizione "soggettiva". Ulteriore elemento di analisi sul tema è relativo alla modifica - sempre da parte della riforma Cartabia - dei criteri con i quali il pubblico ministero dovrà richiedere l'archiviazione. Ovvero tutte le volte che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di formulare una "ragionevole previsione di condanna". Tenuto conto della giurisprudenza di Cassazione formatasi in questi ultimi tre anni in tema di abuso di ufficio, le richieste di archiviazione aumenteranno, anche significativamente;

da ciò se ne deduce che il solo dato numerico (relativo allo scarto tra iscrizioni e condanne e all'alto numero di archiviazioni) non può essere considerato così dirimente nelle valutazioni *de iure condendo*. Non è fuorviante considerare che, per tutti gli altri reati, la media delle archiviazioni è parimenti molto alta (62 per cento). Bisognerebbe, quindi, abolire per ciò solo tanti altri reati valorizzando i freddi dati statistici? L'abuso d'ufficio è un importantissimo delitto rientrante nel microsistema corruttivo, strettamente correlato - insieme al reato di traffico di influenze - alle figure di corruzione in senso stretto (articoli 318 e 319 c.p.). La sua paventata abrogazione sarebbe un gravissimo errore ed un pericoloso passo indietro nella lotta alla corruzione, un fenomeno che, si stima, ha un costo per l'economia dell'Unione pari ad almeno 120 miliardi di euro all'anno, oltre a porsi in netto contrasto con la proposta di direttiva europea sulla materia;

in altre parole, l'abolizione di questo perno nella lotta alla corruzione danneggerebbe lo Stato, la credibilità delle istituzioni e avrebbe un impatto devastante sulla tutela dei cittadini nei confronti degli abusi perpetrati da parte del potere. Senza considerare che sul piano strettamente giuridico, determinerebbe effetti pericolosissimi, in quanto all'abolizione del reato conseguirebbe l'inevitabile revoca delle sentenze di condanna già pronunciate, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 673 c.p.p.. Infatti, non va al riguardo trascurato il rischio di una riespansione in sede

applicativa di ulteriori fattispecie di reato quale conseguenza dell'*abolitio* totale del reato di abuso di ufficio, perpetrata dalla maggioranza in Commissione giustizia, a detrimento dell'uniforme applicazione del diritto penale e di certezza della pena nonché di tassatività del precetto penale stesso;

da ultimo, non sarebbe agevolmente spiegabile all'opinione pubblica il desiderio di codesta maggioranza di lasciare privi di ogni tutela e protezione chi subisca intenzionali sopraffazioni e angherie dal pubblico ufficiale o dall'esercente un pubblico servizio, mosso dal solo scopo di arrecare ad altri un danno ingiusto ovvero al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale;

nella medesima direzione si colloca l'annunciato restyling del reato di traffico di influenze illecite, anch'esso contenuto nel ddl Nordio: per la configurazione di quest'ultimo le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale dovranno essere effettivamente "sfruttate" e non solo "vantate", e dovranno essere "esistenti" e non solo "asserite", con ciò comportando una grave limitazione di ciò che è penalmente rilevante e quindi, di fatto, sarà più difficile incorrere in questa fattispecie di reato;

anche questo rappresenta un ulteriore passo indietro, proprio rispetto ad un reato per il quale - grazie alle modifiche introdotte dalla legge spazzacorrotti - il GRECO aveva mostrato apprezzamento, considerando l'avvenuto allineamento del reato in parola ai requisiti di cui alla Convenzione penale sulla corruzione (articolo 12), colmando, così, una lacuna più volte segnalata dal medesimo organo europeo. Il delitto in questione piuttosto che essere limitato dovrebbe, invece, essere aggiornato anche alla luce di una normativa di regolamentazione delle lobbies, in quanto i due temi sono strettamente interconnessi;

e ancora, il citato disegno di legge prevede un capovolgimento topografico delle due sottofattispecie di "mediazione onerosa" e di "mediazione gratuita" nonché offre una definizione di "mediazione illecita" in relazione alla cosiddetta mediazione onerosa in un nuovo secondo comma dell'art. 346-*bis* c.p.;

per comprendere appieno tali modifiche, occorre rammentare che nell'attuale formulazione (legge n. 3 del 2019), il traffico di influenze contiene al suo interno una duplice modalità di realizzazione. Si tratta di due vere e proprie condotte tipiche perfettamente delineate e separate topograficamente (nel comma 1) dalla congiunzione disgiuntiva "ovvero" (congiunzione preceduta peraltro da una virgola). Le stesse vengono sovente denominate - non solo nell'odierna esperienza applicativa, ma altresì nel dibattito dottrinale - con le espressioni "mediazione onerosa" e "mediazione gratuita";

la previsione criminosa punisce in pratica sia l'accordo volto alla "mediazione onerosa", allorquando il denaro o altra utilità siano indebitamente reclamate dal trafficante per sé stesso che quello volto alla "mediazione gratuita", laddove il denaro o altra utilità vengono indebitamente chieste dall'intermediario per destinarlo all'agente pubblico (per comprare il favore del funzionario occorre quindi corrispondergli una utilità). In entrambe le ipotesi, in ogni modo, il disvalore penalistico risiede nel patto preliminare alla corruzione, nel mero accordo tra le parti avente ad oggetto l'influenza illecita;

per quanto concerne poi la figura della cosiddetta mediazione onerosa, la Corte di cassazione si è trovata costretta a "creare" un "requisito di tipicità aggiuntivo", un elemento restato sotto-traccia, nella penna del legislatore. Si è affermato che l'unica interpretazione della disposizione che riesce a soddisfare il principio di legalità sia quella che fa leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la mediazione: la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente (cfr. Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518);

si tratta di un elemento costitutivo di fattispecie costruito dalla giurisprudenza per rendere la figura criminosa legittima costituzionalmente alla luce dei principi di legalità, proporzione, offensività e colpevolezza. Ma si tratta pur sempre di un elemento soggettivo della condotta tipica "inespresso", che scaturisce da fonte giurisprudenziale e pertanto da vagliare con attenzione;

in particolare, questa "definizione giurisprudenziale" è stata delineata in presenza di una mediazione onerosa che mirava alla realizzazione di condotte qualificabili come fatti di "abuso d'ufficio" (articolo 323 c.p.): l'illecita finalità di far ottenere - tramite l'intermediazione dell'ex sindaco di Roma - alle cooperative legate ai protagonisti di Mafia Capitale un trattamento di favore per i

pagamenti dei crediti pregressi, da parte dei competenti uffici comunali, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, cit.);

ebbene, la premessa appare utile per mettere in evidenza la matrice della nuova definizione legislativa contenuta nel ddl Nordio, secondo cui per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre l'agente pubblico anche internazionale a compiere un atto contrario di doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito per il privato committente. Il modello della esplicita definizione (di cui al comma 2 dell'articolo 346-*bis* c.p., ddl Nordio) è chiaramente la definizione di fonte giurisprudenziale appena menzionata, che si rinviene nelle recenti pronunce della VI Sez. della Corte di cassazione. A tale proposito, va osservato inoltre quanto segue. Il disegno di legge governativo delinea il concetto di mediazione illecita unicamente all'interno della sottofattispecie di "mediazione onerosa", e lo tipizza calcando questa definizione legislativa su alcune recenti e note sentenze della Corte di cassazione. Senonché, queste decisioni della Suprema Corte che il progetto di legge mutua, plagia letteralmente, sono sentenze che si riferiscono a una mediazione illecita finalizzata al delitto di abuso d'ufficio. Ecco che, paradossalmente, da una parte, si tipizza qui la mediazione illecita sul modello della "mediazione onerosa" indirizzata all'abuso d'ufficio; mentre, dall'altra, si abroga esplicitamente il reato contenuto nell'art. 323 c.p. In breve, non sarà più perseguibile una mediazione diretta all'abuso d'ufficio, che è il campo di applicazione elettivo oggetto delle pronunce della Corte di cassazione;

ma c'è di più, perché questa modifica produrrà parziali effetti abolitivi; e quindi alla revoca delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di cassazione - per *abolitio criminis* (articolo 2 c.p. e 673 c.p.p.) - lì dove in importantissimi processi come il cosiddetto processo Alemanno si è giunti ad una condanna per traffico di influenze illecite finalizzato a commettere un abuso d'ufficio. Tali sentenze saranno quasi sicuramente revocate e tutti gli effetti della condanna saranno eliminati. A ben vedere, poi, leggendo la nuova definizione - è mediazione illecita la mediazione "per indurre" l'agente pubblico "a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato" - si circoscrive ancora, in modo asistematico e irragionevole, l'area denotativa della nozione di mediazione illecita. Il sintagma "atto contrario ai doveri d'ufficio" consente infatti di ricomprendere nel perimetro applicativo unicamente la corruzione propria di cui all'articolo 319 c.p., lasciando fuori la corruzione ex articolo 318 c.p.; e quindi una mediazione onerosa finalizzata ad una corruzione funzionale, ad una messa a libro paga dell'agente pubblico da parte del privato, non sarà più perseguibile e*x* articolo 346-*bis* c.p.;

e questo perché, l'ormai consolidato orientamento della VI Sez. della Suprema Corte fonda la differenza tra gli articoli 318 e 319 c.p. sul compimento o meno di un atto contrario dell'ufficio da parte dell'agente pubblico. Il discrimine della corruzione funzionale rispetto alla corruzione propria è segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) nel delitto di cui all'articolo 318 c.p. ad una fattispecie di danno nel reato *ex* articolo 319 c.p., in cui si realizza la massima offensività del reato con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Viene smentito così quanto osservato dalla stessa relazione al disegno di legge n. 808, nella quale si afferma che "le modifiche in proposta mirano a meglio precisare alcuni elementi del reato, confermandone la natura di fattispecie avamposto": il traffico di influenze quale un avamposto della corruzione in senso ampio. In realtà, non si tratta più qui di un avamposto delle figure di corruzione perché viene esclusa la corruzione funzionale. Si contraddice palesemente il cruciale ruolo concepito nel 2012 - in armonia con le altre legislazioni europee - per il traffico di influenze: figura di chiusura del microsistema corruttivo, che punisce condotte prodromiche al vero e proprio accordo corruttivo tra privato e agente pubblico, anticipando la risposta penale nel campo della tutela degli importanti valori della imparzialità e legalità dell'azione della pubblica amministrazione. Da ultimo vi è da segnalare che - se possibile - la maggioranza ha ulteriormente peggiorato il testo del suindicato delitto in virtù dell'approvazione di un emendamento che ha ulteriormente circoscritto la cornice applicativa del reato. Infatti ai fini della configurabilità del delitto in parola vi dovrà essere da parte del soggetto agente l'effettivo utilizzo delle relazioni esistenti. Mortificando ancor di più la ratio originaria del delitto di

traffico di influenze illecite;

le mire dichiarate dal Ministro della giustizia e tradotte in concreto nei provvedimenti proposti delineano, con tutta evidenza, un perimetro di intervento in cui, in generale, tanto la lotta alla corruzione, quanto quella all'evasione fiscale, non assurge più a priorità del governo. Allarmante appare, quindi, la prospettiva che ne deriva: un ritorno al passato, allorquando il nostro Paese si distingueva per essere non già in prima linea, ma fanalino di coda nel contrasto ai fenomeni corruttivi. Tutto ciò in controtendenza rispetto alle raccomandazioni formulate quest'anno dalla Commissione Europea nel Report sullo Stato di diritto, che - al contrario - mirano a rafforzare i quadri di prevenzione, come quelli che disciplinano le norme in materia di *lobbying* e conflitto di interessi, e a garantire indagini e azioni penali efficaci nei casi di corruzione;

c) Intercettazioni e norma "bavaglio":

un ulteriore passo che sembra condurre questo Governo e la maggioranza che lo rappresenta verso una vera e propria "offensiva" sulla giustizia riguarda la delicata materia delle intercettazioni, nonostante le giravolte del Ministro sull'argomento;

tra i più rilevanti provvedimenti adottati vi è il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 in materia di processo penale e civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura e della PA, il cosiddetto decreto *omnibus* che, intervenendo anche nel settore delle intercettazioni, per effetto dell'approvazione di proposte emendative, ha vietato le captazioni a strascico e la trascrizione nei brogliacci di quelle considerate irrilevanti, salvo che per indagini su reati gravi come quelli di mafia e terrorismo, per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio. Ad una più attenta lettura ben si comprende la ratio sottesa all'intervento in parola: l'eliminazione del riferimento ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, comporta l'esclusione dell'applicabilità ai delitti contro la pubblica amministrazione. In altre parole, non si potrà aprire un procedimento giudiziario per corruzione se il fatto viene scoperto tramite intercettazioni svolte nell'ambito di un altro procedimento: ancora una volta un occhio strizzato ai comitati d'affari;

inoltre, tra le novità che destano più preoccupazione vi è anche quella per cui verranno trascritte solo quelle intercettazioni ritenute "rilevanti ai fini delle indagini" con la precisazione che questo debba comprendere anche gli elementi emersi «a favore della persona sottoposta a indagine» e affidando il delicato compito di selezionare gli ascolti rilevanti al personale di polizia giudiziaria. A rafforzare tale previsione si aggiunge anche la novità secondo cui «nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini"»;

in simile direzione si pone anche il ddl Nordio testé citato, che interviene su altri aspetti della disciplina sulle intercettazioni, ampliando il divieto di pubblicazione, che viene consentito solo nel caso in cui il contenuto delle stesse sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento e venga utilizzato nel corso del dibattimento, e vietando il rilascio di copia delle intercettazioni e la loro pubblicazione, quando la richiesta sia presentata da soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; questa norma riflette una visione fraintesa della pubblicità. Il processo è pubblico, anche e soprattutto, per funzioni di controllo democratico, popolare, dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il che significa due cose: il pubblico, e di riflesso la stampa, deve poter controllare (per limitarci all'ambito toccato da questa norma) cosa il giudice usi, e come, e cosa il giudice non usi. Se una conversazione è acquisita, per dirla con lo stesso comma 2-*bis* dell'articolo 114 c.p.p., «ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454» significa che è stata richiesta da una parte e ritenuta non vietata né irrilevante dal giudice. Non è plausibile pensare che non si possa pubblicare un simile dialogo solo perché il giudice non lo menzioni nella motivazione o non lo "usi" nel dibattimento. Forse il problema di cui dare conto, e che diventa notizia, sta proprio nel fatto che il giudice abbia ignorato un dialogo pur richiesto e legittimamente ammesso e che, secondo alcune prospettive, potrebbe o avrebbe potuto cambiare l'esito finale del giudizio. La soluzione normativa del disegno di legge possa rivelare frizioni con la norma costituzionale volta a tutela della libertà di espressione e stampa (articolo 21 della Costituzione) e con tutte quelle che sono collegate alla pubblicità del dibattimento. Connesso a tale

tema è la modifica proposta dal senatore Zanettin - sotto forma di emendamento al ddl Nordio - in materia di divieto di intercettazione tra indagato e difensore. A tacere sul metodo - il giorno prima del voto era scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 932 relativo al medesimo tema, comportando, quindi, un'indebita compressione dei diritti delle opposizioni nello svolgimento del mandato parlamentare - il merito dell'emendamento trascende anche rispetto a quanto emerso dall'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni. L'emendamento Zanettin mira ad impedire *sic et simpliciter* la possibilità di intercettazione tra indagato e il proprio difensore tranne nei casi in cui essa integri un'ipotesi di reato. Il tutto difficilmente dimostrabile visto che l'intercettazione quando è afferente alle conversazioni tra indagato e difensore debba essere immediatamente interrotta. Sembrerebbe illogica la normativa proposta dal senatore Zanettin laddove va ad escludere in radice la possibilità di sottoporre ad intercettazione le utenze telefoniche dei difensori partendo dall'indimostrato assunto che lo stesso stia svolgendo attività difensiva. In tal modo si creerebbe "uno scudo di funzione" dettato dal semplice inserimento nell'Albo delle utenze telefoniche dei difensori del dispositivo in utilizzo. A ragione di ciò giova esaminare le linee giuda che varie Procure hanno utilizzato in relazione all'attuazione della disposizione oggetto di novella. Nello specifico le Procure, nei casi di intercettazioni tra indagato e difensore, hanno la necessità di procedere: 1) alla verifica preliminare che l'interlocutore sia effettivamente "un difensore"; 2) alla verifica del contenuto della conversazione e della sua attinenza al mandato difensivo; 3) alla verifica dell'utilizzazione della conversazione;

l'esame in commissione relativo al ddl Nordio sta facendo emergere le molteplici criticità insite nel testo, le quali, se possibile sono rese ancor più peggiorative dall'approvazione di emendamenti e ordini del giorno. Per quanto concerne il testo, non si può non citare in questa sede la proposta di inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di primo grado assolutorie laddove si tratti di delitti a citazione diretta. Un ritorno, insomma, alla già dichiarata incostituzionale legge Pecorella. Per meglio comprendere gli effetti di tale disposizione si ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2023 (riforma attuativa Cartabia), all'articolo 32, interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio estendendo il campo d'applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare. Da ciò ne consegue che l'elenco dei delitti ivi compresi ha visto accrescere - e di molto - le tipologie e l'offensività degli stessi. Ne sono un esempio: la truffa aggravata, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche. Per siffatte tipologie criminose non sarà più possibile proseguire l'accertamento con i successivi gradi di giudizio. È palese che non ci si trovi di fronte né a delitti di scarsa gravità (reclusione non superiore nel massimo a sei anni) né a delitti di minore complessità di accertamento, bensì ad un arretramento dello Stato che retrocede dal suo ruolo di protezione e garanzia dei cittadini. L'ennesima denegata giustizia;

un'ulteriore criticità è stata l'approvazione dell'ordine del giorno a prima firma della senatrice Stefani che ha impegnato il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche di amministratori locali a vario titolo ricoperti, in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Insomma un attacco a pieno titolo alla legge Severino. Un'azione coerente con i desiderata di questo Governo: disarticolare tutte le misure di cui il nostro sistema si è dotato nella lotta al malaffare;

tornando al tema delle intercettazioni, più in generale, assumono rilievo talune rilevanti dichiarazioni del Ministro della giustizia, che ben potrebbero considerarsi prodromiche a questo arretramento sul versante delle intercettazioni e che è bene rammentare in questa sede: "La mafia non parla al telefono, manco con i pizzini parla più. Noi spendiamo duecento milioni di euro per intercettazioni inutili su reati minimi e poi siamo indietro di anni rispetto alla tecnologia che usano le grandi organizzazioni criminali, che sono molto più avanti. Lo stesso *trojan* è superatissimo, la

criminalità organizzata usa dei sistemi che oggi noi non riusciamo a intercettare";

tuttavia, il pensiero del ministro è stato presto smentito proprio dalla clamorosa cattura del noto latitante ex capo di cosa nostra, Matteo Messina Denaro, avvenuta proprio grazie a questo fondamentale strumento di ricerca della prova;

all'indomani dell'arresto del superlatitante, emerge con ancora più evidenza come le intercettazioni siano uno strumento indispensabile per l'attività investigativa relativa ad ogni tipo di reato, ma ancora di più ad i reati di mafia. Privare o limitare lo Stato dell'uso di tale strumento di ricerca della prova può depotenziare l'autorità investigativa nella lotta alla delinquenza, comportando, di conseguenza, una riduzione della possibilità di sottrazione di ingenti quantità di beni dalla disponibilità della criminalità;

un ulteriore assunto smentito dai fatti riguarda i costi eccessivi delle intercettazioni. Infatti sul punto va considerato l'unanime riconoscimento, di tutti i magistrati e degli esponenti delle forze di polizia operanti nei settori della criminalità organizzata, della criminalità professionale e di quella dei colletti bianchi, alle intercettazioni quali strumento indispensabile non solo per l'accertamento dei reati, bensì anche per l'individuazione, il sequestro e la confisca dei patrimoni illegali derivanti dai reati;

a questo riguardo come risulta dalle relazioni della Direzione nazionale antimafia, della Direzione investigativa antimafia e della Commissione bicamerale antimafia, tra gennaio 2015 e settembre 2019 sono stati sottratti alle mafie quasi 32 miliardi di euro. Una somma enorme pari l'1,8 per cento del PIL nazionale. Di questi, 20 miliardi è il valore di beni mobili e immobili sequestrati per effetto delle azioni di contrasto preventive e per i procedimenti giudiziari, tra gennaio 2015 e settembre 2019. Vale invece 11,7 miliardi il totale dei beni definitivamente confiscati;

alla luce di una analisi costi benefici dunque l'investimento economico nelle intercettazioni ha avuto un rendimento di ben 11,7 miliardi (pari al totale dei beni definitivamente confiscati) ben dieci volte superiore al capitale investito nel quinquennio (costi intercettazioni);

in ragione di quanto testé analizzato, il legislatore ha, dunque, l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 cosiddetta spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione;

inoltre, è bene rammentare che durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla *privacy* rispetto a fatti non rilevanti;

come emerso in sede di audizione in Commissione giustizia del Garante della *privacy*, il 24 gennaio 2023, i dati raccolti confermano che dal 2020 non si è registrato alcun caso di violazione della *privacy* determinato da potenziali abusi delle intercettazioni, con ciò privando di fondamento qualsivoglia esigenza di ulteriore intervento normativo celato da intenti garantisti di questa maggioranza;

la disciplina sulle intercettazioni non avrebbe, pertanto, bisogno di modifiche. Ogni eventuale limitazione di tale strumento rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale;

strettamente connesso alle restrizioni operate in materia di intercettazioni può dirsi la modifica operata alla Camera in sede di esame della legge di delegazione europea (A.C. 1342), attraverso l'approvazione di un emendamento proposto dal deputato di Azione Enrico Costa che ben può essere definito "bavaglio" per i giornalisti;

la modifica approvata, che vieta la pubblicazione delle ordinanze che dispongono le misure cautelari fino all'udienza preliminare, lungi dal rappresentare la giusta attuazione del principio di presunzione di innocenza, rischia di tradursi, piuttosto, in una pesante limitazione del diritto di cronaca, rappresentando un grave passo indietro alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini di essere informati, anche in presenza di un indiscutibile interesse pubblico;

l'elenco delle vicende di cronaca giudiziaria che i giornali non avrebbero potuto raccontare

se fosse stata già in vigore la "legge bavaglio" è copioso: dalla gestione dei vertici di Autostrade svelata dopo il crollo del ponte Morandi, allo schianto della funivia del Mottarone. Oltre a numerosi femminicidi e alle modalità dell'arresto dell'ex capo di cosa nostra, allo spaccio e gli orrori alla Caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, dove le pratiche illegali venivano consumate "con l'arroganza e la convinzione che le vittime non avrebbero avuto voce";

tra l'altro, posto che ciò che sarà consentito è la pubblicazione della ricostruzione di una parte o dell'altra appresa dal giornalista, senza però la possibilità di conoscere gli indizi, le intercettazioni o le testimonianze, l'effetto che ne deriva non giova neanche agli stessi soggetti coinvolti nell'indagine;

far conoscere i motivi per i quali un giudice decide di privare una persona della cosa più importante ovvero la sua libertà, non è solo una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, ma anche una forma di garanzia per lo stesso indagato, in quanto le ordinanze sono basate su elementi oggettivi e su valutazioni di un soggetto terzo ed imparziale, che fotografa al meglio l'ambito di una determinata fase di indagine. Inoltre attraverso tale perverso meccanismo si impedisce il controllo da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli atti emanati dell'autorità giudiziaria;

in conclusione, lo stop alla pubblicazione delle ordinanze di arresto appare antidemocratico, oltre che controproducente: imbavaglia solo la democrazia, mentre la trasparenza è sempre la massima garanzia del corretto esercizio del potere giudiziario;

ulteriore tentativo di silenziare la cronaca giudiziaria appare l'invio, da parte del Ministero della giustizia, degli ispettori in diverse Procure al fine di verificare la corretta applicazione della direttiva sulla presunzione di innocenza specificamente ai rapporti tra i magistrati e i giornalisti relativamente alle modalità di comunicazione sui procedimenti penali in corso;

d) Prescrizione:

sotto altro profilo, un pericoloso ritorno al passato, con grave nocumento per le vittime dei reati deriverà anche dall'eventuale entrata in vigore della riforma che ripristina il regime della c.d. prescrizione sostanziale - abrogando al contempo l'improcedibilità, come introdotta dalla legge n. 134 del 2021 - approvata alla Camera ed in corso di trasmissione in Senato;

orbene, la prescrizione - da meccanismo introdotto a presidio del principio di certezza del diritto - si è tradotto nel tempo in uno strumento difensivo utilizzato esclusivamente per eludere la responsabilità penale. Noti, infatti, sono i suoi effetti distorsivi a cui a lungo abbiamo assistito, prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019, cosiddetta spazzacorrotti. Tali effetti pregiudicavano fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

in sostanza, il meccanismo della prescrizione è stato troppo a lungo utilizzato come occulto e mirato fattore di deflazione del carico degli uffici giudiziari, in assenza della volontà politica di potenziare gli organici della magistratura. Uno degli effetti pregiudizievoli dell'istituto della prescrizione risiede nell'intasamento del carico delle Corti d'appello e nel parziale svilimento dei riti speciali;

proprio l'effetto derivante dalle modifiche proposte nell'atto all'esame del Parlamento consiste di fatto nella creazione di un doppio binario a seconda se l'imputato è assolto ovvero condannato nei gradi di giudizio, prevedendo, per i condannati un limite di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta nel 2019. Mentre per quanto concerne gli assolti la norma applicabile è quella della ex Cirielli;

la modifica approvata nel 2019, invero, aveva previsto la sospensione definitiva del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado. La sospensione avrebbe, così, determinato un minore interesse a proporre appello, costituendo piuttosto un incentivo a definire il

processo attraverso i riti speciali, se non fosse intervenuto il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di fase, che è tornato - invece - ad incoraggiare la proposizione delle impugnazioni nella speranza di veder finire nel nulla i processi;

nemmeno l'attuazione del principio del giusto processo, come contemplato dall'articolo 111 della Costituzione può ritenersi idoneo a giustificare un'eventuale reviviscenza del meccanismo della prescrizione sostanziale, così come esistente prima dell'entrata in vigore della già richiamata legge n. 3 del 2019;

l'istituto della prescrizione, infatti, non è posto a fondamento del principio della ragionevole durata del processo: il dato temporale sarebbe già di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità di quanto testé affermato. La prescrizione, infatti, è stata introdotta molto prima della riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1999) che ha fatto strada al principio del cosiddetto "giusto processo e della durata ragionevole". È evidente, dunque, che la stessa non è stata originariamente contemplata a garanzia del principio costituzionale, piuttosto, i presìdi per assicurare la ragionevole durata sono altri, come i meccanismi compensativi in caso di durata irragionevole dei processi, già previsti dal nostro ordinamento dalla legge Pinto;

la lentezza dei processi non si combatte con l'impunità che comporta denegata giustizia, ma la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad adeguate risorse;

tuttavia, laddove entrasse in vigore la nuova disciplina, questa rischierebbe di avere ripercussioni anche su inchieste e processi in corso, non essendo prevista, allo stato, una adeguata disciplina transitoria. In molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari: occorre adottare tutti gli strumenti necessari per scongiurare il ripetersi di analoghi epiloghi giudiziari, con grave nocumento alle istanze di verità delle vittime;

eppure, non sembra che a questo Governo interessi davvero intervenire su questo fronte, altrimenti non darebbe seguito a questa azione di "offensiva", piuttosto concentrerebbe il suo impegno a destinare nuove risorse a favore di un piano straordinario di assunzioni in tutto il settore giustizia, in continuità con quanto realizzato nei Governi Conte I e II;

inoltre, appare opportuno richiamare in questa sede le perplessità manifestate dalla Commissione europea nel Report sullo stato di diritto 2022 rispetto alla fissazione di termini massimi per la conclusione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte suprema di cassazione. In particolare, per problemi di efficienza soprattutto a livello delle Corti d'appello, "le nuove misure rischiano di incidere negativamente sui processi penali e in particolare su quelli in corso, che potrebbero essere automaticamente resi improcedibili;

sebbene siano previste eccezioni e siano in vigore norme temporanee, l'efficacia del sistema giudiziario penale richiede un attento monitoraggio a livello nazionale per garantire un giusto equilibrio tra l'introduzione delle nuove disposizioni e i diritti di difesa, i diritti delle vittime e l'interesse pubblico all'efficienza del procedimento penale";

orbene, tali considerazioni non possono non valere, a maggior ragione, per la prescrizione sostanziale, il cui regime sarebbe di fatto ripristinato dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che si inquadra certamente in un più ampio progetto di giustizia, d'*elite*, tanto caro a questo Governo e alla maggioranza che lo sostiene, in cui solo chi ha ingenti disponibilità economiche potrà permettersi tecniche difensive dilatorie finalizzate ad incorrere nella causa estintiva del reato;

e) Separazione delle carriere:

in sede di esposizione delle linee programmatiche del dicastero e in ulteriori occasioni da parte del Ministro della Giustizia, è stata più volte annunciata la volontà di intervenire sulla separazione delle carriere dei magistrati;

oggi è in esame in commissione Affari costituzionali della Camera un progetto di legge in tale direzione, caldeggiato da questa maggioranza parlamentare;

tuttavia, non può non tenersi conto come un simile intervento sia già naufragato in occasione del *referendum* ultimo scorso, laddove il quesito proposto non ha raggiunto il *quorum* di cui

all'articolo 75 della Costituzione;

una riforma in tale materia è tutto fuorché necessaria, tanto più ora che la riforma Cartabia ha ridotto ad uno i passaggi di funzioni tra magistrati requirenti e giudicanti rendendo ancor più eccezionale l'eventuale mutamento di funzioni nell'arco della vita professionale di un magistrato;

si consideri, inoltre, che più si separa sul piano formativo e professionale il PM dal giudice, più si rischia di incorrere in una realtà - lontana dal nostro sistema processuale - in cui il PM diventa un "avvocato di polizia", un mero accusatore e non già un funzionario dello Stato chiamato ad accertare la verità dei fatti, come contempla anche il codice di procedura penale (articolo 358 c.p.p.), anche ricercando elementi utili alla difesa;

la comunanza di formazione e di percorso iniziale, al contrario, contribuisce a scongiurare, se non proprio evitare, questo rischio ed è dunque una garanzia per il cittadino che dovesse essere indagato;

forse, dunque, tra le mire di questo Governo vi è un intento di ritornare ai tempi più remoti, in cui - grazie alla separazione delle carriere e alla limitazione dell'obbligatorietà dell'azione penale - il pubblico ministero dipendeva dall'Esecutivo. Ciò, tuttavia, oggi sarebbe antinomico rispetto alla Costituzione e accentuerebbe ancora di più l'idea di una società gerarchizzata, a piramide, oltre a risultare anacronistico rispetto a quanto emerso quest'anno nel *report* sullo Stato di diritto della Commissione UE, ove si sono constatati positivamente i progressi di alcuni Stati membri che hanno portato a termine importanti riforme per rafforzare l'indipendenza della magistratura;

del resto questo Governo sta mettendo in atto una sopraffina strategia volta a circoscrivere il principio di obbligatorietà dell'azione penale prendendo le mosse da quanto disposto dalla legge Cartabia in materia di criteri di priorità dell'azione penale. Un modo per la politica di mettere le mani sulle Procure. Una sorta di amnistia mascherata per alcuni specifici delitti, nonché uno strumento deflattivo occulto che comporterà quasi sicuramente una denegata giustizia. Il perché è presto detto. Il disegno di legge a prima firma del senatore Zanettin, nella previsione dei suddetti criteri fa retrocedere all'ultimo posto la trattazione dei procedimenti relativi a delitti non vittimari (come quelli contro la PA) in ragione del fatto che lo stesso proponente li consideri di non rilevante allarme sociale. La modifica della prescrizione, unitamente a siffatti criteri di priorità dell'azione penale faranno sì che un'ingente quantità di procedimenti relativi ai delitti dei cosiddetti colletti bianchi andranno al macero. I procuratori dovranno per forza attenersi alle linee guida del Parlamento e un eventuale sviamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 132-*bis* disp. att. c.p.p. avrebbe quale effetto un esposto al Ministro della giustizia volto all'accertamento di eventuali azioni di responsabilità disciplinare;

in generale, da talune dichiarazioni rese da parte del Ministro della Giustizia e da altri esponenti del Governo nei confronti dei magistrati e dal confronto talvolta "vivace" con questi ultimi sui temi della giustizia, emerge certamente la postura di questo Governo nei confronti del potere giudiziario, confermata anche dal progetto di separazione delle carriere e di limitazione della obbligatorietà dell'azione penale;

f) Decreto Caivano:

se da un lato, assistiamo ad una serie di provvedimenti proposti da questo Governo o dalla maggioranza che lo rappresenta che si traducono in un allentamento dei presidi anticorruzione, dall'altro, non si può non segnalare un approccio meramente propagandistico nella lotta alla criminalità, anche minorile, spesso sfruttata dalle organizzazioni criminali, specie nei contesti di maggiore disagio sociale. Del resto non sfugge il tenore del primo provvedimento presentato alle Camere da questo Governo. Un decreto-legge che istituiva il delitto di *rave party* che addirittura prevedeva l'arresto in flagranza per i partecipanti. Un provvedimento da Stato di Polizia;

invero, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto Caivano, ha - tra i tanti - inasprito talune fattispecie di reato per i quali erano già comminate pene severe e, in generale, trattasi di un provvedimento orientato solo alla repressione della criminalità minorile, in mancanza, tuttavia, di strumenti di vero contrasto del disagio giovanile e della povertà educativa;

è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, specie giovanile, nonché della dispersione scolastica. La povertà

in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

senza un intervento di sistema a sostegno delle famiglie meno abbienti e delle scuole, al fine di contrastare la dispersione scolastica, ogni strumento di repressione *tout court* si rivela inutile, in quanto non basta agire con norme più severe, ma occorre fare tutto quanto possibile a livello centrale per rendere quelle norme efficaci sui territori, a cominciare dallo stanziamento di risorse adeguate per la costruzione di un intero sistema di servizi a livello locale;

questo rappresenta l'ennesima dimostrazione del doppiopesismo di questo Governo, che va a muso duro nel contrasto di reati che spesso sono collegati alla marginalità sociale e a volte al dissenso sociale, mentre tratta col guanto di velluto i reati tipici dei "colletti bianchi";

considerato ancora che:

gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili, e la lotta alla corruzione non appaiono una priorità del Governo attuale, come la legge di Bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato;

in particolare, il disegno di legge approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima;

solo in sede emendativa in Senato sono state aggiunte ulteriori previsioni. In particolare, l'articolo 67-*ter*, recante disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, ha previsto l'istituzione nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa; di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero, nonché l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area funzionari;

tuttavia, le esigue previsioni introdotte non appaiono sufficienti a garantire il potenziamento degli organici dei servizi minorili della giustizia e dell'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, specie in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n.123 (cosiddetto decreto Caivano);

segnatamente, non sono state previste risorse adeguate per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale;

è bene ricordare che i funzionari giuridico-pedagogici svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica funzionario giuridico pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

sotto altro profilo, desta preoccupazione come la legge di bilancio difetti di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore dell'edilizia giudiziaria e della polizia penitenziaria, interessata da una grave situazione di carenza di personale, cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo;

a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le Regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

un'ulteriore lacuna nel testo della legge di bilancio come presentata alle Camere, riguarda la totale assenza di disposizioni volte al contrasto della violenza contro le donne nonché di vantaggi anche economici da destinare alle vittime. A parole il governo si era molto speso ma nella sostanza non ha inteso porre in essere nessun tipo di politica a loro tutela. Ci è voluta l'approvazione di un emendamento a firma di tutte le opposizioni volto allo stanziamento di 40 milioni di euro (ovvero l'intero importo in capo alle opposizioni) per sanare questo ingiustificabile vulnus. Sarebbe stato auspicabile da parte di codesta maggioranza convergere verso l'emendamento unitario delle opposizioni piuttosto che finanziare interventi localistici e microsettoriali perdipiù da considerare inammissibili ai fini dell'esame. Purtroppo è stata scelta questa seconda via perdendo un'occasione storica che era, per di più, a portata di mano;

si attende ancora l'annunciato benefico impatto atteso dalla riforma della pubblica amministrazione, attraverso "il rafforzamento della capacità amministrativa, che rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini", declinato, in particolare, sulla stabilizzazione del personale e sulla semplificazione del reclutamento del personale dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

desta, altresì, preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria, specie per far fronte all'impatto derivante dalla proposta di riforma contenuta nel ddl Nordio, che intende introdurre la collegialità per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva;

invero, sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, tale incremento di unità non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte,

specie in grado di appello. Sul punto si segnala un emendamento a prima firma del senatore Scarpinato che raddoppia il numero dei magistrati da assumere a 500 unità. Tutto ciò in ragione della - già citata - norma che prevede la collegialità nella decisione in merito all'applicabilità della custodia cautelare in carcere che comporterà, a cascata, una serie di incompatibilità nel proseguo del procedimento;

siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi hanno terminato il tirocinio generico lo scorso novembre e quello mirato, invece, scadrà nel luglio del 2024, sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari. A tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni.

si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali;

in ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

invero, sembra che questo Governo abbia sostanzialmente abbandonato il perseguimento degli obiettivi del PNRR, posto che la legge di bilancio per l'anno 2024, non contiene nessuna nuova misura di investimento per i prossimi anni per l'amministrazione della giustizia;

il rischio, quindi, è che il PNRR sia di fatto abbandonato e lasciato senza guida: tra i tanti progetti che rischiano di fallire a causa della mancanza di risorse, degno di nota è quello relativo allo stabile inserimento nell'organizzazione giudiziaria dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva previsto, per il settore Giustizia, un massiccio investimento per oltre 2,827 MLD euro destinati a riforme ed interventi diretti a migliorare l'efficienza e la competitività del sistema giustizia italiano;

lo sforzo degli uffici giudiziari, unitamente a quello dei giovani funzionari degli Uffici per il processo appena entrati in servizio, ha consentito ad oggi di raggiungere importanti risultati con la riduzione del 29 per cento della durata del processo penale e del 19,2 per cento di quello civile e con l'aumento dell'indice di smaltimento civile, passato da 1.06 a 1,16 (risultato tra i più alti degli ultimi anni);

nonostante gli addetti all'Ufficio per il processo siano diventati parte importante dell'organizzazione degli Uffici giudiziari italiani, nonostante le espresse richieste di stabilizzazione di questa figura formulate dall'Associazione nazionale magistrati, le risposte fornite dal Ministero non sono rassicuranti, proprio in un momento in cui la Commissione europea ha dato il via libera alla proroga degli attuali funzionari UPP assunti con le risorse del PNRR sino al 30 giugno 2026;

tale disattenzione del Governo, rispetto allo stanziamento di misure necessarie, economiche e strutturali, per consentire alla magistratura di svolgere il proprio compito nel modo migliore possibile, così inattuando il PNRR, rappresenta un ulteriore tassello volto allo smantellamento dello Stato di diritto;

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo

rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni, con conseguenze anche economiche di non poco conto;

a ciò si aggiunga - come testé ampiamente argomentato - la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo strumento delle intercettazioni - mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare le fattispecie di abuso d'ufficio e depotenziare il reato di traffico di influenze illecite, nonché, quella di reintrodurre il regime di prescrizione sostanziale. Tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia;

rilevato che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presìdi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nella legge di bilancio manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

al riguardo, si segnala anche il recente "affossamento" in Aula alla Camera della proposta di legge a firma Cafiero De Raho (A.C. 823), in materia di illeciti agro-alimentari: una riforma necessaria che, nel suo complesso, ha lo scopo e muove dalla necessità, sottolineata dalla giurisprudenza ma anche dai tanti auditi in Commissione, di garantire una copertura e una tutela molto più ampie al nostro mercato agroalimentare;

infatti, tutelare il nostro mercato agroalimentare vuol dire in primis mettere al centro e tutelare beni giuridici costituzionalmente protetti e fondamentali, come la salute umana, la tutela e della buona fede del consumatore, di cui devono essere ampliati gli spazi di informazione e di consapevolezza al fine di meglio garantire un settore strategico dell'economia nazionale del nostro Paese;

probabilmente, la maggioranza parlamentare che rappresenta questo Governo preferisce voltare lo sguardo dall'altra parte, sebbene quello agroalimentare, sia un settore che, anche stando agli ultimi rapporti Ecomafie e Agromafie del 2023, è sempre più sotto le mani della criminalità organizzata;

è in costante aumento, infatti, il numero dei reati e degli illeciti amministrativi in questo settore, che rappresenta il 15 per cento del PIL italiano, con un valore economico complessivo di 522 miliardi di euro: sono circa 13.000 le infrazioni solo nel settore ittico e più di 41.000 gli illeciti amministrativi e i reati nel settore agroalimentare;

appare evidente, allora, come vi fosse davvero bisogno di un intervento riformatore efficace a tutela della categoria, del consumatore e di questa filiera che è tanto importante da attirare, le mani delle organizzazioni criminali;

un altro tema che non è stato oggetto di attenzione di questo Governo riguarda la situazione delle carceri. Il sistema carcerario italiano è ancora caratterizzato da un grave sovraffollamento, con strutture ed operatori quasi al collasso. Stando a quanto previsto dall'ultima relazione presentata al Parlamento, il numero delle persone attualmente detenute in Italia continua a rimanere "pericolosamente" al di sopra dei limiti di capienza, con un tasso medio del 105/110 per cento dei posti disponibili, quindi rilevando che vi sono situazioni di vera emergenza, quali per esempio in Puglia e in Lombardia, dove la concentrazione della popolazione carceraria oltrepassa il 130 per cento e, in alcuni casi, persino il 160 per cento dei posti disponibili;

i numeri sono sicuramente allarmanti e trattasi di un fenomeno strutturale, che imporrebbe adeguate risposte sia in termini finanziari che di investimenti - anch'essi strutturali - in personale e strutture;

sul punto si segnala il numero di 85 suicidi nel 2022. Mai così alto da oltre 10 anni. Oltre al valore in termini assoluti, l'indicatore principale per valutare l'andamento del fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la relazione tra il numero dei casi e la media delle persone detenute nel corso dell'anno;

con un numero di presenze medie pari a 54.920 detenuti e 82 decessi, il tasso di suicidi è oggi pari circa a 13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero. Inoltre, in generale, si segnala che le condizioni dei detenuti sono per lo più indegne e incompatibili con il principio rieducativo dettato dalla Costituzione.

Rilevato ancora che:

tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026 vi è la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenga conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ciò premesso e considerato, preso atto delle comunicazioni del Ministro della giustizia,

impegna il Governo:

1) a tornare ad investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi civili e penali, colmando le scoperture negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale - in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018-2020 - stanziando nello specifico, ulteriori risorse volte a rafforzare in modo adeguato tutti i profili di funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, amministrativi del dipartimento di giustizia minorile e di comunità; nonché autorizzando e finanziando, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari;

2) a potenziare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri;

3) a consentire la stabilizzazione dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese anche economiche del personale già impiegato;

4) ad astenersi da ogni intervento anche normativo che possa tradursi di fatto in un allentamento dei presidi anticorruzione, nonché ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva UE 2023/0135 (COD) in materia di lotta contro la corruzione, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, ampliando l'ambito di azione rispetto al singolo Stato ed estendendolo a tutta l'Unione europea;

5) a rispettare integralmente il Titolo IV della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura (articolo 104 della costituzione), nonché ad astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione della obbligatorietà dell'azione penale sancita dall'articolo 112 della

Costituzione;

6) a mantenere ferma la disciplina della sospensione della prescrizione del reato come introdotta dalla legge n. 3 del 2019, cosiddetta spazzacorrotti, in quanto l'estinzione del processo per intervenuta prescrizione può tradursi in una grave denegata giustizia per le vittime;

7) a porre al centro dell'azione di Governo tutte le ulteriori politiche necessarie alla predisposizione di un adeguato sistema di controlli, prevenzione e trasparenza delle somme di denaro derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di repressione degli eventuali reati conseguenti all'utilizzo delle ingenti somme relative ai progetti del PNRR, monitorando ed eventualmente modificando le norme dei decreti legge di attuazione del PNRR attualmente in vigore per una efficace gestione delle stesse risorse;

8) ad astenersi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in modo da restringerne l'utilizzo o comunque depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino; nonché ad intervenire per ripristinare la disciplina laddove già oggetto di modifiche peggiorative entrate in vigore. Da ultimo a salvaguardare lo strumento intercettivo del trojan quale presidio essenziale al fine di recidere il rapporto sinallagmatica tra corrotto e corruttore; unico strumento adeguato al perseguimento di efficaci risultati nel contrasto ai delitti posti in essere dai cosiddetti colletti bianchi;

9) a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in materia di ergastolo ostativo, rivalutando la normativa prevista nel decreto-legge n.162 del 2022 - convertito in legge n. 199/2022 - in modo da restituire giusta rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia e ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi anche quelli contro la pubblica amministrazione;

10) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte ad inasprire il contrasto ai reati ambientali, a rafforzare la tutela giurisdizionale del diritto alla salute dei cittadini e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché il contrasto alle agromafie e agli illeciti alimentari, combattendo le infiltrazioni criminali nell'economia legale;

11) ad adoperarsi per dare seguito alle iniziative legislative già esistenti in Parlamento in materia di procedibilità d'ufficio, per ripristinare il precedente regime rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, per evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato;

12) ad intervenire per abrogare ovvero modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello *ex* articolo 599-*bis* c.p.p., ripristinando l'esclusione dell'applicazione di detto istituto agli imputati per reati di particolare gravità;

13) ad adottare ogni strumento - anche normativo - utile a garantire l'efficacia delle disposizioni a presidio delle vittime dei reati, apprestando una tutela in concreto delle stesse, proprio in considerazione della propria condizione di minorità delle persone offese che nasce dall'aver subito un pregiudizio;

14) a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno; potenziare il GOM mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento;

15) in tema di giustizia riparativa assumere iniziative affinché la scelta di tale istituto sia sempre frutto di una libera e consapevole volontà della vittima e che la stessa non sia esposta neanche in via indiretta alla vittimizzazione secondaria;

16) a non abrogare il delitto di abuso di ufficio e non depotenziare il delitto di traffico di influenze, fattispecie eventualmente da potenziare alla luce delle modifiche proposte a livello europeo, anche in combinazione con l'introduzione di una normativa sulla regolamentazione delle *lobbies*, sul conflitto di interessi, in quanto strettamente connessi;

17) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile;

18) a non abbassare la guardia nel contrasto alla violenza di genere, monitorando gli effetti applicativi e l'efficacia delle misure introdotte con il disegno di legge governativo Roccella (A.C. 1294), nonché la messa a terra dei finanziamenti dei centri antiviolenza oggetto della legge di bilancio, incrementando, ove necessario, le misure volte al contrasto alla violenza contro le donne e introducendo percorsi obbligatori di educazione affettiva e sessuale, al fine di ridurre sensibilmente il numero dei femminicidi, come fenomeno culturale;

19) a sostenere iniziative legislative, in conformità alle diverse pronunce della Corte costituzionale, in materia di: morte volontaria medicalmente assistita; possibilità di coltivazione per uso domestico di *cannabis*;

20) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la disciplina degli affidi al fine di addivenire al superiore interesse del minore;

21) ad astenersi dall'introdurre, in materia di reati tributari, qualsiasi forma di condono, al fine di non indebolire gli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;

22) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali per mezzo della previsione di un apposito titolo nel codice penale affinché gli stessi, considerati quali esseri senzienti, possano usufruire di una tutela adeguata all'interno dell'ordinamento;

23) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la geografia giudiziaria secondo il principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, per mezzo della riapertura delle sedi accorpate e di quelle soppresse dai decreti legislativi in attuazione della legge delega n. 148/2011, in relazione a criteri oggettivi e qualificati;

24) ad astenersi da qualunque intervento, anche normativo, volto a modificare quanto previsto dal decreto Severino (D.lgs. n. 235/2012) in merito all'incandidabilità e al divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma della legge n. 190 del 2012; nonché in merito alla sospensione degli amministratori pubblici condannati in primo grado, specie per mafia o corruzione, così da garantire il corretto funzionamento della democrazia e dell'amministrazione pubblica;

25) a sostenere le iniziative legislative parlamentari in tema di accesso alla professione forense e al regime di monocommittenza;

26) a eliminare attraverso atti normativi l'individuazione, da parte del Parlamento, dei criteri di priorità di trattazione delle notizie di reato e, conseguentemente, nell'esercizio dell'azione penale, lasciando integra l'autonomia della magistratura costituzionalmente garantita; nonché ad eliminare il potere attribuito al ministro della Giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi delle Procure della Repubblica;

27) a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, nonché la sicurezza all'interno delle carceri nel rispetto del corretto bilanciamento dei principi di rieducazione del detenuto e di certezza della pena;

28) a tutelare la libertà di stampa e il diritto di cronaca, quale strumento di estrinsecazione anche del fondamentale diritto di informazione per il cittadino, astenendosi dal portare a compimento tutte quelle riforme che possano comportare una compressione di tali diritti costituzionalmente garantiti e sopprimendo conseguentemente il principio di delega previsto dall'emendamento "bavaglio" Costa alla legge in materia di divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

(**6-00070**) n. 3 (17 gennaio 2024)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni.

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione imprescindibile sia per il rispetto della Costituzione e dei principi di legalità e di certezza del diritto sia per la promozione dello

sviluppo economico del Paese, in quanto ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali;

la cronica lunghezza dei tempi della giustizia italiana rappresenta dunque un ostacolo al progresso del Paese e alimenta nei cittadini una concreta sensazione di una giustizia incapace di assicurare la tutela effettiva dei loro diritti, con una conseguente sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso;

gli interventi legislativi e amministrativi adottati nel corso degli anni non si sono rivelati risolutivi e i problemi endemici del sistema giustizia permangono sostanzialmente inalterati;

come noto gli istituti penitenziari italiani risultano i più affollati dell'Unione europea e la situazione gravemente compromessa è testimoniata e confermata dal numero allarmante di suicidi in carcere;

il 2023 ha registrato in Italia 68 suicidi nelle strutture carcerarie, il secondo dato più alto di sempre, dopo il 2022: una persona ogni 5 giorni. Se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;

preoccupanti anche i dati relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'Associazione Antigone rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano che leggersi in correlazione;

in questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti: i dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno numerosi casi in cui non sia possibile accertarne precisamente le cause, nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra. In tali casi risultano essere determinanti l'esame autoptico e l'autopsia, ma quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 il quale prevede che il procuratore della Repubblica competente accerti la causa della morte e, solo se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia;

la situazione descritta risente anche della cronica carenza di personale e in particolare dall'insufficiente numero di medici, psichiatri e psicologi nelle strutture penitenziarie. Gli psicologi che prestano servizio ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario *ex* legge n. 354 del 1975 sono circa 600, un numero del tutto inadeguato per offrire, sia agli operatori sia ai detenuti, quel necessario supporto emotivo, cognitivo e comportamentale indispensabile per un reinserimento sociale;

il 16 novembre 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato tre disegni di legge in materia di sicurezza pubblica costituenti il c.d. "pacchetto sicurezza". In particolare uno dei tre disegni di legge reca disposizioni in materia di "sicurezza pubblica, di tutela delle forze di Polizia, nonché di vittime dell'usura e dei reati di tipo mafioso". L'articolo 12 del predetto schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, rubricato "Disposizioni in materia di esecuzione in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti", collocato nel Capo II "Disposizioni in materia di sicurezza urbana", introduce modifiche agli articoli 146 e 147 del codice di penale, con le quali diviene facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri con prole fino a un anno di età, che potrebbero quindi scontare senza alcun differimento la pena entro gli istituti a custodia attenuata (ICAM). Le donne che attualmente, in tutta Italia, risulterebbero coinvolte da questa nuova previsione normativa sarebbero soltanto 20 e ciò dimostra che non vi sia alcuna necessità concreta di sopprimere una norma di civiltà giuridica: inoltre l'articolo 12 del predetto disegno di legge appare contrario all'articolo 27 della Costituzione («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»") e all'articolo 31 della Costituzione (la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù»);

il Piano triennale dei fabbisogni del personale elaborato dal dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia per il triennio 2023-2025 fotografa una situazione preoccupante delle scoperture di personale amministrativo in numerosi profili

professionali, scoperture che potrebbero essere ridotte significativamente mediante scorrimenti immediati di alcune graduatorie e le stabilizzazioni;

ci siano significative scoperture, il *turnover* assesta le vacanze della dotazione organica sempre intorno ad una media di 9.000 scoperture;

con l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) il legislatore ha espresso chiaramente la volontà di ampliare i trattamenti penali non carcerari sia in quanto finalizzati a effettiva rieducazione e reinserimento sociale, sia in quanto misure meno incisive sulla libertà personale. Nel provvedimento citato sono state previste novità in tal senso sia sul piano sostanziale, quanto alla tipologia e ai presupposti di applicabilità delle misure, sia sul piano processuale, quanto a procedimento, tempi di attivazione, revoca e sostituzione in caso di inadempimento. La scelta di incentivare il ricorso alla sostituzione delle pene detentive brevi come strumento speciale preventivo e di reinserimento sociale anche in casi applicativi prima sottratti a questi strumenti, e oggi invece sottratti alla concorrenza della più attrattiva sospensione condizionale della pena, ha importanti ripercussioni anche in senso deflattivo del sistema carcerario, che - come detto - in Italia soffre da anni condizioni di sovraffollamento tali da compromettere i diritti fondamentali dei detenuti. Ciò nonostante la disciplina risulta essere attuata in modo poco uniforme sul territorio nazionale, a causa delle difficoltà degli enti pubblici e privati a sottoscrivere le occorrenti convenzioni anche a causa di una certa diffidenza nei confronti dei condannati. Per incentivare l'attuazione di questi strumenti lo Stato dovrebbe investire risorse adeguate e non vanificare così gli intenti lodevoli della riforma, nell'ottica del pieno rispetto dei principi costituzionali del reinserimento sociale e della riduzione dell'intollerabile sovraffollamento carcerario;

nel nostro Paese, in controtendenza rispetto al resto d'Europa, è in costante crescita il fenomeno degli eco-reati: sono in media oltre 95 reati ambientali accertati ogni giorno, 4 ogni ora. Crescono nell'ultimo anno tutti i numeri relativi ai fenomeni illegali del ciclo dei rifiuti e agli incendi, che colpiscono in particolare il patrimonio boschivo;

secondo gli osservatori specializzati, dall'inizio della legislatura sarebbero stati ben 17 i provvedimenti che introducono sanatorie o condoni rivolti a chi evade o elude il fisco. Dalla rottamazione delle cartelle esattoriali al condono sui guadagni da criptovalute, alla disciplina introdotta in tema di controversie tributarie e rinuncia al giudizio agevolata, alla normativa sugli avvisi bonarie sulla cancellazione delle irregolarità formali nella denuncia dei redditi. In seguito sono arrivate le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento, la definizione agevolata delle liti pendenti e gli sconti con pagamenti a rate per i ravvedimenti operosi. Ancora la regolarizzazione dei versamenti, il c.d. salva calcio e il condono penale per i reati tributari. Inoltre la riduzione delle multe per chi non emette fatture e scontrini, gli sconti per chi aderisce all'adeguamento collaborativo e il pagamento per chiudere le liti fiscali. Sulla stessa linea il potenziamento delle conciliazioni delle liti. Tali misure disincentivano i cittadini dall'adempimento puntuale delle obbligazioni fiscali, e trasmettono al contrario il messaggio che sia più conveniente non corrispondere quanto dovuto al fisco con puntualità, attendendo un successivo condono;

a due settimane dall'inizio dell'anno sono già 7 i femminicidi avvenuti nel nostro Paese, 3 i minori rimasti orfani a causa di un femminicidio: la piaga della violenza contro le donne sembra purtroppo inarrestabile, nonostante i continui interventi legislativi. I dati più recenti evidenziano da un lato che solo il 27 per cento delle donne che subiscono una forma di violenza decide di denunciarla e dall'altro l'assenza di collaborazione fra i tribunali civili che trattano di separazione giudiziale, di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle sui provvedimenti riguardanti i figli, le separazioni e gli affidamenti dei minori e i tribunali penali che si occupano dei reati commessi dai maltrattanti. Per quanto riguarda la formazione, nel 95 per cento dei casi il magistrato incaricato non è stato in grado di individuare i casi di violenza domestica emersi nelle cause civili, e solo nel 9 per cento dei tribunali si acquisiscono gli atti del procedimento penale quando emergono violenze. Inoltre, nei Tribunali civili risulta diffusa la nomina di consulenti privi di specializzazione nella materia della violenza di genere e domestica ed è irrisorio il numero degli ordini di protezione rispetto all'estensione della violenza. Questo fa concludere per l'invisibilità del fenomeno presso l'autorità

giudiziaria civile;

dalla banca dati delle forze di polizia emerge un dato drammatico riferito al 2023: sono state 109 le donne uccise, di cui 90 in ambito familiare/affettivo e 58 assassinate da partner o *ex partner*. Anche il *revenge porn* è in aumento (+1 per cento rispetto al 2022), e dalla entrata in vigore della legge 69/2019 (nota come Codice rosso) al 30 settembre 2023 sono stati registrati 4.821 casi, con il 69 per cento di vittime donne. Solo nel 2023 sono stati denunciati 964 reati di *revenge porn*;

il 6 settembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura una proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Attualmente il testo è nelle Commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali del Senato della Repubblica, dove ha assunto numerazione A.S.866. A oggi non risulta ancora iniziato l'esame in Senato. Il prossimo 7 febbraio si celebrerà la giornata mondiale per la sicurezza del *web* (*Safer Internet Day*) e la giornata nazionale antibullismo;

di recente il Ministero dell'istruzione e del merito ha reso noti i dati del monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo della piattaforma Elisa riferiti all'anno scolastico 2023-23, evidenziando che il 26,9 per cento degli studenti e delle studentesse (21,5 per cento in modo occasionale e 5,4 per cento in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di bullismo nei 2-3 mesi precedenti alla rilevazione (avvenuta tra maggio e giugno 2023), mentre il 17,5 per cento dei partecipanti ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo (14,7 per cento in modo occasionale e 2,8 per cento in modo sistematico). Per quanto riguarda le forme *cyber*, invece, l'8 per cento (6,5 per cento in modo occasionale e 1,5 per cento in modo sistematico) degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di aver subito episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2 per cento (5,8 per cento in modo occasionale e 1,4 per cento in modo sistematico) ha riportato di aver preso parte attivamente a episodi di cyberbullismo;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento anche una «disciplina organica» della giustizia riparativa. La giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo una dialettica che mette al centro la vittima di reato: la vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto illecito mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;

gli episodi di crudeltà nei confronti di animali sono in continua crescita. L'ultimo caso in ordine di tempo che ha sconvolto l'opinione pubblica è stato quello del cane Aron a Palermo. Parallelamente sta però crescendo nel Paese la consapevolezza circa la gravità di tali azioni violente, in particolare se agite direttamente da minorenni;

in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati sono incardinate alcune proposte di legge finalizzate a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali;

il recente scandalo Anas ripropone ancora una volta il tema del lobbismo e della mancanza di una chiara regolamentazione della rappresentanza degli interessi in Italia, questo nonostante nel lontano maggio 2006 la Commissione europea con l'adozione del libro verde per la trasparenza abbia avviato il processo di consultazione pubblica nell'ambito di trasparenza, adottando un modello con cui disciplinare l'attività di lobbying,

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

1) ad aggiornare il Piano nazionale di prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari e a verificare l'applicazione dei Piani regionali di prevenzione nelle singole strutture detentive, con un forte investimento nel supporto psicologico sia per gli operatori sia per i detenuti;

2) a intervenire affinché vengano stanziate le risorse necessarie per far fronte all'emergenza carceraria in tema di sovraffollamento e condizioni dei detenuti;

3) a intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria, anziché discrezionale e facoltativa, l'autopsia quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 35;

4) a prevedere idonee misure incentivanti rivolte agli enti pubblici e privati che

sottoscrivono convenzioni per pene sostitutive e alternative, dirette al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi;

5) a procedere con lo scorrimento delle graduatorie ancora attive dei concorsi svolti per i vari profili, con le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato e con la riqualificazione del personale già in servizio in modo da eliminare progressivamente tutte le scoperture di organico del personale amministrativo del comparto giustizia;

6) ad adottare iniziative per potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, con particolare riguardo ai cosiddetti eco-reati; rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla regolarità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alla corruzione ed alle mafie, in particolare assumendo iniziative per prevedere norme più incisive in tema di anticorruzione, la riforma del codice degli appalti per contrastare ogni infiltrazione mafiosa, una regolamentazione del reato di falso in bilancio in armonia con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale;

7) ad assumere iniziative per superare definitivamente le leggi premianti i comportamenti non virtuosi, quali i condoni e l'elusione fiscale;

8) ad assumere iniziative per abrogare con urgenza l'articolo 10-*bis* del Testo unico sull'immigrazione (il cosiddetto «reato di clandestinità»);

9) a monitorare costantemente l'efficacia della normativa per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne, intervenendo per ridurre la quota di violenze "sommerse" che non vengono denunciate; investendo adeguatamente nella formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti e nell'efficientamento del collegamento tra tribunali civili e penali; sostenendo con adeguate risorse i centri antiviolenza e le case rifugio;

10) a sostenere le iniziative parlamentari volte a prevenire e contrastare il drammatico fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

11) a predisporre urgentemente tutti gli atti e le procedure necessarie affinché la disciplina della giustizia riparativa trovi al più presto completa e immediata attuazione;

12) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a inasprire il trattamento sanzionatorio dei delitti contro gli animali;

13) a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a disciplinare le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (c.d. *lobbying*).

(**6-00071**) n. 4 (17 gennaio 2024)

Boccia, Bazoli, Lorenzin, Mirabelli, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa, Rossomando, Verini.

Preclusa

Il Senato,

udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

premesso che:

le comunicazioni odierne rappresentano un atto di assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della politica in materia di amministrazione della giustizia, alla luce del ruolo cardine che la stessa ricopre per la qualità della democrazia e per la tutela dei diritti dei cittadini;

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate dal Parlamento nella scorsa legislatura, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

è assolutamente necessario mettere in sicurezza le risorse del PNRR, che si stimano in circa tre miliardi. Invece il Parlamento si trova ad esaminare l'ennesima riforma, quella della prescrizione, di un istituto che è stato già ampiamente riformato, l'ultima volta proprio in coerenza con gli impegni assunti

dall'Italia con la Commissione europea nell'ambito dei fondi del PNRR; non va dimenticata, infatti, l'approvazione della legge 27 settembre del 2021, n. 134, cui si deve la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità, al fine di raggiungere l'obiettivo PNRR della riduzione del 25 per cento dei tempi medi del processo, anche e proprio nella fase critica del giudizio di impugnazione;

a quanto detto si aggiunga il fatto che la scelta del Governo, sin dalla legge di bilancio 2023, è stata quella di procedere con una serie di tagli significativi di risorse in diversi settori, in particolare in quello della Giustizia, dove il taglio più preoccupante ha riguardato in particolare le risorse da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, tagli mai ripristinati, neanche nella legge di bilancio per il 2024; inoltre, nel bilancio di previsione triennale è individuabile una riduzione di risorse di addirittura un miliardo nel triennio, laddove, invece, per l'efficienza del sistema, appare assolutamente necessario effettuare investimenti per il reclutamento di personale: magistrati, personale amministrativo, nonché per investimenti per edilizia giudiziaria e penitenziaria;

il 23 marzo 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per l'introduzione di un codice dei crimini internazionali, per dare attuazione agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, di cui, però, attualmente, si sono perse le tracce;

considerato che:

sin dal discorso di insediamento alle Camere la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha brevemente toccato i temi della giustizia, evidenziando la proposizione di un modello tradizionalista e anacronistico della giustizia, che tende a collegare sicurezza, certezza della pena e carcere;

diversamente, il Ministro della giustizia nel corso delle audizioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero presso le Commissioni giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel 2023, aveva affermato che la reclusione fosse necessaria solo per i reati di grave allarme sociale e, per quanto riguarda i reati minori, sotto l'aspetto preventivo e sotto l'aspetto rieducativo, che esistessero sanzioni assai più efficaci di una detenzione. Il Ministro ha, inoltre, più volte affermato la necessità di un modello di giustizia che superi la cultura panpenalistica e pancarceraria;

tuttavia, il Governo, sin dall'inizio del suo mandato ha improntato i propri interventi secondo un approccio puramente punitivo, animato da uno spirito "panpenalistico" che ha portato ad una produzione continua di nuove fattispecie di reato, peraltro anche con la palese forzatura istituzionale del continuo utilizzo della decretazione d'urgenza. Si è così assistito all'introduzione, tra gli altri, del cosiddetto reato di *rave*, il reato di stesa, il reato di rivolta in centri di permanenza o accoglienza dei migranti, il reato di rivolta negli istituti penitenziari, o ancora si è scelto di procedere con continui inasprimenti di pena per condotte già penalmente sanzionate sulla scorta di casi di cronaca, in una perenne campagna elettorale divisa tra giustizialismo da un lato e pericoloso smantellamento di presidi di legalità dall'altro;

in tal senso basti pensare al primo intervento del Governo in materia di reati corruttivi laddove sono stati eliminati i reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo di quelli ostativi, senza accogliere la proposta di inserire i reati di associazione a delinquere per commettere corruzione, o ancora all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e alla modifica del delitto di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis*;

rilevato che:

come noto l'Italia figura da sempre, tra i Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea, la cui situazione gravemente compromessa è testimoniata e confermata, in termini assolutamente drammatici, dal numero allarmante di suicidi in carcere. Il sistema carcerario italiano, infatti, è ancora caratterizzato da una pesante situazione di sovraffollamento: su 51.272 posti regolamentari, i detenuti alla data del 30 novembre 2023 erano 60.116, con una percentuale di sovraffollamento del 117,2 per cento;

alla già critica situazione si aggiunga il pericoloso aumento del numero dei detenuti, con una media stimata di circa 400 persone a trimestre nel corso del 2023. Se la popolazione carceraria dovesse continuare a crescere in maniera così significativa l'Italia si troverebbe a raggiungere nel giro di poco più di un anno la cifra di 67.000 detenuti, cifra che come noto portò alla condanna del nostro Paese da parte della Corte Edu, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013;

al vertiginoso aumento di presenze ha certamente contribuito l'approvazione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto Caivano, con il quale si è scelto di smantellare l'intero impianto della giustizia penale minorile, omologando pericolosamente il trattamento tra detenuti minorenni e detenuti maggiorenni. In soli due mesi dalla sua approvazione, infatti, nei 17 istituti penali minorili presenti sul territorio nazionale, i giovani detenuti sono aumentati del 16 per cento; per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale. Il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati, ma anche in funzione del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini, anche al fine di ridurre il rischio di recidiva;

si registra, inoltre, un forte disinvestimento nella figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e del relativo collegio, che corre il rischio di diventare puramente simbolica, che desta particolare allarme;

inoltre, non si può non rilevare come si stia assistendo ad un pericoloso ritorno ad una stagione di scontri con la magistratura, che sembrano alimentati più da settarismo ideologico e desiderio di divisione, che all'esigenza di adottare un sistema della giustizia che valorizzi i suoi pregi e limiti i suoi difetti;

sono utilizzate con approccio ideologico alcune questioni fondamentali per la tenuta dell'architrave costituzionale e per il funzionamento dell'ordinamento come simboli e strumenti di polemica politica, come la riproposizione di temi quali la separazione delle carriere dei magistrati, l'elezione dei membri del CSM mediante il sorteggio senza considerare le diverse riforme già approvate negli ultimi anni in tali materie e senza che ne siano stati verificati gli effetti e i risultati prodotti;

anche in relazione al tema delle intercettazioni gli interventi del Governo sono stati orientati soprattutto alla demolizione dello strumento piuttosto che al contrasto delle violazioni di legge. Il tema è stato finora utilizzato quale terreno di scontro ideologico, quando invece appare necessario verificare gli effetti dalle riforme già approvate in materia, a partire dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, noto anche come riforma Orlando e dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 261 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, provvedimenti che hanno sempre rispettato un punto di equilibrio tra tutela della riservatezza e diritto d'informazione;

basti pensare, da ultimo, alla delega al Governo per l'introduzione del divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare contenuta nell'articolo 4, della legge di delegazione europea in corso di esame al Senato della Repubblica per l'approvazione definitiva;

a quanto detto si aggiunga che, sebbene vada certamente punito l'utilizzo delle intercettazioni in aperta violazione delle regole sulla *privacy*, al contempo occorre ribadire come tale strumento risulti essenziale nelle indagini in materia di reati di particolare allarme sociale, in particolar modo quelli relativi alla criminalità organizzata e mafiosa, rispetto ai quali occorre semmai la necessità di ottimizzare l'applicazione degli strumenti normativi di cui l'Italia si è da tempo dotata, basti pensare al Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fondamentali per il contrasto della criminalità organizzata, aggiornandoli di volta in volta e, soprattutto, applicandoli nel modo migliore, per combattere le mafie sul loro terreno, sempre più sofisticato e sempre più legato a movimenti finanziari;

considerato che:

appare, invece, necessaria una riforma costituzionale che introduca un'Alta corte per i ricorsi disciplinari e le nomine della magistratura, che eliminerebbe ulteriori elementi di condizionamento e frizione nello svolgimento delle attività giurisdizionali e degli organi di autogoverno;

si evidenzia l'urgenza di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e

l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia incrementando a tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

l'approvazione della norma prevista dall'A.S. 808, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, che dispone l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare. Inoltre, val la pena evidenziare come tale abrogazione sia ben lontana dal raggiungimento dello scopo di tutelare maggiormente gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma;

infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio potrebbe, come segnalato da autorevole dottrina, portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati;

il Partito Democratico da sempre si è mosso con un'attenzione verso il tema con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali e il merito delle condotte incriminatrici. Al riguardo occorre evidenziare preliminarmente come lo stesso reato sia stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura riducendo la portata della fattispecie, e come ulteriori modifiche della fattispecie possano essere apportate, come fatto dai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle Province, nonché attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 noto come legge Severino, prevedendo la sospensione dalla carica di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive nei soli casi di condanne per reati più gravi legati alla criminalità organizzata e mafiosa e nei casi di reati di corruzione;

tuttavia il Governo si è sempre rifiutato di prendere in considerazione tali proposte aprendo un confronto serio e di merito destando preoccupazioni anche nelle sedi europee e ponendosi in aperto contrasto con la Convenzione ONU contro la corruzione (articolo 19), ratificata dall'Italia e da altre 188 nazioni ;

considerato, inoltre, che:

l'Italia negli ultimi anni, grazie anche ad un lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere adeguato e solido. Tuttavia, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, l'Italia continua ad essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale. Occorre dunque che il Governo, in sinergia e nel rispetto delle prerogative del Parlamento, continui a svolgere un lavoro attento, in particolare finanziando in maniera strutturale corsi di formazione permanenti per tutti gli operatori del diritto che a vario titolo si trovano a trattare la violenza di genere e violenza domestica, forze di polizia, magistrati e avvocati. Un tema rispetto al quale, come noto, si sono impegnate le opposizioni nell'ultima legge di bilancio 2024 decidendo di destinare le risorse a disposizione proprio a tal fine,

impegna il Governo:

a ripristinare e incrementare le risorse finanziarie relative al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità tagliate, nonché ad effettuare investimenti sul sistema penitenziario, stanziando risorse maggiori e adeguate, nonché a stanziare risorse per il reclutamento di personale giudiziario e per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria;

a dare piena attuazione, e soprattutto nel rispetto della delega, investendo le necessarie risorse economiche ed organizzative, alle riforme del processo penale, civile e dell'ordinamento giudiziario, mentre ad oggi assistiamo a contro-riforme e decreti attuativi che non rispettano tale delega o la esercitano solo parzialmente;

a rinunciare all'uso demagogico e strumentale del diritto penale che fino ad ora ha permeato l'azione di Governo, che mescola forme di irragionevole impunità, come l'abrogazione della rilevanza penale degli abusi dei pubblici ufficiali contro i cittadini, a forme di giustizialismo panpenalista, che

produce continuamente nuovi reati a cui si agganciano più misure cautelari e più intercettazioni, esemplare il reato di *rave* e, al contrario, promuovere legalità e garanzie;

a garantire la tutela del diritto costituzionalmente protetto dei cittadini ad una corretta e piena informazione, assicurando un giusto bilanciamento degli interessi e dei diritti coinvolti, nel rispetto della legalità;

a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché a prorogare le misure adottate con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio;

a favorire un sempre migliore coordinamento tra processo penale e civile al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei figli minori;

a completare la digitalizzazione del servizio giustizia e ad adeguare l'organizzazione e l'impostazione dell'intero comparto, attraverso l'organizzazione digitale degli uffici e la creazione di banche dati, anche sperimentando un unico modello telematico;

a continuare ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere pienamente efficace e operativo il complesso sistema di strumenti e di tutele di cui il nostro Paese si è dotato, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, nonché ad assumere iniziative al fine di investire risorse significative per adeguate campagne d'informazione e sensibilizzazione, per un maggiore e continuo sostegno a tutta la rete antiviolenza a partire dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, nonché per la formazione specifica e obbligatoria e per il necessario aggiornamento del personale chiamato a contrastare e prevenire il fenomeno della violenza degli uomini contro le donne: forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;

a portare all'esame delle Camere e alla approvazione il codice dei crimini internazionali, tra cui la tortura così come attualmente disciplinata nel codice penale vigente;

ad intervenire con urgenza ridisegnando i poteri e le responsabilità degli amministratori locali, che ad oggi troppo spesso rispondono di ciò che succede nelle loro città e nei loro territori per il solo fatto di ricoprire quell'incarico, scegliendo la strada di separare più nettamente le responsabilità politiche da quelle amministrative all'interno di un quadro più ampio e sistemico, anziché procedere con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, anche modificando a tal fine l'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (TUEL), (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); occorre inoltre una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, noto come legge Severino, per cancellare la sospensione degli amministratori locali dalla carica per le sentenze di condanna in primo grado di giudizio, ovviamente al di fuori dai gravi reati associativi connessi alla criminalità organizzata; occorre inoltre prevedere la responsabilità erariale del sindaco nel solo caso di dolo.

(**6-00072**) n. 5 (17 gennaio 2024)

Malan, Romeo, Gasparri, Biancofiore.

Approvata

Il Senato,

udita la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

la approva.

Allegato B

Nota di sintesi alla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023

nota di sintesi alla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 615:
sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, il senatore Martella e la senatrice Sabrina Licheri avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.
Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia:
sulla proposta di risoluzione n.5, la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e la senatrice Zambito avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Cosenza, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, Guidolin, La Pietra, Lotito, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto e Trevisi.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Fallucchi, in qualità di sostituto del senatore Butti, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Melchiorre, in qualità di sostituto del senatore Butti, membro del Governo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D'Elia Cecilia, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Malpezzi Simona Flavia, Nicita Antonio, Rando Vincenza, Tajani Cristina, Verini Walter, Zambito Ylenia
Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero In Vulture (PZ) (983)
(presentato in data 17/01/2024);
senatori Maiorino Alessandra, De Rosa Raffaele, Bilotti Anna
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela degli animali nonché alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (984)
(presentato in data 17/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Rossomando Anna ed altri
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo (852)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/01/2024);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Amidei Bartolomeo
Disposizioni per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare (874)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/01/2024);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Ronzulli Licia

Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia (898)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/01/2024).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia ha presentato, in data 17 gennaio 2024, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023 (*Doc.* IX, n. 2).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 11 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la nota integrativa e il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 335).

Interpellanze

PAROLI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
sul *web*, all'indirizzo "www.iacchite.blog", è operante la testata giornalistica denominata "IACCHITE'", iscritta al Registro della pubblica stampa del Tribunale di Cosenza al numero R/G 1166/2019 del 27 giugno 2019, con sede fisica in Cosenza alla Via Miceli n. 46. La stessa testata non sembrerebbe essere iscritta al registro degli operatori di comunicazione detenuto presso l'Autorità Garante delle Comunicazioni;
la testata è stata fondata ed è diretta dal giornalista professionista Gabriele Carchidi, iscritto presso l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 19 gennaio 1998;
i contenuti pubblicati dalla testata diretta dal Carchidi sono quotidianamente editi sul dominio "www.iacchite.blog", con conseguente indicizzazione da parte dei maggiori motori di ricerca mondiali, ma anche diffusi attraverso la pagina "Facebook" della testata e sul profilo *social* del direttore della stessa;
considerato che secondo quanto risulta all'interrogante:
il tenore nettamente offensivo della reputazione altrui, spesso delegittimante le istituzioni di ogni ordine e grado, la non veridicità delle informazioni contenute negli articoli editi dal Carchidi, oltre ad aver creato un clima di odio sociale sul *web*, ha generato centinaia di procedimenti penali a carico del direttore della testata per i reati di diffamazione e *stalking*, culminati in numerose sentenze definitive di condanna della Corte di cassazione;
il direttore della testata gode della difesa, negli innumerevoli giudizi avviati, del suo legale di fiducia del foro di Cosenza, sembrerebbe con l'applicazione, in ciascun procedimento, dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato per motivi reddituali;
l'elevato carico di lavoro per la giustizia penale ed il fatto che la stessa sia giunta, spesse volte, a

considerare i ricorsi proposti dal difensore del Carchidi come inammissibili, comporterebbe un aggravio delle spese statali derivante dalla reiterata applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio e dai costi di funzionamento della giustizia;
sembrerebbero essersi verificati dei probabili ritardi nell'aggiornamento del casellario giudiziale del Carchidi in relazione alle innumerevoli condanne subite dallo stesso;
non sembrerebbe esistere alcun soggetto "editore" con il compito di farsi carico dei costi di mantenimento dei componenti della redazione ed in particolare della sede fisica della testata, che peraltro sembrerebbe dai pubblici registri essere di proprietà dello stesso avvocato legale di fiducia del Carchidi, né alcun soggetto sembrerebbe occuparsi formalmente della gestione dei proventi delle diverse campagne pubblicitarie presenti sul sito, alimentate da un remunerante flusso di visitatori attratti da notizie pseudo-scandalistiche;
sembrerebbe che il direttore della testata, già destinatario della sanzione della sospensione dall'albo in più occasioni da parte del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, non avrebbe mai interrotto l'esercizio della professione durante i periodi di sospensione;
potrebbe apparire concreto ed attuale il rischio che, alla luce delle premesse, il sito "www.iacchite.blog" possa configurarsi come uno strumento operante al di fuori di ogni regola, con lo scopo di screditare impunemente le istituzioni e i comuni cittadini, attraverso molteplici e reiterate condotte penalmente rilevanti, la cui difesa è reiteratamente e paradossalmente posta a carico dello Stato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se, in caso contrario, ritengano di dover assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a fare chiarezza sulla vicenda narrata;
quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, per evitare che le istituzioni coinvolte vengano quotidianamente vilipese;
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dell'importo totale dei costi sopportati dall'amministrazione della Giustizia, in particolare per il reiterato utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio, e dello stato del reale adempimento da parte del Carchidi delle molteplici sanzioni comminate dai giudici per il reato di diffamazione a mezzo stampa;
se intendano investire gli organi preposti, affinché venga accertato il rispetto della normativa che disciplina la corretta applicazione dell'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato, delle norme deontologiche e sanzionatorie regolanti l'esercizio della professione giornalistica, della normativa prevista in materia fiscale relativamente al mantenimento di una testata;
quante cause per diffamazione o *stalking* siano in corso;
quante siano le condanne in primo grado, in appello e in cassazione;
quanti gratuiti patrocini abbiano ottenuto e a quali avvocati siano stati affidati;
quante somme, ad oggi, siano state liquidate per gratuito patrocinio e quante ne dovranno essere liquidate.
(2-00013)
(*già* 4-00890)

Interrogazioni

GASPARRI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
l'Italia ha assunto il 1° gennaio 2024 la Presidenza del G7 ed ha annunciato che avrà fra le sue priorità il rispetto dell'ordine internazionale, profondamente scosso dalla guerra russa in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente;
dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi) hanno cominciato a condurre attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione, molte della quali hanno deciso di sospendere le rotte attraverso

il mar Rosso e il canale di Suez;
la crisi sta spingendo le compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo optando per i porti del nord Europa. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;
appaiono inoltre concreti i rischi di un'ulteriore estensione del conflitto in Medio Oriente e, con particolare riferimento allo Yemen, il pericolo di vanificare i progressi compiuti negli ultimi mesi per la pacificazione intra-yemenita;
il prossimo 22 gennaio è in programma a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, al cui ordine del giorno è prevista la discussione sulla situazione nel mar Rosso,
si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rafforzare la sicurezza nella regione e per preservare la libertà di navigazione e gli interessi economici italiani.
(3-00863)
RENZI, BORGHI Enrico, PAITA, SCALFAROTTO, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
nello scorso mese di dicembre 2023 è stata designata Presidente della Banca europea degli investimenti (BEI) la Ministra dell'economia del Governo spagnolo Nadia Calviño, nonostante l'Italia stesse lavorando da mesi a sostenere la candidatura di Daniele Franco, ex Ministro dell'economia e delle finanze del Governo Draghi dopo una carriera apicale all'interno della Banca d'Italia;
sempre dallo scorso dicembre si sta discutendo l'assegnazione della sede della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), a cui si è candidato anche il nostro Paese, ma secondo organi di stampa si apprende che, già il 15 gennaio 2024, sia emerso un generalizzato orientamento negativo dei *partner* europei alla collocazione del nuovo organismo nel nostro Paese, con ogni probabilità dovuto alla (unica) mancata ratifica delle modifiche al trattato sul meccanismo europeo di stabilità;
nello scorso mese di novembre il Bureau international des expositions ha assegnato a Riyad l'Expo 2030: la capitale dell'Arabia saudita ha ottenuto 119 dei 182 voti disponibili, la città sudcoreana di Busan ha ottenuto la seconda preferenza con 29 voti e la capitale d'Italia si è collocata solo ultima, con soli 17 voti;
nello scorso mese di giugno 2023 il Governo libico ha manifestato un'iniziale contrarietà (durata fino a settembre) alla nomina di un diplomatico italiano come inviato speciale della missione dell'Unione europea in Libia;
nello scorso mese di maggio si è discussa la ricollocazione delle competenze della divisione centrale di Londra del Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB) che, per effetto della Brexit e dell'articolo 87 dell'accordo istitutivo, avrebbe dovuto essere integralmente riassegnata a Milano: il 26 giugno il comitato amministrativo del TUEB ha assegnato alla città ambrosiana solo alcune delle attribuzioni della città londinese, sottraendo alla divisione italiana le competenze in materia di chimica, metallurgia e di certificati di protezione complementare;
la breve (e non esaustiva) sequela di fallimenti registrati nell'ultimo anno rispetto a sfide internazionali invero fondamentali rappresenta un pericoloso cambio di rotta nella capacità dell'Italia di muoversi e preservare i propri interessi sul piano europeo e internazionale, rischiando di minare la credibilità e la considerazione del nostro Paese persino nel lungo periodo;
si tratta di un atteggiamento che aggrava la crescente mancanza di considerazione del nostro Paese a livello internazionale, come registratosi anche, da ultimo, con la crisi del canale di Suez, da cui dipende concretamente il futuro della nostra economia e del mercato unico europeo,
si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui l'Italia, nell'ultimo anno, non sia riuscita a salvaguardare i propri interessi in relazione alle sfide richiamate e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per ridare nuova incisività e prospettiva all'azione internazionale del Paese.
(3-00864)

NAVE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
l'emergenza della criminalità diffusa a Roma e a Napoli è un problema complesso che coinvolge diversi aspetti. La prossimità tra disagio e devianza è spaventosa, così come la difficile situazione economica delle città, nonché la mancanza di una cultura della legalità. È necessario riflettere sulle ripercussioni dirette e immediate che si generano quando non si riesce a far fronte ai problemi sociali e poi agire affinché tali ripercussioni facciano meno danni possibile. Il disagio, le difficoltà economiche, la scarsa conoscenza della legalità, nella maggior parte dei casi, si trasformano e si concretizzano in criminalità, violenza e delinquenza;
preoccupante risulta l'*escalation* di criminalità, e nella fattispecie omicidi, sequestri di persona e gambizzazioni che stanno caratterizzando città come Roma e Napoli: Roma, come Napoli, è sempre più fuori controllo. A Roma la presenza della criminalità organizzata è stata storicamente legata a fenomeni come l'estorsione, il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e la corruzione. La presenza di gruppi criminali locali e la penetrazione della criminalità organizzata nei settori dell'economia hanno contribuito a creare un ambiente ostile per le imprese;
a Napoli la criminalità organizzata ha esercitato una forte influenza sulla vita quotidiana dei cittadini. La presenza diffusa di attività illegali, come la gestione illecita dei rifiuti, ha contribuito a creare un clima di insicurezza e ha limitato lo sviluppo economico e sociale della città. È parere dell'interrogante che la lotta contro la criminalità diffusa richieda un impegno a lungo termine e una visione integrata che coinvolga i governi locali e le forze dell'ordine, ma anche la società civile, il settore privato e le istituzioni centrali. Solo attraverso uno sforzo coordinato e sostenuto a vari livelli sarà possibile affrontare in modo efficace l'emergenza della criminalità diffusa in queste città e favorire lo sviluppo di comunità più sicure, prosperose e inclusive;
ci sono diverse iniziative che il Ministero dell'interno potrebbe adottare per affrontare la criminalità in modo efficace. Tra le possibili misure si potrebbero utilizzare tecnologie innovative: investire in strumenti tecnologici come telecamere di sicurezza e *software* di riconoscimento facciale; collaborare con comunità locali rafforzando la sinergia tra forze dell'ordine e residenti, aumentando la fiducia nonché favorire la segnalazione di attività sospette; rafforzare le leggi e le pene garantendo che le pene siano adeguate e dissuasive; collaborare a livello internazionale lavorando con altre nazioni per contrastare la criminalità transnazionale, condividere informazioni e adottare misure coordinate per affrontare minacce comuni;
quelle indicate sono solo alcune delle iniziative che il Ministero potrebbe adottare per affrontare questa piaga in maniera efficace. È importante adottare un approccio globale che coinvolga diversi livelli: dalla prevenzione alla repressione per riuscire nell'intento e sconfiggere una volta e per tutte la criminalità;
considerato che:
a Roma, si sono registrati due omicidi in tre giorni: un quattordicenne ucciso nel parcheggio della metro e un trentatreenne freddato a colpi di pistola sotto casa. A questi due fatti si è aggiunto quello di Anzio, ovvero il ferimento di un diciassettenne con un colpo di pistola mentre rientrava da scuola a casa. È morta Michelle: una bambina di sei anni, rimasta folgorata per aver toccato un cavo scoperto dell'energia elettrica nel campo rom dove viveva, un campo che da tanto, troppo tempo doveva essere smantellato. Dopo la morte della piccola, parenti e amici della famiglia hanno assaltato l'ospedale e danneggiato anche un'auto della Polizia, atti di criminalità e di violenza efferata che lasciano sgomenti, ma che non possono cadere nell'indifferenza;
a Mergellina nel marzo 2023 Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo napoletano di appena 18 anni, fu ucciso durante una rissa scatenata per motivi futili, una scarpa calpestata e sporcata involontariamente che avrebbe scatenato la furia dell'aggressore. Non si può non ricordare l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista della "Scarlatti Young", 24 anni, ucciso a colpi di pistola nell'agosto 2023 in piazza Municipio a Napoli per il parcheggio di uno *scooter*. La situazione è veramente fuori controllo,
si chiede di sapere:
in considerazione dell'aumento degli episodi di criminalità, violenza e delinquenza che stanno interessando le città di Roma e Napoli, quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per

migliorare la sicurezza di queste città e dei loro cittadini;
quali azioni concrete intenda adottare per rafforzare la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza delle città e dei cittadini;
come intenda aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio e quali risorse siano state messe a disposizione per rafforzarne la presenza sul territorio;
quali siano le iniziative per garantire la sicurezza nelle zone a rischio delle città, quali periferie e quartieri più colpiti dalla criminalità organizzata.
(3-00865)
BALBONI, MALAN, LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
indagini condotte sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini hanno rilevato che molti italiani si dicono preoccupati di poter subire furti, molestie o aggressioni, in particolare nei luoghi detti "ad alta frequentazione anonima" e tra questi, soprattutto, nelle stazioni ferroviarie;
il potenziamento della sicurezza in prossimità delle stazioni, dove si concentrano tradizionalmente degrado ed emarginazione e, conseguentemente, criminalità e violenza, risulta imprescindibile per garantire il diritto alla mobilità in sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte della comunità, sia nelle grandi città (nelle aree di Roma Termini e Milano centrale transita ogni giorno circa un milione di viaggiatori, tra lavoratori e turisti), sia nelle città più piccole;
considerato che la legge di bilancio per il 2024, appena approvata dal Parlamento, ha previsto risorse per elevare il contingente ordinario di personale militare e di polizia, destinando specificamente 800 unità all'attività di controllo nelle stazioni ferroviarie,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia posto in essere o intenda intraprendere al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie italiane, in particolare in quelle in cui si concentra il maggior transito di passeggeri.
(3-00866)
UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il tema della sicurezza delle città è ormai da diversi anni al centro del dibattito politico tanto che, nel 2017, si è arrivati all'approvazione di una serie di disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana, contenute nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, che ha introdotto appositi strumenti operativi, affidati alle autorità di pubblica sicurezza, per contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura all'interno di specifiche aree pubbliche;
in particolare, si tratta dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (detto "DASPO urbano"), di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge, volti ad individuare specifiche aree pubbliche, che sono frequentemente teatro di condotte lesive e reiterate di diversa natura, e a vietare l'accesso a questi luoghi ai soggetti identificati come gli autori delle stesse condotte illecite;
nei casi di reiterazione delle condotte, il questore, qualora dal comportamento tenuto possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree indicate espressamente dal provvedimento (e previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017);
in caso di inottemperanza al divieto, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno;
da ultimo, al fine di prevenire la criminalità minorile, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ha esteso l'applicabilità del "DASPO urbano" anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, con notifica del provvedimento a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicazione dello stesso al procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore;
considerato che:
la normativa richiamata e la recente legislazione in materia di sicurezza dimostrano come negli ultimi anni, a causa del proliferare di episodi di violenza diffusa all'interno sia delle grandi città, sia dei centri minori, il Parlamento ha ritenuto necessario intervenire, dotando le autorità di pubblica sicurezza di appositi strumenti operativi, volti a disincentivare e ridurre il compimento di azioni potenzialmente criminose;

tuttavia, le città continuano a non essere sicure, specialmente in prossimità di particolari luoghi sensibili, come le stazioni ferroviarie, le piazze, i parchi cittadini e i dintorni dei locali notturni e, da quel che risulta, gli strumenti a disposizione dei questori, come il "DASPO urbano" nei casi di reiterazione delle condotte, sono ad oggi scarsamente utilizzati;
considerato altresì che come già segnalato all'interno di una precedente interrogazione, l'Alto Adige-Südtirol, al pari di altre realtà territoriali, è diventato ormai teatro di ripetuti episodi di violenza, commessi anche da minori e che interessano in particolare le città di Merano e Bolzano, dove lo spaccio di droga, risse e lesioni aggravate sono ormai all'ordine del giorno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa comunicare il numero dei provvedimenti di allontanamento e di "DASPO urbano" complessivamente adottati nell'ultimo anno, con riferimento sia all'intero territorio nazionale, sia all'Alto Adige-Südtirol e al Trentino, in particolare, alle città di Merano, Bolzano e Trento e se, in generale, sia a conoscenza dei motivi che ostano all'adozione, da parte degli organi incaricati, di tali provvedimenti.
(3-00867)
ROMEO, DREOSTO, PAGANELLA, PUCCIARELLI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il mar Rosso è, dal punto di vista delle comunicazioni marittime, uno snodo fondamentale per il commercio mondiale;
l'*escalation* del conflitto israelo-palestinese si ripercuote nelle delicate dinamiche geopolitiche nel quadrante mediorientale; una conseguenza evidente è l'aumento delle azioni militari della milizia yemenita Houthi, sostenuta dall'Iran, che vedono ripetuti attacchi contro petroliere, navi *cargo* e altre imbarcazioni nel mar Rosso, in special modo nello stretto di Bab el-Mandeb;
il 12 gennaio 2024 un *raid* condotto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito ha colpito decine di postazioni militari degli Houthi nello Yemen; secondo diverse fonti internazionale, tale attacco avrebbe distrutto tra il 20 e il 30 per cento della capacità offensiva militare della milizia;
il 15 gennaio si è registrato un nuovo attacco degli Houthi contro una nave commerciale a circa 150 chilometri dalla costa; l'attacco è stato condotto con un missile balistico, segnale di un evidente miglioramento nella capacità militare della milizia;
considerato che:
gli attacchi sferrati dagli houthi alle navi *cargo* nel mar Rosso hanno costretto le compagnie di navigazione a modificare la rotta di viaggio, costringendole a circumnavigare l'Africa; le deviazioni hanno un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci che, a partire dall'inizio della guerra a Gaza, erano già appesantiti da costi assicurativi maggiorati per l'elevato rischio di attacchi;
QatarEnergy, uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale liquefatto, ha temporaneamente sospeso l'invio di navi cisterna che trasportano GNL;
il nostro Paese, con 2.000 transiti di mercantili di bandiera o gestiti da operatori marittimi italiani, è tra i primi ad utilizzare la via d'acqua che congiunge, attraverso il canale di Suez e lo stretto di Bab el-Mandeb, il Mediterraneo con il Corno d'Africa, il golfo di Aden ed i quadranti del golfo Persico e dell'oceano Indiano; parte di quel "Mediterraneo allargato" che costituisce a tutti gli effetti la principale area strategica per gli interessi italiani; tale tema è stato più volte sottolineato dagli interroganti attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo al Governo; a titolo esemplificativo si evidenzia la presentazione della mozione 1-00032, pubblicata il 15 marzo 2023;
nell'area operano attualmente due navi della Marina militare (le fregate "Martinengo" e "Fasan");
secondo quanto si apprende da organi di stampa, è in valutazione una missione europea per proteggere il traffico mercantile in transito all'imbocco meridionale del mar Rosso; tale missione mira a coinvolgere anche i Paesi arabi che attualmente non aderiscono alla missione statunitense "Prosperity Guardian",
si chiede di sapere quali interlocuzioni siano state avviate con gli alleati internazionali e con i Paesi europei, al fine di avviare iniziative concrete per mettere in sicurezza l'area, alla luce dei rischi e delle potenziali ricadute economiche causate dal rallentamento della logistica delle merci via mare.

(3-00868)
ROJC, BOCCIA, ALFIERI, CASINI, DELRIO, FRANCESCHINI, LA MARCA, MALPEZZI, SENSI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da più di un mese, navi mercantili in navigazione nel mar Rosso subiscono attacchi da parte di un gruppo armato di ribelli yemeniti filo-iraniani, gli Houthi, che ha trasformato lo stretto di Bab el-Mandeb in una tratta a grande rischio per i numerosi attacchi condotti contro navi e mercantili in transito nel mar Rosso e le cui posizioni sono state colpite recentemente da un attacco congiunto USA-Regno Unito, in coordinamento con Canada, Bahrein, Australia e Paesi Bassi;
dall'inizio degli attacchi, secondo quanto riportato dall'esperto di logistica della University of Bradford, Gökçay Balci, "più di duecento navi hanno dichiarato incidenti, e circa 180 vascelli sono stati costretti a cambiare rotta", producendo una situazione caotica nella navigazione tra Asia ed Europa;
dal punto di vista economico si sono già manifestate le conseguenze sui noli marittimi del trasporto di *container*, con un aumento settimanale del 46 per cento tra Shanghai e il nord Europa (a 1.497 dollari per TEU) e del 31 per cento per il Mediterraneo (a 2.054 dollari per TEU);
i traffici delle merci nel Mediterraneo stanno già subendo un impatto economico gravoso, in quanto le principali compagnie di navigazione dichiarano di evitare il mar Rosso e il canale di Suez per ragioni di sicurezza, tanto che per aggirare tali rischi molti armatori preferiscono far transitare le proprie navi dal capo di Buona Speranza;
secondo l'analisi dell'agenzia specializzata "Drewry", si evidenzia un'impennata del 61 per cento in media delle tariffe relative a spedizioni di unità da 40 piedi (per un valore di 2.670 dollari) rispetto alla precedente rilevazione, del 21 dicembre 2023;
il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha espresso forte preoccupazione evidenziando che "tutto ciò avrà un conseguente riflesso sul costo dei beni al consumatore finale", mentre il presidente di Federagenti, Alessandro Santi, ha chiesto di "garantire la sicurezza del corridoio nel Mar Rosso per le navi", e il presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, ha invitato il nostro Paese a "dotarsi di strutture permanenti capaci di analizzare e prevedere i possibili scenari di crisi nelle diverse aree";
secondo Bloomberg, a fine dicembre il traffico delle merci che attraversavano il canale di Suez si era ridotto del 40 per cento rispetto all'usuale, e, anche se non è ancora una situazione tale da sconvolgere i commerci mondiali, Marco Forgione, direttore del centro studi britannico Institute of export and international trade, ha dichiarato al "New York Times" che "stiamo andando in quella direzione";
Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, ha segnalato che "se la situazione dovesse protrarsi, il rischio è che le navi, una volta circumnavigata l'Africa, puntino direttamente sui porti del Nord Europa a discapito del Mediterraneo";
un perdurante e massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituirebbe un attacco sostanziale agli interessi commerciali strategici e alla sicurezza dell'Unione europea e danneggerebbe in modo sostanziale il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo;
l'Italia è presente nell'area con due unità navali militari, la nave "Fasan" cui si è aggiunta la "Federico Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb;
il Governo italiano ha precisato di non aver partecipato agli attacchi condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna pur essendo stato informato, spiegando, per il tramite del Ministro in indirizzo, che non ha preso parte a questa operazione "perché non possiamo mettere in atto azioni di guerra senza un dibattito in Parlamento";
tra le operazioni già esistenti nell'area, figura "Atalanta", una missione navale europea cui partecipa anche l'Italia, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;
da diverse settimane e dunque prima degli attacchi condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna degli ultimi giorni, l'Unione europea sta studiando la possibilità di avviare una missione militare navale a protezione delle navi commerciali che attraversano il mar Rosso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente, nelle opportune sedi

europee ed internazionali, al fine di definire una strategia comune finalizzata a ottimizzare nel brevissimo termine l'impiego delle unità navali e di altri strumenti dissuasivi a protezione dei traffici;
se non ritenga opportuno adoperarsi perché l'Italia operi, in caso di nuove missioni nell'area, esclusivamente nell'ambito di una missione navale europea;
se non ritenga opportuno che il Governo avvii immediati contatti con i presidenti delle Autorità di sistema portuale che sarebbero maggiormente colpite dall'interruzione dei traffici da Suez, per una valutazione approfondita dall'impatto dei mancati attracchi.
(3-00869)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con istanza del 30 maggio 2015 (prot. CCIA PZ/PZ-SUPRO 9076) la società Petrarulo s.a.s. del dottor Giuseppe Roberto Petrarulo di Lavello (Potenza) ha presentato per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sull'avvio del procedimento finalizzato alla convocazione della conferenza dei servizi, il progetto di variante urbanistica, al fine di consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente, consistente in un sementificio con annesso il centro di stoccaggio cereali e attività connesse;
con deliberazione della Giunta comunale n.115 del 12 ottobre 2015 si autorizzava il Sindaco, il responsabile dello sportello unico e il responsabile del settore lavori pubblici e servizi esterni, ciascuno per le rispettive competenze, ad avviare l'azione concertata con gli enti interessati alla pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge della Regione Basilicata n. 23 del 1999;
con nota del Comune di Lavello, settore II (servizi alle persone e alle imprese), del 20 ottobre 2015, prot. n. 12564, si è dato corso all'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 8 del decreto citato e 14 della legge n. 241 del 1990, per il giorno 24 novembre 2015;
con sentenza del Consiglio di Stato n. 5949 del 18 ottobre 2017, si è dichiarato improcedibile il ricorso presentato il 2012, per sopravvenuta determinazione della conferenza dei servizi con verbale conclusivo del 28 luglio 2016;
il 19 settembre 2018, prot. n. 15263, il Comune ha comunicato "l'improcedibilità dell'istanza di rilascio del permesso di costruire in variante ed in sanatoria" violando il principio dell'immediata esecutività della sentenza del Consiglio di Stato n. 5949/2017;
in data 12 novembre 2018, prot. n. 18671, è stato notificato al Comune di Lavello il ricorso, incardinato dinanzi al Consiglio di Stato per l'ottemperanza della sentenza e in data 29 novembre 2018 il sindaco con decreto n. 427 ha decretato di costituirsi nel giudizio di ottemperanza intentato dalla società Petrarulo, con visto di regolarità e correttezza amministrativa con parere favorevole del responsabile del III settore contenzioso;
successivamente, il Comune di Lavello ha proceduto all'affidamento dell'incarico legale nel giudizio di ottemperanza;
con sentenza n. 1693 del 14 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della società per l'ottemperanza della sentenza n. 5949/2017 ponendo nel nulla la nota dell'ente prot. n. 15236 del 19 settembre 2018 per cessata materia del contendere (*ex* art. 35 del codice del procedimento amministrativo) ordinando "di dare integrale esecuzione alla sentenza di questa sezione, 5949/2017", con condanna del Comune di Lavello;
il 30 aprile 2019 con deliberazione di Giunta comunale n. 60 si è approvato il progetto e il permesso di costruire con relativa convenzione e in data 14 maggio 2019 il responsabile del settore IV urbanistica ed edilizia ha emesso la comunicazione prot. n. 7891 avente all'oggetto "Ottemperanza sentenza Consiglio di Stato n. 1693/2019 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", interpretando arbitrariamente la sentenza;
avendo il Comune di Lavello, con nota del 10 giugno 2019 prot. n. 9433, nuovamente negato il rilascio della sanatoria e del permesso di costruire, in data 21 giugno 2019, prot. n. 10301, la società Petrarulo ha notificato al Comune il ricorso incardinato dinanzi al Consiglio di Stato, per farsi dichiarare la nullità delle note prot. 7891 del 14 maggio 2019 e prot. 9433 del 10 giugno 2019 emesse dal responsabile del settore IV;

il Consiglio di Stato con sentenza n. 8291 del 3 dicembre 2019 "per l'esecuzione del giudicato" delle sentenze n. 5949/2017 e n. 1693/2019 "accoglieva il ricorso e ordinava al Comune di Lavello di dare integrale esecuzione alle sentenze di questa sezione 5949/2017 e 1693/2019" ponendo nel nulla tutte le note del diniego emesse e condannando il responsabile del settore;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 dicembre 2019 (avente ad oggetto comunicazioni e interrogazioni) il sindaco così ha risposto al consigliere interrogante in merito al contenzioso tra la società Petrarulo e il Comune di Lavello: "anche il caso di specie non riguarda un indirizzo della Giunta o del Consiglio e non è la Giunta che decide di ottemperare o meno ad una sentenza, essa viene ottemperata esattamente dai soggetti che hanno la responsabilità della gestione dell'Ente e sarà il responsabile del settore a dare attuazione" ed ancora "la sentenza va attuata, quindi l'interrogazione è inappropriata, perché la Giunta non c'entra in questa vicenda, non ha alcun potere né di indirizzo e né di altra natura". Si tratta di una dichiarazione palesemente contradditoria per gli atti posti in essere e in violazione del dettato dell'articolo 50, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ai sensi del quale il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di valutare nei fatti eventuali profili di intervento di propria competenza, in una vicenda che potrebbe aver dato luogo a irregolarità sul piano amministrativo e contabile.
(4-00949)
DE CRISTOFARO, CUCCHI, FLORIDIA Aurora, MAGNI - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da organi di stampa si apprende che l'autorità nazionale UAMA, ovvero l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento in seno al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha opposto un diniego totale alla richiesta di trasparenza avanzata tramite due accessi civici generalizzati da Altreconomia in merito sia al rilascio di nuove autorizzazioni all'esportazione sia alle esportazioni definitive di materiale d'armamento da Roma a Tel Aviv dall'inizio dei bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023;
lo stesso rifiuto, si legge, ha riguardato anche la richiesta della copia dell'eventuale decreto di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento ai sensi della legge n. 185 del 1990 verso Israele firmato dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani;
considerato che, nel provvedimento firmato dal vicedirettore Marcello Cavalcaselle, l'UAMA, pur formalmente considerando le informazioni richieste "inaccessibili" in termini "assoluti", ha cercato di motivare il rifiuto attraverso tre ragioni "relative": il timore di un "pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico nella difesa e nelle questioni militari", sostenendo persino il rischio di un "danno al sistema di difesa nazionale"; la considerazione della "protezione dell'interesse pubblico nelle relazioni internazionali" e la necessità di "confidenzialità" nel "dialogo tra gli Stati"; infine, il rifiuto di causare danni agli "interessi economici" delle aziende coinvolte nell'esportazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle informazioni richiamate;
se non ritengano di assoluta priorità, a giudizio degli interroganti in ragione della grave situazione esistente nella striscia di Gaza, chiarire la posizione del Governo italiano in merito alle esportazioni di armamenti nonché spiegare la prosecuzione del commercio d'armi con Israele;
se, a seguito degli attentati e delle gravissime condizioni di sicurezza per il popolo palestinese, intendano tuttora legittimare il commercio d'armi, o se invece non ritengano di dover applicare rigorosamente la legge n. 185 del 1990, non autorizzando le esportazioni dei sistemi d'armamento;
quando, e con quali modalità, il Parlamento italiano sia stato informato della vendita di armi ad Israele;
se non ritengano opportuno presentare alle Camere un nuovo rapporto sul rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni d'armi, per verificare quali altri Paesi siano stati eventualmente destinatari di armamenti, in contrasto con la legge italiana;
se intendano adoperarsi nelle opportune sedi internazionali, al fine di compiere e far compiere passi di

distensione e di blocco dei bombardamenti.
(4-00950)
SCALFAROTTO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 30 novembre 2017 l'Italia e la Bielorussia hanno firmato un protocollo di collaborazione tra la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e il Ministero dell'istruzione della Repubblica di Bielorussia in materia di adozione dei cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia da parte dei cittadini della Repubblica italiana;
in forza di tale protocollo, e in particolare dell'articolo 9, le adozioni di minori bielorussi da parte delle famiglie italiane è subordinato all'invio annuale, da parte dell'Italia, dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani che desiderano procedere all'adozione, unitamente alla lettera di garanzia sul controllo della crescita psicofisica dei minori adottandi;
nel 2020 l'Unione europea, nel solco di un'enorme ondata di proteste di cittadini bielorussi, denunciò profonde irregolarità sul piano dei processi democratici e disconosce formalmente l'esito delle elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia, che avevano appena sancito la conferma del presidente Lukashenko;
per effetto di tale posizione condivisa, i procedimenti di adozioni si sono interrotti, lasciando senza famiglia centinaia di bambine e bambini bielorussi;
appare fondamentale che le sanzioni e le misure adottate sul piano internazionale per contrastare le condotte illegittime della Bielorussia non si riverberino sulle iniziative umanitarie e di pace, che prescindono dal contesto internazionale e non altro fine hanno se non quello di tutelare e salvaguardare le prospettive di crescita e di benessere di minori senza famiglia;
in assenza di interventi, circa 200 minori bielorussi rischiano di restare ancora in attesa di vedere riconosciuto il proprio diritto ad avere una famiglia e un futuro in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative voglia adottare per consentire ai cittadini italiani che intendono adottare minori bielorussi di procedere ai sensi del protocollo citato;
quali iniziative intenda assumere, di concerto con le istituzioni europee, per garantire il diritto dei minori bielorussi in attesa di adozione di trovare una famiglia, una casa e una prospettiva di crescita degna delle loro migliori aspettative all'interno del territorio italiano e degli altri Stati membri.
(4-00951)
BEVILACQUA, PIRRO, MAZZELLA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
in data 30 novembre 2023, TIM S.p.A., in qualità di committente, ha inviato la missiva con cui ha informato l'azienda Abramo customer care S.p.A. che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, intendeva procedere con la cessazione del contratto commerciale attualmente in essere con l'azienda, avente a oggetto le attività di *consumer* (numeri clienti 119 e 187 e *digital care*), sulla telefonia sia fissa sia mobile, nonché le attività tecniche del numero clienti 187;
i rappresentanti aziendali di Abramo customer care, parte contraente debole attualmente posta in amministrazione straordinaria e i cui impiegati vedono la propria retribuzione integrata dalla cassa integrazione guadagni in considerazione dei volumi lavorativi ridotti di 8 giorni, hanno specificamente dichiarato che la disdetta del contratto commerciale da parte della TIM, e la conseguente cessazione delle attività, determinerebbe un drastico calo di lavoro per l'azienda, arrecando un danno tale da rendere complicato e improduttivo il mantenimento delle sedi di Montalto Uffugo (Cosenza), Catanzaro e Palermo, che si aggiungerebbe alle già note difficoltà e contingenze del momento associate alla procedura concorsuale in essere;
a fine dicembre 2023, TIM ha annunciato il rinnovo, per altri tre mesi, della commessa *consumer*. Dunque, i lavoratori interessati continueranno a lavorare fino al 31 marzo 2024, sempre con volumi lavorativi ridotti di 8 giorni e conseguente cassa integrazione guadagni;
considerato che:
il rischio di cessazione definitiva delle attività e conseguente utilizzo della cassa integrazione "a zero

ore" pregiudicherebbe la continuità lavorativa e comporterebbe l'imminente perdita occupazionale di una platea complessiva di circa 493 lavoratori e lavoratrici di Abramo customer care, con competenza decennale, impattando sui dipendenti delle sedi di Montalto Uffugo, Catanzaro e Palermo, i quali a partire dal 1° gennaio 2024 saranno collocati in cassa integrazione a zero ore;

diversamente da quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e dell'articolo 53-*bis* del contratto collettivo nazionale telecomunicazioni, la condotta assunta da TIM, più importante azienda del comparto delle telecomunicazioni che agisce, a detta della stessa, "secondo principi etici ispirati a trasparenza, correttezza e lealtà", costituirebbe una grave violazione della procedura per i cambi di appalto nei *call center* impedendo il ricorso alla clausola sociale, e, come denunciato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di settore, verrebbe messa in atto in un momento particolarmente delicato dal punto di vista giudiziario per l'azienda Abramo customer care;

considerato inoltre che:

in data 18 dicembre 2023, a seguito di una convocazione urgente, si è svolto un incontro tra le segreterie nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali di settore, le rappresentanze sindacali unitarie e i rappresentanti dell'azienda Abramo customer care per discutere sul futuro di quest'ultima e dei lavoratori coinvolti;

nella medesima data, al fine di scongiurare tale dramma occupazionale, le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di settore hanno richiesto un incontro urgente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e TIM per la conseguente e immediata attivazione di un tavolo di crisi, cui ha fatto seguito la proclamazione dello stato di agitazione e di uno sciopero di 48 ore per tutto il personale delle unità produttive dell'azienda Abramo customer care,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario convocare con urgenza, e con cadenza periodica, il tavolo di crisi d'impresa sulla Abramo customer care;

quali azioni urgenti intendano compiere per garantire che nessuno dei lavoratori che operano nell'azienda perda il lavoro, impegnandosi a garantire che venga applicata la clausola sociale.

(4-00952)

1.5.2.4. Seduta n. 147 del 18/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

147a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 148 del 23 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,13)*.
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*** *(Collegato alla manovra finanziaria)*
(62) ***BOCCIA ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***

(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 10,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

In attesa di ottenere ulteriori informazioni dalla 5a Commissione, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,17, è ripresa alle ore 11,15).

Colleghi, prima di proseguire nell'esame del provvedimento comunico che, previo accordo unanime tra i Capigruppo, le dichiarazioni di voto e il voto finale si terranno martedì, 23 gennaio, con diretta televisiva.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 615, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.75, secondo la proposta di riformulazione della Commissione bilancio. Sugli altri emendamenti il parere è contrario.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso del relatore. Sull'ordine del giorno G1.200 il parere è favorevole.

*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento.

Gli emendamenti presentati dal Partito Democratico all'articolo 1 denunciano la gravità di questo disegno di legge, della cosiddetta autonomia. Si tratta, infatti, di un disegno di legge che viola il diritto di uguaglianza e il principio di solidarietà che sono alla base della nostra Costituzione e della nostra democrazia. È un disegno di legge che incide sui diritti fondamentali e li rende diseguali.

Voi - Presidente, mi rivolgo per suo tramite ai parlamentari della destra - scardinate quello che di più importante abbiamo, cioè il principio per cui tutti, ovunque risiedano, abbiano la stessa parità di accesso ai beni comuni essenziali, come la sanità e la scuola. Già oggi ci sono diseguaglianze e divari insostenibili, ma voi adesso li allargate, li certificate per legge e li rendete definitivi e irrecuperabili, con conseguenze che saranno drammatiche sulle vite dei cittadini e che condanneranno interi territori alla marginalità e allo spopolamento.

L'istruzione è quella che permette a ogni bambino di emanciparsi e crescere libero. Per questo è così importante il carattere universale e nazionale dell'istruzione, che è una delle conquiste fondamentali della nostra Costituzione (mi riferisco agli articoli 33 e 34).

Voi, invece, in aperto contrasto con la Costituzione, come ribadito da numerose sentenze della Consulta, volete permettere di attribuire ad una Regione la competenza esclusiva sull'istruzione. E questo è gravissimo, perché mette a rischio - un rischio mortale - le basi del diritto allo studio, ciò che, tra mille difficoltà, la nostra Costituzione vuole che sia la scuola, cioè scuola inclusiva, aperta a tutti, garante dei diritti di tutti, obbligatoria e gratuita, dove c'è uguale trattamento degli alunni, dove la selezione e l'assunzione dei docenti sono uguali in tutto il Paese dove i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi economici, hanno il diritto di andare avanti sostenuti dallo Stato. *(Applausi)*.

Una scuola che include chi è più debole, che non lascia indietro nessuno, che contrasta l'abbandono e l'insuccesso scolastico, che contrasta la povertà educativa, che spesso è tutt'uno con la povertà sociale.

Voi colpite tutto questo, perché scardinate il principio costituzionale della competenza esclusiva dello

Stato, che è alla base di un sistema di istruzione universale ed unitario. E sapete chi ne farà le spese? Voi la risposta la conoscete perfettamente. A farne le spese saranno le fasce sociali più deboli, i territori più deboli, le aree interne, perché l'istruzione è decisiva per lo sviluppo dei sistemi locali.
A farne le spese saranno le ragazze e i ragazzi delle famiglie in difficoltà, i figli dei lavoratori poveri. Impedirete loro di avere opportunità al pari degli altri, quelle che la Costituzione assegna a tutti.
Noi diciamo "no" a questo scempio, a questo tradimento, che voi fate, della Costituzione e dell'identità culturale del Paese. Volete ridurre l'Italia a tante piccole patrie senza destino. Invece, abbiamo bisogno di un'Italia più unita e più coesa. Questo è il significato dei nostri emendamenti e per tutto questo continueremo a dare battaglia. *(Applausi).*
SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io intervengo ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento. Chiedo contestualmente di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.92 e procedo ad una sua breve illustrazione. Porto l'enfasi sul trasferimento delle funzioni, in particolare in tema di tutela ambientale, di cui agli articoli 9 e 41 della Costituzione.
Appare veramente pericoloso, infatti, delegare funzioni in questa materia, perché la gestione statale dell'ambiente è importante, in quanto la risorsa ambientale non può essere ristretta nell'ambito dei confini amministrativi di una Regione. Quando si parla di allocazione di risorse, bisogna pensare anche all'utilizzo delle risorse presenti, quindi allo sfruttamento dell'ecosistema e del capitale naturale, che è patrimonio comune, quindi italiano e non meramente regionale. E le ricadute dei danni all'ambiente pesano su tutti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.43.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.43, che per la verità è il primo di una serie di emendamenti presentati dai colleghi, in particolare del Partito Democratico, è un emendamento significativo, perché fa emergere un nodo importante e cioè quello delle cosiddette competenze concorrenti, sulle quali i proponenti - chiederei al collega Giorgis il suo assenso per potervi aggiungere la firma - fanno rilevare una problematica oggettiva, ovvero il fatto che la suddivisione delle competenze concorrenti fra Stato e Regioni oggi rischia di aumentare il quadro della confusione, della burocrazia, della ridondanza e della inefficacia. Si pensi soltanto alla gestione di competenze significative ed importanti da parte di Regioni che non ne hanno struttura, competenza né possibilità. Tutto questo problema, però, sarebbe stato risolto se la famosa riforma Renzi-Boschi fosse stata resa operativa, perché questo tema era stato affrontato e risolto con la riforma approvata due legislature fa e che anche alcuni dei proponenti di questo emendamento avevano fortemente contrastato. Mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico e ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che voteranno questo emendamento e anche ai colleghi della destra che condividono questa posizione ma non lo possono dire: se quella normativa fosse stata approvata, ci saremmo risparmiati tutto questo e sicuramente ci saremmo risparmiati questa legge Calderoli. Magari vi servirà a futura memoria.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «ad esclusione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti successivi da 1.44 a 1.54.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.207 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, con gli emendamenti 1.61 e 1.67 si chiede - lo abbiamo chiesto ripetutamente - di intervenire sulle procedure, cioè sulle priorità e le modalità con le quali si definisce la tempistica fra definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), definizione delle coperture finanziarie e attuazione e definizione delle intese.

Ieri abbiamo ascoltato il presidente Balboni, il Ministro e diversi esponenti della maggioranza che non difendevano le scelte di procedura e le priorità di questo disegno di legge, ma facevano una sorta di ricostruzione, naturalmente parziale e propagandistica, sul concetto di autonomia differenziata, su chi la voleva e chi non la voleva. Io ieri mi sono chiesto per quale ragione nessuno di coloro che è intervenuto ha difeso le procedure presenti nel provvedimento. Il disegno di legge non è stato difeso neanche dal Ministro. Allora per quale motivo si sceglie prima di fare le intese e poi di definire i LEP? Per quale motivo si sceglie di fare prima le intese e non di trovare le risorse per i LEP e poi di attuare i livelli essenziali delle prestazioni? Perché non si decide prima di ridurre le diseguaglianze e i divari territoriali e poi di attivare le intese?

Sono due modalità diverse di attuazione dell'autonomia differenziata, ma che fanno grande differenza non solo sul lato dell'uguaglianza, ma anche sul lato dell'incentivo delle Regioni, perché l'incentivo di una Regione a proporre un'intesa può cambiare a seconda delle implicazioni finanziarie di tale intesa sia sulla propria Regione, sia sulle altre Regioni e quindi anche sulla compartecipazione. Queste informazioni, così essenziali per la razionalità di un'intesa, vengono posposte perché tutta questa impostazione nasce dall'idea che se mai si dovessero avviare compensazioni nei confronti dei *loser*, dei perdenti dell'autonomia, questo sarà fatto dopo.

Vedete che il tema non è come avete raccontato ieri - autonomia differenziata sì, autonomia

differenziata no - ma è questo modo di proporre un'autonomia differenziata che effettivamente crea disuguaglianza, divari e spacca il Paese.

Se così non fosse dovremmo votare positivamente su questi emendamenti. Che problema c'è? Se è indifferente fare prima i LEP e dopo le intese o fare prima le intese e dopo i LEP, prevediamo una procedura che garantisca tutti. Perché non si vuole fare e perché soprattutto non questa impostazione non viene difesa da parte di chi propone questo provvedimento e si guarda semplicemente alle posizioni dell'autonomia differenziata di anni passati, peraltro con diverse mistificazioni? Cos'è che nascondete? Cos'è che non potete dire? Il voto su questi emendamenti può rivelare una forma di verità. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'istituto paritario, liceo scientifico sportivo, «Cavanis» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615 , 62 e 273 (ore 11,34)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.66, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.69, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.209 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «e a una istruttoria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.211.

Sull'emendamento 1.75, la 5a Commissione ha espresso parere favorevole condizionato ad una sua riformulazione. Chiedo al senatore Parrini se accetta di riformularlo.

PARRINI *(PD-IDP)*. Sì, Presidente, accetto la riformulazione.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, nel testo che ci è stato distribuito immagino vi sia un refuso - lo dico agli Uffici, visto che siamo in sede legiferante - perché - leggo testualmente - si fa riferimento all'articolo 1, comma 793, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 2002, n. 197. Immagino che sia il 2022, però lo vorrei chiedere per precisione, perché diversamente rischiamo un problema in sede di approvazione.

PRESIDENTE. Va bene, controlliamo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.75 (testo 2) , presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.80, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.82, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole «di attribuzione».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.83 a 1.85.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.86.
CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, questi emendamenti in realtà chiedono tutti una cosa, cioè che prima di chiedere l'autonomia su più materie sia richiesta una qualche motivazione. Questo noi l'abbiamo detto anche negli interventi che abbiamo fatto in Aula. Chiediamo come si pensi con questo provvedimento di attribuire alle Regioni che ne fanno richiesta 23 materie, da cui derivano 500 funzioni, dove c'è praticamente di tutto, dall'energia alla ricerca, dai contratti dei medici ai contratti degli insegnanti, non tenendo conto del fatto che c'è stata anche una commissione, istituita al Ministero degli affari regionali negli anni scorsi, che di fatto ha dimostrato che dall'attribuzione di più autonomia su alcune materie non deriva né un vantaggio chiaro dal punto di vista economico, né un vantaggio dal punto di vista burocratico.
Quindi, chiediamo ancora una volta alla maggioranza di riflettere e valutare l'opportunità di votare favorevolmente questi emendamenti. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.92.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire ora in quanto l'approvazione o la reiezione della prima parte dell'emendamento in votazione precluderebbe l'emendamento 1.93 cui mi riferisco.
Tale emendamento è diretto a escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle Regioni le materie di legislazione esclusiva statale, come le norme generali dell'istruzione, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali una ulteriore devoluzione comporterebbe - a nostro avviso - una totale disarticolazione dei diritti fondamentali delle persone e finanche lo sviluppo economico unitario del Paese. Questa proposta in particolare nasce anche sulla base di una mobilitazione che c'è stata nel corso degli ultimi mesi nel nostro Paese. Noi

facciamo nostro, come Alleanza Verdi e Sinistra, ma immagino assieme alle altre opposizioni, l'appello delle principali organizzazioni sindacali italiane (ad esempio, la CGIL del comparto istruzione e ricerca), e con esse anche di tutte le reti studentesche e le reti degli insegnanti, le quali chiedono la salvaguardia del carattere unitario e nazionale del nostro sistema pubblico di istruzione. Secondo noi, è chiarissimo che, se si andasse avanti in questo modo, ci sarebbero delle conseguenze negative gigantesche in particolare sull'ordinamento scolastico, riguardanti il diritto all'istruzione degli alunni ma anche la libertà di insegnamento, che sono fondamenti intangibili - secondo noi - su cui si costituiscono la cittadinanza, la libertà, l'unità del nostro Paese e della nostra comunità.

È evidente che siamo molto preoccupati dal fatto che eventuali leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, addirittura la stipulazione di contratti collettivi regionali e gabbie salariali (con devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico), il trattamento economico dei docenti, degli ATA e del personale, la mobilità territoriale, la valenza dei concorsi. Insomma, il rischio reale è di sbaragliare il sistema di istruzione così come l'abbiamo conosciuto e anche di mettere profondamente a rischio l'autonomia scolastica così come l'abbiamo conosciuta.

Pensiamo che su questo punto si giochi davvero un pezzo rilevantissimo del futuro di questo Paese. Siccome pensiamo che la scuola sia la principale missione alla quale tutti noi dovremmo guardare come fondamento della Repubblica, riteniamo che l'approvazione di questo emendamento ci farebbe evitare un tale rischio. Lo dico al ministro Calderoli: ieri l'ho ascoltata, ha detto delle cose su questo aspetto, ma mi dispiace, signor Ministro, perché quelle sue parole non possono rassicurarmi. Credo che il sistema istruzione nazionale sia profondamente a rischio se va avanti il progetto dell'autonomia differenziata e, almeno su questo punto, quello della tenuta della scuola pubblica di questo Paese, davvero vi chiedo di fermarvi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.92, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole «terzo comma».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.93 e 1.99.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.95, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.96, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.97, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.98, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.8, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e sull'ordine del giorno G2.200.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «ad esclusione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.10.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dalla

senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2,17, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 2.20, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «di una delibera».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.24.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.26, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.36 (testo corretto), presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.41, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.43, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.48, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.204, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «il trasferimento,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.205 e 2.209.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.207, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alla parola «senza».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.206.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.210, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.211, presentato dalla

senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.220, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.213, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.214, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alla parola «Regione,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.215 a 2.217.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.212, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.218, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.219, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.221, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.222, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo, identico all'emendamento 2.69, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.70, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.71.
MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento, che chiede - come altri emendamenti che sono già stati respinti, ma ne troverete altri ancora in seguito nel fascicolo - una cosa molto semplice, cioè che la richiesta, da parte di una Regione, della stretta di un'intesa su determinate competenze sia motivata e vi sia la dimostrazione che, affidando quelle competenze a quella determinata Regione, i servizi e la qualità della vita dei cittadini ne troveranno un miglioramento. Questa è soltanto una richiesta di ragionevolezza che voi continuate a bocciare e che in questo testo non è contenuta.

Ma lo spregio delle regole, Presidente, è diventato ormai il *modus operandi* di questa maggioranza e di questo Governo. A me non basta che si sia rinviato il voto definitivo su questo testo al prossimo martedì. Quello che è andato in scena in quest'Aula, purtroppo, è il completo spregio delle regole. Questo fascicolo sarebbe stato molto più nutrito di emendamenti, Presidente, come lei ben sa, se in Commissione bilancio non fosse stato utilizzato in maniera indiscriminata l'articolo 81, salvo poi rifilare un emendamento molto simile a quelli che sono stati respinti in Commissione da parte della maggioranza.

Mi si dice che far rivivere quegli emendamenti sarebbe stato troppo complicato per via del Regolamento. Eppure, il Regolamento non conta niente per questa maggioranza, quando ieri, nella Commissione della Camera, dopo un voto fatto, poiché non era stato raggiunto il risultato da voi auspicato, si è ripetuto il voto. *(Applausi)*. Il Regolamento non conta niente, quando volete; lo invocate soltanto a convenienza. Ed è questo spregio delle regole, Presidente, la deriva più pericolosa che sta prendendo questa maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.71, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.77, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alla parola «preliminare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.79.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.78, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.82, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.83, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.85, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.86, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.87, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.88, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.89,

presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, fino alla parola « competente.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.90.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.93, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.96, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.97, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.98, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.223, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106 (testo 2), presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.224, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alla parola «"vincolanti";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.225 e 2.110.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.226, presentato dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.114, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.115, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.116, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.117, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.228, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.227, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.123, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.229, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.230, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.231, presentato dalla

senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.232, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.233, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.234, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.235, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.236, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.237, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.138, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.139, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.140, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.141, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.142, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.145, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.146, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.147, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.148, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.149, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.151, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.153 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.200, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 3.6, sul quale c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 3.221, 3.227 e 3.1000. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.246, a condizione sia accettata la riformulazione avanzata dalla 5a Commissione. Sull'ordine del giorno G3.200 esprimo parere contrario.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Il relatore e il rappresentante del Governo hanno invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 3.6. Senatore Parrini, lo accoglie?

PARRINI *(PD-IDP)*. No, signor Presidente. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori, fino alle parole «m), della Costituzione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.202.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.203, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.204, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.205, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.206, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.207, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.208, 3.209 (limitatamente al comma 1-*bis*) e 3.210 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.211, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 3.212, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.213, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alla parola «Commissione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.214.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.215, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.216, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.217, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.218, presentato dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.219, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.220, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.221, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.209, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, per la parte ammissibile.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.222, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «dall'assegnazione».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.223 e 3.224.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1000, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.225, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.226, presentato dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.227.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei relatori e del Governo sull'emendamento 3.227.
Tale emendamento, che vede il parere favorevole del Governo e verrà quindi approvato, toglie dall'elenco delle materie che possono essere oggetto di devoluzione a una o più Regioni la lettera *a)*, e in particolare l'organizzazione della giustizia di pace. Approvando questo emendamento, il disegno di legge Calderoli non ripeterà più in maniera pedissequa l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, ma escluderà l'organizzazione della giustizia di pace.
Ora io vorrei che il Ministro o i relatori spiegassero all'Assemblea per quale motivo escludono l'organizzazione della giustizia di pace e non invece norme generali sull'istruzione, la disciplina

nazionale della produzione e della distribuzione dell'energia *(Applausi)*, la tutela della salute, le grandi reti di trasporto, porti e quant'altro.

Onorevoli colleghi, ci avete detto in Commissione che non era possibile circoscrivere con il disegno di legge al nostro esame l'elenco delle materie richiamate dall'articolo 116, terzo comma. Noi abbiamo insistito nel sostenere il contrario. Adesso scopriamo che in Aula voi stessi escludete una materia. Noi non voteremo contro questa esclusione, ma vi chiediamo di spiegare per quale motivo non escludete materie che è evidentemente irragionevole - e lo stesso Ministro lo ha riconosciuto - attribuire alla competenza esclusiva di una o più Regioni.

Vi immaginate se una o due Regioni avessero la competenza esclusiva a disciplinare la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia? Ma vi sembra una cosa possibile? Vi sembra una cosa seria? Bene, voi questa norma la conservate. Lo stesso vale - lo ripeto - per istruzione, sanità e trasporti.

Mi fermo qui e spero che ci sia una risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.227, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.228, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.229, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.230, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.231, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.232, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.233, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.234, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole "«venti» *con la seguente*".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.235.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.236, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.237, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alla parola "«Commissione".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.238.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.239, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.240, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.241.

MELONI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento col quale noi semplicemente chiediamo che, nella determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, si tenga conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dell'insularità.

Esiste da poco, da meno di due anni, una norma costituzionale, l'articolo 119, comma 6, che riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dell'insularità. Finora, in questo provvedimento non avete voluto riconoscere che la determinazione dei LEP tenesse conto di questi svantaggi e non avete accettato che la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituita da questo Parlamento, esprimesse pareri nelle procedure per l'adozione delle intese, né nell'aggiornamento dei LEP (è un emendamento appena bocciato). Il Governo non ha finanziato il Fondo per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito con la scorsa legge di bilancio su proposta del Partito Democratico.

Insomma, non si tiene conto dell'insularità, se non con qualche parola inserita in questo provvedimento, ma questa mattina il ministro Calderoli è venuto in audizione presso la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. L'audizione proseguirà la settimana prossima, ma intanto ci ha detto che ora verranno individuati i LEP e che nella formulazione dei costi e dei fabbisogni *standard* si terrà conto dell'insularità e degli svantaggi che ne derivano. Se ha detto questa cosa poche ore fa, perché non approvare questa misura? Perché non approvare questo emendamento? *(Applausi)*. Perché non scriverlo chiaramente in maniera vincolante nella legge? Altrimenti, l'insularità è una parola che usate, perché voi - come noi - avete le elezioni in Sardegna, perché la Sicilia ugualmente ha lo stesso problema, ma sarà una parola vuota.

Chiedo pertanto di cambiare questo parere, di tener conto di questo principio e di ancorarlo a una norma legislativa che abbia una qualche certezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.241, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alla parola "«conto".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.242.

Gli emendamenti da 3.243 a 3.245 sono inammissibili.

Sull'emendamento 3.246 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione.

DELLA PORTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione è la seguente: "*Al comma 11, sostituire le parole da:* «subordinatamente» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione»".

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lisei se accetta la proposta di riformulazione.

LISEI *(FdI)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.246 (testo 2).

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei effettuare solo una brevissima dichiarazione di voto. Ringrazio per questa riformulazione e precisazione, che sostanzialmente ricorda l'esistenza di un articolo della Costituzione, cioè il 119: se questo però è necessario, penso che debba essere fatto allora per tutti gli articoli, ai sensi di un corrispondente articolo della Costituzione. Mi meraviglierebbe che si approvasse in quest'Aula un articolo che non sia in coerenza e in applicazione di un articolo della Costituzione, anche se capisco che, data l'impronta della legge, questo sia possibile. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.246 (testo 2), presentato dal senatore Lisei e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
A seguito della precedente votazione, è precluso l'emendamento 3.247.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo di apportare una correzione, perché per errore ho votato contro l'emendamento 3.246 (testo 2), quando invece ero chiaramente a favore. *(Commenti)*. Faccio ammenda: tutti possono sbagliare. Chiedo che sia inserito agli atti che il mio voto era convintamente a favore.
PRESIDENTE. Senatore Balboni, pensavamo a un dissenso nel Gruppo e a un tentativo di scissione. La Presidenza ne prende atto.
L'emendamento 3.248 è inammissibile.
Chiedo al senatore De Cristofaro se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.200.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente, insisto.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G3.200.
MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, ieri in Aula sembrava di stare in un asilo infantile piuttosto che nel Senato della Repubblica *(Commenti),* con un rimpallo di responsabilità sulla modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, del tipo: l'hai fatta tu; no, l'hai fatta tu; io non l'ho votata, però oggi ci attacco la legge di attuazione dell'autonomia differenziata. Si è anche cercato di incolpare in qualche modo il MoVimento 5 Stelle, che allora non era neanche nella mente degli dei. *(Applausi. Commenti)*.
Tutti qui, a chiacchiere, siamo d'accordo che quella modifica del Titolo V del 2001 sia stata un errore: è stata scritta male e sarebbe da modificare. Vi è stata servita sul piatto d'argento la possibilità di modificarla, magari davvero tutti insieme: c'è stata una legge di iniziativa popolare che è sbarcata in quest'Aula, ma voi avete umiliato la volontà popolare, mettendola all'ordine del giorno dopo la legge ordinaria.
Allora, ameno un pezzetto insieme lo vogliamo fare? Questo ordine del giorno chiede un impegno ad estrapolare quantomeno l'istruzione dalle materie su cui le Regioni possono chiedere la competenza esclusiva. Mi rifiuto di credere che i patrioti vogliano venti sistemi educativi e formativi diversi nella nostra Nazione, con il rischio di creare venti culture diverse e contrapposte all'interno del nostro Paese. Ripensateci e almeno prendete l'impegno a estrapolare la cultura e l'istruzione dal disegno di legge in esame. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ricordo però al pubblico che ci ascolta che abbiamo minimo quarant'anni di età, quindi questo non è un asilo, colleghi. *(Applausi)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, con l'eccezione dell'emendamento 4.203, su cui esprimo parere favorevole ove accolta la seguente riformulazione: "*Al comma 1, in fine, sostituire le parole da*: «coerenti con gli obiettivi programmati» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d)* del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»".

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ovvero con la riformulazione posta come condizione dalla 5a Commissione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.200, 4.201 e 4.202 sono inammissibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dai senatori Fregolent e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.203 su cui la 5a Commissione ha espresso parere favorevole condizionato a una riformulazione.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, prima di dichiarare il voto sull'emendamento 4.203, credo sia giusto ricapitolare la sua storia.

L'emendamento 4.203, depositato per l'Assemblea l'11 gennaio, alla scadenza della presentazione degli emendamenti, ha avuto una riformulazione questa mattina da parte del Governo, dopo una settimana, e non ci sono stati consentiti neanche dieci minuti per poter valutare quella riformulazione. Per tale ragione abbiamo chiesto una riunione della Conferenza dei Capigruppo informale per gestire i passaggi successivi.

La cosa più grave è che non troverete in questo fascicolo emendativo emendamenti del tutto analoghi all'emendamento del senatore De Priamo perché, essendo un collegato, quegli emendamenti avevano ricevuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in Commissione bilancio e,

come noto, era impossibile e inammissibile la riproposizione di questi emendamenti per l'Assemblea.
Si crea così una condizione irrispettosa non delle prerogative della maggioranza e dell'opposizione, ma dei singoli parlamentari, che sono prerogative che tutti noi assieme dovremmo cercare di tutelare il più possibile. Oggi infatti non troviamo testi simili a questo emendamento che incidono sullo stesso dispositivo, con la medesima previsione, soltanto perché in un caso si richiama l'articolo 81 della Costituzione e nell'altro si esprime un parere favorevole. Il combinato disposto di questa previsione e dal fatto che discutiamo un disegno di legge che in modo, a nostro avviso, surrettizio, è collegato alla legge di bilancio, preclude la possibilità emendativa. Ritengo che su tale questione dovremmo impegnarci tutti per fare chiarezza una volta per tutte. Le regole del gioco devono essere identiche per tutti. *(Applausi)*.
Detto questo, entrando nel merito, l'emendamento presentato dal senatore De Priamo pone un piccolo rimedio, un pannicello caldo di fronte al vero problema di come questo disegno di legge vuole normale l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il vero problema è che vuole farlo a saldi invariati e questo è assolutamente impensabile, se non si vuole distruggere completamente la coesione del Paese. *(Applausi)*.
Pensare di attuare l'autonomia senza risorse è una presa in giro per gli elettori delle elezioni europee, ma non può passare in quest'Aula, perché abbiamo sufficiente esperienza per capire che l'obiettivo è soltanto quello, poter sventolare l'approvazione dell'autonomia differenziata prima delle elezioni europee, con la consapevolezza che questo disegno di legge non avrà conseguenza alcuna.
Credo che allora, non potendo esprimere un voto contrario su un testo che ha un principio giusto, ma che è totalmente vuoto di contenuto economico, il MoVimento 5 Stelle si asterrà sulla votazione dell'emendamento 4.203. *(Applausi)*.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, considero indispensabile chiarire all'Assemblea e agli italiani che ci ascoltano che stiamo parlando di una straordinaria operazione di mistificazione comunicativa, perché, nella suddivisione delle parti in commedia che la maggioranza si è data, la Lega si appresta a rivendicare questo strumento per sostenere le ragioni del Nord e ora Fratelli d'Italia presenta un emendamento per dire qualcosa del tipo: non preoccupatevi, perché le cose che daremo al Nord le garantiremo anche a tutto il Paese. Tutto ciò nel silenzio di Forza Italia, che evidentemente assiste senza poter più dire nulla.
In questo scenario, l'emendamento 4.203 afferma un elemento paradossale, signor Presidente, cioè che garantiamo tutto a tutti e diamo più soldi ad invarianza di spesa. Se non è una presa in giro questa, non so che cosa lo sia. *(Applausi)*. Garantiamo tutto a tutti e diamo soldi a tutti ad invarianza di spesa.
Capisco che, nella comunicazione sincopata in cui la politica oggi vive, tutto quello che diciamo alle ore 11 del mattino venga bruciato alle ore 18 della sera e ciascuno debba raccontare la propria parte in commedia. In questo caso, però, stiamo approvando una legge e, proprio perché crediamo ancora nel valore della legge e nel valore della politica, non possiamo votare questa presa in giro. *(Applausi)*.
MANCA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, con la riformulazione presentata dal relatore e accolta del Governo si introduce un pericoloso precedente, ossia la conferma che l'aver scelto di collegare l'autonomia differenziata alla legge di bilancio e quindi di presentare l'intero provvedimento come un collegato ha creato una disparità di trattamento tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni e quelli che oggi servono in quest'Aula per mascherare le divisioni della maggioranza e fare in modo che questo manifesto arrivi a compimento.
Si tratta di una violazione delle prerogative non tanto di questo Parlamento, ma anche del lavoro della Commissione bilancio, perché è stato utilizzato quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, non consentendo ai singoli parlamentari di venire a presentare in Aula emendamenti e discutere anche con la maggioranza delle regole fondamentali dentro le quali la cornice dei LEP avrebbe dovuto muoversi. Questo dibattito è durato tre mesi e fin qui ci è stato detto che dei LED se ne sarebbe occupata la

Commissione e che tutto doveva avvenire a invarianza di spesa, ma io dico che questo ha pregiudicato il lavoro del Parlamento e dell'intera maggioranza.

Gli emendamenti hanno pari dignità, signor Presidente; non si possono stabilire quali tra quelli della maggioranza abbiano bisogno di una relazione tecnica per risolvere i problemi della maggioranza stessa. Gli emendamenti dovrebbero servire per migliorare un testo e garantire al Paese iniziative legislative corrette e appropriate.

Questa operazione, signor Presidente, ovviamente non cambia nulla, perché la riformulazione di fatto sterilizza possibili effetti finanziari. Continuate cioè a vendere al Paese un manifesto che risulterà inattuabile e servirà a voi per portare a casa la presunta coesione di questa maggioranza, ma purtroppo sarà un prezzo caro che pagherà il Paese, perché mettete questo manifesto in contrapposizione con l'interesse nazionale.

Se si vogliono ridurre i divari territoriali, si deve operare dentro un federalismo cooperativo, che metta al centro l'interesse nazionale e non gli egoismi particolari dei singoli territori. Giocate col fuoco, ampliando le disuguaglianze e creando un percorso inattuabile e pericoloso per aumentare i divari e non favorire nuovo sviluppo economico. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, già ieri sono intervenuto sostenendo che l'autonomia differenziata non si fa coi fichi secchi, però vorrei sottolineare che qui si usa la teoria dei figli e figliastri: in sostanza, i figli sono gli emendamenti della maggioranza, mentre i figliastri sono quelli dell'opposizione. Io ho quattro emendamenti uguali all'emendamento 4.203 che sono stati dichiarati inammissibili e che quindi non è stato possibile inserire in questo testo. Stamattina mi è stato spiegato in Commissione bilancio che non si poteva fare, perché non erano nel testo, ma se erano stati dichiarati inammissibili secondo l'articolo 81 della Costituzione, non era possibile metterli nel testo.

Questo è il dato fondamentale: qui c'è una lesione del sacrosanto diritto dei parlamentari di intervenire. La cosa è inaccettabile, da questo punto di vista. Poi, invece, la foglia di fico per dimostrare che sostanzialmente il partito di Fratelli d'Italia è quello della Nazione è la presentazione di un emendamento in cui si dice che bisogna tener conto non solo di quelli che faranno l'accordo, cioè delle Regioni che utilizzeranno l'autonomia differenziata, ma anche delle altre; dev'essere sostanzialmente alla pari, a costi invariati. Ma a chi volete darla a bere?

Ieri sono intervenuto in discussione generale, dimostrando quanto grandi siano le disuguaglianze in questo Paese. Per ridurre le disuguaglianze bisogna spendere i quattrini. E allora smettete di fare la propaganda che avete già annunciato oggi sui giornali! Questo è il dato vero: avete voluto dare un dito negli occhi all'opposizione e a noi. Avete sbagliato e vi abbiamo chiesto di fermarvi. Ovviamente noi non ci fermeremo e andremo avanti, utilizzando tutti gli strumenti, ovviamente parlamentari... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...per bloccare questa iniziativa sbagliata della legge sull'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo, ma con il consenso del mio Capogruppo, naturalmente perché la questione tecnica inerente a questo emendamento è stata spiegata, ossia l'abuso fatto in Commissione bilancio dell'articolo 81 per mettere la mordacchia all'opposizione. *(Applausi)*.

La questione politica però è un'altra: questo emendamento è un sedativo per i parlamentari eletti al Sud, soprattutto di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. E anche il tempo di decantazione che questo provvedimento ha trascorso in Commissione (il presidente Balboni non manca mai di ricordare le cinquanta audizioni svolte e i tantissimi emendamenti presentati) è servito per far digerire ai vostri parlamentari eletti al Sud il fatto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...che state realizzando il sogno proibito della Lega Nord, ossia la secessione e il federalismo di fatto. E metterci una pezza come questa foglia di fico non servirà a poter guardare in faccia i vostri elettori del Meridione, al termine di questa giornata. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo innanzitutto sulla questione che hanno sollevato alcuni colleghi. Devo dire di essere sinceramente rammaricato del fatto che, durante i nostri lavori in 1a Commissione, non abbiamo potuto esaminare e votare alcuni emendamenti, non soltanto dell'opposizione, ma anche della maggioranza, perché inammissibili ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Signor Presidente, se me lo consente (mi sto rivolgendo a lei), credo che su questa cosa vada avviata una riflessione, perché non si può privare il Parlamento della possibilità di esaminare provvedimenti che vanno nell'interesse generale, per motivi che molto spesso io personalmente, insieme a molti colleghi, ho dovuto constatare che apparissero contraddittori e a volte addirittura inspiegabili, se non del tutto infondati.

Questo è un tema che non riguarda l'opposizione, le minoranze o la maggioranza, ma la sovranità che appartiene a quest'Assemblea. *(Applausi)*. Credo di essere stato chiaro su questo punto, perché è davvero mortificante per tutto il Parlamento, ma in particolare per la 1a Commissione, dover soggiacere a questi *diktat*. Non si può andare avanti così. La prego di rappresentare questo mio punto di vista, che credo corrisponda a quello della grande maggioranza di quest'Assemblea.

È ancora più mortificante per me, ma credo per tutta la maggioranza in quest'Aula, dover prendere atto che forze anche molto distanti da noi, da un punto di vista politico e di visione, anche sul tema importante dell'autonomia, oggi lamentano il fatto che avrebbero condiviso nel merito il contenuto dell'emendamento che stiamo per votare. Il senatore Patuanelli ha infatti sottolineato che la sua forza politica aveva presentato emendamenti del tutto analoghi e ciò significa che ovviamente condivide il merito. Addirittura, il senatore Magni ha sottolineato di aver presentato quattro emendamenti uguali a questo. È mortificante per la maggioranza - immagino anche per il senatore De Priamo e per la mia forza politica, che si è battuta moltissimo, come tutti sanno, affinché questo emendamento entrasse nel testo della legge - non poter realizzare oggi una convergenza unanime o quasi su questo tema.

Infatti, se la logica non mi fa difetto, nel momento in cui forze politiche di opposizione affermano qui solennemente di aver presentato emendamenti uguali a questo, ciò significa che, se avessimo avuto la possibilità di confrontarci nel merito già in Commissione, probabilmente saremmo arrivati con questa formula o con formule condivise, in sostanza simili a questa, addirittura nel testo in prima lettura.

Signor Presidente, colleghi, questa è una mortificazione del nostro lavoro. Non è un problema di maggioranza e opposizione. Non so allora cosa potrei dire. Potrei proporre ai colleghi di sottoscrivere questo emendamento, ma mi rendo conto che non è nemmeno possibile proporlo, perché sarebbe una mortificazione politica della loro dignità, inaccettabile per chiunque. Io per primo, nelle loro condizioni, mi comporterei esattamente nel modo in cui si sono comportati loro.

Posso soltanto esprimere il mio rammarico e il mio dispiacere, perché questa è una legge che dev'essere scritta nel modo migliore possibile. Noi ci siamo adoperati in tale direzione.

Se me lo consente, signor Presidente, concludo rispondendo, attraverso lei, ai colleghi Enrico Borghi e Maiorino, che dicono che questa è una presa in giro e che questo emendamento in realtà non cambia nulla, perché vuol fare le nozze coi fichi secchi, dato che sarebbe prevista una invarianza di spesa. Se me lo consentite, do lettura dell'emendamento, che vuole «assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale», ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese (e questo era un punto pregiudiziale per Fratelli d'Italia) «al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni», ma, fate bene attenzione, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio; non c'è scritto a invarianza di bilancio. C'è scritto esattamente ciò che prevede questa legge. Non dobbiamo giocare sugli equivoci, colleghi.

L'intero disegno di legge che ci accingiamo a votare prevede l'invarianza di bilancio. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Balboni, le chiedo di concludere l'intervento.

BALBONI *(FdI)*. Credo sia l'unico intervento che farà il mio Gruppo, quindi la prego di essere generoso anche con noi, signor Presidente.

Non ci siamo mai stancati di spiegare che questo disegno di legge prevede l'invarianza finanziaria, perché è una norma procedimentale. Sarà in sede di intese che verranno trovate e stabilite le risorse e sarà questo Parlamento a votare la legge con la quale si finanzierà la devoluzione di determinate materie. Noi oggi stiamo stabilendo i criteri con cui questo dovrà avvenire.

Non stiamo stabilendo come finanziare quell'ulteriore processo che oggi stiamo avviando. Il finanziamento delle intese e la devoluzione delle materie saranno oggetto del provvedimento che questo Parlamento esaminerà e voterà. Pertanto, non cerchiamo di mettere i carri davanti ai buoi e di confondere la questione.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi)*.

CALANDRINI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, non volevo intervenire, perché comprendo le dinamiche dell'Assemblea rispetto ai lavori della Commissione, che evidentemente hanno toni e approcci completamente diversi.

Tuttavia, non posso non farlo dopo l'intervento della senatrice Maiorino, che addirittura, in modo completamente irrispettoso nei confronti non del Presidente, ma della Commissione e dell'Assemblea, ci dice che utilizzare l'articolo 81 è come mettere la mordacchia ai singoli parlamentari. No, non glielo consento, senatrice Maiorino. E adesso le spiego come stanno le cose, anche perché la Commissione che presiedo è stata l'unica che, prima dell'ultima sessione di bilancio, ha dedicato una seduta all'applicazione dell'articolo 81, cosa che nella scorsa legislatura non era mai accaduta. Andando incontro anche alle indicazioni dei Gruppi di opposizione, ho dedicato, prima della sessione di bilancio, un'intera seduta al tema dell'articolo 81, in cui tutti, nessuno escluso, ne hanno compreso la modalità di applicazione. Si tratta di una fase tecnica e non politica. *(Commenti)*.

Voglio spiegare come sono andate le cose su questo tema in Commissione. Sull'emendamento del senatore De Priamo ci sono state una rivalutazione e una riformulazione da parte del Governo, in quanto il testo originario avrebbe ricevuto, come tutti gli altri, parere contrario *ex* articolo 81. Rivalutazioni di questo tipo ci sono sempre state. Anche in sessione di bilancio, fino a venti giorni fa, senatore Manca, noi abbiamo riformulato decine di emendamenti fino all'ultimo secondo utile. Emendamenti che avevano ricevuto parere contrario *ex* articolo 81 fino a dieci minuti prima sono diventati approvabili, perché c'è stata una riformazione da parte del Governo, quindi su questo non consentono speculazioni.

Emendamenti identici (non simili, perché sapete bene che basta cambiare un aggettivo perché si applichi l'articolo 81) a quello del senatore De Priamo non ci sono stati.

Voglio ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione si è chiusa il 5 settembre 2023. Oggi mi si richiedeva di riaprire il termine quando - lo ripeto - quella fase si è chiusa quattro mesi fa. Non era possibile fare ciò.

Ho chiesto alla Commissione se c'era l'interesse a sospendere i lavori, perché registro la sua volontà, essendo *super partes.* Ho sempre avuto da voi riscontro della mia volontà di tenere in considerazione le vostre istanze, piuttosto che quelle dei Gruppi di maggioranza. Su questo tema non potevo quindi fare nulla di più.

Sull'altro tema, come dicevo prima, l'emendamento 4.203 è stato riformulato ieri. Poteva essere riformulato. La prossima volta - glielo dico, signor Ministro - attuerò un diverso atteggiamento: in Commissione non consentirò più di fare riformulazioni, perché, se sono emendamenti di Aula, si viene in Aula a fare le riformulazioni *(Applausi),* così sarà l'Assemblea a decidere ed eviteremo le speculazioni sulla Commissione che, secondo me, dev'essere sempre tenuta fuori, perché fa un lavoro istituzionale e non politico. Quella che presiedo è l'unica Commissione che non entra nel merito delle questioni politiche, che spettano alle Commissioni di merito. Questo è il funzionamento della Commissione che presiedo. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori - lo dico anche ai fini

del computo del tempo - per porre una domanda alla Presidenza, nell'ambito dei cinque minuti che ho a disposizione ai sensi del Regolamento. Noi abbiamo ascoltato con grande attenzione l'intervento del presidente Balboni e ci sono due aspetti che questo intervento in Aula porta con sé.

Un primo aspetto è sicuramente di natura politica. Non mi soffermo più di tanto, ma non sfugge a nessuno che un autorevole, oltre che stimato (almeno da chi le parla), esponente della maggioranza ha chiaramente posto una censura politica nei confronti del Governo. Lo abbiamo sentito tutti: ha posto una questione di estrema rilevanza politica. Lo registriamo e non può, almeno dal nostro punto di vista, passare sotto silenzio.

La seconda questione non è una questione banale. Il Presidente della 1a Commissione del Senato ha fatto rilevare che l'intervento odierno del Governo in 5a Commissione ha modificato radicalmente un passaggio fondamentale di questa normativa. Io potrei entrare anche nel merito e vorrei farlo per piccolo inciso, soltanto per spiegare perché noi non possiamo, anche se avremmo voluto farlo, sottoscrivere questo emendamento. L'emendamento originario diceva che «sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni»: che sono contestualmente incrementate. L'intervento del Governo di oggi ha cambiato, come ho cercato di descrivere, le carte in tavola.

Ora, però, si pone un problema anche procedurale, nel senso che la Commissione di merito, la 1a Commissione, ha licenziato il testo partendo dal presupposto che ci sarebbe stato un impianto di un certo tipo. Ora il Governo, con un *blitz* che è stato descritto anche dai colleghi in precedenza, modifica le carte in tavola.

Il Presidente della 1a Commissione viene qui e ci dice quanto segue. Mi perdonerà, presidente Balboni, se semplifico le sue parole: sia ben chiaro, caro Governo, sia ben chiaro, caro ministro Casellati (anche se immagino non dipenda da lei, ma dipenda dal suo collega del MEF), che questa è la prima e l'ultima volta che succede una cosa di questo genere, perché non si possono né cambiare le carte in tavola né modificare le prerogative proprie degli organi interni al Senato.

La Presidenza non può non porsi questo interrogativo, perché noi stiamo licenziando un testo su cui il Presidente della 1a Commissione ci dice che c'è stato un *vulnus* a danno della Commissione di merito, che è la Commissione che obbligatoriamente deve rendere un parere a tutti i provvedimenti di questa Camera. Se questo non è un elemento da sottolineare, io mi chiedo che cosa lo sia.

In conclusione, se intendete procedere ulteriormente, anche rispetto a questa tematica, se la Presidenza non riterrà di svolgere un approfondimento di carattere procedurale, alla luce dei rilievi fatti dal presidente Balboni in questa sede, è di tutta evidenza che si è aperto un problema politico, che fa sì che questo tema sarà inevitabilmente ripreso in seguito.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, io penso che a lei sia fin troppo chiaro che questo dibattito interrotto da due Presidenti di Commissione, il presidente Balboni prima e il presidente Calandrini poi, ci impone una riflessione seria che, per quanto riguarda il Gruppo Partito Democratico, dovrà essere portata nella prossima Conferenza dei Capigruppo, perché questo dibattito non può finire così.

Signor Presidente, questo dibattito non può finire così, perché apprezziamo il tentativo del presidente Balboni. Presidente Romeo, mi rivolgo a lei, perché il presidente Balboni ha parlato anche a lei.

Se apprezziamo l'onestà intellettuale che in quest'Aula deve essere sempre anteposta ad ogni intervento, presidente Balboni, senza un atto conseguente il suo sforzo intellettuale rischia di essere un vano tentativo di salvare la coscienza e non so se ci riuscirà, perché ho la sensazione, dopo le cose dette, che la reputazione della maggioranza sia completamente compromessa, se lei non ci aiuterà a fermare questo disastro. Il tema che lei ha posto è molto serio, perché come si evince dalla stessa riformulazione - lo dico anche al Presidente della Commissione bilancio - facendo riferimento al comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, di fatto vi state riagganciando all'invarianza di spesa dell'intero provvedimento. Non c'è un euro, presidente Balboni, e se voi continuate a dire che questo è il tentativo di salvare la questione nazionale, ci costringete a ribadirlo in quest'Aula, mi riserverò poi, nei minuti extra per i quali ringrazio il Presidente, di intervenire sul Fondo di

perequazione che non c'è e vi chiederemo all'ultimo momento di approvarlo e di farlo passare. Il tema è uno solo: non c'è un centesimo. Da un lato Fratelli d'Italia vuole apparire il partito che salva la coesione e dall'altro c'è la Lega, che ha di fatto tradito la coesione e svenduto tutto per quell'obiettivo che è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo, insomma, assistere a un giochino tra i due principali partiti di maggioranza... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...del Regolamento che è stato stracciato. Il motivo per il quale questa mattina tutte le opposizioni sono andate via, presidente Calandrini, dalla Commissione bilancio, è che lei ha utilizzato due pesi e due misure e sa di averlo fatto. *(Applausi)*. Ma questo non può accadere: se lei dichiara una improcedibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e poi nella stessa condizione trova una soluzione che in realtà una soluzione non è, sottoponete all'Assemblea il voto di alcuni principi, il che è come dire che il sole è bello e poi non ci dite come possiamo difenderci dalla pioggia. Il tema di fondo, Presidente, è che lei oggi con quella riformulazione ha consentito all'emendamento a prima firma del senatore De Priamo di essere approvato (la riformulazione l'ha fatta il Governo, ma lei si è prestato, purtroppo, con un'interpretazione regolamentare che abbiamo contestato, ad una soluzione che poteva essere utilizzata strumentalmente). Il tema è molto serio. Sulle modalità con cui viene dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - gliel'ho già detto nell'incontro informale - noi chiederemo di andare fino in fondo, perché non è possibile non avere le relazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non è possibile non avere le relazioni tecniche, non è più sopportabile che diventi una sorta di valutazione orale. Noi abbiamo i rapporti sui nostri emendamenti fatti da una sorta di oracolo che ci dice se c'è l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 81 o no e non c'è nessun atto scritto della Commissione bilancio o del Ministero dell'economia. Da questo punto di vista, ha il mio sostegno totale, presidente Balboni, ma capisce che il tema è così grave che non può essere tirato fuori in Aula alla vigilia dell'approvazione di un provvedimento che è stato tutto condizionato dall'utilizzo del richiamo all'articolo 81.

Fermatevi finché siete in tempo. Vi abbiamo chiesto di portare in Aula e di votare tutti gli emendamenti dichiarati improcedibili ai sensi dell'articolo 81, in modo tale da assumerci la responsabilità politica e di capire chi sta da una parte e chi sta dall'altra, ma quello che lei ha denunciato è quello che noi denunciamo dall'inizio della discussione che si è svolta su questo provvedimento.

Per queste ragioni, Presidente, continuiamo a chiedere alla maggioranza di fermarsi. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 13,09)

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, come i colleghi che mi hanno preceduto e avanzo subito una richiesta in tal senso. Io credo che dallo scontro istituzionale cui abbiamo assistito tra i due Presidenti si esca esclusivamente con una convocazione immediata della Giunta per il Regolamento che ridefinisca il modo in cui si procede con l'articolo 81. *(Applausi)*.

Quindi la richiesta è di sospendere i lavori dell'Assemblea e di convocare immediatamente la Giunta per il Regolamento.

Aggiungo inoltre, dato che siamo tutti piuttosto navigati in quest'Aula... *(Brusìo)*. Se mi è consentito di continuare... *(Commenti)*.

Stiamo rispettando gli accordi, presidente Romeo.

PRESIDENTE. Intanto, come di consueto, rivolgiamoci alla Presidenza. Poi, se ci sono delle proposte ne parliamo.

PATUANELLI *(M5S)*. Signora Presidente, c'è un Presidente di Gruppo che sostiene che noi non stiamo rispettando gli accordi, ma l'accordo era di finire i voti degli emendamenti oggi e di fare le dichiarazioni di voto martedì della prossima settimana. Non abbiamo depositato testi, non abbiamo fatto nulla, quindi non capisco perché, dopo uno scontro istituzionale tra due Presidenti di Commissione, che nessuno dell'opposizione ha richiesto, dovremmo starcene in silenzio. *(Applausi)*. Bastava che non ci fosse questo doppio intervento dei Presidenti e gli ultimi venticinque minuti di Aula non ci sarebbero stati.

Ora, il Presidente della 1a Commissione, appartenente alla stessa forza politica del Presidente della 5a Commissione, le due Commissioni probabilmente più importanti nell'analisi della fase emendativa, dicono, il primo: caro Presidente della 5a, non puoi andare avanti così; e il secondo risponde: sì, Presidente della 1a, devo andare avanti così per questioni regolamentari. Credo che si debba porre rimedio a tutto questo. *(Applausi)*.

Ciò detto, e concludo, mi sento altresì di difendere l'operato del presidente Calandrini, che in tutti i passaggi ha sempre operato con grande rispetto per le opposizioni e per tutti i Gruppi politici che compongono la Commissione bilancio e credo che gran parte del problema che oggi stiamo analizzando - sono molto serio in questo - vada davvero affrontata in una seduta della Giunta per il Regolamento, che non sarà oggi, ma che immagino che sul punto debba essere fatta. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alle considerazioni svolte dai miei colleghi, anche nel merito delle cose che hanno detto e per riprendere quanto detto ora dal collega Patuanelli: è vero, c'è un'intesa tra le forze politiche di fare oggi il voto sugli emendamenti e martedì le dichiarazioni di voto. Io francamente però ritengo del tutto compatibile con l'*iter* che abbiamo immaginato, il fatto che si debba, alla luce di una novità vera che c'è stata stamattina in quest'Aula, cioè due interventi autorevolissimi del Presidente della 1a Commissione e del Presidente della 5a, entrambi evidentemente appartenenti alla maggioranza di Governo, avere un momento per approfondire questa cosa. Poi se preferite che la seduta della Giunta per il Regolamento si riunisca la prossima settimana va bene, ma fatelo, perché è un punto sul quale, a mio parere, lo dico davvero ai colleghi della maggioranza, non potete immaginare che sia semplicemente un problema dell'opposizione. È un problema di regole democratiche, di tenuta stessa del dibattito parlamentare. Io penso che sia un atto dovuto in sede di Giunta per il Regolamento affrontare la questione così come si è mostrata e in qualche modo porre un punto fermo a quello che francamente è un indirizzo che mette in una condizione di umiliazione tutti noi.

Aggiungo una seconda rapidissima considerazione nel merito e mi rivolgo al Presidente Balboni, il quale sa che ci siamo confrontati per mesi in Commissione, io gliel'ho sempre riconosciuto, abbiamo approfondito, tutte cose vere. È vero quello che hanno detto i senatori Magni e Patuanelli: c'erano una serie di emendamenti, anche dell'opposizione, simili a questo, però, Presidente, davvero anche per quei pochi che stanno ascoltando - pochi o molti che siano, speriamo moltissimi quelli che stanno guardando la diretta TV di questa discussione sull'autonomia differenziata sulle pagine del Senato - ripristiniamo un elemento di verità. Naturalmente sarà meglio quando questo emendamento sarà approvato e certamente non peggiorerà il testo. Ma immaginare che questo emendamento abbia significativamente cambiato il senso di questa proposta, francamente, presidente Balboni, questo no.

Capisco la sua sofferenza, capisco la sofferenza del suo partito, che si chiama Fratelli d'Italia e non Fratelli di mezza Italia *(Applausi)*, però capisce bene che c'è un limite a tutto. Per cui capisco la propaganda politica, capisco che dovete parlare al vostro elettorato, ma purtroppo questi emendamenti di cui stiamo discutendo non cambiano il tema di fondo di questa proposta di legge, che spacca profondamente il nostro Paese. Purtroppo, Presidente, il tema sull'invarianza di bilancio lo potete raccontare come volete, ma non risolve il problema che stiamo ponendo dall'inizio: se volete fare l'autonomia differenziata avreste dovuto dirci dal primo momento dove prendete i soldi per farla *(Applausi)*, innanzitutto per le Regioni del Sud e per colmare quei divari territoriali giganteschi, purtroppo, che invece inevitabilmente accentuerete. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 13,16)

PRESIDENTE. Non è ostativa la prospettiva di informare in seguito - anzi lo faremo - la Giunta del Regolamento perché faccia chiarezza, ma questo non toglie che adesso votiamo l'emendamento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203 (testo 2), presentato dal senatore De Priamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Avverto che il tempo per gli interventi è stato da tutti abbondantemente consumato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.25, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, e 4.28, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.200.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.4.
MARTELLA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi soffermo brevemente sull'emendamento 5.4, perché ha una grande possibilità deflagrativa, e voglio spiegare perché; lo farò rapidamente, ma mi si consenta di costruire un pensiero. Le risorse finanziarie, umane e strumentali delle cui modalità stiamo parlando non vengono definite sulla base del disegno di legge in esame, ma sono rimandate, secondo l'articolo 4 che abbiamo appena votato, a delle intese molteplici di atti bilaterali, che saranno tanti quanti saranno le Regioni che lo chiederanno. Questo rischia di creare davvero uno Stato che come potremmo definire Arlecchino, quando invece ci sarebbe bisogno di un quadro di coesione nazionale. Invito i colleghi a riflettere su questo punto.
Se poi la possibilità di fare queste intese viene data da tante commissioni paritetiche, vedete che c'è il rischio, come poi vedremo anche all'articolo 8, di non rendere unitario questo processo. Sarebbe almeno importante che su tale aspetto si correggesse la previsione e che si evitasse di andare all'individuazione delle risorse necessarie attraverso venti commissioni paritetiche.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte

dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alla parola «determinate».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.34, per la parte ammissibile, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.203, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 5.205, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.35, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alla parola «regolamenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.204.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.30, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.36, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 5.206, 5.39 e 5.40 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.43, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.44, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo di lasciare più tempo per le votazioni, perché ci sono senatori che non riescono a votare.

PRESIDENTE. Senatrice, c'è anche chi mi dice di accelerare. La virtù sta nel mezzo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.204, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.205, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.203, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.20, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.22, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.37, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, fino alla parola «intese,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.39.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.40, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.43, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.42, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.44, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.45, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.46, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «di un».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.47 a 7.49.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.206, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.207, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.208, presentato dalla

senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.209, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.200.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentato emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.201, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, e 9.202, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 9.203 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.204, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G10.200, ci rimettiamo al Governo.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.
Sull'ordine del giorno G10.200, il parere è favorevole condizionatamente alla seguente riformulazione: sopprimere l'ultimo punto delle premesse, a partire da «il disegno di legge in oggetto non chiarisce», e riformulare la parte impegnativa nei seguenti termini: «impegna il Governo: a porre in essere le opportune iniziative, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della

Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace».
PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Sabrina Licheri, prima firmataria dell'ordine del giorno G10.200, se accetta tale riformulazione.
LICHERI Sabrina *(M5S)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori, identico all'emendamento 10.201, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.202, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.205, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Fregolent e Giorgis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.206, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.203, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «le intese».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.207.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.208, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.209, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.210, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.211, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.212 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.213, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.214, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 10.215, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.216, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Annullo la votazione. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 10.216.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, prima della votazione dell'articolo 10, che su questo articolo sono stati presentati alcuni degli emendamenti, poi diventati oggetto del dibattito della giornata di oggi e anche del confronto che prima c'è stato, aperto dal presidente Balboni, che sono stati dichiarati inammissibili. Lo dico, Presidente - poi il tema lo affronteremo - perché c'era sostanza, soprattutto nell'emendamento 10.212 e lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza. Un Fondo di perequazione collegato all'autonomia era stato istituito con la legge di bilancio del 2021 il 30 dicembre del 2020 e il ministro Calderoli lo sa. Quel Fondo di perequazione era un atto di chiarezza e di trasparenza che al tempo del Governo Conte II era stato posto sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata ed era la riprova che lo Stato faceva sul serio: metteva prima le risorse, poi definiva i tempi per la definizione dei livelli delle prestazioni e poi avrebbe seguito, autorizzato e accompagnato le intese con l'ultima parola del Parlamento.

Signor Presidente, lo dico perché quel Fondo è stato cancellato con i tagli lineari dell'ultima legge di bilancio, quei 4,6 miliardi non ci sono più e ci ritroviamo una scatola vuota, che state portando all'approvazione con il voto finale che ci auguriamo avvenga il più tardi possibile, senza un solo centesimo che ci consenta di perequare le infrastrutture - lo dico anche ai colleghi autonomisti - non solo per il Mezzogiorno, non solo per le aree interne, non solo per le aree di montagna, ma anche per le Regioni a Statuto speciale che rientravano in quella perequazione. Le Regioni a Statuto speciale non avranno nemmeno un centesimo con questo impianto e ovviamente non ci saranno risorse perché tutto questo provvedimento è a invarianza di spesa e state portando avanti una riforma che, nella migliore delle ipotesi, dividerà il Paese e nella peggiore lo spaccherà definitivamente. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per aggiungere, rispetto a quello che diceva il presidente Boccia, che non solo non c'è un euro in questo provvedimento, ma nella legge di bilancio quel Fondo perequativo è stato tagliato per tre miliardi e mezzo fino al 2033. *(Applausi)*.

Quindi, non solo servirebbero 100 miliardi di euro per garantire e assicurare i LEP, ma è stato tagliato il Fondo perequativo, sono stati spostati 2,3 miliardi dal Fondo di sviluppo e coesione alla costruzione del Ponte sullo Stretto, sono stati persi 16 miliardi di euro dei progetti PNRR, di cui otto miliardi di progetti per il Sud, e poi abbiamo il coraggio di raccontare alle persone che questa legge servirà a far partire tutti dallo stesso scalino. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.216, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELLA PORTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 11.250 su cui esprimo parere favorevole, previa la riformulazione: «gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge». In poche parole si chiede di sostituire la parola «riesaminati» con la parola «esaminati».
Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G11.200.
CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, accetta la riformulazione dell'emendamento 11.250 proposta dal relatore?
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente, l'accetto.
CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle chiedo di aggiungere le nostre firme all'emendamento 11.250 (testo 2). Riteniamo corretto questo emendamento sulla revisione delle preintese.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.204, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino al numero «*1*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.202 , 11.201 e 11.205.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.206, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.207, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.250 (testo 2).
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se il suo Gruppo non ha più tempo.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, siamo alla fine. Dedichiamo tre minuti su questo emendamento. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. No. Ma, se ha qualcosa da dirmi, me la dica. Le concedo un minuto. *(Commenti)*. Il Presidente può dare un minuto.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il punto sul quale vorrei avere un chiarimento è se la riformulazione che è stata proposta resuscita, ossia far tornare in vita delle intese stipulate da quattro Governi precedenti e da Consigli regionali e Presidenti di Regioni che oramai non hanno più alcuna legittimazione, oppure se è soltanto una garanzia di applicazione della vigente legge.
PRESIDENTE. Vuole un chiarimento. Chiedo al relatore se sulla proposta di eliminare il «riesame» e sostituirlo con «l'esame» ci vuole dare una delucidazione.
DELLA PORTA, *relatore*. Non credo ce ne sia bisogno, Presidente.
PRESIDENTE. Bene. Quindi, l'italiano è semplice: esamina senza alcuna preclusione in un modo o nell'altro. Lo esamina liberamente: vuol dire questo. L'interpretazione autentica l'ho data io.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.250 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.208 è precluso.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.209, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.210, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.211, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 11.212 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.213, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.200, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Come già comunicato, le dichiarazioni di voto finale avranno luogo nella seduta di martedì prossimo, alle ore 16,30, con la ripresa televisiva diretta.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.
(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00864 sul ruolo dell'Italia nelle recenti candidature per nomine ed assegnazioni di sedi di organizzazioni internazionali, per tre minuti.
RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, la Presidente del Consiglio dei ministri ha detto ad Atreju, in un importante discorso che abbiamo seguito con attenzione, "con noi l'Italia vince". Questa dichiarazione della Meloni è passata meno in primo piano perché i media hanno preferito concentrarsi sull'importante pandoro-*gate*.
La verità, però, il dato di fatto è che la rivendicazione orgogliosa della Presidente del Consiglio non può che vedere tutti noi felici. Noi siamo patrioti. Se l'Italia vince, non importa che il Governo sia di destra o di sinistra, facciamo festa tutti.
Signor Ministro degli affari esteri, dove però sta vincendo l'Italia? Le chiedo di aiutarci a capirlo, perché forse mi sono perso dei passaggi e lei sicuramente potrà aiutarci. Su Expo 2030 l'Italia è arrivata terza su tre; non era facile e soprattutto non era mai successo: su 182 voti disponibili, ne abbiamo presi 17. Signor Ministro, io alla Farnesina una roba del genere non me la ricordo. L'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo doveva arrivare in Italia, ma nei

giorni scorsi è uscita la notizia - spero che, non essendo ufficiale, sia soltanto un *gossip* - che andrà a Francoforte e non a Milano. Sul Tribunale unificato europeo dei brevetti ella ha espresso parole di grande entusiasmo, perché comunque una parte di quelle competenze andranno a Milano, ma l'articolo 87 dell'accordo istitutivo prevedeva che fossero tutte a Milano e che non fossero tolte, ad esempio, le competenze in materia di chimica e di metallurgia, e Dio solo sa quanto questo sia importante per noi. Inoltre, signor Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, per la Banca europea degli investimenti c'erano tre candidati: la spagnola, la danese e l'italiano. Come nelle barzellette, ma non fa ridere, siamo arrivati terzi: ha vinto Nadia Calviño.

Signor Ministro degli affari esteri, io non vedo un'Italia che vince. L'unica vittoria l'ho vista in Coppa Davis, ma stento ad assegnarla alla vostra organizzazione, magari è meglio Sinner di lei su questo. La domanda è quindi la seguente: su cosa sta vincendo l'Italia? Glielo chiedo perché noi, se l'Italia vince, siamo dalla vostra parte, perché noi siamo patrioti. Ho l'impressione che questo Governo vinca solo a parole. È in grado di smentirmi? Ne sarei felice. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, capisco che siamo in campagna elettorale, ma purtroppo gli interroganti hanno commesso una leggerezza, perché i fatti sono molto diversi da quelli che vengono illustrati in questa sede.

Nell'ultimo anno il Governo ha rafforzato la posizione dell'Italia con una forte presenza nelle organizzazioni internazionali. Evidentemente il senatore Renzi è impegnato in tante missioni internazionali, non segue le vicende e forse è rimasto a qualcosa di passato.

In un quadro di elezioni competitive e di forte polarizzazione, il nostro è stato il Paese più votato negli organismi direttivi di numerose agenzie, a cominciare da quelle delle Nazioni Unite in settori per noi strategici. Lo stesso vale per gli incarichi apicali. Ricordo, ad esempio, signor Presidente, la nomina dell'ammiraglio Cavo Dragone a presidente del Comitato militare della NATO. Credo sia un incarico di grande rilievo per il nostro Paese all'interno dell'Alleanza atlantica.*(Applausi)*. Ricordo altresì la nomina del generale Barbano a capo della missione *European union rule of law mission in Kosovo* (Eulex), a testimonianza del ruolo di primo piano dell'Italia nelle missioni civili e nei Balcani. Abbiamo condotto in porto la nomina di Fabrizia Lapecorella a Vice Segretario Generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), una posizione non irrilevante che aveva ricoperto Piercarlo Padoan subito prima di diventare Ministro dell'economia e delle finanze dei Governi guidati dal senatore Renzi e dall'onorevole Gentiloni. Abbiamo anche assicurato la nomina di Maurizio Martina, anche lui ex Ministro del Governo del senatore Renzi, a vicedirettore generale della FAO. Abbiamo ottenuto incarichi di vertice al Consiglio d'Europa, al Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, all'Agenzia spaziale europea, al Centro internazionale per la conservazione dei beni culturali. È stato il nostro Governo - come ha ricordato il senatore Renzi - a portare a casa l'assegnazione a Milano di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato europeo dei brevetti e di competenze cruciali per il nostro tessuto industriale. Si tratta di un risultato tutt'altro che scontato, perché il Tribunale avrebbe potuto avere solo due sedi, Parigi e Monaco di Baviera.

Mi spiace dovermi ripetere anche sul caso della Libia: Tripoli aveva manifestato un'iniziale contrarietà, peraltro subito rientrata, all'ambasciatore dell'Unione europea, non a quello dell'Italia. C'è una differenza tra Unione europea e Italia, tra servizio esterno e ambasciatore d'Italia, che invece ha ottenuto l'immediato gradimento.

Il voto su Expo 2030 ha confermato la potenza dei mezzi a disposizione di Riad, che il senatore Renzi ben conosce per i proficui rapporti che ha con l'Arabia Saudita e per la perfetta conoscenza della rivoluzione condotta dal sistema dell'Arabia Saudita. Io mi sarei aspettato un suo impegno per portare a casa magari il ritiro della candidatura saudita, grazie alle sue conoscenze, grazie alla sua amicizia, grazie ai proficui rapporti (forse per lui, ma non per l'Italia). Era una candidatura, quella, ereditata da altri e partita tardi, quando molti Paesi avevano già preso impegni con i nostri concorrenti. Abbiamo

comunque dato tutti il massimo: il Capo dello Stato, il Governo, il Comune di Roma, la Regione e tanti altri. Ma era una missione impossibile; l'ha sottolineato lo stesso senatore Renzi, ricordando che l'ex sindaca di Roma (da lui definita "Dracula alla guida dell'AVIS") l'aveva lanciata a pochi anni da Expo Milano, per compensare la sua infelice rinuncia alle Olimpiadi.

Comunque è chiaro che nelle candidature internazionali non si può sempre vincere. Il senatore Renzi ricorderà, ad esempio, la mancata assegnazione a Milano dell'Agenzia europea dei medicinali, nel 2017. Se forse, in quel famoso incontro al largo di Ventotene, fosse stato invitato anche il Primo Ministro spagnolo, forse la Spagna, invece di votare per l'Olanda, avrebbe votato per l'Italia. Quindi, a causa di un errore del Governo guidato dall'onorevole Renzi, abbiamo perso una agenzia fondamentale. *(Applausi)*.

A lui, esperto di gufi, diciamo: chi fa il tifo contro l'Italia per lucrare qualche consenso elettorale resterà deluso. In un anno il nostro Governo ha ridato all'Italia la centralità che merita e continuerà a battersi per difendere, non a parole, gli interessi nazionali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, la ringrazio. Signor Ministro, fatico a trovare le parole - persino io, che di solito ho una certa facilità oratoria - per esprimere il mio imbarazzo per lei. Noi abbiamo presentato un'interrogazione partendo da un dato di fatto: a fronte di una frase della Presidente del Consiglio, negli ultimi due mesi abbiamo perso. Lei dice che non si può sempre vincere nelle competizioni internazionali. Ha ragione. Ma non si può nemmeno sempre perdere, come sta accadendo con lei.

Signor Ministro, io sono il Ministro degli affari esteri? Perdo con diciassette voti l'Expo? Certo, posso venire in Aula e fare polemica contro l'opposizione. Ma forse convoco una riunione e capisco come si gestiscono meglio certi passaggi. Vede, signor Ministro, quando noi ci siamo trovati in una situazione difficile - io ero *Premier* e al suo posto c'era Paolo Gentiloni - non eravamo sicuri di vincere contro l'Olanda per il seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo fatti due conti e abbiamo fatto un accordo con Mark Rutte, per fare un anno per uno.

Quando abbiamo portato a casa i risultati, questi non sono la Vice Segreteria dell'OCSE, che ci tocca tutte le volte; è una cosa - come lei giustamente ricordava - che non è nemmeno la vice direzione generale per Maurizio Martina. Per gli incarichi, quelli veri, signor Ministro, si fa squadra con le opposizioni. Lei è venuto qui e ha detto: capisco che siamo in campagna elettorale. Ce ne siamo accorti che lei è in campagna elettorale; non a caso si è occupato di bob ed è andato in Emilia-Romagna a parlare di agroalimentare. Ma ella, signor Ministro, è il Ministro degli affari esteri di un Paese che non può fare le figure a cui lei ha sottoposto questo Paese. *(Applausi)*. Ed abbia, signor Ministro, la gentilezza istituzionale di far parlare l'opposizione, perché le può riuscire, nei suoi comunicati stampa, di far tacere gli altri.

Caro ministro Tajani, noi abbiamo avuto per lei parole di grande appoggio e sostegno, quando abbiamo cominciato un anno e mezzo fa. Non abbiamo mai detto una menzogna, come ha fatto lei rispetto al mio Governo - non era il mio Governo nel 2017, ma lo scoprirà con il tempo - e non abbiamo mai fatto il tifo contro l'Italia. Lei è venuto in quest'Aula e, anziché dire "ragazzi, è andata male, lavoriamo insieme per il futuro", ha offeso le istituzioni e ha offeso l'opposizione. Inizi a lavorare e smetta di far campagna elettorale: glielo chiede il Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00863 sulla sicurezza dei traffici commerciali nel mar Rosso, per tre minuti.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, saluto l'onorevole Ministro e tutti i membri del Governo presenti in Aula.

Premesso che l'Italia ha assunto il 1° gennaio 2024 la Presidenza del G7 e ha annunciato che avrà fra le sue priorità il rispetto dell'ordine internazionale, profondamente scosso dalla guerra russa in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, il terrorismo che ha colpito Israele, e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah, cosiddetti Houthi, hanno cominciato a condurre attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della

navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione, molte delle quali hanno deciso di sospendere le rotte attraverso il mar Rosso e il canale di Suez.

La crisi sta spingendo le compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo optando per i porti del Nord Europa. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani: pensiamo a Trieste e a tutta la dorsale adriatica. Noi rischiamo, dunque, di vedere inficiata la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti.

Appaiono, inoltre, concreti i rischi di un'estensione del conflitto in Medio Oriente, con particolare riferimento allo Yemen, e il pericolo di vanificare i progressi compiuti negli ultimi mesi per la pacificazione intra-yemenita.

Il 22 gennaio a Bruxelles si terrà la riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, al cui ordine del giorno è prevista la discussione sulla situazione nel mar Rosso.

Alla luce di quanto esposto, che è del resto ben noto, con tutte le preoccupazioni che la comunità internazionale e anche gli italiani avvertono, chiediamo quali sono le iniziative che lei, signor Ministro, intende intraprendere per rafforzare la sicurezza nella regione e per preservare la libertà di navigazione e gli interessi economici italiani.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, le azioni dei ribelli Houthi nel Golfo di Aden stanno mettendo seriamente a rischio la libertà di navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Danneggiano le nostre compagnie di navigazione e i porti italiani di Gioia Tauro, Brindisi, Taranto, Trieste. Genova, solo per citarne alcuni.

Sul piano interno, stiamo lavorando con tutte le amministrazioni interessate. Per il Governo è una assoluta priorità assicurare l'ordinato svolgimento dei flussi commerciali e, allo stesso tempo, la sicurezza nella regione. A livello internazionale, stiamo seguendo attivamente tutti gli sviluppi insieme ai *partner*, in particolare, in ambito dell'Unione europea e G7.

Vogliamo ripristinare la sicurezza della navigazione nell'area, evitare una pericolosa estensione del conflitto in Medio Oriente e salvaguardare i passi avanti degli ultimi mesi per la pace in Yemen tra il Governo riconosciuto e i ribelli Houthi.

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 gennaio condanna fermamente gli attacchi Houthi e sottolinea il diritto degli Stati ad agire per la difesa del proprio naviglio, nel rispetto del diritto internazionale. Abbiamo assicurato il nostro sostegno politico alle operazioni angloamericane in Yemen, volte a fiaccare le capacità di attacco degli Houthi. Fin dall'inizio abbiamo accolto con favore l'annuncio statunitense dell'avvio della missione *Prosperity Guardian*, sostenuta da una coalizione politica di oltre quaranta Paesi, tra cui appunto l'Italia.

Il Ministero della difesa ha messo a disposizione, con compiti di supporto associato, la fregata Virginio Fasan, che già da dicembre avevamo spostato nell'area delle operazioni e, più di recente, la fregata Federico Martinengo.

Il Governo italiano non partecipa agli attacchi anglo americani contro gli Houthi, ma promuove una risposta europea che possa tutelare le nostre navi mercantili. È importante essere tempestivi e, allo stesso tempo, assicurare il coordinamento tra le diverse operazioni nella regione e un raccordo con i Paesi che su quei mari si affacciano e condividono il nostro interesse alla sicurezza e alla stabilità. Ne ho parlato ieri con il ministro degli affari esteri giordano Safadi e ne parlerò con l'omologo egiziano Shoukry. Egitto e Giordania sono, infatti, i due Paesi della regione più direttamente colpiti dalla crisi del mar Rosso.

Per concludere, l'azione diplomatica deve andare avanti di pari passo con quella militare. Rimane fondamentale mantenere canali di dialogo aperti con tutti gli attori che possono esercitare la propria influenza nella regione.

Sullo sfondo, resta la guerra a Gaza. Vogliamo evitare ulteriori *escalation* in Medio Oriente. Le recenti

tensioni tra Iran, Iraq, Siria e Pakistan sono un segnale preoccupante. Nei prossimi giorni sarò a Bruxelles per discutere questi temi con i *partner* europei e poi in Libano, Israele e Palestina, per portare un messaggio di pace e di dialogo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Gasparri, per due minuti.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, intervengo per darle semplicemente atto della puntualità della risposta e anche del dato che abbiamo riscontrato. Mi è capitato anche recentemente, in occasione di dibattiti pubblici, incontri di categorie ed eventi mediatici, di riscontrare come gli armatori italiani abbiano riconosciuto l'impegno della Marina italiana che sta dando tutta l'assistenza necessaria in una fase molto difficile, con l'equilibrio che lei anche oggi ha ricordato che l'Italia ha tenuto in tutto questo quadrante, sia evitando aggressioni preventive, sia essendo pronta a qualsiasi reazione a tutela delle nostre navi e dei commerci, che sono molto importanti per la proiezione mediterranea e per i porti, come ricordavo prima, da Trieste in giù, che rischiano di essere sacrificati rispetto ad altre rotte del Nord Europa raggiungibili circumnavigando l'Africa.

È lo stesso equilibrio che lei ha dimostrato anche nella vicenda di Gaza ed Israele, con una posizione chiarissima a sostegno del popolo e dello Stato di Israele aggredito, ma anche attento a far sì che, nella dinamica tragica di quell'area, si contemperi la risposta al terrorismo di Hamas con la salvaguardia dei diritti delle popolazioni civili. Credo che la politica estera italiana sia stata caratterizzata da equilibrio, presenza e tempestività. C'è chi gira il mondo per la propria attività - per carità, rispettabilissima - e c'è chi gira il mondo per rappresentare gli interessi dell'Italia, gli interessi della pace e anche la nostra autorevolezza che, come prima ricordato, si farà sentire anche nel vertice della NATO nei prossimi mesi, quando un italiano, un uomo di quella Marina di cui stavamo parlando proprio adesso, assumerà la presidenza del Comitato militare della NATO.

Penso quindi che possiamo dirci soddisfatti, anche se preoccupati perché la crisi che stiamo vivendo sovrasta le nostre capacità, ma l'Italia sa farsi ascoltare e rispettare. So che anche nei prossimi giorni la attende un intenso programma che sarà utile per far sì che il mondo ragioni. Continui quindi a viaggiare per le nobili ragioni. Gli altri viaggiano per altre esigenze. *(Applausi)*.

.

PRESIDENTE. Il senatore Dreosto ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00868 sulle iniziative europee ed internazionali volte a garantire la sicurezza nel mar Rosso, per tre minuti.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, come è stato detto pocanzi, è ormai evidente che l'*escalation* del conflitto israelo-palestinese si ripercuote in maniera importante nelle dinamiche geopolitiche del quadrante meridionale. In particolare, poi, come è già stato detto, l'aumento delle azioni militari della milizia yemenita degli Houthi, sostenuta tra l'altro - questo dobbiamo sottolinearlo - dall'Iran, vede questi ripetuti attacchi, in particolare nei confronti della navigazione commerciale nell'area del mar Rosso. Nonostante una pronta azione anche militare condotta dagli Stati Uniti, ma anche dalla Gran Bretagna, che è volta evidentemente a diminuire questi atti, soprattutto con iniziative militari davvero importanti, che hanno indebolito anche le forze degli Houthi, le compagnie di navigazione hanno ormai deciso di circumnavigare l'Africa e quindi le conseguenze sono inevitabili: non solo l'aumento dei costi, che evidentemente hanno ripercussioni importanti su tutte le nostre imprese, ma anche poi l'abbandono dell'area del Mediterraneo da parte di questa navigazione. È un'area, quella del Mediterraneo allargato, che - tengo davvero a sottolinearlo - è strategica per gli interessi del nostro Paese, come peraltro abbiamo evidenziato, signor Ministro, anche nella mozione n. 32 del marzo scorso, a mia prima firma che sottolineava questi aspetti e sensibilizzava proprio l'azione del Governo nel riaffermare questa nostra strategica posizione geopolitica.

L'Italia ha dato un segnale con la presenza immediata in quest'area attraverso la propria Marina, con il dispiegamento di due navi militari. Abbiamo appreso anche che è in fase di valutazione una missione europea per proteggere il traffico mercantile e quello che è interessante capire - lei ha già risposto a questa domanda, ma penso che possa ancora darci qualche dettaglio - è quali siano le interlocuzioni che sono state avviate con gli alleati internazionali e con tutti i Paesi europei al fine di attuare delle iniziative concrete per mettere in sicurezza quest'area, anche alla luce dei potenziali rischi e delle ricadute economiche che sono state causate dal rallentamento della logistica delle merci via mare.

(Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signora Presidente, attraverso il mar Rosso passa il 10 per cento dei traffici globali, il 20 per cento dei *container*, il 10 per cento del petrolio e l'8 per cento del gas naturale liquefatto.

La minaccia Houthi sta già determinando una diminuzione delle navi che transitano per il mar Rosso, passate da 400 a 250 al giorno. Sono aumentati, e non di poco, i costi assicurativi e si allungano i tempi di percorrenza. Ne va, come ha sottolineato anche l'interrogante, della competitività dei nostri porti, e c'è il rischio anche di un aumento dei prezzi per il consumatore finale.

Il Governo intende agire in modo rapido e pragmatico. Stiamo già promuovendo una risposta europea alla crisi nel mar Rosso. Vogliamo rafforzare la presenza militare europea nell'area per tutelare la libertà di navigazione e dei traffici. Dobbiamo partire dall'esperienza maturata nelle operazioni esistenti per pianificare una nuova missione europea.

Le missioni ora schierate nella regione sono due. Una è Atalanta, creata nel 2008 dall'Unione europea, che ha il compito principale di difesa dalla pirateria in un'area che va dal mar Rosso al Corno d'Africa. L'altra, Emasoh-Agenor, è quella che presidia lo Stretto di Hormuz, punto di accesso nel Golfo Persico, lanciata nel 2020 da una coalizione di nove Paesi europei, Italia inclusa.

Lunedì parteciperò a Bruxelles al Consiglio affari esteri. Ho parlato con la ministra degli affari esteri tedesca Baerbock e con il nuovo ministro francese Séjourné. Con Parigi e Berlino stiamo portando avanti un'iniziativa congiunta: far leva su assetti già presenti nell'area permette una risposta più rapida.

Il rafforzamento della missione Atalanta vede però la contrarietà della Spagna che ne ospita il quartier generale. Stiamo quindi lavorando, signora Presidente, a una nuova missione, Aspis, che ingloberà Emasoh-Agenor, già operativa nello Stretto di Hormuz, e opererà anche nel mar Rosso e Golfo di Aden. Potrebbero partecipare a questa nuova missione anche i Paesi non membri dell'Unione europea.

Il nostro obiettivo è quello di prendere una decisione politica già lunedì, in modo che la missione possa essere operativa al più presto. Sarà una missione non di attacco, ma di difesa. Le navi militari europee interverrebbero a tutela dei mercantili cui fanno la scorta. L'operazione punta a creare un meccanismo di dissuasione per difendere il traffico marittimo in tutta l'area fino a Suez.

Più in generale, la situazione in corso ripropone l'esigenza per l'Unione europea di fare passi avanti nell'ambito della difesa per rafforzare il ruolo di fornitore di sicurezza globale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Dreosto, per due minuti.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, ancora una volta lei è stato assolutamente esaustivo. Come ha confermato ritengo che la sicurezza del mar Rosso è fondamentale, evidentemente per l'interesse nazionale, l'interesse del nostro Paese. Ci tengo poi a sottolineare e a ribadire con forza che è importantissimo che continuiamo a tenere alta la bandiera del Paese anche nella difesa degli interessi nazionali, in Italia ma soprattutto all'estero, e quindi anche nell'area allargata del Mediterraneo; un'area che dobbiamo contribuire, come lei ha detto e come stiamo facendo come Governo, a stabilizzare.

Le soluzioni che lei ci ha prospettato, tra le quali questa nuova importante missione, penso possano essere sicuramente strumenti attivi ed efficaci per dimostrare che il nostro Paese è protagonista, a differenza di quanto altri dicono, ed ha riconquistato un ruolo importante a livello internazionale. Possiamo fare di più e meglio? Certamente sì, però siamo sulla buona strada. In questo noi vi incoraggiamo e vi siamo vicini.

Vorrei poi sottolineare che questa mia sensibilità, questa nostra sensibilità è dettata, come lei ha detto, anche dal fatto - mi riferisco al mar Rosso e ai traffici - che evidentemente i nostri porti sono particolarmente esposti. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia. Il porto di Trieste oggi è probabilmente il primo porto in Italia per traffici che arrivano anche da quei territori, quindi l'attenzione che dobbiamo porre, anche rispetto alla *devolution* in questo senso, ai territori e al PIL locale è assolutamente importante.

La difesa dell'interesse nazionale è prioritaria. Il Mediterraneo allargato resta assolutamente importante

nella strategia politica e geopolitica del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Rojc ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00869 sulla strategia italiana per affrontare le conseguenze della crisi nel mar Rosso, per tre minuti.

ROJC *(PD-IDP)*. Signora Presidente, signor Ministro, da più di un mese navi mercantili nel mar Rosso subiscono attacchi del gruppo armato degli Houthi che ha trasformato il percorso in una tratta a grande rischio per navi e mercantili in transito, le cui posizioni sono state colpite recentemente da un attacco congiunto USA-Regno Unito.

Dal punto di vista economico si sono già manifestate le conseguenze sui noli marittimi del trasporto *container*, con un aumento settimanale in alcuni casi addirittura decuplicato.

Molta preoccupazione è stata dichiarata da parte del presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, per i traffici delle merci nel Mediterraneo. Le principali compagnie di navigazione dichiarano di evitare il mar Rosso e il Canale di Suez per ragioni di sicurezza, dando adito anche a fenomeni speculativi, con impennate significative rispetto alla rilevazione del 21 dicembre del 2023. Zeno D'Agostino, presidente del porto di Trieste, ha segnalato che, se la situazione dovesse protrarsi, il rischio è che le navi, una volta circumnavigata l'Africa, puntino direttamente sui porti del Nord Europa a discapito del Mediterraneo e le stesse preoccupazioni affliggono Genova e gli altri porti italiani. Un perdurante, massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituirebbe un attacco alla sicurezza dell'Unione europea e danneggerebbe in modo pesantissimo il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo.

L'Italia è presente nell'area con due unità navali. Il Governo italiano ha precisato di non aver partecipato agli attacchi condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna, perché - cito - «non possiamo mettere in atto azioni di guerra senza un dibattito in Parlamento». Tra le operazioni già esistenti nell'area figura una missione navale europea, cui partecipa anche l'Italia al largo della Somalia, con l'obiettivo di contrastare attività di pirateria. Da diverse settimane l'Unione europea sta studiando la possibilità di avviare una missione militare navale a protezione delle navi commerciali in mar Rosso. Il Ministro degli affari esteri ha reso noto che il Governo si sta adoperando perché possa esserci una missione militare europea per proteggere i traffici commerciali.

Si chiede quindi di sapere se il Ministro non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente al fine di definire una strategia finalizzata a ottimizzare, nel brevissimo termine, l'impiego delle unità navali e di altri strumenti dissuasivi a protezione dei traffici; quale sia la situazione attuale e in prospettiva delle Autorità di sistema portuale maggiormente colpite. Si chiede altresì di aprire subito un'interlocuzione anche con i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle filiere del trasporto, della logistica e dello *shipping*.

Si chiede anche se il Governo valuti improrogabile, come appena detto da lei, alla luce della situazione internazionale, l'assunzione di una risoluzione a livello di Unione europea per procedere all'integrazione europea dell'energia e della politica estera, nonché a un accordo sullo strumento militare europeo, sul suo finanziamento e sul sistema di *governance*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signora Presidente, come ho già sottolineato, la riduzione del traffico marittimo nel mar Rosso a causa degli attacchi degli Houthi ci preoccupa. Per Suez transita circa il 40 per cento del nostro interscambio commerciale marittimo. Nelle scorse settimane è aumentato sensibilmente il rischio di navigazione in quell'area, in particolare dello Stretto di Bab el-Mandeb, per gli attacchi condotti con missili e droni ai danni delle navi commerciali in transito.

Gli attacchi stanno mettendo a rischio una delle rotte commerciali più importanti al mondo, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti energetici dell'Europa meridionale, Italia inclusa, provenienti dai Paesi del Golfo. Nel complesso gli attacchi sono stati circa 30, l'ultimo dei quali l'altro ieri, contro la nave di proprietà dell'armatore greco, battente bandiera maltese. Come conseguenza, i flussi commerciali sono stati riorientati. Il volume degli scambi attraverso Suez è diminuito del 28 per cento su base annua fra l'ultima settimana di dicembre e la prima settimana di gennaio; i volumi degli scambi

attraverso il Capo di Buona Speranza sono invece aumentati del 67 per cento. Fare il periplo dell'Africa significa un aumento anche di quindici giorni dei tempi di consegna. Ciò comporta un aumento dei costi della logistica e quindi dei prezzi delle merci e rischia di penalizzare fortemente i nostri porti.

Siamo in contatto, come ho detto, con i vertici delle principali associazioni di categoria del settore, armatori e porti. C'è preoccupazione che l'attuale situazione di crisi possa, ahimè, protrarsi. Non dimentichiamo il settore delle crociere fiorenti in quell'area. I problemi di sicurezza nel mar Rosso hanno un impatto e gli operatori temono una perdita di fatturato.

Il Governo sta lavorando per tutelare i nostri interessi economici ed evitare interruzioni delle rotte di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Confermo che il Governo sta promuovendo una risposta europea alla crisi del mar Rosso. Come ho detto precedentemente in quest'Aula, la nostra proposta è quella di allargare le competenze della missione militare che protegge la navigazione nello Stretto di Hormuz per arrivare fino a Suez. Questo per guadagnare tempo e non dover ridar vita a una nuova missione militare, che richiederebbe invece tempi più lunghi.

La situazione in corso ripropone l'esigenza per l'Unione europea di fare passi avanti nell'ambito della difesa europea. Ho dedicato parte della mia vita a battermi per questo e, quindi, sono assolutamente d'accordo. Non si può avere una politica estera europea se non c'è la difesa europea. Vogliamo un'Europa che abbia un rapporto paritario con gli Stati Uniti e con la NATO e vogliamo un deciso rafforzamento della cooperazione tra Unione europea e NATO, sempre più essenziale nell'attuale contesto internazionale. Bisogna individuare progetti di interesse comune e favorire economie di scala. Dobbiamo porre fine a duplicazioni e incompatibilità. L'obiettivo finale è quello di un esercito europeo capace di condurre missioni di pace e intervenire in tempi molto rapidi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Casini, per due minuti.

CASINI *(PD-IDP)*. Signor Ministro, direi che la preoccupazione della collega Rojc e di noi firmatari era proprio quella che ha seguito il grido d'allarme degli operatori del settore. È chiaro che l'attacco degli Houti è destabilizzante sotto il profilo non solo della sicurezza ma - come ha detto la collega - anche economico, perché non solo i traffici marittimi ne vengono vulnerati e le compagnie marittime sono obbligate sostanzialmente a circumnavigare l'Africa, ma anche la portualità italiana ne esce con gravissimi danni.

Dunque, la strada è quella che abbiamo indicato assieme; l'ha ricordata la collega e lei ha dichiarato la stessa cosa: la strada è quella europea. Non possiamo pensare a individualità che non avrebbero senso, né possiamo pensare a bellicismi che sarebbero fuori dal seminato. Dobbiamo lavorare perché una missione europea garantisca i traffici commerciali. Per fare questo, lei ha posto adesso la questione annosa - su cui mi interessa soffermarmi brevemente - della difesa europea.

Credo - e il Gruppo che rappresento in questo *question time* ne è convinto - che non ci può essere un'Europa credibile se al polmone economico non segue e non si affianca un'anima, che è la politica estera e di difesa. La politica estera e di difesa sono giustamente connesse perché non c'è politica estera efficace se non c'è un'integrazione con il sistema di difesa. Chiunque vinca le elezioni americane - lo vediamo sullo sfondo ed è inutile che ci facciamo tanti interrogativi su chi vincerà, perché lo vedremo - e in ogni caso dietro lo *slogan* "America First" c'è una richiesta dell'opinione pubblica americana affinché la stessa Europa esca da uno stato di infantilismo politico e si assuma le sue responsabilità. Noi siamo pronti a fare questo. Bisogna che l'Italia, tutto il sistema Italia, maggioranza e opposizione, lavori perché le prossime elezioni europee siano una spinta nella direzione della difesa comune europea. D'altronde, certi momenti drammatici consentono agli uomini di dare il meglio delle proprie individualità. Mi auguro pertanto che anche questa vicenda costituisca una spinta perché noi europei veramente usciamo dall'infantilismo e dalla minore età per diventare adulti.

Termino il mio intervento - la ringrazio della sua cortesia, signor Presidente - ricordando che nel giardino di casa nostra, cioè in Libia, in questo momento danno le carte russi e turchi. Sia gli italiani che i francesi e collegialmente tutti gli europei hanno una posizione irrilevante. La colpa è certamente non di questo Governo, ma di un insieme del nostro passato che ci portiamo dietro, e oggi dobbiamo assieme fare passi avanti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00867 sull'aumento delle condotte di criminalità comune e l'adozione di provvedimenti di Daspo urbano con particolare riguardo al Trentino-Alto Adige, per tre minuti.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Ministro, il tema della sicurezza delle città è da diversi anni al centro del dibattito politico. Tra le varie misure introdotte in questi anni vi è il cosiddetto Daspo urbano, volto a vietare l'accesso dei soggetti autori di condotte lesive in specifiche aree pubbliche.

Con il cosiddetto decreto Caivano il Daspo urbano è stato esteso anche nei confronti di soggetti che abbiano compiuto quattordici anni. In caso di inottemperanza del divieto, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. Tuttavia le città continuano a non essere sicure, specialmente in prossimità di particolari luoghi come le stazioni ferroviarie, le piazze, i parchi cittadini e i dintorni dei locali notturni.

Da quel che risulta, gli strumenti a disposizione dei questori, tra cui il Daspo urbano, nei casi di reiterazione delle condotte sono ad oggi scarsamente utilizzati. Come già segnalato in una mia precedente interrogazione, l'Alto Adige-Südtirol, al pari di altre realtà territoriali, è diventato ormai teatro di ripetuti episodi di violenza commessi anche da minori; episodi che interessano in particolare le città di Merano, Bolzano e Trento, dove lo spaccio di droga, risse e lesioni aggravate sono ormai all'ordine del giorno.

Si chiede pertanto di sapere se il Ministro in indirizzo possa comunicare il numero dei provvedimenti di allontanamento e di divieto da avvicinamento, cosiddetto Daspo urbano, complessivamente adottati nell'ultimo anno con riferimento sia all'intero territorio nazionale sia all'Alto Adige-Südtirol e al Trentino, in particolare alle città di Merano, Bolzano e Trento e se, in generale, è a conoscenza dei motivi che ostano all'adozione da parte degli organi incaricati di tali provvedimenti.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità per il Governo che sta dedicando a questo obiettivo un impegno straordinario ed ingenti risorse, come avrò modo di riferire anche in risposta alle altre interrogazioni della seduta odierna.

Sul piano normativo abbiamo sin dall'inizio adottato misure specifiche, con particolari riferimento ai divieti di accesso in determinati luoghi e aeree urbane, a cui gli interroganti fanno riferimento; con il decreto Caivano ne abbiamo affinato l'operatività mediante l'ampliamento del raggio di applicazione della platea dei destinatari, anche inasprendo il regime sanzionatorio.

Quanto ai dati richiesti, evidenzio che dalla banca dati CED interforze risultano adottati nel 2023 sul territorio nazionale complessivamente 11.083 provvedimenti di allontanamento. In Provincia di Trento sono stati tre i provvedimenti di allontanamento, tutti riferiti al Comune capoluogo. Invece, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, risultano 146 provvedimenti di allontanamento, di cui 143 relativi al Comune capoluogo, 2 al Comune di Brunico e 1 al Comune di Bressanone.

In relazione poi ai provvedimenti di Daspo urbano e del divieto di accesso al locale di pubblici esercizi, nel 2023 il CED interforze registra complessivamente 2.902 provvedimenti; di essi 874 sono relativi al divieto di accesso a particolari luoghi, 441 sono riferibili al divieto di accesso a locali pubblici ai fini di prevenzione dello spaccio di stupefacenti, 1.532 alle disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e 500 risultano adottati in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal cosiddetto decreto Caivano. In particolare nella Provincia di Trento non risultano provvedimenti di Daspo urbano adottati dal questore, mentre in Provincia di Bolzano risultano adottati 18 Daspo urbano, di cui 12 relativi al Comune capoluogo, 3 al Comune di Merano, 2 al Comune di Corvara in Badia e 1 al Comune di Brunico.

L'attenzione del Governo sui temi evidenziati resta alta, a partire dal controllo del territorio e dalle misure di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità.

Ricordo infine che ulteriori interventi normativi, sempre in materia di sicurezza urbana, sono stati previsti dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 novembre, e vanno tra l'altro nella direzione di estendere la possibilità di disporre il Daspo anche per vietare l'accesso alle

aree di infrastrutture e pertinenza del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio, le stazioni in particolare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Ministro, nel nostro territorio vi è un crescente sentimento di insicurezza legato a tanti episodi di microcriminalità e al fatto che le persone hanno la sensazione che a quanti delinquono non succede niente: vengono fermati, ma il giorno dopo vengono visti di nuovo al posto dove hanno commesso il reato, dove hanno commesso le violenze. Sui *mass media,* ad esempio, non è mai emerso che a Merano sia stato dato un Daspo. Pertanto, forse una maggiore comunicazione soddisferebbe la popolazione; in ogni caso, in relazione a tutti gli episodi registrati, tre Daspo urbani mi sembrano pochi.

Ripeto che questa misura teoricamente mi sembra molto efficace, ma deve essere anche applicata. Non va bene che noi in questa sede approviamo le leggi e poi le persone che dovrebbero applicarle non lo fanno.

PRESIDENTE. Il senatore Nave ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00865 sulla lotta alla criminalità nelle città di Roma e Napoli, per tre minuti.

NAVE *(M5S)*. Signor Ministro, le ultime notizie apparse sui giornali locali, ma anche nazionali, mostrano un incremento molto preoccupante di criminalità diffusa sul territorio metropolitano di Napoli e Roma. Nel Nord della Provincia di Napoli si assiste quotidianamente a episodi di furto con scasso che stanno mettendo in ginocchio e piegando i commercianti dell'area, che non solo si vedono arrecare danni per migliaia di euro, ma assistono anche inermi all'impossibilità di avere garantite sicurezza e prevenzione.

A Roma, signor Ministro, si sono registrati due omicidi in tre giorni: un quattordicenne è stato ucciso nel parcheggio della metro e un trentatreenne è stato freddato a colpi di pistola sotto casa. A questi due fatti si aggiunge quello di Anzio, ovvero il ferimento di un diciassettenne con un colpo di pistola mentre rientrava a casa da scuola. Vi è poi il caso di Michelle, signor Ministro, una bambina di sei anni morta folgorata in un campo rom in una cittadina a nord di Napoli, Giugliano; un campo rom che da troppo tempo attende di essere smantellato, perché è un luogo di degenerazione e di malaffare. Dopo la morte della piccola, parenti e amici della famiglia hanno assaltato l'ospedale e danneggiato anche l'auto della polizia. Sono atti di criminalità e di violenza efferata che lasciano sgomenti, ma che non possono cadere nell'indifferenza. A Mergellina, sempre Napoli, nel marzo 2023 Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo napoletano di appena diciotto anni, fu ucciso nel mezzo di una rissa scatenata per futili motivi: qualcuno era stato calpestato e gli si era sporcata la scarpa. Non si può non ricordare l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista dell'orchestra Scarlatti Young, di ventiquattro anni, ucciso a colpi di pistola nell'agosto del 2023 in Piazza Municipio a Napoli per il parcheggio di uno *scooter*.

Si chiede di sapere, in considerazione dell'aumento degli episodi di criminalità, violenza e delinquenza che stanno interessando la città di Roma e la Provincia di Napoli, quali iniziative il Governo intende adottare per migliorare la sicurezza di queste realtà e dei loro cittadini, quali azioni concrete intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza delle città e dei cittadini; se e come si intende aumentare la presenza delle Forze dell'ordine nei quartieri più a rischio e quali risorse siano state messe a disposizione per rafforzare la presenza delle stesse sul territorio. Si chiede altresì quali siano le iniziative per garantire la sicurezza nelle zone a rischio delle città, quali periferie e quartieri più colpiti dalla criminalità organizzata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signora Presidente, la generale attenzione riservata dal Governo alle tematiche di sicurezza urbana ha trovato una specifica declinazione rispetto alle città di Roma e Napoli. In particolare, le linee d'intervento attivate d'intesa con i sindaci sono finalizzate ad assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle Forze dell'ordine, anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto che stanno producendo risultati - a mio giudizio - positivi in termini di capacità di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto di ogni forma di

illegalità. Continueranno in tale direzione anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per smantellare le piazze di spaccio, per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentano criticità legate a condizioni di degrado.
Per dare dei numeri, dal 1° gennaio 2023 al 17 gennaio di quest'anno a Roma sono stati effettuati 140 servizi denominati ad alto impatto e a Napoli 135. Complessivamente sono stati impiegati 18.854 operatori delle Forze di polizia, 1.173 della Polizia locale, 2.167 unità di personale che hanno proceduto all'arresto di 639 persone e alla denuncia di 2.805 persone. Sono state altresì adottate 298 misure di prevenzione personale e 95 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri.
Quanto agli episodi avvenuti nelle due città citate nell'interrogazione, l'azione investigativa sinora svolta ha consentito di individuare diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle azioni criminali, mentre sono tuttora in corso le indagini volte ad individuare i responsabili dell'omicidio avvenuto lo scorso 15 gennaio nel quartiere Corviale di Roma. Oggi a Roma e domani a Napoli i prefetti hanno convocato i rispettivi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio al fine di approfondire i recenti episodi citati dall'interrogante. Ne attendo gli esiti.
L'azione di prevenzione e repressione e le attività info-investigative su un piano più generale devono essere affiancate - come dimostra l'impegno che si sta realizzando a Caivano e non solo - da quelle per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità trovano terreno fertile. A tali fini, oltre agli importanti investimenti derivanti dal PNRR, i Comuni potranno utilizzare, grazie al mio decreto del 22 dicembre scorso, ulteriori risorse provenienti dal fondo per la sicurezza urbana, di cui (riferite alla sola annualità del 2023) per Roma circa 6 milioni e mezzo e per Napoli circa 4 milioni.
Continua inoltre il potenziamento degli organici delle Forze di polizia, avviato con la legge di bilancio per il 2023 e continuato poi con l'ultima legge di bilancio. Con riferimento alla Polizia di Stato, a Roma, nel corrente mese, il personale è stato incrementato di 123 effettivi, dei quali 70 assegnati alla questura; mentre a Napoli il potenziamento è stato di 165 unità, delle quali 150 assegnate alla questura.
Per l'Arma dei carabinieri, nel corso del 2023, il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre Province registra a Roma un incremento di 321 unità e a Napoli di 58. A ciò, da ultimo, si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione "Strade Sicure", che, per effetto di quanto stabilito con la legge di bilancio, per Roma verranno incrementati di 100 unità, giungendo a complessive 1.394 unità, mentre a Napoli l'incremento di ulteriori 45 unità porterà la forza disponibile a 658 unità. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Nave, per due minuti.
NAVE *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per lo sforzo, ma non riesco, da cittadino campano, a ritenermi soddisfatto della sua risposta. Mi trovo comunque d'accordo con lei sul fatto che la sinergia deve mettere in moto un meccanismo tale da poter garantire ancora e maggiormente quelle risorse necessarie al controllo del territorio, perché è difficile. Ritengo sia cruciale adottare un approccio globale che affronti non solo le conseguenze della criminalità diffusa, ma anche le sue radici, compresi i fattori sociali, economici e culturali che favoriscono la sua diffusione. Solo attraverso uno sforzo coordinato e sostenuto sarà possibile poi affrontare in modo efficace l'emergenza criminalità.
Mi consenta, signor Ministro, a proposito di tale problema, di dirle che la sicurezza dei cittadini non va solo garantita, ma va fatta anche percepire. Le posso assicurare che in questo momento non è facile vivere nei nostri territori, che sembrano quasi di frontiera. Soprattutto mi corre l'obbligo di dire che di certo non ha aiutato, da parte del Governo, non mettere ancora in atto quelle politiche attive del lavoro che sono necessarie in tutte quelle aree diffuse e depresse del Paese. E poi se mi consente, Ministro, vorrei chiederle se è possibile avere successivamente le risultanze dei lavori citati del prefetto. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Il senatore Balboni ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-00866 sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe, per tre minuti.
BALBONI *(FdI)*. Signor Ministro, molti italiani sono preoccupati di poter subire furti, molestie o

aggressioni, per la propria sicurezza, in particolare nei luoghi ad alta frequentazione, e tra questi, soprattutto, nelle stazioni ferroviarie.

Il potenziamento della sicurezza in prossimità delle stazioni, dove si concentrano tradizionalmente degrado ed emarginazione e, conseguentemente, criminalità e violenza, risulta imprescindibile per garantire il diritto alla mobilità e la fruibilità degli spazi da parte della comunità, sia nelle grandi città sia nelle città più piccole. Si consideri che nelle arre di Roma Termini e Milano Centrale transitano ogni giorno circa un milione di viaggiatori, tra lavoratori e turisti.

Considerato che la legge di bilancio per il 2024, appena approvata dal Parlamento, ha previsto risorse per elevare il contingente ordinario di agenti delle Forze dell'ordine di 800 unità preposte all'attività di controllo nelle stazioni ferroviarie, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia posto in essere o intenda intraprendere al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie italiane, in particolare in quelle in cui si concentra il maggior transito di passeggeri. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, effettivamente la presenza ben visibile delle Forze di polizia nei contesti ad alta frequentazione di pubblico, come le stazioni ferroviarie, svolge una importante funzione di deterrenza dell'illegalità.

Per questo abbiamo attivato da subito operazioni interforze ad alto impatto - le abbiamo definite così - che vedono l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, nonché della Polizia locale e il supporto di tutti gli altri attori interessati, diretti prioritariamente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell'abusivismo commerciale, nonché al controllo della permanenza regolare degli stranieri sul territorio nazionale.

Dal 16 gennaio 2023 al 16 gennaio di quest'anno, il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi è stato di 33.590 unità, cui si sono aggiunti 2.257 appartenenti alla Polizia municipale e 2.079 dipendenti di altri enti, quali ASL, ispettorati del lavoro e aziende municipalizzate: questo solo per gli ambiti ferroviari.

Su un totale di 382.350 persone controllate, di cui 151.419 straniere, 670 sono state arrestate e 3.919 denunciate; tra queste, 1.835 per violazioni di natura amministrativa.

I controlli hanno riguardato anche 38.096 veicoli e 6.722 esercizi pubblici, dove sono stati individuati 582 lavoratori in nero e irregolari. Gli stranieri espulsi sono stati 822, dei quali 88 accompagnati presso i CPR e 8 direttamente alla frontiera. All'esito delle attività di polizia sono state disposte 515 misure di prevenzione personale ed accertate 5.332 violazioni, di cui oltre 2.230 di natura fiscale. Inoltre, sono stati sequestrati denaro, merce contraffatta o insicura, stupefacenti, veicoli e armi. Questo per dare il panorama dei risultati dell'impegno profuso.

Quindi, l'azione delle Forze di polizia sta restituendo risultati positivi in termini di riduzione dei reati che maggiormente si consumano nei predetti contesti urbani. Va però sottolineato che, anche quando le attività di prevenzione non sono riuscite ad impedirne la commissione, la presenza rafforzata delle Forze di polizia ha reso comunque possibile assicurare tempestivamente alla giustizia i responsabili di fatti gravi.

Al fine di intensificare ulteriormente la cornice di sicurezza, con l'ultima legge di bilancio abbiamo rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni, finanziando un'aliquota di personale dedicato di 800 unità, di cui beneficeranno in gran parte, ovviamente, le stazioni di Roma e Milano. Abbiamo, altresì, incrementato il contingente dei militari dell'operazione "Strade Sicure", che raggiungerà le 6.000 unità rispetto alle 5.000 originariamente previste per proseguire lungo questa linea tracciata.

A breve incontrerò i sindaci delle tre maggiori aree metropolitane, per estendere le operazioni straordinarie di controllo del territorio, che hanno portato a questi risultati e numeri, anche alle aree limitrofe alle stazioni, allo scopo di introdurre più incisive misure di prevenzione, complementari al piano coordinato di controllo del territorio in quelle città ed in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, soprattutto negli orari più a rischio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Balboni, per due minuti.

BALBONI *(FdI)*. Signor Ministro, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, mi dichiaro assolutamente soddisfatto della sua risposta. Siamo molto contenti del lavoro che sta svolgendo il Governo e, in particolare, il Ministero che lei così autorevolmente guida. È chiaro che in pochi mesi o in pochi anni è impossibile risolvere un problema così grave come quello della sicurezza nei luoghi pubblici che purtroppo, colpevolmente, è stato così a lungo trascurato nel recente e anche nel meno recente passato.
Il Gruppo Fratelli d'Italia è al fianco del Governo per tutte le iniziative che vorrà intraprendere per garantire la sicurezza ai cittadini. Tutti sappiamo che senza sicurezza non c'è nemmeno libertà e, se non si garantiscono le condizioni minime di civile convivenza ai cittadini, nessuno si sentirà davvero libero.
La ringraziamo, quindi, per il lavoro che sta svolgendo e chiaramente le facciamo i nostri auguri perché c'è ancora molta strada da fare. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SIGISMONDI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIGISMONDI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da abruzzese e da rappresentante delle istituzioni, oggi non posso non ricordare che il 18 gennaio segna una ferita indelebile nella storia della nostra amata terra d'Abruzzo. Sette anni fa, a Farindola, un piccolo Comune ai piedi del Gran Sasso, si consumava una terribile tragedia, la tragedia di Rigopiano. In quella giornata la natura sembrava essersi accanita su tutto l'Abruzzo e in quell'angolo bellissimo della nostra terra si verificavano una bufera di neve senza precedenti, con accumuli che in alcuni punti superavano i tre metri di altezza e, come se non bastasse, anche scosse di terremoto. Alle ore 16,49 del 18 gennaio 2017 una valanga maledetta si abbatte sull'*hotel* Rigopiano, causando la morte di ventinove persone. Il personale della struttura e gli ospiti, tra cui quattro bambini, si ritrovano improvvisamente sepolti sotto un muro di neve. Per alcuni di loro sarebbero potuti essere giorni di svago, di spensieratezza, per altri ancora ordinari giorni di lavoro. E invece no. Seguono ore interminabili di angoscia, di speranza, di preghiera, che tengono l'Abruzzo e l'Italia intera con il fiato sospeso. Solo nelle prime ore del giorno successivo i soccorritori riescono a raggiungere il lungo del disastro con gli sci, perché le strade erano completamente bloccate dalla neve. Iniziano quindi le ricerche frenetiche, seguite con apprensione da tutti gli italiani, una corsa contro il tempo per salvare vite umane. Alla fine vengono estratte vive dalle macerie e dalla neve, purtroppo, solo nove persone, e tra queste i quattro bambini. In totale, undici sono i sopravvissuti: una tragedia immane, indimenticabile, alla quale anche il Presidente del Consiglio ha voluto tributare un ricordo incontrando lo scorso marzo i familiari delle vittime. In questi giorni, poi, è alle ultime battute il processo di appello e affido la mia fiducia alla giustizia per far luce su ciò che è accaduto, che si accertino le responsabilità.
Oggi, come ogni anno da sette anni a questa parte, si svolgono proprio in queste ore le commemorazioni ufficiali a Rigopiano e anche noi, qui dall'Aula del Senato, vogliamo rendere omaggio al ricordo delle ventinove vittime e stringerci al dolore delle loro famiglie. *(Applausi)*.
PRESIDENTE.Senatore Sigismondi, la ringrazio anche a nome dell'Assemblea per questa doverosa commemorazione.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 23 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 16,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (**615**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.

2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.4

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci,

Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» *inserire le seguenti:* «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.200

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "nel rispetto", *inserire la seguente:* "preminente".

1.201

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: "discriminazioni" *con la seguente:* "disuguaglianze".

1.16

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" *inserire le seguenti:* "degli enti locali territoriali".

1.202

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: "favorire" *inserire le seguenti:* "la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,".

1.203

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: "favorire" *inserire le seguenti:* "la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,".

1.26

Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» *inserire le seguenti:* «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione,».

1.28

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» *inserire la seguente:* «temporanea».

1.204

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: "Regione" *inserire le seguenti:* ", fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche".

1.33

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» *inserire le seguenti:* «, garantendo *standard* obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

Maiorino, Cataldi, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.40

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.42

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «specifiche funzioni».

1.41

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» *con le seguenti*: «funzioni tassativamente indicate e».

1.43

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Magni, Boccia

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: **« forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,»** ***inserire le seguenti:*** **«ad esclusione** delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela e

sicurezza del lavoro,».

1.47

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle professioni,».

1.48

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela della salute,».

1.49

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dei porti e aeroporti civili,».

1.50

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,».

1.51

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,».

1.52

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del credito a carattere regionale,».

1.53

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,».

1.54

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,».

1.55

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro, Boccia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

Boccia, D'Elia, Giorgis, Parrini, Crisanti, Martella, Meloni, Rando, Valente, Verducci, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," *inserire le seguenti:* "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.205

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: "diritti civili e sociali" *sono aggiunte le parole:* ", ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane,".

1.206

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: "equamente" *con le seguenti*: "in modo uniforme";

b) *le parole*: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" *sono sostituite dalle seguenti*: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.207

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: "equamente", *ovunque ricorra, con le seguenti:* "a tutte le persone".

1.60

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" *inserire le seguenti:* "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,".

1.61

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: "subordinatamente alla determinazione," *fino a*: "princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione." *con le seguenti*: "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.66

Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," *con le seguenti*: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» *inserire le seguenti:* «e alla piena e effettiva attuazione».

1.69

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «con legge dello Stato».

1.208

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Al comma 2, alle parole: "ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m)*" premettere le seguenti:* "ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta` metropolitane,".

1.209

Meloni, Nicita, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

*Al comma 2, dopo le parole: "*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m),"* *inserire le seguenti:* ", tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,".

1.210

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 2, dopo le parole* : «lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione» *inserire le seguenti* : «e a una istruttoria** specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.211

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione» *inserire le seguenti*: «e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.75

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci,

Verini, Zambito, Zampa, Boccia

V. testo 2

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.75 (testo 2)

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Approvato

*Al comma 2, dopo le parole: «*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*» inserire le seguenti:* «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera *d*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197*».*

1.76

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» *con le seguenti*: «essenziale e imprescindibile».

1.80

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria».

1.82

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: **«La richiesta di attribuzione** di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiore risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.88

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.92

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale, Sironi (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti* :**

«2-*bis*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter*. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.93

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-*ter.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.99

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.95

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge statale sono previamente definiti:

a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.100

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».

G1.200

De Priamo, Balboni, Lisei, Spinelli, Mieli, Scurria, Mennuni, Pellegrino, Silvestroni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

considerato che:

l'art. 114 della Costituzione sancisce che Roma è la capitale della Repubblica;

la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;

valutato che:

in forza del richiamato intervento legislativo sono state devolute talune competenze amministrative a Roma capitale e sono stati adottati decreti legislativi in materia di ordinamento di Roma Capitale;

è essenziale promuovere la realizzazione dello status di Roma al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;

in tale contesto, è prioritario riprendere con decisione le iniziative legislative al fine di consentire a Roma Capitale di fornire ai propri cittadini servizi sempre più efficienti, al pari delle altre metropoli e capitali europee;

ritenuto inoltre che:

Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;

tale città, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, anche nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal disegno di legge di esame ed in relazione alle riforme volte alla riorganizzazione dei poteri dello Stato, ad adottare interventi normativi per il riconoscimento della centralità di Roma Capitale, con il conferimento di poteri e di risorse speciali, al fine di rafforzarne le prerogative e promuoverne il ruolo, al pari delle altre principali capitali europee.

(*) Accolto dal Governo

1.0.8

Cataldi, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.

2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.8

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», *inserire le seguenti:* «di singole».

2.9

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *inserire le seguenti:* «, ad esclusione** delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti:* «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.».

2.11

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», *inserire le seguenti*: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» *con le seguenti*: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» *con le seguenti:* «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti:* «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», *con le seguenti*: «previo accordo con province, comuni e città metropolitane».

2.16

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», *con le seguenti:* «d'intesa con».

2.17

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti*: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

Fregolent

Id. em. 2.17

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *aggiungere le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Id. em. 2.19

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», *inserire le seguenti:* «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.23

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: **«fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera** del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.21

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» *aggiungere il seguente periodo:* «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.25

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Sost. id. em. 2.25

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», *inserire le seguenti*: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», *inserire le seguenti*: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.32

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», *inserire la seguente:* «propedeutica».

2.34

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», *con la seguente:* «interlocuzione».

2.200

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.".

2.36 (testo corretto)

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» *con le parole*: «l'interlocuzione con la Regione richiedente» *e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.201

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il negoziato» *inserire le seguenti*: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione,».

2.202

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco,

Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" *con le seguenti*: "una o più funzioni" *e le parole:* "singola materia o ambito di materia" *con le seguenti:* "funzione o più funzioni".

2.35

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.41

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.43

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.48

Giorgis, Martella, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-*bis*. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente."

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di

risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.203

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.".

2.204

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente* : «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento,** specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.205

Parrini, Boccia, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.209

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.207

Parrini, Boccia, Giorgis, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente **: «L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza**ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.206

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.208

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.210

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti di materie" *inserire le seguenti:* ", nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale".

2.211

Maiorino, Cataldi, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ambiti di materie" *inserire le seguenti:* ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.220

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia,

Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.213

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento".

2.214

Maiorino, Cataldi, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: **"L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione**, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello stato.".

2.215

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.".

2.216

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.".

2.217

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.".

2.212

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.".

2.218

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.".

2.219

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.".

2.221

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia," *con le seguenti*: ", previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere,".

2.222

Gelmini, Lombardo

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis ».*

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

*c) al comma 5, dopo le parole: «*valutato il parere della Conferenza unificata*» inserire le seguenti: «*e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,*».*

2.69

Paita, Sbrollini, Fregolent, Scalfarotto, Enrico Borghi

Id. em. 2.222

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-*bis ».*

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

*c) al comma 5, dopo le parole «*valutato il parere della Conferenza unificata*» inserire le seguenti «*e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-*bis*,*».*

2.70

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.71

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.77

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.79

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le

forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.78

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.82

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», *inserire le seguenti:* «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», *con la seguente:* «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.85

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" *con le seguenti:* "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.93

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *inserire le seguenti:* «e alle altre Regioni», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.96

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.98

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», *inserire le seguenti:* «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.223

Martella, Boccia, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della giunta regionale interessata.», *con le seguenti:* «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4,», *con le seguenti:* «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.».

2.100

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», *inserire le seguenti:* «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *fino a:* «preliminare», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.102

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «con potere emendativo».

2.103

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», *inserire le seguenti:* «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», *con le seguenti*: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-*bis*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-*bis* predispone lo schema di intesa definitivo.».

2.106 (testo 2)

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», *con le seguenti:* «che lo esaminano e votano».

2.107

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», *con le seguenti*: «con potere emendativo».

2.224

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***All'articolo apportare le seguenti modificazioni* :**

a) *Al comma 4, dopo le parole*: "atti di indirizzo", *inserire la seguente:* "vincolanti";

b) *Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: "e comunque una volta decorso il termine di 90 giorni";

c) *Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da*: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso" *fino a*: "Consiglio dei Ministri" *con le seguenti:* "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri."

2.225

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "atti di indirizzo", *inserire la seguente:* "vincolanti";

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "e comunque non una volta decorso il termine di novanta giorni";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "trasmesso", *inserire le seguenti:* "alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo".

2.110

Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», *inserire la seguente*: «vincolanti».

2.226

Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Respinto

*Al comma 4, sostituire le parole: «*novanta giorni*» con le seguenti: «*centottanta giorni*»*

2.114

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», *con la seguente:* «assegnazione».

2.115

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.120

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.228

Giorgis, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.».

2.227

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "centoventi".

2.123

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predispone», *inserire le seguenti:* «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.229

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.» *fino a:* «alla Regione interessata», *con le seguenti:* «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.230

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: "relazione" *con la seguente:* "comunicazione" *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "seguita dal voto su apposita risoluzione."

2.231

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.".

2.232

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.233

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso" *fino a*: "Consiglio dei Ministri" *con le seguenti*: "Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri."

2.234

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "definitivo" *inserire le seguenti:* ", unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,".

2.235

Parrini, Boccia, Camusso, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», *inserire le seguenti:* «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.».

2.236

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: "locali" *inserire le seguenti:* "ai sensi del presente articolo".

2.237

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: "ministri" *inserire le seguenti:* "dove risulta approvato se consegue l'unanimità.".

2.138

Gelmini, Lombardo

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di

ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

Paita, Scalfarotto, Fregolent, Enrico Borghi, Sbrollini

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 6, sostituire le parole: «*di approvazione dell'intesa, che vi è allegata*», con le seguenti: «*che recepisce l'intesa*»;*

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,*» e sostituire le parole: «*per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*», con le seguenti: «*Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», *con le seguenti:* «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», *inserire le seguenti:* «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», *aggiungere le seguenti*: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.145

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», *con le seguenti*: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.151

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

G2.200

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),

premesso che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(*Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis* , della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:

a) organizzazione della giustizia di pace;

b) norme generali sull'istruzione;

c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

d) tutela e sicurezza del lavoro;

e) istruzione;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

i) ordinamento sportivo;

l) governo del territorio;

m) porti e aeroporti civili;

n) grandi reti di trasporto e di navigazione;

o) ordinamento della comunicazione;

p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono

trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.200

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali."

3.6

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.201

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco,

Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.202

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.203

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "devono essere garantiti" *inserire le seguenti*: "in modo uniforme".

3.204

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «(LEP)» *aggiungere le seguenti*: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli";

b) *al comma 1, sostituire le parole da*: "il Governo è delegato ad adottare" *alle parole*: "legge 30 dicembre 2022, n. 197" *con le seguenti*: "il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente*: «2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»

d) *al comma 4 sostituire le parole*: "I decreti di cui al presente articolo definiscono" *con le seguenti*: "La legge di cui al presente articolo definisce".

3.205]

Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» *inserire le seguenti:* «in maniera paritaria».

3.206

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "il Governo è delegato ad adottare" a: "di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n.197" con le parole: "tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento";

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 4 sostituire le parole: "i decreti legislativi di cui al presente articolo definiscono" con le seguenti: "La legge di cui al presente articolo definisce".

3.207

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

All'articolo effettuare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da*: "il Governo è delegato ad adottare" *a:* "di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197" *con le parole:* "è approvata una legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale";

b) *sopprimere il comma 2*;

c) *al comma 4 sostituire le parole*: "i decreti legislativi di cui al presente articolo definiscono" *con le seguenti*: "La legge di cui al presente articolo definisce".

Conseguentemente

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.208

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» *con le seguenti*: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

2) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

3) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

4) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

5) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di

monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;

6) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»

3.209

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto (*)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.».

(*) La parte evidenziata in neretto è inammissibile

3.210

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.211

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, primo periodo, le parole: «del parere» *sono sostituite dalle seguenti*: «dell'intesa».

3.212

Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Id. em. 3.211

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» *con le seguenti:* «dell'intesa».

3.213

Parrini, Boccia, Giorgis, Meloni, Valente, Martella, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: **«da parte»** ***inserire le seguenti:*** **«della Commissione** bicamerale per le questioni regionali e».

3.214

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.215

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «finanziari» *inserire le seguenti:* «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.216

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.217

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

3.218

Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Respinto

Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.219

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.220

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Martella, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» *con le seguenti:* «con parere vincolante».

3.221

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Approvato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» *con le seguenti*: «di cui al presente articolo».

3.222

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente **: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.** In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.223

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.224

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia» *inserire le seguenti*: «e per i profili finanziari».

3.225

Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.226

Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «nelle materie o negli ambiti di materie» *fino alla fine del comma, con le seguenti* «prima della presentazione del disegno di legge che contiene l'intesa, in maniera chiara ed esaustiva, tale da consentirne la diretta applicazione».

3.227

I Relatori

Approvato

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.228

Maiorino, Cataldi, Pirro, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.229

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

3.230

Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «annuale» *con la seguente:* «semestrale».

3.231

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.232

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti "con i decreti legislativi adottati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1."

3.233

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.234

Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: **«venti»** ***con la seguente*** *:* «trenta» *e la parola:* «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.235

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «venti» *con la seguente:* «quarantacinque».

3.236

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia,

Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

3.237

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: **«da parte»** ***inserire le seguenti:*** **«della Commissione** bicamerale per le questioni regionali e».

3.238

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «da parte» *inserire le seguenti:* «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.239

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

3.240

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.241

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: **«, tenendo conto** delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.242

Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco,

Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.243

Maiorino, Cataldi

Inammissibile

Sopprimere i commi 9 e 10.

3.244

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Al comma 9, sostituire le parole "continua ad applicarsi" *con le seguenti* "non trova applicazione".

3.245

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve essere conforme a quanto previsto dai decreti legislativi di cui al presente articolo."

3.246

Lisei, De Priamo, Spinelli

V. testo 2

Al comma 11, sopprimere le parole da: «subordinatamente alla corrispondente» *fino alla fine del comma*.

3.246 (testo 2)

Lisei, De Priamo, Spinelli

Approvato

*Al comma 11, sostituire le parole da: «*subordinatamente» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione*.».*

3.247

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Martella, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Precluso

Al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» *con le seguenti:* «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.248

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

G3.200

De Cristofaro, Malpezzi, Barbara Floridia, Sbrollini, Cucchi, D'Elia, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che:

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico,

tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che:

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

ritenuto che:

il dibattito deve curvarsi non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso,

impegna il Governo:

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

4.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «*soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

Nicita, Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» *inserire le seguenti:* «e l'attuazione».

4.7

Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», *inserire le seguenti:* «e finanziamento».

4.8

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» *inserire le seguenti:* «ed effettiva realizzazione».

4.200

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola*: "standard" *aggiungere le seguenti*: "e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio";

b) *al comma 1, sopprimere le parole da*: "nei limiti" *fino alla fine del periodo*.

c) *sopprimere il comma 2*.

4.201

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio."

4.202

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio" *con le seguenti parole*: ", e dopo lo stanziamento delle relative risorse".

4.12

Fregolent, Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.203

De Priamo, Lisei, Spinelli

V. testo 2

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni» *con le seguenti:*«. In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle Regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni.».

4.203 (testo 2)

De Priamo, Lisei, Spinelli

Approvato

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «coerenti con gli obiettivi programmati» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d)* del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

4.17

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» *inserire le seguenti:* «a partire da centottanta giorni».

4.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. *c),* della legge n. 197 del 2022».

4.22

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Id. em. 4.22

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 4.22

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

Basso, Nicita, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia,

Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, De Cristofaro, Scalfarotto, Boccia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

D'Elia, Giorgis, Parrini, Crisanti, Meloni, Rando, Valente, Verducci, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.27

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento

della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.4

Martella, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.».

5.200

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti "su proposta delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e".

5.9

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza

delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», *ovunque ricorra.*

5.15

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.17

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» *con le seguenti:* «per ciascuna Regione».

5.201

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'Associazione nazionale dei comuni italiani" *inserire le seguenti:* ", un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ufficio parlamentare di bilancio, un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. ".

5.26

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.202

Furlan, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «sente i» *con le seguenti:* «è integrata con».

5.34

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto (*)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri

regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

(*) La parte evidenziata in neretto è inammissibile

5.203

Camusso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Id. em. 5.34

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.».

5.205

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 5.34

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

5.35

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluso la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo **: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti,** nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.204

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «*Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti*».*

5.29

Furlan, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.36

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.206

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1*-bis. *In* coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, con la legge di bilancio per il triennio 2025-2027 si istituisce un fondo di perequazione con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025.»

5.39

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

5.40

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

5.43

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio

nazionale».

G5.200

Garavaglia

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 615, recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che:

a partire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione il ruolo delle Regioni è notevolmente accresciuto, valorizzando il principio autonomista dell'articolo 5 della Costituzione;

il rafforzamento del ruolo delle Regioni, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Nazione, ha favorito le migliori scelte differenziate in risposta alle specificità territoriali;

i principi di autonomia e di differenziazione richiedono necessariamente azioni coordinate, collegate e integrate;

i progetti di riforma istituzionale, a partire dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione intendono ulteriormente valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell'ottica dell'unità e indivisibilità della Repubblica;

in attuazione del principio di leale collaborazione, il sistema delle Conferenze ha garantito la concertazione tra i diversi livelli istituzionali e ha assicurato il raccordo tra centro e periferia del Paese;

al fine di rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di comune interesse e di conferire piena espressione istituzionale alla Conferenza delle Regioni, riconoscendone il ruolo fondamentale per l'interlocuzione con il Governo, con il Parlamento e con le istituzioni comunitarie i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 6 dicembre 2022, hanno sottoscritto l'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, istituzionalizzando la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

considerato che:

l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, hanno reso del tutto superata una ripartizione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;

la nuova stagione di riforme istituzionali richiede che l'esercizio delle competenze sia informato a logiche di intensa complementarità fra centro e periferia;

occorre assicurare centralità al sistema delle Conferenze, quali sedi della cooperazione interistituzionale, anche migliorando il raccordo con il Parlamento, al fine di incrementarne la sinergia per le più rilevanti politiche pubbliche nazionali, nonché per l'effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 3, e dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato inoltre che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in quanto organismo di rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, nel solco della cooperazione interregionale, favorisce la diffusione delle migliori pratiche e dei migliori processi in funzione di composizione delle diverse istanze regionali;

impegna il Senato della Repubblica

ad individuare, d'intesa con la Camera dei deputati, in una sala dei palazzi del Parlamento la sede delle riunioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, anche alla luce dell'articolo 5 della Costituzione.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione.

EMENDAMENTI

6.2

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.22

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l'intesa può essere modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

EMENDAMENTI

7.2

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice, De Cristofaro, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.3

Giorgis, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.200

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione" con le seguenti: "il disegno di legge";

b) al comma 1 sopprimere il secondo e terzo capoverso;

c) sopprimere il comma 2;

d) al comma 3 sostituire le parole: "Ciascuna intesa" con le seguenti: "La legge";

e) al comma 5, sopprimere le parole: "di approvazione di intese".

7.5

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinque».

7.201

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "atti di indirizzo adottati" *con le seguenti:* "deliberazioni adottate".

7.8

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» *inserire le seguenti:* «sospesa o».

7.202

Giorgis, Boccia, Parrini, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco,

Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni casi procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.»

7.12

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» *inserire le seguenti:* «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.204

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.205

Maiorino, Cataldi, Turco, Castellone, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale" *con le seguenti:* "per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale,";

*b) dopo la parola: "*dispone*" inserire le seguenti: "*, previa diffida alla Regione interessata,";

*c) sopprimere le parole: "*direttamente imputabile alla Regione*" con le seguenti: "*anche parziale*";*

d) dopo le parole: "che è deliberata" *sopprimere le seguenti*: "a maggioranza assoluta":

7.203

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 1, al quarto periodo, sopprimere le parole da: «, conseguenti» *fino a:* «i LEP,».

7.20

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.21

Parrini, Giorgis, Martella, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia,

Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola:* «uguale»;

b) *dopo la parola:* «periodo»*, inserire le seguenti:* «non superiore al primo».

7.35

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» *con le seguenti:* «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.43

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «possono»;

b) sostituire la parola: «disporre» *con la seguente:* «dispongono».

7.42

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» *con le seguenti*: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,».

7.44

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

Aloisio, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

Turco, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse le restanti parti

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi

momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

Cataldi, Maiorino, Turco, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.206

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa, Boccia

Respinto

Sopprimere il comma 5.

7.207

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "nonché le ulteriori disposizioni".

7.208

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.".

7.209

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirro, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: "5-*bis*. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.".

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

EMENDAMENTO

8.200

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

9.200

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» *con le seguenti:* «destinate e da destinare agli enti locali e».

9.201

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Sost. id. em. 9.200

Al comma 3, sostituire le parole: "da destinare" *con le seguenti:* "destinate e da destinare agli enti locali e".

9.202

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Sost. id. em. 9.200

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « da destinare » *con le seguenti:* « destinate o da destinare agli enti locali e ».

9.203

Parrini, Camusso, Giorgis, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

9.204

Giorgis, Boccia, Parrini, Meloni, Valente, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole "resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica," con le seguenti "le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,".

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,

promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.
2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.200

Castellone, Maiorino, Cataldi, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.201

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Id. em. 10.200

Sopprimere l'articolo.

10.202

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.»

10.205

Aloisio, Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Pirondini, Castiello, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

10.4

Fregolent, Giorgis

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.206

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale, Sironi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "della solidarietà sociale" *inserire le seguenti*: "dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.".

10.203

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m e p, della Costituzione».

10.207

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese".

10.208

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» *con le seguenti:* «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

10.209

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Sost. id. em. 10.208

Al comma 1, sostituire le parole: "in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione" *con le seguenti:* "previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione".

10.210

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto" *con le seguenti:* "in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

10.211

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia,

Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Nicita, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» *con le parole*: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» *e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

10.212

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella, Nicita, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Inammissibile

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per garantire la perequazione infrastrutturale di cui alla presente lettera, il Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementato di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033."

10.213

Damante, Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*. costituzione presso il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei

livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

10.214

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti».

10.215

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Id. em. 10.214

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

10.216

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

G10.200

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che

lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

G10.200 (testo 2)

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

impegna il Governo:

a porre in essere le opportune iniziative al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.200

Castellone, Cataldi, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.204

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse le restanti parti

***Sopprimere i commi 1** e 2.*

11.202

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Giorgis

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

11.201

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Giorgis

Precluso

Sopprimere il comma 1.

11.205

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Sopprimere il comma 1.

11.206

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.»

11.207

Cataldi, Maiorino, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Sost. id. em. 11.206

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.».

11.250

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge».

11.250 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni (*)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta la senatrice Castellone e i restanti componenti del Gruppo M5S

11.208

Maiorino, Cataldi, Castellone, Lorefice, Bevilacqua, Naturale

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.".

11.209

Nicita, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.».

11.210

Nicita, Meloni, Boccia, Alfieri, Basso, Bazoli, Camusso, Casini, Crisanti, D'Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Mirabelli, Misiani, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intesa preliminari da approvare nell'anno di riferimento.».

11.211

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Giorgis

Respinto

Sopprimere il comma 2.

11.212

Durnwalder

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

11.213

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

G11.200

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615-A),

premesso che:

l'articolo 11, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizione della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica,

mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 11, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il Governo:

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 11, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sul ruolo dell'Italia nelle recenti candidature per nomine ed assegnazioni di sedi di organizzazioni internazionali

(**3-00864**) (17 gennaio 2024)

Renzi, Enrico Borghi, Paita, Scalfarotto, Fregolent, Musolino, Sbrollini. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nello scorso mese di dicembre 2023 è stata designata Presidente della Banca europea degli investimenti (BEI) la Ministra dell'economia del Governo spagnolo Nadia Calviño, nonostante l'Italia stesse lavorando da mesi a sostenere la candidatura di Daniele Franco, ex Ministro dell'economia e delle finanze del Governo Draghi dopo una carriera apicale all'interno della Banca d'Italia;

sempre dallo scorso dicembre si sta discutendo l'assegnazione della sede della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), a cui si è candidato anche il nostro Paese, ma secondo organi di stampa si apprende che, già il 15 gennaio 2024, sia emerso un generalizzato orientamento negativo dei partner europei alla collocazione del nuovo organismo nel nostro Paese, con ogni probabilità dovuto alla (unica) mancata ratifica delle modifiche al trattato sul meccanismo europeo di stabilità;

nello scorso mese di novembre il Bureau international des expositions ha assegnato a Riyad l'Expo 2030: la capitale dell'Arabia saudita ha ottenuto 119 dei 182 voti disponibili, la città sudcoreana di Busan ha ottenuto la seconda preferenza con 29 voti e la capitale d'Italia si è collocata solo ultima, con soli 17 voti;

nello scorso mese di giugno 2023 il Governo libico ha manifestato un'iniziale contrarietà (durata fino a settembre) alla nomina di un diplomatico italiano come inviato speciale della missione dell'Unione europea in Libia;

nello scorso mese di maggio si è discussa la ricollocazione delle competenze della divisione centrale di Londra del Tribunale unificato europeo dei brevetti (TUEB) che, per effetto della Brexit e dell'articolo 87 dell'accordo istitutivo, avrebbe dovuto essere integralmente riassegnata a Milano: il 26 giugno il comitato amministrativo del TUEB ha assegnato alla città ambrosiana solo alcune delle attribuzioni della città londinese, sottraendo alla divisione italiana le competenze in materia di chimica, metallurgia e di certificati di protezione complementare;

la breve (e non esaustiva) sequela di fallimenti registrati nell'ultimo anno rispetto a sfide internazionali invero fondamentali rappresenta un pericoloso cambio di rotta nella capacità dell'Italia di muoversi e preservare i propri interessi sul piano europeo e internazionale, rischiando di minare la credibilità e la considerazione del nostro Paese persino nel lungo periodo;

si tratta di un atteggiamento che aggrava la crescente mancanza di considerazione del nostro Paese a livello internazionale, come registratosi anche, da ultimo, con la crisi del canale di Suez, da cui

dipende concretamente il futuro della nostra economia e del mercato unico europeo,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui l'Italia, nell'ultimo anno, non sia riuscita a salvaguardare i propri interessi in relazione alle sfide richiamate e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per ridare nuova incisività e prospettiva all'azione internazionale del Paese.

Interrogazione sulla sicurezza dei traffici commerciali nel mar Rosso

(**3-00863**) (17 gennaio 2024)

Gasparri, Craxi, Damiani, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

l'Italia ha assunto il 1° gennaio 2024 la Presidenza del G7 ed ha annunciato che avrà fra le sue priorità il rispetto dell'ordine internazionale, profondamente scosso dalla guerra russa in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi) hanno cominciato a condurre attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione, molte della quali hanno deciso di sospendere le rotte attraverso il mar Rosso e il canale di Suez;

la crisi sta spingendo le compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo optando per i porti del nord Europa. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

appaiono inoltre concreti i rischi di un'ulteriore estensione del conflitto in Medio Oriente e, con particolare riferimento allo Yemen, il pericolo di vanificare i progressi compiuti negli ultimi mesi per la pacificazione intra-yemenita;

il prossimo 22 gennaio è in programma a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, al cui ordine del giorno è prevista la discussione sulla situazione nel mar Rosso,

si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rafforzare la sicurezza nella regione e per preservare la libertà di navigazione e gli interessi economici italiani.

Interrogazione sulle iniziative europee ed internazionali volte a garantire la sicurezza nel mar Rosso

(**3-00868**) (17 gennaio 2024)

Romeo, Dreosto, Paganella, Pucciarelli. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il mar Rosso è, dal punto di vista delle comunicazioni marittime, uno snodo fondamentale per il commercio mondiale;

l'escalation del conflitto israelo-palestinese si ripercuote nelle delicate dinamiche geopolitiche nel quadrante mediorientale; una conseguenza evidente è l'aumento delle azioni militari della milizia yemenita Houthi, sostenuta dall'Iran, che vedono ripetuti attacchi contro petroliere, navi cargo e altre imbarcazioni nel mar Rosso, in special modo nello stretto di Bab el-Mandeb;

il 12 gennaio 2024 un raid condotto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito ha colpito decine di postazioni militari degli Houthi nello Yemen; secondo diverse fonti internazionale, tale attacco avrebbe distrutto tra il 20 e il 30 per cento della capacità offensiva militare della milizia;

il 15 gennaio si è registrato un nuovo attacco degli Houthi contro una nave commerciale a circa 150 chilometri dalla costa; l'attacco è stato condotto con un missile balistico, segnale di un evidente miglioramento nella capacità militare della milizia;

considerato che:

gli attacchi sferrati dagli houthi alle navi cargo nel mar Rosso hanno costretto le compagnie di navigazione a modificare la rotta di viaggio, costringendole a circumnavigare l'Africa; le deviazioni

hanno un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci che, a partire dall'inizio della guerra a Gaza, erano già appesantiti da costi assicurativi maggiorati per l'elevato rischio di attacchi;

QatarEnergy, uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale liquefatto, ha temporaneamente sospeso l'invio di navi cisterna che trasportano GNL;

il nostro Paese, con 2.000 transiti di mercantili di bandiera o gestiti da operatori marittimi italiani, è tra i primi ad utilizzare la via d'acqua che congiunge, attraverso il canale di Suez e lo stretto di Bab el-Mandeb, il Mediterraneo con il Corno d'Africa, il golfo di Aden ed i quadranti del golfo Persico e dell'oceano Indiano; parte di quel "Mediterraneo allargato" che costituisce a tutti gli effetti la principale area strategica per gli interessi italiani; tale tema è stato più volte sottolineato dagli interroganti attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo al Governo; a titolo esemplificativo si evidenzia la presentazione della mozione 1-00032, pubblicata il 15 marzo 2023;

nell'area operano attualmente due navi della Marina militare (le fregate "Martinengo" e "Fasan"); secondo quanto si apprende da organi di stampa, è in valutazione una missione europea per proteggere il traffico mercantile in transito all'imbocco meridionale del mar Rosso; tale missione mira a coinvolgere anche i Paesi arabi che attualmente non aderiscono alla missione statunitense "Prosperity Guardian",

si chiede di sapere quali interlocuzioni siano state avviate con gli alleati internazionali e con i Paesi europei, al fine di avviare iniziative concrete per mettere in sicurezza l'area, alla luce dei rischi e delle potenziali ricadute economiche causate dal rallentamento della logistica delle merci via mare.

Interrogazione sulla strategia italiana per affrontare le conseguenze della crisi nel mar Rosso
(**3-00869**) (17 gennaio 2024)
Rojc, Boccia, Alfieri, Casini, Delrio, Franceschini, La Marca, Malpezzi, Sensi. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

da più di un mese, navi mercantili in navigazione nel mar Rosso subiscono attacchi da parte di un gruppo armato di ribelli yemeniti filo-iraniani, gli Houthi, che ha trasformato lo stretto di Bab el-Mandeb in una tratta a grande rischio per i numerosi attacchi condotti contro navi e mercantili in transito nel mar Rosso e le cui posizioni sono state colpite recentemente da un attacco congiunto USA-Regno Unito, in coordinamento con Canada, Bahrein, Australia e Paesi Bassi;

dall'inizio degli attacchi, secondo quanto riportato dall'esperto di logistica della University of Bradford, Gökçay Balci, "più di duecento navi hanno dichiarato incidenti, e circa 180 vascelli sono stati costretti a cambiare rotta", producendo una situazione caotica nella navigazione tra Asia ed Europa;

dal punto di vista economico si sono già manifestate le conseguenze sui noli marittimi del trasporto di container, con un aumento settimanale del 46 per cento tra Shanghai e il nord Europa (a 1.497 dollari per TEU) e del 31 per cento per il Mediterraneo (a 2.054 dollari per TEU);

i traffici delle merci nel Mediterraneo stanno già subendo un impatto economico gravoso, in quanto le principali compagnie di navigazione dichiarano di evitare il mar Rosso e il canale di Suez per ragioni di sicurezza, tanto che per aggirare tali rischi molti armatori preferiscono far transitare le proprie navi dal capo di Buona Speranza;

secondo l'analisi dell'agenzia specializzata "Drewry", si evidenzia un'impennata del 61 per cento in media delle tariffe relative a spedizioni di unità da 40 piedi (per un valore di 2.670 dollari) rispetto alla precedente rilevazione, del 21 dicembre 2023;

il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha espresso forte preoccupazione evidenziando che "tutto ciò avrà un conseguente riflesso sul costo dei beni al consumatore finale", mentre il presidente di Federagenti, Alessandro Santi, ha chiesto di "garantire la sicurezza del corridoio nel Mar Rosso per le navi", e il presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, ha invitato il nostro Paese a "dotarsi di strutture permanenti capaci di analizzare e prevedere i possibili scenari di crisi nelle diverse aree";

secondo Bloomberg, a fine dicembre il traffico delle merci che attraversavano il canale di Suez

si era ridotto del 40 per cento rispetto all'usuale, e, anche se non è ancora una situazione tale da sconvolgere i commerci mondiali, Marco Forgione, direttore del centro studi britannico Institute of export and international trade, ha dichiarato al "New York Times" che "stiamo andando in quella direzione";

Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, ha segnalato che "se la situazione dovesse protrarsi, il rischio è che le navi, una volta circumnavigata l'Africa, puntino direttamente sui porti del Nord Europa a discapito del Mediterraneo";

un perdurante e massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituirebbe un attacco sostanziale agli interessi commerciali strategici e alla sicurezza dell'Unione europea e danneggerebbe in modo sostanziale il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo;

l'Italia è presente nell'area con due unità navali militari, la nave "Fasan" cui si è aggiunta la "Federico Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb;

il Governo italiano ha precisato di non aver partecipato agli attacchi condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna pur essendo stato informato, spiegando, per il tramite del Ministro in indirizzo, che non ha preso parte a questa operazione "perché non possiamo mettere in atto azioni di guerra senza un dibattito in Parlamento";

tra le operazioni già esistenti nell'area, figura "Atalanta", una missione navale europea cui partecipa anche l'Italia, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

da diverse settimane e dunque prima degli attacchi condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna degli ultimi giorni, l'Unione europea sta studiando la possibilità di avviare una missione militare navale a protezione delle navi commerciali che attraversano il mar Rosso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente, nelle opportune sedi europee ed internazionali, al fine di definire una strategia comune finalizzata a ottimizzare nel brevissimo termine l'impiego delle unità navali e di altri strumenti dissuasivi a protezione dei traffici;

se non ritenga opportuno adoperarsi perché l'Italia operi, in caso di nuove missioni nell'area, esclusivamente nell'ambito di una missione navale europea;

se non ritenga opportuno che il Governo avvii immediati contatti con i presidenti delle Autorità di sistema portuale che sarebbero maggiormente colpite dall'interruzione dei traffici da Suez, per una valutazione approfondita dall'impatto dei mancati attracchi.

Interrogazione sull'aumento delle condotte di criminalità comune e l'adozione di provvedimenti di "Daspo urbano" con particolare riguardo al Trentino-Alto Adige

(**3-00867**) (17 gennaio 2024)

Unterberger, Spagnolli, Patton. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

il tema della sicurezza delle città è ormai da diversi anni al centro del dibattito politico tanto che, nel 2017, si è arrivati all'approvazione di una serie di disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana, contenute nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, che ha introdotto appositi strumenti operativi, affidati alle autorità di pubblica sicurezza, per contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura all'interno di specifiche aree pubbliche;

in particolare, si tratta dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (detto "DASPO urbano"), di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge, volti ad individuare specifiche aree pubbliche, che sono frequentemente teatro di condotte lesive e reiterate di diversa natura, e a vietare l'accesso a questi luoghi ai soggetti identificati come gli autori delle stesse condotte illecite;

nei casi di reiterazione delle condotte, il questore, qualora dal comportamento tenuto possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree indicate espressamente dal provvedimento (e previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017);

in caso di inottemperanza al divieto, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno;

da ultimo, al fine di prevenire la criminalità minorile, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ha esteso l'applicabilità del "DASPO urbano" anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, con notifica del provvedimento a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicazione dello stesso al procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore;

considerato che:

la normativa richiamata e la recente legislazione in materia di sicurezza dimostrano come negli ultimi anni, a causa del proliferare di episodi di violenza diffusa all'interno sia delle grandi città, sia dei centri minori, il Parlamento ha ritenuto necessario intervenire, dotando le autorità di pubblica sicurezza di appositi strumenti operativi, volti a disincentivare e ridurre il compimento di azioni potenzialmente criminose;

tuttavia, le città continuano a non essere sicure, specialmente in prossimità di particolari luoghi sensibili, come le stazioni ferroviarie, le piazze, i parchi cittadini e i dintorni dei locali notturni e, da quel che risulta, gli strumenti a disposizione dei questori, come il "DASPO urbano" nei casi di reiterazione delle condotte, sono ad oggi scarsamente utilizzati;

considerato altresì che come già segnalato all'interno di una precedente interrogazione, l'Alto Adige-Südtirol, al pari di altre realtà territoriali, è diventato ormai teatro di ripetuti episodi di violenza, commessi anche da minori e che interessano in particolare le città di Merano e Bolzano, dove lo spaccio di droga, risse e lesioni aggravate sono ormai all'ordine del giorno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa comunicare il numero dei provvedimenti di allontanamento e di "DASPO urbano" complessivamente adottati nell'ultimo anno, con riferimento sia all'intero territorio nazionale, sia all'Alto Adige-Südtirol e al Trentino, in particolare, alle città di Merano, Bolzano e Trento e se, in generale, sia a conoscenza dei motivi che ostano all'adozione, da parte degli organi incaricati, di tali provvedimenti.

Interrogazione sulla lotta alla criminalità nelle città di Roma e Napoli

(**3-00865**) (17 gennaio 2024)

Nave. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

l'emergenza della criminalità diffusa a Roma e a Napoli è un problema complesso che coinvolge diversi aspetti. La prossimità tra disagio e devianza è spaventosa, così come la difficile situazione economica delle città, nonché la mancanza di una cultura della legalità. È necessario riflettere sulle ripercussioni dirette e immediate che si generano quando non si riesce a far fronte ai problemi sociali e poi agire affinché tali ripercussioni facciano meno danni possibile. Il disagio, le difficoltà economiche, la scarsa conoscenza della legalità, nella maggior parte dei casi, si trasformano e si concretizzano in criminalità, violenza e delinquenza;

preoccupante risulta l'escalation di criminalità, e nella fattispecie omicidi, sequestri di persona e gambizzazioni che stanno caratterizzando città come Roma e Napoli: Roma, come Napoli, è sempre più fuori controllo. A Roma la presenza della criminalità organizzata è stata storicamente legata a fenomeni come l'estorsione, il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e la corruzione. La presenza di gruppi criminali locali e la penetrazione della criminalità organizzata nei settori dell'economia hanno contribuito a creare un ambiente ostile per le imprese;

a Napoli la criminalità organizzata ha esercitato una forte influenza sulla vita quotidiana dei cittadini. La presenza diffusa di attività illegali, come la gestione illecita dei rifiuti, ha contribuito a creare un clima di insicurezza e ha limitato lo sviluppo economico e sociale della città. È parere dell'interrogante che la lotta contro la criminalità diffusa richieda un impegno a lungo termine e una visione integrata che coinvolga i governi locali e le forze dell'ordine, ma anche la società civile, il settore privato e le istituzioni centrali. Solo attraverso uno sforzo coordinato e sostenuto a vari livelli sarà possibile affrontare in modo efficace l'emergenza della criminalità diffusa in queste città e favorire lo sviluppo di comunità più sicure, prosperose e inclusive;

ci sono diverse iniziative che il Ministero dell'interno potrebbe adottare per affrontare la criminalità in modo efficace. Tra le possibili misure si potrebbero utilizzare tecnologie innovative:

investire in strumenti tecnologici come telecamere di sicurezza e software di riconoscimento facciale; collaborare con comunità locali rafforzando la sinergia tra forze dell'ordine e residenti, aumentando la fiducia nonché favorire la segnalazione di attività sospette; rafforzare le leggi e le pene garantendo che le pene siano adeguate e dissuasive; collaborare a livello internazionale lavorando con altre nazioni per contrastare la criminalità transnazionale, condividere informazioni e adottare misure coordinate per affrontare minacce comuni;

quelle indicate sono solo alcune delle iniziative che il Ministero potrebbe adottare per affrontare questa piaga in maniera efficace. È importante adottare un approccio globale che coinvolga diversi livelli: dalla prevenzione alla repressione per riuscire nell'intento e sconfiggere una volta e per tutte la criminalità;

considerato che:

a Roma, si sono registrati due omicidi in tre giorni: un quattordicenne ucciso nel parcheggio della metro e un trentatreenne freddato a colpi di pistola sotto casa. A questi due fatti si è aggiunto quello di Anzio, ovvero il ferimento di un diciassettenne con un colpo di pistola mentre rientrava da scuola a casa. È morta Michelle: una bambina di sei anni, rimasta folgorata per aver toccato un cavo scoperto dell'energia elettrica nel campo rom dove viveva, un campo che da tanto, troppo tempo doveva essere smantellato. Dopo la morte della piccola, parenti e amici della famiglia hanno assaltato l'ospedale e danneggiato anche un'auto della Polizia, atti di criminalità e di violenza efferata che lasciano sgomenti, ma che non possono cadere nell'indifferenza;

a Mergellina nel marzo 2023 Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo napoletano di appena 18 anni, fu ucciso durante una rissa scatenata per motivi futili, una scarpa calpestata e sporcata involontariamente che avrebbe scatenato la furia dell'aggressore. Non si può non ricordare l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista della "Scarlatti Young", 24 anni, ucciso a colpi di pistola nell'agosto 2023 in piazza Municipio a Napoli per il parcheggio di uno scooter. La situazione è veramente fuori controllo,

si chiede di sapere:

in considerazione dell'aumento degli episodi di criminalità, violenza e delinquenza che stanno interessando le città di Roma e Napoli, quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per migliorare la sicurezza di queste città e dei loro cittadini;

quali azioni concrete intenda adottare per rafforzare la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza delle città e dei cittadini;

come intenda aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio e quali risorse siano state messe a disposizione per rafforzarne la presenza sul territorio;

quali siano le iniziative per garantire la sicurezza nelle zone a rischio delle città, quali periferie e quartieri più colpiti dalla criminalità organizzata.

Interrogazione sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe

(**3-00866**) (17 gennaio 2024)

Balboni, Malan, Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

indagini condotte sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini hanno rilevato che molti italiani si dicono preoccupati di poter subire furti, molestie o aggressioni, in particolare nei luoghi detti "ad alta frequentazione anonima" e tra questi, soprattutto, nelle stazioni ferroviarie;

il potenziamento della sicurezza in prossimità delle stazioni, dove si concentrano tradizionalmente degrado ed emarginazione e, conseguentemente, criminalità e violenza, risulta imprescindibile per garantire il diritto alla mobilità in sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte della comunità, sia nelle grandi città (nelle aree di Roma Termini e Milano centrale transita ogni giorno circa un milione di viaggiatori, tra lavoratori e turisti), sia nelle città più piccole;

considerato che la legge di bilancio per il 2024, appena approvata dal Parlamento, ha previsto risorse per elevare il contingente ordinario di personale militare e di polizia, destinando specificamente 800 unità all'attività di controllo nelle stazioni ferroviarie,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia posto in essere o intenda

intraprendere al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie italiane, in particolare in quelle in cui si concentra il maggior transito di passeggeri.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari".

Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200, 4.201 e 4.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti ai disegni di legge nn. 615, 62 e 273

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.209, 3.208, 3.209, limitatamente al comma 1-*bis*, 3.210, 3.248, 5.34, limitatamente alla lettera *b)*, 5.39, 5.40, 5.206, 9.203 e 10.212.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.75, 3.246 e 4.203, su cui l'esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.75, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, dopo le parole: «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera *d*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197»".

Sulla proposta 3.246, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 11, sostituire le parole da: «subordinatamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.»".

Sulla proposta 4.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1 infine sostituire le parole da: «coerenti con gli obiettivi programmati» fino alla fine del comma con le seguenti: «volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d)* del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»".

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 615:
sull'articolo 1, la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti identici 2.1 e 2.2 e sull'emendamento 3.201, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.246 (testo 2), il senatore Balboni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.203 (testo 2), la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 4, la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 5.4, il senatore Martella avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 6, la senatrice Cucchi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 7.2, 7.200 e 7.40, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 7, il senatore Boccia avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Cosenza, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Garavaglia, Giacobbe, Guidolin, La Pietra, Lotito, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Ternullo, Trevisi e Zedda.
.
E' assente per incarico avuto dal Senato la senatrice: Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Pittalis Pietro, Calderone Tommaso Antonino, Patriarca Annarita
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (985)
(presentato in data 17/01/2024)
C.893 approvato dalla Camera dei deputati. (assorbe C.745, C.1036, C.1380).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 2a Commissione permanente (Giustizia):
Cucchi, Enrico Borghi, De Cristofaro, D'Elia, Barbara Floridia, Lombardo, Malpezzi, Magni, Patton, Sbrollini, Scalfarotto, Spagnolli, Valente, Verducci e Verini. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini", previ pareri della 1a e della 5a Commissione permanente (*Doc*. XXII, n. 12).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Marina Iaderosa, nell'ambito del Ministero della difesa.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 10 gennaio 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, chesono inviate, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 dicembre 2023, causa C-86/22, Papier Mettler Italia Srl contro Ministero della transizione ecologica e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Ravvicinamento delle legislazioni - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 98/34/CE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione

europea ogni progetto di regola tecnica - Normativa nazionale che prevede regole tecniche più restrittive di quelle previste dalla normativa dell'Unione europea - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 16);

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 21 dicembre 2023, causa C-431/22, Scuola europea di Varese contro PD e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Convenzione recante statuto delle scuole europee - Articolo 27, paragrafo 2 - Regolamento generale delle scuole europee - Articoli 62, 66 e 67 - Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario - Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali - Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee - Tutela giurisdizionale effettiva - alla 2a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 17);

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 21 dicembre 2023, causa C-261/22, nel procedimento penale a carico di GN. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo -Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 15, paragrafo 2 - Procedure di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 7 - Rispetto della vita privata e familiare - Articolo 24, paragrafi 2 e 3 - Presa inconsiderazione dell'interesse superiore del minore - Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori - Madre di minori in tenera età con lei conviventi - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 18).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Leonardo SpA, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 173);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 174).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 gennaio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX (COM(2023) 636 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (COM(2023) 754 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni

SCALFAROTTO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
nello scorso mese di dicembre 2023, rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa, il Ministro in indirizzo affermava di un interesse della Intel (multinazionale statunitense con un fatturato pari a circa 63 miliardi di dollari nel 2022) a portare avanti il proprio piano di investimento in Europa realizzando una *gigafactory* per la produzione di microprocessori nel nostro Paese, per investimenti pari a 4,5 miliardi di euro, capaci di creare almeno 1.500 posti di lavoro, senza calcolare l'indotto;
come confermato dalla stampa, le trattative per la collocazione italiana della nuova *gigfactory* erano state avviate dal Governo Draghi e fino alle scorse settimane risultavano promettenti;
secondo organi di stampa, tuttavia, nei giorni scorsi Intel avrebbe escluso l'Italia dai propri piani di espansione: il CEO del gruppo, infatti, avrebbe affermato di guardare con interesse a Germania e Polonia;
tale notizia interviene nonostante il nostro Paese, a partire dal Governo Draghi, abbia investito con decisione sullo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale (si veda l'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 12);
non si comprende quale sia l'obiettivo di una politica industriale che vede il Paese stanziare miliardi di euro per trovare una collocazione di rilievo per lo sviluppo dei microprocessori, negoziare con le multinazionali di riferimento per assurgere a polo continentale di sviluppo e produzione, per poi perdere occasioni epocali come quella degli investimenti della Intel in Italia,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui Intel abbia ritenuto di escludere l'Italia dai propri piani di investimento in Europa e collocare altrove la realizzazione del nuovo stabilimento europeo per la produzione dei microprocessori;
quali sia la strategia industriale del Paese riguardo allo sviluppo, alla produzione e al commercio dei microprocessori e quali risultati siano stati conseguiti attraverso le risorse del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 12 del 2022.
(3-00870)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DAMIANI, MELCHIORRE - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
da molti mesi, a causa della sistematica presenza di migranti ospitati nel centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari, a ridosso della sede ferroviaria, che si incamminano seguendo lateralmente il percorso dei binari, si registrano rallentamenti con evidenti e reiterati disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara, nella tratta compresa tra Bari Santo Spirito e Bari Palese, in particolare per i pendolari di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Santo Spirito;
tale insostenibile situazione ha fatto scattare il meccanismo di sicurezza che prevede anche l'intervento degli agenti della Polizia ferroviaria costretta a intervenire, coadiuvata dalla Questura di Bari;
la situazione, oltre a provocare evidenti ripercussioni sulla regolarità della circolazione dei treni e per i viaggiatori, determina su tutti i lavoratori interessati notevolissime difficoltà;
quotidianamente, infatti, si registrano numerose segnalazioni da parte dei lavoratori (macchinisti, capi treno, personale delle sale operative, personale addetto alla sicurezza), esasperati per la situazione di disagio che comporta peraltro un notevole aggravio di responsabilità;
risulta agli interroganti che Trenitalia ha evidenziato che "i treni Alta velocità, Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti" e che "i Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso";
consta altresì che le segreterie regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL Ferrovieri, ORSA e FAST abbiano scritto al prefetto di Bari, Francesco Russo, per rappresentare quanto accade ogni giorno lungo la linea ferroviaria che collega il capoluogo al nord barese ed a Foggia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di grave disagio descritta e quali siano le

loro determinazioni considerate le criticità che si verificano;
quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per la propria competenza, per ripristinare la normale circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara e il transito dei treni in condizioni di sicurezza;
in che tempi intendano assicurare ai pendolari, agli utenti e agli operatori la perfetta e funzionale fruibilità delle linee.
(3-00871)

MENIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
l'Ecuador affronta uno scenario da guerra civile prodotta dalle violenze di vari gruppi armati di narcotrafficanti. Il 10 gennaio 2024 il presidente Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di "conflitto armato interno" e l'esercito e la polizia hanno potenziato il contrasto alla criminalità organizzata a seguito della situazione di emergenza prodotta dal drammatico assalto armato in diretta in uno studio televisivo del canale "TC Televisión" di Guayaquil, città di importanza nevralgica della guerra dello Stato contro le bande di narcotrafficanti. Al gesto brutale, con almeno 10 vittime, hanno fatto seguito violenza nelle strade e saccheggi;
forte commozione in Ecuador ha destato il brutale omicidio del procuratore César Suárez, incaricato di indagare sull'assalto, avvenuto il 17 gennaio a Guayaquil. Il clima di forte tensione interna causato dalla criminalità organizzata è percepibile nelle parole della procuratrice generale dello Stato, Diana Salazar: "Né i gruppi della criminalità organizzata, né i criminali o i terroristi fermeranno il nostro impegno a favore della società ecuadoriana";
la comunità italiana in Ecuador è estremamente preoccupata per l'acuirsi della violenza che potrebbe, nel degenerare, comportare anche vittime e sequestri di cittadini italiani;
in tale contesto è improrogabile il potenziamento *in loco* della presenza consolare italiana,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già potuto analizzare le problematiche afferenti alla sicurezza che potrebbero coinvolgere la comunità italiana in Ecuador se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, e se non ritenga opportuno, in via preventiva, prevedere uno sportello consolare in forma stabile a Guayaquil, città nella quale risiede la maggior parte dei 27.000 italiani che vivono in Ecuador.
(3-00872)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNI, SIRONI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la SIAE Microelettronica S.p.A. di Cologno monzese (Milano) è un'azienda multinazionale di proprietà italiana strategica a livello nazionale nel settore delle telecomunicazioni, che in passato ha beneficiato, e continuerà a farlo nel futuro, del supporto governativo e di finanziamenti pubblici destinati a sostenere l'innovazione e la competitività dell'industria italiana;
all'interno dell'azienda, che si occupa di ponti radio e trasmissioni ed è attiva soprattutto in ricerca e sviluppo, lavorano complessivamente 650 addetti, tutti specializzati;
l'azienda da molti mesi si trova in situazione di crisi a causa della mancanza di liquidità, e i lavoratori hanno più volte denunciato le difficili condizioni di lavoro a causa del ritardo sui pagamenti degli stipendi, dei mancati versamenti al fondo pensione e del mancato riconoscimento del *welfare* contrattuale;
sono già state utilizzate forme di ammortizzatori sociali e al termine della cassa integrazione ordinaria si è optato per un contratto di solidarietà di un anno;
la recente ipotesi, avanzata dall'azienda, di una ricapitalizzazione di 43 milioni di euro non è stata però a oggi completamente realizzata;
il 5 dicembre 2023 la SIAE ha annunciato la volontà di operare una ristrutturazione pesante, con un'ipotesi di 140 esuberi da realizzare ad aprile 2024, al termine della scadenza del contratto di solidarietà;
con il passare del tempo si consolida l'ipotesi che nell'assetto societario possa entrare con un peso significativo un socio cinese;

l'ingresso di un socio cinese, per di più in un'azienda che produce tecnologie per un comparto molto delicato per la sicurezza nazionale, porterebbe molto probabilmente a un'ulteriore delocalizzazione della produzione fuori dal territorio nazionale;
la stessa azienda ha fatto trasparire in modo netto la volontà di delocalizzare quasi completamente, in tempi molto brevi, la produzione;
si esprime inoltre viva preoccupazione anche per le negative ricadute che potrebbero impattare su SM Optics e SM Tecno, due società strettamente connesse a SIAE Microelettronica per ragioni produttive o per stretti legami societari;
risulta che l'azienda abbia anche contestualmente attivato canali per ottenere prestiti da istituzioni a controllo pubblico;
il decreto-legge "aiuti ter" n. 144 del 2022 prevede un'ulteriore stretta sui datori di lavoro che intendono delocalizzare o cessare le attività;
sarebbe molto importante che, alla luce della dimensione e della strategicità dell'azienda, la situazione della SIAE Microelettronica venga portata immediatamente all'attenzione del Governo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, quali iniziative urgenti intendano assumere a tutela dei lavoratori della SIAE Microelettronica e se non ritengano necessario affrontare la situazione attivando immediatamente un tavolo nazionale presso la struttura per le crisi di impresa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di prevenire pesanti conseguenze sociali per 650 famiglie e la delocalizzazione produttiva di un'azienda di interesse nazionale.
(4-00953)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che il grave incendio divampato nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2023 presso l'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli ha provocato danni strutturali tali da rendere alcuni locali inagibili. Di conseguenza, si è reso necessario il trasferimento urgente dei pazienti verso altri presidi sanitari all'interno del distretto ASL Roma 5, della capitale e delle regioni limitrofe. Analogamente, il personale ospedaliero è stato riallocato nei presidi sanitari di Colleferro, Palestrina, Subiaco e Monterotondo;
considerato che:
la temporanea cessazione delle attività dell'ospedale lede la garanzia del diritto alla salute, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Questo impatto si estende ad oltre 250.000 residenti di Tivoli, Guidonia Montecelio e delle aree circostanti della valle dell'Aniene e della bassa Sabina;
l'inaccessibilità dell'ospedale priva la popolazione locale di servizi sanitari di emergenza, diagnosi e terapia essenziali, considerato che le strutture sanitarie più vicine risultano quelle dell'ex ospedale "Santissimo Salvatore" di Palombara Sabina, attualmente casa della salute, e dell'ospedale "A. Angelucci" di Subiaco, attualmente sottoutilizzate e carenti delle necessarie attrezzature mediche e personale sanitario;
l'evento genera notevole incertezza tra i dipendenti dell'ospedale riguardo al potenziale rischio di delocalizzazione dei reparti e delle proprie posizioni lavorative;
l'incremento degli spostamenti verso gli ospedali designati per la delocalizzazione dei servizi sanitari comporta un sovraccarico del sistema di trasporto pubblico regionale, producendo ulteriori disagi logistici;
considerato altresì che, da quanto si apprende, la Giunta regionale del Lazio ha ratificato una serie di delibere relative al "progetto sperimentale per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso" in virtù delle quali, a partire dal 10 maggio 2024, la Regione farà contratti con strutture sanitarie private accreditate per l'allocazione di oltre 350 posti letto, con un impegno finanziario di circa 22 milioni e 900.000 euro;
ritenuto che il quadro delineato è, a giudizio dell'interrogante, grave e preoccupante non solo per la comunità di Tivoli, ma per l'intero bacino di utenza dei comuni limitrofi, e prospetta una palese interruzione di pubblico servizio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza siano state poste in essere al fine di dare alla cittadinanza un servizio sanitario e di gestione di emergenze mediche

pienamente funzionante;
se non voglia agire tempestivamente per la riapertura dell'ospedale di Tivoli danneggiato dal recente incendio, includendo prioritariamente il pronto soccorso ed i reparti di cura, accelerando l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di ripristino, in attesa del dissequestro da parte della magistratura che sta indagando sulle cause e le responsabilità dell'incendio;
se non ritenga altresì procedere alla nomina di un commissario straordinario per l'avvio immediato dei lavori di ripristino dell'ospedale nel pieno rispetto delle normative vigenti assicurando, al contempo, i fondi necessari;
se non voglia sollecitare il potenziamento dell'ex ospedale Santissimo Salvatore di Palombara Sabina e dell'ospedale A. Angelucci di Subiaco.
(4-00954)

SIRONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
il fiume Po, con i suoi 652 chilometri, è il corso d'acqua più lungo d'Italia, con un bacino idrografico che risulta essere il più vasto del Paese e con una dimensione di oltre 70.000 chilometri quadrati;
l'area del Po, una delle zone con la maggiore concentrazione di allevamenti zootecnici e con una fauna ittica originaria dall'altissimo interesse biogeografico ed ecologico, con un alto tasso di endemismo, è individuata dall'ordinamento UE come prioritaria nell'ottica della *restoration ecology* e del ripristino ambientale;
nondimeno, l'eccessiva canalizzazione dell'alveo, l'inquinamento delle acque, il consumo eccessivo di suolo e le pregresse escavazioni nel letto del fiume hanno messo a rischio l'*habitat* naturale e alimentato il rischio idrogeologico, rendendo necessaria un'azione di rinaturalizzazione dell'area;
il progetto di "rinaturazione" del Po è stato inserito all'interno del PNRR, con un finanziamento di circa 357 milioni di euro. Assieme agli interventi di difesa idraulica, rappresenta una delle misure più importanti della pianificazione distrettuale attuativa delle direttive comunitarie "acque" (direttiva 2000/60/CE) e "alluvioni" (direttiva 2007/60/CE), con un ruolo importante nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030;
l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con decreto n. 96 del 2 agosto 2022, ha provveduto all'approvazione del programma d'azione della misura M2C4.3, investimento 3.3, "rinaturazione dell'area del Po". Il progetto è stato approvato sotto il coordinamento del competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il contributo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) e delle quattro Regioni lambite dal fiume (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto);
la sua realizzazione dovrebbe consentire la riqualificazione di oltre 1.500 ettari e la riattivazione di 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati, interventi di riduzione dell'artificialità, di aumento della naturalità mediante rimboschimenti e contrasto alle specie alloctone, il tutto con previsione di fattibilità temporale delle opere entro il 2026;
preso atto che:
nell'ottobre 2023 si è appreso dagli organi di stampa che il progetto originario dovrebbe essere soggetto a profonde revisioni;
in tal senso, l'AIPO, soggetto attuatore dell'intervento, "ha inviato ai Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente, oltre a tutti gli organi competenti, una comunicazione in cui è sospesa la determinazione conclusiva a seguito della conferenza dei servizi" ("lombardianotizie.online", 3 ottobre 2023);
considerato che:
sebbene i progetti rivisti relativi ai primi interventi non siano ancora pubblici e formalmente perfezionati, sussiste forte la preoccupazione che tale rivisitazione, effettuata in seguito alle rimostranze di alcuni agricoltori e pioppicoltori, possa rendere inefficaci gli interventi e non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto stesso. La rivisitazione comporterebbe un ridimensionamento sostanziale delle aree oggetto di rinaturalizzazione escludendo diverse zone coltivate o destinate a pioppeto;

l'eventuale modifica del progetto originario, che potrebbe snaturarne la portata, assume una rilevanza di interesse nazionale ed europea;

l'accoglimento di talune istanze di critica alla rinaturazione, con il rischio di bacinizzazione del Po, comporterebbe il peggioramento ulteriore delle condizioni già critiche di *habitat* e biodiversità dell'area, esponendo ancora più fortemente le popolazioni limitrofe ad eventi estremi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attuare iniziative di competenza per l'approfondimento delle valutazioni scientifiche con le quali si starebbe provvedendo alla rielaborazione del progetto e comunque se, alla luce della rivisitazione, esso risulti in linea con gli obiettivi del PNRR.

(4-00955)

1.5.2.5. Seduta n. 148 del 23/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

148a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32).*
Si dia lettura del processo verbale.
STEFANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 gennaio.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 18 gennaio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e del made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (986).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*** *(Collegato alla manovra finanziaria)*
(62) ***BOCCIA ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo***

116, terzo comma, della Costituzione
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 16,36)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 615

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273.

Ricordo che nella seduta del 18 gennaio ha avuto luogo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 615.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva. Invito pertanto i colleghi che interverranno al rispetto dei tempi assegnati.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo arrivati oggi all'atto conclusivo e alla dichiarazione di voto sull'autonomia differenziata, un provvedimento importante che ha animato la discussione prima in Commissione e dopo in quest'Aula.

Chi ha seguito i lavori dell'Assemblea sa che siamo probabilmente all'atto conclusivo di un teatro dell'assurdo, in cui si è abbandonato il senso del razionale e si è rifiutato un linguaggio logico-consequenziale, perché la comunicazione politica sovverte il principio della realtà, dimenticando che il principio dell'autonomia è previsto nella nostra Costituzione e che la funzione di programmazione e coordinamento da parte dello Stato è un principio ordinatore della funzione, non un freno alla libertà delle articolazioni territoriali.

Il Gruppo Azione ha sempre cercato di interpretare un'opposizione nel merito delle cose. Siamo fieramente all'opposizione di questo Governo, ma se una cosa è giusta, anche se viene fatta da un Governo al quale siamo in opposizione, noi non ci tiriamo mai indietro. Se possiamo fare qualcosa di positivo per l'Italia per migliorare un provvedimento noi ci siamo e lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni.

Dicevo che è un teatro dell'assurdo perché, dopo questo voto, ci sarà chi dirà che finalmente, dopo anni, è stata realizzata l'autonomia, come se servisse solo al Nord e non potesse essere invece molto utile al Sud per ridurre il *gap* territoriale. C'è invece chi sosterrà che da questo momento in poi non si tornerà più indietro, perché questa riforma spaccherà in due l'Italia, come non fosse già divisa da divari territoriali sempre più difficili da colmare e sempre più insostenibili, come se le riforme del PNRR non dovessero servire in primo luogo per ridurre le disuguaglianze tra il Sud e il Nord, tra il centro e le periferie. Ecco, entrambe le posizioni per noi sono ideologiche e per questo sbagliate.

Innanzitutto dobbiamo dire che questa legge quadro, che farà entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata, diventerà realtà se e quando saranno finanziati adeguatamente i livelli essenziali di prestazione.

In secondo luogo, proprio per riportare il dibattito a un principio di realtà, è giusto ricordare che il processo di autonomia era stato già avviato, per esempio, dal Governo Gentiloni nel febbraio 2018, in una versione che conteneva disposizioni per il Mezzogiorno non molto dissimili da quelle qui contenute oggi e migliorate per il lavoro svolto, anche dalle opposizioni, in sede di Commissioni.

Dunque, con la serietà e la responsabilità verso il Paese che da sempre ci animano, nell'interesse del nostro dibattito, noi non ci presteremo a questo gioco delle parti. Noi non siamo qui per dire che l'autonomia è un male e sapete perché? Perché non lo è, perché è prevista dalla nostra Costituzione.

Noi siamo qui per dire che delegare alcune funzioni alle Regioni è giusto e che ha un senso, perché l'autonomia può essere un'opportunità di crescita anche per il Sud. Dipende dalla capacità di governare, dipende dalla fame di riscatto, dipende dalla voglia di correre, come ci ricorda un giurista illuminato come Sabino Cassese.

È sbagliato quindi pensare che il tema dell'autonomia differenziata possa essere un vessillo solo per le Regioni del Centro-Nord. Ciononostante, la proposta di questo Governo non ci convince pienamente. Dove sono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)? Senza troppi giri di parole, avreste dovuto dirci

chiaramente quali intendevate finanziare e come. Nel testo si prevede un termine di ventiquattro mesi, ma ad oggi, per i LEP, questo Governo non ha previsto un euro. Questo è corretto, per riportare il dibattito al principio di realtà. Noi sosteniamo che prima debbano essere finanziati adeguatamente i LEP e che dopo debba entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata.

Il Governo Meloni avrebbe potuto proseguire in questo senso, nella strada già istruita dal Governo Draghi, che aveva finanziato un LEP, quello relativo agli asili nido, e che in qualche modo aveva indicato una strada che era corretta da seguire per dare concretezza al tema dell'autonomia differenziata.

Avremmo dunque votato a favore: in primo luogo, se aveste finanziato adeguatamente i LEP prima dell'autonomia; in secondo luogo, se aveste rivisto l'attribuzione di alcune funzioni alle Regioni (penso, in particolare, alle infrastrutture energetiche e a quelle ambientali).

Votare oggi a favore del provvedimento significherebbe firmare una delega in bianco e noi, mi dispiace, ma non ci fidiamo delle buone intenzioni o delle vostre intenzioni. Noi ci fidiamo dei fatti. Noi ci fidiamo delle azioni concrete. Perché non votiamo contro? Perché noi non crediamo che il principio dell'autonomia sia una strada divisiva per l'Italia. Se tale principio fosse stato fatto in maniera seria, in maniera ordinata, coinvolgendo le Regioni del Nord e le Regioni del Sud in tutte le loro articolazioni, forse oggi non ci troveremmo in questo scontro ideologico, dettato dal teatro dell'assurdo, che piega il principio di realtà in base alla comunicazione politica; ci ritroveremmo invece l'occasione di colmare i divari tra le Regioni del Sud e le Regioni del Nord, tra il centro e le periferie.

Per questo motivo, dichiaro il voto di astensione da parte di Azione al provvedimento sull'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi ci apprestiamo a votare il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Stiamo vivendo una giornata, per quello che mi riguarda, storica. Lo dico da veneto, lo ammetto, anche con un po' di emozione.

Con questo voto di oggi, con il centrodestra al Governo, realizziamo la volontà dei cittadini: penso in modo particolare ai 2,3 milioni di veneti e ai 2,9 milioni di lombardi che hanno votato, in occasione del *referendum*, a favore di questa riforma. Si tratta di una riforma che dunque è un risultato e, oserei dire, una grande vittoria dei cittadini per i cittadini. Non è un caso che siano 14 le Regioni che, a diverso titolo, hanno chiesto maggiore autonomia allo Stato, deliberando di avviare una trattativa col Governo centrale. Riformare e modernizzare le nostre istituzioni: oggi, con questo voto, realizziamo appunto la volontà dei cittadini. Ecco perché questo è un passaggio storico ed epocale, nella storia delle nostre istituzioni.

Ringrazio il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e non sono ringraziamenti retorici o di circostanza: senza la sua tenacia e la sua determinazione, mai e poi mai avremmo potuto ottenere quest'obiettivo. *(Applausi)*.

In quest'Aula, oggi, si confrontano due impostazioni e due visioni diametralmente opposte. Noi della maggioranza, con questa riforma, guardiamo al futuro delle nostre istituzioni e lo facciamo attuando il dettato costituzionale. Al contrario, l'opposizione - posizione che chiaramente rispettiamo - anziché guardare al futuro, preferisce lasciare tutto così com'è, optando per l'immobilismo e la conservazione.

L'autonomia è nella storia dell'Italia. Un grande Padre costituente, che fu anche Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, disse che si sarebbe dovuto garantire a ogni uomo l'autonomia che gli spetta e, quindi, a ogni territorio. Un altro protagonista della nostra storia, il siciliano don Luigi Sturzo, affermò: «sono unitario, ma federalista impenitente». Einaudi e don Sturzo, due figure centrali nella storia repubblicana, ci dicono quanto siano profonde le radici dell'autonomia. Sono le radici di una riforma culturale, che oggi impone un cambio di mentalità. L'autonomia è un impegno, è un primo passo concreto, che va finalmente nella giusta direzione.

Ricordo che il regionalismo differenziato si pone in continuità e in sintonia con le caratteristiche territoriali della nostra Italia, che è un mosaico di territori, dalle potenzialità straordinarie. Le esigenze

delle Regioni sono diverse e ciascuna di esse, grazie al disegno di legge in esame, potrà ottenere e gestire alcune materie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini. L'autonomia è responsabilità: la conseguenza più importante di questa riforma è riassunta in questa bellissima e semplicissima parola, «responsabilità». In parole povere, il cittadino ha il diritto di sapere chi gestisce la cosa pubblica come lo fa, in modo che sia egli stesso a giudicare chi amministra bene e chi amministra male, senza inutili e normali scaricabarile. È un concetto che è stato anche ben evidenziato dall'autorevole costituzionalista Sabino Cassese, che presiede il comitato per i LEP, che ha svolto un importante e proficuo lavoro per la loro determinazione, che non era mai stato fatto prima d'ora.

Torniamo però indietro nel tempo, alla scorsa legislatura, come ricordava anche il collega intervenuto in precedenza. La Commissione bicamerale per le questioni regionali ha svolto un'indagine conoscitiva sull'autonomia differenziata, i cui lavori si sono conclusi nel luglio 2022. Fra le disposizioni assunte all'unanimità - lo sottolineo: con il voto di tutti i partiti - c'era la necessità di procedere a una legge quadro, che coinvolgesse il Parlamento; inoltre, si è stabilito che si sarebbe dovuti arrivare alla definizione dei LEP entro ventiquattro mesi. Oggi l'opposizione vuole far crollare tutto, fermare il percorso e soprattutto scendere in piazza con l'arma della propaganda: la definizione dei LEP, com'è stato detto più volte nel corso del dibattito in Aula, era lo *step* necessario, come ha detto il professor Cassese; per finanziare qualcosa, occorre prima definire quello che si vuole finanziare e stabilirne il livello essenziale, e noi lo abbiamo fatto. La maggioranza oggi pone la parola fine all'inerzia e all'immobilismo del passato.

Con il lavoro del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP) lo Stato potrà individuare le risorse giuste per ogni Regione ed eliminare i divari. Noi vorremmo stabilire un principio: la pubblica amministrazione sia più vicina possibile ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, al principio di sussidiarietà. Vogliamo che l'autonomia differenziata avvenga con le giuste e dovute garanzie, con il contributo del Parlamento, assicurando l'uniformità dei diritti essenziali a tutti i cittadini, da Nord a Sud. È qualcosa di rivoluzionario e sapete perché? Perché questa riforma individua un corretto bilanciamento tra il principio di autonomia finanziaria e quello di solidarietà con il sistema perequativo e il suo funzionamento. Perequazione e solidarietà in questo provvedimento ci sono.

Nel dibattito sull'autonomia, più volte si è detto che il Parlamento avrebbe assunto un ruolo di spettatore passivo. Non è così e lo dimostra il fatto che la determinazione dei LEP sarà affidata a norme di rango primario, che devono quindi passare all'esame delle Camere. Lo dimostra il fatto che la legge di approvazione delle intese è rafforzata, ovvero deve avvenire a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Oggi viviamo nel XXI secolo e il ruolo dello Stato e delle Regioni è cambiato in questo primo quarto di secolo rispetto al passato. Com'è cambiato? Penso ad esempio all'emergenza Covid, alla collaborazione che c'è stata tra Stato e Regioni, e credo che votando quest'autonomia abbiamo l'intenzione di guardare al futuro. Colleghi, non possiamo guardare al futuro con lo specchietto retrovisore: ecco perché oggi bisogna lavorare a un nuovo modello di coordinamento tra politiche statali e regionali, con l'obiettivo di rendere più efficiente il raccordo tra Stato e Regioni.

Mi avvio quindi alle conclusioni. Con questo Governo e con questa maggioranza in Parlamento abbiamo deciso di non rimandare alle calende greche la volontà espressa dai nostri cittadini. In maniera coesa e compatta abbiamo mantenuto un impegno assunto con gli italiani. L'autonomia non è un capriccio: non è un caso, come dicevo prima, che 14 Regioni ordinarie su 15 chiedano l'autonomia; non è un caso che lo abbiano chiesto anche governatori di centrosinistra, che hanno solo un interesse prioritario: dare maggiori servizi alle proprie comunità.

Da oggi comincia un percorso nuovo di rinascita delle nostre istituzioni. Diciamo sì a una riforma che premia chi amministra bene e quindi vuol dire prima di tutto responsabilità. Diciamo sì a una riforma che guarda al bene e al futuro delle nostre comunità e che serve soprattutto per dare più servizi ai nostri cittadini.

Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-Noi Moderati al disegno di legge sull'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, faccio parte di un partito che ha fatto dell'autonomia - nel nostro caso, dell'Alto Adige - del suo sviluppo e della sua tutela il proprio obiettivo fondamentale. Si tratta di un'autonomia che è diventata un modello non solo per aver sanato le ferite della storia - ricordo che siamo una minoranza linguistica passata allo Stato italiano a seguito della Prima guerra mondiale - ma anche per aver saputo garantire benessere economico e sociale alla nostra terra. Ricordo che l'Alto Adige, dopo le due guerre mondiali, era una delle terre più povere in Europa e grazie all'autonomia è stata portata in poco tempo ai più alti livelli del nostro Continente.

Tanti sono coloro che individuano nell'autonomia altoatesina un esempio virtuoso, un modello di pace da applicare anche in ambito internazionale per la risoluzione di conflitti etnici. Se guardiamo a quello che accade in Israele o in Ucraina, scopriamo il valore di quanto è stato costruito in tutti questi anni. Ma cosa significa autonomia? Autonomia significa innanzitutto scelte politiche più vicine ai cittadini; è la riduzione della distanza tra i cittadini e i luoghi della decisione; è la possibilità di costruire politiche in linea coi bisogni del territorio e decisioni migliori e più adeguate alle esigenze locali.

Autonomia significa però anche assunzione di responsabilità e garanzia di efficienza; vuol dire rispondere delle proprie scelte senza potersi appellare o poter dare la colpa allo Stato centrale; implica una maggiore responsabilità che investe le pubbliche amministrazioni e anche i cittadini rispetto alle scelta della propria classe dirigente. L'autonomia è quindi soprattutto un abito mentale diverso da quello attuale e richiede un cambio di prospettiva.

Condividiamo questi principi, signor Presidente, perché il nostro partito ha sempre guardato con grande interesse a tutte le varie riforme in chiave federalista portate avanti in questi anni. Lo abbiamo fatto perché pensiamo che questo impianto convenga ad un Paese come l'Italia, che nelle forti identità di ogni Regione ha il suo punto di forza.

Il testo che oggi stiamo per votare non è una modifica costituzionale, ma l'attuazione della riforma del 2001. Ci sono voluti ben ventitré anni per dare seguito a un precetto costituzionale. Questo tempo così lungo ci ha permesso di maturare un giudizio completo su quella riforma del Titolo V, che, con le materie concorrenti, ha portato un incremento importante dei contenziosi tra Stato e Regioni a statuto ordinario davanti alla Corte costituzionale, per la natura stessa delle materie concorrenti, i cui confini non sono mai stati di semplice definizione. Il problema non ha riguardato solo le Regioni a statuto ordinario, ma anche le autonomie speciali.

Da questo punto di vista, il caso dell'Alto Adige è paradigmatico: in seguito alla riforma costituzionale del 2001, per via di una serie di sentenze della Corte costituzionale, i suoi *standard* di autonomia si sono drasticamente ridotti, tanto da essere ben lontani da quelli del 1992, sulla cui base l'Austria rilasciò la quietanza liberatoria all'ONU per dichiarare chiusa la questione sudtirolese. Anche in questo caso serve un intervento mirato, in merito al quale, insieme alle altre Regioni a Statuto speciale, abbiamo provveduto a depositare un apposito disegno di legge costituzionale.

Non condivido infine le critiche di coloro che vedono in pericolo l'unità e la stabilità del Paese, in primo luogo perché l'articolo 5 della Costituzione, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento, sancisce il principio che la Repubblica è una e indivisibile. Inoltre, la potestà legislativa esercitata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 117 trova il limite invalicabile del rispetto della Costituzione. Anche le intese di cui al presente disegno di legge sono sottoposte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, all'approvazione delle Camere a maggioranza assoluta. Rimane poi comunque pur sempre il limite minimo dei LEP. Su questo ha ragione la collega Gelmini, quando dice che quello dei LEP non è più un discorso aggirabile: è una fatica che si sarebbe dovuta fare in questi vent'anni e non perché sia legata al regionalismo differenziato, ma perché la loro determinazione è questione generale di tutela dei diritti civili e sociali di tutto il Paese.

Il presente disegno di legge non è quindi la fine del mondo; al contrario, riteniamo che sia un importante passo in avanti, che richiede però ancora tanto lavoro affinché le intese diventino possibili e in grado di migliorare la qualità complessiva della vita dei cittadini.

Noi, come SVP, per la nostra storia e cultura politica, non possiamo che esprimere un voto favorevole.

(Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Leopoldo Pilla» di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615 , 62 e 273 (ore 16,58)

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario che ci accingiamo a votare è un provvedimento che nasce da lontano e certamente trova la sua legittimazione, almeno in senso astratto, nei principi sanciti dall'articolo 5 della Costituzione, che recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

L'articolo 5 della Costituzione ha poi trovato una sua esplicazione nella successiva riforma del Titolo V della Costituzione che, come sappiamo, ha modificato l'articolo 116, aprendo la strada all'autonomia delle Regioni che sono state poi ripartite in un'autonomia esclusiva, un'autonomia concorrente o ripartita e una capacità di legiferare semplicemente in attuazione delle leggi dello Stato.

Con questa premessa, voglio dire che certamente condividiamo pienamente con il ministro Calderoli che questo provvedimento ha origini lontane e trova una piena legittimazione costituzionale nella misura in cui in esso si dichiara di voler dare attuazione all'autonomia delle Regioni nelle materie in cui è già stata loro riconosciuta potestà legislativa esclusiva, e fin qui siamo d'accordo.

Tuttavia, premesso e chiarito che l'impianto normativo di questa legge e le sue finalità astratte sono pienamente legittimi e condivisibili, le modalità con le quali questo Governo ha inteso dare attuazione all'autonomia differenziata per le Regioni a Statuto ordinario non ci convincono. Non ci convincono perché risultano divisive e sperequative e perché causeranno la frammentazione del territorio nazionale in tante Regioni, ognuna delle quali potrà avere regole diverse, per esempio in materia di istruzione, trasporti, sanità, edilizia o risorse energetiche, soltanto per citare gli argomenti più importanti.

Sgombriamo subito il campo allora da un equivoco: la finalità autonomista è legittima e condivisa, ma la sua attuazione, così com'è stata concepita, non va bene, perché - mi dispiace dirlo - prende un'accezione separatista e si traduce in sostanza nella negazione del principio di solidarietà economica e sociale che costituisce uno dei capisaldi della nostra Repubblica. *(Applausi)*.

Non si illudano le Regioni del Nord, pensando che questa legge finalmente darà loro pieni e liberi poteri di esercitare la spesa, perché quest'apparente autonomia che verrà riconosciuta con la sottoscrizione delle intese avrà un prezzo molto alto, che è fissato nell'articolo 8 del testo che ci accingiamo a votare, in cui viene sancito che dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In parole semplici, questo significa che le risorse economiche per attuare l'autonomia delle Regioni non ci sono. *(Applausi)*.

Devono essere le stesse Regioni che vogliono sottoscrivere le intese a individuare le risorse per garantire i LEP nelle materie per le quali hanno richiesto l'autonomia differenziata: come si attuerà quindi quest'autonomia? Con il gettito di uno o più tributi locali che verranno trattenuti nei territori e utilizzati per garantire i LEP, i famosi livelli essenziali delle prestazioni.

È chiaro dunque che le Regioni che hanno un tessuto economico e sociale più avanzato e producono un maggior gettito tributario avranno maggiori possibilità di garantire questi LEP utilizzando i propri tributi, mentre quelle con un'economia arretrata, dove l'economia locale non ha grandi gruppi industriali o insediamenti produttivi e il gettito tributario è composto dalle imposte pagate dalle famiglie e dalle piccole imprese, avranno a disposizione risorse ridotte per garantire i LEP.

Già così mi sembra evidente che questa legge sia fatta male, ma non basta: i livelli essenziali delle prestazioni, che riguardano i diritti civili e sociali, non sono stati ancora determinati, per cui non è dato neppure sapere quale sia effettivamente il loro costo. La legge che stiamo discutendo adesso prevede

espressamente che prima di poter riconoscere l'autonomia differenziata alle Regioni che ne faranno richiesta sarà necessario determinare i LEP. Giustissimo, ma, come ho detto prima, non sono stati ancora né determinati, né quantificati e questo è un particolare non da poco, che ci conferma che il provvedimento in esame è fatto male per due ragioni.

La prima è che senza la determinazione dei LEP le Regioni che vogliono l'autonomia differenziata non potranno neppure avanzarne richiesta e dovranno aspettare che la Commissione proceda alla loro determinazione e quantificazione, quindi ritorniamo a quello che ci siamo detti anche in sede di discussione generale: quale urgenza c'era di portare questo provvedimento così insistentemente in Parlamento, se ancora non sappiamo qual è il valore dei LEP? *(Applausi)*.

La seconda ragione è un piccolo intralcio che nel testo normativo è entrato a seguito dell'intervento delle opposizioni nel corso della discussione generale in Commissione, che prende la natura di un avverbio, «equamente». Grazie al lavoro delle opposizioni in 1a Commissione, si è infatti stabilito nel testo che poi è arrivato in quest'Aula che i LEP dovranno essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale. Se dei LEP ancora non è noto il valore, però, è evidente che questo enunciato - ossia che dovranno essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale - finisce per avere un valore programmatico: si limita cioè a dire che i LEP devono essere garantiti ugualmente su tutto il territorio nazionale, ma si scontra evidentemente con un altro enunciato collocato nell'ultima parte della legge, che invece stabilisce che dalle attuazioni delle disposizioni di questa legge non devono derivare maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. *(Applausi)*.

Mi sembra che siamo in un cortocircuito narrativo, istituzionale e delle disposizioni.

Questo cortocircuito è talmente evidente che lei stesso, signor Ministro, alla fine ha assicurato, con pubbliche dichiarazioni, che i LEP verranno finanziati e che verranno trovate le risorse per garantire effettivamente che i diritti civili e sociali di cui essi costituiscono espressione siano garantiti equamente. Peccato però che in questa legge non si ravvisi una sola norma in cui si indichi la fonte per garantire questa risorsa economica.

In quest'Aula ho più volte sentito dire, soprattutto dai colleghi della maggioranza, che quello in esame è un disegno di legge procedurale, cioè servirebbe soltanto a definire le procedure con le quali le Regioni a statuto ordinario potranno chiedere il riconoscimento dell'autonomia differenziata. Mi dispiace osservare però che non è così: questo non è un disegno di legge procedurale. Certamente nelle intenzioni iniziali del Governo era così, si sarebbe dovuto trattare di una legge procedurale, tanto che il testo originario prevedeva l'invarianza di spesa e che le risorse per attuare l'autonomia differenziata fossero tutte a carico delle Regioni richiedenti. Molto facile, in teoria, ma poi in Commissione si è visto che così semplice non era e non lo era neanche per i partiti della maggioranza, non per tutti loro.

Il testo modificato grazie a un intenso lavoro da parte delle opposizioni ha allora messo alcuni paletti, che mirano a specificare che la spesa non può restare invariata e che se ne deve fare carico lo Stato. Dire che i LEP devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale vuol dire in sostanza proprio questo: ecco il motivo per cui c'è un cortocircuito dentro questo provvedimento, che è contraddittorio. *(Applausi)*.

Questo non è neanche davvero un disegno di legge procedurale; nemmeno dal punto di vista formale lo è, perché è intitolato «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario» e la titolazione delle leggi è un requisito importante per i giuristi, perché dà già un indirizzo, quando le studiamo. La legge che ci accingiamo ad approvare non è attuativa e, come tutte le leggi, deve avere le sue risorse, che in questo caso invece mancano, anzi addirittura sono escluse.

Ho sentito dire in quest'Aula, ripetendo un *refrain* che va avanti da anni, che è giunta l'ora che le risorse vengano date a chi è capace di spenderle. Anche qui però, signor Ministro, questo Governo fin dal suo insediamento ha sistematicamente sottratto le risorse al Sud. Partiamo dal fondo di perequazione, ridotto da 4,4 miliardi a 800 milioni di euro. Pensiamo alla rimodulazione del PNRR, con 10 miliardi sottratti ai Comuni, soprattutto delle isole. Parliamo anche di 1,6 miliardi che dal Fondo sociale di sviluppo e coesione sono stati depredati alla Sicilia e alla Calabria, per essere portati sul Ponte sullo Stretto. Sono saltati anche i finanziamenti destinati al contrasto del dissesto idrogeologico e alla realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela. Insomma, questo Governo ha sottratto

risorse al Sud per un valore equivalente a circa 15 miliardi di euro. Come vogliamo pensare di realizzare un'autonomia differenziata, quando si sottraggono sistematicamente le risorse al Sud, le si destinano al Nord e poi si dice ognuno faccia da sé? Non funziona così. *(Applausi)*.

Le conclusioni di questo mio intervento, Presidente, le voglio affidare a una vicenda realmente accaduta in tempo di Covid, che mi è venuta in mente proprio ascoltando le repliche del ministro Calderoli la settimana scorsa, in seguito alla discussione generale. È la storia di Ettore Consonni, un cittadino bergamasco che nel febbraio 2020 contrae il Covid in forma gravissima ed entra in coma, ma in Lombardia non ci sono posti letto per curarlo, perché tutte le rianimazioni dei vari ospedali sono piene; entra allora in funzione il nostro sistema sanitario nazionale e con un volo militare Ettore Consonni viene trasportato all'Ospedale Civico di Palermo, dove viene ricoverato in rianimazione, curato e salvato. Dopo un mese di coma, si sveglia incredulo: si era addormentato a Bergamo, ma si è svegliato a Palermo; all'inizio - lo racconta lui stesso - pensava a uno scherzo del personale sanitario, poi si convince effettivamente di essere finito a Palermo. Dopo un anno ritorna in Sicilia e addirittura, in segno di gratitudine e riconoscenza verso la regione, si fa tatuare sul petto la sua forma geografica.

Perché mi è venuta in mente questa storia? Lei, signor Ministro, ha raccontato di essere stato curato dall'eccellente sanità veneta, con un eccellente servizio pubblico, laddove invece le cure che avrebbe potuto ricevere altrove sarebbero state a pagamento. Questa storia mi viene in mente perché, come lei ha giustamente ricordato, la sanità veneta l'ha curata gratuitamente. Io le chiedo: con la sua autonomia differenziata, cosa sarebbe successo a Ettore Consonni? Se ogni Regione dovrà investire nei LEP... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Concludo con un'ultima domanda.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Se ogni Regione dovrà investire nei LEP, parametrando al suo fabbisogno - cioè al numero degli abitanti - le risorse che derivano dal suo gettito tributario, cosa succederà quando non ci sarà posto per un malato, che dovrà essere preso in cura da un'altra Regione *(Applausi)*, con altri LEP, altre risorse e altro fabbisogno? Non so se ci avete pensato, ma le risposte non mi pare si trovino in questo disegno di legge.

Per questa ragione, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe annuncia il suo voto contrario. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, annuncio il voto contrario, anzi - se posso dire così, oggi - fortemente contrario, del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul disegno di legge al nostro esame.

Vi abbiamo chiesto più volte, Ministro, di fermarvi, di ascoltare le tante voci di dissenso trasversali di sindaci, amministratori, comitati, associazioni e sindacati, che anche in questi giorni si sono ritrovate in molte piazze del Paese e assieme alle quali diciamo oggi, in quest'Aula, che non intendiamo fermarci qui. *(Applausi)*. Questa discussione non finisce in Parlamento, dove i numeri, come sappiamo, sono quelli che sono.

Noi crediamo che sia nostro dovere politico lavorare tutti, a partire dalle forze di opposizione, naturalmente, per indire un *referendum* abrogativo *(Applausi)* che dia ai cittadini la facoltà di bocciare questa scellerata e sciagurata riforma.

È sciagurata, signor Ministro, perché questo provvedimento spacca definitivamente il Paese ed aumenta le diseguaglianze e i divari. Si tratta, com'è stata giustamente definita, di una vera e propria secessione dei ricchi, devastante per il Sud, ma più in generale per tutti i cittadini, anche certamente quelli che al Settentrione vivono in una condizione difficile e di sofferenza sociale.

Dovevate pagare un prezzo alla Lega, lo state facendo sulla pelle non solo di questo Parlamento, ma dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Avete fatto uno scambio scellerato tra i partiti della maggioranza: l'autonomia differenziata in cambio del premierato, due riforme apparentemente opposte - il massimo del decentramento, da un lato, e il massimo dell'accentramento, dall'altro - che hanno però in comune la definitiva marginalizzazione del Parlamento *(Applausi)*, un'autentica torsione della nostra democrazia.

Noi non ve lo consentiremo. Gireremo l'Italia, raccoglieremo le firme che servono per il *referendum* abrogativo, sosterremo i comitati - che oggi ringrazio molto per il lavoro svolto in questi anni - e soprattutto vi chiameremo come meritate. Come vi ho già detto una volta, vi chiameremo Fratelli di mezza Italia e vi chiameremo Lega Padana. *(Applausi)*. Questo è infatti quello che avete scelto di essere.

So bene, Presidente, che questo provvedimento è il frutto di una lunga stagione politica, con un salto di qualità però ancora più grave. Rivendico in quest'Aula di aver fatto parte di quella sinistra che giustamente nel 2001 si oppose alla riforma del Titolo V della Costituzione. Considero però molto positivo che in questi mesi sia cresciuta tra le forze di opposizione la consapevolezza di un cambio di rotta, anche alla luce dell'esperienza di questi anni. Cos'è stata la pandemia, se non la drammatica testimonianza che un Paese frammentato non ha gli strumenti giusti per reagire, per esempio, alla più grande delle emergenze? E ancora, come si fa a non vedere che la diseguaglianza è diventata la cifra del nostro tempo, se dove vivo io l'aspettativa di vita è inferiore di quattro anni rispetto a quella nel Nord Italia? Se i diritti non sono gli stessi per tutti, allora vuol dire che questa strada porta verso un burrone.

È per questo che nei mesi scorsi abbiamo sostenuto, firmandolo, il disegno di legge popolare di riforma degli articoli 116 e 117 della Costituzione, che quest'Assemblea colpevolmente ha scelto di esaminare solo dopo la riforma del Governo, perdendo un'altra gigantesca occasione.

Noi non siamo contro il regionalismo, Presidente, ma lo immaginiamo - come nell'articolo 5 della Costituzione - in stretta connessione con i principi contenuti nella prima parte della Carta: un regionalismo solidale, il contrario, cioè, di questo impianto egoista, competitivo e secessionista che è alla base della vostra riforma *(Applausi)*, un progetto devastante per il Sud, ma anche per il Nord.

Davvero pensate che un'Italia divisa in venti piccoli Stati, che vivranno l'uno contro l'altro, possa essere la risposta giusta alle sfide del mondo di oggi? Un'Italia con differenti diritti, con le gabbie salariali e con sistemi amministrativi diversi? Davvero pensate che un cittadino che oggi per curarsi deve andare dal Sud al Nord, perché il suo diritto alla salute non è uguale dappertutto, vedrà migliorata questa sua condizione con l'autonomia differenziata? Non vi viene il dubbio che in questo modo le Regioni povere diventeranno ancora più povere?

I divari cresceranno ancora, inevitabilmente, e non sarà certamente la foglia di fico dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni a sanare la situazione. Ve l'ho già detto più volte in quest'Aula: i livelli delle prestazioni dovrebbero essere uniformi più che essenziali *(Applausi)*, come c'è scritto nel disegno di legge di iniziativa popolare. Soprattutto, non è sufficiente definire i LEP, se poi si dice che la spesa pubblica deve rimanere invariata. Non ha alcun senso parlare di livelli essenziali delle prestazioni se non ci dite come saranno finanziati *(Applausi)*, quando tutti sappiamo, peraltro, che per ridurre i divari servirebbero risorse assai importanti, che non ci sono (o, meglio, che non si vogliono trovare). Continuate infatti a portare avanti sempre le solite ricette liberiste, come avete fatto negli anni e nei decenni passati. È una foglia di fico, insomma, che conferma la storia di questi anni, perché un equivalente dei LEP in materia sanitaria esiste già: sono i livelli essenziali di assistenza, già definiti da anni, ma comunque inefficaci, perché non sufficientemente finanziati.

Infine, Presidente, un'ultima considerazione, che ho lasciato alla fine, ma ritengo la più importante di tutte: noi - non solo la mia forza di opposizione, ma tutte - abbiamo presentato invano una serie di emendamenti per escludere dalle materie che possono diventare competenza esclusiva delle Regioni le norme generali sull'istruzione. *(Applausi)*. Li avete bocciati tutti, per poi dare rassicurazioni, ma solo a parole, che la scuola non sarà frammentata.

Mi dispiace, Ministro, gliel'ho già detto: non ci bastano queste rassicurazioni, non ci bastano queste parole. Consideriamo grave, gravissimo che si possa anche soltanto immaginare un percorso formativo diverso, più o meno inclusivo, a seconda di dove si ha la fortuna di nascere. Noi crediamo che debba essere salvaguardato il carattere unitario e nazionale del nostro sistema pubblico d'istruzione, che è un fondamento sul quale si costituisce e si dovrebbe costituire la cittadinanza. La scuola della Repubblica in questi anni è stata già troppe volte colpita da riforme sbagliate; non datele il colpo di grazia finale, Ministro, perché non riguarda semplicemente il presente, ma il futuro di questo Paese e delle sue

generazioni più giovani. *(Applausi)*.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, voglio partire da un punto cruciale. Qui in Forza Italia abbiamo un credo: libertà individuale, principio di sussidiarietà e Stato meno ingombrante, ma c'è un "ma"; questo disegno di legge sull'autonomia ci ha fatto riflettere, è un tema che tocca le corde del cuore, soprattutto per chi come me è del Sud. In verità, non sarebbe cambiato nulla, neanche se fossi stato un parlamentare del Nord, per rispetto dei principi di solidarietà nazionale ed equità sociale che devono riguardare tutti i cittadini italiani. Non possiamo ignorare però che ogni decisione che riguarda l'autonomia implichi anche una riflessione sul Sud dell'Italia e sulla questione meridionale. Non c'è uno sviluppo autentico del nostro Paese, se una parte rimane indietro.

Ricordiamoci chi ha gettato il seme di questa riforma: fu la sinistra nel 2001, con la riforma del Titolo V, ad assegnare alle Regioni maggiori poteri e maggiori competenze.

Oggi noi inquadriamo quella riforma, cioè le mettiamo una cornice, come dice il senatore Romeo, valorizzandone i contenuti e collegandola strettamente ai diritti di cittadinanza e ai servizi essenziali. La differenza fondamentale è proprio questa. Abbiamo insistito molto - anzi, lo abbiamo preteso - affinché l'autonomia fosse correlata ai diritti di cittadinanza, garantendo i servizi essenziali, in modo che non dipendano più dalla spesa storica, ma dai fabbisogni *standard* delle popolazioni.

Parliamo del diritto alla salute, alla casa, alla scuola, al lavoro e al tempo libero, nonché di spostarsi liberamente. Parliamo anche dei diritti che riguardano il nostro futuro e quello dei nostri figli, la sostenibilità, l'ambiente e la bellezza, che creano nel tempo ricchezza nei territori e sono i pilastri della nostra società.

Pensando alla mia esperienza di sindaco e di architetto, dato che mi sono sempre interessato dei temi che riguardano la città e i diritti dei cittadini, vedo anche un'altra realtà, signor Presidente. Lo Stato ha già delegato la maggior parte di questi servizi essenziali, circa l'85 per cento del costo totale, nel corso dei decenni passati, agli enti territoriali: il trasporto pubblico locale, i servizi sociali, socioeducativi e sanitari, la manutenzione delle scuole, le reti idriche e il ciclo dei rifiuti.

Questo è avvenuto senza che fossero definiti i LEP e con finanziamenti trasferiti sulla base della spesa storica, non dei fabbisogni *standard*. Ad esempio, a Cosenza, avevamo dieci asili nido e a Brescia, dove vive il mio amico, senatore Paroli, magari ne avevano venti. Ecco, noi siamo stati finanziati per quei dieci asili. I cittadini di Cosenza hanno avuto a disposizione quei dieci asili, perché il finanziamento è avvenuto in base alla spesa storica, non al fabbisogno *standard*.

Chiedo, allora: come può il Sud e come può l'Italia trarre vantaggio da questa riforma? Io sono convinto che l'attuazione del regionalismo differenziato sia utile al Paese nella misura in cui si definisca un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica e sociale dei territori, con la garanzia, appunto, del finanziamento dei LEP in ogni Regione.

In quest'ottica, è stata proficua la discussione che abbiamo avuto, per otto lunghi mesi, in 1ª Commissione, dove il signor Ministro è stato sempre presente e dove sono Capogruppo. Dopo aver ascoltato tanti esperti e dopo un lungo confronto, in quella sede sono stati approvati tanti emendamenti, con l'abile guida del presidente Balboni, che ringrazio; ne sono stati approvati circa ottanta, signor Ministro, che oltretutto il Governo ha accettato, quaranta dei quali, circa la metà, erano stati presentati dall'opposizione. Nella sostanza, erano quasi tutti indirizzati a garantire che l'autonomia differenziata migliorasse i servizi in tutte le Regioni. I contenuti del disegno di legge sono quindi stati migliorati attraverso gli emendamenti che abbiamo approvato. Il Gruppo Forza Italia ha presentato molti emendamenti, alcuni dei quali prevedono che le intese delle Regioni che chiedono l'autonomia non possano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse destinate alle Regioni che non la chiedono.

Sono orgoglioso, in questo senso, di aver presentato un emendamento che definisce gli ambiti delle materie per i quali devono essere definiti i LEP, con l'inserimento di una clausola di salvaguardia dell'unità nazionale.

Sono per la verità compiaciuto anche nel constatare che un emendamento presentato dall'opposizione,

a firma del senatore De Cristofaro, che io avevo ritenuto meritevole e al quale avevo dato il mio voto favorevole (in coscienza, perché noi così votiamo, incidendo concretamente nel miglioramento del provvedimento, anche contro l'orientamento del Gruppo di maggioranza), poi in Aula sia stato votato ed approvato con il voto di tutti, anche di quelli che mi avevano criticato per aver infranto il patto di maggioranza.

Chi teme dunque che il Paese possa spaccarsi per questa riforma può dormire tranquillo. Il provvedimento che oggi licenziamo non comporta un allontanamento dal principio di solidarietà nazionale, senatore De Cristofaro. Non potranno essere destinate maggiori risorse ad alcune Regioni a danno di altre per i servizi essenziali, è scritto chiaramente nella legge. *(Applausi)*.

Se quindi un'intesa vi sarà, non potrà pregiudicare l'entità e la proporzionalità di altre risorse. Un emendamento approvato da ultimo in Aula, a firma del senatore Di Priamo, chiarisce totalmente tale aspetto.

Noi vigileremo affinché i LEP vengano effettivamente garantiti, così come stabilito dalla Costituzione, non solo attraverso la loro puntuale definizione e quantificazione, ma anche con il loro effettivo finanziamento. È qui, accanto a me, il senatore Silvestro, presidente della Commissione bicamerale che si occupa delle autonomie regionali, che ha già avviato un'indagine conoscitiva proprio sui LEP nelle Regioni del Sud.

Signor Presidente, il Paese è già spaccato e il Meridione continua a soffrire proprio a causa di anni di centralismo, fatti di politiche dirigiste e di tagli dei trasferimenti agli enti territoriali. Il centralismo ha prodotto una differenza nelle dotazioni infrastrutturali - meno autostrade, ferrovie ed ospedali - e il dissesto idrogeologico e anche i grandi eventi sono tutti al Nord, mentre al Sud non c'è alcun evento. Adesso ci saranno grandi opere, come il Ponte sullo Stretto e l'alta velocità, che si ferma a Salerno. Il centralismo ha prodotto l'impoverimento della cultura imprenditoriale del Sud, per il ripetersi di politiche assistenzialistiche che hanno contribuito a soffocare l'iniziativa privata, anziché stimolarla a intraprendere progetti d'impresa sostenibili. Esso ha prodotto il fallimento dei poli industriali finanziati dallo Stato, lasciando solo siti inquinati e inquinanti, che devono essere ancora bonificati, dopo decine di anni.

In tema di diritto alla salute, si può notare come molti ospedali periferici siano stati chiusi e il personale medico sia oggi molto più ridotto e insufficiente, per i tagli lineari dello Stato centrale nella sanità pubblica. Un esempio di cattiva gestione centralistica della sanità è evidente in Calabria, in cui il commissariamento dello Stato per decine di anni non ha fatto che aggravare la situazione. Oggi si sta cercando di porvi rimedio, attraverso un'amministrazione più determinata e incisiva, più vicina ai problemi della popolazione locale. Forse proprio grazie a una maggiore autonomia, dovuta alle leggi nel periodo del Covid, è stato possibile fronteggiare alcuni problemi, come la carenza di personale medico e sanitario, ricorrendo addirittura al reclutamento di medici cubani, che hanno salvato la vita di decine di cittadini calabresi, compresi alcuni medici che lavoravano all'interno degli ospedali.

Signor Presidente, la mia esperienza di sindaco mi dice che il problema principale del Sud Italia è la mancanza di opportunità di lavoro. I giovani vanno via perché non trovano un'occupazione dignitosa, non per l'autonomia. Ho trovato persone, intere famiglie, che si sono trasferite nella mia città, o sul mare in Calabria o sulle sue bellissime colline, ed erano pienamente soddisfatte della bellezza dei luoghi, della loro vivibilità e quindi anche dei diritti di cittadinanza. Ho parlato con tanti giovani, che sperano di tornare, ma che non trovano lavoro. Questo è il vero problema: non ci saranno mai risorse sufficienti da destinare a un territorio per promuovere lo sviluppo, se mancheranno il capitale umano, le giovani menti, la capacità di innovare e la creatività.

La nostra visione dev'essere allora rivolta al futuro, proponendo di mettere in atto un grande piano per l'occupazione giovanile, non con gli strumenti dell'assistenzialismo, ma legandolo alla transizione ambientale e digitale e alle nuove professioni legate all'intelligenza artificiale. Guardando al futuro, possiamo ispirarci al glorioso passato delle nostre città del Rinascimento, in cui autonomia significava fioritura culturale, economica e sociale, una forte coesione sociale e la diffusione di idee umanistiche, un *humus* che ha stimolato la nascita di grandi artisti come Leonardo e Michelangelo e il sorgere del mecenatismo, plasmando definitivamente l'identità della nostra Nazione.

In quest'ottica, l'autonomia differenziata non è una rinuncia, né un allontanamento dal principio di solidarietà nazionale, ma la costruzione di un abito su misura, per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini nei territori e anche per l'impegno rinnovato di un Paese che deve crescere unito, seppur nelle diversità e nella valorizzazione delle potenzialità dei territori.

È per questi motivi che il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE darà il proprio sostegno al provvedimento in esame, che vuol dire anche una gande apertura di credito, in questo senso, al Governo.

Con maggiore autonomia, immaginiamo un'Italia ancor più straordinaria, in cui ogni Regione, proprio come le città del Rinascimento, possa esprimere al meglio il suo potenziale. Pensiamo alla Calabria, in cui proprio qualche giorno fa uno scienziato, Georg Gottlob, che si è trasferito da Oxford all'Università della Calabria, un'università all'avanguardia sui temi digitali e dell'intelligenza artificiale, ha detto che si vive benissimo e che l'università è un polo d'eccellenza in quel campo. La Calabria potrebbe dunque diventare un polo d'eccellenza europeo per l'intelligenza artificiale... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Occhiuto.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)* ...possono valorizzare il loro patrimonio culturale e archeologico e le energie rinnovabili, per uno sviluppo sostenibile.

Concludo con un invito, signor Presidente: guardiamo oltre gli ostacoli, crediamo in un'Italia più autonoma, ma unita, ricca nelle sue diversità, ma coesa nel perseguire il benessere di tutti i cittadini. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi, con il cosiddetto disegno di legge Calderoli, finalmente cade la maschera dei patrioti di maggioranza. Colleghi, essere patrioti non vuol dire suonare a ogni manifestazione pubblica l'Inno di Mameli o istituire il Ministero del *made in Italy* o pensare di fare il blocco navale per impedire che arrivino migranti in Italia. Essere patrioti vuol dire soprattutto difendere sempre e comunque il Paese, l'unità nazionale *(Applausi)* e la nostra Carta costituzionale.

Vorrei partire proprio dalla lunga discussione che abbiamo avuto in questi mesi in Commissione e anche in Aula sulla nostra Carta costituzionale. Sono volate accuse reciproche, anche negli interventi che oggi mi hanno preceduto, su chi voleva e chi non voleva quella riforma del Titolo V della Costituzione votata nel 2001. Certamente non la voleva il MoVimento 5 Stelle, che non c'era, però dico: vi è stata servita su un piatto d'argento l'occasione di rivedere quella riforma, perché è arrivato in Senato un disegno di legge d'iniziativa popolare grazie ai comitati e ai cittadini che hanno raccolto 100.000 firme *(Applausi)* per chiedervi di rivederla e ripensarla. Non avete avuto il coraggio di farci calendarizzare prima il disegno di legge d'iniziativa popolare, anche in spregio del rispetto della partecipazione popolare che c'è stata. Avete fatto anche un'altra forzatura, scrivendo il cosiddetto disegno di legge Calderoli, collegato alla manovra di bilancio, quando sappiamo bene che non c'è un euro e che vi serviva solo come strumento per silenziare l'opposizione, falcidiare gli emendamenti e accelerare la discussione anche durante la sessione di bilancio.

Il presidente Balboni dice spesso che abbiamo discusso a lungo e che abbiamo fatto tante audizioni in Commissione. È vero, ne abbiamo fatte più di cinquanta, ma il punto è che di quelle audizioni non avete recepito nulla. *(Applausi)*. Tutti i soggetti che abbiamo audito si sono detti contrari a questo disegno di legge, da Bankitalia a Confindustria, dai sindacati alla fondazione Gimbe, dalla Corte dei conti alla Conferenza episcopale italiana e a tutti costituzionalisti. Mi chiedo e vi chiedo allora a cosa serva lavorare mesi e mesi in Commissione, se poi andate avanti per la vostra strada senza raccogliere nessuno dei suggerimenti che vi vengono dati, per non parlare del bavaglio che è stato messo alla Commissione bilancio - perché di questo si tratta - che non ha potuto approfondire il profilo finanziario del disegno di legge.

Signor Presidente, avevamo chiesto un'indagine conoscitiva alla luce dei dati pubblicati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, da Bankitalia e dalla Commissione europea, che ci hanno detto: attenzione,

se voi permettete alle Regioni di trattenere il gettito fiscale, ci saranno meno risorse a disposizione delle altre Regioni. Volevamo fare audizioni sull'ambito finanziario e non ci è stato permesso, ma questi mesi di tempo certamente vi sono serviti per fare due cose.

Da un lato, questi mesi sono serviti per finalizzare il vostro scambio politico, perché di questo si tratta: oggi la Lega pianta la sua bandierina sull'autonomia differenziata; domani Fratelli d'Italia la pianterà sul premierato; dopodomani Forza Italia la pianterà sulla riforma della giustizia, questo è lo scambio politico che c'è stato. *(Applausi)*.

Dall'altro, questi mesi vi sono serviti anche per fare un'altra cosa indispensabile ad avere oggi i numeri in Aula: far metabolizzare questa riforma ai vostri parlamentari del Sud, che avete convinto con emendamenti aggiunti all'ultimo in Commissione, che sono una vera e propria farsa e che prevedono la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni a equilibrio di bilancio, cosa praticamente impossibile.

Personalmente, dico ai parlamentari di maggioranza del Sud che oggi non vorrei stare al loro posto, perché stanno tradendo i loro elettori, ai quali avevano promesso di non realizzare l'autonomia. *(Applausi)*. State tradendo i vostri amministratori locali, i sindaci e i governatori che in consiglio comunale e in consiglio regionale hanno approvato atti contro il disegno di legge Calderoli. State tradendo i giovani che non vorrebbero dover lasciare il Paese per trovare un futuro. Non parlo solo di Sud, ma di periferie e di aree interne.

Sul Sud, però, vi siete accaniti in modo particolare perché, oltre ad esaminare il presente disegno di legge, gli avete sottratto 8 miliardi di euro di progetti del PNRR (3,5 sono stati tolti al Fondo di perequazione e 2,3 sono stati spostati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per costruire il Ponte sullo Stretto, come se potesse unire quello che oggi state separando). *(Applausi)*.

Avete tradito non solo i vostri elettori, ma anche il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve rimuovere qualsiasi ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; voi, invece, quegli ostacoli li state rendendo permanenti. Mi riferisco a quanto riportato dalla fondazione Gimbe la settimana scorsa: 4 miliardi di euro vengono spesi in migrazione sanitaria, con il 90 per cento di saldo attivo nelle casse delle tre Regioni che chiedono autonomia e più del 70 per cento di saldo passivo a carico del Sud. Mi riferisco ai dati dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Svimez), secondo i quali ogni anno si spendono 4.000 euro in meno di spesa *pro capite* per i cittadini del Sud: 4.000 euro in meno significano meno sanità pubblica, meno scuola pubblica e meno trasporti pubblici. Mi riferisco a quello che è successo durante la pandemia, quando in Calabria è morta una bambina di due anni perché non c'era una terapia intensiva infantile, mentre in Veneto ce ne sono tre. A questo mi riferisco! *(Applausi)*.

Allora voi evidentemente avete scelto di essere, sì, patrioti, ma di 20 piccole patrie, anzi di 20 nuclei dentro 20 piccole patrie, perché a trarre vantaggio da questa spesa pubblica che si libererà saranno pochissimi, una piccolissima fetta della società. Dovreste invece essere patrioti in Europa, dove avete fatto approvare un patto di stabilità che ci costerà 12 miliardi di euro all'anno di nuove tasse e nuovi tagli. *(Applausi)*. Lì dovete fare i patrioti e non andare contromano.

Non è vero che tutta la colpa dei divari è del centralismo, perché la riforma del Titolo V è l'unica forma di regionalismo che abbiamo sperimentato e sappiamo che ha fatto aumentare i divari. Pertanto noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle oggi votiamo contro questo progetto scellerato di creare uno Stato arlecchino e, come ha detto qualche giorno fa in Aula il mio collega Roberto Scarpinato, non preoccupatevi perché in quest'Aula a difendere il Paese ci siamo noi, a fianco di quella fetta di Paese che invece lotta e vuole l'unità e l'uguaglianza. *(Applausi)*. Voi evidentemente siete troppo impegnati a fermare i treni, a sparare con le pistole alle feste di Capodanno e a fuggire dall'Aula quando parla l'opposizione *(Applausi)*, dando al Paese lo spettacolo imbarazzante di una maggioranza che evidentemente ha deciso di abdicare alla guida del Paese. Noi, invece, combatteremo con tutti gli strumenti che abbiamo per difendere l'unità nazionale: viva l'Italia unita! *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dopo tanti anni di dibattito in queste Aule parlamentari, ci saremmo aspettati sicuramente un segno di maggior maturità politica nell'affrontare le questioni

relative al federalismo e all'autonomia. Purtroppo, assistiamo ancora alla solita retorica dello spacca Paese (la secessione dei ricchi, l'aumento dei divari), senza invece quel processo di maturazione necessario che ha visto per esempio il nostro partito *in primis* passare magari da posizioni di un federalismo spinto verso quello che Matteo Salvini ha chiamato un federalismo ragionevole, ossia una maggiore autonomia ai territori in un quadro di unità nazionale. *(Applausi)*. Questo è quello che la Lega propone e che oggi è in discussione in quest'Aula, mentre abbiamo sentito solo una serie di processi alle intenzioni di cui capiamo poco la necessità. La classe politica avrebbe dovuto capire, dopo tutti questi anni, che è necessario uscire dalla contrapposizione Nord-Sud, perché «*divide et impera*» è sempre stato l'espediente romano per far sì che il Nord non potesse correre e il Sud non potesse crescere e il potere rimanesse sempre a livello centrale, nelle mani di chi davvero lo detiene in tutte le sue forme. *(Applausi)*.

Non è nemmeno possibile che qualche partito pensi, politicamente, di fare il federalista a Milano, a Venezia o a Bologna e poi di fare il centralista a Roma. No, questa non è autonomia differenziata, questa è propaganda differenziata, colleghi. *(Applausi)*.

Sui divari è stato ricordato bene dal ministro Calderoli *in primis* che negli ultimi quarant'anni, senza federalismo e senza autonomia, i divari sono aumentati. È stato fatto il raffronto tra reddito *pro capite* delle Regioni del Sud rispetto a quello delle Regioni del Centro e del Nord, che è diminuito dal 60 per cento degli anni Ottanta al 55 per cento alla vigilia della pandemia (ce lo dice uno studio di Bankitalia). Allo stesso modo, ci sono alcune professioni più qualificate che si insediano al Nord e altre meno qualificate che si insediano al Sud e il *gap* infrastrutturale ed energetico che c'è in questo Paese non può certo essere figlio di un federalismo che non c'è mai stato, perché, come diceva il grande professor Gianfranco Miglio, non è il federalismo a provocare la crisi dello Stato nazionale, ma è la crisi di quest'ultimo che trova una risposta nelle soluzioni federali. È quello che questo Paese non ha mai voluto comprendere. *(Applausi)*.

Proprio per cercare di coinvolgere lo stesso Parlamento in tale processo, in questo disegno di legge è prevista tutta una serie di passaggi con tutti gli attori principali: con il Parlamento e tutte le associazioni, ci sono passaggi anche abbastanza lunghi per arrivare a una vera attuazione, con l'attribuzione e il perfezionamento delle intese. Altro che mortificazione, anzi: grazie all'impegno portato avanti, per esempio, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani ha espresso parere non contrario su questo provvedimento, con alcune richieste di modifica che sono state accolte dal Governo; l'Unione delle Province lombarde ha espresso parere favorevole vincolato al recepimento di alcune modifiche che sono state accettate da questo Governo e lo stesso è accaduto con tantissimi emendamenti e richieste dell'opposizione e della maggioranza, che sono stati accolti da questo Governo, perché il disegno di legge in esame ha visto tutti coinvolti e vedrà tutto il Parlamento coinvolto nell'attribuzione delle materie su cui alcune Regioni possono chiedere la competenza.

Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, lo Stato unitario non è mai stato in grado di garantirli, dalla sua nascita, nel 1861, e questo è l'elemento principale di tali divari. Grazie all'autonomia e al nostro disegno di legge riusciremo finalmente a far sì che questi livelli essenziali delle prestazioni, quindi diritti civili, politici e comunque economici di tutti i cittadini, siano garantiti in modo uguale. *(Applausi)*.

Il Fondo di perequazione - do tale notizia ai nostri colleghi - esiste già dal 2000. Da cittadino lombardo, vi posso assicurare che la Lombardia contribuisce per il 42 per cento a garantire quel fondo, i cui maggiori beneficiari sono le Regioni maggiormente in difficoltà, che magari hanno maggiori disagi anche nel campo della sanità, come la Campania. *(Commenti)*. La verità fa male, collega.

Il Fondo di perequazione esiste già, ci sarà sempre e sarà potenziato a seconda dei livelli essenziali delle prestazioni. Ricordo anche che l'autonomia sarà un processo graduale: cari colleghi, lo sapete anche voi. Inizialmente, molto probabilmente le Regioni, nell'attesa che vengano determinati i livelli essenziali delle prestazioni, saranno portate a chiedere l'autonomia nelle materie che magari non vi rientrano (come il commercio con l'estero o le professioni). Diverse materie sono state messe in evidenza dal comitato, proprio per far vedere che già qualcosa si può assegnare, anche in via sperimentale e facendo alcune valutazioni; l'importante è uscire da questo meccanismo che continuate

a mettere in evidenza («spacca Italia», «dividi Italia» o «fermate tutto»). Ma fermate tutto cosa? Mantenere lo *status quo* è la condizione peggiore, che aumenterà sempre di più i divari del Paese. *(Applausi)*.

Pensare che il Meridione o il Mezzogiorno d'Italia possano continuare a vivere di assistenza, anziché di risorse prodotte da sé, è una mortificazione, perché hanno potenzialità che è giusto vengano portate avanti. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Romeo. Colleghi, posso chiedervi un favore? Quando ha parlato la senatrice Castellone, ho chiesto per favore di non interromperla. Gli stessi che hanno chiesto di non essere interrotti, adesso fanno la stessa cosa: scusate, ma non è corretto nei confronti di chi sta parlando.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Sì, Presidente, vado avanti nel dire che invece rappresenta un'opportunità per tutti quei territori che si vogliono prendere la responsabilità di gestire competenze nelle quali possono esprimere maggiori potenzialità.

Nelle Regioni del Nord, per esempio, pensate a quante aziende, che erano pronte a investire sul nostro territorio, sono dovute scappare via, perché hanno dovuto aspettare mesi per avere le autorizzazioni di carattere ambientale. Se quella competenza fosse stata in capo alle Regioni, queste avrebbero avuto tutto l'interesse a rispondere in tempi certi e a far sì che ci siano risposte certe e si possano sviluppare i territori. *(Commenti)*. Presidente, posso anche comprendere che siano in difficoltà. *(Applausi)*.

Ma non solo: pensate ad alcune leggi federaliste che sono state approvate nel nostro Paese. Ne ricordo una *in primis*, che avevamo proposto noi della Lega durante il Governo Conte I, sulle grandi derivazioni idroelettriche. Ricordate quali benefici ha portato il fatto che le opere idroelettriche siano state trasferite dallo Stato alle Regioni, le quali, nell'assegnazione delle gare, hanno potuto ricavare le risorse necessarie, di cui hanno beneficiato i cittadini dei Comuni interessati dalle opere, sotto forma di agevolazioni in termini di costo inferiore dell'energia elettrica o di infrastrutture sul territorio?

Vale anche per le *royalty* che bisogna pagare sulla produzione degli idrocarburi, che ha visto favorire alcune Regioni del Centro e del Sud, *in primis* la Basilicata. Ricordiamo oggi l'impegno, sempre ai tempi del ministro Calderoli, sul fatto che la Basilicata, proprio perché estrae la maggior parte del gas e del petrolio, abbia benefici sul territorio che consentono ai cittadini di pagare meno l'energia elettrica o di non pagarla affatto. Questi sono o non sono benefici del federalismo? *(Commenti)*.

Allora pensate e immaginate se sulla produzione dell'energia le Regioni avessero competenza esclusiva. Pensate alle fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico), che per ragioni geografiche si trovano in una certa area del Paese e a quanti benefici ci sarebbero per essa. *(Applausi)*. Pensate a quante opportunità rischiate di non far portare avanti a certe aree del Paese, dicendo di no.

Allo stesso modo, signor Presidente, mi avvio alla conclusione cercando di recuperare qualche minuto, visto che sono stato interrotto, facendo presente che, se ci sono Regioni come la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, che hanno risparmiato sul costo del personale, non riusciamo a capire perché, in fase di carenza di medici, di infermieri e di personale, queste Regioni, pur avendo i soldi, non possano assumere con un tetto di spesa imposto da uno Stato centrale che, anziché fare gli interessi dei cittadini, li danneggia. *(Applausi)*.

Presidente, annunciamo ovviamente il nostro voto favorevole e lo facciamo con calma e con i piedi per terra, sapendo che è l'avvio di un percorso, perché ci sarà ancora il passaggio alla Camera e poi bisognerà cominciare a perfezionare queste intese. Mantenendo quindi i piedi per terra, noi pensiamo che oggi sia un giorno importante.

Per questo motivo, voglio ricordare sicuramente chi nelle Regioni Lombardia e Veneto ha lavorato per portare avanti quei *referendum* senza i quali probabilmente oggi non saremmo qui a parlare del tema. Lo dico da ex consigliere regionale lombardo, ricordando alcuni colleghi, a partire dal professor Stefano Bruno Galli, insieme al quale abbiamo scritto il quesito, Stefano Buffagni e Dario Violi del MoVimento 5 Stelle. In Lombardia infatti per deliberare l'indizione di quel *referendum* erano necessari i due terzi dei componenti del Consiglio regionale, ma ai tempi qualcuno del MoVimento 5 Stelle la pensava in modo diverso. *(Applausi)*. Ricordo ancora Raffaele Cattaneo e tanti altri che hanno votato quella proposta di *referendum*, che hanno consentito al popolo di esprimersi e che oggi consentono di

iniziare un percorso importante.

Grazie al Governo. Grazie anche al patto di maggioranza di cui noi andiamo assolutamente fieri. Più poteri al *Premier* significa, dall'altra parte, controbilanciare con più autonomia sul territorio. Viva la Lega! Noi esprimeremo un voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi)*.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Possiamo tornare all'ordine, colleghi: i commenti non interessano; mi e ci interessa ascoltare il senatore Giorgis.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, voglio iniziare il mio intervento riconoscendo al presidente Balboni di aver cercato in varie occasioni di assicurare alla Commissione le condizioni per un confronto approfondito, fondato su adeguati elementi di conoscenza. Devo però anche constatare come questo tentativo su questioni centrali di metodo e di merito abbia avuto la peggio e, alla fine, il disegno di legge che stiamo discutendo, a prima firma del ministro Calderoli, presenti contraddizioni e lacune molto serie, oltre che scelte politiche - a nostro avviso - dannose per l'intero Paese.

Partiamo dalle questioni di metodo che inevitabilmente si sono ripercosse sul merito. Il disegno di legge del Governo è stato collegato alla legge di bilancio, nonostante all'articolo 8, comma 1, preveda espressamente quanto segue: «dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Perché dunque il collegamento? Una risposta purtroppo non l'abbiamo avuta né dal Governo - il ministro Giorgetti si è negato e alla fine non l'abbiamo potuto audire - né dalla Presidenza del Senato, né è stata convocata sul punto la Giunta per il Regolamento, come pure abbiamo chiesto insieme a tutte le opposizioni.

Da tale collegamento, onorevoli colleghi, deriva non solo l'aggiramento del divieto di trattazione durante la sessione di bilancio, ma anche una significativa limitazione del confronto per i tempi, che sono stati contingentati, e per il merito, che è stato circoscritto attraverso un richiamo piuttosto disinvolto all'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio. Quest'ultima ha dichiarato inammissibili emendamenti che cercavano di affrontare una questione centrale: subordinare l'eventuale devoluzione di competenze legislative a una o più Regioni alla determinazione e all'effettiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che - come prescrive la nostra Costituzione - devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. *(Applausi)*.

Queste inammissibilità hanno impedito alla Commissione affari costituzionali di discutere e valutare nel merito tali emendamenti e soprattutto hanno impedito che fosse possibile ripresentarli in Aula, accompagnandoli magari da adeguate ipotesi di copertura. Anche se erano emendamenti che - a nostro avviso - non dovevano essere dichiarati inammissibili, perché non comportavano in quanto tali onere alcuno per la finanza pubblica, le decisioni di inammissibilità della Commissione bilancio hanno fatto un po' di chiarezza e hanno confermato ciò che da tempo stiamo dicendo: per attuare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese occorrono nuove risorse e il Governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno alcuna intenzione di reperirle. *(Applausi)*.

Ancora, sul metodo, il disegno di legge a prima firma Calderoli è una legge ordinaria, la cui forza vincolante sulle leggi che daranno attuazione alle eventuali intese è quantomeno dubbia. Una legge ordinaria - com'è noto - non è solitamente in grado di vincolare una successiva legge ordinaria, qual è appunto quella che recepisce le intese, che peraltro dev'essere approvata a maggioranza qualificata. Non sarebbe stato allora più ragionevole ed efficace definire i presupposti e le modalità per l'attuazione dell'articolo 116 con legge costituzionale, come vi abbiamo proposto e come hanno proposto i cittadini con una legge di iniziativa popolare? E ciò tanto più se si ritiene - come anche diversi esponenti della maggioranza paiono ritenere, insieme alla dottrina pressoché unanime - che l'articolo 116 presenti alcune criticità e sollevi dubbi interpretativi e di coordinamento con le altre disposizioni del Titolo V che sarebbe necessario risolvere.

Se anche il ministro Calderoli ritiene che, ad esempio, sarebbe irragionevole attribuire a una o più Regioni la competenza legislativa esclusiva a determinare le norme generali sull'istruzione e che - aggiungiamo noi, insieme a coloro che abbiamo audito - sarebbe altrettanto irragionevole e

controproducente attribuire a una o più Regioni la competenza esclusiva a disciplinare la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia o le grandi reti di trasporto e navigazione o il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario o la tutela della sicurezza del lavoro e della salute *(Applausi)*, perché non intervenire subito sull'articolo 116 ed escludere tali eventualità? Pensiamo agli effetti che avrebbe sul nostro sistema produttivo e industriale avere venti o quindici diverse discipline di queste materie. Per quanto riguarda la tutela della salute, pensiamo ai danni che arreca ai cittadini e ai bilanci delle Regioni la crescente mobilità dei pazienti, dovuta all'impoverimento delle strutture pubbliche e alle loro eccessive differenziazioni.

Vi abbiamo fatto una proposta molto semplice: correggiamo insieme il Titolo V o almeno formalizziamo una sua interpretazione ragionevole, che, ad esempio, escluda differenziazioni nelle materie in cui prevalgono fondamentali esigenze di uniformità e al contempo chiarisca che, in relazione alle altre, si possono trasferire solo specifiche funzioni e solo sulla base di un procedimento rigoroso di verifica degli effetti. Invece cos'è accaduto? Avete deciso di procedere con il disegno di legge in esame e vi avete espressamente previsto che tutte le materie citate nell'articolo 116 possano essere attribuite a una o più Regioni nella loro interezza, in violazione della complessiva architettura costituzionale e dello stesso articolo 116, come abbiamo spiegato nella questione pregiudiziale. *(Applausi)*.

Avete inoltre proceduto senza chiarire come verranno determinati e resi esigibili i livelli essenziali delle prestazioni. Il materiale che abbiamo fino ad ora potuto consultare è una fotografia abbastanza sfocata della legislazione esistente, che ad avviso del CLEP potrebbe essere astrattamente considerata livello essenziale delle prestazioni. Ma la domanda inevasa è se la legislazione vigente sia o meno adeguata e attuata in maniera uniforme su tutto il territorio; insomma, se sia o meno conforme alla Costituzione.

Onorevoli colleghi, perché allora non abbiamo atteso che il CLEP terminasse il proprio lavoro e ci mettesse a conoscenza dello stato di attuazione dei diversi livelli essenziali o perlomeno dei criteri che verranno seguiti per la loro determinazione e delle risorse che sarà necessario reperire? Temo che la risposta sia semplice: il 15 novembre viene trasmesso al Senato il disegno di legge costituzionale n. 935, con cui il Governo propone, in maniera peraltro piuttosto pasticciata, di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, di marginalizzare il ruolo e la funzione del Parlamento e con esso del Presidente della Repubblica; in breve, di ridurre la democrazia alla scelta del Capo. *(Applausi)*.

Si è consumato uno scambio tra le due riforme, tra la Lega e Fratelli d'Italia - e la prima, sull'autonomia differenziata, ha avuto la meglio - uno scambio al ribasso, perché, nel merito, ha prodotto disposizioni del tutto irragionevoli, che rischiano di far crescere divisioni e conflittualità territoriali, politiche e sociali e così, alla fine, di impoverire tutto il Paese. Nei pochi minuti che mi rimangono potrò evidenziarne solo alcune.

Ignorando i moniti della Banca d'Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di illustri componenti del Comitato, come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, il disegno di legge in esame prevede che vengano definiti i livelli essenziali delle prestazioni solo nelle materie *ex* articolo 116 della Costituzione e solo in funzione della quantificazione delle risorse da trasferire alle Regioni interessate, operando, in questo modo, un'inversione tra articolo 117 e articolo 116 che solleva seri dubbi di costituzionalità.

Il Titolo V, pur con tutti i suoi limiti, è chiaro nel prescrivere che si dia prima attuazione all'articolo 117, che prima cioè si attuino i LEP, e solo dopo si possa eventualmente procedere ad attribuire forme di autonomia differenziata ad alcune Regioni.

L'articolo 116, terzo comma, non è autoapplicativo e non impone affatto di devolvere competenze legislative, di dividere il Paese o di far crescere disuguaglianze, ma si limita ad ipotizzare un'eventualità, che dovrebbe essere concretizzata con prudenza e nella misura in cui vi siano adeguate condizioni di uguaglianza e produca benefici all'intero Paese.

Ancora, nonostante l'articolo 117 della Costituzione sia chiarissimo nel prescrivere che i livelli essenziali vengano determinati con legge o eventualmente con atto avente forza di legge, l'articolo 3 del disegno di legge Calderoli, anche dopo essere stato emendato, continua a prevedere che i livelli

essenziali delle prestazioni siano determinati e aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Forse non avete avuto il tempo di leggere con attenzione la riformulazione proposta dal Governo, ma il comma 9 e poi il comma 10 dell'articolo 3 specificano che, nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi, i livelli essenziali continueranno a essere determinati con DPCM e che, alla data di entrata in vigore dei decreti, è fatta salva la determinazione dei LEP avvenuta con DPCM. Per chiudere il cerchio, lo stesso articolo 3 prevede che i LEP potranno essere aggiornati periodicamente, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con DPCM.

Il testo originario è stato emendato, certo; ma, se questi sono i risultati, faccio fatica a capire come i presentatori dell'emendamento, che mi sembra siano i massimi esponenti di Fratelli d'Italia in Commissione, possano esultare. O forse esultano perché, in coerenza con la riforma costituzionale del premierato, si concentra così ogni potere nel Presidente del Consiglio. L'articolo 2, del resto, non chiarisce neppure se le Camere possano emendare le intese o solo pronunciarsi con un sì o con un no e soprattutto non garantisce alcun effettivo ruolo alle Camere nella fase di definizione delle intese.

Ci troviamo insomma di fronte a una legge dalla dubbia efficacia giuridica, che marginalizza il ruolo del Parlamento a favore del Governo, e soprattutto che, nel ribaltare il rapporto tra gli articoli 116 e 117 della Costituzione, rischia di accrescere disuguaglianze e divisioni contrarie... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE.Senatore Giorgis, la invito a concludere.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Alla fine, quindi, divisioni dannose per tutte le Regioni, comprese quelle più infrastrutturate e ricche. Come ci hanno spiegato gli auditi e ci ha ricordato il presidente Mattarella, le profonde disuguaglianze che attraversano il nostro Paese non sono il prezzo che occorre pagare per promuovere crescita e sviluppo, ma, al contrario, una zavorra che pesa su di essi.

Per queste ragioni, per non accrescere ulteriormente la zavorra delle disuguaglianze, per preservare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, il nostro voto sarà contrario e la nostra opposizione continuerà ad essere ferma e determinata. *(Applausi. Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE.Colleghi, capisco che vi è la diretta televisiva, ma vi chiedo di togliere quei cartelli; in caso contrario, sarò costretto a sospendere la seduta e non vorrei farlo, visto che siamo in diretta TV. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico «Odone Belluzzi-Leonardo da Vinci» di Rimini e dell'Istituto tecnico economico «Cesare Battisti» di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 615 , 62 e 273 (ore 18,05)

DE PRIAMO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO *(FdI)*. Signor Presidente, diciamo che dalla bandiera rossa al tricolore è già un bel passo avanti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ci apprestiamo ad approvare in Senato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che si inserisce nel percorso di riforme che è parte integrante del programma di Giorgia Meloni.

A proposito di programmi, voglio anche ricordare alla senatrice Castellone, tramite lei, signor Presidente, che il programma di Giorgia Meloni è stato presentato prima delle elezioni agli italiani, che poi l'hanno votato, e comprendeva anche l'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

In questi giorni, ma anche in precedenza, abbiamo ascoltato dalle opposizioni gli effetti catastrofici che questo provvedimento dovrebbe determinare. Abbiamo sentito dire che divide e spacca l'Italia e abbiamo quindi ascoltato la rappresentazione di un'Italia a più livelli, con sanità di serie A, di serie B e forse di serie C, con ampie zone di disagio, con trasporti che funzionano molto bene in alcune Regioni e infrastrutture che in altre non ci sono proprio; sostanzialmente, con diritti sociali e civili non equamente vigenti in tutto il territorio.

Dobbiamo fare i complimenti alle opposizioni, a questo proposito, perché, con un realismo degno di Roberto Rossellini, ci hanno descritto l'Italia che poco più di un anno fa ci hanno consegnato e che, giorno dopo giorno, stiamo aiutando a rimettersi in piedi, con il nostro impegno. *(Applausi)*. Altro che spacca Italia! Il Governo l'Italia la sta ricucendo, anche e soprattutto portando nelle zone disagiate e svantaggiate piani di investimento che aiutino la crescita e superino l'abbandono che c'è stato per anni, oppure l'assistenzialismo tossico del reddito di cittadinanza. *(Applausi)*.

Con il provvedimento in esame diamo attuazione a una norma che per anni è rimasta nel cassetto, ovvero impegniamo il Governo e il Parlamento a individuare i livelli essenziali delle prestazioni legati alle materie che impattano sulla vita dei cittadini che - per usare le autorevolissime parole del professor Cassese - mettono il fuoco sotto la sedia al decisore pubblico, che, nel momento in cui vengono determinati i livelli essenziali delle prestazioni, dev'essere obbligato a essere all'altezza dei bisogni e delle esigenze dei cittadini, superando quindi il criterio della spesa storica.

Le opposizioni certamente hanno tentato e tenteranno di spaventare - con poco successo, dobbiamo dirlo - i cittadini del Mezzogiorno in particolare, con una serie di informazioni che possiamo serenamente definire propagandistiche e lontanissime dalla realtà del testo che ci accingiamo ad approvare; tali informazioni arrivano proprio da chi ha fatto quella riforma del Titolo V pasticciata e confusa che ha determinato un numero incalcolabile di conflitti di attribuzione (e mi riferisco in particolar modo alla sinistra). L'unica cosa positiva di quella riforma, ovvero la possibilità di dare alle Regioni che lo chiedono una forma di avvicinamento dei servizi al territorio, è rimasta nel cassetto.

Le opposizioni quindi, come dicevamo, sono andate in giro a dire che, per alcune Regioni, dal provvedimento in esame ci saranno grandi svantaggi, senza spiegare quali.

Tra l'altro, per quanto riguarda il Partito Democratico - lo dico rivolgendomi sempre a lei, Presidente - non è chiara la posizione: se andiamo a guardare le non molte Regioni governate dal PD, si passa dell'autonomismo di Bonaccini alla posizione neoborbonica di Emiliano e De Luca. *(Applausi)*. Il Partito Democratico ci faccia capire quindi se ha una visione univoca e nazionale delle cose da fare per migliorare l'Italia.

Il rischio di divisione dell'Italia è categoricamente escluso, a maggior ragione dopo il lungo lavoro svolto in particolar modo in 1a Commissione. Devo ringraziare per la sapiente regia di questo lavoro il presidente Balboni *(Applausi)*, come vanno ringraziati i relatori Della Porta e Tosato e il ministro Calderoli, che non si è mai sottratto al paziente confronto rispetto alle istanze e alla discussione che c'è stata sul provvedimento.

Colleghi, da diversi decenni si parla, in alcuni casi anche a ragione, dello svilimento del ruolo del Parlamento. Qui noi abbiamo scritto una pagina che - lo dovremmo riconoscere tutti - almeno a livello di metodo rende onore al Parlamento, perché abbiamo svolto decine di audizioni, ma soprattutto abbiamo cambiato il testo in positivo con quasi novanta emendamenti, metà dell'opposizione e metà della maggioranza. In questo caso, quindi, il Parlamento è stato protagonista di una pagina positiva che tutti dovrebbero riconoscere, al di là del merito. Permetteteci di dire che siamo orgogliosi del lavoro di squadra fatto dal Gruppo Fratelli d'Italia su questo provvedimento migliorandolo in modo sostanziale e concreto: siamo una grande squadra, e questo lo diciamo. *(Applausi)*.

Il collega Lisei, nel suo intervento in discussione generale, ha ricordato alcuni dei nostri principali emendamenti, come quelli sul tema della coesione e dell'unità nazionale inserito nell'articolo 1, quindi già nei principi di base del provvedimento, e quelli relativi al fatto che si debbano fare decreti legislativi, quindi che ci sia il controllo del Parlamento nei provvedimenti di determinazione dei LEP. Speriamo che non dia fastidio a qualche forza politica che - in epoche della nostra Repubblica che, per fortuna, sono passate - è stata campionessa di DPCM.

Ricordo ad esempio anche la clausola che permette al Presidente del Consiglio di interrompere o rivedere in qualsiasi momento le intese; gli altri emendamenti su cui hanno fatto un grande lavoro i parlamentari di Fratelli d'Italia delle isole e del Mezzogiorno - che ci hanno messo la faccia e non hanno certo paura di affrontare inesistenti critiche - che hanno inserito i temi dell'insularità e del *gap* infrastrutturale all'interno dei livelli essenziali delle prestazioni; l'emendamento approvato dall'Assemblea che garantisce in modo inequivocabile che i presunti svantaggi non ci saranno.

Quest'ultimo punto si può spiegare in un modo molto semplice: se la richiesta di una materia da parte di una Regione che vorrà chiederla, in relazione a quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione, dovesse costare un euro in più come spesa generale, quell'euro in più dovrà essere speso anche per le Regioni che l'autonomia non la chiederanno. Non ci sarà quindi alcun danno per le Regioni che non chiederanno l'autonomia. *(Applausi)*. L'autonomia differenziata è solo un'opportunità e siamo convinti che la potranno cogliere, contrariamente a quello che viene raccontato, anche le Regioni del Sud e del Centro.

Il pacchetto di emendamenti che abbiamo approvato aggiunge adeguata gradualità e adeguati contrappesi a quanto già previsto e questo ci fa dire che tale intervento può stare perfettamente e a pieno titolo nel percorso delle riforme che stanno già procedendo, come quella del premierato, e di quelle che verranno realizzate. A questo proposito, è importante anche che l'Assemblea abbia accolto un ordine del giorno che fa riprendere quel percorso, mai portato a compimento, per dare poteri e risorse adeguate anche alla Capitale d'Italia, come avviene in tutti i principali Paesi europei e non solo. *(Applausi)*. E si farà la riforma della giustizia.

Del resto, colleghi, è accaduto spesso nella storia, non solo italiana, ma anche delle grandi democrazie, che i progressisti abbiano parlato in modo inconcludente di riforme e poi alla fine siano diventati i difensori dello *status quo*, mentre i conservatori, che vogliono conservare i valori e le tradizioni, siano stati proprio coloro che hanno fatto le riforme per modernizzare lo Stato. È accaduto, sta accadendo e accadrà in questa legislatura. *(Applausi)*.

Signor Presidente, qualcuno anche nella discussione odierna ha parlato di baratto. Giorgia Meloni, il suo Governo, Fratelli d'Italia e il centrodestra non avrebbero mai messo nel programma, che è stato unitario - come altri hanno ricordato - qualcosa in cui non si crede e qualcosa che possa essere dannoso per l'Italia. Noi potremmo anche sbagliare, non siamo perfetti, ma siamo qui per servire l'Italia e non abbiamo alcun baratto da fare; non so se lo stesso possano dire altre forze politiche. Sono rimasto un po' stupito durante la discussione di qualche giorno fa quando il Gruppo MoVimento 5 Stelle, di solito molto agitato quando c'è una discussione, è rimasto impietrito - sembravano statue di sale - quando il ministro Calderoli ha ricordato il contratto di Governo che prevedeva l'autonomia differenziata *(Commenti)*, di cui si era fatto garante Giuseppe Conte. *(Applausi)*.

Allora, signor Presidente, in questo percorso di una democrazia che diventa decidente e più stabile, un rafforzamento dell'Esecutivo ci può stare molto bene con l'applicazione del principio di sussidiarietà, per uno Stato più vicino ai cittadini attraverso le Regioni e ancor meglio attraverso i Comuni, le Province e le Città metropolitane, e anche questo è contenuto nel testo in esame.

Soprattutto però non si spacca e non si divide nulla, perché già Goffredo Mameli e anche Mazzini richiamavano la profonda identità dell'Italia come risalente a Dante Alighieri e Mameli in un'altra sua composizione parlava del sogno di Dante: l'Italia è sicuramente anche l'Italia delle specificità, dei mille campanili, dei dialetti, delle piazze, dei borghi e delle differenze enogastronomiche. Quell'Italia delle tradizioni popolari e religiose, però, dalla più piccola frazione alla più grande metropoli, ha luoghi che simboleggiano la sua unità, cioè i monumenti ai caduti. In quei luoghi è fisicamente visibile come si sia forgiato, nel sacrificio delle trincee, quel sentimento nazionale che per noi è sacro e non è minimamente intaccato da questo provvedimento, al quale, sapendo di aver fatto un buon lavoro, a testa alta dichiariamo il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere le ragioni del mio voto a favore del provvedimento in esame.

Condivido con il collega Lombardo il fatto che, se verrà approvato, il banco di prova per il Governo rimarrà il finanziamento di tutti i diritti di cittadinanza e dei servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini, come prevede la Costituzione. Resta però il fatto che l'impianto regolatorio del provvedimento mi convince per tre ragioni: innanzitutto, perché me ne ero occupata durante il Governo Draghi e penso che non si debba cambiare idea solo perché si passa dalla maggioranza all'opposizione. Ritengo inoltre che nel provvedimento in esame ci siano due punti. Il primo è che si

archiviano le intese dirette tra le Regioni e lo Stato e si preferisce una legge quadro, una legge cornice, che giustamente è stata pensata anche per rappresentare le istanze e i diritti delle Regioni che decidono di non accedere a un percorso di autonomia, ma che devono vedere garantite le loro prerogative. Non solo: durante il Governo Draghi mi ero battuta per il finanziamento dei diritti di cittadinanza, per la definizione di tutti i diritti di cittadinanza, ed è indubitabile che il finanziamento sia un percorso che non comincia oggi, ma la definizione, grazie al lavoro del professor Cassese, è stata fatta.

Penso che l'aspetto più importante del provvedimento sia il passaggio dalla spesa storica, che è la vera causa delle diseguaglianze, degli sprechi e delle inefficienze che hanno danneggiato parti del Sud e anche del Nord, al costo *standard* e al fabbisogno *standard*. Per una volta, cioè, le classi dirigenti si dovranno confrontare, ma non dovranno farlo per chiedere più risorse, bensì si dovranno soffermare su come vengono spese le risorse. E sono certa che in quell'ambito vi sia la possibilità di un grande efficientamento della spesa pubblica e per un Paese fortemente indebitato come l'Italia questo è un punto importante.

Concludo dicendo che, indipendentemente da come la si pensi sull'autonomia, la definizione e i finanziamenti dei LEP, cioè il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* e al fabbisogno *standard* , saranno un elemento centrale all'interno della riforma del federalismo prevista tra le riforme fondamentali del PNRR e alla quale è legata una *tranche* di 32,8 miliardi dentro il PNRR.

Per tutte queste ragioni, confermo il voto a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 615, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

(Durante le operazioni di voto alcuni senatori intonano l'inno di Mameli al grido di «Viva l'Italia!»).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 62 e 273. *(Brusio).*

Colleghi, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 18,29).

Colleghi, sentiti i Capigruppo, anche in relazione ad alcune riunioni di Gruppo, concludiamo ora la seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MELONI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avevamo concordato che non avremmo fatto interventi di fine seduta, ma facciamo un'eccezione. Ne ha facoltà.

MELONI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, nella serata di ieri il cuore grande di Gigi Riva si è fermato. *(Applausi)*. Cagliari e tutta la Sardegna sono in lutto. La solidarietà, l'affetto e il dolore di milioni di italiani sono nelle parole che ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha dedicato alla memoria di questo campione, di quest'uomo immenso. Sfuggire alla retorica e alla commozione nel ricordare Gigi Riva per le generazioni di sardi, tra le quali la mia, cresciute nel suo mito, è davvero difficile.

Nato a Leggiuno, in provincia di Varese, nel 1944, Riva giunse in Sardegna nel 1963, quando la nostra Regione era un luogo nel quale venivano mandati i militari e i funzionari pubblici come punizione, più che il meraviglioso luogo di villeggiatura, noto in tutto il mondo, che sarebbe diventata alla fine di quel decennio per molti italiani.

Riva ci arrivò dopo un'infanzia di privazioni materiali; era nato in una famiglia molto povera e di dolore autentico per la perdita in giovanissima età di entrambi i genitori. Arrivò ragazzo, si fece rapidamente uomo e rimase in Sardegna per tutta la carriera e poi per tutta la vita, resistendo a lusinghe di successi e di denaro apparentemente irresistibili.

Se non si comprende la durezza della condizione della Sardegna di quegli anni, nei quali ricominciavano a essere concepite le infrastrutture della rinascita nel tentativo di sottrarla all'arretratezza; se non si conosce la condizione dei nostri immigrati costretti dalla povertà estrema a raggiungere la Svizzera, la Germania e il Nord Italia per svolgervi i lavori più umili, in condizioni ora inimmaginabili; se non si ricorda un'altra piaga della Sardegna dell'epoca, il banditismo e i sequestri di

persona, e se non si ricorda quale fosse anche per queste ragioni la considerazione della Sardegna nel resto d'Italia e di noi sardi nei confronti di noi stessi; se non si conoscono tutte queste cose, non si può capire cosa sia stato per la Sardegna Gigi Riva e il significato dell'epopea di una squadra di calcio che riscatta un'intera Regione e fa percepire a tutto un popolo di potersi misurare, vincendo, con tutta l'Italia, compresa quella più ricca.

Riva riconobbe di essersi fatto sardo, di aver scelto di essere sardo. Quando gli chiesero come mai, disse che succedeva a tutti quelli della squadra di allora, perché quando fuori li chiamavano pecorari e banditi, era inevitabile che si "incavolassero" e allora vincevano di più. Affermava: «sicuramente i torti che subivamo allora noi sardi hanno contribuito a farmi identificare con questo popolo. Ma insieme ai valori che ho incontrato. Sono cinquanta anni che giro l'Isola, sono di casa ad Orgosolo, Mamoiada. Ho incontrato gente meravigliosa».

Ecco, lui ha deciso di diventare sardo, è stato sardo per scelta. Riva è stato però anche un grande italiano, è stato uno degli eroi nazionali della Sardegna del Novecento, insieme forse solo ad Emilio Lussu. Lui che amava la Sardegna visceralmente e ha legato per sempre la sua vita alla sua e nostra amatissima bandiera del Cagliari, sentiva l'appartenenza alla nazionale italiana di calcio come un onore assoluto, il più alto, e oggi la sua salma è stata composta con la tuta azzurra della nazionale che vestiva in quegli anni. Con la nazionale ha avuto grandissimi successi e amare sconfitte, prima da calciatore e poi da *team manager*, per finire con la vittoria mondiale a Berlino nel 2006. Rimane da decenni il calciatore più prolifico di tutti i tempi in maglia azzurra.

Gigi Riva con la sua coerenza, il suo rigore e la sua serietà è stato un grande sardo e un grande italiano.

In conclusione, nel descrivere il dolore e l'angoscia per il drammatico infortunio occorso a Riva con la maglia della nazionale il 31 ottobre del 1970, Gianni Brera scrisse: «Io vorrei solo che degli eroi autentici non si guastasse mai il ricordo. L'uomo Riva è un serio esempio per tutti. Il giocatore chiamato Rombo di tuono» - così lo aveva chiamato lui, per quasi incredulo entusiasmo - «è stato rapito in cielo, come tocca agli eroi».

Ora quel destino è toccato all'uomo che tanto abbiamo amato. Certamente non si guasteranno mai il suo ricordo e il suo esempio. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 24 gennaio 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (**62**)

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Disposizioni in materia di attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti disposizioni:

a) l'attribuzione alle regioni delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve avvenire

nel rispetto:
1) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tale fine, le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite solo dopo la definizione dei medesimi LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
2) dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
b) il finanziamento delle funzioni attribuite a seguito della sottoscrizione di un'intesa è garantito tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p),* della Costituzione;
c) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;
d) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;
e) lo Stato ha la facoltà, secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, di stabilire con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;
f) le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate nelle materie attribuite alle regioni medesime e in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;
g) lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Procedimento per la stipulazione delle intese)

1. Lo schema preliminare delle intese di cui all'articolo 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti. A seguito dell'approvazione dello schema preliminare di intesa da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere lo schema preliminare di intesa con il presidente della regione interessata. Lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea di ciascuna Camera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni delle Camere sono trasmesse al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.
2. Lo schema definitivo di intesa di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli

affari regionali e le autonomie. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere l'intesa definitiva con il presidente della regione interessata. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione dell'intesa, delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 615. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 147.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (**273**)

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Obiettivi e previsioni per l'attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia)

1. Lo Stato, in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti previsioni:

a) rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, oltre che del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

b) rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tal fine le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite alle regioni richiedenti solo dopo la definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio medesimi;

c) finanziamento delle funzioni attribuite a seguito di intesa, in termini di compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che stabiliscono l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione;

d) decorrenza delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa;

e) decorrenza delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse;

f) previsione, secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, della facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario;

g) previsione che le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate sulle materie attribuite e che, in apposito allegato all'intesa, siano indicate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale;

h) previsione che lo Stato e la regione sottopongano a verifica l'intesa almeno entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le

modalità di revisione da attuare comunque ogni qualvolta siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l'iniziativa per la revisione dell'intesa, da definire ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Iniziativa regionale)

1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo, è deliberato dalla regione con le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.

2. La regione trasmette l'atto di iniziativa, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La procedura di approvazione di cui al comma 1 si applica anche all'approvazione del testo dello schema di intesa, così come modificato sulla base delle determinazioni assunte dalle Camere ai sensi dell'articolo 3.

4. Sono fatti salvi gli atti di iniziativa delle regioni presentati al Governo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Procedimento di approvazione dell'intesa)

1. Lo schema preliminare di intesa è predisposto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su iniziativa della regione interessata, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2. Lo schema preliminare di intesa, deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione interessata.

2. Lo schema preliminare di intesa di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa.

3. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni. Detto schema è approvato dalla regione secondo la procedura di cui all'articolo 2 e deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; qualora l'intesa definitiva non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, prima della sua sottoscrizione, invia alle Camere una relazione contenente dettagliata motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto di non conformarsi al parere. L'intesa definitiva, deliberata ai sensi dei commi 1 e 2 e del presente comma, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Presidente della regione interessata.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l'intesa è trasmessa alle Camere sotto forma di disegno di legge di ratifica, che, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Art. 4.

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Qualora la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardi materie in cui vigono disposizioni legislative statali che richiamano i LEP ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, l'intesa è subordinata alla preventiva definizione dei predetti LEP, da determinare comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Profili e risorse finanziarie)

1. L'intesa di cui all'articolo 3, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, conforma il

trasferimento delle competenze e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie:
a) al principio di equilibrio dei bilanci pubblici anche ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione;
b) alla tendenziale neutralità degli effetti finanziari rispetto agli equilibri della finanza pubblica;
c) all'integrale copertura delle funzioni pubbliche attribuite;
d) al criterio del periodico aggiornamento del quadro finanziario, con cadenza almeno triennale, in relazione all'evoluzione dello scenario macroeconomico ai fini della neutralità rispetto agli equilibri di finanza pubblica.
2. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e di volta in volta da un rappresentante dei Ministeri competenti, in termini di compartecipazione al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale, come stabilito dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione.
3. Nelle more della definizione dei fabbisogni *standard*, che la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui al comma 2 determina entro un anno dalla sottoscrizione dell'intesa e che costituiscono a regime il termine di riferimento, la compartecipazione dei tributi erariali maturati nel territorio della regione deve assicurare la copertura degli oneri determinati, con riferimento alla spesa a carattere permanente sostenuta dalle amministrazioni statali per l'erogazione delle corrispondenti funzioni trasferite o assegnate.
Art. 6.
(Verifiche e monitoraggio)
1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie concordano con il Presidente della regione le modalità operative. La medesima facoltà di disporre verifiche è riconosciuta alla regione.
2. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, unitamente all'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, procede alla valutazione biennale degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi all'autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari delle intese e della neutralità finanziaria rispetto agli equilibri di finanza pubblica.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 615. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 147 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, Floridia Aurora, Maiorino, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), nella seduta del 18 gennaio 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00009 sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico (*Doc*. XXIV, n. 14).
Il predetto documento è inviato al Ministro della salute.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (987)
(presentato in data 19/01/2024)
C.924 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro delle imprese e del made in Italy
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (986)
(presentato in data 18/01/2024);
senatori Stefani Erika, Potenti Manfredi
Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari» (988)
(presentato in data 18/01/2024);
senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Leonardi Elena, Mancini Paola, Satta Giovanni, Iannone Antonio, Guidi Antonio, Petrenga Giovanna, Maffoni Gianpietro, Rosa Gianni, Rapani Ernesto, Sigismondi Etelwardo, Liris Guido Quintino, Farolfi Marta, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Sallemi Salvatore
Misure per il potenziamento della medicina di genere nel servizio sanitario nazionale (989)
(presentato in data 22/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (986)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 19/01/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/01/2024 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" (808)
(presentato in data 19/07/2023)

Affari assegnati

In data 19 gennaio 2024 è stato deferito alla 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'affare relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) (Atto n. 336).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Livio Proietti a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (n. 43).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 44).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 2 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2016, della rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, del progetto denominato "Lavori di consolidamento nel capoluogo - lotto funzionale di messa in sicurezza di Via Sangro e via San Canziano nel comune di Paglieta (Chieti).

Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- ai dottori Sebastiano Conti Nibali e Manuela Gaetani, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- al dottor Massimo Temussi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- al dottor Marco Lupo, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2024, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina della professoressa Fiammetta Salmoni quale Direttore generale dell'Agenzia industrie difesa.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione 2023 sullo stato della preparazione sanitaria (COM(2023) 792 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla difesa della democrazia (COM(2023) 630 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 5 del 23 novembre 2023, depositata il successivo 18 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando (*Doc* VII, n. 55) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 175).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 17 gennaio 2024, ha inviato la deliberazione n. 1/2024 dell'11 gennaio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il Programma del controllo 2024 - Programma delle attività di controllo della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali per l'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 337).

Il Presidente del Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 gennaio 2024, ha inviato la deliberazione n. 1/2024/CCC del 16 gennaio 2024, con la quale il Collegio stesso ha approvato il Quadro programmatico del controllo concomitante per l'anno 2024.

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 338).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 16 gennaio 2024, ha inviato il testo di 16 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'11 al 14 dicembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle tariffe e agli oneri spettanti all'Agenzia europea per i

medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 278);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, alla 4a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 279);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 280);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 281);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 282);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 283);

risoluzione sulla posizione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 284);

risoluzione sulla ridefinizione del futuro quadro dei fondi strutturali dell'UE per sostenere le regioni particolarmente colpite dalle sfide legate alle transizioni automobilistica, verde e digitale, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 285);

risoluzione sulle relazioni UE-Giappone, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 286);

risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato riguardanti le procedure legislative speciali, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 287);

risoluzione sul trentennale dei criteri di Copenaghen: imprimere nuovo slancio alla politica di allargamento dell'UE, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 288);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 289);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 e trenta sottocombinazioni, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 290);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n.

291);
risoluzione sui giovani ricercatori, alla 4a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 292);
risoluzione sul tentativo di colpo di Stato in Guatemala, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 293).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 18 gennaio 2024, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 gennaio 2024, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023) 753 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 gennaio 2024, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva (COM(2023) 905 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 18 gennaio 2024, la Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE (COM(2023) 930 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;
in data 19 gennaio 2024, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 19 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni

CAMUSSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, FURLAN, ROJC, D'ELIA, NICITA, ALFIERI,

MARTELLA, BASSO, LA MARCA, VERDUCCI, VALENTE, GIACOBBE, MANCA, ZAMBITO, RANDO, LOSACCO, FINA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:

la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti fu prevista dalla legge della Regione Campania n. 10 del 1993, successivamente confermata dal decreto-legge n. 61 del 2007. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, consorzi di bacino, si prevedeva testualmente che i "comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 che utilizzano i lavoratori assegnati ai Consorzi in base all'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999";

la legge regionale n. 10 del 1993 aveva suddiviso l'intero territorio regionale in 18 consorzi di bacino, aventi natura di ente pubblico (Corte costituzionale, sentenza n. 226 del 2012), con lo scopo di gestire e razionalizzare l'attività di raccolta differenziata;

nel corso dell'emergenza rifiuti che coinvolse la regione, protrattasi senza soluzione di continuità dal 1994 al 2009, i consorzi di bacino vennero configurati come consorzi obbligatori per la gestione e il coordinamento della raccolta differenziata, ai quali i Comuni avevano l'obbligo di aderire, pagando la "quota consortile";

tuttavia, l'intero sistema dei consorzi si rivelò fallimentare e permeabile a infiltrazioni criminali. Essi rappresentavano *de facto* uno strumento di moltiplicazione dei costi ed offrivano un servizio di gestione dei rifiuti non efficace. I Comuni sostenendo motivazioni circa l'inefficienza dei consorzi, continuavano ad affidare il servizio di raccolta rifiuti a soggetti terzi. In questo modo, non solo le amministrazioni locali continuavano a mantenere il controllo su appalti e risorse, ma impiegavano personale diverso rispetto a quello dipendente dai consorzi, determinando enormi buchi nelle casse di questi ultimi;

nel 2010, in mancanza di entrate, i consorzi ormai indebitati dichiararono la crisi di liquidità e sospesero i rapporti di lavoro in essere. Successivamente, non ritenuti in grado di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta di rifiuti, vennero messi in liquidazione e i lavoratori lasciati senza garanzie sullo stipendio o su qualunque altra forma di sostegno al reddito;

nel momento in cui i consorzi comunicarono ai lavoratori la sospensione dell'attività lavorativa, il numero complessivo di lavoratori assunti a tempo interminato dai 18 consorzi era di circa 3.000 unità. Alcuni vennero riassorbiti da altri enti, mentre molti rimasero disoccupati. Nello specifico, 72 dipendenti a tempo indeterminato dei consorzi intercomunali per lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Benevento (BN1, BN2 e BN3) presentarono un ricorso cautelare (*ex* art. 700 del codice di procedura civile) contro i consorzi BN1, BN2 e BN3 (datore di lavoro) affinché fosse accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, richiedendo l'immediato ripristino del rapporto di lavoro, oltre al pagamento di tutte le retribuzioni in sospeso;

nel 2011, il Tribunale di Benevento accolse le domande cautelari, confermando anche nel successivo giudizio di merito, il ripristino del rapporto di lavoro e la condanna al solo consorzio del pagamento di tutte le differenze retributive alla data della sospensione dell'attività;

anche la Corte d'appello di Napoli e la Corte di cassazione ribadirono la legittimità delle decisioni del Tribunale, condannando definitivamente i consorzi della provincia di Benevento al ripristino dei rapporti di lavoro e al pagamento delle dovute differenze retributive;

in totale spregio delle decisioni di condanna emanate dalla magistratura, i soggetti liquidatori dei consorzi BN1, BN2 e BN3 continuarono a non reintegrare i lavoratori e non pagare le retribuzioni, che nel frattempo i lavoratori continuavano a maturare;

dal 2015, i lavoratori furono costretti a rivolgersi nuovamente al Tribunale di Benevento attraverso diversi ricorsi per decreto ingiuntivo al fine di vedersi riconosciute le somme mai corrisposte. Parallelamente, i soggetti liquidatori avviarono le procedure di licenziamento dei lavoratori;

il licenziamento venne riconosciuto come provvedimento illegittimo nei tre gradi di giudizio: i consorzi furono condannati ancora una volta a risarcire i danni e i lavoratori ottennero l'immediata

reintegra nel posto di lavoro, che non venne mai eseguita;
i lavoratori intrapresero ulteriori azioni esecutive anche dinanzi al TAR che portarono ad un nulla di fatto, poiché i giudici dichiararono i crediti del consorzio impignorabili ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2008 e dalle disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, legge n. 26 del 2010;
anche nelle occasioni nelle quali i ricorsi amministrativi furono accolti, i commissari *ad acta* incaricati dal TAR del recupero delle somme dovute dovettero desistere dal loro incarico per via dell'insussistenza di somme o fondi disponibili nelle proprie casse addotta dai consorzi;
fra il 2018 e il 2019, il Consiglio di Stato intervenne a sua volta con diverse sentenze che affermavano l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sancendo che l'impianto normativo vigente impediva ai titolari di diritti di credito nei confronti dei consorzi di agire individualmente mediante l'azione di ottemperanza di condanne pecuniarie ottenute in sede civile;
nel 2021, i lavoratori degli ex consorzi intercomunali BN1, BN2 e BN3 si rivolsero alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La prima sezione della Corte di Strasburgo si espresse con una decisione il 20 ottobre 2022 n. 39637/21, accogliendo la dichiarazione unilaterale del Governo italiano con la quale l'Avvocatura dello Stato si impegnava a corrispondere un risarcimento relativo "all'equo processo" e a garantire l'applicazione di tutte le sentenze emesse dai tribunali nazionali entro il termine di 90 giorni;
considerato che:
per 14 anni, 72 lavoratori hanno tentato invano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti e dei propri crediti, che ad oggi ammontano a circa 13 milioni di euro;
ogni grado di giudizio nazionale e la CEDU hanno confermato l'illegittimità di quanto subito dai lavoratori e le somme di risarcimento dovute;
nonostante l'impegno assunto dal Governo in sede internazionale, i lavoratori sono stati abbandonanti di fronte ad un'ingerenza che può essere individuata in un'*impasse* burocratica e nella pessima gestione di un ente pubblico, che non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti;
le retribuzioni dovevano essere erogate entro 3 mesi dalla decisione della CEDU, ma ad oggi sono trascorsi 14 mesi e non sono neanche state avviate le procedure necessarie volte al pagamento,
si chiede di sapere:
come i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intervenire per tenere fede agli impegni presi dal Governo in sede internazionale al fine di riconoscere la materiale soddisfazione dovuta ai lavoratori;
perché la dissoluzione dei consorzi intercomunali sia avvenuta attraverso modalità contrarie ai principi stabiliti dal contratto collettivo, senza mai definire la posizione dei lavoratori ma disponendone addirittura il licenziamento.
(3-00874)
MARTELLA, FRANCESCHELLI, NICITA, MANCA, TAJANI, CAMUSSO, FURLAN, BASSO, LA MARCA, ROJC, FINA, LOSACCO, VERDUCCI, RANDO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
durante lo svolgimento del *forum* di Davos, l'amministratore delegato della Intel corporation Patrick Gelsiger ha fatto il punto sul grande piano di investimenti di Intel per tornare *leader* globale nella produzione dei *microchip*. Il piano prevede investimenti miliardari negli Stati Uniti e in Europa, dove gli sforzi dell'azienda statunitense sono focalizzati sugli stabilimenti in Germania e Polonia, annunciando altresì che per quanto riguarda l'Italia non sono previste aperture di stabilimenti di produzione;
tali affermazioni pongono fine all'ipotesi, avanzata nel 2021 dallo stesso amministratore delegato e poi congelata a seguito dell'insediamento del Governo Meloni, di aprire nel nostro Paese una grande fabbrica Intel per la produzione di semiconduttori;
nel luglio 2021, a seguito di importanti incontri istituzionali con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, l'amministratore delegato della Intel, con dichiarazioni rese pubbliche, aveva affermato di valutare con grande interesse la scelta di collocare impianti per la

produzione di *microchip* in Italia, in un momento di grande ottimismo verso il nostro Paese a seguito dell'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e la prospettiva di investimenti importanti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il 21 luglio 2021, il Governo Draghi accogliendo l'ordine del giorno 0/2320/53/05 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320), si era impegnato a valutare l'opportunità di adottare, presso tutte le sedi istituzionali opportune, ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di produzione di semiconduttori al fine di rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento e garantire il mantenimento di adeguati livelli di autonomia tecnologica;
il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, l'Esecutivo Draghi e Intel avevano selezionato il comune di Vigasio (Verona) per la realizzazione di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;
nel mese di gennaio 2023, il Governo Meloni, in una nota stampa ha reso pubblicamente noto di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europeeper cercare di garantire l'insediamento in Italia dell'impianto;
in data 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il Governo tedesco per realizzare un investimento in Germania di importo pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'Esecutivo nel sito di produzione di Magdeburgo. Un analogo accordo è stato sottoscritto da Intel con la Polonia per investimenti pari a 4,6 miliardi di euro;
nonostante le difficoltà di *budget* della Germania che riguardano il fondo speciale per sussidiare gli investimenti industriali, l'impianto Intel di Magdeburgo, attualmente in fase di progettazione, sarà realizzato entro il corrente anno dopo aver ottenuto il via libera di Bruxelles agli aiuti di Stato;
le recenti affermazioni rese al *forum* di Davos dall'amministratore delegato di Intel Patrick Gelsiger, di fatto sanciscono il fallimento del "*chips act*" del Governo Meloni e della strategia dell'Esecutivo finalizzata ad allargare la presenza dell'Italia nella filiera strategica dei semiconduttori e di far parte di un sistema di industrie tra Paesi alleati in grado di produrre *chip* più avanzati. In Italia, Intel sarà presente esclusivamente con una partecipazione alla fondazione "Chips.it", il centro per il *design* dei semiconduttori che sta nascendo a Pavia, ma tramonta qualsiasi ipotesi di insediamento di mega stabilimenti,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno impedito di dare seguito agli accordi di massima che erano stati raggiunti con Intel dal precedente Esecutivo nel settembre 2022 e che prevedevano l'insediamento di uno stabilimento Intel di produzione di semiconduttori nel nostro Paese;
se sia intenzione del Ministro in indirizzo riavviare rapidamente un dialogo con il gruppo Intel, allo scopo di fornire tutte le rassicurazioni necessarie all'azienda statunitense volte a favorire la realizzazione in Italia almeno di uno stabilimento per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, a partire dagli stanziamenti necessari per la partecipazione ad una quota del finanziamento per la realizzazione dell'impianto;
quali nuove iniziative intenda adottare al fine di garantire al Paese adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, nonché per accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani e se intenda farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma da un fondo comune europeo.
(3-00875)
BOCCIA, MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:

come noto, sono emerse nell'ultimo periodo diverse criticità legate all'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante introduzione del nuovo codice degli appalti;
nonostante la normativa abbia acquisito efficacia a valere dal 1° luglio 2023, era attesa a partire dal 1° gennaio 2024 l'implementazione del principale elemento di innovazione in seno al nuovo regolamento, ossia la piena digitalizzazione degli appalti e l'interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture;
presupposto per la piena digitalizzazione delle procedure d'appalto è il collaudo dei portali telematici di approvvigionamento, quali MePA e EmPulia, abilitati alla diffusione degli avvisi di gara, non essendo più l'Autorità nazionale anticorruzione direttamente responsabile per il rilascio dei codici identificativi di gara (CIG);
malgrado si fossero manifestate negli ultimi mesi numerose avvisaglie di possibili problematiche legate ai ritardi nel processo di certificazione (tanto che ancora al 12 di dicembre del 2023 si discuteva concretamente di un possibile rinvio al 1° luglio dell'anno successivo), è stato deciso comunque di procedere dal 1° gennaio 2024;
ne è conseguito che, in seguito al blocco temporaneo delle piattaforme per interventi di manutenzione dal 2 al 5 gennaio, si sono verificati malfunzionamenti che hanno fortemente rallentato, se non del tutto impedito, la pubblicazione delle gare d'appalto;
ad oggi, le rispettive amministrazioni non hanno saputo porre rimedio ai problemi di funzionalità, tanto che i *contact center* di ANAC e del MePA non riescono a fornire risposte esaustive e si limitano a rimandarsi la questione;
la mancata risoluzione di queste problematiche è sfociata in una paralisi totale degli enti preposti. Mentre ANAC ribadisce la propria impossibilità a rilasciare i codici, i gestori delle piattaforme digitali continuano a lamentare impedimenti di natura tecnica;
la conseguenza ultima è l'assenza di stazioni appaltanti qualificate, che rischia di portare al blocco totale delle procedure d'appalto;
considerato, altresì, che:
numerosi sindaci di piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti si trovano in questi giorni ad affrontare problematiche burocratiche e procedurali a seguito dell'abolizione dello *smartcig* da parte del nuovo codice dei contratti pubblici;
gli uffici sono in una situazione di stallo e senza strumento dello *smartcig*, che comunque rappresenta un valido strumento di tracciatura, non possono più procedere al pagamento delle piccole spese (ad esempio dall'acquisto della vite in ferramenta alla corona funebre) se non attraverso l'utilizzo dei suddetti portali;
le spese minute nelle piccole realtà comunali oltre a rappresentare un elemento di flessibilità operativa hanno finora consentito di sostenere le realtà commerciali locali, molte delle quali alla luce della nuova normativa possono non trovare conveniente iscriversi alle piattaforme perdendo il rapporto con le proprie amministrazioni locali;
in conseguenza della situazione che si è creata con le modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti e del blocco dei portali telematici di approvvigionamento, in numerose realtà locali si torna ad utilizzare il limite di economato per far fronte alle urgenze di piccole spese di approvvigionamento,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno impedito il rispetto delle tempistiche inizialmente previste per l'implementazione del principale elemento di innovazione del nuovo codice degli appalti, ossia per la piena digitalizzazione degli appalti e l'interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture, nonché per la piena funzionalità dei portali telematici di approvvigionamento;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ripristinare in via temporanea la piattaforma *smartcig* per gli affidamenti, con modalità tracciabili, *infra* 40,000 euro di spesa, e, conseguentemente, prevedere il rinvio di alcuni mesi della piena entrata in vigore della digitalizzazione degli appalti e dell'operatività dei portali di approvvigionamento al fine di evitare l'insorge di problematiche per le amministrazioni coinvolte e gli utenti;

se non ritengano opportuno prevedere, limitatamente ai piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, a partire da quelli delle aree interne o disagiate, maggiori margini di autonomia per le piccole spese di approvvigionamento in forma comunque tracciabile, nonché forme di sostegno per le piccole realtà commerciali locali presenti nei comuni utili all'azzeramento dei costi di iscrizione ai portali di approvvigionamento in vista della loro entrata in funzione.

(3-00876)

MISIANI, NICITA, MANCA, MARTELLA, FURLAN, LOSACCO, ZAMBITO, CAMUSSO, LORENZIN, ALFIERI, FRANCESCHELLI, ZAMPA, ROJC, GIACOBBE, IRTO, BASSO, TAJANI, VERDUCCI, D'ELIA, VALENTE, DELRIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali*. -

Premesso che:

in data 17 gennaio 2024, il gruppo TIM ha diramato un comunicato stampa nel quale ha reso noto di aver ricevuto l'assenso, nell'ambito delle attività volte al *closing* dell'operazione di cessione della società NetCo e in seguito alla firma del *transaction agreement* con Optics BidCo (società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. "KKR"), all'esecuzione dell'operazione medesima ai fini della normativa del "*golden power*";

nel comunicato si afferma che il provvedimento autorizzativo, con il quale il Consiglio dei ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento. Si tratta di impegni ritenuti dal Governo pienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli *asset* oggetto dell'operazione;

il decreto autorizzativo del Consiglio dei ministri, riassunto in una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, conferma che l'operazione di vendita della rete TIM al fondo infrastrutturale statunitense KKR sta procedendo secondo la tabella di marcia. Sempre secondo quanto riportato nella nota, sarebbe previsto un ruolo del Governo nella definizione delle scelte strategiche e assicurati tutti i presidi essenziali e garantita la supervisione dello Stato su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza, alla difesa e alla strategicità della rete e dei relativi *asset*, secondo quanto concordato nel *memorandum* sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze con il fondo KKR;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

il Governo in carica, a partire dal suo insediamento, ha affrontato la questione TIM in modo contraddittorio, dapprima rivendicando la sovranità nazionale su un *asset* strategico per il Paese, per poi assecondare la decisione degli azionisti di procedere alla divisione dell'azienda in due distinte società, ovvero la ServCo finalizzata all'erogazione di servizi al consumatore, e NetCo, responsabile della proprietà e della gestione delle infrastrutture di rete. Quest'ultima, di particolare rilievo strategico, al compimento delle suddette procedure di cessione al fondo di investimento americano KKR, avrà come esito la perdita di un chiaro controllo pubblico su un *asset* industriale di interesse strategico nazionale, fondamentale per la transizione digitale italiana;

a differenza di analoghi casi in Germania, Francia, Spagna, il Governo italiano ha avallato un percorso che mira alla separazione tra rete e servizi, riducendo al contempo il valore strategico di un'azienda importante come la TIM, e senza adeguate garanzie, nonostante le rassicurazioni attraverso le note stampa, circa l'effettivo mantenimento del controllo pubblico sulla rete, sulla sicurezza dei dati e delle connessioni, sulla valorizzazione dei lavoratori e sull'impatto dell'operazioni in relazione agli investimenti sulla rete e sull'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR;

la vendita della rete TIM, oltre ad essere stata decisa con motivazioni non rispondenti a logiche di mercato e tantomeno industriali, è stata avallata dal Governo impegnando nell'operazione anche 2 miliardi e mezzo di euro di risorse pubbliche, per acquisire soltanto una quota minoritaria, pari a circa il 20 per cento, della nuova società NetCo;

nel complesso, tale operazione avviene in continuità con altre preoccupanti decisioni di politica industriale che stanno portando al progressivo smantellamento di pezzi avanzati del tessuto produttivo nazionale, come dimostrano anche i casi di Alitalia, Magneti Marelli e Ilva;

tenuto conto che:

molti aspetti dell'operazione appaiono ancora poco chiari e si basano su un prezzo pattuito e un piano

d'azione particolarmente flessibili. Su tali aspetti l'esito rimane legato a successivi accordi su quale parte di rete verrà acquisita da KKR, su quanto dei 26 miliardi di euro di debito resteranno in capo a TIM e quanti in capo a NetCo e soprattutto su quanto personale resterà in capo a TIM e quanto a NetCo;
la chiusura definitiva della complessa operazione TIM è prevista entro la prossima estate, all'esito della quale diventerà giuridicamente irreversibile. Nel frattempo dovranno essere acquisite le autorizzazioni più o meno condizionate da parte delle autorità nazionali e soprattutto europee, e discussa l'intera politica *antitrust* e dei prezzi delle infrastrutture;
rilevato che:
i sindacati dei lavoratori della TIM hanno sollevato forti perplessità e fondate preoccupazioni sull'andamento dell'operazione di vendita della rete TIM al fondo statunitense KKR e sulla divisione dell'azienda TIM in due società. Allo stato attuale non sono state fornite dalle parti coinvolte garanzie sulla tenuta occupazionale e il destino dei dipendenti della NetCo, affidati allo stesso soggetto finanziario che sta chiudendo gli stabilimenti Marelli in Italia e in Europa, e per i 16.000 dipendenti a carico della società dei servizi di cui rimarrà proprietaria TIM;
nel mese di febbraio 2024 scadranno gli ammortizzatori sociali e dovrebbe essere presentato il piano industriale delle due aziende e finora il Governo ha evitato di convocare i sindacati per un confronto sulle ricadute infrastrutturali e occupazionali di questa operazione, che secondo le stime delle organizzazioni sindacali mette al rischio circa 20.000 posti di lavoro,
si chiede di sapere:
se si intenda tempestivamente riferire sui termini e i dettagli dell'operazione di vendita della rete TIM al fondo KKR e sugli effetti del passaggio della rete TIM sotto il controllo del fondo e sulle ricadute della divisione dell'azienda TIM in due società;
quali siano, nel dettaglio, gli strumenti previsti per tutelare gli interessi nazionali circa l'effettivo mantenimento del controllo pubblico sulla rete TIM, nonché sulla sicurezza dei dati e delle connessioni;
quali misure si intenda adottare per garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali messi a rischio dalla separazione dell'azienda in due distinte società, nonché per l'attuazione degli investimenti previsti sulla rete e degli investimenti del PNRR;
quali siano le ragioni che hanno finora impedito il confronto con i sindacati dei lavoratori della TIM in relazione all'operazione di vendita della rete al fondo KKR e sulla divisione dell'azienda nelle due società.
(3-00877)
ZAMPA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'Unione europea ha ritenuto i vaccini una priorità nella risposta alla pandemia da COVID-19. Nel mese di novembre 2021 la Commissione europea, per conto degli Stati membri, ha stipulato contratti per un valore di 71 miliardi di euro per acquistare fino a 4,6 miliardi di dosi di vaccino per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2;
nonostante l'Unione europea avesse registrato alcune carenze di approvvigionamento nella prima metà del 2021, alla fine dello stesso anno gli Stati membri hanno ricevuto quasi 952 milioni di dosi di vaccino, la maggior parte del prodotto Pfizer-BioNTech, di cui sono state somministrate oltre 739 milioni di dosi, per cui l'80 per cento della popolazione adulta dell'Unione è stata completamente vaccinata;
secondo l'esame della Corte dei conti europea, l'Unione ha realizzato un apposito sistema centralizzato di appalto per i vaccini che ha consentito un approvvigionamento iniziale di potenziali vaccini sviluppati con tecnologie e da produttori diversi. Nel portafoglio predomina il vaccino di Pfizer e BioNTech in ragione della capacità del produttore di rifornire l'Unione;
dopo la stipula dei contratti, la Commissione ha sostenuto la loro esecuzione fungendo da facilitatore tra gli Stati membri e i diversi produttori;
considerato che:
l'Italia ha partecipato alle gare d'appalto e acquisti centralizzati organizzati dalla Commissione europea

per ottenere i vaccini. Ciò ha permesso di negoziare prezzi migliori e garantire l'accesso equo ai vaccini per tutti i membri dell'Unione;
una volta acquistati, i vaccini sono stati distribuiti alle varie Regioni italiane. Ogni Regione ha la responsabilità nella gestione della distribuzione e dell'amministrazione dei vaccini all'interno del proprio territorio, in base alle linee guida nazionali;
questo sistema ha mostrato la sua efficacia, specialmente durante la pandemia, dove l'Italia ha dovuto rapidamente adattare e ampliare la sua infrastruttura di approvvigionamento e distribuzione dei vaccini per far fronte alla crisi sanitaria;
terminata la fase che ha visto la Commissione europea condurre i negoziati con i fornitori di vaccini, per quanto riguarda il nostro Paese, sono le Regioni a provvedere, singolarmente e in via autonoma, ad avviare la procedura amministrativa relativa all'approvvigionamento dei vaccini,
si chiede di sapere:
quali siano le misure che il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rendere più efficace ed efficiente l'approvvigionamento dei vaccini e garantire la sicurezza nelle varie fasi della fornitura;
quali iniziative intenda altresì adottare al fine di garantire, successivamente alla scadenza dei contratti perfezionati dalla Commissione europea, condizioni di uniformità ed equità su tutto il territorio nazionale con riferimento all'approvvigionamento, fornitura e distribuzione dei vaccini anti COVID-19.
(3-00878)
CATALDI, MAZZELLA, PATUANELLI, GUIDOLIN, SCARPINATO, TREVISI, BEVILACQUA, NATURALE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
con il decreto ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'alta commissione, di cui all'art. 1, comma 439, della legge n. 160 del 2019, per la valutazione dei progetti "PINQuA" (programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare);
i progetti PINQuA sono iniziative di sviluppo infrastrutturale e di trasformazione urbana, rivolte alle piccole e medie città italiane. Finanziati attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), questi progetti mirano a migliorare la qualità della vita, l'efficienza dei servizi e la sostenibilità ambientale nei territori coinvolti;
essi rivestono un ruolo fondamentale per le piccole e medie città italiane. La scadenza per la realizzazione dei lavori, fissata dall'Unione europea, è il 31 marzo 2026;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
alcuni componenti dell'alta commissione sarebbero stati collocati in quiescenza e, di conseguenza, essa avrebbe cessato l'attività;
ad oggi la nuova commissione non è ancora stata costituita;
alcuni progetti pilota precedentemente approvati hanno subito modifiche e sono attualmente bloccati proprio perché manca l'approvazione da parte dell'alta commissione;
considerato infine che è evidente che questo ritardo potrebbe causare la perdita dei fondi ottenuti dal Governo Conte dall'Unione europea e, in modo ancora più grave, potrebbe determinare gravi problemi finanziari per i Comuni coinvolti, qualora questi abbiano già speso l'anticipo del 10 per cento previsto dal programma PINQuA con tutte le inevitabili ed immaginabili ripercussioni sui territori,
si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di pervenire in tempi brevi alla nomina dell'alta commissione per la valutazione dei progetti PINQuA.
(3-00879)
(*già* 4-00356)
LOMBARDO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'Italia è il Paese con la popolazione anziana tra le più longeve al mondo; la popolazione anziana non autosufficiente in Italia è destinata a crescere passando dagli attuali 3 milioni e 800.000, a 4,4 milioni nel 2030 e 5,4 milioni nel 2050. L'aumento della popolazione anziana non autosufficiente e delle

persone con disabilità rappresenta una sfida cruciale per il sistema sanitario nazionale;
attualmente, solo il 6,3 per cento delle persone non autosufficienti è ospitato in strutture residenziali ed è principalmente rappresentato da anziani *over* 85;
il 26 per cento delle persone non autosufficienti riceve assistenza da *caregiver* (nel 60 per cento dei casi i *caregiver* hanno forme di impiego parzialmente o totalmente irregolari), mentre la parte restante, pari ai due terzi del totale, è affidata esclusivamente alle cure dei familiari, con il supporto parziale di strutture semiresidenziali o di servizi di assistenza domiciliare;
la legge sulla non autosufficienza è stata attesa da oltre 25 anni da 8,5 milioni di cittadini italiani che hanno in casa una persona anziana non autosufficiente o una persona disabile;
gli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone rientrano nell'ambito della missione 5, componente 2, riforma 1.2, e della missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;
l'articolo 3 della legge delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (legge n. 33 del 2023) prevede che entro il 31 gennaio il Governo adotti uno o più decreti per promuovere la dignità e l'autonomia delle persone anziane e con disabilità, la cultura della prevenzione, la sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane e nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale (*senior cohousing*);
l'articolo 4 della legge delega prevede che entro il 31 gennaio il Governo adotti uno o più decreti per il riordino, la semplificazione ed il coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria in conformità alla definizione del sistema nazionale per le popolazioni anziane non autosufficienti;
l'articolo 5 della legge delega prevede che entro il 31 gennaio il Governo adotti uno o più decreti attuativi per assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane non autosufficienti;
nonostante la scadenza dei decreti attuativi, fissata al 31 gennaio 2024, preoccupa constatare che questi decreti non siano stati ancora emanati, il che genera incertezza del quadro normativo, indeterminatezza sulle risorse allocate per l'attuazione della legge e suscita forte preoccupazione tra gli 8,5 milioni di italiani coinvolti quotidianamente nella cura delle persone anziane non autosufficienti o delle persone disabili,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti sui termini di emanazione dei decreti attuativi e sulle risorse che saranno effettivamente stanziate per garantire l'applicazione della legge.
(3-00881)

PELLEGRINO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 28 febbraio 2022 l'Ucraina ha presentato domanda di adesione all'Unione europea, il 17 giugno 2022 la Commissione europea ha formulato il suo parere sulla domanda di adesione, il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha concesso all'Ucraina lo *status* di Paese candidato e nelle sue più recenti conclusioni, adottate nel dicembre 2023, ha riconosciuto i sostanziali progressi compiuti dall'Ucraina per conseguire gli obiettivi alla base del suo *status* di Paese candidato, nonostante il fatto sia sotto attacco armato, ed ha accolto "con favore l'impegno strategico dell'Ucraina nel suo percorso verso l'UE e il suo elevato allineamento alle posizioni della politica estera e di sicurezza comune dell'UE e alle misure restrittive. Incoraggia l'Ucraina a proseguire questa tendenza positiva verso il pieno allineamento, anche in linea con i principi di sovranità e integrità territoriale";
considerato che:
l'Ucraina non ha ratificato la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
il Servizio sociale nazionale dell'Ucraina - Dipartimento di Stato per le adozioni e la tutela dei diritti del minore (DAP), con sede a Kiev, regolamenta e coordina le procedure relative alle adozioni;
in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, giovani di minore età provenienti da orfanotrofi sono stati accolti da famiglie e istituzioni italiane;
la guerra ha reso più complesso il procedimento di adozione;
già a conclusione dell'anno scolastico 2022/23 l'Ucraina aveva richiesto il rientro in patria dei minori

presenti in Italia per motivi di studio, concedendo successivamente una proroga fino a giugno 2024,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
a tutela del benessere affettivo ed emotivo dei minori ucraini, ed avendo questi espresso il desiderio di rimanere in Italia con le famiglie affidatarie, se non ritenga opportuno attivarsi con il Governo ucraino per prorogare la loro permanenza in Italia sino alla fine del conflitto.
(3-00882)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

NICITA, FURLAN, RANDO, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, SENSI, ROJC, LA MARCA, D'ELIA, BASSO, TAJANI, CAMUSSO, VERDUCCI, FINA, FRANCESCHELLI, MALPEZZI, ZAMBITO, ZAMPA, IRTO, MANCA, GIACOBBE, VALENTE, ALFIERI, GIORGIS - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
la sera del 6 gennaio 2024, un detenuto 58enne della settima sezione del carcere di Augusta (Siracusa) è deceduto a seguito di un malore che, nonostante la richiesta di aiuto rivolta da lui stesso ad uno degli agenti di turno, ne ha causato la morte ancor prima che gli venisse prestato soccorso;
nei mesi precedenti, come già evidenziato peraltro nell'ambito del precedente atto di sindacato ispettivo 3-00467, a prima firma dell'interrogante, due detenuti del medesimo istituto penitenziario sono deceduti in ospedale, dove erano ricoverati in gravi condizioni a seguito di uno sciopero della fame durato rispettivamente 60 e 41 giorni, del quale nessuno all'esterno della struttura ha avuto contezza fino al loro ricovero in ospedale, e nello stesso periodo un terzo detenuto ha tentato il suicidio;
nel maggio 2021 era avvenuto il suicidio di un altro detenuto della casa di reclusione di Augusta, per il quale era stata disposta e poi revocata, senza attendere il parere specialistico, la sorveglianza a vista, a seguito della manifestazione, resa dallo stesso detenuto al personale sanitario, dell'intenzione di togliersi la vita; per tale fatto la direttrice e un medico della struttura, peraltro, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di mancata vigilanza e omicidio colposo;
al citato atto di sindacato ispettivo il Ministro in indirizzo ha risposto affermando che: "per quanto riguarda la tematica dei suicidi, ribadisco l'attenzione alla sanità penitenziaria, che è e sarà massima";
come si legge in un *report* stilato dal Garante regionale per le persone private della libertà, a seguito di una visita condotta nel medesimo istituto in data 15 maggio 2023, "la capienza effettiva [della struttura] si abbassa a 339 posti" e "il tasso di sovraffollamento è del 140%", e al contempo si registra, come denunciato anche dal sindacato di Polizia penitenziaria SIPPE, una grave situazione connotata anche dall'inadeguatezza della struttura penitenziaria, in particolare con riferimento a servizi di base quali docce e riscaldamento, e dalla carenza di personale, in particolare di quello deputato all'assistenza sanitaria e psicologica dei detenuti;
nelle strutture penitenziarie di Augusta, Noto e Siracusa, il presidio sanitario è assicurato da un singolo medico per turno, talvolta senza l'ausilio di infermieri, e si registra inoltre un urgente fabbisogno di supporto psicologico a fronte, nel solo carcere di Augusta, di 120 detenuti con disturbi psichiatrici e di 100 detenuti con problemi di tossicodipendenza;
nel *report* il Garante, oltre a richiedere l'adozione di provvedimenti urgenti, avanzava proposte e suggerimenti per alcune soluzioni che però sono rimasti senza seguito;
in data 24 dicembre 2023, il primo firmatario della presente interrogazione si è recato, a distanza di un anno, nuovamente in visita presso l'istituto penitenziario di Augusta, in quello di Siracusa ("Cavadonna") e in quello di Noto, riscontrando la sussistenza di gravissime condizioni nonostante le rassicurazioni fornite da Governo in sede di risposta a precedenti interrogazioni sulla situazione carceraria nel siracusano. Sotto il profilo del personale, gli istituti penitenziari di Siracusa e Augusta sono tuttora in grave sofferenza. Ad un anno di distanza nulla è cambiato, specie se si considera che gran parte degli agenti di Polizia penitenziaria fa turni massacranti, altri sono distaccati ai nuclei regionali e altri sono coinvolti in varie forme di mobilità. Nel caso del penitenziario di Siracusa si sono riscontrati turni in cui un solo funzionario di Polizia penitenziaria deve gestire 4 piani (con sezioni di 40 persone in media). Nell'istituto penitenziario di Augusta, vi sono intere sezioni senza docce in cella,

nelle quali una media di 40 persone deve usare appena 3 docce in condizioni fatiscenti con finestre con vetri rotti, talvolta senza continuità di acqua calda: una condizione disumana. In almeno due istituti penitenziari su tre, da anni, non funzionano i riscaldamenti. Sotto il profilo sanitario in tutte le strutture visitate, il presidio sulle 24 ore è assicurato da un solo medico per turno e in almeno una struttura più di un turno lascia il medico da solo senza infermieri. Non solo i medici sono costretti a fare più ore dei turni richiesti ma hanno ricevuto intimazioni scritte dall'ASP in base alle quali la stessa si rifiuterebbe di pagare le ore in eccesso ai medici. In tutte le strutture si lamenta urgente fabbisogno di supporto psicologico;

considerato che in data 9 gennaio 2024 il quotidiano "la Repubblica" ha pubblicato un articolo in merito alle drammatiche condizioni in cui versa l'istituto penale minorile "Malaspina" di Palermo, dove sono ricorrenti atti di lesionismo, tentativi di suicidio, proteste e scontri: un istituto in cui i minori stranieri si trovano in condizioni di solitudine e isolamento linguistico, senza visite e possibilità di permessi premio, senza abiti e nessuna corrispondenza; un contesto che, come di tutta evidenza, ha arrecato forme di grave disagio psichico ai detenuti e aggravato la situazione di coloro che già si trovavano in condizioni di vulnerabilità,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministro in indirizzo non abbia ancora intrapreso tutte le iniziative necessarie e urgenti al fine di porre rimedio alla situazione di sovraffollamento, degrado strutturale e carenza di personale dell'istituto di reclusione di Augusta;

se sia a conoscenza della dinamica dei fatti che, in data 6 gennaio 2024, hanno portato alla morte del detenuto, e in particolare se tale esito si sarebbe potuto scongiurare qualora si fosse prestata un'adeguata e tempestiva assistenza sanitaria.

(3-00873)

DE PRIAMO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

nel mese di settembre 2023 la società "Com.e", editrice dell'Agenzia di stampa e di informazione "Dire", ha avviato una procedura di licenziamento e, successivamente, ha disposto il licenziamento di 14 dipendenti; è seguita, lo scorso 31 dicembre 2023, la sospensione dal lavoro con effetto immediato e senza retribuzione di 17 giornalisti;

a seguito di un provvedimento di fermo amministrativo disposto dal Ministero dell'istruzione (che si inserisce nell'ambito della vicenda giudiziaria che coinvolge l'ex editore della Agenzia Dire) è stato sospeso il pagamento dei contributi e dei compensi in favore della società editrice della suddetta agenzia di stampa, nonché l'accesso alla nuova procedura negoziata, relativa all'elenco di rilevanza nazionale delle agenzie di stampa, come delineato dalla recente riforma del settore;

la situazione di crisi aziendale ha assunto riflessi particolarmente negativi sul personale della Dire e sui giornalisti con conseguenze rilevanti sul piano dei servizi di informazione e di stampa svolti dall'agenzia;

negli scorsi giorni sono state promosse delle iniziative di mobilitazione in favore dei giornalisti dell'agenzia e lanciati appelli al Governo per sollecitare l'adozione di provvedimenti e di misure a tutela dei servizi di informazione e del personale interessato dai licenziamenti e dai provvedimenti di sospensione, in relazione ai quali emergono, altresì, profili di illegittimità meritevoli di approfondimento;

considerato che è, a giudizio dell'interrogante, necessario verificare le iniziative da assumere per assicurare la continuità dei servizi di informazione svolti dall'agenzia Dire, che vanta un'esperienza importante nel settore in termini di qualità e di diffusione dei servizi medesimi, ed a tutela del personale impiegato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, presso il proprio dicastero, un tavolo di crisi aziendale, al fine di verificare le iniziative utili per assicurare la continuità dell'attività editoriale e di informazione svolta dall'agenzia Dire e per tutelare i livelli occupazionali;

se intenda, inoltre, verificare la sussistenza delle condizioni per sbloccare le risorse destinate all'agenzia di stampa e per consentire alla stessa di essere inclusa nell'elenco delle agenzie di rilevanza

nazionale per l'accesso alle risorse economiche e per la fornitura dei servizi di informazione, nel rispetto della normativa di recente introduzione.

(3-00880)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

Microtecnica è una storica azienda torinese del settore dell'aerospazio controllata dal gruppo Collins aerospace, di proprietà degli americani di RTX, il quale intende cederla alla francese Safran, colosso del comparto;

Microtecnica occupa circa 700 dipendenti, 450 a Torino, 90 nel pinerolese e 160 a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, ed è specializzata in attuatori di volo, civili e militari;

l'operazione di vendita a Safran riguarda tutto il ramo di Collins riferito agli attuatori di volo e non solo Microtecnica, la cui vendita rappresenta un'operazione da 1,8 miliardi di euro, annunciata la scorsa estate 2023 e sulla quale il Governo italiano ha deciso di esercitare la clausola del "*golden power*", dichiarando l'attività dell'azienda di interesse strategico nazionale;

il Governo italiano, infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023 ha opposto un veto all'operazione, a seguito di un'istruttoria condotta dal Ministero della difesa;

dagli articoli di stampa si apprende che la volontà di cedere l'*asset* ai francesi di Safran ha allarmato il Governo italiano perché il cambio di proprietà di un'azienda che fornisce pezzi di ricambio e servizi al programma Eurofighter, nato dalla collaborazione tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna, potrebbe mettere a rischio contratti della difesa italiana con i suoi *partner*;

Collins aerospace ha comunque confermato l'intenzione di procedere alla cessione e ha presentato ricorso contro il *golden power* esercitato dal Governo italiano;

sia la delicatezza dell'operazione che l'inaspettata decisione del Governo di esercitare la clausola senza spiegare nel dettaglio le ragioni di tale scelta e senza offrire soluzioni alternative alla trattativa in corso sulla cessione preoccupano le organizzazioni sindacali rispetto alle ricadute economiche sul territorio piemontese e lombardo che possono determinarsi e all'attuale stato di incertezza;

a parere dell'interrogante, Microtecnica deve rimanere una realtà strategica per l'aerospazio e la priorità rimane la salvaguardia dell'occupazione e degli insediamenti produttivi in Italia a prescindere da come si concluderà l'intera vicenda;

l'*iter* del ricorso contro il *golden power* dovrebbe concludersi entro i prossimi sei mesi, a luglio 2024, ma nel frattempo è doveroso che il Governo e il Ministro in indirizzo forniscano le dovute rassicurazioni, rendano note le ragioni alla base dell'esercizio della clausola e quali conseguenze industriali e occupazionali può determinare tale scelta sul futuro degli stabilimenti italiani e quali alternative alla trattativa in corso per la cessione di Microtecnica intendano mettere in campo perché Microtecnica rimanga una realtà strategica per l'aerospazio torinese e nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rendere note le ragioni poste alla base della decisione di esercitare la clausola *golden power* sulla cessione di Microtecnica, quali conseguenze industriali e occupazionali tale scelta può determinare sul futuro degli stabilimenti italiani e come intenda operare affinché Microtecnica rimanga una realtà strategica per l'aerospazio torinese e nazionale anche a prescindere dall'esito della trattativa in corso tra il gruppo Collins aerospace e Safran, anche a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;

quali azioni abbia posto in essere per verificare i contenuti e i rischi derivanti dalla cessione;

se il Governo abbia attivato un'interlocuzione con le aziende per ottenere garanzie, come nel caso della cessione di TIM a KKR, a tutela degli interessi strategici del Paese.

(4-00956)

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, TURCO, MAIORINO, FLORIDIA Barbara, CASTELLONE, LOREFICE, NATURALE, BILOTTI - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. - Premesso che:

in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è,

congiuntamente ai fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali;
le risorse FSC devono essere destinate per l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento a quelle del Centro-Nord;
l'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 dispone che il fondo per lo sviluppo e la coesione debba essere ripartito con apposite delibere del CIPE (successivamente modificato in CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica sviluppo sostenibile) sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti;
quest'ultimo Comitato definisce le linee di sviluppo politico, economico e internazionale in ambito nazionale e comunitario individuando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le linee di sviluppo necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
l'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) individuò la dotazione iniziale del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, pari a complessivi 54.810 milioni di euro. Più specificamente, l'articolato dispose la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016. Per gli anni successivi la determinazione della quota è stata demandata alle successive leggi di stabilità e di bilancio;
il FSC 2014-2020 è stato da ultimo ulteriormente rifinanziato dalla legge n. 160 del 2019: l'importo totale del rifinanziamento è pari a 5.000 milioni di euro distribuiti su 5 anni (dal 2021 al 2025);
il 31 ottobre 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato il documento recante "monitoraggio politiche di coesione programmazione 2021-2027 e programmazione 2014-2020". Il *report* fornisce una panoramica generale delle politiche di coesione in Italia e lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento, dal fondo sviluppo e coesione;
a pagina 77 del rapporto, si evince che, relativamente allo stato di attuazione del FSC 2014-2020, la percentuale dei pagamenti effettuati sul valore dei programmi prestabiliti è ferma al 30,68 per cento, pertanto l'avanzamento della dotazione è ferma a meno di un terzo delle risorse programmate;
a pagina 26 si evince che, relativamente allo stato di attuazione FSC della programmazione 2021-2027, la percentuale dei pagamenti effettuati sul valore dei programmi prestabiliti è ferma all'1,66 per cento, pertanto l'avanzamento della dotazione è ferma a circa due centesimi delle risorse programmate;
a pagina 25 è riportato lo stato di attuazione delle assegnazioni del FSC 2021-2027, Regione per Regione, da cui si evince una maggiore accelerazione delle risorse nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali. Ad esempio, si riporta la percentuale dei pagamenti effettuati sul valore dei programmi prestabiliti nelle seguenti regioni: Abruzzo (1,21 per cento); Calabria (0,07); Campania (0,90); Puglia (0); Sicilia (0,33); Emilia-Romagna (22,18); Liguria (27,34); Veneto (12),
si chiede di sapere:
quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo intende affrontare le criticità descritte, evitando che i fondi per lo sviluppo e la coesione vengano utilizzati con finalità sostitutive di altri impegni di spesa, come ad esempio i progetti a valere sul PNRR, rispetto al proprio carattere aggiuntivo;
quali siano le motivazioni per cui lo stato di attuazione delle assegnazioni del FSC 2021-2027 reca una maggiore accelerazioni delle risorse nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali e se non condivida la necessità di incrementare la percentuale dei pagamenti effettuati sul valore dei programmi prestabiliti nei territori più fragili;
quali siano le ragioni per cui al 31 ottobre 2023 (ultimo dato utile) la percentuale dei pagamenti effettuati sul valore dei programmi prestabiliti sia ferma all'1,66 per cento ovvero a circa due centesimi delle risorse programmate.
(4-00957)
LA MARCA, FURLAN, ALFIERI, DELRIO, SENSI, FINA, ROJC, VERDUCCI, LOSACCO, GIACOBBE, IRTO, MARTELLA, TAJANI, NICITA, MALPEZZI, VALENTE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
l'INPS è l'ente che gestisce ed eroga le pensioni ai cittadini italiani residenti all'estero;

Citibank è la società bancaria che fa da intermediario tra l'INPS e i cittadini italiani residenti nel Nord e Centro America e che percepiscono la pensione dall'Italia;
numerose sono le segnalazioni che pervengono all'ufficio della prima firmataria del presente atto da cittadini italiani residenti all'estero che non percepiscono regolarmente i ratei della pensione a causa di errori nell'inserimento dei dati personali da parte dell'INPS;
il processo di normalizzazione della propria scheda anagrafica sulle piattaforme INPS o presso le sedi INPS di riferimento situate nei comuni italiani di iscrizione AIRE risulta essere di difficile attuazione per le persone anziane residenti fuori dall'Italia,
si chiede di sapere:
se la Ministra in indirizzo sia al corrente della situazione di difficoltà in cui si trovano tanti cittadini italiani, anziani e meno anziani, che risiedono in Nord e Centro America, che percepiscono una pensione italiana;
se non ritenga opportuno adottare iniziative per lo snellimento del processo di regolarizzazione della scheda anagrafica che un cittadino italiano residente all'estero deve sostenere per tornare a percepire la sua pensione;
se non ritenga altresì opportuno attivare un canale di contatto diretto fra le istituzioni parlamentari e l'INPS per superare le difficoltà dovute alla gestione territoriale delle diverse istanze degli italiani residenti all'estero.
(4-00958)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 22 dicembre 1860 veniva emanato il decreto luogotenenziale firmato da Eugenio di Savoia che ha stabilito la creazione di due capoluoghi, Pesaro e Urbino, per la provincia omonima;
con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 2023, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023, si è determinata la popolazione legale dei Comuni della Repubblica sulla base del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni alla data del 31 dicembre 2021 e per il Comune di Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino, è stata individuata una popolazione legale pari a 13.772 abitanti;
in data 22 maggio 2022 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato un decreto ad oggetto "riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni";
nel decreto, al fine di calcolare il previsto incremento di indennità per gli amministratori, si è specificato che i Comuni co-capoluogo di provincia, e precisamente di Urbino, Carrara e Cesena, sono da considerare alla stregua dei Comuni capoluogo di provincia;
il decreto legislativo n. 267 del 2000, all'art. 37, comma 1, prevede che il Consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia, pur avendo una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, sia composto da un numero di consiglieri pari a 32;
all'art. 71 prevede che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'elezione dei Consigli comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco;
per quanto riguarda la composizione della Giunta municipale, il numero di assessori massimo è determinato dal comma 185 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 per i capoluoghi di provincia, sulla base del numero dei consiglieri da eleggere, indipendentemente dal numero di abitanti, il numero massimo di assessori da nominare è pari a 9 oltre al sindaco;
considerato che
il Comune di Urbino rappresenta un caso unico tra i Comuni della Repubblica, in quanto è l'unico capoluogo di provincia ad avere un numero di abitanti inferiore a 15.000;
nell'anno 2024 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire quale sia la normativa da applicare in tema di sistema elettorale, alla luce delle peculiari caratteristiche del Comune di Urbino.

(4-00959)

MAGNI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", ha istituito, all'articolo 24, un nuovo fondo per le vittime dell'amianto, per l'anno 2023;

il fondo "interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo" (art. 24);

la disposizione, dunque, individua, quali possibili beneficiari i soli lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto la patologia presso i cantieri navali e le partecipate pubbliche con lavoratori impiegati presso i cantieri navali;

è evidente, a parere dell'interrogante, la volontà di limitare le partecipate pubbliche alla cantieristica, ovvero, anche se mai citata, a Fincantieri;

in data 5 dicembre 2023, è poi intervenuto il decreto interministeriale che, all'articolo 2, ha precisato i soggetti legittimati ad accedervi: "1. Per l'anno 2023, possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. 2. In caso di decesso dei lavoratori di cui al comma 1, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest'ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile, che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 3. Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori";

è evidente che i lavoratori e i loro eredi, destinatari di sentenza, e quindi già risarciti per via giudiziale, non possono, per lo stesso danno, essere risarciti una seconda volta; sono, pertanto, di fatto esclusi dal beneficio economico del fondo che, giova ricordarlo, nasce, almeno da denominazione, a favore delle vittime dell'amianto;

il fondo è stato, peraltro, anche rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sottraendo risorse economiche al fondo sociale per occupazione e formazione, di cui articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

non può non apparire lecito, dunque, pensare che la norma del 2023 istitutiva del fondo per le vittime dell'amianto avrebbe, quindi, quale reale ed unico beneficiario non le vittime, bensì Fincantieri stessa, anche se soccombente con sentenza esecutiva avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito;

se non ritenga di dover intervenire al più presto al fine di introdurre correttivi alla disciplina del fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2023, in tal modo rendendolo realmente e concretamente accessibile alle vittime dell'amianto e ai loro eredi.
(4-00960)
GASPARRI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha rilevato dei danni permanenti alla torre della Moletta di Roma, causati dalle forti vibrazioni durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo del 7 agosto 2023;
la responsabilità di quell'area è del Comune di Roma capitale;
il Ministero della cultura aveva espresso dei dubbi in riferimento ad eventi troppo rumorosi;
è importante, ad avviso dell'interrogante, non bloccare iniziative di questo genere, che creano un circuito economico notevole, ma è altrettanto necessario rispettare le regole ed i criteri di sicurezza in maniera rigorosa, soprattutto se riguardano siti archeologici storici ed importanti come quello in questione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda, considerato che è il garante massimo della tutela del patrimonio archeologico, artistico e culturale italiano;
se corrisponda al vero che erano stati resi noti i danni che avrebbe potuto creare il concerto;
per quale motivo il Comune di Roma capitale lo abbia, in tal caso, autorizzato;
se corrisponda al vero che il sovrintendente capitolino ai beni culturali Presicce ha bloccato i rilievi una volta ricevuta l'informativa dall'INGV.
(4-00961)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-00332, della senatrice Stefani ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *9ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa):
3-00882 della senatrice Pellegrino, sulla presenza in famiglie e istituzioni italiane di minori provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto con la Russia;
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00874 della senatrice Camusso ed altri, sulle retribuzioni da corrispondere dopo la dissoluzione dei consorzi intercomunali di bonifica della Campania, in particolare in provincia di Benevento;
3-00878 della senatrice Zampa, sull'approvvigionamento dei vaccini anti COVID-19.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 147a seduta pubblica del 18 gennaio 2024, a pagina 284, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti", alla quinta riga del primo capoverso, eliminare le seguenti parole: "di Presidente".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.